DISCORSI

PRONUNCIATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

PER

GARANZIE DELL'INDIPENDENZA DEL SOMMO PONTEFICE

E DEL LIBERO ESERCIZIO

DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE DELLA SANTA SEDE

RACCOLTI E ORDINATI

PER CURA

DI

G. BRIANO

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
—
1871

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri

(LANZA)

di concerto coll'intero Gabinetto

nella tornata del 9 dicembre 1870

Signori! — Nel presentarvi il progetto di legge che stabilisce le guarentigie colle quali l'Italia, integrata col possesso di Roma, mentre ha posto fine alla sovranità temporale del papato, compie il debito di assicurare, non tanto per un interesse proprio del popolo italiano, quanto nell'interesse e per la tranquillità di tutte le popolazioni cattoliche, la dignità e la indipendenza della sacra persona del Sommo Pontefice e il libero esercizio della podestà spirituale della Santa Sede, il Governo del Re non fa che conformarsi ai precedenti voti del Parlamento testè confermati solennemente dalla Maestà del Re nell'articolo 3 del decreto reale del 9 di ottobre, col quale veniva accettato il plebiscito dei Romani.

Voi ricordate, o signori, le nobili parole colle quali S. M., rispondendo alla deputazione che, in nome dei Romani, le presentava il plebiscito, dichiarava che, come Re e come cattolico, nel proclamare la unità d'Italia, rimaneva fermo nel proposito già manifestato al Santo Padre, di assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà della Chiesa.

A questo proponimento rispondono le disposizioni degli articoli 2 e 3 del succitato decreto reale, dei quali giova qui riferire il tenore:

L'articolo 2 stabilisce che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di sovrano. »

Soggiunge l'articolo 3 che « con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. »

È questa, o signori, la legge di cui abbiamo l'onore di presentarvi il progetto informato ai concetti che sono espressi nei due articoli avanti enunciati. Come esso è stato il soggetto del più diligente e maturo studio nei Consigli della Corona, così noi siamo certi che voi gli dedicherete tutta quella seria attenzione che la novità e la somma gravità dell'argomento richiedono ed impongono.

Doppio è lo scopo che il progetto si propone: il primo concerne più specialmente la sacra persona del Sommo Pontefice; il secondo riguarda l'esercizio dell'alto ministero della Sede Apostolica e dell'autorità spirituale della Chiesa. Questi due oggetti sono così intimamente fra loro connessi e collegati per la unità del fine a cui tendono, cioè la indipendenza e la libertà del potere spirituale della Santa Sede sciolta dal peso della sovranità temporale, che farebbe opera vana del tutto ed illusoria chiunque volesse l'uno dall'altro disgiungere; imperocchè poco o nulla gioverebbe il fare libero ed indipendente il capo supremo della Chiesa, quando la Chiesa stessa ed i suoi ministri, sopra i quali egli esercita l'alto suo ministero, rimanessero nella loro azione inceppati e soggetti ad altro potere.

E in vero quante volte è accaduto di ragionare della gravissima questione romana che, principalmente da un decennio, occupa gli uomini di Stato, sempre, e dai più assennati, si ebbe a riconoscere e proclamare che, se per una parte era necessità che cessasse il potere temporale dei Papi, perchè non più compatibile collo stato della civiltà moderna, colle presenti condizioni dell'Italia e cogli interessi medesimi della religione cristiana rettamente intesi, era del pari necessario d'altra parte che al papato ed alla Chiesa cattolica fossero dall'Italia date tali guarentigie che rimuovessero

dalla coscienza dei cattolici ogni ragionevole sospetto di qualunque ingerenza diretta od indiretta del regno d'Italia nel Governo della Chiesa.

L'associazione di queste due idee costantemente professate e divulgate nel mondo civile colla parola e cogli scritti dagli Italiani, ha potentemente contribuito a procacciare il benevolo suffragio dei cattolici liberali e sinceri alle nostre aspirazioni tradizionali verso Roma, l'antica e naturale metropoli del popolo italiano.

Ora agli Italiani, che entrando nella città eterna hanno risoluto una parte del problema romano colla abolizione della sovranità temporale dei Papi, appartiene pure di risolvere l'altra, che è la più ardua e la più importante, quella di costituire al papato in Italia tale una posizione giuridica ed economica che affidi tutti i buoni cattolici non pregiudicati da passioni, che il Papa e la Santa Sede, non solo nulla perderanno di quanto attiensi a dignità, riverenza ed indipendenza, ma tanto più acquisteranno di libertà e di autorità nell'ordine religioso, quanto più saranno sciolti da ogni mescolanza e distrazione di cure terrene e mondane.

A raggiungere questo nobile intento, il nostro grande statista, l'illustre conte di Cavour, in un momento di felice ispirazione, additava agli Italiani il mezzo più acconcio in quella sua applaudita formola, che voleva libera la Chiesa come è libero lo Stato; la quale formola esprime con bellissima sintesi la schietta ed ampia applicazione del principio di libertà al pontificato ed alla Chiesa in tutto ciò che si appartiene all'ordine religioso.

E questo concetto appunto intende attuare il nostro progetto, che perciò si divide, come dianzi dicemmo, in due parti: l'una relativa alla persona del Pontefice, l'altra alla Chiesa.

Quanto al Pontefice, noi crediamo che si debba porre ogni cura per mantenerlo in posizione così elevata ed indipendente da ogni umana sovranità, che null'altro abbia a farlo avvertito della mutata sua condizione politica se non l'alleviamento di un gran carico del tutto estraneo al sacro suo ministero.

Quindi noi vi proponiamo anzitutto di dichiarare la persona del Pontefice sacra ed inviolabile come quella del Re; che gli siano mantenute intatte le onorifiche prerogative e le preminenze di cui per antiche usanze gode fra i sovrani cattolici (articolo 1); che gli sia pure conservata la facoltà di tenere quelle guardie che ora stanno a custodia e decoro dei palazzi pontifici (articolo 2).

Non temiate, o signori, che si venga così a creare un dualismo qualunque di sovranità nel regno, poichè le prerogative sovrane che il progetto mantiene al Sommo Pontefice, essendo puramente personali, nulla possono detrarre alla sovranità territoriale, come non possono neppure dar luogo ad alcun contrasto tra il Capo supremo della Chiesa ed il Capo supremo dello Stato: le loro podestà, esercitandosi entro due sfere affatto diverse e distinte, non si incontreranno che nel fine comune di provvedere con mezzi diversi alla maggiore felicità dei popoli.

A porre il Pontefice in grado di provvedere come per lo addietro allo splendore della Santa Sede, del sacro collegio e della Corte pontificia, il progetto adotta lo spediente più adeguato, assegnando al Pontefice una dotazione eguale allo stanziamento che per lo stesso oggetto gli faceva l'ultimo bilancio dello Stato romano (articolo 3).

A questa dotazione conveniva dare la maggiore sicurezza e solidità possibile. Il costituirla in beni stabili avrebbe avuto forma più indipendente, comunque non esente da inconvenienti non lievi, tra i quali basti l'accennare i danni di una grandiosa manomorta, le cure richieste dalla sua coltivazione e l'incertezza dei suoi proventi. Ma, poichè questo modo non è possibile nelle attuali condizioni del demanio italiano, si dovette ricorrere al mezzo di una rendita inscritta in nome della *Santa Sede* sul Gran Libro del debito pubblico.

Di tal guisa il Pontefice sarà un creditore dello Stato in cui risiede, ed il suo credito rimarrà per la sua natura collocato sotto la solenne guarentigia dell'articolo 31 dello Statuto che lo dichiara inviolabile e non soggetto nella sua riscossione a veruna dilazione, sospensione o detrazione giusta l'articolo 3 della legge sul Gran Libro del debito pubblico. La rendita assegnata alla Santa Sede è dal progetto dichiarata *perpetua* ed *inalienabile*, come la perpetuità della sua destinazione lo esige; ed oltre la esenzione accordata dalla Legge alle altre rendite inscritte sul Gran Libro, non potrà, sotto verun titolo, nè direttamente nè indirettamente, essere assoggettata ad alcuna riduzione, diminuzione o carico qualsiasi (articolo 3). Non si potrebbero dare a questa dotazione guarentigie più solide nè più sicure. L'onore e la fede nazionale vi sono solennemente impegnate al cospetto del mondo cattolico.

Compimento necessario e congruo della dotazione è il libero godimento conservato al Pontefice del Palazzo Vaticano, vera ed ordinaria sede papale; del palazzo annesso alla Basilica di S. Maria Maggiore, che è l'antico patriarchio e della Villa di Castel Gandolfo, dove sogliono i Papi passare la stagione estiva. Codeste proprietà stabili con tutte le loro dipendenze sono dichiarate esenti da qualunque espropriazione per causa di pubblica utilità (articolo 6). La causa religiosa è ritenuta di tale e tanta importanza da non dovere sottostare a qualunque altra.

La persona del Pontefice, riconosciuta sovrana, sacra ed inviolabile, abbisogna, per mantenersi libera ed indipendente, di essere assicurata nelle sue residenze contro qualunque molestia, e fatta esente da qualunque autorità o giurisdizione dello Stato. Per questo motivo

l'articolo 4 dispone che i luoghi dove il Pontefice risiede o abitualmente od anche temporariamente, vanno immuni dalla giurisdizione del Regno al pari delle residenze di sovrani esteri che si trovino nello Stato. Nelle residenze temporarie del Papa la immunità tanto dura quanto la di lui dimora. Questo pareggiamento desunto dal diritto internazionale corrisponde perfettamente al carattere della sovranità personale onde il Pontefice è investito, ed è unicamente per riguardo alla sacra sua persona che viene dal progetto stabilito pei luoghi dove il Santo Padre abbia la sua stanza abituale od accidentale.

L'articolo 5 estende codesta immunità ai luoghi dove si tenga un Conclave od un Concilio generale. La missione e la suprema autorità di queste grandi Assemblee ecclesiastiche fanno abbastanza palese la ragione per cui la loro libertà ed indipendenza vogliono per identità di scopo essere tutelate dalla legge e dal Governo italiano al pari di quelle del Capo supremo della Chiesa.

Non ci siamo dissimulata, o signori, la prevenzione che contro questa specie d'immunità può in alcuni spiriti sorgere dal ricordo che essa sembra ridestare del diritto di asilo, che in tempi barbari si accordava ai perseguitati dalla giustizia nei luogo destinati al culto divino. Ma a chi ben consideri la natura, lo scopo e gli effetti della immunità di chi ora si tratta, apparirà chiaro che essa non può e non deve punto essere confusa coll'antico diritto di asilo. Imperocchè questo proteggeva, per riguardo al luogo sacro, qualunque malfattore vi si rifuggisse, finchè vi rimaneva, e portava quindi all'impunità del delitto; mentre la immunità giurisdizionale stabilita dal progetto a guarentigia della persona del Pontefice, non potrà mai servire a rifugio ed alla impunità di persone che abbiano violato le leggi penali dello Stato.

E infatti voi troverete nel progetto che l'articolo 7 limita l'effetto della immunità stabilita dagli articoli che precedono, ad impedire che qualunque ufficiale od agente della forza pubblica dello Stato s'introduca per atti del proprio officio nei palazzi immuni, se non a richiesta o colla licenza del Sommo Pontefice, o di chi ne faccia le veci, ovvero presieda un Conclave od un Concilio generale; e che lo stesso articolo aggiunge che si fa luogo a chiedere al Pontefice la consegna di chiunque in quei palazzi medesimi commettesse un reato previsto dalle nostre leggi penali, oppure vi si introducesse dopo averlo commesso altrove: lo che suppone naturalmente, come nei casi di estradizione dei delinquenti tra due Stati, il diritto di punire il delinquente nello Stato che richiede la consegna e l'obbligo morale di consegnarlo dalla parte della Santa Sede.

Un'altra specie di immunità *giurisdizionale* di effetti più limitati viene stabilita dall'articolo 8 riguardo ai documenti di ogni maniera depositati e custoditi nelle sedi occupate in Roma dagli uffici della Dataria, della Penitenzieria, della Cancelleria Apostolica, e delle Sacre Congregazioni investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Codesti documenti non potrebbero mai andare soggetti a visite o perquisizioni da parte delle autorità civili del regno, senza turbare i più gelosi segreti e compromettere gl'interessi più delicati delle coscienze cattoliche. Si è perciò vietato assolutamente di procedere per qualunque motivo a siffatte visite o perquisizioni.

Sono queste, o signori, le guarentigie che noi reputiamo indispensabile di sancire a favore della persona del Sommo Pontefice in luogo di quella che a Lui si credeva derivare dalla cessata sovranità temporale.

Ora scendiamo ad esaminare quelle che vi proponiamo al fine di assicurare la libertà del sacro suo ministero e della potestà spirituale della Chiesa cattolica.

Molto si è da alcuni anni discorso e scritto, in Italia e fuori, della libertà della Chiesa e della separazione di essa dallo Stato, con qualche varietà di opinioni, la quale a noi sembra principalmente derivata dall'essersi equivocato nelle cose e nelle parole. Epperò importa di ben fermare il vero concetto che in questa legge si attribuisce alla libertà della Chiesa.

Noi non intendiamo che la Chiesa, per essere libera nell'adempimento della sua missione, debba essere per modo separata, come alcuni pensano, dallo Stato, che non abbia più con esso alcuna relazione o contatto, e che la Chiesa e lo Stato nulla più abbiano a fare tra di loro. Codesta separazione assoluta tra due società che vivono una vita comune, che si compongono in Italia, dove immensa è la maggioranza dei cittadini cattolici, quasi degli stessi elementi, che pei loro atti tendenti per vie diverse a scopo comune si trovano in continuo contatto, sarebbe, a nostro avviso, una vera impossibilità sociale. Noi intendiamo la libertà della Chiesa nel senso che la sua azione religiosa debba essere distinta dall'azione civile e politica dello Stato; che l'azione della Chiesa non debba dipendere da quella dello Stato; che l'una e l'altra società debba muoversi ed agire nella propria sfera di giurisdizione con uguale libertà e colla sola condizione che le due azioni, trascendendo la propria orbita, non si impediscano o turbino reciprocamente nel conseguimento dei loro fini più naturali. Questo sistema di vita indipendente e libera sotto la sola norma del diritto comune non solo è possibile, ma è proprio dell'indole delle due società amiche e sorelle, e deve sommamente conferire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra.

Eccovi in poche parole espresso, o signori, il concetto di quella libertà alla quale noi siamo convinti che la chiesa cattolica abbia diritto, come necessaria condizione della sua indipendenza da ogni podestà umana, dacchè è cessata quella guarentigia che essa

aveva agli occhi di molti cattolici, nella sovranità temporale del suo Capo supremo.

Finchè durò la vita travagliosa e inquieta di questa sovranità che fu cagione di tanti danni alla Cristianità ed all'Italia, i Governi degli Stati cattolici sentirono il bisogno di premunirsi contro le invasioni e le usurpazioni sovente tentate, anche per mire politiche, dalla Curia romana e dai ministri di una religione sostenuta da un sovrano straniero, loro capo; e ciò adoperarono con vari spedienti che più o meno indirettamente facevano la Chiesa soggetta allo Stato: così col mezzo del regio *Exequatur* essi non permettevano che gli atti provenienti dalla Curia di Roma avessero sul loro territorio esecuzione esterna senza il loro assenso; mediante il regio *Placito*, sottoponevano alla loro approvazione le nomine dei parroci e di altri ministri del culto cattolico; mediante il diritto che esercitavano di presentazione dei vescovi alla Santa Sede, ed il loro giuramento, miravano ad assicurarsi della fedeltà e devozione dei vescovi; mediante gli appelli detti *ab abusu*, riprovavano gli atti dell'autorità ecclesiastica riputati lesivi dei diritti dello Stato o dei privati, e ne reprimevano anche gli autori con la privazione o la sospensione delle temporalità, ed anche talvolta con provvedimenti più severi; non tolleravano infine che si tenessero riunioni di Sinodi, di Capitoli od altre Assemblee ecclesiastiche senza il loro gradimento.

In compenso di questa moltiforme ingerenza della podestà civile negli affari della Chiesa, i sovrani cattolici accordavano con concordati, con leggi ed in virtù di consuetudini, privilegi, prerogative ed esenzioni di vario genere alla Chiesa; le accordavano la protezione ed anche l'aiuto del braccio secolare per la esecuzione degli atti della podestà ecclesiastica nel foro esterno.

È questo in gran parte il diritto pubblico che ancora oggidì regge in Italia le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Il quale diritto, detto anche *aulico* o *cesareo*, fondato sulla mutua ingerenza dello Stato nelle cose della Chiesa e della Chiesa nelle cose dello Stato, non solo ha perduto ogni ragione di essere per la caduta del potere temporale del papato donde aveva tratto la prima sua origine, ma nemmeno potrebbe più continuare senza dar motivo alla cattolicità di temere per la libertà e la indipendenza della sede apostolica e della Chiesa, in quanto i precipui loro atti si troverebbero soggetti al sindacato del Governo italiano.

Conviene adunque riconoscere la necessità, più volte dichiarata da quei che trattarono seriamente la questione romana e dal Governo, che cessi oramai in Italia il diritto pubblico ecclesiastico succennato, e vi sia sostituito un sistema di mutua libertà per la Chiesa e per lo Stato.

Entrando francamente il progetto in questa via, la sola veramente degna di un popolo confidente nel grande principio di libertà applicato a tutte le parti ed a tutti i rapporti dell'umano consorzio, va segnando le diverse franchigie che vi proponiamo di sancire a favore della Santa Sede e della Chiesa.

Codeste franchigie sono: 1° la libertà di tutti gli atti dell'autorità e giurisdizione spirituale; 2° la libertà di comunicazione e corrispondenza tra la Santa Sede e tutti i membri della Chiesa; 3° la libertà di associazione o riunione; 4° la libertà di collazione di tutti gli uffici ecclesiastici; 5° la libertà d'insegnamento.

Ciascuna di queste libertà a noi sembra necessaria a rendere la Santa Sede e la Chiesa veramente libere nell'esercizio della loro azione religiosa.

Gli articoli 9, 10 e 14 del progetto riconoscono nel Sommo Pontefice la piena libertà di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, di fare affiggere nelle solite basiliche di Roma o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle Sacre Congregazioni della Santa Sede. Assolvono per conseguenza da ogni responsabilità verso lo Stato i cardinali ed altri ecclesiastici per quella parte che, per dovere del proprio ufficio, abbiano preso in Roma a qualunque atto del Pontefice, delle dette Congregazioni ed uffici; accordano agli stranieri investiti di funzioni sacre in Roma le garanzie personali competenti in virtù dello Statuto e delle leggi ai cittadini italiani, acciocchè essi non rimangano in piena balìa delle autorità del regno; interdicono infine qualsiasi ingerenza o sindacato della potestà civile negli atti propri della disciplina o giurisdizione di tutta la gerarchia ecclesiastica.

Rimane con ciò abolito l'appello per abuso contro tali atti all'autorità laicale; ma viene ad un tempo proscritto per sempre l'uso del braccio secolare, ossia della forza, ed ogni altro mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti religiosi, siccome quelli che, per la loro natura spirituale, abborrono da qualunque coazione o violenza. Oramai la forza più non si adoperava in aiuto della religione cristiana che nello Stato pontificio, per la confusione dei due reggimenti, civile e religioso, per l'unione della spada e del pastorale, per la natura teocratica del Governo. L'intiera cessazione di questo stato di cose non sarà l'ultimo dei benefizi che l'Italia avrà procacciato all'umanità, imponendo fine alla teocrazia medioevale di Roma.

Per altro, l'irresponsabilità mantenuta al Pontefice nell'interesse spirituale di tutta la cattolicità, per gli atti del suo sacro ministero, non adempirebbe che molto imperfettamente al suo scopo, dove non estendesse i suoi effetti legali, secondo prescrive l'articolo 10, a tutti i membri dell'ordine ieratico, i quali, per dovere del proprio ufficio, abbiano cooperato agli atti pontificii.

La più ampia libertà nelle comunicazioni tra la Sede apostolica, l'episcopato e tutto il mondo cattolico si trova garantita dagli articoli 11, 12 e 13.

Ad escludere, anche nei più timidi e diffidenti, qualunque sospetto che il Governo italiano possa esercitare alcuna ispezione sopra la corrispondenza che dal

centro della cattolicità si diffonde in tutti i paesi cattolici, l'articolo 12 lascia al Papa la facoltà di stabilire un servizio proprio di posta e di telegrafo, con esenzione da ogni tassa sul territorio italiano. Di più lo stesso articolo assicura, ai corrieri che fossero spediti dal Pontefice, il trattamento dei corrieri dei Governi stranieri.

Inoltre, al lustro ed alla dignità della Santa Sede, non che agli interessi religiosi degli Stati cattolici, potendo singolarmente importare che siano conservate le reciproche rappresentanze diplomatiche, nel modo finora praticato, l'articolo 13 mantiene a questo fine in tutto il regno, ai legati od altri rappresentanti del Papa o di potenze estere presso il Santo Padre, il godimento delle prerogative e delle immunità che il diritto internazionale concede agli agenti diplomatici.

Le convocazioni di Concilii, capitoli od altre riunioni ecclesiastiche, le quali, per antiche leggi od usanze, vanno soggette all'approvazione preventiva del Governo, sono dall'articolo 15 dichiarate intieramente libere per l'avvenire, facendo applicazione a queste riunioni di quel principio generale di libertà che per tutte le altre è sancita dallo Statuto (articolo 32).

L'articolo 16 del progetto restituisce alla Chiesa in tutta Italia la libera scelta dei suoi ministri di ogni grado, vescovi, parroci e tutti gli altri membri dell'ordine chiericale, secondo le prescrizioni dei canoni che la governano.

Una sola restrizione è fatta, non per la nomina, ma per l'immissione nel possesso delle temporalità: questa immissione non si accorda che ai nominati di nazionalità italiana. Non sarebbe giusto che stranieri all'Italia fossero chiamati a dirigere diocesi o parrocchie italiane. Sono però eccettuati da questa condizione i vescovati suburbani di Roma, poichè essi costituiscono il titolo di cardinali vescovi, i quali debbono poter essere scelti in qualunque parte del mondo cattolico.

A taluno potrà sembrare inopportuno ed anche pericoloso che il Governo del Re abbandoni la regia prerogativa della nomina alle sedi vescovili in presenza del vivo contrasto in cui la occupazione di Roma lo pone colla Santa Sede. Ma ogni timore ed ogni esitazione verrà meno quando si consideri che la ingerenza del Governo nella nomina dei vescovi sarebbe assolutamente incompatibile col sistema di libertà ecclesiastica che si vuole inaugurare, e che cotesta ingerenza non ha corrisposto al fine per la quale si esercitava.

Occorre qui di avvertire che nulla dice il progetto del diritto del patronato regio sopra alcuni benefizi ecclesiastici dello Stato, imperocchè esso, al pari di ogni altro patronato beneficiale spettante a privati, rimane fermo in virtù delle leggi canoniche, le quali per regola generale ammettono e riconoscono il patronato anche dei laici nella materia beneficiaria.

Logica e necessaria conseguenza delle libertà avanti enunciate deve essere la cessazione del regio *exequatur*, del regio *placito*, del *giuramento dei vescovi al Re* e della *legazia apostolica* di Sicilia, che è la più larga e superlativa ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa. L'abolizione di tutti questi vincoli imposti alla Chiesa per consuetudini o concordati, cancellando le antiche e perpetue cagioni di discordia tra l'impero e il sacerdozio, ne dovrà produrre in tempo più o meno prossimo la pace e la concordia, finora invano desiderate. Giova notare, quanto al regio *exequatur*, che, essendo stabilito dall'articolo 18 dello Statuto per le *provvisioni provenienti dall'estero*, più non troverebbe termini di applicazione dacchè la curia romana ha cessato di avere sede in suolo straniero al regno d'Italia. Tuttavia l'articolo 17 del progetto, nel dichiarare abolite queste regalie, reca una esplicita riserva del diritto di vigilanza che incontestabilmente compete allo Stato sui beni temporali della Chiesa, come di qualunque altro istituto ammesso nel regno, perchè non siano distratti dalla dotazione dell'ente cui appartengono, nè sia altrimenti menomata la proprietà dell'ente medesimo; qualsiasi provvedimento dell'autorità della Chiesa che colpisca tali beni, o per la loro alienazione, o per gravarli di pensioni, o per mutarne la destinazione, non potrà sfuggire all'assenso del Governo, prescritto dalle leggi dello Stato.

Ultima nella collocazione, ma non ultima certo nel grado d'importanza, viene la materia dello insegnamento ecclesiastico, toccata nell'articolo 19. L'insegnare è per se medesimo una funzione spirituale: e per ciò appunto, quando non si tratta solo di discipline istrumentali e tradizionali, come quelle della lingua e della letteratura, ma dove comincia l'avviamento alla ricerca del vero, la scuola vuol esser libera, non avendo lo Stato per se stesso una competenza dottrinale. La Chiesa che, come maestra di un sistema di credenze, necessariamente rivendica a se medesima il diritto di insegnare, troverà nella piena libertà dell'istruzione superiore quella libertà che le è necessaria sia per informare alle sue dottrine i credenti, sia per difendere i suoi dogmi, e per mostrare com'essi non siano contraddetti dai risultamenti delle scienze che sogliono chiamare profane. Ma, per attuare codesta libertà dell'istruzione scientifica, si dovranno applicare alcuni principii i quali, benchè già se ne trovi il germe nella nostra legislazione scolastica, aspettano ancora una pratica esplicazione. E a quest'uopo vi sarà presentato un apposito disegno di legge, appena che siano sfollate le materie che ricercano le vostre immediate risoluzioni. Nondimeno fin d'ora è necessario chiarire, come si fa coll'articolo 19, che non si vuol scemare quella pienezza di facoltà didattica che fin qui esercitò in Roma il capo della Chiesa, a cui i cattolici riconoscono l'autorità d'insegnare e definire il vero in tutte le materie che toccano le credenze religiose. Perciò le accademie ecclesiastiche, i seminari, i collegi, e

principalmente quelli che vennero fondati per educare al sacerdozio e alla fede cattolica alunni di nazioni estere, e infine tutti gli istituti stabiliti in Roma per promuovere l'educazione e la coltura cattolica, vogliono essere considerati come stabilimenti che rispondono ad uno degli uffici essenziali della Santa Sede, riguardata dai cattolici come conservatrice delle dottrine ortodosse, e maestra delle genti.

Con ciò non verrebbe risoluta l'altra parte della questione che riguarda l'istruzione ecclesiastica fuor di Roma e nelle altre parti del regno. Per buona ventura le disposizioni delle nostre leggi su questa materia sono tanto liberali, che già nella sostanza può dirsi svincolata affatto da ogni indebita ingerenza laicale l'istruzione nei seminari vescovili, sottoposta solo a quella comune vigilanza a cui, per ragione d'ordine pubblico, sono soggette le scuole private.

Ma siccome non in tutte le parti d'Italia sono eguali le condizioni economiche e giuridiche dei seminari, argomento delicato su cui già altra volta ebbe la Camera dei deputati ad esprimere il suo avviso, così anche per questa parte parve più dicevole presentare uno speciale disegno di legge, che, fondandosi sulle nostre buone tradizioni e sul principio della libertà della Chiesa, provvegga ai diritti ed agli interessi dei luoghi ove i seminari, sebbene abbiano forma d'istituti speciali, governati dai vescovi e indirizzati alla educazione dei chierici, conservano però qualche parte che dà loro natura anche di stabilimenti comuni e laici di pubblica istruzione.

L'attuazione del principio della libera competenza nell'istruzione superiore e il riordinamento della istruzione secondaria sarà un altro splendido beneficio che l'Italia conseguirà nell'applicare alla Chiesa la suprema giustizia sociale, che è la libertà.

Vi abbiamo esposto, o signori, i criteri coi quali noi crediamo che si debba procedere al compimento della soluzione dell'arduo problema romano. Noi siamo profondamente convinti che le guarentigie da noi proposte pel Papato e per la Chiesa sono indispensabili a imporre silenzio alle accuse che ci vengono mosse dai difensori della necessità della sovranità temporale dei Papi; a tranquillare le coscienze dei cattolici di buona fede intimorite dalla nuova condizione in cui si trova collocata la Sede Apostolica, ridotta alla primitiva sua natura d'instituzione puramente spirituale; a rendere possibile col tempo la coesistenza pacifica e concorde delle due supreme podestà, la religiosa e la politica, in una stessa Sede, in Roma, la città designata dai fati ad albergare le più sublimi altezze umane; a fecondare infine e consolidare l'èra novella di civiltà e di progresso che gl'Italiani hanno felicemente iniziata per tutti i popoli cristiani, facendo scomparire dall'Europa l'ultimo avanzo di teocrazia.

Noi invochiamo fidenti i vostri illuminati suffragi a favore dello schema che abbiamo l'onore di sottoporvi. Nessun altro, osiamo dirlo, fu mai discusso da Assemblea legislativa, che fosse di maggiore momento e più fecondo di conseguenze per le sorti di una nazione. Da questo solenne atto può dipendere tutto l'avvenire della cara nostra patria, uscita miracolosamente vittoriosa da tanti pericoli e da tanti cimenti: questo solo pensiero ne fa sicuri, che il risultato dell'attento esame e della sapiente discussione a cui sarà sottoposto il progetto, corrisponderà pienamente alle ansiose e giuste aspettazioni degl'Italiani e di tutto il mondo cattolico.

RELAZIONE DELLA GIUNTA

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Accolla, Andreucci, Bonghi, Borgatti, Mancini, Restelli, Torrigiani

presentata nella tornata del 16 gennaio 1871

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto coll'intero Gabinetto
nella tornata del 9 dicembre 1870

SIGNORI! — La Giunta scelta dal Comitato della Camera a riferire sul *progetto di legge* — « Garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede » — ha sentito tutta la gravità, la complicazione, l'ampiezza del soggetto che era proposto ai suoi studi; ma ha sentito altresì, e in primo luogo, i limiti che naturalmente le erano posti, non solo dalle deliberazioni già prese dall'Assemblea, ma dall'ordine dei negoziati e dei fatti che hanno preceduto l'attuale stato della questione pontificia.

Perciò ora dalle sue considerazioni affatto escluso, se non come materia di discorso, almeno come oggetto di deliberazione, un qualunque sistema affatto diverso, di porre mano a risolverla; il sistema, per esempio, che alla maggioranza dei suoi membri sarebbe parso a caso libero, preferibile, di cercare tutte le guarentigie dell'indipendenza della Santa Sede in un'autonomia perfetta accordata alla Chiesa cattolica, non per via di privilegi riconosciuti nel suo capo, ma per via di poche e profonde alterazioni nel diritto pubblico interno dello Stato, che avessero lasciato più largo e fido campo di efficacia ed azione, maggiore sicurezza e facilità di consorzio e d'organizzazione stabile ad ogni qualsiasi principio di azione morale e religiosa. Le circostanze del caso non presentando l'opportunità di salire a così *spirabile aere* e a così alta cima di pensiero legislativo, la Commissione doveva contentarsi di ricercare se le disposizioni che il Governo annunciava — e non al Parlamento per la prima volta — fossero tali da potersi accogliere senza danno di nessuno di quei criteri civili che informano le legislazioni di tutti gli Stati, e il cui cozzo naturalmente e necessariamente sarebbe bastato a rendere labile e caduco l'uso dei diritti che ora si riconoscevano nel Pontefice e nella Santa Sede. Poichè in ciò la Commissione conveniva affatto colla Camera e col Ministero, che questi diritti si dovessero riconoscere ora colla perfetta intenzione e fiducia di poterli o volerli osservare. Ora, tutti sanno che, se le alterazioni procedono talora dalla volontà, molte altre volte, e forse più volte che non si crede sono prodotte da cause intrinseche alle provvisioni stesse legislative; poichè quando in queste è sancito un contrasto intimo e necessario, non è meraviglia che prima o poi scoppii, e la guerra nasca dalle condizioni stesse poste alla pace.

Dicevamo che l'intendimento e il concetto delle guarentigie proposte nella presente legge non siano stati comunicati al Parlamento per la prima volta. Nessuna censura è intesa in questa osservazione. Era naturale e indispensabile che il Governo italiano, dopo essere stato spinto e quasi sforzato dai casi generali d'Europa a dare il tratto ad una questione sospesa da tanto tempo, e nella quale ogni piccola inclinazione, non che un così definitivo tracollo, era atta a suscitare le menti non tanto dei Governi, quanto delle cittadinanze in molte parti di Europa, era naturale, diciamo, che esso cercasse di calmare quelle apprensioni soverchie col dichiarare in qualche modo come intendesse rassicurare infino interessi così legittimi in quello che hanno di sincero e di ragionevole. Perciò dai documenti comunicati alla Camera, e dei quali alla Commissione è paruto di potersi contentare, essendo essi sufficienti a chiarire la condizione diplomatica, risulta che il ministro degli esteri, dopo dichiarato (*Circolare del 7 settembre* 1870) che « l'Italia fosse pronta ad entrare in intelligenze cogli altri Stati circa le condizioni da determinarsi di comune accordo per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice, » visto che queste po-

tenze, pur non rigettando l'apertura, non mostravano però nessuna premura di entrare in negoziati, e davano chiaramente a vedere che preferivano lasciarci tutto quanto l'onore e la responsabilità d'una soluzione, e starne poi a guardare e giudicare il successo e l'effetto, procedette ragionevolmente il 28 ottobre ad annunciare loro quali fossero gli intendimenti e le idee del Governo italiano.

È utile riferire le sue stesse parole:

« Il nostro primo dovere, facendo di Roma la capitale dell'Italia, è quello di dichiarare che il mondo cattolico non sarà minacciato nelle sue credenze dal compimento dell'unità nostra. E in primo luogo, la gran situazione che appartiene personalmente al Santo Padre, non sarà in nessun modo diminuita; il suo carattere sovrano, le sue preeminenze sugli altri principi cattolici, le immunità e la lista civile, che gli appartengono in quella qualità, gli saranno ampiamente guarentiti; i suoi palazzi e le sue residenze avranno il privilegio dall'estraterritorialità.

« L'esercizio della sua alta missione spirituale gli sarà assicurato da un doppio ordine di guarentigie; dalla libera ed incessante comunicazione coi fedeli, dalle nunziature che continuerà a tenere presso le potenze; dai rappresentanti che queste continueranno ad accreditare presso di lui; infine, e sopratutto, dalla separazione della Chiesa e dello Stato che l'Italia ha già proclamato, e che *il Governo del Re si propone d'applicare sul suo territorio, quando il Parlamento avrà dato la sua sanzione ai progetti dei consiglieri della Corona.* »

In queste parole, se le interpretiamo rettamente, il disegno della separazione della Chiesa dallo Stato, alle quale è dato un valore prevalente, rispetto alla questione pontificia, è tenuto distinto dalle guarentigie delle quali il Governo intende circondare le persone del Pontefice e la libertà delle sue relazioni colle potenze cattoliche. È molto chiaramente espresso e rilevato, che il Governo del Re sarà esso quello che applicherà questa separazione dello Stato dalla Chiesa nel territorio suo; mentre delle guarentigie speciali non è così esplicitamente detto, e ne è tenuto discorso in modo impersonale. Ed è ragionevole che così fosse. Poichè la questione della separazione dello Stato dalla Chiesa è tutta di diritto pubblico interno, e sta nelle mani esclusive di ciascuno Stato l'effettuarla o no nel seno del territorio suo, secondo ad esso pare. Sopra essa non ha davvero nessuna influenza il dominio temporale del Pontefice o il complesso di privilegi che si vogliano surrogare a quello. Mentre il Papa era *Re*, la separazione dello Stato dalla Chiesa è stata compiuta nel Belgio, e in molti regni si sono annullate e ristrette le cautele che l'autorità laicale aveva per molti secoli e assai variamente e a sbalzi mantenute dirimpetto all'ecclesiastica anche nel giro della competenza spirituale di questa. Nè in Inghilterra nè in America era stato mai sentito che il principato politico del Pontefice generasse un impedimento alla perfetta indipendenza nella quale vive in quei due paesi la Chiesa cattolica. Ed oggi che questo è abbattuto e felicemente levato di mezzo, non ne nasce isso fatto la conseguenza che gli Stati devano riformare il loro diritto pubblico ecclesiastico interno; e riformarlo nel senso che ogni vincolo tra lo Stato e la Chiesa deva essere rotto. Il quale spezzamento, o si voglia o no, è effetto di un ordine di idee e di fatti interamente diverso e distinto, e, non che essere desiderato, è profondamente osteggiato dalla Curia romana, ai cui principii ripugna siffattamente, che nel Sillabo di Pio IX (8 dicembre 1864) è notato questo per uno dei principalissimi errori dell'età nostra: *Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est.* Nè questa è una singolare opinione sua. È una sentenza dedotta dai più intimi penetrali della dottrina che prevalse sempre nella Curia di Roma e di tutta quanta la storia che vi si connette.

Invece le guarentigie speciali della persona del Pontefice e dell'azione spirituale della Santa Sede, in quanto servono ad assicurare che nessuna violenza sarà fatta a questa, ed essa non sarà impedita di procedere, rispetto a qualunque Stato, nel modo che si addice alle diverse ragioni e norme del diritto pubblico ecclesiastico interno di ciascheduno, hanno una diversa ragione. Poichè il Pontefice deve pure stare in un posto, è chiaro che la nazione che ha il privilegio di tenerlo nel seno suo, ed ha ereditato dalla sua storia stessa e dal suo genio l'obbligo di non espellerlo, contrae con ciò stesso il dovere di condizionare siffattamente il suo diritto pubblico interno, da non rendergli impossibile o meno degna ed onorevole la dimora.

Può parere, come si è detto, un mezzo adatto a ciò o la stessa organizzazione giuridica e comune dello Stato per se medesimo o un complesso di privilegi speciali. Il Parlamento e il Governo sono già entrati in questa seconda via, ed hanno obbligo di sperimentarla oramai con fede e costanza. Nel sancire questi privilegi come diritti nuovi che s'incardinino nell'organismo costituzionale dello Stato, il fine che ci proponiamo di raggiungere è, che, per parte nostra il Sommo Pontefice, quantunque abbia cessato d'essere sovrano temporale, e non estenda più quindi la sua autorità politica sopra nessuna parte di territorio italiano, pure continui a mantenere i caratteri che per ragione di principii di diritto internazionale gli dava la qualità di capo di uno Stato sovrano. Non cessano dunque nel Pontefice se non quei diritti che erano naturalmente annessi coll'esistenza attuale di questo Stato e che non possono immaginarsi senza dar loro il fondamento e la base di un territorio qualunque. Questi diritti superstiti hanno sanzione, come i primi ch'egli aveva, nel diritto internazionale, ma non hanno bisogno, più che i primi, d'essere stipulati con un atto internazionale.

Il Pontefice resta sovrano ora e con diversa misura e fattezza di quello ch'egli era prima; in questa sua qualità, come oggi è determinata, sarà lecito a ciascun altro Stato sovrano di riconoscerlo o no, appunto quanto era lecito prima. L'Italia con questa presente legge precorre ogni altro Stato, ed è il dover suo di farlo. Potranno, se vogliono, gli altri Stati d'Europa seguirne l'esempio o mostrare solo co' fatti che anche per essi il Sommo Pontefice mantiene il carattere di sovranità che ha avuto sinora.

Fissati questi criteri, le modificazioni che la Commissione ha introdotte nel progetto di legge sono facili a ragionare e, speriamo, ad ammettere.

Ma, per prima cosa, è bene osservare che nel progetto di legge sono unite in una serie continua di articoli le disposizioni concernenti tre materie, delle quali le due prime sono distinte l'una dall'altra, e la terza è diversa dalle due prime. Le due distinte sono i diritti speciali della persona del Pontefice e quelli della Santa Sede nell'esercizio della sua azione spirituale rispetto all'universo mondo cattolico; la terza diversa è quella delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, nelle quali si propongono alcune modificazioni. Gli articoli concernenti ciascuna di queste tre materie sono in taluni casi intralciati gli uni negli altri: alla Commissione è parso bene di ordinarli più rigorosamente perchè la legge acquistasse nella sua esterna apparenza una visibile prova dell'unità e coerenza di concetto dal quale muove.

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

ART.[i] 1, 2, 3, 4, 5.

La istituzione del Pontefice, così come s'è andata sviluppando ed esiste attualmente, non rassomiglia davvero nè a se stessa quale è stata ne' primi secoli, e quale l'abbiamo vista durante il medio evo e attraverso molte secondarie trasformazioni quasi sino ai giorni nostri, nè a nessun'altra instituzione che esista altrove. Come noi non trovavamo prima d'ora se in esse sole, l'esempio di un capo di religione, sovrano d'un piccolo territorio, che attendeva infinitamente lontano e fuori dei suoi confini l'imperio della sua fede e della sua disciplina, così ora non troveremo se non nella introduzione che la presente legge fisse, l'esempio d'un capo di religione sovrano, privo di ogni dominio temporale e d'ogni imperio civile e politico. Però questa novità non è così originale come alle prime parrebbe; poichè essa non è l'effetto d'una combinazione ideale, bensì d'uno sviluppo storico che potrà *lontanare* nell'avvenire, quanto *lontana* nel passato; ma che noi siamo costretti a cogliere e fissare nel suo momento attuale. La quale osservazione è fatta qui, per cansare, se è possibile, tutte le obbiezioni che facilmente nascono dal confronto di ciascuna delle determinazioni della legge presente con una od altra teoria giuridica d'un caso che le si accosti. Queste obbiezioni hanno tutte una risposta complessiva e preliminare nella singolarità necessaria del caso a cui si tratta di provvedere, e della via che s'è dovuta prescegliere a farlo. Bisogna dunque fare a principio un partito risoluto: o persuadersi di questa necessità morale e storica, e procedere oltre; o rinunciare del tutto a fare la legge.

Così può parere strano che il potere civile dichiari *sacra ed inviolabile* la persona del Pontefice. Si può contendere che ciò non sia acconsentito dallo Statuto, il quale non ammette, non sa nello Stato altra persona sacra ed inviolabile che quella del Re. Si può dire che il Pontefice stesso non ha affermato questa qualità nella sua persona nello Statuto del 1848. Si può mostrare, infine, che cotesta consecrazione ed inviolabilità della persona del Pontefice non è temperata, come nel Re, dalla responsabilità di tutti quelli ch'egli crea soci od istrumenti del voler suo.

Ma a queste obbiezioni si deve rispondere, — e la risposta serve per circoscrivere bene il concetto, — che il potere civile qui non crea nè intende di creare nulla. Trova nel Pontefice, come capo d'uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico: quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, o talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione ne' principi di ciò è chiara: quegli che è la fonte d'ogni giurisdizione non può trovarsi soggetto ad un'autorità che emana tutta da lui. Quando anche non si voglia concepire il sovrano con questa altezza, e, ritenuta la sovranità nella nazione, non riconoscere in lui che un primo magistrato, il turbamento e quindi il danno che può venire allo Stato dal tenerlo obbligato a pene per gli atti che commettesse in qualità di privato o di governante, è più grande che non quello dell'esempio dell'impunità di lui. La parola *sacra* non aggiunge nessuna speciale e nuova determinazione a quella d'*inviolabile*. Nata da un uso religioso e da una funzione ecclesiastica smessa oramai, è entrata nella formola della più parte delle Costituzioni, quantunque manchi in talune, come nella prussiana; e se levata parrebbe variarla o attenuarla, lasciata non ne muta il significato e il valore giuridico. Perciò la maggioranza della Commissione non ha creduto accogliere il parere di alcuni suoi membri che proponevano di ometterla, osservando, come è vero, che l'attributo di *sacro* spetta al Pontefice per un motivo suo proprio e più alto, e bastasse alla legge l'aggettivo *inviolabile* per esprimere tutto il suo concetto.

Questa *inviolabilità* che apparteneva al Pontefice quando era capo politico d'uno Stato sovrano rispetto alla giurisdizione di questo, non gli apparterrà, quindi

innanzi, se non per rispetto alla giurisdizione degli altri Stati, come spetta ora per diritto internazionale a ciascun principe, non possedendo egli oramai nessun territorio.

Il principio dell'inviolabilità sua, come farà quindi innanzi, con questa legge, parte del nostro diritto pubblico interno, così potrà farlo, o per legge espressa o per consuetudine, di quello d'ogni altro Stato d'Europa. Il che non altera in nessun modo la sicurezza di questa inviolabilità. Prima, come ora, ciascuno Stato poteva ricusare di riconoscergliela, come poteva ricusare di riconoscere sovrano lui stesso. Oggi lo potranno del pari, ma l'Italia principia essa dal sancirlo per legge, dal dargli, cioè dire, una guarentigia del volerlo rispettare, assai più solenne e ferma di quella che nasce dalla generale competenza del mero diritto internazionale.

ART. 2.

L'inviolabilità costituisce il grado più pieno d'*immunità personale* che si possa pensare. Però essa, nello stesso tempo che salva la persona che investe da ogni sottoposizione a giudizio per parte delle autorità pubbliche dello Stato, la circonda d'una maggior garanzia contro la violenza di mano o di lingua o di penna dei privati, frenando quella con pene più gravi di quello che farebbe rispetto ad altri.

Questa diversa proporzione di pena è così conforme alla natura delle cose, che il concetto ha resistito alla più tremenda e deleteria delle prove, la bizzarra e crudele esagerazione che n'è stata fatta. Il Ministero aveva provvisto a questa necessità rispetto al Pontefice con suoi speciali decreti del 19 e 21 ottobre dello scorso anno; ma ad esso, come a noi, è parso bene di levare ogni dubbio sulla legalità delle sanzioni promulgate dal potere esecutivo e valevoli solo in Roma, deliberandole per legge. Se non che il Ministero ha creduto di farlo con leggi a parte, presentando nella tornata del 16 dicembre due progetti intesi a modificare così i suoi decreti stessi, come gli articoli 14, 19, 26, 56 del regio editto sulla stampa del 26 marzo 1848 e gli articoli 268, 269, 270 e 471 del Codice penale del 20 novembre 1859. Ora, lasciando stare se possa esservi bisogno di disposizioni legislative più speciali e non basti la giurisprudenza di tribunali a dare al principio generale quel diverso atteggiamento che nasce dalla naturale diversità tra l'instituzione pontificia e l'instituzione regia rispetto allo Stato, alla Commissione è parso utile e ragionevole l'introdurre almeno il concetto sommario di tali sanzioni penali nella presente legge. Poichè è bene che, come le rimanenti condizioni giuridiche fatte al Pontefice, così anche queste siano materia della stessa legge distinta e speciale, non vedendosi altrimenti come per alcune convenisse questa e per altre s'addicesse meglio il frammetterle a leggi generali: tanto più che in simile sanzione consiste pure tutta la difesa e la tutela dell'inviolabilità riconosciuta nel 1° articolo. Però abbiamo concepito la disposizione in maniera che, rimanendo ferma l'equiparazione tra la persona del Papa e quella del Re nei reati dei quali l'uno o l'altro possono essere l'oggetto, resti libero nello Stato il diritto di modificare la propria legislazione e di temperare od alterare le sanzioni delle pene così in questo come in ogni altro rispetto; nella stessa maniera che per ora le lascia diverse rispetto al Pontefice, come sono diverse rispetto al Re nelle varie parti dello Stato secondo il codice che v'impera, difformità che sarà bene levar via, ma in ciò non prima nè più che il rimanente.

ART. 3.

È una natural conseguenza della sovranità ammessa nel Pontefice l'accordargli nel regno gli onori che a questa qualità sogliono essere attribuiti da per tutto, il mantenergli, per parte del Governo italiano, la *preminenza* (*préséance*) che i principi cattolici gli hanno riconosciuta, e il lasciargli facoltà, quando voglia usarla, di tenere a sue spese una guardia di onore per i suoi palazzi e la sua persona. Il desiderio, manifestato in Comitato, che si limitasse il numero di coteste guardie, non si è potuto soddisfare. Se si fosse limitato col fissarne i quadri, come s'era proposto, niente impediva che le compagnie si componessero d'un numero indeterminato di militi; e d'altra parte, il fissare il numero di questi avrebbe potuto esser causa piuttosto di accrescere che di evitare i contatti spiacevoli. Oggi il Pontefice ha tre sorte di *guardie*. *Le nobili pontificie*, secondo l'annuario pontificio del 1870, hanno un *capitano comandante*, un *capitano*, un *vessillifero ereditario*, e tutti tre col grado di tenenti generali; un *tenente* e *sottotenente* rivestiti del grado di *brigadieri generali*, ed otto *esenti* col grado di *colonnello*. La guardia svizzera pontificia ha un *capitano comandante*, un *tenente*, un *sotto-tenente* e un *capellano*. La *guardia palatina di onore* infine ha un *colonnello comandante*, un *tenente colonnello*, due *maggiori*, un terzo *maggiore aiutante al comandante* e tre *capitani*. Si può sperare che il Sommo Pontefice voglia semplificare l'ordinamento delle sue guardie, e si persuada un giorno che nè la sua sicurezza nè la sua dignità scema, perchè queste manchino, o che ad ogni modo, quando gliene bisognino, troverà sempre il Governo italiano pronto a dargliene in non minor numero ed altrettanto fide. Se non che è necessario che questa persuasione arrivi da sè. A noi quindi è bastato il definire con precisione lo scopo a cui intanto coteste guardie, insino a che al Pontefice piacerà mantenerle, devono unicamente servire ed esprimere chiaramente che il lor numero resterà sempre quello che secondo la consuetudine è stato sinora.

ART. 4.

Merita più attenta considerazione l'articolo 3 della progetto del Ministero, diventato 4 in quello della Commissione.

Nello Statuto del 14 marzo 1848, Pio IX aveva inserito tre articoli, il 49, il 50 e il 51, corrispondenti, si può dire, al 19, 20 e 21 dello Statuto di Carlo Alberto. Ma in questa corrispondenza stessa le diversità appaiono grandi. Il Re di Piemonte non fissava se non le norme dell'assegno che le Camere devono dare al principe per il sostentamento della Casa reale ed il lustro del trono, e quelle che dovevano servire a distinguere la sua proprietà privata dal demanio pubblico; il principe di Roma, invece, voleva determinare in maniera che nelle discussioni annuali la Camera non ci mettesse bocca, un fondo a dirlo all'inglese, *consolidato*, con cui si sarebbe continuato a provvedere a parecchie spese di materia ecclesiastica o mista, o d'uffici e servigi così intimi alla Corte pontificia da potersi giudicare domestici (1). Però, oltre questo, riservava nell'articolo 50, a piena disposizione del Sommo Pontefice, i canoni, tributi e censi, non che i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. Quali fossero questi *diritti*, non vi si dice; ma i tributi e censi vi si fanno ammontare ad un'annua somma di scudi tredicimila circa, cioè di lire 70 mila. Nè basta: aggiungeva nell'articolo 51 che « le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo), saranno portate e discusse nei preventivi annuali e nei consuntivi »; vuol dire che avrebbero formato, per dirlo all'inglese, parte dell'*estimate* annuale.

La somma, che al complesso delle spese registrate nell'articolo 49 si doveva assegnare, era fissata a scudi seicento mila, che sono appunto le lire 3,225,000 fissate nel progetto di legge del Ministero.

Quando si paragoni al complesso dei bisogni a cui essa deve supplire, e al costo, che alcuni di tali servigi importano nei bilanci nostri, non si può certo affermare che la sia eccessiva. Però, distinguendo tra le diverse spese e numerandole, si vede, come a ragione di logica e di diritto, il Governo italiano ad alcune di queste dovrebbe partecipare insieme cogli altri Governi cattolici; ad altre nè esso nè questi dovrebbero partecipare punto, poichè naturalmente cessano; ed altre infine dovrebbe farle solo.

Diffatti, le *somme occorrenti per trattamento del sommo Pontefice, pel sacro collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella di propaganda fede pel Ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all'estero pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi e di loro dipendenze, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte pontificia*, sono tra le spese registrate in cotesto articolo 49 quelle che non sarebbe stato giusto che cadessero tutte a carico dei sudditi pontifici, nè è giusto che cadano ora tutte a carico dei cattolici italiani. È diffatti di primaria ed indisputata evidenza che, come scrive un prete di molto spirito in un libro stampato nel primo anno di questo secolo, — il dottore Giovanni Marchetti, nella opera sua in difesa della Curia romana, intitolata *Del denaro straniero che viene a Roma e che ne va per cause ecclesiastiche calcolo ragionato*, o — *il trattamento del Romano Pontefice in qualità di capo della Chiesa universale, non deve avere nessuna spesa, o la spesa deve essere a carico della Chiesa universale* (pag. 129), e perciò, dopo lungo ragionamento, conchiude che *un sistema idoneo a procurare e mantenere gli operatori ecclesiastici del governo della Chiesa è d'interesse comune e deve essere a comun carico.*

Ora tutta quanta la storia delle relazioni tra la Santa Sede e i Governi, e le condizioni tristissime e sempre più tristi delle finanze pontificie attestano che, via via che s'è proceduto innanzi co' tempi, col pretesto di respingere le esazioni della Curia romana, nei diversi regni cattolici, e di fermare quel *fiume d'oro* che si diceva scorresse da questi nell'ingordo seno di quella, la parte di spesa contribuita dagli Stati cattolici al mantenimento del Governo centrale del cattolicismo è andata sempre diminuendo a danno delle popolazioni pontificie che hanno visto via via crescere illegittimamente la loro colle imposte e co' debiti. Che se negli ultimi anni, per uno zelo parte provocato, parte spontaneo dei singoli cattolici, l'*obolo* di san Pietro ha accresciuto di nuovo le contribuzioni del cattolicismo forestiero, questo stesso, che del rimanente è stato un effetto straordinario di cause straordinarie, prova, quanto le fonti ordinarie dei proventi della Santa Sede fuori dello Stato pontificio si fossero andate minorando e come la coscienza stessa delle società cattoliche riconosca che sia comune del pari a tutte l'obbligo del sostentamento del Governo della Chiesa universale.

Il Marchetti calcolava da cifre che paiono diligentemente raccolte, che nel 1800 l'entrata straniera, che per dispense beneficiali o matrimoniali, per provvisioni di beneficio, per annate, per componende, o sotto qualunque altro titolo, veniva in Roma, non oltrepassasse gli scudi 300,000 al più, e non fosse mai ascesa nei tempi anteriori a più di scudi 700,000. È impossibile affermare che il computo sia per lo appunto esatto, nè sappiamo se vi sia il modo di farlo tale. Comunque egli sia, è assai probabile che, se anche nel 1800 la somma fosse stata alquanto maggiore, oggi, quando si eccettui l'obolo di san Pietro, che è un rivolo di corso

(1) Articolo XLIX.

assai irregolare, i 300,000 scudi si raggiungono appena. E si badi che tra questi va contato, e per grandissima proporzione, di un terzo forse la popolazione e la Chiesa d'Italia. Ora, quando anche così non fosse e questa somma discendesse tutta d'oltre Alpi, è giusto che il regno d'Italia si obblighi in perpetuo a più del doppio, senza contare tutta quanta la sostanza immobile e mobile che assegna per soprappiù in godimento?

D'altra parte in questi stessi capi di spesa, più su allegati, ve n'ha alcuni che naturalmente devono scemare, poichè è chiaro che estinto il dominio temporale della santa Sede, il costo del Ministero degli esteri, che, retto dal principale ufficiale dello Stato, governa così le relazioni ecclesiastiche come le politiche di essa, potrà essere rimpicciolito; ed insieme con esso, quello del Corpo diplomatico all'estero; cosicchè si potrebbe presumere per questo rispetto una diminuzione nel totale della somma necessaria.

Infine, in questo stesso articolo 49, sono notati altri capi di spesa, la *manutenzione ordinaria dei musei e biblioteca* e degli edifizi nei quali sono allogati e gli assegnamenti e pensioni che possono spettare *agli addetti della Corte pontificia necessari alla custodia di dette* collezioni. Ora, questi dovrebbero andare tutti quanti a carico del Governo italiano; stantechè questo non intende certo rinunciare alla *proprietà nazionale* che vi si contiene o abbandonarne altrui ogni cura o pensiero.

Quest'analisi mostra che non si può ammettere, come base giuridica degli obblighi del Governo italiano della Santa Sede, nè l'articolo 49 dello Statuto del 1848 nè l'iscrizione del bilancio pontificio; e che d'altra parte, dove si ammettesse, il Governo italiano non avrebbe ancora risposto al suo desiderio di lasciare intatta in ogni rispetto la posizione finanziaria della Santa Sede, tale quale era nello Stato pontificio, poichè non provvede nè rispetto ai censi menzionati nell'articolo 50 dello stesso Statuto nè alle spese straordinarie delle riparazioni citate nell'articolo 51.

Non ostante queste ragioni che c'è parso bene dedurre, poichè servono intanto a provare che l'Italia misura largamente e generosamente la sua partecipazione al Governo della Chiesa cattolica, assegnando al Sommo Pontefice una rendita di lire 3,225,000 annue, la Commissione non crede utile che, dopo visto che si è generosi e larghi, si prenda da ciò occasione a stringere la mano. No. L'Italia vuol pure mostrare all'Europa cattolica, che se unisce a sè Roma ed ogni lembo del territorio pontificio, non lo fa se non perchè i più elementari criterii di sicurezza interna, le più chiare ed indeclinabili necessità della sua costituzione nazionale l'obbligano a cancellare nel suo seno uno stato che, mantenuto intero la spezza, e mantenuto in parte, non può che persistere nel combatterla e nell'avversarla. È una lunga, vecchia, ostinata antinomia che si scioglie: e poichè il Pontificato è stato in tanta parte una instituzione di genio italiano, ed i benefizi e lo splendore si sono già un tempo versati sopra l'Italia, e si vuole che qui rimanga, il regno italiano acconsente a contribuire da solo molto maggior somma al mantenimento della Chiesa cattolica di quello che gli altri Stati facciano.

Però la Commissione, pur non dissentendo circa la somma e l'iscrizione perpetua ed inalienabile di essa nel bilancio italiano, non crede che questa soluzione possa ritenersi affatto definitiva e perfetta. Le si muovono molte obbiezioni certo più appariscenti che vere; poichè, se è chiaro che una inscrizione a favore di un principe sul bilancio dello Stato proprio non si può per nessun mezzo equiparare del tutto all'inscrizione in favore di lui su un bilancio altrui, è indubitato altresì, che non può non parere supremamente garantito un pagamento, il quale registrato nella parte intangibile del bilancio, è circondato dalla stessa cautela e sicurezza che quello della lista civile e di tutto il debito dello Stato. Anche riconoscendo sin da ora nel papato, quello che esso è pure, un beneficio ecclesiastico (1), ed attribuendogli in qualunque altra forma la rendita suddetta, come assegno di temporalità, non si sarebbe tolta assolutamente ai poteri legislativi dello Stato il diritto ed il modo di sopprimerlo. Però, non si può negare che la relazione in cui, mediante l'inscrizione sul bilancio italiano della dote che gli spetta, il Pontificato è posto col regno, non è la più conforme a quella indipendenza reciproca in cui si vuole che restino. Quindi, pure ammettendo che per ora cotesta dote prenda forma di una rendita perpetua ed inalienabile, la Commissione, ha voluto lasciare aperto l'adito a dargliene un'altra più in là, quando si potrà trattare e risolvere tutta la questione più grave e più larga della proprietà ecclesiastica, che non può essere toccata, come ci occorrerà di dire più oltre, nella presente legge.

ART. 5.

Un ulteriore bisogno di studi e di disposizioni speciali si riconosce anche rispetto all'articolo 6, nel quale è discorso dei palazzi che si danno al Pontefice. Mette appena conto l'osservare, che si è dovuto surrogare al palazzo di *Santa Maria Maggiore* che non esiste, quello di San Giovanni in Laterano, che è il vero ed unico *patriarchio*. Questo nome che nella relazione ministeriale è dato al palazzo supposto di Santa Maria Maggiore, mostra che la surrogazione di un nome all'altro è stato un vero *lapsus calami*, apparendo altresì da un documento del Governo, la memoria mandata dal ministro degli esteri ai rappresentanti di Sua Maestà circa l'occupazione del Quirinale, che esso

(1) *Summus Pontificatus est beneficium ecclesiasticum* (Cap. I, *De maled.*)

sapesse assai bene, non v'essere a Santa Maria Maggiore un palazzo, sibbene una basilica; e quando si pone per data il nome di questa a una Bolla o a un Breve, s'intende che il Pontefice abitasse, mentre firmava, in quel palazzo appunto del Quirinale, che gli si è tolto, e non si propone con questa legge di restituirgli.

Ora, se il Sommo Pontificato fosse stato considerato come un beneficio ecclesiastico, si sarebbe potuto dichiarare senz'altro, che tali e tali altri palazzi avrebbero fatto parte della temporalità di questo. Ma rimanendo dubbia ed incerta la natura giuridica del papato, la legge si è dovuta servire d'una espressione che non ascrive la proprietà loro a nessuna persona morale o fisica, e si contenta di lasciarne il godimento continuativo libero al Pontefice, esente da ogni sorta di tassa, e sicuro da ogni pericolo di cessazione od interrompimento per ragione di espropriazione per utilità pubblica. Questa incertezza nasce dalla difficoltà grande che ciascun vede esservi ora, in una liquidazione equa e ragionevole. Da una parte, è naturale che il beneficio ecclesiastico del vescovo di Roma e del Sommo Pontefice del cattolicismo non sia sfornito di quello che ad ogni beneficio appartiene, anzi l'abbia nella misura che s'addice alla suprema dignità sua; ma neanche è ragionevole, che tutti gli oggetti d'arte, immensi di numero e di valore, che ora sono riposti in questi palazzi, facciano parte della dote. Non si può nè si deve sospettare, che li voglia mai dissipare e disperdere quell'autorità stessa che con sua gloria gli ha raccolti; ma lo Stato non può, senza tradire l'essenza sua, rinunciare alla tutela, esimersi dagli obblighi che le impone la cura della coltura pubblica, e della gloria intellettuale della nazione. Sarà necessario dunque, quando si dovrà fissare la proprietà, avere rispetto a così diversi ed opposti diritti e riguardi.

Ciò che il Ministero non si ora creduto in grado di fare, la Commissione a cui sarebbero mancati gli elementi, quando anche non fosse mancato il tempo, non avrebbe potuto farlo essa. Le basta dunque proporre l'approvazione di quest' articolo, con quelle leggiere modificazioni che vi ha introdotto accompagnandole delle osservazioni che si sono lette. Esse servono a cansare proposte alle quali sarebbe impossibile di dare per ora nessuno sfogo, e a mostrare che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si possono considerare definitive, se non rispetto all'obbligo che l'Italia contrae di contribuire con una rendita di lire 3,225,000 al mantenimento del Governo centrale della Chiesa, e di lasciare al Sommo Pontefice l'usufrutto degli edifici, che l'articolo novera.

Quando un assetto ultimo e terminativo potrà essere tentato, sarà necessario di adoperarvi molta prudenza ed equità; poichè volere in Roma distinguere la proprietà della Chiesa da quella dello Stato col solo criterio dell'erario, se ecclesiastico e cattolico, o pontificio e temporale, da cui è provenuto il danaro necessario a comperarla, costruirla, mantenerla, è affatto impossibile. Le due fonti sono state troppo e troppo intimamente confuse. Il palazzo di San Giovanni Laterano, che ora si lascia al Sommo Pontefice, più volte andato in rovina, e non mai voluto abitare dai predecessori di Pio nono, nè da lui, è stato restaurato da Gregorio XVI *a spese del pubblico erario* come scrisse il Nibby (p. 2, p. 758). Che perciò, gli si potrà togliere quell'eminente carattere ecclesiastico che la storia gli assegna?

Intanto, insino a che non si possa venire in tutti cotesti punti ad una più chiara ed intera coordinazione di diritti, la Commissione ha voluto che si esprimesse esplicitamente che il godimento di cotesti palazzi continui ad essere soggetto alla servitù dell'entrata pubblica per la visita dei musei, delle gallerie, delle collezioni che vi si racchiudono.

Immunità locale e personale — Curia Romana.

ART. 7, 8, 9, 10.

Meglio che discutere una per una le disposizioni che seguono e mostrare per ciaschedna le ragioni per le quali la Giunta o propone l'accettazione delle proposte del Ministero o le modifica, o vi scema od aggiunge, giova il dilucidar bene il concetto da cui quella ha preso le sue mosse e che ha informato le sue risoluzioni.

ART. 7.

L'ipotesi di questa legge è razionale, ed è questa: che vi sia un modo di guarentire l'azione spirituale della Santa Sede nel governo della Chiesa Universale senza fornirla d'un dominio temporale, e che questo modo debba consistere, nell'attuale momento storico, non nell'organismo proprio ed essenziale dello Stato, bensì in un complesso di privilegi che frenino, rispetto ad essa, anzi impediscano ogni azione ed influenza del potere politico dello Stato, nel cui seno essa dovrà quind'innanzi vivere.

E, primo punto, badiamo a ciò. La Santa Sede, per alta e sublime che sia la missione ch'essa è chiamata a compiere, è pure un Governo di uomini fatto da uomini, ed in questo Governo i gradi delle persone, quanto a condizione sociale, a sviluppo intellettuale, a sentimento morale, ad uffizi, sono e devono essere necessariamente molti e vari, poichè vi si discende dal Sommo Pontefice al cursore. In così numeroso e diverso complesso di persone, è impossibile pensare che non esista il bisogno di una legislazione civile che regoli lo stato di ciascuna di esse e le relazioni giuridiche tra di loro o cogli estranei o colle cose che possedono; è impossibile eziandio che, quando vi si commetta un reato, una legislazione penale non intervenga e non assegni la pena al reo. E

con questa necessità nasce quella dei tribunali, delle carceri, della forza, degli uscieri, del boia perauco, se la pena di morte vi è ammessa. Ora dove dev'essere la fonte dell'autorità da cui questa legislazione emani e alla quale appartenga l'esercizio della giurisdizione rispettiva? Interna a questo Governo stesso, o esterna, di certo. Ma poichè il governo del Pontefice, il quale s'allarga colla competenza religiosa su tutto il mondo, manca di un territorio proprio nel quale gli si riconosce il diritto della sovranità politica, e quindi l'esercizio del potere legislativo che ne è parte essenziale, è necessario trovare questa legislazione e giurisdizione fuori di esso e colle norme e criteri comuni del diritto civile e penale di ogni Stato e del diritto internazionale privato, che ciascun di essi ammette? Cosicchè è indispensabile, per dirla in genere, che le relazioni e le responsabilità giuridiche di tutte coteste persone siano regolate, e dipendono da statuti personali, dalla legge dello Stato in cui ciascuna di esse è nata, se da statuti reali, o da reati, dalla legislazione dello Stato in cui vivono.

Nè nelle disposizioni di legge proposte dal Ministero, nè nella relazione che le accompagna, noi scorgiamo distintamente quale fosse su questo punto il proprio concetto suo. Si vede che il mezzo ch'esso prescegli per raggiungere il fine d'un'intera sicurezza al Sommo Pontefice, e agl'istrumenti del suo Governo, è quello di riconoscere, dov'egli risiede, una estesa ed assoluta immunità locale. La relazione ministeriale ha ragione nell'affermare, che non si possa opporre che questa torni a una ripristinazione del *diritto di asilo;* poichè davvero non vi si suppone che la natura del luogo in cui il reo è rifugiato, lo renda, per così dire, sacrosanto ed inviolabile, che era l'idea pagana dell'asilo; idea che il cattolicismo ha piuttosto trovata che introdotta. Però, coi fatti, l'immunità non essendo limitata, secondo la proposta del Ministero, dalla natura del delitto in nessun modo, non avrebbe potuto neanche esso negare che ora, colla presente legge, la si riammetteva, e rispetto a certi luoghi con molta più larghezza di quella in cui era rimasta nelle legislazioni ultime anteriori alla compinta soppressione di essa; poichè non solo i concordati, ma le costituzioni apostoliche avevano escluso dal suo benefizio parecchie sorta di delitti, cosicchè davvero la precisa idea dell'antico asilo che aveva tanta più forza quanto più atroce e, si credeva, fatale era stata la colpa, s'era andata via via cancellando e smarrendo da sè.

Ora parecchie obbiezioni si possono muovere contro una immunità locale così estesa come la propone il Ministero, e anche ridotta a minore numero di casi. Primo punto, non ha più esempio. Neanche la casa del sovrano la gode; e il privilegio accordatone alle case abitate dagli ambasciatori, in certi paesi, non in tutti, è stato, secondo si esprime il Wheaton (*Droit des gens*, 1, pag. 218), ristretto di molto nell'uso moderno delle nazioni. Anzi, conforme all'opinione più progredita e civile, e che è diventata legge da gran tempo in Francia, in Svezia, in Olanda, nessuna immunità di questo genere dovrebb'essere loro conceduta; e il preteso diritto che n'hanno accampato, deve essere riguardato come un abuso, un attentato contro la sovranità politica dello Stato. (MERLIN *Ministre public*, sect. V, § V, in f.). I Sommi Pontefici che si sono a tutto potere opposti a questo abuso in Roma, mentre essi n'erano i principi, e che hanno la gloria di avere nel 1862 emanato contro esso una bolla che il Parlamento di Parigi ha il disonore di aver dichiarata abusiva e nulla il 7 gennaio dell'anno seguente, non possono oggi desiderare che quella immunità d'asilo sia ristabilita in Roma rispetto a quei gruppi di edifizi, di case e di giardini che potranno formare in diversi punti della città la loro dimora stabile o temporanea.

Ma, lasciando anche la novità attuale di questo privilegio, il cui benefizio non potrebbe essere tolto a' rei, se non per l'assenso stesso di quello a cui il principio è riconosciuto, si può chiedere se sarebbe utile a lui stesso. Noi dobbiamo soprattutto desiderare che in Roma scemino, anzichè crescano, i motivi di contrasto e di malumore tra la Santa Sede ed il Governo. Ora l'immunità promessa a quelli che si rifugiassero nei luoghi dove risiede il Sommo Pontefice, il Conclave, il Concilio, può essere copiosa sorgente di sospetti e di dissidi.

Potrebbero sentirsi stimolati ad usarne soprattutto quelli che dalle costituzioni apostoliche e da concordati erano esclusi dal beneficio d'asilo; i colpevoli di lesa maestà o di reati contro la sicurezza dello Stato. Il Sommo Pontefice e i cardinali si potrebbero trovare in una difficile incertezza tra il consegnare alla potestà dei tribunali quelli i quali avessero pur tentato infelicemente di ripristinare la loro sovranità politica, ed avere così apparenza d'ingrati, o il non consegnarglieli e tirar così sopra di sè il sospetto d'una compromissione e d'una complicità. E per i delitti comuni o minori potrebbero nascere un'ansietà di diverso genere, solendo e dovendo il sacerdote dare ai segni di pentimento religioso e morale un maggior valore che la giustizia umana non può o non suole, e quindi attribuire alle sanzioni penali delle leggi una minore importanza di quella che la giustizia umana pur deve. Cosicchè può parere ai sacerdoti meritorio e doveroso il salvare da queste, quando il danno pubblico non sia evidente, chi nei modi voluti dalla dottrina della Chiesa si mostri pentito del delitto commesso e risoluto a non commetterne più. Se non che una condotta così conforme al criterio loro, è così necessariamente disforme da quello dei laici e dei poteri laicali, che non potrebbe non diventare per parte di questi l'oggetto di molta censura e biasimo. Non è quindi bene che se ne lasci l'occasione, ed è tolta affatto, quando ciascuna delle due autorità sia mantenuta nel campo' suo.

D'altra parte non era ben chiaro, quale dovess'essere il preciso senso dell'immunità accordata. Poichè, davvero, l'articolo 6 la restringeva ad una esenzione dal potere della polizia giudiziaria, ma un capoverso dell'articolo 4, nel quale era detto addirittura che l'immunità fosse dalla *giurisdizione dello Stato*, lasciava dubbio, se si dovesse intendere che in genere la legislazione di nessuno Stato reggesse le persone che abitassero in cotesti palazzi e luoghi, e i loro atti e diritti; e solo per eccezione, quando il Papa o i capi d'ordine del Conclave lo richiedessero e lo permettessero, la giustizia italiana potesse procedere in caso di reati commessi dentro cotesti recinti. Ora, come si è dimostrato più su, è impossibile che questo complesso di persone viva senza una legislazione che lo regga; e quale questo debba essere, è determinato naturalmente nei diversi rispetti, quando dalla sovranità politica a cui sottostà il territorio in cui esse vivono, quando dal luogo di nascita di ciascuna di loro.

La Commissione ha creduto bene di levar di mezzo tanti inconvenienti ed ambiguità, ricusando cotesta immunità locale, e non introducendo nella legge nessuna espressione che possa rendere incerta e dubbiosa la naturale dipendenza delle persone abitanti nei palazzi pontifici da una legislazione civile e penale.

Se non che ha voluto circondarli del maggiore rispetto e cautela che si potesse, legando l'esercizio di qualsiasi atto di polizia giudiziaria dentro di essi all'obbligo di un'autorizzazione speciale e difesa da tutte le maggiori garanzie dell'esercizio del potere giudiziario. Cosicchè si può affermare che ad essi una cotal maniera d'immunità è pur concessa; poichè davvero sono immuni da tutti gli atti di polizia giudiziaria, che rispetto alle altre residenze dei cittadini e persino a quella del Re possono essere compiuti o eseguiti dagli agenti di quella per propria iniziativa e criterio.

Però, accomunata così la competenza legislativa e ridotta in tali termini e anche levata di mezzo ogni propria immunità locale, rimaneva scossa la finzione legale del principio di *extraterritorialità* applicata alla persona del Sommo Pontefice, e a taluni soli tra gli atti della disciplina ecclesiastica, il *Conclave* e il *Concilio generale*. Che di cotesta finzione si volesse far uso nella soluzione dell'intricato problema era accennato, non solo nella relazione della legge, ma in quella circolare del ministro degli esteri del 18 ottobre, che abbiamo citata più su. Se non che, guardatovi più da vicino, si vede esserne la perfetta applicazione impossibile. Poichè cotesto principio è applicabile ed applicato a poche persone o cose, delle quali, mentre sono in un territorio, si può supporre insieme che siano in un altro, come succede d'un re forestiero, d'un ambasciatore che lo rappresenta, d'una nave di guerra. Ma questa supposizione non si può fare del Papa e di quelli che lo circondano; cosicchè si può estendere rispetto ad essi l'immunità personale e digradarla, qualificarla, condizionarla, come si crede più conforme al fine, ma l'immunità locale non si può coordinare colla loro necessaria natura, neanche in quel grado che s'ammette rispetto ai rappresentanti dei Governi esteri. Il che ha sentito il Ministero stesso, non proponendo già che, come gli ambasciatori hanno diritto di fare, il Papa altresì avesse il diritto di giudicare e di punire i suoi domestici, quantunque gli ambasciatori regi si contentino ora di arrestarli e di mandarli ai tribunali del proprio paese, ma lasciando intendere che il diritto di giudicarli e di punirli in caso di reato sarebbe risieduto nel Governo italiano, però non avrebbe potuto essere esercitato se non a richiesta o dietro licenza del Sommo Pontefice.

ART.[i] 6, 8, 9, 10.

Se l'*immunità locale* è contraria a tutti i criteri legislativi moderni ed offende la sovranità politica dello Stato, non è così dell'*immunità personale*. Questa, di fatti, oltre d'essere l'attributo del potere supremo, entra anche nei gradi inferiori a diminuire il reciproco attrito dei diversi roteggi del congegno governativo. Perciò noi stessi riconosciamo più maniere d'*immunità personali*.

Oltre quella del Re, piena ed assoluta, lo Statuto nostro ammette nei senatori (articolo 37) e nei deputati (articoli 45 e 46) un'immunità vitalizia negli uni, a tempo negli altri, e diversamente regolata, poichè rispetto ai primi consiste nell'esclusione da ogni giurisdizione dalla loro propria, eccezionale e speciale in fuori; rispetto ai secondi, nella soggezione dell'esercizio della giurisdizione ordinaria all'arbitrio della maggioranza dei loro colleghi. Questa immunità è così grande che in parecchie Costituzioni quegli i quali ne fruiscono sono chiamati, se non sacri, almeno inviolabili.

È un'altra immunità personale da ogni giurisdizione ordinaria quella accordata dallo Statuto stesso ai ministri (articolo 36), che, accusati dalla Camera dei deputati, non possono essere giudicati che dal Senato.

E infine, in parecchie legislazioni, non che nelle nostre, una specie di immunità od inviolabilità, più o meno larga, covre, sotto nome di *garanzia dei funzionari pubblici*, gli agenti del Governo, ed è necessario che una suprema autorità amministrativa ne li sciolga prima che nessuna procedura si possa iniziare contro di loro, come determinano gli articoli 805-808 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Poichè l'immunità personale entra come elemento indispensabile nell'ordinamento stesso dei Governi di tutti gli Stati, è ragionevole l'usarla nella costituzione di cotesta sovranità religiosa, che qui deve vivere a lato alla politica.

Solo una lunga dissuetudine le ha rese disadatte a camminare di conserva senza darsi il bracci o farsi

il viso dell'arme. Si può, si deve sperare che una consuetudine diversa renda loro possibile prima, e poi facile il procedere ciascuna per la sua strada; e nel frattempo l'immunità personale non servirà che ad impedire e ad ammorzare i cozzi. Poichè è utile osservare che qui non serve, come nei Governi politici, ad impedire urti ed incagli tra roteggi che devono addentellarsi l'uno nell'altro, bensì tra roteggi che in un ordine normale e stabile non dovrebbero incontrarsi punto.

Ora è necessario vedere dove, per produrre questo effetto, l'immunità personale deve essere posta nella gerarchia ecclesiastica. Per rispondere alla qual domanda, giova abbozzare un disegno di quella ch'essa è attualmente e nel fatto, ed abbozzarlo colle parole d'uno che la rappresenta, di certo, quale è, poichè la sua attuale condizione non dà luogo a censura, bensì ad ammirazione ed a lode; il che non sarebbe certo il caso nostro e neanche d'una gran parte degli scrittori di diritto ecclesiastico.

Il Philipps (*Kirchenrecht*, vol. 6, § 333) scrive così: « Attraverso la molto varia e grande mole di affari della Curia romana, è necessario non perdere mai di vista, che la costituzione della Chiesa è monarchica. Certo tutti i singoli rami dell'amministrazione sono commessi a determinati collegi ed uffici; ma nessuno di essi, neanche il collegio dei cardinali, come nessuna congregazione di questi, possiede la potestà, che gli è commessa, con tanta pienezza che il Pontefice si sia svestito affatto della sua competenza rispetto all'oggetto che forma il campo di ciascun singolo ufficio. Il Pontefice, per quanta parte dei diritti suoi trasmetta ai suoi mandatari, rimane pur sempre Pontefice, e ciò vuol dire che egli, quantunque si attenga regolarmente alle decisioni e risoluzioni prese dai suoi uffici e nei casi che si presentano provochi l'avviso dei singoli collegi, pure egli non è assolutamente legato ad essi, e quindi la sua personale sentenza ha la preferenza sopra ogni altra. Chi segue con attenzione lo sviluppo storico della Curia romana, vi scorgerà con quanta frequenza vi appare il fenomeno che la plenipotenza del Papa non è mai esaurita dagli uffici, che nel corso dei secoli sono costituiti via via delle persone che gli sono state vicine sino a un certo tempo. Appena è nata la *Rota* dai cappellani del Papa, si vedono sorgerle a lato i referendari; ed appena sono uscite da questi le *segnature*, ecco che egli acquista subito di nuovo nel suo uditore un consigliere immediato, a cui diventa da capo possibile il formare un proprio tribunale, in virtù delle plenipotenze che gli sono comunicate. In un modo affatto analogo si sviluppa la relazione del Papa colle congregazioni: quantunque paia diviso tra queste l'intero Governo della Chiesa, pure il Papa non è da ciò impedito punto nè poco di nominare di giunta altre nuove congregazioni in tutti i casi singoli di rilievo che si presentano. Da questa posizione del Papa risulta altresì perchè molte cose, che in via ordinaria non è possibile di conseguire, si possano ottenere col dirigersi immediatamente al Papa. Ciò non è così pregiudizievole come alla prima potrebbe parere; è appunto in questo modo che il principio monarchico è guarentito, poichè così s'ottiene che la persona di ciascun singolo Papa, la quale neanch'essa è accidentale, mantenga realmente il suo grande significato nella direzione e governo della Chiesa. »

Si vede che un'amministrazione ordinata tutta con codeste idee, se pare tanto difforme da' principii che dirigono l'amministrazione d'une società laica da riuscirle difficile di convivere nello stesso spazio di terra a lato di questa, non può senza assurdità presumere, come pure ha voluto e vuole, di potere assorbire una amministrazione laica in se stessa, sicchè gli uomini assuefatti all'una diventino capaci dell'altra, e riescano ad accomodare a questa i criteri formati nel loro spirito dall'esercizio di quella!

Se non che qui noi non stiamo nè a giudicare nè a riformare l'idea del Governo della Chiesa cattolica.

A questo, a cui nel suo particolare è competente ciascuno di noi, siamo tutti insieme incompetenti. Noi dobbiamo qui invece considerare soltanto in che modo e con quali cautele questo Governo cattolico può continuare senza alterazioni nelle sue relazioni spirituali con tutte le cittadinanze cattoliche dell'universo.

Ora, nel disegno di legge del Governo, non era abbastanza considerata nè questa peculiare plenipotenza del Sommo Pontefice, nè il singolare luogo che il collegio dei cardinali tiene nella costituzione della sovranità sua, non solo temporale, che è posteriore ed è già passata, ma ecclesiastica, che è anteriore e rimane.

Poichè s'asserisce che cotesta plenipotenza è propria del Governo del sommo Pontefice, appare inutile il volere introdurre nella legge parole ed indicazioni che, se s'attagliano alle forme e alle norme attuali di essa, possono non convenire a quelle che vi possono essere introdotte domani. I congegni di cotesto Governo ecclesiastico in Roma si sono trasformati e mutati più spesso di quello che si crede; ed è nella sua natura, che un arbitrio, il quale è obbligato a credersi divinamente inspirato, li alteri, li fermi, gl'ingrossi, gli scemi a sua posta, o ne introduca dei nuovi di mezzo tra gli uni e gli altri. La diligenza di numerarli coi loro nomi attuali non è difficile, poichè si trovano registrati non solo in libri, ma in dizionari; però è inutile: questi nomi potranno variare domani, ed esserne creati degli altri. Una congregazione, una Giunta può sorgere, che, compito l'affare commessole, sottratta alla competenza ordinaria di un'altra a cui apparterrebbe, si disciolga, o invece diventi un ufficio stabile. Ciò che dunque bisogna, è di indicare nella legge gli obblighi che il potere civile in genere assume, perchè le persone che fanno parte di questo Governo restino agli occhi suoi, come sono in

sè stesse, irresponsabili degli atti di esso; poichè l'irresponsabilità stessa del Sommo Pontefice le copre;

Perchè gli archivi, che negli uffici di codesto Governo sono formati naturalmente dalla trattazione degli affari, siano esenti da ogni visita od inspezione d'un'autorità pubblica;

E perchè infine la promulgazione degli atti del Governo ecclesiastico non venga impedita nè per parte dell'autorità pubblica nè de' privati.

Questi tre fini, per ripeterlo di nuovo, si possono conseguire, o per via di privilegi speciali, come è fatto in questa legge, o sancendo norme generali, che costituiscano l'associazione privata a modo di corporazione autonoma, dirimpetto all'associazione generale e complessiva che è lo Stato, le quali norme si applichino alla Chiesa considerata come collegio, nè più ne meno di quello che s'applicherebbero ad altri. Le ragioni per le quali, il Ministero avendo proposta la prima via, la Commissione non ha potuto neanche proporci di entrare nella seconda, sono già state dette più volte. Però contro questi privilegi del Governo ecclesiastico in Roma la società civile non resta priva di guarentigie.

L'irresponsabilità delle persone che prendono parte agli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, quando si consideri rispetto al potere civile, non ha davvero altro significato se non questo chiarissimo e semplicissimo, che il potere civile si dichiara e si riconosce affatto incompetente nella materia religiosa, e lascia la trattazione di questo affatto libera. Però, se il potere civile è in questa relazione rispetto ad essa, ciascuno cittadino non è; ed ha bisogno, contro la tirannide spirituale che può nascere da una irresponsabilità cosiffatta, d'una salvaguardia. Questa egli la trova nella libertà che il potere civile lascia anche ad esso piena ed intera, di stampa, di riunione, d'associazione, d'insegnamento. Però si badi, come rispetto a cotesta sovranità religiosa s'atteggino queste libertà del cittadino. Dirimpetto alla sovranità politica esse si fermano innanzi all'irresponsabilità del principe; invece, dirimpetto alla sovranità religiosa, esse non si possono fermare davanti all'irresponsabilità del Pontefice. E la ragione è chiara: nella materia politica l'irresponsabilità del principe è coperta dalla responsabilità degli agenti del suo Governo laicale; dove la irresponsabilità del Pontefice, coprendo invece tutti gli agenti del Governo suo, resta essa stessa esposta, nel suo principio e nella sua condotta, alla discussione e alla guerra, parlata o scritta, di ciascun singolo cittadino.

Oltre questa garanzia naturale, la società civile ne ha altre nei limiti che all'irresponsabilità degli agenti del Governo ecclesiastico son messi, poichè devono essere *ecclesiastici* essi stessi, ed è per ragione d'ufficio che devono avervi partecipato.

Quanto alla tutela degli archivi ecclesiastici, era necessario il conciliarla cogli interessi e colla necessità della giustizia e delle leggi civili. La competenza reciproca dei tribunali ecclesiastici e laicali non è stata mai risoluta in nessuno Stato con soddisfazione delle due parti; e non è certo possibile che il regno d'Italia la trovi risoluta in Roma con soddisfazione sua. Dei due dissensi principali ed implacabili tra l'autorità ecclesiastica cattolica e la laicale, diremo l'altro più in là; ma uno possiamo opportunamente citarlo qui. Esso consiste in ciò, che così l'una come l'altra ha preteso persistentemente di dover essere quella che fissasse il limite delle competenze rispettive. La Chiesa si è assunto il diritto di porre essa i confini al campo della giurisdizione dello Stato; e questo si è da parte sua ascritto quello di fissare esso quelli della giurisdizione della Chiesa. È evidente che lo Stato è oggi meno che mai, ed in Italia meno che altrove, disposto a recedere da questa antica pretensione; è evidente altresì che una giurisdizione come l'ecclesiastica, la quale si distende a più Stati e non si circoscrive ai confini di nessuno, può essere in quale di questi ammessa più larga, in quale più ristretta, in quale più efficace, in quale meno, in quale lasciata conseguire per sè effetti legali ad alcune condizioni d'ingerenza civile, in quale senza queste, in quale neanche con queste. Noi non possiamo circoscrivere, sia nell'estensione, sia nella comprensione sua, la giurisdizione ecclesiastica per tutto il mondo, ma non potremmo rinunziare ad assumerci il diritto e a soddisfare l'obbligo di determinare i limiti o la continenza sua rispetto al regno d'Italia. Cosicchè abbiamo dovuto aggiungere alla tutela degli archivi ecclesiastici questa riserva che, così i privati come il Governo, possono richiederli di rilasciar loro copie dei documenti che vi si conservano, e che, nel caso d'opposizione per parte loro, l'autorità giudiziaria sia chiamata a decidere.

Quanto alla pubblicazione degli atti del Governo ecclesiastico, è necessario lasciarle tutta quella larghezza di scelta nei modi che davvero ha ed usa. Si sa che è stato controverso tra i canonisti se bastasse alla pubblicazione legale degli atti della Chiesa l'affissione loro alle porte di talune basiliche in Roma, o si dovesse farne l'affissione alle porte delle chiese principali d'ogni provincia cattolica. In Curia romana si è mantenuta con più costanza la prima opinione; ma niente vieta che ora si accetti la seconda, e forse potrebbe essere questo uno dei molti effetti che la perdita del potere temporale avrà mano mano nelle pratiche di essa. Comunque egli sia, oggi certo l'abitudine è che la pubblicazione si tenga per succeduta e la disposizione per obbligatoria, quando ne sia stata fatta l'affissione *ad valvas ecclesiae S. Joannis Lateranensis, Basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae, in acie Campi Florae et in aliis locis consuetis*, tra i quali in ispecie la *Basilica Sanctae Mariae Majoris* e la Curia sopra Monte Citorio. L'affissione è fatta da *cur-*

sori che ne distendono atto autentico, firmato dal *magister cursorum*. Se non che niente impedisce che questa pubblicazione sia fatta mediante affissione ad un solo luogo il quale paia il più appropriato, quando anche fosse posto fuori di Roma. Nella Bolla di Leone X, *Exsurget Dominus*, contro Martin Lutero, si prescriveva che la si dovesse affiggere non solo *valvis Basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae*, ma anche *cathedralium ecclesiarum Brandeburgensis*, *Misnensis et Merspurgensis*. La Bolla di Nicolò V, nella quale era fatto divieto di portare aiuto ai Mori contro Enrico di Portogallo, fu affissa solo alle porte della cattedrale di Lisbona. Il Concilio di Costanza ordinò l'affissione di alcuni suoi atti per promulgarli alle porte della cattedrale e della chiesa di Santo Stefano della città. Papa Martino IV ordinò l'affissione delle Bolle di scomunica contro Michele Paleologo solo alle porte della chiesa principale di Orvieto, dove egli dimorava.

Il Pontefice non avrà mai avuto, per quanto concerne l'Italia, una libertà di promulgazione maggiore di quella che la presente legge gli garantisce. Però questa ha due limiti naturali. Se il Pontefice è libero di determinare per ciascuna volta o con regola generale i modi di pubblicazione dei suoi atti che preferisce, la ristampa per parte dei privati di questi nei giornali o altrimenti è soggetta alle leggi generali che regolano le pubblicazioni per la stampa. Così, se un privato è scomunicato, e il decreto di scomunica è affisso alle porte della chiesa o letto dal pulpito, il laico o il sacerdote che è stato l'esecutore di questa pubblicazione, non sarà soggetto a pena per questo solo; ma, se un altro qualsia, non in questa qualità e per ufficio, ma di capo suo e per suo comodo e vantaggio, ristampa l'atto e lo spaccia, così l'autorità pubblica può impedirglielo, come citarlo avanti a tribunali, se vi è qualche offesa per cui si debba procedere d'ufficio, e il privato può farlo del pari, se è leso nell'onor suo.

D'altra parte può accadere che in cotesto atto dell'autorità ecclesiastica sia ecceduto il limite delle considerazioni e delle sanzioni che le appartengono; allora, se la pubblicazione per affissione non può essere prevenuta, nè punito o l'autore dell'atto o la persona che ha affisso, l'atto stesso potrà essere distaccato, ed annullato. Ed infine, se il modo della pubblicazione è tale da turbare la pace, il Governo resta naturalmente investito del diritto d'impedirlo, sinchè il pericolo dura, poichè la tutela dell'ordine è un principale obbligo suo.

Tutte queste e molte altre difficoltà sarebbero rimosse se rispondesse al vero l'immaginazione di molti, che l'autorità ecclesiastica e la laicale non solo si muovono, ma s'accordano a muoversi in due orbite affatto eccentriche l'una all'altra, sicchè veramente non vi sia nessuna possibilità che gli atti di quella sieno tali da urtare nei diritti dello Stato o da mettere a pericolo la pace pubblica o privata. Se non che questo non è nè può essere. Poichè qui abbiamo a che fare non con un puro sentimento religioso, nè con un mero culto, che vuol dire con un complesso di mezzi intesi a dare a quello il più perfetto modo di espressione; bensì con una Chiesa costituita a governo d'una gran società di persone accomunate nel culto, e quindi provveduta di tutti gli ordini necessari a far cospirare queste volontà molteplici verso un fine solo. Questa Chiesa esercita un'autorità; e fin dove, e alla direzione di quale sorta di *atti* quest'autorità si deve precisamente ed unicamente estendere, nè lo Stato, come s'è detto, riconosce ad essa il diritto di determinarlo, nè essa allo Stato. Poichè è indispensabile che coi fatti o l'una o l'altro eserciti nel bisogno questo freno e che, nel modo come noi intendiamo il diritto sociale, non può essere che lo Stato, non si può cansare che dove l'autorità ecclesiastica ecceda, questo intervenga in qualità di difensore o dei diritti de' privati o dei diritti del potere politico o di quelli dell'ordine pubblico.

Taluni possono credere che di questi tre uffici tutelari dello Stato si possa fare a meno, per questo, che, se non si vuole già negare alla Chiesa ogni giurisdizione, pure basta accordargliene una di foro interno e negarle tutta quella di foro esterno. Qui temiamo che ci corra sotto le parole un equivoco. Cominciamo dal dire che la Chiesa ammette così poco di non avere competenza se non nel foro interno, ch'essa dice di *non judicare de interis*. Poi una giurisdizione esterna non si può assolutamente negare alla Chiesa, poichè è pure una società visibile, e ciò che solo le si può ricusare è quella *facultas coercendi non tamen graviter*, senza la quale però i canonisti affermano che *inanis omnino jurisdictio redditur* (Berardi, *Jus canon.*, I, pag. 37). Se non che il ricusargliela, come nessun dubita che si deve, avrà per effetto che il precetto suo non potrà avere altra sanzione che di pene spirituali, le quali, in quanto son tali, non possono apparire pene se non alla coscienza religiosa di quello che ne è colpito; ma non impedirà che, per il modo con cui o il privato o un gruppo di privati o uno Stato è fatto l'oggetto di quelle pene, per le ragioni che possono essere pubblicamente dedotte dalla loro inflizione, il privato, una società particolare, lo Stato stesso non sieno offesi, ed è quindi necessario che ciascuno un modo di difesa l'abbia.

Accordata dunque una maniera d'immunità agli agenti del Governo spirituale del Pontefice, in quanto per ragione di uffizio sono istrumenti suoi, si deve, fuori di questa cerchia, punire ogni persona che si serve degli atti di questo Governo a offesa altrui, e lasciare allo Stato il diritto di annullare l'atto che lo pregiudica, di tutelare l'ordine pubblico dalla perturbazione, che dal modo di promulgarlo può nascere.

Ma è necessario fissar bene quali si possono chiamare gli agenti, gli aiuti del Governo spirituale del Pontefice, e se tutti si possono ritenere dello stesso grado, o non rivestiti d'altra qualità che di quella di instrumenti irresponsabili di una sovranità irresponsabile.

Quel Philipps stesso, citato più su (*Kirchenrect*, § 261), osserva assai bene: « Come il Papa riunisce in sè qualità diverse, essendo Vescovo di Roma, Metropolita, Patriarca e Capo di tutta la Chiesa; e di giunta ancora sovrano dello Stato ecclesiastico, egli deve avere aiuti all'esercizio dei suoi poteri in ciascheduna di queste orbite. Però non è possibile di distinguere precisamente in ogni rispetto a quale di coteste orbite essi si devono immediatamente ed originariamente ascrivere, stantechè, in ispecie, molti di quelli i quali appartengono alla più stretta di tali orbite, la Chiesa romana, sono diventati, insieme gli aiuti del Pontefice, nella Primazia. Ma, poichè, d'altra parte, l'intera Chiesa è retta dal primate, s'intende essere, in questo rispetto, aiuto del Papa ciaschednno a cui è distribuita una parte, quantunque minima, dell'esercizio della plenipotenza che Iddio ha conferito alla Chiesa. Se non che qui non si deve intendere la denominazione « istrumenti, aiuti del Papa » in questo larghissimo senso, bensì non riguardare come tali se non coloro i quali sono stati fatti quello che sono, appunto dalla Primazia o da uno di quegli altri uffici del Pontefice. Dietro il quale criterio i vescovi, come tali, non sono punto a noverare tra cotesti aiuti ed istrumenti, per quanto sia pur vero ed esatto ciò che i Pontefici dicono di loro, che essi sono chiamati a partecipare della comune cura nella direzione della Chiesa. Però l'episcopato, non più nè meno della Primazia, è d'istituzione divina, ciascun singolo vescovo ricevendo l'ufficio da Dio e non dal Papa; l'episcopato non è punto un'emanazione della Primazia; invece amendue codesti divini istituti sono intesi al governo della Chiesa, fondati per questo, ed ha luogo tra di loro uno scambio di rapporti, non solo essendo chiamati tutti i vescovi a quella cura comune, ma il Pontefice dividendo con ciascuno di loro la cura della sua diocesi.

« Però, se la potestà episcopale rimane affatto esclusa dall'essere riguardata come istrumentale del Pontefice, in casi e per ragioni speciali, anche i vescovi possono essere riguardati realmente come aiuti del Papa nel preciso senso indicato sopra. Ciò succede, in primo luogo, per tutti i vescovi senza distinzione in quei casi per i quali una generale legge ecclesiastica gli costituisce delegati della Sede apostolica; e poi, per alcuni fra essi, quando il Papa dà loro cotesta destinazione o commette ad essi, mediante una particolare plenipotenza, l'esercizio dei diritti riservati al Pontefice.

« È diversa la condizione della potestà metropolitana, che non quella della vescovile. La prima non consiste per sè in niente altro che in una comunicazione di diritti primaziali pontificii, mediante i quali alcuni vescovi sono elevati sopra altri; il che non è fondato in diritto divino se non unicamente e solo rispetto al Papa. L'intiera potestà metropolitana, o che la si estenda sopra i vescovi di una sola provincia, o quelli di un regno, o quelli di un intiero patriarcato, non è se non una formazione della storia; storicamente o per tacito assenso o per espressa decisione i diritti del Primate sono trapassati ai singoli vescovi; possono quindi tornare anche alla fonte dalla quale sono usciti. I metropoliti quindi, in tutto il significato del loro ufficio, non sono se non aiuti del Papa nell'esercizio dei suoi diritti primaziali, rappresentando essi, — del che hanno anche il pallio a contrassegno, — il successore di San Pietro nei distretti soggetti a loro.

« Lo stesso vale altresì di quelle persone ecclesiastiche, che sono instituite dal Papa espressamente per questo o quel fine. Appaiono in siffatta qualità soprattutto quei vescovi in antico, che erano destinati dal Papa a vicari apostolici di determinati paesi, come il vescovo di Tessalonica per l'Illiria, quello di Arles per le Gallie. Inoltre i legati, che, come inviati del Papa, percorrono alcune parti del dominio ecclesiastico, o come nunzii fanno dimora stabile nelle Corti dei principi, o come legati nati tengono un grado analogo a quello dei *vicari apostolici* dei tempi anteriori. Si devono anche mettere in novero i vicari apostolici dei tempi nostri chiamati ad azioni ed uffizi assai diversi, ed infine tutti quelli i quali sono delegati alla trattazione di qualsiasi affare ecclesiastico.

« Si trovano dunque aiuti del Papa sparsi in tutto il campo della Chiesa; però si devono ritrovare principalmente dove San Pietro eresse la sua cattedra. Egli l'ha posta nella Chiesa di Roma, e quindi questa fornisce nel suo clero più d'ogni altra al vescovo di Roma, non solo gli aiuti necessari alla condotta del suo ufficio vescovile per la città, ma anche quelli richiesti dall'esercizio delle altre potestà che egli riunisce in sè...

« Di certo la Chiesa di Roma s'è sviluppata per modi assai consoni alla costituzione delle rimanenti Chiese, ma pure si trovano in essa delle peculiarità: alcune tali che non hanno veruna particolare relazione col Primato, altre però tali che non sono state prodotte se non da questo. Con riguardo a ciò si usa contrassegnare col nome di *curia romana* la totalità di tutte quelle persone che, come chierici della Chiesa romana, sono chiamati ad esercitare diritti primaziali.

« Secondo la diversità della loro posizione, del loro grado e missione, i membri della curia o, come abitualmente si chiamano, i *curiali*, si dividono in tre diverse classi, e sono distinti coi nomi di *cardinali della S. R. C.*, di prelati della *S. R. C.*, e *curiali* in senso ristretto. Tra questi ultimi vengono annoverati i diversi giudici ed ufficiali, che son privi della prelatura, gli avvocati e i procuratori, i sollecitatori ed agenti, i notai e tutti quelli

che formano il corteggio del Papa, e quindi sono altresì detti *cortesiani* o *palatini*; però questa espressione abbraccia altresì i curiali di più alto grado, che appartengono alla più vicina compagnia del Pontefice. Nel rimanente però i cardinali sono gl'immediati consiglieri del Papa e si riuniscono, come tali, intorno a lui nel *Concistorium*. Oltre di che essi formano, dietro nomina papale, diverse congregazioni le quali hanno a loro scopo la cura di determinati affari ecclesiastici affidati ad esse. La direzione dei tribunali di grazia e giustizia, come degli uffici di spedizione è commessa di regola a' singoli prelati; tutti codesti uffizi sono in pari tempo forniti di un significante personale subalterno. Però tutta quanta insieme la loro attività non esclude l'immediata azione del Papa; peculiarità questa, la quale dà uno speciale rilievo a' Palatini. »

Ora, nel disegno di legge del Ministero, tutte codeste persone sono ricoperte d'inviolabilità in diversi modi, da quei Palatini in fuori che non fossero ecclesiastici.

I membri ecclesiastici degli uffici e delle congregazioni vi sono dichiarati *irresponsabili* della parte che hanno preso in Roma a qualunque atto ecclesiastico del Papa in qualità di consiglieri od esecutori, per ragione delle funzioni che esercitano; e tutti quegli i quali fuori di Roma fossero dichiarati nuovi legati o rappresentanti, sono protetti dal diritto internazionale.

Contro gli agenti poi della pubblicazione degli atti del Papa vi è vietata ogni opposizione o impedimento, così al Governo come a' privati.

Queste disposizioni proteggono veramente tutta la curia romana; però è stato necessario alla Commissione d'introdurre qualche modificazione in questo sistema.

In Roma, per l'articolo 10, qualunque ecclesiastico italiano o forestiero, che per ragione d'ufficio prende parte, in quel modo che il suo ufficio richiede, agli atti del ministero ecclesiastico e spirituale del Sommo Pontefice è libero da ogni ricerca, molestia o sindacato.

In Roma poi e fuori di Roma, per l'articolo 11 tutti quegli i quali rappresentano il Sommo Pontefice presso un Governo estero, e che con ciò hanno vera veste di agenti diplomatici, godono dei privilegi accordati dal diritto internazionale a questi. Però è naturale che non sia applicabile ad essi che la legislazione italiana, dove occorra, il sovrano dal quale dipendono non avendo tribunali.

In Roma e fuori Roma, per l'articolo 9, sono liberi da ogni opposizione gli agenti designati, o nell'atto stesso o per norma generale, della pubblicazione degli atti del ministero spirituale del Pontefice.

Infine, quegli i quali in qualunque altro rispetto rappresentano il Papa fuori di Roma e non si possono qualificare nè agenti diplomatici nè istrumenti della pubblicazione dei suoi atti non hanno altra guarentigia che quella, del resto, per sè grandissima, che hanno ora, e che spetta a ogni cittadino che esercita un ufficio, non solo lecito, ma siffatto che lo Stato ha riconosciuto di non dovere punto entrare nell'alterarne esso o condizionarne a' suoi criteri la competenza o le disposizioni.

Codesto complesso di diritti riconosciuti negli agenti del Sommo Pontefice corrisponde alla diversa proporzione e al diverso carattere nel quale ciascuno di essi è ritenuto istrumento del potere di lui; introduce delle cautele sufficienti a rendere l'esercizio di codesti diritti moderato e perciò comportabile; non altera i principii essenziali della costituzione civile dello Stato, e guarentisce, non solo in Roma e nel dominio già pontificio, ma in tutta Italia alla Santa Sede una libertà d'azione maggiore di quella che abbia goduto mai.

Rappresentanza delle potenze cattoliche presso la Santa Sede, e libertà di questa nel corrispondere col mondo cattolico.

ART.

ART.ⁱ 11 e 12.

La quale diventa, per quanto concerne l'Italia, libertà d'azione e di corrispondenza con tutto il mondo, combinata, com'è fatto nella legge, coll'inviolabilità di tutti gli agenti diplomatici delle potenze estere presso la Santa Sede (articolo 11) e colla perfetta sicurezza di spedizione che acquistano le sue trasmissioni di carte e di telegrammi per le disposizioni dell'articolo 12. Forse queste sono così larghe che le amministrazioni delle poste e dei telegrafi ne possono essere disagiate. L'esperienza insegnerà se vi si debbano introdurre alcuni temperamenti o, quando si prenda la risoluzione di abolire ogni altra franchigia, se questa accordata al Papa si possa conservare. Nè questi temperamenti nè questa abolizione sono impediti, quando che sia, dall'articolo, così come è formolato. La Commissione si è per ora contentata di assicurare coll'oggetto *autenticato*, che la qualifica di pontificii non sia attribuita ai telegrammi dall'arbitrio o dall'abuso di un ufficiale subalterno. Ciò che resta ad ogni modo fisso, è che la trasmissione delle corrispondenze deve rimanere sicura da ogni impedimento o violazione e quella dei telegrammi affatto libera da ogni visura e sopraggravio di spesa o restrizione. E con questo, si badi, la Santa Sede acquista una guarentigia attraverso tutto il territorio italiano, guarentigia che si estende oltre questo per le comuni leggi postali, che essa prima non aveva che nel ristrettissimo territorio suo; poichè il Governo italiano, che essa non voleva riconoscere, si poteva ricusare a renderle quegli uffici che sono obbligatorii solo tra Governi amici, e che non le si potevano rendere da altri, stantechè lo Stato italiano la circondava, si può dire, da ogni parte.

Il Collegio dei cardinali.

Art. 6.

Però, se in alcuni dei punti discorsi abbiamo temperato e ristretto il concetto del progetto di legge, l'abbiamo dovuto allargare in un punto che esso non toccava. I cardinali non vi trovavano nessuna particolare considerazione, nè erano per verun modo distinti dal rimanente degli ecclesiastici. Ora, quando si vuole fare una legge, che, come questa, lasci pure per via di ricognizione di diritti speciali il Governo della Chiesa nella stessa costituzione che ha ora e non lo turbi, non si può passarsi dei cardinali così leggermente; poichè, qualunque sia la parte di potere che essi esercitano realmente ed il modo in cui lo fanno, ora è certo che il cardinalato è una istituzione che si è sviluppata via via col primato stesso del Pontefice, importa un diritto sovrano di elezione ed è un elemento costituente della singolare sovranità pontificia, che noi ci siamo risoluti di non toccare.

Le prove abbondano; ma, quando ogni altra mancasse, basterebbe la precisa e chiara disposizione colla quale si apre lo Statuto di Pio IX del 1848:

« Il sacro collegio dei cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo. »

Se non che le prove abbondano.

L'autore stesso che abbiamo citato più volte, poichè espone la condizione attuale della Chiesa in quella forma nella quale esiste, e che noi non intendiamo in nessun altro rispetto che nel dominio temporale, espone così la relazione del collegio dei cardinali col Primato: « Dal capitolo delle altre chiese, quello della romana, il collegio dei cardinali, o, come si chiama senz'altro, il sacro collegio, si distingue non solo in ciò, che esso conta a suoi membri anche vescovi, che vi appartengono appunto come tali, ma anche, anzi soprattutto per questo che, per virtù del suo vescovo, esso è inoltre chiamato a dividere con lui il peso del Governo di tutta la Chiesa. Il collegio dei cardinali consiste quindi dei consiglieri non solo del Vescovo di Roma, ma del Capo dell'intera Chiesa, ed esso elegge non solo il vescovo, ma in lui il Papa. Quindi i cardinali, che Ottone di Frisinga chiama « il santo senato » e Pietro Damiani « i senatori spirituali della Chiesa universale, » devono avere dinanzi agli occhi il senato romano. Questo aveva mirato a soggettare alla città di Roma l'intero orbe; essi devono quindi concorrere a conseguire che tutti gli uomini sulla terra curvino le loro spalle sotto il giogo di Gesù Cristo. Dove è però da osservare che il collegio cardinalizio non ha acquistata questa sua situazione primaziale a mano a mano, ma l'ha avuta sino da principio (!), come d'altra parte esso non ha mai cessato di essere quello che è stato da principio, cioè a dire il presbiterio della Chiesa romana. È stato un divino ordinamento, che Pietro avesse collocato la sua sede appunto nella Chiesa romana. Però, come il Primate è stato da Dio introdotto nella storia, ed ha avuto in questa il suo sviluppo, così razionalmente doveva succedere del cardinalato connaturato con esso, cosicchè questo si andasse sollevando ad uguale altezza. »

La quale partecipazione del cardinalato al governo della Chiesa generale si esercita nel *Concistoro* o nelle *Congregazioni*, composte queste degli stessi membri di quello, e nate così dal moltiplicarsi degli affari, come anche — il che però Philipps non dice — dal procedere progressivo dell'arbitrio del Papa, e a fine di renderlo più sicuro ed incontestato. Nel Concistoro, di fatti, i cardinali risolvono in virtù del loro proprio titolo; nelle congregazioni in virtù di una delegazione del Papa ordinaria e stabile, o straordinaria e momentanea. Però è pure rimasta al Concistoro la deliberazione, s'intende, consultiva sopra gli affari di maggiore e più generale importanza, e quella tanta partecipazione che al corpo dei cardinali è accordata nella nomina dei suoi membri.

Però la stessa formazione delle congregazioni mostra il grado singolare dei cardinali, poichè sono nate ed ordinate a trattare e risolvere materie che si solevano prima considerare in Concistoro, ed essere decise dalla più alta autorità apostolica; cosicchè non si sarebbero potute commettere ai tribunali ecclesiastici, che hanno a membri dei semplici prelati. I cardinali quindi siedono nelle congregazioni da giudici che pronunciano in grado supremo ed inappellabile come il Papa, o in dati casi insieme con lui.

Perciò i loro i diritti e privilegi nel Governo della Chiesa son grandi; ne sono stati annoverati sino a trecento (Ferraris, *Prompta Bibliotheca*, voc. *Cardinalis*, art. 4, n° 25). Parecchi a noi parrebbero di poco momento, e certo son tali che la iattura del potere temporale non li tocca punto. Possono nella Chiesa continuare soli a chiamarsi *cardinales*; a portare il *phalerus rubeus*, la *mitra serica damasceni operis* e il *rubrum capitium*; vestire la porpora e il mantello di broccato rosaceo, o se, religiosi, del colore dell'abito del loro ordine. Niente lor vieta di astringere se medesimi a non prendere altro titolo e a non tollerare che ne sia loro dato altro che quello di *eminentissimi*.

Però vi sono alcuni diritti ai quali la mutazione nelle condizioni della Santa Sede potrebbe far ombra. Come principi elettori della Chiesa, prendono rango oramai non solo avanti ai vescovi, metropoliti e patriarchi; e, se talora i Re hanno ceduto loro il posto d'onore, i principi non sovrani sogliono accordarglielo anche oggi. Se non che coteste cerimoniale non spetta alla legge il fissarlo, come non lo fa per nessun altro ordine di dignitari. Dovrebbe invece considerarsi se spetta alla legge il mantenere in essi il carattere di persone sacrosante ed inviolabili, che il diritto cano-

nico assegna loro; cosicchè l'ingiuria e l'attentato contro essi porti seco tutte le conseguenze della lesa maestà; convinzione giuridica che trasse una crudele parola di bocca ad Onorio III, la quale va rammentata perchè, se mostra la crudeltà de' tempi, prova insieme la convinzione di quello che la scriveva: « La morte di un cardinale, diss'egli, la voleva sapere così punita da dovere l'uccisore invocare egli stesso la consolazione della morte contro la continuazione della vita. »

E da questa inviolabilità si deduce ch'essi non possono avere a giudice altri che il Papa, cosicchè questi ha gittato sempre le più alte grida quando un potere laicale, come è succeduto in Francia, gli ha assoggettati al giudizio suo. E le contese giuridiche tra un cardinale e l'altro non hanno altro tribunale che il Papa stesso.

Per questo e per talune altre ragioni d'interesse e d'opportunità politica, qualcuno nella Commissione proponeva che a' membri del sacro collegio fosse accordata la stessa sorte d'immunità di procedere, che, per altro fine e concetto, è vero, la nostra legislazione accorda pure a taluni funzionari pubblici, la minore, cioè a dire di quelle che abbiamo noverate innanzi: contro essi voleva non si potesse procedere senza l'autorizzazione del Pontefice; il che gli avrebbe lasciati inviolabili come questo, durante la sede vacante. Ma alla maggioranza della Commissione è parso che la sola inviolabilità durante quest'interregno dovesse bastare, poichè solo durante esso il Sacro Collegio si può dire investito d'una sovranità attuale. I cardinali, si è detto da questa maggioranza, possono stare e stanno tanto in Roma quanto fuori; e come nel Codice italiano non è stata introdotta prima d'ora una procedura eccezionale rispetto ad essi, così non è neanche necessario che si faccia ora, e s'ammetta, per cagion loro, nelle leggi stabilmente una nuova disuguaglianza che le turbi ed offenda.

E nel regolamento dei delitti e delle pene del 1832 le offese contro di essi erano visitate con pene speciali; e molti concordati avevano esplicitamente o no clausole che gli difendevano.

Noi possiamo trascurare le formole dei concordati e del diritto canonico; ma, poichè ammettiamo cotesta sovranità pontificia, possiamo trascurare la parte essenziale che occupa nella costituzione di essa il Sacro Collegio de' cardinali?

Libertà dell'insegnamento ecclesiastico.

Art. 13.

Non abbiamo che alcune poche parole ad aggiungere intorno all'articolo 19 del progetto del Ministero, che alla Commissione è parso di dover allogare in un altro posto, onde ha preso nel progetto suo il numero 13, poichè, così com'è concepito, non appare una disposizione concernente la Chiesa in Italia, bensì l'esempio del magistero pontificale in Roma. Nella relazione ministeriale è detto che con una ulteriore legge sarà introdotta un'intera libertà nell'insegnamento superiore, « stantechè la scuola deve essere libera, dove non si tratta solo di discipline istrumentali e tradizionali come quelle della lingua e della letteratura, ma dove comincia l'avviamento alla ricerca del vero, non avendo lo Stato per se stesso nessuna competenza dottrinale. » Davvero la libertà è necessaria non solo nell'insegnamento diretto alla ricerca del vero, ma in quello che è inteso alla coltura della mente ed all'educazione dell'anima, poichè è dappertutto fiamma che vivifica e risana. La questione sta tutta nell'esercizio di essa o, per meglio dire, nelle condizioni alle quali si deve restringere la tutela dello Stato, ed in cui bisogna ritrovare la garanzia della cittadinanza in quanto spetta alla società civile e non alla famiglia sola il procurarla. Ora queste condizioni non sono identiche in ogni provincia d'Italia, e sarà bene, o prima o poi, con una legge unica, l'assimilarle o, quando si creda, il sopprimerle affatto. Allora il clero potrà, agli stessi patti di ogni altro consorzio di cittadini, e qualunque sacerdote, non meno nè più di ogni privato, aprire scuole di qualunque grado. La questione, o prima o poi, spetterà allo Stato il risolverla, ed il suo diritto di farlo in quel modo che gli paia il migliore al progresso della coltura pubblica non è punto alterato nè scemato dalla cessazione del potere temporale del Pontefice. Ciò che la Santa Sede in Roma deve e può desiderare, è che il magistero dell'istruzione ecclesiastica resti in Roma così libero come è stato finora. Ora, poichè in Roma è stata pubblicata la legge sull'istruzione pubblica del novembre del 1859, questa libertà vi è davvero diventata già diritto, e non occorrerebbe il dirne nulla. Diffatti, in questa legge, dalla relazione che la precedeva, era espressamente dichiarato che l'insegnamento ecclesiastico, in quanto agli ecclesiastici, non s'intendeva toccato punto; cosicchè, in tutte le parti d'Italia nelle quali essa regola l'istruzione, le condizioni dell'insegnamento ecclesiastico sono rimaste quelle che erano prima.

E queste condizioni si riassumono in ciascuna di queste parti in ciò, che l'autorità ecclesiastica è libera di ordinare e di dare l'insegnamento necessario al clero nel modo che le pare, senza nessuna ingerenza di autorità scolastica, senza nessun bisogno di attestato pubblico d'idoneità negli insegnamenti che adopera, e senza nessun limite del grado da cui deve principiare o quello a cui deve terminare. È naturale che, nei casi nei quali le leggi dello Stato richiedano per l'ammissione agli esami o ai concorsi agli impieghi la dimora dell'aspirante in una scuola del Governo o in altra regolata in conformità della legge di pubblica istruzione, la prova di aver fatto invece gli studi in una scuola ecclesiastica non servirebbe a nulla; se non che non ricordiamo

un caso in cui le leggi dello Stato richiedano ciò per gl'insegnamenti proprii dell' istruzione secondaria, bensì sogliono esigere un attestato d'esame subito, e a questo esame è ammesso chi vuole, a certe condizioni che non hanno nulla a che fare colla scuole in cui è stato. Perciò, nello stato attuale della legislazione, il Sommo Pontefice è libero di tenere le sue scuole ecclesiastiche come gli pare, e quelli che vi studiassero non potrebbero essere impediti di presentarsi agli esami di licenza ginnasiale o liceale o altri, se non quando tra le condizioni di ammissione a questi vi fosse l'obbligo di avere studiato in una scuola pubblica o pareggiata; il che non è, nè crediamo deve essere. È vero che, se alla porta dell'Università può picchiare chiunque porti l'attestato di licenza liceale, non può inoltrarsi per i *curricoli* di essa se non chi vi sia entrato e vi segua le vie tracciate dalla legge di pubblica istruzione; poichè questa ammette bensì una grande, una quasi assoluta libertà nell'insegnamento superiore; però con questo che, secondo l'antico concetto italiano, rimasto fermo con tanto frutto in Germania, non l'ammette se non nello spazio largo, ma ciuto dell'Università riconosciuta dallo Stato. Saremmo liberi d'abbandonare, se ci parrà bene, cotesta garanzia felicissima, che consiste pur tutta e solo nella comune e reciproca sorveglianza e gara degl'insegnanti e degli insegnati. Ma per ora ci basti osservare ch'essa non danneggia nè scema punto la libertà dell'istruzione ecclesiastica; poichè non esige la presenza o l'iscrizione nelle Università dello Stato, se non da giovani già arrivati ad un'età nella quale si può crederli già risoluti a seguire la professione dell'avvocatura, dell'ingegneria, della medicina o dell'insegnamento nei ginnasi e licei ed instituti superiori del regno.

Decisione delle controversie.

ART. 14.

Non deve essere sfuggito a nessuno di quelli che ci hanno seguiti fin qui, come noi non abbiamo trascurato di accennare via via dove si avessero a trovare le garanzie della potestà civile contro le prerogative sancite con questa legge nella suprema autorità ecclesiastica. Pure negli articoli della stessa legge non abbiamo introdotto menzione se non di quelle sole tutele che, non espresse, si sarebbero potute credere abbandonate. Tutte quelle invece, che ci son parse discendere dalla natura e dagli obblighi della potestà civile, abbiamo creduto superfluo l'esprimerle. D'altra parte, non abbiamo nascosto, qua e là, che una perfetta concordia su quello che debba essere il proprio campo della autorità ecclesiastica non ci riuscirebbe ad ottenerla mediante precise definizioni e disposizioni di leggi. Questo solo vuol già dire, che è impossibile che tra il Governo italiano e la Santa Sede non nascano controversie, e che quello non paia talora che violi, questa non paia talora che ecceda, le prerogative che nei precedenti articoli si riconoscono.

Dovremo lasciare al Governo, come potere politico, al Pontefice, come autorità religiosa, il decidere quando la violazione o l'eccesso succeda? Enunciare simili competenze è tutt'uno col dimostrarlo inaccettabili. Noi non vediamo in chi il regno italiano possa riporre meglio la fiducia della Santa Sede e la sua, in chi ed esso e questa possano meglio commettere l'equa tutela dei loro reciproci diritti se non in quell'ordine dello Stato che, per suo ufficio, è inteso a mantenere l'osservanza di tutti i diritti, tali e quali dalle leggi sono definiti; in quell'ordine dello Stato, la cui integrità di giudizio è guarentita dalla perfetta indipendenza sua e dall'autonomia che gode essenzialmente, per la natura stessa e la costituzione necessaria delle società umane civili; in quell'ordine dello Stato, infine, che, coll'intervento suo, mentre assicura l'osservanza della legge, pone a questa il suggello d'un atto proprio e interno del regno italiano, e a cui nessun altro Governo d'Europa è necessario o utile che partecipi. E lo abbiamo chiamato ad intervenire non in tutti i gradi della sua gerarchia, ma solo in quel grado supremo nel quale congiunge, coll'indipendenza e la scienza che l'hanno accompagnato sin là, una estrema maturità d'esperienza e di prudenza. Nessun'altra giurisdizione, per controversie che nascano dagli obblighi che il Governo contrae qui o dall'esercizio dei rispettivi diritti, potrà essere invocata se non la sua. Le sue decisioni quando il cozzo delle due sovranità le provochi — e vogliamo sperare che il caso succeda di rado o non mai — le abituerà a convivere l'una a fianco dell'altra nel giro dei diritti che competono a ciascuna, e il cui uso basta così per l'una come per l'altra a raggiungere il fine per cui sono rispettivamente ordinate.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

ART.[i] 14, 15, 16.

Spaziare per il largo tema della libertà della Chiesa, che aprono gli articoli del progetto ministeriale dal decimoquarto in poi, sarebbe stato per la Giunta più piacevole e geniale studio che non il rompersi faticosamente una strada tra le angustie e le strette dei privilegi ecclesiastici e i diritti della potestà civile, come è stata sin qui sforzata a fare. Quanto avevano alcuni dei commissari seguito a malincuore la traccia delle necessità politiche e delle tradizioni quasi costanti

seguite dal Governo italiano nella questione pontificia e rinnovate dal Ministero presente nelle comunicazioni diplomatiche che avevano preceduto l'occupazione di Roma per parte nostra, altrettanto ora si sarebbero sentiti lieti o disposti a dar la mano all'effettuazione di un sistema di libertà della società ecclesiastica, che si coordinasse bene e naturalmente coll'organismo totale dello Stato. Se non che appunto questi erano principalmente trattenuti a principio da un ostacolo, che non hanno vinto nella loro coscienza senza difficoltà e rincrescimento.

Un sistema, dicevano, di libertà della Chiesa cattolica non s'intende, se le condizioni alle quali questo è messo in atto non sono tali che ogni altra associazione, creata nello Stato per ragione di comune azione religiosa e morale, possa effettuarle in se medesima. Ora, invece, i primi tredici articoli della legge costituiscono il capo della Chiesa cattolica e tutto il Governo che s'incardina immediatamente in esso in un tale grado e siffattamente privilegiato, che è persino assurdo il pensare che lo Stato possa fare il medesimo del capo di qualsia altra associazione religiosa e del governo che ne dipende. Poichè è così, la libertà della Chiesa, appiccicata in questa legge alle altre disposizioni che la precedono, non farà apparenza affatto strana e deforme? E mettiamo che non la facesse, è ragionevole il sancirla appunto ora?

Dare libertà alla Chiesa, vuol dire certamente cose diverse secondo la mente e la dottrina di quelli che pronunciano questa parola; ed, anche per quelli che l'intendono allo stesso modo, vuol dire più o meno. Comunque egli sia, in tutti risveglia sino a un certo punto un comune concetto, ed è: abbandono per parte dello Stato di certi diritti di tutela preventiva o repressiva, che esso sinora ha esercitati quasi da per tutto rispetto alla pubblicazione e all'esecuzione degli atti ecclesiastici. Ora, — così si opponeva, — si può credere che il momento opportuno di rinunziare all'esercizio di questi diritti sia appunto quello in cui riconosciamo per legge nel capo della religione cattolica una sovranità che, se da una parte è privata degli attributi del principato temporale nel territorio ristretto che ha posseduto sinora, dall'altra resta privilegiata di tutti gli altri suoi diritti attuali rispetto a tutto lo Stato italiano? Non sarebbe prudente vedere prima come questa sovranità religiosa, che per soprappiù c'è chiaramente ed ostinatamente nemica, si muova ed operi? Non sarebbe ragionevole mantenerci qualcosa in mano da surrogare e da supplire, nel caso che questo complesso di privilegi diventi un incaglio alla vita della nazione? Perchè il regno d'Italia non potrà fare come tutti gli altri Governi d'Europa, dei quali non si vede per ora nessuno disposto a mutare la sua polizia ecclesiastica per ciò solo che il potere temporale è caduto; e mantenere anch'esso distinte e separate, come pur sono, secondo abbiamo già mostrato nel principio di questa relazione, le ragioni che conducono a privare d'ogni dominio terreno il capo della Chiesa cattolica, e quelle che persuadono a dare diversa forma dall'attuale al diritto pubblico ecclesiastico interno?

Queste ed altre considerazioni, certo fondatissime e piene di gravità, non sono però bastate a indurre la Commissione a trascurare affatto e mettere da parte per ora qualunque disposizione intorno alla libertà della Chiesa, e lasciarne del tutto libera ed impregiudicata la trattazione a tempi posteriori. E di fatti, in ogni materia politica, è necessario non fermarci alla contemplazione astratta dei principii, ma di guardare altresì, tanto alla situazione in mezzo alla quale si delibera, quanto ai precedenti che l'hanno fatta.

Ora è facile dimostrare (così facile che non mette neanche conto l'esporne qui le prove una per una) che, non solo dai documenti diplomatici presentati pur ora alla Camera, ma in quasi tutti quelli che sono usciti dalla segreteria del Governo italiano nel corso di questi dieci anni, traspare il concetto che il regno d'Italia avrebbe rinunziato a tutti i diritti soliti della potestà civile rispetto all'esercizio dell'autorità ecclesiastica, quando il Sommo Pontefice avesse cessato di essere principe temporale, e che questa cessazione non avrebbe importato la cessazione nella sua persona del carattere di sovrano. Oggi, coll'animo più pacato e meno sollecitato dal desiderio di Roma che si possiede, sarebbe facile provare che, come si è detto, la libertà della Chiesa cattolica non si accorda del tutto bene colla sovranità del suo capo, e la cessazione del potere temporale non ha niente a che fare colla polizia ecclesiastica interna. Ma questa prova arriverebbe tardi, e, se può avere tutta l'efficacia sulla mente dello scrittore che prepara l'avvenire, deve perderne molta sull'animo dell'uomo politico che dispone il presente. A questo deve parere miglior partito l'andare incontro ad incomodi pratici parziali o l'accettare congegni non conformi ad una schietta e precisa teorica, anzichè trarre sullo Stato lo scredito ed il danno che nascono naturalmente e necessariamente dal venir meno a promesse e disegni lungamente maturati e spesso ripetuti, appunto, nell'ora che si vede arrivata l'opportunità ed il momento di effettuarli.

Per le quali ragioni la Commissione venne a questa risoluzione, che il proponimento di liberare la Chiesa da ogni freno ed ingerenza dello Stato si dovesse, nell'occasione della presente legge, riconfermare; ma, non parendole d'altra parte che negli articoli proposti dal Ministero vi fossero già tutte le prescrizioni necessarie a recarlo in atto, nè credendo, come si mostrerà più in là, che essa avesse qualità e mandato a supplire quelle che, nel suo parere, mancavano, e senza le quali l'effetto proposto non sarebbe seguito, opinò che il rimanente della materia delle relazioni dello Stato colla Chiesa si dovesse rinviare ad un'altra legge, non inserendo in

questa se non quelle tra le disposizioni che vi si riferiscono, le quali possono stare da sè, e che, mentre spianano la via all'assetto definitivo della questione ecclesiastica, rendono più facile l'esercizio e l'uso delle prerogative che colla presente legge si riconoscono nella suprema autorità della Chiesa. Però, o poche o molte che queste disposizioni fossero state, fu creduto necessario il tenerle distinte dalle precedenti e il comporne un titolo a parte, poichè era bene indicare, con questa stessa forma della legge, la separazione profonda che esiste tra l'oggetto dei primi quattordici articoli e i susseguenti, contenendo quelli l'esposizione dei diritti che il Governo italiano riconosce nel Sommo Pontefice per guarentire al mondo cattolico che l'indipendenza della sua azione ecclesiastica e spirituale sarà nell'avvenire anche maggiore di quello che fosse per il passato, e gli articoli invece che seguono, concernendo il diritto pubblico ecclesiastico interno dello Stato italiano, diritto delle cui determinazioni questo è esclusivo giudice così come ogni altro Stato europeo rispetto al proprio, e che non può conformare se non ai principii che presceglie a fissare i diritti suoi e quelli delle associazioni religiose che si creano nel suo seno.

Però era nata nel Comitato, e fu riprodotta nella Commissione un'opinione, la quale era necessario di vagliare prima di procedere ad inserire nessuna disposizione concernente la nostra polizia ecclesiastica. Il concetto della libertà è tale di sua natura, che necessariamente s'estende a tutta una classe di cittadini o di consorzi e vi diventa reale, o assolutamente e senza condizione di sorta, o appena questi o quelli hanno risposto a talune condizioni generali che la legge richieda. Era razionale dunque che si dicesse: nessuna disposizione concernente la libertà della Chiesa cattolica è possibile a formulare, se non in maniera che abbracci ogni altra specie di associazione religiosa. Se dunque noi vogliamo entrare in questa seconda parte della legge proposta dal Ministero, noi dobbiamo proemiarvi o chiuderla con una disposizione concernente tutti i culti.

Un membro della nostra Giunta aveva proposto nel Comitato della Camera, che l'aveva accolta, la seguente risoluzione: « L'abolizione delle istituzioni preventive e di sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio della libertà religiosa avrà effetto anche a pro degli altri culti professati nello Stato. » E si sarebbe potuto andare anche più in là: desiderare, come si proponeva in alcune petizioni pervenute alla Commissione, che nell'occasione di questa legge il Governo italiano avesse mutato le condizioni politiche dell'esistenza attuale dei culti nel seno suo, ed, abbandonato esplicitamente il diritto, che sin ora si è riservato, di *tollerare* o no, di *ammettere* o no i culti diversi che si vogliano professare nel suo territorio, avesse proclamata in ciò la libertà assoluta, cioè dire tale che davvero, checchè paia del Belgio, non esiste di diritto in veruno Stato d'Europa e che negli Stati Uniti d'America s'è introdotta prima di fatto che di diritto, ed anche oggi è più garantita dalla consuetudine che da questo.

Ora alla Commissione è parso che mancasse qui la occasione così di questa seconda dichiarazione più larga, e che non si sarebbe potuta introdurre senza esplicita abrogazione del primo articolo dello Statuto, come di quella più ristretta che il Comitato aveva accolto. Manca l'occasione alla prima, perchè lo sviluppo stesso che ha avuto la legislazione concernente i culti in Italia, prova quanto sieno vane rispetto a questi le dichiarazioni generali di principio e quanto maggiore e più efficace forza abbia l'opinione che si genera e sorge nelle coscienze dei cittadini. E d'altra parte, questa opinione che ha in ciò una forza tanto più grande, l'estrinseca anche in maniera che, per il suo avanzare lento e progressivo, procede sicura in ogni passo che muove e non anticipa nè posticipa sol sentimento comune della nazione in una materia nella quale, se è male lo starne indietro, non è meno pericoloso e meno fecondo di regressi il percorrerla. Coi fatti, come si può vedere assai ben dimostrato in un libro dell'avvocato Rignano sulla *Uguaglianza civile e la libertà dei culti in Italia*, così il primo articolo dello Statuto, che chiama *religione dello Stato* la sola *cattolica* e dice gli altri *tollerati* conformemente alle leggi, è stato privato dalla giurisprudenza e dalla legislazione successiva d'ogni pratico significato, come l'articolo 24, che ammetteva l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, *qualunque fosse il loro titolo e grado*, non già qualunque fosse la loro professione religiosa, è stato coi fatti da leggi successive colmato. Che un potere costituente sia perpetuamente vivo nei poteri dello Stato, è migliore dottrina che non quella che pretende di evocarlo, con nuovo sforzo, ogni volta dal grembo del popolo; ma è dottrina inglese ed è accompagnata da questa pratica, che le abrogazioni tacite e sancite via via con leggi che alterano e mutano le condizioni costituzionali dell'esercizio di un diritto, o la sua definizione, valgono meglio delle abrogazioni esplicite. Così davvero, la costituzione dello Stato diventa il complesso stesso delle leggi di questo e si confonde nella vita sua.

Quanto alla dichiarazione più positiva, che il Comitato aveva accettata, essa suppone che, rispetto agli altri culti, vi sieno istituzioni preventive e di sorveglianza ed ingerenza governative che li riguardano. Ora, veramente ciò non è. Le credenze religiose diverse dalla cattolica professate attualmente in Italia, sono quelle degli israeliti, dei valdesi e d'altre comunioni protestanti e dei greci scismatici. Il pareggiamento civile e politico dei cittadini che vi aderiscono è perfetto; ed il Governo non mantiene nella disciplina ed amministrazione dei loro culti, nella nomina

dei loro ministri nessunissima partecipazione ed ingerenza. Non vi sono leggi di nessun genere, che li tocchino, restringano, regolino nelle loro relazioni religiose; e solo le università israelitiche in alcune provincie si reggono secondo una legge speciale dello Stato. Ma questa, che fu pubblicata in Piemonte il 4 luglio del 1857 ed è stata via via estesa alle provincie di Modena e di Parma il 3 ottobre 1859, a tutte le provincie dell'Emilia il 13 marzo 1860, alle Marche il 27 ottobre dello stesso anno, e che sarebbe ora estesa a tutta Italia, se la proposta che fu fatta di ciò il 9 marzo 1865 dal ministro di grazia e giustizia fosse stata discussa dalla Camera, come fu accolta dalla sua Commissione, questa legge, diciamo, non intende che a dare qualità e diritti di corpi morali alle università israelitiche, non concede al Governo nessuna ingerenza nelle amministrazioni loro e nella nomina dei loro ministri, e si contenta di dargli facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione nei casi in cui tale provvedimento fosse necessariamente richiesto dall'interesse dell'università e dai motivi di ordine pubblico. Poichè è tale la nostra legislazione attuale rispetto ai culti, come si potrebbe deliberare d'abolire servitù che non hanno?

Non è punto, quindi, necessario nè utile di alterare il carattere della legge attuale, e, dopo avere condotto lo sviluppo del suo concetto mediante disposizioni specialissime al Sommo Pontefice e alla Santa Sede, convertirla negli ultimi articoli in una legge generale a tutte le associazioni religiose esistenti o possibili. E veramente è affatto speciale la condizione a cui, rispetto al clero cattolico, bisogna provvedere.

Poichè esso, nelle nazioni cattoliche, ha preteso a più che al diritto comune per sè e ad un diritto d'esclusione per ogni altro culto, è succeduto che, quando alla coscienza umana è diventato intollerabile qualunque freno alla sua libertà di adorare Iddio a sua posta, gli altri culti sono potuti arrivare, in parecchi paesi, a una condizione d'indipendenza dalla podestà civile prima del culto cattolico; e di più, è succeduto altresì, che a collocare questo in un grado di assoluta libertà d'esercizio di magistero spirituale, si trovassero assai più obbiezioni ed ostacoli che non a fare il medesimo per tutti gli altri. Il che ha anche ragioni speciali in ciò che la Chiesa cattolica si è andata ordinando in fuori di ogni influenza del laicato assai più che qualunque altro culto non abbia fatto; e del resto ha un concetto della potestà sua e del posto che le compete d'occupare, non già dirimpetto allo Stato, ma disopra, assai diverso da quello più modesto che tutti gli altri culti cristiani si son formati di se medesimi. Cosicchè, sebbene nell'articolo 270 del Codice penale è parlato della *necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato ed agli altri culti*, e delle pene nelle quali incorrono quelli che contravvenissero alle regole vigenti sopra questa materia; pure, così fatti, non esistono regole di questo genere, se non rispetto ai ministri del culto cattolico ed alla pubblicazione ed esecuzione degli atti loro.

Quali sono queste regole?

Varie, molteplici, complicate: quali rimesse in vigore da leggi nuove; quali nascenti da consuetudini o diritti vecchi; quali introdotte per concordati implicitamente abrogati o tuttora ad arbitrio mantenuti esistenti; quali dedotte da un diritto supremo dello Stato, aspramente contraddetto dalla Chiesa; quali precise e chiare, e quali infine indeterminate e vaganti circa i confini, nè fissi nè possibili a fissare, dell'autorità ecclesiastica e della civile, e che si troverebbero nel negare alla prima ogni carattere di protesta pubblica e nel mantenerlo alla seconda, se appunto la Chiesa cattolica non contendesse, più che sopra ogni altra cosa, sopra l'ascrivere questo carattere sopratutto a sè medesima.

Comunque egli sia, queste regole si possono raccogliere in queste quattro specie, che costituiscono una materia di diritto proprio della Chiesa cattolica nelle sue relazioni collo Stato.

Talune soggettano il diritto di riunione dei membri del clero, in certe forme e per certi effetti, alla preliminare autorizzazione del Governo.

Altre esigono l'assenso del Governo alla pubblicazione di tutti gli atti delle autorità ecclesiastiche, cioè dire dei sacerdoti che esercitano giurisdizione di fôro esterno nella Chiesa, sia che essi provenissero dal Sommo Pontefice, considerato come potestà estranea allo Stato, sia dai vescovi.

Altre richiedono questo stesso assenso a tutte le provviste dei benefizi ecclesiastici, fatte dal Sommo Pontefice o dai vescovi; assenso che prende diverse forme, poichè è sottinteso dove il Governo ha diritto a partecipare, per via di nomina, di presentazione, di raccomandazione, nella collazione del benefizio, ed è invece ritenuto necessario dopo questa, quando nessuna precedente ingerenza non sia stata esercitata.

Infine altre regole danno modo speciale di reprimere o piuttosto fermare ed interrompere, anzichè prevenire, l'uso stimato indebito dell'autorita ecclesiastica, sia che il suo eccesso consista nell'essersi esercitato con offesa altrui in una materia che le spetta, sia nell'avere trasceso i confini della materia che le appartiene.

Ora, quali di queste regole si possono cancellare e quali no, rimanendo nel concetto della Commissione espresso innanzi?

Il ministro nel suo progetto propone di abolirle tutte insieme e di dichiarare, mentre si sopprimono, che « l'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della potestà civile. » Però seguono queste riserve: — 1° l'im-

piego di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici è escluso sempre;. — 2° le temporalità dei benefizi ecclesiastici rimangono nelle mani dello Stato, il Governo assumendo l'obbligo d'immettervi il sacerdote a cui il beneficio sia conferito dall'autorità ecclesiastica, quando egli sia italiano, condizione di nascita, dalla quale non si potranno esimere se non i vescovi suburbicari di Roma; — 3° nessuna provvisione concernente la proprietà o destinazione della temporalità di enti o d'istituti ecclesiastici potrà essere eseguita senza il *regio placito* o il *regio exequatur*, secondo che l'autorità ecclesiastica, dalla quale la provvisione deriva è interna allo Stato o esterna, continuandosi a considerare l'autorità del Sommo Pontefice come *esterna*.

Ora, si guardi che di queste riserve la prima considera ogni atto giurisdizionale della Chiesa sia che concerna le persona, sia le cose; la seconda e la terza riguardano invece atti della Chiesa, che per sè porterebbero un effetto rispetto alla sostanza ecclesiastica, ma che non l'hanno se non dall'intervento del Governo. Cosicchè davvero la prima riserva non ha quella generalità che appare, e coi fatti il Governo diventa esso il braccio secolare della Chiesa rispetto a tutte le risoluzioni di questa che concernono la nomina, dimissione, traslazione degl'investiti di benefizi maggiori e minori, e si obbliga ad eseguirle esso stesso colle sue mani assolutamente ed incondizionatamente, non riservandosi il diritto d'interporre il suo giudizio e di eseguire o no, se non dove si tratti, non dell'assegno delle temporalità al designato dall'autorità ecclesiastica, ma bensì di alienarle o di alterarne l'uso attuale. E di fatto questo concetto è conforme a quello che nella relazione è detto, cioè dire che il Ministero non intende già la libertà della Chiesa come una separazione di questa dallo Stato, bensì come un consorzio, nel quale, da una parte, e quella e questo si muovano ciascuno nella sua diversa sfera, dall'altra amendue si aiutino a raggiungere per le varie loro vie lo scopo comune a cui intendono. E l'accordo loro consisterà, secondo il Ministero, in ciò che, rispetto al rimanente della sua disciplina, la Chiesa è libera di ordinarla a sua posta, ma non ha modo di dare valore esecutivo a nessun suo decreto, e, rispetto alle provvisioni che concernono la temporalità, lo Stato si riconosce suo servo ed esecutore insin dove si tratta dell'uso di queste, suo giudice ed esecutore dove si tocca alla loro proprietà o destinazione.

Alla Commissione non è parso che questo sistema soddisfacesse alle condizioni del problema della libertà della Chiesa, nè che potesse camminare agevolmente e surrogare una più tranquilla relazione a quella che oggi corre fra essa e lo Stato. In primo luogo essa è pure una società ordinata a governo, in nessun grado della quale, dall'infimo al supremo, mancano, secondo il diritto che la regola, — qualunque siano state le alterazioni di questo nel corso dei secoli, — doveri e diritti. Si può credere, si deve anzi ritenere che questa società, rispetto ai fedeli che ne compongono l'infimo grado, non destituito di diritti neanch'esso, non sia oggi *coatta*, come la Chiesa ha voluto che lo Stato la considerasse per tanto tempo, ma libera; cosicchè è tanto lecito a ciascun suo membro di dichiararsene diviso, quanto è lecito alla rappresentanza del suo potere sociale, secondo i modi legali, di dichiarare diviso da essa quel membro che si sottragga ai doveri che gli incombono. Si può, anzi si deve mantenere la soppressione di ogni fôro ecclesiastico che pretenda giudicare e punire, con forza coattiva e per virtù propria, nella persona o nei beni, i cittadini, solo perchè appartengono a tale o tal altra associazione religiosa; ovvero decidere fra essi litigi e fissare relazioni giuridiche che la società civile ha assunto di risolvere e di determinare essa stessa colle sue leggi.

Sin dove estende i suoi confini e pone i suoi termini la giurisdizione dello Stato, è naturale, è necessario, di fatto e di diritto, che la giurisdizione ecclesiastica sgomberi o, per meglio dire, resti meramente di fôro interno. Ma, dopo sottratta ogni cosa, resta pure un numero di atti che quella giurisdizione è chiamata a compiere, maggiore o minore in proporzione del grado di autorità che ciascun suo membro esercita nella Chiesa, i quali non possono sortire l'effetto loro, in caso d'opposizione per parte di coloro i quali, in quanto fedeli o sacerdoti, le appartengono, se una forza qualsia esecutiva non interviene. La Chiesa cattolica ha preteso sempre che questa forza esecutiva le appartenesse in proprio e per la natura sua; noi, nella stessa maniera che diamo allo Stato l'arbitrio di decidere esso sin dove questa si potesse estendere — del che la Chiesa ha anche sempre preteso che il giudizio spettasse ad essa — possiamo e dobbiamo negare che ai decreti suoi, qualunque essi sieno, quest'efficacia spetti mai per virtù loro. Ma, negando che appartenga ad essi in proprio, dobbiamo dichiarare che lo Stato è pronto a mutargliela, per mezzo dell'autorità giudiziaria sua, col conferire a questa l'ufficio o di omologare le sentenze dell'antorità ecclesiastica, quando non eccedano il campo di quella competenza che leggi dello Stato le lasciano, che è la pratica inglese; ovvero di decidere essa stessa, secondo le leggi proprie di ciascuna associazione, le relazioni semi-pubbliche che da queste nascono tra'lor membri e le violazioni che ne possano succedere. La grandezza della Chiesa cattolica fa ombra all'intelletto di molti e gl'induce a sprezzare o a trascurare questa necessità intrinseca della sua costituzione; ma basta voltare gli occhi da essa e rivolgerli a qualunque associazione religiosa di minore estensione e forza per convincersi che non ci è uscita tra il negarle affatto il diritto di esistere, o il riconoscerle quello di far rispettare le leggi sue nel giro della

propria competenza; e che quest'ultimo diritto non le si può attribuire se non, o col darle i caratteri d'una società perfetta, — che è ciò che sempre la Chiesa ha preteso di essere e lo Stato ha sempre negato che fosse, — o lasciandola come è, secondo il concetto comune del potere laicale, una società imperfetta, ed aggiungerle quindi di fuori, come ad ogni altra società privata, quello che così le manca, la forza di far rispettare le relazioni che nascono tra i suoi membri volontarii dalle sue leggi interne e peculiari.

E il sistema del Governo non è parso alla Commissione meno imperfetto nella seconda parte.

Il Governo mantiene a sè la tutela dei beni ecclesiastici: non può esserne alterata nè la quantità nè la destinazione senza licenza sua. Questa tutela è esercitata oggi, secondo i varii casi, dal ministro di grazia e giustizia e de' culti in persona o da suoi rappresentanti, i procuratori generali presso le Corti d'appello. Ora perchè la libertà della Chiesa sia una verità, e le ragioni e le influenze politiche non intervengano ad incagliarla nel fatto, anche dove e quando è riconosciuta intera in diritto, è necessario che questa tutela non sia esercitata dal potere esecutivo, bensì dal giudiziario. Il quale non sarà naturalmente chiamato ad applicare se non un solo criterio, che è questo: se l'alienazione o la diversa destinazione del bene ecclesiastico è chiesta e fatta in conformità a tutte le norme che le leggi pubbliche dello Stato e private dell'associazione religiosa richiedono perchè sia legittima e valida.

Però, siamo discosti anche più dalla libertà della Chiesa nel rimanente; poichè quanto alla temporalità il Governo intende mantenere questa nelle sue mani durante le vacanze, lasciandosi facoltà di raccogliere i loro frutti e di disporne a sua posta, come fa ora, pur dichiarandosi pronto a immettere in possesso chiunque gli sia designato dall'autorità ecclesiastica, e appena gli è designato. Or anche qui non pare che ci sia uscita che tra due sistemi dei quali nè l'uno nè l'altro è quello che il Ministero proporrebbe. O il Governo, immettendo esso nelle temporalità, mantiene a sè il diritto di guardare chi sia quello ch'esso è chiamato ad immettervi, se la elezione di lui è canonica, e la sua immissione potrà giovare al popolo a cui deve sopraintendere; ovvero si spoglia dell'amministrazione di coteste temporalità e surroga qualche organo locale speciale a se medesimo in questa funzione. Con questa surrogazione il Governo o conferirebbe addirittura a qualche altra autorità laicale i diritti che in esso son unti, durante i secoli, dal potere assunto sui beni ecclesiastici, o da accordi coll'autorità ecclesiastica o da altre ragioni; ovvero gli lascierebbe almeno la speranza e il modo di riacquistargli una volta da sè.

Come dice un canonista celebre e dei meglio affetti alla stessa Chiesa romana. « L'elemento del laicato nella collazione dei benefizi non è stato trascurato mai; soltanto, secondo lo spirito e la costituzione di ciaschedun tempo, s'è espresso in diverse maniere, come acclamazione o concorso delle comunità cristiane, come accordo della Chiesa col principe territoriale, come presentazione del patrono della Chiesa, come notificazione anteriore del nome di quello che la cancelleria apostolica avrebbe ordinato. L'idea fondamentale è rimasta sempre la medesima. » Il Governo può, se vuole, e certo deve oramai, per cagioni facili a ricordare e quindi inutili a dire, rinunciare affatto alla rappresentanza del laicato che ha esercitato sinora; ma non può farlo, senza prendere qualche guarentigia di fatto che il laicato cattolico avrà poi modo di ottenerne un'altra. E questa guarentigia potrà appunto trovarsi nella costituzione della proprietà ecclesiastica, quando sia tratta fuori, parte dal caos di disposizioni, parte dall'abisso di dubbiezze, nel quale si dibatte ora, e in una retta e legittima amministrazione di essa commessa alle mani di quelli a cui naturalmente spetta, poichè la Chiesa non ha negato mai nè negherà, che appartenga un'ingerenza nella nomina del ministro a ciascuna delle comunioni cattoliche, alle quali appartiene il sostentare lui ed il culto; mentre nel sistema di amministrazione delle temporalità che il Ministero proporrebbe di mantenere, abbandonando il Governo civile tutti i diritti dei quali si è fatto investire quasi per delegazione in altri tempi, sarebbe impossibile, insperabile che altre rappresentanze laicali gli venissero surrogate mai.

E si rischierebbe che, insieme col laicato, tutto il clero minore si trovasse privo di diritti e sopraccarico di doveri, e consegnato all'arbitrio di una Curia tirannica nella quale la nuova licenza, che la legge gli darebbe, non trattenuta più da nessuno dei freni proprii dell'antico diritto ecclesiastico, spazzato via via dalle stesse leggi dei Governi, e non legata da nessuno dei vincoli che il concetto dello Stato e l'esperienza delle usurpazioni aveva fatto escogitare durante i secoli, cotesta nuova licenza, diciamo, potrebbe riuscire a rinnovare colle annate, colle pensioni, cogli spogli e con infiniti altri espedienti, se pur bisognassero, tutte le antiche malversazioni ed ingordigie. I Governi possono abbandonare la Chiesa a sè, ma non in maniera che l'aiutino essi stessi a corrompersi, e a volgere in danno e corruzione tutta l'efficacia morale che naturalmente possiede per beneficare e migliorare. Essi possono abbandonarla, ma a patto che il loro abbandono non si confonda con un rifiuto di adempiere agli obblighi propri, con una rinuncia a diritti che non sono loro, e con una confessione che il movimento morale delle società cristiane non gl'interessa punto, o non lo credono punto soggetto alla influenza delle dottrine e delle pratiche religiose. E il Governo italiano, rigettando la responsabilità che sinora ha avuto, non può assumere quella di diventare colle sue mani l'istromento delle vendette della Curia romana, cacciando a libito di questa i parrochi

e i vescovi che piacessero alle popolazioni, e forzandola ad accettare quelli che loro dispiacessero; e così privando esso stesso e colla violenza le comunità cattoliche di un diritto che la legge stessa della Chiesa avrebbe loro riconosciuto, di dovere il ministro spirituale essere di loro gradimento. Nel Belgio, dove lo Stato si obbliga a pagare lo stipendio a quel ministro del culto che l'autorità ecclesiastica indichi, la relazione tra lo Stato e la popolazione cristiana è meno cattiva che non diventerebbe qui, dove la proprietà ecclesiastica non è per fortuna ancora incamerata tutta ed è dispersa in gran parte, come censi, livelli, beni fondi, tra le popolazioni stesse, e vuole essere amministrata da qualcuno durante le vacanze; e da altra parte vi resta l'uso delle elezioni capitolari dei vescovi che in Italia è poco meno che da per tutto smarrito. È ancora più indispensabile adunque presso di noi che non sia altrove, il risolvere insieme la questione dei diritti del Governo nelle nomine dei beneficiati maggiori e minori e quella delle relazioni giuridiche nelle quali le temporalità devono rimanere coll'ufficio ecclesiastico e della loro amministrazione. Una cosa non si può scompagnare dall'altra.

Venuta in questa persuasione, la Commissione ha dovuto domandarsi se le era possibile di risolvere amendue coteste questioni così connesse nella presente legge.

Ma ogni cosa le mancava per farlo: il tempo, le informazioni ed il mandato. Tutti sanno con quanta premura ed urgenza è chiesta la legge attuale, alla quale si annette, come è ragionevole, un alto carattere politico, e tutti sanno del pari non solo che intricata materia è quella della migliore composizione delle amministrazioni locali della proprietà ecclesiastica e fin dove spetti il mettervi mano a costituirle con una legge senza eccedere i limiti di competenza dello Stato — sopra questo la Commissione si sarebbe potuto risolvere da sè, affrettando e raccogliendo i suoi studi — ma anche e soprattutto in che scompiglio ed arruffio si trovi presentemente una buona parte della proprietà della Chiesa. Nè la fretta nè l'apparenza della fretta in simili cose è buona. E poi, quando queste obbiezioni non ci fossero state, poteva la Commissione presente assumersi di risolvere essa le questioni attinenti alla proprietà ecclesiastica, quando il Ministero dice nella sua relazione di volerne per ora prescindere, e rinvia ad un'altra legge le disposizioni che concernono quella la quale si trova non ancora toccata nelle provincie ultimamente ex-pontificie? Nel Comitato, da cui la presente Commissione è uscita, si era tastata cotesta questione della proprietà e commesso ad essa di considerarla e risolverla? Spetterà adunque a un'altra Commissione e ad un'altra legge il considerare e il determinare se la proprietà ecclesiastica di cotesto Stato ex-pontificio dovrà essere retta da diverse regole che la rimanente del regno, e, nel caso che ciò non paia, quali regole e criteri comuni si debbano fissare.

La Commissione è stata dunque costretta, come si vede, a rinviare a una legge ulteriore tutta la trattativa e la risoluzione della materia beneficiaria, e di lasciare per ora le provvisioni dell'autorità ecclesiastica che la riguardano, così come sono soggette al regio *exequatur* e *placet*, non meno di quelle che si riferiscono all'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Oggi il Governo non interviene nelle provviste dei benefizi conferiti dalle autorità ecclesiastiche interne allo Stato che mediante il *placito* regio; e sono tali tutti quelli che vanno sotto nome di minori. In quanto alla collazione dei maggiori, per i quali l'istituzione canonica è fatta da Roma, lo Stato interviene in due modi. L'uno è conforme in tutto il regno, e consiste nella regalia dell'*exequatur*, apposto dal Governo a tali provviste, in virtù del regio decreto del 5 marzo 1863, esteso il 4 agosto del 1866 alle provincie venete, e fondato sopra consuetudini precedenti della più parte degli ex-Stati italiani. L'altro è diverso per ciascuno di questi, e dipende dagli accordi che, per la collazione dei benefizi maggiori avevano colla Santa Sede le sovranità anteriori e talora da consuetudini; cosicchè dove tali accordi ed usi mancavano, per esempio nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, quest'altro modo d'intervento non ha luogo. Esso consiste, dove si esercita, nella partecipazione legittima, — e che anche alla Chiesa romana, secondo la frase dell'Antonelli, pare *giusta*, — del potere laicale nella elezione del beneficiato; partecipazione affatto diversa da quella che può spettare al principe come a qualunque privato, per proprio diritto di patronato attivo, e che era accordata ai principi dalla Santa Sede, in diverso modo e misura, per una attribuzione che ad essi era fatta, di un cotale *patronato* universale. Ora è naturale che il regno d'Italia, il quale ha proceduto sinora nella sua legislazione come se i concordati non esistessero, rinunci sin da ora a questa partecipazione all'elezione del beneficiato, che si fonda sul diritto positivo degl'indulti, dei concordati, delle consuetudini, poichè non l'ha dappertutto e l'ha diversamente limitato ed atteggiato. Basterà, perchè intanto la questione della materia beneficiaria e dell'assoluta libertà dell'autorità ecclesiastica nella provvisione dei benefizi resti sospesa sino a che la questione della proprietà ecclesiastica non sia risolta, basterà, diciamo, che l'obbligo del regio *exequatur* per l'immissione in possesso delle temporalità resti soggetto alle stesse regole che lo governano ora.

Determinato in questo rispetto quello che circa le provvisioni ecclesiastiche concernenti i benefizi si può sin da ora abbandonare e quello che no, è facile, per le rimanenti regole, decidere sin da ora. I vincoli che sono stati posti dall'autorità politica alle riunioni ed alle pubblicazioni dei membri del clero ri-

vestiti di autorità giurisdizionale, non hanno nessuna connessione colla proprietà ecclesiastica e colla materia beneficiaria; perciò si possono spezzare affatto anche subito.

Però, quale è la forma che è meglio dare a questa liberazione?

Non già quella, è parso alla Commissione, di disposizioni speciali e singolari, che è prescelta nel disegno di legge del Ministero, bensì una forma siffatta, che per se medesima mostri come il troncamento di codesti vincoli non abbia altro fine ed effetto, se non quello di estendere all'associazione cattolica e a' suoi membri, in qualunque grado siano, le guarentigie di diritto comune, che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni ceto di cittadini; poichè così questa estensione è fatta colla stessa precisione e misura che l'esercizio di quell'identica libertà ammette in ogni caso. Diffatti non è vero che ogni privilegio sia stato e sia nemico di libertà, e che ogni estensione di diritto comune sia estensione di libertà; poichè il privilegio può essere anch'esso un freno all'arbitrio altrui, ed il diritto comune, inteso nella sua realità effettiva, può essere ispirato da principii tutt'altro che liberali; e così talora non è il nostro. Ma è vero che a' privilegi ripugnano i tempi; che la libertà sociale non si forma oggi con essi, ma coll'eguaglianza de' diritti; e che, nei casi nei quali, come qui, il diritto comune è libertà, non si può nè si deve desiderare niente di meglio che di levare di mezzo ogni esclusione dal godimento di essa a danno di chi si sia. Codesto è il vero principio ed avviamento d'una attuazione piena e sincera della libertà della Chiesa.

E concependo in siffatta maniera l'abolizione dei vincoli coi quali lo Stato ha legato sinora l'azione della Chiesa, non si sente più il bisogno di quelle due disposizioni che si leggono nel progetto del Ministero, per le quali all'articolo 3 è detto che « il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura, con l'assistenza della forza armata, la libertà del Conclave e del Concilio, » e all'articolo 16 che « i Concilii, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. » Cotesti sono casi della libertà di riunione estesa ai membri del clero colla stessa larghezza di cui ne godono gli altri cittadini. Poichè veramente non si vede in quale altro significato il Governo si possa assumere la difesa della libertà del Conclave colla forza, se non in ciò solo che gli elettori che vi si racchiudono sono, come dichiara l'articolo 6 del progetto della Commissione, partecipi di tutte le guarentigie sancite nel Sommo Pontefice, e che, se anche queste non fossero, sarebbero sempre cittadini pacifici intesi a scegliere il capo che li deve dirigere nella loro credenza e nella loro condotta, in quello cioè in cui sono e devono essere lasciati necessariamente liberi di farsi dirigere da chi meglio lor piace, secondo l'ammaestramento e la guida della propria coscienza. Se lo Stato vuol davvero lasciare la Chiesa libera, non deve pretendere a mostrare nelle leggi che la riguardano, una troppo preziosa cognizione del diritto che la regola internamente; e, coll'usurparne alcune parole, pare che si spiani la via a mettervi prima o dopo, con uno od altro pretesto, le unghie.

Però lo Stato non deve mostrare di non avere un concetto fermo della sua competenza e della sua dignità, e, contento della forza che ha nelle mani, negligere ogni violazione del suo diritto, la quale paia meramente teorica e non si possa convertire subito in un fatto. Perciò delle due fonti del ricorso per l'abuso, che la giurisprudenza riconosce, e alle quali s'estende la giurisdizione del Consiglio di Stato, una va soppressa e un'altra no. Di fatti, è ragionevole che lo Stato si dichiari incompetente circa l'uso che fa della giurisdizione sua l'autorità ecclesiastica in tutto quello che le appartiene, poichè oggi nessuno può essere obbligato a sottostarvi, e chi gli pare che non l'eserciti a dovere, è padrone di dichiararsi ribelle; ma non è ragionevole che così il privato come il Governo non abbia ricorso contro l'atto di cotesta giurisdizione, che fosse abusivo, non perchè l'autorità ecclesiastica operi male dove è padrona d'operare a sua posta, ma perchè essa ha ecceduto i confini del campo che la legislazione dello Stato le lascia. Il Walker (*Lehrbuch des Kirchenrechts*, § 46) dice assai bene e distintamente; « Dal punto di vista, comunemente ammesso, della difesa contro la Chiesa si è altresì derivato il diritto di presentare ricorso al braccio secolare contro un preteso abuso della giurisdizione ecclesiastica. E si deve distinguere in ciò: se l'abuso della giurisdizione consiste in qualcosa che costituisca una trasgressione comune prevista dalla legge, s'intende che sopra essa, prescindendo dalla correzione ecclesiastica, devono giudicare i tribunali laici. Se per parte di un ufficiale ecclesiastico è commessa abusivamente un'invasione nel campo della potestà laica, questa ha obbligo, o dietro querela privata o per azione pubblica, di deferire l'abuso, come contrario ai canoni, avanti ai tribunali ecclesiastici superiori o anche avanti ai tribunali laici. Ma se invece il preteso abuso è un atto giurisdizionale che si contiene nella sfera spirituale e non l'eccede, vi sono per conoscerne e giudicarne i tribunali ecclesiastici nei loro propri gradi di giurisdizione, e il braccio secolare ha da rinviare ad essi, quando fosse da chi si sia chiamato in aiuto. » Quei diritti che ad un così discreto e autorevole canonista paiono propri della potestà civile, non è possibile nè ragionevole che questa gli abbandoni, come inutile difesa della competenza sua; basta che abbandoni quelli i quali nascevano da un esagerato concetto di questa, o, forse meglio, dal peculiare intreccio e consorzio nel quale la società politica ha vissuto coll'ecclesiastica in altri tempi; cosicchè, mentre questa rifiniva di al-

largare i confini della sua esterna giurisdizione, quella si affannava ad invadere il campo della giurisdizione di fòro interno, riservato per sua natura alla disciplina religiosa.

Dedotto così largamente e forse più lungamente del dovere il pensiero della Commissione, sarebbe superfluo il mostrare come gli articoli di questo secondo titolo lo rappresentano e riproducono per l'appunto. Il primo estende ai membri del clero le libertà costituzionali comuni al rimanente della cittadinanza, e nello stesso tempo che esime i vescovi dall'obbligo della prestazione del giuramento, libera la loro elezione da ogni ingerenza del Re. Il secondo scioglie gli atti della giurisdizione ecclesiastica dalla necessità della visura del Governo e rinvia all'autorità giudiziaria quelli che eccedano la competenza della giurisdizione da cui emanano, come quelli che vogliono e possono conseguire un effetto legale e giuridico, abrogando in questi rispetti ogni altra giurisdizione. Il terzo rinvia ad una legge ulteriore, della quale si specificano i capi, la definizione della materia beneficiaria e della proprietà ecclesiastica, e intanto confina l'azione del Governo, rispetto alla collazione dei benefizi maggiori e minori, all'immissione in possesso nelle temporalità, rispetto alla quale conserva tuttora la discrezione del giudizio suo.

CONCLUSIONE.

E qui, signori, noi ci possiamo dire giunti al termine di una via non breve nè facile. La selva, attraverso la quale abbiamo dovuto aprirla, è delle più aspre e forti che si conosca, nè noi siamo tanto corrivi da immaginare che ne siano colla presente legge dispersi tutti gl'incanti. L'esposizione degl' impedimenti che vi abbiamo trovati, dei concetti giuridici che abbiamo scelto a vincerli, speriamo che, quando ogni altra lode le manchi, non le sarà invidiata quella di molta schiettezza e buona fede. Abbiamo più volte mostrato come ci sentivamo messi, secondo uomini politici devono, su un terreno reale colle sue spine e i suoi sassi, nè ci tenevamo liberi di vagare per gli spazi delle idee e dei desiderii. Chiamati ad esaminare una combinazione pratica, rispetto alla quale e Governo e Parlamento sono già compromessi, e che, per più rispetti, è indispensabile, ci siamo contentati di rimuoverne, possibilmente, ogni contraddizione e contrasto. Non v'ha nessuna combinazione di questo genere, la quale non richieda molta moderazione ed equità e prudenza per essere agevolmente recata in atto e camminare, e alla Commissione vostra non isfugge più che a voi quanto queste virtù in una delle due parti ostinatamente manchino. Pure è lecito di aver fiducia che, quando noi, come sogliamo, continueremo senza nostro danno a soprabbondarne, potremo del nostro soverchio dotare quel clero romano che noi non vogliamo per inimico e non riusiamo che per padrone.

La legge presente fornisce il Governo centrale della Santa Sede di tutte le prerogative che gli possono bisognare per esercitare su tutto quanto l' orbe cattolico, non quel magistero solo che ha esercitato in altri tempi, ma quello che esercita ora. Non abbiamo mosso verso di essa nessuna controversia dottrinale o disciplinare; ci siamo frenati, poichè parlavamo a nome di uno Stato che si riconosce incompetente in materia ecclesiastica e religiosa, da ogni influenza d'idea privata circa una migliore ed ideale costituzione della Chiesa. A ciò i cattolici italiani e forestieri provvederanno, se vogliono; la legge attuale non impedisce loro in nessuna maniera di continuare ad essere governati come ora, se così prediligono.

E nello stesso tempo che questa legge circonda di singolari privilegi il Governo della Santa Sede, in quanto si estende a tutto il mondo, lo scioglie in Italia da' vincoli dai quali vi era avvinto e che persistono tuttora, quasi in ogni altra parte d' Europa. E, se ci siamo trattenuti dal lasciare del tutto libera sin da ora la collazione dei benefizi all' autorità ecclesiastica, l'abbiamo fatto perchè ci è parso che lo Stato, il quale ha a mano a mano ascritto a sè diritti esercitati prima dalle singole plebi e cleri, se deve abbandonarli, può forse, quando creda, non ritenersi competente a restituirli, ma non può, senza un assoluto disprezzo d'ogni dover suo, mettere colla sua mano quelli dai quali li prese nell' impossibilità di riconquistarli; e nello stesso tempo che lega se medesimo all'arbitrio di un' autorità diversa dalla sua, lasciare senza tutela e difesa tanta parte della cittadinanza. Ma se in questo non ci è parso possibile di compire l'opera ora, abbiamo però lasciato nella legge l'obbligo, e detto il modo di coronarla più tardi; e coronarla, togliendo la proprietà ecclesiastica a quelle incertezze che non possono non collocare gl' interessi morali e materiali che ne dipendono in una malsana condizione, piena d'asprezze, di rancori e turbamenti.

Noi sentiamo, quanto e come alle leggi, come è questa nel primo suo titolo, le quali non rispondono a un disegno affatto logico e teorico e in tutto corrispondente col resto dell'organizzazione dello Stato, sogliono ripugnare le menti nostre, assai più che le germaniche e le anglo-sassoni. Pure abbiamo fiducia che la necessità evidente e l'impegno già assunto la faranno accettare dalla Camera senza troppo contrasto. Il che succederà, se entriamo nella discussione con questa persuasione; che quando la legge, a forza di emende e di riserve, diventasse tale da parere un'eccellente fortezza contro tutti i possibili od impossibili abusi dell'autorità ecclesiastica, ed una difesa perfetta dei diritti e persino delle pretensioni della potestà civile, si potrebbe lacerarla e buttarla via, come affatto inutile allo scopo che si propone.

Come si deve sperare che nella discussione si entri da noi con quest'animo, così è lecito aspettarci che la Santa Sede e la Chiesa italiana, le quali non devono accettare la legge, ma usarne, vogliano farlo con un sentimento vero e sincero dell'ufficio loro in mezzo alle società nostre. La *sacerdoti plebs adunata*, come secondo l'espressione d'uno, del più grande forse tra'scrittori ecclesiastici, va chiamata la Chiesa, è lasciata libera all'influenza della loro virtù e dottrina. La gara di ogni altra virtù e dottrina terrà deste le loro. Sarà questa l'ora, o mai, di pròvare, che il lungo uso delle arti del dominio temporale negli uni, la sicura abitudine dell'ufficio non conteso negli altri, non hanno spento nella coscienza dei diversi gradi della gerarchia cattolica il vigore del seme della parola di Cristo.

R. BONGHI, *relatore*.

PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacrá ed inviolabile.

Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Art. 2.

Il Sommo Pontefice può conservare le sue guardie di palazzo.

Art. 3.

È conservata l'annua assegnazione di lire 3,225,000, che era inscritta nel bilancio romano a titolo di *Fondo pel trattamento del Sommo Pontefice, Sacro Collegio dei cardinali, ecc.*

Quest'assegnazione sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d' Italia sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile, al nome della Santa Sede.

La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

PROGETTO DELLA GIUNTA

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.

Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice.

Art. 3.

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di continuare a tenere il consueto numero di guardie addette sinora alla sua persona ed alla custodia dei palazzi di cui all'articolo 5.

Art. 4.

È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo*: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto ai vari bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria ed alla custodia degli annessi musei e biblioteca, ed agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

Art. 4.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere liberamente, e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei palazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifizi, i giardini e terreni annessi e dipendenti, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue dipendenze.

I detti palazzi e luoghi sono considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato.

È parimente immune qualunque altro luogo dove il Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè vi rimane.

Art. 5.

La immunità dalla giurisdizione dello Stato, stabilita pei palazzi e luoghi menzionati nell'articolo 4, si estende anche ai locali dove e mentre si tenga un Conclave od un Concilio generale.

Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura con l'assistenza della forza armata la libertà del Conclave e del Concilio.

Art. 6.

Per effetto della immunità stabilita negli articoli 4 e 5, nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può introdursi sotto verun titolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del proprio ufficio, se non a richiesta e con licenza del Sommo Pontefice o di chi ne fa le veci o presiede il Conclave od il Concilio generale.

Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi s'introduca dopo averlo commesso altrove, non potrà esservi ricercato nè estratto, se non con la permissione del Sommo Pontefice.

La dotazione, di cui sopra, sarà iscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e biblioteca.

Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita per legge e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato.

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi sono esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti al pubblico secondo l'attuale consuetudine.

Soppresso.

Art. 6.

I cardinali, durante il Conclave, partecipano dell'inviolabilità del Sommo Pontefice e colle medesime garanzie.

Art. 7.

Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave od un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio, ovvero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

Art. 7.

Sono immuni da qualunque espropriazione per causa di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso dell'articolo 4 all'uso del Sommo Pontefice.

Art. 8.

È vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della dataria, della penitenzieria, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della Santa Sede investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di far affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle sacre congregazioni della Santa Sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che venga opposto da chicchessia verun ostacolo od impedimento.

Art. 10.

I cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati nè molestati per la parte che a cagione delle proprie funzioni abbiano preso in Roma a qualunque atto ecclesiastico del Sommo Pontefice, delle sacre congregazioni o di altri uffici della Santa Sede.

Ogni persona, ancorchè straniera, investita di funzioni ecclesiastiche in Roma godrà delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno sino a che conserva il proprio uffizio.

Art. 11.

La Santa Sede corrisponde liberamente coll'episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite

Soppresso.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche.

L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte.

Art. 9.

La pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determinato da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione o vincolo per parte del Governo, ed è difesa da qualunque impedimento od ostacolo per parte dei privati.

Art. 10.

Gli ecclesiastici che partecipano in Roma agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

Soppresso.

Art. 11.

I legati e nunzi del Sommo Pontefice presso i Governi esteri ed i ministri di questi presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Le sanzioni penali per le offese agl'inviati delle potenze estere presso il Governo italiano sono estese ai suddetti legati, nunzi e ministri.

Art. 12.

Per assicurare al Pontefice la libera comunicazione col mondo cattolico gli è data facoltà, ecc., *come contro.*

L'uffizio, ecc., *come contro.*

del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice o firmati d'ordine suo che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13.

I legati ed altri rappresentanti del Sommo Pontefice o di potenze estere presso Sua Santità godranno nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Art. 14.

L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinale del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della potestà civile; è in conseguenza abolito l'appello detto *ab abusu* ed ogni simile richiamo all'autorità civile contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica.

È sempre escluso l'impiego del braccio secolare e di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici.

Art. 15.

I Concilii, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

I corrieri, ecc., *come contro.*

L'uffizio, ecc., *come contro.*

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica antenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel regno.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 13.

I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

Art. 14.

Ogni caso di controversia per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del regno.

TITOLO II.

Relazioni della Chiesa collo Stato in Italia.

Art. 15.

È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal § 1 dell'articolo 28 e dell'articolo 32 dello Statuto.

I vescovi non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re; ed ogni ingerenza del Governo del Re nell'elezione di essi è abolita, eccetto che per le mense di regio patronato.

Art. 16.

Sono abrogati il regio *exequatur* ed il regio *placet* ed ogni altra forma di assenso governativo adoperata a rendere esecutorii gli atti dell'autorità ecclesiastica, salvo quelli che riguardano le provviste beneficiarie e l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Art. 16.

Le nomine ai benefizi maggiori e minori, e tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia, avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del Re. Però i nominati, eccettuati i vescovi suburbicari di Roma, debbono essere cittadini dello Stato per avere diritto alle temporalità.

Sul valore legale ed effetto giuridico degli atti dell'autorità ecclesiastica e sugli eccessi di questa decide l'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per l'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo del culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto iscritte in bilancio.

Art. 17.

Sono aboliti il giuramento dei vescovi al Re, il regio *placito* ed il regio *exequatur*, salvo per la esecuzione delle provvisioni relative alla proprietà e destinazione delle temporalità di enti o d'istituti ecclesiastici.

Soppresso.

Art. 18.

È pure abolita la Legazia apostolica in Sicilia.

Art. 18.

Mantenuto.

Art. 19.

I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senz'alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

Soppresso.

Art. 20.

Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 19.

Mantenuto.

DISCORSI

PRONUNCIATI

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Discussione generale.

TOSCANELLI. Da molto tempo si agita quella che oramai è conosciuta sotto il nome di questione romana. Taluni considerano gl'inconvenienti del potere temporale, dicono che Roma è dell'Italia, che Roma appartiene all' Italia, che l'Italia non può vivere nè sussistere senza Roma. Tali altri invece affermano che Roma è dei Pontefici, che Roma appartiene alla cattolicità, che Roma è il cuore della cattolicità, che la cattolicità non può vivere, non può sussistere senza Roma. Però fra coloro che tengono il primo linguaggio, molti hanno sostenuto e sostengono che, caduto il potere temporale, lungi dal derivarne danno alla Chiesa cattolica, essa ne avrebbe risentito grandissimo vantaggio, che sarebbe ritornata alla purità antica: che ciò dicesi da insigni padri della Chiesa cattolica, e persino da Santa Caterina da Siena, che fu una volta citata in questo recinto con successo non molto avventuroso. (*Ilarità*) E a chi domandava in qual modo poteva ottenersi un risultato così brillante, si rispondeva, attuando largamente il principio di libera Chiesa in libero Stato.

Adesso, o signori, siamo arrivati al momento di dire qualche cosa di più: non possiamo rimanere nel campo astratto ed indeterminato di questa formola. Noi sino ad ora abbiamo guardato la medaglia da una sola parte; adesso la dobbiamo rovesciare, e dobbiamo mostrare quale essa sia; non possiamo più contentare la gente con delle formole indeterminate ed oscure. Un giorno l'onorevole Mellana disse che il conte di Cavour, interpellato sulla questione di Roma, non sapendo come cavarsela, immaginò quella formola. Povero Mellana! Non avesse giammai ciò pronunziato; sorse contro di lui un fuoco di fila da tutti i banchi della Camera, e si gridò che libera Chiesa in libero Stato era la panacea unica e sola atta a risolvere completamente la questione di Roma.

Molti cattolici, e in Italia e fuori d'Italia, hanno fino ad ora creduto alla verità di questa promessa. Quindi è ben naturale che siano in grande aspettativa per vedere quale cosa sortirà dal Parlamento onde effettuarla e ridurla ad un fatto concreto. Altri invece adoperavano quella formola credendo in tal guisa di potersi far onore del sole di luglio, perchè ritenevano che gli ostacoli interni ed esterni sarebbero stati tali da impedire la nostra andata a Roma. Ora, se veramente questa soluzione non la troveremo, credo che il numero dei nostri avversari si accrescerà, e si accrescerà grandemente.

Non dubito punto, o signori, delle vostre buone intenzioni; ma di buone intenzioni è lastricato l'inferno, ed esse non hanno giammai dischiuso le porte del paradiso; le buone intenzioni non bastano; bisogna, quando si cerca una cosa, che questa ci sia, perchè, se non esiste, nè colle buone intenzioni nè colla buona volontà si può trovare giammai l'introvabile; e, a dirvela francamente, io credo che noi siamo perfettamente nel caso. E sapete, o signori, che cosa avverrà quando realmente non si trovi la soluzione che con tanta solennità abbiamo promessa? Avverrà che molti diranno: ma, si stava bene quando voi dicevate che si stava male, e si sta male oggi che voi dicevate che si sarebbe stati benissimo.

Qual è lo scopo politico di questo disegno di legge? È quello di persuadere il mondo cattolico che il Papato può vivere e sussistere liberamente in Roma, anche dopo i fatti che si sono consumati. Se adunque questo scopo non lo raggiungiamo, evidentemente abbiamo fatto un'opera vana.

Guardando la realtà delle cose, vediamo che oggi in Europa e fuori di Europa, chiese molto diffuse e molto estese che abbiano alla testa una potestà spirituale disgiunta dalla potestà temporale, non esistono.

L'anglicanismo ha la regina d'Inghilterra; la riforma, l'imperatore di Germania; la greco-scismatica, l'imperatore delle Russie, e, fino ad ora, la Chiesa cattolica aveva il re di Roma.

Sortendo dalla religione cristiana noi troviamo il sultano capo dei Maomettani, l'imperatore celeste che impera in questo e nell'altro mondo, ed in una parola vediamo che in realtà questa disgiunzione che noi vogliamo fare non esiste altrove.

Se si esamina il passato, vediamo che si ripete continuamente questo stesso fatto, e persino nella repub-

blica romana il potere supremo spirituale risiedeva nella suprema autorità repubblicana, sebbene vi fosse il *Romanus Pontifex*. Perciò si erigevano tempii alla dea Roma, le cui rovine si vedono sorgere ancora nel Fôro. A questo si può rispondere che vi è una eccezione nel cattolicismo, imperocchè esso visse senza potestà temporale per i primi otto secoli della sua esistenza. Quel periodo storico però si divide in due epoche ben distinte e ben differenti fra loro. La prima epoca è quella che intercede fra il sorgere dell'èra cristiana e Costantino. In quella epoca, signori, la Chiesa visse nelle catacombe, ed io credo che non vi sarà nessuno il quale voglia considerare quello come uno stato di cose normale. L'altra epoca, che abbraccia circa quattro secoli e mezzo, e che intercede fra Costantino e Carlomagno, è un'epoca nella quale la Chiesa in fatto aveva giurisdizione temporale dappertutto dove si trovava, perchè era così potente, era così viva la forza della sua fede che, ben lungi da dovere essa temere lo Stato, era invece lo Stato che si trovava in condizione da dover temere la Chiesa.

Ed è appunto perchè lo Stato si trovava in condizione da dover temere la Chiesa, che quella è l'epoca degli imperatori teologizzanti, che quella è l'epoca delle eresie, che quella è l'epoca dei Donatisti, degli Ariani, dei Monoteliti e di tanti altri scismi ed eresie che funestarono la terra perchè lo Stato cercava in essi un punto d'appoggio onde resistere.

Indi, allorchè non vi fu potere temporale, questo fatto andò compagno ad una vivissima lotta fra lo Stato e la Chiesa, e la lotta si esplicava per mezzo delle eresie, ed in essa tutte le forze dello Stato si esaurivano completamente, per modo che il progresso cessava di esistere, e la società umana non poteva procedere innanzi, ed è appunto quella l'epoca che si chiama del Basso Impero, o in altri termini quella del decadimento della civiltà antica.

Noi vediamo che in Italia non si è mai parlato, prima del 1860, di questioni religiose, ma appena s'incominciò a pensare a Roma, vedemmo protette le Chiese evangeliche, sorgere associazioni di liberi pensatori, diffondersi in larga scala la Massoneria.

Quando il generale Garibaldi coi suoi amici politici cercò nel 1867 di andare a Roma, qual era la sua bandiera? Lo trovate scritto in un atto solenne, nel manifesto alla nazione, pubblicato il 27 ottobre, manifesto firmato da Sua Maestà e controfirmato da tutti i ministri; in esso leggo le seguenti parole:

« L'Europa sa che la bandiera sulla quale fu scritta la soppressione della suprema autorità spirituale del Capo della religione cattolica, non è la mia. »

Quindi, signori, anche nel 1867 le due idee camminavano insieme, l'idea cioè di far cadere il potere temporale e l'idea d'annientare il potere spirituale.

Dopo il 1867 la questione romana fu messa in disparte per qualche tempo, e nessuno si occupò più di cose religiose. Ora è tornata sull'orizzonte; ebbene la idea della Chiesa nazionale fa capolino da tutte le parti. Non si può quasi prendere un giornale in mano, senza vedervi trattato un qualche argomento di questa natura. Indi vediamo che il medesimo fatto riproduce i medesimi effetti, e che genera una lotta ardente nella quale si esauriscono le forze dello Stato e della Chiesa. Un conflitto di cosiffatta natura è la maggiore calamità che possa affliggere un popolo.

Intanto oggi vediamo che e Camera e Senato e paese sono preoccupati della questione di Roma; non si parla più delle finanze, non si parla più del riordinamento amministrativo. Tutto è assorbito dalla questione di Roma; e questo, o signori, secondo me, non è uno stato di cose passeggero; è tutt'altro.

Io credo che questa lotta aumenterà continuamente d'intensità, e che quindi l'inconveniente a cui accennavo perdurerà.

Non vi è alcun dubbio, e su questo io credo che pochi discordino, i peggiori Governi sono i Governi teocratici. Fra i grandi vantaggi che il cristianesimo ha prodotto, uno è stato appunto quello di permettere che sia separata la Chiesa dallo Stato.

Il cattolicismo consente questo quasi dappertutto dove si trova. Ma perchè ciò si ottenga, come il protestante Guizot dimostra con infinite ragioni, è assolutamente indispensabile che le due potestà siano insieme riunite e congiunte in un punto della terra.

Indi, signori, noi volendo fare altrimenti, ci troviamo in cospetto di un problema nuovo, di un problema non mai risoluto, di un problema che non ha esempio nella storia o, se esempio lo ha, lo ha molto infelice. *Hoc opus, hic labor.*

Giammai innanzi ad un Parlamento fu presentata una legge di tanta importanza, di tanta gravità come questa.

Ma, prima di procedere innanzi, a me pare che bisogni esaminare con cura quali sono i dati del problema, perchè questi dati ognuno li intende a suo modo.

Da molti si crede che la presente questione interessi soltanto i cattolici. No, o signori, non è così. La questione interessa molti liberi pensatori, perchè i liberi pensatori si dividono in due schiere: vi sono i liberi pensatori rivoluzionari, vi sono i liberi pensatori conservatori. Ora i liberi pensatori conservatori in qualunque religione esistente, basata sopra i principii della morale e dell'onestà, vedono un principio conservatore per eccellenza, e nella sua esclusione naturalmente vedono un principio sovversivo. Questi liberi pensatori scorgono che i popoli più felici sono i popoli più religiosi; sanno che in America non si dà battaglia senza rivolgersi a Dio; sanno che il Congresso agli Stati Uniti d'America s'apre con una preghiera; sanno che i Prussiani vincitori a Sadowa, avanti di rifocillarsi, con fiaccole accese ringraziarono Iddio; sanno che Mazzini per prima parola del suo *Credo* mise la parola *Iddio*,

e intitolò il suo Giornale, il *Dovere*. Indi, nella questione di Roma, vedeno una questione altamente conservativa, tantochè, sebbene liberi pensatori, per necessità delle cose, debbono appoggiarsi al principio più conservatore di tutti, il principio religioso. Così fanno, ad esempio, i tories in Inghilterra, il partito feudale in Prussia, i legittimisti in Francia; un partito conservatore non può procedere altrimenti.

In Italia la scuola critico-storica nostra si divide in due grandi schiere: da un lato ci sono quelli che dicono che il Papato è la rovina d'Italia, che tutti i mali i quali sono venuti all'Italia derivano dal Papato; ma c'è anche l'altra scuola che ha opinioni assolutamente opposte; essa vede nel Papato una sapiente istituzione italiana, che, sorta sulle ruine dell'impero romano, seppe supplantarvi l'impero civile e materiale di Roma, per edificarvi sopra un impero morale e religioso; essa vede in questa istituzione un mezzo di grande influenza per l'Italia, vede nella voce che sorge da Roma, da una città italiana, un qualche cosa di grande per la nazione, ed è perciò che questa scuola, i liberi pensatori conservatori ed i cattolici, grandemente s'interessa nella presente questione.

Alcuni giornali officiosi, officiosissimi, parlando oggi del mondo cattolico, si divertono a prenderlo a gabbo, quasi che fosse ridotto a qualche cosa meno di nulla; quindi bisogna vedere che cosa sia questo mondo cattolico.

Non vi ha Governo organizzato bene quanto quello della Chiesa. Essa nelle parrocchie ha i comuni; nelle diocesi le provincie; nel papa il sovrano; nel Sacro Collegio il Parlamento; nelle congregazioni dell'Indice, dei Brevi ed in tante altre i Ministeri; nella *Propaganda fide* il suo Ministero delle colonie; nei missionari l'armata d'operazione all'estero; nei sacerdoti i suoi ufficiali; nei fedeli il popolo; nei Concilii il suo potere costituente. Ecco la Chiesa!

Prima il Governo universale di questa Chiesa si trovava al difuori del territorio italiano; quindi, qualunque fossero le nostre leggi, qualunque fosse il nostro diritto comune, esso andava a colpire enti ecclesiastici, che avevano giurisdizione soltanto in Italia; oggi col nostro diritto comune andiamo a colpire un ente ecclesiastico che ha giurisdizione universale; ed è appunto da questo che emerge chiaro, chiarissimo il carattere internazionale della questione; tantochè, a buon diritto, diceva l'onorevole ministro degli affari esteri (allorchè mi rispondeva nella tornata del 21 dicembre) che non è con dissimulare la verità che si possono risolvere le questioni; indi la vera difficoltà della questione di Roma sorge dal fatto al quale io ho accennato.

In alcuni paesi la quasi universalità dei cittadini è cattolica; in altri vi sono delle minoranze.

A prima vista parrebbe che, dove sono queste minoranze esse non fossero importanti; e ciò avvenne realmente finchè i Governi furono assoluti; ma dacchè sono liberi, dacchè hanno la Costituzione, anche le minoranze possiedono il modo di far valere le loro ragioni.

Molte volte gli uomini politici che appartengono a queste minoranze, per necessità delle cose, qualunque siano le loro idee, sono nella necessità assoluta di fare della politica religiosa. Non troverete mai un deputato nominato nell'Irlanda o nel granducato di Posen, che non sia dominato da idee religiose, che non sia obbligato di preoccuparsi della politica religiosa.

Ora, o signori, rammentatevi un poco come il terzo partito ha proceduto per qualche tempo nella Camera nostra; esso era in minoranza, ma profittava delle divisioni della sinistra e della destra, e diceva: o mangiare questa minestra, o saltare questa finestra, e siccome saltare la finestra non garbava nè al Ministero nè alla destra, si finiva per cedere.

Tutte le minoranze possono trovarsi in condizioni da operare in questa guisa, ed il signor ministro della pubblica istruzione, che capitanava quel partito, se ne dovrebbe intendere a meraviglia. (*Ilarità*)

Adunque le minoranze oggi possono avere un'importanza, e un'importanza maggiore di quella che si possa supporre.

In Prussia la Camera è divisa in otto o nove frazioni; i deputati cattolici sono 66. Ora, se dall'attitudine di questi deputati, la quale naturalmente si determina da ciò che il Governo fa relativamente alla questione romana, dipenderà che il signor Bismarck abbia o non abbia la maggioranza; se esso riterrà di non avere la maggioranza senza questi voti, io non credo che sarà così facile, come tanti nostri colleghi suppongono, persuaderlo che la questione di Roma è una questione tutta italiana, tutta interna, la quale non interessa punto la Prussia.

Le medesime osservazioni possono farsi riguardo all'Irlanda.

In Germania poi circa la metà dei cittadini sono cattolici; adesso questa Germania è costituita in federazione, e la Prussia mira specialmente ad assorbire ed a rendersi favorevole la Germania del Sud, appunto dove sono i cattolici; quindi anche in Germania questo mondo cattolico ha importanza molto maggiore di quella che molti credono.

In Ispagna poi vi sono molti partiti avversi al Governo: vi sono i repubblicani, e vi sono i partigiani delle altre dinastie. Recentemente trentatrè Giunte provinciali hanno mandate delle petizioni al Governo contro l'annessione di Roma. Ora, se a tutti questi avversari naturali del Governo si uniranno i cattolici, sarà possibile governare in quel paese? Non si potrà a meno di fare i conti con questi cattolici.

La Francia poi da secoli si occupa della politica religiosa cattolica, ed è nella necessità di occuparsene, perchè, occupandosene, sa di poter padroneggiare la

questione della Polonia, la questione dell'Irlanda, sa di farsi amici in Germania ed in Italia, qualora vi sia scissura fra la Chiesa e lo Stato; spera di poter separare un giorno la Germania del Nord da quella del Sud, e ritiene di acquistare influenza.

Nei paesi semibarbari le missioni sono l'unica maniera di espansione politica e commerciale, tanto che la Francia alle missioni anglicane, alle missioni germaniche contrappone le missioni cattoliche.

Onde la politica cattolica, chiunque governi in Francia l'avrà, perchè è una necessità assoluta, è la base del Governo, non si può governare altrimenti.

Molti dicono che gli uomini politici all'estero, della questione di Roma non ne vogliono sapere. E sarà anche vero; ma, o signori, ho sempre sentito a dire che coi Governi liberi chi impera e chi comanda è la pubblica opinione.

Se questa pubblica opinione, a poco a poco andasse crescendo naturalmente qualunque sia la maniera di vedere di questi uomini politici, dovranno pur finire per cedere. Noi abbiamo sentito che il Ministero di andare a Roma ne aveva voglia fino ad un certo punto, vi è stato portato; ond'è che moltissime volte gli uomini politici sono costretti a fare quello che si desidera, da ciò che si chiama o si crede pubblica opinione.

Molto ancora dovrei dire per definire in tutte le sue parti il mondo cattolico, ma mi pare averne detto abbastanza per rispondere a quei gravi giornali che lo considerano una cosa indifferentissima, cercando così dissimulare la gravità delle questioni.

Si dice che il cattolicismo perirà, perchè esso è in urto colla società moderna. Ebbene, questo, secondo me, è il principale elemento della sua forza, il più grande elogio che li si possa fare, perchè delle due cose l'una: od avere un Governo teocratico, ed allora la Chiesa e lo Stato camminano insieme; o se il Governo non è teocratico, è ben naturale che le due potestà camminino ciascuna colle proprie gambe nella sfera della propria azione.

Questa civiltà moderna spesso non cammina bene in tutto, ed io deplorerei che la Chiesa camminasse con essa.

Ma v'ha qualche cosa di più, Quale è la base della societa? La famiglia. E quale è la base della famiglia? La fede reciproca dei coniugi. Domando io: questo punto importantissimo nella società, potrà esso venire trattato egualmente dalle leggi civili, come essere lo può dalle leggi morali e religiose? No: è nella natura delle cose che le due podestà debbano ciascuna agire secondo il proprio modo di esistenza.

Coloro che fanno gli studi tanto cari all'onorevole Sella, gli studi di cristallografia, esaminando il movimento degli atomi ed il modo in cui si frangono i piani di clivaggio, sono facilmente condotti a considerare Dio e una pietra come la medesima cosa, ed in tal caso sarà forse male che la religione richiami all'osservanza d'altri principii? Io non lo credo.

Da molti si dice che nei paesi cattolici la civiltà ed il progresso sono minori che negli altri. Ma io vedo, per esempio, che nel Belgio, in Germania ed in Isvizzera non è così: dunque il male sta forse nella razza latina.

Il Ministero, andando a Roma, fece la sua nota del 29 agosto coi documenti annessi. Esaminando quei documenti, si vede che il Ministero si provò a convocare un congresso europeo per risolvere la questione romana con un trattato internazionale; poichè io non so quale altro mezzo ci sia d'intimare un congresso, che quello di dire: siamo pronti a trattare, v'invitiamo per trattare, ecco le basi che concordiamo per trattare.

Nel *Libro Verde* non vi è alcuna risposta data a quest'invito fatto dal Governo del Re.

Io non lo dissimulo, questo silenzio è per me una cosa di molta gravità. La realtà è che il congresso non vi fu: dunque gl'invitati vi si sono rifiutati.

Questo fatto non solo è grave, considerato in se stesso ma è gravissimo avuto riguardo alle condizioni speciali nelle quali versa l'Europa, perchè vi sono due questioni per le quali da un momento all'altro, può sorgere una guerra generale; indi tutti i Governi europei hanno un grande interesse a fare la corte al Governo italiano per averlo alleato nel caso che questa guerra generale sorgesse. Ed è ben naturale che, qualunque sieno le intenzioni dei Governi esteri in questo momento, non possono promuovere difficoltà gravi per la questione di Roma, che oggi è secondaria.

Laonde questo rifiuto di fatto oggi a me apparisce molto allarmante; potrà avere avuto delle risposte l'onorevole ministro per gli affari esteri, che non ci ha comunicate; ma questo rifiuto di fatto, questo silenzio, nel mio modo di vedere, è una situazione diplomatica, come tanti la vedono, tutt'altro che lusinghiera.

Il signor ministro degli esteri, interrogato da me su questo punto nella seduta del 21 dicembre, lo confesso, mi diede una risposta che mi ha assai preoccupato. Ecco le sue parole:

« L'Europa, o signori, ci lascia al sentimento della nostra responsabilità. Essa ha fatte le sue riserve per quella parte della questione romana che tocca agli interessi religiosi degli Stati e delle popolazioni ed osserva se noi sapremo mantenere le nostre promesse. »

Io ho un gran dubbio, che invece di dire *sapremo*, la questione sia *potremo*, perchè molte volte non è questione di sapere, è questione di potere.

Se per avventura non si potesse, coll'Europa che ha tenuto questo linguaggio, coll'Europa che ha fatto le sue riserve, coll'Europa che, essendo in guerra, ora dice « fate, fate, io sto a vedere, » come ed a che cosa ci troveremo nell'avvenire?

La situazione diplomatica a me pare tanto più cattiva, quando considero che nel *Libro Verde* di documenti provenienti dall'estero non c'è altro che una

lettera scritta da un ambasciatore del Governo di fatto in Francia, ambasciatore che fu richiamato immediatamente dopo averla scritta, e poi tutti gli altri dispacci sono resoconti di colloquii dei nostri ambasciatori coi ministri degli affari esteri, resoconti scritti *ad usum Delphini*, ai quali si può applicare la massima: *verba volant*, *scripta manent*. In verità, signori, se fossi stato io ministro degli esteri, invece di ricoprire quel libro di verde, che è il colore della speranza, lo avrei coperto di bianco, che è il colore dell'innocenza. (*Scoppio d'ilarità*)

Domandai al signor ministro degli esteri se era stata concordata la separazione fatta dal Governo del Re ne'suoi atti diplomatici, in tutte quelle note che sono state scritte per acquietare le potenze estere; separazione per la quale il Governo dice, secondo me: tutta la parte che riguarda le cose spirituali della Chiesa, concordo che è materia internazionale, e su questa ci dobbiamo intendere insieme; tutta la parte invece che riguarda il territorio già pontificio è materia puramente e semplicemente italiana. Se mi si fosse risposto affermativamente, questo mi avrebbe alquanto tranquillato; ma ad una tale domanda non ebbi risposta. Richiesi se i documenti presentati concernenti la questione di Roma c'erano tutti, e neppure a questa domanda ebbi risposta.

Nell'altro ramo del Parlamento fu chiesto se il corpo diplomatico avrebbe accompagnato Sua Maestà, nel caso di un ingresso solenne in Roma, e neppure a questo fu data alcuna risposta.

Adesso farò un'altra interrogazione.

Se l'Italia sarà in guerra con una qualche potenza, naturalmente l'ambasciatore di questa potenza partirà dalla capitale, e l'ambasciatore di questa potenza che si troverà presso il Papa ci resterà o non ci resterà?

Signori, non intendo di criticare o censurare il ministro degli affari esteri per non avermi risposto, poichè so che uffizio del ministro degli affari esteri è quello di discorrere molto e di dire pochissimo; ma però, siccome uffizio di deputato è quello di domandare per illuminarsi nelle questioni, io ricordando la massima *rursus redintegrato praelio*, rinnovo tutte e quatro queste domande.

In conclusione le cose stanno a questo modo.

Il Governo del Re ha cercato di risolvere la questione che abbiamo innanzi per mezzo di un trattato; si è rivolto a tutti; nessuno ha voluto dar retta; ed allora egli ha detto: giacchè nessuno vuole darci retta, facciamo qualche cosa in famiglia. Ecco l'origine vera della legge per le garanzie, ecco perchè noi la dissentiamo.

Qui a me pare che sorgerebbe una questione pregiudiziale di grandissima importanza, perchè, quando una materia è di suo carattere internazionale, se la risolve il potere esecutivo per mezzo di un trattato, quando il trattato è presentato alla Camera, la Camera può non approvarlo, e, quando ciò è avvenuto, il potere esecutivo si cambia, viene un altro Ministero e si fanno nuovamente delle trattative.

Quando invece una materia internazionale si risolve per legge, che cosa accade? Che allora è impegnata la Camera e colla Camera è impegnato tutto il paese. A dire il vero, sentirsi dire dall'estero «dovete cambiare la vostra legge, perchè non ci piace» è cosa che, non ostante tutti i miei principii conservativi, mi rincrescerebbe assai, poichè si risolve in questo, che, o bisogna subire una grande umiliazione, o fare la guerra. Credo, lo ripeto, che questa questione pregiudiciale abbia una grandissima importanza, ma naturalmente non la faccio perchè so che non sarebbe accolta, e mi limito a sottoporla all'esame della Camera.

Il Ministero era entrato, secondo me, in una via assai plausibile, quella che essendovi in Roma questo ente ecclesiastico così differente da tutti gli altri enti ecclesiastici che si trovano nello Stato, era utile promulgare delle leggi eccezionali in Roma per i rapporti tra Chiesa e Stato. Ma si cominciò a gridare: «Come! nella capitale non applicare il diritto comune! Ma bisogna applicare ovunque il diritto comune,» ed allora il Ministero, fedele alle sue massime, cedette, tornò indietro, e disse: applichiamo dunque il diritto comune anche a questo potere ecclesiastico eccezionale.

Qual è il vero scopo della legge? Il vero scopo della legge è di contentare il mondo cattolico, per non aver molestie nè all'interno nè all'estero.

Se il Papato avesse avuto giurisdizione soltanto in Italia, mai più si pensava a fare questa legge: si sarebbe detto che il Santo Padre era un vescovo come gli altri, e nulla più: si tratta adunque di fare una carità pelosa, la quale però serva e guarantire lo Stato da tutte le difficoltà che possano insorgere. Ma questo scopo non si raggiungerà mai, è impossibile che si raggiunga qualora non si guardi cosa vogliono i cattolici.

Vogliono essi libera Chiesa? Vogliono libero Papa? Vogliono libero Papato? O, in altri termini, libero, liberissimo quell'insieme d'istituzioni che costituiscono il Governo centrale della Chiesa? I cattolici certamente desiderano libera Chiesa, ma i Governi cattolici non la desiderano, per la semplice ragione che non la vogliono dar loro. I cattolici desiderano libero Papa, ma questo non può bastare. I cattolici desiderano libero, liberissimo quell'insieme di istituzioni che costituiscono il Governo centrale della Chiesa loro.

Questo Governo centrale, sino ad ora, aveva quelle maggiori garanzie che è possibile di possedere al momento, quelle cioè che si ritrovano in una sovranità di diritto e di fatto. A queste garanzie se ne devono sostituire altre scritte in una legge.

Qualunque sia la legge, è nella necessità delle cose che le garanzie debbano essere minori di quello che erano precedentemente, ed essendo minori, po-

tranno essere sufficienti, potranno apparire sufficienti? Io ne dubito, e ne dubito assai.

Le libertà di questo governo universale della Chiesa cattolica è necessaria, indispensabile, per la esistenza della Chiesa, perchè, se non è libero, è impossibile che il mondo cattolico si acquieti, è impossibile che voi raggiungiate lo scopo che vi proponete col vostro disegno di legge.

Vi sono dei cattolici ingenui, fra i quali, secondo me, l'onorevole Boncompagni, i queli si immaginano il Governo perfetto, lo Stato perfetto, nel quale la Chiesa potrebbe agire perfettamente.

Però essi non hanno riflettuto abbastanza che lo Stato perfetto non c'è e non ci serà mai, specialmente se il Governo è mutabile, come lo sono i Governi costituzionali, e specialmente (per ora almeno) se questo Governo si chiama Governo del regno d'Italia; perchè la linea di separazione fra le cose di Chiesa e le eose di Stato, fra le cose civili e le cose spirituali, sebbene si cerchi da dieci secoli, non si è mai trovata, per la semplice ragione, che questa separazione tra la Chiesa e lo Stato non è altro che una cosa immaginaria.

Se si prende il Giannone, appare che cose spirituali non ve ne sieno. Il metrimonio non è un sacramento, ma un atto civile; la confessione, la comunione, ne gate per ragioni politiche che lo Stato apprezza, sono atti civili; in une parola gli atti spirituali quasi scompaiono. Al contrario, se si sta al Sillabo, non esistono che pochi atti civili; è quesi tutto spirituale, ed il Governo non dovrebbe far altro che prestare il suo braccio per eseguire scrupolosamente ciò che la Chiese desidera.

Indi sono queste incertezze, è questa difficoltà di trovare la linea di separazione che necessariamente produce la lotta. È nella natura delle cose; la lotta più o meno pronunziata fra Chiese e Stato c'è, o'è stata, e ci sarà sempre, e non può essere a meno che ci sia; e siccome a questa lotta prendono parte gli uomini, e gli uomini naturalmente inclinano a prendere gli uni agli eltri, che cosa accade? Che ognuno crede di aver ragione di prendere un poco più di quello che gli appartiene, e, secondo l'andamento delle cose umane, oggi chi ne va el disotto è sempre la Chiesa.

Adesso passiamo ad esaminare qual è le situazione che il presente disegno di legge fa alla persone del Sommo Pontefice. Non parlerò del fatto strano, che un'Assemblea, nella quale vi sono tanti che si professano liberi pensatori, dichiari sacra la persona del Papa; è una consacrazione che noi dobbiamo fare con questa legge.

Si dice che i palazzi apostolici e le villa di Castel Gandolfo sono deti a godere al Pontefice. Ma, signori, chi dà a godere una cose se ne dichiara proprietario, e dice che non ne dà altro che l'usufrutto; indi tutta questa roba, con questa legge, si viene a dichierare che è proprietà del Governo italiano, e che di questa proprietà se ne dà l'uso *pro tempore* al Pontefice. Evidentemente noi non accordiamo ai Pontefici in casa loro quel che si consente nel bel mezzo della penisola agli abitatori della repubblica di San Marino. Però in questi palazzi potrà essere fatta una visita dalla polizia, qualore intervenga un decreto del tribunale, e la legge che deve applicare il tribunale le fa lo Stato a suo modo.

Poi si dice ohe il Pontefice dovrà tenere aperti i musei; ma si prevedo il caso che il potere esecutivo voglia prendere questi musei per suo conto, e, per ridurre ciò a cosa reale, non vi sarà bisogno di un altro atto legislativo. Qualunque Ministero troverassi al potere potrà prendere possesso di questi musei, e mettervi dei custodi e degli egenti governativi. Ma il Vaticano è tutto un museo, poichè non c'è stanza del Vaticano alla quale non si possa applicare l'espressione di museo. E, siccome la legge non descrive questi musei, siccome la cappella Sistina è una delle parti più insigni di questo museo, poichè contiene il *Giudizio Universale* di Michelangelo, noi mettiamo il potere esecutivo, qualunque egli possa essere, in condizione di prendersi tutto il Vaticano, dicendo che è un museo. Questo mi ricorda la favola del leone, il quale, andato a caccia con tre altri animali, fece bensì quattro parti della cacciagione, ma disse: la prima è mia perchè mi chiamo leone, la seconda mi appartiene perchè sono il più coraggioso, la terza mi spetta perchè sono il più forte, e guai a chi toccherà la quarta!

Non è poi vero che quei palazzi sieno tutti stati edificati coi denari dello Stato, poichè vi concorsero grandemente i denari di tutti i fedeli dell'orbe cattolico; sono quindi per lo meno una proprietà collettiva, ed io non so vedere quale ragione di diritto possa avere il Governo italiano per prenderli per sè e darli a godere al Sommo Pontefice. Come risulta storicamento, Costantino diede in dono ai Pontefici una parte del palazzo lateranense. Domando dunque come si possa sostenere che appartiene non al Pontefice, ma al Governo italieno. Prima che i Pontefici fossero investiti del potere temporale, san Leone Papa eveva una biblioteca la quale costituisce la base della Vaticana. Domando quindi come si può sostenere che i documenti che essa contiene, sieno stati acquistati coi denari dello Stato, mentre questi documenti erano raccolti prima che lo Stato vi fosse.

Gli ambasciatori nelle proprie case si trovano in una condizione molto migliore di quello che non lo sarà il Sommo Pontefice, perchè nessuno può andarvi a far visite per mezzo di un decreto del tribunale. Indi che sconcio abbiamo? Che gli ambasciatori accreditati presso il Papa, nella propria case, si trovano in una condizione molto migliore del Papa.

Si dice che questo accade perchè gli ambasciatori hanno tribunali e, se avviene qualche cosa nel seno della loro famiglia, questi tribunali possono funzionare, mentre invece il Pontefice non li ha. Sia pure

tutto quello che volete; vuol dire che la situazione che si fa al Pontefice non è la situazione che dovrebbe avere, ma il fatto che tutti gli ambasciatori presso il Pontefice saranno nella propria casa in una situazione tanto migliore di quella del Pontefice stesso. Oh! a me, perdonatemi che ve lo dica, sembra una cosa inconcepibile.

E sapete, signori, quando si propone una legge la quale fa questa situazione al Pontefice? Si propone dopo che il Governo del Re, in un atto solenne, nella sua nota del 7 settembre, si è impegnato con tutta la diplomazia di accordare ai Pontefici, nei loro palazzi, i diritti dell'estraterritorialità.

Ebbene, lo dichiaro apertamente, io o non mi sarei impegnato in questa guisa o, quando lo fossi in modo così chiaro e formale, davvero non saprei capire come si potesse recedere.

Si parla della guardia svizzera. Naturalmente a questa guardia svizzera la consegna gliela farà dare il Papa. Ora la scala che mette al museo è una scala che necessariamente si adopera in alcune funzioni e che mette in comunicazione la cappella Sistina colla chiesa di San Pietro. Dunque, quando il Governo prenda il museo, che cosa avverrà? La scala apparterrà per metà al Pontefice e per metà al Governo italiano, cosicchè vi sarà una sentinella del Papa ed un bersagliere. Ora domando adunque, signori: come è possibile che in pratica proceda regolarmente un tale stato di cose?

Adesso passiamo a vedere quali sono le garanzie che la legge accorda al Governo universale della Chiesa, a tutte le altre parti, escluso il Santo Padre.

Io non ne trovo che due sole. Si dà ai cardinali le stesse garanzie che si accordano al Papa, ma unicamente a sede vacante. Vi è poi l'articolo 10, il quale dice che gli ecclesiastici non potranno essere importunati per la partecipazione loro agli atti spirituali della Santa Sede.

Prima di tutto incomincierei a domandare cosa sono questi atti spirituali della Santa Sede, perchè questa espressione « Santa Sede » l'ho trovata definita in dodici modi diversi. Gli atti della Santa Sede sono quelli che emanano dalla persona del Pontefice, come parrebbe dal fatto che, quando il Pontefice non vi è, si dice che la Sede è vacante, oppure sono atti che si dipartono da quest'insieme d'istituzioni che costituiscono il Governo universale della Chiesa?

Per esempio, se il generale di un ordine religioso fa un atto o scrive una lettera a tutti i provinciali che sono sparsi sulla terra, è questo o no un atto della Santa Sede? Io lo domando perchè, se non fosse un atto della Santa Sede, allora accadrebbe che quest'atto, il quale all'orbe cattolico apparisce di grande importanza, non avrebbe alcuna garanzia.

E chi definirà la natura degli atti? La definiranno i tribunali, e i tribunali naturalmente lo faranno a tenore delle leggi del regno italiano. Immaginate, o signori, che l'onorevole deputato Mancini sia incaricato di redigere una legge per determinare quali sono gli atti spirituali; ma io, in verità, dubiterei che anche la messa cessasse di essere un atto spirituale. (*Si ride*) Quindi garanzie vere e proprie non ne vedo alcuna per il Governo universale di questa Chiesa cattolica.

Signori, bisogna formarsi un esatto concetto delle cose; per del tempo e del tempo assai, atti della Santa Sede assolutamente scevri da ciò che si chiama politica, è impossibile che ve ne siano. È nella natura delle cose; quindi saremo continuamente a processi per esaminare la natura di questi atti, inquantochè l'articolo 14 della legge stabilisce precisamente questo.

Se venisse promulgata un'enciclica, la quale dicesse che in tesi generale la necessità del potere temporale non è un dogma, ma che però in questo momento è necessario, avuto riguardo ai tempi che corrono, e che in conseguenza i cattolici sono obbligati in coscienza a fare ogni sforzo per ripristinarlo; io vi domando: quest'atto è un atto spirituale, è un atto civile, è un atto misto? Credo che, se facessi l'interrogazione separatamente a ciascuno di voi, avrei delle risposte affermative a tutte queste interrogazioni.

È una necessità della Chiesa cattolica di dare manifestazione estrinseca ai consigli evangelici, i quali raccomandano la carità, povertà ed obbedienza; e da ciò sono nati gli ordini religiosi. Ebbene, non vedo fatta menzione alcuna di questa parte importantissima, di questa parte che sta molto a cuore ai cattolici. Si potrà rispondere che vivranno come associazioni libere; ma sapete, signori, che cosa ci dice il relatore nella sua relazione? Che in Italia le associazioni libere non sono sicure, che non sono garantite dalla legge, e lo sono soltanto le associazioni commerciali; indi a questa parte di alta gerarchia della Chiesa non è accordata nessuna garanzia. Adunque, dopo tante promesse, dopo aver tanto parlato dell'applicazione di questa formola « Libera Chiesa in libero Stato, » i cattolici vedranno questo progetto di legge fatto da una Commissione alla quale appartengono e l'onorevole Bonghi e l'onorevole Borgatti (i quali sino ad ora sono stati coloro che più d'ogni altro hanno patrocinato il principio della libertà della Chiesa nell'arena parlamentare): vi domando quale speranza volete che resti circa l'attuazione di questa formola: « Libera Chiesa in libero Stato? »

Signori, secondo me, per poter assicurare realmente il Governo universale della Chiesa cattolica, non vi è altro mezzo che fare a Roma 8 o 10,000 sovrani intangibili! Ma allora nascerebbero tali difficoltà di ordine giuridico e politico, che governare riuscirebbe cosa impossibile.

Se un giorno venisse una potenza estera in Italia, e facesse a S. M. le condizioni che si fanno al Pontefice, e poi il Ministero, le Camere e l'armata e gli impie-

gati fossero sottoposti al diritto comune di un altro paese, che direste voi della libertà di questo Governo italiano? E come volete che altrettanto non dicano i cattolici circa la libertà del Governo della Chiesa universale?

Signori, questo insieme di cose mi rammenta la storia di due amici, i quali correndo un freddissimo inverno ed avendo pochi mezzi, divisarono di comprare un pastrano per servirsene ambedue, e, dopo averlo comprato, litigavano sempre a vicenda fra loro accusandosi l'un l'altro, perchè lo lasciava scoperto.

Ma quale era la verità?

Che il pastrano era un solo, e che necessariamente uno doveva rimanere scoperto.

Così in questo caso, se voi coprite la Chiesa, resta scoperto lo Stato; e se voi coprite lo Stato, resta scoperta la Chiesa, e la Chiesa scoperta trae contro lo Stato tali e tanti avversari, che la veste dello Stato si muta nella veste di Nesso.

Voi non potrete cambiare la natura delle cose; studiate anche mille secoli per risolvere questo problema, poichè i dati del problema sono sbagliati.

Sapete che gli scaffali delle biblioteche sono pieni di opuscoli che si sono occupati di questa benedetta questione romana; vedete una Commissione composta degli uomini i quali specialmente si sono occupati della materia, ebbene la soluzione non l'hanno trovata, e perchè? Perchè quando si cerca quello che non vi è, non si trova giammai.

Il Papa è Papa, ma è anche arcivescovo di Roma.

Immaginate che il Papa ordini ai vescovi un atto che possa ritenersi punibile: ebbene cosa farete? Punirete gli altri vescovi e non quello della capitale? Questa sarà un'ingiustizia. Non punirete alcuno? Ed allora io vi domando, quale è la vostra sovranità, quale è il rispetto alla legge?

Garanzia implica contratto bilaterale, con qualche cosa di solido; ma qui non c'è accettante, che sarebbe il Pontefice; manca il garante, che si ritroverebbe nei cointeressati, e quindi tutto si riduce ad un atto spontaneo e mutabile.

Naturalmente quest'atto non sarà mai considerato una cosa seria, ma un atto spontaneo e mutabile.

Signori, voi avete la forza, onde materialmente il Governo universale della Chiesa è vostro. Voi direte che è sicuro, sicurissimo; che in qualunque altro luogo non potrebbe essere più sicuro. Che volete? Sarà, ma non lo credo io perchè, per esempio, la prima garanzia la doveva dare il Ministero colla sua condotta. Invece il Ministero, da quattro mesi che è a Roma, ha sequestrato l'enciclica, ha sfondato le porte del Quirinale, ed ha consumato una serie di atti, che sono l'antitesi della garanzia.

Se si porta così il Ministero che propone la legge delle garanzie, i cattolici evidentemente avranno ragione di dire: *timeo Danaos et dona ferentes.*

E chi verrà dopo questo Ministero? Veggo che c'è un partito nella Camera. Ora non voglio discutere se ciò che è detto nel proclama controfirmato Menabrea è o non è, ma Garibaldi non è una persona, rappresenta un partito. Dunque c'è un grande atto pubblico il quale manifesta quali sono le intenzioni di questo partito, il quale nel 1867 era rappresentato dal Ministero Rattazzi.

Chi verrà dopo questo Ministero? Io vedo un partito che lo combatte, e probabilmente sarà quello.

Come vedete, qualunque garanzia voi siate per dare a questi cattolici, essi non possono essere sicuri e tranquilli.

Qualunque garanzia di diritto, sparisce di fronte al fatto del trasporto della capitale. Figuratevi che si faccia un'ovazione al Pontefice: volete proibire ai cittadini di Roma di gridare *Viva il Pontefice?* Non lo potete impedire. Ebbene, come volete fare a distinguere se una dimostrazione consimile è diretta al principe spodestato o al capo spirituale? Voi non lo potete distinguere. Ma sarà anche vero che si considererà un atto ostile al Governo; verranno i partigiani del Governo, grideranno contro; nasceranno dei conflitti; si ricorrerà ai reali carabinieri, e libero non sarà colui che non potrà ricorrere all'*ultima ratio regum*. In conclusione, signori, secondo me, le cose stanno in questo modo.

L'onorevole Sella, passionato com'è per gli studi alpini e geologici, ci ha condotti sulla vetta di una montagna dolomitica. Da una parte sta un burrone, da un'altra un precipizio, da un'altra una voragine, e solamente in un punto v'è uno stretto tramite nascosto da foltissima nebbia, noto soltanto a coloro che ben conoscono le località; spira una impetuosa bufera, lì in vetta non è possibile rimanere, bisogna muoversi per necessità. In una parola, secondo me, nella presente situazione, riguardo alla questione di Roma, io vedo cinque diverse politiche: tre pessime, una passabile ed una eccellente. Passiamole tutte in rassegna, con animo pacato e tranquillo. (*Viva ilarità*)

Una politica è quella di costituire in Italia la Chiesa nazionale. Allora questo Governo universale della Chiesa cattolica non avrebbe più giurisdizione in Italia, e, si dice, andrebbe in quei luoghi dove questa giurisdizione continuerebbe a sussistere.

La fama narra che nel 1861 alcuni uomini politici della Lombardia concepirono quest'idea, che la comunicarono al conte di Cavour, ed insisterono perchè la mettesse in esecuzione, e che il conte di Cavour decisamente vi si rifiutò.

Nel 1864 questa idea ricomparve nuovamente alla luce, e fu presentato un progetto di legge alla Camera. In quel progetto di legge si diceva: « Le prerogative reali non sono usurpazioni dello Stato sui diritti della Chiesa, è lo Stato che si è sostituito al laicato nei diritti che possedeva nei primi tempi della esistenza

della Chiesa. Se lo Stato se ne vuole spogliare, lo faccia pure; ma queste prerogative le consegni ai veri possessori, le dia ai cittadini. » Fu osservato che non si potevano dare ai cittadini, ma che dovevano essere date ai fedeli, perchè erano essi i veri possessori a cui le prerogative appartenevano.

Si disse che la Chiesa non può riformare lo Stato, e lo Stato non può riformare la Chiesa; che la Chiesa doveva riformarsi da per se stessa, e si fecero molte obbiezioni alla proposta che fu allora fatta alla Camera. La proposta fatta nel senso della costituzione civile del clero fu validamente sostenuta dall'onorevole Bonghi, ma per buona sorte non ebbe una maggioranza.

In Inghilterra vi sono molte associazioni di questo genere, però nessuno è ammesso in queste associazioni qualora non osservi rigorosamente tutte le prescrizioni della comunione religiosa alla quale l'associazione si riferisce.

Onde, signori, la Chiesa avrebbe sempre diritto di dire: io non riconosco per fedeli se non quelli che seguono le mie massime, se non quelli che obbediscono al precetto pasquale, se non quelli che vedo fedeli realmente. Sapete perchè questo elettivo sistema fu abolito?

Fu abolito, non già, come si volle far credere, perchè il sacerdozio volesse usurpare i diritti del laicato, ma fu abolito perchè la religione avendo diminuito della sua forza e della sua intensità, nelle elezioni erano nate molte corruzioni, molte simonie, in modo che non agiva più bene, e non già perchè il sacerdozio tendesse ad usurpare.

Adesso noi vediamo dei giornali, ed alcuni ufficiosi, ufficiosissimi, i quali stampano articoli che trattano *ex professo* della Chiesa nazionale, e persino di arrivare al punto a cui arrivò Enrico VIII, ma premettono dei cappelli all'articolo, nei quali il direttore, tutto compunto e pieno di tenerezza religiosa, dichiara che non professa quelle dottrine, ma che però come pubblicista le stampa. (*Ilarità*)

Chi non è bambino alla vita politica capisce benissimo che queste cose si fanno per tastare il terreno, e per vedere se esso sia opportuno e propizio per piantare la vigna. (*Si ride*)

Fuori della Camera poi, di questa Chiesa nazionale se ne parla continuamente; e quindi è cosa più seria di quello che forse tanti non suppongono

Dal punto di vista religioso, o signori, io dichiaro apertamente che nulla mi sarebbe più caro del vedere questa politica portata nel campo dell'azione, perchè in questo modo si separerebbe il loglio dal grano, e ci vedremmo così divisi in due campi, e ci conosceremmo a vicenda.

Volete che io vi dica come, a mio credere, stanno le cose? In Italia si è fatto una tale confusione tra la parte politica e la parte religiosa, che oggi moltissimi hanno paura di dire: sono cattolico. E sapete perchè? Perchè hanno paura di essere considerati come retrogradi, come nemici dell'unità d'Italia. Ma quel giorno in cui voi loro domandaste di dire cosa contro la propria coscienza, e di mettersi in urto colla propria famiglia, coi genitori, coi figli e cogli amici, oh! signori, quel giorno essi direbbero francamente: noi siamo cattolici; ed, una volta varcato il fosso, sarebbe tolto ogni ritegno, ed allora ci troveremmo tutti schierati in due campi, l'uno contro l'altro.

Le passioni si rinfocolano sempre col contrasto; quindi questo sentimento religioso, che è una passione, ora, che non è contrastato, è fiacco; ma il giorno nel quale lo fosse, accadrà quello che accade di tutte le passioni; allora le religione si avvalorerà, e, ben lungi dal riceverne danno, ne ritrarrà vantaggio grandissimo. Ed è perciò che, dal punto di vista religioso, io sarei molto lieto di vedere che questa politica si trasportasse nel campo dell'azione; ma non è però così dal punto di vista politico. Quale effetto produrrebbe questa politica? Aumenterebbe grandemente i pericoli esteri ed i pericoli interni, perchè nessuno di voi può sperare di cambiare ad un tratto i sentimenti religiosi degli Italiani battendo una bacchetta fatata; nessuno può sperare di cambiarli dalla mattina alla sera, ed allorquando il paese fosse diviso in due campi, credete voi che i pericoli interni per la quistione di Roma diminuirebbero? Io non lo credo; credo anzi che aumenterebbero grandemente.

In quanto ai pericoli esterni, se il mondo cattolico tollera male Roma nelle mani di cattolici annacquati, quel giorno nel quale la sapesse nelle mani degl'infedeli, quel giorno nel quale sapesse che la città santa, la città delle reliquie, la città delle memorie e dei monumenti cristiani è in mano degli infedeli, quel giorno i pericoli esterni per la questione di Roma sarebbero molto più forti di quello che non siano oggi.

I Turchi avevano anch'essi la loro chiesa nazionale, ma non per questo dovettero sostenere otto crociate pel Santo Sepolcro. Voi direte, al vostro solito, che sono cambiati i tempi; si possono modificare, ma i tempi su per giù sono sempre gli stessi.

Si toglie il potere temporale e si dice che si fa per giovare alla Chiesa cattolica, per riportarla alla purità antica, e che, ben lungi dal riceverne danno, ne avrà ventaggio grandissimo. Si immagina di fare delle riforme nella Chiesa, che sono uno scisma, quale sarebbe quella di accordare diritti a cittadini, che porterebbe a vedere l'onorevole Macchi e l'onorevole Dina scrivere sopra la scheda il nome di un parroco o di un sacerdote cattolico (*Si ride*), si fa questo e si dice che si fa per ricondurre la Chiesa alla purità antica. (*Ilarità*)

Signori, sapete che cosa io debbo dirvi? Che ci sono i gesuiti vestiti di nero, ma che ci sono altresì i gesuiti vestiti di rosso.

Se voi portaste innanzi alla Camera leggi di cosiffatta natura, noi le combatteremmo, e strenuamente le combatteremmo, e vi sarebbe più di una pattuglia. (*Si ride*) Ma, quando non si avesse la maggioranza, allora noi deporremmo innanzi a voi il nostro mandato e sortiremmo in campo con una diversa bandiera. (*Oh! oh!*) C'è poco da far *oh!* (*Ilarità*)

A questo proposito vi devo rammentare un fatto della Camera inglese. Nella Camera inglese, quando si fanno delle discussioni che hanno attinenza a materia religiosa, tutti coloro che professano una religione diversa, o che si dicono apertamente liberi pensatori, non vanno neppure alla Camera. Rothschild, Goldsmith e Salomon non vanno alla Camera; ed invece noi nella Camera italiana, allorchè discutemmo la legge sull'asso ecclesiastico, abbiamo veduto presentare un emendamento firmato da sei deputati, tutti della medesima fede religiosa dei deputati inglesi che io vi ho rammentato. (*Si ride*)

Onore a quel nobile carattere di Giovanni Morelli, da Bergamo, stato per dieci anni nostro collega, il quale, sapendo che si dovevano discutere alla Camera queste leggi, dichiarò ai proprii elettori che rifiutava il mandato, perchè credeva queste leggi ostili alla Chiesa cattolica, e dichiarò apertamente che, qualora avesse accettato, avrebbe votato contro i presenti progetti di legge.

La seconda politica è quella della libertà piena, pienissima. Bisognerebbe, per attuarla, riformare il nostro diritto comune in guisa che la Chiesa potesse avere realmente tutta questa libertà. La libertà della Chiesa da taluni riceve questo nome, da altri invece si dice che sarebbe licenza della Chiesa, debolezza dello Stato, tutela negata ai cittadini, e specialmente tutela negata ai sacerdoti del clero minore, i quali verrebbero abbandonati nelle fauci del clero maggiore.

Ecco i due diversi linguaggi che si tengono riguardo a questa libertà della Chiesa. Ora, signori, quando si fa una politica, bisogna avere un concetto ben chiaro e definito.

Libertà di Chiesa non esiste, non può esistere, non esisterà mai, finchè il Governo non rinunzi completamente a ricercare la natura degli atti della Chiesa. Qualunque atto emani dalla Chiesa, qualunque atto si faccia in chiesa non deve essere sindacato; il Governo non deve andare a vedere se è un atto civile, un atto spirituale, o un atto misto. Egli è secondo questa norma che opera la libera Chiesa nel Belgio. Se altrimenti si vuol fare, la libera Chiesa non può agire. Quando lo Stato accorda una tale libertà, dice una di queste due cose. O dice: non ho timore alcuno che la forza della Chiesa e degli uomini che dividono le sue opinioni politiche basti a portarli al Governo, e ritengo che le forze della civiltà moderna sieno sufficienti per controbbilanciare le forze della Chiesa; oppure dice invece: lascio aperto e libero il campo ai miei avversari; non li costringo, se vogliono trionfare, a venire a delle vie di fatto; lascio ad essi la facoltà di potere operare sul terreno politico, in modo da potersi trasformare in maggioranza e venire al Governo.

Nel Belgio dal partito liberale si diceva che, se il partito clericale fosse venuto al potere, ne sarebbe derivata la fine del mondo, si sarebbe distrutta la Costituzione, ed il Governo avrebbe fatto cattivissima prova, e sarebbero sorti mali infiniti. Ebbene quel partito è venuto al potere, quel partito governa, ed il paese è contento, contentissimo; quel partito non ha toccato alcuna libertà, e le cose vanno regolarissimamente.

Non attuare una tale politica dà luogo ad un altro inconveniente, ed è che noi manchiamo alle promesse date durante dieci anni. Alcuni per rifiutare questa libertà allegano due ragioni; dicono: oggi non la possiamo dare perchè la Chiesa è in aperta lotta collo Stato, e perchè una parte dei cattolici vuole distruggere il regno d'Italia.

Dunque voi volete concedere la libertà a vostro modo, volete concedere la libertà per tutto ciò che a voi sembra bene. Ma questa è la libertà che danno tutti i Governi dispotici, questa è la libertà che si trova anche in Russia. Invece la libertà vera consiste appunto nel concedere e nel permettere ciò che ci sembra cattivo (*Oh! oh!*), ciò che non sembra perfettamente buono, nel concedere largo campo agli avversari di trionfare. Voi immaginate che la vostra politica verso Roma sia buona, e chiudete il campo, non dando libertà ai vostri avversari, a chi la farebbe diversa.

In conclusione, signori ministri, tutti i giorni, tutti i momenti voi dite di avere una gran fiducia nella vostra forza, nella forza della civiltà moderna, e tutte le volte in cui non si tratta di promettere soltanto, ma si tratta di mantenere, voi non fate nulla, e la libertà ai vostri avversari non la volete concedere.

Adesso esaminiamo un poco l'altra obbiezione, riguardante quella parte dei fedeli che vogliono il disfacimento.

Io prima di tutto credo che siano pochissimi. Ma, signori, quando aveste accordato questa libertà, delle due cose l'una: o essi non prenderebbero parte alla vita pubblica, e allora non vi recherebbero danno alcuno; o vi prenderebbero parte, e allora siate sicuri che, quando i cattolici fanno tanto di entrare in questo recinto, accettano il Governo, e, prestato il giuramento, non mancano mai ai giuramenti loro. Indi questa politica servirebbe a poco a poco, dando speranza di una trasformazione, a far sparire questo stato di cose, e a rendere il Governo molto più forte e molto più saldo.

Questo, secondo me, era il vero concetto della *libera Chiesa in libero Stato*, quando lo proferì il conte di Cavour. Ma il conte di Cavour era veramente liberale, il conte di Cavour aveva fiducia nella libertà, e voi, signori, non fate altro che prometterla. Anche questa legge dice: per ora diamo questa libertà, il resto lo

daremo poi. È sempre un *poi* che viene l'anno di *mai*. (*Si ride*)

Con le leggi esistenti concedete alle associazioni religiose israelitiche e valdesi il diritto di possedere e di costituire persona giuridica, anzi ai Valdesi sono date 6000 lire all'anno; e questo stesso diritto non lo concedete alla Chiesa cattolica.

Voi lasciate che pubblicamente si insegni l'ateismo, che pubblicamente si dica che l'uomo è derivato dalla scimmia, e la libertà d'insegnare non la consentite alla Chiesa cattolica.

In passato, altre volte alla Camera io mi sono espresso favorevole al sistema giurisdizionale, indi forse qualcheduno di voi si meraviglierà di avermi sentito parlare in tal guisa, relativamente alla libertà della Chiesa. Ma che volete? Per me Chiesa e Stato si debbono intendere insieme, e riuniti cooperare al bene dei cittadini, e l'idea che voi, a senso vostro, volete far trionfare è per me tanto lontana dalla possibilità, che la credo ineffettuabile; nonostante guardo a quello che, ai miei occhi, apparisce migliore, allo stato attuale delle cose.

Quando si avesse questa politica della libertà, ne verrebbe un immenso vantaggio politico, perchè i pericoli dell'estero scomparirebbero, quando noi fossimo in caso di dire a tutto il mondo cattolico rappresentato dai Governi esteri: è vero che è caduto il Governo temporale, ma abbiamo dato alla Santa Sede delle libertà amplissime, quindi questo Governo universale della Chiesa può funzionare benissimo, e non vi è alcuna ragione per la quale voi debbiate preoccuparvene.

Ma si potrà, anche volendo, accordare realmento questa libertà alla Chiesa? Io non lo credo, e ne dirò brevemente i motivi.

La libertà opera in tre modi diversi. Vi è la libertà di diritto e di fatto, e si ritrova in Isvizzera, in Inghilterra, nel Belgio, in Olanda, agli Stati Uniti d'America. Vi è la libertà di fatto e non di diritto, e questa era in Toscana prima del 1848; e finalmente vi è la libertà di diritto e non di fatto, e questa sarebbe precisamente la situazione nella quale si troverebbe la Chiesa allorquando si facesse una legge la quale concedesse in diritto una libertà piena, pienissima.

I costumi del popolo, l'educazione alla libertà ed il Governo forte sono gli elementi necessari, indispensabili, per costituire la libertà di fatto. Ma in Italia il Governo non è forte, e l'educazione alla libertà nel popolo romano mi vorrete consentire che non ci può essere.

Alla capitale concorrono tutti quelli che in Italia fanno il mestiere di agitatori (o almeno molti, perchè ne rimangono anche altrove). (*Ilarità*)

Ebbene, che cosa vi faranno questi? Continuamente diranno che si fanno delle congiure e dei complotti contro il regno d'Italia; aizzeranno le plebi contro i sacerdoti, come si è fatto fino ad ora; diranno che il Ministero, informato di questi fatti, non agisce, non fa persecuzioni, che non fa nulla; in una parola, nascerà necessariamente uno stato di lotta, durante la quale questa libertà di fatto non potrebbe trovarsi.

Io molte volte sono stato ospitato da amici, i quali mi hanno detto che in casa loro mi considerassi come pienamente libero e pienamente padrone come in casa mia; ma, che volete? Vo lo dico francamente, mi sento più libero in casa mia di quello che non mi sia mai sentito in casa d'altri, nonostante tutte quelle profferte (*Risa*), e questa è la situazione nella quale si troverà in avvenire la Chiesa. Voi direte forse qualcheduno non sarà rispettato, puniremo, applicheremo la legge. Ma, o signori, chi ha giusto e fondato timore di essere insultato, credete pure, non si sente libero, non si sente punto appagato quando gli si risponde che chi gli dà noia sarà punito.

Alla capitale si troveranno insieme i due vortici di due correnti, le quali non camminano armonicamente; e, siccome sono in contatto, è impossibile che non si incontrino e non ne nascano degli urti. E sapete cosa ne nascerà? Che libero sarà quello che ha i carabinieri, perchè, non ostante gli scrupoli dell'onorevole Sella, i carabinieri sono e saranno sempre qualche cosa di importante. (*Si ride*)

Per i cattolici le benedizioni e le processioni papali sulla piazza di San Pietro sono una cosa storica e tradizionale, ma per lo innanzi non potranno avvenire senza domandare il permesso all'onorevole Cavallini (*Ilarità*); e questa è una cosa tale che con tutte le vostre teorie non potrà mai far sì che i cattolici considerino libero il capo della Chiesa.

Costantino è considerato uno dei grandi protettori della Chiesa cattolica, uno di quelli che lo hanno fatto dei grandi benefizi: la critica storica ha smentito il supposto della dote di Costantino; sapete in che cosa consistettero questi benefizi fatti da Costantino alla Chiesa? Appunto nel portare via la capitale da Roma e trasferirla a Bisanzio.

Carlo Magno è considerato protettore della Chiesa perchè stabilì il potere temporale, e siccome voi fate precisamente l'opposto di quello che fecero Costantino e Carlo Magno, è impossibile che i cattolici non vi considerino persecutori della Chiesa loro. (*Si ride*)

Se il Papa andasse in Inghilterra, senza nessuna legge di garanzia, sarebbe in fatto molto più libero, di quello che non sarà nella capitale del regno, in qualunque modo siate per formolare la vostra legge.

Per tutte queste ragioni, potete far leggi di libertà quante volete, ma, nello stato presente delle condizioni d'Italia, è impossibile che i cattolici, specialmente dopo quanto ho letto che stava scritto sulla bandiera degli amici di Garibaldi quando andarono a Roma, è impossibile che questi cattolici, considerino il Governo universale della Chiesa loro, libero e sicuro nella posizione che noi stiamo per fargli. Questa poli-

tica è quella che io ho chiamato passabile, perchè apparentemente ci metterebbe al coperto dalle ingerenze esterne.

Un'altra politica sarebbe quella di applicare le leggi giurisdizionali, di armare lo Stato di tutto punto, perchè possa resistere agli urti ed alle lotte nelle quali si trova colla Chiesa.

Prima di tutto questa politica ha l'inconveniente di mancare in modo palese alla promessa fatta formalmente da dieci anni, quella cioè di accordare la libertà; e questo inconveniente, che è sempre grave, è gravissimo in Italia.

Un giorno, parlando con un diplomatico, esso disse che il Governo italiano nella diplomazia era debole, perchè prometteva moltissimo e manteneva pochissimo. (*Susurro*) Onde, signori, è importantissimo che questo Governo, essendo specialmente il Governo di un paese giovine, quando ha promesso una cosa, e la promessa l'ha fatta all'Europa, la mantenga in tutta la estensione del termine.

D'altra parte voi avete detto che volevate separare la Chiesa dallo Stato. Ma la separazione esclude qualunque legge giurisdizionale, perchè chi si separa non mette la briglia in bocca al separato. La legge giurisdizionale, riguardo alla Chiesa, non è soltanto un legame, ma è uno che si fa padrone sopra un altro.

Questa politica poi avrebbe il grandissimo inconveniente che sino ad ora si ferivano degli enti ecclesiastici i quali non interessavano il mondo cattolico, mentre in avvenire non sarebbe più a questo modo.

Ora, adottando questa politica, cosa accadrebbe? Accadrebbe che ci troveremmo con tutta l'Europa sulle braccia. Quindi è una politica, a mio parere, da doversi fuggire.

La quarta politica è quella che si ritrova nel disegno di legge che ci ha presentato il Ministero, e la Commissione ha rincarato. Esso consiste nel dare un poco di libertà, ma non tutta; nel mantenere un poco di legge giurisdizionale, ma non tutta; in una parola, è una transazione. E siccome questa politica è tanto accetta agli uomini politici italiani, sarà certamente votata, perchè Destra e Centro hanno per capi uomini che sul loro programma hanno scritto questi versi del Giusti:

> Quell'occhio dal ti vedo e non vedo,
> Quel tentennio, non so se tu m'intenda,
> Che dice sì e no, credo e non credo. (*Ilarità*)

Ed in questo modo, ritenendo di essere arrivati al *non plus ultra*, di avere felicemente oltrepassate le colonne d'Ercole, questa politica sarà votata, bruciando in tal guisa una candela all'immagine del diavolo ed un'altra a quella di san Michele. (*Ilarità*) Ma voi direte: in fine dei conti, è quello che abbiamo fatto sempre. (*Ilarità*)

A questo io risponderò che è verissimo; ma dico che avete anche sgovernato sempre (*Bene!* a sinistra), e che il paese di questo Governo è tutt'altro che contento.

Fino ad ora, facendo in questa maniera, si aveva solo da fare i conti in famiglia, si aveva da fare col popolo più governabile del mondo: accetta tutto, prende tutto. Ma ora non è più così; ci sono gli altri che debbono interloquire. Quella politica, finchè è rimasta nella periferia interna, può non aver prodotto grandi inconvenienti, ma li potrebbe produrre in avvenire.

Con questa politica che accade?

Non ci liberiamo dall'estero, e non ci liberiamo dai pericoli interni. Indi, secondo me, è la peggiore di tutte. Ma, appunto perchè è la peggiore di tutte, sarà votata (*Risa e interruzioni*) probabilmente. (*Ilarità*)

Ora, se me lo permettete, o signori, farò alcune considerazioni generali sul merito di tutte e quattro queste politiche.

Quanto al risultato che vi proponete colla legge, quello cioè di contentare il mondo cattolico, ritenete pure che non lo raggiungerete mai finchè la soluzione non sia cattolica; e qualunque di queste soluzioni alle quali ho accennato sono soluzioni politiche, non sono soluzioni cattoliche. Indi il mondo cattolico è assolutamente impossibile che se ne appaghi.

Ho sentito spesso accusare il Ministero, perchè, essendo andato a Roma, vi era arrivato senza un concetto definito.

Ebbene io in questo caso prendo le sue difese, perchè un concetto non lo poteva avere: non lo aveva nessuno, come volevate che l'avesse il Ministero? (*Ilarità*)

La storia ci dice che, quando sono nate delle grandi lotte fra lo Stato e la Chiesa, in generale, al principio di queste lotte, la gran maggioranza del paese stava collo Stato; ma poi, quando queste lotte si sono troppo prolungate, il paese ha finito sempre per istancarsi, e si è rivolto a qualche cosa di grande, a qualche cosa che servisse a fargli trovare riposo, si è rivolto alla Chiesa.

In questa lotta, alla quale andiamo incontro, vedo grandi pericoli. La questione di Roma è una questione assai difficile, molti non la comprendono. Indi gli avversari vostri per la politica che fate oggi non sono molti; ma quanto più col tempo se ne comprenderanno gl'inconvenienti, quanto più si vedrà la situazione fatta a questo Governo universale della Chiesa, ed indi quanto più la Chiesa sia in pericolo, perchè è in pericolo la sua base, io credo che tanto più gli avversari vostri cresceranno, e cresceranno grandemente.

Da molti sento dire: *speriamo nel tempo!* Ma sapete per chi è il tempo? Il tempo è per la Chiesa e non è per lo Stato. Col tempo la condizione peggiora. Guardate la storia, pensateci bene, è stato sempre così. Rammentatevi la massima che io pronunziai nella di-

scussione del 21 dicembre: *nullum tempus occurrit Ecclesiæ.*

Queste difficoltà si accavallano a molte altre; vi è la questione finanziaria, vi è l'amministrativa, vi sono i nemici del diritto pubblico su cui riposa il regno d'Italia, e finalmente vi sono le difficoltà e gl'inconvenienti che si ritrovano in uno Stato che dieci anni fa si componeva di sette pezzi diversi. E perciò questa politica, in un paese che si trova in queste condizioni, che volete? a me pare un'imprudenza, un errore enormo.

Quando accade una lotta fra due, in generale vince sempre il più forte. Ora, signori, lo so benissimo che molti di voi credete più forte lo Stato, ma, ritenetelo pure, se mettete il dilemma: o giù lo Stato o giù la Chiesa, finirà sempre nella lotta per star su la Chiesa ed andar giù lo Stato. Voi dite: ma la Chiesa ci è nemica! Questa è la storia di quei due che litigavano fra loro per sapere se era nato prima l'uovo o la gallina. (*Si ride*)

Sono dieci anni che si fanno leggi ostili contro la Chiesa, sono dieci anni che si dice di volerle levare tutto quello che le rimane. Ma come volete che la Chiesa ci sia amica!

Il cardinale Antonelli, nella sua nota del 19 novembre 1864 ai Governi che lo invitavano a riconciliarsi coll'Italia, rispondeva: ma, signori, quando uno che dice di riconciliarsi non vi offre altro scampo che dargli tutto quello che possedete, non è possibile che si possa mai esigere questo da nessuno!

Dunque, ne convengo, la Chiesa è nemica del Governo, e continuerà ad esserlo; ma, signori, non è la Chiesa, è la nostra politica che ha messo la Chiesa in questa dura necessità.

Secondo me, tutti questi mali hanno origine da ciò, che fin dal 1864 sparì dalla scena politica la Destra piemontese, rimase soltanto la sinistra, la quale si è unita con i deputati della Lombardia e delle Romagne, che in fatto di rapporti fra Chiesa e Stato hanno idee esagerate e pretofobe; e siccome questi deputati sono gli uomini i più forti, i più robusti ed i più tenaci, hanno fatto una politica di minoranza che s'impone alla gran maggioranza del paese.

La Chiesa aveva due modi per resistere: una resistenza passiva ed una resistenza attiva; essa, sino ad ora, ha prescelto il sistema della resistenza passiva.

Ma voi sapete, o signori, in che modo nelle nostre principali città si fanno le elezioni: i collegi restano quasi deserti, ed i giornali seri se ne cominciano a preoccupare, e dicono che votare non è un diritto ma un dovere, e che sarà giuocoforza prendere gli elettori pel collo e portarli all'urna, e comincia ad essere un fatto che aumenta di gravità. In Francia la vera ragione per la quale la libertà non ha allignato è precisamente perchè le cose hanno proceduto in questo modo.

Quando l'andamento della pubblica cosa si svolge in tal guisa, accade che vi è il Governo legale e di fatto, ma in fondo esso si riduce ad una oligarchia.

Il progresso per isvilupparsi ha bisogno della pace e della tranquillità; in questo modo la Germania ha sviluppato la sua civiltà portentosa, poichè ebbe la pace dal 1815 al 1866. Noi invece entriamo in una lotta tale, che è impossibile che non contribuisca ad arrestare lo sviluppo del movimento dello Stato, sviluppo che sarebbe molto maggiore se Stato e Chiesa non fossero preoccupati in questa lotta.

Ecco i mali inerenti, a mio credere, a ciascuna di queste quattro politiche.

Queste politiche poi hanno un'impronta comune, ed è quella di combattere la felicità degli uomini, perchè a questo mondo è molto più felice il credente che il libero pensatore; e, se si esaminano tutte le religioni dal punto di vista politico e filosofico, non ce n'è alcuna che contribuisca a rendere felici i suoi seguaci, più della religione cattolica.

Signori, in conclusione, secondo me, noi camminiamo per

> Quella selva selvaggia, aspra e forte,
> Che nel pensier rinnova la paura;

camminiamo nel laberinto di Creta, dopo di avere smarrito il filo d'Arianna; a noi si addice quel detto di Orazio: *Incedimus per ignes suppositos cineri doloso.*

Queste politiche voi le chiamate nazionali, voi le chiamate liberali, a me invece appaiono antinazionali e illiberali, in quanto che non producono il bene della patria, non mirano al bene dell'umanità.

Se il conte di Cavour avesse dovuto attuare questa politica, io credo che si sarebbe comportato molto diversamente. Il conte di Cavour, nell'ordine del giorno votato il 1861, disse « d'accordo con la Francia, » non già per servilità, come tanti suppongono, ma perchè sapeva che a questo mondo isolati vivono soltanto i certosini; perchè il conte di Cavour comprendeva quanto la questione di Roma interessasse alla Francia, e quindi qualunque soluzione della questione di Roma, fatta assolutamente senza la Francia, non poteva considerarla come una soluzione stabile e duratura.

Voi colla vostra politica vi siete resi avversi i cattolici in Francia, e non avendo aiutato la Francia con un'alleanza attiva, come era stretto dovere, vi siete resa avversa l'altra parte dei Francesi.

Perciò, o signori, anche facendo la politica adottata dal Ministero, almeno bisognava cercare di avere un punto d'appoggio nella Francia, stringendo con essa un'alleanza attiva.

Si poteva fare una politica perfida opposta, quella di allearsi colla Germania, e trovare in essa un punto d'appoggio,

Nulla di tutto ciò; siamo rimasti in un perfetto isolamento rispetto all'Europa.

Abbiamo adunque tutte le difficoltà interne precedenti, senza l'alleanza del Governo Imperiale, e la que-

stione di Roma, la quale bisogna pur convenire che è di una immensa gravità.

Ecco la situazione nella quale ci troviamo; ecco la situazione che ci è stata fatta dal Ministero.

Qualcheduno di voi potrà dirmi che sta benissimo che questa legge non accorda quanto si potrebbe desiderare, ma accorda qualche cosa alla Chiesa, e che per conseguenza chi si dice conservatore dovrebbe votarla.

Ebbene, o signori, io credo che per la Chiesa questa legge sarà sempre come se non esistesse; essa non approfitterà mai dei vostri milioni; i fedeli colle oblazioni spontaneo penseranno a provvedere a tutti i bisogni della Chiesa. La Chiesa non ha bisogno di questa legge; essa ha abbastanza vitalità per vivere e sussistere senza di essa; è lo Stato che ha bisogno della legge e non la Chiesa. Ed io non sarei lontano dall'appoggiare lo Stato, quando la soluzione che si presenta mi apparisse buona; ma, quando invece questa soluzione la ritengo nociva allo Stato, mi è impossibile di votarla.

D'altronde non posso votare un progetto di legge il quale, come è formolato, mette in gravissimo cimento il governo universale della Chiesa cattolica.

Quindi, e per ragioni politiche e per tutti i giudizi che ho passato in rassegna durante quest'esame, è assolutamente impossibile che dia il voto favorevole a questo disegno di legge.

Adesso mi domanderete qual è la quinta politica che da tanto tempo vi faccio desiderare. (*Si ride*)

Prima di tutto voi giustamente professate grande fiducia nel conte di Cavour. Il conte di Cavour, dopo aver passato a rassegna i timori dei cattolici, sentite quali parole pronunziò alla Camera; vi prego di prestare attenzione:

« Se questi timori fossero fondati, se la caduta del potere temporale dovesse avere tali conseguenze, io non esito a dire che la riunione di Roma all'Italia sarebbe fatale non solo al cattolicismo, ma anche all'Italia. »

Ritengo che, quando il conte di Cavour si fosse proprio addentrato nella questione, si sarebbe convinto che i timori erano fondati, e che ne derivavano i mali a cui egli accennava; indi avrebbe fatto una politica diversa, e anche nello stato presente delle cose ne farebbe una diversa.

Perchè una soluzione sia buona, bisogna che essa, considerata in se stessa, possa essere accetta alla cattolicità, e che sia una soluzione cattolica; se voi non fate una soluzione cattolica, non contenterete mai il mondo cattolico. La cattolicità non fa questione di un territorio più o meno esteso. Provincie al Governo pontificio ne sono state tolte moltissime: ebbene la cattolicità non si è mai mossa, nessuno ha mai interpellato alle Camere. Voi invece vedete che la cattolicità si muove, nonostante le grandi preoccupazioni che vi sono in Europa, oggi appunto che si tratta nè di una nè di due nè di tre provincie, ma che si tratta che il Governo universale della Chiesa loro si trova sottoposto al diritto comune di un altro paese.

Voi direte che oramai è un fatto compinto, che il plebiscito è stato sancito, che tornare indietro è cosa impossibile; e, secondo il vostro linguaggio, io dirò che Roma non è dei Pontefici, che Roma non è dei Romani, Roma, colle leggi votate, è dell'Italia. Ma, o signori, se è dell'Italia e per plebiscito e per legge e per trattati, l'Italia potrà disporre di Roma in quel modo che crederà più opportuno e più conveniente agl'interessi generali della nazione. (*No! no! a sinistra*)

Nella passata discussione noi ci presentammo a voi, dopo di aver messo innanzi questo programma politico, come una semplice pattuglia. Durante la discussione diventammo quattro pattuglie, diventammo un pelottone; la legge andò in Senato, ed il fuoco coraggiosamente aperto dalla pattuglia produsse l'effetto che si discusse per tre interi giorni quel progetto di legge, ed nomini i quali hanno presieduto ai Consigli della Corona, che sono stati su quei banchi, dissero che una cosa era la questione del territorio, ed altra, e ben diversa, la questione della città di Roma. Cosa è ciò in fine dei conti se non che accettare la nostra bandiera? Il paese, quanto più si va innanzi, di questa questione romana si preoccupa maggiormente, perchè la comprende meglio; e tutti voi, a buon diritto, più o meno siete allarmati, e vi domandate che cosa accadrà in avvenire. Quindi un effetto questa povera pattuglia lo ha già conseguito.

Voi dite che Roma è dell'Italia, che Roma appartiene all'Italia. E chi ve lo contrasta? Anch'io ed i miei amici diciamo che Roma deve appartenere all'Italia; ma è proprio una necessità assoluta, imprescindibile che debba formare parte del regno d'Italia? Oh che la repubblica di San Marino non è dell'Italia, non appartiene all'Italia, sebbene non formi parte del regno d'Italia? (*Movimento*)

Noi, coi romani Pontefici sul trono, non vediamo un pericolo per l'Italia, ma vediamo una gloria nazionale da dover tutelare e difendere.

Noi vogliamo che Roma sia la capitale d'Italia perchè vogliamo che i Re d'Italia s'incoronino sul Campidoglio, perchè vogliamo che Roma sia la capitale religiosa e morale dell'Italia; quindi in ciò ci troviamo tutti concordi; ma siccome, secondo le nostre idee, vorremmo avere legami politici fra Roma ed il regno d'Italia, anche l'unità politica sussisterebbe, cosa che non si verifica nel caso della repubblica di San Marino. Questa soluzione avrebbe l'immenso vantaggio che porterebbe immediatamente la pace fra la Chiesa e lo Stato, poichè questa pace sarebbe nella necessità stessa delle cose, e infiniti vantaggi ne verrebbero al paese. Allora soltanto quando sarà ritornata la pace tra la Chiesa e lo Stato, l'Italia potrà essere un paese

forte, ed impiegare tutte le sue risorse ad ottenere i maggiori beni, i maggiori vantaggi possibili.

Le parole che erano scritte sulla bandiera colla quale s'inangurò il movimento nazionale suonavano indipendenza nazionale. Ora quest'indipendenza nazionale è totalmente cessata il 20 settembre, perchè colla vostra politica avete antorizzato tutte le potenze straniere ad intervenire in casa nostra. Il Governo del Re colle sue note e coi suoi atti diplomatici l'ha pienamente concordato e consentito. Quindi l'indipendenza è stata perduta, e non si riacquisterebbe neppure il giorno, impossibile, nel quale le potenze consentissero ad un trattato, lasciando fuori il Papa; imperocchè, siccome stanno aperti i tribunali per vegliare all'esecuzione delle leggi, stanno pure aperte le cancellerie diplomatiche per vedere se i trattati sono eseguiti nel loro spirito e nella loro lettera; ed essendo nella necessità delle cose che fatti relativi alla Chiesa universale si producano sempre, ne viene che con questa politica avete cancellato le parole « indipendenza nazionale, » scritte sulla bandiera d'Italia. Per questa politica l'indipendenza nazionale non esiste più.

Mi direte che è stato votato il plebiscito.

Il plebiscito è stato accettato; non susciterò su questo punto questioni irritanti, dico soltanto che, se per avventura gl'Inglesi circondassero una delle nostre isole, l'occupassero militarmente, e dicessero di far ciò perchè quegli abitatori esprimessero liberamente se si vogliono costituire in regno separato, la cui neutralità sarebbe sostenuta dall'Inghilterra, io non sarei disposto a menar buono un ragionamento di questa natura. (*Bisbiglio a sinistra*)

Ma, o signori, il plebiscito si oppone a questa soluzione? L'avete voi domandato ai Romani se desideravano di essere costituiti in città libera nel modo come la vogliamo noi? Voi non lo avete loro domandato. Indi, se non l'avete loro domandato, come fate ad argomentare *a priori* quale sarebbe la risposta? Noi crediamo che la risposta sarebbe affermativa; crediamo che coloro che si sono astenuti, voterebbero tutti in massa affermativamente; crediamo che, quando si facesse appello alla generosità, ai nobili sentimenti dell'animo loro; quando si facessero loro conoscere le necessità della patria; quando si facessero loro comprendere i gravi pericoli a cui va incontro l'Italia seguendo un'altra politica, tutto potrebbe accomodarsi. Credo che, se voi mi deste l'incarico di andar prefetto a Roma avanti questo plebiscito, giuocherei la mia testa, che il risultato del plebiscito sarebbe in questo senso.

Si fanno due obiezioni, e si dice che lo stesso cardinale Antonelli sostiene che il potere temporale non è più vitale. Ma sapete, o signori, che cosa dice? Dice che uno Stato piccolo, il quale è circondato da uno Stato grosso, che tutti i giorni dice di volerlo assorbire e distruggere, non può vivere nè politicamente nè finanziariamente nè militarmente; ma questo sparirebbe completamente, secondo il nostro concetto, perchè lo Stato grosso non farebbe pericolare lo Stato piccolo; quindi questo tornerebbe ad essere vitale.

Vi fu un'altra obbiezione, ed è quella che si disfarebbe l'Italia. Per rispondere a questa io v'invito a leggere tutti i giornali italiani che furono pubblicati dal 10 al 28 ottobre 1867, e voi vedrete che tutti dicevano che il dado era gettato, che, se si fosse tornati indietro, l'Italia si sarebbe disfatta, che bisognava far la guerra contro chiunque avesse attraversato il nostro cammino sulla via di Roma; voi vedrete che tutti quei giornali facevano raccomandazioni fortissime in questo senso al Governo, e vi potrete riscontrare che io quei giorni l'onorevole Bonghi e l'onorevole Dina erano diventati due garibaldini. (*Ilarità*) Ma accadde quel che accadde; leggete i numeri successivi, e voi vedrete che in tre o quattro giorni di tempo, il linguaggio cambia totalmente.

Il Ministero sa benissimo che ha avuto la maggioranza colla politica che ha fatto; sa benissimo che l'avrebbe avuta qualora non fosse andato a Roma colla forza; sa benissimo che, quando si formò il Ministero Rattazzi, aveva dieci o dodici amici politici, e che venti giorni dopo tutta la Camera, meno 41 deputati, lo sostenne. In un paese di cosiffatta natura, quando realmente si sappia e si voglia fare una politica prudente, è sempre possibile. Per attuare questa politica bisogna essere logici, e per essere logici non bisogna fare una politica astratta, bisogna prendere il paese com'è veramente nella sua realtà.

Ora noi altri Italiani siamo fratelli, ma fratelli cugini, e, fino ad un certo punto municipali: quindi bisognerebbe portare la capitale via da Firenze, e portarla in una città secondaria; in questo caso tutti si consolerebbero colla massima: « mal comune, mezzo gaudio. »

Questo non è, per me, concetto nuovo, perchè lo posi innanzi fino dal 1864, fino d'allora deplorai che la capitale si trasportasse in una città che era già stata capitale di un altro paese: dissi che ora un grande errore politico, e che la capitale doveva essere trasportata in una città secondaria, la quale non eccitasse le gare e gli odii di ogni parte d'Italia. Quindi corollario della nostra politica sarebbe quello di portar via la capitale da Firenze. (*Movimenti*)

Voi, signori, dieci anni fa spiegaste una bandiera, e su questa bandiera scriveste: *Roma o morte!* Noi ne abbiamo spiegata un'altra, e siamo sostenuti dal mondo cattolico e dal mondo conservatore. Noi riteniamo di essere una pattuglia qui dentro, e di essere un esercito fuori; riteniamo che voi siate un esercito qua dentro, e una pattuglia fuori. (*Ilarità*) Si è perciò che nel nostro partito, per quanto siam qui pochi, abbiamo una grande fiducia e una tranquilla speranza.

La nostra politica, o signori, ha la sua base nella

giustizia e nella ragione; la vostra politica invece è un edificio che sorge sulla mobile arena; e le molte procelle che agitano l'umano consorzio, è impossibile che non lo scuotano e non lo scompongano immensamente.

Abbiamo una grande fiducia nell'avvenire, imperocchè le idee ragionevoli e giuste finiscono sempre per trionfare, ed il trionfo definitivo (secondo il mio modo di vedere) non è una speranza, ma una certezza.

Vedo su tutti i banchi di quest'Assemblea molti i quali furono miei compagni d'armi nelle patrie battaglie; vedo tutti Italiani eccellenti e patrioti fervidi, ebbene io vi domando di riflettere, e di riflettere bene, ai gravi pericoli che con questa politica corre l'edifizio nazionale che abbiamo insieme innalzato, con tanta perseveranza, con tanti sacrifizi e con tanta fortuna!

Pensateci bene, perchè voi avete sempre il modo di rimediare, e questo modo consiste nel votare contro il presente progetto di legge e contro l'altro del trasporto della capitale, qualora ci sia rimandato dall'altro ramo del Parlamento. (*Ilarità*)

Questa è la preghiera che dal più profondo dell'animo mio rivolgo a voi, ai signori ministri ed a Dio, facendo fervidissimi voti perchè sia esaudita.

BONFADINI. Le proporzioni che gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto hanno dato ai loro discorsi, mi rivelano che veramente in questa occasione la discussione generale su questo progetto di legge è la discussione generale sulla questione di Roma, è la discussione generale su quella politica, la quale è incarnata nei due ultimi fatti recentemente compiuti, uno politico e l'altro parlamentare, il possesso di Roma capitale e la legge sulle guarentigie.

Siccome i due oratori che hanno parlato finora contro questa legge, hanno sostenuto due politiche che si trovano in diametrale opposizione fra di loro, e siccome io non posso naturalmente accedere nè alla politica dell'onorevole Toscanelli, nè a quella dell'onorevole Morelli, così la Camera mi permetta di esprimere su questo argomento il mio concetto.

Io non parlerò come uomo di partito, parlerò piuttosto, se così mi è lecito di esprimermi, come uomo di pensiero, perchè, a mio avviso, in questa grande questione i partiti non possono sostituire il loro collettivo pensiero a quello degli individui. Se la Camera me lo permette, entrerò in quest'argomento, non dirò con molta ampiezza, ma con una certa larghezza. E spero che la brevità del mio dire, sarà il correttivo della mia audacia nel parlare.

Permettetemi, o signori, un riassunto rapidissimo della questione di Roma.

Le questione di Roma capitale è stata per la prima volta posta nel mondo diplomatico e politico dal conte di Cavour, e teorizzata in quel famoso ordine del giorno che, a nome del grande partito liberale moderato, il commendatore Boncompagni ha presentato alla Camera nel 1861.

La questione di Roma capitale, così posata, è divenuta ben presto un *Credo* politico, che ciascun partito volle per suo; divenne una bandiera, in cui tutti giurarono e in nome di cui tutti si facevano guerra.

In quel concetto, che per diversi moventi e per diversissime passioni a tutti sorrideva, si è creduto ad un tratto trovarsi raccolto e concretato tutto il programma nazionale, del quale invece non era che un complemento ed una guarentigia. Fatto dogma presso le immaginazioni meridionali dal nome e dalla leggenda di Garibaldi, quel concetto si stampò con molta tenacità ed energia negli intelletti settentrionali, i quali vi consacrarono tutto lo zelo e l'ardore del neofito, soprattutto in seguito ad una famosa convenzione, il cui significato e la cui influenza rimarranno ancora per lungo tempo il cadavere di Patroclo della nostra generazione politica.

L'entusiasmo crebbe da quel momento a furore. Roma capitale divenne la formola in cui si compendiò la fede, il patriottismo, la verità; la foga del volere tolse modo al pensare; la foga del dire tolse la possibilità di discutere. E siccome il partito moderato non perdeva occasione di affermare e riaffermare dinanzi al paese il concetto di Roma capitale e il partito radicale non ne perdeva alcuna di lamentare che non si affermasse abbastanza, venne un giorno nel quale gli eventi si incaricarono di spazzare le difficoltà. Ed allora non fu più una marcia, fu una corsa; allora i due partiti si disputarono il possesso della cosa come per tanti anni si erano disputato il possesso del nome. La lotta divenne di mesi e di giorni; parve quasi che l'almanacco fosse diventato il misuratore del patriottismo.

Non si fu solleciti che di ostentare in confronto di altri una maggior misura e gradazione del desiderio di tutti; e quando in fine, superate in brev'ora le strettezze parlamentari, gli animi posarono soddisfatti di una vittoria che non lasciava dei vinti, l'unica cosa che non parve necessaria alla votazione di una legge così importante, in un sistema parlamentare, fu di avere a dare, innanzi al paese ed innanzi all'estero, le ragioni del voto. Questa, se mal non mi appongo, è la storia contemporanea della questione di Roma capitale.

Ora, dinanzi a questa situazione, due accuse si vennero producendo contro codesta politica, accuse che partirono soprattutto da quel gruppo di conservatori di cui l'onorevole Toscanelli si è fatto il portavoce e che furono ripetute anche al di fuori della Camera da molti autorevoli personaggi che accettano, con maggiori o minori divergenze, l'opinione del nostro collega. E mi piace parlarne ora appunto che dura l'eco d'un discorso grave e severo, pronunziato ieri nell'altro ramo del Parlamento da uno dei nostri antichi colleghi, a cui mi è grato professare una viva amicizia.

Si è detto al partito liberale moderato: voi, signori, non fate altro che lasciarvi trascinare da un partito che non è il vostro. E l'onorevole Toscanelli ha incarnato quest'accusa in una delle sue frasi brillanti, dicendo al Ministero: voi siete il potere esecutivo della sinistra.

Vediamo se quest'accusa ha fondamento nel vero. Le ragioni che mossero il partito liberale a fare di Roma capitale l'ardita rivendicazione del suo programma possono, a mio credere, limitarsi a due, ma sono due ragioni così grandi e potenti che, per me, non esito a dichiarare che bastano a vincere tutti i timori delle difficoltà e degli ostacoli che si debbono trovare e si troveranno certamente prima del completamento del nostro programma.

Di queste considerazioni una è attinta alle più elevate regioni della politica e della filosofia, l'altra è una dolorosa conseguenza del nostro passato di gare municipali e paesane.

Io credo, signori, che uno dei più grandi scopi che il regno d'Italia si proponeva nel suo nascere fosse quello di coronare la sua impresa con un benefizio reso alla civiltà universale, vale a dire colla soppressione di quell'ultimo gran feudo cattolico che teneva avvinte alle sue catene molte migliaia di uomini, liberi e pensatori.

Nessuno poteva certo dubitare della decrepitezza del potere temporale; nessuno credeva, quantunque il potere temporale fosse ancora vivo, che la sua esistenza avrebbe ritrovate nuove, benchè temporanee, sorgenti di vitalità. Pur tuttavia in Roma la bandiera del feudo cattolico era tuttora innalzata. Intorno a Roma si raccoglievano le memorie e gl'interessi di molti secoli, si annodava tutta una storia di odii, di virtù, di grandezze, di sventure, di eroismi, d'ipocrisie e di lotte.

Nè alcuno ignora che la tenacità delle umane istituzioni è piuttosto in ragione diretta della loro età che della loro virtù o dell'indole loro.

I precedenti storici che ricordavano il Papato più volte cacciato da Roma, e ritornatovi sempre con più retriva baldanza, ci obbligavano ad escogitare, per la prossima caduta del potere temporale, guarentigie nuove e potenti, che rendessero veramente impossibile per questa volta un ritorno della fortuna.

Ora queste guarentigie non si potevano trovare che dando a Roma un aspetto ed una destinazione in diametrale opposizione con tutto il suo passato; non si potevano trovare che svolgendo in Roma nuovi interessi, nuove passioni, certezze di avvenire più grandi e più liete delle tradizionali, quantunque grandiose immobilità; in fine, non si potevano trovare che creando in Roma, mediante la sua proclamazione a capitale di un grande e giovane regno, un edificio tale d'interessi civili, politici, economici e morali, per cui nessuna speranza rimanesse, nè ora nè poi, al Papato cattolico di trovare in Roma un ripiglio d'influenza ed un ambiente ancora adatto alle sue senili ostinazioni di vita.

Per altra parte Roma era la sola città che, collo splendore del suo nome e colla centralità quasi assoluta della sua ubicazione, potesse rendere accettevole la sua prevalenza d'onore a quelle molte e splendide città federali che sono, non illudiamoci, ad un tempo lo splendore ed il pericolo della nostra unità. Roma sola poteva dominare colla storia l'orgoglio storico delle capitali italiane; in Roma sola, e non altrove, potevano le plebi italiane abdicare, senza credersene vinte ed offese, al culto geloso ed al tradizionale primato della loro città.

E che in ciò stesse un pericolo, forse latente ed inavvertito, finchè il carattere di provvisorietà veniva mantenuto alla sede del Governo, ma che sarebbe sorto improvvisamente gigante ed irresistibile il giorno in cui questo carattere venisse a cessare, ve lo prova, o signori, non solo la ricordanza della nostra storia passata, ma la memoria delle acri discussioni sorte nell'Italia settentrionale durante quella fugace epopea nazionale del 1848, a proposito della capitale. Ve lo prova lo spettacolo stesso dell'Italia contemporanea, e lo studio delle necessità a cui ha dovuto obbedire nei suoi andamenti la politica italiana, dopo le dolorose giornate del settembre 1864.

D'altronde queste due grandi ragioni, a cui il partito liberale moderato ha conformato la sua politica, trovano riscontro in una terza, che deriva dal profondo sentimento delle masse italiane. E certo la massa del paese, che non è politica nè filosofica, ubbidiva, nel proclamare il concetto di Roma capitale, ad un bisogno intimo della propria razza, ubbidiva al mistico impero di una tradizione fortemente mantenutasi attraverso i secoli, e che invano un illustre poeta, forse il Giovenale della nostra civiltà positiva, ha cercato di rompere, deridendo i *grilli romani*. Giacchè non impunemente, o signori, sentiamo tutti in Italia d'essere figli della grandezza latina; non impunemente abbiamo tutti imparato a mormorare fra i primi, col nome di nostra madre, i nomi di Coriolano e di Bruto. (*Bene! a destra*)

E vi è pure, per quanto si voglia da alcuni biasimare questo sentimento come rettorica puerilità, vi è pure in codesta tenace ricordanza di una età valorosa una virtù di pensiero che non è lecito dispregiare, nè agevole il vincere; v'è un così elevato concetto di conservazione nazionale e sociale, che, opportunamente sposato ai concetti moderni del civile progresso, può bastare a tener ferma in un popolo quella fede nelle forze morali che va pur troppo lentamente spegnendosi presso le nazioni moderne.

Ora io credo che queste ragioni dovrebbero parere agli uomini della scuola politica dell'onorevole Toscanelli bastevoli per giustificare un grande partito liberale di avervi conformata la propria politica, senza rimprovero di sentirsi trascinato in questa da altre ragioni che altri partiti avrebbero potuto accampare dal punto di vista del loro intenti speciali.

Mi permetterò da ultimo di addurre un altro argomento ancora più potente, l'ultima prova, per così dire, dell'influenza e del diritto che il partito nazionale liberale reclama, di avere creato ed affermato questo programma.

Signori, la Camera attuale è sorta quando il concetto di Roma capitale sovraeccitava potentemente gli animi degli Italiani; essa è sorta precisamente dopo che il Ministero aveva posato praticamente il grosso problema e interrogata la volontà nazionale circa il modo di risolverlo.

Nessun'altra questione occupava allora il campo della polemica, nessuna più si agitava nei programmi degli eletti e degli elettori.

Or bene, o signori, vi è qualcuno di voi il quale dubiti che la Camera attuale sia apertamente liberale ma in senso conservativo? E sarebbe riuscita tale se il programma di Roma capitale fosse stato dal paese riconosciuto come un patrimonio esclusivo del partito radicale?

E qui sorge altra accusa che si è fatta a questo programma, quella di non essere un programma conservativo.

In verità anche questa è un'accusa che io non esito a respingere, e credo di poter dimostrare il contrario, che, cioè la proclamazione di Roma capitale è precisamente il fatto più storicamente conservativo che nella politica italiana sia stato finora manifestato.

Innanzitutto, signori, bisogna ricordare che a questo mestiere di trasportare capitali, che noi abbiamo fatto due volte in dieci anni, siamo sempre proceduti col metodo della libertà e della discussione. E la storia giustamente registrerà con maraviglia che sarà stata l'Italia il solo paese in cui si abbia potuto compiere due volte questo grande atto di trasportare altrove la capitale di un grosso Stato moderno con quelle forme legali e quella calma forza che contraddistinguono la politica conservativa; giacchè le rivoluzioni non si fanno che dalle minoranze e non si compiono che colle violenze.

E giacchè l'onorevole Toscanelli ha fatto una corsa storica sino alle Crociate, mi permetta la Camera che io pure faccia un po' di storia, quantunque per verità io cominci ad essere fortemente persuaso che la storia è il più inutile arnese che la scienza abbia mai somministrato all'esperienza umana.

Fra i trasporti di capitale che si sono fatti sinora, o signori, io non ne vedo che due i quali veramente si possano assimilare al nostro; e questi due, o signori, furono fatti da due Governi autocratici, da due Governi assoluti. Io non posso veramente dare importanza di trasporto di capitali a tutte quelle traslocazioni di sede che gl'imperatori romani, nell'epoca della decadenza, mutavano e rimutavano da Pavia a Ravenna e da Ravenna a Milano; capitali effimere di sovrani che non erano più tali fuorchè di nome, in un'epoca in cui la potente centralità romana aveva già soccombuto sotto i colpi delle anarchie locali.

Ma i due grandi trasporti storici della capitale sono quello che Costantino ha compiuto trasportandola da Roma a Bisanzio, e Pietro il grande da Mosca a Pietroburgo. Or bene, questi trasporti avevano un carattere fortemente rivoluzionario, perchè le ragioni da cui erano mossi urtavano il sentimento nazionale di quei due popoli, avversi entrambi alle novità religiose, politiche e commerciali, che minacciavano spodestare le antiche influenze e ferire di scredito le fiere tradizioni delle due stirpi.

Costantino, trasportando a Bisanzio la sede del Governo, intendeva di fondarvi una sede religiosa, intendeva dare ai cristiani una base di operazioni da cui potessero più agevolmente combattere i vieti pregiudizi e la corrotta vitalità del culto pagano.

Pietro il Grande, trasportando la capitale a Pietroburgo, intendeva di avvicinare la Russia all'Europa, voleva avvezzarla ai commerci del Baltico e staccarla in questo modo da quella politica di barbarie e di ignoranza, che era la storia non interrotta del popolo moscovita.

Ora, o signori, guardate che enorme differenza tra le circostanze di questi trasporti e le circostanze del nostro!

Fra noi è il sentimento nazionale stesso che invoca e spinge al cambiamento; è il sentimento nazionale che ne cerca le ragioni, ne applaude i promotori, ne sanziona il bisogno. (Bene! *a destra*)

Costantino e Pietro il Grande, trasportando le loro capitali, compivano un atto eminentemente rivoluzionario, perchè si allontanavano dalla politica tradizionale dei loro paesi, e li avviavano per ignoti sentieri alla ricerca di intenti nuovi e ripugnanti alle masse. L'impresa nostra invece, che ci riporta, col pieno e profondo assenso della nazione, verso le antiche origini, verso la base prima e più certa della comunanza italiana, non può che essere considerata d'indole essenzialmente conservatrice. E lo sarebbe, senza alcuna mistura di elemento rivoluzionario, se un'apparenza simile non gli venisse da un fenomeno singolare, che distingue il nostro da tutti i trasporti storici finora compiutisi, voglio dire la presenza del Papa. Senza il Papa, Roma capitale sarebbe la fine della rivoluzione politica; col Papa, può essere, se ci venisse meno la calma, la temperanza e il giudizio, il principio di quella rivoluzione religiosa che l'onorevole Morelli nel suo severo discorso ci augurava.

Fortunatamente noi possiamo, o signori, affrontare questa situazione con quello stesso metodo con cui abbiamo finora affrontato il trasporto della capitale, vale a dire col metodo della libertà e della moderazione; ed è questo metodo che ci impedirà, arrivando a Roma, così di trascendere in una rivoluzione religiosa, come in una reazione politica, giacchè questa, o

signori, non dimentichiamolo, suole quasi sempre seguire una rivoluzione liberale. Ed ecco la legge delle guarentigie giustificata e difesa dai precedenti della questione, giacchè qui due politiche sole, non cinque, come l'onorevole Toscanelli diceva, stanno di fronte a quella che il Ministero ci ha presentata e che si incarna nella legge delle guarentigie.

L'una è la politica dell'onorevole Toscanelli, che, dopo avere fatto un lungo e vasto elogio del potere temporale, finiva per conchiudere con una soluzione che non è neanche il potere temporale e che sarebbe, io temo,

A Dio spiacente ed ai nemici sui.

L'altra è quella dell'onorevole Salvatore Morelli, che abbiamo udito or ora chiamare un gran malfattore il Papa, un mestiere il ministero del culto, ed una fellonia contro il plebiscito romano la legge delle guarentigie, dimenticando che il plebiscito non era che un modo di regolare i rapporti fra i Romani e l'Italia, mentre la legge delle guarentigie entra in tutt'altro campo e regola i rapporti fra l'Italia ed il Papa, fra l'Italia e l'Europa.

Noi vediamo, o signori, da un lato i rivoluzionari della reazione, rappresentati dall'onorevole Toscanelli, dall'altra i reazionari del radicalismo, rappresentati dall'onorevole Salvatore Morelli.

Bisogna che noi scegliamo fra queste politiche, e in verità, per quanto mi dolga in questa occasione di dovere passare per un terzo partito, non esito ad accettare il partito che ci è proposto dal Ministero, mediante la legge delle guarentigie.

Signori, soltanto la politica media, temperata, conciliante, che si imperna nella soddisfazione del sentimento nazionale da un lato, colla proclamazione di Roma capitale, e nell'onore reso ai nostri impegni dall'altro, mediante l'affermazione del potere spirituale del Pontefice e della sua indipendenza nei suoi rapporti coi cattolici e coll'orbe straniero, potrà far sì che in Roma noi raggiungiamo finalmente l'intento cercato, e che da Roma possiamo proclamare finita l'èra rivoluzionaria e cominciata quella della libertà.

L'onorevole deputato di Pontedera ci faceva ieri un terribile spauracchio delle disposizioni dei potentati stranieri su questo argomento; sollevava le ragioni varie, molteplici, ipotetiche, che le potenze europee potessero avere per impedire il nostro assetto definitivo di codesta questione ed espellerci quando che sia da Roma. Io veramente non apprezzo tutte codeste ragioni, ma l'onorevole Toscanelli, il quale col suo incisivo linguaggio ci aveva caratterizzata una politica con questo motto, *mangiare una minestra o saltare una finestra*, non faceva altro che attribuire alle potenze estere questa stessa politica che egli rimproverava ad un partito parlamentare di sepolta memoria. L'onorevole Toscanelli parve disposto a mangiarla questa minestra; quanto a me, veramente non me ne sento il coraggio, e preferisco in questo caso saltare dalla finestra; non già, ben inteso, che io disprezzi i reclami delle potenze straniere in ciò che possono avere di ragionevole, o che io creda sia conveniente per la Camera italiana di assumere un contegno millantatore in questa materia. I contegni millantatori, lo sappiamo pur troppo, signori, conducono presto o poi ad espiazioni terribili.

Ma vi ha un altro modo di rendere soddisfazione ai giusti reclami delle potenze estere e di mantenere nel tempo stesso il nostro diritto. E questo modo è di aver ragione, ed avremo ragione quando ci manterremo fedeli ai nostri impegni, quando faremo sì che nessuno dei sudditi cattolici di cui quelle potenze straniere sono rappresentanti possa credere lesa la propria fede o menomata la sua libertà religiosa per fatto nostro.

La politica delle guarentigie, signori, è anche necessaria per dare all'Europa la misura della volontà nostra deliberata, di mantenere il nostro programma, per darle la misura della forza di resistenza che essa troverebbe in questo paese.

Non illudiamoci, signori, finora c'è stato in Europa un grande equivoco intorno alle nostre intenzioni, finora si è creduto da molti, per la menzogna e l'ostilità dei nostri stessi nemici, che la nostra politica non fosse altro che la politica di una minoranza, la quale credesse di inviare da Roma una guerra di liberi pensatori contro la credenza e l'autorità religiosa. Il giorno in cui avremo dato al potere spirituale del Pontefice tutte quelle guarentigie che ragionevolmente si possono attendere, e più ancora di quelle che veramente sarebbero in armonia collo spirito attuale della nostra legislazione, quel giorno l'Europa capirà che, avendo noi dato alla grande maggioranza cattolica la completa soddisfazione dei suoi desiderii religiosi, avremo politicamente tutto il paese con noi, tutto il paese, il quale sentirà più libera, più franca, più vivace la forza del sentimento nazionale.

E quando l'Europa sarà persuasa che tutta la nazione è decisa a sostenere il nostro programma, difficilmente potrà accadere che una pressione forestiera pesi realmente sopra di noi, od anche pesando, ci vinca. Laddove, se noi non votiamo questo progetto di guarentigie, che ora tutta Europa conosce, una gran diffidenza si manifesterà contro di noi; si dubiterà che veramente noi subiamo la tirannia di un partito, ci troveremo dinanzi difficoltà senza numero ed una rete di ostilità e d'insidie contro cui potrebbe spezzarsi la forza della nostra nazione.

In questo disegno di legge sono veramente due parti, e le poche parole che ho. avuto l'onore di dire in favore del medesimo sono specialmente rivolte alla prima parte.

Quanto all'ultimo titolo di questa proposta, gravi dubbi turbano ancora l'animo mio. Credo che nè il Ministero nè la Commissione abbiano sciolto in modo soddisfacente quel problema della libertà della Chiesa che fu per tanti anni lo scopo delle nostre aspirazioni. Certo avrei votato con grande animo un disegno di legge veramente fondato sui principii di libertà e dove si fossero cancellate quelle restrizioni che la Commissiona ha creduto dovere introdurre.

Non sono competente a dichiarare quale sarebbe stato il miglior modo di regolare ora questa materia; ma certo non mi trovo deciso ad accettare come completo il sistema della Commissiona, che mi pare lasci troppo di provvisorio e troppo d'indefinito in un argomento la cui risoluzione a tutti sta a cuore. Spero che dalla discussione emergeranno dei miglioramenti a questa proposta di legge, e questi miglioramenti li voterò di gran cuore, perchè, quanto sono disposto ad accettare ogni più larga forma di libertà per la Chiesa, altrettanto non sarei disposto a votare qualche cosa che rassomigli, anche involontariamente, ad un'ipocrisia.

Io non posso che richiamare la Camera alla gravità dell'atto politico che con questa legge si compie, ed eccitarla votare, con quelle migliori modificazioni che parranno necessarie nel corso della discussione, il progetto di legge sulle guarentigie.

A coloro che sembrano impazienti d'impacci e vogliosi di bere fino all'ultima goccia la nuova coppa che gli eventi ci hanno posta innanzi, dirò che, se sarebbe stato da stolti il non vincere quando la fortuna ce ne presentava l'occasione, altrettanto sarebbe imprudente ed ingeneroso lo stravincere, quando vediamo in Europa così larga parte fatta alla forza ed all'odio e così poca al diritto ed alla virtù. Ai miei amici poi di altre parti della Camera, ai quali cuoce di non potere in questa occasione mettere d'accordo i loro studi giuridici colla legge proposta e coordinare la ragione e la logica colla durezza dei fatti, dirò che non è sempre colla logica e colla dottrina che le grandi rivoluzioni si compiono e soprattutto che si assodano entrando nelle tradizioni e nelle abitudini, Ciò che vi è d'imperfetto nella natura umana deve necessariamente rilevarsi nella forma delle sue più solenni manifestazioni. Noi siamo qui dirimpetto ad una situazione che è un'eccezionalità unica nella storia, e sarebbe impossibile dominarla coi procedimenti comuni agli eventi comuni, come credo che sarebbe impossibile a qualunque più vigoroso intelletto il regolarla senza urtare da qualche lato in alcuno dei nostri convincimenti od in alcuna delle nostre abitudini.

Noi non dobbiamo ora risolvere cogli ultimi criteri della possibilità la questione del Papato nelle sue nuove condizioni di vita. Questa soluzione ultima il tempo solo e il progresso delle idee ce la farà cercare e trovare. Non potendo sopprimere il Papato, per ora dobbiamo cercare di dirgliela, direi quasi, cioè di rendere con lui possibile una convivenza. Si tratta di entrare in uno stadio nuovo ed inesplorato di questa millenaria questione, e, siccome in questa parte non possiamo valerci di nessuna esperienza, dobbiamo trarre dal nostro solo ingegno e dalla nostra natura le risorse per questo nuovo studio; bisogna che ci rassegniamo a rasentare l'assurdo e non pretendere di evitarlo ad ogni costo. Da qualche parte, siatene certi, ci assalirà.

Le questioni di convivenza umana sono piuttosto regolate dalla forza dell'abitudine che dalla scienza temperata a filo di logica. È il furore della logica che ha condotto Gian Giacomo Rousseau al contratto sociale, ed è la forza illogica delle abitudini che ha organizzato e terrà ancora per secoli le umane società disciplinate ad altre forme di organismo e di convivenza.

Signori, io ringrazio la Camera della sua cortese benevolenza; non ho più altro da ripetere, tranne il desiderio che si voti questa legge; poichè spero che, se non ora, più tardi, mercè la pacificazione degli animi, che sarà il frutto di una politica costante di generosità e di ragione, potremo vedere il Governo della Chiesa, di una Chiesa rigenerata e veramente pia, porgere la mano al Governo dello Stato, e procedere d'accordo nel bene del popolo e per la stabilità e prosperità dell'Italia. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

BORTOLUCCI. Signori, io vorrei avere la parola eloquente ed autorevole di alcuno dei nostri insigni oratori cattolici, di un Ventura, di un Gioberti di un Rosmini, di un Conti, mio illustre amico, che con dolore non vedo più qui fra noi, per potere stigmatizzare come si conviene certi artifizi e certe ipocrisie camuffatte del santo nome di libertà e per difendere adeguatamente e strenuamente la più giusta, la più santa delle cause.

Ma nella pochezza delle mie forze non sento però meno il dovere di spiegare francamente le mie opinioni intorno al gravissimo tema che ci occupa. E spero che la vostra cortesia, o signori, vorrà essermi indulgente di tutta quella libertà che l'altezza del soggetto richiede.

Prima di tutto non credo di dover rispondere alle invettive ed alle parole poco riguardose dell'onorevole Salvatore Morelli contro la più grande, la più rispettata istituzione del mondo, che formò e forma una delle maggiori glorie della nostra Italia. Le sue invettive, dirò di più (me lo permetta l'onorevole Salvatore Morelli), i suoi insulti verso il Papato, che egli osò di qualificare col titolo nefando di malfattore, come le sue ironie e i suoi sarcasmi contro quella che egli chiama la *sacra* pattuglia dei cattolici in questa Camera, più che una risposta, meritano un compassionevole oblio.

L'onorevole Salvatore Morelli ha parlato da libero

pensatore; ma, appunto come libero pensatore, non doveva dimenticare che anche per esso esistono le leggi della convenienza e del mutuo rispetto delle opinioni.

L'onorevole Bonfadini si tenne invece ad un altro sistema. Egli fece appello a un certo diritto storico in astratto, a cui io credo che abbia risposto vittoriosamente nel suo splendido discorso di ieri l'egregio mio amico Toscanelli. L'onorevole Bonfadini parlò anche delle solite aspirazioni nazionali.

Ma l'onorevole Bonfadini dimenticò che, se in Italia vi sono le aspirazioni di un partito verso Roma, come capitale, vi è eziandio la grande maggioranza dei cattolici, i quali vogliono in Roma libero ed indipendente il capo della loro religione.

L'onorevole Bonfadini concilii questi due concetti, ed allora egli avrà trovato la soluzione del grande problema che con tanta facilità crede di risolvere.

Ma l'onorevole Bonfadini parlò eziandio di un partito reazionario. A questo rispondo che, se vi sono dei cattolici i quali desiderino il ritorno del passato in tutte le sue forme, l'onorevole Bonfadini deve ben sapere che vi sono cattolici i quali vogliono andare avanti, ma col diritto e colla giustizia.

Ora veniamo più da vicino al tema che ci occupa. La questione di Roma è ormai pervenuta a quella fase più viva e più ardua che comunemente in tutte le questioni intricate si appella nodo gordiano.

Spogliato il Pontefice del principato civile che per oltre dodici secoli formò l'arra più sicura della sua indipendenza e della libertà della Chiesa cattolica, ognuno vede che la questione si rivela in tutta la sua ampiezza e profondità, tale da mettere i brividi nell'animo di ogni uomo onesto, e da imbarazzare quegli stessi i quali la provocarono ed intesero di risolverla nel modo che tutti sanno.

Lo stato anormale dell'eterna città, checchè si dica dai propugnatori della presente legge, e i rotti rapporti col Pontefice e colla Santa Sede turbano profondamente le coscienze cattoliche in Italia e fuori e creano pericoli incalcolabili per la nazione.

Sarebbe follìa, o signori, permettetemi che lo dica, sarebbe follìa il disconoscere, non ostante le malvacee pubblicazioni del *Libro Verde*, questi pericoli dalle dimostrazioni di dolore e dal vivissimo interessamento che le condizioni del Pontefice e della Chiesa hanno destato fra le popolazioni cattoliche dell'uno e dell'altro emisfero. Sarebbe dissennatezza, lasciatemelo dire, il non ravvisare questi stessi pericoli dallo stato di disordine e di contraddizione flagrante della pubblica cosa nella santa città.

Noi vediamo infatti un Pontefice che, forte del suo diritto, protesta all'orbe intiero contro le patite usurpazioni, e vediamo un Governo che, non potendo disconoscere la verità di queste proteste, pur nonostante procede in Roma a mutarvi leggi, costumi, monete, uffizi.

Noi vediamo in Roma il Santo Padre che dichiara di essere caduto nelle mani dei suoi nemici, e non si ritiene di essere abbastanza libero nel disimpegno dell'altissimo suo magistero, e vediamo un Governo il quale, negando, pretende di smentire la sacra parola del venerando Veglio.

Noi vediamo in Roma introdursi ogni sorta di profanità, e vediamo un Governo che non sa, nè può mettervi riparo, che non sa trovare un sindaco, un prefetto il quale raccolga la luttuosa eredità della luogotenenza, ed in pari tempo afferma che in Roma la dignità, il rispetto, la libertà del Sommo Pontefice non corrono verun pericolo, e che tutte le cose vi procedono nel migliore dei modi possibili.

Strane contraddizioni, signori, le quali minacciano di gettare la società nell'anarchia, e che voi, per quante garanzie possiate escogitare, siccome verrebbero contro la natura delle cose, non potrete far cessare se non restituendo il Pontefice libero padrone in casa sua.

Leggendo la relazione del Ministero, che precede il disegno di legge da lui presentato, vi confesso, signori, che ad un punto fui colpito da un certo senso di compiacenza, e insieme di stupore, trovandovi proclamata una solenne verità. « La causa religiosa (vi si dice) è ritenuta di tale e tanta importanza da non dovere sottostare a qualunque altra. » Sembra impossibile che queste parole siano uscite dalla bocca di ministri, i quali operarono la spedizione di Roma e consumarono la più enorme delle spogliazioni in danno appunto della Chiesa e della religione, il che vuol dire in danno di quella stessa causa che essi oggi non si peritano di chiamare di tale e tanta importanza da non sottostare a qualsiasi altra.

Ma, signori, se non si conoscesse la fermezza proverbiale dell'onorevole presidente del Consiglio e la tenacità quasi di rocca alpina dell'egregio ministro delle finanze, si direbbe quasi che sotto quelle parole si celi un tardo pentimento.

Ma chi potrebbe pensare e neppure sognare un pentimento da parte di ministri i quali occuparono Roma col mezzo delle bombe e dei cannoni? Che presero possesso del Quirinale contro ogni diritto e contro ogni ragione? (*Mormorio*) Che lasciarono smantellare il monogramma del Cristo sulle porte del Collegio romano, e sequestrarono l'obolo della pietà e della carità dei fedeli verso il loro padre comune? No, signori, quelle parole non sono che il pianto del coccodrillo sulla propria vittima. Esse mirano ad un altro scopo. Era necessario far credere che si voleva la libertà della Chiesa e l'indipendenza del Sommo Pontefice, nel tempo stesso che quella si spogliava e questo veniva moralmente relegato in Vaticano e sottoposto al controllo dello Stato. È questa la continuazione dei soliti artifizi con cui si è proceduto fin qui in questa fatale questione; propalare al mondo intero che tutto si è fatto,

tutto si fa e tutto si farà per il maggior bene, per il maggior rispetto della Chiesa e del Papato, e agire invece in un senso diametralmente opposto.

Sentite infatti come si ragiona, e lo avete inteso anche dall'onorevole Bonfadini: il potere temporale, come guarentigia di libertà e d'indipendenza, ha fatto il suo tempo; sempre la stessa panacea che servì per abolire le corporazioni religiose e per porre le mani sul loro beni e su quelli della Chiesa. Il potere temporale non è più necessario, anzi è incompatibile collo stato della moderna civiltà, colle condizioni presenti dell'Italia e con gli interessi stessi dello cristiana religione rettamente intesi.

Noi, continuano i signori ministri, a cui tengono dietro i membri della Commissione, noi vi proponiamo ben altre e migliori guarentigie.

Con queste il Pontefice e la Santa Sede, non solo non perderanno della loro dignità e indipendenza, ma acquisteranno tanto più di libertà e di autorità, quanto meno saranno distratti nelle cose mondane e terrene.

Benissimo! Ma che direste voi di un tale che, sotto pretesto di portarvi l'ordine e la prosperità, ma in fondo coll'intendimento di soddisfare ad un proprio interesse, entrasse violentemente od artificiosamente nella casa altrui, ne prendesse i beni e la cura della casa, e poi, rivolto al padre di famiglia, gli dicesse: ecco, io ho fatto questo per il vostro meglio; libero dalle cure di amministrazione e di casa, voi potete vivere più riposato, più tranquillo e felice!

Io attendo dagli onorevoli signori ministri una risposta adeguata.

Ma intanto mi permetto di anticipare la replica.

Siete voi, od è la Chiesa universale, che deve conoscere se la sovranità civile sia conveniente e necessaria alla libertà di lei e del suo augusto capo?

Lascio a voi, o signori ministri, il conciliare coteste vostre massime con quanto ripetutamente e solennemente il Pontefice e la Chiesa hanno dichiarato intorno alla convenienza suprema ed alla necessità provvidenziale del principato civile nelle attuali condizioni della società. Lascio ad ogni uomo onesto, dotato del più debole senso comune, il giudicare se la guarentigia che emana da una sovranità territoriale possa bilanciarsi od equivalere a quella di un semplice titolo, o di una sovranità meramente di nome.

Per me, anche quando non vi fosse la parola sacra del Pontefice e della Chiesa, i cui supremi giudizi venero e rispetto, tengo per fermo che, se fuvvi epoca in cui alla libertà vera e all'indipendenza del Papa e della Santa Sede fosse necessaria una sovranità reale ed effettiva, essa è la presente, in cui una licenza in ogni ordine d'idee batte in breccia il principio d'autorità, e sotto il pretesto di libertà scuote i cardini supremi del vivere onesto e civile. (*Rumori e interruzione da parte dell'onorevole Lusi*)

A chi m'interrompe risponderò che, se una prova di ciò abbisognasse, la somministrerebbe recente lo stato infelice della pubblica e privata sicurezza nelle Romagne e in molte altre parti dell'Italia, e specialmente nell'Aretino. (*Rumori*)

Roma, centro delle memorie, delle tradizioni e delle istituzioni cattoliche; Roma, sede della più alta, della più veneranda autorità morale che esista sulla terra, come ben disse l'infelice prigioniero di Willelmshoe in una fortunata inspirazione del suo genio, Roma non può essere in pari tempo la residenza del libero esame di Lutero, nè la dimora di tutte le sètte il cui obbiettivo fu e sarà sempre la distruzione, se fosse possibile, della cattolica fede.

Uno stato simile di cose, o signori, porrebbe il capo supremo di questa fede in una perpetua lotta, in un continuo conflitto, da cui necessariamente la sua dignità, la sua rispettabilità, la sua stessa libertà sarebbero compromesse. Ed allora, o signori, una di queste due cose: il Papa o presto o tardi diverrebbe prigioniero, oppure esule errante sulla terra. « Prigioniero (permettetemi che io vi ricordi le parole di un illustre e celebre oratore, il conte di Montalembert, nella lettera del 12 aprile 1861, al non mai abbastanza compianto conte di Cavour), prigioniero, sarà per voi il più crudele impaccio, il più spietato castigo. Esule, sarà contro di voi, contro l'Italia, il più terribile accusatore che mai alcun regno nascente abbia trovato sulla terra. »

Ma la relazione del Ministero, a cui tien bordone quella della Commissione, continua a dire che a base delle proposte garanzie fu presa la famosa formola *libera Chiesa in libero Stato*, formola che, a parer mio simile a quella delle eccezioni generali dell'antica pratica forense, nel voler dir tutto, nulla dice. Fu presa inoltre la separazione reciproca delle due autorità sotto l'impero del diritto comune.

Come si sia intesa fin qui, e come si intenda quella troppo nota formola *libera Chiesa in libero Stato*, voi l'avete sentito da quanto egregiamente disse il mio amico Toscanelli.

Mi permetto però di soggiungere io pure alcune riflessioni. E prima di tutto domando: chi è che fa il diritto comune? E chi dovrà giudicare quando una di queste autorità si pretende che abbia oltrepassato i confini delle sue attribuzioni? Voi lo insegnate a me: il diritto comune si costituisce dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato; dunque sarebbe lo Stato che, come giudice e parte, pronunzierebbe nelle controversie col mezzo dei propri ministri e della forza di cui egli solo dispone.

Un'autorità, o signori, senza difesa propria, in urto continuo con quella dello Stato, si può essa dire veramente e propriamente libera e indipendente? Io credo che no. Essa vivrebbe di una vita non sua; essa non potrebbe sviluppare la sua azione al di là dei confini che la legge comune fatta dallo Stato le imporrebbe.

E questa, anzichè libertà, sarebbe una vera e propria servitù a cui la Chiesa ed i cattolici giammai si acconcieranno.

Quanto alla separazione della Chiesa dallo Stato, godo di aver letto nella relazione del Ministero e della Commissione che non si tratta di una separazione assoluta. E ben a ragione, perchè una separazione assoluta ripugna alla natura delle cose. Sarebbe lo stesso che separare il corpo dall'anima. Ma, anche intesa la separazione nel modo che vogliono i signori ministri ed i membri della Giunta, essa ripugna all'articolo primo della legge fondamentale dello Stato.

Questo articolo dice che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, e che gli altri culti sono tollerati conformemente alla legge. Con questa separazione si viene a dire invece che lo Stato non ha e non riconosce per sè alcuna religione. Dunque contraddizione con le parole testuali dello Statuto.

So bene, o signori, che si pretende di restringere e limitare la portata di questo articolo ad una semplice comparsa alle feste ed allo funzioni religiose, nelle quali lo Stato interviene ufficialmente.

Ma, o signori, è questa un'interpretazione meschina ed arbitraria. La religione, che fu e sarà sempre il fondamento principale di ogni Stato civile; la religione, che è la base più solida della morale pubblica e privata, non può essere considerata nella legge fondamentale dello Stato come una semplice forma estrinseca di culto.

Il datore dello Statuto che era eminentemente cattolico, che sapeva di parlare e di dar legge a un paese cattolico, con quella disposizione statutaria, più che la forma esteriore del culto cattolico, volle adottarne evidentemente i principii intrinseci della morale e del dogma. Vi è dunque contraddizione non solo colla lettera, ma con lo spirito dello Statuto, non meno che cogl'intendimenti del magnanimo suo autore.

Esaminiamo ora, o signori, le proposte garanzie in loro stesse e nei rapporti con coloro che debbono tutelarle ed eseguirle, per conoscerne la loro efficacia ed il valore. Queste garanzie, se non erro, sono di tre ordini: garanzie che riguardano la persona del Sommo Pontefice; garanzie che concernono l'organismo della Santa Sede; garanzie che si riferiscono alle relazioni della Chiesa collo Stato. Credo di aver riassunto sinteticamente i tre punti principali del problema. Se avessi errato, prego i signori ministri, prego gli onorevoli membri della Giunta di correggermi.

Prima di tutto domando: qual grado di stabilità e di solidità seria presentano desse queste garanzie? Voi signori ministri che le proponete, voi Giunta che le sostenete, quantunque modificate in peggio, potete con la mano al petto dichiarare che queste garanzie saranno mantenute? La Camera stessa che le voterà, può essa dare quest'assicurazione?

No, signori: gli uomini che seggono sui banchi del potere, la maggioranza che oggi li sostiene, domani possono essere trabalzati e far luogo ad altri uomini che la pensino diversamente. Io non ho che da invocare la natura del Governo costituzionale e tutto ciò che accade giornalmente. Una volta che il partito dell'opposizione fosse al potere, io domando se queste garanzie sarebbero mantenute.

D'altronde, o signori, sono note le fasi a cui andarono soggette le offerte e le concessioni del Governo. Da principio si diceva di lasciare al Pontefice la così detta città Leonina; poi di lasciargli il Vaticano con una cerchia di case, come se si trattasse di farne un ghetto cattolico, permettetemi la parola; poi di costituirlo in uno Stato di extraterritorialità, il che vuol dire fingere che il Sommo Pontefice fosse in Roma come un sovrano regnante che viaggiasse in paese estero; finalmente si disse di accordargli l'immunità dei palazzi. Ora, signori, nulla di tutto questo.

Come dunque si può credere che queste garanzie sono serie e solide?

La prima e principale garanzia, come dissi, è quella che si riferisce alla persona del Pontefice, che si dichiara sacra ed inviolabile, e a cui sono concessi gli onori e le preminenze dei sovrani.

Davvero che questa garanzia ha destato in me un sentimento di profonda amarezza. Esautorato il Pontefice del suo principato civile e d'ogni prestigio reale, questa garanzia mi ricorda l'*Ave, Rabbi, Rex Judæorum*, con cui si salutava il Nazareno dopo di averlo appeso alla croce.

« Io non credo (diceva Prevost-Paradol, scrittore che certo non era troppo deferente al cattolicismo), io non credo che un Pontefice, possedendo un palazzo, fosse pure un intiero rione, nella capitale del Re d'Italia, potrebbe parere abbastanza indipendente nei suoi atti e nelle sue elezioni, cosicchè le Chiese dell'Austria, della Francia, della Spagna, del Portogallo, di Baviera ne accettassero le decisioni. » E ne dà tosto la ragione che, a senso mio, è di una evidenza intuitiva.

« Che avverrebbe mai, egli dice, se alcuno di questi Stati la rompesse col Re d'Italia, e fosse nella necessità di trattare ogni giorno col Pontefice, ospite di lui, per la nomina dei vescovi e pel reggimento della Chiesa? »

Non parlo della dotazione dei 600,000 scudi in consolidato che si vorrebbe assegnare al Pontefice, poichè questa garanzia è soggetta a tutte le oscillazioni, a tutte le incertezze, a tutte le peripezie del debito pubblico. Non parlo dei palazzi che gli si lascierebbero in semplice godimento, poichè, o signori, colla stessa facilità colla quale gli si tolse il Quirinale, domani possono questi essergli egualmente tolti. Non parlo del sistema di comunicazione e di corrispondenza per via postale e telegrafica escogitato dal Ministero ed accettato dalla Commissione, perchè, oltre le difficoltà che

offre la sua organizzazione accanto a quella dello Stato, non presenta alcena delle condizioni necessarie per la sicurezza del segreto, specialmente nei casi di disaccordi o conflitti tra la Cbiesa e lo Stato o fra l'Italia e qualche estera nazione.

Io voglio chiamare l'attenzione della Camera sulle disposizioni dell'articolo 14 del disegno di legge della Commissione, le quali per me dimostrano quasi matematicamente quanto sieno labili ed illusorie le proposte garanzie.

« Ogni caso di controversia (dice questo articolo) per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del regno. »

Ora, siccome queste controversie possono riferirsi non tanto alle materie d'ordine puramente materiale, quali sarebbero quelle della dotazione, del possesso dei palazzi, della esenzione dalle tasse e simili, ma eziandio a tutti gli atti del Pontefice e della Santa Sede, i quali si pretendessero eseguiti in violazione od in eccesso delle prerogative loro lasciate, così è chiaro che il Pontefice e la Saota Sede sarebbero giudicati dalle autorità del regno, quindi dallo Stato, di cui queste sono una emanazione, anche in quelle questioni le quali non toccano l'interesse puramente materiale, purchè vi fosse o si pretendesse che vi fosse eccesso di potere. Ed allora, domando io, dove se ne va perfino l'ombra di quella indipendenza che pure si voleva trovare nella qualità di sovrano inviolabile?

Non sono io, o signori, che immagini questa interpretazione; è la stessa Giunta che la somministra nel suo ampio commento a questo articolo. Leggete la relazione alle pagine 19 e 20 e vi persuaderete di quanto vi ho esposto.

Ma vi ha di più. È garantita dagli articoli 9 e 10 del progetto della Commissione « la pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico da ogni opposizione pubblica e privata, e sono inoltre dichiarati immuni da ogni sindacato gli ecclesiastici che prendono parte a tali atti. »

E la Giunta si affretta immediatamente a dire con gioia che tanta libertà, tanta facilità di promulgazione e di pubblicazione il Papa e la Santa Sede non ebbero giammai.

Ora sentite in che consiste questa millantata libertà. Permettete che io legga il brano della relazione che riguarda quest'articolo di legge:

« Così, se un privato è scomunicato, e il decreto di scomunica è affisso alle porte della chiesa o letto dal pulpito, il laico o il sacerdote che è stato l'esecutore di questa pubblicazione, non sarà soggetto a pena per questo solo; ma se un altro qualsia, non in questa qualità e per ufficio, ma di capo suo e per suo comodo e vantaggio, ristampa l'atto e lo spaccia, così l'autorità pubblica può impedirglielo, come citarlo avanti ai tribunali, se vi è qualche offesa per cui si debba procedere d'ufficio, e il privato può farlo del pari, se è leso nell'onore suo.

« D'altra parte (e qui è propriamente il punto dove richiamo l'attenzione della Camera), d'altra parte può accadere che in cotesto atto dell'autorità ecclesiastica sia ecceduto il limite delle considerazioni e delle sanzioni che le appartengono; allora, se la pubblicazione per affissione non può essere prevenuta, nè punito o l'autore dell'atto o la persona che lo ha affisso, l'atto stesso potrà essere distaccato ed annullato. Ed infine, se il modo della pubblicazione è tale da turbare la pace, il Governo resta naturalmente investito del diritto d'impedirlo, sinchè il pericolo dura, poichè la tutela dell'ordine è un principale obbligo suo. »

Così, o signori, un privato qualunque, sia cattolico od acattolico, non facendosi distinzione, può, sognando un'offesa qualsiasi, trascinare davanti ai tribunali le supreme autorità della Chiesa. Così il Governo, pretessendo un motivo di ordine pubblico e di quiete pubblica, può prevenire od impedire la pubblicazione degli atti pontifici; quindi i sequestri delle encicliche, delle bolle e degli atti tutti della Santa Sede sarebbero all'ordine del giorno, quando il Governo credesse o pensasse che ivi si contenesse qualche cosa che a lui non talentasse.

E dopo questo tornava la pena che l'onorevole relatore della Commissione venisse a decantare tanta libertà di pubblicazione e di promulgazione?

Del resto, o signori, tornando alla prerogativa della inviolabilità pontificia, quantunque tutelata dalle stesse sanzioni penali di quella del capo dello Stato (e in questa parte bisogna che io confessi che il progetto della Commissione ha migliorato quello del Ministero), essa prerogativa è assolutamente insufficiente ed inefficace a tutelare la libertà e la indipendenza piena del Pontefice e della Santa Sede quante volte non si estenda a tutte le istituzioni organiche che entrano a costituire la Chiesa cattolica.

Nella stessa guisa che nell'ordinamento civile dello Stato l'inviolabilità del potere supremo non è completa, quando tutte le istituzioni su cui quest'ordinamento si fonda, non sono poste al sicuro da ogni attacco, così e non altrimenti deve essere delle istituzioni le quali si attengono all'organismo ed alla costituzione della Chiesa.

Se voi lasciate aperta e libera colle parole e coi fatti l'offesa a queste istituzioni, voi permettete indirettamente che venga offesa la inviolabilità pontificia, poichè la persona del Pontefice è strettamente legata col Sacro Collegio, coi Concilii, tanto ecumenici che diocesani, e l'ordine gerarchico entra per divina istituzione come elemento essenziale ed indispensabile alla vita della Chiesa e al suo meraviglioso congegno. Quindi la prerogativa d'inviolabilità si dovrebbe estendere al Sacro Collegio, non solo durante il Conclave,

ma in tutti i tempi. Esso si compone dei principi della Chiesa e ne forma il Senato.

Dovrebbe estendersi ancora al Concistoro e a tutti i Concilii ecumenici e diocesani, giacchè queste sono istituzioni per le quali la Chiesa governa i fedeli e sviluppa il suo insegnamento. Dovrebbe estendersi inoltre all'ordine gerarchico, per modo che non fosse lecito di apportarvi nessun insulto, nessuna ingiuria o comprometterne la esistenza o il decoro.

Ora, o signori, tutto questo è pienamente e scientemente ommesso e dimenticato tanto nel progetto del Ministero quanto in quello della Commissione, ad eccezione della inviolabilità dei cardinali durante il Conclave. Quindi il sacro Concistoro, le Congregazioni generali, i Concilii ecumenici e diocesani e le altre adunanze della Chiesa sono abbandonate alla legge comune che regola le associazioni e le riunioni dei cittadini. Cosicchè basteranno le grida di pochi audaci, ai quali non talentino quelle auguste Assemblee, per far sì, come succede in simili casi, che il Governo intervenga e le sciolga, sotto il facile pretesto del turbamento dell'ordine pubblico e della pubblica quiete.

E questa è la sicurezza che voi intendete di dare alla Chiesa, ed a cui esigete che questa presti il suo assenso?

Ma la parte delle guarentigie, nella quale si presentano inqualificabili gli intendimenti del Ministero e della Giunta, si è quella che riguarda le relazioni dello Chiesa collo Stato.

Queste relazioni si considerano e si svolgono dai proponenti in cinque ordini di libertà: libertà degli atti dell'autorità ecclesiastica e della giurisdizione spirituale, e noi abbiamo veduto in che consiste questa decantata libertà, discorrendo degli articoli 9, 10 e 14 del progetto della Commissione; libertà di comunicazione e di corrispondenza tra la Santa Sede ed i membri della Chiesa, ed abbiamo veduto come si organizzi e quanta sicurezza di segreto somministri; libertà di associazione e di riunione, quella effimera lasciata ai cittadini.

Dopo questi tre ordini di libertà vengono gli altri due della collazione degli uffici ecclesiastici e benefizi maggiori e minori, e della libertà d'insegnamento.

Notate, o signori, che manca un'altra libertà, la più necessaria e la più giusta, quella del possedere, accordata a tutti dal più infimo al più elevato dei cittadini, e dalla più umile congrega alla più nobile o potente associazione, perchè tutti hanno bisogno del possesso piccolo o grande per vivere.

Ma di questa libertà geloso lo Stato, è ben lungi dal riconoscere il diritto nella Chiesa, e il motivo è facile a capirsi senza che io mi perda ad indicarlo.

Delle ultime due libertà, cioè di quella che concerne la collazione degli uffici ecclesiastici e benefizi maggiori e minori, e dell'altra che si riferisce all' insegnamento, mi conviene tenere brevissimo discorso per compiere la dimostrazione della insufficienza ed inefficacia delle proposte garanzie, e per far vedere quanto sia fallace ed artificioso il sistema di libertà che il Governo intende di dare alla Chiesa.

Incominciando dalle regalie della podestà civile, comprese sotto i nomi degli *exequatur*, dei *placet* e degli appelli *ab abusu*, pareva che, proclamata una volta, come si dice, la libertà e la separazione della Chiesa dallo Stato, questi avesse dovuto farne facile getto sull'altare appunto della libertà.

Ma non è così, o signori: finchè si tratta di essere larghi di titoli, di preminenze e di onori, le concessioni sono facili; quindi fu agevole al Ministero e alla Commissione di consentire nell'abolizione di queste misure restrittive, limitatamente alle pure nomine agli uffici ecclesiastici e alla presentazione ai benefizi maggiori e minori.

Ma non vi aspettate eguale generosità per ciò che concerne le provviste delle temporalità inerenti a questi uffici e benefizi. Per queste lo Stato vuole riservato a sè la regalia o il diritto eminente di accordare o di negare la esecuzione degli atti del Pontefice o della Santa Sede, come più gli pare e piace.

E sapete perchè? Perchè, tenero sempre in parole per il bene di lei, come il tutore verso la sua pupilla, teme che la scapatella ne abusi, e perchè, essendo troppo intricata la materia della proprietà ecclesiastica nelle diverse parti del regno, sarebbe pericoloso e troppo lungo l'entrarvi ora dentro per ordinarla; cosicchè, sempre pel bene della Chiesa, conviene lasciarne il difficile còmpito ad un più pacato studio e all'opera di un'altra benefica legge.

Ma, in sostanza, il Governo, lasciate che lo dica con una similitudine un po' volgare, ma che calza a capello, è sempre pronto a concedere ad altri, specialmente alla Chiesa, il fumo e a tenere per sè l'arrosto.

Egli, non contento della preda già fatta e consumata coi precedenti incameramenti, vuole eseguirne un'altra nella stessa Roma, sotto gli occhi dello stesso Pontefice, e così legare al carro dello Stato quella Chiesa e quel Pontefice che in parole soltanto non cessa di volere rispettati e liberi.

Questa servitù, o signori, è più evidente, più deplorabile se si considera in rapporto al così detto appello *ab abusu*. Questo diritto, come ogni altra misura di simil genere, contiene in sè qualche cosa di eccezionale e di odioso.

Lo dice la stessa denominazione, ed è il vincolo più terribile per la Chiesa, poichè, o signori, non essendo nè potendo essere esattamente definiti i confini della sua giurisdizione interna ed esterna, nè i limiti delle due autorità civile ed ecclesiastica, e fin dove esse possono camminare d'accordo senza urtarsi, quel vincolo in mano allo Stato è e rimarrà sempre arbitrario e capriccioso.

Lo dicono i molti processi intentati in base di que-

sto effrenato diritto contro vescovi ed altri dignitari e sacerdoti in causa dipendente dal loro rispettivo ministero.

Quali ne siano le conseguenze funeste nella sede centrale del potere supremo della Chiesa, non ho d'uopo dirlo; voi d'altronde lo intendeste ieri dalla parola splendida dell'onorevole deputato di Pontedera. Quanto alla libertà d'insegnamento, ristretta come si vuole all'istruzione del clero nei seminari, nei collegi e negli istituti ecclesiastici, senza accordare alla Chiesa alcuna partecipazione e concorso all'educazione ed istruzione religiosa nelle scuole e negli stabilimenti pubblici governativi, è vincolarla anzichè scioglierla e renderla libera nell'adempimento del più santo dei suoi ministeri, fondato sull'*Ite et docete omnes gentes* del Vangelo.

Che se questa ristretta libertà lasciata alla Chiesa si pone a riscontro colla più larga degli stabilimenti governativi; se si considera che l'insegnamento che in questi ultimi s'impartisce o vi predomina quasi ovunque, è ostile e contrario ai principii della morale e del dogma cattolico, non è esagerazione il conchiudere che la pretesa libertà d'insegnamento per la Chiesa si risolve in una crudele ironia.

Questo sistema è inoltre funesto non meno allo Stato che alle private famiglie. È funesto allo Stato perchè egli non potrà giammai riposarsi ordinatamente, stabilmente, felicemente sopra un'istruzione atea, o fondata in una morale indipendente da ogni rispetto alla religione della maggioranza del paese. È funesto alle private famiglie, perchè un'istruzione di tal fatta, disseccando le fonti della vera virtù, la quale non può essere scompagnata dalla religione, sconvolge i rapporti domestici, distrugge i vincoli famigliari, e sottopone i padri che vogliono educare cristianamente i loro figli a doppi balzelli, obbligandoli a valersi e a pagare altri insegnanti diversi dai governativi.

Se questo è conforme all'equità ed al diritto ne faccio appello alla lealtà ed alla giustizia degli onorevoli ministri della pubblica istruzione e delle finanze.

Eccovi, o signori, esposte le principali considerazioni per le quali io non posso dare il mio voto favorevole al presente schema di legge.

Io voglio il Pontefice in Roma, rispettato e pienamente libero, indipendente e sicuro del fatto suo. Ciò non può ottenersi con una sovranità di mero nome, ma bensì con un principato civile, vero, reale ed effettivo: perciò respingo le vostre garanzie.

Trovo degno di seria considerazione il programma politico che fu ieri esposto dall'egregio mio amico Toscanelli, ed al medesimo io mi avvicino, perchè contiene un germe fecondo di conciliazione tra l'Italia e la Chiesa, e risponde all'attualità ed ai grandi interessi della nazione non tanto nei rapporti della sua pace e sicurezza interna quanto nei rapporti internazionali.

Ma a chi pensa che colle proposte garanzie o con altre simili si possa convenientemente e durevolmente risolvere l'arduo problema romano, io mi permetto di ricordare ciò che scriveva saviamente il conte di Montalembert nella citata lettera al conte di Cavour:

« Non vi illudete. Voi credete di toccare lo scopo, ma non ne foste giammai più lontani. Voi fate crescere sopra di voi ogni dì più l'attenzione, l'afflizione e l'indignazione dei cristiani cattolici, cioè della comunione più numerosa, più gagliarda e più ostinata che esista sotto il sole. Con essa, voi già cominciate ad intenderlo confusamente, con essa e non più soltanto col Papa dovete ora trattare. Il Papa ci deve dar conto della sua indipendenza, della sua dignità, del suo onore: a noi, intendetelo bene, a noi deve dare questo conto, a noi suoi figli sottomessi e fedeli. A voi che l'avete oltraggiato, tradito e spogliato, a voi non deve nulla, fuorchè pietà e perdono, quando l'avrete meritato. »

Signori, vi ringrazio della cortese benevolenza colla quale mi avete ascoltato. Io so che la mia voce in questo recinto non sarà esaudita; colpa in gran parte di un fatale astensionismo che io ho deplorato e deploro altamente, in forza di cui la parte cattolica fu sempre ed è qui scarsamente rappresentata. Ma so del pari, e siatecene certi, che le mie povere, ma franche parole, saranno raccolte fuori di qui da milioni di coscienze e di cuori, i quali battono al pari del mio, hanno le stesse aspirazioni, gli stessi affetti e gli stessi voti.

MINGHETTI. Raro o non mai, o signori, fu presentata ad un Parlamento legge più importante di quella che è sottoposta oggi alle vostre deliberazioni, imperocchè essa tocca non solo gl'interessi e i diritto dello Stato, ma altresì ciò che v'ha di più intimo e più sacro nelle coscienze, E non si arresta entro i confini del nostro regno, ma si stende per tutto il mondo dove sono uomini che professano la fede cattolica. A ciò si aggiunge ancora la novità del tema, perchè, mentre nelle altre leggi noi possiamo trovare presso le nazioni civili molti ammaestramenti, questa è scevra di ogni precedente, e non trova riscontri altrove od imitabili esempi.

L'onorevole preopinante ha esposto con immensa franchezza le sue opinioni ostili alla proposta di legge.

Questa franchezza, che muove dal convincimento dell'animo, lo onora, ma onora altresì il Parlamento al quale non si potrà imputare di non aver lasciata la libertà della parola nel senso più largo che immaginare si possa. Però avrei desiderato dall'oratore maggiore temperanza ed imparzialità, e soprattutto fedeltà maggiore nella esposizione dei fatti.

Quando egli vi descrisse la città di Roma come conturbata da quotidiane agitazioni e disordini, egli non faceva che ripetere relazioni erronee e bugiarde. Se egli

vi fosse andato di persona, avrebbe trovato ora in Roma quella quiete che trova a Firenze. Nè tampoco avrebbe egli, appurando i fatti, accusato il Governo d'avere sequestrato l'obolo dei cattolici, perchè il fatto è precisamente opposto a quanto egli disse. Il fatto è che nelle casse pontificie non esistevano più le somme versate, perchè erano già spese nei bisogni dello Stato; ma, poichè si trovavano iscritti nei registri a credito del Pontefice ben cinque milioni per questo titolo, il Governo ha creduto suo obbligo restituirglieli. (*Movimenti*)

Non entrerò a discutere coll'onorevole Bortolucci la questione del dominio temporale del Papa; sarebbe assai difficile intenderci, perchè partiamo da principii del tutto diversi. L'onorevole Bortolucci considera il principato come la proprietà di una casa o di un podere. Egli non cura se a Roma vi siano o no dei Romani, e qual possa essere la volontà loro; egli finge ignorare che vi è una nazione che si chiama l'Italia. E come mai un Governo potrà dirsi legittimo, se non ha l'assenso tacito o espresso del popolo che governa? E qual fondamento per sè o qual tutela per altri può essere in un Governo, che ad ogni tratto deve ricorrere all'intervento di eserciti stranieri e non si regge che con truppe mercenarie. (*Bravo! Benissimo!*)

L'onorevole Bortolucci ha fatto alla presente legge una obbiezione, la quale va ripetuta sulle bocche di molti, cioè che l'opera nostra è al tutto vana ed inutile, perchè il Papa non accetterà questa legge, ed un eterno *non possumus* risponderà alle nostre profferte.

Io non posso accogliere questa obbiezione. Se essa ha una parte di vero, questa parte è relativa, temporanea, incerta, e dipende dalle circostanze e dagli uomini. Ma la Chiesa cattolica non ha mai, che io sappia, osato sentenziare che il potere temporale sia una necessità assoluta, senza la quale essa non possa esercitare il suo ministerio. Ora, se non ha insegnato questo, nulla vieta di credere che il Papa presente o il suo successore accolga quelle profferte oneste e ragionevoli che noi gli facciamo, e la Curia romana non senta anche essa il bisogno di una conciliazione fra la Chiesa e lo Stato. E ad ogni modo l'onorevole Bortolucci non dovrebbe dimenticare il detto evangelico: *Quaerite justitiam, et caetera adjicientur vobis.*

So bene che una legge non basta, che è d'uopo il tempo e l'esperienza. Però di questa esperienza bisogna stabilire le condizioni e le norme, ed è questo lo scopo della legge che dovete deliberare.

Ma prima, signori, permettetemi che io vi ricordi come essa in sostanza non sia che il portato e la conseguenza logica della rivoluzione italiana. Le rivoluzioni, o signori, portano in sè stesse, a chi bene ne esamina le origini, portano in sè i germi degli avvenimenti che si svolgono dappoi. Guardate alla rivoluzione inglese del XVII secolo, a quella delle colonie americane e della Francia del XVIII, e voi troverete nelle cause loro e nei principii la spiegazione dei fatti in seguito avvenuti.

Quando queste rivoluzioni hanno un programma ben definito e sanno circoscrivere in modo giusto e possibile i loro limiti, riescono; quando invece l'intento loro è indeterminato, quando vogliono riformare e sconvolgere tutto senza termine, annientano sè stesse e ruinano.

L'Italia, per grande sua ventura, si mosse per iniziativa del Re; e seppe porre, fino da principio, dei limiti alla sua impresa. E fino dalla formazione del nuovo regno la questione romana fu discussa nel Parlamento e fin d'allora ne fu stabilita la soluzione in tutta la sua interezza: per una parte, fine del potere temporale del Pontefice e Roma capitale d'Italia; per l'altra parte, indipendenza spirituale della Santa Sede e libertà della Chiesa. Questi furono i termini nei quali fu posta la questione, e largamente spiegata dalla gran mente del conte Cavour; tale fu il voto che uscì dalla Camera dei deputati nel marzo 1861, e che fu confermato dal Senato del regno. Quel voto diè norma ed indirizzo alla politica italiana, e se circostanze straordinarie ne affrettarono il compimento fuor dei modi previsti e desiderati, pure il Governo, entrando per forza a Roma, dove le truppe mercenarie impedivano il manifestarsi spontaneo della volontà dei Romani, non dimenticò il suo programma e cominciò dall'offrire al Pontefice un accordo, e con esso le garanzie della sua indipendenza. E questo concetto fu ripetuto nelle considerazioni del plebiscito romano, poi nell'accettazione di esso fu solennemente dichiarato dal Re.

Ora, poichè, o signori, da ben dieci anni abbiamo fatto regola della nostra condotta questi principii, noi non potremmo abbandonarli; noi abbiamo il dovere di adempiere in tutta la sua interezza il nostro programma; e come mi par vano ed inopportuno ritornare sulla questione di Roma capitale, come fece testè l'onorevole preopinante, così trovo che è dovere del Parlamento, l'adempiere all'altra parte del programma e dare al Papa le più sicure guarentigie per la sua indipendenza, alla Chiesa la libertà. Non si promette indarno da un popolo; anche le nazioni hanno una coerenza di principii e una dignità di vita da mantenere; l'Italia, ne sono sicuro, mostrerà anche in questo fatto che merita di prendere il posto che le compete in mezzo alle grandi nazioni. (*Bene!*)

È necessario, disse l'onorevole preopinante, di assicurare la coscienza dei cattolici italiani e stranieri, ed io ne convengo pienamente; ma, parlando di cattolici, io intendo di coloro i quali di buona fede credono e desiderano la conciliazione della Chiesa col laicato, non già di coloro i quali fanno della religione un mero strumento a fini loro politici. Fortunatamente, se la maggioranza del popolo italiano è cattolica, non è però faziosa, e tanto più noi dobbiamo avere a cuore di tranquillarne la coscienza. Già troppi interessi ab-

biamo dovuto offendere rovesciando i vecchi troni e formando la politica unità; troppe abitudini e tradizioni abbiamo dovuto rompere nel processo della nostra unificazione, e le necessità finanziarie e politiche ci hanno costretto ad aggravare la mano ed a rendere penosi taluni difetti della pubblica amministrazione. Ora, se noi non ci occupiamo accuratamente della questione religiosa, se non rendiamo paghe le coscienze dei cattolici italiani, noi rischieremo di alienare dal Governo una considerevole parte di cittadini e faremmo opera al tutto esiziale.

E non solo verso i cattolici italiani abbiamo questo dovere, ma anche verso i cattolici di tutto il mondo, perchè ben disse il relatore della Commissione che, quando una nazione, e per genio e per tradizione, ebbe il privilegio di possedere nel suo seno il capo della religione, ha ancora il debito di assicurare tutti coloro che professano quella religione, che non sarà recato impedimento al Ministero spirituale del loro capo.

Inoltre, o signori, i cattolici stranieri hanno dei Governi che li rappresentano, ed in questa parte la questione diviene evidentemente internazionale. Ciò sarebbe inutile dissimulare, nè si evitano i pericoli negandoli, ma la prudenza insegna a considerarli e toglierne le cagioni.

Ora, se io pongo mente alla pubblicazione fatta dall'onorevole ministro degli affari esteri nel suo *Libro Verde*, a me pare dedurne queste conclusioni, che tutte le potenze che o sono cattoliche od hanno sudditi cattolici compresero la necessità nella quale si trovava l'Italia di sciogliere la questione romana, non fecero opposizione agli atti nostri, ma nello stesso tempo si sentirono rassicurate dalle dichiarazioni che ha fatto il Governo *che il mondo cattolico non sarà minacciato nelle sue credenze dal compimento della nostra unità.*

Quando udii l'altro giorno in questa Camera annunziare delle interpellanze per sapere se il Governo avesse degli impegni morali nella questione romana, io me ne stupii grandemente, parendomi che dall'insieme dei documenti pubblicati risultasse tanto evidente, che il pur domandarlo fosse soverchio. E può dirsi che non v'ha pagina di quel libro che non dimostri come il ministro degli affari esteri abbia cercato di rassicurare gli stranieri che la libertà del Papa non sarà punto menomata, e che il Governo studierà ogni modo di dare alla Chiesa la sua libertà.

Pertanto, o signori, mentre le potenze riconoscevano le necessità presenti che spingevano l'Italia a compiere la sua unità con Roma capitale; mentre erano rassicurate dalle promesse dell'onorevole ministro degli affari esteri, pure lasciavano intera a noi la responsabilità degli atti nostri e facevano riserva sugli effetti avvenire. Tale è la posizione vera delle cose: che se oggi la guerra terribile che si combatte in Europa vieta quasi che si ponga attenzione ad ogni altro argomento; pure, quando la pace sarà ristabilita, la questione romana ripiglierà il suo posto. E per conseguenza quale è il debito nostro? Appunto profittare di questo tempo e metterci in tali condizioni da non suscitare reclami e da mostrare a tutte le nazioni che abbiamo adempiuto all'obbligo nostro e che il potere spirituale del Papa non ha ricevuto dai nostri atti la menoma offesa.

In tutti i paesi vi sono dei cattolici amici dell'Italia. Noi dobbiamo offrire loro il mezzo di esercitare la debita influenza sul loro Governi, e rimuovere di tale guisa i germi di qualunque complicazione.

Dicono taluni che non si farà la guerra per la questione romana e che, ove si facesse, noi dovremmo difenderci a tutta oltranza.

Sta bene; ma, signori, un Governo ed un popolo, prima di gittarsi in questa eventualità, debbono avere la coscienza di avere fatto tutto ciò che era ragionevolmente ed umanamente possibile per evitarla. (*Bene!*)

Poi, o signori, non è solo colla guerra che si può perturbare l'andamento regolare ed il progresso di un paese.

Le nazioni non vivono isolate. Esse vivono di relazioni, e in questo secolo più che mai. Per conseguenza a noi importa, non solo di evitare il pericolo di una guerra, ma altresì quello di incorrere nell'animavversione degli altri Stati, la quale, senza dubbio, potrebbe ritardare il progresso della nazione e conturbare il consolidamento della nostra unità.

Ora dovrei esaminare la legge in sè stessa, ma l'ora tarda mi ammonisce di essere breve.

Inoltre le mie considerazioni potranno trovare più acconcio luogo negli articoli, perciò mi contenterò di alcune avvertenze generali.

Il titolo primo riguarda le guarentigie del Pontefice e quelle della Santa Sede.

Vi sono alcuni i quali parlano di concessioni fatte al Papa in questo primo titolo. In verità, e per essere sinceri, la questione mi sembra mal posta in questo modo. Non si tratta di concessioni che noi facciamo, perchè il Papa era già sovrano e possedeva quelle immunità personali e locali di che si tratta. La questione sta nell'esaminare fino a qual punto, togliendo ad esso il potere temporale, possiamo lasciargli alcune attribuzioni che vi erano connesse. Ed a me sembra che il criterio per risolvere questa questione sia il seguente, cioè che noi dobbiamo lasciare al Papa tutte quelle prerogative, tutte quelle immunità personali e locali che non offendono i principii essenziali del nostro civile ordinamento. Nello schema proposto dal Governo e dalla Commissione, io non trovo offesa ai nostri diritti. In ogni paese monarchico il Re ha delle prerogative, che sovrastano al diritto comune; in ogni paese costituzionale i senatori, i deputati hanno anche essi delle prerogative superiori agli altri cittadini.

Io esaminerò a suo tempo, poichè oggi, ripeto, il tempo mancherebbe, se e sino a qual punto queste immunità possono conservarsi od ampliarsi; ma in com-

plesso questa parte della legge credo che sarà quella che incontrerà meno difficoltà.

Ma, per la ragione medesima che dissi avanti, essa mi pare ancora la meno rilevante. Dove veramente l'Italia fa una concessione, dove offre un corrispettivo del dominio temporale abolito, si è nella seconda parte, che forma il titolo della libertà della Chiesa. Noi abbiamo detto sempre: il potere temporale non è un vantaggio pel Pontefice, non è una guarentigia vera della sua indipendenza: questo potere dovrà cessare, ma noi gli daremo la libertà della Chiesa, gli daremo quella libertà che invoca da tanto tempo e che può essere molto più utile all'esercizio del suo ministero.

Ora siete chiamati ad adempiere questa promessa. Io, per dire il vero, non so approvare interamente nè la redazione ministeriale nè quella della Commissione. Ripeterò ciò che ha detto l'onorevole Bonfadini: aspetto dalla discussione degli articoli nuova luce. A me pare sovrattutto che lo schema sia incompleto, e che quella legge avvenire che la Commissione promette, dovrebbe e potrebbe compiersi ora con pochi articoli che determinassero precisamente tutti i punti che sono lasciati in sospeso.

La materia è ardua, ma perciò appunto è mestieri ben definirla e lasciare al futuro il meno che sia possibile. E sarà tanto meglio definita, quanto più noi saremo decisi a deporre ogni ingerenza dello Stato in materia religiosa.

Taluni credono che i due titoli debbano distinguersi in due leggi, perchè l'uno riguarda la Chiesa ed il capo di essa principalmente nei suoi rapporti internazionali, e l'altro riguarda, nell'interno del regno, i rapporti della Chiesa collo Stato. La distinzione è logica e ragionevole, ma ciò che importa è che entrambe le questioni ora debbono trattarsi e risolversi; ciò che è da tener presente all'animo è che, quanto più largamente sarà risolta la seconda parte, tanto più fruttuosa sarà l'opera nostra; perchè, o signori, rispetto alla Chiesa, lo Stato si trova oggi nella posizione del forte rispetto al debole.

Noi abbiamo dunque dovere di usare molta larghezza, noi dobbiamo assolutamente spogliarci di quelle viete cautele preventive che a nulla approdano e ci fanno parere avversi alla libertà religiosa, mentre ci vantiamo propugnatori di tutte le altre libertà. Che se la mia voce potesse avere qualche efficacia, io vi pregherei, nella trattazione dell'argomento, di lasciare tutto che possa sapere di gretto o di troppo forense, permettetemi questa parola, e di usare maggiore liberalità che sia compatibile colle nostre istituzioni.

So anch'io che una legge non basta, che è necessario che il tempo e l'esperienza ne dimostrino la pratica possibilità; preveggo le difficoltà, gli attriti e i conflitti che troveremo nel corso della nostra via. Perciò io faccio appello alla longanimità del Governo e del paese perchè l'esperienza possa riuscire fruttuosa e perchè possa avverarsi quello che noi cerchiamo e desideriamo, cioè la conciliazione spontanea e sincera della Chiesa collo Stato.

Vi sono alcuni i quali reputano che sarebbe opportuno tenersi solo al secondo titolo, stabilire il principio della libertà della Chiesa in un modo assai più largo di quello che a noi si propone, e nello stesso tempo non votare il titolo primo e lasciare il Papa nel diritto comune.

Se il Papa non avesse giurisdizione altro che nell'interno dello Stato, questa opinione potrebbe essere giustificata. Ma quando il Pontefice ha rapporti con tutto il mondo, quando esso è e vuol essere considerato come un sovrano non solo dei cattolici italiani, ma eziandio dai cattolici sparsi in tutte le altre nazioni, noi, o signori, non possiamo fare astrazione da siffatto stato di cose, e dobbiamo collocare il Papa in tale posizione e così eminente, che la idea che egli possa essere suddito del Re non venga nell'animo di alcuno.

Altri, accettando la libertà della Chiesa, ne inducono che bisogna abolire l'articolo primo dello Statuto, ed estendere le prerogative della Chiesa cattolica a tutte quante le altre società religiose che si trovano nello Stato.

La Camera sa che io non ho mai mostrato una assoluta ripugnanza al concetto di una modificazione allo Statuto; per me, quando i tre poteri dello Stato sieno d'accordo, credo che questa riforma, come ogni altra, possa utilmente eseguirsi.

Ma a questo punto due osservazioni mi piace fare: l'una è che la interpretazione dell'articolo 1 dello Statuto introdotta nei Codici e nelle altre leggi è già tale che non si oppone alla più larga libertà religiosa; l'altra che le società acattoliche che esistono nel regno posseggono già di diritto e di fatto la maggiore libertà. Se ciò non fosse, diamo pur loro liberalmente tutte le franchigie; ma, se già le possedono, se la interpretazione dell'articolo 1 dello Statuto è autentica, legittima e tale da non lasciar dubbio, sarebbe ora inopportuno sollevare una questione che o in questo o nell'altro ramo del Parlamento potrebbe trovare difficoltà, e il cui effetto non sarebbe che di ritardare la soluzione dell'arduo problema che abbiamo per le mani.

Questo problema, quale fu proposto dal conte di Cavour nel 1861 e consacrato come norma e indirizzo della politica italiana, ha due termini: indipendenza del Pontefice e della Santa Sede; libertà della Chiesa. Io accetto l'una e l'altra nel senso il più largo, e, salvo quelle modificazioni che la discussione mostrerà necessarie e utili, voterò questo progetto di legge e ne raccomando alla Camera, per quanto è in me, l'approvazione.

L'onorevole deputato Toscanelli ha più volte insistito nei suoi discorsi, e ieri ancora vi ripeteva che egli crede di parlare ad un'Assemblea di liberi pensa-

tori. Io non so quale significato egli attribuisca alle sue parole. Se intende che questa Assemblea è composta di uomini la maggior parte dei quali crede che il dominio temporale del Pontefice non sia punto necessario alla sua missione spirituale, e deplora la via nella quale da alcuni secoli la Chiesa si è messa, onde da essa si divelsero la scienza, il progresso e la civiltà, certo ha ragione; ma, se per liberi pensatori egli intende cosa diversa; se si conforma al senso più usitato delle parole, egli s'inganna. Io credo che in questa Camera sono molti i quali sentono almeno quanto l'onorevole deputato di Pontedera l'altezza del concetto e l'importanza del sentimento religioso nella vita dell'uomo e in quella dei popoli.

Forse egli considera la Chiesa in modo diverso da noi; esso guarda il passato e ricorda con compiacenza i tempi in cui l'altare ed il trono si puntellavano; rimpiange forse quella religione che era strumento di regno.

Noi guardiamo l'avvenire, noi desideriamo il risveglio della fede, desideriamo che le idee ed i sentimenti religiosi riprendano il posto che deve loro competere nel pensiero e nell'azione degli uomini; ma sia tal fede che avvivi l'intelletto, che consoli il cuore, che sublimi i sacrifizi, che non si disgiunga dall'amore di patria (*Bene! Bravo!*); quella fede la quale, come una volta ha trasformato il mondo, così deve essere ancora la scorta dell' umanità a migliori destini. (*Varie voci.* Bene! Bravo! — *Applausi*)

COPPINO. Signori, chi venuto dopo di noi si accinga a raccontare il luminoso periodo che noi abbiamo trascorso, chi narri i fatti che noi abbiamo consegnato nella storia italiana e le idee che li hanno governati, costui consacrerà delle gloriose pagine al nome dei liberali Italiani.

Posti nella condizione più difficile che forse avesse qualunque altra nazione, tormentati dalle conseguenze della prepoderanza straniera, delle lotte e degli accordi della potestà civile e della potestà ecclesiastica, dentro le quali, se potè brillare gloriosa e potente la individualità italiana, miseramente si perdette l'indipendenza, la libertà e l'unità del territorio, noi ci siamo accinti a ricostituire l'integrità del territorio e l'unità, e, non dimenticando nessuno dei termini del grande problema, che le condizioni della civiltà e le nostre presenti, che tutte le condizioni del passato ponevano all'Italia, abbiamo cercato di scioglierlo e vi siamo riusciti.

Non solo abbiamo affermata l'unità della nazione atterrando la secolare prepotenza dell'impero; non solo abbiamo reintegrato il diritto nazionale sull'unità del nostro territorio, ma queste due cose grandi abbiamo voluto compiere per mezzo della libertà; e procedendo oltre abbiamo voluto legittimare la stessa sovranità colla libera adesione dei popoli voleuti. E fatto passare nel diritto pubblico europeo questo supremo principio, che i Governi sono pei popoli e la legittimità loro sta in tanto in quanto sono accettati, noi non ci siamo impauriti dinanzi ad un altro problema più temibile, perchè racchiude ad un tempo la questione politica e la questione religiosa; si connette ai fatti temporali ed ha un'influenza grandissima sulle coscienze stesse. Constatata questa difficoltà che il potere della Chiesa faceva al nostro diritto nazionale, entrammo senza esitazione, senza incertezza in questo campo, e dove le più generose rivoluzioni che erano state dinanzi a noi erano riuscite ad iscrivere la parola di tutela e di tolleranza, noi abbiamo voluto che s'iscrivessero le parole d'indipendenza e di libertà.

Codesto programma non irrompeva in un giorno d'entusiasmo dalla mente e dal cuore di alcuni generosi Italiani, ma, proclamato da quella sagace politica che governò le origini del nostro risorgimento, l'abbiamo veduto formolato da quegli uomini di cui non si può contestare la scienza, e che, per le loro sincere e profonde convinzioni cattoliche non possono permettere che sia messa in dubbio la possibilità che noi abbiamo veduta, la facoltà di sciogliere l'arduo problema. Quando ieri io ascoltava un autorevole oratore di destra, uomo certamente influentissimo nei consigli e nei partiti di questa Camera, esporre colla sua facile e nitida parola il programma della rivoluzione italiana, io dentro di me godeva che certi pensieri i quali mi passavano pel capo, prendevano così forma e figura per mezzo della parola di così lucido e facondo oratore.

E se io assisteva al corso della sua eloquenza con quel diletto con cui si assiste al placido discorrere di un limpido fiume, dentro di me però io mi domandava come la soddisfazione che io provava pel suo discorso non facesse sorgere nell'animo mio una convinzione concorde alla sua. A me pare che il programma degli Italiani, splendidamente esposto dall'onorevole Minghetti nella tornata di ieri, abbisogni di una correzione e di un'aggiunta. Ricordando egli quello che abbiamo voluto e quello che abbiamo fatto, cominciava coll'affermare che tutto questo erasi compiuto mediante la iniziativa del Governo. Signori, al punto al quale siamo giunti, la trasformazione, la quale da questo istante nasce nelle condizioni dei nostri partiti, l'indirizzo diverso il quale mi pare che d'ora in poi abbiano da prendere le lotte che noi combattiamo qui, ci obbligano e ci permettono di essere giusti. Ora giusto è ricordare che abbiamo veduto il Governo precedere talora, l'abbiamo veduto talora seguitare.

E di questa diversa condizione in che il medesimo si è trovato, io non muoverò al Governo il rimprovero che gli indirizzava l'onorevole Toscanelli, il quale, a titolo di biasimo, lo chiamava il Comitato esecutivo

della sinistra. Vi ha nella questione italiana delle opinioni, e si producono nello svolgimento della nostra storia necessità di compiere certi fatti, le quali, sentite siano dalla destra o dalla sinistra, a me pare che costituiscano supremo onore degli uomini che seggono alla testa della nazione, se essi si immedesimano e si appropriano queste opinioni, se essi si studiano di rispondere a queste necessità. E nella questione presente, se l'onorevole Toscanelli me lo concede, correggerò alquanto la sua formola, e dirò che il Ministero è stato il Comitato esecutivo della volontà nazionale. (*Bravo! Bene!*)

Nè mi pare che l'oratore di destra dovesse in codesta occasione rigettarci, colla memoria di contrasti che si ebbero qui per rispetto a codeste iniziative, in un passato che l'impresa di Roma e la legge che dobbiamo votare, corrispondente alle nostre promesse e al nostro diritto, dovrebbero assolutamente cancellare.

I Ministeri intanto hanno ragione di essere, in quanto sono manifestazione della volontà, la quale in quel tempo prevale nel paese; regolatori essi sono il più spesso, e non creatori di situazioni, le quali si congiungono e si svolgono colla vita del paese, col muovere della civiltà dentro e fuori di noi, per l'attività nostra e i casi delle altre nazioni; non son fattori di circostanze, le quali il più delle volte non soggiacciono alla potenza ed ai consigli loro.

Ma se io doveva fare questa correzione alla splendida esposizione del programma che vi faceva ieri l'onorevole oratore di destra, io debbo fare un'aggiunta, la quale mi pare, nella questione presente e nelle risoluzioni che si domandano al Parlamento, abbia una molto maggiore importanza.

L'onorevole oratore, con quella sagacia che deve distinguere un uomo di Stato, ricordava essere due sorta di rivoluzioni: rivoluzioni che riescono e rivoluzioni le quali sono impotenti. Le rivoluzioni riescono allora che è ben chiara nell'animo dei rivoluzionari l'idea che essi vogliono incarnare, che è ben determinato lo scopo che vogliono raggiungere. E questo è vero, ma questo non è tutta la rivoluzione. Le rivoluzioni, o signori, sorgono, s'impongono come una necessità nelle intelligenze. Vogliono quindi passare nel fatto per opera di quegli uomini i quali trovano che all'idealità che essi vagheggiano, che alle aspirazioni dell'animo loro, che ai bisogni sociali, così come essi li vedono, fanno un ostacolo insormontabile le condizioni momentanee della società nella quale essi vivono; da ciò lo scopo che essi si propongono, l'ostacolo che principalmente cercano di rimuovere.

Ma riuscita la rivoluzione, levato di mezzo l'ostacolo, l'opera non è compita, se non si deducono tutte le legittime conseguenze, e non paia effettuarsi, o in realtà non si raggiunga quell'alta e nobile idealità che loro sorrideva. Dopo la vittoria si guarda quale e quanto è l'orizzonte dischiuso innanzi, quale rimase il campo conquistato, se nella nuova condizione le aspirazioni più generose dell'anima possano essere soddisfatte, e assicurate le sorti delle società ritemperata.

La rivoluzione italiana ha posto nettamente il suo scopo allorchè disse volere l'unità del territorio e l'indipendenza della nazione. Lo pose nettamente allorquando, come formola quasi di pacificazione, promise a sè e lanciò promessa a tutte le parti del mondo cattolico che niuna offesa da noi poteva temere il sentimento religioso, e che sarebbe stata alla Chiesa conceduta l'indipendenza e la libertà. Ma, se noi abbiamo trovato in tutta questa umanità che pensa e che crede non ostacoli, ma adesione al compimento del nostro programma, non dobbiamo soltanto professarcene obbligati alla convinzione di quegli illuminati cattolici, i quali aspirano a concordare insieme la religione e la civiltà, e vedono la possibilità che le più generose aspirazioni dell'uomo, il diritto dell'umana ragione non sieno straniere o nemici alle prescrizioni stabili della fede. Altri uomini ed altre opinioni hanno dato agli sforzi degli Italiani il conforto della loro adesione.

Per questo alcune delle questioni che noi abbiamo dovuto agitare, e del risolvere le quali avevamo ugualmente debito, o si riguardassero i nostri interessi o il nostro cuore, sebbene qua sòrte e qua destinate ad avere una soluzione, non così erano e dovevano essere dette italiane, che non appartenessero ancora ad altre società, nè fossero questioni di tutta l'Europa civile.

Non è indifferente pel genere umano vedere come si sciolgano i più vitali problemi della società; come le diverse pretensioni della Chiesa e dello Stato, alle quali non si sottrasse nessuna delle moderne nazioni, e che tanto poterono sui costumi e sulle legislazioni di ciascuna di esse, siano acquetate e pacificate, o almeno si tenti nel nostro paese.

E in questo corso della civiltà sono uomini e partiti, per cui la scienza ha legittimità d'impero quanto la religione, e le fedi non s'impongono e non si assicurano con argomenti di materia e di violenza. Ond'è che gli ostacoli scemavano dinanzi l'Italia intenta a raggiungere la sua capitale; ma con la breccia che noi eravamo obbligati ad aprire attraverso alle mura di Roma, non ci entrava solamente il diritto italiano, ma ci entrava ancora il diritto della ragione umana.

Noi abbiamo nella questione presente, non solo l'aiuto di coloro i quali possono credere a codesta conciliabilità della Chiesa e della scienza, ma abbiamo ancora l'aiuto di quegli uomini liberali, i quali intendono che la religione, come un sentimento indiscutibile dell'animo che aspira all'eterno, abbia ad essere interamente libera, e che in questo campo del sentimento, così come dell'opinione e della fede, altra autorità non ci sia da quella della coscienza in fuori. Ora che la questione avesse questo aspetto già ce ne avvertiva, con una delle gravi osservazioni e difficoltà che moveva col caldo linguaggio dell'uomo persuaso,

l'onorevole Bortolucci. Egli, discorrendo delle guarentigie, le quali il progetto di legge assicura al Pontificato, diceva: come potete voi garantire questa dottrina cristiana, la quale si trova assaltata in ogni modo da una licenza di scienza, la quale nessuna cosa rispetta e tutte le cose discute? Ebbene, noi dobbiamo accettare ed accettiamo le condizioni che i tempi pongono ai problemi politici e sociali; noi accettiamo i termini dei problemi quali l'umanità nel suo svolgimento li stabilisce, ed appunto codesta, non licenza ma libertà di scienza e di discussione, codesta autorità della ragione, sono i potenti aiuti che ha trovato la rivoluzione italiana per riconquistare l'indipendenza della nazione e stabilire ed affermare il fatto della sua unità nella città di Roma, solenne dimostrazione della vita italiana.

Al quale punto noi pervenuti, il programma nostro ci pone l'obblico di stabilire, per via del diritto comune, la libertà della Chiesa, l'indipendenza e la dignità del supremo suo capo e dobbiamo fare onore a questa solenne promessa e compiere questo dovere.

L'onorevole Toscanelli ci ha detto: che voi possiate, ninno crede; anzi voi, parecchi di voi non lo volete. E ad argomento che gli uomini liberi non vogliono assicurare questa libertà, nè riconoscere questa indipendenza, egli citava il proclama del Ministero del 27 ottobre 1867, in cui, parlando alla nazione, indicava causa essere dei movimenti e delle armi prese in quel tempo le passioni distruggitrici della fede religiosa, uomini dichiarati nemici della grande istituzione della Chiesa cattolica.

Veramente in fatto di libertà non credo molto ortodossa l'autorità che l'onorevole Toscanelli recava in mezzo; ma nè anche era meritata l'accusa. Se vi ha nel grande numero dei liberali chi voglia, con consiglio che non approda, distruggere colla forza le istituzioni spirituali, che per violenza meglio si affermano, e chiami, come ha fatto l'onorevole Salvatore Morelli, gran malfattore il Pontefice, le opinioni o le esagerazioni di alcuni non si hanno da attribuire ai molti, e quando associava a questa opinione gli uomini che nei pericolosi ultimi giorni dell'ottobre insorgevano contro a quelle truppe mercenarie, che l'avere disfatte costituisce un titolo di merito e di gloria dei ministri presenti, esso dimenticava le dichiarazioni fatte da loro, nelle quali, condannando la potestà temporale del Papa, promettevano di riservare intatta l'autorità spirituale; o quando poco benevolmente accennava che questi insorgenti erano aiutati dal Ministero Rattazzi, l'onorevole deputato Toscanelli permetta che io gli dica, che esso in quel punto mostrava di essere nè quell'arguto nè quell'acuto oratore che molte parti dei suoi vivaci discorsi hanno dimostrato finora.

Ma, se la volontà è posta fuori di discussione, se veramente noi abbiamo dato una seria promessa e se veramente nutriamo il proposito di mantenerla, se questo è un impegno di onore per gli Italiani, l'onorevole Toscanelli vi dice: non potete. È in sostanza l'opposizione di tutti coloro i quali non vogliono la separazione dello Stato dalla Chiesa, e nella continuazione de' rapporti che furono fino adesso, sono condotti per logica deduzione a volere la sovranità temporale del Papa. Ma a questi che dicono « non potete » domanderò: vissuti in mezzo a noi, partecipi delle lotte, testimoni dell'andamento quotidiano della nostra vita politica, autori del diritto il quale ci governa, credono essi meglio possibile seguitare a mantenere d'ora in poi tutti quei diritti che la società civile ha in qualunque modo acquistati sulla società religiosa?

Ma come! Noi che abbiamo sancita la libertà di coscienza, e pretendiamo che quei penetrali siano sottratti ad ogni investigazione, noi che abbiamo consacrata la libertà del pensiero, della parola, di tutte le opinioni; noi i quali non cerchiamo quale sia l'indirizzo e quale la natura della scienza; che riconosciamo a tutti la libertà di riunirsi, di associarsi; noi i quali alla libera esplicazione di tutte le forze che sono negli individui non abbiamo posto che un freno solo, una condizione sola, quella di non ledere la libertà altrui, noi potremo seguitare a mantenere codeste prerogative e diritti dell'autorità civile, noi potremo ancora alla grande associazione cattolica dire: vi daremo i vostri capi, e conserveremo il diritto che ha il Governo del Re alla presentazione dei vescovi?

Noi non ammetteremo i vescovi a godere delle loro temporalità, se prima non avremo osservato le bolle colle quali il Pontefice li abbia nominati? Noi faremo intervenire in tutte le comunicazioni che dal centro supremo della fede cattolica si diffondono pel mondo quel diritto di preventiva considerazione che abbiamo respinto?

A me, signori, pare che molto più difficile sia il volere, in una società veramente libera e condizionata come è la nostra, mantenere all'autorità del Governo quelle regalie delle quali ricercando le origini nei tempi andati, troveremmo risultare come da un patto di tregua tra le due società che si contendevano il primato; patto di tregua il quale mi pare avesse delle condizioni non buone, imperocchè lo Stato assicurava alla Chiesa quella forza esteriore e materiale che le mancava, e della quale non abbisogna la libertà delle idee e della coscienza, e la Chiesa concedeva allo Stato l'autorità di proporre chi, secondo il giudizio di lui, meglio potesse cooperare con essa a fini che non sono quelli della società civile.

A me pare che non siasi avvertito appunto che i tempi, se non hanno scemato gli attriti, ne hanno grandemente diminuito i danni, e nella più facile diffusione delle idee e nella potenza della pubblica opinione poterono sorgere delle guarentigie che ai tempi andati erano sconosciute: onde quello che poteva parere difficile ed aspro, la segregazione tra i diritti della

Chiesa e quelli dello Stato, sicchè ciascuna società possa atteggiarsi secondo la sua natura, nel presente a me non pare che sia nè aspra nè difficile cosa, ma sia una necessità ed un dovere.

In questa opinione, che sia necessario compiere codesta aggregazione, io, deliberato, risoluto nell'animo di votare la libertà e la indipendenza della Chiesa, mi sono accostato alla legge la quale ci è proposta.

E v'era una cosa che mi spingeva con amore a considerare il progetto che doveva essere formulato dalla Giunta eletta a quest'uopo: la gravità e l'ingegno e gli studi di parecchi tra loro consacrati a queste materie, dai quali, illuminata la relazione che doveva determinare e stabilire i motivi della legge stessa, avrebbe le malferme opinioni trasformato in stabili convincimenti.

E tanto più desideroso le lessi, inquantochè io sapevo che il valoroso e facile ingegno che si era accinto a scriverla, si era colla libertà largamente compromesso. Ma esso fu franco siccome è dotto, e fin dalle prime linee della relazione, dove tratteggia le condizioni vere, normali nelle quali doveva essere posto il legislatore che avesse voluto ordinare qualche cosa su questa materia, dichiara che a quello più spirabile aere dei principii coi quali ogni questione deve essere vivificata, e questa di preferenza, non gli era permesso di sorgere, per quell'ordine di negoziati e di fatti che erano precorsi.

E veramente a questo punto io mi sentii quasi tentato a dire coll'onorevole Toscanelli che i dati del problema erano falsi. Ma non lo dirò, perchè non credo che falsi fossero e sieno i dati del problema: piuttosto dirò che il problema è mal posto.

Ricercando appunto quali potevano essere le ragioni per cui un problema di tanta gravità fosse mal collocato, ho capito che ci era un'altra relazione a questo progetto di legge che non aveva bisogno di essere fatta dalla Giunta, perchè era scritta nel *Libro Verde*, composta dall'onorevole ministro degli affari esteri.

Letto allora il *Libro Verde*, mi parve che sotto due capi possono collocarsi tutte le considerazioni le quali si abbiano a fare sopra le note che lo compongono. Ed uno riguarda l'opera del Ministero. Egli, pressato dall'opinione pubblica che si rompessero gl'indugi, conoscendo essersi in quella sventura del nostro alleato prodotto uno di quei casi pei quali l'Italia riacquistava la propria libertà di azione, desideroso di togliere colla definizione e scioglimento della questione romana un pretesto ai partiti, e di compiere il programma voluto dalla nazione, sentì che doveva preparare le potenze cattoliche, se non ad aderire, a non impedire quel primo fatto materiale che doveva essere la nostra guerra al Re di Roma.

In questa parte io non ho che approvazioni, sebbene alcuno possa desiderare che il nostro diritto nazionale meglio e più potentemente fosse fatto valere. Io non ne moverò rimprovero al signor ministro degli esteri; egli aveva a trattare con una varietà di potentati, nè tutto quello che è un diritto per noi, è ancora egualmente riconosciuto e difeso nel mondo della diplomazia.

C'è una seconda parte. Il Governo del Re, cercando di ottenere l'adesione delle potenze europee alla politica che egli voleva fare, si credette in debito di offerire un corrispettivo.

E dirò subito che a questa seconda parte io debbo negare tutta l'approvazione e la lode che concedo alla prima. Nelle proposte del quale corrispettivo appare, o m'inganno, una molto grave fluttuazione di opinioni e di dubbiezze che in questa questione, dibattuta per dieci anni, non dovevano più essere nella mente del potere esecutivo.

Il *memorandum*, oltre gli articoli, i quali vedremo poi passare dal Ministero degli esteri all'onorevole guardasigilli perchè gli introduca in questo Parlamento, si chiude con una nota gravissima per le proposte che fa, gravissima per i principii che mette in discussione. Altri potrebbe dire che dessa nota par quasi un invito susurrato all'orecchio della diplomazia perchè a noi Italiani domandasse di più.

Se noi possiamo, dinanzi ai potentati, esitare a mettere come prima ragione della nostra impresa di Roma il diritto nazionale, e si fa prudentemente ed accortamente valere dinanzi alla diplomazia (poichè la esperienza della conciliazione del Re di Roma col popolo suo non è riuscita) la necessità di finire la dolorosa quistione che turba profondamente l'ordine stesso in Italia, conviene ricordare insieme che l'ordine in Italia non si stabilisce e non perdura se non lo si mantenga sopra quei principii medesimi i quali sono la ragione della nostra rivoluzione e sono l'onore, direi, della nostra unità.

Or bene, un paese il quale così sente il suo diritto sull'integrità territoriale, quanto questo medesimo diritto e se stesso non indebolisce, mostrando, non chiesto, non solo una certa facilità, ma una disposizione a rinunciare ad una parte del territorio, la cui importanza non sta nella ragione della sua superficie; e mentre si vuole che scompaia ogni sovranità la quale non sorga dalla libera adesione dei popoli italiani, e si è fatto, come si può accettare che ne resti una, la quale il contrastato plebiscito della città Leonina provò che sarebbe stata contraria alla volontà di coloro che l'avrebbero dovuta sopportare?

Un'altra cosa non approvo, e in questa sta principalmente la ragione per cui io, che sento il debito d'onore che abbiamo di fare una legge che assicuri la libertà e l'indipendenza della Chiesa, deporrò il voto contrario al progetto che è sottoposto alla nostra discussione.

La questione che ci occupa ha un aspetto internazionale.

Ma, fatta questa confessione, riconosciuta la internazionalità della questione, non sembra che ad essa si possano attribuire i caratteri che propri sono delle questioni che veramente si pongono tra nazione e nazione, e che diverso sia il modo di comportarsi nel definirle.

E veramente, se l'argomento di una questione appartiene al diritto internazionale, è chiaro che una nazione da sè non può scioglierla, ma conviene che le interessate vi convengano, e che i convenuti abbiano autorità e competenza nella materia o principalmente o soli.

In altro caso sarebbe usurpazione, e le difficoltà, non che levate, sarebbero accresciute.

Ora possiamo, non dico se convenga, radunare intorno ad un tappeto verde i rappresentanti delle potenze europee perchè essi riconoscano che, colle guarentigie e privilegi che noi gli abbiamo consentito, il Supremo Pontefice si sente libero nell'intero adempimento della sua alta missione?

Certo non vi sarà potenza alcuna, la quale voglia su questo rispetto affermare la sua competenza, e sè surrogare al Papa; ed a me pare di averne una prova nelle risposte stesse che la diplomazia ha date al nostro ministro degli esteri. Esso ha dichiarato che l'Italia era pronta a trattare, colle potenze che sono cattoliche o hanno sudditi cattolici, delle guarentigie colle quali assicurare l'indipendenza e la dignità del capo della Chiesa.

Ebbene, di tutti i potentati europei non mi pare che ci sia neppur uno il quale abbia voluto afferrare questa mano dell'Italia, e abbia detto: trattiamo.

Le risposte della diplomazia a me sembra che tutte stiano in questo; fate, noi aspettiamo, e vedremo se voi saprete stabilire l'indipendenza e la dignità della Chiesa. La diplomazia domanda la indipendenza del Pontefice; i cattolici, i liberali, il Papa stesso vi aggiunge la libertà della Chiesa; è nostro dovere provvedere all'una ed all'altra.

Ora, il Ministero lo ha detto, esso ha degli impegni morali. Io sono dell'avviso dell'onorevole Minghetti; che questi ci fossero non occorreva nè dirlo il ministro, nè domandarlo noi, chè appare da tutto il *Libro Verde*.

Ora, o signori, questi impegni morali o riguardano le idee le quali debbono essere tradotte in tanti articoli di legge, o riguardano la sanzione che vuol essere data a questa legge stessa. Il Ministero vuole la sovranità del Papa: trascura che la idea della sovranità si congiunge con quella del possesso di un territorio e del governo di sudditi; che essa sia essenzialmente una e non comunicabile, e che la realtà e l'apparenza, se così vuolsi, di due regie potestà non abbiano a suscitare nel progresso dei tempi difficoltà delle quali mal ci possiamo rendere adesso capaci.

Il Ministero e in molto minor parte, è vero, la Commissione, assecondando le secolari usurpazioni della curia di Roma sui minori sacerdoti e sulla Chiesa universale e la congregazione dei fedeli, inchiude nella persona stessa del Pontefice quanti sieno diritti di questa immensa associazione religiosa, la quale attraverso a tanti secoli si è sparsa per tanti paesi. E lasciando in dimenticanza come gli siano pervenute quelle attribuzioni e quei diritti, coi quali nei secoli scorsi la società civile cercava di afforzare la sua autorità contro la prevalenza dell'autorità ecclesiastica, questi abbandona al Pontefice.

Nè mi curerei delle scemate difese dell'autorità laica, se i diritti ond'essa si spoglia avesse restituito alla congregazione dei cattolici che sono nel regno.

Il progetto della Commissione non largheggia così dei diritti legali dello Stato, mantiene il concetto della sovranità pontificia, e se non può darle la giurisdizione regia, si studia di meglio premunirla dalle offese; ed il relatore della Commissione, la scienza e l'ingegno e l'arte ond'è fornito, sottilmente adoperando, si destreggia in modo da fare che questa sovranità paia essere qualche cosa. Ma non andava molto lontano dal vero l'onorevole deputato Bortolucci ieri sera, ravvisando in esse qualche parte di quell'ironia onde i crocefissori del Cristo lo insultavano col nome di Re.

In vero io vorrei che l'accusa e il pretesto dell'accusa si levassero di mezzo; poichè, quantunque disapprovabile e vano, è pur tuttavia serio e coscienzioso lo studio impiegato a creare o a mantenere questa sovranità artificiosa. E non so, ma ci ha qualche cosa che offende pensando che noi i quali abbiamo tutta atterrata la sovranità temporale del Pontefice, e ne abbiamo coi cannoni spezzata la corona di re, ora ci travagliamo fantasticando una sovranità nuova, la quale, comunicata a chi non possiede nè città nè cittadini, anzi per questo suo onore di re perde anche la patria, non deve avere per esso un effettivo valore. La Commissione non seguita il Ministero nella parte della legge che s'intitola « Delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato; » non rompe i vincoli che l'una avvincono all'altro; mantiene parte delle cautele che ha lo Stato, e riserva la questione. Ardente com'è cotesta questione, non gioverebbe meglio finirla ora con tutte le altre che hanno attinenza a questo soggetto, affinchè le nuove proposte, che verranno dappoi scambiate quasi per nuove offese, non ritardino il giorno se non di un'amica, almeno di una tollerabile convivenza?

In questo stato di cose io, prima di risolvermi sul partito a dare su questo progetto di legge, vorrei che il Ministero assolutamente dichiarasse che, qualora esso esca dalle discussioni e dai voti del Parlamento italiano, non potrà mai essere assoggettato all'approvazione dei potentati stranieri. Egli è evidente, o signori, che noi abbiamo fra le mani la materia più piena di litigi che vi sia stata giammai. E quando diciotto secoli hanno veduto procedere accanto ed in-

sieme la Chiesa e lo Stato, e ricordano le molte lotte che sono intervenute tra l'una e l'altra autorità e i danni, davvero bisogna molto contare sulla propria fortuna per non pensare che un giorno non debbano sorgere pericoli gravi per noi.

Non vorrei che l'onorevole ministro degli esteri pensasse di potere in cotesta questione ritentare con un'altra convenzione l'esperimento di due sovranità conviventi nella stessa città, l'esperimento del come, nelle condizioni che gli ultimi eventi e le disposizioni di questo progetto di legge fanno alla Chiesa e allo Stato, queste riusciranno a vivere insieme nella capitale del regno. Mi pare che, pensando all'esito della Convenzione del 1864, il Ministero dovrebbe ritirarsi da questo sdrucciolo, se mai vi avesse messo il piede. La Convenzione di settembre mi pare che non abbia fatto bene a nessuno dei due contraenti; ha disturbato grandemente la composizione dei partiti in questo Parlamento; ha seminato diffidenza; ha dato origine ad accuse, a rancori; ci condusse pericoli e sventure: all'altro contraente tornò più funesta, imperocchè io credo che, se intorno e contro l'imperatore dei Francesi crebbero le avversioni e scemarono le simpatie, e il pensiero e l'affetto dei liberali gli diventò nemico, ed esso sentì vacillare il suo trono, e tèmette della sua fortuna, una causa di questa fatale animadversione sia pure stata nella difesa che egli si assunse del temporale potere contro i diritti di un popolo per tanti vincoli congiunto col popolo suo. Indi, a riacquistare il potere che gli sfoggiva di mano, imprevidente si gettava in quel vortice pauroso che a Sedan doveva divorare la sua corona, minacciando, e Dio sperda il presagio, di abbattere per lunghi anni la fortuna e la potenza della nobile nazione dei Francesi. Riguardo al Pontefice, quale sia la legge che il Parlamento gli conceda, non ne faccia il Ministero giammai la base di patti internazionali. Liberamente lo dico: dobbiamo concedere al Papa tutte quelle facoltà che, per l'alta posizione sua, come supremo direttore della più grande associazione religiosa che sia tra noi, gli spettano: e queste rispondano all'indole di una società spirituale, gli rendano facile e sicuro l'adempimento dell'alta sua missione.

Ma tali sono le prerogative che sono proposte?

L'onorevole Minghetti sulla sostanza della legge avvertiva che, quanto all'ultima parte, esso pure non era intieramente soddisfatto, e confidava che la discussione migliorata l'avrebbe, e sciolte le sue dubbiezze e appagati i suoi desiderii. Ma, quanto a ciò che si dispone intorno alle prerogative del Sommo Pontefice e alle guarentigie per la indipendenza della sua autorità spirituale, esso non comprendeva che avessero ad essere difficili gli assentimenti della Camera, e trovava che nulla era qui che già per lo innanzi non possedesse il Santo Padre e con maggiore pienezza.

Non dovrebbe piuttosto questa osservazione indurre conclusione diversa?

Io intendo quella generosità alla quale fa appello il nostro relatore, nè la condanno; ma, quando i diritti presenti quasi si parificano ai passati, io veggo bensì e tuttavia il fatto materiale dell'acquisto e della occupazione di Roma, ma non veggo ugualmente conseguiti i fini del nostro rivolgimento, non cessati i pericoli, non suonata l'ora della libertà.

Così le ragioni che ho intese finora in quest'Assemblea in favore della legge, a me accrescono i motivi di dubitare della sua bontà, e più determinano l'animo mio verso l'opposto partito.

L'onorevole Minghetti, con quella sua parola ond'egli onora le nostre discussioni, illumina il soggetto del quale trattiamo, ma per questa luce stessa le sue esitazioni, le sue riserve non depongono in favore del progetto, e non tutti i suoi ragionamenti hanno virtù di persuadere.

Un altro oratore mi convince che il progetto non è da approvarsi. Io ho inteso con tutta l'attenzione il discorso pronunziato dall'onorevole Bonfadini. Per quanto mi permetta di giudicarne la lunga mia assenza da questa Camera, a me pare che sia esso uno dei deputati più autorevoli della destra e dei più risoluti in favore del Ministero. Quindi le parole sue hanno per me tutta l'autorità che si riconosce ai discorsi di quegli uomini i quali non solo parlano per sè, ma sono creduti rappresentare molti altri. Ora, lasciando in disparte le savie considerazioni del discorso dell'onorevole Bonfadini, io ho trovato due concetti i quali, rispondendo uno alla prima parte della legge dove si dispone di quello che si concede al Pontefice, e l'altro alla seconda parte della legge dove si discorre delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, le condannano entrambe. Per votare la prima parte, egli ha detto, bisogna quasi rasentare l'assurdo. Io so bene che rasentare l'assurdo non vuol dire caderci dentro; ma, se gli amici del Ministero che l'ha proposta, se quelli che sono rappresentati dalla maggioranza della Giunta che vi ha riferito sopra e, in concordia col Ministero, definitivamente ordinata la materia, fanno di cotali confessioni, parmi si possa molto ragionevolmente dubitare della bontà di questa proposizione di legge.

E, discorrendo delle disposizioni che riguardano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato e accordandosi colla Commissione la quale in questa parte del concedere stringe piuttosto il pugno, dice: bisogna dirigere il Papa. Dirigere il Papa? Adunque noi, autorità laica, qua convenuti nello scopo di mettere la Chiesa nella giusta sua indipendenza, faremo una legge la quale imponga o prescriva all'autorità religiosa modi e condizioni di essere, le quali non potrebbero essere dalla medesima accettate se non col sacrifizio dei diritti suoi!

L'onorevole Del Zio uscì dalla sinistra a difendere la legge con quella franchezza che è così propria delle convinzioni personali, e mise in servizio di questo pro-

getto la gravità della sua dottrina, la copia della sua erudizione e la fluidità della sua parola.

Io ho potuto molto più ammirare che raggiungere e seguire il discorso dell'onorevole Del Zio; ma a me pare che, discorrendo della sovranità del Pontefice, egli, come l'onorevole Toscanelli, trovato ne aveva le ragioni nella storia, ne rinvenisse l'origine e la legittimità nel diritto sociale.

Io non racconterò fatti che voi meglio di me conoscete. La storia del Papato è storia d'Italia, noi l'abbiamo imparata esultando nelle varie glorie, molto addolorandoci nelle frequenti sventure; ma allorquando, vinto il sentimento del dolore e del piacere, noi cerchiamo attraverso a queste fortunose vicende la sovranità del Papa, questa con ci appare nè stabilita nè sicura se non verso l'ultima parte del medio evo.

Nei primi e gloriosi secoli suoi la Chiesa intende al conquisto delle anime, alla diffusione delle sue spirituali dottrine, disdegnosa di ricchezze e d'imperio, contenta di evitare le persecuzioni, che non la impaurano e non la spengono. Unica forza di avvenire in mezzo al mondo romano che cade, solo elemento di ordine e di pace durante le devastazioni barbariche, ha l'affetto dei vinti che consola, ha il rispetto dei barbari che doma per la virtù sua e la forza delle sue idee. Divenuta posseditrice di terre, essa, già padrona delle menti e dei cuori, ha le tentazioni della potenza e i travagli e le lotte. Ristorato l'imperio, è talora perseguitata ed esule, talora regna coll'autorità del fatto, non del diritto, finchè non sorge come tante altre monarchie feudali fuori del medio evo, e per la prevalenza degli altri Stati, a poco a poco accostumandosi al suo piccolo regno, perviene, regnando e protetta, a quel deplorabile stato che ad essa bisogna la divisione e la servitù dell'Italia pel regno, e per la sicurezza sua la mercenaria milizia straniera, nè così giungeva ad affermare le sue ragioni al principato.

Acutamente ragionando, l'onorevole Del Zio mi parve che dall'ordine sociale derivasse la legittimità di questa sovranità che in favore del Pontefice voleva o continuare o restituire la proposta del Ministero. Io riconosco che grande sia nell'ordine sociale il posto che compete alla religione e molta la potenza di questa, come quella della scienza, di quanti altri principii sociali possono, in certo qual modo, aspirare al principato. Il quale qui è ideale affatto, e si nomina con parola metaforica, nè molto facilmente può penetrare e restare nella vita reale.

Signori, se non accetto le conclusioni dell'onorevole Del Zio, a me pare che egli abbia nettamente compreso il punto della questione e giustamente indicato allorchè per difendere il progetto di legge che ci stava dinanzi domandava facoltà alla Camera di invertire la legge e cominciare dalla parte seconda.

A determinare le condizioni del Papato conviene aver determinato quali siano le attribuzioni e i diritti che sono inerenti alla società cui esso presiede. Ogni associazione non crea diritti che non siano, almeno in potenza, in ciascuno dei membri che la compongono, e il Papa, capo della Chiesa, assomma in sè tutti i diritti e tutte le autorità le quali possono essere nei singoli membri, e le corona con quella virtù che le viene dall'alto, per cui esso è ai suoi fedeli il rappresentante della divinità.

Adunque, amico della indipendenza e della libertà della Chiesa, io seguiterò la discussione accettando tutte quelle proposte le quali concorrono a tradurne efficacemente in atto e la indipendenza e la libertà.

Nella quale discussione la disposizione dell'animo mio non è molto lontana da quella nella quale ieri si poneva l'onorevole Minghetti. Esso diceva all'onorevole Toscanelli: voi riguardate la Chiesa quale fu; noi riguardiamo la Chiesa quale sarà.

Anch'io mi compiaccio nell'immaginare un giorno in cui la società civile e la religiosa cospirino insieme per elevare l'anima dell'umanità e consolarne e felicitarne la vita. Se dentro all'anima ne ho la speranza, come il desiderio, lasciando il ieri che appartiene alla storia e nulla ordinando pel domani che non è nel nostro potere, considero l'oggi.

In questo vediamo tra le perplessità e anche le opposizioni di virtuosi e religiosissimi uomini essersi compiuto un fatto di capitalissima importanza e non isgombro da cure. La Chiesa ha proclamato la contrastata infallibilità del suo capo. Quando un uomo, infallibile in questo mondo, sta alla testa di una così grande associazione religiosa, io voglio bene che abbia tutta la dignità che gli appartiene, ma non posso col mio voto concorrere a sanzionare che tutti gli altri siano privi di tutti quanti i diritti. Io voglio che lo Stato si spogli dei diritti che si è riservato finora, ma ricordi coloro che ne sono i legittimi eredi e possono ripeterli da lui.

Lo Stato fu il tutore della società civile; egli l'ha difesa colla presentazione dei vescovi, egli l'ha difesa coll'*exequatur*, egli l'ha difesa col *placet*, egli l'ha difesa cogli appelli *ab abusu*. Ora, se la società civile dice allo Stato: io non ho più bisogno di essere sotto la vostra tutela, lo Stato rimetta a questa società tutti i diritti pei quali fino ad ora egli è stato suo rappresentante. (*Bene!*)

Signori, la sosta che questa capitale pellegrina ha fatto a Firenze, così come è cara a noi, è stata fortunata e gloriosa per la causa del nostro paese. Qui fu pensata la guerra all'impero, e qui fu raccolto il plebiscito della Venezia; qui fu compiuta la spedizione di Roma, e qui vennero a sedere i Romani entrati nel grembo dell'unità nazionale. In questo paese, d'onde il maggiore degli ingegni fiorentini e primo degli Italiani ha potentemente significata l'incompatibilità dei due reggimenti, votiamo una legge degna del luogo, degna del nostro programma.

BONCOMPAGNI. Signori, nella mia longa carriera parlamentare non mi trovai per anco innanzi ad una questione per cui sentissi così stretto l'obbligo di dirne il mio giudizio ai miei onorevoli colleghi ed al paese.

Allorquando i ministri di Sua Maestà stavano meditando sulle guarentigie che si dovevano stabilire per assicurare le condizioni del Pontificato e la libertà della Chiesa, essi mi fecero l'onore di chiamarmi a sedere insieme con loro per maturare quelle importanti deliberazioni; nè tra i personaggi che avevano comune con me quell'ufficio c'era altro membro di questa Camera.

Se non che un'altra ragione più antica e più stringente per me mi obbliga ad invocare quella benevolenza di cui ebbi già molte testimonianze in questa Camera.

Molti di voi ricorderanno quelle adunanze che il partito liberale moderato teneva durante il primo anno del suo soggiorno in Torino, quando stava per aprirsi la prima e la più solenne discussione che sia mai stata in Italia intorno alla questione romana; essi rammentano come noi concertassimo coll'illustre uomo a cui l'Italia deve in gran parte il suo essere di libera nazione, la risoluzione che doveva introdursi innanzi alle Camera; molti di voi rammentano come in quelle conferenze si preparasse il progetto di quell'ordine del giorno del 27 marzo in cui è affermata la nostra tradizione politica in ordine alla questione romana.

Io non lo dimenticherò mai, ed è il più bel giorno della mia carriera politica quello in cui dalla fiducia dei miei colleghi ebbi il mandato di svolgerlo innanzi alla Camera dei deputati italiani. Passavano pochi mesi, e moriva l'uomo illustre a cui l'Italia è principalmente tenuta del suo risorgimento.

La fiducia di cui mi onorarono allora i miei colleghi m'impone un debito, quello di onorare la memoria dell'uomo illustre a cui fui legato con un'amicizia, che ebbe per prima origine la medesimezza delle nostre opinioni politiche intorno alle più gravi questioni che agitano la società italiana, e di mantenere ancora oggi al cospetto vostro le nostre opinioni del 1861.

Premesse queste dichiarazioni, entro nella discussione che ci è proposta.

Addì 24 marzo 1861, in occasione delle discussioni a cui davano luogo le interpellanze del deputato Audinot, il Cavour si esprimeva in questi termini:

« Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni: noi dobbiamo andarvi di concerto colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa.

« Noi dobbiamo andare a Roma, senza che per ciò l'indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale. »

Indi egli proseguiva: « Se noi giungiamo a fare che si verifichi la seconda delle accennate condizioni, la prima non offrirà molti ostacoli; se noi giungiamo, cioè, a far sì che la riunione di Roma all'Italia non faccia nascere gravi timori nella società cattolica (intendo per società cattolica quella gran massa di persone di buona fede che professano il dogma religioso per sentimento vero e non per fini politici, quella gran massa la cui mente non è offuscata da volgari pregiudizi); se noi, dico, giungiamo a persuadere la gran massa dei cattolici che l'unione di Roma all'Italia può farsi senza che la Chiesa cessi di essere indipendente, credo che il problema sarà sciolto.

« Non bisogna farsi illusione: molte persone di buona fede, non animate da pregiudizi ostili all'Italia e nemmeno alle idee liberali, temono che, quando Roma fosse unita all'Italia, quando la sede del Governo italiano fosse stabilita a Roma, quando il Re sedesse sul Quirinale, temono, dico, che il Pontefice avesse a perdere molto e in dignità e in indipendenza; temono in certo modo che il Pontefice, invece di essere il capo di tutto il cattolicismo, dovesse venir ridotto alla carica di grande elemosiniere o di cappellano maggiore! »

Voi tutti sapete, o signori, come quella solenne discussione si chiudesse col voto in cui la Camera esprimeva la sua fiducia che Roma sarebbe unita all'Italia, assicurate che fossero la piena libertà della Chiesa, l'indipendenza, il decoro e la dignità del Pontefice.

Allorquando il conte di Cavour faceva quella dichiarazione, allorquando tutto il partito liberale diceva di voler lasciare in Italia libera assolutamente l'espressione del sentimento religioso, di volere rassicurare i cattolici, non intendeva con ciò di regolare le condizioni di dignità, di indipendenza, di decoro al Pontificato in un modo che ripugnasse alle tradizioni ed alle consuetudini che si erano stabilite nella grande società cattolica.

Quali erano allora le condizioni del Papato?

Erano quelle che durarono fino al dì 20 di settembre, giacchè la condizione delle cose non variava sostanzialmente per essere più o meno esteso il territorio su cui regnava il Pontefice.

Fuori d'Italia era opinione comunemente professata dai cattolici che il Pontefice non potesse esercitare il suo sacro ministero con dignità ed indipendenza, se non là dove fosse sovrano.

Ad assicurargli questa indipendenza era stata stabilita, dicevano essi, la sovranità del Pontefice. Questa sovranità faceva parte del diritto pubblico d'Europa, era riguardata come la guarentigia del Pontificato. Quali elementi concorrevano in questa sovranità? Quali erano tra cotesti elementi quelli che rassicuravano efficacemente l'indipendenza del Pontefice? Il Pontefice aveva un territorio, ed aveva dei sudditi; questo territorio e questi sudditi assicuravano forse

quella libertà d'azione che tutti i cattolici, senza eccezione, erano disposti a consentirgli? Quella libertà d'azione che il Parlamento italiano, prima la Camera dei deputati, poi il Senato, avevano solennemente dichiarato di volergli mantenere? Era forse il territorio, erano forse i sudditi? No. Anzi il possesso di quel territorio, la dominazione su que' sudditi, facevano sì che il vescovo di Roma, capo della Chiesa cattolica, fosse in una condizione peggiore di tutti i vescovi della cristianità; egli solo non poteva restare nella sua sede, se non aveva attorno a sè una soldatesca straniera che imponeva la sua signoria al popolo italiano.

Da che dipendeva dunque quella indipendenza che guarentiva al Pontefice il libero esercizio del suo alto ministero? Dipendeva dall'opinione comune della cattolicità, da quella dei Governi cattolici che lo sollevavano sopra la condizione dei sudditi, levandolo al grado di Sovrano.

Noi abbiamo fatto cessare o piuttosto abbiamo lasciato che cadesse quella podestà terrena che il Papa esercitava sul territorio romano. Cessato questo fatto che implicava la negazione dell'unità italiana, noi non dobbiamo ripugnare ad accettare le consuetudini e le tradizioni della cattolicità ed a mantenere il Pontefice nelle prerogative e nella dignità di sovrano.

Questa mi pare l'esposizione sommaria del concetto a cui s'informa l'attuale proposta di legge, nella parte che si riferisce al Pontefice.

Come sovrano, la persona del Pontefice era sacra ed inviolabile; le sanzioni penali per le offese alla sua persona erano pareggiate a quelle di chi offende la maestà dello Stato; gli erano resi gli onori sovrani che aveva comuni con tutte le teste coronate; tutti questi privilegi conserva il progetto di legge presentato dal Ministero, li conserva il progetto di legge emendato dalla Commissione. Era stabilito a favore della Santa Sede un assegnamento annuo; quest'assegnamento è conservato al Pontefice. Questi godeva dei palazzi, godeva una villa; questi palazzi e questa villa gli sono mantenuti.

Re e Pontefice ad un tempo, il Pontefice esercitava e gli atti dell'autorità sovrana territoriale e quelli che, secondo la consuetudine antichissima della Chiesa, gli erano stati attribuiti come capo e legislatore di quel grande consorzio spirituale. La sovranità territoriale è venuta meno al Pontefice, ma nulla è mutato in ordine all'esercizio dell'autorità spirituale.

Vi ha degli ecclesiastici che partecipano agli atti del ministero spirituale della Santa Sede, ed il progetto assicura che costoro non sono soggetti, per ragione di essi, a nessuna molestia o sindacato dell'autorità pubblica. Il Pontefice aveva intorno a sè un corpo diplomatico che rappresentava le varie potenze d'Europa, non solamente presso di un sovrano territoriale dello Stato Romano, ma presso di un capo della Chiesa; mandava egli parimente i suoi legati ed i suoi nunzi alla sede dei vari Governi; continuerà in questa parte l'antica condizione delle cose, e questi diplomatici godranno di tutti i privilegi stabiliti dal diritto delle genti. Quale sovrano territoriale il Pontefice aveva in sua podestà le poste e i telegrafi nello Stato Romano; questa podestà cessò, ed il progetto gli attribuisce il diritto di stabilire nei suoi palazzi e uffizi di poste e telegrafi, ovvero di usufruttare quelli dello Stato.

Mi pare di avervi riassunto le disposizioni principali del progetto che vi sta dinanzi nella parte che si riferisce al Pontificato.

Il concetto da cui muovono tutte queste disposizioni è di assicurare che, portata la sede del Governo a Roma, non sarà per nulla disturbata la vita religiosa cattolica che ha il suo centro nella sede del Pontificato. Questa idea corrisponde a quella della libertà della Chiesa.

La seconda parte del progetto ha un'importanza più grande ancora, perchè stabilisce un supremo principio, il quale non potrebbe applicarsi efficacemente alle relazioni col Pontificato, quando i suoi influssi non si allargassero a tutta la Chiesa. La materia è assai difficile a regolarsi. Nella società moderna la libertà della Chiesa non può essere che applicazione della libertà costituzionale a coloro che si uniscono insieme coll'intendimento di rendere a Dio il culto dovuto. In quest'opera ci troviamo alquanto impacciati, perchè non abbiamo ancora un assetto costituzionale perfettamente assodato, perchè viviamo in un periodo in cui le dottrine più consentite dalle libertà costituzionali sono turbate da altre dottrine le quali, esagerando il principio democratico, aprono una via che suole condurre i popoli verso il dispotismo. Questa opinione io espressi già nel Parlamento di Torino e in alcune scritture mandate a stampa, in cui notai come la legislazione sancita da noi in ordine alle proprietà ecclesiastiche abbia grandemente fuorviato dai principii direttivi di una legislazione largamente e schiettamente liberale. Essa ha distrutto l'antica libertà della Chiesa fondata in addietro sul privilegio che non poteva vivere della vita del popolo libero, nè ha saputo sostituirvi un diritto coordinato alle libertà costituzionali.

Io non mi estenderò nella discussione di questa parte del progetto di legge; mi riserverò di darne il mio giudizio quando a questo punto sarà giunta la discussione degli articoli; mi basta avere affermato che delle due parti le quali procedono dallo stesso concetto, quella che riguarda l'esercizio del Pontificato sarebbe imperfetta, se non fosse stabilita quella che si riferisce alla libertà della Chiesa. Del resto, le mie avvertenze non si riferiscono ai punti speciali, ma alle relazioni di questa legge colla politica generale del paese, onde il mio discorso sarà egualmente obiaro, e correrà egualmente spedito, quand'anche tutte le mie considerazioni mirino all'esame della prima parte di questo progetto di legge.

Come è ben naturale, a questo progetto contrastano due opposizioni. Dice l'una: al Pontificato ed alla Chiesa voi avete conceduto poco; dicono gli altri: al Pontificato ed alla Chiesa avete conceduto troppo. Propugnatori della prima sentenza furono gli onorevoli Toscanelli e Bortolucci, alla cui sentenza non mi posso in alcun modo acconciare. Essi dissero: noi siamo cattolici, ed alla fede religiosa attinsero il principale motivo della loro opposizione al progetto di legge.

Cattolico sono anch'io, e, quantunque non ami ostentare religione, sarebbe viltà la mia se cercassi di celare la mia adesione a quella che fu la fede dei miei giovani anni, nè mutò per quel poco che faticai negli studi, o che osservai le vicende politiche della mia patria. Ma il cattolicismo non è per me, o signori, quel sistema preconcetto di chi dà ragione al Papa anche quando egli abbia torto. Il cattolicismo è per me il custode delle tradizioni universali, perenni, immutabili del cristianesimo; di quel cristianesimo che portò nel mondo moderno il germe della civiltà. Considerando da questo lato la tradizione cattolica, confesso che mi pare strana l'opinione che vuol consacrare come parte di religione la dominazione del Pontefice sopra una provincia del territorio italiano, che vuol rendere il Pontificato e la Chiesa solidali di una istituzione che, nata nel tempo, era destinata a morire col tempo.

La proposizione degli onorevoli Toscanelli e Bortolucci si riduce a questo; essi dicono: Roma appartiene oggi all'Italia; la restituisca essa al Pontefice, renda così omaggio alla religione, preservi la sua cittadinanza dai pericoli che da questa parte le sovrastano. Io ho troppo concetto dell'ingegno dei miei avversari, ho troppo concetto del senno pratico con cui giudicano degli affari di questo mondo, per supporre che sia mai passato in mente loro che in qualche modo questo disegno si effettuasse; ed io sono certo che, se per una di quelle stranissime combinazioni a cui nessuno pensa quando è svegliato, ma che si presentano qualche volta alla mente di chi sogna, uno di questi due colleghi nostri fosse stato chiamato dalla Corona per presiedere ai suoi Consigli, non introdurrebbe di certo innanzi al Parlamento una proposizione di tal fatta; non verrebbe a dirvi: non ha guari il Re ed il Parlamento hanno unito Roma all'Italia, veniamo in nome del Re a proporvi che Roma sia ridata al Pontefice! Non sarebbe questo un divisamento tale da meritare una confutazione fatta sul serio.

Ma io non mi dipartirò ancora da questa parte della discussione senza esaminare un po' più a fondo la questione, affinchè il paese che terrà dietro alle nostre discussioni, si formi un adeguato concetto delle condizioni presenti della politica romana!

La proposizione che venne fatta dagli onorevoli nostri colleghi Toscanelli e Bortolucci non contraddice solo alla legge che accettò il plebiscito, ma contraddice alla costituzione dello Stato. E quando dico costituzione dello Stato, non intendo soltanto quegli 84 articoli di cui consta il nostro Statuto, ma intendo accennare alle condizioni, secondo le quali sta insieme compaginato quel gran corpo che è lo Stato.

Le condizioni di esistenza di uno Stato, quelle condizioni che formano la sua costituzione, non si stabiliscono dalle leggi scritte; esse hanno sempre la loro origine nelle consuetudini, in quel diritto che si introduce per opera dei costumi, e che si manifesta negli atti spontanei di un popolo.

Ebbene, signori, per poco che noi teniamo dietro alle vicende di cui siamo stati testimoni, è facile constatare come tra le condizioni da cui dipende l'esistenza del nostro Stato siano essenziali quelle dell'abolizione del potere temporale e della unione di Roma al consorzio italico. Chi abbia qualche cognizione della nostra storia non può arrivare ad una conclusione contraria. Sorgeva *ab antico* la potenza dei Papi dallo spezzamento d'Italia. Era dunque assai naturale che, stabilita l'unità italiana, essa cadesse.

Infatti, nè tra gli scrittori che avete letti o tra le persone con cui vi sarà avvenuto di conversare su cotesto argomento, non troverete mai nessuno che si faccia risoluto fautore della potenza temporale del Papa, il quale ammetta per cosa giusta, onesta e possibile l'unità d'Italia.

Allorquando l'Italia divenne una col cadere delle quattro dinastie che col Papa e con quella che reggeva già il regno di Sardegna si scompartivano tutta l'Italia, si affacciò subito alla mente degli uomini l'idea dell'unione di Roma all'Italia. Questa idea era portata da quella che il mio maestro ed amico Cesare Balbo diceva importuna memoria dell'antica grandezza, fitta profondamente nelle menti italiane, che fu in tutti i periodi della nostra storia occasione d'imprese e di pensieri ora vani, ora forti. Come le persone, le nazioni non vivono soltanto nelle realtà del presente, ma nelle memorie del passato e nelle speranze dell'avvenire. Quando Garibaldi sul procinto di tentare all'avventata un'impresa in cui sarebbe rovinata la fortuna d'Italia, se non l'avesse soccorso il senno del Governo e del Parlamento italiano, si accingeva al conquisto cioè della Venezia e di Roma, che aveva ideato di compiere senza l'aiuto dell'esercito italiano, egli mirava ad incoronare il Re Vittorio Emanuele in Campidoglio.

L'unione di Roma al regno d'Italia si affacciava al conte Cavour quando, proponendo l'annessione delle provincie meridionali, per opporre il sistema vero nazionale a quello del generale Garibaldi, acclamava egli il primo Roma capitale. L'unione di Roma al regno d'Italia era affermata dal Parlamento nella deliberazione dell'ordine del giorno del 27 marzo. E dopo di allora non venne alcun ministro degli esteri a dichiarare da quello stallo i suoi disegni politici senza affermare nel modo più preciso che egli intendeva di mantenere

ferme le aspirazioni nazionali verso Roma. Ora, dopo tutto ciò, qual giudizio si dovrebbe fare di una politica che mirasse a restituire al Papa Roma unita testè all'Italia?

Ma se mai, per uno di quegli strani accidenti che si vedono soltanto nei sogni, questo fatto avesse luogo, quale sarebbe la condizione del Papa in Italia? Io non ammetto nessuna ingerenza nè della religione nè della Chiesa in ordine al diritto ed alla politica; ma io comprendo, io sento quanto debba essere grande la loro influenza sulla stabilità degli Stati. So che questi stanno raccolti, non tanto per la comunanza degli interessi, quando per la medesimezza dei principii morali, e che questi principii morali non sono efficaci se non hanno la loro sanzione nella religione.

Come potrebbe il Papa rappresentare agli occhi dei nostri concittadini la religione, quando egli rappresentasse ad un tempo un sistema politico che fosse la negazione di tutte le condizioni, secondo le quali sta unita la società italiana, quando si incarnassero in lui colle aspirazioni verso un passato impossibile a richiamarsi, un sistema per cui il presente divenisse incerto, ed il progresso verso un avvenire più fortunato impossibile?

Se non che, in queste condizioni, il Papa non rappresenterebbe soltanto la negazione dell'unità italiana, egli rappresenterebbe qualche cosa di ben più grave, di ben più odioso a tutti gli animi generosi che vivono nella nostra terra, egli rappresenterebbe quel partito che voleva fondare lo Stato sugl'interventi degli stranieri.

L'intervento straniero fu già rappresentato in Italia dall'Austria e dai principi spodestati; caduti questi, cessata la dominazione dell'Austria, il Papa si trova solo ad invocare quell'intervento odiatissimo. Egli non potrebbe senza di esso riavere lo Stato; riavutolo, sussisterebbe una cagione d'odio perenne tra lui e tutto il popolo italiano.

Ebbene, signori, io non conosco condizione che possa essere peggiore di questa pel Papato; fu mille volte migliore quella di Pio VII prigione di Napoleone I; nessuna condizione potrebbe essere più contraria allo spirito del reggimento ecclesiastico, giacchè la Chiesa vuole che i suoi vescovi, e primo dei vescovi è il Papa, siano accettati dai fedeli, non imposti ad essi.

Innocenzo III, non esageratore al certo delle prerogative laicali, rispondeva ai suoi tempi che doveva ritirarsi quel vescovo *quem mala plebs oderit*. Ebbene, il Papa trarrebbe sopra di sè non l'odio di una plebe maligna, bensì l'odio di quanti sono in Italia uomini generosi, uomini amanti della patria, amanti della stabilità, dell'ordine, della libertà della nazione.

È questa, oppositori della legge, rivendicatori del potere temporale, è questa la condizione che voi vorreste fare al Papato?

Non ricerco per ora quanto possano valere le grettigie di cui io mi presento a voi patrocinatore; ma, per quanti siano i vizi di cui possa peccare questa legge, saranno certamente un nulla a confronto degli immensi disastri che apporterebbe la ristorazione, fosse pure per breve tempo, del potere temporale. (*Benissimo!*)

Vengo ora alla seconda parte delle opposizioni che si sono fatte, a quella che si accenna in questa proposizione:

« Al Papato, si dice, voi avete conceduto troppo. »

Le condizioni proposte possono riepilogarsi sotto questi tre capi:

1° La inviolabilità della persona del Pontefice, pareggiato nel grado ai sovrani;

2° Pompe esteriori del monarcato;

3° Facoltà di fare quanto è nell'ordine della Chiesa o indipendenza.

La disposizione che assicura al Pontefice la inviolabilità propria dei sovrani si affaccia a molti come cosa strana, e mi pare che di questo giudizio porti un cenno anche la relazione della Commissione.

Io credo che sia questa disposizione d'animo l'effetto di una propensione assai comune fra noi educati alle tradizioni francesi, cioè ad un certo desiderio secondo la uniformità a cui vorremmo informato tutto il nostro sistema politico e legislativo.

Di cotesta uniformità scrisse il Montesquieu che, vagheggiata talvolta dagli uomini grandi, essa è sempre la smania degli uomini mediocri; a chi vuole questa uniformità ad ogni costo, deve parere strana cosa l'assicurare il privilegio personale di sovranità al Papa, che non regna più su di alcun territorio. È una condizione unica, una condizione che non trova alcun riscontro nelle leggi dei popoli, se non si voglia fare quello strano paragone tra il Mikado e il Pontefice, il quale può stare come una lepidezza o poco o assai spiritosa, ma che certo non può avere gran peso per chi discute sul serio. Io credo che questa condizione che noi vorremmo stabilita in favore del Papa si comprende assai meglio da chi consideri i motivi da cui procedono tutte le inviolabilità. Nel sistema antico la inviolabilità esprimeva quel culto quasi religioso che si rendeva allora alle persone dei sovrani; è questo un concetto che non si accorda più con le consuetudini e colle idee dei nostri tempi.

Oggi l'inviolabilità dei poteri non è nulla più che una sanzione della loro indipendenza. Mirate infatti all'organamento del nostro Stato: la magistratura deve essere indipendente sia dal potere legislativo, sia dall'esecutivo, e i magistrati hanno un primo grado d'inviolabilità nella loro inamovibilità; devono essere indipendenti anche più di loro dalla potestà esecutrice i membri del Parlamento, e la Costituzione assicura un'inviolabilità proporzionata a questo bisogno ai membri delle due Camere. È supremo interesse dello Stato che sia libera da ogni ostacolo l'azione del po-

tere esecutivo, il quale devo ad ogni momento essore pronto a tutte le occorrenze dollo Stato.

Il supremo grado doll'inviolabilità si trova nel Re. Una pari condiziono si trova nel Pontefice: il Pontefice è sovrano della Chiesa.

Io non cerco quanto quest'idea corrisponda alle tradizioni perenni del cattolicismo. In quanto a me non sarei disposto ad ammetterla in queste materie. Senonchè, dovendo noi legislatori politici innanzitutto riconoscere la nostra incompetenza, ed essendo tutte le consuetudini presenti della Chiesa informate al concetto della monarchia papale, noi siamo costretti ad accettarla.

Il Papato esercita la sua sovranità ecclesiastica, non nell'interesse solo dei cittadini italiani, ma di tutti i cattolici. I cattolici stranieri crederebbero che egli non fosse indipendente abbastanza nell'esercizio di questo suo monarcato ecclesiastico, quando in qualche modo esso fosse soggetto ad una delle podestà che comandano in Italia.

Non si aveva altro modo di sciogliere questo problema se non quello di stabilire in suo favore l'inviolabilità como sovrano; questa inviolabilità noi non l'abbiamo inventata, la troviamo stabilita; con questa legge dichiariamo che siamo disposti a mantenerla in osservanza.

Secondo le consuetudini di tutte le monarchie, il sovrano è circondato da una pompa esteriore che è simbolo di autorità. Io non cercherò nelle fibre del cuore umano l'origine di questo sentimento. Voi vedete però che il Papato è circondato di questa pompa esteriore che splende spettacolo dolle cerimonie religiose di Roma, che appaga la curiosità dei dissidenti e serve o bene o male all'edificazione dei fedeli. La maestà dei templi romani, lo splendore delle arti, la magnificenza dei riti e delle cerimonie esprimono la maestà del pontificato cattolico.

Faremo scadere il Pontefice dal grado che tenne fin ora? Offenderemo, non solamente le consuetudini od i pregiudizi, se volete così chiamarli, della cattolicità, ma avremmo offeso tutte le abitudini del popolo italiano; avremmo offeso, più che altro, le abitudini, le consuetudini, i costumi del popolo romano. Non bisogna farsi illusioni, i popoli non vivono solamente di politica; sta bene. Questa può bastare per noi deputati, giacchè è principalmente nostra; ma è impossibile che in Roma non ci sia una gran parte di popolo che si compiace di questi spettacoli che appagano la vista e la fantasia, che può tanto su tutti gli uomini, o che sono per soprappiù occasione di lucro a molti. Nè si vuole dimenticare quella parte del popolo romano che in qualche parte ne lucra. Supponete che ad un tratto il Papa sia ridotto alle condizioni modestissime di un altro vescovo italiano, credete voi che fossero per compiacersene i cattolici stranieri, gl'Italiani, i Romani? Non credete invece che tutti se ne terrebbero offesi?

Credo di avere esposto i motivi sommari che rispondono alla obbiezione che dice essersi conceduto troppo al Pontefice.

Ora io vengo ad un'altra questione.

Qual effetto produrrà questa legge? Non possiamo mirare ad altro effetto che ad assodare l'unione di Roma coll'Italia, a far cessare i pericoli che possono nascere dall'opposizione che sarebbero disposti a muoverci gli avversari nostri.

Non conviene farsi illusioni, questo effetto non si otterrà quando la legge sarà pubblicata, non si otterrà se non quando questa legge sarà stata accettata da tutti coloro che ci sono interessati, quando sarà stata accettata dal Papato, quando sarà stata accettata dai cattolici stranieri.

È il caso di rispondere come Franklin allorquando gli si domandava l'utilità della scoperta che il fulmine era la stessa cosa che l'elettricità. Rispondeva egli: « E il bambino a che cosa serve? A diventar uomo. »

Questa legge acquisterà la sua importanza quando sarà accettata da tutti, quando vi avranno acconsentito il Pontefice ed i cattolici.

La Corte romana incominciò dal protestare con molta veemenza contro i fatti che si sono compiuti. Forse protesterà ancora un pezzo. Incomincierà a rassegnarsi, quando avrà proprio compreso che il fatto è irrevocabile.

Dopo essersi rassegnata, finirà per comprendere (non lo confesserà mai) che la nuova condiziono è migliore o meno peggio dell'antica. Ma questa temperanza nelle opinioni della Curia romana non si introdurrà se non quando avrà smessa propria ogni speranza di interventi stranieri; se non quando nessuno in Roma, nessuno della Corte ecclesiastica del Papa potrà avere una speranza prossima o remota che l'intervento straniero venga ad imporre un'altra volta la dominazione del Papa in Roma. Un solo presagio di questo fatto futuro si trova in Roma, o mi pare che abbia una certa importanza, che tuttavia non vorrei esagerare.

Questa eccezione risulta da un opuscolo che tengo fra le mani e che alcuni di voi avranno forse letto, intitolato: *La caduta di Roma per le armi italiane, considerata nelle sue cagioni e nei suoi effetti*, di Curci della Compagnia di Gesù. Questo gesuita non è per nulla un gesuita che accenni volersi accostare al Governo italiano. Il libro consta di cinque parti: nelle prime quattro si largheggiano tutto quelle ingiurie, tutto quel frasario di declamazioni che abbondano nella *Civiltà cattolica*, non c'è nulla più e nulla meno. L'ultima parte si raccoglie in poche pagine. Ivi dice lo scrittore gesuita: « se ministri italiani giungessero per impossibile a leggere questo ultime pagine (non so se l'impossibilità si sia dileguata o se i ministri si siano occupati del padre Curci), forse dimenticherebbero tutte le gentilezze alquanto troppo mordaci, che sul conto loro sono sparse in quelle pa-

gine. » In quanto a me, non ho dimenticato le gentilezze che il Curci ha rivolte agli uomini politici italiani; non le ho dimenticate, e gliene rendo grazie: senza quelle, le ultime pagine non mi darebbero alcun indizio sui giudizi della famosa Compagnia, che, secondo le voci che corrono, maneggia a suo talento la Corte romana.

Questo libro mi dice, che nella Compagnia di Gesù incomincia a balenare quel concetto che il potere temporale del Papa non potrà ristorarsi. Noi conosciamo tutti la stretta solidarietà che unisce tra di loro i membri di quel famoso sodalizio. Nè certo sarebbe permesso al padre Curci di vivere ancora oggi in Roma da gesuita, se le opinioni espresse nelle ultime pagine del suo opuscolo fossero condannate dai suoi superiori. È importante per me che in Roma uno dei più famosi gesuiti abbia stampato e scritto queste parole:

« A giudicarlo dalla presente condizione dell'Europa, non vi è alcun elemento di restaurazione del potere temporale dei Papi; ed i sinceri cattolici farebbero bene a persuadersene per non collocare le loro speranze che in Dio, ed in ciò che essi potranno fare ispirati e sostenuti da Dio.

« Nè vale ricorrere alle tante altre volte che quel potere fu rilevato dopo il cadimento, notantemente dopo l'avvenuto sotto il VI ed il VII Pio. In quei casi, l'Europa aveva Governi che si professavano cristiani, e che, se non ciò, avevano interesse al mantenimento del principio di autorità; fu naturale che, rimossa la tirannide soldatesca che li opprimeva, si rilevassero per propria virtù, ed operassero. Vero è che, come nota il Pacca nelle sue *Memorie*, anche allora il fiero caso tacquero; ma fu per timore di quella tirannide stessa, la quale, abolita, non parve loro vero di ripararne le distruzioni.

« Al presente non vi è ombra di tutto ciò. Come fu accennato più sopra, i sovrani, quali che siano le loro disposizioni personali, non possono nulla: lo dicono essi stessi, e per loro onore si deve credere, ecc.

« Ma dunque tutto sarà disperato? Niente affatto! Quanto a ciò che veramente rileva per la nostra santificazione e per la nostra salute, nulla è disperato; e noi cattolici, finchè ci resta un sacerdote e un altare, abbiamo quanto occorre. Non si nega che tra tali distrette molte più colpe si commettono e più scandali si diffondono, e più anime vanno perdute; e però dobbiamo pregare ed operare. »

Checchè ne sia dei giudizi del Curci sui reggimenti moderni, io prendo atto di questa prima parola, per cui si ravvisa che nel sodalizio gesuitico incomincia a vacillare la fede nella restaurazione del potere temporale del Papa.

Ma, o signori, la questione pratica non sta nella Compagnia di Gesù, non sta nemmeno nella Corte di Roma, la questione sta nei popoli stranieri, giacchè, quando sia fuor di dubbio che nessuno di loro si frammetterà più *armata mano* a restaurare il potere temporale, il Papato si rassegnerà al fatto compiuto.

Che nessun Governo pensi a cotesta restaurazione me lo prova il *Libro Verde* che ci fu distribuito. Noi ci vediamo espresse delle riserve, noi vediamo che i Governi stanno in sull'avviso; essi dicono: vedremo che cosa saranno le guarentigie promesse dal popolo italiano. Ebbene, essi hanno ragione. Noi abbiamo posto il Papato in condizioni nuove. I Governi esteri che hanno dei sudditi cattolici non rimpiangono il potere temporale, il rimpianto sarebbe stato espresso se stesse nel pensiero dei loro Governi.

Se non che all'estero non ci sono soltanto i Governi, c'è anche il partito cattolico.

Di questo non vorrei dire tanto male che possa in qualche modo offendere quei due colleghi nostri che se ne fecero propugnatori, ma voglio che sia ben inteso che nelle mie parole e soprattutto nel mio pensiero nulla accenna ad un'insinuazione contro nessuno che segga in quest'Aula.

Questo partito cattolico può per l'autorità, può per l'ingegno, può per una prevalenza che abbia acquistato in Europa?

Non vale per autorità che gli comunichi la religione di cui si è fatto propugnatore, giacchè questa parola *partito cattolico* è la più grande negazione che possa farsi del grande concetto a cui s'informa la Chiesa, compresa secondo la sua essenza. (*Movimento di approvazione*)

Non può per l'ingegno, perchè i suoi seguaci sogliono appartenere al volgo o plebeo o patrizio, nè, tranne qualche rarissima eccezione, ci si trova uomo di mente veramente elevata.

Non vale per la sua influenza; me ne appello alla storia dei paesi cattolici, e domando: da dieci anni in poi chi ha guadagnato col progresso del tempo, il partito liberale o il partito cattolico? Domandatene alla Spagna, all'Austria, alla Baviera stessa; domandatene a tutti gli Stati cattolici, e vedrete decadere dappertutto la potenza di questo partito, l'idea liberale aprirsi la strada e l'umanità rallegrarsi, augurandosi il giorno in cui potrà scolpire sulla sua tomba: *Ei fu*. (*Bravo! Benissimo!*)

È dunque pericoloso il partito cattolico?

Veramente noi viviamo in momenti che potrebbero riuscire a casi i più impreveduti e più strani. Chi sa che per alcuni di questi casi non si desse incitamento ad una di quelle ambizioni sfrenate, mostruose che si palesano oggi, e che a nessuno pareva possibile prima. Chi sa che quell'ambizione non possa indurre un qualche potente, o cattolico o protestante, a spalleggiare il partito cattolico per trovare un pretesto d'intervenire nelle cose italiane. È questa possibilità astratta che potrebbe divenire un pericolo futuro: ma è un pericolo di cui non si deve esagerare l'importanza. Pur

troppo gli eventi che si sono precipitati da qualche tempo a questa parte hanno suscitato tante ire, tanti odii, hanno seminato i germi di tanti risentimenti e di tante vendette, che si può pur prevedere che, prorompendo, contristino il fine di questo secolo. Ma appunto perchè la guerra presente può lasciare la via aperta a grandi e terribili guerre, non è probabile che alcuna di quelle guerre future rialzi il vessillo caduto oggi del potere temporale.

Ma ritorniamo col pensiero alla Curia romana, la quale fece sempre assegnamento sull'intervento straniero.

Nel 1848, durante la prima guerra d'Italia, professava di amare l'Austria quanto l'Italia; durante il 1849 ricusava il sussidio degli Italiani per invocare l'intervento armato degli stranieri, nè alcun territorio italiano fu per tanti anni occupato dagli stranieri quanto quello che stette in signoria del Papa. E quando il non intervento fu applicato all'Italia centrale, l'allocuzione papale non se ne lagnò come di un'offesa alla religione? Il potere temporale visse così nei tempi recenti di interventi stranieri: è dunque naturale che agli interventi stranieri volgano le loro speranze i suoi propugnatori, ed è naturale che queste speranze si dileguino quando essi siano fatti capaci che di interventi stranieri non ve ne sarà più in Roma.

Senonchè, o signori, c'è un altra speranza su cui si fonda più che su quelle la Curia romana. Sapete quale è questa speranza? E l'oggetto a cui mira questa speranza mi dà pur troppo maggior pensiero che l'intervento armato degli stranieri. La grande speranza della Curia romana si fonda sugli errori che noi possiamo commettere. (*Segni di assenso*)

Ad evitare questi errori noi dobbiamo far sì che la legge sulle guarentigie non sia solo un complesso di disposizioni su di una materia speciale, ma che essa esprima tutto un sistema di Governo.

Se noi saremo fedeli al sistema di conciliazione a cui accenna questo progetto; se il Governo ed il partito parlamentare che gli dà appoggio si attengono risolutamente a quel sistema conciliativo, essi rimarranno fedeli alla nostra grande tradizione liberale, nè avranno da temere nulla dalla reazione europea o dall'intervento straniero.

Se la cosa riuscisse altrimenti, se in questa occasione non dessimo prova di quel senno italiano che fu meraviglioso, che fu anzi più singolare che raro dal 1859 al 1861, io sarei in grande ansietà sulle sorti future della nostra patria.

Affinchè vi spieghi meglio il mio concetto, consentite che io vi faccia alcune considerazioni sulla condizione dei nostri partiti.

Le rivoluzioni del 1859, dalle quali risultò l'assetto attuale del Governo italiano, cominciarono con una tale concordia di animi che non c'era nulla dapprima che si assomigliasse ad una opposizione; questa opposizione incominciò in occasione di quel tentativo di spedizione dei Garibaldini, a cui il conte di Cavour, che stava a capo del partito moderato, contrastò coll'introdurre una legge che abilitava il Governo del Re ad accettare l'annessione delle provincie meridionali, delle Marche e dell'Umbria.

Nella relazione ministeriale della legge, il conte di Cavour si esprimeva con termini che mi pare opportuno di ricordare oggi a chi voglia formarsi un giusto concetto della condizione dei partiti politici italiani:

« Noi crediamo, diceva l'illustre statista, che tale disegno, ove fosse attuato (quello di lasciare le provincie meridionali sotto l'autorità di Garibaldi), trarrebbe con sè le conseguenze più funeste. Perchè mantenere Napoli e Sicilia in uno stato anormale? Un solo motivo può essere addotto di ciò, quello di valersi dell'opera rivoluzionaria per compiere la liberazione d'Italia. Ora noi affermiamo risolutamente che questo sarebbe un errore gravissimo. Nel termine in cui siamo giunti, e quando è in nostra facoltà di comporre uno Stato di 22 milioni di Italiani, uno Stato forte e concorde, il quale potrà disporre di innumerevoli specie di mezzi, così materiali come morali, l'èra rivoluzionaria deve essere chiusa per noi; l'Italia deve iniziare con gran franchezza il periodo suo di ordinamento e di organamento interiore. In altra guisa l'Europa avrebbe ragione di credere che per noi la rivoluzione non è un mezzo, ma un fine, e ci torrebbe a buon diritto la sua benevolenza. L'opinione pubblica, stataci insino al dì d'oggi tanto favorevole, dichiarerebbesi contro di noi, o diverrebbe ausiliaria dei nostri nemici.

« Tutte le quali cose renderebbero senza dubbio, non solo più malagevole, ma forse anche impossibile il compimento dell'impresa italiana.

« Rivoluzione e Governo costituzionale non possono resistere lungamente in Italia senza che la loro dualità non produca un'opposizione o un conflitto, il quale tornerebbe a solo profitto del nemico comune. »

Così cominciarono a disegnarsi i partiti italiani allora.

La rivoluzione si sforzava penetrare nelle consuetudini del popolo, mentre per noi essa non era che un istrumento straordinario, fatto necessario dalle condizioni dei tempi, ma che non poteva divenire abitudine senza turbare il regolare andamento del reggimento costituzionale. Da una parte stava dunque la rivoluzione, dall'altra la libertà costituzionale fondata sul rispetto di tutte le massime sancite dallo Statuto.

Nella discussione che precedè alla risoluzione del 27 marzo, il conte di Cavour diceva:

« Io credo che la soluzione della questione romena debba essere prodotta dalla convinzione che andrà sempre più crescendo nella società moderna ed anche nella grande società cattolica, essere la libertà altamente favorevole allo sviluppo del vero sentimento religioso.

« Io porto ferma opinione che questa verità trionferà fra poco. Noi l'abbiamo già vista riconoscere anche dai più appassionati sostenitori delle idee cattoliche. Noi abbiamo veduto un illustre scrittore, in un lucido intervallo, dimostrare all'Europa, con un libro che ha menato gran rumore, che la libertà era stata molto utile al ridestamento dello spirito religioso. »

La libertà costituzionale opposta alla rivoluzione, l'alleanza dello spirito liberale collo spirito religioso, erano pel conte di Cavour le condizioni essenziali della soluzione, non solo per la grande influenza che l'idea religiosa esercita su tutti i consorzi umani, ma soprattutto ancora per compiere l'impresa che stava innanzi all'Italia, quella dell'abolizione del potere temporale. Il programma del partito moderato, che s'inaugurava su questi principii, si trova chiaramente espresso nell'ordine del giorno del 27 marzo e nelle discussioni che lo accompagnavano. Quell'ordine del giorno non fa che affermare lo spirito conciliativo a cui si era ispirata la rivoluzione italiana, applicandolo alla questione romana. Il dissenso fra i due partiti non finì con quella discussione. Il punto più spiccato della storia del partito rivoluzionario è quello della spedizione di Mentana, di quella spedizione che io non esito a dichiarare il fatto più deplorabile della storia italiana in questi ultimi anni.

Signori, il cuore mi piange quando io penso a quei giorni in cui morivano eroicamente per l'Italia sul suolo romano Enrico Cairoli ed i suoi compagni d'armi; rendo anch'io un omaggio sincero al loro valore; ma non potevo in quei giorni e non posso oggi ripensare a quei fatti, a tanta virtù infelicemente sprecata, senza deplorare i consigli, pur troppo funesti all'Italia, che fecero cadere sulla nostra patria la sventura di un nuovo intervento straniero e la taccia di aver mancato alla parola data. (*Mormorio a sinistra*)

I capi della spedizione di Mentana non accennavano solo all'abolizione del potere temporale; dichiaravano di voler abolire il Papato. Fu dunque esplicita la diversità dei due partiti: l'uno riconosce l'importanza della questione religiosa, separa sempre la questione del Papato dalla questione del potere temporale, la questione politica dalla religiosa; l'altro tende a confonderle.

Signori, questa legge deve essere la consacrazione definitiva del sistema dichiarato dal Parlamento italiano in Torino, quando deliberava l'ordine del giorno del 27 marzo. Cessi nel Governo, cessi nella maggioranza che gli concede il suo appoggio quella funesta consuetudine del partito liberale moderato di volersi reggere piuttosto per la tolleranza degli avversari, che per la concordia e per la franca professione degli stessi principii.

Noi dobbiamo andare a Roma con dei partiti fortemente organizzati, noi dobbiamo portarvi un Governo forte di una maggioranza che rappresenti le idee del paese.

Io desidero quanto altri mai che si vada a Roma, ma sento che, quando si porta il Governo italiano in una città che non ebbe più alcuna tradizione politica dopo la decadenza dell'antica repubblica, si compie una impresa che non è senza pericolo. Compiremo una gloriosa missione, se riusciremo a superare quel pericolo e a piantare in Roma una tradizione civile. Ci riusciremo se terremo viva la virtù civile di cui l'Italia diede prova maravigliosa dal 1859 al 1861. È questo il cómpito che ci è assegnato; da quest'opera dipende l'avvenire e la gloria d'Italia. (Bene! bene! *a destra*)

Signori, io ho terminata la parte politica del mio discorso; concedetemi ancora alcune brevi parole che mi sono suggerite dalle tristissime condizioni in cui si trova oggi l'Europa, dalla speranza dell'avvenire che io auguro prospero all'Italia ed al progresso della civiltà umana.

Signori, l'anno 1870 cessava in mezzo ai lutti di tutti, mentre la grande nazione che ci è più vicina e che ci fu più amica si stava immersa in una immensa sventura.

Incomincia l'anno 1871 e ci fa intravvedere un esito che turba tutte le speranze di cui si rallegrarono i fautori di un progresso pacifico.

Non so dirvi quanto dolorosa impressione io senta mirando a questo tristissimo spettacolo. Ogni volta che una voce amica mi rappresenta questi fatti come accettabili o tollerabili, le sue parole mi suonano in cuore come un grido di dolore; esse danno una smentita crudele a molte speranze che avevano rallegrato i miei giovani anni, quando vedeva i popoli civili avviati ad un fraterno consorzio. A quelle speranze succede oggi una crudele disdetta, e domando a me stesso se non sia stata un'illusione tutta quella filosofia della storia che teneva viva la fede nel perfezionamento umano.

Ma io lascio queste considerazioni troppo dolorose per sollevare il pensiero ad una regione più serena, pigliando le mosse dalle parole di un nostro collega, a cui mi legano antiche consuetudini di amicizia. Ecco le parole che diceva in Roma l'onorevole Minghetti al circolo *Cavour:*

« ... E qui mi si offre al pensiero un'altra qualità romana, che mi pare mirabilmente atta ad un nuovo regno. Io parlo di quel sentimento di stabilità onde siamo colpiti da tutto quello che ne circonda. Qui leggi, Codice, religione, monumenti, tutto ebbe l'impronta di cosa che dovesse durare eterna, e alla città stessa fu dato l'appellativo di eterna città. »

Se tutto ciò che si vede in Roma ha l'impronta della stabilità, il Papato è certo l'istituzione in cui questa stabilità si trova come incarnata. Si accusa spesso il Papato di questa sua immobilità: io, che ne discorro colla riverenza del credente, ma che giudico le sue vicende con quella libertà che è diritto e dello studio

e storico, disapprovo il Papato di non essere abbastanza immutabile, di non essere stato abbastanza tenace delle tradizioni perenni del cristianesimo, quando lasciava che usurpassero la loro autorità le massime che avevano consacrato la teocrazia politica del medio èvo.

Una grande questionè si affaccia oggi a tutti quelli che mirano ai destini del Papato, portando lo sguardo oltre più in là del momento presente.

Per la prima volta il Papato si troverà di fronte al grande movimento della civiltà moderna.

Resisterà a cotesta prova?

Io credente persuaso dei destini perenni del Pontificato cattolico dico di sì, ma lo dico in quanto tengo per fermo che le tradizioni del medio evo dovranno sgombrare il campo per lasciare che si svolgano tutti quei germi di umanità, di libertà e di civiltà che il cristianesimo racchiude in sè, e che furono aduggiti dalla clerocrazia del medio evo. Sono altri i destini del cristianesimo, altri i destini della Chiesa, altri i destini del Papato che la rappresenta. Questi destini si compiranno mediante quella conciliazione della religione collo spirito liberale che, rendendo tutto il suo prestigio alla religione ed alla Chiesa, farà cadere, perchè le renderà superflue, quelle guarentigie che oggi sono fra noi argomento di grande disputazione.

Ritornando a molti istituti che fiorirono nei tempi migliori della Chiesa, stenderà una mano amica alla civiltà cristiana ed all'Italia libera, e noi vedremo così effettuato quello che era il voto di un grande pubblicista francese (Tocqueville), che fu il voto degli scrittori italiani che concorsero coi loro studi, coi loro consigli all'opera del nostro risorgimento, quel voto che fu il voto della mia prima gioventù e che è ancora quello dei miei ultimi anni. (*Applausi a destra*)

CIVININI. Due condizioni che d'ordinario sogliono essere ritenute dagli oratori sfavorevoli, quando sorgono a parlare in quest'Aula, questa volta a me tornano sommamente gradite: la stanchezza della Camera e la inefficacia della mia parola. La stanchezza della Camera, da più giorni occupata ad ascoltare dotti ed eloquenti discorsi intorno ad un argomento per natura sua difficile e grave mi dispenserà dal diffondermi in particolari, poichè essa mi impone di non occupare la sua attenzione troppo lungamente. Della nota inefficacia della mia parola, se in ogni altra occasione mi dolsi, in questa profondamente io mi rallegro, perchè, dovendo sventuratamente contrastare col mio discorso all'opinione espressa da uomini autorevolissimi della parte nella quale io seggo, e coi quali io intendo di restare domani, come era oggi e ieri, amico, mi sarà grato, per questa volta soltanto, che le mie parole siano dardi spuntati.

Nè mi sarei certamente indotto a parlare, se una quasi necessità della mia condizione non mi ci avesse costretto.

Rispetto a questa materia di Roma, io mi trovo oramai in una condizione più difficile che forse nessun altro dei membri di quest'Assemblea.

Liberale, noto per principii non certo soverchiamente benevoli al Papato, mi occorse il 10 dicembre 1867 pronunziare in quest'Aula un discorso, il quale non solo fu trovato da conservatore, ma (cosa che io davvero non avrei fino a quel giorno sperato) fu trovato perfino clericale.

Così legato da un discorso estremamente conservativo e dai voti e dagli atti miei parlamentari successivi, io mi dispongo ora a votare contro la legge delle guarentigie pel Papa che il Governo del Re ci ha presentato.

È naturale che io debba sperare dalla Camera assai indulgenza perchè io possa spiegare questa apparente contraddizione; ed è anche naturale che la Camera intenda che, per spiegarla, mi converrà toccare alquanto della natura della legge e delle relazioni in che io la vedo col diritto pubblico interno del nostro Stato, e della posizione che questa legge, a mio credere, farebbe all'Italia rispetto all'estero, ed insomma in qualche modo di tutte le circostanze proprio della legge stessa.

Signori, in quel fatale discorso io diceva in sostanza ai miei onorevoli colleghi: a mio credere la questione romana (chiamiamola come l'abbiamo chiamata sempre, per intenderci), la questione romana è una questione essenzialmente intellettuale e morale; è, secondo me, una lotta di idee, nella quale voi non potete vincere, mutando lo stato presente di Roma, finchè le idee che voi rappresentate non siano assolutamente trionfanti delle idee che dominano colà. Due timori dominavano l'animo mio nel parlare quella volta alla Camera: l'uno che l'Italia con nuovi tentativi generosi, facilmente giustificabili coi più nobili sentimenti, ma, a mio credere, improvvidi, restasse vinta ancora una volta dal Papato o dagli amici e protettori di lui, e che la sua sconfitta aggiungesse forza al nemico; l'altro che voi, pur vincendo materialmente, vi trovaste, il giorno dopo la vostra vittoria, in un'atmosfera, per così dire, di principii e d'idee così poco conformi all'opera vostra, che voi, in un modo o in un altro, cedeste più di quello che avevate acquistato.

Non dico soltanto che le mie idee allora non furono intese. Questa sarebbe colpa mia, e non avrei certo da farne rimprovero altrui. Dirò che furono unanimemente combattute; combattute, non sola dalla parte sinistra a cui anche le condizioni speciali in cui io parlava quasi facevano un dovere di combatterle, ma combattute anche con tutta l'eloquenza di quella ricca parola che tutti ascoltiamo con tanto piacere, ogni volta che risuona in quest'Aula, dall'onorevole deputato Minghetti.

Nella seduta del 14 dello stesso mese egli solennemente affermava che io aveva errato, che io aveva oltrepassato il segno, che la questione romana era una di quelle questioni che in ogni occasione bisognava tener vive ed agitate. Egli diceva che nella diplomazia, in qualsiasi modo, noi non dovevamo perder mai un momento per affermare, come avevamo già affermato, che Roma era nostra capitale, e che soltanto condizioni di forza, soltanto condizioni materiali essenzialmente effimere, potevano pel momento impedircene il possesso. Quand'anche i miei onorevoli colleghi non lo sapessero, basterebbe il dire da quale delle due parti era sostenuta ciascuna opinione, perchè ciascuno intendesse quale doveva prevalere e in quest'Aula e nella condotta del Governo.

Si continuò a considerare la questione di Roma come una questione essenzialmente politica; si tentò colla diplomazia, non so con quale successo, pure si tentò; si rinnovarono patti che la buona fortuna, a mio credere, aveva rotti; finalmente le condizioni di Europa, che voi tutti conoscete, crearono una tale situazione, che voi entraste a Roma a colpi di cannone.

E qui mi piace dichiarare che io non convengo punto coll'onorevole mio collega il deputato di Pontedera. Io non accuso il Governo di aver osato occupare Roma; lo lodo anzi di avere superato quegli indugi e quelle naturali trepidazioni che forse erano nell'animo dei ministri come erano nell'animo d'ogni patriota. Il Governo del Re doveva farlo, perchè per non farlo avrebbe dovuto uscire da quei modi e da quelle vie che sono propri dei Governi liberi.

L'onorevole Toscanelli non ha considerato che i Governi liberi sono fondati sull'opinione pubblica; e che coloro che non si trovano d'accordo con essa debbono ritirarsi, lasciare che passi il delirio, ma non hanno diritto di resistere colla violenza. E questa pubblica opinione l'onorevole Toscanelli non accusi il Ministero presente di averla creata; ne accusi sè, ne accusi tutti gli altri che da lunghi anni seggono in Parlamento.

L'onorevole Boncompagni con tutta l'autorità della sua parola ha testè tessuto la storia di questa non fortunata politica rispetto a Roma; egli vi ha narrato come il regno d'Italia sorgesse, per così dire, con questa idea di Roma; e l'onorevole Bonfadini, risalendo anche più in su, ha detto che era nata con noi, Italiani, anche prima che Italia fosse, l'idea di Roma capitale.

Il Ministero adunque, a mio credere, non può essere accusato di quanto egli ha fatto. Se deve sopportare le difficoltà che nascono dalle condizioni e dai modi con cui compiè l'opera sua, più che dargliene biasimo, più che accusarlo di falli immaginari, è giusto compassionare la sua sciagura.

Ma è accaduto pur troppo quello che io temeva. Voi avete compiuto uno di quegli atti che, anche per chi li chiama misfatti, hanno del grande, per l'audacia e per l'effetto loro; uno di quegli atti che affermano un paese in una luce, sinistra presso gli avversi, ma sempre splendida e grande in mezzo al mondo. Ma compiuto un tale atto, vi è parso trovare intorno a voi un'opinione pubblica che non rispondesse all'opera vostra. Quando io vi parlava dell'opinione cattolica, quando io vi diceva che dei cattolici avreste avuto paura, si rideva a sinistra, e forse un po' si rideva anche a destra.

Vi diceva dunque che allora si rideva della forza di quest'opinione cattolica, di cui io, si diceva, esagerava l'importanza. Or bene: la fortuna ha fatto che voi avete dovuto sfidare i sentimenti e i pregiudizi di quella opinione cattolica; è venuto il giorno in cui la necessità politica vi ha spinti a tirare delle palle di cannone sulla città santa; l'avete fatto; ma il giorno dopo voi l'avete veduta risorgere dinanzi gigantesca, ed allora non avete più veduto niente altro che la necessità di placarla a prezzo dei più cari olocausti.

Io non so se voi avreste dovuto pensarci prima: dirò soltanto che ora esagerate i timori, come prima esageravate il disprezzo. Voi, a mio credere, avreste dovuto credere prima che questa forza, che si sottraeva alla vostra politica, come alla vostra spada, esisteva: ma ora che la necessità vi ha spinti a sfidarla, non esageratene, per carità, la potenza: non gettate, senza compenso, una dopo l'altra, per tentare vanamente di propiziarla, tutte le armi più pregiate e più care che vi hanno lasciato i padri vostri; non mettete a pericolo la vostra esistenza presente, le vostre speranze avvenire, quel po' di miglioramento intellettuale e morale che abbiamo finora ottenuto, quel più che speriamo ottenere, in una parola non rifate sotto un'altra forma, non meno pericolosa, non meno funesta, il Papa, che avete dianzi disfatto.

Quanto a me, credendo che voi esageriate oggi nell'attribuire importanza a quest'opinione cattolica, come esageravate or fa due anni nel disprezzarla; io voterò contro questa legge, come votai contro la sinistra in quell'occasione, quando la sinistra non voleva tener conto di quell'opinione cattolica, a cui ora voi, per lo contrario, vi disponete a fare, a mio credere, insopportabili sacrifizi.

Io ho sentito con profonda attenzione i discorsi che hanno fatto in quest'Aula gli oratori che hanno impreso a difendere questa legge. Dico il vero: io ne ho avuto stupore; è forse la prima volta, dacchè io seggo in questo recinto, che non ho sentito un solo oratore, eccetto forse l'onorevole Boncompagni, il quale abbia detto risolutamente che crede buona questa legge.

E, in verità, era difficile, volendo ricorrere ad argomenti intrinseci, volendo analizzare le disposizioni della legge, volendone dimostrare la bontà e la possibilità dell'applicazione, era difficile, era impossibile trovare argomento alcuno che non fosse stato detto, o dirlo meglio di quello che l'avesse detto l'onorevole

relatore della Commissione. Solito ad ammirare le belle opere del suo ingegno e la dottrina a cui tutti tributiamo ammirazione meritata, io ho pur trovato ancora occasione di essere stupito leggendo quel documento, per lo sforzo immane che ha fatto, dibattendosi contro la propria logica per riuscire a provare che l'opera sua era opera logica. (*Risa di approvazione*)

Gli oratori che han difeso la legge hanno forse creduto come me che non si potesse dire, rispetto all'essenza della legge, nulla che l'onorevole Bonghi non avesse già col suo ingegno investigato; e quindi hanno avuto ricorso alle ragioni che direi estrinseche. Qualcuno ha evitato anzi di parlare della bontà della legge; ha detto anche, mi pare l'onorevole Bonfadini, che realmente la legge non era in se stessa così buona come poteva desiderarsi, ed ha fatto delle riserve pel voto che dovrà dare. Ma poi i difensori della legge hanno soggiunto: la legge è necessaria; e perchè è necessaria, hanno consigliato la Camera di votarla.

Perchè è necessaria?

A me pare che coloro i quali hanno voluto dimostrare questa necessità hanno adoperato due argomenti: han parlato dei cattolici in quanto sono cattolici senza considerazione dell'essere eglino italiani o non italiani, e poi delle nostre condizioni rispetto all'estero.

Quanto ai cattolici, io credo che questa legge non sia che un equivoco. Non tocco ciò che hanno detto l'onorevole Toscanelli e, dopo lui, con autorità in questa materia molto maggiore e con grande profondità, l'onorevole Bortolucci, tentando di dimostrarvi, o dimostrandovi, che questa legge, rispetto ai cattolici, non guarentisce, non assicura nulla. No: lo lascio a loro questi argomenti, perchè sono di tal natura che io non oserei, senza temere di profanarli, toccarli. Io dirò piuttosto che, a mio credere, questa legge sarebbe allora seria soltanto, efficace ed atta ad acquietare i giusti timori dei cattolici, quando essa determinasse e sanzionasse (quello che voi avete promesso tante volte, e che pare ora abbiate meno che mai volontà di fare) la libertà della Chiesa.

Voi lo sapete: per questa parte io sono disposto ad andare a tal punto, che probabilmente da molti in questa Camera sarebbe riputato estremo. Posso ingannarmi; sono indotto anche talvolta a temere che m'inganno, quando vedo uomini di tanto dottrina sorgere a contrastare questa teoria. Ma non importa; io vi credo fermamente. Quelli dei membri di quest'Assemblea che appartennero alla precedente Legislatura ricorderanno che alla Camera, in più occasioni, ed in un'occasione non senza importanza, anche in Comitato privato, io difesi questa teoria davanti ai miei colleghi. Non già che io non preveda, che non intenda i pericoli di un'intera libertà della Chiesa; intendo le aspre battaglie che ci aspetterebbero; ma non importa. La libertà è sempre per me un terreno fermo e sicuro, sul quale io posso e debbo sfidare i pericoli.

E se voi mi presentaste una legge nella quale la Chiesa fosse posta in una tale condizione, che essa non avesse nè privilegi nè vincoli, che essa fosse davvero interamente e per sempre separata dallo Stato e soggetta, come qualsiasi altra associazione, al diritto comune per vivere, operare, e, se può, modificarsi, migliorarsi da sè; io mi sentirei talmente obbligato dai miei precedenti, talmente sicuro che, dopo una lotta pericolosa ma, feconda il vantaggio resterebbe alle idee di progresso e di civiltà, che qualunque argomento non varrebbe a rimuovermi, e la voterei.

E qui ricordo che non può far meraviglia alla Camera che io abbia questa dottrina, poichè ebbi già l'onore di essere fra i pochi che sostennero la magnanima politica del barone Ricasoli, quando egli propose una legge in questo intendimento.

Aveste voi riproposta una legge siffatta, colle modificazioni che le mutate circostanze richiedono, io credo che avreste ottenuto tutto il fine che voi desiderate, di soddisfare cioè alle giuste e legittime pretensioni dei cattolici; ed avreste certamente ottenuto il mio voto.

Ma una legge siffatta, come io la intendo, riuscirebbe propriamente al concetto contrario di quello che ispira la prima parte della vostra legge. Quale sarebbe infatti la conseguenza ultima di un sistema di vera libertà della Chiesa, in quanto riguarda la condizione del Papato rispetto all'Italia?

Io la desumerò dalle parole stesse di un uomo autorevolissimo in questa materia, di un uomo il quale ha dato il suo nome appunto a quel disegno di legge del quale ho or ora parlato, dell'onorevole Borgatti, la cui benefica influenza io credo pur travedere anche nella legge che abbiamo sott'occhio. Egli diceva un giorno davanti a questa Camera, in occasione di una solenne interpellanza, che, nelle trattative che egli aveva dovuto condurre col Papa per certe nomine di vescovi, di cui ora non accade parlare, egli aveva dato per istruzione al nostro incaricato che egli dovesse trattare « col capo della Chiesa cattolica, non già col sovrano dello Stato pontificio, » e « per interessi assolutamente religiosi. » Ed in un'altra tornata egli diceva con felicissima frase che il principio da cui era stato diretto il Governo di cui egli faceva parte era stato « di non riconoscere nella Santa Sede una potestà pubblica, » il che era molto più chiaro.

Ora, se voi aveste presentata una legge seria e reale per riconoscere la libertà della Chiesa, e così veramente ed effettualmente separarla dallo Stato, non vi avreste potuto scrivere in fronte il primo titolo della vostra legge, che fa il Papa sovrano.

E quando io penso che le parole dell'onorevole Borgatti, che ho lette testè furono pronunciate nelle sedute del 9 e 15 giugno 1867; quando io ricordo che allora in pieno vigore a Roma esisteva il potere temporale del Papa, e non soltanto guardato da armi

proprie, ma protetto da quella che allora si credeva la più grande e potente nazione di Europa, che era pure la nostra più temuta alleata, e poi veggo la legge che ora ci è presentata dinanzi, la quale nel primo articolo proclama sovrano il Pontefice, oh! permettetemi dirlo, e lo permetta specialmente l'onorevole Visconti-Venosta, che pure allora sedeva nel Gabinetto a cui si riferiscono questi atti, io mi compiango che siamo tornati molto indietro nella questione del Papa, e tornati indietro appunto ora quando ci eravamo pur finalmente liberati dal potere temporale.

Io non potrei davvero oggi lungamente diffondermi su questa grande questione della libertà della Chiesa, ad ora così tarda parendomi di abusare della sofferenza della Camera.

Ma non debbo, prima di lasciare di questo, tacere la dolorosa impressione che mi hanno fatto le parole dell'onorevole oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Boncompagni, quando egli (se bene ho inteso il suo concetto) ha tentato dimostrare che quella intera ed assoluta libertà della Chiesa, quale noi intendiamo, non poteva darsi; perchè, secondo lui, darla alla Chiesa sola, sarebbe stato un concederle un privilegio rispetto alle altre associazioni di qualsiasi natura che sono o possono essere nello Stato (e! in questo egli aveva ragione), e darla a tutte le associazioni, sarebbe, secondo lui, esporre a gravi, imminenti pericoli lo Stato.

Se ho bene inteso il pensiero dell'autorevole oratore, io davvero non veggo più possibile una libertà qualsiasi. Se voi non potete dare la libertà come privilegio (ed io credo non si debba, benchè ci sieno popoli presso i quali la libertà non è che una serie di privilegi); se voi non potete dare la libertà come privilegio, e temete di dare la libertà a tutti i corpi che possono esistere nello Stato, sicchè ciascuno di loro, liberamente vivendo di vita propria, e movendosi nei limiti del proprio diritto, mantenuti dall'alta sovranità dello Stato nel rispetto dei diritti altrui, unanimemente cooperino al bene comune, io non so quando o dove voi compirete il vostro programma di libertà della Chiesa.

Ma, lasciando quest'argomento sul quale dovremo pur ritornare quando si venga alla seconda parte della legge, io debbo occuparmi di quella parte degli argomenti usati dagli oratori che hanno sostenuto la legge e che riguardano le nostre relazioni coll'estero.

Essi tutti, più o meno apertamente, hanno detto che noi avevamo promesso, che noi ci eravamo obbligati, che l'Europa aspetta da noi quest'atto, che quasi, per così dire, essa si era già messa d'accordo col Governo per ottenerlo.

Non toccherò neppure davanti alla Camera la teoria, che pure è evidente, che in un Governo costituzionale nessun obbligo esiste per lo Stato, finchè non sia sanzionato dai poteri che rappresentano la sovranità nazionale. Io non toccherò questo argomento; dirò soltanto che, anche in questa parte, mi duole che sotto l'amministrazione dell'onorevole Visconti-Venosta noi siamo tornati così indietro dal punto cui eravamo giunti nel 1866, quando pure allo stesso onorevole deputato era affidato il Ministero degli affari esteri. Imperocchè in quel tempo, giustamente altero dell'opera sua, il barone Ricasoli poteva dire davanti a questa Camera che tutto ciò che egli aveva tentato, tutto ciò che egli aveva voluto fare rispetto a Roma ed alle nostre relazioni colla Chiesa, tendeva a questo: « ad evitare che il Governo italiano fosse chiamato intorno ad un tappeto verde per discutere della questione romana. »

L'onorevole Coppino vi ha già detto quale sia l'impressione che egli ha ricevuta dalla lettura dei documenti presentatici dal Governo. Pur troppo anche l'impressione che io ne ho ricevuta non è stata punto diversa. Io ho veduto da essi che noi abbiamo con ansia prevenuto, per così dire, ciò che altri potesse chiedere; ho veduto che non abbiamo aspettato che ci si provasse il diritto che si poteva avere di esercitare un'ingerenza nelle nostre questioni; ho veduto che abbiamo offerto ciò che non ci si domandava, che abbiamo sollecitato chi quasi non voleva ascoltarci. Ho veduto in una parola che, se degli obblighi furono assunti, ciò fu, almeno in gran parte, perchè li volemmo assumere.

I documenti diplomatici che si presentano alla Camera, voi lo sapete, sono giustamente soggetti a mille riguardi internazionali, e non possono essere considerati come il testo esatto delle trattative corse fra le potenze; quindi, io non so fino a che punto quegli obblighi si estendano; ma certo è che, se essi fossero quali alcuni oratori, e fra gli altri l'onorevole Minghetti, hanno voluto far credere, cioè talmente conclusivi che noi non potessimo moralmente (chè legalmente il potremmo sempre) sottrarcene, mel perdonino gli onorevoli ministri, ma essi sarebbero andati ben più lungi di quello che io avrei desiderato che andassero.

Ad ogni modo, io non credo realmente che le condizioni d'Europa e le disposizioni vere dei nostri alleati v'imponessero tutti questi timori e vi spingessero a promettere con tanto precipizio. Ma ve l'ho pur detto in principio: voi foste spaventati dell'opera vostra. Pure anche oggi le condizioni d'Europa sono tali da lasciarvi molto maggiore libertà di quella che a voi sia piaciuto di prendervi. Senza entrare in una questione che sarebbe estranea al presente argomento, tanto più che non credo si possa sotto nessuna forma parlarne senza qualche pericolo in quest'Aula, io non posso però tacere che voi avete avuto, per atterrare il potere temporale del Papa, proprio le più favorevoli condizioni che voi poteste desiderare o sperare. Per tacere d'altro, per un fato o una legge storica misteriosa, il Papato cadeva nel momento stesso in cui un fatto che era stato per secoli sperato e desiderato e inutilmente tentato da una

grande e potente nazione si compieva, quando cioè la corona imperiale della Germania si posava sulla fronte di un Re protestante; quando cioè la vecchia causa per cui combatterono Guglielmo d'Orange e Maurizio di Sassonia, per cui cadde a Lutzen Gustavo Adolfo, trionfava.

Ad ogni modo, la questione non è questa; non è di sapere fino a che punto voi siete obbligati; è di sapere se gli obblighi che voi avete presi, eseguendoli, non possano mettere talmente in pericolo la sicurezza, l'esistenza stessa dell'Italia, che meglio convenga rischiar tutto, pur di non osservarli, lasciando a voi la responsabilità di averli assunti.

E qui dirò una dura parola: ma è pur mestieri che qui dentro ciascuno che sente la responsabilità del proprio ufficio dica tutto quello che pensa ed ammonisca apertamente il paese di quello che gli par vero.

Per la occupazione di Roma voi avrete la guerra. Voi dovrete farla prima o poi; non so con chi, o pur troppo lo so; ma certo voi la farete. Oh! pensate, signori, che voi non la facciate in momenti in cui sia peggiore la vostra condizione, maggiore il vantaggio dei vostri nemici.

E poi io ho sentito, non sono molti giorni, da tutte le parti di quest'Aula sorgere, ispirati da nobili sentimenti, dei desiderii di guerra.

Io sento correre anche pel paese rimproveri contro quella parte della politica del Gabinetto che io in quest'Aula e fuori ho sempre francamente difeso; sento condannarlo di avere mantenuto la neutralità nel gran conflitto che si agita tra la Francia e la Prussia.

Ora, se ci è in questa Camera e fuori chi crede che avremmo dovuto esporci a pericoli estremi, profondere il nostro sangue e il danaro prendendo parte alla guerra che desola l'Europa, per impeto generoso, impostoci forse anche da doveri di gratitudine che io sono ben lontano dal rigettare, ma senza nessuna stretta e certa necessità politica, costoro spero che non si meraviglieranno che io dica che, prima di lasciar distruggere l'opera nostra, prima di mettere, con questa infausta sovranità del Papa, la rovina e il disordine nel nostro Stato, io non esiterei un momento ad affrontare, preparandoci da uomini fin d'ora, i pericoli e la gloria di una politica maschia e risoluta; tanto più che, l'ho detto, quei pericoli potete indugiarli, non toglierli. Oh! non vi abbandonate a speranze, non vi abbandonate a sogni di conciliazioni impossibili. In Roma voi siete entrati a colpi di cannone; era quello che io avrei voluto non fosse; però vi diceva che quella non era questione che potesse risolversi utilmente e sicuramente colla forza. Ma, poichè così portarono i casi, io vi dico che, ora che avete cominciato a risolverla colla forza, voi vi dovrete mantenere colla forza. Disponeteci l'animo virilmente.

Io dunque ho pochissima fede e infinito timore degli artifizi della diplomazia. Ma, per lo contrario, avete pensato voi, o signori, che questa legge delle garanzie vi separa dal gran partito liberale di Europa? Imperocchè l'onorevole Bonfadini ve lo diceva, e non poteva non dirvelo, egli che è tanto innanzi nella storia del mondo liberale; egli lo diceva con più belle parole, ma era pur questo il suo pensiero: la promessa che noi facevamo all'Europa, il dono che l'Italia ricostituita serbava al mondo civile, è la distruzione di quell'ultimo feudo religioso che restava in Roma.

Avete voi pensato quale attitudine prenderete ora voi rispetto al mondo civile il giorno in cui, dopo esservi promessi come liberatori del mondo da una lunga e insopportabile servitù, come distruggitori del Papato, voi invece vi presenterete quasi garanti, quasi rivendicatori e ringiovanitori di lui?

L'onorevole Boncompagni ha gran torto quando distingue in questa Camera, da semplici segni esterni, da semplici accidenti, un partito soltanto rivoluzionario e un partito soltanto conservatore. Io vorrei che l'onorevole Boncompagni tentasse, sull'elenco dei deputati, distinguere quali sono i veri conservatori e quali i veri rivoluzionari! (*Benissimo!*)

Io vorrei che egli cercasse quanti sono quelli di noi, dico di noi liberali antichi, sediamo a destra o a sinistra, che non abbiamo, per preparare questo tempo nel quale ci è concesso con libere leggi compiere il nostro ufficio di legislatori e di cittadini, partecipato in qualche modo alla rivoluzione, o cospirando o scrivendo o, come meglio potevamo, esponendo la vita sui campi di battaglia. Noi tutti dunque siamo figli della rivoluzione e della libertà; e il regno d'Italia, tal qual è, questo edificio che voi avete innalzato e che voi dovete custodire, questa patria, queste nostre istituzioni libere, queste leggi, tutto nasce dalla rivoluzione, nasce dalla libertà: voi non potete separare l'Italia dalla gran causa della libertà umana. E quando voi, per timore di Cancellerie, per timore d'intrighi di diplomazia, vi mettete in contraddizione colla opinione liberale, che, vogliate o no, nel mondo sempre più cresce ed impera, anche, secondo me, per cagioni che altri reputa ad essa avverse, a mio credere voi indebolite, voi togliete la forza morale di questo nuovo Stato; e non so più dove esso, nell'ora del pericolo, possa sperare di trovare aiuti e amicizie sicure nel mondo! (*Bene! Bravo!*)

Io so che ci è stata una scuola che immaginava la possibilità di un'Italia quasi raggruppata intorno al Papa; un'Italia ricostituita, per rimettere in potenza sul mondo una nuova forma di cattolicismo ricovsilato; ma so che lo stesso autore, il nobile e il grande autore di quella teoria, non morì prima di averla egli stesso confutata e smentita.

Signori, io intendo, scuso coloro che sono ancora innamorati di questa idea; ma essi non vedono una cosa, che quell'idea è morta per sempre; e pure do-

vrebbero saperlo, accorgendosi quanto pochi gli aiutino nello sforzo che essi fanno per risuscitarla nel mondo.

Ma quale sarà la condizione che questa legge vi creerà nell'interno?

L'onorevole Boncompagni, le cui parole sempre dottissime, in questa particolare occasione potrebbero ritenersi come testo, vi diceva che la Costituzione del nostro Stato, intesa largamente, non è soltanto quella legge di 48 articoli coi quali sono distribuiti i differenti uffici ai differenti poteri dello Stato; egli diceva che la Costituzione di uno Stato non si scrive in una legge sola, ma è quasi un'armonia di tutte le forze che cooperano ai fini della conservazione e del progresso.

Ebbene: la Costituzione del nostro Stato intesa così, voi la distruggete con questa legge. Dico di più. Voi togliete dallo Stato italiano quello che con un barbarismo, che vorrete permettermi, io chiamerò la modernità. Perocchè io non veggo, politicamente parlando, che da tutte le infinite e tempestose agitazioni che turbarono il medio evo, io non veggo che l'età moderna abbia raccolto nessun più largo, miglior frutto che questo, ridurre ad unità lo Stato; oh notate bene che, dicendo unità, non intendo usare questa parola secondo il senso volgare come opposto di confederazione, che qui non c'entra; dico unità, come principio ideale del Governo rispetto a se stesso, senza tener conto delle sue forme estrinseche. Anzi v'indicherò gli Stati Uniti, dove pur vige il sistema federale; e vi pregherò di richiamarvi alla mente la loro Costituzione; voi vi vedete le funzioni della sovranità variamente distribuite fra vari organi; ma non solo idealmente, ma anche effettualmente, mediante la varietà degli uffici di ciascuno di quegli organi e la varia efficacia dei gradi di potenza a ciascuno di loro affidata, con sommo studio ridotta a perfetta unità.

Ed ora voi in Italia disfate questa unità ideale ed effettuale dell'ente Stato. Avevate il Papa fuori; era un nemico, un piccolo nemico, un principe ostile, che ogni giorno tentava di assalirvi, che coglieva tutte le occasioni per nuocervi; ma in fondo esso non vi turbava, come Stato libero ed uno. Noi non lo trovavamo come ostacolo, come impedimento, se non in quanto noi avevamo intenzione d'impadronirci del territorio che egli occupava, per ragioni (s'intende) giustissime e con santissimo diritto. Ma il Papa essendo fuori d'Italia, se voi volete ragionarne filosoficamente, mettendo per un momento da parte i diritti e i sentimenti nazionali, l'Italia era più piccola, ma era in sè stessa, come Stato, perfetta e compinta, tutta d'un pezzo; aveva quella potestà di sè che è necessaria in uno Stato libero, in uno Stato moderno. Ora voi includete il Papa nello Stato; quella forza, che vi era e vi sarà sempre nemica, la fate parte della vostra Costituzione, per usare questa parola nell'alto senso che le diede l'onorevole Boncompagni.

Voi fate entrare nel nostro Stato il Papa come parte integrante; e così, compiendo l'unità territoriale, disfate l'unità politica, e ricostituite come base del nostro Stato il dualismo che costò tanto sangue e tante lotte ad intere generazioni; quel dualismo che, benchè compreso in tutta la vastità dell'Europa, col nome d'impero e Chiesa, parve insopportabile ai padri nostri; quel dualismo di cui il mondo moderno è tutto lieto di essere alfine liberato, voi lo volete far risorgere nella vostra casa, nella sede del vostro Governo!

E qui è pure mestieri che io dica alcune cose intorno ad un argomento usato dall'onorevole Minghetti, il quale, se fosse vero, proverebbe che questa risurrezione funesta era compresa nel programma della rivoluzione italiana.

Colla leggiadria della sua parola, coll'acume del suo ingegno e con quella padronanza assoluta che ha degli artifizi oratorii, egli disse: voi non potete togliere la sovranità al Papa; badate, le rivoluzioni, le quali oltrepassano i loro confini o si sparpagliano sopra diversi oggetti, periscono.

Non c'è dubbio, egli ha perfettamente ragione in tesi generale; e per questo io seggo su questi banchi. E se domani, da una parte qualsiasi di questa Camera, o fuori, sorgesse un partito, il quale chiedesse di mutare, sovvertir tutto, e nelle cose piccole come nelle grandi volesse, imitando la prima rivoluzione francese, cominciare dalla riforma del calendario per giungere a quella della famiglia, oh! l'onorevole Minghetti per combattere cotesti delirii potrebbe contare sul mio aiuto, anche quando esso dovesse costarmi, come qualche altra volta, la poca benevolenza del pubblico che ci ascolta. Ma l'onorevole Minghetti mi perdoni, qui egli errò, volle errare; per un artificio oratorio si compiacque sbagliare, per così dire, la definizione delle cose.

Sì, le rivoluzioni che oltrepassano il segno periscono; e periscono le rivoluzioni che sparpagliano l'opera propria su mille oggetti diversi. Ma qui, a mio credere, non siamo nel caso.

Noi vogliamo conseguire uno dei fini della rivoluzione italiana; un fine che era precipuo, che era fondamentale del nostro programma; e però l'argomento dell'onorevole Minghetti non può al caso nostro applicarsi.

Quando l'onorevole Minghetti mi cita la rivoluzione del 1688 in Inghilterra, rivoluzione che io riguardo sempre come esempio nobilissimo di saviezza e di moderazione di un popolo, me lo perdoni l'onorevole Minghetti, egli non deve dirmi soltanto che quella rivoluzione fu moderata, fu temperata, si tenne nei giusti confini, non oltrepassò il segno che si era proposto. Egli deve applicare il caso al caso nostro; ed io non gli ricorderò, perchè egli certamente lo sa, come lo sa tutta la Camera, che, quando sorse un partito medio che proponeva qualche cosa, nel suo genere, di simile a

questa legge; quando Sancroft e Sherlock, fra gli altri, proposero una reggenza che consisteva appunto nel lasciare la sovranità a Giacomo Stuart, da tutte le parti delle due Camere del Parlamento sorse un partito potente, composto di tutta la nazione, capitanato dai più eminenti uomini parlamentari, il quale volle che il fine della rivoluzione si compiesse tutto ed intero.

E la proposta dei timidi fu combattuta: fra i lords, da Danby, non meno che dal moderatissimo Halifax; fra i comuni, da Williams, non meno che da Sawyer; e per combatterla perfino quel principe dei giureconsulti allora viventi, quel nobile avanzo di un'altra rivoluzione, Maynard, si vide venire appositamente alla Camera, e colla sua voce affievolita dagli anni, che quasi più non si ascoltava da banco a banco, parlò contro lo strazio che si voleva fare della grande rivoluzione, e chiese ed ottenne che il gran fine di lei si compiesse. E quando l'onorevole Minghetti mi cita la rivoluzione degli Stati Uniti, io vorrei che egli avesse la bontà anche di citarmi dove, o nella proclamazione dell'indipendenza del 1776, o, se meglio gli aggrada, nella costituzione federale egli abbia trovato (io non lo vidi mai) che, per non oltrepassare il segno, le colonie, affermata la loro indipendenza, costituita la federazione, scrivessero in quei documenti immortali che pure conservavano la sovranità a Giorgio re d'Inghilterra. Oh! se le rivoluzioni devono, per non perire, serbarsi in giusti confini e non tentare ad un tempo troppe mutazioni, anche è certo che le rivoluzioni che non raggiungono il fine per cui sono fatte, che si arrestano a mezza via, sono vane; i frutti loro vanno presto dispersi, e le generazioni gridano vendetta del sangue e del danaro che costarono. (*Bene!*)

Paiono poi a me pur troppo certi gli effetti che per le nostre cose interne usciranno da questa legge. Voi sarete garanti del Papa in faccia all'Europa. Voi dovete mantenerlo, proteggerlo, materialmente e moralmente. Finora il Papa era vostro nemico; lo sarà anche poi; ma almeno finora voi non rispondevate di lui. Un tumulto, una sommossa, uno di quei mille accidenti dei quali è piena la storia dei predecessori di Pio IX, poteva da un momento all'altro metterlo a pericolo; poteva essere cacciato o peggio: si è visto anche peggio. Io avrei biasimato, deplorato con voi, ma infine poteva avvenire; ed io pure me ne sarei consolato, pensando che nessuno poteva chiederne conto a noi. Non eravamo i custodi del nostro nemico. Ora tali ci fa questa legge. Con questa legge voi promettete che le giovani forze dell'Italia, sacre alla libertà, devono essere sprecate a proteggere il Papa contro gli stranieri, contro i nostri concittadini, contro noi stessi forse.

L'Italia sorta dalla rivoluzione voi la rendete garante del Papa! Voi non prevedete di certo, o, se lo prevedete, respingete da voi l'immagine delle conseguenze a cui vi trarrà questa nuova condizione in cui ponete l'Italia.

Io ne ho paura. Quando si mette un principio di questa natura nella costituzione di uno Stato, tutti i giorni sorgono necessità di svolgerlo e spiegarlo nelle sue conseguenze logiche. Voi dite: è nulla quello che facciamo; è un vano titolo; è un'ombra; è un nome. Aspettate: voi troverete presto che la sovranità così astratta, così indeterminata non può esistere: dovrete circondarla di altre leggi, di altre istituzioni, di altre sicurtà.

Avete già presentato due leggi che io non so ancora se approverò o no: una tocca la libertà della stampa, un'altra il Codice penale. Non ne parlo ora, non debbo parlarne; forse sono necessarie, se la legge presente è approvata. Ma le ricordo, per mostrarvi che non mi inganno dicendovi che tutti i giorni delle proposte simili si faranno, delle condizioni nuove si aggiungeranno a questa sovranità che voi ora chiamate un vano nome.

E poichè bisogna che voi facciate qualche cosa perchè essa sia garantita, a poco a poco voi non solo sarete i garanti del Papa, ma voi ne sarete di necessità i difensori effettuali. A poco a poco voi giungerete, per necessità delle cose, a impedire non solo che il Papa sovrano sia molestato o assalito, ma anche che sia discusso. Perocchè ad ogni modo dovete fare che questa legge si osservi; e sapete che cosa vuol dire far osservare una legge la quale ripugna perfino alla natura dello Stato e ai sentimenti di gran parte dei cittadini!

L'onorevole Coppino vi diceva che voi avete già fatto una trista prova ed uno spreco di tempo e di fatica colla Convenzione di settembre. Ma questo è molto più inutile, più vano, più atto a sprecare le forze dello Stato, più pericoloso. E non basta, perchè il Governo incatenato così a questo Papa finirà per convincersi che il Papato è una cosa grande, buona, utile, necessaria, così necessaria che è nel numero delle istituzioni che si debbono conservare per tutto il corso dei secoli ed ampliare a tutto il mondo. Ed allora voi ripeterete la solita teoria delle influenze cattoliche in Oriente, della comunanza delle razze latine, della forza del cattolicismo come strumento di civiltà; e troverete mille buone e apparìscenti ragioni per immedesimare l'Italia col Papa, e vi farete gli ampliatori del Papato.

Io non dico che temo questo dai presenti ministri; non si tratta qui di persone. Io so che gli uomini che seggono al Governo, non si farebbero mai strumenti di una reazione cattolica; ma l'opinione mia è, che questa legge la prepara, di necessità la trae seco; ed una volta che una politica è possibile, uomini per praticarla non mancano mai. Anzi mi permetta l'onorevole Toscanelli che io gli faccia notare che egli ha voluto vedere la questione soltanto da un lato. Egli ha parlato soltanto del pericolo di un Ministero avanzato che facesse la guerra al Papato, e non osservasse la legge, e si beffasse di queste garanzie che al Papa si concedono.

Permetta che io gli dica che io veggo qualche altro pericolo nelle vicende costituzionali: io veggo che un partito eccessivamente conservatore può servirsi di questa legge per strappare al Parlamento, a una Camera specialmente eletta dal paese, in un momento di abbandono e di dispetto, sotto gl'influssi clericali, leggi e ordini e poteri contrari alla libertà e pericolosi per l'avvenire dell'Italia.

Ma avete voi pensato alle condizioni in cui si troverà il Re, dopo la pubblicazione di questa legge?

Permettete che qui io mi rivolga a questa parte (*Accennando alla destra*), alla quale debbo amplissime grazie, grazie solenni, per la benevolenza colla quale mi accolta, mentre pur troppo in queste occasioni combatto le idee che essa sostiene. Permettetemi che mi rivolga a questa parte e, come conservatore, io le dica: avete voi pensato alle condizioni che fate al Re con questa legge? Non parlo dell'uomo; i miei sentimenti verso l'uomo che gloriosamente cinge la Corona d'Italia sono quelli che debbono essere in un cittadino ed in un liberale italiano; ma parlo dell'alto ufficio reale, parlo di noi, parlo delle nostre istituzioni, perchè i plebisciti hanno fatto sì che la nostra monarchia rappresenti la nazione nel modo più solenne e più certo che mai monarchia potesse vantarsi di rappresentare un popolo.

Ebbene: avete voi pensato alla condizione di questo Re, posto accanto al Papa che voi create sovrano? Non avete voi pensato che, innalzando il Papa d'un grado, abbassate il Re d'un altro? È cosa inevitabile: fate il Papa sovrano, e il Re e con lui l'Italia scendono d'un grado, non fuori soltanto, anche in casa. Che se alcuno mi dice che il Re ha la spada e che il Papa è disarmato e non ha che una sovranità nominale, io risponderò che le idee finiscono per essere sempre più forti che la spada.

Voi dunque abbasserete, per rialzare il Papa, il sovrano nostro, cioè abbasserete noi, le nostre leggi, l'Italia; di tutto ciò farete un trono a questo Papa che non avrà più le armi che erano la sua debolezza, come il fatto ha provato; che non metterà più balzelli, i quali gli eccitavano contro lo sdegno dei popoli, e il fatto l'ha provato; che non governerà più, e il governare era ciò che lo rendeva odioso e spregiato, e il fatto lo ha pure provato. Ma invece, scevro di odii e di pesi, quasi idealizzato da voi, cotesto Papa che dovevate rovinare e distruggere, voi lo riponete sul vertice della gran piramide dello Stato italiano, sulla testa stessa del nostro Re, Re laico, Re cittadino, Re soldato! Sono abbastanza, direi, antico in quest'Aula, per non avere bisogno che il presidente nè nessuno dei miei colleghi mi ricordino le convenienze che si debbono usare. Io parlo, nel modo che è permesso parlare in qualunque Parlamento, del supremo magistrato della nazione; ma debbo continuare. E dico: questa monarchia, questo Re sarà egli alleato col Papa nelle lotte possibili che sorgeranno nella pubblica opinione per amore della libertà? Signori, guai a noi, guai a noi principalmente liberali moderati, quel giorno in cui questo grande errore si compiesse!

La monarchia italiana, sorta per opera del partito liberale, deve vivere e durare per la libertà. Guai all'Italia se fosse altrimenti! Perchè, badate! voi lo sapete, il Papa distrugge, dopo averli tiranneggiati e disonorati, coloro che si legano con lui. Noi assistiamo da quasi mezzo secolo allo spettacolo di Re che fuggono: guardate: tutti o quasi tutti erano amici od alleati del Papa! Per lo contrario, messa in così difficili condizioni la monarchia italiana, nella lotta possibile, per me certa, contro il Papato ringiovanito da voi, si schiererà col partito liberale contro il Papa? Io lo credo, io lo spero; ma in fondo neppur questo non sorride alle mie opinioni liberali; perchè, sapete voi che cosa sarà il giorno in cui lo Stato rappresentato dal Re, minacciato nelle sue più sacre prerogative, diminuito d'autorità, insidiato forse nella Corona, dovrà rivolgersi nemico a questo Papa? Ne avverrà che egli dovrà divenir persecutore. Oh! se io vedessi quel giorno, non potrei vederlo senza profondo dolore, perocchè io, come non desidero, come non voglio privilegi, così non voglio per i miei concittadini cattolici nessuna persecuzione. I privilegi sono contrari ai miei diritti, la persecuzione sarebbe contraria ai diritti loro.

E notate che, anche come uomini politici, ci dobbiamo perturbare di tali possibilità; perchè gli Arrigo VIII non fanno mai delle riforme, non mettono mai la mano nelle persecuzioni religiose senza chiamare un bel giorno il presidente della Camera (spero che l'onorevole Biancheri non si troverà mai in questo caso), pregandolo di dire ai suoi amici ed ai suoi colleghi che, se parleranno ancora di cose di Stato, egli loro metterà la testa fra i piedi. (*Si ride*)

Ma, lasciando questa formola che è impropria in questa occasione, io vi voleva dire che non mai un Governo diventa persecutore, non mai un sovrano diventa in qualche modo rigoroso in questioni religiose senza diminuire anche le libertà civili. E noi, il giorno in cui, per lottare contro il Papa, fossimo costretti a dare al nostro Governo delle forze maggiori di quelle che le nostre libertà consentono, noi avremmo forse (altri avrebbe, non io) la crudele soddisfazione di vedere oppressi i nostri concittadini cattolici, divenuti nostri nemici; ma le catene che noi avremmo fabbricato per loro sarebbero anche catene per noi.

Un'altra considerazione.

Egli è da un pezzo che ci si prometteva che questo gran le avvenimento della presa di Roma avrebbe chiusa l'èra delle rivoluzioni. Io non so se tutti quelli che lo dicevano, lo credevano e lo pensavano; per parte mia lo desiderava, perchè, come accettai la rivoluzione e non ho rifuggito di prendervi parte quando l'occasione se ne è presentata, così non credo che la rivoluzione

possa essere la condizione permanente e feconda di bene e civiltà per un paese.

Io dunque speravache, una volta ottenuto il possesso di Roma, voi prendereste la risoluzione di entrare nella via delle pacifiche discussioni, nelle lotte veramente fruttifere della libertà. Ma voi pur troppo altro ci proponete; facendo il Papa sovrano, voi avrete ancora la stessa impotenza all'interno; noi ci dibatteremo ancora fra quei partiti che l'onorevole Boncompagni non molto esattamente definiva e che per lungo tempo egli dovrà fatalmente subire. Voi non contentate nessuno; voi non avete seguito le norme di saviezza che, a mio credere, lo ripeto, dovevano guidarvi; ma, infine, quando avete preso questa via, era necessario che almeno portaste a fine l'impresa.

Questa soluzione che voi proponete, che quasi ci imponete, non soddisfa a niente; lascia aperto, intiero l'adito alle passioni, alle agitazioni. Domani, quando voi avrete votata questa legge, avrete la stessa agitazione contro la sovranità del Papa, come l'avevate contro il potere temporale; e ciò per la ragione che piacque all'onorevole Minghetti di trascurare, vale a dire che la rivoluzione nostra non si considera avere ottenuto quel fine che si aspettava.

L'onorevole Minghetti e quelli che la pensano come lui possono credere che noi non avevamo altra intenzione che quella che la presente legge ne fa conseguire. Io credo che in Italia ci fosse un partito molto numeroso che, preparando la rivoluzione italiana, credeva che essa non si potesse del tutto compiere che liberandoci del tutto dal Papa. È inutile dire che io non entro punto nella questione cattolica, perchè non sta a me a parlarne. Ma io non credo che il programma della nostra rivoluzione possa dirsi compito; io credo che resti l'agitazione peggiore, la più pericolosa, quella che non abbiamo mai avuta. Avremo, signori, io temo, l'agitazione con entro il soffio dello spirito religioso.

Voi sapete che cosa sia in uno Stato l'agitazione che piglia pretesto dallo spirito religioso. L'onorevole Minghetti (il quale ora mi guarda sorridendo, quasi credesse delirio questo mio timore) non si dolga che io lo dica.

Per me oggi comincia una lotta lunga, aspra, pericolosa; e il primo squillo della tromba che ci chiama a quella lotta, a me parvero le parole con cui chiuse il suo discorso ieri l'onorevole Minghetti, accennando a distinzioni religiose in quest'Aula. (*Segni di attenzione*)

Signori, se io non avessi sentite quelle parole da un uomo come l'onorevole Minghetti, certo non vi avrei posto attenzione; ma quelle parole pronunciate da lui mi fecero una impressione profonda e dirò anche dolorosa. In quest'Aula noi eravamo da un pezzo abituati a distinguerci in molti modi; ma non mai finora aveva io sentito parlare di diversità di credenze o di opinioni religiose.

Noi eravamo superbi che la legge dello Stato e perfino la forma del nostro giuramento consentissero egualmente di sedere come legislatori in quest'Aula al cattolico e all'ateo, al protestante e all'israelita. E però, quando l'onorevole Minghetti ieri sera respingeva da quest'Assemblea, quasi come un'ignominia, il sospetto che ci sedessero numerosi gli uomini che, secondo lui, non partecipano al sentimento religioso, che egli, mi permetta, con amplificazione soverchia, identificava col sentimento cattolico; io, commosso, credetti vedere un elemento nuovo introdursi nelle discussioni nostre; credetti vedere i segni di una nuova lotta che si avvicina, lotta che io avrei voluto, che sperava fosse evitata. E poichè lotta ha da esserci, giusto è che ciascuno si trovi al suo posto; quale è il mio, io lo so; ecco lo piglio. (*Sensazione*)

Sì, o signori, io ne sono profondamente convinto, una nuova forma di divisioni e di partiti introduce nel paese questa legge; non per le sue intenzioni, ma per la necessità delle cose.

E che cosa vi hanno detto tutti gli oratori che mi hanno preceduto, difendendo questa legge?

L'onorevole Bonfadini disse non esservi esempio di un caso siffatto; l'onorevole Minghetti disse che non potevamo ricorrere ad alcun popolo per averne un esempio; che era una cosa nuova, disse l'onorevole Boncompagni; tutti convennero che è una esperienza che si fa.

Ora, o signori, io non mi sento assumerne la mia parte di responsabilità; io non mi sento di tentare questa esperienza sul corpo della mia patria. Vi ammiro; è forse la sola volta in cui un uomo, dissenziente da altri uomini, lungi dal dare loro torto, li invidia, li ammira.

Credete, o signori, che questo è un sentimento profondo, sincero; vedo amici carissimi, i quali spero vorranno continuare a tenermi per amico, prepararsi a votare questa legge; vorrei pure essere anche questa volta con loro, ma a me manca l'animo.

Fra i due assurdi che l'onorevole Bonfadini ci faceva sorgere minacciosi dinanzi, permettetemi di dirlo, l'assurdo peggiore per me, quello che mi fa più paura, quello da cui debbo a ogni costo fuggire, è di trovarmi col Papa.

Gli onorevoli membri di questa Camera, che rappresentano il partito cattolico, mi renderanno, spero, giustizia.

Io sono pieno di rispetto per le loro opinioni, anche per quelle che a me paiono pregiudizi; per me il Papa non è un malfattore, come l'onorevole Morelli si compiaceva di definirlo; nè la bestia dell'Apocaliese, come lo qualificano i più protestanti, nè la donna inebriata di sangue che siede sui sette colli.

Io non posso e non debbo parlare di una istituzione siffatta, cara, sacra a tanti miei concittadini, che con profondo e sincero rispetto; ma essa rappresenta un

sistema che non è il mio; rappresenta un sistema che è la negazione di tutte le mie speranze, di tutte le credenze che hanno alimentato la mia vita fino dalla mia gioventù. Costretto fatalmente a scegliere, non posso essere con lei nè per lei.

L'onorevole Boncompagni vi diceva che egli credeva, mediante questa legge, fare ancora un passo per quella via che aveva disegnato a se stesso fino dai suoi primi anni. Ed io, mosso da un simile sentimento, voterò contro questa legge; approvarla, per me sarebbe davvero offendere, nella parte vera, sostanziale, profonda, i principii che mi fanno essere e pensare. Un'aspra scelta ci fu posta innanzi sventuratamente; non ho l'animo abbastanza forte per proclamare io, col mio voto, il Papa sovrano.

Del resto, ve lo ha detto l'onorevole Minghetti che con questa legge in fondo si trattava di usare generosità al Papa vinto. Io non domanderò neppure se sia giusto, se non sia pretendere troppo da noi che siamo generosi. Vi domanderò soltanto quando noi dovremo combattere il Papa: non quando egli era forte, perchè non potevamo; non quando è debole, perchè dobbiamo essere con lui generosi... Ah! sì, l'Italia a questo patto, lo so, dovrebbe avere sempre il Papato; e averlo lo chiamano un privilegio! Il mio voto non conferirà un giorno di più alla durata di un tale privilegio, nelle presenti condizioni!

I frutti di questa legge stanno già chiari dinanzi ai miei occhi; saranno tali che voi, che l'avrete votata, gli abborrirete al pari di me. E però piglio sicuramente e francamente la mia strada; so che nemmeno in questa questione noi non saremo divisi per lungo tempo.

E come l'onorevole Toscanelli, chiudendo il suo discorso, invitava coloro che avevano combattuto con lui sui campi della nostra libertà a non votare questa legge per non esporre a pericolo la patria, io solennemente protesto che mi sento sicuro che, non solo coloro che combatterono, ma coloro che pensarono, scrissero, operarono, quanti vollero che questa Italia fosse, tutti, seggano a destra o a sinistra, si dovranno trovare sulla stessa via, sulla via che non può essere quella del Papa, che non può essere quella segnata da questa legge.

Gli amici da cui in questa questione sono costretto a separarmi, so che li troverò tutti di nuovo fra breve sulla via della libertà. Io li precedo. (*Bravo! Bene!*)

MASSARI. Signori, la discussione che da tre giorni si agita in questo recinto torna a sommo onore di questa Camera ed a decoro delle istituzioni parlamentari.

A me sembra essere una prima guarentigia che questa Assemblea porge all'Europa ed al mondo cattolico dei suoi intendimenti liberali e tolleranti.

L'elevatezza dei concetti e del linguaggio con la quale i precedenti oratori hanno trattata la questione grave e nuovissima, la riverenza illimitata che la Camera ha professato alla libertà di tutte le opinioni hanno riempito l'animo mio di ammirazione ed hanno destato più che mai in esso il sentimento di giusto orgoglio di avere l'onore di sedere in un'Assemblea come questa; ma in pari tempo, signori, debbo confessarvi che, a misura che la discussione si è andata svolgendo ed ampliando, non ho potuto difendermi dallo sperimentare un sentimento di grande sorpresa. E se la mia oramai non più breve esperienza parlamentare mi avesse consentito di abbandonarmi alle rosee speranze ed alle facili illusioni dell'età giovanile, se per poco io avessi potuto accogliere la speranza che da questa discussione fosse nata l'occasione, invano da tanto tempo desiderata, di una regolare classificazione di partiti in questa Camera, la discussione che è succeduta, avrebbe completamente dileguato questa lieta speranza.

Diffatti, signori, non vi pare dessa una cosa molto singolare che gli assalti più vivi e più vigorosi contro questo disegno di legge, anzichè partire da quei banchi dove seggono gli uomini egregi che hanno avuto finora la consuetudine di oppugnare gli atti del Governo, sia invece partita dai banchi dove seggono uomini non meno egregi e non meno liberali, i quali finora hanno avuto una consuetudine contraria?

L'opposizione, signori (permettetemi quest'innocente giuoco di parole), l'opposizione a questa legge non è stata fatta dall'Opposizione. (*Ilarità e segni di approvazione a destra*)

Io ho udito con soddisfazione un onorevole oratore, che siede su quei banchi (*A sinistra*), l'onorevole Del Zio, propugnare, con un ricco corredo di dottrina e di metafisico acume, il concetto sul quale poggia questa legge; ho udito, con quell'attenzione con cui soglio sempre ascoltare, il discorso dell'onorevole Coppino, e, quantunque egli siasi pure dichiarato avverso alla legge, cionondimeno mi sembra che, con la sua placida e elegante facondia, abbia enunciate tali premesse, le quali mi lasciano sperare che alla fine di questi dibattimenti, allorchè egli avrà udite le spiegazioni che, senza alcun dubbio, i ministri del Re non mancheranno di dare alla Camera, non sarà più tanto irremovibile nel suo proposito di deporre un suffragio contrario a questo progetto di legge.

Ed io udii con sommo compiacimento l'onorevole Coppino pronunciarsi in modo così preciso e così schietto contro i *placet*, contro gli *exequatur*, contro gli appelli per abuso, ed adottare il grande principio della libertà della Chiesa, e fare in questa guisa atto di serotina, è vero, ma sempre autorevole adesione alla politica illuminata e preveggente che era praticata dal Ministero antecedente a quello del quale l'onorevole Coppino fece parte, e che dal Ministero, di cui egli fece parte, non fu continuata.

Ho udito con sorpresa l'onorevole mio amico Tosca-

nelli prima, e l'onorevole Bortolucci poi, chiarirsi avversi a questa legge a nome degli interessi cattolici che questa legge mira appunto a tutelare ed a salvare; ma la mia sorpresa si è cangiata in amaro dolore allorchè ho udito il discorso del mio onorevole amico il deputato Civinini.

A dire il vero, signori, affascinato come voi tutti da quella vivace parola, da quella sottile argomentazione, io non avrei saputo aggiustar fede ai miei orecchi se i miei occhi non mi avessero avvertito dell'errore; non mi pareva udire la voce a me sempre simpatica di un mio amico carissimo, di un mio collega di destra; mi pareva invece di ascoltare l'eco lontana di una voce che partisse dall'estremo lembo dell'estrema sinistra. (*Ilarità*)

L'onorevole mio amico, il deputato Civinini, dimenticando che, nel trattare cotesta questione, noi ci troviamo dinanzi ad un fatto compiuto ed irrevocabile, ha pronunciato un discorso il quale a me sembra possa comprendersi in questo semplice dilemma: o non bisogna andare a Roma, o, andandoci, bisogna andarci per distruggere il Papato.

Ma l'onorevole Civinini non ha definito che cosa egli intenda per questa parola *Papato*. Ha egli voluto intendere l'istituzione gerarchica-ecclesiastica, l'istituzione cattolica? Ha voluto egli intendere la sovranità temporale? Ha voluto egli intendere quel misto di potestà spirituale e di potestà temporale compendiato nella stessa persona, che oggi, per somma ventura della religione e dell'Italia, ha finito di esistere?

L'onorevole Civinini poteva pronunciare questo discorso allorchè in questa Assemblea si agitava, in anticipazione, la questione romana; allora l'avrei compreso; oggi vi è un fatto compiuto; quindi debbo dichiarare francamente che io non saprei comprenderlo, perchè non ne veggo la pratica efficacia.

L'onorevole Civinini ha citato l'esempio della rivoluzione inglese, ed io accetto questo esempio, perchè sono persuaso che esso, ben lungi dal rafforzare la sua argomentazione, la distrugge.

E diffatti, o signori, qual era lo scopo della rivoluzione inglese, della quale l'onorevole Civinini ha parlato? Era forse quello di distruggere la monarchia? Niente affatto. Lo scopo della rivoluzione inglese era di conservare la monarchia, surrogando alla persona del monarca che esisteva, un'altra persona; surrogando alla dinastia degli Stuardi, un'altra dinastia. L'onorevole Civinini mi pare che abbia fatto ieri ciò che avrebbe fatto a quell'epoca un deputato inglese, il quale si fosse levato ed avesse detto: dopo avere rovesciata la monarchia degli Stuardi, la nostra rivoluzione non è ancora finita, bisogna ancora continuarla. Se questo avviso fosse stato enunciato ed adottato, io credo (e sono persuaso che lo crederà anche l'onorevole Civinini) che l'Inghilterra non sarebbe riuscita a compiere quella rivoluzione, che molto opportunamente l'illustre Macaulay chiamò rivoluzione preservatrice, e che ha servito a preservare la libera Inghilterra da tutte le rivoluzioni che hanno di poi agitato il continente.

L'onorevole Civinini oltracciò, ravvisando una contraddizione, una impossibilità di conciliazione fra il cattolicismo e le istituzioni liberali, fra la Chiesa e lo spirito di civiltà, mi sembra sia caduto per l'appunto nell'errore che, secondo me, a torto egli ha rimproverato all'onorevole mio amico Minghetti allorchè lo accusava di suscitare, di inaugurare la più seria, la più deplorabile delle divisioni che possano suscitarsi in un paese, in una Assemblea di un paese, la divisione religiosa; io non mi sarei mai aspettato di vedere trasformato l'onorevole mio amico il deputato Minghetti in un ardente clericale, e ho ripetuto con una leggiera variazione un noto adagio francese *on est toujours le clérical de quelqu'un*. (*Ilarità*)

L'onorevole Civinini ha detto che noi, dopo avere distrutto la sovranità del Papa, con questo progetto di legge la restauriamo sotto un altro aspetto. Così dicendo, mi pare che egli abbia voluto credere che col disegno di legge per le guarentigie relative al potere spirituale del Pontefice si voglia restaurare una sovranità giurisdizionale.

Ora questo non è nè punto nè poco esatto, poichè si tratta di una sovranità esclusivamente ed essenzialmente onorifica.

L'onorevole Civinini ci ha accusato di voler abbassare, di voler prostrare in certo modo la dignità della monarchia, mettendola a confronto del Papa, e certo egli avrebbe avuto ragione se realmente si intendesse conservare al Pontefice la sovranità giurisdizionale, mentre invece, siccome questa sovranità giurisdizionale non esiste nè punto nè poco, così rimane eliminata qualsiasi ragione di conflitto fra le due sovranità.

Mi dirà l'onorevole Civinini che dei conflitti tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile ce ne saranno sempre, e lo so anch'io: ma crede egli l'onorevole Civinini che, quand'anche si arrivasse a sopprimere la personalità del Pontefice, la cagione di questi conflitti cesserebbe? I conflitti, o signori, voi ben lo sapete, sono inevitabili. Ogni qual volta esistono due potestà ciascuna delle quali nel proprio campo possiede attribuzioni e prerogative ben definite, le quali non sono sottoposte al sindacato dell'altra potestà, i conflitti sono inevitabili.

Non c'è legge che possa prevenirli, non c'è legge che possa definirli, non c'è decisione d'assemblea che possa rimuoverli. Non è che il tempo, non è che l'esperienza, non sono che le disposizioni reciproche alla conciliazione, che possono evitare questi conflitti.

Egli è perciò, o signori, che, se la questione si presentasse sotto altra forma ed in altra condizione di cose, io, lo dichiaro francamente, non sarei propenso ad accettare il progetto di legge che consacra queste gua-

rentigie, perchè vi sono cose le quali non c'è legge che possa determinare, non essendovi legge la quale possa prevedere e prevenire tutti i casi possibili. La conciliazione tra la Chiesa e lo Stato non può certamente essere l'opera di un provvedimento legislativo; essa deve essere opera del tempo, di una politica savia, provvida, illuminata.

Anzi che essere la conseguenza di una legge, essa deve essere la conseguenza di una consuetudine, di una pratica francamente e lealmente accettata da tutti.

Ma nella condizione nella quale noi ci troviamo, dopo la politica che è stata seguita dal Ministero, dopo i fatti che sono succeduti, egli è evidente che noi non possiamo rifiutarci ad accogliere il disegno di legge che ora ci viene presentato e che è sottoposto alle nostre deliberazioni. È un impegno d'onore; lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre tradizioni liberali, lo dobbiamo all'Europa ed al mondo cattolico, che ce lo domandano.

Io non sarò così severo, come fu l'altro giorno l'onorevole mio amico il deputato Toscanelli, verso la politica del Ministero. Trattandosi di fatto compiuto, sul quale non sarebbe possibile far altro se non intavolare una sterile discussione retrospettiva, io credo più prudente, più patriottico consiglio serbare il silenzio. Io mi ricordo in questo momento delle belle parole che, nel febbraio del 1859, scriveva Massimo D'Azeglio al conte di Cavour.

Massimo D'Azeglio, a torto senz'alcun dubbio, ma con profondo convincimento, intimorito dal magnanimo ardire con cui il conte di Cavour praticava la sua politica nazionale, l'aveva per lo spazio di oltre due anni costantemente, fermamente oppugnata. Nel mese di febbraio del 1859 egli si avvide che ormai quella politica stava per raccogliere una delle sue più grandi conseguenze, ed allora, non ascoltando altra voce se non quella del suo istinto patriottico, gli scrisse una lettera, nella quale, con poche parole, diceva al conte di Cavour: « Caro Camillo, non è più tempo oggi di discutere la tua politica; è tempo di farla trionfare. »

Signori, io non ho certamente la pretensione esorbitante di paragonarmi a Massimo D'Azeglio, come non posso nemmeno paragonare gli attuali ministri al conte di Cavour. (*Ilarità*) Perchè, se ciò facessi, correrei rischio di offendere l'austera modestia dell'onorevole presidente del Consiglio (*Ilarità*) e la gioconda umiltà dell'onorevole ministro delle finanze. (*Si ride*)

Ma, se il paragone non regge dal lato delle persone, e se anche, sotto un certo aspetto, non regge dal lato dei fatti, perchè Massimo D'Azeglio aveva torto ed il conte di Cavour aveva ragione, io credo che, ciò non ostante, la Camera comprenderà e valuterà il sentimento patriottico che mi dettò questo confronto, e che mi ha fatto evocare le parole del compianto uomo di Stato.

Ciò posto, o signori, quale deve essere, quale è in realtà il nostro programma? Dobbiamo noi, andando a Roma, continuare la rivoluzione, oppure l'abbiamo compiuta? (*Bisbiglio ed interruzioni a sinistra*)

Signori, la mia risposta al quesito voi già l'indovinate. Io sono convinto che la rivoluzione è completamente terminata, e che, andando a Roma, noi dobbiamo andarci con una bandiera d'ordine, una bandiera di conservazione.

E questo sarà anche il primo passo verso lo scioglimento della questione romana, della vera questione romana, la quale non consiste nella questione territoriale nè nella questione della sede del Governo; ma consiste nel determinare quali debbano essere d'ora in poi, in seguito alle mutate condizioni delle cose le relazioni che debbono correre tra la Chiesa e lo Stato.

Andando a Roma, o signori, essendo cessato il potere temporale del Papa, l'obbiettivo della rivoluzione italiana è raggiunto e compiuto: la questione romana, come disse molto opportunamente ieri il deputato Civinini, che in questa occasione sono lieto di poter citare con piena adesione, la questione romana è essenzialmente una questione intellettuale, una questione morale; è una questione che il cannone nè ha potuto nè potrà risolvere; una questione che le leggi stesse non potranno risolvere in modo adeguato ed efficace, se non saranno confortate dalle consuetudini liberali, dalla pratica costante e sincera della libertà.

Voi mi permetterete, signori, che, a proposito di ciò, io vi legga, per dimostrarvi che il giudizio che io reco è partecipato anche da illustri cattolici stranieri, voi permetterete che vi legga un brano di una lettera che mi fu scritta nel luglio dell'anno scorso da un illustre carmelitano francese, il padre Giacinto. Premetto che, nel darvi lettura di questo brano di lettera, io non commetto nessuna indiscretezza. E ne dico subito la ragione: trattandosi di una lettera privata, mi sarei ben guardato, o signori, di dare ad essa la menoma pubblicità, se non ne avessi avuto la esplicita adesione ed autorizzazione dalla persona dalla quale essa mi era indirizzata. (*Voci*. Benissimo! Sentiamo!)

Dirò anche che, siccome questa lettera, a motivo della sua data, contiene in certo modo una profezia, un vero vaticinio, nel mese di ottobre la lessi ad un nostro onorando collega, che mi duole di non vedere in questo momento in questo recinto, l'onorando duca di Sermoneta, ed egli, trovandola bellissima, quale realmente è, mi esortò vivamente a pubblicarla, e fu allora che, in seguito al suo consiglio ed al suo invito, io mi recai a doverosa premura di scrivere al padre Giacinto, pregandolo di darmi autorizzazione di pubblicare la sua lettera, ed egli, con un'altra lettera, ebbe la gentilezza di accordarmi la facoltà di un'ampia pubblicità.

Non la leggo tutta, perchè una parte si riferisce ad argomenti che probabilmente non interesserebbero ora

la Camera. Notate bene, o signori, che questa lettera fu scritta proprio di quei giorni in cui il Concilio ecumenico proclamava, accettava il dogma dell'infallibilità del Pontefice ed in pari tempo scoppiavano le ostilità tra la Prussia e la Francia.

Il padre Giacinto, dopo essersi lamentato dell'indifferenza con cui in molte parti del mondo era accolta la proclamazione del dogma dell'infallibilità, il quale a lui, come a me, pareva funesto agli interessi della Chiesa e del Pontefice, dopo avere detto ciò, il padre Giacinto prorompeva in questi accenti: (*Movimento d'attenzione*)

« Si les hommes n'ont pas su rendre témoignage à la vérité et à la justice, voici que Dieu se lève pour prendre en main sa cause et la nôtre.

« Des événements inattendus surgissent, événements politiques d'une portée immense et qui auront leur contrecoup dans la sphère des choses religieuses. Souverainement regrettable en elle-même, la guerre vient à cette heure, dans les desseins de la Providence, pour dégager violemment l'Europe de la situation fausse dans laquelle elle s'était placée, de l'état malsain d'où elle ne pouvait s'arracher elle-même. De ces secousses terribles, mais fécondes, sortira, j'en ai la confiance, un nouvel équilibre entre les nations et dans chaque nation entre le pouvoir et la liberté. L'ère des grandes réformes s'ouvrira. Le pouvoir temporel des Papes, illusion généreuse des catholiques libéraux de France, passion aveugle des catholiques ultramontains de tous les pays, cause secrète, je me trompe, cause évidente, palpable, avouée de tout ce qui s'est fait à Rome dans ces derniers temps, le pouvoir temporel sera détruit ou profondément transformé.

« Ce qui importe, ce n'est pas que le drapeau de l'Italie flotte sur le Capitole, c'est que son esprit pénètre au Vatican. A l'Italie semble réservée plus particulièrement la glorieuse mission de réconcilier la Papauté avec la société moderne. Quant à cette réconciliation plus difficile et plus nécessaire encore, de la Cour de Rome avec l'Evangile, Dieu lui-même se chargera de l'accomplir. » (*Benissimo!*)

Le opinioni che informavano gli atti della politica del conte di Cavour non erano nè punto nè poco disformi dai principii che si trovano enunciati nella lettera che ho avuto l'onore di leggere.

Il conte di Cavour era profondamente persuaso che l'Italia doveva giustificare il suo ingresso nella grande famiglia delle nazioni civili, procurando alla religione ed alla civiltà il segnalato beneficio della cessazione del Governo temporale dei Papi.

Io non so, o signori, se, dopo la morte del grande statista, la politica del Governo italiano, avendo pur sempre, lo riconosco ciò per quanto concerne le intenzioni, avendo pur sempre in mira questo obbiettivo, abbia poi saputo adoperare i mezzi più efficaci e più confacenti allo scopo. A parer mio, potrò sbagliarmi, l'ho detto altra volta alla Camera e lo ripeto oggi con profondo convincimento, la sola amministrazione che afferrò con maggior precisione questo concetto e che lo tradusse negli atti della sua politica, la sola amministrazione, io dico, a cui posso rendere imparzialmente questo tributo di postuma lode, fu l'amministrazione presieduta dal mio onorevole amico il barone Ricasoli; e fu grande sventura, ed è stata la cagione di tutte le attuali complicazioni, grande sventura, lo ripeto, che quella politica fosse, non si sa perchè, tutto ad un tratto ripudiata ed abbandonata. La politica praticata dal barone Ricasoli aveva già raggiunto lo scopo di incominciare a propiziarci quell'opinione pubblica europea, quell'opinione cattolica, del cui concorso noi abbiamo tanto bisogno per risolvere in modo efficace e durevole la questione romana.

Sopravvennero gli avvenimenti che tutti ricordate e la cui rimembranza dolorosa pesa ancora sull'animo mio e su quello di voi tutti, ed allora le disposizioni dell'opinione europea a nostro riguardo relativamente alla questione romana mutarono essenzialmente, si manifestò una reazione; il clero, come molto opportunamente aveva detto in antecipazione il mio onorevole amico il deputato Berti, il clero fu cacciato da noi nelle fauci della reazione europea.

Una delle conseguenze più gravi di queste disposizioni dell'opinione pubblica europea si manifestò nel Concilio.

Il Concilio ecumenico, o signori, del quale (mi piace il dirlo per rendere testimonianza ad un mio egregio ed antico avversario politico), del quale forse solo in questo recinto l'onorevole deputato Ferrari ha riconosciuto reiterate volte la grande e solenne importanza, il Concilio ecumenico fu la conseguenza inevitabile e logica del deplorabile abbandono che fu fatto dall'Italia della politica savia ed illuminata del barone Ricasoli. Ma, come suole avvenire, le reazioni trionfanti sono sempre disposte ad esagerare i propri trionfi, e nel Concilio le cose ebbero a procedere in tal guisa che l'opinione del mondo cattolico, la quale ci era diventata avversa, ci diventò di bel nuovo propizia e favorevole.

Ricordo, signori, che uno dei più illustri prelati che sedevano in quel consesso mi diceva da quella tribuna (*Accennando la tribuna diplomatica*), dove venne ad assistere ad una tornata di quest'Assemblea, mi diceva con molta semplicità, ma con molta franchezza: « Le Concile jusqu'à présent n'a été utile qu'à vous Italiens. » Oggi è indubitato che l'opinione del mondo cattolico è di bel nuovo commossa. Noi abbiamo il dovere di dare a questa opinione la maggiore soddisfazione, ed io davvero non so comprendere come l'elevato senso d'imparzialità dell'onorevole Civinini non gli abbia vietato di muovere così aspra censura all'onorevole mio amico il ministro degli affari esteri, per la deferenza lodevolissima, secondo me, che egli ha

mostrato in tutte le vicende di questa intricata e difficile questione all'opinione del mondo cattolico.

Molto a proposito l'onorevole Civinini ricordava ieri che egli stesso in questo recinto, alcuni anni or sono, esortava la Camera a tenere in gran calcolo l'opinione dei 200 milioni di cattolici. Ieri, dimentico delle sue nobili parole e delle sue giuste asserzioni, muoveva rimprovero all'onorevole mio amico Visconti-Venosta di avere fatto precisamente ciò che egli voleva si facesse, di avere esaudito ed appagato il suo desiderio.

Ma si dice: il Papa non accetterà le vostre guarentigie. E sia pure, signori; anzi bisogna essere di buona fede: nelle condizioni nelle quali oggi si trovano le cose, non si può ragionevolmente, non si può decorosamente esigere che il Papa possa accettare con grato animo queste guarentigie. Ma che perciò? Non si tratta qui nè punto nè poco d'un contratto bilaterale, il quale abbia mestieri pel consenso dell'altra parte per essere messo in pratica e tradotto in effetto. Si tratta d'una dichiarazione di principii nostri, si tratta della consacrazione, dell'affermazione delle nostre tradizioni liberali e non d'altro. D'altra parte, signori, io sono convinto che ciò che non succede oggi, dovrà necessariamente succedere col concorso provvido e benefico del tempo, e che verrà il giorno in cui queste guarentigie saranno anche accettate da quella potestà a cui beneficio sono destinate.

Ma d'altra parte, signori, è poi vero che in tutte le circostanze la potestà spirituale siasi rifiutata ad accettare i vantaggi che risultano a noi e ad essa dalla pratica del vivere libero? Tutti sanno, questo non è un mistero per nessuno, che coloro i quali più infervorano il Santo Padre nei propositi di resistenza e di avversione all'Italia sono i componenti d'un famoso sodalizio. Ora mi pare che costoro colla loro condotta contraddicono tutto ciò che vi è di assoluto e di rigido in questa loro resistenza.

Noi vediamo (cito l'esempio della libertà di stampa), noi vediamo che essi della libertà di stampa fanno uso ed abuso, come certo non ne fanno certi giornali che appartengono al partito che si chiama spinto. Senza citare nomi di giornali quotidiani (che molti me ne verrebbero alla mente), mi basti di additare all'attenzione della Camera, e con molta compiacenza, il fatto dello stabilimento in Firenze, della pubblicazione della *Civiltà cattolica*. Non solo, ciò facendo, i Gesuiti (poichè debbo nominarli) hanno reso omaggio ai sensi di tolleranza e di liberalismo di questa nobilissima città e di questa illuminata popolazione, ma hanno anche reso omaggio, tanto più efficace, quanto più involontario, ai nostri principii di libertà. Sono venuti a domandarci l'appoggio delle nostre leggi, sono venuti a domandarci l'appoggio delle nostre franchigie.

E ricordatevi, signori, che altre volte esisteva in Italia un Governo col quale i Gesuiti erano in vincoli molto stretti di amicizia e di fiducia; era il Governo, fortunatamente cessato, di Ferdinando Borbone. Ferdinando Borbone, tipo di tiranno, coerente e logico se mai ve ne fu, Ferdinando Borbone, che abborriva anche il nome di libertà della stampa, proibì in Napoli la pubblicazione e la diffusione della *Civiltà cattolica*; ed oggi, signori, i Gesuiti, respinti dal Governo amico di Ferdinando Borbone, vengono a cercare asilo in mezzo a noi, in mezzo a questa Italia che essi vituperano con ogni maniera di sfregi e di ingiurie. (*Bravo! Bene!*)

Signori, l'attenzione piena di benevolenza colla quale voi vi siete compiaciuti ascoltare le mie parole, mi impone l'obbligo di non mettere a più dura prova questa vostra benevolenza; prima di finire però io debbo fare una breve digressione, motivata da alcune parole che nel primo giorno di questi dibattimenti furono pronunziate dall'onorevole deputato Del Zio.

L'onorevole deputato Del Zio, dopo avere enunciata la sua opinione favorevole al presente disegno di legge, acconciamente ricordava che, essendo oggi cessate le questioni politiche essenziali relative alla costituzione del regno italiano, i deputati (mi perdoni la Camera per un momento quest'aggettivo che sembrerà, e non è, regionale), i deputati del mezzodì dell'Italia, trovandosi a Roma, non avrebbero mancato di far ascoltare con maggiore energia la loro voce a favore degli interessi delle loro provincie. Credo che il deputato Del Zio mi permetterà che io, senza averne il mandato, ma con la certezza d'interpretare i sentimenti e le opinioni de' miei onorevoli colleghi di quelle parti d'Italia, che da dieci anni seggono con me in questo recinto, mi permetterà che, a nome loro gli dica che noi in ogni circostanza non abbiamo mai mancato, non abbiamo giammai trascurato di sostenere, come era obbligo nostro, gli interessi delle nostre provincie, in quanto essi erano conciliabili con quelli della nazione; che ci siamo pensatamente rassegnati ad ogni maniera di sacrifizi, ci siamo sobbarcati ad ogni maniera di censure immeritate, di infondate accuse, perchè avevamo la convinzione che, conducendoci come facevamo, noi assicuravamo in modo stabile e definitivo l'unità e la felicità dell'Italia; ma oggi riconosciamo anche noi che le condizioni politiche essendo mutate, non sarà più mestieri di certi sacrifizi, ritroveremo piena ed intiera la nostra libertà d'azione, la nostra libertà di parola.

L'onorevole Billia deve comprendere in che senso io dico questo: siamo sempre stati liberissimi e indipendenti nelle nostre risoluzioni, nelle nostre deliberazioni, nel dare i nostri voti; ma sopra tutte le altre considerazioni primeggiava quella di consolidare in modo definitivo l'edificio dell'unità nazionale; questo fu il concetto che ha informato sempre la nostra condotta, o signori, e per esso, come diceva poc'anzi, noi non ci siamo rifiutati a nessuna maniera di sacrifizi, noi abbiamo offeso tanti amor propri, turbato tanti inte-

ressi, e non ci siamo curati nè punto nè poco dell'impopolarità, la quale, per quanto fugace e passeggera, e per quanto quest'oggi sia stata ampiamente e gloriosamente riparata, ci era sempre rincrescevole e dolorosa.

Fatta questa dichiarazione, e significati i miei intendimenti, io dichiaro, o signori, che accordo il mio suffragio favorevole a questo disegno di legge augurando e sperando che gli onorevoli componenti la Commissione, continuando a dar saggio di quella alacrità e di quell'illuminato liberalismo di cui hanno dato prova nell'adempimento del loro malagevole mandato, vorranno aggiungere tutti quei miglioramenti e tutti quei perfezionamenti, che potranno essere arrecati a questa legge, nel senso liberale, e segnatamente nella parte che concerne la libertà della Chiesa.

Ed ora, o signori, consentitemi che nel terminare io possa richiamare la vostra attenzione sopra una considerazione molto grave e molto elevata. Pensate alla condizione attuale dell'Europa. Ricordatevi gli inaspettati e formidabili avvenimenti che sono succeduti nell'anno 1870. Lasciamo pure che le menti volgari ravvisino in essi la conseguenza degli accorgimenti strategici e dei perfezionamenti degli strumenti di distruzione; noi, dilungandoci da questa [illegible]ce e superficiale interpretazione, dobbiamo riconoscere in questi fatti le conseguenze di una grande perturbazione morale; di una perturbazione, la quale se durasse, o signori, infiacchirebbe le volontà, snerverebbe le coscienze, farebbe declinare gl'ingegni, e getterebbe l'Europa in balìa di quello scetticismo evirato e meschino, che si chiama indifferenza. Per far cessare codesta perturbazione è d'uopo rinvigorire il sentimento religioso, ed il sentimento religioso non potrà essere rinvigorito se non è confortato dal sentimento della libertà, se con esso non si collega.

Signori, all'Italia, se non m'inganno e l'amore patrio non fa velo al mio giudizio, all'Italia nostra è riservato questo grande ed invidiabile ufficio di civiltà.

Saprà essa adempirlo? Al quesito lusinghevole e pauroso non mi sento la forza, non oso porgere risposta in questo momento; ma lasciate almeno che nei limiti ristretti di un augurio modesto, io faccia voto che da noi si faccia quanto sia possibile per raggiungere questo scopo e per procurare all'Italia questo titolo alla benemerenza ed alla gratitudine delle genti cristiane e civili. (*Bravo! Bene! — Vivi segni di approvazione a destra*)

BERTI. Lo stato di salute rende alquanto faticoso il mio parlare; quindi oggi più che mai ho bisogno della benevola attenzione dei miei colleghi.

L'onorevole Toscanelli, nel suo discorso di ieri, ha voluto rammentare il mio nome. E benchè ciò non mi torni sgradito perchè egli è spesso per me benevolo, mi occorre tuttavia osservare che qualche volta nel profferire giudizio sopra di me egli si attiene piuttosto a supposte intenzioni ed induzioni, che non alle mie parole. Non veggo come possano calzare opportunamente a questa questione molte sue osservazioni e giudizi ora che più non si tratta di discutere il plebiscito romano od il trasferimento della capitale a Roma, o gli effetti di questi due atti legislativi per rispetto alla religione. A me pare che più non sia questo il luogo acconcio per esaminare se furono buoni o cattivi i mezzi adoperati dal Ministero nel risolvere la questione romana. Questa questione che venne risolta indipendentemente da noi, ci mette ora in presenza di un fatto al quale è pur d'uopo rivolgere tutta la nostra attenzione, al fatto cioè del Pontefice privo del potere che egli esercitava sul territorio romano.

Dobbiamo noi trascurare questo fatto qualunque ne sia la sua origine o non piuttosto prescrivere alcune norme al Governo, per le quali torni più facile la sua convivenza col Pontefice nelle condizioni in cui si trova? Non è egli meglio che con queste norme si renda sicuro, per quanto è da noi il Pontefice contro le perturbazioni che potessero per caso prodursi, e non si conceda in balìa degli eventi? E queste norme, non vincolando la sua libertà, lo lasciano padrone di se stesso e non fanno che palesare all'Europa ed al mondo cattolico che l'Italia, col suo atto di unificazione nazionale, non intese toccare in alcuna maniera alla costituzione, del Papato religioso. Quindi, a parer mio, non è qui il caso di quistione religiosa, e sebbene non occorra fare professione di fede nella Camera, sono tuttavia d'avviso che, quanti portano vivamente nel cuore il sentimento religioso cattolico, possono dare il loro voto, perchè in questo progetto di legge nulla si contiene che alla religione si opponga. Anzi io li inviterei ad unirsi con coloro che chiedono le guarentigie le più larghe ed efficaci, affinchè, anche dopo il trasferimento del Governo a Roma, il Papato religioso continui ad esercitare sui popoli cattolici e sull'Italia, la quale va annoverata fra questi popoli, la sua benefica influenza.

A coloro che ricusano di tener conto dei fatti che si compierono, che resta a fare? Rigettare le guarentigie, implorando che un intervento straniero o l'anarchia interna appianino le difficoltà insorte. Io credo che nè all'uno nè all'altro di questi due partiti vogliano appigliarsi gli onorevoli Bortolucci e Toscanelli. E troppo li conosco per supporre che ciò possa venire loro in mente. Pure, anche non volendolo, le conseguenze sarebbero quelle da me indicate.

L'onorevole Civinini, colla consueta sua eloquenza e lucidità di espressione, mentre sostenne che deve essere ampiamente riconosciuta da questo progetto di legge la libertà della Chiesa, vuole che il Capo di essa si lasci non so se nel diritto comune o nella condizione di suddito.

Queste due proposizioni dell'onorevole Civinini mi pare che contrastino fra se stesse. Se egli infatti vuole la libertà della Chiesa cattolica, non può volerla che coll'indipendenza compiuta del Papa, a cui questa Chiesa fa capo.

Tutto quello che può menomare o manomettere cotesta indipendenza, menoma o manomette la libertà dei cattolici.

Il che avverrebbe appunto quando al Papa venisse applicato un diritto comune imperfetto, che non ne sanzionasse in modo efficace la indipendenza. La Chiesa cattolica vuole libero il suo Capo, e il Capo non può essere libero se non è signore di sè e sovrano.

L'onorevole Civinini, spingendosi più avanti con la sua dottrina, alla quale mi sembra che non partecipi che una minima frazione di quest'Assemblea, disse: che lo scopo ultimo della nostra rivoluzione non è la semplice unificazione d'Italia o la separazione del potere spirituale dal temporale, ma qualche cosa di più, qualche cosa che tocca all'essenza della religione. Mi pare, se ho ben compreso, che lo scopo della rivoluzione in Italia sia, secondo l'onorevole Civinini, l'abbandono delle proprie convinzioni, l'abbandono della religione cattolica.

Dico che mi pare che a ciò accennassero le sue parole, o almeno che egli creda che in Roma si debba inaugurare qualche cosa di diverso, per rispetto alla religione, dal Papato cattolico. Benchè a me non ispetti di giudicare l'interno dell'animo di alcuno, sono non dimeno fermamente persuaso che una nazione cattolica, come è l'italiana, non sarebbe reputata seria, quando mostrasse di andare a Roma per disconoscere e per turbare il cattolicismo, e non rappresenterebbe il paese, il Parlamento quando si facesse propugnatore di dottrine accattoliche.

Io ignoro se nei primordi della rivoluzione italiana si trovassero contenute tutte le affermazioni dell'onorevole Minghetti e dell'onorevole Boncompagni, ma quello che so certamente, quello che risulta da tutti gli atti è che nei vari periodi del movimento italiano non si manifestarono tendenze anti-cattoliche; e, quantunque l'Italia abbia percorso in venti anni un circolo spaziosissimo e si sia incontrata in molteplici e svariate questioni, è tuttavia cosa di fatto che la maggioranza della nazione e delle sue Assemblee legislative stette salda nella religione e non prese, ed ho fermissima persuasione che non prenderà, avviamento od indirizzo contrario.

La questione che è oggi in discussione, cioè le guarentigie del Papato, è certo tema insolito e straordinario, tema specialissimo sul quale nulla possiamo ricavare dall'esperienza, se già non vogliamo rimontare a tempi ed a cose che male si confanno alle condizioni in cui viviamo. Noi siamo chiamati a deliberare sopra un soggetto, come diceva l'onorevole Boncompagni, non provato e neanco tentato dall'esperienza. Pure è d'uopo affrontare questa singolarissima questione delle guarentigie, ed esaminarla nella sua intima essenza.

La Sede cattolica non vuole essere confusa con nessuna delle Chiese particolari, nè colla Chiesa cattolica italiana, nè colla Chiesa cattolica inglese, nè con la Chiesa cattolica americana. La sede della cattolicità comprende in sè tutte le istituzioni che sono l'opera di diciotto e più secoli.

Il Governo della cattolicità ha i suoi organi i quali si differenziano pienamente da quelli dei Governi nazionali laici. Anzi, dalle istituzioni che lo compongono, la nazionalità è affatto esclusa.

La questione romana è, per il Governo e per la maggioranza di quest'Assemblea, questione di unificazione del territorio italiano, e non di esclusione da questo territorio della Sede della cattolicità.

Tanto il Governo quanto la maggioranza di questa Assemblea comprendono nella mentovata questione i due termini accennati. Perciò essa vuole essere risolta secondo l'indole sua specialissima.

E per farci un'idea alquanto esatta, giova considerare le particolarità del fatto. Nella nostra rivoluzione ci siamo trovati di fronte a quattro o cinque principi, i quali scomparvero dalla scena dell'Italia. La diplomazia non ha cercato di tenere ambasciatore presso di essi; ed i popoli, i quali negarono il loro voto a questi principi, li obbligarono di uscire dal territorio in cui esercitarono la loro sovranità.

Avviene forse questo a Roma? No.

Qui noi abbiamo un principe che non ha più podestà sul territorio, ed intorno al quale nondimeno seguitano con ogni ossequio e reverenza ad affollarsi gli ambasciatori degli altri Stati.

Potremo noi obbligare questi ambasciatori a ritirarsi? Certamente che no. Questo principe sta sul territorio stesso sul quale già esercitava la sovranità politica; questo principe ha presso di sè ministri i quali protestano contro le nostre azioni; questi ministri ci accusano davanti all'Europa di usurpazione, eppure non vi è chi proponga d'imporre loro silenzio, o di impedire le proteste in nome di questo principe. Dunque questo è caso tutt'affatto speciale, ed il principato che abbiamo trovato in Roma è diverso da tutti gli altri principati, e per conseguenza questo fatto deve essere trattato con regole diverse da quelle con le quali ci governammo verso i cessati principi che occupavano il suolo italiano.

Vogliamo adunque risolvere la questione nel senso in cui fu sempre posta, della conciliazione, cioè, della Sede del cattolicismo col Governo italiano, o la vogliamo risolvere in un senso diverso?

Consideriamo gli effetti dell'una e dell'altra soluzione.

Se scopo della rivoluzione fosse stato risolvere la

questione romana con l'esclusione della Sede cattolica, noi avremmo messo avanti una risoluzione, che io chiamerei fatale e funesta, piena di contrasti e contraria agli intendimenti del popolo. Sono sicuro che, se noi avessimo radunate le nostre popolazioni ed avessimo loro detto che la risoluzione delle questione romana non poteva farsi senza privare l'Italia della Sede del cattolicismo, io credo che esse non avrebbero dato il loro voto.

Se esse possono credere e giudicare che il potere temporale non sia strettamente necessario all'esercizio dell'alto ministero cattolico, certo è però che desiderano vivamente che la Sede cattolica non si diparta dall'Italia. Ed è dal bisogno di soddisfare a questo desiderio che traggono origine le difficoltà e gli ostacoli

Noi saremo obbligati di ritornare più volte sopra queste difficoltà e sopra questi ostacoli, tanto più se i mezzi escogitati per conciliare la Sede cattolica colla sede del Governo non saranno i più equi, i più larghi ed i più efficaci che si possano immaginare.

Se noi, abbandonando la conciliazione, entriamo nella vie dei contrasti; se, nel mentre che vogliamo ordinare l'Italia, eccitiamo in lei la questione religiosa, noi allora saremo sventuratamente condannati a mettere mano a due intraprese, quella di unificare il paese e quella di lottare contro la Sede cattolica ed a dividere, con grandissimo nocumento nostro e con pericoli infiniti, in scopi diversi e contrari le forze del paese. Noi metteremo a repentaglio la sicurezza e la prosperità della nazione.

Per quanto poca possa essere l'autorità mia in questa Camera, io non resterò del dire: teniamo sempre l'occhio, alla conciliazione e facciamo quello che umanamente è possibile affinchè i nostri figli non abbiano ad accusarci di imprudenze o di imprevidenza, ed affinchè quella questione, che noi credevamo di risolvere a benefizio della nazione, non torni a suo danno e non sconvolga gli ordini che la reggono e le membra che la compongono.

E pensate voi che nel concerto delle nazioni europee l'Italia avrebbe ancora voce di nazione tranquilla, saggia, che cerca di svolgere le proprie forze, curare i suoi interessi, estendere la sua influenza, quando si accingesse ad una tanta lotta? No, non lo avrebbe, anzi entrerebbe nel novero di quelle nazioni rivoluzionarie, le quali sono condannate all'anarchia, e l'anarchia incomincierebbe il giorno in cui pel fatto nostro questo contrasto si manifestasse.

Dunque, se c'è un modo di risolvere la questione, è quello di risolverla in maniera che le condizioni della Sede apostolica non rimangano mutate, e che essa continui la sua influenza sulla cattolicità con la stessa efficacia con cui l'avrebbe esercitata nelle condizioni in cui era dapprima.

Ed ecco qui dove incontriamo il problema. Noi abbiamo un diritto pubblico che sventuratamente è molto imperfetto: imperfetto così in ordine ai corpi morali, alla loro facoltà di acquistare e possedere, come in ordine alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato; imperfetto per lacune e restrizioni intorno alla libertà di educazione e di insegnamento; imperfetto finalmente in ordine a tutto ciò che si attiene alle associazioni religiose. Volete voi far entrare la Sede Apostolica in questo diritto così imperfetto? Che ne risulterebbe? Nulla più che un doloroso e terribile contrasto. È chiaro che, senza un diritto speciale *sui generis* che sia capace di contenerla e di lasciarle libertà d'azione, il semplice diritto che possediamo le renderebbe impossibile l'operare. Invece di avere un Papa indipendente, voi avreste un Papa suddito. Ed in questo io sono d'accordo con uno dei nostri colleghi il quale disse che un Papa suddito è sempre un cattivo suddito. È d'uopo che il diritto sia tale da non costringere sopra un letto di Procuste la Sede Apostolica, lasciando insoluta la quistione.

Egli è perciò che tanto il Ministero quanto la Commissione si adoperarono nel ricercare efficaci guarentigie. Ed io credo che talune sono efficaci, talune imperfette e talune mancanti. E primieramente io dico che è necessario in questo seguire il sistema già indicato dall'onorevole Boncompagni e vedere se il Papa, approvato questo progetto di legge, resta con tutto quello che aveva e che nello Statuto costituzionale del 1848 esso stesso si era attribuito come potere costituente.

Non mi pare che realmente il progetto della Commissione e quello del Ministero rispondano pienamente a tutte le obbiezioni e concedano quanto si può e si deve concedere.

Io passo sulle parti nelle quali consento. Consento in massime nell'idea che si è fatta la Commissione ed il Ministero dell'indipendenza del Pontefice; non consento pienamente nel modo con cui quest'idea viene esplicata.

E primieramente io vorrei che un principio enunciato dalla Commissione venisse fin d'ora tradotto in legge.

La questione della libertà nei tempi moderni s'immedesima e s'identifica pienamente con quella della proprietà. Non potete considerare nessun individuo, nessun corpo morale esplicante la sua attività senza libertà: e quanto più gli uffizi di un ente sono alti e nobili, tanto più la sua azione deve essere libera. Questa libertà non si ottiene e non si rende stabile e duratura nei corpi morali senza la proprietà.

Il concetto della Commissione, analogo a quello del Ministero, sebbene la Commissione lo abbia di poi temperato, è di assegnare un'annua dotazione al Pontefice. Il comparire del Pontefice nel bilancio nazionale d'Italia, non mi pare che possa recare gradita impressione nei cattolici. Può parere quasi un funzionario dello Stato italiano od un creditore soggetto all'in-

fluenza politica di una nazione, o legato da vincoli ed interessi nazionali.

Voi sapete che il potere temporale consideravasi come ordinato a mantenere indipendente il Pontefice, ed a sottrarlo alle influenze nazionali.

E diffatti, quantunque da Adriano VI fino ai nostri tempi quasi tutti i Pontefici siano stati italiani, pure non si è mai potuto dire che la Santa Sede si svolgesse sotto un'influenza nazionale. Nulla tanto nocque al cattolicismo quanto i movimenti nazionali e di razza. La dolorosa separazione avvenuta nella cattolicità nel secolo XVI è opera in parte delle cause sovraccennate.

Per conseguenza io credo che, perchè il Pontefice non solo sia ma apparisca alla cattolicità scevro da ogni nostro influsso, convenga emendare l'articolo del progetto con un'aggiunta, nella quale si dica che, quando la Santa Sede domanderà di convertire in capitale fruttifero l'assegnamento ora stanziato, il Governo sia autorizzato ad operare immediatamente questa conversione.

Il concetto del Papa che vorrei introdotto nel progetto di legge è quello di un sovrano onorario per rispetto allo Stato, e di un sovrano effettivo per rispetto a sè per rispetto alle cose sue. Egli deve disporre liberamente di quello che gli viene conferito, affinchè appunto la sua sovranità non solo sia immune da limite giuridico, ma ancora da influssi politici.

Voi sapete meglio di me quanto importa che le nazioni cattoliche concepiscano questa sovranità in un modo chiarissimo e che non ammetta obbiezione, perchè, non facciamoci illusione, questa non è questione che riguardi solamente noi, ma interessa molti e molti; e, venuta la pace, sarà discussa sotto tutte le forme, e non vi sarà parola nostra la quale non possa essere analizzata, e forse non vi sarà parola della quale noi non dobbiamo rendere ragione.

Le nazioni non possono e non debbono mai segregarsi dal consorzio delle altre e mettersi quasi in una condizione d'isolamento.

Diceva l'onorevole Civinini che il ministro Ricasoli aveva dichiarato che egli avrebbe considerato come grande disgrazia se fosse stato chiamato davanti ad un *tappeto verde* a trattare od a risolvere la questione romana; ebbene io dico che se sarebbe stata disgrazia che egli avesse dovuto discutere la questione territoriale, non è e non dovrebbe aversi come disgrazia il discutere con le altre nazioni cattoliche di ciò che si riferisce solo al Papato religioso.

Certamente noi dobbiamo essere liberi ed indipendenti in tutto, ma non dobbiamo eziandio mettere nessun incaglio per la nostra via, ed è troppo importante in questa grave questione che ci lasciamo piena e compiuta libertà di azione, e dimostriamo all'Europa intiera che noi vogliamo procedere con la persuasione anzichè con la violenza, e che quando l'Europa sapesse indicarci qualche cosa che potesse meglio tutelare la libertà del potere spirituale, noi non indugieremmo ad accettarla, ad eccezione del potere territoriale, che venne rimosso per dare compimento all'unificazione italiana. Non possiamo essere alieni dall'esaminare tutte le disposizioni che il presente progetto di legge sanziona e modificarle ove occorra.

Giudico eziandio che, oltre alla libertà della proprietà per il Pontefice sia necessario venire ad altro pensiero abbandonato dalla Commissione e sostenuto dal Ministero, quello dell'immunità, senza di cui non credo che le nazioni cattoliche si formino un concetto pieno e compiuto della sovranità del Pontefice. L'inviolabilità per la persona, l'immunità per rispetto alla cosa, affinchè si possa muovere liberamente, ed affinchè siano tolte occasioni e stimoli a contrasto.

Il concetto dell'immunità è indispensabile per compiere il concetto della sovranità quale noi l'abbiamo voluto disegnare in questa legge.

E non crediate che, largheggiando in queste attribuzioni, noi veniamo a vincolare di soverchio lo Stato, e ne impediamo la sua libertà di azione.

Non crediate questo. Chè quanto più sarà costituita in modo perfetto e indipendente la sovranità del Pontefice tanto minori saranno gli ostacoli e tanto maggiore sarà la tranquillità che discenderà in tutte le coscienze, per cui si potrà forse a poco a poco rendere possibile quella convivenza che per secoli e secoli si credette impossibile.

Dunque bisogna tenere ben presente che non è questa una questione che si possa trattare leggermente.

Se non bastano cinque giorni, mettiamone dieci ed anche quindici, ma rendiamoci conto di tutte le nostre parole, e procuriamo soprattutto di dimostrare agli Stati stranieri che procediamo con la massima lealtà, e manteniamo loro le promesse che risultano dalle trattative diplomatiche registrate nel *Libro Verde*.

E non sono d'avviso che proclamando certi principii i quali ci mettono in contrasto con tutto il mondo, noi facciamo il bene d'Italia, e soddisfacciamo a ciò che è nel cuore dell'universale, cioè a rendere l'azione della religione indipendente e libera.

Non cerchiamo quello che è stato il Papato; non spetta a noi di farci riformatori: noi qui non abbiamo a deliberare su di esso; le nostre deliberazioni debbono essere più negative che positive. Noi dobbiamo lasciare che la Sede cattolica possa stabilirsi non solo col Pontefice, ma con tutti gli enti che le abbisognano, e intorno ai quali tacciono tanto il Ministero quanto la Commissione; so che hanno intenzione di presentare un altro progetto, e lo attendo. Ma colgo fin d'ora l'occasione per dichiarare che non considero il Pontefice come solo ed isolato. Il Papa non è un semplice individuo. Esso è il Capo e il sovrano di una società, la quale non potrebbe operare e procedere senza proprie istituzioni.

Voi sapete benissimo che, quando Napoleone I fece

venire Pio VII a Fontainebleau, nel 1804, in occasione della sua incoronazione, gli disse: io sono disposto a darvi Avignone; il Papa rispose che non poteva accettare; sono disposto a darvi il palazzo dell'arcivescovado in Parigi, di accordarvi ambasciatori, immunità, e tutte le guarentigie a un dipresso che noi ora proponiamo, ed il Papa rispose: quando voi mi obbligaste a restare in Parigi, non avreste in me il Papa, ma solamente il monaco Bernabò Chiaramonti.

Noi non possiamo staccare il Papa da tutte le sue istituzioni, e lo possiamo staccare tanto meno ora che la religione presso tutti i popoli liberi si professa con molta più vivacità, con molta più vigoria di quello che si è professata mai pel passato.

I popoli liberi sono suscettivissimi, quindi tutte le istituzioni cattoliche che hanno per oggetto la cultura, l'educazione, la scienza, le opere religiose, tutte vogliono essere lasciate alla Sede cattolica. Ed in questa parte io desidero d'intendere nettamente quale è il pensiero del Ministero e della Commissione.

Dunque dobbiamo compiere il concetto del Pontefice nella prima parte, per mezzo della libertà, della proprietà. Io credo che la Commissione non vorrà opporsi a questa mia domanda, imperocchè essa concorda col suo sistema; dobbiamo compiere il concetto per mezzo della immunità, e finalmente per mezzo della conservazione di quegli enti ecclesiastici che sono necessari al Papato, e di più, dobbiamo dargli facoltà di fondare tutti quegli enti che le condizioni della civiltà religiosa richiedono.

Noi non sappiamo naturalmente quali sieno le condizioni della maggiore o minore operosità della Sede Apostolica, ma noi non dobbiamo avere nessun timore di dare queste larghe facoltà. Noi abbiamo veduto gli Stati che durarono più saldi, ammettere nel proprio seno istituti ed associazioni straordinariamente grandi, come già avvenne nell'Inghilterra per rispetto alla Compagnia delle Indie e come avviene di presente per rispetto ad altri enti morali. Noi stimiamo che l'Italia possa prosperare senza restringere la libertà della Sede cattolica. Io credo quindi che noi faremmo opera imperfettissima, se anche in questa parte della legge noi non introducessimo tutti questi miglioramenti.

Passo ora alla seconda parte.

La seconda parte del progetto ministeriale si tiene strettamente collegata colla prima. A questo riguardo, mi ha fatto qualche sensazione il sentire che si potessero separare l'una dall'altra, allegando per tutta ragione che la libertà della Chiesa appartiene al diritto pubblico nazionale nostro. Io sono di avviso che male opereremmo se approvassimo la prima parte del progetto di questa legge senza risolvere la seconda.

Anzitutto dobbiamo osservare la condizione nuova che deriva al Papato dalla nostra legge. Finchè il Papa aveva un potere territoriale nell'interno del nostro paese tutti gli Stati che lo circondavano avevano create barriere e fortezze a loro difesa, e queste barriere e fortezze di difesa sono salite a tanta altezza, che il Papato in Italia restò quasi ecclissato e separato dalla Chiesa cattolica italiana.

Non c'è forse nazione in cui il diritto giurisdizionale della Chiesa sia stato tanto discusso. Ne potremmo formare biblioteche intere.

Incominciando da Pier delle Vigne e venendo fino al Sarpi, e dal Sarpi passando per Giannone sino ai tempi moderni, la materia giurisdizionale fu discussa sotto tutti gli aspetti e tutte le forme; ed a che si giunse? Si giunse a creare una Chiesa nello Stato, ma uno Stato quasi senza Chiesa. La storia religiosa del secolo passato e del presente è triste per gli Italiani. Noi avemmo un episcopato languente, seminari mal diretti, una letteratura religiosa scarsa, un'educazione domestica religiosa ancor più scarsa. La indifferenza religiosa regna pur troppo presso di noi ed ora è perfino fatta soggetto di rimproveri in quest'Assemblea. Non c'è uomo sincero che non desideri più vigore di vita religiosa in Italia.

Concorsero fra le tante cause a produrre questo fatto i legami politici e giuridici che strinsero la Chiesa in Italia e la sua separazione ed isolamento. Se noi tronchiamo i lacci, se noi leviamo gli inciampi, è evidente che allora la Chiesa verrà a gravitare intorno al suo centro spirituale, legandosi con vincoli più intimi al suo capo. Ma voi mi direte: quest'influenza potrebbe tornare sospetta agli altri popoli, e potrebbe sortire nociva ai progressi stessi dell'Italia.

Io dico di no; l'influenza avrebbe potuto tornare sospetta alle nazioni cattoliche quando fosse stata un'influenza politica, avrebbe potuto tornare di contrasto allo Stato italiano quando noi non avessimo istituzioni libere, quando non avessimo tutti quei mezzi dai quali si genera il contrasto e col contrasto la vita pubblica e il carattere pubblico dei popoli.

L'episcopato che è nel nostro territorio, che vive con noi, se ha affetto grande per la prosperità della religione non può, nelle condizioni della libertà, non partecipare a poco a poco al bene della patria. La sua influenza si eserciterà coll'andare del tempo in senso assai più favorevole e più consono ai progressi dello Stato di quello si sia esercitata per l'addietro. Il contatto non può che tornare utile al Papato stesso.

Senza la libertà della Chiesa questa legge lascierebbe la via aperta ad infiniti contrasti e ci obbligherebbe a perseverare in un pernicioso antagonismo. Il paese e l'Europa giudicherebbero quasi come vane e poco fondate le nostre promesse e le nostre parole. Ma questa questione che si agita da tanto tempo, si può dire che non è bastantemente studiata nè da noi, nè dal Ministero, nè dalla Commissione. Ci troviamo tutti impacciati nel risolverla, ed io in questi giorni che ho dovuto intervenire ad alcune adunanze di per-

sone che sono ben più competenti di me in questa materia, mi sono persuaso della grande difficoltà, non dell'impossibilità, di superarne gli ostacoli.

Noi siamo giunti ad un punto in cui, a forza di considerare la Chiesa come una semplice istituzione officiale, abbiamo creato un tale viluppo di legami, di diritti, di... (non avrei nemmeno un vocabolo per qualificarli) una talo intricata condizione di cose da rendere difficilissimo il ritorno al primo stato, e mettere la Chiesa in condizione di operare liberamente, e dire allo Stato: voi non avete più ingerenza alcuna sulla Chiesa; di ripetere insomma quello che hanno detto gli Americani.

Ciò è molto difficile, e tanto più lo è in quanto che, diciamolo francamente, vi sono pregiudizi presso di noi.

Quando si tratta di togliere al clero, pare che questo corpo morale non abbia nessuna importanza, e se qualche volta s'innalza una voce in difesa, sembra che essa sia voce di persona che non ha che la parvenza; quando si tratta all'incontro di dargli qualche cosa, allora pare che il clero sia la prima forza, il più smisurato potere, contro cui il Governo non ha mezzi bastanti per tutelarsi.

Questo è uno dei più grandi pregiudizi, il quale nuoce molto alle nostre deliberazioni, e che ci impedisce di risolvere chiaramente e largamente questa questione.

È d'uopo di affrontare la questione quale essa è. Se voi mettete il clero nel caso di farsi innanzi, se voi lo obbligate quasi ad operare, è evidente che questo clero acquisterà influenza, l'acquisterà per mezzo dell'insegnamento, l'acquisterà per mezzo della stampa e di tutte le libertà delle quali entrerà in possesso.

Se noi avessimo fatto una rivoluzione, non altro che per legare il clero ed impedire ad esso ogni movimento di libertà, allora direi: rinunziate a questa legge. Se voi avete continuamente paura (e questa vi offusca l'ingegno e vi ottenebra il cervello) che un movimento tale dia al clero sì grande influenza nel paese, io vi dico allora: continuate nello stato presente.

Ma lo stato presente vi torna egli utile? Qual fu il guadagno che riportò l'Italia da questo stato di atonia di una delle principali sue forze? L'atonia e lo scadimento di molte altre; imperocchè non viene mai meno impunemente una delle grandi forze della società ed il vigore, specialmente nei popoli liberi, non si mantiene se non col contrasto e la concorrenza delle grandi forze che muovono la società umana.

Se tutto il tempo, tutto l'ingegno che abbiamo sciupato nel legare e deprimere una parte della società, noi lo avessimo impiegato nell'operosità, nella produzione, nel rinnovamento e riforma del paese, certo l'avremmo impiegato assai più utilmente; quindi credo che bisogna oramai pensare che una Chiesa c'è in Italia, che essa ha tanto diritto di essere libera, quanto ne aveva e ne ha l'intiero popolo.

Questa Chiesa ha diritto alla libertà di educazione, ed alla proprietà, senza di cui non può esercitarsi efficacemente nessuna sorta di libertà. Ma pur troppo che non pochi e gravi ostacoli incontriamo per l'attuazione di questa libertà nel presente nostro diritto pubblico. Pur troppo che la dottrina da noi professata intorno alla Chiesa come istituzione ufficiale ci condusse a distruggere perfino l'idea della proprietà dei corpi morali ecclesiastici. Ora questo vuolsi riparare non per via di privilegio, ma per diritto comune, rimovendo le difficoltà che si incontrano.

Nella presente discussione noi abbiamo due sistemi intorno alla direzione che la Chiesa può dare liberamente a se stessa, uno è il sistema del Ministero, l'altro è il sistema della Commissione.

Veniamo al sistema del Ministero. Per rispetto ai benefizi così maggiori come minori, il Ministero, secondo me, comprendendo l'importanza, e la necessità di riavvicinare la Chiesa cattolica italiana al suo centro spirituale, cioè lasciarla libera in questo movimento verso il capo della Chiesa, ha detto: io rinuncio a tutto e lascio che ai benefizi ecclesiastici tanto maggiori quanto minori nomini la Chiesa; io non mi riservo che il diritto di alta sorveglianza per la conservazione e la destinazione della proprietà. La Chiesa nomini al benefizio e se il nominato è cittadino dello Stato, io lo immetto nel possesso dei beni componenti il benefizio.

Questo sistema, che a me pare assai largo ed al quale darò il mio voto quando non si venga a qualche cosa di più preciso e determinato, è manchevole in alcune parti e presenta alcuni inconvenienti in altre.

La Commissione si fonda sopra un'idea diversa, sopra l'idea cioè della separazione dell'ufficio ecclesiastico della temporalità componente il benefizio.

La Commissione ha detto: tutte le volte che la Chiesa nomina un vescovo (stiamo ora semplicemente all'esempio del vescovo per non andare al parroco) quando il Papa nomina un vescovo, questo vescovo è ben nominato, ed egli può venire nella diocesi, esercitare tutte le sue attribuzioni, tutti i suoi uffici, egli è vescovo definitivamente, ma il Governo si riserva il diritto d'immetterlo nella temporalità. Voi vedete che il sistema della Commissione è assai diverso da quello del Ministero per il conferimento dei benefizi.

Il Ministero considera il beneficio ecclesiastico come una cosa unica. Nominato il vescovo, esso di pien diritto entra nel beneficio quando vi siano le condizioni poste dalla legge. All'incontro nel sistema della Commissione la temporalità è divisa intieramente dall'ufficio ecclesiastico. Il Papa nomina il vescovo, ma il Governo potendo non immetterlo nel possesso della temporalità, il vescovo ha facoltà di entrare in chiesa ed esercitare tutte le sue attribuzioni vescovili senza potere porre il piede nell'episcopio e godere dei frutti del beneficio.

Ora voi capite che questo sistema mentre consacra un principio astratto di libertà della Chiesa, nella pratica torna fecondo di tristissime conseguenze; imperocchè noi avremo vescovi nominati ai quali il Governo non accordando le temporalità, questi vescovi resterebbero in travagliosa condizione, non avremmo, in una parola, che contrasti e turbamenti. Il vescovo senza temporalità sarebbe segno naturalmente alla compassione dei diocesani i quali vedrebbero in lui una vittima, quindi la sua influenza sortirebbe funestissima. Avremo la guerra invece della pace.

Perciò io credo che il sistema della Commissione non possa essere accettato per questa parte.

Proseguiamo nell'esame. Ho sentito mettere innanzi, soprattutto in quest'Assemblea, una dottrina che non so bene e con precisione se abbia fondamento nella storia, e per cui si dice: lo Stato ha usurpato sopra i plebani, ha attribuito a sè molti diritti che la plebe esercitava sulle temporalità della Chiesa; ora che si tratta di venire ad una liquidazione, lo Stato, invece di consegnare questi diritti alla Chiesa, li consegni direttamente a coloro cui si suppone che possano essere stati tolti.

Io lascio la questione storica, su cui l'onorevole Bonghi è competentissimo, la lascio in disparte; perchè non credo in questo genere di discussione, noi possiamo portare avanti la storia; ma vengo alle condizioni che risulterebbero quando noi volessimo entrare in questa via anche ammettendo che sarebbe benefizio grandissimo che il laicato concorresse più vivamente di quello che non fa ora nella Chiesa.

Io credo che la società religiosa ci guadagnerebbe moltissimo e la vita religiosa si ravviverebbe. Non ho neanco paura che da queste amministrazioni laiche o miste che si costituiscono vicino alle parrocchie od ai vescovadi, possa nascere quello che alcuni chiamano partito cattolico, o quello che altri chiamerebbe quasi un partito di reazione. No, io non ho nessuna di queste paure.

In questa parte io credo che, quando si entra risolutamente in una via, bisogna avere il coraggio di batterla sino al fine.

Ma la dottrina di coloro che dicono: rimettete di nuovo il laicato ne' suoi diritti, in che si traduce nel fatto? Si risolve nel creare noi questa organazione, questa condizione speciale d'amministrazione. Ecco la questione.

Ora credete voi che noi possiamo e dobbiamo metterci a quest'opera? Credete voi che, mentre promettiamo alla Chiesa, che sarà prosciolta da tutti i vincoli, faremmo bene a cominciare dal dirle: però vivrete secondo il modo che vi prescriviamo, e sarete obbligata di presentarvi davanti al potere esecutivo, o giudiziario, o legislativo per domandare il permesso di mutare la vostra costituzione? Ma non capite che così operando noi ci facciamo giudici e legislatori della Chiesa. Una costituzione nuova della temporalità produrrebbe effetti altrettanto tristi quanto per altre cose di maggiore momento.

Tutti ci ricordiamo degli effetti che ha prodotto la costituzione civile del clero in Francia; tutti sappiamo come parte dei mali che caddero su questa generosissima nazione, di cui ora noi lamentiamo le tristi condizioni, dolenti di non potere in modo efficace concorrere all'aiuto suo, come essa un giorno concorse all'aiuto nostro, procedettero dalla costituzione civile del clero. Questo fu causa del disordinamento della Chiesa francese e del doloroso e faticoso travaglio di riordinamento e di ricomposizione.

Dunque, io dico: se voi stabilite un ordinamento qualsiasi che si riferisca alla temporalità, voi siete costretti di scostarvi dalla libertà, e di tracciare alla Chiesa la sua orbita, di chiuderla in una cerchia di ferro. Per conseguenza, io non ammetto che voi possiate, sopra presunti diritti storici, creare un ordinamento il quale, invece di dare libertà, potrebbe limitare di molto le facoltà della Chiesa. Perciò è mestieri che noi riconosciamo la Chiesa come società quale è, come società che ha leggi sue, e le deve pure avere queste leggi, come Chiesa, che per la cessazione del potere territoriale passa dal diritto pubblico al diritto privato; dunque, io dico, dal momento che la Chiesa entra in questo diritto privato, voi dovete riconoscere l'ordinamento che la Chiesa dà a se stessa, e dovete riconoscerlo a norma del suo diritto privato, e con tutti gl'inconvenienti che possono procedere dal medesimo.

Ma quali saranno poi questi inconvenienti? Alcuni dicono: il diritto canonico muta, il diritto canonico è nelle mani del Pontefice. Io non lo credo. La Chiesa ha ordini giuridici, e non può mutare questi ordini che col consenso dei poteri costituenti la Chiesa; ora se la Chiesa muta il suo ordinamento, e crede che sia suo interesse di mutarlo, perchè noi dovremo opporci? Perchè dovremo impedire alla Chiesa questo mutamento?

Perciò dico: se, allontanandoci dall'idea del Ministero, prescriviamo solo qualche cosa che non sia di competenza della Chiesa, che non tolga, scemi o muti la facoltà che essa ha di ordinarsi, di muoversi, di dirigere liberamente se stessa, allora io la voto, ma non voterei mai un ordinamento che venisse imposto alla Chiesa mentre diciamo di renderla libera.

Dunque i due sistemi, l'uno messo avanti dal Ministero, l'altro messo avanti dalla Commissione, credo che siano tutti e due imperfetti ancora; non ne fo colpa nè al Ministero nè alla Commissione, ma alla gravità, alla complessità della materia irta di difficoltà; e io sono persuaso che noi possiamo anche in 7, in 8 o in 10 giorni forse determinare qualche cosa di più preciso di quello che abbiamo ora sotto gli occhi.

Ma, quando ciò non si potesse, io preferisco il sistema del Ministero a quello della Commissione. E quando poi si avessero a prescrivere norme, vorrei sempre che queste norme non oltrepassassero le nostre competenze e non fossero obbligatorie, perchè credo che sarebbe la cosa la più illogica e contraria alla libertà se noi, volendo rendere libera la Chiesa, cominciassimo dal vincolarla.

Nelle lacune che trovo nel progetto della Commissione e nel progetto del Ministero vi è quella che si riferisce alla libertà d'insegnamento e alla libertà di educazione.

Questa è una questione che ispira paura speciale nel nostro paese, e noi giudichiamo gli effetti della libertà d'insegnamento e della libertà di educazione in modo diverso dagli effetti della libertà di stampa e della libertà di tribuna.

Ebbene, io credo che la libertà d'insegnamento e di educazione in un Governo libero non produca diversi effetti della libertà della stampa e della libertà della tribuna: e credo che dicendo alla Chiesa: avrete libertà, ma non potrete esercitare nè la educazione nè lo insegnamento, voi non fate una libera Chiesa, ma un'istituzione ufficiale compressa dal sospetto.

Potrete fare una Chiesa ricca, con proprietà, con onori, con privilegi, ma non una Chiesa in condizione di vera, di efficace libertà; anzi la mancanza di questo principio vivificatore impedì il movimento liberale nel clero, e il giorno in cui questo principio lo penetrerà pienamente, io spero che anch'esso si moverà assai più che non si è mosso pel passato, e si porrà più in consonanza colle condizioni della società.

Ma in tutte queste questioni c'è una parte sempre difficile a determinare. Per esempio, quale atteggiamento può prendere questa Chiesa che è da noi lasciata libera? Quale indirizzo essa potrà prendere nel suo movimento interno?

Non occupiamoci di questo. Al potere giudiziario spetta il decidere, sarà il potere giudiziario che porterà luce in questa intricatissima questione; egli poco a poco stabilirà una giurisprudenza e così verrà a rendere possibile alla Chiesa il governarsi con i suoi canoni; insomma, o lasciate che la Chiesa si governi con i suoi canoni o imponete voi qualche cosa alla Chiesa. Se voi lasciate che la Chiesa si governi con i suoi canoni, in tal caso, siccome la Chiesa non è solo una società spirituale, ma anche una società visibile, bisogna che voi la mettiate sotto l'alta protezione del potere giudiziario; se voi volete imporre qualche cosa alla Chiesa, allora noi non siamo più nelle condizioni della libertà, allora noi entriamo in un altro sistema ossia continuiamo nel sistema del passato.

Per conseguenza, io non voglio abbracciamenti, ma non voglio nemmeno semplici proclamazioni di principii i quali poi non si recano mai ad effetto.

Io credo che la libertà consiste nel suo esercizio, e che ogni qual volta si proclama solo una libertà senza che si metta immediatamente in esercizio, quella libertà è morta.

Vi arreco un esempio. Nella costituzione francese come nella costituzione belgica si proclamò la libertà d'insegnamento; ma nella costituzione francese si è detto: « La libertà è proclamata, una legge la regolerà; » e la Francia non ebbe più libertà d'insegnamento. La costituzione belgica invece fece entrare immediatamente in possesso della libertà tutti i Belgi, e allora che cosa si fece? Dopo tre o quattro anni si cominciò a regolare la libertà d'insegnamento superiore, ma quando il paese era già entrato in possesso, quando già appariva necessario di dare soddisfazione a tutti i diritti senza urtarne alcuno. Più tardi si regolarono le altre parti dell'insegnamento, e così l'esercizio e l'uso della libertà, indicarono poi i limiti e le norme.

All'incontro la Francia, stando costante alla proclamazione generale, non potè mai esercitare il suo diritto.

Non mi accontento quindi dell'articolo della Commissione, la quale proclamando il principio che hanno i corpi morali, riordinata che sarà la proprietà ecclesiastica, d'acquistare, di possedere, di stabilire fondazioni, passa oltre rimandandone la determinazione ad altra legge, ma credo che sin d'ora si debba mettere il tempo necessario per farla, e non come privilegio, ma come diritto comune.

Io non voglio trattenere più lungamente l'Assemblea: la ringrazio della benevola attenzione che mi ha prestato, e mi fo lecito di concludere con alcune osservazioni che si riferiscono all'insieme di tutto il progetto di legge.

La religione, considerata come libertà, direi che è quasi cosa nuova in Italia e non s'è cominciato a considerarla come tale che dal momento che l'Italia entrò nell'uso delle istituzioni libere. La religione pur troppo da noi si è sempre considerata come strumento, come mezzo di governo. Quindi gran parte degli scritti dei nostri più eminenti statisti sono informati al concetto della religione-strumento, che ci impedì di progredire e scemò presso di noi la vita religiosa.

Tutti gli sforzi dei popoli moderni derivarono sempre da cause religiose. L'Inghilterra ebbe due rivoluzioni, promosse da causa religiosa, e l'emigrazione in America fu pure essa promossa dallo stesso principio.

La lotta tra la nobiltà e la monarchia nel secolo decimosesto in Francia derivò da causa religiosa, come pure in gran parte da causa religiosa derivò la rivoluzione dell'ottantanove. Quindi l'argomento che abbiamo per le mani deve trattarsi con profondità, con calma e con larghezza.

In questo momento l'Assemblea nostra non deve

nulla dimenticare per condurre a buon termine questa sua intrapresa; certi fatti sono accaduti in Italia, che avrebbero potuto in altre nazioni dar motivo di sfacelo, ebbene noi lo abbiamo evitato; non dobbiamo attribuire questo soltanto a sapienza nostra, ma molto a fortuna. Nella presente quistione siamo soli davanti al mondo cattolico. Nessuna nazione è entrata in accordi preventivi con noi; tutte ci stanno a guardare. È una esperienza dura, ed è pericoloso il farla da soli; per conseguenza io credo che noi dobbiamo farla con la maggiore cautela e prudenza. Nessuna delle cose che si promettono in questo progetto deve considerarsi come cosa che non abbia ad essere effettuata.

Benchè non ignori che ci toccherà di riportare l'attenzione su questa legge, tuttavia credo che noi dobbiamo fin da ora fare in modo che in essa vegga il mondo cattolico la lealtà e la grandezza delle nostre intenzioni. (*Vivi segni di approvazione a destra*)

RAELI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Signori, sarò brevissimo perchè, invece di trattenermi a luogo sulla materia che forma il soggetto della proposta di legge, mi preme richiamare l'attenzione della Camera sopra lo stato della questione che è sottoposta alle vostre risoluzioni, in quanto che dai fatti passati e da ciò che il potere legislativo ha già sanzionato mi sembra doversi abbreviare, per non dire finire, la discussione generale sulla legge stessa.

Nella discussione generale io credo che sia utilmente esaminato se vi è necessità di una legge, se i principii, ai quali il progetto in discussione s'informa, siano o no da ammettersi. Ora, dopo la legge del 30 dicembre 1870, quella legge che accettava il plebiscito e che dalla località della sua pubblicazione ne consacra, per dir così, l'esecuzione, io credo che non si possa disputare nè della necessità della legge attuale, nè dei principii ai quali essa si informa.

Colla legge del 30 dicembre, mentre si accettava il plebiscito di Roma, e si dichiarava Roma e le provincie romane far parte integrante del regno d'Italia, si aggiungeva all'articolo 2:

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano. »

E nell'articolo 3: « con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire anche con franchigie territoriali l'indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede » lo che, mi permetto osservare all'onorevole Abignente, è qualche cosa di più di quanto egli credeva compreso negli articoli suddetti da lui citati a memoria.

ABIGNENTE. Pregherei il signor ministro di voler leggere quello che ha approvato la Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo di legge aggiunto dalla Camera è il seguente:

« È data forza di legge al regio decreto 9 ottobre 1870 col quale fu dichiarato che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia.

« Art. 5. Le norme degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. » (*Si ride*)

Mi permettano: appunto invocava questo articolo 2 nel dirvi della necessità della legge attuale, e dell'essere determinati i principii che informano la legge, perchè appunto quest'articolo 2 si rimetteva agli articoli 2 e 3 del decreto, nel primo dei quali si parlava di conservare la dignità, l'inviolabilità e le prerogative personali di sovrano pel Sommo Pontefice, e nel terzo si prometteva di garantire l'*indipendenza del Sommo Pontefice*, e il libero esercizio del potere spirituale.

Esaminerete, giudicherete se le disposizioni che ora vi sono presentate corrispondano, ovvero no, ai principii che in quei due articoli erano stabiliti; discuterete, esaminerete se vi ha da emendare, se vi ha da levare, se si è dato di troppo, o, secondo altri, se si è dato meno di quanto era necessario; ma io credo che dopo la legge del 30 dicembre 1870, come non è il caso di poter discutere se si debba, ovvero no, togliere il potere temporale, se si debba ovvero no, trasferire a Roma la capitale, così non si possa nè si debba discutere sulle basi sulle quali il progetto attuale poggia, cioè di conservarsi al Pontefice l'inviolabilità, la dignità e le prerogative di sovrano, di garantire la sua indipendenza e il libero esercizio del potere spirituale della Santa Sede.

Io credo che su questi principii non sia lecito affatto il questionare; ed in questo, o signori, mi rafferma il fatto che già era presentata la legge ora in esame, e a questa si riferiva la Giunta della Camera nella sua relazione sull'articolo 2 della legge, e più evidente risulta dalla discussione che precedette la legge stessa.

Quanto da 5 o 6 giorni si è più ampiamente e più esattamente detto, mi sembra non essere che versioni e spiegazioni di quanto allora fu detto da una parte per respingere la legge in nome della libertà, come quella che veniva ad introdurre dei privilegi lesivi dello Statuto e dei diritti dei cittadini, e dall'altra parte per respingerla come una legge la quale faceva cessare il potere temporale, unica garanzia ritenuta da essi sufficiente perchè fosse assicurata la libertà del Sommo Pontefice; ed aggiungo che finiva la discussione dopo un brillantissimo discorso del mio collega il ministro degli affari esteri, il quale non solamente trattava e della necessità e della convenienza degli articoli che si erano aggiunti, ma respingeva le accuse, che oggi in vario senso si sono ripetute, sulla condotta del Ministero e sulle disposizioni che si leggevano negli articoli 2 e 3 del decreto 9 ottobre col quale si accettato il plebiscito; e ne risultava quella splendida votazione di una maggioranza di 239 contro 20 contrari, con la quale voi vi rendevate gli interpreti del sentimento pubblico del paese, voi eravate i provvidi rap-

presentanti degli interessi d'Italia, perchè, mentre si compiva il più gran fatto che possa interessare la nostra nazionalità con l'occupazione e l'annessione di Roma, nel tempo stesso pensaste a cansare quei pericoli ai quali questo passo importante avrebbe potuto condurci. Dissi che interpretaste il sentimento del paese, perchè, o signori, ricordiamoci bene, si ripeteva da tutti, si diceva: si vada a Roma, si occupi Roma, si faccia Roma nostra; ma nello stesso tempo si aggiungeva: pensiamo, provvediamo, per evitare che si vada incontro a gravi pericoli i quali possano compromettere l'unità d'Italia, perchè non si comprometta quello che l'Italia ha acquistato.

Non torno a dire, o signori, che questo concetto era stato già reputato per molto tempo, sino dal primo giorno in cui la questione romana era proposta e discussa nel Parlamento, che era stato ripetuto in tutte le occasioni nelle quali si trattò di questa questione sino all'ultimo giorno in cui chiudevasi la Sessione parlamentare del 1870; vi ricordo bensì che esso era la espressione unica del sentimento pubblico il giorno in cui veramente si occupava Roma e si devenne al plebiscito, perchè era nella natura stessa della questione e nell'interesse d'Italia il devenire a questa determinazione, il devenire alla promessa delle garanzie che erano scritte negli articoli 2 e 3.

Quanto ho finora detto io credo che debba anche bastare, se fosse necessario, in risposta al quesito: perchè si erano fatte queste proposte?

Non rispondo, o signori, alla insinuazione che si è voluto fare, che queste proposte non erano se non se l'effetto di un'arte di un partito che voleva mantenersi al potere.

Dissi che non rispondo perchè io credo, o signori, che veramente sarebbe poco conveniente alla dignità della Camera, in tanto elevata questione, l'immischiarvi misere questioni di personalità, di atomi come siamo noi individui, quando si tratta dell'Italia, quando si tratta della questione romana.

È nella natura stessa della questione romana che sta la ragione per la quale, mentre si compieva l'annessione di Roma all'Italia, si dovevano prendere quelle determinazioni che erano necessarie per assicurare l'indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà dell'esercizio del potere spirituale.

Dissi, signori, che non voglio dilungarmi sulla materia, perchè il conoscere se e quanto di queste garanzie sia necessario, ovvero siavi di eccessivo e ledente il nostro diritto pubblico, io credo che sia esame più conveniente a farsi quando saremo alla discussione degli articoli. Allora ritengo che sarà più facile l'intenderci, che sarà più facile giudicare per ogni singola disposizione, se veramente sussistano ovvero no tutti quei difetti e pericoli che facilmente possono colpire l'immaginazione, se espressi con belle frasi e presentati col ricordo di tutto ciò che la memoria ci richiama di odioso e di ostile nell'istituzione del Papato, pel potere temporale e per l'azione esercitata da esso a danno dell'Italia; mentre all'incontro, dovendo giudicare da uomini di Stato e pel bene del paese, bisogna procedere senza prevenzione e con più certo e più esatto giudizio.

Mi limito però, o signori, a ricordare che il voler trattare la questione romana come una questione meramente interna, mi sembra che sia poco corrispondente a quella preveggenza politica ed a quella scienza che vi distingue.

Non vi ha dubbio, o signori, che quando si tratta della occupazione di Roma, dell'annessione del suo territorio, della cessazione del potere temporale, riguardato come un principato civile, è una questione che riguarda il nostro diritto nazionale, la nostra difesa ed esistenza politica; ed io credo che, in quanto al sostenere queste nostri diritti, non vi sarà alcuno che possa mettere in questione, o che possa pretendere che da parte nostra si venisse mai a fare o permettere alcuna cosa che innovi o modifichi i fatti che si compirono in conseguenza dei diritti medesimi.

Ma quando si tratta di giudicare delle conseguenze dell'esercizio di questo nostro diritto in rapporto al potere spirituale del Sommo Pontefice, allora mi permetterete di dirvi che la questione non può più giudicarsi alla stregua del solo nostro interesse nazionale, o, per meglio dire, dei rapporti che possono esistere fra la Chiesa e lo Stato; bisogna benanco esaminarla in quanto esige l'interesse dell'Italia, come nazione, nel rapporto colle altre nazioni.

Io sarei certo imprudente, direi quasi ridicolo, se venissi a ricordarvi che le nazioni non vivono nell'isolamento, che l'isolamento è proprio delle nazioni selvagge le quali non hanno rapporto fra esse. Oramai non solo il principio morale della fraternità umana, ma anche il principio economico dei nostri rapporti fa sì che noi viviamo tutti in una società la quale è regolata dal diritto internazionale, da quei principii i quali servono a far sì che tutte le nazioni concorrano alla felicità comune di tutti. Ora, signori, siccome noi non possiamo imporre ai cattolici, non solo ai nostri, che sarebbe vera tirannia interna, ma neanche ai cattolici esteri una credenza diversa da quella che essi hanno, voi comprendete che noi non possiamo supporre che essi potessero accettare, senza una resistenza del loro sentimento religioso, potessero accettare il principio, l'idea che si vuole da alcuni mettere avanti, che, quando noi abbiamo fatto cessare il potere temporale, avremmo anche dovuto far cessare le istituzioni del Papato in tutta la pienezza dell'autorità come attualmente si trova costituito.

Ed è per questo, o signori, che anche i Governi i quali non hanno questa credenza, che anche i Governi protestanti hanno dovuto riconoscere nei loro sudditi la libertà di credere, che in quanto alla fede ed alla

morale religiosa possono e devono dipendere da una autorità straniera quale si è per loro il Pontefice, il quale, come potestà spirituale, esercita negli Stati ove il culto cattolico è riconosciuto tutte le funzioni che derivano dal suo carattere tradizionale di rappresentante della unità centrale e misteriosa della Chiesa cattolica al quale essa si riattacca con legami indissolubili.

Ora, una volta che noi non possiamo nè dobbiamo annientare il Papato per tutte quelle ragioni che lungamente sono state discorse da vari oratori, e sulle quali non insisto, perchè ognuno le sente, in ragione di quei principii generali che regolar devono i rapporti fra le varie potenze civili le quali vivono in un consorzio sociale, per questi principii, per questi riguardi, voi trovate che noi dobbiamo ed abbiamo a buona ragione promesso di guarentire al Sommo Pontefice quella dignità ed indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nell'ordine religioso per riassicurare le coscienze, non solo dei nostri connazionali cattolici, ma ancora degli stranieri, che saran condotti, diretti nell'insegnamento della fede da un uomo che possa essere indipendente da ogni soggezione verso un potentato straniero qualunque ei sia.

Mi pare, o signori, che questa specialità di fatti e di condizioni che è stata già di troppo enunciata e discussa, e mi sembra interamente divisa e sentita da tutti coloro che hanno studiata la questione, con tutta calma e senza spirito di ostilità, valga a convincere la Camera come non si potrebbe adottare l'opinione di coloro i quali vogliono che colla occupazione di Roma si distrugga la istituzione del Papato, e che non si possa neanco combinare con coloro i quali vorrebbero limitarsi soltanto ad attuare delle disposizioni di libertà del diritto comune in favore del Pontefice.

E qui prego l'onorevole Abignente a riflettere che la legge del 30 dicembre 1870, non solamente garantisce la libertà dell'esercizio spirituale, ma garantisce ben anco l'indipendenza del Sommo Pontefice, lo che era necessario per assicurare che l'esercizio del suo potere spirituale era sottratto a qualsiasi estranea influenza.

Si tratta di una chiesa nella quale, per la sua costituzione, il Pontefice esercita un supremo potere sopra i credenti di molti Stati e rappresenta la Chiesa universale: e però, anche indipendentemente dal principato civile, è stato dai potentati riconosciuto come avente un'autorità sovrana nella Chiesa, e per le materie religiose si è trattato con lui come con un potere sovrano.

Non mi estenderò maggiormente su questa questione perchè mancherei alla promessa fatta da prima.

Lo ripeto: dovendosi la discussione generale limitare soltanto al conoscere se una legge sia necessaria e se i principii sui quali la legge si posa possano ammettersi oppure si debbano respingere (e di queste due punti non si può dubitare), non si può neanco mettere in dubbio di procedersi oltre alla discussione degli articoli senza bisogno di rimandarli alla Commissione, sia che si chieda da coloro i quali parlano in nome di altri principii e di altre idee, sia che si chieda da altri i quali, mentre ammettono i principii sui quali la legge s'informa, pur nondimeno credono e dicono che non è abbastanza digerita la materia, che ha bisogno ben anco di altri studi e di altre riflessioni.

Il Governo ha creduto di avervi portato sufficienti studi; ed io credo, o signori, che anche voi tutti, in vista dell'importanza della materia, avrete benanco riflettuto sullo stesso progetto, perchè, se vi siano degli emendamenti per modificare, se vi siano delle aggiunte da fare vi troviate in grado di farle senza differire ulteriormente la discussione e la votazione della legge medesima. Qualunque sia il vostro giudizio sulla stessa, voi ben comprendete, o signori, che in questa questione, nella quale si tratta di dover prevenire le agitazioni, di dover prevenire le incertezze e le esigenze di coloro i quali possono avere un interesse nel sentimento religioso ad esaminare se veramente queste garanzie fossero sufficienti, io credo, o signori, che voi, convinti di questa necessità, vi affretterete a discutere e giudicare della legge con tutta la piena libertà, con tutta quella saggezza e quella dottrina che vi distingue, ma senza differirne in un modo diretto o indiretto la votazione.

Non sarò neanco più lungo rispetto alla seconda parte del progetto di legge, la quale si presenta sotto un ordine d'idee diverso, dei rapporti cioè tra lo Stato e la Chiesa.

Ci si rimprovera, su questo riguardo, o di aver fatto troppo, o di aver fatto poco; ed è bene strano, o signori, che coloro i quali ci rimproverano di aver fatto poco, vengano poi a chiedere che, fino a quando il sistema non sia compinto, nulla si faccia, perchè quel poco che avete dato è un pericolo per la società, nè corrisponde alle esigenze di quanto la Chiesa ha il diritto di pretendere.

E qui ritornano ad essere di nuovo d'accordo gli estremi; tanto coloro i quali rimproverano e dicono che con questa legge nulla si fa per tutelare la Chiesa e per accordarle la libertà, quanto coloro i quali dicono che si dà troppo, e che con quanto si dà si costituisce un grande pericolo per la società civile.

Il Governo, o signori, non ha creduto affatto di fare un Codice completo su tutti i rapporti della libertà tra la Chiesa e lo Stato. Tema troppo difficile, come difficile si è il determinare dei rapporti tra due ordini d'idee e due azioni che devono per loro natura essere distinte, ed avere dei mezzi assolutamente diversi, sebbene dovrebbero avere tutte e due lo stesso scopo, quello cioè della moralità, della felicità del genere umano.

Ora, non volendo, stava quasi per dire non potendo, non volendo fare (perchè se non è impossibile, è diffi-

cile) un Codice completo, al quale ci spinge l'istinto della razza latina, il Governo ha creduto seguire un sistema che potrà essere più modesto, ma più razionale e più facile, quello cioè di vedere quali dei vincoli imposti dallo Stato all'azione libera della Chiesa per garantirsi contro le usurpazioni di questa quando esisteva un altro ordine di cose, quando esistevano altri sistemi politici di costituzione interna, possono ora abbandonarsi senza che la cosa pubblica ne soffra; ed era perciò che il Governo veniva a rinunziare a tutte quelle disposizioni, le quali sarebbero state una contraddizione coi principii di libertà dei quali godono tutti i cittadini, sia per la stampa, sia per la libera parola.

Si diceva: ma avete anche rinunziato alla nomina, e rinunziate a questo diritto in favore di un potere che non è quello a cui l'avete tolto; e questo riguarda principalmente il regio *exequatur* e il regio *placet*, e l'ingerenza che si aveva nelle nomine dei benefizi.

Consentaneo al sistema che mi sono permesso di annunziare alla Camera, di non volere scendere alla discussione degli articoli nè di parlare distintamente su questi, farò soltanto una riflessione: qualunque si fosse nei tempi remoti il concorso del laicato alla elezione dei ministri del culto, e vi sarebbe, se ben rammento, dubbio sull'esattezza della proposizione che si esercitasse ancora all'epoca dei concordati, sembra, ed è il grave dubbio che si è incontrato in questa materia, che, se fosse vera in tutta la sua estensione la proposizione cui accennavasi dall'ultimo oratore, che cioè, secondo i principii della Chiesa cattolica, i veri credenti non possono credere nè pensare sulla materia religiosa altrimenti da quanto dispone il Sommo Pontefice nella potenza delle sue attribuzioni, e che una rinunzia la quale fosse fatta in senso contrario a quanto prescrive colui il quale impera sulla credenza dei cattolici non potrebbe avere alcun risultato, sarebbe un controsenso, secondo ciò che si suppone nella Chiesa cattolica, la giurisdizione del Pontefice stesso. Ma, replico, su questa materia io credo che davvero vi sia molto da esaminare e da discutere, perchè si possa fare una cosa la quale provveda a ciò che può essere il meglio, anche per assicurare alla Chiesa nell'esercizio dei suoi attributi il concorso di tutti i suoi membri.

La questione più grave, o signori, che si è presentata, ed è stata accennata dai vari banchi della Camera, è la questione della proprietà. Finchè, si è detto, voi non avrete assicurata la stabilità della proprietà nella Chiesa, il parlare di libertà è un'ironia, perchè vi sarà sempre l'influenza, vi sarà sempre l'ingerenza la più potente di colui il quale crede di avere il diritto di sorveglianza e di tutela su questa proprietà. Ora, o signori, io credo che su questo particolare della proprietà il Governo ha prudentemente agito nel non avventurarsi a presentarvi delle disposizioni sul proposito ed a sistemare questa proprietà medesima, e che non meritato sia il rimprovero che sul proposito gentilmente dirigevagli l'onorevole Berti, in quanto che, signori, per noi la questione della proprietà ed i rapporti che per questa proprietà possono sorgere e debbono essere regolarizzati tra la Chiesa e lo Stato, non possono essere giudicati alla stregua di quello che si è fatto e si fa per le Chiese le quali ora sorgono con una propria e nuova costituzione.

Secondo i nostri principii, da secoli rispettati ed osservati anche dalla Chiesa, per l'istituzione dei benefizi abbiamo degli enti ecclesiastici individui. La proprietà della Chiesa fra noi non appartiene alla Chiesa universale, alla Chiesa cattolica, ma a ciascun singolo ente che, come ente civile, la possiede; ed è per ciò che mi permetterò di fare alcune osservazioni quando verrà la discussione degli articoli, per dimostrare che non è il caso di ritornare sulla istituzione degli enti ai quali si deve attribuire la proprietà.

Abbiamo degli enti i quali, qualunque sia la loro natura, hanno ricevuto la personalità civile dallo Stato, debbono alla legge civile la loro esistenza e l'esercizio dei diritti pei quali posseggono. Su questo principio abbiamo fondato il nostro diritto di tutela ed abbiamo invocato le disposizioni che per gli enti morali sono scritte nel Codice. Eccovi, signori, perchè noi crediamo che su questa materia vi è ancora molto a fare, molto a studiare prima di venire a distrurre uno stato di cose, il quale da tanto tempo sussiste senza che possa dirsi avere avuto influenza sull'esercizio della potestà spirituale, mentre mantiene i beni al servizio od uffizio religioso di quegli enti, ai quali, per la fondazione, per la pietà dei fedeli, per la generosità di alcuni, erano stati specialmente destinati.

Tralascio di scendere ai particolari della seconda parte. Ho creduto soltanto mio obbligo estendermi su questa idea, perchè ho veduto che sulla stessa si è lungamente discusso e perchè mi era obbligo anche di riverenza verso la Commissione, la quale aveva creduto di andare ad un ordine di idee diverso, sebbene con una semplice riserva.

Signori, nel pregarvi per la votazione della legge non vi parlo nell'interesse del Ministero, perchè, se anco il Ministero si fosse obbligato con un impegno morale, tutte le volte che questo impegno fosse riconosciuto contrario all'interesse dell'Italia o fosse dimostrato che potrebbe recare danno al paese, il Ministero sacrificherebbe volentieri se stesso al bene pubblico; ma quando quest'impegno deriva dall'interesse dell'Italia, dallo svolgimento di un nuovo ordine di cose, deriva da una legge che ormai è legge dello Stato, che forma parte del nostro diritto statutario, quale è la legge del 30 dicembre 1870, io credo che sarebbe fatale il non mantenerlo, il non passare alla discussione della legge, salvo al giudizio del Parlamento il modificare e il correggere le disposizioni che potrebbero essere soggette a correzione.

Mi resta una sola cosa da osservare.

Si è detto (ed è un'obbiezione che si fa ben anco da coloro i quali per conseguenza dei loro principii vorrebbero che ci arrestassimo e non ci avvicinassimo alla città, che una voce augusta chiamava la terra promessa e che nel loro senso dovrebbe essere la terra fatale, la terra funesta), si è detto: voi non fate che una legge, e quando mi parlate di diritti internazionali, di interessi internazionali, questi dovrebbero essere oggetto di un trattato; la legge può essere revocata da noi e quindi non è garanzia per gli altri.

Signori, i rapporti internazionali, come i rapporti privati, non si creano a capriccio nè astrattamente; la legge tanto nell'uno che nell'altro caso, provvede o ad un rapporto che nasce da un nuovo ordine di cose, o ad un bisogno che si sviluppa nell'andamento della società.

La riconoscenza di questi nuovi rapporti e bisogni non è sempre oggetto di un trattato, e più sovente la nazione cui giova determinare come intende provvedervi li determina per legge, o altrimenti per atto proprio, e questa determinazione, accettata per lo più tacitamente dal generale consentimento delle nazioni, diviene parte del diritto pubblico internazionale. Questo diritto è il più libero perchè manca di un potere giudiziario ed indipendente che ne faccia *eseguire* i dettati; ma la opinione pubblica gli serve di organo e di regolatore; è la Storia (dice uno scrittore) che, sotto l'antico nome di giustizia, conferma il giusto in ultima istanza, e ne punisce le infrazioni sotto il nome di *Nemesi*.

La sanzione sta nel proprio interesse di evitare lo isolamento, le ostilità delle altre nazioni, le quali, indipendentemente dalla nostra legge e da un trattato, se mai vi fosse lesione di un interesse tale la cui soddisfazione sia per essi un bisogno, una necessità nazionale, potrebbero farne reclamo, ed anco, in caso d'ingiusto rifiuto, ricorrere alla forza, come si ha diritto di usarne per resistere ad ingiuste pretese, alla violazione dei nostri diritti.

Quindi è, o signori, che, se la legge che voi sarete per fare corrisponde e soddisfa al nostro interesse nazionale, corrisponde e sòddisfa ad un obbligo morale, sarà da tutti mantenuta, ed è un ingiusto sospetto il temere che, al cangiar degli uomini su questo banco, si possa, cedendo alle passioni di partito, sacrificare ad esse il bene e gli interessi della patria, mutare senza necessità e senza giustizia la legge o togliendo o estendendone oltre misura le garanzie. Oh! signori, questo sospetto sarebbe un insulto non meritato dal nostro paese: e con cotesta convinzione, quando si è presentato questo progetto, non si è pensato nè agli uomini che sono al potere nè a coloro che vi saranno dimani per far eseguire la legge; si è creduto portarvi il frutto di mature riflessioni nell'interesse del paese, e si è creduto che l'avrebbe mantenuto la nazione intera, quando, unita agli studi del Ministero la virtù della vostra sapienza, aveste fatta una legge che provveda all'interesse d'Italia e soddisfa pure alle esigenze del diritto internazionale. *(Benissimo!)*

CARUTTI. Signori, al punto cui è giunta la discussione, certamente voi non domanderete da me considerazioni nè nuove nè peregrine, poichè il campo fu ampiamente mietuto dagli oratori che mi hanno preceduto, e specialmente dall'onorevole Boncompagni e dall'onorevole Berti, i quali hanno esaurito la discussione nel senso delle mie opinioni, e giusta il senso che sarà, io spero, quello per l'appunto della maggioranza della Camera. Io quindi non aggiungerò cosa alcuna intorno alla bontà e alle qualità intrinseche della legge, e non esaminerò nemmanco di passata gli articoli che la compongono; mi restringerò a segnare il punto pratico, positivo e politico della questione a cui essa intende di dare scioglimento, cioè della difficile convivenza del Papa e dell'Italia in Roma, e della conciliazione della Chiesa cattolica coi nuovi principii che l'Italia ha bandito e fatto trionfare durante i venti anni del suo risorgimento.

Ha detto saviamente l'onorevole Boncompagni che la legge che stiamo per votare non ci darà domani la conciliazione, ma ottimamente ha soggiunto che questa legge contiene il programma, racchinde il germe della conciliazione.

Essendo certo che oggi la Corte romana non accetta i principii nostri, li ripudia, gli osteggia, taluno domanderà: quale adunque sarà il giorno del pacificamento, il giorno in cui la Santa Sede rinunzierà al sistema adottato?

Essa vi rinunzierà solamente allorquando la cattolicità stessa glielo avrà consigliato, allorquando la cattolicità avrà riconosciuto che le concessioni sono diritti; che l'Italia ha mantenuto le promesse e pagato quel debito di onore che, dieci anni or sono, contrasse col Pontificato e colla Chiesa in cospetto del mondo. E noi sapremo che le apprensioni dei popoli cattolici sonosi dissipate, che la fiducia è rinata, allorchè l'Europa prenderà in esame concorde ciò che oggi stiamo discutendo e che domani avremo sancito.

La questione di Roma non è finita il 20 settembre; la questione di Roma ha cominciato veramente in quel giorno; essa rimane aperta e pendente, e si chinderà il giorno in cui l'Europa, solennemente congregata, portando il suo giudizio imparziale sui fatti da noi compiuti, ravviserà e dirà che l'indipendenza e la libertà del Pontefice sono effettivamente e lealmente assicurate, proclamerà che le guarentigie offerte dall'Italia sono più efficaci e meno incerte di un trono mal fermo che, fabbricato dalla mano dell'uomo, fu dalla mano dell'uomo distrutto.

Fu da altri notato che la Commissione nella sua relazione lascia trasparire un certo sforzo di logica nell'accordare i principii da essa posti colle conseguenze che poi ne dedusse. Ciò è vero, e la ragione sta nell'avere la Giunta creduto ed affermato che molto più acconciamente si sarebbero potute mallevare la libertà e la indipendenza del Pontificato dove si avesse avuto ricorso alla costituzione dell'autonomia della Chiesa, anzichè ad un sistema di privilegi in favore del capo della cattolicità.

Collocare la questione in questi termini era lo stesso che spostarla; imperocchè le guarentigie del Pontificato non possono ritrovarsi perfette e bastevoli nel solo diritto comune, ma devono riposare sopra un complesso di prerogative, di preminenze e di diritti particolari e corrispondenti alla natura del suo ministero.

Il Papa esercita la sua autorità e giurisdizione spirituale sulla vastità della terra.

I suoi decreti, le sue decisioni, le sue istruzioni non debbono per guisa alcuna aprir l'adito al sospetto che vi abbiano potuto gli influssi della potenza sovrana del territorio dove egli risiede.

L'orbe cattolico deve essere convinto che gli oracoli e gli ordini della Sedia Apostolica emanano da fonte più eccelsa, da quella sola fonte dove non hanno forza gli interessi mondani.

La quale necessità, da nessuno negata, significa che nel Pontefice vi erano sinora due sovrani, quello che non ha più scettro, e l'altro che non morrà, che niuno potrà scoronare, che sopravvive alla porpora dei re e degli imperatori.

Questo sovrano non esiste solamente nell'ordine ideale della credenza religiosa, è riconosciuto da tutti gli Stati civili, poichè noi vediamo (come ben notava sull'aprirsi di questa tornata l'onorevole Berti), noi vediamo il principe di Roma spodestato, il principe che si proclama prigioniero, raccogliere intorno a sè i legati d'Europa, la quale riconosce in lui, non il signore di un regno che si misura a miglia quadrate, ma riverisce ed assevera il dittatore dello spirito, il pastore delle anime che credono nelle sue dottrine. Laonde la Commissione, partendo dal concetto che la libertà della Chiesa avrebbe di per sè sola tutelata debitamente la indipendenza del Pontefice, non volle confessare che qui non avvi soltanto una questione interna, che non trattasi di un semplice benefizio ecclesiastico o di un vescovado, ma di una potestà unica ed universale, alla cui giuridica condizione esterna tutte le nazioni hanno interesse diretto e permanente. Il Primate romano non ha Roma o l'Italia per confini della sua giurisdizione; il libero suo diritto ha fondamento nel diritto di tutti.

Fu detto, o signori, che il mondo politico è mutato, che i principii che lo informano sono diversi da quelli che regnarono in passato, che gli Stati civili considerano oggidì il Papato sotto un aspetto disforme da quello dei tempi andati.

Coloro che ciò affermano hanno vissuto troppo fra gli idoli della loro mente, e, non badando alla realtà delle cose, ignorano o fingono d'ignorare il grande, il supremo interesse dell'Europa alla conservazione della indipendenza del Papato spirituale, indipendenza di cui sinora la signoria territoriale era stata giudicata una condizione essenziale.

Fu detto che la Corona del nuovo impero germanico, il quale, io spero, non sarà la risurrezione dello antico sacro impero romano, fu deposta sul capo di un principe protestante, il quale, per siffatta qualità, non si mostrerà soverchiamente tenero del Papato. Forse il contrario potrebbe essere vero.

L'impero germanico protestante, appunto perchè protestante, apparirà più sollecito nel volere preservate e salve le prerogative del Pontefice della cattolicità; imperocchè egli, così operando, obbedirà, non ad un dovere religioso, ma bensì ad una legge di giustizia, ad un principio di libertà, a quel principio che informa il protestantesimo dell'età nostra, la libertà di coscienza e di culto.

E la Francia, che forse in questo momento soggiace sotto i colpi della fortuna, ma non soccomberà sotto il peso della sventura, la Francia, io spero, non chiederà conto al Governo italiano della denunziata Convenzione di settembre, perchè i suoi governanti presenti non gli contraddissero; ma la Francia domanderà al Governo italiano se le condizioni che esso sostituì al concetto della Convenzione sono quelle che le erano state notificate, se saranno mantenute lealmente, se riusciranno adeguate allo scopo che ci proponevamo di conseguire.

L'Austria stessa, la quale inaugurò felicemente nuovi principii politici, in virtù di questi principii stessi consentirà coll'azione germanica, coll'azione della Francia e degli altri potentati cattolici.

Ond'è che, ricomposta l'Europa e ristabilita la pace, l'Italia, siatene certi, dovrà essa stessa prendere l'iniziativa di un amichevole scambio di idee e di spiegazioni sopra ciò che ha di per sè sola e col solo suo diritto operato, in conformità degli impegni morali assunti.

L'Italia, ciò facendo, provvederà a se stessa ed al suo avvenire. Finchè rimarrà incerta la soluzione data alla questione romana, voi non avrete libertà d'azione nella politica estera, voi non procurerete quiete negli animi, mancherà quella concordia che si ricerca per saldare le piaghe del regno, e che è necessaria per introdurre nell'edificio dell'unità italiana quel cemento di conservazione che tuttora è desiderato. Voi verrete per la forza delle cose ad una Conferenza, voi sentirete la necessità inevitabile di un Congresso. Allora, dinanzi all'Europa adunata la legge che ora approviamo troverà la sua ultima e vera sanzione. Quando questa sanzione morale sarà data, quando la cattolicità avrà riconosciuto per mezzo dei suoi rappresentanti legit-

timi, che indipendente è il Pontefice, libera la Chiesa; che le guarentigie hanno guarentigia, allora la Santa Sede cesserà, io ne ho fiducia, dall'avversare una conciliazione oggi forse immatura, e si condurrà a riconoscere la rettitudine degli intendimenti del Governo italiano.

Conchiudendo con questo augurio sentito e profondo le parole che vi aveva promesse poche fin da principio, ne restringo la sostanza, esortando vivamente il Governo, che deve ritenere questa legge, come io la ritengo, quasi parte integrante del diritto fondamentale del regno, di adoperare con previdente sagacia affinchè i principii su cui poggia, vengano formalmente accolti nel diritto pubblico internazionale.

Poserà per tal modo la guerra che si combatte ora in Italia tra il principio di libertà e il principio di autorità, guerra, che tra i mali che affliggono la penisola, è per fermo il più luttuoso. Disgiungendo gli animi, potrebbe trascinarla all'ultima delle calamità politiche.

MANCINI. Rinunzierei volentieri alla facoltà che mi è data di favellarvi, e rispetterei la stanchezza che deve provare la Camera dopo aver udito tanti discorsi di valorosi oratori dei vari banchi della medesima sull'arduo ed importantissimo argomento che ci occupa. Ma, come uno dei membri della vostra Giunta, e dissidente dagli onorevoli colleghi che ne sono la maggioranza, e perciò dall'onorevole relatore che vi parlerà a loro nome, mi sento astretto da un indeclinabile dovere, quello di farmi innanzi a voi interprete dell'opinione manifestata, nelle adunanze cui io intervenni, dalla minoranza della Giunta medesima, acciò siate posti in grado di apprezzare le principali differenze tra il pensiero fondamentale dei due sistemi e di portarne imparziale giudizio.

Ma ciò farò, o signori, e mi giova farne esplicita promessa, senza la menoma pretensione a pompa di erudizione e di dottrina, che in questi momenti mi parrebbe altamente inopportuna. Io non mirerò che ad uno scopo di semplice utilità pratica; tenterò di rendere agli occhi vostri visibile, sotto un aspetto complessivo e generico, il concetto che domina gli articoli e gli emendamenti di un controprogetto che ho avuto l'onore di presentare, acciò possiate fin d'ora scorgerne il nesso ideale e sistematico, ed affinchè, quando sui singoli articoli del progetto della Commissione verrò svolgendo le mie controproposte, io possa farlo con brevi parole, e risparmiarvi la noia di una serie di lunghi discorsi.

Tale e non altro è il mio modesto proposito, ed accingendomi a compierlo, vi chiedo licenza di premettere una dichiarazione che già feci in Comitato, e che credo utile oggi rinnovare al cospetto del pubblico.

Nè io nè i miei amici riguardiamo questa discussione come una legge di partito; non è questo il terreno che noi scegliamo per una lotta, se altri non la provochi: le passioni che per essa d'ordinario si eccitano, possono far trascendere i limiti, e tolgono ad un esame, da cui dipendono i destini della nazione, la necessaria imparzialità e la calma della ragione.

Noi stessi ci facciamo una gloria di proclamare, entro i confini della giustizia, e mediante l'applicazione dei veri e grandi principii nazionali, cioè sotto la forma di un diritto di libertà individuale, protetto dalla legge comune dello Stato, l'indipendenza e la libertà della Chiesa nei suoi membri, che sono popolo e clero, e nel suo Capo; se si tratterà di edificare su questa base, ci troveremo concordi.

Non permetteremo che divenga la divisa esclusiva di un solo partito in questa Camera la ferma volontà di tutelare un'indipendenza ed una libertà che è la più intima, la più sacra e preziosa di tutte le libertà che sono il tesoro morale dell'umana personalità.

Non lascieremo ai nostri avversari politici il diritto di presentarsi all'Europa cattolica come i soli custodi dell'indipendenza spirituale del Pontefice e della libertà religiosa. Sarà unicamente tra noi questione di limiti, di modi, di applicazione, di cautele e repressioni degli abusi. Che se per avventura in questo campo stesso sorgessero profondi dissidi, e si trovassero a fronte sistemi diversi, l'opinione pubblica del paese e dell'Europa giudicherà fra noi. E poichè, al cospetto di così grave argomento, da ogni parte di questa Camera si è mostrato di sentire tutta l'importanza delle deliberazioni da emettersi, e si è protestato che debba lasciarsi a ciascuno di noi la libertà e la responsabilità del voto individuale, anzichè assoggettarlo a disciplina di parti politiche, io vorrei trarne il fausto presagio che in questa Assemblea si raccoglierà una maggioranza la quale darà ragione a coloro che vogliono bensì garantita la spirituale indipendenza del Papa, e libere le credenze, ma nel tempo stesso esigono, come condizione indeclinabile, che, al pari della Chiesa cattolica, libere addivengano altresì in Italia tutte le confessioni, tutti i culti, e che lo Stato non abdichi la sua missione e non si spogli dei mezzi essenziali alla sua difesa, delle condizioni che lo costituiscono tale quale deve essere, e, dirò meglio, dell'autorità indispensabile acciò esso compia i supremi doveri che sono la sua ragione d'esistere.

Con la scorta di così elevati criteri la discussione continuerà a procedere con quel rispetto reciproco, con quella dignità, con quella calma esemplare di cui finora si ebbe prova, e che strappò all'onorevole Massari un'apostrofe d'ammirazione indistintamente verso tutti i partiti della Camera. E non sarò io certamente che mi permetterò di far sorgere la più lieve nube sulla serenità di questa discussione e di turbare l'accordo degli animi con qualsiasi reminiscenza irritante. Perciò io faccio completo sacrificio delle giustifica-

zioni che dovrei forse a me stesso per l'incidente variamente giudicato di non essere io intervenuto alle ultime adunanze della nostra Commissione, riguardandolo come un incidente d'economia puramente interna dei suoi lavori. Spero soltanto che i miei colleghi mi renderanno questa giustizia che, pur ricusando di associarmi ad una responsabilità che a me parve eccessiva, accompagnai la mia determinazione con quelle manifestazioni di rispetto e di stima per essi che da parte mia erano un debito ed un sentimento sincero.

Di più, o signori, non ho voluto sottoporre alla vostra approvazione, come dapprima ne aveva il pensiero, un ordine del giorno per chiedere il rinvio del progetto di legge alla Commissione, sollevando una quistione regolamentare, che avrebbe avuto la sua importanza. A mio avviso, l'istituzione e l'ordinamento del Comitato della Camera essendo molto diverso da quello degli antichi uffizi, diverse perciò ne sono le attribuzioni. Ora, se anche un solo uffizio talvolta poteva dare mandato imperativo al suo commissario, comunque assicurar non potesse fuorchè la sterile difesa di una individuale opinione nel seno di una Commissione, in cui prevaler doveva necessariamente l'opinione della propria maggioranza, io non dubito che oggidì, quando nella riunione della Camera in Comitato siansi alcune speciali questioni dibattute, procedendo su di esse a formali voti e deliberazioni, e siansi finanche proposte ed approvate formole di articoli da aggiungersi, ed altri soppressi, la Giunta non abbia facoltà e potere di rivocare le deliberazioni del Comitato e di trasgredirne il mandato. Essa potrebbe non accettare l'incarico; ma, accettandolo, è obbligata a conformarsi alle deliberazioni della Camera già prese in Comitato, perchè le attribuzioni della Giunta non sono che l'emanazione e la delegazione dell'autorità stessa del Comitato, il quale o direttamente o per mezzo del suo presidente abbia proceduto alla elezione dei commissari. E nondimeno, o signori, a me è sembrato essere questa una occasione meno opportuna per sollevare una questione somigliante, e me ne sono per circospezione astenuto. Ho anzi spinto la mia circospezione sino al segno di non aggiungere la mia firma, per lo stesso motivo, ad un ordine del giorno sottoscritto da molti dei miei amici, con cui vi si propone di rinviare l'intero progetto alla Commissione per rifarlo, per quanto io debba associarmi alla sostanza di quella proposta. Ho dunque pagato fino allo scrupolo il mio tributo di delicatezza agli onorevoli colleghi della Giunta, dai quali dissentiva e dissento; e perciò tanto più mi sarà consentito il diritto di esporre con piena e libera franchezza le mie opinioni, ove siano dalle loro diverse.

Due parti distinte contiene il progetto di legge sottoposto al vostro esame; e ben fece, a mio avviso, la Commissione allorchè volle, secondo la proposta da me fattane in Comitato, anche materialmente separarle in due titoli distinti.

La prima riguarda le garanzie dell'*indipendenza spirituale del Pontefice e della Santa Sede;* la seconda l'introduzione di un nuovo sistema di relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, che si è convenuto di chiamare la *libertà della Chiesa.*

Ma una questione preliminare alla discussione dell'intiera legge è stata trattata da molti degli oratori che prima di me hanno preso la parola.

Dobbiamo noi far questa legge? È necessario che essa sia adottata dalla Camera, dai rappresentanti del paese? Io sperava, o signori, di sentir difendere l'assunto della necessità di questa legge con dimostrazioni razionali, desunte dalla costituzione organica dello Stato libero e dal diritto individuale dei cittadini alla libertà. Avrei concepita una discussione di carattere veramente elevato in quest'ordine d'idee; ma la maggioranza della Giunta, per mezzo del suo relatore, ha dichiarato che, se per avventura su questo terreno la discussione si fosse impegnata, avrebbe dovuto uscirne una legge sostanzialmente diversa da quella che essa propone, dappoichè il disegno del Ministero non rispondesse menomamente a questo razionale concetto. Perciò dai difensori del progetto di legge e dal Governo finora non ho altrimenti udito giustificare la necessità della legge stessa, se non per due motivi: l'uno specialmente invocato ieri dall'onorevole ministro guardasigilli, cioè per essere stata la medesima promessa nell'articolo 2 dell'altra legge per l'accettazione del plebiscito, già sanzionata e promulgata nel 30 dello scorso dicembre; l'altro propugnato come precipuo, e forse unico, dalla maggioranza della Commissione, e ripetuto pure da parecchi degli oratori, cioè per un dovere a noi creato da espliciti e solenni impegni internazionali che si dicono assunti dal Ministero verso le altre potenze ed in faccia all'Europa cattolica.

Esaminiamo, o signori, il valore di questi motivi, e non sarà malagevole riconoscerne la poca solidità.

In verità, qualunque sia la riserva che in una legge si scriva di passare alla votazione di altre leggi successive, è principio inconcusso che il potere legislativo non può giammai vincolare se stesso; per modo che, se per avventura si concepissero sopravvenute condizioni, le quali debbano far considerare pericoloso e dannoso per lo Stato ciò che in condizioni diverse poteva sembrare consigliato da ragioni di giustizia e di convenienza, dubbio non sarebbe che il potere legislativo mancherebbe a se stesso, se si volesse credere astretto e quasi obbligato a nuocere al paese, a fare il male, a consacrare un'ingiustizia, per mantenere una improvvida promessa.

Ma poi, o signori, quale è la promessa che si è fatta? Si è promessa semplicemente una legge, la quale assicuri e tuteli l'indipendenza e la piena libertà del ministero spirituale del Pontefice. Ora, così circoscritto il concetto della nostra promessa, non avremmo più

bisogno di considerarla impulso e causa determinata; dappoichè egli è precisamente entro questi limiti che si può dimostrare la necessità razionale di un provvedimento legislativo che valga a raggiungere quel fine senza oltrepassarlo; si può dimostrare essere, con promessa o senza, sacro dovere dello Stato rispettare e guarentire la libertà nelle cose di religione.

Cessata nel Pontefice la potestà temporale, ed eliminato l'esercizio di qualunque specie di politica autorità, il ministero spirituale (chi può dubitarne?) deve essere esercitato con piena libertà e indipendenza, ed in tali condizioni che alle coscienze di tutti i credenti non fanatici, ma sinceri ed imparziali, appariscano pegno e garanzia sufficiente e seria che questa indipendenza e questa libertà non mancheranno.

Ma, anche dopo fatta questa promessa, e riconosciuta la nazionale necessità di guarentire l'indipendenza e libertà dell'esercizio del ministero spirituale, così nel capo come in tutti i ministri di una religione qualunque, libera tuttavia rimane la scelta delle modalità, la determinazione dei mezzi svariati che possono condurre allo scopo, dei limiti entro cui queste condizioni debbono essere stabilite e cont[illegible]. In ciò, è mestieri convenirne, noi abbiamo piena libertà di giudizio e di scelta, nè ci stringono vincoli di sorta.

Senonchè, signori, permettete che io dichiari esplicitamente sotto qual punto di vista io pensi che noi dobbiamo rivolgere le nostre solerti e diligenti cure alla compilazione di questa legge ed a ridurla, se non buona e perfetta, la meno cattiva che sia possibile. Rammentate, o signori, che il Ministero promulgò in Roma un decreto reale in data del 9 ottobre 1870, per l'approvazione del plebiscito. La Giunta, che in Roma esercitava supremi poteri (voi pure lo rammentate), erasi con preveggente accorgimento opposta a che il plebiscito acquistasse per la sua formola un valore ed un carattere condizionale, quasi cioè subordinandone l'efficacia alle garanzie dell'indipendenza spirituale del Pontefice. Il Ministero fu costretto a piegare innanzi ad una così giusta ed energica esigenza. Tuttavia in questo decreto reale del 9 ottobre 1870, mentre fu scritta l'accettazione del plebiscito, si aggiunsero parecchie disposizioni le quali vogliono riguardarsi come il germe della promessa della legge attuale.

Ora il Ministero, mi si conceda il dirlo, fu infelicissimo e male inspirato nella scelta della formola e delle parole dei rimanenti articoli del decreto anzidetto. Era ancora sotto l'influenza di una smaniosa prodigalità di offerte e di concessioni, della quale ha dovuto poscia alquanto dilungarsi, costretto dall'opinione pubblica e dal patriottismo dei Romani, assai meglio conscî degli interessi loro e dell'Italia intera in confronto di coloro ai quali ne era confidato il Governo.

Ora in quel decreto io veggo che al Sommo Pontefice non solo son conservati il nome e l'inviolabilità di sovrano, ma gli sono anche mantenute tutte le *prerogative personali* di sovrano, e si accenna finanche a promesse di *franchigie territoriali*.

Io comprendo che tutto questo è suscettivo di spiegazioni; ma rimarrà dunque in balìa d'interpretazioni arbitrarie decidere in che consistano queste *prerogative personali*? Quali saranno le *franchigie territoriali*? È il concetto abbandonato della cessione della città Leonina, o è una specie d'immunità *estraterritoriale*, ristretta non so a quali palazzi o lembi di territorio? Tutto questo rimarrebbe oscuro ed incerto.

Laonde, allorchè vidi aggiungersi nella legge del 30 dicembre un articolo 2, che riservava ad una legge successiva dichiarare e limitare il valore e gli effetti di quelle concessioni, io l'ho riguardato come una conquista liberale, per elevare una diga ed una difesa efficace contro il pericolo d'interpretazioni malefiche ed estensive dei cennati articoli del decreto del 9 ottobre. Infatti, allorchè si approvò e si convertì in legge questo decreto, in quanto contenesse l'accettazione del plebiscito e dichiarasse Roma e la provincia romana parte integrante del regno d'Italia, nel secondo articolo della medesima legge, per quanto riguardava il resto del decreto, fu fatta esplicita riserva di spiegare o determinare con una legge ulteriore ciò che significassero ed importassero le prerogative e franchigie, le quali debbono assicurare l'indipendenza del Pontefice.

Dunque, signori, non permettiamo che quegli articoli rimangano, quali sono, equivoci, elastici, pericolosi. Noi dobbiamo al certo considerare, se non come necessaria, certamente come utile alla causa liberale la formazione della legge stata riservata coll'articolo 2 della legge del 30 dicembre. Perciò io mi rivolgo ai miei amici stessi, e loro dico: Concorriamo a migliorare ed a promuovere la legge attuale, non perchè vi siamo obbligati, ma perchè siamo altamente interessati a prevenire i pericoli, che minaccierebbero la libertà, se per avventura rimanesse unicamente legge dello Stato il decreto 9 ottobre 1870 coi suoi improvvidi e pericolosi articoli.

Quanto all'altro motivo desunto dalla supposta esistenza di solenni impegni internazionali, io dichiaro di sentire da un punto di vista totalmente diverso la convenienza che l'Italia, anche abbandonata a se stessa, senza richieste, senza pressioni che niuno ha diritto di farle, riconosca il debito che ha di costituire al più presto il Papato spirituale in faccia agli Italiani ed all'intero cattolicismo in una condizione normale, assicurando con efficaci mezzi la sua libertà ed indipendenza.

La Giunta all'opposto ci dice che bisogna farlo, e nel modo proposto dal Ministero, unicamente perchè non siamo più liberi di scegliere modi diversi, e perchè, a suo credere, esistono ormai tali impegni internazionali del nostro Governo dai quali è impossibile che l'Italia ed il Parlamento più si disciolgano. Ora

io mi propongo di esaminare se esistano veramente questi rapporti internazionali, di quale natura ed importanza siano; e laddove, facendo un'ipotesi, veramente esistessero, se perciò dovrebbe il potere legislativo spogliarsi della sua indipendenza e riconoscersi costretto ad abdicare alla sua missione di supremo vigilatore e regolatore dei grandi interessi dello Stato, e da che il Ministero avesse per avventura fallito al dover suo verso la nazione italiana, fosse questa una sufficiente ragione per rendere il Parlamento anch'esso ai propri doveri infedele.

Per spiegarci l'origine di questi pretesi impegni, è inevitabile riportare i nostri sguardi per alcuni istanti sulla politica estera che il Ministero ha seguito nella questione di Roma. Io non ritornerò ad esaminare il contegno che egli serbò prima della caduta dell'impero francese, per non rinnovare una discussione già da me stesso esaurita in altra occasione, e sulla quale non sarebbe più utile un esame retrospettivo, dopo che i fatti con la loro irresistibile eloquenza sopraggiunsero così presto a darmi vittoriosa ragione sulla timida e servile politica del nostro Ministero degli affari esteri.

Ciò che ancora importa osservare si è che, anche dopo la caduta dell'impero, e quando pareva che ormai tutti gli impacci ed ostacoli, che un partito a' nostri occhi benanche esagerava per una soluzione della questione di Roma, fossero avventurosamente scomparsi, il Ministero si è condotto con nessuna coscienza del diritto nazionale dell'Italia, con nessuna grandezza di concetto nel compimento di una nobilissima intrapresa; e mentre l'Italia accingevasi ad esercitare una provvidenziale missione verso l'umanità, ed a rendere il più grande e segnalato servizio che render si potesse alla libertà ed alla civiltà del mondo, il Ministero non si è sentito posseduto da quel divino spirito che consiglia ed innalza le anime che pensano e compiono grandi cose; ha quasi avuto rossore di ciò che faceva; ha tentato di velarlo, di nasconderlo, ed è giunto fino a far credere che la nazione italiana, entrando nella sua Roma, fingendo motivi dal vero diversi, potesse meritare la taccia d'ipocrisia, la taccia degli sleali e de'deboli. Sì, o signori, il mio cuore si allargò soltanto allorchè lessi la prima parola che mi sia sembrata adeguata alla situazione, allorchè lessi nel discorso del Re per l'apertura del Parlamento in termini chiari e precisi espressa con sincerità l'idea che il nostro Governo era andato a Roma non altrimenti che in nome del diritto nazionale, per costituire definitivamente l'unità territoriale d'Italia, e per non lasciarla più oltre priva delle condizioni necessarie alla sua vitalità e sicurezza, insomma per compiere un alto dovere, e non già per esercitare in Roma una specie di servizio di polizia e per proteggere il Papa da pericoli più o meno probabili; singolare protezione che sarebbesi esercitata spogliandolo di ogni politica potestà di cui trovavasi in possesso.

Signori, io desidero di non portare troppo severo giudizio di un Ministero il quale, benchè spinto da noi, trascinato dall'opinione pubblica, quasi invitato dall'anticipata tolleranza dell'intera Europa, nondimeno ha avuto la invidiabile fortuna di condurci a Roma e di porre i nomi dei suoi membri in piedi ad atti che rimarranno memorabili nella nostra storia. In grazia di questi fatti e, se vuolsi, della sua buona fortuna, risparmierò molte delle censure che credo meritate. Ma ben mi duole non poter dissimulare il mio convincimento della maravigliosa incapacità e della pusillanime titubanza con cui in così supremi momenti fu guidata la nostra politica estera, come se ne ha la prova in molte corrispondenze pubblicate dal ministro degli affari esteri nel *Libro Verde*.

Se vi è chi creda dover applaudire e festeggiare con gli osanna la politica seguita dal ministro anzidetto, io rispetto le opinioni degli altri; ma niuno mi impedirà di essere penosamente persuaso che egli non mostrò di avere la intelligenza della situazione politica dell'Europa dopo l'occupazione di Roma.

Nessuno, o signori, dei potentati d'Europa indirizzò verun richiamo, od almeno una parola di protesta, nè anche di quelle proteste che ad ogni menomo cambiamento territoriale che avvenga in Europa si aspettano come una consueta ed immancabile formalità.

Nessuno ci ricercò: era giusto che egli con la sua iniziativa rassicurasse le potenze sulle nostre intenzioni di rispettare e garantire l'indipendenza spirituale del Pontefice Ma egli fece ben di più; non ebbe pace fino a che non ebbe formolate imprudenti offerte, proposte di concreti accordi, i quali se non esistono, non è merito suo; infine egli si affannò spontaneo a presentarsi con linguaggio pressochè supplichevole alle porte di tutti i Gabinetti di Europa, quasi mendicando l'elemosina di un non troppo fiero ed adirato rabbuffo.

Ebbene, dalle risposte potè scorgersi essere ammesso che ormai non si potesse fare altrimenti; che tutte le potenze di Europa erano già preparate da lunga mano a questa crisi, a siffatta soluzione inevitabile della questione romana.

In qual modo il Ministero si condusse verso la Francia? Non parlo della Francia imperiale, ma della Francia già divenuta repubblicana. Fosse spirito di paternità della Convenzione di settembre o proposito di non dare una postuma giustificazione alle mie interpellanze di agosto; fosse ostinata impenitenza nei vecchi peccati ed errori, certo è che anche nel fervore del conflitto franco-germanico, e dopo la caduta dell'impero, non volle o non osò denunciare quella fatale Convenzione di settembre al nuovo potere che era sorto in Francia.

E si è dovuto vedere un fatto unico nella storia diplomatica, cioè che il ministro stesso di Francia, l'illustre Sénard, per rimuovere l'apparenza che l'Italia operasse a dispetto de' patti che tuttora la legassero

alla Francia, si trovò costretto a rompere il silenzio ed a rivolgere direttamente al nostro Re una lettera con cui egli assumeva quasi l'iniziativa della denuncia, e dichiarava che la Convenzione di settembre era interamente caduta, e che il Governo della difesa nazionale, dal suo punto di vista liberale e francese, la considerava come non più esistente.

Ed io, o signori, questa dichiarazione di chi rappresentava la Francia rammento ben volentieri con un sentimento di gratitudine in questa Assemblea al cospetto delle sventure e calamità che in questo momento affliggono quella grande e nobile nazione, dappoichè quella dichiarazione a'miei occhi è l'ammenda del prezioso sangue versato a Mentana contro un popolo amico che non si difendeva, è l'espiazione di una ingiuria sanguinosa e della insolente provocazione del Rouher, il quale presagì al mondo che Roma non apparterrebbe *giammai* all'Italia, quando già era prossimo il giorno della grande catastrofe che sovrastava all'impero di cui era ministro. (*Segni di approvazione*)

Quale fu il contegno del Ministero verso le altre potenze? L'onorevole Civinini ha detto, parmi, che il Ministero prima osò troppo, e dopo ebbe soverchia paura. Mi permetta l'onorevole Civinini, di cui ho ascoltato con moltissima attenzione e compiacenza lo splendido discorso che in questa discussione ha pronunziato, mi permetta d'introdurre un emendamento nella sua proposizione: l'attuale Ministero ha avuto, e prima e dopo e sempre, paura.

Ma di che temeva dopo che eravamo entrati in Roma? Di un intervento armato, di una guerra per rialzare il trono temporale del Papa? E come non ha riflettuto che, quando l'Europa aveva accettato nel 1860 i considerevoli mutamenti territoriali che avevano ridotto lo Stato del Papa ad una piccola zona di territorio, e ad un Governo mancante delle condizioni vitali indispensabili alla esistenza di ogni società politica, e bisognoso dell'aiuto artificiale e permanente delle armi straniere per stare in piedi, una simile condizione di cose non poteva più essere, a giudizio di tutte le potenze di Europa, che una situazione momentanea e precaria? Come non comprese che la ricognizione del regno d'Italia, coi buoni ed amichevoli rapporti con esso stabiliti da tutti gli altri Governi interessati a conservarli, ormai logicamente decideva della distruzione del potere temporale dei Papi, e che questo già fin d'allora era condannato inesorabilmente a perire?

Solamente i politici di corta vista, e senza l'abitudine di studiare nei durevoli e preponderanti interessi delle altre nazioni il segreto della eventuale condotta dei Gabinetti, potevano dar prova d'inesperienza, illudendosi e per avventura dubitando che potesse esservi una levata di scudi, il giorno in cui questa larva del potere temporale dei Papi sarebbesi dileguata, e con essa sarebbe cessata per sempre la minaccia ed il pericolo incessante d'intervenzioni ed occupazioni straniere in Italia.

Potevansi forse temere aiuti materiali al Pontefice da parte delle potenze cattoliche?

Ma eravamo pienamente rassicurati dalle condizioni in cui si trovava la Spagna, che era alla vigilia di associare più strettamente i suoi destini all'Italia. Non destava timori l'Austria, la quale, rotto il concordato, non faceva un mistero delle sue relazioni da un lato col Pontefice e dall'altro coll'Italia, la cui amicizia ha mostrato negli ultimi anni di aver cara e di pregiare grandemente, potendo in molte occasioni il vicino impero austriaco sperarne considerevoli vantaggi.

La suprema imprudenza della recente proclamazione del domma dell'infallibilità aveva pure contribuito a sollevare ripulsione e diffidenza nella Baviera ed in altri Governi cattolici.

Temevasi forse adunque che il papa di Pietroburgo o la papessa della Gran Bretagna venissero a far la guerra, o che pensino oggi, quali che siano gli avvenimenti, a muover guerra per rialzare il trono di Pio IX?

Ma per l'uno sono bei pegni di amicizia col Papa la Polonia e l'eccitamento continuo che sorge dal clero cattolico in quella parte indomabile de' suoi dominii; e quanto all'altra, si farebbe il più gran torto alla civiltà inglese, della nazione amica della libertà e della indipendenza dei popoli, elevando solo il sospetto che non abbia anzi veduto con soddisfazione il recente cangiamento avvenuto nelle condizioni interne di Roma e d'Italia.

Probabilmente al Ministero degli affari esteri non si tiene ricordo delle discussioni importanti che hanno luogo in seno a' Parlamenti degli altri paesi liberi; e bisognerebbe serbarne diligente memoria, dappoichè sono la guida men dubbia per comprendere gl'interessi delle altre potenze, per indovinare qual sia il tradizionale indirizzo della loro politica, quali le speranze o i timori che possono rispetto ad esse concepirsi nelle cose del proprio paese. Io vi prego permettermi di leggervi alcune parole pronunziate in una seduta della Camera dei Comuni d'Inghilterra un anno appena dopo che era stato riconosciuto il regno d'Italia, nella notte dell'11 aprile 1862, da quel grande ed autorevole uomo di Stato che fu lord Palmerston in risposta ad O'Brien ed a Bowyer. Udite con qual chiaroveggenza politica e con quanta sicurezza parlava quell'insigne e sperimentato personaggio:

« L'onorevole baronetto (sono le parole di Palmerston) ha detto che il Re d'Italia non avrà mai Roma, e che il Papa continuerà a starci per sempre; e l'onorevole deputato di Duncarnan (O'Brien), facendosi interprete dei decreti della Provvidenza, disse che l'onnipotente ha scritto nel libro dei destini che il Papa sarà sempre il sovrano di Roma.

« Io, umile individuo, non profeta, non interprete dei divini decreti, credo *impossibile* che il potere tempo-

rale del Papa abbia a continuare. » (Udite, o signori; non credo che mai un ministro, ragionando di mutamenti territoriali e politici che possano avvenire in seno ad altre nazioni, siasi espresso con eguale franchezza e convincimento).

« Questa è la mia opinione. Presto il suo dominio dovrà aver termine; contateci sopra. Ogni mese, ogni anno di più che dura, tanto maggiormente si alienerà il popolo italiano anche dalla sua autorità spirituale. È dunque interesse anche dello stesso capo della Chiesa di spogliarsi di quel potere temporale, di cui tanto sciaguratamente abusarono coloro che l'esercitarono sotto il suo nome e la sua autorità. »

Sono queste, o signori, le parole che furono in quella memorabile occasione proferite. E potevasi credere che l'Inghilterra avrebbe mutato l'indirizzo della sua politica, o che ve l'avrebbe indotta la storia degli anni poscia trascorsi fra il 1862 ed il 1870?

Rimaneva ancora lo spauracchio della Prussia, che in quel momento parve il più formidabile. Qui poi l'errore era assolutamente inescusabile. Si aveva paura di chi? Del Re prussiano, dell'odierno imperatore di Germania! Si giunse fin anche a mettere in giro la notizia che un suo inviato in Roma si mostrasse interessato a far causa comune col Papa contro l'Italia in questa crisi decisiva riguardante la cessazione del potere temporale.

Ma ciò significava ignorare la storia; non conoscere le tradizioni dinastiche, la missione religiosa della Prussia, la sua inevitabile situazione politica.

Ho parlato delle tradizioni. Tutti sanno che esiste un famoso testamento politico lasciato da Federico il Grande, i cui precetti sono rispettati nella casa di Hohenzollern così religiosamente, come dalla dinastia imperiale di Russia è rispettato il non meno famoso testamento di Pietro il Grande.

Ora udite qual è il precetto che il grande Federico ha lasciato a Re Guglielmo ed ai suoi successori « Trattate con giustizia e benevolenza i vostri sudditi cattolici » (ed è quello che vediamo oggi farsi); « ma non vi occupate del Papa, e soprattutto non negoziate mai con esso! » (*Sensazione*)

Questo è l'insegnamento legato da Federico II ai suoi discendenti, come guida e tradizione indeclinabile per la sua casa.

Se poi si fosse considerata la missione religiosa della Prussia, come mai, signori ministri, potevate, o come si potrebbe ancora temere la minaccia di una restaurazione del potere temporale del Papa, o qualche cosa di somigliante, per opera di colui che è il capo morale del protestantesimo in Europa; e che, se pure esagera con un misticismo superstizioso la sua autorità, e fa derivare il suo potere da Dio, non vogliate però illudervi, il suo è un misticismo protestante, è tale un diritto divino, a fronte del quale il Papa non può essere che il figlio di Belial, con cui non possono aversi trattative nè stipulazioni di sorta, e tanto meno può essere quistione d'impiegare la propria forza per restituirgli scettro e corona.

Questa, o signori, è stata da oltre due secoli la missione della Prussia; e per quanto essa possa considerarsi benevola verso gli altri Stati cattolici del Sud della Germania, e dispostissima a rendere giustizia ai propri sudditi cattolici, non avrebbe mai potuto abbandonare, o signori, quella missione, quel programma, la divisa che è scritta sull'auspicata bandiera all'ombra della quale l'umile marchese (Margraff) di Brandeburgo ha finito per diventare l'imperatore della grande Germania unita. Rimaneva finalmente la situazione politica della Prussia

Io non voglio commettere indiscrezione intorno ad alcune conversazioni da me avute negli scorsi anni col più eminente uomo di Stato di quel paese, sul quale gli occhi di tutta Europa si arrestano con ammirazione, dopo che in lui col genio e con l'ardimento sembra aver fatto alleanza indissolubile la fortuna...

Ma posso affermare, senza essere indiscreto, che il grande uomo giudicava l'unità italiana e l'unità germanica, non già due questioni, ma una questione sola o due aspetti di una medesima questione; non essere possibile separarle e combattere contro l'una, senza offendere e rinnegare anche l'altra. Per questa naturale comunanza degl'interessi e dei programmi nazionali dell'Italia e della Germania, era dunque politicamente impossibile che un ostacolo al compimento della nostra unità nazionale e territoriale potesse mai partire di là dove così grandi ed immensi sforzi si facevano per raggiungere il fine dell'unità nazionale della Germania.

Nè questo è tutto. Ognuno sa che nella condizione politica in cui la Prussia si trovava e si trova in Europa, il suo interesse permanente era e rimarrà per lungo tempo quello d'impedire alla Francia di riprendere il suo antico ascendente, l'antica influenza ed autorità internazionale in Europa.

Or bene, o signori, quale è la via per la quale più facilmente la Francia potrebbe rimettersi in cerca di questa influenza?

Come potenza cattolica potrebbe farlo tentando ancora una volta di mostrarsi in possesso dell'eredità di Carlo Magno, e di assumere in faccia ai popoli cattolici la missione finora adempiuta di protettrice del Papato; ma l'interesse predominante del vittorioso avversario con cui ha finora combattuto, potrà con facilità impedirgli che a questo intento essa rivolga il pensiero per lungo tempo. Potrà tutelare e difendere gli interessi cattolici dei Francesi; ma, prima di tornare a Roma, prima che un Governo illiberale possa pensare ad una restaurazione del potere temporale del Papa, dovrebbe forse arrischiare una nuova e più calamitosa guerra di quella nella quale si è finora sventuratamente dibattuto.

Pertanto, o signori, tale era la situazione politica dell'Europa, e mi permetto di aggiungere che, col cessare della guerra, essa rimarrà ancora per alcun tempo tale quale ora è.

Non si venga a dirci, che dobbiamo diportarci come invasi dal timore che al cessare della guerra avremo a soffrire richiami e molestie per la caduta del potere temporale del Papa, e nell'intento di allontanare i pericoli d'intervenzione armata, di aiuti materiali al Papa, di postuma opposizione e disapprovazione all'opera da noi compiuta, dopo che è stata legittimata dal suffragio delle popolazioni di Roma e delle sue provincie. Siamo prudenti e giusti; ma non è il caso di spaventarci di questo più o meno prossimo avvenire; questo sarebbe un timore senza ragionevole fondamento. Tuttavia il Ministero, nella già descritta condizione politica dell'Europa, non dubitò di assumere la responsabilità di scrivere note e dispacci più o meno improvvidi e compromettenti, ed un *memorandum* che neppure ebbe il coraggio d'inserire ne' documenti diplomatici del *Libro Verde*. Si scese sino a fare l'offerta d'una parte, benchè non molto estesa, del territorio italiano e della sua stessa capitale, qual era la così detta *città Leonina*, ignorando i sentimenti dei suoi abitanti, creando una situazione feconda di difficoltà insolubili, ed impicciolendo e trasformando il grande concetto dell'unità nazionale in un misero acquisto territoriale, mentre il potere temporale del Papa, anzichè essere distrutto e scomparire interamente a pro della civiltà e libertà del mondo, sarebbesi con ciò soltanto ristretto e ridotto in un più angusto raggio di territorio.

Come mai, o signori, noi possiamo mettere in dubbio che l'opera diplomatica del nostro Gabinetto non ha risposto a quello che l'Italia aveva ragione di aspettarsi, non ha soprattutto interpretato la vera situazione politica in cui l'Europa si trovava nel momento in cui successero questi grandi avvenimenti?

Dopo tutto ciò, esaminiamo freddamente in quali rapporti al presente ci troviamo rispetto all'Europa. Quali sono gl'impegni che abbiamo preso? Abbiamo dato l'assicurazione soltanto che sarà garantita l'indipendenza spirituale del Papa. Io credo che questa indipendenza deve essere seriamente, sinceramente garantita, senza riserve, senza reticenze, senza pensare a ritogliere domani quello che oggi si dà. Questo è lo schietto pensiero e proposito di quanti sono in Italia uomini politici degni di questo nome in tutti i partiti; questo dobbiamo mantenere, non per promesse fatte alla diplomazia, non per impegni che siansi presi; lo dobbiamo fare per rispetto agli alti principii di libertà e giustizia, per fedeltà ai doveri che c'impone la libera costituzione del nostro Stato, per nostra propria dignità ed onore, infine perchè dobbiamo avere la coscienza che non sarebbe possibile fare altrimenti. In ciò consiste pertanto tutto l'impegno morale, il quale noi manterremo lealmente, scrupolosamente. Ma abbiamo forse promesso, ovvero è necessario che facciasi una legge composta di 20, piuttostochè di 15 articoli, e che contenga certe condizioni e clausole, piuttostochè certe altre?

La questione qui diviene minuta, speciale, particolareggiata; esce dal campo di tutto ciò che ha potuto formar materia di questa morale promessa fatta all'Europa. Altro non si richiede, se non che la legge non sia illusoria, che essa garantisca realmente ed efficacemente. Ma naturalmente siamo liberi e nel pieno nostro diritto, dirò meglio, nel dovere di modificare nel progetto di legge tutto ciò che sia di troppo, di cancellarne tutto ciò che vi si scorga di minaccioso, d'incompatibile colla piena sicurezza dello Stato, colla integrità ed incolumità della sovranità nazionale.

Ma se per avventura, o signori, invece di questi impegni, che io ritengo così vaghi e generici, fosse piaciuto al Ministero di prenderne altri maggiori, e più duri e rigorosi e speciali, che importerebbe ciò al Parlamento? Perchè adunque nello Statuto è scritto che certe specie di trattati più importanti non sono efficaci, non vincolano la nazione, se non dopo che il Parlamento li abbia esaminati, ed abbia deliberato dal punto di vista della giustizia e dell'interesse nazionale se essi meritano oppure no di essere approvati? Si viene oggi forse a chiederci di reputare cancellata questa parte essenziale della nostra legge fondamentale?

Un ministro improvvido, un ministro pauroso, un ministro che promettesse o, peggio ancora, stipulasse un trattato pregiudizievole al paese, cui sia necessaria l'approvazione del Parlamento, vincolerebbe forse il potere legislativo, lo costringerebbe ad andargli dietro per forza, a danneggiare irreparabilmente il paese?

No, signori, la soluzione sarebbe ben diversa: il ministro imprudente che abbia ciò fatto può essere congedato; ma non può venirne giammai menomata la indipendenza del Parlamento, il quale non può consentire che lo Stato si spogli, suo malgrado, di prerogative inalienabili, che getti via per avventura mezzi ed istituti che siano condizioni necessarie alla sicurezza ed all'indipendenza della nazione; infine non vi è chi possa onestamente pretendere che si costituisca l'indipendenza del Papa a spese e detrimento della sovranità nazionale, mutilandola, sfigurandola, rendendola vacillante ed impotente!

Io vi chiedo scusa, o signori, di essermi trattenuto più di quanto avrei voluto sopra questo argomento, il quale però a me sembra d'importanza vitale nella presente controversia.

Infatti, tolta di mezzo la questione territoriale, avendo noi dimostrato non doversi temere che alcuna potenza d'Europa voglia prendere in mano la causa della restaurazione del potere temporale del Papa, che cosa rimane? Rimane una questione puramente di ordine interno.

Qui pertanto è d'uopo precisamente di esaminare

se sieno nel vero, o invece dalla verità lontani, tanto il Ministero che la maggioranza della Commissione, ed alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, esprimendo l'opinione che nella prima parte della legge debbasi riconoscere e sia vano dissimulare il carattere *internazionale*.

Io mi permetto assolutamente di negarlo da umile interprete della scienza del diritto internazionale; a voi spetta giudicare della ragionevolezza delle mie considerazioni.

Voi avete udito quanto a tal proposito è stato detto da parecchi oratori. L'onorevole Minghetti reputa questione di sua natura internazionale la tutela degl'interessi religiosi di alcune popolazioni nei loro rapporti coi capi gerarchici della religione che professano, allorchè questi risiedano in altro Stato, ed ha fin anche considerato interesse internazionale che la libertà non venga ad esse accordata nelle materie religiose con veruna ingerenza dello Stato, e perciò che sia introdotta la così detta libertà della Chiesa.

Ieri poi l'onorevole guardasigilli esprimeva il concetto che trattare l'argomento come di semplice questione interna non fosse degno della sapienza e prudenza politica, e che circa la questione territoriale non dovesse ammettersi concorso di volontà di potentati stranieri, riguardando il semplice esercizio del nostro diritto nazionale; essere bensì interesse internazionale e materia di accordi internazionali le garanzie dell'indipendenza spirituale del Papa. Vedete grettezza del mio intendimento. Io sarei inclinato precisamente a capovolgere i termini di questa proposizione. Comprenderei che nel cambiamento territoriale tutte le potenze firmatarie del trattato di Vienna, se veramente non fosse divenuta una politica impossibilità far più oltre sussistere il bogiardo simulacro della sovranità temporale del Papa, avrebbero potuto venire innanzi a chiederci qualche ragione, come hanno fatto in occasione di altri mutamenti territoriali operati in Europa; mentre, m'ingannerò, ma mi sento profondamente convinto che nella questione delle modalità e dei mezzi che noi adopreremo per assicurare al Papa la sua spirituale indipendenza, noi non facciamo che risolvere una questione puramente d'interna legislazione e di diritto pubblico interno del nostro Stato, e che non vi è materia a stipulazioni internazionali.

Vediamolo secondo il criterio *giuridico* ed il *politico*.

Sotto il primo aspetto, o signori, la è questa una questione che tocca ai principii più elevati del diritto; e potrei mostrarvela trattata dai più celebri cultori della scienza. Essi vi diranno che in tutto ciò che si attiene a cose di religione, se possono sorgere relazioni puramente etiche, non può essere materia a vera lesione di diritto nei rapporti internazionali.

Al certo vi furono tempi in cui si sarebbe risposto altrimenti, quando la Chiesa rappresentava e comprendeva tutte le relazioni civili dell'umana sociabilità, quando la religione suscitò fra i popoli fiere e memorabili guerre.

Ma svolgete pure le pagine del sapiente italiano Alberico Gentile, vero precursore della scienza del diritto delle genti; svolgete le pagine del Grozio e de'suoi continuatori sulla questione *An religionis causa bellare liceat*, e, traversando gli ultimi secoli, discendete sino al Vattel ed agli ultimi maestri *Galiani*, *Wheaton*, *Heffter*, *Phillimore*, *Bluntschli*, e tutti vi risponderanno in senso contrario, perchè, o signori, l'èra delle guerre per causa di religione fu ormai definitivamente chiusa fin dal 1648 col trattato di Westfalia. Bisognerebbe dunque rimandare l'Europa tanto indietro da rigettarla nelle condizioni in cui trovavasi anteriormente alla pace religiosa di Munster, per rimettere in onore l'assunto che io combatto.

Da due secoli l'Europa non conosce guerre che siansi fatte per causa di lesione di principii religiosi.

Cromwell, il più insolente protettore del protestantismo, espose richiami al duca di Savoia pel modo con cui trattava i Valdesi e per le fiere persecuzioni mosse alla loro religione, ma non si credè per ciò nel diritto di muovergli o minacciargli guerra. Le potenze cattoliche non l'hanno fatta alla Russia pel modo col quale ha trattato il cattolicismo in Polonia. I documenti diplomatici che precedettero la creazione del regno di Grecia escludono che siasi fatta guerra alla Turchia per protezione religiosa ai cristiani, essendosi colà applicato, benchè quasi inconsciamente, il principio di nazionalità, e difesa la causa dell'umanità, nè mai più l'Europa minacciò guerra alla Turchia pel trattamento, sovente oppressivo e barbaro, da questa usato verso i cristiani; ed invece si vide il fatto singolare che le potenze cristiane siano venute in aiuto alla Turchia allorchè l'ambizione russa, scrivendo sulla sua bandiera la protezione delle popolazioni e delle credenze cristiane, ne minacciò l'integrità.

Ma in Roma, si dice, sarà la residenza del Capo della religione cattolica. Che importa ciò? Tale situazione non è nuova nelle relazioni internazionali. Chi non rammenta che, quando gli Stati erano meno grandi, accadeva sovente che un vescovo od arcivescovo, che aveva una estesa giurisdizione, risiedesse in uno Stato ed esercitasse la sua giurisdizione spirituale sopra popolazioni politicamente appartenenti ad uno Stato diverso? Non si ritenne per secoli come l'erede del potere degli antichi imperatori greci sulla Chiesa ortodossa orientale, che noi chiamiamo scismatica, lo czar di Russia, anche rispetto alle popolazioni greche dell'impero ottomano? Costituito più tardi il regno di Grecia, fu necessaria la creazione di un Sinodo ellenico permanente, appunto a causa di siffatto stato di cose. Ed il patriarca di Costantinopoli, che risiede nella capitale ottomana, non ha giurisdizione ecclesiastica anche su popolazioni di Stati non sottoposti direttamente al Governo del Sultano?

Ma, ritornando al principio innanzi enunciato, è certo, o signori, che, dove non può esistere una sanzione internazionale nè causa legittima di guerra, ivi nè anche può esistere una vera *relazione giuridica internazionale*. In simiglianti materie non possono ammettersi tra le varie nazioni che semplici relazioni di benevolenza, di cortesia, di reciproco aiuto, che sono conosciute sotto il nome di *comitas gentium*. Certamente ogni Governo tutela qualunque interesse dei propri sudditi, il quale, allorchè sotto un qualche rapporto può dipendere da persone che si trovano in estraneo territorio, permette di fare appello ad una reciproca deferenza tra i due Governi; ma certamente ciò non basta a conchiudere che, per l'indole ed essenza sua, la materia di cui ci occupiamo, debba essere considerata di carattere internazionale.

Ma vi ha, o signori, un argomento ancora più grave. Sarebbe impossibile che, senza alienare la sovranità e vincolare l'azione del potere legislativo, votandosi dal Parlamento una determinata legge, il nostro Governo verso altre nazioni contraesse l'obbligo che questa legge abbia a restare per sempre immutata ed intangibile e che non potrà ricevere quei cangiamenti i quali talvolta sono imposti dalla necessità delle cose e dei tempi.

Noi intraprenderemo, o signori, con questa legge un grande sperimento, e con tutta lealtà; se riuscisse insufficiente, se con essa al Papa la spirituale indipendenza non fosse abbastanza tutelata, sarà debito nostro modificare od ordinare diversamente le garantie di tale indipendenza, per l'obbligo che ha lo Stato di costituire efficacemente la libertà religiosa, e di fare che, tanto all'apice della piramide, quanto nella sua base, la libertà nell'esercizio degli atti spirituali esista e sia una verità.

Ma per la stessa ragione, non potendosi prevedere se alle nostre larghezze non si corrisponda con abusi e disordini di cui l'Europa sarebbe spettatrice, chi mai potrebbe consigliarci di eccedere ne' nuovi ordinamenti ogni limite di prudenza, e con ciò di creare un pericolo permanente alla nostra quiete interna, alla tranquillità del paese, all'ordine pubblico?

Potete voi legarci le mani? Vorreste mai impedire che il potere legislativo, compiendo la sua missione ed il suo dovere, apportasse rimedio, qualunque estrema necessità sorgesse, ad un simile stato di cose?

No, signori; impegni internazionali così concreti, in simile materia, non sono possibili. Io vi domando che cosa si penserebbe di un Governo, il quale stipulasse un trattato con cui promettesse alle altre nazioni di non mutare nè modificare il suo Codice civile o le sue istituzioni politiche per mezzo secolo!

È materia questa di stipulazione di trattati? Sarebbe incostituzionale ed assurdo. Tutto ciò che riguarda l'economia organica dello Stato, l'interna legislazione, e soprattutto quello che concerne la parte vitale del suo diritto pubblico, e che tocca alla difesa, alla sicurezza, all'integrità della sovranità nazionale, sfugge alla competenza degli accordi internazionali, è assolutamente, perennemente, necessariamente nella competenza e nella balìa indipendente della potestà legislativa. E da ultimo, signori, permettetemi che io aggiunga una considerazione decisiva di ordine politico.

Quand'anche fosse lecito per avventura entrare nel sistema di tali impegni internazionali, per i quali fosse ammessa, riconosciuta, consacrata l'intangibilità di leggi di questa specie che oggi fa l'Italia, chi non vede a quale massimo pericolo noi andremmo incontro? Noi autorizzeremmo una nuova Convenzione di settembre, ma sopra una scala molto più vasta, perchè ci assoggetterebbe ad una permanente ingerenza dell'Europa intera.

Le lezioni funeste dell'esperienza, scaturite da quella infausta Convenzione, non hanno dovuto servire a nulla? Non ci ha essa appreso come coloro i quali acquistano per patti il diritto di richiederci determinato prestazioni ed obblighi, più tardi non sono più nella necessità di presentarsi coll'odiosa veste di interventori, perchè quando esiste un trattato, una stipulazione fra Governi, allora subentra un altro ordine di rapporti, e ciascuno dei contraenti acquista un diritto perfetto e rigoroso di esigere dall'altra parte l'adempimento del trattato, ed anche di ricorrere, se è d'uopo, alla forza delle armi, suprema sanzione di ogni stipulazione internazionale? Per tal modo noi avremmo nuovamente creato un pericolo di universale e permanente intervento armato nel cuore della penisola nostra; avremmo ridotto l'Italia l'ultimo ed il più spregevole dei paesi dell'opera civile.

Che dovremo noi dunque conchiudere? Quando avremo fatta la legge, le altre potenze ne avranno conoscenza, ne saranno liete e soddisfatte, ne prenderanno atto, se il vogliano, come di un provvedimento loro gradito e, se vuolsi, anche loro utile, della nostra interna legislazione, il quale sarà venuto ad esistenza, non perchè ci troviamo impegnati efficacemente verso alcuno, ma perchè lo siamo verso noi stessi, perchè abbiamo contratto e pagato un debito dovuto ai principii di giustizia e di ragione. Ma non si dubiti con un'ingiusta diffidenza della persistenza dell'Italia nei suoi propositi. La vera garanzia di durata e di conservazione di questa legge saranno l'opinione pubblica del popolo italiano e dell'Europa intiera, saranno le nostre stesse libere istituzioni, le quali impediranno che si possa ritornare indietro dalla via della libertà religiosa in cui avremo una volta posto il piede; sarà (come già dissi) l'onore dell'Italia!

Signori, escluso ormai qualunque carattere internazionale dalla prima parte del disegno di legge, permettetemi ora di dimostrarvi in che il concetto informatore della parte stessa della legge, il principio direttivo di essa, qual è stato concepito dalla maggio-

ranza della Commissione, sia diverso dal concetto mio e de' miei amici.

Noi consideriamo come un errore fondamentale, comune al progetto della Commissione ed a quello del Ministero, l'opinione che l'indipendenza del potere spirituale del Pontefice sia impossibile, senzachè il Papa sia sovrano, anzi senza la conservazione di una parte di quella stessa sovranità che prima esso aveva. Riguardiamo come un errore che da codesta sovranità di nuovo genere si faccia discendere la sua *inviolabilità* personale, ed una inviolabilità minacciosa e feconda di pericoli, perchè senza il correttivo della responsabilità di verun altro, circondata perciò dagli attributi di una sovranità assoluta, ed accompagnata dal carattere d'infallibilità, che ieri chiamò si severe e giuste parole sulla bocca del mio onorevole amico Abignente, quella infallibilità che in una creatura umana è considerata, a ragione, dall'opinione illuminata del mondo civile, come un'alternativa tra l'impostura e l'insensatezza.

Il Papa (ci si viene dicendo) è sovrano, e continuerà ad essere sovrano.

Permettete, o signori, che io vi dichiari, nella pochezza del mio ingegno, che, per quanto abbia torturata la mia mente, non sono riuscito a rendere a me comprensibile questo concetto, che io ho veduto con tanta facilità e compiacenza ripetuto prima dal Ministero, poi nella relazione della maggioranza della Commissione, ed infine nella bocca, e non senza rettoriche amplificazioni, di parecchi degli oratori che in questa discussione hanno preso la parola. Stando ai rudimenti del diritto pubblico, la parola *sovranità* deve esprimere necessariamente ed esclusivamente un rapporto di ordine *politico*. Se mi parlate di un principato o di una supremazia spirituale, allora abusate della parola *sovranità*. Nessuno mette in dubbio che il Pontefice è capo supremo dei cattolici; e, come tale, può e deve essere circondato di tutti i segni della venerazione e del rispetto, e di tutte le garanzie necessarie alla sua indipendenza. Ma, se non vogliansi adoperare un traslato, una metafora, una figura rettorica (ed io vi domando se debbansi scrivere i progetti di legge, ed in materie così gravi, col linguaggio delle figure rettoriche), è impossibile un abuso più evidente del vocabolario giuridico, di quello che si commette chiamando questa eminente posizione spirituale del Pontefice una *sovranità*. Una *sovranità* senza *territorio* e senza *sudditi* sarebbe uno scherzo di cattivo genere, se non potesse trasformarsi in un equivoco idoneo in certe contingenze a divenire fonte per l'Italia di nazionali perturbazioni e calamità.

Se dunque siamo tutti d'accordo che il Pontefice non è più nè deve essere investito di alcun potere temporale, che non conserva più potestà politica, voi non potete logicamente sfuggire a questo dilemma: o intendete attribuire una sovranità al Papa, ed allora l'onorevole Civinini ha ragione di rimproverarvi che voi ricostituite con una mano ciò che avete demolito con l'altra; o con noi consentite che niuna reliquia o vestigio di potestà temporale e politica debba esistere nel Papa, ed allora ben diversamente è forza che sia formolata la legge.

La legge può concedere a chi non è sovrano alcune garanzie ed onorificenze esterne, assimilate ad attributi di cui godono i sovrani; ma le concederà non perchè il Papa sia sovrano, ma in quanto codesti attributi si reputino una condizione essenziale per la tutela efficace dell'indipendenza del suo ministero spirituale, e non oltre il conseguimento di siffatto scopo. Ma, quando si voglia sostenere essere impossibile l'esercizio indipendente del potere spirituale senza una effettiva sovranità, senza la conservazione almeno di una parte dell'antica sovranità, io vi prego, o signori, di riflettere che voi date ragione ai vostri avversari; ed al certo potrebbero venirvi innanzi a fronte alta i difensori del potere temporale del Papa, e dirvi essere una tacita, e nondimeno eloquente confessione del vostro errore, ed una brutta contraddizione, che voi stessi, dopo aver distrutto il potere temporale del Papa, siate costretti a riconoscere che avete distrutta una istituzione in cui contenevansi elementi necessari, indispensabili ad assicurare l'esercizio indipendente della potestà spirituale.

Io non credo a questa necessità; io credo che l'esercizio della potestà spirituale diverrà tanto più libero, tanto più proficuo e venerando allorchè non sia circondato dalle passioni, dalle debolezze, dalle tentazioni degli interessi politici e terreni. Io dunque non posso consentire a lasciar sussistere o a risuscitare nel Pontefice il sovrano, che deve essere morto per sempre nel mondo della storia. Io posso consentire alla concessione di certe garanzie e, finchè vogliate, ad alcune assimilazioni ed onorificenze, semplici dimostrazioni esteriori di ossequio e di rispetto della specie di quelle che si usano verso i veri sovrani; ma non posso consentire a crear nuovamente un sovrano ed a chiamar col nome di sovrano chi non lo è.

Del resto, o signori, quando si trattasse di restituire qualche cosa al Pontefice dell'antica sovranità, e chi mai, dopo e contro i nazionali plebisciti, avrebbe potere di creare in Italia un altro sovrano? Vittorio Emanuele regna per volontà della nazione; e sarebbe una strana usurpazione che un eletto del popolo commetterebbe, sarebbe una violazione dello Statuto, che verrebbe da noi consumata, se fossimo chiamati col nostro voto a creare in Italia, non dirò un altro sovrano, ma anche un mezzo sovrano od un quarto di sovrano, attribuendogli quelle essenziali potestà che debbono unicamente appartenere al sovrano.

Il potere legislativo è incompetente a creare ed a concedere veruna delle attribuzioni e delle prerogative esclusivamente proprie del sovrano.

Non può esser lecito che di ricercare e determinare se alcune guarentie e condizioni possano reputarsi

necessarie o grandemente utili a rendere sicura e piena la indipendenza ed il libero esercizio di un'autorità spirituale.

P otremo fra noi disputare sulla natura e qualità di codesti mezzi; ma è indispensabile escludere da questa legge che noi concediamo *prerogative sovrane;* dobbiamo chiaramente esprimere, lo ripeto, che intendiamo soltanto determinare le garantie richieste limitatamente allo scopo di custodire e tutelare la indipendenza del potere spirituale del Pontefice.

Quali sono ora, o signori, le garantie che, secondo il progetto, vorrebbero darsi al Pontefice? Ve ne ha una prima ed immensa, la quale ci condurrà a fare un esperimento nuovo, non mai tentato in nessun epoca ed in nessun altro paese.

Essa è l'*inviolabilità personale* del Pontefice, la quale implica la irresponsabilità di qualunque atto nel campo spirituale e fuori di esso; irresponsabilità da mantenersi, quale che sia il pericolo a cui venisse da questi atti ad essere esposta l'Italia e la sovranità della nazione, e, peggio ancora, una inviolabilità senza il temperamento di altre persone che rispondano d' fatto della persona inviolabile, e conseguentemente una inviolabilità ancora più piena e pericolosa al paese di quella stessa che lo Statuto riconosce nel principe costituzionale, nel capo dello Stato. Inoltre si garantiscono al Papa un lauto assegnamento perpetuo pel mantenimento della Sede pontificia, la libera pubblicazione degli atti del ministero spirituale, la libera corrispondenza col mondo cattolico, la inviolabilità diplomatica estesa agli inviati di estere potenze presso la Santa Sede, una guardia d'onore, una immunità locale dei propri palazzi ed infine una semplice assimilazione onorifica ai veri sovrani, a coloro i quali, non per abuso, non per tropo rettorico, ma perchè il nome corrisponde alla cosa, sono realmente di diritto e di fatto sovrani.

Ecco, signori, un complesso di concessioni che debbono, per ogni persona che imparzialmente giudichi, creare la più perfetta sicurezza che il Pontefice sarà collocato in una posizione inaccessibile ad ogni pericolo, dove non potrà essere dipendente da alcuno, dove il suo ministero spirituale potrà con pienissima libertà esercitarsi.

Ma, signori, limite e condizione indeclinabile anche di questa prima parte della legge esser deve l'integrità della sovranità nazionale; l'esclusione di ogni ingerenza straniera di altri Governi in tutto ciò che possa riguardare un ramo così importante dell'interna legislazione dello Stato; finalmente la prevenzione di ogni offesa, ed anche d'imprudenti rischi e pericoli pella cosa pubblica. Da questo punto di vista io debbo adunque vivamente contraddire il concetto che veniva esprimendo, benchè guidato da purezza di elevate speranze non realizzabili, l'onorevole Berti. Egli ci diceva: Bisogna largheggiare; questo progetto è ancora avaro; prodigate quanto è più possibile le concessioni; non temete, fate in modo che abbiate a soddisfare a tutte quante possano mai essere le esigenze del mondo cattolico. No, io rispondo: il mio concetto è precisamente l'opposto.

Siccome si tratta di applicare un principio, quello della libertà religiosa, di conseguire uno scopo, l'indipendenza del Pontefice nell'esercizio del ministero spirituale; la misura dei mezzi e delle condizioni da adoperarsi ha il suo limite logico nella necessità: quello soltanto, che si dimostri assolutamente necessario, deve essere consentito per costituire una situazione di diritto speciale ed eccezionale, e nondimeno fino ad un certo punto giustificabile. Ma tutto quello che sarà richiesto al di là degli stretti limiti della necessità, è impossibile che non divenga un gratuito privilegio, un'offesa al diritto di tutta la nazione, un'ingiustizia che non potrebbe essere in veruna guisa legittimata.

Ma, si dice, pensate all'importanza ed influenza del mondo cattolico.

Io non voglio entrare in apprezzamenti che mi trarrebbero molto lungi dal mio soggetto; voglio però prendere atto di questa stessa obbiezione. Se voi avete una così grande opinione, se esagerate l'importanza e potenza dell'associazione cattolica, sapete quale logica conseguenza ne dovete desumere? Tanto meno dev'essere lecito di largheggiare con essa di privilegi; i pericoli sono tanto grandi, che dovete essere avari, e limitare le concessioni a quelle che unicamente siano dimostrate necessarie. Voi dovete soprattutto evitare in questa materia fino allo scrupolo l'occasione alle ingerenze straniere, di cui abbiamo già parlato.

Aggiungo una seconda osservazione. Sia pur vero che questo progetto di legge non ponesse in pericolo propriamente l'esistenza dello Stato, l'unità nazionale; ma permettetemi di riconoscere che noi mancheremmo del pari al còmpito e dover nostro se, per un'imprudenza, per una specie d'amor platonico verso il Papa, come quello della Commissione, volessimo abbondare in queste concessioni oltre la necessità, quando anche dovessero derivarne solamente conflitti, lotte civili, possibilità di spargimento di una sola goccia di sangue!

Tollerate un esempio. Uno degli articoli del progetto concede che un corpo di proprie guardie custodisca la persona ed i palazzi del Pontefice. E si dice: Di che temete? Raccolga il Papa quel numero di guardie che a lui talenti; ne tenga 200 o 300, le accresca, le prenda dove vuole e faccia anche una passeggiata militare per tutta l'Italia, circondato da un corpo di queste guardie, lo Stato non correrà pericolo di disfarsi. Rispondo: credo anch'io che l'unità d'Italia non cadrà per questo; anche un conflitto non potrà definitivamente avere un esito incerto; ma io domando se legislatori savi, cauti e prudenti possano per avventura creare con le loro leggi, e senza necessità, minaccie al paese di danni e pericoli, al certo non gravi

e non irreparabili, ma ad ogni modo malefici e funesti. E non potrebbe avvenire che, sotto l'influenza di passioni esaltate, in circostanze eccezionali, potessero venire sguinzagliati ad offesa di pacifici ed innocenti cittadini questi uomini armati, come già ne abbiamo avuto un piccolo saggio, credo, nell'8 dicembre; ed il sangue versato, e le resistenze che sarebbero provocate, e i conflitti nelle pubbliche vie della nostra capitale, credete voi che sarebbero una piccola cosa, un rischio per l'ordine e la quiete pubblica da affrontarsi con animo leggiero?

Permettete un'altra domanda, cui spero mi si risponderà dal relatore o dal Ministero.

Io trovo scritto nel Codice penale che tutti coloro i quali appartengono alla forza armata, allorchè giusti fichino un ordine gerarchicamente ricevuto, cessano di essere responsabili della esecuzione, ed hanno diritto di declinare e di far ricadere la responsabilità stessa su coloro da cui l'ordine venne emanato: questo è principio riconosciuto, ed applicato quotidianamente dai nostri tribunali, altrimenti non vi sarebbe più disciplina ed ordine gerarchico. (*Movimenti e conversazioni sul banco dei ministri*)

Supponete ora che, a termini della vostra legge, le guardie papali in certe eventualità s'impegnino in qualche conflitto, ed avvengano violenze, lesioni di cittadini e fatti di sangue; esse potranno dirvi: noi abbiamo ragione di andare impunite, perchè non abbiamo fatto che obbedire ad un ordine gerarchico, ad un ordine scritto, se volete, dal Gabinetto del Pontefice; eccolo: e quest'ordine sarà in fatti emanato dal Vaticano... (*Bene!*) forse emanato sotto la influenza di un panico timore, in un momento di collera..., e non voglio immaginare certe altre situazioni in cui la storia dei Papi ce li dimostra ben altrimenti che aborrenti dal sangue e dall'abuso della forza. Nè già intendo parlare del Pontefice attuale; noi facciamo una legge che deve servire anche per l'avvenire, e chi mi assicura che in circostanze eccezionali, e con un Papa di carattere altiero e violento, sia impossibile un'aggressione armata contro qualche associazione nemica al Papato, una specie di piccola *Saint-Barthélemy* nella città di Roma, eseguendosi un ordine sanguinoso? (*Movimento*) Io spero che mi si risponda, come si farà a chiedere ragione di simili fatti: gli esecutori non saranno responsabili, essi mostreranno l'ordine; l'autore dell'ordine è dichiarato da noi inviolabile ed irresponsabile, nè vi è alcuno che debba rispondere per lui. Di grazia, spiegatemi quale sarà la situazione spaventevole, incivile, fuori la legge, in cui avremo collocato la capitale d'Italia, la nostra Roma, finchè questo colà possa accadere. L'onorevole presidente del Consiglio mi sorride, perchè forse crede queste cose impossibili, e reputa immaginario il mio timore. Io confesso invece che pericoli ed inconvenienti di questa specie mi sembrano inevitabili, se non apriamo bene gli occhi nelle concessioni che stiamo per fare al Pontefice, perchè potrebbe stabilirsi tale un antagonismo fra codesto novello corpo di giannizzeri ed una parte della popolazione romana, specialmente laddove i primi potessero credere di inservire contro increduli e miscredenti, e di guadagnare le indulgenze con la salute delle anime, che io temerei, o signori, disordini forse ben più serii e reali di quanto si crede. Lo ripeto: non per questo cadrà l'Italia; essa riposa sopra i petti ed i sentimenti dei cittadini, sul valore del nostro esercito: non è questione di ciò. Ma io domando se voi consentireste, senza timore e preoccupazione, a qualunque più eminente autorità di farla irresponsabile e indipendente, ponendo a sua disposizione una forza d'armati, i quali fossero obbligati non ad obbedire al Governo, ma agli ordini che ricevessero dalla persona irresponsabile.

Un'ultima considerazione non è da trasandare.

Noi dobbiamo procedere cauti e scrupolosi nel compilare la legge e nel purgarla da tutto ciò che sia non necessario, da ogni concessione eccessiva o pericolosa: e sapete anche perchè? Perchè, quando si abbondasse in queste concessioni, esse diverrebbero tentazione, eccitamento a faziosi o fanatici di tali intraprese, che altrimenti sarebbero prevenute. Anche i fautori della caduta potestà temporale sapranno accuratamente esaminare e studiare questa legge; e quante volte per avventura potessero persuadersi che la loro andacia può andare impunita, e che possono non temer nulla facendo assegnamento su queste franchigie e su quella specie di asilo che fosse assicurato ai malfattori, ognuna di queste concessioni importanti sapete che cosa addiverrebbe? Una provocazione permanente a tutte le persone nemiche del paese o intente al male, per offrire il loro braccio e tentativi perversi, antipatriottici, esiziali per la pace pubblica.

Conchiudo, o signori, che è nostro dovere non essere ciecamente prodighi, ma saviamente economi, ed introdurre nella legge tutti i temperamenti e le modificazioni che possano renderla innocua ed inoffensiva, garantire l'indipendenza dell'esercizio del potere spirituale del Papa, e niente di più, niente di meno, e non compromettere l'ordine pubblico.

Non è questo il momento di discendere all'applicazione di questo concetto generale, essendo essa riservata alla discussione dei singoli emendamenti del mio controprogetto; ma fin d'ora permettetemi, quasi a modo di saggio, di mostrarvi le diversità che passano fra alcuni articoli del primo titolo nel progetto della maggioranza della Commissione o nel mio controprogetto.

Anzichè affermare in modo equivoco ed enigmatico che il Pontefice è sacro ed inviolabile, io bramerei nel primo articolo della legge ribadire chiaramente il concetto che in lui è definitivamente cessata ogni potestà temporale, ogni autorità politica, acciò nessuno presuma dopo ciò di sostenere che una reliquia della vecchia sovranità politica in lui sia rimasta, e che di

essa tuttavia egli possa far uso per istipulare convenzioni internazionali colle potenze straniere, considerando questo come un attributo di sovranità personale, piuttosto che territoriale; e ciò, sia per chiamare gli stranieri in Italia, sia per qualunque altro atto il quale ecceda lo scopo del semplice esercizio di un ministero spirituale. La dichiarazione dello scopo introduce in tal guisa un limite logico e naturale ai mezzi ed alla garanzia che vengono concedute.

Inoltre io propongo come essenziale condizione, che giudico d'assoluta necessità (e questa è un'altra caratteristica differenza fra i due progetti), cioè che la concessione senza esempio della personale inviolabilità ed irresponsabilità sia limitata ad un individuo solo, alla sola persona del Pontefice, e non estesa ad altre autorità e persone ecclesiastiche.

In un primo progetto dell'onorevole relatore della Commissione, che ho sotto gli occhi sulle prove di stampa, era da lui proposto di accordare anche permanentemente questa medesima inviolabilità ed irresponsabilità all'intiero collegio dei cardinali, vale a dire avremmo avuto in Italia 72 persone irresponsabili come i re assoluti, i quali avrebbero potuto commettere od ordinare qualunque specie di eccesso o delitto senza darne conto a chicchessia.

Io convengo e riconosco che nell'odierno progetto della maggioranza della Commissione questa proposta è stata di molto temperata.

Cionondimeno, anche l'attuale proposta, a mio avviso, è grandemente pericolosa; ed il pericolo è ancora più accresciuto dal vedersi ripristinato nel progetto della maggioranza della Commissione quell'articolo 10 che una deliberazione del Comitato della Camera, dopo ampia e matura discussione, aveva quasi all'unanimità soppresso; l'articolo 10 in cui si vorrebbe estendere la irresponsabilità in massa a tutti gli ecclesiastici che sono in Roma, per qualunque loro partecipazione ad atti della Santa Sede, e quale che sia il ministero ecclesiastico da essi esercitato.

Or bene, o signori, la cennata inviolabilità, ora ristretta pe' cardinali soltanto ai casi di Sede vacante e durante il Conclave, anche in questi limiti non cessa di essere sommamente improvvida, eccessiva, arbitraria concessione.

In primo luogo essa non è necessaria; ed è questa la vera e precisa ragione che io opporrò sempre quando contraddirò ad alcune delle proposte concessioni.

Qual mai ne è la ragione? Se mi dite che continua l'esercizio del potere spirituale del Papa nel collegio de' cardinali in Conclave, io vi rispondo essere questo un grossolano errore. È noto che la giurisdizione spirituale non risiede collettivamente nel Collegio dei cardinali nella vacanza della Sede, che anzi molti di essi nè anche hanno carattere ecclesiastico ed ordini; e conseguentemente ciò importa essersi dimenticati completamente i principii del diritto ecclesiastico intorno all'esercizio della giurisdizione spirituale nella vacanze della Sede Apostolica.

Se invece mi dite: « I cardinali sono gli elettori del Papa, conviene adunque assicurare la loro libertà, impedire che sopra di essi possa mettersi la mano fino a che attendono all'importante elezione, » ovvia si appalesa la sola conseguenza logica che da ciò possa derivarsi, cioè che, se vi sono fatti contrari alle leggi, o costituenti crimine o delitto di cui, al par di tutti i cittadini, costoro sieno responsabili, ogni procedura rimanga sospesa, non sia iniziata nè proseguita, fino a che duri il Conclave.

Io vado più in là: sono disposto a sospendere cotali procedure anche verso i membri del Concilio generale, dappoichè mi è sembrato dover assimilare la prerogativa dei membri di queste supreme assemblee ecclesiastiche a quella di cui sono rivestiti i membri delle supreme assemblee legislative politiche per attendere all'adempimento del loro elevato mandato. Ma al di là di questa, ogni altra concessione non è necessaria. Aggiungo di più: sarebbe infinitamente pericolosa, imperocchè non dobbiamo dimenticare che la storia dei Conclavi è la storia delle discordie, degli intrighi, delle corruzioni diplomatiche, delle cospirazioni sovente ordite in quelle adunanze contro la pace degli Stati. Non dimentichiamo altresì che un Conclave può avere una durata lunga ed indefinita; quindi le maggiori insidie che potrebbe correre il nostro paese, le più gravi difficoltà pel nostro Governo avverrebbero nel periodo delle adunanze dei Conclavi, nella vacanza della Sede.

Sappiano pertanto quei porporati che, fino a quando dura quell'adunanza, essi non possono essere chiamati a rispondere dei loro atti; ma non già per questo sono irresponsabili.

Più tardi, disciolte quelle adunanze, se venisse per avventura in chiaro la prova di fatti costitutivi di reati in quel tempo da alcuni di loro commessi contro la sicurezza dello Stato, contro l'unità d'Italia, contro la nazionale sovranità, essi non potrebbero lusingarsi di sfuggire alla meritata pena, di goderne l'impunità.

Viene poi l'articolo in cui si pretende di assimilare completamente le penalità per le offese al Re a quelle contro il Pontefice. Ebbene, signori, a suo tempo vi dimostrerò quali assurdità nell'ordine razionale a quali pericoli deriverebbero nell'ordine pratico dalla proposta assimilazione. Io ho creduto almeno limitarla, come verrò più tardi esponendo. Ho inoltre stimato necessario fare un'aggiunta, della cui opportunità io non prevedeva che così presto i fatti sarebbero venuti a darmi ragione. Io propongo dichiararsi espressamente che, se può procedersi per offese che si commettano colle parole, con scritti, con vie di fatto contro la persona del Pontefice, con ciò non s'intende menomamente impedire la libera discussione anche nelle materie religiose. Mi si opporrà, lo prevedo, che questo s'intende da

cè, che la dichiarazione non è necessaria, è superflua. Ma è vano affermarlo. Chi eccitasse con pubblici discorsi, scritti o stampe solamente *il malcontento* contro la persona del Re, potrebbe essere tradotto a giudizio penale; quindi è indubitato, o signori, che, colla generica e completa assimilazione che vi propone la maggioranza della Commissione, rimarrebbe parimente vietato eccitare il malcontento contro il Pontefice. Ma allora quale sarà il sistema che noi inaugureremo per la libertà della stampa? Io non potrò più scrivere che il Sillabo è una sfida alla civiltà; che è un impedimento al progresso morale dell'umanità; che molte delle sue dottrine vorrebbero ricacciare il mondo nell'ignoranza, nella servitù, nella barbarie; che costituiscono un tentativo di regresso al medio evo. Non si potrà qualificare un atto di demenza la proclamazione dell'infallibilità di un uomo.

Scrivendo queste cose intorno ad atti che emanano dal Pontefice, chi può mettere in dubbio che certamente io non applaudisco, ma biasimo e maledico, e che probabilmente la conseguenza ne sarà di eccitare verso di lui e verso i suoi atti il pubblico malcontento? Pertanto non è giusto nè possibile ammettere questa completa e generica parità. È dunque di alta importanza per la tutela e l'integrità delle nostre libere istituzioni scrivere chiaramente nella legge, che è mantenuto in tutta la sua pienezza il diritto della libera discussione anche nelle materie religiose; altrimenti diverranno una vana parola, una bugiarda illusione la libertà della stampa, la libertà della coscienza, la libertà dei culti. Ho detto che, quando io ciò proponeva nel mio controprogetto, non presagiva che i fatti sarebbero venuti così presto a darmi ragione.

L'onorevole ministro dell'interno si è riservato di prendere delle informazioni sopra l'enormità appena credibile, della quale oggi il telegrafo ci dà notizia, di essere stata sequestrata in Roma dal Ministero pubblico, come contenente reato, la lettera del padre Giacinto all'episcopato cattolico, in cui combatte la superba pretensione papale all'infallibilità, ed esprime con le forme più pie e modeste i voti di vedere riformato e ricondotto il cattolicismo all'antica purezza. Spero che la notizia possa venire smentita; ma, supposto che sia vero essersi creduto meritevole di persecuzione penale codesta pubblicazione di uno degli ecclesiastici più rispettabili per pietà, virtù e santità di costumi, e per affetto sincero alle dottrine cattoliche, com'è il padre Giacinto, cui si vorrebbe impedire di rivolgersi ai propri colleghi negli studi religiosi, e di fare un appello all'episcopato su questioni di fede e di dottrina, io domanderò: dove dunque andiamo, quali criteri regoleranno il novello sistema?

Ho sotto gli occhi questa epistola, essa è degna di un alto ingegno e di una coscienza onesta e convinta. Egli non vuole combattere, ma propugnare la causa cattolica; e appunto a tale scopo deplora il *Sillabo* e l'*infallibilità*, come fatti al cattolicismo dannosi, ed in opposizione colla vera religione e colla civiltà. Sarà dunque d'oggi innanzi vietato di scrivere ciò?

Parliamoci chiaro, intendiamoci: qual legge vogliamo dettare? Se coll'articolo 2 del progetto della Commissione essa vuole o tollera che possano andare soggette a repressione simili pubblicazioni, vediamo se vi ha in mezzo a noi chi assuma la responsabilità di accettare siffatta proposta della Commissione: quanti qui siamo, gelosi della libertà di coscienza e di stampa, con orrore voteremo contro la medesima. No, non vogliamo che i nostri nomi rimangano confusi con quelli di coloro i quali, anche senza volerlo, avranno preparato un avvenire luttuoso, lacrimevole, funesto alla libertà ed all'Italia.

Che cosa importa che l'infallibilità del Papa abbia potuto da pochi o da molti, con servile coscienza, essere dichiarata un dogma, se pure questo è avvenuto? La discussione di tutti indistintamente gli atti e le dottrine, cioè in genere ed ampiamente nelle materie religiose, con forme ancorchè vivaci, ma decenti, dal punto di vista filosofico, razionale, storico o pratico, non può assolutamente essere inceppata; altrimenti sopprimete la tolleranza medesima, e la vostra libertà di coscienza non è più che una mistificazione.

Questa libertà di discussione e di censura d'altronde, o signori, non è nata da ieri, benchè sovente siasi tentato di soffocarla.

In Francia un magistrato distinto, l'avvocato generale Talon, fin dal 1665 non dubitava di scrivere queste parole: « Se mai avvenisse che il capo della religione cattolica fosse dichiarato infallibile, diverrebbe ben presto il padrone dell'Europa. »

E lo stesso pio relatore dell'Assemblea del clero francese nel 1682, nella quale di tanta luce rifulse il grande Bossuet, dichiarava che « coll'opinione dell'infallibilità e della superiorità dei Papi sui Concilii, non si potrebbe essere più in Francia nè cristiani, e nè anche francesi. »

Potete dunque imporre, o signori, al mondo di essere cieco e muto, se oggi si produce un rivolgimento così fondamentale nella Chiesa, non so con quali mezzi e con quali arti? Volete voi che non si abbia il diritto di ragionare, che la forza e la minaccia dei processi e delle condanne sopprima la libera censura e discussione di tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica dal suo più alto grado fino all'infimo? E allora non avreste in realtà impedito ai dissidenti di essere più protestanti o israeliti? Si troverebbero di fatto e per necessità impediti tutti gli altri culti, non permettendosi più di sostenere che quello, che il culto cattolico insegna come verità, sia invece errore e menzogna.

Ecco perchè, o signori, non sarà mai soverchia la precauzione che da noi convien che si adoperi, acciò i limiti della necessità nelle ardue concessioni di questa legge non vengano ecceduti, e le formole più

chiare e le più circospette siano in questa parte della legge con cauta previdenza usate.

L'onorevole relatore della Commissione ha scritto nel suo lavoro questa maravigliosa frase, che cioè, se la legge veramente riescisse a difendere la società contro i pericoli e gli abusi, allora essa sarebbe da lacerarsi come un cencio inutile e da gettarsi via come arnese inservibile.

Io non posso comprendere il significato di queste parole. Dunque non basterà che da noi facciasi una legge la quale tuteli e garantisca l'indipendenza spirituale del Papa; si richiedono l'obblio e l'abdicazione dei nostri più sacri doveri; ci si avverte che dobbiamo fare una legge, la quale lasci aperta la via ai pericoli della patria, e, anche vedendoli e toccandoli con mano, dobbiamo ad occhi veggenti lasciarvi miseramente esposto il paese!

La condizione normale di qualunque associazione la più indipendente, e perciò anche dell'associazione cattolica, richiede che l'associazione sia garantita dall'oppressione e dall'arbitrio del Governo, ma che lo Stato sia anch'egli dal suo canto difeso e tutelato dai pericoli, dagli abusi e dagli eccessi. Realizziamo l'applicazione di questo concetto, rendiamo omaggio a così evidente principio, non eccediamo, lo ripeto ancora una volta, i limiti della necessità; e con questo saggio criterio voi potrete riconoscere, procedendo oltre nell'applicazione del principio medesimo, quali siano le differenze che nei singoli articoli intercedono fra il progetto della maggioranza della Commissione e quello da me proposto.

L'ora inoltrata mi ammonisce di non abusare più lungamente della vostra benevola attenzione, alla quale mi sento profondamente riconoscente; e perciò mi limiterò a poche generali osservazioni sulla seconda parte della legge; ma, prima di passare alla medesima chiedo soltanto licenza di rispondere ad una obbiezione, che mi è sembrato poter interpretare in una interruzione a me venuta dal banco della Commissione.

Quella interruzione parve una denegazione della censura principale da me fatta al sistema della Commissione, quella di essere stato il Pontefice dalla medesima considerato tuttora, sotto certo aspetto, nell'anteriore sua qualità di sovrano, e come se conservasse tuttavia una parte della sua antica sovranità. Si vuole impugnare che tale sia stato il concetto della maggioranza della Commissione; perchè, se pure esso per avventura potrebbesi desumere dagli articoli del decreto reale di approvazione del plebiscito, già stato sottoposto al Parlamento, e che ha formato oggetto delle riserve espresse nell'articolo 2 della recente legge del 30 dicembre, il Pontefice non sia più qualificato nè considerato sovrano nel progetto che la maggioranza della Commissione oggi propugna.

Se si vuole che io accetti come un pentimento questa denegazione della Commissione, io ne sarò lieto e soddisfatto; ma finora io non poteva dissimularmi che una ben diversa opinione della maggioranza della Commissione risultasse chiaramente espressa e significata nella relazione che accompagna il suo progetto.

Io trovo in essa queste parole, sulle quali richiamo l'attenzione della Camera:

« Nel sancire questi privilegi come diritti nuovi che s'incardinino nell'organismo costituzionale dello Stato, il fine che ci proponiamo di raggiungere è che, per parte nostra, il Sommo Pontefice, quantunque abbia cessato di essere Sovrano temporale, e non estenda più quindi la sua autorità politica sopra nessuna parte di territorio italiano, pure continui a mantenere i caratteri che, per ragione di principii di diritto internazionale, gli dava la qualità di capo di uno Stato sovrano. Non cessano dunque nel Pontefice se non quei diritti che erano naturalmente annessi colla esistenza attuale di questo Stato, e che non possono immaginarsi senza dar loro il fondamento e la base di un *territorio* qualunque. Questi *diritti superstiti* hanno sanzione, come i primi che egli aveva, nel diritto internazionale, ma non hanno bisogno, più che i primi, di essere stipulati con un atto internazionale. Il Pontefice *resta Sovrano ora*, e con diversa misura e fattezza di quello che egli era prima; in questa sua qualità, come oggi è determinata, sarà lecito a ciascun altro Stato sovrano di riconoscerlo o no, appunto quanto era lecito prima.

L'Italia colla presente legge precorre ogni altro Stato, ed è il dover suo di farlo. Potranno, se vogliono, gli altri Stati d'Europa, seguirne l'esempio, o mostrare solo coi fatti che anche per essi il Sommo Pontefice mantiene il carattere di sovranità che ha avuto sinora. »

Non basta. In altro luogo della relazione medesima io leggo: « Il potere civile qui non intende creare nulla. Trova nel Pontefice, come capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico, quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione nei principii di ciò è chiara: quegli che è la fonte di ogni giurisdizione, non può trovarsi soggetto ad una autorità che emana da lui. »

Ora, o signori, io credo una simile dottrina politica non solo manifestamente erronea, ma altresì pericolosa ed esiziale per l'avvenire del nostro paese.

Anzitutto, come mai, dopo il plebiscito e la manifestazione solenne della volontà nazionale, possono ancora sussistere questo carattere di Sovrano, questi diritti superstiti nel cessato Principe di Roma? Chi oserebbe dire che l'antico granduca di Toscana ed il Re di Napoli abbiano soltanto perduto un territorio e quei diritti che avevano bisogno di un territorio per esservi esercitati, ma che oggi ancora dell'antica loro

potestà conservino certi diritti sovrani, i quali sono riconosciuti dal diritto internazionale?

Ho già dimostrato che il concetto di *sovranità* involge necessariamente il doppio rapporto con un *territorio* e con *persone suddite*. Sono adunque costretto, in opposizione a codesti intendimenti della maggioranza della Commissione, di riconoscere che il Pontefice manca dell'una e dell'altra condizione di vera sovranità, e che in lui non uno degli antichi diritti ha potuto sopravvivere; che egli non è più se non un principe spodestato al pari di tutti gli altri, non è che un sacerdote, ma un sacerdote che, per l'eminenza del suo ufficio e grado gerarchico, abbisogna di guarentigie efficaci per l'indipendente e libero esercizio del suo potere spirituale.

Ora, appunto perchè il decreto reale, approvato con caute riserve dalla legge del 30 dicembre, conservava al Pontefice gli attributi e le *prerogative personali* di sovrano, e veggo in fronte al progetto attuale della Commissione precisamente introdotta questa inopportuna epigrafe: *Prerogative del Sommo Pontefice;* si stabilisce con ciò tale un nesso fra quel decreto e questa legge destinata a determinarne ed esplicarne gli effetti, che colla scorta anche dei commenti nascenti dalla relazione della Commissione stessa testè letta sarebbe facile far sorgere quell'equivoco che è supremo e vitale interesse di prevenire.

E da ultimo, il sistema della maggioranza della Commissione ancor più chiaramente si delinea, allorchè alla inviolabilità personale del Pontefice vediamo aggiunta anche quella, in certe epoche e circostanze, dell'intero Collegio dei cardinali, e permanentemente quella di tutti gli ecclesiastici che possano farsi strumento e mezzo di esecuzione di ordini aventi un carattere esteriore di ecclesiasticità, per quanto essi potessero involgere penali responsabilità al cospetto delle leggi dello Stato.

Chi non vede che si viene a proporci di costituire al Pontefice una vera sovranità, comunque dimezzata; una sovranità bastevole ad impedire che le leggi ottengano universale obbedienza ed effetto, che lo Stato efficacemente tuteli la propria sicurezza e l'ordine pubblico, che in fine all'Italia sia risparmiato uno stato anomalo, difforme da tutti i sani principii del vivere civile, fecondo di paurosi inconvenienti e malanni?

Io non aggiungo di più a giustificazione delle controproposte da me fatte sulla prima parte di legge.

Passando alla seconda parte, rispetto al suo contenuto, nessuno certamente dirà che esistano impegni assunti dal Governo; nessuno negherà che le disposizioni di questa seconda parte, che è un titolo separato dalla medesima, possano anche costituire oggetto di una legge distinta.

Rammenterò essersi da me espressa prima nel Comitato, e poscia anche in seno alla Giunta, l'opinione che fosse conveniente intraprendere fin da ora un accurato e maturo studio di quest'altra parte della legge, per riuscire a compilarne la formola in termini soddisfacenti, dovendo essere questo un lavoro necessariamente arduo, lungo, estremamente malagevole, anche per difetto di anteriori modelli legislativi.

Nondimeno la Commissione aveva deliberato, nella sua maggioranza, che fosse preferibile rimandare indefinitamente ad altro tempo la preparazione e discussione di quest'altro progetto di legge distinto, appunto in considerazione dei gravi e maturi studi che per esso erano necessari; e su questa deliberazione si passò dalla Giunta alla nomina del suo relatore.

Più tardi questo progetto di legge si è veduto improvvisamente, e per opera personale del relatore medesimo, accresciuto del suo secondo titolo. Per me sento l'obbligo di pubblicamente attestare una cosa sola; ed è che questa seconda ed importantissima parte della legge non è stata mai discussa nel seno della Commissione, nè prima di tale opera dell'onorevole relatore, nè fino alle ultime sedute, alle quali io non sono intervenuto. Ignoro se i miei onorevoli colleghi abbiano potuto consacrare a questo immenso argomento uno studio fugace nelle ultime adunanze; ma è certo che, quando l'onorevole relatore presentò il progetto di questa seconda parte della legge, il disegno era assolutamente figlio della sua individuale iniziativa e dei suoi studi, non punto diretti nè illuminati dalla discussione e deliberazione collettiva nel seno della Giunta.

Ora io son certo di esprimere un giudizio che avran meco comune tutte le persone competenti a giudicare in questa materia, qualificando questa parte del disegno di legge sommamente difettosa, senza principii, incompleta e mancante di parti essenziali e dello stesso linguaggio legislativo. La Camera vedrà quello che ora convenga meglio. Se per avventura si dovesse così porre l'alternativa: o rinunziar per ora a questa parte delle proposte, o avere una cattiva legge, adottando precipitosamente una incompleta riforma, senza quella profondità e serietà di studi che l'argomento richiede, ormai le cose sarebbero ridotte a tale, che anch'io crederei minor danno separare la seconda dalla prima parte, e riservare l'approvazione della seconda più tardi, e premessi gli studi indispensabili.

Che se la Camera fosse disposta ad intraprendere fin d'ora cotesti nuovi studi fondamentali, pazienti, accurati, la mia modesta cooperazione le sarà assicurata, e persisterò ben volentieri nel mio primo concetto e divisamento.

Parevami io vero che non mancasse la convenienza, che la stessa legge, la quale accordar deve eccezionali garantie, che sono privilegi e favori, al capo della religione cattolica, contemporaneamente provvedesse a dare anche libertà alle membra ed all'intiera associazione dei credenti.

Nè giudicherei spregevole vantaggio quello che si otterrebbe armando il nostro Governo, in ogni remo-

tissima ipotesi di doglianze di potenze cattoliche, le quali, per avventura, potessero trovare insufficiente l'immensa serie di franchigie e concessioni di che si largheggia col Papa, armando il nostro Governo di un argomento di difesa potente ed irresistibile, e ponendolo in grado di così parlare, a qualunque Governo cattolico: « Se voi trovate ancora scarsa la misura delle concessioni che al Pontefice fa l'Italia, cominciate voi nei vostri Stati dal fare altrettanto; accordate anche voi la stessa libertà alla Chiesa cattolica che l'Italia la prima porge il grande esempio di concedere, abolite l'*exequatur*, il *placet*, tutte le cautele difensive dell'indipendenza e sovranità civile di uno Stato cattolico, mentre voi tutti ne siete anzi divenuti più che mai gelosi dopo l'imprudente proclamazione dell'infallibilità.» A me pareva che fosse pel nostro Governo un vantaggio poter tenere un simile linguaggio; ma tuttavia ad una condizione, lo ripeto, alla condizione che la legge sia buona, profondamente meditata, fondata sopra principii solidi, ed inconcussi, e che sia stata oggetto di maturo e coscienzioso esame; il che, io ne sono convinto, richiede tuttora studi e discussioni.

Promettendo il mio concorso, purchè vogliasi innalzare un monumento di giustizia e di libertà, e non già un piedistallo al despotismo teocratico, io non vengo già a mutare i miei antichi propositi. Io sono stato in quest'Assemblea coscienzioso difensore dello regalie e degli antichi mezzi di tutela dello Stato, finchè il Pontefice fu rivestito del potere temporale; ma la Camera voglia permettere che io le rammenti le parole che pronunziai nella memorabile discussione che ebbe luogo in questa medesima Assemblea nel luglio del 1867, allorchè vennero in esame i progetti di legge presentati dal Ministero Ricasoli-Borgatti. Io rammentai allora, come il conte di Cavour aveva espressamente dichiarato che l'Italia, *soltanto* dopo aver dichiarato decaduto il potere temporale del Papa, potesse proclamare il principio della separazione dello Stato e della Chiesa, e della completa libertà di quest'ultima. Io mi espressi così:

« Ecco, signori, restituita al suo genuino senso e tenore la celebre formola del conte di Cavour; ecco le condizioni della sua applicabilità.

« E se non fosse soverchio il mio ardimento, io mi permetterei di essere un po' più esigente, perchè credo che, *anche dopo proclamata la caduta del potere temporale*, succederà necessariamente un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'imperio di momentanee circostanze, coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per ricuparare la perduta autorità col soccorso di una intervenzione straniera. Quando la civiltà avrà portati i suoi frutti; quando un così grande fatto, una volta compiuto, avrà un'eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi progressi trasformatori dell'umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i momenti culminanti della sua vita, che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo*, i *grandi giorni della umanità*, allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garanzie d'indipendenza, anche al di là di ciò che oggi per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che, ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. » (*Segni di approvazione*)

Io mi astengo dai commenti a questa mia dichiarazione, la quale però dimostra che spetta oggi ancora alla Camera di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l'Italia si trova, siano tali da farci rinunziare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia, per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale e più fiero avversario della nazionale unità, promulgando una legge la quale però non sia improvvida, incompleta, e, per inescusabile imprudenza, ripiena di pericoli e d'insidie per l'ordine pubblico e per la sicurezza del paese e delle libere istituzioni.

Potendo iniziarsi sulla medesima i necessari studi, io ho anche sottoposto in codesta previsione al giudizio della Camera un controprogetto della seconda parte della legge; ma protesto che esso è ben lontano dall'essere quello che io vorrei, e dall'esprimere un ordinato sistema fondato sui veri principii; allo stato attuale delle proposte io non ho potuto che tentare di rendere, a mio avviso, meno difettoso e meno cattivo il progetto presentato dalla maggioranza della Commissione, purgarlo dai maggiori vizi, allontanarne i pericoli più evidenti; e tuttavia esso rimane incompleto, ed io sono più che mai convinto che si richiederebbero ancora meditazioni e cure maggiori prima di introdurre in Italia, avanti che in ogni altro paese cattolico di Europa, un così ardito e radicale mutamento nel diritto pubblico dello Stato.

Ad ogni modo, risalendo ai principii, la teoria dei limiti della competenza dello Stato nelle materie religiose è molto semplice. È una falsa idea, ed è quella di molti astuti ultracattolici, che lo Stato, astenendosi da ogni ingerenza nelle cose della religione, si arresti in faccia ad un estraneo potere, ad una rivale giurisdizione. Nello Stato non può esistere che un unico potere, quello della nazionale sovranità, e quindi una sola legge ed una sola universale, illimitata giurisdizione; e noi abbiamo il dovere di non ammettere nello

Stato la coesistenza di leggi e tribunali che dallo Stato non dipendano, e quello di far osservare il diritto e la giustizia da tutti e contro tutti. Noi non rispettiamo altrimenti la libertà religiosa, se non come una parte, ed al certo la più preziosa e sacra, della libertà individuale; proteggiamo la libertà del culto cattolico, come quella di qualunque altro culto, come le libertà lecite, ed all'ordine pubblico innocue, di qualunque associazione.

È vero, o signori, che, collocandoci anche da questo altissimo ed irreprensibile punto di vista, finora non si considerarono abbastanza alcuni scrupoli e timori, che a' miei occhi sono tuttora gravi e serii, e sui quali è mio debito di richiamare per brevi istanti l'attenzione della Camera. Essi forse concorreranno a dimostrare che questo argomento della libertà della Chiesa cattolica, considerata come qualunque altra privata associazione, questo concetto di cui tanti parlano ed ai nostri giorni si annunziano fautori e promotori, costituisce una immensa riforma non ancora maturata da profondi studi e da imparziali investigazioni.

Eccone la prova. Tutti dicono, e fu questo anche il concetto fondamentale di quel primitivo progetto di legge che era stato presentato dal Ministero Ricasoli-Borgatti nel 1866, che nei rapporti con lo Stato, la Chiesa cattolica non è diversa da qualunque altra privata associazione; e che lo Stato per mezzo dei suoi tribunali deve considerare le leggi, i canoni ecclesiastici e tutti gli statuti particolari della Chiesa cattolica, come i tribunali considerano le convenzioni pattizie, gli statuti ed i regolamenti interni di qualunque privata società, di qualunque associazione esistente nello Stato, patti e statuti che non possono mai prevalere all'autorità delle leggi dello Stato, e che intanto possono ricevere esecuzione ed osservanza in quanto ad esse non contraddicano. Costoro aggiungono che, se in tali materie intervengano decisioni di autorità ed anche di giurisdizioni ecclesiastiche, non possono avere altro valore che di pronunciazioni arbitrali, anch'esse ineseguibili contro le leggi dello Stato. Dicono in fine che, quando taluno dei membri di questa grande associazione, che è la Chiesa cattolica, si richiami per ingiustizie, per lesioni di diritti, per oppressione che soffra, sia dai capi della società medesima, sia da altri che ne facciano parte, i giudici naturali di tutte queste controversie non possono essere che i tribunali ornari dello Stato, come in Inghilterra e nella libera America, essendo essi collocati nelle condizioni le più sicure d'imparzialità, d'indipendenza, d'inamovibilità per poter amministrare la giustizia senza pressione ed influenza del Governo, e per garantire che ciascuno degli associati conseguirà integro il proprio diritto.

Ebbene, o signori, permettetemi che io manifesti rapidamente i miei scrupoli, anche supponendo una leale attuazione di cotesto sistema.

Vorrei cominciare innanzitutto per chiedere che mi si dimostrasse che esista veramente una associazione cattolica, nel senso in cui si vorrebbe adoperare questa parola, e coi caratteri costitutivi delle vere associazioni. Io non conosco altre associazioni fuori di quelle volontarie, e tra membri i quali siano vincolati tra loro da determinati rapporti giuridici. E veramente non dovrebbe essere lieve la difficoltà di dimostrare che realmente i molti milioni di cattolici sparsi nelle varie parti del mondo, benchè abbiano comuni la fede, le credenze, la professione del culto, costituiscano un solo corpo, e racchiudano le condizioni ed i caratteri giuridici che debbono richiedersi in una vera e propria associazione.

Inoltre, se pure essa fosse un'associazione, sarebbe di natura e carattere diverso da tutte le altre. Tutte le associazioni, l'ho detto, sono volontarie; ma nella supposta associazione cattolica si nasce, si entra senza saperlo e volerlo quando si è nell'infanzia, ed il credente (come ora dirò) non ha la libertà di abbandonarla. Ma vi hanno poi ben altre gravissime differenze da tutte le altre associazioni.

In ogni privata società si riscontrano tre condizioni importantissime, che mancano assolutamente in questa supposta associazione cattolica.

La prima è che generalmente in qualsiasi società non vi è a temere mutazione di leggi e di ordini interni, fuorchè per la sola volontà degli associati, o almeno (in certi casi) della loro maggioranza. Ed invece nella Chiesa cattolica già avvennero, e sempre potrebbero avvenire grandi mutamenti, e ne avete veduto ai nostri giorni uno ben radicale, senza alcuna partecipazione o concorso degli associati; abbiamo anzi veduto una trasformazione della stessa legge fondamentale di questa associazione cattolica, non accettata nè voluta dai credenti e dai Governi delle nazioni cattoliche, essendosi trasportata in certa guisa la suprema autorità legislativa della Chiesa dalla rappresentanza dei fedeli e dei sacerdoti, dal Concilio, in un solo individuo, nel Papa dichiarato infallibile, sì che egli solo domani e sempre potrà cambiare da cima a fondo tutta intera la disciplina, la legislazione, gli statuti interni di questa vasta cosmopolitica associazione! Col despotismo e con l'autocrazia scompare la essenza stessa di un'associazione qualsiasi.

La seconda differenza è in ciò riposta, che in tutte le altre associazioni sussiste almeno la possibilità di recesso e di rinunzia dei singoli membri a farne parte, senza immoralità e disdoro. Infatti, o signori, è questo il rimedio cui spesso si ricorre da quel socio il quale si trovi nel seno di una società non trattato secondo giustizia, molestato, angariato dai capi od amministratori, ed a cui rincresca e divenga gravosa la propria condizione per le speciali obbligazioni che su lui come socio incombano. Questo socio cederà ed alienerà le sue azioni, la sua quota; o chiederà dai tribunali il suo scioglimento dalla società per inadempimento di condizioni.

Ditemi, o signori, se è possibile riconoscere questa medesima libertà nei credenti. Che volete che io faccia? Sia qualunque l'oppressione de' miei capi, ecceda pure ogni limite l'abuso che a mio danno si commette, se non esiste un mezzo per cui questo abuso sia riparato ed impedito, non mi rimane al certo la libertà di rinunziare alla società della Chiesa a cui appartengo, perchè non posso onestamente rinunziare al convincimento della mia coscienza, alla mia intima fede, a ciò che forma la speranza e la consolazione della mia vita; io non posso, per dispetto o per qualunque ragionevole causa di malcontento, farmi protestante od israelita, o diventare ateo, con quella medesima facilità e libertà con cui posso abbandonare una società di commercio o altra qualunque privata associazione.

La terza non meno essenziale differenza, o signori, sta in ciò, che manca nella pretesa società cattolica ogni efficacia di autorità coattiva per gli abusi dei capi e dei ministri del culto, e per la violazione degli obblighi e degli statuti sociali.

In tutte le società l'associato si rivolge ai tribunali, denunzia l'abuso di coloro che la reggono od amministrano, ed ottiene che questo abuso sia efficacemente impedito o fatto cessare. Il più delle volte tutto si risolve in una condanna ad indennità pecuniarie fino alla desistenza dalla violazione o dall'abuso; ma può giungersi fino al punto della destituzione, della espulsione dei capi infedeli, o violatori dei patti e delle leggi dell'associazione. Io vi domando, di grazia, se può avvenire nulla di simile nella supposta associazione cattolica.

Quando taluno si presenta ad un ufficiale dello stato civile chiedendogli di celebrare il suo matrimonio, perchè in lui concorrano le condizioni contemplate nella legge civile, se quegli si ricusa, il richiedente si rivolge ai tribunali, ed i tribunali costringono l'ufficiale a fare l'atto di matrimonio; egli deve desistere necessariamente dal suo rifiuto, e può essere non solo condannato ai danni, ma benanche rimosso dall'ufficio di cui abusa.

Supponete ora che dopo ciò, colui si presenti in chiesa al suo curato per lo stesso oggetto, dimostrandogli non esistere impedimenti, secondo i canoni e le leggi della Chiesa, cioè, per parlare il linguaggio della presente discussione, secondo lo statuto della pretesa associazione cattolica, acciò i due sposi vengano anche ecclesiasticamente congiunti; supponete che il parroco gli risponda che non vuole o crede di non potere; ebbene, il richiedente è pronto ad usare dei mezzi e delle garanzie di libertà che con questa legge vorrebbero introdursi, ed a cui si ricorre, non so con qual profitto, in Inghilterra ed in America; egli dunque citerà il ministro del culto avanti al tribunale; e voglio anche ammettere che, dovendo i tribunali sapere di tutto, di scienze, di arti, d'industria, di agricoltura, di religione, per bene amministrare la giustizia, il tribunale a cui si rivolgerà, facendosi canonista e teologo, finisca per sentenziare che il parroco ha torto, che egli, secondo i canoni, è obbligato a congiungere l'attore in matrimonio.

Ma, di grazia, a questo punto insegnatemi come si farà ad esercitare con efficacia, con mezzi coattivi, il diritto di ottenere giustizia in materia ecclesiastica. Il parroco (sia pure per capriccioso arbitrio), se è sostenuto da' suoi superiori, potrà dire sempre: fate quel che volete; giudichino i tribunali come stimano: ma la mia coscienza m'impedisce di benedire questo matrimonio, d'impartire un sacramento della Chiesa; non vi sono nè sentenze nè ordini di qualsivoglia autorità dello Stato, che potranno costringermi a mancare ai miei doveri. Dicasi lo stesso se il vescovo senza forme di giudizio sospenda *a divinis* un prete liberale, e non senta ragione, e di altri casi infiniti. Ed ecco, signori, la magnifica posizione che in definitivo risultato voi avrete fatta ai credenti ed al basso clero col nuovo sistema che pretendete inaugurare sotto il pomposo e bugiardo titolo di libertà della Chiesa.

Il correttivo dell'ingerenza della sovranità civile per la cognizione ed impedimento degli abusi ecclesiastici cesserà, ma non a profitto della libertà e della giustizia, bensì a profitto dell'abuso, della licenza di opprimere e di calpestare le leggi stesse della Chiesa; si verrà ad introdurre ed a sciogliere da ogni salutare freno e ritegno il despotismo teocratico.

Che cosa voglio io desumere da queste considerazioni? Che questo argomento merita ancora gravi e severi studi. Quello che per ora appare necessario e da tutti consentito è che, coll'abolizione della ingerenza *preventiva*, lo Stato si riconosca incompetente a dirigere e ad impedire nelle materie di religione; ma che debba tuttavia riguardarsi competente, ed esclusivamente competente, nell'adempimento del debito suo di amministrare la giustizia a tutti, e perciò anche al semplice credente, anche a chi appartiene al basso clero, contro gli abusi dei superiori e del clero privilegiato e dominante. Il difficile è ricercare efficaci mezzi per contenere nei debiti limiti, ed ordinare l'amministrazione di questa parte della giustizia e l'esecuzione dei relativi giudicati.

Ed ora meglio possono, o signori, comprendersi ed apprezzarsi quelle istituzioni tanto poco conosciute, mal giudicate ed imperfettamente studiate nei tempi presenti, che i nostri maggiori, i quali erano religiosissimi, ma nel tempo stesso gelosi nel tutelare l'indipendenza dello Stato, furono costretti ad escogitare ed a far accettare in tutti i paesi cattolici.

L'appello per abuso a quale altro scopo tendeva se non a questo? Non era della stessa natura la precauzione che lo Stato adoperava nel prendere cognizione anticipata dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica e dei suoi atti prima che si venisse a permetterne l'esecuzione?

Un'altra osservazione, o signori, sembrami pure gravissima.

In America questo sistema, benchè attuato per minoranze cattoliche ben poco numerose, e non già sopra vaste proporzioni, ha potuto fare, malgrado alcune parziali difficoltà, non cattiva prova. Ma quali sono i due mezzi che ivi esercitano efficace influenza per impedire gli abusi del clero verso la società laica, dell'alto clero a danno del clero inferiore? Rammentateli, o signori. Il primo è l'ingerenza del laicato, delle associazioni locali nelle nomine dei ministri del culto, e specialmente nelle *proposte* dei vescovi che vengono canonicamente istituiti dal Pontefice; ed il secondo è che l'amministrazione delle rendite ecclesiastiche non è presso il clero, ma presso la intera associazione dei credenti, cioè presso congregazioni laiche poste accanto al clero, il quale perciò, se non dipende dallo Stato, dipende per la sua sussistenza e per la rimunerazione dei suoi servizi dal laicato e dalla rappresentanza dei fedeli.

In tal modo si ha un sistema ragionevole, e qualche garanzia contro gli abusi; imperocchè i credenti sono anch'essi parte integrante della Chiesa, al certo non composta solo del clero, ma altresì dei fedeli tutti.

Or piacciavi riflettere che, nella proposta che abbiamo sott'occhio, queste due importantissime garanzie rimarrebbero escluse. Si osa proporre di lasciare all'arbitrio del Pontefice la scelta dei vescovi e dei ministri e dignitari, conferendogli un potere ed un diritto esorbitante, che non hanno mai esistito. Quando verrà il momento di discutere il relativo articolo, vi domanderò licenza di trattenervi sopra i precedenti storici riguardanti l'uso e le leggi della Chiesa cattolica circa le elezioni dei vescovi.

Or nel progetto della Commissione non si vuole che le popolazioni cattoliche ed il clero esercitino più veruna ingerenza in queste elezioni.

E quanto all'amministrazione dei beni ecclesiastici, una proposta fondata sopra un lodevole concetto erasi fatta nel 1864 dall'onorevole barone Ricasoli, per affidarla a congregazioni laiche che si sarebbero costituite accanto ad ogni parrocchia. Ora la Commissione nell'attuale progetto lascia nell'obblio quell'antica proposta di legge.

Essa dunque pretende ridurre ad un nome mendace e vuoto di senso la libertà della Chiesa, scompagnandola da quei correttivi e temperamenti, che potrebbero renderla accettabile, ed immune dai gravi pericoli ai quali altrimenti si va incontro.

Che più? Si fa peggio ancora, lasciando con questa legge per ora sussistere in Roma e nella sua provincia le fraterie monastiche e tutta la manomorta ecclesiastica.

Ben si dice che si presenterà in proposito, e per tutto ciò che si riferisce alla proprietà ecclesiastica ed alla sua amministrazione, un'altra proposta di legge; ma rammentiamo quali e quante difficoltà si dovettero superare, e quanto tempo trascorse prima che le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, e di conversione della proprietà immobiliare ecclesiastica, uscissero vittoriose dalla discussione e dalla votazione nelle nostre politiche Assemblee. Se non fossero sopraggiunte le circostanze gravi ed urgenti del 1866, quelle leggi sarebbero forse oggi ancora un desiderio. Non potrei senza un invincibile sentimento di diffidenza lasciare indietro, ed in istato di sospensione, questa parte, che, a mio avviso, sarebbe vitale ed inseparabile dal nuovo sistema che si propone d'inaugurare per la Chiesa. Il perchè nel mio controprogetto ho stimato di aggiungere un articolo, col quale si estendono immediatamente alla città di Roma e sua provincia la soppressione degli ordini religiosi come corpi morali ecclesiastici, e la conversione della manomorta ecclesiastica. E nondimeno, ammettendo i più generosi temperamenti che potessero desiderarsi per le condizioni speciali del luogo, non ho difficoltà di aderire che lo Stato non debba trarne alcun vantaggio pecuniario, sia sotto la forma della tassa del 30 per cento, sia anche, se si vuole, nell'assegnare in pagamento la rendita pubblica al valor suo nominale, sia con altro mezzo o forma qualunque.

Riassumendo, signori, io dirò dunque che, se questa parte della legge dovrà contemporaneamente sottoporsi al vostro voto, è necessario che se ne intraprenda un novello studio, che sia completata, e che in essa venga reso omaggio ai veri principii di libertà, e non ad una larva ingannatrice che questo santo nome usurpi.

Ed ecco quali, a mio avviso, dovranno esserne i concetti dominanti.

Primamente, siano pure abolite e proscritte tutte le restrizioni preventive. Tale è il carattere delle libertà moderne, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo le restrizioni preventive, che sospettose inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà; si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso noi vi abbandoniamo volentieri l'istituzione secolare del regio *exequatur*, l'istituzione del *placet*, e tutti quegli assensi governativi che erano adoperati come cautele preventive.

Se non che questa importante riforma e le altre tendenti a scopo di libertà, quando vogliate compierle, giustizia impone che abbiano luogo non già unicamente come un privilegio esclusivo del culto cattolico, ma è necessario che si estendano pure imparzialmente a tutti i culti che si professano nello Stato, comunque essi siano i culti di ristrette minoranze, ed anzi appunto perchè rappresentano il sacro diritto delle minoranze e le libertà degli individui.

Quando questa proposta da me venne fatta nel seno del Comitato di questa Camera, che in quella occasione era numerosissimo, rammento con gioia che esso si

levò quasi unanime ad applaudire ed accettare siffatta proposta, senza che alcuno vi si opponesse. Non fu dunque lieve maraviglia la mia nell'aver veduto soppresso nel progetto della maggioranza della Commissione un articolo testualmente inserto nel processo verbale dell'adunanza del Comitato, e che, se pure fosse stato superfluo, avrebbe moralizzata la legge ed attenuato quel carattere di odioso privilegio e di parzialità che con ragione le venne rimproverato; mi riservo per altro di dimostrare a suo tempo in qual grave errore l'onorevole relatore sia caduto, quando nella sua relazione scriveva che oggi non esistono cautele preventive, ingerenza e sorveglianza dello Stato nell'esercizio degli altri culti, come il valdese, il protestante e l'israelitico.

Un altro concetto predominante deve essere che, se si aboliscono le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità, alla osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, come a qualunque privato individuo od associazione, ma sotto quella responsabilità dalla quale nessun cittadino e nessuna privata associazione possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare e di osservare le leggi dello Stato.

Questa dichiarazione fu anche essa materia di un altro articolo importantissimo, parimente da me proposto e stato accettato alla quasi unanimità dal Comitato della Camera, e che poscia, con nuova mia meraviglia, ho veduto scomparire dal progetto della maggioranza della Commissione. La quale male a proposito, e con assai più limitato effetto, si è avvisata forse di trasformarlo in un timido inciso, che quasi avesse paura o rossore di sè stesso, vedesi appiccicato soltanto all'articolo dell'abolizione dell'*exequatur*, là dove non è la sua sede logica, nè può esercitare l'ampia influenza ed efficacia che necessariamente deve appartenergli sull'intiero complesso della legge.

Io spero perciò, o signori, che quelle deliberazioni, che voi medesimi adottaste quasi unanimi nel Comitato, saranno ancora nell'animo vostro, persevererete a desiderarle ed a farle nella legge introdurre nel momento in cui sotto forma di emendamenti aggiuntivi avrò l'onore di riproporle.

Nè ometterò, quanto all'ultima, o signori, di osservare che, in quell'inciso proposto dalla Commissione, si renderebbero i tribunali senza norma veruna giudici dell'effetto e del valore degli atti ecclesiastici, il che produrrebbe che, se non più il potere esecutivo, come finora, l'autorità giudiziaria si troverebbe investita di una specie di potere discrezionale per giudicare come meglio ne avesse talento del valore e delle conseguenze degli atti dell'autorità ecclesiastica. Invece io non voglio arbitrii amministrativi, e nè anche arbitrii giudiziari.

Io vi propongo di dire ai tribunali: Voi non desumerete il criterio delle vostre decisioni, in quest'ardua e delicata materia, dal vostro oscillante e mutabile discrezionale apprezzamento; in tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici voi ricercherete, se vi ha nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se risponderete di sì, nessuna associazione privata può al certo coi suoi atti e per opera di private volontà pregiudicare l'ordine pubblico, compromettere la pace e la sicurezza pubblica. Ricercherete inoltre se vi ha lesione delle leggi civili e penali dello Stato.

Se l'atto ecclesiastico è di tal natura da produrre effetti ripugnanti alla legislazione dello Stato, o leda i diritti di un cittadino qualunque, non sarà nell'arbitrio del tribunale di mantenerlo e rispettarlo, non potendo gli individui o le associazioni religiose far prevalere la loro volontà alle leggi del paese, senza divenire uno Stato nello Stato, e perciò deve di necessità impedirsi un tale effetto. Se le leggi sono state osservate, nè dall'atto ecclesiastico i diritti dei singoli ricevono lesione veruna, non debbe avere arbitrio il tribunale di negare o limitare la validità ed efficacia di quell'atto, poichè esso rappresenterebbe l'esercizio della libertà religiosa entro quell'orbita in cui, non offendendosi le leggi, deve essere lasciata completamente svincolata e sottratta ad ogni influenza ed impero dei pubblici poteri.

Rimane finalmente, o signori, il concetto che dominar dovrà la materia beneficiaria, la scelta dei ministri e la nomina dei vescovi.

Farò una franca dichiarazione: sono assolutamente nemico delle posizioni equivoche, e perciò delle leggi illusorie o insidiose. A me pare che un legislatore provveda assai male alla dignità sua ed a quella della nazione di cui regola le sorti, quando faccia sembiante di concedere, ed il conceduto indirettamente ritolga. Che cosa significa dunque questa dichiarazione, che il Papa è libero nella scelta dei vescovi, cessando in essa ogni ingerenza dello Stato, mentre poscia, nell'abolire le cautele dell'*exequatur* e del *placet*, fate eccezione, e riservate il diritto di accordarlo o negarlo per la esecuzione delle provviste beneficiarie quanto ai beni od alle temporalità? Con ciò, se io ben comprendo, il Papa diviene padrone di nominare un vescovo che muoia di fame, perchè lo Stato rimane sempre padrone di negare la temporalità del benefizio a quel nominato che egli non gradisca.

Signori, non si può concepire un sistema ibrido e più indegno di figurare nella legislazione di un popolo civile, che questo. (*Bene! a sinistra*)

Scegliete francamente la vostra posizione: se credete che lo Stato abbia un diritto ed una vigilanza da

esercitare nella nomina dei pastori, scrivetelo nella legge, e la storia stessa della Chiesa attesterà essere questo un diritto che fu sempre in varie forme esercitato, riconosciuto nella famosa *Prammatica Sanzione* di San Luigi, e trasferito nei Capitoli della diocesi; diritto del clero e del laicato, ossia del corpo dei fedeli, stato poscia direttamente esercitato dai Re e dai capi degli Stati, come coloro che in sè riassumevano la rappresentanza di tutto il popolo, ed esercitavano realmente in altri tempi l'universalità del potere, e costituivano perciò l'autorità nazionale.

Se noi dunque vogliamo che il Governo e la Corona più non esercitino questo diritto; o se vogliamo anche far cessare questa parte d'ingerenza dello Stato che, a mio avviso, è meno ripugnante ai principii, facciamolo pure, ma restituendo codesta attribuzione di nomina e la relativa influenza ed ingerenza a coloro che già la esercitavano.

Nè ci si dica che in tal guisa noi verremmo a mutare la costituzione della Chiesa: questo è un sofisma che può confutarsi all'istante, dappoichè, o signori, quanto alla forma, ne' rapporti col Pontefice, il Re potrà continuare ad esercitare, come per lo addietro, i suoi diritti di nomina e presentazione di vescovi e beneficiati, del quale si trova investito e legittimamente in possesso; ma nulla impedisce che in questa legge da noi si scriva, per rendere libera la Chiesa, che il Re, appunto per evitare l'ingerenza dell'arbitrio o del favore nella scelta dei vescovi e ministri, dovrà presentare alla canonica istituzione, per reggere le diocesi e per occupare gli uffizi ecclesiastici, quei ministri del culto i quali vengano designati con opportuni modi e regole dalla fiducia e dalla scelta del popolo, cioè dei capi di famiglia e del clero, per le loro virtù, e perchè siano venerati como esempio di pietà, di carità, di astensione dalle lotte e dalle passioni politiche.

D'altronde, o signori, di un sistema di tale natura non dovrebbe la Curia romana in nessun modo adombrarsi; perciocchè nella sostanza poco differisce dal sistema che è seguito nel Belgio ed in altri paesi cattolici, nei quali non è già che il Papa scelga assolutamente a suo arbitrio i vescovi, ma grande è l'influenza lasciata ai Capitoli delle Chiese episcopali per la proposta dei vescovi.

Che se voi crediate invece essere pericoloso abbandonare l'antico diritto della Corona, così come oggi è costituito ed esercitato, ed essere necessario che il Governo, come rappresentante dell'antica ingerenza del laicato cattolico dei credenti nella nomina dei vescovi e dei beneficiati, debba continuare ad esercitarlo, chi mai vi chiede e chi vi obbliga, o signori, di approvare colla vostra legge una così pericolosa novità, che moltissimi preoccupa, e che a tanti dispiace, peggio ancora accompagnandola (lo ripeto una volta ancora) con una specie d'ignobile ipocrisia?

Signori, le cose fin qui dette possono bastare a chiarire quali sono i concetti che, a mio avviso, dovrebbero pure dominare nella seconda parte della legge. Se la Camera desidera che anch'essa sia discussa, il che (l'ho già osservato) non mancherebbe di qualche utilità, non si può declinare dalla condizione che si proceda ad un riesame maturo e profondo dell'argomento.

Se, in seguito alle modificazioni che s'introdurranno nelle due parti della legge, essa sarà purgata dai maggiori vizi ond'ora agli occhi miei apparisce infetta, prometto di dare il mio voto alla medesima; e pregherò anche quegli amici, i quali non volessero votarla, ad approvare intanto tutti i miglioramenti che sui singoli articoli verranno proposti; dappoichè, non sapendosi quale sarà l'esito del voto definitivo della maggioranza dell'Assemblea, in tutti i casi anche gli avversari di buona fede della legge hanno il più grande interesse di cercare almeno di migliorarla, acciò riesca meno nociva che sia possibile alle nostre istituzioni e libertà, ed agli interessi della patria.

Ma nel caso contrario, se le principali modificazioni, che da me si propongono al progetto della maggioranza della Commissione, non troveranno giustizia nel voto della maggioranza di questa Assemblea, mio dovere sarà di respingere con un voto coscienzioso e patriottico la proposta legge, dappoichè mi sarei affaticato inutilmente per migliorarla.

Quando scorgessi in essa mantenute disposizioni, che permettessero o di farne base di pubblici trattati, od anche di far considerare come materia di relazioni internazionali una parte del diritto pubblico interno del nostro paese, se per avventura con la seconda parte della legge venisse a crearsi e costituirsi un nuovo e singolare despotismo papale, con rovina della Chiesa e con l'oppressione del clero inferiore; se vedessi esagerate in modo le concessioni da farmi temere conflitti, lotte, disordini, un dualismo nello Stato, possibili cospirazioni esterne o interne a detrimento della nazionale sovranità; se finalmente l'approvazione di questa legge facesse sorgere ai miei occhi il pericolo della formazione di un novello partito che potrebbe riuscire altamente infesto e pericoloso all'avvenire della nostra patria, in tal caso, io lo dichiaro, non potrei coscienziosamente accordare alla legge il mio suffragio.

Ho parlato, signori, della formazione di un novello partito, e, tra le cose importanti che furono dette nel suo discorso dall'onorevole Civinini, questa sopra tutte richiamò la mia attenzione, perchè corrispondeva perfettamente ad un mio riposto convincimento, ad un serio timore del mio animo.

Finora, signori, quale è stato il programma del partito conservatore in Italia? Voi lo sapete, egli aveva scritto sulla sua bandiera queste parole, che potevano appagare il cuore d'ogni onesto liberale amatore della sua patria: *Espulsione dello straniero; cessazione*

del potere temporale de' Papi; riunione di Roma all'Italia.

Signori, questo programma era così splendido e generoso, che bastava esso solo a coprire molte miserie, a scusar molti errori, a far vivere il partito che lo professava.

Oggi, appagati quei supremi desiderii, è impossibile innalzare la stessa bandiera; è dunque necessario sostituirne un'altra, e scriver su questa un programma novello. Voi l'avete udito dalla bocca dell'onorevole Minghetti, che non mancò di farsi il precursore del nuovo apostolato. Ed a lui, con maggior enfasi ancora, non mancò di far eco l'onorevole Berti. Ora si tratta di scrivere sopra la bandiera del partito conservatore italiano questo motto: *Conciliazione col Papato.*

Pacifica e seducente formola al certo. Ma, signori, badate che v'è un doppio mezzo di conciliazione, una doppia via per condurre alla concordia ed alla pace.

La conciliazione può farsi, o avvicinando il Papato all'Italia ed alla civiltà (ed ormai questo è già stato chiarito impossibile), o pur troppo avvicinando l'Italia al Papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile, non rimarrà che impiegare influenze e sforzi per far l'Italia clericale e papista. Saranno adunque viziate le istituzioni, corrotte le leggi, menomata la libertà, posti in onore il privilegio e l'intolleranza cattolica per piacere al Papa, per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione. Ed allora, signori, non sarei sorpreso di veder sorgere tra noi un funesto partito. Esso si appoggierebbe all'estero sopra le influenze, le pressioni, il perenne spauracchio del così detto mondo cattolico, sui pretesi diritti di tutti i Governi d'Europa, che non si mancherebbe ad ogni istante di venire evocando nelle nostre discussioni, quasi una minaccia di veder nuovamente le armi straniere in Italia, se mai alcuno presumesse dilungarsi dalla timida e cautelosa via in cui a quel partito piacesse camminare. E per essere sostenuto nelle elezioni e nell'amministrazione della cosa pubblica, si appoggierebbe all'interno sopra l'alto clero dominatore e privilegiato, sull'oppressione del basso clero, sui fervidi credenti, e sopra quanti siano ancora gli amici e fautori del Papa e delle idee del passato di cui è il più eccelso rappresentante. Così nella nostra povera Italia potrebbesi riuscire a mettere in moda il papismo, a ridurlo una setta, una scuola, forse una profittevole speculazione politica, col più grande detrimento della stessa purezza e sincerità del sentimento religioso.

E perchè no, o signori? Abbiamo potuto per tanto tempo udirci susurrare all'orecchio che non si poteva nel regno d'Italia divenire ministro, non si poteva entrare nei Consigli della Corona, senza il beneplacito od almeno la tolleranza di uno straniero amico potentato, per non ferirne la suscettibilità: ora si comincierebbe a dire che non è prudenza ammettere nei Consigli della Corona chi si trovi in lotta, e non già d'accordo col Papa, ogni persona che non sia gradita al Papa.

Ed allora, o signori, sapete ciò che potrebbe avvenire? Che l'ipocrisia sarebbe posta al servizio dell'ambizione politica; e potremmo vedere un qualche giorno, non dico il Berti, coscienzioso cattolico, ma fin anche l'illustre Minghetti, che non ha bisogno di ricorrere a questi non lodevoli mezzi, ricordarsi degli antichi amori di sua gioventù, e sentirsi costretto ad andare in Vaticano a servire la messa al Papa (*Risa di approvazione a sinistra*), come facevano anche solenni ambasciatori e diplomatici di altri tempi, per ottenere favore e simpatia presso il Papa, e non compromettere l'ammessibilità alle alte cariche e funzioni dello Stato. (*Ilarità ed applausi a sinistra*)

Allora sarebbe pur necessario che si tarpassero a poco a poco le ali alla libertà della stampa; dovrebbe impedirsi la libera discussione, specialmente in materia religiosa; e i magistrati alquanto indipendenti in queste materie potrebbero aspettare per lungo tempo le loro promozioni.

Ora, o signori, io mi confesso spaventato di questo avvenire, sol che apparisce lontanamente possibile per la mia patria, perchè una politica, la quale fosse fondata sulle simpatie e gl'intrighi clericali all'interno, e sulla pressione diplomatica di un perenne intervento cattolico e di simili minaccie alla nazionale sovranità dall'estero, non potrebbe essere che una politica ignobile, impotente, indegna di un popolo geloso della sua libertà e indipendenza, di un popolo che abbia l'ambizione di farsi instancabile fautore ed artefice del progresso e del miglioramento sociale.

Noi, o signori, sentinelle avanzate di questo progresso, vigili custodi delle pubbliche libertà, dobbiamo dunque avere gli occhi aperti sopra così grandi pericoli per iscongiurarli! (*Voci.* Bene! Bravo!) E perciò, o signori, non vi rincresca di consacrare la più scrupolosa attenzione, la cura più diligente nel correggere questa legge, per impedire che essa generi così funesti e perniciosi effetti.

L'Italia ha avuto il grande onore, al cospetto del mondo, di essere strumento della più grande e benefica delle rivoluzioni che si potesse desiderare, della distruzione del potere temporale del Papato.

Oggi soltanto possiamo senza vergogna e raccapriccio volgere indietro il nostro sguardo a traverso l'ordine de' tempi, e rifare col pensiero la lunga e dolorosa storia del popolo italiano. Questa storia attesta che la vita intera dell'Italia si ridusse per 8 o 10 secoli ad essere niente altro che il suo incontro col Papato, con questo suo incomodo ospite e nemico, una continua e tremenda lotta in cui un istante il Papato finì per vincere e distendere a terra l'Italia, muto ed immobile cadavere; ma più tardi questo cadavere ha potuto rialzarsi deponendo il suo funereo lenzuolo, ricominciare la lotta, trionfare, e condannare a perire l'antico op-

pressore, cui mancavano le condizioni a vivere ed a ringiovanirsi, dopo che aveva girato una guerra implacabile alla civiltà ed al progresso.

Noi speriamo che l'Italia, se ha potuto compiere questo prodigio di virtù e di grandezza, possa ancora continuare a rendersi benemerita delle nazioni sorelle del mondo moderno, rimanendo ognora nell'avvenire pegno di pace e di ordine per l'Europa, promotrice assidua ed infaticabile di libertà e di civile progresso. (*Vivissimi applausi a sinistra, al centro e dalle tribune*)

OLIVA. Nel prendere ad esporre brevemente le ragioni dell'interpellanza proposta da me e dall'onorevole mio amico Ghinosi, credo di dovere incominciare con una dichiarazione la quale può presentarsi come una risposta ad un fatto personale, ed è questa: quando l'altro giorno noi annunziammo la nostra mozione, l'onorevole ministro degli esteri parve quasi, non dirò irritarsi, ma commoversi perchè da questo lato della Camera si giudicasse la condotta del Ministero da un punto di vista di continue diffidenze e di sistematici sospetti. Ora, signori, a me preme anzitutto di dissipare un simile equivoco.

È tempo che, davanti ad una questione così grave ed elevata, come è quella che si agita ora davanti alla Camera, spariscano tutti quegli elementi di malinteso che potrebbero turbare l'andamento di essa e far velo al retto giudizio. Combattendo una politica che io reputo dannosa al paese, faccio intera astrazione dalle persone e dalle intenzioni da cui possono essere mosse.

Io combatto la logica cui ubbidisce il Governo, non le persone. E desidererei che in quest'ordine di sentimenti entrassimo quanti siamo, da tutti lati della Camera, affinchè la calma necessaria in questa questione non fosse menomamente turbata, e non avvenissero da tali equivoci delle influenze perniciose.

Ciò detto, vengo alla mia interpellanza.

La Camera si ricorderà che, nell'enunciarla, io e l'amico mio Ghinosi partivamo non da un supposto nè da una ipotesi, ma da un dato di fatto. Questo ci veniva porto dalla relazione della Commissione, e consisteva in ciò: la Commissione comincia la sua relazione col fare omaggio ad un ordine di principii ben diverso da quello che fu poi seguito nel formulare il progetto di legge; quest'ordine di principii è quello che meglio sorride alla nostra mente. Io penso che è quello anche che meglio corrisponde alle tendenze prevalenti, non dirò dell'Assemblea, ma dell'opinione pubblica del paese.

Dirò di più: quest'ordine di principii è quello che, a mio credere, corrisponde anche alla vera e legittima e reale aspettativa del mondo civile. Questa tendenza vorrebbe coordinare i rapporti fra la Chiesa e lo Stato o, meglio, ordinare la condizione giuridica della facoltà individuale che a ciascuno spetta di svolgere le proprie idee religiose nel modo che più piace al suo intelletto, sotto la tutela di un'unica legge; in altri termini, è il principio della libertà e dell'uguaglianza giuridica applicato alle professioni religiose.

A questa tendenza se ne oppone un'altra che io trovo egregiamente formulata dalla Commissione medesima, vale a dire quella di sostituire all'organizzazione giuridica comune dello Stato un complesso di privilegi speciali, coi quali si cerchi di provvedere a quelle guarentigie di libertà e d'indipendenza di cui tutti vogliamo circondare la religione cattolica.

Or bene, dopo che la Giunta ha fatto la sua professione di fede in favore della prima di queste tendenze, essa si dichiara per la seconda.

E quale è la ragione che adduce di questa preferenza? Una sola, non d'ordine logico, ma, dirò così, d'ordine fatale: subisce cioè una necessità di cose che ella si dichiara impotente a mutare e di cui imputa al Governo la creazione. Essa dice, in una parola: il Ministero ha pregiudicata la questione, dappoichè ha assunti impegni diplomatici; noi non possiamo fare altro che curvare la testa ed entrare nella via che esso ci ha assegnata.

Ben vede dunque la Camera che da questo fatto sorgeva una necessità preliminare, vale a dire di stabilire in modo esatto se realmente questa situazione esisteva come la Commissione se la figurava; importava di eliminare, fin dal principio della discussione, il supposito che il Governo volesse collocare il Parlamento sotto la pressione di una compromissione diplomatica.

Ora è evidente che, se la Camera avesse aderito al nostro invito, e se si fosse fatta la discussione preliminare, avremmo evitato tanti attriti infruttuosi, non si sarebbe fatto uno sperperio di forze in pura perdita, e si sarebbero abbreviate di molto inutili discussioni.

Signori, l'Italia nel suo diritto avrebbe fino da principio stabilito nettamente la sua situazione in faccia alle esigenze internazionali, avrebbe potuto mettere di mezzo la sua parola, affermando la sua missione.

Ma questa situazione non fu riconosciuta dalla Commissione, come la Camera non aveva a tutta prima riconosciuto la portata delle ragioni che ci avevano mossi a proporre l'interpellanza. Le quali ragioni, in seguito alla discussione, si sono rese oggi evidenti a tutti.

Non vi fu oratore che non si facesse una tale domanda, che non sentisse il bisogno di rimuovere o di scusare l'ipotesi di una pressione diplomatica, quale venne ammessa e accettata dalla Commissione.

Signori, importa dunque che la situazione dell'Italia sia chiarita, che sia sgombrato il terreno da questo dubbio; importa che il Governo dichiari categoricamente se egli ritiene sì o no che questa legge sia pregiudicata da impegni diplomatici che egli crede di

avere assunti in faccia all'estero e in faccia alla Camera.

Udite queste dichiarazioni, noi potremo allora stabilire se e fino a qual punto dobbiamo seguire il Governo nella via in cui trascinare ci vorrebbe. Noi dovremo stabilire se dobbiamo e possiamo subire pressioni diplomatiche, o se non è nel nostro diritto, nel nostro dovere di allontanarle recisamente da noi.

Rispondendo sino dal giorno della presentazione dell'interpellanza, il ministro degli affari esteri diceva: « sin d'ora io vi posso dire qual è la situazione nostra; noi non abbiamo preso che impegni morali; » e parevagli, con questa enunciazione d'impegni morali, togliere di mezzo la questione, quasi che un impegno morale non fosse, per un Governo e per un paese che si rispetta, un vincolo molto più potente di quanto lo sarebbe un impegno contrattuale; imperocchè, o signori, tutti sanno, o la storia recentissima lo dimostra, che un trattato, una convenzione si risolve facilissimamente, e i motivi non fanno mai difetto; mentre un impegno morale vincola l'onore, e coll'onore non si transige mai. Non vi è caso di denunziare impegni morali, mentre si può sempre disdire un trattato divenuto incomodo e dannoso.

Dunque la questione, anche dopo questa dichiarazione del ministro, resta integra, e per conseguenza noi vogliamo risolverla.

Noi abbiamo sott'occhi un volume di documenti i quali tracciano la storia dell'azione diplomatica del Governo del Re relativamente alla questione, non dirò pontificia soltanto, ma anche romana, perciocchè nel principio dell'azione diplomatica non si trattava di risolvere soltanto ciò che riguarda la questione spirituale del Pontificato e della Chiesa, ma si trattava di risolvere anche diplomaticamente la questione politica.

Per abbreviare il mio discorso, io non mi ingolferò nella disamina particolareggiata di ciascuno dei documenti stessi.

Io credo però bene di far notare alla Camera che dai documenti risulta doversi la storia dell'azione diplomatica del Ministero considerare come distinta in tre periodi.

L'uno è anteriore al 4 settembre, ed è tracciato da una circolare del 29 agosto. Il secondo periodo si apre colla circolare del 7 settembre. L'ultimo periodo infine viene precisato dalla circolare del 18 ottobre.

A questi tre atti culminanti della diplomazia italiana corrispondono tre situazioni diverse; diverse rispetto al Governo italiano, diverse in quanto alle necessità interne alle quali doveva obbedire, ma identiche quanto alla situazione europea.

Nel primo periodo, o signori, che è quello delineato dalla circolare del 29 agosto, noi vediamo il Governo del Re preoccupato della necessità di trattare. Egli crede che la questione romana non possa, non debba risolversi che con un congresso.

Infatti, o signori, questo intendimento era conforme a quanto aveva stabilito la maggioranza della Camera.

Tutti quelli che fecero parte della passata Legislatura si ricorderanno con quale ardore sia stata sostenuta questa teoria e dal Ministero e dalla Commissione, di cui era relatore l'onorevole Pisanelli: noi dovevamo rimetterci ad un placito europeo, espresso in un congresso, se volevamo insediare a Roma la nostra capitale.

Questo sistema è quello che domina la prima fase dell'azione diplomatica, e perciò informa la circolare del 29 agosto.

In questo documento sono precisamente poste le basi colle quali il Ministero si presenta all'Europa e dice: io sono disposto a trattare, su queste vi offro di trattare, vi prego di trattare.

A prima giunta, leggendo la circolare del 29 agosto nel volume degli atti diplomatici, l'impressione che ne deriva è che qualche cosa vi manca, che vi è qualche cosa di vago; ma, signori, a questa impressione succede ben presto una dolorosa certezza quando noi consideriamo che la circolare del 29 agosto andava unita ad un altro documento, il quale non figura nel *Libro Verde*, che molte volte ci lascia all'oscuro su gravi ed importanti questioni.

Questo documento è quello che impropriamente, a mio credere, nominate un *memorandum*, poichè non è diretto immediatamente alle cancellerie europee; è un semplice memoriale, *un mémoire*, da servire ai nostri agenti all'estero, onde intavolare trattative colle cancellerie straniere.

Anche in questa Assemblea si è parlato molte volte di questo documento, ma nessuno ci ha fatto sentire quali fossero realmente i termini coi quali il Governo si presentava alle cancellerie europee per aprire trattative.

Permettetemi, o signori, che vi dia lettura delle disposizioni principali di questo documento, prendendole dal testo pubblicato dall'*Indépendance belge:*

« Queste basi sono le seguenti: il Sovrano Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative della sovranità ed inoltre le preminenze verso i Re e gli altri sovrani, che sono stabilite dalle consuetudini. Il titolo di principe e gli onori relativi sono riconosciuti ai cardinali della Chiesa romana.

« La città Leonina resta sotto la piena giurisdizione e sovranità del Pontefice.

« Il Governo italiano guarentisce sul suo territorio:

« *a)* La libertà delle comunicazioni del Sovrano Pontefice cogli Stati, il clero ed i popoli stranieri;

« *b)* L'immunità diplomatica dei nunzi o legati pontifici presso le potenze straniere, e dei rappresentanti stranieri presso la Santa Sede.

« Il Governo italiano *s'impegna* (la parola è testuale), *le Gouvernement s'engage*, a conservare tutte le istitu-

zioni, uffizi e corpi ecclesiastici e le loro amministrazioni esistenti in Roma, ma egli non ne riconosce la giurisdizione civile e penale.

« Il Governo s'impegna a conservare integralmente, e senza sottometterle ad imposte speciali, tutte le proprietà ecclesiastiche i cui redditi appartengano a cariche, uffizi, corporazioni, istituzioni ecclesiastiche aventi la loro sede a Roma o nella città Leonina.

« Il Governo non ha immistione nella disciplina interna dei corpi ecclesiastici a Roma.

« I vescovi ed i parroci del regno, nelle loro diocesi e parrocchie rispettive, saranno liberi da ogni immistione del Governo nell'esercizio del loro ministero spirituale.

« Sua maestà rinunzia in favore della Chiesa ad ogni diritto di patronato reale sopra i benefizi ecclesiastici maggiori o minori, della città di Roma.

« Il Governo italiano costituisce alla Santa Sede ed al Sacro Collegio una dotazione fissa ed intangibile di un valore non inferiore a quello che le è attualmente assegnato sul bilancio dello Stato pontificio. Il regio Governo conserva i loro gradi, i loro assegnamenti e la loro anzianità agli impiegati civili e militari dello Stato pontificio che sono italiani. »

E conclude con questa formale dichiarazione che credo costituisca per parte del Governo italiano una obbligazione dalla quale, per quanto unilaterale essere possa, il Governo italiano non avrebbe poi potuto recedere da essa senza violazione aperta della sua parola.

« Questi articoli saranno considerati come un contratto pubblico, bilaterale, e formerebbero l'oggetto di un accordo colle potenze che hanno dei sudditi cattolici.

« L'Italia è disposta anche oggidì ad adottare le stesse basi di soluzione. »

Signori, sono queste le basi che il Governo del Re offeriva all'Europa per trattare la soluzione della questione romana. A questa necessità d'una soluzione internazionale per mezzo d'un trattato era, come vedete, subordinata anche la questione politica.

Noi non avremmo potuto esercitare il nostro diritto di nazionalità su Roma, noi non avremmo potuto accettare dai nostri concittadini di Roma il plebiscito, se non quando l'Europa, in forza di un trattato, non ci avesse acconsentito l'esercizio di questo nostro sacrosanto, inalienabile diritto.

Eravamo al 29 di agosto; la guerra franco-germanica era già pervenuta ad uno stadio doloroso per la Francia, o, dirò meglio, disastroso per l'impero, ma la resa di Sedan non era ancora avvenuta; l'impero era ancora in piedi, quindi la politica bonapartista, che per tanti anni aveva pesato sul Governo e sulla politica italiana, pesava ancora su di noi con tutta la sua influenza, acconsentita dal Governo italiano.

Quando il Governo del Re, scorgendo che pur troppo intorno a lui l'opinione pubblica cominciava a commuoversi ed a pronunciare altamente il nome di Roma e la soluzione della questione romana era, non solo una necessità d'ordine politico e nazionale, ma d'urgenza, d'ordine interno, di sicurezza pubblica, il Governo modesimo ha sentito il bisogno di fare qualche cosa di più di quello che era tracciato dalla Convenzione di settembre.

Esso si è rivolto innanzitutto all'Austria; e questa non è un'ipotesi, imperciocchè io desumo questa pratica fatta presso il Governo di Vienna, dal volume dei documenti diplomatici che ci furono presentati; vi leggo un dispaccio del conte di Beust al rappresentante della monarchia austro-ungarica a Firenze, nel quale si dichiara in modo formale che, anteriormente alla nuova fase, si erano fatte pratiche a Vienna nel senso di sostituire alla Convenzione di settembre una nuova Convenzione colla quale la Santa Sede fosse circondata di tutte quelle guarentigie, per la sua conservazione a cui, fino a quel momento, aveva provveduto la Convenzione di settembre.

L'onorevole ministro degli affari esteri vede che lo non altero il senso di queste dichiarazioni non solo, ma adopero le stesse parole testuali che risultano dal dispaccio medesimo.

Il Governo di Vienna si era con molta premura prestato a questo servizio che il Governo di Firenze gli aveva domandato; se non che improvvisamente il Governo del Re dimenticò l'esistenza della sua circolare dell'agosto, per lo meno ne attenuò agli occhi propri l'importanza, ed ordinò alle truppe il passaggio del bugiardo confine pontificio e l'entrata in Roma.

Che cosa era avvenuto, signori? L'impero era caduto; il vortice di Sedan lo aveva travolto con sè; la repubblica era proclamata a Parigi; perciò il Governo del Re si è visto sospinto dall'opinione pubblica e dalla necessità della sua conservazione, ed ordinò al generale Cadorna di passare il confine; egli eseguiva allora ciò che quindici giorni prima da questi banchi era stato invitato a compiere. Se non che allora esso lo avrebbe compiuto nella piena libertà di un alto concetto politico, e dopo lo compieva sotto la pressione di una necessità di pura conservazione dinastica.

All'entrata delle truppe nostre sul suolo pontificio, a questa nuova fase della politica italiana imposta dalle condizioni in cui versava l'Italia, acclamata dai rappresentanti del paese in quest'Aula, e da tutta la nazione nelle pubbliche riunioni e nella stampa, a questo fatto, dico, il Governo del Re ha dovuto coordinare una nuova circolare ai suoi agenti all'estero.

La circolare del 7 settembre apre il nuovo periodo. In essa si comincia a fare una riserva pel diritto nazionale; vi si dice infatti che, in quanto all'occupazione del territorio pontificio, l'Europa non ha nulla a ridire, essendo una questione interna di nostra iniziativa, che non ammette l'intervento della diplomazia estera. Ma, detto ciò, la circolare subordina poi al *placet*

delle potenze tutto ciò che si riferisce all'ordinamento giuridico del Papato, della Santa Sede e persino dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato; tutto questo esso subordinò al *placet*, al consenso, in una parola, a ciò che l'Europa avrebbe creduto d'intimarci al riguardo.

Nella circolare 7 settembre, alla quale alludo, per ciò che riguarda la questione dell'autorità spirituale e della Chiesa si ripetono le stesse basi che abbiamo già vedute enunciate nella circolare del 29 agosto.

In quanto a questa seconda parte, a questo lato della questione romana, le intenzioni del Governo del Re sono sempre le stesse. Egli si profferisce sempre pronto, non soltanto a mantenere inviolata e sicura la libertà e l'indipendenza del Pontefice e della Santa Sede, ma a statuire preventivamente delle basi tassativamente designate, alle quali egli si obbliga di uniformarsi quando alle potenze piaccia di accettarle.

Ebbene, o signori, in questo intento egli ha fatto tutto quanto i suoi mezzi gli permettevano di fare; egli non ha lasciato nulla d'intentato per avere da qualcuna delle Corti d'Europa, da qualcuno dei Governi d'Europa una dichiarazione la quale potesse servire quasi di un riscontro agli impegni che egli dal canto suo offeriva; ma i suoi tentativi a questo riguardo caddero infruttuosi.

Non vi fu nessun Governo europeo, o signori, che credesse doversi vincolare l'Italia a quegli impegni, che il Governo italiano stesso, così umilmente, così spontaneamente, così generosamente offeriva.

Parve che alcun Governo in cui si poteva sperare che grandemente prevalessero le idee cattoliche, dovesse affrettarsi ad accettare queste concessioni che con tanta buona volontà faceva il Governo italiano.

Guardate il Belgio, il quale certamente gode in Europa una reputazione di fervore cattolico incontestabile; alla cui testa sta ora il capo del partito cattolico, il signor d'Anethan; ebbene, il Belgio come ha egli risposto a qualsiasi vostra proposta? Quasi con un *fin de non recevoir*.

Esso disse: non m'immischio negli affari interni degli altri paesi; non prendo iniziativa negli affari europei, non mi pronuncio finchè le grandi potenze garanti della neutralità belga non ne abbiano dato l'esempio, non abbiano deciso essi che cosa si abbia da fare. Insomma il Governo belga, per bocca del suo presidente del Consiglio dei ministri dichiarò: che, come Governo, non può dirsi cattolico, che nel Belgio vi è la separazione intera tra la Chiesa e lo Stato, e che lo Stato, come tale, è al di fuori di qualsiasi considerazione religiosa.

Passiamo a Monaco.

In qual modo il Governo bavarese, il quale pure è decantato come Governo modello in fatto di cattolicismo, che cosa rispose all'annunzio dell'entrata delle truppe italiane in Roma? « Mi congratulo di questo fatto, e mi rallegro che vi sia stato così poco spargimento di sangue. »

Signori, questa è la risposta dei Governi dei quali voi paventavate una decisione sfavorevole all'esercizio del nostro diritto.

È questa la situazione così pericolosa, così minacciosa che voi fate balenare davanti alla Camera per supposte pressioni, per supposte esigenze dei Governi cattolici d'Europa?

Non vi parlo, o signori, del dispaccio del generale Prim, il quale non fa nemmeno allusione alle basi sulle quali voi volete modificare le istituzioni nazionali; no, il compianto ministro della Spagna scrive in modo che io sarei ben lieto di trovare qualche documento vergato dalla penna di un ministro italiano che gli somigliasse; egli eleva un inno al trionfo della nostra causa; ci vede con plauso e con gioia in Roma nella sede naturale che ci è assegnata dai destini d'Italia; eppure è la cattolica Spagna che parla, quella Spagna di cui si vantano e si fanno materia di ufficiali proclami, le tradizioni cattoliche.

Ma, se i Governi cattolici di cui ho parlato non furono sfavorevoli, egual cosa può dirsi delle grandi potenze d'Europa.

Guardisi a Berlino, per esempio. Si è cercato in più modi, a più riprese di far entrare nell'opinione pubblica il sospetto che da quel Governo si potessero esercitare delle minaccie.

Or bene, o signori, senza discorrervi quali debbono essere le condizioni necessarie del Governo di Berlino verso il Governo italiano, e senza dimostrare la comunanza di interessi tra l'unità italiana con quella germanica, mi basterà ricordarvi che non è soltanto nell'attuale situazione europea che le simpatie di quel Governo per la soluzione della questione romana in senso italiano sono state pronunciate. Sono lieto di riconoscere qui quanto, fin dopo la sventura di Mentana, il Governo di Berlino si dimostrasse favorevole ai nostri interessi.

Io non posso a meno di rammentare che, quando il Governo bonapartista propose alle potenze europee di convocare una conferenza per trattare la questione romana, e non voleva che vi si accogliesse l'Italia, e che vi sedesse invece il Papa, in guisa che l'Italia sarebbe comparsa quasi come giudicabile e rea davanti al tribunale in cui fra i suoi giudici stava il suo nemico; in quell'epoca il conte di Bismarck ebbe a dire al nostro rappresentante a Berlino parole che io non so rammemorare senza una profonda emozione; egli disse: le prime parole che pronuncierà la Prussia entrando alla conferenza saranno queste: « E dov'è l'Italia? »

No, o signori, non poteva il Governo del Re preoccuparsi di minacciose esigenze provenienti da quella parte dell'Europa civile. Infatti non uno dei documenti che ci offre il *Libro Verde* porge argomento onde desu-

merne che lo stato delle cose sia stato quello che si vuol far credere.

Certo il Governo di Berlino in qualche punto parla dei riguardi che deve a quei sudditi suoi che sono cattolici, e per conseguenza, sotto questo punto di vista, facendo le più ampie riserve per il diritto dell'Italia a costituirsi come ad essa più talenta, e come corrisponde ai suoi bisogni; egli domanda e spera che della libertà del pontefice sarà tenuto il debito conto.

Ma vi è un documento che la stampa europea ha fatto di pubblica ragione, e che non poteva comparire nel *Libro Verde*, ed è un dispaccio del conte di Bismarck al conte Brassier relativamente alla preconizzata fuga del Pontefice.

Era stato richiesto al Governo prussiano quale, nel caso che il Papa lasciasse l'Italia, sarebbe stato il contegno di esso a fronte di un simile avvenimento, e se avrebbe aiutato il Pontefice in questa sua risoluzione.

Ecco la risposta del cancelliere federale all'ambasciatore conte Brassier de Saint-Simon a Firenze.

« Il cardinale Antonelli ha chiesto al regio ambasciatore, se il Papa, nel caso che volesse lasciar Roma, potrebbe contare sull'appoggio di S. M. acciò lo si lasci partire senza ostacoli, ed in forma decorosa. S. M. il Re mi ha ordinato di rispondere affermativamente a questa domanda. S. M. è persuasa che la libertà e la dignità del Papa saranno rispettate dal Governo italiano in ogni circostanza, anche se il Pontefice, contro ogni aspettativa, dovesse cambiare di residenza. (Contro ogni aspettativa!)

« Il Re incarica V. E. di esprimere questa speranza. S. M. il Re non ritiene la Confederazione del Nord chiamata ad immischiarsi, non provocata nelle cose politiche di altri paesi; però, per riguardo ai cattolici della Confederazione del Nord, si crede obbligato a curare anche esso, da parte sua, la dignità e l'indipendenza del Capo Supremo della Chiesa cattolica. »

Sono dichiarazioni traverso alle quali è impossibile non ravvisare la più assoluta riserva per ciò che concerne la libertà d'azione del Governo italiano. Non si chiedevano dal Governo berlinese delle promesse particolareggiate circa le modalità colle quali voi intendevate provvedere all'indipendenza del Pontefice, no; si alludeva in genere a questo scopo, vi si lasciava intera libertà d'azione.

Ora, signori, quanto alla scelta dei mezzi, poichè la scienza e l'opinione pubblica accennano a due tendenze diverse e sulle quali può essere libera la scelta al Parlamento italiano, vale a dire la tendenza che vorrebbe inaugurare il sistema della libertà, e l'altro che vuole inaugurare il privilegio, come mai voi potete desumere dal contegno del Governo della Confederazione del Nord l'idea che egli sia pel sistema del privilegio piuttosto che per quello della libertà? Questa asserzione è affatto arbitraria, e non vi è parola, non vi è alcun documento che possa suffragare la vostra opinione.

La Corte di Vienna aveva presso di sè un illustre rappresentante del Governo italiano, l'onorevole Minghetti (il quale ha trovato il modo, sia detto fra parentesi, di compiere il miracolo dell'ubiquità, essendo ambasciatore a Vienna e deputato a Firenze). Certo questa eccezionalità di cose poteva e doveva essere legittimata dai grandi servizi che gli poteva rendere alla causa del nostro paese!

Diffatti, fra tutti i nostri agenti all'estero, quello che risulta abbia fatto maggiori sforzi perchè le basi proposte dal Governo del Re, che dovevano vincolare la nostra libera azione circa il modo di ordinare le cose del Pontefice, fossero accettate, si è precisamente l'illustre nostro rappresentante presso la Corte di Vienna.

Egli tenne con molta cura ragguagliato il Governo del Re delle agitazioni cattoliche clericali, ma dovette anche darsi la pena di ragguagliarlo che la borghesia, vale a dire la gran maggioranza, in quel paese era favorevolissima alla soluzione del quesito romano nel senso italiano, che nessuno cercava di combattere, o di promuovere dal Governo viennese un'azione qualunque che nuocesse a noi nelle nostre libere relazioni.

Ciò non tolse però che presso il Governo viennese il nostro legato non cercasse che il Governo stesso prendesse un'iniziativa qualunque nelle cose nostre. Quest'iniziativa venne specialmente rappresentata da un dispaccio del conte di Beust al signor di Kübech a Firenze.

In quel dispaccio che figura nel *Libro Verde* il cancelliere federale della monarchia austro-ungarica si esprime in senso di piena benevolenza per la questione italiana; e dichiara che il Governo di cui egli è capo, non vorrebbe mai *entraver* la libertà dell'Italia circa il modo di comportarsi internamente col Papato; senonchè anch'esso fa delle generiche dichiarazioni consigliando il Governo italiano a penetrarsi della necessità di contenere le passioni ostili alla Santa Sede e di osservare il più gran rispetto al Santo Padre.

Cosa che del resto non era nemmeno necessario dichiarare, mentre tutta Europa è abbastanza assicurata delle garanzie d'ordine e tranquillità che presenta il nuovo regno, a cui basta il titolo di Governo monarchico e il nome di Vittorio Emanuele Re eletto.

Queste garanzie d'ordine e di giustizia da parte dell'Italia erano state suggellate da tutti i plebisciti della nazione unita in libertà.

Eppure il Governo del Re ha cercato di dare al dispaccio viennese una grande importanza. Il ministro degli esteri risponde con un lunghissimo dispaccio nel quale, dopo avere rilevato l'elevatezza delle idee che splendono nel dispaccio viennese, torna da capo a insistere su quelle basi che egli aveva poste già nella circolare del 7 settembre, e quindi a ripetere di nuovo le stesse domande al Governo viennese quasi invocando la sua intercessione per avere legate le mani e i piedi.

Ma il dispaccio del Governo del Re al Gabinetto di Vienna rimase nei soli rapporti fra questi due Governi? No; il Governo del Re non si è contentato di questo; ha voluto che anche la diplomazia degli altri paesi vi si interessasse, e quindi vediamo che il dispaccio al nostro ambasciatore a Vienna fu trasmesso anche al nostro rappresentante a Berlino, perchè fosse pure comunicato al Governo prussiano, il quale naturalmente non ha potuto fare altro che mostrarsi grato dell'atto cortese!

Ma egli non vi aveva chiesto nulla, e anche a questo riguardo la vostra azione fu tutta spontanea.

Io non seguirò in tutto il giro d'Europa le relazioni del Governo del Re, sarebbe un abusare della vostra benevolenza, ma soltanto mi occorre accennare il contegno che tenne il Governo inglese rispetto alle vostre comunicazioni.

Il nostro ambasciatore a Londra, il senatore Cadorna, ha un bel fare per presentarsi al Gabinetto inglese e ripetere continuamente la storia delle buone intenzioni del Re, il Governo inglese si tiene in un riserbo continuo e non fa che prendere atto delle spontanee dichiarazioni del nostro Governo.

Soltanto vi ha una dichiarazione di lord Granville circa la poca opportunità, alla poca utilità di sollecitare il trasporto della capitale a Roma.

Signori, lord Granville è bensì alla direzione degli affari esteri in Inghilterra, ma la vera opinione dell'Inghilterra a nostro riguardo la possiamo desumere dalle dichiarazioni di lord Gladstone, il quale, in un documento ultimamente dato alle stampe, ha chiaramente esposte le intenzioni del suo Governo.

Permettetemi, o signori, di rammentarvelo, tanto più che esso è breve. L'uomo di Stato inglese aveva risposto ad un indirizzo d'un gruppo di cattolici ed aveva fatto delle dichiarazioni, le quali non parvero abbastanza chiare ad alcuni autorevoli uomini politici del suo paese, e quindi egli si credette in dovere di spiegare il suo concetto, il quale risulta dai due seguenti documenti:

« Mio caro Gladstone,

« In relazione al vostro colloquio intorno alla vostra lettera al signor Dease, ho io ben compreso che colle parole usate da voi non avevate l'intenzione di impegnare per nulla il Governo ad immischiarsi in modo alcuno del potere spirituale del Papa, ma volevate esprimere la sua intenzione di farsi interprete delle personali lagnanze del Papa, presso il Governo italiano, nel caso fosse dal civile potere menomata la libertà della sua persona e dei suoi atti personali, contro il principio di completa libertà politica e religiosa, e ciò a riguardo di tanti milioni di sudditi inglesi che sentono interesse per lui, in causa dei loro vincoli religiosi?

« Eternamente vostro fedele

« A. Kinnaird. »

Ecco le parole di risposta a questo quesito:

« Voi avete perfettamente interpretato le espressioni della mia lettera al signor Dease, alle quali voi fate allusione.

« Con molti ringraziamenti il vostro sincero

W. E. Gladstone. »

Se io non erro, questo documento è la prova irrefragabile dell'intera riserva che la politica inglese ha tenuto rispetto al nostro insediamento a Roma. Solo si fa una generica riserva per la sicurezza del Pontefice, nel caso che il Governo italiano non volesse ammettere quei principii di completa libertà politica e religiosa, a cui ogni Governo civile dovrebbe attenersi.

Non accenneremo alle manifestazioni del Governo di Pietroburgo a cui si riferiscono alcuni dei documenti che voi ci avete presentati; la riserva è assoluta. Il nostro ambasciatore comunica contemporaneamente le due circolari dell'ottobre e del settembre; il Gabinetto di Pietroburgo si accontenta di dichiararne la ricevuta, ma nemmeno un giudizio, tranne codesta dichiarazione che in questo momento, meno che in ogni altro, il Governo russo si crede in dovere di occuparsi delle questioni che concernono il Papa.

L'Europa in conclusione vi sfuggiva da ogni lato e voi cercavate da ogni lato che qualche Governo si facesse vostro aiutatore, vi facesse il favore di accettare le vostre esibizioni, e quindi voi vi siete messi nella necessità di fare una terza circolare, quella del 18 ottobre 1870, della quale è fatta menzione anche nella relazione della Giunta.

Ma che? O signori, forse l'esperienza fatta vi ha persuasi di entrare in una via più spedita, in una via più conforme alla autonomia di una politica nazionale?

No: anche in questa circolare dell'18 ottobre voi ripetete le stesse esibizioni che, *mutatis mutandis* avevate già poste avanti. Bisogna dunque conchiudere che voi eravate dominati dalla manìa di trovare dei vincoli.

E questa circolare del 18 ottobre ebbe lo stesso esito. La stessa assoluta riserva, le stesse dichiarazioni generiche, per la libertà ed indipendenza della Santa Sede, da potersi interpretare in un senso più serio e più degno per la nazione italiana.

Dai dispacci dei nostri rappresentanti all'estero, in questa terza fase diplomatica, si parla dell'eccitazione che il partito cattolico andava suscitando qua e là nelle diverse parti di Europa, e quindi si parla dell'agitazione dell'Irlanda, si parla dell'Assemblea di Fulda e quindi si parla di agitazione negli Stati austriaci. Ma, o signori, credete voi che una simile agitazione possa imporre ai Governi degli Stati nei quali si produce?

Signori, in un solo caso ciò potrebbe avvenire, nel caso cioè in cui, a forza di cercare vincoli a forza di cercar impegni, voi creaste il pretesto di un intervento straniero; ma in questo caso, signori, la colpa sarebbe tutta vostra, tutta della vostra insistenza, tutta della vostra iniziativa.

Io, signori, sono lieto di constatare un fatto che onora la civiltà europea, un fatto che deve ispirare grande fiducia nell'avvenire dell'ordinamento europeo, cioè che noi vediamo che l'Italia in una questione d'ordine così elevato vien quasi pregata dall'Europa di governarsi secondo la sua intelligenza e secondo la coscienza del proprio dovere. E diffatti in qual altro modo potevate voi intendere il carattere d'internazionalità nella questione del Governo italiano colla Sede cattolica?

Certo non sarò io quegli che negherà al Papato il suo carattere internazionale, che intorno al Papa una irradiazione di rapporti internazionali non si produca; è la storia che per tanto tempo lo ha fatto centro di una vita non solo religiosa ma anche politica.

Ma, signori, qual è la grande questione che si presenta ad un grande popolo, la quale non abbia necessariamente nel proprio seno qualche carattere e qualche importanza internazionale? Tutte le grandi questioni che un grande popolo è chiamato a risolvere nei rispetti della civiltà, interessano tutte quante le nazioni civili, ma appunto sotto questo punto di vista avrei voluto che il Governo italiano avesse compreso che, quando una grande questione si presenta ad un gran popolo per essere risolta, quel popolo deve risolverla nell'antonomia de' suoi poteri, nella coscienza integra de' suoi doveri, sotto la propria responsabilità in faccia alla storia. Le grandi nazioni, signori, acquistarono il rispetto ed il prestigio che le circonda adempiendo a questi uffici d'internazionalità, mediante l'autonomo esercizio del proprio dovere. Tutte le grandi rivoluzioni si sono compiute a questo modo; nessuna rivoluzione ha potuto attecchire quando all'antonomia della politica interna si è sostituita la politica della deferenza, la politica di subordinazione delle questioni interne al beneplacito di esigenze straniere.

A questo punto dovrei trattenermi alquanto del carattere costituzionale della questione, ma me ne dispensano le splendide parole pronunciate nella tornata di sabbato dall'onorevole Mancini; me ne dispensa quanto a questo riguardo hanno detto gli onorevoli Coppino, Civinini ed Abignente. La questione di costituzionalità, la questione dell'offesa che si reca al principio essenziale della sovranità nel sottoporre un argomento di legislazione interna alla sanzione di un trattato, di un congresso, è già stata posta in tanta pienezza di luce, che sembra inutile discorrerne ulteriormente. Ma ben m'importa, signori, che l'Assemblea non dimentichi questo grande punto della questione; imperciocchè, se il Parlamento italiano dovesse in questa occasione subire la legge che gli si vuol fare, si potrebbe dire: *finis Parlamenti.*

Signori, quale è la risultanza che quasi forzatamente mi si presenta come conclusione di queste mie parole? Fortunatamente l'evidenza stessa dei fatti che vi ho tracciati mi dispensa da un lungo discorso per formolare la conclusione che ognuno di voi già prevede. La conclusione è che, se il Governo italiano dal canto suo ha fatto tutto quanto era possibile perchè le sue mani fossero vincolate, perchè fosse legato da impegni internazionali, l'Europa vi si è rifiutata. Questa è la conclusione che mi preme far brillare agli occhi della Camera, imperciocchè questa considerazione soltanto può distruggere interamente quella pretesa pressione che si vorrebbe far pesare sopra di noi. Non dico che il Governo italiano abbia l'intenzione di venire qui davanti alla Camera a dire: votate io questo modo, perchè così vogliono i miei impegni; non credo che il Governo del Re possa osare tanto; non lo posso supporre; è impossibile l'ammetterlo. Quando io parlo di pressioni, parlo di quella pressione che viene da un'ipotesi, da un supposto che si crea dall'immaginazione, che per conseguenza influisce sulla volontà, sulle coscienze, spingendo i legislatori a votare in un senso piuttosto che in un altro.

Ebbene, signori, questa apprensione proviene da una supposta situazione diplomatica, che non esiste, signori, lo ripeto. Per conseguenza noi siamo pienamente liberi non solo di protestare contro la supposta pressione, ma di tenerci assolutamente sicuri che niuno dei Governi europei oserebbe far forza alla sovranità nostra.

Il Governo del Re rimanga sotto la responsabilità di ciò che esso ha tentato perchè questa situazione diplomatica fosse più grave di quello che non è: quanto a noi dobbiamo deliberare nella pienezza delle nostre prerogative sovrane; quanto a noi non possiamo assolutamente preoccuparci di un'immaginaria pressione diplomatica.

Per conseguenza, signori, io sarò ben lieto di udire dalla bocca dell'onorevole ministro degli esteri una parola che valga a togliere via la ragione enunciata nella relazione della Giunta, come motivo di proporre un sistema piuttosto che un altro. Questa ragione, o signori della Commissione, che voi avete posta a base della vostra relazione è assolutamente insussistente, e per conseguenza, signori, io dico: se la Commissione è logica, bisogna che, una volta rimossa quest'insussistente supposizione, la Commissione stessa ritiri il progetto, e venga a proporci un sistema di libertà invece di un sistema di privilegio, ed io allora sarò ben lieto di poter applaudire nel Parlamento italiano un atto di libertà, d'indipendenza e di dignità nazionale, di senno legislativo e politico. (*Segni di approvazione a sinistra*)

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. Ringrazio l'onorevole Oliva per le parole che egli ha pronunciato cominciando il suo discorso; egli ha tolto così motivo ad un'interpretazione che il primo annunzio delle sue interpellanze mi pareva comportare. Se l'o-

norevole deputato Oliva ci avesse detto; io temo che voi abbiate preso degli impegni ignoti al Parlamento ed al paese, pei quali la politica, i concetti del Ministero sieno già diventati virtualmente un obbligo per la nazione; in tal caso la libertà del Parlamento sarebbe illusoria, poichè, se esso respingesse la legge sottoposta alle sue deliberazioni, se voi abbandonaste i vostri posti, i nuovi ministri troverebbero nel portafogli dei loro predecessori, degli impegni formali che impedirebbero loro di seguire una politica conforme al nuovo programma, conforme al voto del Parlamento che vi avrebbe condannato; se l'onorevole deputato Oliva ci avesse detto questo, la mia risposta sarebbe semplicissima e categorica: non vi sono altre dichiarazioni fuor quelle che risultano dai documenti pubblicati nel *Libro Verde.*

Il Parlamento dunque si appresta a deliberare intorno al grave argomento, in una situazione che gli è completamente nota pei documenti che furono pubblicati; con quel criterio che ogni deputato può farsi intorno alla situazione medesima, intorno al problema che dobbiamo risolvere, intorno alle difficoltà che dobbiamo superare, ed a quanto consiglia l'interesse del paese. La mia risposta, io credo, parrebbe anche all'onorevole Oliva completa e soddisfacente.

Ma altro è il rimprovero che ci muove l'onorevole deputato Oliva, e da esso nell'ultima seduta prese anche argomento l'onorevole Mancini per censurare aspramente la politica estera del Gabinetto.

L'onorevole deputato Oliva dice: non parto da una ipotesi, parto da un dato di fatto. Il Ministero ha creato con le sue dichiarazioni una necessità di cose che compromette la situazione. Voi, egli aggiunge, avete fatto delle dichiarazioni ai Governi, sui modi coi quali intendete di garantire l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa. Quali sono i motivi di queste dichiarazioni, e come possono essere compatibili coi diritti e con le prerogative del Parlamento?

Al momento, o signori, in cui ci apprestavamo a compiere un fatto di tanta importanza, come quello della occupazione della città di Roma, dove l'Europa era rappresentata da un intero corpo diplomatico; in cui ci apprestavamo a sciogliere una questione, la quale tocca a tanti interessi ed alle credenze dei cattolici del mondo intero, non era ovvio e necessario il rassicurare l'Europa intera sulle nostre intenzioni? La domanda stessa mi sembra soverchia. Era forse possibile conservare il silenzio fino al giorno d'oggi?

Noi avremmo allora autorizzato tutti i sospetti, aumentate tutte le inquietudini, sollevate, malgrado l'ottimismo dell'onorevole deputato Oliva, delle riserve, delle opposizioni, degli ostacoli che avrebbero compromesso la situazione politica, ed in una situazione politica compromessa, la libertà del Parlamento sarebbe stata minore.

Quando, o signori, un complesso di circostanze politiche ci conduceva ad affrontare l'ultimo, ma anche il più terribile problema della nostra ricostituzione nazionale, dove dovevamo noi trovare la regola e la norma del nostro linguaggio? La norma e la regola del nostro linguaggio dovevamo trovarla in quel programma che da dieci anni fu consacrato dai voti del Parlamento, che da dieci anni fu costantemente raffermato e dal Parlamento e dalla nazione. Con questo programma, noi dicevamo al mondo cattolico: Roma appartiene a se stessa; non è necessario alla vita, all'avvenire del cattolicismo che un popolo sia tenuto colla forza delle baionette straniere sotto un Governo di cui i nostri tempi non ci danno altro esempio; che questo popolo sia segregato dalla comunione della società moderna, separato dalla sua patria; il potere temporale non può durare perchè non può vivere in quelle condizioni, fuori delle quali è oggi impossibile di comprendere una civile sovranità. Ma in pari tempo, in nome di questo programma, noi dicevamo: se il potere temporale ha fatto il suo tempo, è però giusto che il Pontefice non sia per questo sottoposto ad alcuna umana sovranità, e noi cerchiamo la soluzione durevole, la soluzione vera, non già in un calcolo superbo ed esclusivo dell'Italia, ma sibbene nella conciliazione di tutti i diritti e di tutti i legittimi interessi.

Vedono dunque l'onorevole Oliva e l'onorevole Mancini che non fu, come essi dicevano, un vano e basso timore che ci condusse a fare queste dichiarazioni; fu, o signori, un sentimento di rispetto dovuto al nostro passato, alla nostra dignità, alla dignità delle nostre promesse, perchè un Governo serio trova dei limiti in sè, nel criterio che esso si fa di quanto è giusto, di quanto è opportuno, di quanto è conveniente, e non procede improvvidamente sino a che non si trovi dinanzi ad un ostacolo in presenza del quale è poi obbligato a retrocedere con umiliazione, o a porre ad inutile repentaglio i destini del paese. (*Vivi segni di approvazione a destra*)

È vero, signori, che l'onorevole deputato Mancini ci ha nell'ultima seduta provato che la questione romana era scomparsa come per incanto dalla sollecitudine dei Governi e delle nazioni. Era difficile resistere alla evidente dimostrazione che di ciò fece l'onorevole deputato Mancini, il quale passò sotto silenzio i fatti, le condizioni politiche dei diversi Stati, in quanto esse hanno di più evidente, i documenti pubblicati e le dichiarazioni fatte pur ieri dai Governi, per chiuderci la bocca col testamento di Federico II, ed anche con quello di Pietro il Grande. Egli mi ha poi grandemente rassicurato quando, dopo le spedizioni francesi del 1849 e 1867, quando, dopo tutto quello che costituisce la storia contemporanea, ci ha provato, con un passo di Grozio alla mano, che la questione di Roma non poteva più sollevare difficoltà internazionali. (*Si ride*)

L'onorevole deputato Oliva ci disse: le vostre dichiarazioni erano inutili, essendochè, per quanto si esami-

nino i documenti pubblicati nel *Libro Verde*, non vi si scorge pressione di sorta, non vi sono minaccie.

Ma, o signori, se da quei documenti apparissero delle pressioni o delle minaccie, quali non sarebbero i rimproveri dell'onorevole Oliva per la nostra rimessione d'animo, per la nostra insufficienza a tutelare il decoro del paese! Non vi sono pressioni, perchè abbiamo tolto a queste ogni motivo, perchè abbiamo ispirato fiducia, perchè i Governi erano persuasi che non volevamo mancare alle promesse che l'Italia aveva sempre fatte.

L'onorevole deputato Oliva ci lesse un dispaccio del conte di Bismarck. Ebbene che cosa prova quel dispaccio? Precisamente il contrario di quello che era l'assunto dell'onorevole Oliva. Il Governo prussiano, è detto in quel dispaccio, non può abbandonare gl'interessi dei suoi sudditi cattolici. E noi diciamo che questi interessi non li vogliamo offendere. Perchè dunque, nell'apprezzare l'uno e l'altro linguaggio, così diversa benignità dalla parte dell'onorevole Oliva? (*Si ride*)

È parso strano all'onorevole deputato Oliva ed all'onorevole deputato Mancini che, mentre l'Europa era occupata, ed in tanta parte anche paralizzata da una terribile guerra, noi abbiamo creduto opportuno di dichiarare che l'Italia intendeva rimaner fedele a quelle promesse, che vennero fatte quando tanti ostacoli ci dividevano ancora dalla nostra capitale. Ma, signori, una comune previdenza consiglia alla politica di un Governo, in circostanze eccezionali, di non perdere di vista il momento in cui queste circostanze saranno cessate. Appunto perchè le condizioni erano eccezionali, perchè, come diceva l'onorevole Oliva, l'Europa ci sfuggiva da ogni lato, appunto perchè siamo andati a Roma con un concorso di eventi straordinari, era necessaria tanta maggior cura, tanta maggior prudenza per assicurarci in un modo pacifico e definitivo il risultato al quale eravamo giunti.

L'onorevole deputato Mancini e l'onorevole deputato Oliva, poichè essi si associarono nel rivolgerci gli stessi rimproveri, ci accusarono di esserci lasciati trascinare dagli eventi, di aver modificata la nostra condotta col mutarsi degli avvenimenti.

Voi avete atteso Sedan, ci dice l'onorevole Oliva. Certamente, perchè, quando le condizioni della Francia e quelle dell'Europa si erano profondamente mutate, si mutavano pure le condizioni nelle quali si era svolta sino allora la nostra politica sulla questione romana. L'ordine dei rapporti fra la questione romana e la necessità internazionale era mutato.

Per l'onorevole Oliva e per l'onorevole Mancini, regolarsi a norma degli eventi, non è più un vecchio consiglio di prudenza, è una colpa.

Per essi gli uomini politici che non si lasciano trascinare dagli avvenimenti, sono quelli che pongono la norma della loro condotta fuori di tutte le circostanze pratiche nelle quali si trovino.

Quale doveva essere la regola della nostra condotta? Eliminare innanzitutto l'intervento straniero, senza dar retta alle invettive che l'onorevole Mancini ci rivolgeva nella passata Sessione; affermare il principio che, in presenza degli eventi che potevano succedere, quando fosse tolto al potere temporale l'appoggio straniero, spettava all'Italia il regolare e dirigere una soluzione divenuta inevitabile, procedendo con un equo rispetto per tutti i diritti, e col sentimento della sua responsabilità verso il mondo cattolico; raggiungere l'intento nazionale senza gettare l'Italia in una violenta complicazione estera; attendere il momento in cui l'opinione imparziale di tutta l'Europa potesse riconoscere le necessità che conducevano l'Italia a reclamare e ad effettuare lo scioglimento della questione romana; e, quando quest'opportunità si presentasse, coglierla con fermezza e con risoluzione.

Ecco, signori, quale mi sembra dovesse essere il programma della nostra politica.

Io me ne appello all'onorevole deputato Mancini, alla giustizia della Camera, e chiedo se la nostra condotta sia stata tanto disforme da questo programma.

Io non so, o signori, se colle nostre dichiarazioni abbiamo compromesso la politica dell'onorevole deputato Oliva, oppure quella più difficile a definirsi dell'onorevole deputato Mancini, ma credo che non abbiamo compromesso quella politica che aveva avuto i voti del Parlamento e che costituiva, da dieci anni, nella questione di Roma la nostra tradizione nazionale.

L'onorevole Oliva passò in rivista i documenti pubblicati nel *Libro Verde*, quelli che precedettero l'occupazione di Roma, e quelli che tennero dietro all'occupazione. Egli si arrestò dapprima alla circolare del 29 agosto, ed affermò che questa circolare tendeva a provare come la questione romana non potesse allora risolversi che con un congresso.

Ma, o signori, io non so davvero come l'onorevole Oliva abbia potuto trovare questa dichiarazione nella circolare del 29 agosto. (*Si ride*) Io comprendo che in altre condizioni estere e interne, in circostanze diverse, altri Ministeri abbiano potuto dichiarare che erano pronti ad accettare un congresso per la questione romana: ma nelle condizioni in cui ci trovavamo noi a quell'epoca, al punto in cui erano le condizioni di Europa, non potevamo certo avere il pensiero di proporre, il 29 agosto, all'Europa di radunare un congresso per la quistione di Roma. Noi abbiamo voluto prevenire i Governi che la questione romana acquistava un carattere di più urgente gravità, e che la sua soluzione diveniva necessaria: questo era lo scopo della circolare del 29 agosto.

Quando le nostre truppe occupavano Roma, era pur d'uopo, lo ripeto, fare delle dichiarazioni. Dirò di più, che per meglio porre al coperto la responsabilità dell'Italia, era anche d'uopo provare che l'Italia non rifiutava sistematicamente una conciliazione. E qui, mi si

conceda, o signori, di ripetere alcune spiegazioni già date altra volta intorno al *memorandum* pubblicato dai giornali.

Colla circolare del 29 agosto, che fu pubblicata nel giornale ufficiale, il giorno in cui le nostre truppe occuparono il territorio pontificio, io esponeva le necessità politiche che esigevano la soluzione della questione romana; aggiungeva che, nei negoziati spesso interrotti e sempre ripresi, molte basi possibili erano già state esaminate e anche riconosciute, benchè condizioni di opportunità ne avessero fino allora impedito l'acccettazione. Alla nota era aggiunto un *memorandum* confidenziale, che doveva servire puramente d'informazione ai nostri agenti, che in quell'epoca giovava fossero posti in grado di conoscere tutti gli antecedenti della questione romana. In esso furono riassunte le varie proposte che erano state poste innanzi in altre circostanze per una soluzione sulla base della riunione di Roma all'Italia, e di Roma capitale d'Italia.

Queste proposte supponevano naturalmente come risultato un accordo col Pontefice, e diffatti talune delle combinazioni riassunte in quel *memorandum*, erano certamente impossibili a praticarsi, se il consenso del Pontefice non interveniva.

Quel *memorandum*, dunque, fu un documento confidenziale di cui le potenze non furono mai chiamate a prendere atto; ma è pur vero che quelle proposte noi le abbiamo, fatte, e le abbiamo fatte alla Corte romana col mezzo del conte di San Martino, incaricato di quella missione a Roma, che la Camera rammenta.

Volendo fare un tentativo di conciliazione, era necessario che ponessimo innanzi le proposte le più larghe. Si potrà dire che il progetto della città Leonina non è perfettamente logico dal punto di vista dell'abolizione del potere temporale. Non è ora il caso certo di discutere quest'argomento.

Coloro che, in tutti questi scorsi anni, conobbero davvicino i negoziati condotti intorno alla questione di Roma o parteciparono ad essi, sono in grado di apprezzare e quali potevano essere gl'inconvenienti e le difficoltà di questa proposta, e quali erano anche le ragioni che la potevano, in certe circostanze, far considerare sotto un aspetto meno sfavorevole.

Ma, siccome, in ogni modo, ciò supponeva un accordo col Pontefice. con quest'accordo si sarebbero anche adottati i temperamenti opportuni perchè tale combinazione non avesse nulla di coattivo per gli abitanti di quel rione.

Ora è inutile, o signori, discutere sopra una simile questione; solo mi sia lecito ripetere quanto ho già detto in questa Camera. Io credo che il paese non ci avrebbe condannati se noi ci fossimo presentati al Parlamento con quel progetto già accolto e sanzionato dal Pontefice, colla questione romana completamente risolta e tolta così dal nostro avvenire ogni difficoltà ed ogni incertezza.

L'onorevole Oliva ha in seguito severamente scrutata la circolare del 7 settembre.

Con quella circolare io diceva che il Governo italiano era pronto ad esaminare cogli altri Governi le condizioni da determinarsi di comune accordo per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice.

La forma, o signori, di questo accordo era una questione riservata,

Le basi di questo esame erano da determinarsi, e quando si fosse trattato di ciò, era debito nostro il far sì che i diritti e gl'interessi della nazione non potessero essere in alcun modo compromessi. Ma io sfido l'onorevole Oliva a trovare in quella circolare una linea sulla quale il diritto nazionale non sia affermato ed espressamente riservato, in cui non sia separata la parte che concerne la questione politica di Roma, dalla parte che concerne l'indipendenza spirituale del Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni religiose.

L'onorevole deputato Mancini ci ha fatto, o signori, rimprovero perchè, rivolgendoci all'Europa, e nelle nostre comunicazioni diplomatiche abbiamo fatto valere considerazioni di ordine e di sicurezza, invece di affermare, come unico ed indispensabile motivo, il diritto nazionale.

Che noi ci ispirassimo, o signori, al diritto nazionale, mi pare che lo mostravamo coi fatti stessi che erano di questo diritto un'aperta affermazione, e d'altronde, in quei documenti, ne era fatta esplicita riserva. Ma noi non avevamo, o signori, ad intavolare una discussione diplomatica sul nostro diritto nazionale, che essi non avevano allora a riconoscere nè a contraddire. Ciò di cui importava convincere i Governi, era delle necessità politiche che ci conducevano in quel momento ad attuarlo e delle guarentigie che eravamo pronti ad offrire pei grandi interessi che si collegano colla questione romana. Il diritto nazionale rimaneva la regola della nostra condotta e dei nostri doveri. All'Europa era uopo dimostrare quello che era l'incontrastabile verità, che, cioè l'attuazione di questo diritto si confondeva con una necessità d'ordine pubblico; era che l'intento stesso dei cattolici, l'indipendenza, cioè, e la sicurezza del Pontefice non potevano essere tutelate che tutelando nel tempo stesso l'ordine e la tranquillità nella penisola sotto la salvaguardia di un Governo responsabile dei suoi atti, e che infine vi sono momenti, come è detto in uno di quei dispacci, in cui un Governo non può efficacemente proteggere gli stessi principii d'ordine e d'autorità che esso rappresenta, se non prendendo in mano e risolvendo le questioni che toccano al sentimento nazionale.

Il concetto che ha guidato la politica estera del Ministero ha provato per l'onorevole deputato Mancini la straordinaria incapacità del ministro degli affari esteri. Io non domanderò se la parola sia parlamentare; me ne rimetto completamente all'autorità dell'onorevole deputato Mancini. Dirò solo, per l'autorità che spetta

a me come a qualunque altro, che la parola non è conforme all'uso delle persone cortesi.

Il concetto che ha guidato la condotta diplomatica del Governo fu quello con cui si trattano le grandi questioni da cui dipende la situazione internazionale di un paese. Questo concetto consiste nel promuovere e dirigere il progresso e lo svolgimento di tali questioni, ponendosi ad ogni loro fase ulteriore sopra un terreno sul quale sia possibile mantenersi, senza esporsi al pericolo di retrocedere, oppure di esporre il paese a pericoli che potevano essere evitati.

Questi pericoli noi gli abbiamo esagerati; gli onorevoli oppositori lo hanno detto. Noi abbiamo fatto dichiarazioni inutili; abbiamo offerto guarentigie che nessuno ci chiedeva.

Ma, o signori, una politica è d'uopo esaminarla dai suoi risultati. Questi risultati, signori, voi li potete giudicare; voi potete giudicare se, data la difficoltà della questione, dato il complesso d'interessi che si collegano con essa, data la situazione dell'Europa, il Parlamento non si appresti a deliberare intorno a questa legge in una situazione libera e degna, non avendo dinanzi a sè che delle riserve, le quali, se si spiegano coi legittimi interessi delle altre nazioni, non compromettono punto la dignità della nostra.

Una nota, signori, si scrive per un giudizio complessivo, di cui un *Libro Verde* non può dare una completa spiegazione. Una raccolta di documenti diplomatici, per quanto sia completa, non può riprodurre quel complesso d'impressioni, di colloqui, d'informazioni molteplici per cui si forma il criterio complessivo su quanto in un dato momento può esigere la situazione del paese. Ma è dal risultato che si giudica l'insieme di una politica.

Ora, o signori, mi sembra che sia ingiusto l'argomentare dalla sicurezza che fu appunto ottenuta colle nostre dichiarazioni, colle guarentigie che abbiamo dato intorno alla situazione dell'Italia, per condannare queste dichiarazioni e queste guarentigie.

Gli avvenimenti svolgendosi ci creavano nuove necessità e nuovi doveri. Occupato il territorio pontificio, le popolazioni romane, festeggiando la nostra bandiera liberatrice, instituivano delle amministrazioni proprie e con uno splendido plebiscito compievano il lungo voto e proclamarono la loro unione all'Italia. Il plebiscito delle provincie romane era accettato dal Re, Roma ed il suo territorio venivano a far parte integrante della patria comune.

Poichè dunque una soluzione politica con questo fatto era già data alla questione, nella unione di Roma all'Italia e nell'intento già affermato di fare di Roma la capitale dello Stato, era necessario indicare, almeno nei principii generali, i modi coi quali intendevamo assicurare l'indipendenza del Pontefice e l'inviolabilità della Santa Sede nelle nuove condizioni fatte al Papato dal plebiscito e dalla sua accettazione.

Con quest'intento fu scritta la nota del 18 ottobre. Quali dichiarazioni si trovano in questa nota? Poichè si potrà parlare vagamente di impegni indefiniti, ma gli onorevoli oppositori potranno percorrere tutto il *Libro Verde* senza trovarvi dichiarazioni diverse da quelle che la nota del 18 ottobre riassume.

Mi conceda la Camera di leggere alcuni brani di questa nota.

« Pour la première fois, depuis bien des siècles, les Italiens retrouvent dans Rome le centre traditionnel de leur nationalité. Rome est désormais réunie à l'Italie par le droit national qui, exprimé d'abord par le Parlement, a trouvé dans le vote des Romains sa sanction définitive.

« En allant à Rome, l'Italie y trouve une des plus grandes questions des temps modernes. Il s'agit de mettre d'accord le sentiment national et le sentiment religieux, en sauvegardant l'indépendance et l'autorité spirituelle du Saint-Siége au milieu des libertés inhérentes à la société moderne.

« Appliquer l'idée du droit, dans son acceptation la plus large et la plus élevée, aux rapports de l'Eglise et de l'Etat, telle est la tâche que s'impose l'Italie.

« Une souveraineté politique qui ne repose pas sur le consentement des populations, et qui ne pourrait pas se transformer selon les exigences sociales, ne peut plus exister. La contrainte en matière de foi, repoussée par tous les Etats modernes, trouvait dans le pouvoir temporel son dernier asile. Désormais tout appel au glaive séculier doit être supprimé à Rome même, et l'Eglise doit profiter à son tour de la liberté. Dégagée des embarras et des nécessités transitoires de la politique, l'autorité religieuse trouvera dans l'adhésion respectueuse des consciences sa véritable souveraineté.

« Notre premier devoir, en faisant de Rome la capitale de l'Italie, est donc de déclarer que le monde catholique ne sera pas menacé dans ses croyances par l'achèvement de notre unité. Et d'abord... »

Qui, signori, incominciano quelle dichiarazioni più particolari da cui l'onorevole Oliva teme così gran danno al paese, quelle dichiarazioni per colpa delle quali l'onorevole deputato Coppino crede sia oramai profondamente falsato il problema.

« Et d'abord la grande situation qui appartient personnellement au Saint-Père ne sera nullement amoindrie: son caractère de Souverain, la prééminence sur les autres princes catholiques, les immunités et la liste civile, qui lui appartiennent en cette qualité, lui seront amplement garanties; ses palais et ses résidences auront le privilége de l'extraterritorialité.

« L'exercice de sa sainte mission spirituelle lui sera assuré par un double ordre de garanties: par la libre et incessante communication avec les fidèles, par les nonciatures qu'il continuera à avoir auprès des puissances; par les représentans que les puissances continueront à accréditer auprès de lui; enfin, et surtout,

par la séparation de l'Eglise et de l'Etat que l'Italie a déjà proclamée, et que le Gouvernement du Roi se propose d'appliquer sur son territoire dès que le Parlement aura donné sa sanction aux projets des conseillers de la Couronne.

« Pour rassurer les fidèles sur nos intentions, pour les convaincre qu'il nous serait impossible d'exercer une pression sur les décisions du Saint-Siége, et de chercher à faire de la religion un instrument politique, rien ne nous paraît plus efficace que la liberté complète que nous accordons à l'Eglise sur notre territoire. Nous ne nous dissimulons pas que dans les commencements la société civile aura à surmonter beaucoup d'obstacles et de difficultés. Mais nous avons foi dans la liberté: elle saura modérer et prévenir toutes les exagérations, elle sera un correctif suffisant contre le fanatisme. La seule puissance que nous désirons d'invoquer à Rome, dont les traditions sont si imposantes, est la puissance du droit. »

Ed ora, o signori, io domando se, dopo aver letto queste parole, poteva l'onorevole Civinini affermare in questa Camera che gli uomini del Governo, dopo avere sfidato, con l'occupazione di Roma, l'opinione cattolica, non ebbero più altra cura che di placare la loro paura offrendo ogni specie di sacrifizi, sacrifizi i quali ci dividono dal mondo liberale, separano l'Italia dal mondo moderno.

Io, signori, ho ascoltato con molta attenzione il discorso dell'onorevole Civinini; quel discorso era splendido, era eloquente; non vi mancava che una cosa, alla quale l'immaginazione dell'onorevole deputato Civinini ha ampiamente supplito, vi mancava cioè un altro oggetto che quello a cui in realtà si riferiva, una legge diversa da quella che abbiamo presentata; vi mancava un altro Parlamento, un'altra politica, un altro Governo, starei per dire, un'altra Italia.

Queste promesse, o signori, queste promesse da noi fatte, e che ho testè citate, risultano da tutti gli antecedenti della politica italiana nella questione di Roma, da tutte le affermazioni vostre, dalle dichiarazioni di tutti i Ministeri. Questi impegni morali che ci si rimprovera di avere assunto, coi quali ci si accusa d'aver compromessa la situazione, forse, signori, che non esistevano se non quando furono da noi formulati, o perchè furono da noi formulati per la prima volta? Queste dichiarazioni (con le quali ci si accusa quasi di avere menomata la libertà del Parlamento) forse che non ebbero la loro origine, o signori, nei voti stessi e nelle deliberazioni del Parlamento?

Se noi avessimo avuto, non già il coraggio, ma la poca dignità di dimenticare le nostre promesse, l'Europa che le conosceva ce le avrebbe rammentate.

Quali furono dunque le nostre promesse?

Esaminiamolo, poichè l'onorevole deputato Coppino ha affermato che io aveva falsato il problema con quella nota la quale dal Gabinetto del ministro degli affari esteri era passata al Gabinetto del ministro guardasigilli, e poi era venuta alla Camera sotto la forma di una legge.

Ha parlato innanzitutto della libertà della Chiesa, della separazione della Chiesa dallo Stato: in questo credo di non aver compromesso la libertà del Parlamento, perchè il voto del Parlamento è anzi, nella nota che vi ho letto, esplicitamente separato.

Gli oratori che hanno finora preso parte a questa discussione si sono in tale questione mostrati d'accordo. L'onorevole deputato Civinini ha detto che egli accettava la libertà della Chiesa in tutte le sue conseguenze; l'onorevole deputato Coppino ha difeso questo sistema colla sua autorevole e colta eloquenza, e l'onorevole deputato Oliva non dissente.

Io, o signori, non voglio entrare estesamente in questo argomento, perchè ora si tratta della sua applicazione pratica, ed esso potrà esser meglio trattato da persone più di me competenti nelle materie giuridiche. Solo mi sia concesso di dire che io sono stato sempre un convinto partigiano della più ampia libertà della Chiesa, della separazione o, per dir meglio, della distinzione assoluta fra la Chiesa e lo Stato, e credo di non aver mai toccato questo argomento parlando alla Camera senza esprimere il mio convincimento; anzi, se mi fosse lecito parlare da un punto di vista puramente personale, io direi che sono disposto ad andare fino alle ultime conseguenze nell'applicazione logica di questo sistema.

E questo convincimento, o signori, non mi è solo suggerito da considerazioni politiche, ma mi è ispirato da un profondo rispetto per tutto quanto tocca i diritti della coscienza; questo rispetto mi fa desiderare che presso un popolo la coscienza religiosa sia completamente distinta dal suo diritto politico. Io ho sempre anche veduto che quando la Chiesa, malgrado le sue diffidenze, malgrado le sue ripugnanze, avrà provato quale maggiore espansione morale essa può trovare nelle grandi libertà moderne, allora sarà condotta a considerare sotto quella ispirazione a cui la invita una ragguardevole parte dell'opinione cattolica, quella missione che esercita nella società in mezzo alla quale essa vive.

I vincoli fra i poteri politici e una Chiesa, a me sono sempre sembrati onerosi, tanto allo Stato quanto alla religione. Nella condizione della società moderna e delle credenze solo la separazione tra la Chiesa e lo Stato può essere un'opera di armonia e di pace. La Chiesa imparerà a cercare il suo fondamento, non già nell'appoggio artificiale che le può dare un Governo, ma là dove esso è veramente, nei sentimenti generali dell'umanità, e i sentimenti religiosi saranno rispettati da quegli stessi che non li dividono, quando vedranno in essi, non già l'opinione di un partito politico, ma sì bene una credenza.

Sotto l'influsso della libertà, la quale penetra sem-

pre e si diffonde, si produrrà nell'interno stesso della Chiesa un moto di idee diverso da quell'assolutismo che contrasta colle sue tradizioni; assolutismo che fu agevolato ed, io credo, affrettato, dal principio di questo secolo fino ad oggi, appunto dalle ingerenze e dalle pressioni che i poteri civili hanno voluto esercitare sull'autorità ecclesiastica. Certamente non sarà l'opera di un giorno, ma sarà l'effetto lento ed efficace della libertà. Noi abbiamo sempre detto che, abolito il potere temporale, intendevamo di fare una larga, una completa applicazione dei principii di libertà ai rapporti fra la società civile e la società religiosa. La formula del conte di Cavour fu considerata dalle menti più liberali di Europa come il gran contributo che portava la rivoluzione italiana alla causa della libertà universale; solo con questa nuova libertà, con questo ardito progresso, l'unione di Roma all'Italia potrà rispondere a ciò che l'onorevole deputato Oliva chiamava l'aspettazione del mondo civile. Una tale esperienza non può, credo io, in nessun paese più facilmente tentarsi che in Italia; perchè gl'Italiani, appunto per le loro lunghe lotte politiche col Papato, hanno imparato a porre la religione là dove essa ha il suo impero, vale a dire fuori del mondo politico.

Infine, signori, noi vogliamo (e in questo credo che siamo tutti d'accordo), vogliamo che, riunita Roma all'Italia, l'autorità civile non stenda la sua mano sul dominio delle cose spirituali. Ora questa guarentigia sarà tanto più vera, tanto più effettiva quanto più lo Stato sarà incompetente nelle materie religiose. Le guarentigie contenute nel titolo primo della legge, si possono in astratto considerare come distinte dalla questione della libertà della Chiesa; ma io credo che la libertà della Chiesa sia sempre la vera, la grande soluzione della questione romana, e che quindi le stesse disposizioni del titolo primo, se si considera questa questione sotto tutti i suoi aspetti, non sono che il complemento della soluzione.

Ho detto, signori, che ne sono il complemento.

Infatti il Pontefice troverà una prima e grande guarentigia d'indipendenza nel diritto comune, ben inteso quando il diritto comune sarà la libertà.

Ma basta il diritto comune a sciogliere completamente il problema che ci sta dinanzi? Per avviso dell'onorevole deputato Crispi, basta il diritto comune.

Ebbene, se non si trattasse che di stabilire la condizione della Chiesa cattolica in Italia; se il Pontefice fosse il capo dei soli cattolici italiani, io non cercherei, non invocherei altra soluzione che quella del diritto comune, e credo che, anche nelle circostanze attuali, sia d'uopo cercare di avvicinarsi col diritto comune, per quanto sia possibile, alla completa soluzione del problema. Ma, chi dice diritto comune, dice anche giurisdizione dello Stato.

Ora il Pontefice non è solo il capo, diceva poc'anzi, dei cattolici italiani. Noi possiamo bensì separare in Italia la Chiesa dallo Stato, ed io credo che l'esempio sarà fecondo; ma in altri paesi i rapporti della Chiesa e dello Stato non s'informano a questo regime. Il Pontefice è capo spirituale dei cattolici delle altre nazioni; come tale esercita sulla società cattolica una giurisdizione che fa parte del diritto pubblico di altri Stati, e, come potere ecclesiastico, come autorità religiosa riconosciuta, ha con questi Stati dei concordati e dei trattati con forma internazionale.

Basta, o signori, considerare questo stato di cose per convincersi che, nelle condizioni presenti, e cattolici e non cattolici riconoscono al Pontefice questo carattere, e che è un interesse comune di tutti i Governi che il Pontefice, il quale stipula e pattuisce con essi, il quale esercita su tanta parte della loro società una giurisdizione così importante, non sia poi soggetto alla particolare giurisdizione di un altro Stato, non sia alla sua volta il suddito di un'altra particolare sovranità.

I Romani, o signori, avevano il diritto di disporre delle loro sorti, di mutare il loro Governo civile; l'Italia poteva, in nome del suo diritto nazionale, accettare il plebiscito, ma da ciò non può argomentarsi che il Pontefice sia divenuto il suddito del Re d'Italia.

Io ho già altre volte avuto occasione di dire alla Camera: fra i diritti che il Pontefice conserva, non ho udito contrastare da alcuno quello di avere presso di sè i rappresentanti delle altre potenze per trattare gli interessi religiosi!

Ora, o signori, forse che noi concederemmo questo privilegio ad un vescovo, suddito italiano, la cui giurisdizione non si estenda fuori dei limiti della propria diocesi? O forse che i Governi accrediterebbero ministri ed ambasciatori presso un suddito del regno d'Italia?

Riconoscere il diritto della rappresentanza diplomatica, è riconoscere nello stesso tempo questa situazione giuridicamente sovrana del Pontefice.

Abbiamo sempre dichiarato che volevamo sciogliere la questione romana senza offendere i sentimenti dei cattolici, senza offendere i legittimi interessi degli altri Governi che reclamano l'indipendenza del Pontefice: ebbene, non vi sarebbe nulla che potesse maggiormente offendere questi sentimenti, che potesse maggiormente turbare questi interessi come il lasciare sospettare che il Pontefice è diventato ed è da noi considerato come un suddito del Re d'Italia.

Ma, o signori, col solo diritto comune noi non possiamo fare al Pontefice altra condizione che quella di suddito italiano. Chi non è suddito è sovrano. Sarà una sovranità spirituale, una sovranità *sui generis*, la quale, perchè non ha territorio, non può essere giuridicamente determinata con confronti i quali non esistono, ma che appunto per questo è rappresentata da quella prerogativa che, come quella dell'inviolabilità, se non accorda una giurisdizione civile, rende immune però dalla giurisdizione altrui.

Non si dica dunque che noi siamo andati fantasti-

cando una sovranità, quasi rimpiangessimo il potere temporale che era stato distrutto, e che abbiamo cercato in tutti i modi di far entrare questa sovranità, con una sanzione internazionale, nel diritto pubblico.

Questa situazione del Pontefice esiste per la forza delle cose, per l'ordinamento attuale del cattolicismo che noi siamo incompetenti a modificare, e, vi sia o non vi sia una sanzione, i Governi che hanno sudditi cattolici considereranno sempre che in questa situazione vi è per tutti un interesse internazionale.

Non abbiamo già creato nè proposto di creare con un atto legislativo una nuova sovranità, ma abbiamo creduto conforme alla condizione del problema che dobbiamo risolvere, ai legittimi interessi che dobbiamo rispettare, alle ragioni stesse della nostra libertà, il non lasciare supporre che la sovranità italiana, estendendosi alle provincie romane, intendeva d'aggiungersi, come una spoglia opima, il Pontefice fatto suddito di un Re e di uno Stato. (*Voci di approvazione*)

Ecco dunque, o signori, perchè nella nota del 18 ottobre ho parlato di carattere sovrano del Pontefice.

Ho aggiunto un'altra parola, ho aggiunto la parola *estraterritorialità*.

È evidente per l'ordine delle idee che ho finora esposte che, anche abolito il potere temporale, la situazione del Pontefice ha un carattere d'internazionalità.

Ora, come dall'essere il Pontefice sottratto alla particolare giurisdizione di uno Stato deriva il concetto dell'inviolabilità, così da quest'altro fatto era naturale dedurre che al Pontefice si dovessero accordare quelle immunità le quali, nel diritto pubblico attuale, sono considerate come una guarentigia d'indipendenza per le persone le quali in modo permanente rappresentano e trattano gli affari internazionali.

La parola non sarà esattissima, l'ammetto. L'applicazione pratica dovrà essere determinata; ma, per esprimere meglio il mio concetto, era opportuno che io mi servissi di quel linguaggio che è conosciuto nel diritto pubblico delle genti.

Queste furono, o signori, le dichiarazioni fatte da noi.

Non le abbiamo desunte da un concetto arbitrario; non le abbiamo desunte da un'abitudine di considerare il Pontefice come investito del potere temporale nè da uno spirito di timida transazione. Esse erano talmente conformi alle condizioni proprie del problema che dobbiamo risolvere, che noi le trovammo nelle tradizioni della nostra politica, rispetto alla questione romana, in tutti i negoziati precedenti del Governo italiano, ogni volta che un progetto d'accordo era stato messo innanzi sulla base d'una soluzione definitiva della questione romana.

Ognuno sa, o signori, che il conte di Cavour, dopo aver annunciata arditamente in faccia all'Italia ed all'Europa la questione di Roma, si poneva sollecitamente, come era suo costume, all'opera.

Egli faceva conoscere a Roma col mezzo di negoziatori ufficiosi e faceva conoscere anche al Governo francese un progetto di accordo. Mi sia concesso di leggere alcuni degli articoli di questo progetto. (*Segni di attenzione*)

« Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di sovrano, e inoltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri sovrani che sono fissate dalle consuetudini.

« Art. 2. Sarà assegnata al Sommo Pontefice una quantità di beni stabili e mobili tale che fornisca un annua rendita di due milioni di lire ad esso, e di un milione al sacro Collegio.

« Questi beni saranno immuni da ogni tassa. Apparterrà inoltre al Sommo Pontefice il palazzo di San Giovanni Laterano, il palazzo Vaticano, coi musei, giardini ed altre dipendenze in totale proprietà, come pure la villa Castel Gandolfo e sue dipendenze. Questi luoghi saranno considerati come non soggetti alla giurisdizione dello Stato.

« Art. 3. Il Sommo Pontefice conserva in ogni caso le sue nunziature all'estero, e manda legazioni inviolabili anche in caso di guerra. » (*Bisbiglio a sinistra*)

Quando, o signori, per irreparabile sventura, il conte di Cavour fu tolto all'Italia, il barone Ricasoli, chiamato dalla fiducia del Re e dalla voce del paese a succedergli, ne continuava le tradizioni. Il Parlamento conosce quale fu il progetto d'accordo proposto dal barone Ricasoli. Esso fu reso di pubblica ragione.

« Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative della sovranità ed inoltre quelle preminenze, rispetto al Re ed agli altri sovrani che sono stabilite dalle consuetudini.

« I cardinali di Santa Madre Chiesa conservano il titolo di principi e le onorificenze relative.

« Art. 3. Lo stesso Governo riconosce nel Sommo Pontefice il diritto d'inviare i suoi nunzi all'estero, e s'impegna a proteggerli finchè saranno sul territorio dello Stato.

« Art. 10. Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, all'oggetto che tutte le potenze e tutti i popoli cattolici possano concorrere al mantenimento della Santa Sede, aprirà colle potenze stesse i negoziati opportuni per determinare la quota per la quale ciascheduna di esse concorre nella dotazione di cui è parola all'articolo precedente. »

Io so bene, o signori, che, se l'onorevole deputato Oliva avesse allora seduto in Parlamento, egli, col partito nelle cui file milita per le sue convinzioni, avrebbe osteggiato il conte di Cavour.

CRISPI. L'abbiamo osteggiato. (*Rumori a destra*)

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Lo so; non dubiti l'onorevole deputato Crispi che io gli contenda questa gloria. (*Si ride a destra — Mormorio a sinistra*) Ma però credo, o signori, che, se il conte di Cavour fosse venuto con quel progetto accolto dal Pontefice, il

paese avrebbe acclamato col risultato delle sue trattative un altro successo della sua trionfante politica.

LAZZARO. Ma il cannone non è *un mezzo morale.*

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Ho inteso l'interruzione dell'onorevole deputato Lazzaro. Ebbene, signori, appunto perchè un conflitto avvenne, tanto più è necessario provvedere alle condizioni morali, proprie, vere ed insite del problema romano. (*Bene! Bravo! a destra*)

So anche che l'onorevole deputato Oliva avrebbe biasimata la condotta del barone Ricasoli. Quanto all'onorevole deputato Mancini, egli allora ne ha fatto degli elogi, ed ha detto che le larghe concessioni proposte dal barone Ricasoli non potevano che produrre una benefica influenza sulla pubblica opinione. (*Ilarità a destra*) Ma io credo, o signori, che le opinioni dell'onorevole Oliva non hanno impedito che da quel giorno il barone Ricasoli sia rimasto in faccia al paese come l'uomo di Stato il quale personificava una vera, una degna, una durevole soluzione della questione romana. (Bene! *a destra — Bisbiglio a sinistra*)

Ho cercato, signori, di esporre le ragioni della proposta di legge che abbiamo presentata, nei suoi rapporti colla situazione internazionale, colla situazione diplomatica, siccome era desiderio dell'onorevole interpellante.

Quanto ho detto basta a provare che il Parlamento s'appresta a deliberare su questo disegno di legge con una piena libertà di voto e di pensiero. Abbiamo dichiarato che eravamo pronti ad esaminare d'accordo cogli altri Governi le guarentigie necessarie per assicurare l'indipendenza spirituale del Sommo Pontefice; abbiamo anche in una fase successiva indicato i modi coi quali intendevamo assicurare questa indipendenza. I Governi lasciarono alla nostra responsabilità, alla responsabilità dei nostri atti, e si riserbarono di apprezzare la prova che abbiamo annunciato di poter dare, che, cessato il potere temporale, il Pontefice continuerà ad esercitare liberamente e degnamente le sue funzioni. Abbiamo proposto un sistema che ci sembra rispondere alle esigenze della situazione. Il Parlamento è perfettamente libero di sostituire a questo un altro sistema, come i Governi sono liberi (l'onorevole Oliva nol vorrà contraddire) di giudicare se per questa nuova via saranno sufficientemente soddisfatti gli interessi di cui i Governi sono custodi, e come, se mi è lecito parlare di noi, gli uomini che seggono su questo banco sono liberi di giudicare in quali condizioni ad essi convenga assumere la responsabilità del presente e la responsabilità dell'avvenire. (Bene! *a destra*)

Furono citate in questa discussione alcune parole pronunciate dal barone Ricasoli, il quale disse un giorno che, quanto egli aveva cercato di fare nelle relazioni colla Chiesa, aveva per intento di evitare il pericolo che l'Italia fosse chiamata intorno ad un tappeto verde a discutere la questione romana.

Non osserverò che allora si trattava di non compromettere il diritto nazionale, mentre oggi non si tratta che di guarentire quegli interessi che noi abbiamo sempre dichiarato perfettamente compatibili coll'attuazione del nostro diritto nazionale. Dirò bensì che le parole del barone Ricasoli hanno oggi, ed oggi più che mai, la loro applicazione. Infatti, se noi sapremo procedere con larghezza e con intelligente moderazione, se sapremo mostrare che l'Italia ha fatto tutto quello che da essa si può ragionevolmente domandare, e che nessun altro paese può offrire al Pontefice una sede più onorata e sicura, allora non ci esporremo al pericolo e al danno di dover discutere con un'Europa, la quale, dopo avere fidato nelle nostre promesse, sarà diventata diffidente ed ostile, ed avremo fatto tutto quello che la prudenza e la giustizia ci consigliavano per risolvere felicemente una questione colla quale sono oramai collegati i destini d'Italia. (*Moltissime voci di viva approvazione a destra*)

BONGHI, *relatore.* La Commissione ha studiato il progetto di legge che sta davanti alla Camera con un sentimento che ha visto partecipato da tutti quanti gli oratori che ne hanno discorso finora; cioè a dire che si trattasse di cosa di grandissimo rilievo ed importanza. Ma se per questa parte ha avuto la stessa opinione, ha lavorato colla stessa impressione che ha dominato in tutti gli splendidi discorsi sentiti finora, rispetto a due altre disposizioni d'animo è rimasta discosto quando dagli uni, quando dagli altri tra gli oratori che mi hanno preceduto.

Difatti, la Commissione non ha, nel giudicare di questo progetto di legge, creduto che dovesse fare oggetto delle sue considerazioni la discussione o l'esame di tutta quanta la politica tenuta dal Ministero nella questione romana in questi ultimi mesi.

Le bastava di giudicare del presente progetto di legge nei meriti suoi, e in corrispondenza colla presente situazione di cose, nella quale deve essere deliberato; non ha voluto trovarci oggetto nè di lode nè di biasimo per il Ministero. La quale dichiarazione il relatore della Commissione la fa qui colla stessa schiettezza colla quale è stata fatta dall'onorevole deputato che ha parlato a nome della minoranza della Commissione stessa, cioè a dire a nome solo di se medesimo; ma vuole però farla con più logica e coerenza di lui, e perciò si tratterrà dal farla seguire subito, tanto da una invettiva violentissima contro il Ministero, come quest'onorevole deputato ha fatto, quanto da un inno di lode. Quella non meno che questo sarebbero del tutto fuori di luogo.

L'altra disposizione che mi pare propria della Commissione, anzichè comune a parecchi degli oratori ascoltati sinora, è stata questa, che noi qui dovessimo

giudicare della presente legge, prescindendo ciascheduno da qualunque nostra convinzione, sia sul presente, sia sull'avvenire, così della credenza cattolica, come di ogni altra credenza che sia professata in questo Stato o fuori.

Le singole opinioni nostre sul valore o sulle speranze della fede cattolica, o d'ogni altra fede in genere, possono avere un valore speculativo, ma alla Commissione non è parso che avessero un valore politico.

Noi non dobbiamo qui cercare, nè per quali mezzi, se si deve secondare il desiderio di alcuni, la credenza religiosa possa rinverdire e diventare un elemento di vigoria morale nella società umana, e neanche per quali altri mezzi, per secondare il desiderio di altri, questa credenza stessa possa invece intisichire e perire. E l'uno e l'altro effetto è lontano e remoto da ogni nostra deliberazione. Noi possiamo considerare la credenza religiosa, secondo piace a ciascheduno di noi, o come un cadavere davanti al quale stiamo quali anatomici, o come un corpo vivo innanzi al quale stiamo quali fisiologi; cioè a dire come un fatto che noi possiamo bensì credere esaurito o fecondo, moribondo o vivace a nostra posta, ma che, ad ogni modo, siamo obbligati, se non vogliamo parere mentecatti, a riconoscere tuttora esistente, e del quale è fuori della nostra competenza tanto l'accelerare la distruzione, quanto il procurare il risorgimento (*Bravo! Bene!*), anzi, non solo fuori della nostra competenza, ma fuori della nostra potenza. (*Vivi segni di approvazione a destra*)

Signori, noi dobbiamo distinguere ciò che a ciascheduno di noi è lecito e possibile, come persone, da ciò che a ciascheduno di noi è lecito e possibile, come legislatori. Se ciascuno di noi, parlando in quest'Aula, non comincia dal fare questa distinzione nella propria coscienza; se non frena la sua parola da ingiuria e da lode verso una fede che non è partecipata da tutti, e che, se anche fosse quella di tutti, non potrebbe perciò diventare l'oggetto dei nostri provvedimenti legislativi, mostra con ciò solo di essere disadatto ad effettuare nello Stato quella separazione di questo dalla Chiesa, che comincia dal non sapere nè poter fare nel proprio spirito. Qui non è il luogo da atteggiarsi ad apostoli di nessuna fede e anche di nessuna incredulità, che è un'altra, quantunque singolare, specie di fede.

Noi non trattiamo qui d'un interesse che possa appartenere a tale o tal altra classe di cittadini; non dobbiamo nè lusingare nè aspreggiare gli affetti, i pregiudizi, i sentimenti di quelli o di questi. È un obbligo comune ed innegabile dello Stato che siamo chiamati a soddisfare: quello di rispettare nella sua delicatezza, nei suoi scrupoli legittimi, sin dove non offendano i diritti della nazione, nè per lor natura possono offenderli, la coscienza religiosa della grandissima maggioranza di questa.

Adunque la Commissione ha studiato questo progetto di legge senza proporsi nè di promuovere con esso, nè di distruggere il cattolicismo, bensì col fine di non portare nessuna perturbazione in quegli interessi legittimi che intorno al cattolicismo si annodano e si aggruppano attualmente; poichè ogni perturbazione siffatta sarebbe stata ingiusta, dannosa e violenta (*Bravo!*)

Fatte queste due dichiarazioni, noi possiamo entrare a dirittura nello esame di questo progetto di legge.

Certo il ministro degli affari esteri ha dovuto essere molto meravigliato ieri dell'effetto che un discorso così compito, così ragionato, così splendido come è stato il suo, ha prodotto nell'animo dei due deputati che lo avevano interpellato. Questi, difatti, rispondendogli, hanno mostrato d'aver ritratto dalle parole di lui che, poichè il Governo non aveva contratto nessun obbligo positivo e scritto intorno ai modi determinati di assicurare l'indipendenza della persona del Pontefice e dell'esercizio della sua autorità spirituale in Roma, il Parlamento si doveva considerare affatto libero di decidere a sua posta, e la Commissione di seguire il suo genio, come meglio le talentasse. Adunque solo, perchè un patto preciso manca, pare a questi due onorevoli deputati che noi saremmo padroni di prescindere da una serie di atti, di studi, di considerazioni, di promesse che durante dieci anni il Governo italiano e il Parlamento stesso hanno solennemente espresso davanti all'Europa? (*Bravo!*)

Adunque non vi ha altro obbligo per le persone, non vi ha altro obbligo per le assemblee se non quelli che risultano da patti scritti e determinati siffattamente che vi si possa richiedere di tenerli? Non abbiamo dovere, come individui e come nazione, di attribuire nessun vincolo morale alle nostre risoluzioni? La libertà di ciascheduno di noi non ha dalla logica della nostra condotta nessun freno e nessun legame? Come? Il Governo ha potuto durante dieci anni (io non istarò qui a ripetere i documenti che l'onorevole ministro degli affari esteri ha già letti), il Governo, dico, ha potuto durante dieci anni affermare a tutta Europa che la cessazione del potere temporale del Pontefice non avrebbe importato nel concetto degli Italiani la cessazione della sovranità personale del Pontefice; ha potuto durante dieci anni affermare che la cessazione del potere temporale del Pontefice avrebbe invece importato la cessazione dell'ingerenza che lo Stato aveva sinora presa nell'esercizio del potere spirituale del Pontefice sulla Chiesa italiana; e oggi che saremo chiamati ad operare coerentemente alle nostre affermazioni, ai nostri principii, alle nostre argomentazioni, noi saremo liberi di dimenticare ogni cosa?

Ma che opinione allora l'Europa si farebbe di noi? Noi abbiamo dovuto pur troppo (dico pur troppo, poichè la cosa è ad ogni modo rincrescevole, per eccellente che sia stato l'effetto), noi abbiamo dovuto pur troppo nel corso di questi dieci anni venir meno parecchie volte, il giorno dopo, a molte cose che avevamo

dette il giorno prima, perchè ci spingeva, ci cacciava la necessità ineluttabile di compiere la nostra unità nazionale; ed oggi che questa è compinta, per obbedire ad una od altra teorica che più lusinghi le nostre fantasie, noi verremo meno a quello che abbiamo ripetuto per i dieci anni costantemente di voler fare? Entrati in Roma ci scorderemmo a un tratto di tutto ciò che prima di entrarvi non rifinivamo di annunciare come il proposito nostro deliberato circa il modo di sciogliere il nodo che vi si aggruppa?

Questo, certo, non può essere il parere schietto, sincero di nessuno di noi; non può soprattutto essere il parere del Parlamento, il quale ha assistito nel corso di questi dieci anni a questi atti, a queste promesse del Governo italiano, e non ha zittito.

Che dico? Non solo da nessuna parte non vi si è elevata alcuna opposizione contro la soluzione che il Governo italiano ha a più riprese proposta all'Europa, ma il Parlamento stesso, in quell'ordine del giorno col quale acclamò Roma capitale d'Italia, nove anni or sono, indicò due sorta di provvedimenti da doversi prendere rispetto alla Santa Sede, gli uni concernenti la persona del Pontefice, gli altri la libertà della Chiesa, e si compromise così per quelli come per questi. Non basta: è solo un mese che questa stessa Camera ha approvato un decreto del Governo, in cui erano sancite prerogative del Pontefice e della Santa Sede, atte ad assicurarne l'indipendenza, ed ha rinviato alla presente legge lo specificare, il determinare codeste prerogative. Ed ora, dopo avere, per dieci anni, approvato col silenzio, colla parola, col voto, insino a poche settimane fa, coteste idee e principii, cotesto sistema di privilegi e di garanzie, quasi senza contrasto, oggi che è chiamata a darvi l'ultima mano, si ritrarrebbe indietro? Con che riputazione rimarremmo? E si può concepire maggiore e più stringente obbligo di quello che ci impone la cura della riputazione e del credito della nazione che rappresentiamo?

Io avrei desiderato che l'opposizione, la quale in questo Parlamento ha aspirato sempre a farsi credere in possesso di un proprio sistema d'idee, che voleva lealmente contrapporre a quello della maggioranza della Camera, questa opposizione avesse mostrato di ricordarsi coteste radicali ragioni che ora accampa contro la legge, se non prima, almeno nel Comitato dal quale è uscita la Commissione a cui nome parlo. In quello invece non è stata sentita dalla sua parte nessuna ragione di tal sorta. I suoi deputati hanno discorso come persone che la legge volessero modificare in qualche punto, ma non già come se la ripudiassero nel suo concetto stesso. Perchè e come una così tarda resipiscenza? L'opposizione forse mi potrà rispondere che questa tarda resipiscenza non si può neanche ascrivere a tutti i suoi membri. Non vedete, ella mi può dire, come io sono discorde e mi combatto e contraddico in me medesima? Mentre trenta o quaranta dei miei presentano un ordine del giorno, nel quale propongono che il problema pontificio sia risoluto colla sola libertà della Chiesa e si ricusi al Pontefice ogni privilegio o prerogativa, un altro dei miei membri che mi rappresentava nella Commissione e che si è diviso da questa per fare opera conforme al suo genio ed al mio, ecco che ha finito col formulare un progetto, nel quale s'accordano al Pontefice e alla Santa Sede quasi gli stessi privilegi che il Ministero e la Commissione gli accordano!

Anzi questo progetto, aspettato con tanto desiderio ed annunciato con tanto chiasso, non presenta nessuna differenza davvero sostanziale col progetto presentato dalla Commissione!

È vero che l'onorevole Mancini, così autorevole nelle file dell'opposizione, nel discorrere di cotesto suo progetto, ha avuto sempre aria di combattere accanitamente due altri progetti che gli stessero davanti, diversi dal suo, e che a lui premesse soprattutto di distruggere, avventando i colpi a vicenda, quando contro il Ministero, quando contro la maggioranza della Commissione; anzi è vero altresì che lo stesso deputato, che faceva parte della Commissione, nello stesso tempo che ha presentato un progetto, la cui prima parte è tutta una serie di privilegi dati al Pontefice, ha dichiarato che egli sarebbe stato disposto a firmare anche l'ordine del giorno di quei membri dell'opposizione che ricusano ogni privilegio al Pontefice. Se non che, per quanto acuto sia l'ingegno dell'onorevole deputato Mancini, ci hanno alcune dimostrazioni che sono superiori anche all'ingegno suo; ed egli quindi non ha potuto tessere un discorso sulle basi sulle quali l'aveva posto, se non avendo continuamente l'aria ora di reggere l'avversario che combatteva, ora di suicidare sè medesimo, cosicchè la impressione del suo discorso sull'animo della maggioranza della Commissione e della Camera è rimasta, mi si permetta di dire la parola, uguale a zero.

La Commissione non potrà, non vorrà ricusare ora, come non avrebbe ricusato prima, di discutere qualunque emendamento di redazione o di concetto degli articoli della legge che l'onorevole Mancini o altri proponesse; ma dal controprogetto del deputato Mancini non può avere ritratto altra persuasione se non che non ci sia altro modo di soluzione della questione attuale che quello che il Ministero e la Commissione stessa hanno presentato alla Camera; che si potrà questo nostro comune sistema correggere in qualche particolare, come dalla discussione stessa della Camera risulterà, ma non si può nè scuotere nè abbattere.

Lo sentiamo, la principale opposizione che è stata fatta a questo progetto è che esso introduce una condizione privilegiata per il capo della religione cattolica e per una gran parte degli strumenti suoi in Italia. *Privilegio* è una odiosa parola, e, come suol succedere,

l'odio sviluppa subito dal seno della parola tutti i concetti che, più o meno, anche da lontano, si aggruppano intorno ad essa.

Però bisognerebbe considerare che i privilegi i quali si conferiscono a taluni cittadini per esercitare in una maniera speciale diritti che altri pure esercitano o potrebbero e dovrebbero esercitare, sono di natura affatto diversa da quelli che si danno a persone viventi nello Stato per esercitare diritti che non possono spettare se non ad essi. Sono due generi di privilegi affatto distinti. I privilegi che hanno lo scopo di rendere possibile l'esercizio di diritti che altrimenti nessuno sarebbe in grado di esercitare, sono affatto distinti dai privilegi contro i quali avete accumulato a ragione tanto odio, e che sono quelli che si conferivano ad alcune classi di cittadini perchè esercitassero, in una maniera diversa e con sanzioni diverse, diritti da cui tutte quante le altre classi erano a torto, in tutto o in parte, escluse. È vero che per il primo ordine di privilegi noi Latini sogliamo avere altresì una grande ripugnanza. Noi siamo attratti in tutte quante le nostre risoluzioni da un'idea teorica; noi vogliamo che nello Stato tutto sia conforme e si livelli a quest'idea; e quindi sogliamo respingere qualunque mitigazione storica nello sviluppo del nostro diritto.

Dobbiamo però pensare che questa natura è particolarmente nostra; dobbiamo riflettere che in molte altre società, in molti altri Stati non si ha quest'assoluta ripugnanza che noi abbiamo, ai privilegi costituiti a fin di servire come mezzo transitorio, temporaneo, più o meno durevole, di sviluppo storico, come segno di maggiore osservanza e rispetto per i diritti che si perimono, come una via, quindi, per procedere innanzi più schiva, più pura, più sciolta di violenze e di contrasti. Certo se nel 1815 una confederazione fosse stata fatta in Italia, come fu fatta in Germania, gl'Italiani avrebbero balzato dall'orrore, quando si fosse loro parlato della mediatizzazione di alcuni dei loro principi; pure i Tedeschi l'hanno fatto, pure la mediatizzazione d'una gran parte dei principi tedeschi è stata un passaggio attraverso il quale la Confederazione germanica è trascorsa via via dalla forma che aveva a quella che oggi assume. Ora il concetto di questa mediatizzazione era molto più esteso, molto più assoluto che non sia qui forse il nostro rispetto al Papa.

A questi principi tedeschi, che non dovevano più esercitare potestà politica sopra un territorio tedesco qualsiasi, si davano in compenso dei diritti, dei privilegi, i quali abbracciavano, non solo la restrizione delle leggi penali dello Stato rispetto a loro, ma l'esenzione dalle stesse leggi civili; si dava loro un foro privilegiato, si davano loro diritti di successioni speciali, si dava loro facoltà di non essere giudicati che dai loro pari, si dava loro il diritto ad alcune onorificenze, ad alcuni titoli; si costituiva insomma intorno ai diritti vecchi che si volevano abolire, una siepe, un complesso di diritti nuovi i quali avrebbero reso più facile il trapasso dalle forme vecchie alle nuove che via via la Confederazione germanica avrebbe potuto assumere. Noi siamo restii a tutte queste gradazioni, ma ci è pur possibile di ripiegarci un poco sopra di noi e di considerare che altri Stati hanno vissuto, si sono sviluppati, hanno prosperato nonostante queste gradazioni di diritto, nonostante questi privilegi speciali, e che il nostro Stato può anch'esso vivere e svilupparsi libero e potente nonostante che ne accordi e ne sancisca ora.

A molti fa paura questa parola di privilegio, a molti fa paura che ci debbano essere da oggi innanzi nello Stato italiano delle persone le quali siano esenti dall'azione ordinaria della giurisdizione penale dello Stato. Ebbene, io vorrei dire una parola che desidererei molto non fosse interpretata male. Pensate qual è la natura dei privilegi. Essi paiono paurosi, ma oggi hanno forza limitata assai, poichè trovano contro di sè una gran forza di opinione; e, quindi, se i diritti, che appartengono a tutti quanti i cittadini, debbono essere esercitati con molta prudenza e cura, i privilegi richiedono, per essere esercitati e mantenuti, assai più cura e prudenza.

Ci si rifletta un momento. Che utilità, che significato questi privilegi hanno? Se il Pontefice e la Curia romana non avessero per tanti secoli usata un'autorità diversa ed in modo diverso da quello che dovranno usare quindi innanzi, che cosa vorrebbe dire la trasformazione attuale? Vorrebbe dire questo solo: che essendo l'autorità ecclesiastica fuori della competenza della potestà civile, e potendosi esplicare liberamente nell'orbita sua, non resta alla potestà civile alcun diritto d'intervenire con nessuna influenza od ingerenza nell'esercizio dell'autorità ecclesiastica.

Ma, poichè quest'autorità ha avuto sinora una forma di esistenza diversa, ha mantenute abitudini che deve mutare, si è arrogato diritti che deve abbandonare, noi abbiamo creduto sin da principio di circondarne l'esercizio di difese speciali; perchè abbiamo sentito naturalmente l'obbligo e la necesità che, insino a che questa trasformazione non sia compiuta, tutti quanti gli urti sieno cansati, tutti gli scontri, i cozzi siano al possibile impediti tra la suprema autorità ecclesiastica e la potestà civile.

Questi privilegi non servono, adunque, che a formare una barriera innanzi alla quale l'autorità ecclesiastica si debba fermare, se non presume d'invadere la potestà civile, e che questa non possa varcare, se non vuole impedire l'esercizio dell'autorità ecclesiastica. Questi privilegi devono servire a formare in queste due autorità quell'abitudine colla quale potranno poi quindi innanzi convivere. Ponete che a ciò non giovassero, che non fossero usate a ciò; ponete che la suprema autorità ecclesiastica si servisse dell'inviolabilità che è accordata al capo della religione cattolica, dell'irresponsabilità attribuita agli istrumenti del suo Go-

verno, si servisse di questi privilegi, non per esercitare sicuramente e tranquillamente l'autorità che gli spetta, ma per turbare lo Stato italiano e per provare che essa è esente dalle leggi comuni, dalle leggi penali dello Stato col rendersi degna della loro animavversione, credete voi che ci sia in Europa, che ci sia in Italia forza alcuna che potrebbe, che vorrebbe mantenerle cotesti privilegi?

I privilegi richiedono, come vi diceva, per essere durnturi, che siano esercitati con molta prudenza da quelli a cui si danno; altrimenti diventano armi moralmente spuntate ed inutili nelle mani di quelli stessi che ne sono forniti. Essi sono d'una tessitura preziosissima, ma delicatissima. Voi avete contro i privilegi stessi questa grandissima garanzia, la garanzia che nasce dalla volontà di conservarli in quello che li possiede, la garanzia che quegli a cui li date sa che, se egli li viola pervicacemente, costantemente, li perderà, poichè essi non hanno sanzione e fondamento che nella coscienza morale della nazione italiana e dell'Europa, e questa coscienza, che è il loro solo sostegno, e che deve rimanere necessariamente il solo, egli lo scrollerebbe, lo abbatterebbe colle stesse sue mani. Come volete dunque che il Pontefice usi questi privilegi ad offendere la coscienza dell'Italia, la coscienza dell'Europa? (*Bravo!*)

Adunque, io non devo sgomentarmi, non mi egomento a concedere questi diritti al Pontefice; appunto, e in questa loro natura sta il loro correttivo, perchè sono privilegi. E la garanzia della risoluzione che prendiamo la trovo nella condizione morale, intellettuale di tutto quanto il mondo stesso cattolico e dell'Italia che ne fa parte principale.

Una volta però che noi acconsentiamo a dare questi privilegi, arriva, come arriva in ogni altra materia legislativa, la questione dei limiti, arriva la questione del modo di concepirli e del modo di effettuarli.

Qui ci corre una differenza importante, sostanziale, tra il concetto del Ministero e quello della Commissione. Io la indicherò sommariamente alla Camera, perchè questa possa più facilmente, quando si sia arrivati alla discussione degli articoli che toccano questa differenza, scegliere o l'uno o l'altro. Giova qui notare che l'onorevole Mancini anche qui si è nel suo controprogetto conformato al concetto della Commissione.

Quale è dunque questa differenza, in brevissimi termini? Questa. Il progetto del Ministero pone il Pontefice fuori dello Stato; il progetto della Commissione pone il Pontefice dentro lo Stato. Il Ministero, immaginando il Pontefice fuori dello Stato, s'intricava in difficoltà che alla Commissione sono sembrate impossibili a sciogliersi; specialmente quelle derivanti dall'applicazione rigorosa del principio dell'estraterritorialità alla persona del Pontefice. La Commissione, o signori, ha creduto che questo principio non si potesse logicamente seguire se non in condizioni, che non potevano qui aver luogo. Difatti questo principio non si può applicare se non a cose, se non a persone le quali, essendo in un territorio, si possono pensare in un altro; ma una volta che noi siamo usciti dalla soluzione, per la quale al Pontefice si dava un qualunque territorio, noi, immaginandolo fuori del territorio nostro, nel quale pure sta e vive (e questa legge non è fatta se non dietro l'ipotesi che vi dimori), lo campavamo in aria, escludendolo da molte relazioni giuridiche rilevanti a lui stesso.

La Commissione, che del resto ha obbedito in ciò alla risoluzione del Comitato, ha dunque dovuto adottare un principio diverso, ed ha modificato la legge del Ministero nella prima sua parte, sin dove bisognasse per conformarsi a questo principio; e qui è la ragione, non dove è parso che fosse all'onorevole Carutti, di quel certo sforzo logico di cui ha parlato l'onorevole Civinini con quella sua parola vibrata, schietta, efficace, coltissima, che mi è assai più grato di sentire da questa parte che dalla parte opposta, ma che mi fa sempre ricordare di quel motto del Bader sulla seconda filosofia dello Schelling, che questa era una pentita che si ricordava dei suoi primi peccati. (*Ilarità*)

Questo sforzo logico nasce sempre quando voi dovete da una parte enunciare certi principii e dall'altra trovarvi i limiti; i limiti paiono sempre d'involgere una contraddizione dei principii a cui sono posti, ma nel vero ne costituiscono essi soli la realtà, la concretezza e la vita.

Perciò la relazione della Commissione, ogni volta che affermava, asseriva un diritto, una prerogativa che noi assegnavamo al Pontefice, ha dovuto anche mostrare in che maniera quella prerogativa potesse conciliarsi coi diritti proprii della società civile, e non turbarla; in che modo questa prerogativa si trovasse contenuta in certi confini necessari e non si dovesse estendere ed eccederli.

Certo è più facile, più piacevole, e forse anche più eloquente — poichè l'eloquenza non è sempre la logica — l'enunciare, l'avventare principii smaglianti e lasciare ai posteri, lasciare ai colleghi la difficoltà di intenderne i limiti; ma è molto più pratico, più vero e più conforme alla serietà necessaria dei lavori di questa Camera il prendersi cura di fare insieme e l'una cosa e l'altra, il prendersi cura non solo di lanciare nella Camera alcune frasi che possono per un momento colpirla, ma anche di provvedere a circondare ciascuna idea di quelle palizzate e difese che la mettono in grado di diventare pratica senza perturbazione dello Stato.

Alla Commissione quindi è riuscito necessario mostrare come la legislazione civile di questo o di altro Stato, secondo i casi, avrebbe retto gli atti della persona privata del Pontefice, quantunque questi, per

il suo grado pubblico, fosse dichiarato sacro ed inviolabile, e come, esimendo lui da ogni legislazione penale, non dovessero però esimersene quelli che possono vivere o rifugiarsi nei luoghi dov'egli dimora.

Perciò la Commissione ha dovuto proporre un modo in cui questa giurisdizione penale si potesse esercitare su questi, poichè non poteva ammettere quella immunità locale assoluta che aveva proposto il Ministero, e sulla quale pareva che si fossero sollevate grida da ogni parte della Camera, quando la discussione di questa legge è stata fatta in Comitato. E suggerisce quindi invece di circondare l'esercizio della giurisdizione dello Stato nei palazzi pontifici delle maggiori garanzie che potesse, rendendolo assai più rispettoso verso il Pontefice che non è verso il Re stesso. Il che non deve parere irragionevole, poichè questa giurisdizione dello Stato, quando si esercita nei luoghi abitati dal Re, emana da lui stesso, mentre, esercitandosi nei palazzi abitati dal Pontefice, è giurisdizione che non emana dal potere di lui. Cosicchè la garanzia del Re viene dalla relazione stessa necessaria in cui egli è verso la giurisdizione dello Stato; quella del Pontefice invece dalle cautele colle quali l'esercizio di essa è circondato.

Questo, dunque, che dico, è il concetto complessivo e generale delle mutazioni che abbiamo introdotto nella legge del Ministero, e non vado oltre a discuterle una per una, poichè è inutile il distorbare l'attenzione della Camera con un esame di articoli, che sarà pur fatto con soverchia lunghezza e forse con poco diletto di tutti di qui a poco. Quando si tenga bene davanti alla mente che noi abbiamo collocato il Pontefice nello Stato, ed il Ministero fuori di questo senza fissargli nessun altro *dove*, abbiamo spiegato il criterio che ha diretto noi nel proporre, e può dirigere altrui nel giudicare. Ora, volendomi contenere in questa generalità, non mi resta, riguardo a questo primo titolo, che una sola osservazione da fare.

Da alcuni degli oratori, che mi sono parsi ispirati da un sentimento di viva affezione pel cattolicismo, è stato affermato che i privilegi, che il primo titolo di questa legge accorda al Pontefice, non erano tali da surrogare quella garanzia d'indipendenza all'azione spirituale che il potere temporale gli ha dato finora. L'onorevole Bortolucci, credo, ha affermato che noi toglievamo al Pontefice una garanzia durata dodici secoli e gliene davamo una, fatta a mano, che non sarebbe forse durata una settimana.

Quest'affermazione non può non parere maravigliosa a tutti quelli che conoscono, non solo quanto scarsa garanzia è stata all'indipendenza del Pontefice il potere temporale, ma come anzi questo ha assoggettato a sè, e corrotto spessissime volte tutta quanta l'azione spirituale. Io intenderei che una simile obbiezione ci venisse da persone non cattoliche, le quali non sentono nulla di divino in questa religione cristiana, da persone le quali immaginano questa religione cattolica come un'astuta e secolare macchinazione, venuta su per accordi tra principi ecclesiastici e principi temporali, uniti insieme a tenere servi gli intelletti e gli animi umani, tranquilli, scemi, mogi i popoli; intenderei che questa obbiezione venisse da persone che negano alla religione cattolica ogni vigore morale ed ogni avvenire, ma noi cattolici, per Dio, non la intendo.

Si fermino per poco a guardare cotesti dodici secoli di principato temporale; e li vedranno trasmutare di colore davanti a loro, e l'autorità spirituale del Pontefice brillare di men pura luce, via via che l'idea del principe diventa più chiara e spiccata!

Sono diciotto i secoli dacchè Cristo è venuto; i difensori del principato temporale ne abbandonano già sei. E diffatti durante i sei primi il Pontefice è stato certamente e in tutto suddito. Nel principio del sesto, Teodorico gittava e lasciava morire in carcere Giovanni primo. Sono sei secoli forse di vergogna o di fiacchezza per i successori di Pietro?

Come si era sciolto l'impero d'Occidente, così si discioglie quello dei Visigoti; ma il Pontefice resta suddito dell'impero d'Oriente, che succede a questi. Alla fine del sesto secolo egli era il più ricco proprietario d'Italia, ma nessuno si immaginava che fosse o potesse essere principe.

Ai Greci succedono con varia vicenda ed incerta padronanza i Longobardi; a questi i Franchi. Nel contrasto turbolento delle signorie, l'autorità tutelare del Pontefice sopra Roma e sopra altre terre italiane si estende e si esercita per spontaneo desiderio di popoli, ma non prende forma di principato in nessuna maniera. Il patriziato di Roma è dato al Re dei Franchi, e se Liutprando prima e Pipino poi davano terre italiane, tra le quali Roma non è mal compresa, al successore di Pietro, intendono di rimanere e rimangono essi Sovrani.

Nell'800 l'impero d'Occidente è ricostituito, ma è ricostituito dal Pontefice a nome e per delegazione del popolo romano, nel quale il diritto di conferire l'impero continua giuridicamente a risiedere. Il patrizio di Roma è Carlomagno, e l'autorità sua imperiale è riconosciuta come suprema nelle terre già donate alla Chiesa.

I Carlovingi spariscono anch'essi, e la gloria del loro impero si oscura; e Lodovico II muore senza figliuoli, e l'autorità del Pontefice, che non è più legata dal diritto di successione nel conferire l'impero, diventa maggiore, ma non perciò egli è padrone di Roma o sovrano di nessuno Stato. Coloro i quali vogliono il Pontefice in Roma città libera, guardino per poco a questa Roma del IX secolo. Divisa dalle fazioni violenti ed omicide, come ora sarebbe divisa dalle parti politiche; ed i Papi creature dell'una o dell'altra. Ed ha mai visto la Chiesa tempi più tristi, Pontefici più malvagi, più scioperati, più scellerati persino?

Arrivano gli Ottoni dall'Alemagna a ritemprare e risollevare il Papato, e con questo l'impero nel Mezzogiorno d'Europa. Ma intesero essi, che deposero e crearono Pontefici, averli fatti principi? Quando Ottone III, nel 999, continuando l'opera del primo, volle restaurare un possesso del Pontefice, poichè dall'850 tutte le terre di questo erano cadute in mani laiche, egli dette bensì al suo maestro Gregorio V, che elevò al Pontificato, otto contee; ma le consegnò per lui nelle mani del conte Ugo di Tuscia, « perchè i popoli avessero *chi* li reggesse, ed il Papa riscuotesse da coteste terre servizi e denaro. »

Siamo già giunti alla fine del X secolo, ed il Pontefice non era creduto, non che sovrano, neanche atto a reggere popoli. Dei vostri dodici secoli, onorevole Bortolucci, sono sfumati già quattro.

Ed a questi seguono tempi d'infinita grandezza spirituale per il Pontificato, quei tempi nei quali, non che trovarsi potenti a rivendicare tutta la libertà della Chiesa, poterono tentare di circoscrivere la libertà dello Stato. Pure questi Pontefici gloriosi e fortissimi, non che essere principi di uno Stato e padroni di Roma, dovettero vivere quasi tutti raminghi. Gregorio VII non potette rimanere in Roma; Alessandro III non vi fu voluto tollerare, quantunque promettesse, come scrive Machiavelli, « d'altro che dell'ecclesiastico non si travagliare; » Lucio II tinse del suo sangue le mura di Roma per volervi rientrare a forza. E così trascorre tutto l'XI e il XII secolo, senza che i Pontefici avessero, nonchè un principato certo, neanche una stabile e sicura dimora in Italia.

Qui arriva uno degli animi più gagliardi che abbia governato la Chiesa, Innocenzo III. Egli si può dire il primo fondatore dello Stato ecclesiastico, poichè cogli accordi e colla forza fa riconoscere il diritto della Chiesa sulle terre donate dalla contessa Matilde, e ottiene che le altre terre possedute prima riconoscano una dipendenza dal Pontefice. Ma, se con lui comincia a spuntare un diritto di sovranità alquanto chiaro e preciso, il fatto non si mostra più docile a corrispondervi. Lo Stato della Chiesa non è continuamente rifatto se non per essere continuamente disfatto. Nel 1274 Gregorio X ottiene da Rodolfo d'Absburgo che l'impero lo sciolga da ogni vincolo feudale coll'impero. Ma quattro anni dopo, nel 1278, Nicola III non poteva dimorare in Viterbo se non stipulando col municipio un patto, per il quale gli si accordava di starvi a dimora, purchè si contentasse di non governarvi che la curia sua, e lasciare del resto intero alla città il reggimento di se medesima. (*Bravissimo!*)

Siamo, o signori, al principio del 1300, ed il Pontefice sovrano è in questi termini. Sono già scomparsi sette di quei dodici secoli.

Succede quello che la Chiesa chiama la cattività di Babilonia; il Papato emigra in Francia. Lo Stato ecclesiastico viene tutto a mani violente e diverse. Nella metà del XIV secolo il cardinale Albornoz è mandato a riconquistarlo, e ci riesce in gran parte; ma non vi riesce, se non perchè tutto il frutto della sua fatica sia disperso prima che raccolto. Nel 1376 ottanta città e terre della Chiesa si ribellavano.

Ed ecco arrivare lo scisma a finire di gettare cotesto strano principato nella confusione più estrema. Non ne appartiene più, si può dire, verun lembo a nessuno. Ma con Martino V cessa lo scisma nel principio del XV secolo; col restituirsi ad unità del Pontificato si ricostituisce ad unità il suo regno?

Oibò! Martino V trovò Roma e Benevento alle mani dei Napoletani, una repubblica in Bologna e diversi regoli padroni delle città di Romagna, delle Marche e dell'Umbria. Gli sforzi suoi, di Eugenio IV, del Collegio dei cardinali restano vani. Callisto III, verso la metà del XV secolo, trovava principi gli Ordelaffi in Forlì, gli Sforza in Pesaro, i Manfredi in Faenza ed Imola, i Malatesti in Rimini, i Montefeltro in Urbino, gli Este in Ferrara, e Roma e le campagne alle mani di prepotenti baroni.

Il furore dello strazio e del dilaceramento di cotesto Stato invade infine gli stessi Papi. Sisto IV vi fa principi i suoi nipoti; Alessandro VI pensa di farne un regno al suo figlinolo. Ed infine Giulio II, un altro animo gagliardo, ritenta, dopo Innocenzo III ed Albornoz, di riconquistare e ricomporre lo Stato; ma lo ritenta più che mai da soldato, cogli assalti, cogli agguati, ed aprendo assai più breccie nelle mura delle sue città che il regno d'Italia non ne ha fatte per entrare in Roma.

Pure il successo di Giulio II non frena i suoi successori. Insino a Paolo IV, che vuol dire sino alla metà del XVI secolo, dura nei Pontefici l'abitudine di fare dono ai loro parenti del governo della terra della Chiesa: tanto poca persuasione avevano che questo governo fosse necessario all'esercizio indipendente della loro azione spirituale, o tanto poco rispetto ed amore avevano per questa.

Certo dalla metà del XVI secolo lo Stato della Chiesa comincia a prendere le forme che ha conservato durante questi tre ultimi secoli; poichè a tanti si riducono invero i famosi dodici secoli che gli si vogliono attribuire nel calore della difesa e della passione. Ma con che frutto? Si può citare nessun altro Stato che per costituirsi è stato obbligato a vincere prima una più grande e più intima contraddizione di diritto, e poi una più grande e visibile contraddizione di fatto; e che, dopo costituito, abbia storia più vergognosa ed inutile?

E in che ha giovato alla Chiesa? Forse ha giovato a questa l'avere potuto per codesto principato i Pontefici bagnare del sangue dei cristiani la terra di Germania con denaro ed armi loro? O la prigionia che le ambizioni soverchie hanno procurato a Clemente VII? O la guerra mossa da Paolo IV al Re di Spagna? O

quella, più ridicola ancora, di Urbano VIII per Castro e Ronciglione? O che dunque? Vi dispiace che Luigi XIV non possa più forzare Alessandro VII a spedirgli in Parigi suo nipote per chiedergli perdono di avere la polizia romana ucciso in una rissa uno sgherro di un ambasciatore? O mandare il marchese di Lavardin in Roma a far celebrare con gran pompa in San Luigi una messa solenne per prendersi beffe di Papa Innocenzo XI, che l'aveva interdetta?

Chi non sa, chi ignora, chi può contraddire gli effetti di quel principato temporale? Non è uno Stato che ha avuto sempre le finanze in disordine, un Governo i cui influssi sono stati estremamente perniciosi alla prosperità del suo popolo? E ciò è più da osservare, che il Governo per sè ordinariamente era mite; ma il vizio e il danno scaturiva dalla sua stessa natura. Le campagne si sono andate disertando e spopolando ogni giorno, le città impoverendo, le industrie mancando; e non ha progredito che l'odio dei laici verso i preti, i quali hanno, come era naturale, preso ed assunto un'influenza ogni giorno più grande in tutti gli affari pubblici e, sarei per dire, in tutti gli affari privati della cittadinanza. Non dobbiamo a questo principato temporale l'obbligo che noi abbiamo, secondo il Machiavelli scrive, coi preti di Roma di essere diventati il meno religioso dei popoli d'Europa?

La Compagnia di Gesù è una delle più feroci difenditrici di questo principato temporale del Pontefice. Ma Clemente XIV l'avrebbe distrutta se al suo predecessore più ostinato le Corti borboniche non avessero fatto sentire la loro forza, occupando Avignone, Benevento, Pontecorvo, e minacciando di prendere Castro e Ronciglione? Fu la voglia di salvare il regno quella che suggerì una risoluzione la quale non merita nessuna lode, se non fu conforme alla coscienza di chi la prese, e gli fu dettata ed imposta dalla paura.

E quel Pio VII, se fosse stato libero da ogni desiderio e necessità di regno, avrebbe, anima come egli era disinteressata e pura, aspettato in Roma che gli fosse fatta violenza, e che, trascinato fuori d'Italia, si vedesse indotto a firmare un atto nel quale sacrificava i diritti dell'autorità ecclesiastica, e da cui egli stesso si disse *sporcificato?*

Coteste, o signori, sono state le glorie ed i vantaggi religiosi della sovranità temporale, cotesti i profitti che il cattolicismo ne ha raccolti. Non aveva ragione io di dirmi stupefatto che dei cattolici se ne mostrassero così ardenti fautori? La potestà pontificia è stata grande nel medio evo; e, mentre era così grande, i Pontefici non avevano, come si è visto, dove adagiare il capo. Allora, signori, cercavano la forza di un'autorità spirituale dove solo è lecito e possibile trovarla; nella virtù e nel vigore dell'animo, nell'altezza di concetto della missione propria, nell'accordo dei principii che propugnavano, colla società nella quale si proponevano di effettuarli. (*Bravo!*)

Se siete cattolici adunque, ringraziate il cielo che il principato temporale sia finito; si è chiusa la più grande e vergognosa piaga della religione cattolica nel mondo.

Se questa religione ha una fonte perenne di vita in sè, come presume e crede, oggi solo sarà in grado di provarlo, oggi solo riprincipia a non essere impedita di darne saggio ed esperimento.

Il deputato Toscanelli, alla soluzione che noi difendiamo, ha creduto di poter opporre che non ci fosse nessuno Stato nel quale il capo della religione non fosse sovrano.

L'onorevole Toscanelli ha invertito e rovesciato i termini: è vero che in tutti quanti gli Stati che egli ha nominati, la Russia, l'Inghilterra e la Prussia, il sovrano, che è capo dello Stato, è altresì capo della religione; ma non succedeva se non in Roma, in Roma sola, che il capo della religione fosse il capo dello Stato. Ora questa inversione nei termini del rapporto produce, rispetto alla società civile, una differenza sostanziale e del maggiore momento: dove il capo dello Stato è capo della religione, le relazioni che il capo dello Stato ha coi cittadini prevalgono sopra quelle che il capo della religione ha coi fedeli. Perciò niente vieta che, anche quando al principio vi è stata impedita, incagliata a forza, pure via via la libertà religiosa vi si sviluppi, niente vieta che ogni progresso civile si effettui.

Perfino in Russia questa libertà, quando non sia quella d'una fede che offende lo Stato, non ostante l'assolutismo del sovrano la libertà religiosa ha trovato qualche spazio e luogo. Ma dove invece il capo della religione è capo dello Stato, quivi accade tutto il contrario, e il principio religioso è quello che prevale e che investe tutte quante le relazioni della società civile; è il principio religioso che vuole ridurre tutta quanta una società a convento ed a monastero, ed il principio religioso è, potete viverne sicuri, impotente a farlo, e non può col tentarlo, produrre altro effetto se non che aumentare la corruzione di quella società stessa che vorrebbe santificare. (*Bene! Bravo!*)

Machiavelli l'ha detto: noi abbiamo quest'obbligo coi preti di Roma, che siamo diventati irreligiosi e cattivi, ed i preti di Roma hanno quest'obbligo, di avere prodotto cotesto effetto in Italia col principato temporale della Santa Chiesa. (*Bravo!*)

Io prego adunque i cattolici che sono in questa Camera a consolarsi: se essi hanno un avvenire, questo avvenire lo prepariamo noi ora sciogliendo il potere spirituale del Pontefice da ogni vincolo col Pontificato temporale, liberando il Pontificato di Roma da tutti quei vizi che in questo vincolo ha contratto durante i secoli. (*Bravo! Benissimo!*)

La Commissione deve essere lieta d'avere aggiunto un secondo titolo a questa proposta di legge, poichè ha dato così modo alle opinioni della Camera, come

risulta dal fascicolo degli emendamenti sinora presentati, di combinarsi e di esprimersi in tutti i modi possibili nei quali le opinioni si possono dividere ed accoppiare intorno ad una proposta di legge. Chi vuole il primo titolo e non vuole il secondo, chi vuole il secondo e non vuole il primo, chi non vuole il secondo se non a patto che sia compiuto, e così soltanto voterebbe il primo; chi invece non vuole votare per ora che il primo e rinvia ad un'altra votazione il secondo, con incerta intenzione, se ne ricusa o ne accetta l'oggetto. Non è sufficiente, non è grande, non è fitta già la varietà delle opinioni e dei sentimenti? E a chi può parere poco intricata la selva, attraverso la quale spetterà alla Commissione l'aprirsi la strada?

Io però non mi sgomento. Io credo che quando le questioni saranno viste da vicino (chè sono assai men belle e facili da vicino che da lontano), allora molti desiderii si calmeranno, molte difficoltà, che paiono facili a vincere, si sentiranno difficili, molte ambizioni, che domandano di soddisfarsi, ambizioni, dico, legislative, si queteranno.

A me (poichè domando licenza di parlare di me), a me sarebbe piaciuto di far ciò che parecchi oratori hanno invitato i miei colleghi e me a fare, vale a dire di proporre un sistema compiuto di libertà della Chiesa, e di tentare mediante un sistema cosiffatto di libertà della Chiesa, coordinato con tutte quante le libertà congeneri dello Stato, di risolvere la questione che sta davanti alla Camera, levando di mezzo quella parola odiosa di privilegi, quantunque assai più odiosa alle fantasie, che minacciosa in realtà, come dianzi vi ho dimostrato.

Se la Commissione si fosse lasciata andare in questa via (via, mi sia lecito il dirlo, poichè tanto l'hanno ripetuto, resa più facile a me dalle mie inclinazioni e da' miei studi), che successo avremmo conseguito?

Questa legge voi non potete negare che sia una legge politica ed urgente, poichè è legata, se non nel voto, certo nel concetto comune del Ministero, di questa Camera e del Senato con quell'altra del trasferimento della capitale, che è già in via di esecuzione. Voi non potete negare che questa sia legge di soddisfazione di interessi che l'onorevole Mancini può astutamente esaminare, se si fondino o no sopra diritti internazionali attuali o possibili, ma ai quali nulla importa che l'onorevole Mancini dimostri l'una cosa o l'altra, perchè sanno, sentono d'essere evidentemente internazionali, e, se volete una parola più precisa, quantunque più insolita, soprannazionali; interessi, cioè, che oltrepassano il confine della nazione vostra, e che possono essere commossi, turbati, variati dalle vostre decisioni, anche in altre nazioni al di là della vostra, e sui quali perciò non potete decidere con quella libertà morale che fareste se spettassero solo a voi. Avete in cura od in custodia una Chiesa universale, di cui qui in Italia è il centro, e la periferia tocca i confini del mondo. Che vi importa di investigare come, perchè ciò sia? È il fatto solo che vi basta per conformarvi le vostre risoluzioni. Chi può respingere l'evidenza ineluttabile che il cattolicismo non è solo d'Italia? Che il cattolicismo è una fede, una religione che vuol essere rassicurata non solo in Italia, ma anche altrove? E quindi, se non l'avreto rassicurata qui, produrrete un turbamento che non si restringerà alla vostra patria, ma si estenderà, si propagherà alle altrui.

E che cosa dunque vi bisogna di più per allargare la vostra mente, il vostro animo, non solo al di là delle mura di questa Camera, ma delle Alpi e del mare?

Ora, un sistema di libertà della Chiesa (supponiamo che si fosse oggi potuto pensare e formulare per intero) avrebbe prodotto oggi questo effetto di rassicuramento di tranquillamento universale, che diciamo? Non lo avrebbe prodotto per due ragioni; perchè tutti quanti gli atti del Governo e del Parlamento italiano hanno detto che questa non era, non doveva essere, se non una parte, non già il tutto, di ciò che intendevano fare, una volta che il potere temporale fosse cessato; perchè gli effetti di questo sistema di libertà della Chiesa italiana rispetto all'indipendenza dell'azione spirituale del Pontefice nel governo della Chiesa universale non avrebbero potuto essere commisurati e giudicati dagli altri Stati d'Europa; e perchè infine un sistema di libertà qualunque non è fatto dalla legge in principal parte, ma dalle abitudini; e queste abitudini forse saranno create tra dieci o venti anni, in quel termine di tempo che questi privilegi accordati nel primo titolo saranno diventati inutili, poichè l'autorità ecclesiastica e la potestà civile si saranno indotte, persuase, accostumate ad andare ciascuna senza urtarsi per la sua via, ma non sono create già ora.

Adunque, un sistema di libertà della Chiesa non avrebbe esso solo praticamente e politicamente risoluto per ora la questione che ci sta davanti; ma non mi è lecito d'aggiungere altresì, dietro tutto quello che ascolto e vedo, che questa parola di libertà della Chiesa risponde, nella mente di molti, piuttosto ad un istinto che ad un concetto, e desti nel loro animo una serie di impressioni indeterminate, anzichè d'idee precise? Temo molto che quando la Commissione accettasse il dono funesto, quantunque non siano Danai quelli che lo presentano, di rifare il secondo titolo della legge, come da tante parti e così diverse della Camera vi è invitata, si troverebbe, una volta rifatto il titolo, in peggiore condizione che non era. Tutti ci dite: arrivate a quella meta; ma tutti insieme sdegnate di indicare la via, per la quale vi pare che ci si arrivi (*Ilarità*)

Il ministro degli esteri ieri ha detto una parola gravida di significato, ma indistinta anche essa. Ha detto che egli accetta il sistema della libertà della Chiesa sino agli estremi suoi, ed io mi accordo con lui. Io vorrei sapere però se il ministro degli esteri si sia per-

fettamente inteso col ministro di grazia e giustizia, e se il ministro di grazia e giustizia intende gli estremi della libertà della Chiesa come gl'intende il ministro degli esteri. Dalle sue parole pare che si fermi assai prima. (*Si ride*)

Ebbene, o signori, chiariamoci brevemente, vediamo fin dove siamo giunti, vediamo fin dove possiamo giungere; e, se volete che la Commissione vada più in là, abbiate la cortesia di dirle per quale via voi volete che si vada più in là.

Mentre l'onorevole Toscanelli parlava, l'onorevole Michelini lo interruppe, e l'interruzione fu felice, poichè molto evidentemente l'onorevole Toscanelli non trovò subito risposta; ma la risposta era facile.

L'interruzione dell'onorevole Michelini all'onorevole Toscanelli, che affermava la Chiesa cattolica non poter vivere colla libertà e separata dallo Stato, fu semplice, fu breve, fu questa sola: *gli Stati Uniti*. Però l'onorevole Michelini sa meglio di me che, per applicare la libertà della Chiesa come è negli Stati Uniti, bisognerebbe qui portare nelle menti di molti, nelle menti soprattutto di quelli che attendono alle questioni forensi, una rivoluzione quasi compiuta, e se coll'aiuto di lui si può più facilmente sperare di riuscirvi, riconosca che anche con lui l'impresa vorrà essere assai malagevole.

Si addice all'onorevole Michelini, profondo negli studi economici e sociali, il mostrare tutta quella fiducia, di cui le sue interruzioni mi danno segno; ma badi e dica insieme con me che negli Stati Uniti, dove la libertà della Chiesa esiste, non esiste però nessuna di quelle condizioni e pregiudizi legislativi nel cui seno qui dovrebbe nascere e prosperare. Non vi sono statuti di manomorta nel senso nostro, e quantunque la proprietà degli enti morali possa essere limitata per legge, questa limitazione è facile a eludere; la creazione delle corporazioni ecclesiastiche è libera, una volta che la Chiesa a cui appartengono, ha una esistenza legale per atto del congresso o prescrizione: ed è lecito a ciascun privato il creare un ente giuridico, che diventi soggetto perpetuo d'una proprietà di qualunque genere e valore.

Ho davanti a me un libretto di un prete cattolico americano; e vi leggo cose che meritano tutta quanta la fede, poichè egli stesso le estrae da uno scritto di un autore protestante. Si può desiderare maggiore e miglior prova della verità dei fatti che vi si espongono, di questo concorso di fonti, per solito, così dissenzienti? Ebbene, vi si asserisce che nello Stato di New-York, la Chiesa cattolica possiede un 50 milioni di dollari; vi si narra come, quando un vescovo cattolico vuol formare una parrocchia nuova, non ne chiede licenza a nessuno, e la crea, per virtù propria, instituendovi un parroco, il quale renda il ministero spirituale a quel gruppo di gente, la cui esistenza ed unione ha fatto credere necessaria ed utile quella creazione. Quando vuole fondare una Chiesa, compera un pezzo di terra grande a sua posta, sicuro che questo continuerà ad appartenere alla società cattolica, anche quando col tempo, adunandosi genti, case attorno al tempio comune, il valore di quel pezzo di terra sarà centuplicato. Non sarà sentito, credo, senza fremito e sgomento di molti di voi, che talune di queste chiese, parecchie forse, tutte, se vogliono, hanno da un lato un convento di monache del Sacro Cuore e dall'altro un convento di Suore di Carità. Ora di tutto questo laggiù nessuno nè si stupisce, nè si sgomenta: e la ragione per cui e la maraviglia e lo sgomento sarebbero irrazionali avrò motivo di dirla più in là.

Ora, quando voi mi allegate gli Stati Uniti, intendete davvero di creare qui un sistema di diritti che corrisponda perfettamente a quello che è effettuato, vive, opera laggiù? Se non tutto, in quanta parte ed in quale? Chi vuole andare più in là, quegli, s'assicuri, mi avrà compagno; nè io lo lascierò solo per via, qualunque sia il termine al quale egli intenda giungere. Che se devo incamminarmi io per il primo, se devo suggerire, consigliare ai miei colleghi della Commissione di procedere tutti insieme per questa strada, è necessario che ci guarentiate prima quanti di voi avremo a compagni e sin dove.

Intanto, mentre vi chiarirete, ci chiariremo tra noi su questo punto; una legge bisogna farla, e avendo obbligo d'introdurre la libertà nella Chiesa, vediamo sin dove possiamo farlo già ora con utilità reciproca e con giustizia. La libertà della Chiesa è una parola complessa. Essa vuol dire tutto un fascio di libertà: la libertà di riunione, la libertà di pubblicazione, la libertà d'insegnamento, la libertà di ordinamento interno e di legislazione, la libertà di giurisdizione. Principiamo dall'ultima.

Essa è il gran pomo di discordia tra la Chiesa e lo Stato, e il punto su cui soprattutto non s'intendono, quando l'una chiede la libertà e l'altro gliela promette. La Chiesa difatti chiede soprattutto la libertà di giurisdizione: e lo Stato questa le nega risolutamente.

Ebbene, negli Stati Uniti si è trovato un modo di conciliazione a questo dissenso, una conciliazione però che la Chiesa accetta bensì, ma nella quale non riposa l'animo suo.

E la conciliazione è questa. Poichè la Chiesa non è considerata più lì che altrove, come una potestà pubblica ed una società perfetta, secondo essa vorrebbe, ma vi è considerata e trattata come un collegio privato. Non le è negata la sua capacità legislativa, quantunque sia soggetta a queste due limitazioni, che essa si deva ritenere circoscritta da quella dello Stato colla quale non si può mettere in contrasto, o dall'oggetto, rispetto al quale solo è competente e a cui si deve restringere. La giurisdizione del *collegio* si estende sin dove si può estendere la sua legislazione: ma le ordinanze sue e i suoi divieti o sono tali che si compiono

senza nessuna limitazione dei diritti altrui e dipendono dall'uso che ciascuno può fare o non fare della libertà sua, si riferiscono insomma, per dirlo in una sola parola, a doveri religiosi e morali, e allora questa giurisdizione non ha luogo a richiedere, non ha bisogno di altra sanzione che spirituale e volontaria; ovvero sono tali, che l'eseguirli importa una limitazione di diritto, una soddisfazione d'obbligo verso tutti i membri dell'associazione, o verso qualcuno di essi; che creano, per dirlo altrimenti, relazioni giuridiche tra i membri dell'associazione o tra ciascuno di questi ed essa stessa, ed allora i tribunali ordinari loro attribuiscono, col riconoscerli e giudicarli, quel valore esecutorio, che l'associazione stessa non è in grado di dar loro e di cui essi hanno pure bisogno. Ebbene, rispetto alla competenza, ai limiti e al modo dell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, la vostra Commissione vi propone appunto di entrare in questo sistema.

L'accettazione di questa proposta potrà servire alla Commissione di saggio e di prova, se la Camera intende entrare davvero per quella via alla cui meta gli Stati Uniti sono giunti, e se quindi è disposta a mutare i criterii che l'hanno diretta sinora rispetto a quell'altra libertà, che è la più grande di tutte quelle che ho annoverate, e la più circondata di difficoltà vere e di pregiudizi falsi, voglio dire, la libertà del possedere. Io dubito di no: io dubito che, quando si venisse più da vicino ad osservare così questa come le altre libertà, ciascuno di voi farà delle riserve di qua e di là, e troverà il modo di negare, di ripudiare l'una o l'altra.

Poichè dunque il sentimento della Camera è incerto su questo punto, e alla Commissione non si era data su questo nessuna luce, tanto più che nel Comitato della Camera tutti gli articoli che si riferiscono a questa seconda parte del progetto sono passati lisci e quasi senza osservazioni, la Commissione si è dovuta credere necessariamente legata dall'obbligo di fare qualche cosa di pratico e di prontamente attuabile ora, dal limite nel quale il Governo aveva circoscritte le sue disposizioni e dal bisogno di fare una legge la quale, sino ad un certo punto, rispondesse alla promessa che il Governo italiano ed il Parlamento hanno contratto, di andare attuando in Italia il sistema della libertà della Chiesa, ma che, appunto per rispondervi effettivamente, fosse in grado di raccogliere una maggioranza di voti in questa Camera.

Epperciò che cosa ha fatto rispetto a ciascheduna di queste libertà, delle quali, si diceva, si compone la libertà della Chiesa, e in che il progetto che essa vi presenta si distingue da quello del Ministero?

La Commissione come il Ministero accordano intiera alla Chiesa la libertà di riunione e di pubblicazione, e lasciano nei termini e nelle condizioni attuali la libertà dell'insegnamento. Chiariamoci però, prima di andare oltre, intorno a questa.

La Commissione come il Ministero non fanno che lasciare tanta quanta è ora in ogni parte d'Italia la libertà dell'insegnamento ecclesiastico, e mantenerla in Roma.

Qualcuno degli oratori che m'ha preceduto, ha preteso, l'onorevole Berti colle sue eloquenti e nitide parole ha sostenuto, che si dovesse procedere oltre, e che questa fosse non solo una buona, ma una necessaria occasione d'introdurre in Italia la libertà dell'insegnamento laico, che a tanti, secondo egli afferma, e così inesplicabilmente ripugna.

Ora, qualche osservazione su questo punto è utile.

Quale è la libertà d'insegnamento che la Chiesa può esigere perchè sia intera la libertà sua, perchè questa non si possa dire menomata dallo Stato? Regna pure su questo punto una grande confusione.

Io credo che la Chiesa possa esigere la libertà dell'insegnamento ecclesiastico, cioè la libertà di dare essa sola, a suo modo, nei limiti e misure che le pare, a quelli che si addicono alla professione ecclesiastica, l'insegnamento di cui hanno bisogno, cominciandolo dall'età che essa crede, e terminandolo al punto che ad essa paia sufficiente.

Qualunque ingerenza dello Stato in questo insegnamento sarebbe lesiva della libertà della Chiesa; lo affermo e lo credo risolutamente; ma può anche e deve esigere la Chiesa, può e deve esigere il sistema della libertà della Chiesa che noi accordiamo all'autorità ecclesiastica la libertà dell'insegnamento laico, il diritto cioè d'insegnare ai laici a condizioni e con cautele diverse da quelle che lo Stato concede ai laici stessi? Anzi, può la Chiesa, deve il sistema della libertà sua esigere che lo Stato accordi così ad essa come a tutti gli altri il diritto d'insegnare ai laici, senza condizione, senza cautela, senza garanzia di sorta? La libertà della Chiesa, per dirla altrimenti, circoscrive il nostro diritto di determinare i modi, l'effettuazione della libertà dell'insegnamento laico?

Io credo che noi abbiamo il diritto di lasciarci intatto il giudizio su questa materia, e perciò schivare persino l'apparenza di crederci vincolati, obbligati ad una legge sulla libertà dell'insegnamento per effetto della legge attuale, perchè quest'apparenza indurrebbe l'opinione che vi sia un legame necessario, determinato in tutti i suoi punti tra la cessazione del potere temporale e la libertà della Chiesa da una parte, e l'ordinamento dell'insegnamento laico dall'altra. Indurrebbe l'opinione che noi ci siamo, anche rispetto a quest'altra materia della nostra competenza legislativa, legate le mani.

Ne giudicheremo noi, ne giudicherete voi quando vi parrà; ed esaminerete, tenendo davanti agli occhi l'interesse principale della coltura pubblica, se la libertà dell'insegnamento primario e secondario debba essere in Italia sciolta da ogni condizione di attestato di capacità; se la libertà dell'insegnamento universitario debba

essere portata a questa larghezza, che non solo come ora, ciaschedune possa insegnare ciò che gli pare e come gli piace, nel recinto dell'Università pubblica, ma che ciaschedun interesse, ciascuna opinione, ciascuna città possa creare Facoltà, Università a sua posta, e abilitare alle professioni a cui i diplomi universitari abilitano ora, o anche questi si devano annullare affatto. Vedremo allora colle ragioni e cogli esempi, se è probabile che da ciò venga male o bene; poichè non son cose che si son dette o si farebbero per le prima volta in Italia.

Ciò che io ora sostengo, è che ci dobbiamo lasciare intatto e pieno il diritto di giudicarne, e che non è utile nè necessario l'esagerare gli obblighi di coerenza e di logica che la libertà della Chiesa c'impone, e vincolare a questa la materia dell'ordinamento dell'insegnamento laico che n'è essenzialmente distinta. Noi dobbiamo rispettare la libertà dell'insegnamento ecclesiastico; e questa la rispettiamo per Roma nella presente legge che ha tratto a Roma. Se è vincolata altrove, sarà utile scioglierla. Della libertà dell'insegnamento laico, o che esso sia dato da ecclesiastici o da laici, non è, non deve essere questo il luogo di occuparsene.

Dette queste poche parole sulla libertà dell'insegnamento, veniamo al punto sul quale, come io vi diceva, la Commissione si è divisa dal Ministero. Questo punto tocca la libertà dell'interno ordinamento della Chiesa, non però nelle leggi che lo regolano, non nelle norme che lo costituiscono, non nella sua circoscrizione territoriale (in quest'ultima solo il membro dell'Opposizione, l'onorevole Mancini, propone di limitarla), ma bensì nella scelta ed installazione dei suoi ministri.

L'onorevole Berti ha creduto che la Commissione e il Ministero dissentissero in ciò, che la Commissione distingue nel beneficio ecclesiastico attuale la temporalità dell'ufficio, dove il Ministero non v'intromette questa distinzione e non lo scioglie; cosicchè il Ministero propone che il Governo consegni issofatto le temporalità a quello che l'autorità ecclesiastica addita come investito da essa dell'ufficio ecclesiastico, dove la Commissione lascia che l'autorità ecclesiastica dia l'ufficio a chi più le piace, ma non consegna le temporalità se non quando e dove l'investito piace anche al Governo.

Il fondamento e il motivo del dissenso non sono quelli che l'onorevole mio amico crede; se la dimostrazione non fosse inutile e non dovesse riuscire per necessità troppo sottile, io proverei che è appunto il contrario, e che questo discioglimento del beneficio, che parecchi nella Commissione, io, per esempio, credono necessario, non è però fatto per ora nè dalla Commissione nè dal Ministero, e assai più, in ogni modo, da questo che da quella.

La Commissione è proceduta da un punto di veduta più pratico. Essa si è chiesto: qual è la relazione in cui, ammettendo la proposta del Governo, questo entrerebbe coll'autorità ecclesiastica rispetto alle provviste beneficiarie? In questa evidentemente, che il Governo, da una parte mantiene le temporalità nelle mani sue, dall'altra lascia all'autorità ecclesiastica la libertà intera della collazione dell'ufficio, e s'obbliga insieme a consegnare quelle a chinque sia dall'autorità ecclesiastica investito di questo. Il Governo, dunque, si contenta di consegnare quindi innanzi le temporalità all'investito dall'autorità ecclesiastica, senza intervenire nè punto nè poco in tale consegna col giudizio, col criterio suo.

Ora non si tratterà solo di mettere in possesso quelli che l'autorità ecclesiastica nomina; si tratterà bensì anche di espellere dai benefizi quelli che l'autorità ecclesiastica dichiari indegni o ripudii.

Poichè, o signori, non bisogna illuderci, cessa nel Governo ogni diritto d'impedire, di trattenere, di sviare l'esecuzione delle ordinanze dell'autorità ecclesiastica rispetto all'investitura dei benefizi, d'intervenirvi in qualunque modo. Difatti ogni diritto di questo genere si fonda sul concorso che esso ha sinora preso nella installazione del beneficiato mediante l'*exequatur* e il *placet*, e, abbandonati questi, ogni simile diritto vien meno.

Non vi sarà luogo a nessun ricorso al Governo per gli abusi che l'autorità ecclesiastica potesse commettere verso il beneficiato; poichè il richiamo al principe nasce da ciò, che le due autorità hanno preso parte all'istallamento del parroco nel beneficio. Quando di queste due autorità l'una dichiara di non volere più concorrere, e l'altra fa tutto essa, l'autorità civile non ha più diritto d'impedire che l'ordinanza ecclesiastica sia eseguita in tutto e per tutto. Poichè è così, io vi chiedo se sia una condizione possibile quella nella quale il Governo entrerebbe. Io non sono nè amico, nè nemico della Curia romana, ma è impossibile che io nasconda a me stesso da quali sentimenti cotesta Curia romana è animata verso l'Italia, da quali sentimenti poi è animata questa Curia romana nel governo di tutta quanta la Chiesa. Io non posso già nascondere a me medesimo che oggi tutti i parroci sono nelle mani del vescovo; tutti i vescovi, son per dire, stanno nelle mani del Papa; io non posso nascondere a me medesimo che può diventare un mezzo di azione politica, soprattutto nel momento attuale, l'uso di cotesta assoluta libertà di collazione. Il Pontefice e i vescovi, che son quelli i quali riassumeranno in sè tutta la Chiesa, potranno colla vostra legge alla mano forzare voi, Potere civile, che non avete più diritto di intervenire perchè non avete più il fondamento del *placet* e dell'*exequatur* per intromettervi, vi potranno forzare, io dico, ad eseguire colle vostre mani stesse i provvedimenti suoi più contrari, più avversi, più odiosi a voi stessi.

Io sento dire che davvero oggi il ricorso al principe o l'appello *ab abusu* del clero inferiore al Governo non si esercita che assai di rado o non mai; e quindi esso

è un diritto vano ed inutile. Questo ragionamento non mi parrebbe più concludente di quello che dicesse: oggi che la mia casa ha una porta che è chiusa, nessuno c'entra; tanto è che io butti la porta per terra, e nessuno c'entrerà del pari. È evidente che oggi l'autorità ecclesiastica non abusa, perchè sa che il Governo ha nelle mani un freno che le impedirebbe di effettuare tutta l'intenzione sua; ma, quando questo freno fosse tolto, potrebbe succedere che l'autorità ecclesiastica vi obbligasse, ogni volta che lo vuole, a levare l'assegno della temporalità al prete che è nemico ad essa, perchè è amico a voi, e voi dovreste obbedirle. Certo nessuno potrebbe consigliare allo Stato di metter mano a far esso una costituzione civile della Chiesa, oibò; ma dobbiamo dunque continuare la politica infelice di tutti quanti i Governi laici che hanno fatto da cinquant'anni in qua leggi sulla Chiesa? Con queste hanno essi stessi contribuito a dar forma e sviluppo all'assolutismo del Pontefice sopra tutta la Chiesa. Sono state coteste leggi quelle che hanno sgomberato il terreno del diritto ecclesiastico di tutte quelle creazioni, esili, varie, distinte che servivano di barriera all'esercizio dell'autorità pontificia, e che questa, meticolosa come ogni autorità morale, la quale si regga sull'opinione, si sarebbe guardata bene dal distruggere. Oggi voi, levando di mezzo l'*exequatur* e il *placet* del Governo senza surrogarvi altro, senza tentare, senza aspettare che altro vi sia surrogato, voi date nelle mani del Pontefice e della Curia romana la collazione di tutti i benefizi del regno più che non l'abbia mai avuta, che non abbia mai sognato di averla. Colle mani vostre rendete servo tutto il clero, tutta la plebe dei fedeli d'Italia, alla quale non resta altro diritto che quello di ribellarsi, che non è un diritto, ma bensì una disperazione più difficile in questa che in ogni altra cosa. L'arbitrio assoluto del capo, la servitù sopina delle membra, questa si chiama la *libertà della Chiesa!* (*Bravo! Bene!*)

La Commissione dunque non aveva che due vie: o fermarsi prima, o andare più in là. Per andare più in là domanda, come ho detto, quali sono i suoi compagni; non sapendolo, si è fermata prima (*Si ride*), e si è fermata sopra questo punto.

Essa ha accordata intera, come si è detto, la libertà di riunione, di pubblicazione e dell'insegnamento ecclesiastico; il concederla non è nè più nè altro che il far rientrar la Chiesa nel diritto comune; il cancellare per essa una esclusione, che è ingiusta, e che non ha luogo rispetto a nessun altro culto. Invece, quanto alle provviste beneficiarie ci siamo detti che, poichè lo Stato non può mutare esso stesso e subito il soggetto dell'esercizio dei diritti che oggi esercita rispetto ai benefizi, non può investire nessun'altra rappresentanza del laicato dei diritti, il cui esercizio è nelle sue mani, li mantiene provvisoriamente quali oggi esistono.

Ora che diritti son questi? Sono di due nature: l'esercizio di taluni precede la collazione del beneficio; quello di altri è contemporaneo o conseguente alla collazione del beneficio.

Quali sono i primi diritti? Consistono nell'ingerenza che il Governo esercita nelle nomine degl'investiti di benefizi maggiori o concistoriali.

Esercita da per tutto questi diritti? Non li esercita da per tutto, non li esercita, per esempio, nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche.

Li esercita da per tutto alla stessa maniera?

Neanche; poichè questi diritti, dove consistono in un diritto di raccomandazione che è fatta alla potestà ecclesiastica, mediante presentazione di terne, o quaderne, come in Toscana; dove arrivano sino alla nomina, a cui deve seguire l'approvazione della Santa Sede.

Però questi diritti, comunque formulati ed esercitati, sono dappertutto l'effetto di concordati, di patti positivi, d'indulti che intervennero nei tempi anteriori fra i vari Governi italiani e la Santa Sede. Ora, a questi patti quale valore ha accordato il Governo italiano in questi dieci anni? Gli ha ritenuti annullati dal mutamento interno dello Stato; e la legislazione italiana si è quindi sviluppata come se i concordati non esistessero. Perciò sarebbe ingiusto, sarebbe un voler mantenere una relazione violenta tra la Chiesa e lo Stato, il conservare a questo diritti che non si fondano sopra un diritto assoluto dello Stato, sopra un diritto di regalia, ma sopra patti che lo Stato ha già dichiarati sciolti e nulli nel rimanente.

Però, se questi diritti si debbono abbandonare sin d'ora, c'è un diritto che lo Stato esercita non per concordato, non per indulto, non per patto, ma per regalia, e del quale possiamo discutere, contrastare le ragioni logiche, le ragioni ideali, che si può negare con quella ostinazione e, se si vuole, fondamento con cui lo ha negato talora la Santa Sede, ma che è certo esercitato da secoli, ed ha ragione e titolo di consuetudini antichissime. Questo diritto è quello dell'*exequatur* o del *placet*, forme diverse che non differiscono se non in ciò, che la prima si riferisce agli atti dell'autorità ecclesiastica esterna al regno, la seconda a quelli dell'autorità ecclesiastica interna, ma che investono per se medesime, così l'una come l'altra, tutto l'intero atto suo.

L'*exequatur* ed il *placet*, mantenuti rispetto alla materia beneficiaria, vogliono dire che ogni ordinanza dell'autorità ecclesiastica, la quale investe un sacerdote qualunque di un beneficio maggiore o minore, non può ricevere esecuzione nello Stato, senza che questo la renda esecutoria col suo beneplacito. Ora, poichè questo diritto si è fondato sempre e dappertutto sopra un diritto nascente, direi, dal concetto stesso della supremazia dello Stato, noi abbiamo detto: non è il caso di abbandonarlo *hic et nunc*, non è il caso di abbandonarlo, se non quando si sia introdotta dall'autorità

competente nelle elezioni e nomine dei beneficiati qualche rappresentanza del laicato che renda alla società civile l'ufficio, faccia alla comunione dei fedeli il servizio che oggi le è reso, con più o meno perfezione, dall'esercizio di questo diritto nelle mani dello Stato.

La Commissione ha sentito osservarsi che il suo sistema in questa parte era incompiuto. Ma la Commissione lo ha detto essa stessa che era incompiuto. Se lo avesse creduto compinto, non avrebbe proposto alla Camera un articolo con cui dare compimento alla legge. Ma la Commissione ha ragionato così: manteniamo allo Stato, non come diritto certo, organico, stabile l'*exequatur* ed il *placet*, ma manteniamolo sino a che non avremo risoluto il rimanente della questione della libertà della Chiesa, non avremo dato l'ultima mano al sistema della libertà della Chiesa. E quando avremo fatto ciò? Quando dalla parte nostra avremo dato alla proprietà della Chiesa una maggiore stabilità che non le si attribuisce ora per i criteri coi quali ci siamo sinora regolati rispetto ad essa; quando avremo mutato la natura del beneficio ecclesiastico e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà ecclesiastica, meno intinto e viziato di feudalità; e quando per parte dell'autorità ecclesiastica sarà ripristinata, nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata a quella dei parroci l'ingerenza antica del laicato e del clero.

È vero, e noi stessi l'abbiamo pur ora affermato, che lo Stato non può da sè surrogare un'altra rappresentanza a se stesso nell'esercizio di questo diritto. Però può non creare colle mani sue una condizione di cose, nella quale il desiderio di questa surrogazione diventi difficile o la soddisfazione di esso impossibile. Forse si potrebbe (lo giudicherà la Camera) dire sin d'ora che lo Stato rinuncierà all'esercizio dell'*exequatur* e del *placet*, quando la Chiesa avrà introdotto di nuovo nell'elezione dei suoi beneficiati un'altra rappresentanza del laicato diversa da quella che oggi esercita il Governo; forse si potrebbe investire dell'esercizio di questo diritto di *placet* ciascuna Chiesa particolare, quando al laicato vi si costituisse una rappresentanza canonica e ragionevole. Poichè non è dubbio (giacchè è parso che l'onorevole Berti lo mettesse in dubbio) che il clero ed il popolo hanno negli antichi tempi esercitata una partecipazione nella nomina dei vescovi, che via via è stata sottratta ad essi e poi investita dai Sommi Pontefici stessi nei principi, con grandissima protesta del Collegio dei cardinali e scandalo di tutta la gente religiosa e tenera delle vere ed antiche istituzioni della Chiesa. E l'occasione di abbandonarla ai principi (lo notino i cattolici teneri del poter temporale) è nata molte volte dal desiderio di ottenere favore per le famiglie dei Pontefici e sicurezza per il loro regno terreno. Tanto questo principato temporale, di cui i cattolici, dei quali parlavo prima, fanno così grande rammarico e compianto, ha corrotto talora l'esercizio della stessa autorità ecclesiastica!

Certo noi non possiamo introdurre una riforma nella Chiesa noi stessi; ma però abbiamo l'obbligo di non renderla moralmente impossibile o estremamente difficile. Se noi non possiamo investire noi stessi un'altra rappresentanza laicale qualsia dei diritti che il Governo esercita, non dobbiamo avviare, sedurre, agevolare il Pontefice a costituire nella Chiesa un assolutismo religioso più forte di quello che sia mai stato, perchè questa forma di assolutismo papale, anche contro la volontà del Pontefice stesso, farebbe sorgere intorno a lui interessi, pregiudizi, che lo trascinerebbero a convertire tutto il clero in un esercito nemico al paese. La difficoltà principale, vera, sostanziale di ogni ricognizione di libertà compiuta alla Chiesa cattolica è nata e nascerà sempre da questo, che essa sola è diventata Chiesa meramente di *clero*, dove ogni altra Chiesa è di clero e laicato insieme. Quel prete americano, che citavo testè, afferma, asserisce avanti al suo uditorio che ogni prete americano è soprattutto americano: quando qui si potrà ripetere che ogni prete italiano è soprattutto italiano, la libertà della Chiesa non avrà nemici, e potrà non temere che non sia proclamata oggi se non per essere rivocata domani. Le cause che producono un effetto così salutare nella Chiesa giovine e scarsa d'America, mancano nella Chiesa vecchia d'Italia: non prendiamo nessun provvedimento, per il quale sieno impedite di sorgere nell'avvenire, come non esist no nel presente. Non formiamo colle stesse mani nostre un clero che si espanda a modo di setta nel paese, e che senza nessun vincolo o affiatamento morale colle comunanze cattoliche, si nutra sicuro e tranquillo, e moralmente assonnato, di una sostanza che è pure di quelle, e che di se medesimo non dovrà rispondere in veruna maniera alla plebe sopra la quale esercita il suo ministero (alla plebe alla quale un giorno doveva pure gradire per essere chiamato ad esercitarlo), bensì ai capi soltanto dai quali tiene il suo beneficio.

Questo adunque è il punto nel quale il progetto della Commissione differisce da quello del Ministero. Quando la Camera voglia andar oltre a spingere il sistema delle libertà della Chiesa alla sua perfezione, e la Chiesa mostri di volerlo anch'essa, accostandosi di nuovo alla cittadinanza, dal cui consorzio, per il suo connubio coi Governi, si è allontanata, io, quanto a me, saluterò con gioia quel giorno; ed ecco il perchè. Io non credo che nessuno sappia (e quelli che s'immaginano di saperlo, credo che davvero non vedano se non ciò che hanno nella loro mente, cosicchè è una maniera di miraggio spirituale il loro), io non credo che nessuno sappia se la libertà della Chiesa, applicata al cattolicismo come alle altre religioni, debba servire a rafforzare il sentimento religioso, od a scemarlo, od a spegnerlo; e soprattutto, se debba rinvigorire tal fede

o tal altra. Io non lo so; questo è un segreto che nasconde in sè l'avvenire. Ma d'altra parte io so che, se vi è modo di vedere se questo sentimento religioso risponda ancora a qual cosa; se vi è modo che questo sentimento religioso ritorni vivace ed efficace, possa generare effetti utili e buoni, possa risvegliare una vita morale, è quello di rimetterlo in un intimo contatto con le cittadinanze alle quali spetta credere o non credere; è quello di forzarlo a mantenere giorno per giorno il suo campo; ed a conservare con l'utilità dei suoi atti quotidiani, colla santità della vita, coll'opera dell'intelligenza tutta la sua autorità morale sulle popolazioni.

Io credo in questa lotta; e questa lotta è la vita, poichè mi si permetta di dire a quelli i quali sono venuti fuori in questa discussione con argomenti più o meno religiosi e teologici, che, quando io dico che la vita è lotta, ripeto quello che disse Cristo: che egli non veniva a porre la pace, ma la guerra, ed è la guerra morale che ci bisogna. Un clero, come quello che si rischierebbe di formare, o signori, non prendendo altro provvedimento che non curarsene affatto, non creando nessuna necessità per la quale si deve sentire prima o dopo indotto a vivere della comune vita sociale di tutti; un clero non dipendente che dal cenno dei vescovi, e per questi, da quello del Pontefice, senza coscienza dei diritti suoi, senza stimolo ai suoi doveri, vivente quasi brutalmente in mezzo alle plebi che dovrebbe moralmente elevare, un clero siffatto sarebbe la più gran piaga della quale potrebbe essere un giorno ricoperta l'Italia. (*Benissimo!*)

Aspiriamo dunque alla libertà della Chiesa, ma senza confonderla colla libertà del clero, come se fosse tutt'uno con questa; aspiriamovi, come da persone di coraggio si deve fare, colla coscienza che ne ritrarremo tanto migliore, tanto maggiore partito, quanto sarà più grande la forza morale che ciascuno di noi mette nell'usarla, perchè la libertà non deve, non può essere intesa, come l'onorevole Civinini voleva, a distruggere il Papato, nè com'altri, a restaurarlo. La libertà è un campo, una lizza che è aperta così agli amici del Pontefice come ai suoi avversari, e nella quale vincerà quegli alle cui mani è confidata una maggiore e più rilevante parte dell'avvenire morale della società umana. È lotta morale, è lotta continua, è lotta da forti, e ciascuno deve combatterla da sè. Quelli che vi si credono deboli, sacerdoti o laici, e chiedono aiuto alle Assemblee o ai Governi, sono già vinti, sono già dispersi e disfatti. (*Bene! Bravo!*)

Ora non mi restano a dire, o signori, che poche parole.

Io debbo confessare che, non ostante la grandezza della questione che trattiamo, non ostante che a me come a tutti essa paia del maggior rilievo per la condizione morale e politica avvenire e presente dell'Italia, quando io giro gli occhi per l'Europa, quando prolungo lo sguardo non solo fuori di questa Camera, ma dell'Italia, la questione grandissima che dibattiamo, diventa assai piccola.

Che cosa l'avvenire riservi a queste nazioni che paiono di nuovo scendere nell'arena con tutto l'antico orgoglio, e se con l'antico furore, io non lo so, nè lo sa altri; ma è evidente a tutti che quei legami e ritegni morali che noi avevamo tessuto, annodato a gran fatica collo sviluppo del pensiero e della civiltà umana contro le ambizioni degli uomini, sono riusciti debolissimi alla prova, e si sono rotti al primo sforzo delle passioni dei popoli. Noi li sentiamo nella nostra coscienza scomparsi o per il bene o per il male, o che si faccia ora la pace o che continui la guerra.

A me pare (e desidero errare) che l'Europa è destinata ad un lunghissimo e doloroso sperimento; i mutamenti che i fatti ultimi ed a tutti noti hanno creato nell'equilibrio delle forze del centro dell'Europa non rimarranno per lungo tempo i soli.

È evidente che prima o dopo, fra un anno o due, un nuovo lavoro di trasformazione territoriale dovrà succedere, una nuova e più estesa alterazione nella forza rispettiva di molti altri Stati di Europa. Noi saremo un giorno o l'altro tratti in questa lotta. È impossibile che gli interessi nostri non siano o prima o dopo minacciati e lesi. E la probabilità che vi saremo tratti, è piuttosto aumentata che scemata dalla condizione attuale della questione romana, dalla urgenza e dalla difficoltà di risolvere i dissensi nostri colla Santa Sede. L'ostilità del Pontefice che, con questa legge o senza, perdurerà del pari, potrà essere un nuovo, un fecondo seme di contrasti, di dissapori per il Governo italiano.

Intorno a questo malanimo, a questa amarezza, a questo seme di malumori, potranno altre ostilità, altre inimicizie, altri dissensi far nodo e gruppo.

Io non dico già, non credo che nelle grandi controversie che si preparano, si addensano in Europa, la questione del Pontificato debba esercitare una grandissima influenza ed efficacia. Non credo che il primo posto, checchè essa pretenda, le sarà dato. Ma quantunque non abbiamo perciò nessun motivo a mutare la nostra via (perchè i pericoli che la Curia romana ci avrebbe suscitati non sarebbero stati minori nelle possibili complicazioni avvenire, se ci fossimo trattenuti dall'occupare Roma), è necessario di ritener bene davanti agli occhi della mente, che l'avvenire, se non è pauroso, è incerto, e noi non abbiamo ancora subita la grande, la sola prova a cui le macchine nuove devono andare soggette prima d'essere sicure dell'opera loro, il contrasto e l'urto.

Ebbene, rispetto a questo avvenire, quale può essere la condotta che dobbiamo tenere? Deve essere una condotta conforme a tutto quanto il genio della nostra rivoluzione.

Noi siamo nati e vissuti, asserendo precisamente i diritti nostri e rispettando scrupolosamente quelli di

tutte le altre nazioni. Siamo venuti al mondo con una promessa di pace e di giustizia. Noi non abbiamo gettato un lampo di luce nel sorgere, non abbiamo accompagnato la nostra nascita col triste rombo dei cannoni, non l'abbiamo fatta precedere dal *lampo dei manipoli, dall'onda dei cavalli* e dal mortale luccichio delle spade, non abbiamo predicata la dottrina del ferro e del fuoco. Noi abbiamo chiesto all'Europa che ci desse il posto che ci spettava, e l'abbiamo preso senza ledere i diritti altrui; abbiamo detto di volerlo tenere senza neanche offendere le coscienze, gl'interessi morali di nessuna nazione d'Europa. Siamo stati giusti, moderati, ragionevoli; abbiamo procurato di mettere dalla parte nostra tutta la ragione sempre. Ebbene, noi dobbiamo procedere con questi criteri anche nella presente questione.

Noi dobbiamo continuare a mettere dalla parte nostra tutta la ragione e mostrare che nessuno degli interessi europei è da noi trascurato o disprezzato; noi dobbiamo, non ostante le ripugnanze teoriche di alcuni, non ostante gli esagerati o veri sgomenti degli altri, continuare a serbare in tutta la nostra condotta il rispetto che dobbiamo a tutti gli interessi legittimi delle coscienze di Europa. È meglio abbondare che difettare, perchè nell'abbondare non c'è pericolo, ma nel difettare, se anche il pericolo non ci fosse, ci sarebbe pur sempre luogo alla censura di aver voluto, venendo meno a promesse lungamente ripetute, turbare ad ogni patto il criterio morale e religioso delle nazioni forestiere. Dunque, siamo giusti e e siamo moderati; siamo giusti e siamo moderati però, tenendo pure in mente che non basta a questo mondo e non è mai bastata meno d'ora nè la giustizia, nè la moderazione. Circoscriviamo il nostro diritto come va circoscritto (nella natura di ogni diritto è il concepire e determinare il suo limite), e prepariamoci, forse meglio che non siamo, a farlo rispettare al bisogno, perchè sarà meglio per noi e per gli altri. Meglio per noi, perchè potremo impedirne la violazione; meglio per gli altri, che avranno meno la tentazione di venire a violarlo.

Signori, permettetemi adunque che io concluda questo discorso, che è stato assai lungo, eppure all'importanza e grandezza della materia è ancora breve, lo concluda con una grande e storica parola: — Fidate in Dio — che vuol dire: fidate nel diritto — e tenete asciutte le vostre polveri. (*Applausi — Molte voci di viva approvazione*)

DISCUSSIONE

SUGLI ORDINI DEL GIORNO E SUGLI ARTICOLI

PERUZZI. Signori, sono così singolarmente sfavorevoli le condizioni nelle quali io sorgo a rompere il lungo silenzio serbato in questa Camera, che ognuno dovrà convenire come forte debba essere la spinta che mi muove a parlare in quest'occasione.

Diffatti io vengo a fare una proposta, la quale mi pone nella necessità di rientrare nel più vivo di un dibattimento che da molti e molti giorni occupa la Camera, e mi conviene chiarirmi avverso ad alcuni carissimi amici miei e personali e politici.

Ma non vi meraviglierete che grande sia in me la spinta a prendere la parola in quest'occasione, se considerate come io sia nel numero di coloro che l'onorevole Ferrari qualificava una volta per generali d'Alessandro, e come in questa qualità io avessi l'onore di sedere accanto al conte di Cavour quando ebbe luogo quella memoranda battaglia parlamentare che si chiuse coll'ordine del giorno del 27 marzo 1861.

Dopo quell'epoca, avendo molto e molto pensato, molto letto, molto udito e molto discusso intorno a quell'argomento, non mi sono indotto giammai a ritenere vero ciò che l'onorevole Righi supponeva, cioè che quella formola fosse dal conte di Cavour pronunziata nel campo delle astrazioni, come un'aspirazione che egli forse non avrebbe tradotta in atto. Imperocchè, anzi, quanto più ho pensato a quella formola, quanto più ho saputo intorno ad essa, tanto più ho dovuto acquietare il convincimento che esprimesse un concetto radicato e maturato nell'animo di quel grand'uomo, poco abituato a vagare nel campo delle astrazioni e fornito di uno spirito eminentemente pratico.

Io era allora un neofita di questa idea della libertà della Chiesa; uno dei primi atti della mia vita politica nell'opposizione al Governo che qui imperava avanti il 1859, essendo stato appunto una pubblicazione che s'intitolava *L'apologia delle leggi leopoldine*, pubblicazione fatta insieme col barone Ricasoli, coll'onorevole Bianchi, coll'ex-deputato Corsi ed altri. Ma le nuove condizioni del nostro paese mi fecero abbandonare questa idea, persuadendomi della bontà di quella proclamata dal conte di Cavour.

La questione romana, o signori, è sorta col nostro regno, e colla questione romana è sorta immediatamente l'idea della libertà della Chiesa.

E poichè l'onorevole relatore della Commissione parlava ieri con tanta eloquenza e con un convincimento così profondo della santità delle promesse nostre rispetto a questa intricata questione romana e della necessità di mantenerle, la Camera non troverà strano che, ritenendo io che la principale promessa, la più sacra, la più solenne, la più spesso e altamente confermata sia quella appunto della libertà della Chiesa, quella sia la promessa che soprattutto mi sembri doversi avere a cuore di mantenere.

Io non mi meraviglio che in questa questione si sia divisi da amici i quali con noi consentono generalmente in altre questioni; ed intendo che, quando si passa dalle astrazioni alle applicazioni in tutto ciò che tiene alla vita politica, spesso accada di ritenere impraticabile o dannoso quello che, considerato astrattamente, si era ritenuto per buono ed utile.

E se questa convinzione io avesei oggi intorno alla libertà della Chiesa, abbandonerei questo concetto, come abbandonai quello delle leggi giurisdizionali; come fui apostata a quella fede, così oggi mi unirei all'onorevole Righi ed a coloro che hanno firmato l'ordine del giorno inteso a separare in due leggi il primo ed il secondo titolo del progetto che si sta discutendo. Avendo invece un convincimento opposto, ritenendo che il titolo primo della legge sia tutt'al più da approvare come una necessità transitoria, come una liquidazione del passato, che contenga disposizioni, cui non so ancora se potrò dare il mio voto favorevole o contrario; cui però, se lo darò favorevole, lo darò con qualche rammarico, io dico schiettamente che per me la sostanza della legge sta nel secondo titolo largamente sviluppato. Laonde esplicitamente dichiaro che al primo titolo non darò certo favorevole il voto, se insieme non sarà votato il secondo e redatto in guisa da assicurare nel nostro paese, in una misura più o meno larga, ma efficace, la libertà dell'esercizio di tutte le religioni. (Bravo! *a destra*).

Io vi dissi che la principale delle promesse da noi fatte per il giorno nel quale fosse cessato il dominio temporale dei Papi, quella fatta più solennemente

fu la libertà della Chiesa; nè credo potrà questo essere posto in dubbio: pur tuttavia chiedo alla Camera il permesso di leggere alcuni brani degli ordini del giorno del marzo 1861.

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confidando che, assicurata l'indipendenza, la dignità e il decoro del Pontefice e *la piena libertà della Chiesa*, abbia luogo, ecc. » E quello del Senato è ancora più esplicito: « Confidando che le dichiarazioni del Governo del Re *per la piena e leale applicazione del principio della libertà religiosa* faranno fede alla Francia ed all'intera società cattolica che l'unione all'Italia di Roma, sua naturale capitale, si compirà assicurando nel tempo stesso il decoro e l'indipendenza della Chiesa, ecc. »

E quando leggo i documenti del *Libro Verde*, vi trovo diverse promesse: ve ne trovo alcune che sono state fortunatamente abbandonate; ne vedo altre che segnano a grandi linee le varie disposizioni del titolo primo di questa legge; ma vedo sempre in prima linea, come principale garanzia, la libertà della Chiesa; per esempio, leggo in una di quelle note questa frase, *surtout la séparation de l'Eglise de l'Etat*; vedo insomma che la libertà religiosa è sempre la principale, la più importante fra le promesse fatte dall'Italia.

In verità io guardo con occhio diverso le promesse che s'intende mantenere per virtù delle disposizioni del titolo secondo di questo progetto di legge, e le promesse che s'intende mantenere per virtù del titolo primo. Queste pure si sono fatte, ma nessuno vorrà disconvenire che sempre si sono fatte in seconda linea, sono promesse le quali ora sono state ragionevolmente rinnovate dal Ministero in un momento nel quale egli aveva il dovere di rassicurare quegl'interessi che per avventura avrebbero potuto venir turbati dalla nostra impresa, e rassicurarli perchè questo turbamento non ne riuscisse cagione di danno.

Ogni membro del Parlamento (e più specialmente un deputato, quale sono io, il quale s'onora di appoggiare il Ministero) ha il dovere di esaminare maturamente le promesse fatte dal Governo, ha il dovere di approvarle quando non le creda dannose allo Stato, e quando, considerando tutto l'insieme degli avvenimenti e le condizioni del nostro paese, esse gli paiano opportune e convenienti.

Ma niuno potrà negarmi che ben altro essere debba il sentimento nostro, ben altro il dovere rispetto alle solenni promesse fatte non soltanto da un Ministero, ma dal Parlamento fatte e molte volte confermate, promesse ripetute perfino dalle labbra auguste del Re, il quale nel 1866 in quest'Aula diceva:

« Ossequioso alla religione dei maggiori, che è pur quella della massima parte degli Italiani, io rendo omaggio in pari tempo al principio della libertà che informa le nostre istituzioni, e che, applicata con sincerità e con larghezza, gioverà a rimuovere le cagioni delle vecchie differenze fra la Chiesa e lo Stato. »

Ora consideriamo un momento le disposizioni del titolo I in confronto con quelle del titolo II.

Io non esito a dire, o signori, come, rispetto alle disposizioni del titolo I, o almeno rispetto a talune di esse, io abbia una gran diffidenza, e come questa sarebbe invincibile, se non si sancisse contemporaneamente il principio della libertà, non si addivenisse alla separazione fra lo Stato e la Chiesa.

Ho detto avere io delle diffidenze rispetto alle disposizioni del titolo I, e perchè? Perchè credo che, se non fosse sancito contemporaneamente il principio della separazione fra la società religiosa e la società civile, alcune delle disposizioni del titolo I potrebbero essere a noi pericolose, senza riuscire efficaci per il fine che ci proponiamo, di tranquillare intorno all'indipendenza del Capo della Chiesa universale le popolazioni cattoliche delle altre nazioni.

Forse m'ingannerò, ma a me pare che le ragioni principali di tutte le diffidenze che si dicono esistere e che esistono contro di noi negli altri paesi cattolici rispetto all'indipendenza del Capo spirituale della Chiesa cattolica universale, non derivino dal timore che noi vogliamo attentare a questa sua indipendenza, in quanto egli è Capo della Chiesa universale; credo invece che queste derivino principalmente da ciò, che parte della Chiesa universale è la Chiesa cattolica italiana, e che il Papa, qual Capo della Chiesa cattolica italiana, in questa qualità si trova, per le leggi ed i sistemi vigenti intorno alle relazioni col potere civile del nostro paese, in condizioni tali che lo stato di lotta fra noi e lui sia ormai divenuto lo stato normale.

Cessato questo stato di lotta, io credo che il Papa, come capo della Chiesa universale, nulla avrebbe da temere per parte del Governo italiano. Supponiamo infatti un momento che il Papa avesse lasciato l'Italia, come si era vociferato, che si fosse recato in un paese protestante, in Inghilterra o in Germania. Io non credo che sarebbe venuto in mente ad alcun cattolico di avere dei dubbi intorno all'indipendenza del potere spirituale del capo della Chiesa cattolica; perchè oggi che le idee di propaganda religiosa non hanno gran voga, oggi io credo che tutti avrebbero capito che non ci sarebbe stato interesse per parte di quei potentati protestanti ad impedire il libero esercizio del potere spirituale del Sommo Pontefice. Supponiamo che l'Italia avesse abbracciato la riforma alcuni secoli addietro, e che oggi le relazioni fra il Papa e questa Chiesa riformata italiana non fossero più in quelle condizioni di lotta nelle quali, per esempio, erano rispetto alla Germania quando il Margravio di Brandeburgo diventò re di Prussia; ma quali lo sono oggi che il re di Prussia è diventato Imperatore di Germania. Su questo io ho letto pochi giorni fa due lettere le quali, confrontate fra loro, sono assai istruttive.

Una è del Papa di quei tempi, che scriveva a proposito dell'innalzamento al trono di Prussia del Margravio di Brandeburgo, e pareva che la religione per questo innalzamento al trono di un principe protestante dovesse subire un grandissimo detrimento. Pochi giorni fa avete forse letto tutti, o signori, la lettera calorosa di congratulazione che il Papa attuale ha scritto al Re di Prussia nella circostanza della sua trasformazione in Imperatore di Germania.

Se nella condizione in cui si trova oggi la Chiesa rispetto agli Stati protestanti, si fosse trovata rispetto all'Italia, credo che minori sarebbero i timori che si avrebbero per l'indipendenza del capo spirituale della Chiesa cattolica, perchè minori sarebbero i motivi, per parte del Governo italiano, di fare per propria tutela o per interesse della società cattolica italiana atti che potessero menomare questa indipendenza. E diffatti, o signori, se ponderate un momento le singole disposizioni del titolo I di questa legge, voi vedrete come finora, in quanto riguarda il Papa, capo della Chiesa universale, l'Italia abbia scrupolosamente osservato quelle che da lei sola sarebbe dipeso l'osservare o no.

La Corte di Roma ha liberamente comunicato con gli altri Stati d'Europa, ed i suoi telegrammi, pieghi postali e corrieri traversavano l'Italia senza che il Governo italiano (anche nei momenti della massima lotta) abbia messo impedimento a questa ampia libertà. E sì che passavano certi telegrammi venuti da Roma, rispetto ai quali veramente sarebbe venuta vivissima la tentazione di fermarli; almeno questa è venuta a me quando era ministro; ma alla tentazione nessun ministro italiano ha ceduto. I cardinali e legati e nunzi e vescovi e prelati hanno sempre liberamente transitato per le nostre terre, ed anche ultimamente quando noi sapevamo che un Concilio ecumenico era convocato in Roma, principalmente in odio all'Italia, chi ha messo ostacolo al continuo passaggio di vescovi, i quali pure andavano colà animati da spirito tutt'altro che benevolo per il nostro paese?

Siamo oggi, o signori, in condizioni tali che certi diritti sono rispettati senza bisogno di essere garantiti da leggi o da trattati internazionali, a meno che il rispettarli possa mettere in grave e prossimo pericolo la sicurezza dello Stato; ed allora neppure le leggi ed i trattati valgono a farli rispettare, e si cade sotto il prepotente imperio della *salus patriæ suprema lex*.

Rimuovete adunque le ragioni di conflitto fra il Governo italiano ed il Papa, capo della Chiesa italiana, e voi avrete assicurata la indipendenza del capo della Chiesa cattolica universale.

Diffatti, nei discorsi del conte di Cavour, egli è particolarmente della libertà della Chiesa che parla quell'illustre uomo di Stato, il quale conchiude sempre col dire che all'applicazione piena, franca, leale di questo principio, deve essere principalmente raccomandata l'indipendenza del potere spirituale; che, quando noi avessimo fatto cessare quell'effimera ed illusoria garanzia d'indipendenza che era il potere temporale, allora avremmo dal canto nostro fatto cessare anche quelle garanzie della nostra difesa rispetto alla Chiesa, le quali, secondo me, valgono per noi quanto valeva per la Chiesa il potere temporale: con questo doveva cadere, secondo Cavour, la farragine delle leggi giurisdizionali.

E se leggete attentamente quello che non ha guari scriveva il ministro inglese Gladstone, vedrete come egli pure dia una principale importanza all'applicazione del principio di libertà.

Egli scriveva infatti pochi giorni addietro « che preoccupavasi grandemente del mantenimento della dignità e della personale libertà e indipendenza del Pontefice nell'adempimento delle sue funzioni spirituali, e che si farebbe interprete delle lagnanze del Pontefice presso il Governo italiano ove fosse dal civile potere menomata la libertà della sua persona e dei suoi atti personali *contro il principio della completa libertà politica e religiosa.* » E che l'applicazione di questo principio sia la più sostanziale fra tutte le garanzie, quella per la quale veramente possono essere rassicurati coloro i quali potrebbero crearci degl'imbarazzi, perchè repentino menomata la indipendenza del potere spirituale per la cessazione del potere temporale, è fatto manifesto anche dalla relazione della nostra Commissione.

Essa dice infatti:

« Ora è facile dimostrare (così facile che non mette neanche conto l'esporne qui le prove una per una) che, non solo dai documenti diplomatici presentati pur ora alla Camera, ma in quasi tutti quelli che sono usciti dalla segreteria del Governo italiano nel corso di questi dieci anni, traspare il concetto che il regno d'Italia avrebbe rinunziato a tutti i diritti soliti della potestà civile rispetto all'esercizio dell'autorità ecclesiastica, quando il Sommo Pontefice avesse cessato di essere principe temporale, e che questa cessazione non avrebbe importato la cessazione nella sua persona del carattere di sovrano. Oggi, coll'animo più pacato e meno sollecitato dal desiderio di Roma che si possiede, sarebbe facile provare che, come si è detto, la libertà della Chiesa cattolica non si accorda del tutto bene colla sovranità del suo capo, e la cessazione del potere temporale non ha niente che fare colla polizia ecclesiastica interna. Ma questa prova arriverebbe tardi, e, se può avere tutta l'efficacia sulla mente dello scrittore che prepara l'avvenire, deve perderne molta sull'animo dell'uomo politico che dispone il presente. A questo deve parer miglior partito l'andare incontro ad incòmodi pratici parziali o l'accettare congegni non conformi ad una schietta e precisa teorica, anzichè trarre sullo Stato lo scredito e il danno che nascono naturalmente e necessariamente dal venir meno a promesse e

disegni lungamente maturati e spesso ripetuti, appunto nell'ora che si vede arrivata l'opportunità ed il momento di effettuarli. »

Malgrado ciò, la Commissione ha considerato come ad essa mancasse il mandato di provvedere con la legge attuale a questa, che pure le pareva fosse necessità della situazione presente, all'adempimento di questa che pur conveniva essere la più solenne delle nostre promesse; laonde venne nel parere che « il *proponimento* di sciogliere la Chiesa da ogni freno ed ingerenza dello Stato dovesse nella occasione della presente legge essere riconfermato. »

Ed a questo tende appunto il suo articolo 17, il quale dice: « Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per l'abolizione delle amministrazioni governative, ecc. »

Ora, signori, con tutto il rispetto che ho per la Commissione, io debbo dichiarare che questo partito al quale essa ha creduto di appigliarsi non mi soddisfa menomamennte. E se ad essa pare esserle mancato il mandato, io vengo appunto a proporre alla Camera di conferirglielo.

Io non posso neppure menar buono alla Commissione l'altro motivo che essa adduce della mancanza di preparazione a sciogliere questo importante problema. Prima di tutto io non so vedere come potrebbe esserci menata buona, senza discapito della serietà nostra, questa scusa che adducessimo dinanzi alle altre nazioni. Come! un paese il quale ne' suoi Parlamenti, nella sua stampa, per bocca dei suoi ministri, de'suoi uomini di Stato, de'suoi pubblicisti, e perfino dell'augusto capo della nazione, proclamò ad ogni momento e confermò che in quel giorno nel quale avesse Roma, nel quale cessasse il potere temporale, avrebbe dato completa libertà all'esercizio di tutte le religioni, per dieci anni non ha trovato modo di apparecchiarsi a mantenere questa promessa?

E neppure credo che questa scusa sarebbe conforme al vero; poichè il conte di Cavour tanto poco dubitava della bontà della sua formola, tanto poco credeva di essere nel campo delle astrazioni, ove generalmente l'indole sua non soleva trascinarlo, che esiste un capitolato da lui postillato, da molti anni fatto di pubblica ragione, ed un altro, credo, di cui è stata data lettura due giorni fa dall'onorevole ministro degli esteri. Esiste poi il progetto del barone Ricasoli del 1861, il quale ebbe l'onore, come ricordava del pari l'onorevole Visconti, di essere approvato dall'onorevole Mancini; esiste un progetto di legge del Ministero Ricasoli del 1866 o 1867; esistono non pochi lavori fatti in questo Parlamento, ne' quali è svolto ampiamente questo importante argomento.

E poi, o signori, io credo che, se difficile è il problema, esso non possa però comparire d'impossibile soluzione, e che, se tale fosse, avremmo dovuto accorgercene prima di questo momento. Come? Dopochè da dieci anni tanto e poi tanto si è scritto e discusso su questo, che avremmo dato le libertà alle associazioni religiose quando si fosse distrutto il dominio temporale dei Papi, allora appunto quando questo dominio temporale è cessato, ci accorgiamo che quello che promettemmo è inattuabile?

La soluzione del problema riescirà certamente tanto più difficile quanto più se ne allarghino i termini, quando si voglia, come all'onorevole relatore piaceva ieri di supporre, andare immediatamente alla libertà della Chiesa americana.

Io invero non isfuggirei, secondo che dall'onorevole Minghetti era eloquentemente detto l'altro giorno, dal più completo sistema di libertà in questa materia. E fino dal 1862 io e parecchi miei amici abbiamo difeso la libertà delle associazioni, fra gli altri motivi adducendo quello della sua relazione con la soluzione, allora soltanto sperata, della questione romana.

E nemmeno crederei che gravi difficoltà vi potessero essere (per ciò che concerne la disposizione in esso contenuta) circa la soppressione dell'articolo 1 dello Statuto desiderata dall'onorevole Macchi. Per quello che concerne la disposizione di questo articolo, egli non troverebbe negli amici miei opposizione a che ad essa fosse sostituita la sanzione del principio della libertà assoluta per tutte le associazioni religiose, libertà che, secondo il conte di Cavour, avrebbe dovuto « far parte in modo formale dello Statuto. » La difficoltà starebbe soltanto nel ponderare se convenga o no modificare il nostro patto fondamentale; ma, quanto alla disposizione, io non esito a dichiarare che per me sarei favorevole alla sua soppressione quanto può esserlo l'onorevole Macchi. Senonchè inutile, o signori, riesce il procedere più oltre in questo largo campo; dappoichè la mia proposta sta veramente entro i più stretti confini segnati dall'articolo 17 proposto dalla Commissione. Altro argomento bensì fu addotto ieri dall'onorevole relatore, il quale diceva che « la Chiesa ci è oggi nemica » e che quindi non possiamo, senza pericolo, darle la libertà.

A me sembra, o signori, che questo argomento non valga soltanto contro lo svolgimento immediato dell'articolo 17, ma contro tutto il titolo II, ed anzi contro tutta questa legge; imperocchè, se può sembrare pericoloso il dare alla Chiesa nostra nemica una libertà che avrebbe comune con tutti, molto più pericoloso sarebbe il dare i privilegi e le immunità promesse col titolo I al capo di un'associazione potente, la quale sta nel nostro seno, anzi avviticchiata alle nostre istituzioni, e ci è nemica. La libertà può avere virtù di sanare le ferite che fa; ma il privilegio in questo caso tornerebbe sicuramente a danno nostro, sia che noi

per la necessità della difesa mancassimo alle nostre promesse verso i cattolici stranieri, sia che a costo di pericoli interni, serbandoci eroicamente fedeli alla fede data, ad ogni costo volessimo mantenerle.

In verità, o signori, più vi penso e più io debbo ripetere che l'importante sta nel fare sparire le ragioni del conflitto, e che per farlo sparire non vi sia che la libertà.

Infine l'onorevole Bonghi, analizzando tutti i pericoli di questa libertà, vi parlava del pericolo di abbandonare indifeso il clero inferiore al clero superiore.

A ciò potrei rispondere prima di tutto essere questo analisi dei pericoli che dalla libertà possono venire un modo di argomentazione già adoperato contro tutte le leggi di libertà. Tali sono gli argomenti che i protezionisti hanno usato contro le libertà economiche, che i partigiani dell'accentramento usano contro le libertà amministrative, ed i partigiani dell'ordine fondato sul solo principio di autorità, contro le libertà politiche.

Ed in ispecie osserverò, o signori, come il basso clero possa di fatto trovare nei momenti attuali ben poca protezione nel Governo italiano. Queste maniere di protezione erano efficaci allorquando i Governi e la Chiesa, se erano divisi sopra questioni secondarie, erano però intesi concordemente ad uno stesso fine, quello di tenere soggetti i più alla volontà di pochi.

Allora intendo che l'autorità laica poteva con le sue leggi giurisdizionali difendere efficacemente il basso clero contro l'alto; ma oggi, o signori, che noi siamo nemici dell'alto clero, io credo che molte volte il basso clero a noi non ricorra, e che inefficace rimanga la nostra azione.

Quando è, diceva l'onorevole Cordova in quest'Aula, quando è che i vescovi si rifugiano sotto le grandi ali della sede di Roma? Egli è precisamente quando si veggono non garantiti dal diritto comune; quando si trovano in procinto di perdere ogni loro credito; quando credono in pericolo la fede e le credenze della Chiesa cattolica. Allora, o signori, all'interesse individuale prevale l'interesse collettivo, non soltanto per sentimento di dovere e per spirito di corpo, ma altresì perchè la potenza collettiva della Chiesa è la ragione della posizione che essi occupano, della forza che possono avere nel seno della società civile.

Il prete, protetto contro il vescovo e contro il Papa dal Governo, ritenuto dai credenti nemico della Chiesa, non crescerà presso i credenti in autorità ed influenza.

Io credo invece che il basso clero verrebbe a guadagnare moltissimo con la libertà; perchè, trovandosi esso in immediato e diretto contatto con la parte più numerosa e più viva della società religiosa, finirebbe per acquistare un'influenza che indarno potrebbe venirgli dalle leggi giurisdizionali.

E se dura lo stato attuale di cose, credete voi, o signori, che le armi che volete tenere strette nelle mani, siano nella pratica molto efficaci? Non vedete voi come ogni giorno vadano aumentando le sedi vescovili vacanti? E credete voi che questa condizione di sedi vescovili vacanti sia per la Chiesa, rispetto alle sue relazioni con lo Stato, la più cattiva delle condizioni, quella più lontana dalla libertà che non volete darle?

No, o signori; quando una sede vescovile è vacante, se alla dignità della Chiesa piace, rimane lettera morta l'*exequatur* od il *placet;* viene istituito un vicario; questo vicario dovrebbe ottenere l'*exequatur* od il *placet;* ma, se questo è negato, il Capitolo si astiene dallo eleggere un altro vicario, e l'autorità vescovile in apparenza è collegialmente esercitata dal Capitolo, ma in fatto da un canonico da lui delegato, spesso da quello stesso rifiutato dal Governo, e senza che il Governo possa dir verbo.

Questa legge, o signori, piuttostochè legge delle garanzie e della libertà della Chiesa, io vorrei che fosse chiamata la legge intesa a determinare i confini tra il potere civile e le associazioni religiose nel regno.

Se questi confini noi arriviamo a definirli in modo conveniente e abbastanza completo, con criteri appoggiati a principii sani da potere poi essere evolti viemmaggiormente; se si fanno cessare così i privilegi come gli ostracismi; se si fanno cessare leggi d'un tempo che ormai non può più tornare; io credo che allora le ragioni dei conflitti cesseranno, ed allora il primo titolo della legge andrà adagio adagio in disuso.

Rinnovo il voto sincero ed ardente perchè il primo titolo della legge non sia che una necessità transitoria, direi una liquidazione del passato, che rimanga solo per poco nelle nostre leggi; imperocchè, se dovesse rimanervi per lungo tempo, io credo che sarebbe un pericolo costante e grave per la nostra vita nazionale. Ed è a questo titolo che altri vorrebbe fermarsi per ora, perchè si dice non esserci tempo a studiare questa complicata materia!

Ma, infine, o signori, che cos'è che ci preme? Che cos'è che ci fa una necessità di votare questa legge domani piuttosto che domani l'altro? Io non lo so comprendere. Dopo che ho veduto la Camera, alcuni anni fa, affaticarsi per cinque lunghi mesi intorno ad un complesso di leggi amministrative, che poi, fra parentesi, credo non fossero neanche votate, io molto mi maraviglio come quindici o venti giorni spesi dalla Commissione per fare il suo lavoro siano parsi soverchi, e come uno studio più accurato per risolvere questo problema, che tutti hanno detto essere il più intricato ed il più difficile di quanti siano stati recati innanzi ad un'assemblea dei nostri giorni, dovesse apparire soverchiamente lungo. Il plebiscito è già legge dello Stato; stamane avete dato la sanzione definitiva alla legge del trasferimento della capitale: cosa è che vi preme? Perchè affrettarvi cotanto a votare questa

legge? Io temo invero che per taluni quello che l'onorevole La Porta diceva intorno al far parere maggiori del vero i pericoli di una politica, quando non è la propria, abbia un qualche fondamento di verità; e che, rispetto alle esagerazioni nel valutare oggi i pericoli del di fuori, i rimproveri dell'onorevole Civinini non sieno totalmente infondati.

Io non vedo questi pericoli immediati, i quali ci forzino ad abborracciare questa discussione; e soltanto dopo esserci provati, riprovati e riprovati poi, noi potremmo dire sul serio che Cavour s'ingannò, che noi c'ingannammo nel battere la strada da lui apertaci, e che questo problema nel momento attuale è insolubile.

Io intenderei che, quando dopo lungo e maturo studio fatto dalla Commissione e dalla Camera, si vedesse che veramente non fosse possibile risolvere ora tutto il problema, ripiegassimo alquanto le vele e ci restringessimo in più modesti confini; ma infino ad ora nulla dimostra che questi tentativi, che queste prove e riprove sieno state fatte, e tutto mi sembra invece dimostrare che, se oggi dicessimo che abbandoniamo per ora questa seconda parte della legge, per affidarci intieramente al titolo I ed alle ignote e pericolose sue conseguenze, non saremmo giustificati abbastanza davanti alla nostra coscienza, davanti ai nostri concittadini e davanti all'Europa.

Se io avessi l'onore, non desiderato, di sedere nel posto che tanto bene occupa l'onorevole mio amico Visconti-Venosta (*Movimento a sinistra*), se io avessi questo grave onore, mi troverei molto tranquillo, qualora, invitato a rispondere a sollecitazioni, a domande, a dubbiezze di diplomatici esteri, potessi mostrare il Parlamento occupato a studiare maturamente i dati di questo problema, inteso a risolverlo con indefessi studi, a discutere lungamente il titolo secondo di questo progetto di legge; ma, non lo nego, mi troverei all'incontro imbarazzatissimo se, per dar soddisfazione alle domande, alle dubbiezze, ai reclami dell'estera diplomazia, dopo scritte le note che sono state scritte, dopo avere partecipato a tutti gli atti del Governo e del Parlamento italiano da dieci anni a questa parte, altro non potessi che mostrare il primo titolo di questa legge.

E, poichè tanto si è parlato della difficoltà della soluzione, io ed alcuni amici miei abbiamo stimato non doverci limitare ad aspirazioni, e, per quanto si è potuto, ci siamo studiati di tentare la soluzione pratica del problema o di talune delle sue parti.

Rispetto a me, lo dichiaro francamente, questo è un argomento così lontano dai miei studi, dalle abitudini di tutta la mia vita, un argomento nel quale ho così poca esperienza, che io mi ci trovo immischiato come quei caldi amatori delle arti belle, i quali ben possono sentire le bellezze di un concetto artistico, indicarne le linee principali, giudicarne i difetti, ma che, senza l'opera di artisti sperimentati, non sarebbero atti a recarlo ad esecuzione.

Quindi è che mi sono reputato felicissimo dell'essermi potuto associare ad uomini in questa materia espertissimi e con me consenzienti nelle idee che ho svolto intorno a questo argomento; ed avremo in breve l'onore di presentare alla Camera e di raccomandare allo studio della Commissione alcuni articoli nei quali sono svolti gli argomenti accennati nell'articolo 17 del progetto della Commissione stessa, cioè l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, la ricognizione degli enti giuridici nei quali sia da ammettere il diritto di rappresentarla, la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e l'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo pel culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto inscritte in bilancio.

Per quanto però io abbia fiducia negli onorevoli amici che meco si sono studiati di compilare questi articoli, non oserei disconoscere che talune modificazioni saranno probabilmente necessarie perchè la Camera li accetti; ma confido, e confido moltissimo, negli onorevoli membri della Commissione parlamentare.

Là vedo sedere gli onorevoli Andreucci, Accolla e Restelli, nelle materie giuridiche espertissimi, e quindi in grado di conoscere i confini che dovrebbero definirsi; vedo verso di me rivolto in questo momento lo sguardo dell'onorevole Torrigiani (*Si ride*) il quale, educato come è alla scuola dei liberi economisti, vorrà, quando la creda attuabile, anche la libertà religiosa per tutti; vedo l'onorevole Borgatti, che appena mi occorre nominare, giacchè in questa questione pochi hanno nella Camera più eloquentemente di quello che egli il facesse nel 1866 sostenuto i principii della libertà; vedo finalmente l'onorevole Bonghi, dal quale io sono convinto, quando leggo i suoi scritti ed i discorsi che egli ha pronunziati in Parlamento, di essere oggi diviso solamente per considerazioni di opportunità; considerazioni di opportunità che credo siano le sole che mi dividono del pari da molti di quegli onorevoli deputati, i quali hanno sottoscritto l'ordine del giorno svolto dall'onorevole Righi.

E questa divergenza intorno all'opportunità sparirà, io ne ho speranza, con uno studio profondo ed accurato dell'argomento, fatto coll'animo deliberato di risolvere il difficile problema.

E poichè la Commissione lamentava il difetto in sè del mandato, confido che essa vorrà accettare il rinvio che propongo, rinvio pel quale non ritengo necessario sospendere subito la discussione della legge.

Ed ora, io vorrei avere l'autorità e l'ingegno del conte di Cavour, come ne ho la fede nei principii di libertà religiosa e di ogni altra libertà, e lo vorrei per poter persuadere la Camera ad accettare la mia proposizione. E poichè non l'ho, voglio supplire a questo difetto prendendo in prestito all'onorevole Bonghi le

parole che egli pronunziava in quest'Aula nella seduta del 21 aprile 1865. Dopo aver detto che questa questione aveva bisogno di essere risoluta presto e tutta, l'onorevole Bonghi diceva: « Chi la chiama utopia? Potrebbe qualcuno avere già smarrito a questo punto quel brio delle idee, quell'ardire delle innovazioni che ci ha condotti qui? Uno di noi non avrebbe detto che tutto quello che abbiamo fatto in quattro anni era un'utopia? Che cosa è l'utopia nel mondo? Quante realtà oggi non sono state chiamate utopie ieri? L'utopia bisogna sentirla alla prova; vedere col fatto la realtà che vi esiste. Rompete i vincoli dello Stato colla Chiesa e vedrete sorgere la vita nuova e non resterete stupefatti che d'averla chiamata utopia.

« Quello che temo per l'avvenire stesso civile della nazione (egli aggiungeva) è l'attuale stato di cose, dal quale non possiamo uscire senza quella radicale mutazione che nelle relazioni dello Stato e della Chiesa è proposta dal progetto della Commissione; radicale mutazione che lascia intiera la libertà della Chiesa, che fa già da più anni parte del nostro programma, che era parte del programma che il conte di Cavour formolava da quel banco, quando con così eloquenti parole trattava della questione di Roma e dell'avvenire civile e sociale e religioso d'Italia. »

Ieri l'onorevole mio amico Bonghi, nel chiudere la splendida sua orazione, rispetto ad alcune parti della quale molto mi è doluto trovarmi da lui discorde, diceva: pregate Iddio e rasciugate le polveri.

Io non so quale fosse il significato che egli intendesse dare a questa ripetizione del detto famoso; ma io ho inteso il consiglio e l'ho seguito così: ho pregato Dio per avere il valido appoggio del potente suo ingegno; mi sono studiato di asciugare le mie polveri per tirar così diritto alla mira, che i colpi da me scagliati contro le argomentazioni degli amici miei, riuscire potessero a queste esiziali, lasciando incolumi gli amici, e che fossero salve di onore all'oratore del 1865, all'autore del bello studio intorno alle Chiese libere. (*Bravo! Bene! a destra*)

BONGHI, *relatore*. La Camera mi permetterà che, nell'esprimere l'opinione della Commissione rispetto a questi diversi ordini del giorno, io prenda quest'occasione per rispondere brevemente a qualche espressione dei precedenti oratori, che avrebbe potuto dar luogo a fatti personali, se io non me ne fossi astenuto per non farle sciupare il suo tempo.

Una buona parte degli ordini del giorno che sono stati presentati alla Camera si può riassumere in una proposta d'invitare la Commissione a studiare da capo una parte della legge.

La Commissione ha già dato a questo invito una risposta anticipata nel discorso del suo relatore. La Commissione non ricusa (e del resto tutti sanno, ed essa sa che non avrebbe il diritto di ricusare) di esaminare tutti quanti gli emendamenti che i vari deputati vogliono proporre alla presente legge, ed a suggerire alla Camera l'accettazione di quegli emendamenti che ad essa paressero accettabili.

Ma la Commissione ha pure d'altra parte dichiarato che essa non si crede in grado di rifare da sola il secondo titolo della legge; e, poichè non si è certamente resa colpevole di aver posto poco studio ad una materia di tanto rilievo che la Camera le aveva raccomandato, non può accettare l'invito di studiare di più. Le ragioni per cui la Commissione è venuta in questo parere io le ho dette: se ne può aggiungere un'altra. L'iniziativa delle leggi spetta ai Ministero ed a ciaschedun deputato: le Commissioni non possono per se medesime prendersi quest'arbitrio od assumere un tale diritto. Le Commissioni sono scelte dalla Camera ad emendare, sin dove credono e possono, le leggi presentate da deputati o dal Ministero, ed a farlo il più che sanno e possono conforme alle idee che sono state svolte dai loro colleghi nella discussione preliminare che si è fatta in Comitato, prima che le Commissioni siano nominate.

La vostra Commissione dunque intende rimanere nell'ufficio suo. Epperciò, principiando dall'ordine del giorno firmato dall'onorevole Cairoli e da molti altri deputati della sinistra, essa dice a questi sottoscrittori che non può accettare nè può proporre alla Camera di accettare il loro ordine del giorno, che consiste in una proposta indeterminata di riforma del titolo II e di rigetto del titolo I della legge.

Non può accettarlo perchè la Commissione ha già dichiarato di credere che il titolo I della legge sia il più adatto oggi soprattutto a risolvere quella che forma la principale difficoltà nella presente questione. È una difficoltà politica quella che dobbiamo vincere; e il valore politico che avrà la legge sarà forse non il principale, ma tutto il suo merito. A queste ragioni già dette il relatore non ha da aggiungere per conto suo che una sola osservazione. All'onorevole Cairoli che, nello sviluppare il suo ordine del giorno, ha procurato di dimostrarmi che io fossi in contraddizione con me medesimo, per avere in uno scritto recente sostenuto concetti diversi in parte da quelli sostenuti nella presente legge, io risponderò soltanto che qui non rappresento solo me medesimo, ma in buona parte la Camera stessa che ha approvato già la sostanza di questa legge e nella discussione che n'ha fatta in Comitato e in una legge anteriore; e che d'altra parte io considero diverso l'ufficio dello scrittore da quello dell'uomo politico. Allo scrittore l'ufficio di preparare il terreno allo sviluppo progressivo delle idee e dei diritti; all'uomo politico il giudicare quanta parte di questi può essere immediatamente e convenientemente introdotta nella legislazione del paese.

Come scrittore, io guardo a una meta la quale si potrà ragginngere quando che sia; come uomo politico, bado al punto del viaggio in cui sono, ed approvo quella provvisione legislativa che m'assicura il presente e non mi vieta l'avvenire.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Righi, firmato da 40 deputati, il concetto suo è affatto op posto a quello che ho pur ora finito di esaminare.

L'ordine del giorno del deputato Cairoli e suoi colleghi procede dall'idea che oggi si possa fare a meno del primo titolo; invece l'ordine del giorno dell'onorevole Righi procede dall'idea contraria, che ora si possa fare a meno del secondo.

La Commissione invece, non crede che oggi si possa fare a meno nè del primo nè del secondo titolo, ma ha già detto che, se rispetto al primo crede sia un complesso di concetti già formulato e pratico e sufficiente a raggiungere l'oggetto di garantire la persona e l'azione del Pontefice, invece nel secondo titolo trova una materia, non ancora determinata e maturata tutta, poichè siamo rispetto ad essa in questa condizione, che da una parte abbiamo detto di voler dare la libertà alla Chiesa, dall'altra nè ora nè poi abbiamo fissato in che questa libertà della Chiesa consistesso in tutto e per tutto, e con quali provvedimenti si dovesse effettuare.

Rispetto a questo secondo titolo, dunque, noi abbiamo fatta una promessa, ma una promessa che non è precisa in tutte le sue determinazioni.

Ora sin dove dobbiamo andare innanzi in questa promessa? Sin dove dobbiamo compierla ora? Noi dobbiamo compierla ora sin dove possiamo, che è il limite naturale che tutti gli uomini accettano e debbono naturalmente e necessariamente accettare.

Il Ministero vi ha detto fin dove crede egli che si possa andare ora; la Commissione da parte sua vi ha detto sin dove crede che si possa andare essa.

Se vi ha deputati che credano che si possa andare più in là, lo dicano, e si esaminerà, da parte nostra, le loro proposizioni. Vi sono però deputati i quali sostengono, come i soscrittori dell'ordine del giorno sviluppato dall'onorevole Righi, che non si possa neanco arrivare sin là dove la Commissione e il Ministero propongono che si arrivi. È chiaro che nè la Commissione nè il Ministero sono in grado di accogliere la loro opinione, nè hanno bisogno di ulteriori studi per respingerla.

Anche però l'onorevole Righi ha avuto cura di mettere il relatore in contraddizione con sè medesimo; però ha avuto la cortesia di fondare quest'accusa non già sul confronto del suo discorso co' suoi scritti, ma del suo discorso colla sua relazione, anzi col discorso stesso. L'onorevole Bonghi deve considerarsi reo e confesso; ma però crede che l'onorevole Righi, che ha un ingegno così eletto e squisito, farebbe assai bene di svestirsi di un'abitudine molto comune a tutti quelli i quali praticano il foro con quell'abilità e dottrina che gli sono riconosciute da tutti. Niente è più facile che di cogliere in contraddizione un avversario, e di far luccicare questa debolezza di lui agli occhi dei giudici; è un uso continuo in tutte le dispute, ma l'impresa è affatto vana e non serve perfettamente a nulla, perchè ci si riesce non abbracciando, non ripetendo, non accennando il complesso dell'argomento dell'avversario, ma accennandone, ripetendone, ricordandone a sè e quindi anche agli altri se non una parte sola.

Lo intendo; ma mi permetto di dire all'onorevole Righi che non mi avrebbe trovato in contraddizione, se, invece di notare la parte di un mio periodo che lo colpiva, avesse atteso a sentire quella che seguiva e che gli è sfuggita, appunto perchè non ha potuto ascoltarla, attratto come era dalla cura del notare quella prima parte di periodo che gli andava a genio. (*Ilarità*)

Non perchè io dico che oggi può essere pericolosa, può essere non opportuna qualcuna delle disposizioni proposte dal Ministero circa la libertà della Chiesa, così come è concepita, non per ciò la libertà della Chiesa è pericolosa in tutto e per tutto, e ogni disposizione la quale ne contenga il più piccolo briciolo deve essere respinta. Se voi avete caldo in una camera ed aprite una finestra per avere un po' d'aria, non ne viene per questo che voi dobbiate aprire subito la porta dirimpetto per avere un riscontro. Io dico: aprite sì le porte, cosicchè la Chiesa prenda aria, ma appunto perciò non prendete insieme provvedimenti che la farebbero patire di rinchiuso. Noi diciamo: comunicate a questa Chiesa i diritti di cui tutti i cittadini godono e che in essa sola sono limitati e ristretti; poichè è odioso questo privilegio a rovescio che le imponete ora.

Il diritto di riunione dateglielo intero, poichè lo date a tutta quanta la cittadinanza: ed il cielo volesse che di cotesto diritto cominciasse ad usare seriamente, non solo la Chiesa, ma ogni altra opinione morale, sociale, religiosa, poichè la discussione è già per sè vita morale.

Date anche a questa Chiesa la libertà di pubblicazione, poichè questa libertà non potete più restringerla senza una tirannia odiosa.

Ma quando il Ministero ha proposto, senza nessuna limitazione, la libertà assoluta delle provviste benefiziarie, io mi domando se voi, levando via un freno politico, surrogate, come io credo che si debba surrogare, un freno sociale. Senza questo la libertà delle provviste benefiziarie non vorrà dire altro se non che la Chiesa cattolica è messa in grado di diventare più che non è già oggi, più che non ha mai sperato di potere essere, una Chiesa meramente di clero; ed una Chiesa meramente di clero, da cui ogni influenza del laicato sia esclusa è, nel mio parere, pericolosissima e perniciosissima: pericolosa e perniciosa, non politicamente,

non come forza armata che possa scendere in campo, ma come piaga morale che infetta tutto il corpo d'una nazione. (*Bene!*)

Passo ora all'ordine del giorno presentato dall'onorevole mio amico Peruzzi.

L'onorevole mio amico ha cominciato dal proporre il rinvio del secondo titolo alla Commissione, ma ha finito coll'annunziare che egli ed alcuni altri amici suoi avrebbero proposto degli emendamenti a questo secondo titolo.

Noi crediamo adunque di adempiere al desiderio dell'onorevole Peruzzi e degli amici suoi, dichiarando che gli emendamenti loro avranno dalla Commissione, non dico una maggiore diligenza di esame che qualunque altro emendamento avrebbe, perchè ogni deputato ha diritto che ogni sua proposta sia considerata colla maggiore e più seria diligenza, ma certo saranno riguardati con tutta quella stima, con tutto quell'affetto che egli ed i suoi amici certamente meritano da ogni parte di questa Camera.

Non mi resta adunque se non di chiedere licenza di osservare, che neanche la contraddizione nella quale egli mi ha colto con un mio discorso del 1865, contraddizione che mi sono visto apporre anche in un articolo, il cui autore è forse qui presente nella Camera, neanche questa contraddizione, dico, è esatta.

Io debbo dire qui, che a me duole moltissimo di dovermi scolpare che io non abbia mai variato nella mia opinione circa la libertà della Chiesa, poichè io credo che non variano mal solo gli uomini nel cui cervello vi è bensì una materia che si cristallizza, ma non già un pensiero che si sviluppi. (*Ilarità*) Ed io voglio almeno sperare che non avendo mai variato in questo soggetto, almeno il mio pensiero, rimanendo il medesimo, sia diventato più intenso e profondo; voglio almeno sperarlo... (*Susurro*) È una speranza che dovete pure lasciarmi. (*Si ride*)

Nel 1865 dunque io ho detto la stessissima cosa che dico ora. Devo confessare che, non ostante le parecchie citazioni di quel mio discorso d'allora, io non sono andato a rileggerlo, ma è certo che io vi difesi il progetto che il barone Ricasoli aveva presentato alla Camera.

Ebbene, questo progetto io l'aveva appunto difeso, perchè ci vedeva dentro un concetto, forse troppo ardito, che io stesso oggi non accetterei senza qualche modificazione, ma un concetto che era conforme a quello espresso nel mio ultimo discorso, il concetto, cioè, di concedere bensì libertà alla Chiesa, ma a patto che questa Chiesa si intendesse, non come una mera congrega di sacerdoti, ma come una vasta e propria associazione di fedeli.

Ora io non ho fatto altro nel mio ultimo discorso, non ho fatto altro nella relazione, non farò altro ogni volta che ne dovessi parlare, se non insistere su questo stesso concetto. Adunque non ho dato luogo, neppure in questa parte, non solo a nessuna contraddizione, ma neanche a nessuna variazione; io ho sempre visto e creduto che le Chiese libere sono un'eccellente cosa, sono l'unica forma che oggi l'associazione religiosa può prendere dirimpetto alle associazioni politiche, giacchè queste devono perdere, devono abbandonare ogni competenza rispetto alla fede, di cui hanno perso un sentimento comune. Ma voglio che queste associazioni religiose vivano di una vita sana e vera, che non si possa mai incontrare il pericolo che queste associazioni religiose si distacchino dal corpo della cittadinanza e si contentino, si adagino in una vita falsa e posticcia, chiuse in sè medesime.

Quando vi parlava nel mio discorso di ieri l'altro di un frate americano il quale esponeva le condizioni di esistenza della Chiesa cattolica in America, voleva ripetervi una parola sua; ma mi è uscita di mente e la ripeto ora. Egli dunque dice che in America non vi è nessun sacerdote cattolico, il quale non sia sopra ogni altra cosa americano. E questo, perchè? Perchè appunto colà la Chiesa cattolica, essendo ancora giovane, essendo ancora in via di formazione, sente ancora questo bisogno continuo di convivenza intima col consorzio civile dal quale prende i modi ed i mezzi dell'esistenza sua. Sente il bisogno che ha d'allargare ogni giorno il suo campo, di aumentare ogni giorno la sua forza; sente il bisogno di vivere in una comunanza d'idee, di desiderii colle cittadinanze di cui fa parte. Credo che ciò si possa ottenere sino ad un certo punto anche in Italia. Quando un deputato mostrasse di aver fissato la mente su questo oggetto e di volur trovar modo di dargli forma, sarei il primo a volere abbandonare il diritto circa lo installamento dei beneficiati, che il Governo esercita ora. Ma sino a che questo modo non si trova, se all'ingerenza del Governo, che pure desidero sia abbandonata, non si trova verso di surrogare l'ingerenza del laicato in qualche altra forma, io non mi risolve a mutare in questo rispetto l'ordine di cose attuale. In meglio sta bene mutare, ma in peggio, no; e questo abbandono senz'altro sarebbe, nel parer mio, dannoso alla società ed alla Chiesa.

Passo all'ordine del giorno dell'onorevole Macchi.

Egli propone che si faccia una dichiarazione formale in favore della libertà di coscienza e dei culti, e si abroghi l'articolo 1 dello Statuto.

Vorrei pregare l'onorevole Macchi di osservare che praticamente questa dichiarazione generale non avrebbe alcuna utilità. In Italia non manca la libertà religiosa, manca chi voglia usarne; in Italia il Governo non pone davvero impedimento di sorta a che ciascheduno usi del suo pensiero e della sua coscienza religiosa in quella guisa che gli piace; ma il bisogno reale di questa libertà non è ancora sentito, e perciò la libertà resta sterile. Qualunque dichiarazione da noi si facesse non ne potremmo affrettare lo sviluppo per nulla.

Più di qualunque dichiarazione, qui gioverà l'opera di ciascuno di quelli che vogliono e desiderano un moto di spontaneità morale di qualunque genere. Ma si badi che l'aggettivo vale in ciò assai meno del sostantivo, e che non basta al pensiero di chiamarsi libero per essere davvero pensiero. È necessario che esso parta da una mente per avere la probabilità di arrivare a qualche altra mente; che muova da un sincero affetto, per essere in grado di muovere qualche affetto. Allora questo pensiero sarà efficace, e senza nessun aiuto di questa Camera la libertà dello spirito si potrà sviluppare in Italia.

Quanto all'abrogare il primo articolo dello Statuto, la Commissione ha già espresso nella relazione la sua opinione, che, cioè, non sarebbe di nessuna utilità il farlo, e potrebbe essere di grandissimo pericolo.

Quando voi avete ottenuto collo sviluppo della vostra legislazione un'abrogazione tacita di questo primo articolo, alla Commissione è parso che non si possa ottenere niente di meglio; e di più, che così è già posto il diritto della libertà dei culti in Italia sopra una base più ferma, sopra una base più salda di ogni altra, il sentimento stesso, consapevole, sereno, tranquillo di tutto il popolo.

Quanto a me io ho proposto un'altra volta in questa Camera una risoluzione colla quale si dichiarasse che gli articoli dello Statuto potevano essere modificati dall'accordo dei tre poteri dello Stato senza bisogno di Costituente apposita. Io persisto in questa opinione; ma si devono distinguere due diversi punti di dottrina. Certo, nel parer mio, i poteri dello Stato hanno diritto a modificare lo Statuto e diventare costituenti tutti insieme d'accordo; ma, quando uno Stato è retto da Statuto scritto, è necessario che vi sia indicato il modo col quale queste variazioni allo Statuto si possono introdurre; ora questo modo nel nostro Statuto non è prescritto, e bisogna principiare dal determinarlo.

La Camera può farla cotesta legge, nella quale siano determinate le norme a cui bisogna conformarsi per formulare disposizioni che toccano lo Statuto; ma queste norme noi non le abbiamo ancora, e certamente non potremmo deliberarle qui su due piedi e senza una matura considerazione. Poichè il diritto di modificare lo Statuto coll'accordo dei tre poteri è di primaria importanza, e non si deve ammettere che sia esercitato dal Parlamento, in paese di Statuti scritti, senza maggiori cautele e garanzie di quelle che sono tenute sufficienti a fare una legge qualsiasi.

Per queste ragioni neanche l'ordine del giorno Macchi potrebbe essere accettato dalla Commissione, nè da essa consigliarsi alla Camera di accettarlo.

Restano i due ordini del giorno del Carutti e del Mordini. Quello del Carutti è ritirato; quanto all'altro dell'onorevole Mordini, avrei bisogno di uno schiarimento. Il concetto di quest'ordine del giorno è più o meno conforme a quello di un articolo di legge proposto dall'onorevole membro della Commissione che ha fatto un controprogetto alla presente legge.

L'onorevole Mordini deve certamente riconoscere che la sede più propria di discutere il principio che è contenuto nel suo ordine del giorno è alla fine di questa legge, non al principio, cioè quando ciò che egli non vuole che sia fatto oggetto di trattato, sia stato accettato già come legge dalla Camera. Perciò, prima di esprimere l'opinione della Commissione su quest'ordine del giorno, io domando all'onorevole Mordini se egli acconsente a rinviarlo al momento in cui la discussione del secondo titolo della legge sarà finita, al momento in cui verrà in discussione l'articolo proposto dall'onorevole Mancini.

Quanto all'onorevole Cencelli, il suo ordine del giorno esprime un desiderio dell'animo suo, che è certamente assai ragionevole, ma che io non vedo in che maniera dovrebbe la Camera dichiarare di volerlo partecipare e di volervisi associare. La Camera evidentemente dovrà nelle sue deliberazioni, se vorrà essere coerente con se medesima, tener conto di tutti quegli argomenti che nella discussione generale sono parsi conformi a quelle risoluzioni verso le quali inclinerà, poichè, essendosi nella discussione generale espresso ogni sorta di opinioni, sarà pur necessario che la Camera getti dalla finestra una parte del bagaglio che le è stato messo sulle spalle.

LANZA, *presidente del Consiglio.* Le considerazioni esposte nelle antecedenti tornate dai miei onorevoli colleghi, i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, possono già farvi prevedere quale sia l'opinione del Ministero relativamente ai diversi ordini del giorno che vennero sottoposti alla Camera.

Il Ministero si associa al parere espresso dall'onorevole relatore della Giunta, vale a dire respinge tutte queste proposte, perchè esse sono assolutamente contrarie ai principii che informano questo schema di legge, o si oppongono alla mira che abbiamo di farlo accettare integralmente e senza divisione di parti. Io addurrò le ragioni che ci trassero in questa sentenza.

Primieramente dirò che non si può accogliere l'ordine del giorno svolto dal deputato Cairoli, e quello sviluppato dal deputato Macchi, per una questione che si può dire pregiudiziale.

In vero, oltrechè fu proclamato dalla tribuna parlamentare, e fu scritto nelle note diplomatiche, che si dovesse immediatamente risolvere questo arduo problema che tiene perplesse le menti degli uomini di Stato, la Camera ha già votata la legge del plebiscito, nella quale agli articoli 2 e 3 è chiaramente stabilito che, con una legge, debbano essere determinate le garanzie da accordarsi al Pontefice, e si parla appunto, in genere, di quelle che riflettono il primo titolo del pro-

getto. Di più in quegli articoli è dichiarato formalmente che al Sommo Pontefice saranno concesse le prerogative che sono necessarie alla sua indipendenza, e lasciata alla Chiesa quella libertà che la svincoli dall'ingerenza dello Stato.

Ora, se si volesse rigettare il primo titolo della legge, senza alcuna riserva, senza neppure rimandare la discussione ad un tempo più o meno prossimo, egli è palese che si verrebbe a fare un atto contrario ad una disposizione già votata dai due rami del Parlamento, e che ormai è legge dello Stato.

Ma, o signori, indipendentemente da questa considerazione, la quale, a parer mio, è abbastanza grave, io credo che questi due ordini del giorno motivati non abbiano ragione di essere, anche per le ragioni sulle quali appariscono fondati.

Diffatti l'onorevole Cairoli vorrebbe che fosse rinviato alla Commissione questo disegno di legge, per sostituire alle garanzie del privilegio quelle della libertà; considerando che il presente progetto offende la libertà di coscienza, impedisca ogni attuazione di libertà religiosa; considerando che esso non sancisce neppure la separazione della Chiesa dallo Stato, ma crea un maggior vincolo, costituendo al Capo della Chiesa cattolica una sovranità eccezionale ed un Governo irresponsabile, superiore alla legge, ed è offensivo ai diritti dei cittadini ed agli interessi stessi del clero.

Ora, o signori, voi che avete attentamente percorso questo schema di legge, avrete potuto scorgere che esso non è punto infetto da queste mende, ma mira a tutelare, anzi ad ampliare, se è possibile, la libertà di coscienza, e ad introdurre la separazione della Chiesa dallo Stato.

Le stesse garanzie racchiuse nel titolo primo, parmi siano impropriamente riguardate come un privilegio.

È vero, o signori, che si crea una posizione tutt'affatto speciale al Pontefice col sottrarlo alla giurisdizione dello Stato; ma qui noi non dobbiamo considerare la questione dal lato filosofico ed esclusivamente sotto l'aspetto di un principio assoluto. Se si trattasse di creare il Papato, allora comprendo che bisognerebbe partire dai principii ed applicarli rigorosamente in tutte le loro esplicazioni; ma, signori, voi ben sapete che qui ci troviamo di fronte ad una istituzione, la quale non dipende da noi il poter in alcun modo modificare o distrurre; e, ancora che il potessimo, certamente non sarebbe opera savia il farlo, imperciocchè si andrebbe appunto incontro al principio di libertà di coscienza e della separazione di tutto quanto concerne i rapporti religiosi da quelli civili e politici.

Se noi non consentiamo al Papato quelle condizioni per mezzo delle quali possa sussistere, egli è evidente che in tal guisa si colpirebbe indirettamente una istituzione la quale è riconosciuta dai Governi costituiti e dal mondo cattolico.

Credete voi che il Pontefice, presso il quale sono accreditati i rappresentanti delle estere potenze, il quale di quando in quando tratta di affari che riguardano la Chiesa coi potentati esteri, possa essere considerato come un semplice cittadino? Egli è fuor di dubbio che giammai i Governi esteri permetterebbero che si venissero a stabilire tali condizioni da sottomettere interamente il Papa alle leggi ed alla giurisdizione di uno Stato qualunque.

Siffatte avvertenze valgono, signori, per entrambi gli ordini del giorno che ho preso sinora a disaminare.

Però, quanto a quello proposto dal deputato Macchi, giova ancora osservare che, mentre egli esclude il primo titolo della legge, vorrebbe però che tutte le garanzie da accordarsi al Pontefice fossero d'un altro ordine, cioè che fossero tutte basate sulla piena libertà della Chiesa.

Ora è chiaro che non vi è disaccordo in questa parte tra l'ordine del giorno testè mentovato ed il progetto ministeriale; e quindi sarà ben lieto il Ministero, quando verranno in discussione le disposizioni che riguardano il secondo titolo, di avere l'appoggio efficace dell'onorevole deputato Macchi, giacchè anche il Ministero ritiene che siffatta condizione sia una delle più efficaci garanzie per istabilire solidamente l'indipendenza e la libertà della Chiesa e delle coscienze. E anche noi, ben inteso, non intendiamo che questo sia un privilegio per la Chiesa cattolica, ma bensì che la libertà sia eguale per tutti i culti. Quindi anche in ciò non vi può essere alcuna divergenza tra le opinioni del Ministero e quelle dell'onorevole Macchi.

Egli però aggiunge ancora che vorrebbe abolito l'articolo 1 dello Statuto.

Ma io davvero non so qual necessità vi sia di sopprimere questo innocentissimo articolo, il quale fin qui non ha dato disturbo a nessuno. Io non so in quale occasione esso sia stato di ostacolo alla libertà di coscienza e di culto.

L'onorevole Macchi, che è veterano oramai del Parlamento, ben sa che l'interpretazione data a questo articolo in tutte le circostanze, anche dal Governo, è sempre stata questa, che, quando occorresse allo Stato qualche funzione religiosa, questa fosse fatta col culto cattolico.

Ora egli ben vede che, se quest'articolo non porta nessun danno alla libertà della coscienza, egli può ben ancora contentarsi che rimanga tal quale è, e non mettere in campo una questione di tanta gravità per le conseguenze che può avere, cioè di fare mutamenti alla legge fondamentale dello Stato.

Io non sono di quelli che credono alla eternità delle istituzioni, ma è ben evidente che, quando si tratta di toccare lo Statuto, ci vogliono cautele e precauzioni, le quali sono necessarie per assicurare che di questa facoltà non si farà abuso. A tal fine almeno si richie-

derebbe di consultare appositamente il paese, il quale a tal uopo vedesse quali deputati dovrebbe nominare, e, direi anche, quale mandato dovrebbe loro dare. Non parlo di mandato imperativo, perchè so che questo non è permesso; ma vi potrebbero essere raccomandazioni e consigli dei quali un deputato non può fare a meno di tenere conto.

Per queste considerazioni il Ministero non può accettare i due ordini del giorno testè accennati.

Non farò lunghe parole riguardo all'ordine del giorno dell'onorevole Cencelli, giacchè dalla lettura del medesimo, ripetutamente da me fatta, non posso scorgere lo scopo che egli si prefigge. Non so se miri a voler eliminare la seconda parte della legge, oppure unicamente far raccomandazione ai deputati perchè nel corso della discussione della legge medesima abbiamo a mente le ragioni che si sono esposte sopra questo argomento.

Una sola idea mi pare che più delle altre campeggi in questo suo concetto, ed è che anch'egli, come alcuni altri, teme molto gli effetti della libertà della Chiesa, e con molta prudenza si accingerebbe a votare le disposizioni che a tal riguardo sono state proposte.

Quindi il significato di quest'ordine del giorno, o è quello di rinviare alla Commissione la seconda parte del progetto di legge, e in questo caso il Ministero non potrebbe accettarlo; oppure è una semplice raccomandazione che fa, e allora non fa d'uopo emettere un voto affinchè ogni deputato debba tenere presenti tutte le considerazioni che nell'uno e nell'altro senso si sono in questa Camera sviluppate a favore dell'una o dell'altra proposta.

Vengo ora all'ordine del giorno proposto dal deputato Righi o, dirò meglio, da lui svolto e firmato da un numero considerevole di deputati che seggono e al centro e alla destra.

Essi chiedono che venga rinviato il titolo secondo alla Commissione, perchè voglia farne oggetto di uno schema separato di legge.

Le considerazioni addotte dal deputato Righi, a sostegno della sua tesi, sono le seguenti:

1° Che questa seconda parte della legge non è collegata essenzialmente colla prima, anzi riflette cose essenzialmente distinte fra loro; 2° che questa materia è ardua e spinosa, e può recare conseguenze perniciose, cosicchè esige un più diuturno ed ampio studio.

Ma, o signori, io rispondo a queste considerazioni che innanzitutto, ben lungi al ravvisare una così assoluta separazione tra la prima e la seconda parte della legge, io credo che ci sia tra l'una e l'altra un intimo nesso.

Diffatti, come già veniva ieri rammentato dall'onorevole deputato Peruzzi, il Parlamento a più riprese ha votato un ordine del giorno nel quale si compendiava il programma per la soluzione della questione romana, ed in questa risoluzione era detto che si assumeva l'impegno, che innanzi di trasferire a Roma la sede del Governo, si sarebbero date al Pontefice le garanzie necessarie ad assicurare l'indipendenza del suo potere spirituale, e che fra queste doveva essere la piena libertà della Chiesa.

Dunque tra il primo ed il secondo titolo della legge vi è una connessione che il Parlamento non può assolutamente trasandare, come se fosse cosa di lieve momento.

Ma io scorgo anche un legame tra queste due parti dello schema di legge per un'altra considerazione. Egli è evidente, o signori, che il Pontefice, quando ancora era principe temporale, aveva nel possesso del territorio a lui sottoposto una tal quale garanzia nei conflitti e nelle violenze che per avventura gli potessero venire da un'altra potenza. Egli poteva proclamare liberamente in tutto l'ambito del suo dominio i Brevi e le Bolle e tutto quanto occorreva, senza che andassero in alcun modo soggetti all'*exequatur* od al *placet*, se non quando, varcata la frontiera, fossero entrati in altro Stato.

Ora, caduto il potere temporale, può ancora far conoscere liberamente questi suoi atti al mondo cattolico? È vero che voi gli consentite di pubblicare le Encicliche, i Brevi in certe basiliche, ma è vero altresì che, senza accordare la piena libertà alla Chiesa si potrebbe benissimo togliere l'*exequatur* a quei Brevi, a quelle Bolle, ed impedire così che venissero comunicati persino ai vescovi suburbicari di Roma. In tal guisa voi avreste affievolita la libertà del Pontefice, invece di accrescerla.

Voi vedete quindi che da questo lato è indispensabile che vi sia la libertà della Chiesa.

Adunque il Ministero non potrebbe assolutamente ammettere la proposta del deputato Righi, perchè l'effetto pratico di essa sarebbe quello di rinviare, non si sa a quando, la discussione e votazione della seconda parte della legge.

Se si crede che siano necessari altri studi ed indagini su questo secondo titolo, gli onorevoli proponenti dell'ordine del giorno potrebbero valersi dei mezzi che il regolamento loro concede, vale a dire di presentare un'altra serie di articoli, di proporre emendamenti i quali possano meglio concretare la libertà della Chiesa, e quelle altre disposizioni che stimassero maggiormente utili nelle contiegenze attuali; ma il rinviare una parte essenziale della legge ad una Commissione, senza nessun indirizzo e nessun criterio, e senza stabilire nessuna norma, la è una cosa che non si è mai usata e che non potrebbe avere altra significanza se non quella della reiezione della seconda parte della legge.

Con ciò io non intendo in alcun modo di censurare le intenzioni degli onorevoli proponenti; io sono persuaso che non hanno tale intendimento; ma per il modo

di procedere e per le conseguenze che ne verrebbero, certo l'interpretazione della loro opinione sarebbe questa, che la Camera non vuole accordare la libertà della Chiesa, e che quindi, con un rinvio alla Commissione, non sufficientemente motivato nel senso opposto, di questa seconda parte, s'intende che di essa non si debba più parlare.

Ora il Ministero non potrebbe, senza alterare il suo programma, senza scemare le garanzie di una delle parti più importanti di esso, accettare questo rinvio.

Quindi io pregherei caldamente gli onorevoli proponenti di recedere da questa proposta e riservarsi, quando verrà in discussione il secondo titolo, di proporre quelle mutazioni che stimassero più acconcie per migliorare il progetto di legge, secondo le opinioni da essi professate su questo argomento.

Ad ogni modo mi sembra che sarebbe sempre più conveniente e più logico attendere quel momento per prendere una risoluzione, perchè, appunto quando si discuteranno le disposizioni relative alla libertà della Chiesa, è allora che potranno i proponenti dell'ordine del giorno vedere se la materia sia stata maturamente dibattuta, e quali sieno le ragioni che possono militare in favore delle disposizioni presentate dal Ministero e dalla Giunta, e di quegli altri emendamenti che possono essere proposti da una parte o dall'altra della Camera.

Quando, dopo i dibattimenti che avessero luogo, venissero a riconoscere non bastevoli gli studi fatti in proposito, e che insorgessero difficoltà gravi ed inestricabili, ebbene allora essi potrebbero sempre far risorgere il loro ordine del giorno e provocare su di esso un voto della Camera. A me pare che queste considerazioni, che mi sembrano bastantemente avvalorate da forti argomenti, dovrebbero determinare i firmatari di quest'ordine del giorno a ritirarlo per ora. (*Movimenti al centro*)

Rimane ancora l'ordine del giorno del deputato Peruzzi.

Esso ha un'analogia con quello sviluppato dal deputato Righi, perchè anch'esso vorrebbe rinviare alla Commissione, se non tutto il secondo titolo, almeno l'articolo 17 della Commissione, dove si parla della proprietà della Chiesa.

Ma è evidente che le ragioni che dianzi ho addotte contro la proposta sviluppata dal deputato Righi possono essere valevoli a combattere quella del deputato Peruzzi. Penso anzi che debbano avere ancora maggior peso, giacchè trattasi di una materia assai difficile, la quale non è stata ancora studiata nè dalla Commissione nè dal Ministero, e per cui si richiedono molte nozioni a fine di potersi formare un criterio e dell'entità di quei beni e del modo di distribuzione. Ciò posto, a me pare che il volere ora incaricare la Giunta di procedere a siffatti studi nel corso del dibattimento di questo progetto, mentre dovrà essere assiduamente occupata ad esaminare i molti emendamenti che man mano verranno proposti, e a prepararsi quindi, da una tornata all'altra, a sostenere una discussione sui medesimi, è cosa evidente che non può aver tempo da consacrare all'esame d'una materia grave e difficile qual è quella della proprietà della Chiesa.

Se l'onorevole Peruzzi ha formulato delle disposizioni le quali possano regolare questa materia, esse potrebbero inviarsi alla Commissione perchè le prenda ad esame, salva sempre alla Giunta stessa la facoltà di dichiarare se veramente questi provvedimenti possano fin d'ora far soggetto di discussione in quest'Assemblea.

Ieri ho con molto piacere inteso il discorso dell'onorevole Peruzzi, massime nella parte che riguarda la libertà della Chiesa. Egli svolse il tema con tale corredo di ragioni che mi pare debbano aver fatto una impressione favorevole sulla Camera. In ciò partecipo pienamente alla sua opinione. Penso anch'io che, per timore che danno possa venirne allo Stato, il sospendere o differire l'attuazione d'una garanzia, la quale è stata formalmente promessa, sia un venir meno ad una parola solenne pronunciata più volte e dal Parlamento e dal Governo. Per altro agli argomenti da lui addotti in appoggio della sua tesi favorevole alla libertà della Chiesa se ne potrebbero aggiungere parecchi altri.

Io mi limiterò soltanto a dire che non si tiene per avventura ben presente la diversità che corre tra la condizione in cui trovasi oggi la Chiesa dirimpetto al principato civile, e quella in cui essa trovavasi in tempi da noi non tanto remoti. Comprendo che allora il potere civile potesse con concordati ottenere dalla Santa Sede certe prerogative, per premunirsi contro alcuni atti della Chiesa; ma si rifletta, signori, che prima di tutto, in compenso di queste concessioni esso accordava il braccio secolare per l'esecuzione degli atti ecclesiastici.

Ora è evidente che la potestà civile non poteva farsi essa esecutrice di atti dell'autorità ecclesiastica, senza in qualche modo invigilare se per avventura questi potessero tornare nocivi o al diritto interno o agli interessi civili e politici dello Stato. Quindi si comprende che allora potessero essere utili e quasi necessarie queste guarentigie. Ma, ritirato il braccio secolare per l'esecuzione degli atti ecclesiastici, credete voi che abbiano ancora ragione di essere queste prerogative del sovrano? Credete voi che dal cederle possa derivare un gran nocumento allo Stato? Ma, Dio buono! pensiamo, signori, che da dieci anni oramai noi viviamo sotto l'ombra di queste prerogative, ma che in fatto non furono quasi mai esercitate.

Noi vediamo che la massima parte dei vescovi che ora si trovano a capo delle diocesi d'Italia sono stati nominati direttamente dal Pontefice, senza che la presentazione sia stata fatta dal Re costituzionale d'I-

talia; anzi alcuni di essi vennero presentati dai Sovrani ostili al risorgimento nazionale. Eppure, quantunque questi vescovi siano stati eletti senza questa cautela della presentazione, cui si vuole attribuire tanto valore, ritenendola quasi indispensabile per stornare gravi danni dal paese; eppure, signori, che cosa hanno potuto fare in Italia? Avete forse veduto che l'indirizzo da essi dato all'opinione pubblica sia stato causa di disordini, abbia potuto arrestare presso di noi il movimento e l'opinione liberale? No certamente. E poi questa presentazione quale efficacia potrà avere? Certo non s'indurrà mai il Pontefice a nominare un vescovo il quale non sia di suo gradimento; egli piuttosto preferirebbe di lasciare la diocesi vedovata del suo pastore. Ma supponete anche che la presentazione di questi prelati sia fatta dalla potestà civile; nulladimeno voi ben sapete che, quando essi sono poi investiti della loro autorità episcopale, ben sanno che dipendono unicamente, esclusivamente dal Pontefice, e che debbono, pel loro dovere, per la loro posizione, uniformarsi all'indirizzo, alle istruzioni che loro vengono da Roma.

Dunque praticamente questa presentazione non può portare tali vantaggi al paese da dover tanto esitare a rinunciarvi.

Permettetemi ancora una considerazione a questo riguardo. La cessazione del potere temporale deve pur anche recare un gran cambiamento nell'indirizzo stesso, direi, nello scopo che si possa prefiggere la Corte romana.

È naturale che, quando il Papa riuniva le due sovranità, i suoi sforzi miravano non solamente al bene della religione, ma erano anche diretti a conservare il potere temporale, e quindi le preoccupazioni politiche molte volte prevalevano naturalmente sullo stesso interesse religioso, che non si aveva di fronte.

Ben si comprende che in questa posizione il Pontefice, nel fare la nomina dei vescovi e degli altri prelati, potesse anche cercare di aver individui che più o meno lo secondassero in questo intendimento politico, e cercassero d'inculcarlo ai loro soggetti; ma, signori, cessato il potere temporale, non può esservi più questo scopo nel Pontefice, e l'unica forza che rimane alla religione è quella che le è tutta propria, vale a dire la forza morale.

Or bene, per mantenere questa, egli dovrà scegliere per occupare le diocesi quei prelati che godono meritamente maggiore stima e maggior fiducia in mezzo alle popolazioni che debbono governare religiosamente, e quindi non vi è più pericolo che si possa invece rivolgere questa forza ad uno scopo nocivo agli interessi dello Stato.

Del resto, signori, tale questione, che, come tutti, riconosco pur io assai grave, potrà essere poi trattata in più ampio modo quando si arrivi alla discussione del titolo II della legge e ad esaminare una per una le disposizioni relative alla condizione che dal potere civile viene fatta al potere ecclesiastico. Allora sarà il caso di vedere quale concessione si possa fare e quale respingere, oppure in altro modo accettare.

Il Ministero persiste nel credere che non vi sia alcun pericolo a concedere questa piena libertà della Chiesa, e che esso non possa ommettere di ciò fare, senza venir meno ad una parola solennemente data in più circostanze dal Parlamento e dal Governo.

Esposta l'opinione del Ministero intorno ai vari ordini del giorno, mi rimane a dire qualche cosa del progetto della Commissione.

Il Governo non pone alcuna difficoltà che la discussione s'intraprenda sul progetto della Commissione, perchè, quantunque ci siano divergenze, e talune abbastanza gravi, tra il Ministero e la Commissione, tuttavia in complesso essa ha accettato l'economia della legge, ha accettato i concetti del Ministero.

Il Ministero si riserva però, quando verranno in discussione le singole disposizioni, di fare, a modo di emendamento, quelle proposte che egli crederà più convenienti.

La Camera avrà già senza dubbio riconosciuto in che cosa consistano le differenze essenziali tra il Ministero e la Commissione; non parliamo del secondo titolo, perchè ormai dalle cose dette la differenza emerge limpidamente.

Riguardo al primo titolo, su cui si dissero poche cose, egli è evidente che il concetto da cui è partito il Ministero non è identico a quello che ha guidato la Commissione. Il Ministero considera il Sommo Pontefice capo della Chiesa universale, come una persona alla quale non possa in nessun modo applicarsi qualsiasi disposizione che sia relativa al diritto nostro interno, lo ravvisa come un ente internazionale, come un ente il quale non può dipendere da nessun Stato, non può essere suddito di nessun Governo, e per conseguenza non può andare soggetto a giurisdizione di sorta. Invece la Commissione, mentre gli riconosce ed accorda certe prerogative e certe guarentigie, come se si trattasse veramente di un ente internazionale, essa però lo sottomette alla giurisdizione dello Stato; qui sta la differenza essenziale tra il Ministero e la Commissione.

La Camera vedrà quale dei due concetti debba prevalere.

Può darsi che nel corso della discussione si possa trovare qualche temperamento che concilii in qualche modo il concetto della Commissione con quello del Governo, il che io mi auguro di tutto cuore.

Signori, finisco con poche parole. Io ho ammirato gli splendidi discorsi che sono stati pronunziati fin qui. Certo poche discussioni furono trattate con maggior larghezza e con maggior dottrina e temperanza. Ma, mi si perdoni, mi pare che in generale non si sia tenuto sufficiente conto del lato politico che ha questa legge.

Si è esaminata sotto gli aspetti storico, giuridico, filosofico e religioso, ma sotto l'aspetto politico mi pare che lo sia stata da pochi.

Or bene, sono appunto le considerazioni politiche che debbono prevalere in questo esame.

Signori, non si può assolutamente dimenticare che noi ci troviamo di fronte ad una istituzione che non dipende da noi di radicalmente mutare; ci troviamo di fronte ad una istituzione che è riconosciuta da tutto il mondo, poichè gli Stati esteri hanno, per certi rapporti, interesse ad assicurare la piena indipendenza, la piena libertà di essa. Per conseguenza non dobbiamo fare nulla che possa suscitare diffidenze, e dare luogo a reclami; è questa la considerazione politica che deve prevalere sull'animo vostro.

Non è sotto il semplice rapporto dei principii che voi dovete essere determinati a dare un voto più in un senso che nell'altro; si tratta di avere in mira le condizioni in cui si trova l'Italia dirimpetto al Papato, dirimpetto a tutti gli Stati d'Europa; vedere quali sono quelle concessioni le quali, senza ledere il nostro diritto interno, possono rassicurare i credenti, possono essere di sufficiente garanzia alle potenze estere, che il Papa sarà realmente indipendente e libero nell'esercizio del suo potere spirituale.

Fatte queste considerazioni, io affido al senno della Camera le proposte che sono o saranno fatte dal Ministero. (*Bene!*)

PISANELLI. Io mi era iscritto sul primo articolo della legge, quando nel corso della discussione ebbi a persuadermi che il senso vero di quell'articolo era da alcuni frainteso ed esagerato.

Uso della mia iscrizione, poichè i due onorevoli oratori che mi hanno preceduto, l'onorevole deputato Pasqualigo e l'onorevole deputato Corte, coi loro discorsi hanno confermato nel mio animo il concetto che veramente il primo articolo, intorno al quale deve votare la Camera, è da alcuni deputati inteso in un senso affatto diverso da quello in cui io lo intendo.

Diffatti l'onorevole Pasqualigo ha rivolto tutto il suo facondo discorso a combattere il detto articolo, supponendo che esso parifichi il Papa al Re, ed ha soggiunto che, ciò facendo, si abbassa dall'un canto il Re, e si abbassa al tempo stesso il Papa.

L'onorevole deputato Corte ha affermato, senza dubbiezza alcuna, che col primo articolo si risuscitava la sovranità del Pontefice.

Ora, o signori, è bene intenderci su questo primo articolo; esso contiene il concetto principale della legge, da esso partono e ad esso si ispirano tutte le altre disposizioni della prima parte della legge che verremo ad esaminare.

Ma permettete che, innanzi di determinare la portata di quest'articolo, io richiegga a me stesso chi ci sospinge, chi ci sforza a sanzionare la disposizione contenuta in esso. Ce l'ha imposta l'Europa? Ce lo hanno richiesto i duecento milioni di cattolici che sono sparsi nel mondo? Ce lo domanda il Pontefice? No, signori. I medesimi oratori, i quali si sono mostrati più opposti alla presente legge, hanno accusato anzi il Governo di avere egli spontaneamente, senza esserne stato richiesto, proposta questa parte della legge. Io per mio conto credo anzi di lodare il Governo per essersi comportato in modo da evitare una richiesta.

I duecento milioni di cattolici si occupano di commuovere qualche borgata, fanno udire la loro voce nella stampa ed anche presso qualche Corte scismatica, ma non si rivolgono a noi. Il Pontefice, chiuso in quella rocca che è l'estremo rifugio del medio evo e delle passioni ostili alla civiltà ed all'Italia, non osa uscirne, nè può scorgere negli ultimi avvenimenti i decreti della Provvidenza. No, o signori, noi siamo soli e liberi, ci troviamo, come diceva il signor ministro degli affari esteri, in una situazione degna di un'Assemblea d'Italia. Noi siamo soli, ma questa solititudine accresce la nostra responsabilità e deve rafforzare la nostra situazione. Siamo soli e liberi, ma abbiamo innanzi a noi una condizione di cose da cui non può divergere l'occhio nessun legislatore, qualunque argomento egli imprenda a trattare.

In questa condizione troviamo i Governi esteri, i cattolici, il Papa, noi stessi, l'Italia, non come dimanda o minaccia, ma come elementi ideali di quella idea complessa che noi chiamiamo *situazione*. Possiamo noi, trattando un argomento qualunque finanziario, amministrativo, politico, non guardare alla situazione a cui dobbiamo provvedere? Sarebbe strano ed assurdo.

Ebbene, signori, quale è la situazione innanzi a cui ci troviamo? C'era in Roma un Pontefice che era ad un tempo sovrano, Papa e Re; il Re è caduto, il dominio temporale è cessato; è questo un fatto già avvenuto, già annunziato dal ministro degli esteri a tutti i Governi d'Europa; non è mestieri che una legge, come richiedeva l'onorevole Pasqualigo, rinnovi questa dichiarazione. Le leggi sono fatte per stabilire alcuni vincoli giuridici, non per dare notizie all'Europa di fatti che avvengono presso di noi: a ciò servono i giornali.

Distrutto il Re di Roma, ci rimane il Papa. Dobbiamo noi, possiamo noi attentare al Pontefice? Ecco la questione.

Ebbene, in uno dei discorsi più brillanti che si sono uditi in quest'Assemblea, si è detto che noi anzi lo dobbiamo, perchè altrimenti la rivoluzione italiana non sarebbe compita.

Con questa affermazione si contraddice alla genesi ed al corso di tutto il rivolgimento italiano. Il movimento italiano è cominciato anzi inneggiando a Pio IX,

ed in tutto il suo corso si è mantenuto scevro e puro da ogni attentato contro la fede. Ed io credo che questa condizione gli abbia procacciato vigore e le simpatie del mondo civile.

La rivoluzione italiana aveva uno scopo chiaro, distinto, preciso: l'indipendenza, l'unità, la libertà d'Italia. Questo scopo è raggiunto compiutamente; la rivoluzione è cessata. Chi afferma che anche a Roma durerà la rivoluzione perchè ci sarà sempre chi tenterà di combattere il Papato, confonde la rivoluzione con quel movimento dello spirito che è davvero incessante, irrefrenabile, con la speculazione, col progresso. Questo non cessa mai, ma è fuori dello Stato. Si giova lo Stato di questo movimento intellettuale; più di tutti se ne giova il Governo rappresentativo, che è per questo il più stabile, il più saldo di tutti i Governi, perchè, senza mutarsi, abbraccia le nuove idee, e si piega alle nuove esigenze; ma non per questo può lo Stato costituirsi mandatario della speculazione scientifica, non può farsi rappresentante di idee che la stessa speculazione scientifica può dopo condannare e mostrare inattuabili.

Ebbene, signori, anche dopo la votazione di questa legge, vi sarà un movimento contro il Papato, ossia durerà, anche dopo questa legge, la lotta tra le credenze, la discussione del Papato. Ma questo movimento speculativo è estraneo allo Stato. Pensiamo noi forse con questa legge di spegnerlo e di soffocarlo? Lo potremmo noi?

Noi qui, e lo rammento anche all'onorevole Macchi, non siamo nè teologi nè filosofi; quest'Assemblea è un'Assemblea di uomini politici; noi rappresentiamo lo Stato moderno, siamo intenti ad attuare il diritto, ad attuare il concetto di libertà di tutte le libertà, ma senza ingerirci nelle coscienze, senza farci trascinare nelle lotte filosofiche o teologiche.

Dunque per me è evidente che noi non dovevamo, non potevamo attentare al Papato; non lo potevamo distruggere. A siffatto partito ci sospingeva pure il debito di non offendere gli interessi legittimi dei cattolici, le legittime aspirazioni dell'Europa. Tutti consentono i Governi d'Europa e tutti i cattolici hanno grande interesse a vedere rispettata l'indipendenza del Pontefice, e nessuno potrà persuadersi che a noi sia lecito conculcare le giuste aspettazioni dell'Europa.

Ieri l'onorevole Peruzzi imprese a dimostrare che l'Europa non teneva tanto alla prima parte della legge quando alla seconda.

Io non voglio entrare per ora in questa discussione; qui mi basta osservare che da tutti gli oratori di questa Camera si è ritenuto che l'Europa abbia viva e legittima sollecitudine per l'indipendenza del Pontefice. Non credo che potrebbe dirsi altrettanto della seconda parte della legge. Certo gli uomini intelligenti di Europa aneleranno con maggior desiderio a vedere attuato anche nella Chiesa il principio della libertà; ma quello che preme ai Governi d'Europa è l'indipendenza del Pontefice. Forse qualche Governo retto da ministri intelligenti potrà pure compiacersene; ma in generale i Governi guardano con sospetto ogni novità a cui essi stessi non sono disposti, e per la quale non hanno la gioia dell'iniziativa.

Il partito cattolico vuole una libertà assai diversa da quella che noi desideriamo, e i cattolici italiani medesimi, l'avete udito per bocca di interpreti che potete ritenere legittimi, sono avversi.

Ad ogni modo io non vi taccio che, quando volgo la mente alla seconda parte della presente legge, mi sento in una posizione diversa da quella in cui mi trovo esaminando la prima parte. Si tratta in essa del nostro diritto pubblico interno, rispetto al quale nessuno può affacciare esigenze o richiami; rispetto al quale noi non dobbiamo avere altro criterio che gl'interessi del nostro paese, non altro vincolo nè altro giudice che la nostra coscienza. Noi abbiamo, egli è vero, il vincolo di precedenti promesse, ma chi avrebbe diritto a richiederne l'adempimento, se noi giudicassimo che, per qualunque ragione, non è ancora giunto il tempo di compierle?

Un vincolo ed uno sprone anche più forte delle precedenti promesse noi lo abbiamo nel comune desiderio di applicare anche alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato il principio di libertà, e non sarà senza pena per noi se l'opera nostra non potrà oggi esplicarsi compiutamente.

Insomma, provvedendo alla seconda parte di questa legge noi non dobbiamo pensare che all'Italia, mentre alla dichiarazione contenuta nell'articolo 1 vi siamo indotti, non solo dagl'interessi d'Italia, ma anche dagli interessi degli altri popoli di Europa. Ebbene, qual è dunque la dichiarazione dell'articolo 1?

L'articolo 1 dice: *Il Pontefice è inviolabile.* Che importa la inviolabilità del Pontefice? Ciò significa che il Pontefice è irresponsabile, che non è soggetto alla giustizia, che non è soggetto alla giurisdizione del potere civile.

Ecco il concetto nudo dell'articolo 1.

Si aggiunge a questa dichiarazione della inviolabilità l'altra che il Pontefice *è sacro:* e ciò per dare un fondamento morale alla inviolabilità giuridica del Pontefice. Questa dichiarazione che la persona del Pontefice è sacra è diversa dalla prima, inquantochè la prima si indirizza ai magistrati, ed ha l'efficacia di costringere ed un effetto sicuro; la seconda si rivolge alla coscienza, ed ha l'effetto medesimo che può conseguire una legge civile che raccomanda ai figli di amare e venerare i loro genitori. Ad ogni modo, questa dichiarazione stessa non è forse conforme ai nostri costumi? Credete voi che anche se questa legge non dichiarasse inviolabile il Pontefice, sarebbe facile tradurlo innanzi ai giurati e vederlo dai giurati condannato?

Io per me non lo credo. E credete voi che si potesse prescindere dalla dichiarazione contenuta nell'articolo 1?

Credete voi che il capo spirituale della Chiesa potesse parere indipendente agli occhi del mondo civile quando fosse lecito ad un privato qualunque, ad un magistrato, trarlo dinanzi ai tribunali? Potrebbe alcuno pensare che il suo spirito fosse sereno, sicuro, libero in tutti i provvedimenti che egli deve dare e che riguardano gli altri Stati d'Europa, se voi lo rendete suddito, lo assoggettate alla potestà civile del nostro regno?

Mi pare evidente che, se voi volete l'indipendenza del Pontefice, non potete non dichiararlo inviolabile.

Questa dichiarazione dunque è una necessità richiesta dalle condizione delle cose, quando voi non vogliate attentare alla persona del Papa.

Quali sono le obbiezioni che si fanno contro questo concetto dell'articolo 1?

Si è detto: voi create un privilegio. Adagio; noi non creiamo nulla, ed io prendo qui l'occasione di dichiarare che, disposto ad abolire nella nostra legislazione tutte quelle parti che mi pare si possano abolire senza pericolo, non sono per nulla disposto a costruire e fabbricare nuovi istituti e nuovi congegni che riguardino i rapporti dell'autorità politica e dell'autorità ecclesiastica. In questo senso mi opporrò all'articolo 14 e a tutti gli articoli i quali hanno lo scopo di creare nuovi istituti per regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Il concetto supremo a cui dobbiamo inspirarci, concetto più volte proclamato nel Parlamento italiano, ed al quale molti di noi han consacrato il loro pensiero e il loro cuore, è quello della *separazione tra la Stato e la Chiesa.*

Ma è per ciò che noi non dobbiamo creare nuovi vincoli, nuovi sviluppi, nuove cautele e nuovi sindacati, e dobbiamo invece distruggere a mano a mano quei legami che hanno finora rannodato la Chiesa e lo Stato, corrompendoli entrambi.

Sarei lietissimo se anche oggi tutti quei legami si potessero frangere; ma o che io m'inganno, o davvero questo intento non solo è arduo ma è poco sperabile, e stimo assai probabile che così pure pensino tutti i giureconsulti di questa Camera.

Si è pensato, è vero, a questo argomento da dieci anni; ma chi ricorda per quanti secoli lo Stato e la Chiesa hanno vissuto tra le relazioni che oggi vogliamo sciogliere, quanto queste sieno varie, molteplici, complicate, non si maraviglierà se gli studi fatti recentemente su questo argomento non siano nè gravi nè compiuti. Ogni legge, anche quando noi non ce ne avvediamo, è pur sempre l'effetto di lunghi e remoti studi, di osservazioni ed esperi nze molteplici, di investigazioni accurate. Abbiamo noi queste indagini, questi studi, rispetto a tutti gli argomenti cui dovrebbe provvedere chi compiutamente applicasse il principio di libertà? Mi permetto di dubitarne.

Ritorno all'obbiezione e ripeto: non abbiamo creato nulla. A coloro che ci dicono « voi create una legge, » io rispondo: abbiamo distrutto il dominio temporale, ecco ciò che noi abbiamo fatto.

Noi riconosciamo il capo spirituale della Chiesa in quella medesima posizione in cui l'abbiamo trovato; lo riconosciamo, perchè non crediamo che sia nel nostro potere di distruggere questa posizione, non volendoci immischiare nell'organamento della Chiesa. Noi crediamo di dover rispettare le esigenze legittime dell'Italia e dell'Europa.

Si dice: la inviolabilità è un privilegio. Capisco che questa garanzia data al Pontefice veste la forma di un privilegio, come lo veste, in grado minore, la garanzia data ai deputati ed ai senatori. Ma sapete, o signori, quando la garanzia acquista l'essenza odiosissima del privilegio? Quando, trovando molti individui nella medesima condizione, voi vi fate a gratificare taluni di certi diritti, che negate ad altri. Or è questa la condizione in cui siamo? Vi sono altri ministri di religione che, rispetto alla loro religione, si trovino in quella medesima posizione in cui è collocato il Pontefice? Volete voi innalzare gli altri ministri al posto in cui è il Pontefice romano? No certo. Volete abbassare il Pontefice romano al grado in cui si trovano gli altri ministri? No, certamente, non lo potete fare.

Il Pontefice adunque si trova in una posizione speciale, e voi indubitatamente date una garanzia speciale; questa garanzia, rispetto al diritto comune, è un'eccezione, potete anche dirla un privilegio, ma dovete riconoscere che non rassomiglia a quella serie di privilegi che avevano vigore nel secolo passato e contro cui si è rivolto spietatamente e giustamente il movimento politico che è avvenuto in Europa dalla rivoluzione francese in poi.

La seconda obbiezione che si è fatta e che è stata con splendide parole e con molta dottrina sostenuta dall'onorevole deputato Corte, è questa: ma voi trascinate lo Stato nel conflitto religioso, quindi voi dovete cominciare un'èra di persecuzioni religiose.

Signori, io vi dico schietto che, se avessi mai sospetto di ciò, respingerei questa legge con tutte le forze del mio animo, come respingerei qualunque partito il quale ponesse il Governo nella necessità di seguire la via delle persecuzioni per credenze religiose. No; io credo che in questo punto siamo concordi, ed io che mi sono trovato in altri tempi a dover camminare in mezzo ai triboli del potere, io ho avuto costantemente questo concetto, che mi sarei sentito disonorato il giorno in cui, come ministro del Re d'Italia, avessi rivolto l'opera mia ad offendere la libertà di coscienza e a turbare le credenze religiose. No; tutti noi comprendiamo che il primo nostro debito è quello di rispettare la libertà delle coscienze.

Signori, la società laica e la società cattolica si trovano in uno di quei tremendi momenti nei quali si racchiude la soluzione del loro avvenire; esse sono poste l'una accanto l'altra. Si guardano con sospetto, incerte se possono vivere insieme ed amiche. Ebbene, l'unico contegno che in questa fatale crisi può serbare un uomo onesto è quello di professare un culto sincero per tutte le libertà civili e religiose, ed aspettare dai fatti e dai decreti della Provvidenza la soluzione dell'alto problema.

In quanto a me, signori, io non ho timore alcuno che il Governo italiano possa entrare nelle lotte tra una religione ed un'altra, tra una credenza ed un'altra. Queste lotte sono fuori dello Stato. Il giorno in cui un ministro osasse di mettersi in questa via, io son certo che egli sarebbe sbalzato dal potere per voto unanime de' rappresentanti del paese. Lo stesso onorevole deputato Corte non si sarebbe spaventato delle persecuzioni religiose se egli avesse notato quanto i tempi in cui esse avvennero sieno lontani e diversi dai tempi nei quali oggi viviamo.

Si è detto in ultimo: ma avete voi pensato che introducete il Papa, che pure prima era lontano da voi, nel regno; che lo collocate accanto al Re creando una situazione impossibile; che umiliate il Re e lo Stato? Queste osservazioni erano più opportune contro la legge pel trasferimento della capitale; nondimeno io le rilevo e le esamino.

Ebbene, andando a Roma noi non imponiamo l'esilio al Pontefice; ecco tutto. Il giorno stesso in cui si aprono le porte di Roma al nostro Stato, si aprono le porte d'Italia al Pontefice romano. Ma il Pontefice noi lo troviamo non più sovrano, ma spogliato di tutti quei poteri e di tutti quei prestigi di cui era prima circondato. Egli si presenterà a noi come il capo riconosciuto del culto cattolico; egli sarà per lo Stato un'idea; volete aver paura delle idee? Le idee possono diventar pericolose se le fuggite o le tenete lontane; ma, quando avete l'animo di avvicinarvi ad esse e di afferrarle, perdono ogni potenza di nuocere.

Voi uguagliate il Papa al Re: lo ha detto l'onorevole Pasqualigo. Ma non vedete voi la differenza che corre tra l'inviolabilità del Principe e quella del Pontefice? L'inviolabilità del Principe è una conseguenza logica della sua irresponsabilità non solo giuridica, ma anche morale. Può accadere che il Re ponga la sua firma ad un atto che personalmente non approva, poichè egli non può ritirarsi. Il giorno in cui un atto del Governo venisse fuori senza la firma del Re, o senza la firma di un ministro, sarebbe mutata la forma di Governo; si avrebbe il Governo assoluto o la repubblica. Non c'è nel Re responsabilità morale, quindi giuridicamente è inviolabile. Ma nel Papa la inviolabilità è una prerogativa convenzionale. Ad ogni modo, potrete dire che nel Papa riconoscerete una delle prerogative che sono nel Re, ma con ciò lo fate voi eguale al Re? Del Re costituzionale, dicono tutti gli scrittori di diritto costituzionale, che non muore mai. Vi sono tanti altri enti di cui si può dire lo stesso. I corpi morali non muoiono mai: perciò direte voi che i corpi morali sono eguali al Re? Il Re, oltre l'inviolabilità, è pure investito della sovranità, la quale ha un contenuto reale che si riassume in tutti quei poteri che costituiscono la monarchia, e dei quali è spogliato assolutamente il Pontefice.

Voi, si dice, introducendo il Re in Roma, collocate il Papa ed il Re in una situazione impossibile ed umiliate il Principe.

Chi afferma ciò ricorda la situazione precedente del romano Pontefice, ed oblia la nuova situazione del principato civile. Il romano Pontefice, l'ho già detto, ha una delle prerogative che si attribuiscono al Re, ma non ha sovranità, non impera più, come prima, sopra un territorio, non ha più soggetti, non poteri, non giurisdizioni, non armati, non armi.

Il Re, che entra in Roma, non è la sinistra ed arida figura di un re assoluto, che, sequestrato dal paese, si mostra come una volontà prepotente ed assurda. Entrando in Roma il principato civile, vi entra un principe la cui mente e la cui anima è la mente e l'anima della nazione, il cui male e il cui bene sono inseparabili dal male e dal bene della patria, l'amore e l'ossequio verso del quale non è un atto di sudditanza, ma un dovere di patriottismo. Entrando in Roma il principato civile, vi apporterà la parola della civiltà, l'attività, la luce, la vita. E voi che dite il Papato morto, temete voi che la luce e la vita possano impallidire innanzi alle tenebre ed alla morte?

Signori, io conchiudo pregando la Camera di votare il primo articolo della legge. (Benissimo! *a destra*)

BORGATTI. Signori, io era inscritto per parlare nella discussione generale; ma essa venne chiusa prima del mio turno. Ed io ne fui lieto, perchè così potei dispensare i miei colleghi dalla molestia di ascoltare un discorso mio, il quale, dopo gli splendidi ed eloquenti che si erano uditi, non poteva meritare tampoco l'onore della vostra indulgenza.

Ora che mi è accordato di parlare, non abuserò certamente dell'indulgenza vostra nè per fare un discorso e neppure per entrare nella discussione generale, sebbene io avessi molte considerazioni da sottoporre al vostro giudizio. Ma, poichè nel corso di questa discussione non solo mi si è fatto l'onore di alludere alla persona mia, intorno a che non avrei che rendere grazie ai colleghi delle benevoli parole adoperate a mio riguardo, ma si è fatto cenno ancora a precedenti legislativi e parlamentari che mi concernono; così pregherei la Camera a permettermi anticipata-

mente di fare, a quando a quando, qualche richiamo ed osservazione sui precedenti accennati.

Comincierò dal dichiarare apertamente che da tutta questa discussione mi è parso di poter dedurre che noi non abbiamo tutti lo stesso concetto sulla posizione giuridica della Santa Sede nei suoi rapporti interni ed esterni; non abbiamo tutti un uguale criterio delle diverse prerogative del Papa: d'onde avviene che parliamo indistintamente di Papa, di Sommo Pontefice, di Capo della Chiesa cattolica, di sovrano spirituale, di principato e di monarcato ecclesiastico; e così, per quanto a me sembra, confondiamo cose ed attribuzioni essenzialmente diverse e distinte fra loro; confondiamo la qualità spirituale del Capo della Chiesa colla qualità giuridica del Sommo Pontefice, e questa colla sovranità territoriale; nella stessa guise che facciamo dipendere dall'abolizione del potere temporale la possibilità, anzi la necessità di regolare i rapporti della Chiesa e dello Stato secondo il diritto comune, ossia secondo la libertà, e la libertà stessa consideriamo come un necessario corrispettivo per compensare la Chiesa e la Santa Sede della perduta dominazione temporale.

Io vorrei su questi punti chiarire un po' le mie idee: ma prima bisogna che la Camera spinga la sua indulgenza fino al segno di permettermi di richiamare alla mia memoria alcune nozioni elementari sui rapporti giuridici della Santa Sede cogli Stati così detti cattolici, e sulle prerogative diverse del Papa; non già perchè io intenda con ciò di sollevare qui questioni canoniche e chiesastiche, le quali, come osservava opportunamente ieri l'illustre mio amico Pisanelli, debbono rimanere interamente estranee alle nostre discussioni, e molto più alle nostre deliberazioni; ma perchè a me pare che, in una materia così ardua come la presente, sia necessario procedere con precisione di linguaggio, precisione di cui io pure ho bisogno per dimostrare il significato che, secondo me, deve attribuirsi all'articolo 1, ora in discussione, il quale non è che la conseguenza logica e necessaria degli articoli 2 e 3 del decreto reale sul plebiscito romano, già convertito in legge; articoli con cui ci siamo formalmente impegnati di « conservare al Sommo Pontefice l'inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano, e di guarentire alla Santa Sede il libero esercizio della sua podestà spirituale. »

Tre erano le prerogative o qualità che si riunivano nel Papa prima dell'abolizione del potere temporale: la qualità politica di sovrano territoriale; la qualità giuridica di Sommo Pontefice; la qualità meramente spirituale di capo della Chiesa, ossia di primo vescovo della cattolicità.

Caduto il potere temporale, cadde per sempre la qualità politica di sovrano. Restano ora le altre due, le quali corrispondono alla notissima distinzione della potestà d'ordine e della potestà di giurisdizione. Per le potestà d'ordine, che, come ognuno sa, è detta di diritto divino, il Papa non ha un'autorità maggiore di quella di ogni altro vescovo: per la potestà di giurisdizione, che è appellata di diritto positivo interno della Chiesa, ossia di diritto canonico, il Papa non esercita une sovranità nel governo della Chiesa; egli, come statuì il Concilio fiorentino, vi esercita soltanto un primato di giurisdizione, e lo esercita, non dispoticamente, ma mediante una gerarchia mirabilmente costituita, e l'esercita soltanto in quegli Stati nei quali, o in virtù di un giure speciale, detto diritto pubblico ecclesiastico, o per mezzo di atti internazionali, conosciuti sotto il nome di *concordati*, o mediante antiche consuetudini, la Chiesa cattolica è riconosciuta nella sua universalità giuridica, col suo centro di giurisdizione fuori dello Stato.

È adunque evidente che, per applicare il diritto comune nei rapporti dello Stato colla Chiesa, non bisogna riconoscere la Chiesa nella sua universalità giuridica, ma unicamente in quanto essa è giuridicamente circoscritta nel territorio e nella competenza civile di ciascun Stato.

E qui mi affretto di dichiarare che io non intendo di escludere l'universalità della Chiesa cattolica, perchè so anch'io che l'universalità è carattere essenziale di questa comunione religiosa. Ma altra cosa è l'universalità spirituale o religiosa, l'universalità del dogma, delle credenze, e si aggiunga pure della gerarchia, della disciplina e delle forme; altra cosa è l'universalità riconosciuta ed ammessa dalle leggi civili di ciascun Stato.

Se voi riconoscete ed ammettete nella sua universalità giuridica la Chiesa cattolica, essa vi si presenta come una istituzione pubblica fuori dello Stato; sicchè sarete tratti necessariamente ai concordati e all'antico diritto pubblico ecclesiastico.

Questo fu l'argomento che io ebbi a svolgere ampiamente nella tornata del 9 luglio 1867 in difesa ancora degli atti che erano stati compiti o preparati dal Ministero al quale ebbi l'onore di appartenere.

E poichè nel corso di questa discussione si è fatto cenno appunto a ciò che io dissi in quella memorabile circostanza, non solo nella indicata seduta della Camera del 9 luglio, ma anche in quella del giorno 15 successivo, intorno alla missione da noi affidata all'egregio commendatore Tonello, così prego gli onorevoli miei colleghi di permettere che io ricordi qui in riassunto quanto venni allora esponendo, e richiami particolarmente la vostra attenzione sopra questa circostanza, e cioè che noi avevamo ripetutamente inculcato al nostro inviato di « tenersi, persino nelle apparenze, lontano da tutto ciò che potesse compromettere o pregiudicare il nostro diritto nazionale su Roma, e ogni questione giurisdizionale intorno ai rapporti dello Stato colla Chiesa e colla Santa Sede, volendosi, si aggiungeva, su di ciò riservata piena ed intera libertà di deliberazione al Parlamento; » che quindi non era nostro

intendimento di venire « ad alcun accordo formale, ad un concordato con la Santa Sede, e che per necessaria conseguenza, prescindendo da ogni prerogativa politica e giurisdizionale del Santo Padre, noi intendevamo unicamente di rendere omaggio in lui alla qualità spirituale del capo della religione professata dalla grande maggioranza degli Italiani, e che per i nostri principii la religione cattolica, al par di ogni altra associazione religiosa, avrebbe goduto nel regno di tutta la libertà consentita dal diritto comune. »

Questo sistema e questo linguaggio parvero strani a taluno, e fummo perfino fatti segno a vivaci epigrammi. Ma molti di voi rammenteranno che sorse da questi banchi un oratore, la cui memoria è ricordata ancora con affetto, l'onorevole Cordova, il quale, con quella facondia che gli era abituale, si fece a dimostrare che giammai un Governo di un paese cattolico aveva tenuto un linguaggio così opposto agli usi, così contrario alle mire teocratiche della curia romana. E non passarono quattro anni che già questo sistema era accolto dall'opinione liberale del paese.

La stessa relazione ministeriale, che precede il progetto ora in discussione, rende omaggio a questo sistema. Ed invero alla pagina quarta vi si legge che, « non solo è possibile di regolare i rapporti della Chiesa e dello Stato sotto la sola norma del diritto comune, » ma che questo « è il solo sistema proprio dell'indole delle due società amiche e sorelle; è il solo che possa contribuire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra. »

Se non che, o signori, si aggiunge subito, nella relazione stessa del Ministero e alla medesima pagina quarta che non era possibile di applicare questo sistema « finchè durò la vita travagliosa ed inquieta della sovranità territoriale della Santa Sede; imperocchè (si aggiunge) le due podestà erano, per cagione del potere temporale, così confuse nella stessa persona del sovrano Pontefice, che gli Stati, onde difendere le proprie prerogative, dovettero ricorrere agli espedienti del diritto pubblico ecclesiastico, ai concordati, agli *exequatur*, ai regi *placet*, » e via discorrendo. E citando l'articolo 18 del nostro Statuto, si conclude che questa disposizione, colla quale ò prescritto l' *exequatur*, « perde ogni sua ragione dal momento che, colla caduta del potere temporale, la Santa Sede ha cessato di trovarsi in suolo straniero al regno d'Italia. » Fin qui la relazione che precede il progetto ministeriale.

Ma in tutto ciò, o signori, vi ha un errore, che ci sfugge comunemente, per un'abitudine contratta; errore non solo di diritto, ma anche di fatto; errore che importa molto di rilevare, affinchè i nemici dell'unità nazionale, i propugnatori della necessità del potere temporale, non abbiano dalle nostre stesse affermazioni ad inferire che il potere temporale era condizione giuridica indispensabile all'esercizio della podestà giurisdizionale del Sommo Pontefice.

E diffatti, o signori, come è già avvertito nella relazione della Commissione, è tanto vero che il potere temporale non poteva essere d'impedimento agli Stati, così detti cattolici, per regolare i loro rapporti colla Chiesa romana secondo il diritto comune, anzichè nei modi eccezionali suaccennati, che il Belgio, paese quant'altri mai devoto alla Chiesa cattolica e alle prerogative della Santa Sede, proclamò nella sua Costituzione del 1831 di volere regolati i rapporti dello Stato colla Chiesa sotto l'impero di una legge comune di libertà e di eguaglianza per tutti i culti, tolti per sempre gli espedienti del diritto pubblico ecclesiastico, delle antiche consuetudini e dei concordati.

E questa è la prova più evidente dell'errore in cui cadde l'autore della relazione ministeriale quando affermò che non era possibile di applicare il diritto comune e il sistema di eguaglianza e di libertà « finchè durò la vita travagliosa ed inquieta della sovranità territoriale del Sommo Pontefice. »

I Concordati infatti non si contraevano dal Papa in contemplazione del potere temporale, come asserisce la relazione ministeriale: il Papa, in quanto era Sovrano territoriale, stipulava i trattati nell'interesse esclusivo dello Stato, come ogni altro Sovrano. Ma i Concordati erano conclusi dal Sommo Pontefice, e in contemplazione della Chiesa per sè stessa, riconosciuta ed ammessa come istituzione internazionale fuori della competenza civile dello Stato contraente.

E non è neppur vero, o signori, in fatto, che il Governo dello Stato e quello della Chiesa si confondessero nella persona del Papa; essi erano sempre distinti, perfino nella forma. E chi voglia averne una prova, non ha che a prendere sott'occhio i così detti *Motupropri*, che concernevano il governo dello Stato, e perfino lo Statuto dato da Pio IX, ad imitazione degli altri Sovrani, nel 1848. Tutti questi atti del Papa Sovrano sono intitolati nella forma usata comunemente dagli altri Sovrani. Ma negli atti risguardanti il governo della Chiesa voi vedrete che essi sono sempre intitolati dal Papa, come vescovo, colla celebre formula *Episcopus servus servorum Dei*, formula concepita ed introdotta con sincera e santa modestia da quel grande Pontefice, che fu San Gregorio Magno, ma che valse, in progresso di tempo, all'umile vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, per esercitare la più potente e la più temuta teocrazia che ricordi la storia.

È adunque fuori di dubbio, o signori, che il così detto diritto pubblico ecclesiastico, i concordati e la interminabile enumerazione degli *exequatur*, dei *placet*, dei *giuramenti*, degli *appelli per abuso*, delle *nomine* o *presentazioni*, ecc., non si riferiscono al Papa per riguardo alla qualità di sovrano territoriale, come è stato erroneamente supposto nella relazione del Ministero, ma si riferiscono invece alla Chiesa in se stessa, considerata e riconosciuta nella sua universalità giuridica, e col suo

centro supremo di autorità giurisdizionale fuori dello Stato.

Laonde, nella stessa guisa che l'esistenza del potere temporale non era di ostacolo agli Stati per applicare nei loro rapporti colla Chiesa cattolica il diritto comune, e abbandonare i sopraccennati espedienti eccezionali, così l'abolizione del potere temporale non può e non dev'essere d'impedimento agli Stati medesimi di far a modo loro, di applicare o non applicare il diritto comune, conservare i concordati, le consuetudini, gli *exequatur*, ecc., se così ad essi piace. E che? Sarebbe forse interdetto ad uno Stato così detto cattolico di venire ora ad un concordato colla Santa Sede, solo perchè è stato abolito il potere temporale?

Voi vedete adunque, o signori, quali e quante conseguenze pericolose potrebbero derivare, se l'antico sistema, onde sono tuttavia regolati i rapporti della Chiesa colla maggior parte dei così detti Stati cattolici, si facesse dipendere dal potere temporale e dalla qualità politica di sovrano territoriale, di cui il Papa era investito.

Per noi soltanto, o signori, l'abolizione del potere temporale presenta una difficoltà che non incontravamo prima. Imperocchè, mentre da una parte noi dobbiamo mantenere piena ed intera la libertà di regolare i rapporti nostri colla Chiesa cattolica, secondo i principii del nostro diritto pubblico interno, non possiamo impedire agli altri Stati di fare diversamente; e dobbiamo perciò garantire al Sommo Pontefice l'esercizio di quelle giurisdizioni che, se non piace a noi di ammettere pel nostro diritto pubblico interno, sono tuttavia ammesse da altri Stati in virtù di concordati o consuetudini, che non è in poter nostro di togliere e far cessare.

In altri termini: finchè vi hanno in Europa degli Stati che mantengono colla Santa Sede le relazioni internazionali derivanti dall'antico diritto pubblico ecclesiastico, o da consuetudini o concordati, noi potremo bensì regolare i nostri rapporti interni colla Chiesa sotto la sola regola del diritto comune, ma dovremo ad un tempo garantire al Sommo Pontefice e alla Santa Sede la posizione giuridica che essa ha attualmente verso altri Stati.

E di qui la ragione diversa delle due parti della presente legge: la prima resa necessaria per rispetto al diritto pubblico altrui; l'altra richiesta dal diritto pubblico nostro.

E di qui pure la ragione della diversa posizione in cui si trovano coloro che difendevano la libertà della Chiesa nel 1867, e la difendono ora.

E non siamo noi però che ci troviamo in contraddizione. Siete voi altri che non avete voluto la libertà della Chiesa, quando era in poter nostro di accordarla piena ed intera, indipendentemente dai rapporti che ha la Santa Sede con altri Stati; e la volete oggi invece senza tener conto della condizione eccezionale in cui ci troviamo, e non curando il diritto che hanno gli altri Stati di mantenere i loro rapporti colla Santa Sede, o nella forma attuale, o in altra qualsiasi che ad essi sembri più conforme al voto dei cattolici compresi nel loro territorio.

Quando nel 1867 noi vi proponevamo di applicare ai rapporti dello Stato nostro colla Chiesa il diritto comune, informando questo alla più larga libertà, così per la Chiesa, come per ogni altra associazione religiosa e per ogni corpo morale, voi gridaste al tradimento, e vedeste un grande pericolo per lo Stato, sostenendo che non si poteva dare la libertà alla Chiesa finchè essa aveva per Capo un sovrano straniero nemico al regno d'Italia. Ma il Capo di questa Chiesa ha forse cessato di essere nemico del regno d'Italia, dopo la caduta del potere temporale? E com'è adunque che voi siete ora tanto teneri della libertà della Chiesa? Ma noi vedremo nella discussione sulla seconda parte di questo progetto quale e quanta sia la libertà che voi domandate. In quanto a me, mi riservo di spiegarvi allora le mie idee; e vedrete dal fatto se io sia sempre coerente a me stesso, tenuto conto delle difficoltà maggiori, nelle quali ora noi ci troviamo, anche perchè la nostra legislazione, tal quale essa è di presente, non è certo la più acconcia ad una larga ed immediata libertà.

Io non voglio più oltre abusare dell'indulgenza della Camera, e vengo senz'altro a dire due parole sull'articolo 1 in discussione.

L'articolo ora in discussione, come vedete, è così concepito: « La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. » Or bene, o signori, dopo che una legge dello Stato ha già stabilito che « il Sommo Pontefice *conserva* (si badi bene al significato di questa parola) *conserva* l' inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano, » io dimando come si può più sfuggire a questa indeclinabile necessità che ci siamo creata noi stessi; come si può evitare di comprendere ora in questa legge di garanzie la prerogativa della *inviolabilità* della persona del Sommo Pontefice?

È naturale, e se fosse diversamente io non mi sarei mai indotto a dare il mio assenso all'articolo ora in discussione, è naturale, dico, che quando qui si parla di prerogative personali della sovranità, se ne parla, come affermò l'altro giorno l'onorevole ministro degli esteri e ieri l'onorevole presidente del Consiglio, non già in senso assoluto o *tassativo*, come si esprimono i giuristi, ma in senso relativo o *dimostrativo*, per dimostrare cioè, con parole accolte dall'uso comune, le modalità onde si vuole garantita al Sommo Pontefice l'indipendenza nell'esercizio della sua suprema potestà.

Ed io aggiungo, secondo le convinzioni già espresse, che quando, e negli articoli 2 e 3 del decreto reale sul plebiscito, già convertito in legge, e nel progetto in discussione, si parla di prerogative personali, se ne parla nel senso di garantire al Sommo Pontefice, non

già l'esercizio di una sovranità politica, che è cessata per sempre; e neppure l'esercizio di una sovranità ecclesiastica, che non esiste, e, se anche esistesse, non spetterebbe a noi di statuire sulla medesima; e neanche l'esercizio dell'autorità spirituale, perchè l'autorità spirituale non può e non deve essere garantita da legge speciale, ma solo dalla libertà; sibbene l'esercizio di quel primato di giurisdizioni che il Papa conserva ancora, specialmente come patriarca di Occidente, negli Stati dove si estende la Chiesa latina, per virtù dell'antico diritto pubblico ecclesiastico o di antiche consuetudini o di concordati.

Opportunamente però, e con accorto e sapiente consiglio, il barone Ricasoli, all'articolo secondo del suo capitolato del 1861, più volte citato nel corso di questa discussione, contemplò questo caso. Ma queste speciali giurisdizioni, proprie del primato pontificio, già in parte abbandonate, andranno successivamente in disuso per la forza stessa delle cose e per il progresso dei tempi. E quando tutti gli Stati così detti cattolici regoleranno, ad imitazione del Belgio, e ad esempio nostro, i loro rapporti colla Chiesa, secondo il diritto comune, informato alla più larga libertà, non rimarrà, dirimpetto alla società civile, altro che la suprema autorità spirituale della Santa Sede, la quale troverà nella libertà, largamente applicata in tutti gli Stati, la più salda ed efficace garanzia e la più conforme ancora ai fini stessi della sua divina missione.

Laonde si appalesa sempre più, per le fatte considerazioni, il carattere essenzialmente transitorio di queste garanzie e di questa prima parte del progetto di legge in discussione.

Io lascio all'esimio nostro relatore, più competente e più autorevole di me per parlare alla Camera a nome della Commissione, di dare all'onorevole Mancini la risposta che stimerà più opportuna. Dal canto mio mi limiterò a pregare la Camera di considerare che l'emendamento che l'onorevole Mancini propone in sostituzione dell'articolo primo, presentato dalla Commissione, è così formulato: « Per assicurare al Sommo Pontefice, cessata ogni potestà temporale e politica, l'indipendente e libero esercizio dell'autorità spirituale, la persona del medesimo è dichiarata *sacra ed inviolabile.* »

Or bene, in che consiste veramente la differenza fra l'onorevole Mancini e la Commissione? Consiste prima di tutto in ciò, che l'onorevole Mancini include in una disposizione di legge i motivi della disposizione stessa, contro il metodo da noi sempre seguito, di non comprendere mai i motivi della legge nel testo di essa.

Poi un'altra differenza si riscontra tra noi e l'onorevole Mancini nel volere egli che la inviolabilità del Sommo Pontefice sia *dichiarata*, mentre l'articolo secondo del decreto reale sul plebiscito, già tradotto in legge, dice, con maggior proprietà di linguaggio, che la inviolabilità è *conservata*.

Non basta; l'onorevole Mancini vuole riferire le garanzie all'*esercizio dell'autorità spirituale*, mentre io le voglio riferire ad un oggetto pel quale rimane veramente giustificata la necessità di speciali garanzie, finchè nel Sommo Pontefice è riconosciuta da altri Stati quella suprema potestà di giurisdizione, che è giuridicamente distinta dall'autorità spirituale. Se la inviolabilità della persona fosse necessaria all'esercizio della potestà spirituale, non si saprebbe comprendere perchè non venga estesa anche ai vescovi.

Vengo ai fatti personali. L'onorevole Mancini, riportandosi a ciò che è avvenuto nell'interno della Commissione durante il nostro studio, diceva che io particolarmente mi mostrai riluttante all'articolo primo di questo progetto. È vero, ma non solo per l'articolo 1, sibbene ancora per tutta la prima parte del progetto, ossia per le speciali garanzie. Nè fui il solo, come già si deduce dalla relazione della Commissione, soltanto è esatto il dire che io lo fui più di tutti, e che valsero in parte a vincere gli scrupoli miei le savie osservazioni fatte in particolar modo dal collega Accolla, e svolte dall'onorevole Mancini con quella facondia e con quel corredo di dottrina, che lo rendono meritamente stimato ed autorevole. Ho detto che valsero in parte, poichè ogni scrupolo mio si tacque dopo che il regio decreto sul plebiscito fu convertito in legge, e quando per ciò si poteva bensì discutere sul modo di applicare le garanzie, ma non era più lecito, a chi siede in questo recinto, di sfuggire alla necessità di accordare in massima le garanzie. D'altronde l'articolo 2 del detto regio decreto, tradotto in legge, sancisce come più volte ho osservato, che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. »

Or bene, per quanto si voglia allargare la facoltà riservata al Parlamento, circa il modo di applicazione di dette garanzie, non si potrà mai sostenere che il Parlamento possa mutare la sostanza degli articoli del decreto reale, e particolarmente dell'articolo secondo, nel quale la inviolabilità personale del Sommo Pontefice è stabilita tassativamente.

Vi è di più, o signori: l'articolo primo di questo progetto, come ora voi lo avete sott'occhio e vi è proposto dalla Commissione, non incontrò opposizione alcuna in Comitato; e dopo lungo esame e molte ripugnanze venne ammesso da tutti i miei colleghi della Commissione, compreso l'onorevole Mancini.

Ditemi ora, o signori, se io poteva, dopo tutto ciò, spingere il culto delle mie convinzioni fino al punto da non tener conto delle opinioni autorevolissime dei miei colleghi della Commissione, di tanti e gravi giurisperiti e pubblicisti che seggono e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e da dimenticare perfino che qui io pure sono un uomo politico, il quale non può e non deve sacrificare il suo dovere di legislatore alle pure convinzioni dell'uomo di studio.

Oltre ciò, dopo un lungo ed accurato esame, potei persuadermi che vi è un caso in cui veramente la necessità di una legge speciale di garanzie è giustificata; ed ho già avuto l'onore di dimostrarvelo.

Ecco le ragioni tutte per le quali, ultimo nella Commissione, m'indussi a dare il mio assenso all'articolo, come vi è stato presentato; e spero che coloro tra i miei amici e colleghi, che sono stati fin qui riluttanti, faranno altrettanto. (Benissimo! *a destra*)

CRISPI. L'onorevole deputato Borgatti difendendo l'articolo primo della legge, esordì esponendo le ragioni per le quali sia necessaria al Papa l'inviolabilità personale allo indipendente esercizio delle sue funzioni spirituali. Coteste ragioni sarebbero che il Papa è capo della giurisdizione ecclesiastica in Italia e fuori, ed è il primo vescovo della cattolicità. Come capo della giurisdizione ecclesiastica, il Papa stipula dei concordati coi Governi esteri; come vescovo primate impera su tutto il mondo. Nell'un caso o nell'altro esercita una sovranità che bisogna rispettare.

Dopo avere svolto cotesto tema, l'onorevole Borgatti ci minacciò con la questione pregiudiziale. Egli disse che il Parlamento, avendo il 31 dicembre 1870 convertito in legge il decreto del 9 ottobre precedente, noi siamo obbligati a conservare la formola stabilita nell'articolo 2 del decreto medesimo.

Risponderò brevemente alle due parti del discorso dell'onorevole deputato.

Se il Papa come capo della giurisdizione ecclesiastica e come primo vescovo della cattolicità ha un dominio il quale si estende su tutta la terra, noi siamo incompetenti a discutere della sua sovranità, e dobbiamo occuparci soltanto a garantirgli che non troverà alcun ostacolo in mezzo a noi, e che potrà esercitare la sua sovranità colla più assoluta indipendenza.

Primo vescovo della cattolicità, egli impera sulle coscienze che hanno fede in lui; ma questa circostanza non può e non deve menomamente influire sulla legislazione politica del nostro paese. Legislatori e rappresentanti della nazione, noi dobbiamo riguardare il Papa come il capo di un'associazione religiosa il quale deve convivere in Roma accanto al capo dello Stato, senza preoccuparci punto se egli sia o no fonte di giurisdizione nella Chiesa e quale sia la sua potestà nelle materie di religione.

Vede dunque l'onorevole Borgatti che il fatto della sovranità spirituale, della quale il Papa è investito, non costituisce un obbligo, perchè da noi si accetti la formola del primo articolo della legge in discussione.

Dirò inoltre all'onorevole Borgatti ed alla Camera che non siamo più ai tempi in cui il mondo viveva sotto il regime dei concordati.

Sono pochissimi in Europa gli Stati nei quali i concordati hanno una efficacia, e moltissimi invece sono quelli noi quali essi vennero annullati o modificati dalle interne legislazioni. Il mondo cammina verso il regime della libertà. Quel regime assurdo in cui il Governo civile, transigendo con la Santa Sede, divideva col Papa la sovranità onde dominare con doppio impero le popolazioni, è in desuetudine, anzi non fu sempre realmente attuato. Noi siamo in tempi nei quali le due potestà, con grande beneficio della civiltà, si tengono separate e ciascuna esercita distinte funzioni. Esercita il Papa quelle che derivano dalla sua qualità di principe spirituale, ed il capo dello Stato esercita quelle che gli vengono delegate dalla nazione.

La legge del 31 dicembre 1870, mel permetta l'onorevole Borgatti, non è per noi un ostacolo, nè c'impedisce che, conformemente agli interessi nazionali, possiamo fissare le condizioni, secondo le quali il decreto del 9 ottobre deve essere inteso. Il Parlamento non pregiudicò alcuna questione, quando votò quella legge; esso al contrario riservò che sarebbero determinate con apposita legge le disposizioni che si riferivano agli articoli 2 e 3 del decreto stesso. Quale ne è la conseguenza? Che il Parlamento può, anzi deve, stabilire quale sia cotesta inviolabilità del Papa, che cosa essa significhi, quali siano i suoi limiti. Ora, venendo a cotesta definizione, non potremo giammai ammettere una formola la quale dia maggiori guarentigie di quelle di cui il Papa ha bisogno per il libero esercizio del ministero spirituale.

La questione dunque resta integra, come è stata posta dagli oratori che seggono su questi banchi; e noi quindi possiamo e dobbiamo discuterla e risolverla in modo che l'Italia non possa risentirne alcun pregiudizio.

Che cosa volete voi colla inviolabilità del Papa? Voi non potete volere se non che questo: che il Papa, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, non possa essere soggetto all'autorità dello Stato, che sia irresponsabile, che non si possa procedere contro di lui per gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni medesime.

Ma la formola dell'articolo 1 non stabilisce in giusti termini l'obbligo da noi assunto. La formola dà al Pontefice un'inviolabilità anche per gli atti, i quali uscirebbero dalla cerchia del suo ministero ecclesiastico.

Fu detto nel corso di questa discussione che lo Stato è in dovere, per le condizioni peculiari in cui si trova il Pontefice, di dargli speciali garanzie; e fu soggiunto che, siccome nella costituzione politica del regno simili garanzie furono date in altri casi e per altre funzioni, non riesce inconcludente che una speciale garanzia venga accordata anche al Pontefice.

In verità, signori, una inviolabilità la quale significhi irresponsabilità non esiste nel sistema delle nostre leggi. Noi abbiamo quattro ordini di garanzie: quella dei deputati, quella dei senatori, quella dei magistrati, quella dei funzionari dell'ordine amministrativo.

Pei deputati non esiste irresponsabilità. Meno l'irresponsabilità per le opinioni le quali si manifestano e pei voti che si danno in questo recinto, per tutto ciò che si riferisce ad atti esteriori, il deputato non ha il beneficio, se non che di un giudizio preventivo che la Camera si riserva tutte le volte che s'inizii contro di lui un procedimento penale; ma, una volta pronunziato questo giudizio il deputato è sciolto dalla prerogativa parlamentare, ed è giudicato dall'autorità competente.

Pel senatore avvi il giudizio preventivo e la specialità del giudice pei reati che possa commettere. Il senatore è sottoposto alla giurisdizione dell'alta Corte, cioè egli è giudicato dal Senato stesso.

Pel magistrato non esiste neppure la irresponsabilità. Per quanto si riferisce alle funzioni giudiziarie, ov'egli sia imputato di qualche colpa, il giudizio disciplinare è profferito dai magistrati stessi sotto i quali gerarchicamente si trova; ma esso non è irresponsabile, non è immune dalla pena che potrebbe meritarsi nel caso di una infrazione o di un reato che possa avere commesso.

Lo stesso è per alcuni funzionari dell'ordine amministrativo. Per costoro, il giudizio preventivo appartiene al Consiglio di Stato, il quale sciogliendo, ove esso creda che esista un reato, il funzionario dalla garanzia, lo manda dinanzi ai tribunali.

Avvi una prerogativa speciale, e direi anche eccezionale, nelle leggi costituzionali. Cotesta è la inviolabilità del Re. Ma neanche l'inviolabilità del Re significa irresponsabilità. È vero che all'articolo 4 dello Statuto è detto che *la persona del Re è sacra ed inviolabile*; ma, come temperamento a cotesto articolo, avvi l'articolo 67 dello Statuto medesimo, il quale stabilisce che di tutti gli atti del potere esecutivo responsabili sono i ministri.

Il principio della inviolabilità di un Re costituzionale non ebbe mai per effetto la irresponsabilità; qualunque atto si commetta nel regno è sottoposto a giudizio ove esso sia di quelli pei quali avvi una sanzione penale.

Il Re nel regime costituzionale è una istituzione. G'Inglesi immaginarono che cotesta sia un istituzione perfetta. Secondo il loro linguaggio il Re non può far male; egli è origine di grazie, di favori, di tutti i benefizi; se mai erra, è presunto che la sua coscienza ha potuto essere sorpresa da malvagi consiglieri; se i suoi atti sono riprovevoli, i consiglieri sono quelli che ne rispondono, e, ove ne sia il caso, ne vengono puniti.

Sarebbe forse il Re immune dalla giurisdizione territoriale?

Nemmeno. Quanto agli atti civili, il deputato Mancini un momento fa ve l'ha enunciato, il Re è soggetto al diritto comune. Voi troverete nell'articolo 20 dello Statuto che il Re dispone, secondo le leggi dello Stato, del suo patrimonio privato. Nel Codice civile, all'articolo 99, sono stabilite le norme pel matrimonio del Re e dei Principi reali, e, meno l'eccezione della forma, cioè che, invece di essere il sindaco quello che celebra il matrimonio, è il presidente del Senato, tutte le controversie sul matrimonio stesso, ove sorgessero, sarebbero sempre rinviate ai tribunali, ai quali incumbe pronunciare.

Guardiamo alla procedura civile, e troveremo indicato nell'articolo 138 il modo con cui il Re può essere tradotto davanti la giustizia del paese.

Dunque vedete che il Re, il quale è un'istituzione, e, per quanto si riferisca agli atti politici, non può essere soggetto a censura o condanna, per quanto riguarda il suo patrimonio e la sua vita privata, non è immune dalla giurisdizione ordinaria, ed il diritto comune impera anche su lui.

Ma io vado anche più in là.

Il Principe reale, l'erede al trono, non è nè inviolabile nè irresponsabile. Ove commettesse un reato, sarebbe giudicato dal Senato, perchè, quale membro della famiglia reale, egli è di diritto senatore del regno; ma non sarebbe esente da penalità, nè potrebbe sfuggire alla giurisdizione dello Stato.

Dalle cose esposte risulta chiaramente che, anche seguendo le regole costituzionali, nel regime sotto il quale viviamo non avvi un'inviolabilità che significhi irresponsabilità.

Essa non esiste nella famiglia reale e nel capo di essa, e voi pel Papa andate a cercarla senza pensare che voi costituirete un fatto antigiuridico e anormale quando decreterete che egli sarà inviolabile nel modo il più ampio e senza fare alcuna eccezione per gli atti della sua vita privata.

Il ministro degli affari esteri, per difendere l'inviolabilità del Papa, disse nel suo ultimo discorso, che il Papa non può essere suddito di alcun sovrano, ma che è necessario che egli abbia una sovranità *sui generis* appunto perchè, dovendo esso contrattare colle potenze estere, è impossibile che le medesime contrattino con lui se noi ne faremo un suddito.

Per verità in questo linguaggio non si scorge neanche quella esattezza giuridica che le nostre leggi e le condizioni politiche del paese esigono. Me ne duole tanto più perchè il ministro degli affari esteri non è un uomo il quale viene dalla vecchia scuola; al contrario le sue origini sono della più pura democrazia.

In Italia non ci sono sudditi come non ci sono sovrani. Noi siamo tutti cittadini del regno; il Re non è che il capo dello Stato, è il principe eletto dal popolo: e fra noi sovrana non è che la nazione.

È strano, è assurdo il personificare la sovranità in un paese dove la monarchia è sorta dai plebisciti. Il Re è una derivazione del popolo da cui ebbe delegata la suprema magistratura; il Re è l'eletto della nazione.

Ora, nella nazione la sovranità è indivisa, ed al Re non potè esserne affidata alcuna parte. Egli è il capo

del potere esecutivo, ed assunto a codeste funzioni, esse vengono limitate e devono essere esercitate secondo le norme che le leggi hanno stabilite.

La parola *sovrano* ha un significato così ampio, che ci richiama a tempi, i quali sono passati, e cui non possiamo pensare che con dolore.

Dunque l'inviolabilità conceduta al Re dallo Statuto e quella che volete dare al Papa sono di natura diversa. Voi non trovate nelle leggi del regno la base sulla quale potete fondare il vostro nuovo sistema. Non volete naturalmente riferirvi, come uno degli eminenti oratori di destra parve un giorno accennare, non volete certo riferirvi a quella sovranità del Papa, della quale lo avete spogliato il giorno in cui voi entraste in Roma.

La sovranità del Papa, prima che egli perdesse il potere temporale, era una sovranità di diritto divino, sovranità eguale a quella che avevano il Re di Napoli, il granduca di Toscana, i duchini e tutti i principotti che hanno regnato in Italia, ed i quali ritenevano che il potere venisse loro da Dio.

Ora è certo che la società moderna non riconosce questo principio, nè voi potete ammettere nel Papa la esistenza di una sovranità che voi già avete distrutto, e che anche prima di voi la rivoluzione aveva virtualmente distrutto col plebiscito del 21 ottobre 1860, il quale, dichiarando che il popolo voleva l'Italia una e indivisibile, aveva implicitamente decretato la decadenza del Papa, perchè Roma non poteva essere disgiunta dal resto della nazione.

Ma io sono costretto a farvi altre osservazioni a tale oggetto. Il fatto dell'abolizione del potere temporale del Papa non è nuovo: in ottant'anni è avvenuto quattro volte.

Nel 1798 Berthier fu il primo ad atterrare la potestà temporale di Pio VI; poscia nel 1809 vi fu la deposizione di Pio VII decretata da Napoleone I Or bene, Napoleone I, che può essere invocato da voi e che forse avete studiato quando redigeste il progetto di legge per le garanzie della Santa Sede, non concesse la inviolabilità al Pontefice romano.

Leggete il decreto del 17 maggio 1809 ed il celebre concordato di Fontainebleau del 25 gennaio 1813 e nell'uno e nell'altro troverete che si concedono al Papa tutte le guarentigie, gli si fa una dotazione a un dipresso come quella che gli fate voi, gli si decreta la immunità nei luoghi dove egli risiedeva, ma non gli si accorda la inviolabilità e conseguentemente la irresponsabilità delle sue azioni.

Ed ora, permettetemi che ve lo dica, la vostra formula è una menzogna ed un assurdo.

È un assurdo, imperocchè di che volete voi che il Papa non sia responsabile? Dei reati politici o dei reati comuni?

Innanzitutto non dovete presumere che, essendo salito all'alta cima della piramide ecclesiastica, il Papa possa commettere dei reati; ed ove li commettesse, sarebbe una gravissima offesa alla società il decretare che egli non dovrebbe sottostare al giudice.

Non è neanco un rispetto verso la santità del Papa, il supporre che egli, il *servus servorum Dei*, voglia, commettendo un reato, sfuggire in questo mondo alla pena unicamente pel favore della sua posizione ecclesiastica, mentre non sfuggirebbe la pena che gli verrebbe inflitta da Dio. (*Risa ironiche*)

Ma, signori, è una menzogna la vostra formula e ci vuol poco a comprenderlo. Immaginatevi che il Papa cospirasse, che ordisse una sedizione nella capitale del regno, che si facessero le barricate per ordine di Pio IX, che noi, battendoci contro i suoi fedeli, atterrassimo le barricate e riuscissimo vincitori, come sono convinto che avverrebbe, ove si tentasse l'audace impresa; ma in buona fede, anche essendo al potere l'onorevole Giovanni Lanza, Gran collare della SS. Annunziata, egli cattolico, come tanti altri di questa Camera, egli non darebbe il ribelle a quattro carabinieri e non gli farebbe battere la stessa via tracciatagli dal Berthier dapprima, e poscia da Napoleone I? (*Risa*)

Dunque vedete che, ove questo accadesse, la inviolabilità della quale voi parlate, sarebbe presto violata, sarebbe fatto al Papa quello che fu fatto a tutti i principi di diritto divino, i quali, malgrado fossero inviolabili, noi abbiamo combattuto e abbiamo cacciati.

Aggiungo ancora, o signori, che questo principio della inviolabilità che voi volete consacrare, diventerebbe anche pericoloso alle coscienze cattoliche dopo che il Papato fu dichiarato infallibile. Noi certo non dobbiamo prendere parte alle questioni religiose, e non lo vorremmo. Noi desideriamo una vera separazione della Chiesa dallo Stato; e voi capite benissimo che questa diventerebbe impossibile, quando il capo della Chiesa, già dichiarato infallibile dal Concilio ecumenico, fosse dichiarato inviolabile da un'Assemblea nella quale seggono cattolici, acattolici, ebrei e liberi pensatori.

Ciò posto, che cosa noi possiamo e dobbiamo dare al Papa? Non possiamo, e non dobbiamo dare che una libertà piena e completa, e la sicurezza che lo Stato non s'intrometterà menomamente nelle cose di ordine spirituale.

Or bene, noi siamo pronti a questo.

È vero che l'onorevole Boncompagni, quando tracciò la storia a suo uso (poichè non è quella da lui delineata la vera storia del risorgimento italiano dal 1860 in poi), è vero che egli addossò al partito al quale noi apparteniamo l'accusa di voler distruggere il Papato. Egli s'ingannava: innanzitutto per la ragione che, affinchè un'istituzione religiosa possa essere distrutta, è necessario che nel paese esistano altre idee religiose le quali possano trionfare, e che quindi possano alla loro volta costituire una nuova religione.

In Italia quello che manca è la fede; i veri nemici

del Papato sono l'indifferenza e l'incredulità. E noi che amiamo la libertà innanzitutto, ci curiamo poco delle controversie religiose; noi desideriamo, anzi vogliamo che tutte le religioni, tutti i culti sieno egualmente guarentiti, e che nelle coscienze umane non s'intrometta la potestà civile.

Fuvvi un caso che amo ricordare a prova delle nostre intenzioni, appunto perchè si riferisce ad una delle epoche deplorate dall'onorevole Boncompagni.

L'onorevole Boncompagni deplorò i fatti di Mentana e quasi vi impresse uno stimmate di riprovazione. Io potrei dirgli che Mentana aprì le porte di Roma. Soggiungerò che senza Mentana noi forse saremmo stati trascinati nella guerra scoppiata tra la Francia e la Prussia. Mentana, non solamente liberò il popolo nostro da una servitù morale che avevamo contratto, ma ci mantenne eziandio in tale stato di neutralità all'interno che ci permise di andare a Roma senza alcun pericolo e senza che alcuna potenza vi si opponesse. Se noi avessimo preso parte alla guerra del 1870, avremmo avuto contro di noi tutta la Germania, e i nostri soldati non avrebbero aperto la breccia a Porta Pia.

Ho detto che l'onorevole Boncompagni delineò la storia ad uso suo; potrei soggiungere che se ne valse sino all'abuso. Esiste contrariamente alle sue asserzioni la celebre dichiarazione di Monterotondo.

Che cosa fu proclamato a Monterotondo in un manifesto del generale Garibaldi? Eccone le precise parole: « Abolizione del potere temporale del Papa; libertà di coscienza; eguaglianza di tutti i culti innanzi alla legge. »

Come vedete, questa è la formola che in questa discussione venne difesa anche dagli oratori di destra.

L'onorevole Peruzzi, il cui discorso radicale e le cui idee di libertà fecero l'ammirazione della Camera e alle quali mi associo di tutto cuore, non chiedeva niente più di quello che aveva proclamato Garibaldi il 1° novembre 1867 da Monterotondo.

Così essendo le cose, o signori, diamo quello che dobbiamo al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede. Il Sommo Pontefice ha diritto alla più ampia libertà, e noi soggiungiamo che sia duopo legislativamente stabilire che nell'esercizio delle sue funzioni spirituali e per tutti gli atti concernenti l'esercizio medesimo egli sia immune dall'azione penale. Questo concetto io formulai in apposito emendamento all'articolo 1.

Quale è lo scopo e quale il vantaggio di questa formula? Lo scopo è di dare al Papa intera indipendenza pel suo ministero ecclesiastico. Il vantaggio, o signori, si vede da sè, ed è che, mentre io concedo al Papa la necessaria indipendenza e gliela garantisco, non cado negli assurdi che ho rilevati nella formula compresa nell'articolo 1 della vostra legge. La inviolabilità che io propongo sia data al Papa è sufficiente, ed è quella inviolabilità alla quale accenna l'articolo 2 del decreto del 9 ottobre convertito in legge dal Parlamento.

La mia formula inoltre è di una logica potente e contro la quale nessuno può fare serie obbiezioni. Io presumo che il Papa, nelle cose spirituali, non possa commettere alcun reato, e lo credo appunto perchè non è di nostra competenza l'esaminare gli atti suoi spirituali e vedere se profferisca massime le quali non convengano alla cattolicità, imperocchè sono i cattolici alla cui coscienza egli si rivolge, che devono unicamente giudicarne. Io con questa formola separo completamente, in omaggio dei principii da noi proclamati, la materia ecclesiastica dalla politica e civile. In questo modo do al Papa tutto quello che è necessario che egli abbia per l'esercizio delle sue alte funzioni.

In tale stato di cose, e perchè ad un'Assemblea non è lecito fare atti d'ipocrisia, raccomando questa formola al Parlamento. Che i cattolici ritengano la persona del Papa sacra ed inviolabile è un loro diritto, un loro dovere; è questione tutta di coscienza, è questione intieramente spirituale che sfugge alla competenza della Camera.

Il Parlamento, accettando l'articolo primo della Giunta, costituirebbe un fatto il quale sarebbe in contraddizione col diritto nazionale.

Voi, ammettendo pel Papa una sovranità *sui generis*, come diceva il ministro degli affari esteri, e dichiarando la sua inviolabilità, implicitamente date ragione a coloro i quali opinano che il Papa per l'esercizio del ministero spirituale ha bisogno del potere temporale. Poco importa che egli sia il Sovrano temporale del Vaticano o del piccolo Stato che abbiamo distrutto coi cannoni nel mese di settembre 1870. Non è questione di un terreno più o meno angusto. Basta un palazzo, basta una casa, la quale voi distaccate con una finzione giuridica dal territorio nazionale, per farne l'asilo e la base di un'autorità sovrana, perchè questa abbia il diritto ad un più esteso dominio. Al Papa voi dovete ogni libertà, ma non dovete costituirne una potenza giuridica che non è conforme alla legge.

Io quindi insisto perchè la Camera rigetti l'articolo primo come fu redatto dalla Giunta, ed accetti l'emendamento che ho sottoposto alle sue deliberazioni. (Bene! *a sinistra*)

RAELI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli oratori che hanno parlato su questo articolo, credo che poco resta al Ministero da aggiungere per giustificare la disposizione sull'inviolabilità della persona del Sommo Pontefice, in quanto che mi sembra, se non tutti, almeno gran parte degli oratori vi ha dimostrato che questa inviolabilità non è solamente richiesta per sottrarre il Sommo Pontefice alle conseguenze giuridiche degli

atti della sua giurisdizione spirituale, ma è una garanzia della sua persona, perchè sia così sottratta a qualunque influenza, a qualunque ingerenza del Governo italiano, anche indiretta, nell'esercizio del suo stesso potere. E ciò, ben si osservava, era richiesto nell'interesse degli stessi cittadini cattolici della gran massa della popolazione cattolica, perchè siano assicurati che colui il quale esercita il potere spirituale, e per conseguenza il potere che li dirige ed insegna loro nella materia della fede e della morale, fosse libero da qualunque influenza del Governo.

Mi resta soltanto ad aggiungere sul proposito che nell'idea del Governo questo stesso dovere, questo stesso obbligo di garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice, per il principio della libertà di coscienza e pel rispetto alle credenze dei cattolici, non si limita solamente nei rapporti co' suoi concittadini, ma si estende benanche a tutti gli altri cattolici; verso costoro però non è per un dovere positivo che possa dar luogo al pericolo di una immistione degli stranieri nello esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto per quella reciprocanza di rapporti che nasce dagli interessi che abbiamo colle varie nazioni in un dato oggetto e che si devono reciprocamente rispettare e agevolare.

Nè vi è da temere, o signori, che da questa legge derivi diritto e pericolo dell'intervento, dell'influenza estera, che come uno spauracchio si ripete sempre dagli oppositori.

Come vi diceva l'onorevole mio collega degli affari esteri, gl'interventi non dipendono nè da trattati nè da leggi nè dai principii generali; gl'interventi dipendono dal bisogno in cui uno Stato si può trovare di esigere da un altro Stato qualche cosa che gli sia necessaria o utile, e per evitare questi interventi il miglior mezzo si è quello di assicurare che veramente tutti gl'interessi che si possono avere anche dagli esteri saranno garantiti dalle disposizioni che uno Stato prende anche come diritto interno. Sembrami quindi inutile ogni parola per giustificare la necessità e la legittimità della riconoscenza della inviolabilità della persona del Sommo Pontefice.

Ma si è mossa una grave questione, se, cioè, per spiegare, per determinare, per limitare, io direi, la portata di questa formola, onde non confonderla come una conseguenza di quella sovranità che le Costituzioni ordinariamente assicurano ai capi degli Stati, se per limitare, io diceva, questa formola sia necessario aggiungere nella legge una disposizione che esprima lo scopo per cui questa inviolabilità viene accordata. Signori, io credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che la inviolabilità si vuole e si dà soltanto per assicurare la indipendenza dell'esercizio del potere spirituale.

Ora, o signori, quando voi trovate che nel decreto del 9 ottobre 1870 espressamente si accenna che era cessato il potere temporale, e che appunto si veniva a dare questa garanzia perchè, per la cessazione del potere temporale, veniva meno quella garanzia, che comunemente era ritenuta come quella che poteva assicurare l'indipendenza dell'esercizio spirituale, io credo che, quando trovate espressamente questa dichiarazione in quel decreto, il quale pronunzia la cessazione del potere temporale, a me sembra che sia superfluo il ripetere la stessa cosa nella legge attuale, anche con un inciso, come proponeva l'onorevole Mancini.

Nel decreto, ora legge per l'accettazione del plebiscito, dell'atto solenne sul quale, come bene osservava il relatore, non conviene rivenire, in quel decreto diffatti voi trovate, nel considerando che lo precede, annunziata l'idea che giustamente doveva servire come causa, come titolo della inviolabilità che oggi si riconosce, cioè che queste garanzie sono dirette espressamente ed esclusivamente ad assicurare la indipendenza del potere spirituale.

Eccovi ciò si legge in quel decreto:

« Visto il risultamento del plebiscito;

« Considerando che i voti espressi dal Parlamento per compiere l'unità nazionale, e le conformi dichiarazioni del Governo ricordate anche nei bandi che invitarono le popolazioni romane a dare il loro suffragio per la unione al regno, mantennero costantemente il concetto che, cessato il dominio temporale della Chiesa, si avesse ad assicurare l'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice;

« Sulla proposta, ecc., abbiamo decretato, ecc.;

« Le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia.

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di sovrano.

« Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire la indipendenza del Sommo Pontefice, ecc. »

Vedano quindi gli onorevoli deputati Mancini e Rattazzi che, mentre siamo d'accordo nel concetto che le garanzie si danno per assicurare questa indipendenza nella forma più larga, per soddisfare le esigenze, gl'interessi, i desiderii, le aspirazioni, per rassicurare le coscienze del mondo cattolico, non è più necessario ripeterlo oggi nella presente legge, e li prego di votare l'articolo come è stato presentato.

Quando diciamo di rassicurare le coscienze, soddisfare gl'interessi e le esigenze, noi non crediamo di obbligarci ad altro se non a quanto la giustizia da una parte ed i principii generali dall'altra esigono, se non di conseguire lo scopo ed evitare quei sospetti che l'onorevole Rattazzi ben accortamente accennava quando parlava di ciò che pretendeva Napoleone I dal Papa con negare la inviolabilità a Pio VII.

Egli diceva: Napoleone volle negare quella inviolabilità perchè voleva fare del potere spirituale del Sommo Pontefice e della religione mezzo, istromento

di Governo non solo per imporne alla Francia, ma per avere un'influenza anche potentissima nei paesi esteri sui quali voleva signoreggiare.

Ora il Governo ha creduto che bisognava escludere qualunque siasi sospetto, che bisognava dare una inviolabilità piena, assoluta, onde questo sospetto d'ingerenza estera venisse meno.

Signori, il Ministero è stato accusato di cedere, per questa legge, a paure, a timori. Sì, signori, abbiamo paura, abbiamo timore; ma è il timore non del vile, ma quello che nasce dallo interesse per la conservazione e per la prosperità di una cosa amata, di una cosa a stento conseguita; è il timore che qui tutti sentiamo, perchè tutti abbiamo concorso a costituire la unità d'Italia.

Questo timore è giusto: ci può essere diversità di giudizio intorno ai mezzi, ma assicuratevi che il Governo ha fatto queste proposte onde impedire, ondo evitare qualsiasi disturbo, qualsiasi ritardo nel conseguimento di quello che a tutti noi interessa, cioè la felicità dell'Italia.

BONGHI, *relatore*. Ho chiesto facoltà al presidente di parlare per fare una dichiarazione alla Camera. La Commissione ha tenuto la promessa che ha fatto fino da principio, cioè a dire di voler esaminare colla maggiore diligenza le proposte che venissero fatte dalle varie parti della Camera ai suoi articoli, e di proporre l'accettazione di quelli che paressero preferibili ai suoi. La Commissione quindi ha considerato quest'oggi le diverse proposte che erano fatte da parecchi deputati rispetto al secondo articolo, e che naturalmente indicavano le diverse obbiezioni, che nella mente di questi deputati erano nate rispetto all'articolo come era stato formulato dalla Commissione.

Queste obbiezioni sono di due specie: alcune nascono dal parere troppo larga la redazione dell'articolo; altre invece dal sentimento opposto, che in quest'articolo qualche cosa manchi.

L'onorevole Mancini, alle cui proposte i suoi colleghi della Commissione hanno posto, come è naturale, la maggiore attenzione che si possa, l'onorevole Mancini desidera che nell'articolo di legge s'indichino gli articoli speciali del Codice penale e della legge sulla stampa che sarebbero stati applicabili alle offese contro la persona del Pontefice.

La Commissione aveva da principio, come tutti i deputati hanno visto, creduto meglio attenersi ad un altro sistema. Le era parso che sarebbe stato più opportuno indicare solo il principio generale da applicarsi nel punire i reati diretti contro la persona del Pontefice, senza esprimere, senza indicare nessuno di questi reati o pene. Alla Commissione pareva che la giurisprudenza stessa dei tribunali avrebbe introdotto, nell'applicazione di questo principio generale, quelle differenze che, come essa ha avvertito nella relazione, nascevano pure tra la diversa relazione dell'instituzione pontificia e dell'instituzione regia rispetto allo Stato. La giurisprudenza, pensavamo, avrebbe potuto distinguere, nelle varie disposizioni del Codice penale, ciò che particolarmente non si poteva riferire che al Re, come la cospirazione, i discorsi diretti ad eccitare malcontento e via via; ovvero si sarebbe potuto più tardi, quando questa giurisprudenza non fosse riuscita adatta, stabilire disposizioni speciali come quelle che già il ministro guardasigilli aveva presentato alla Camera stessa.

Ma la Commissione, pur credendo tuttora buono il suo sistema, non si poteva non preoccupare delle obbiezioni, facili a prevedere del resto, che contro esso potevano sorgere. Si è potuto dire non senza ragione: ma i tribunali dovranno applicare gli articoli della legge che si riferiscono alla persona del Re tali e quali alla persona del Sommo Pontefice. Voi non potete sperare che i tribunali facciano questa distinzione da loro medesimi.

Dall'altra parte si poteva anche dire: il mezzo che voi proponete di venire più tardi con legge speciale a fissare i limiti di quest'articolo, potrebbe parere una violazione deliberata della legge che si fa oggi, potrebbe essere interpretato come un indizio che il Parlamento non abbia dato al Pontefice le attuali garanzie che in questa legge gli si danno ora, se non per portargliele via più tardi una ad una.

Ora l'onorevole Mancini ha proposto che si dichiarasse esplicitamente, che degli articoli del Codice penale che si riferiscono a reati verso la persona del Re, non sieno applicati alla persona del Pontefice che il 153, che concerne l'attentato, il 468 che si riferisce alla provocazione a quest'attentato, e gli articoli 14 e 19 della legge sulla stampa che si riferiscono all'uso dei mezzi che in questa legge sono considerati, a fine di provocare all'attentato, o di offendere la persona del principe. Cosicchè l'onorevole Mancini lasciava da parte un articolo che il Ministero colla sua legge speciale aveva anche proposto che si applicasse al Pontefice, cioè l'articolo 471, nel quale sono puniti tutti i discorsi pubblici, scritti o fatti, s'intende sempre pubblici, che fossero di natura a produrre sprezzo o malcontento contro la persona del Re. Il Ministero stesso, credo io, aveva intenzione di non applicare quest'articolo che per la prima parte, cioè quanto ai discorsi che producessero sprezzo, e non già per quelli che producessero il malcontento. D'altra parte il Ministero non aveva creduto necessario di far parola esplicita dell'articolo 468, parendogli che si contenesse nell'articolo 153, e che applicato questo all'attentato alla persona del Pontefice, s'intendesse necessariamente applicato anche il 468 che si riferisce, come si è detto, alla provocazione all'attentato.

Restava escluso così dalla proposta del Ministero, come dalla proposta dell'onorevole Mancini, l'articolo 155, che si riferisce alla cospirazione contro la persona del Re.

Diffatti quest'articolo, che si riferisce alla cospirazione, e che fa della cospirazione un delitto *sui generis*, non è certo applicabile se non alla persona del principe, poichè il legislatore non può essersi indotto a dare alla cospirazione la qualità di delitto anche indipendentemente da qualunque principio di esecuzione, se non per l'effetto che questa cospirazione può avere già solamente per il fatto dell'accordo, e prima di ogni manifestazione effettiva della volontà di delinquere, sulla sicurezza generale dello Stato. Ora è evidente che questa considerazione sarebbe mancata rispetto alla persona del Pontefice.

Adunque, per queste diverse ragioni, e per soddisfare i desiderii di una più esplicita determinazione dell'articolo, che più deputati avevano manifestato, poteva parere utile surrogare all'articolo così generico, come la Commissione lo aveva concepito, un articolo meglio e più particolarmente specificato.

Come specificarlo? Si poteva in due modi: uno, quello che l'onorevole Mancini ed altri deputati avevano prescelto, cioè a dire citando gli articoli del Codice penale e della legge sulla stampa, che sarebbero stati applicati ai reati contro la persona del Pontefice. Ma questo modo è parso per due ragioni poco soddisfacente alla Commissione. Io primo luogo tutti sanno che noi abbiamo tre Codici penali in Italia; cosicchè sarebbe stato necessario di andar citando i numeri degli articoli di questi tre Codici, ovvero si sarebbe corso il pericolo di estendere alla Toscana, per esempio, dove non c'è la pena di morte, la sanzione della pena di morte, che l'articolo 153 del Codice del 1859 attribuisce all'attentato contro la persona del Re. D'altra parte questa formola per via di citazioni di articoli non pareva che corrispondesse al fine di questa legge, la quale vuole essere fatta colle parole le più chiare ed esplicite, in maniera che il senso che a ciascun articolo si vuol dare, si riproduca immediatamente nella mente di tutti quelli che questa legge studieranno e considereranno, e che non saranno tutti italiani.

Per queste considerazioni, la Commissione ha l'onore di proporre alla Camera, d'accordo col Ministero, una nuova redazione di quest'articolo 2, e spera che potrà di molto abbreviare la discussione che si sarebbe potuta fare intorno ad esso

Io leggerò la nuova redazione di quest'articolo, che sarà in breve distribuita, o forse è distribuita in questo momento ai deputati. Essa suona così:

« L'attentato alla persona del Sommo Pontefice, la provocazione a commetterlo, lo sprezzo eccitato contro di esso con discorso pubblico, scritto o fatto, e la offesa con qualunque mezzo proprio a manifestare il pensiero, sono puniti colle sanzioni stabilite per gli stessi reati contro la persona del Re. »

Gli onorevoli deputati vorranno osservare che noi non abbiamo fatto che esprimere con parole i concetti dei diversi reati contro la persona del Re, reati che in diversi articoli del Codice penale e della legge sulla stampa sono indicati, e che ci pare debbano essere accompagnati dalle stesse pene rispetto alla persona del Pontefice. Sarà loro facile riconoscerlo leggendo gli articoli 153, 468 e 471 del Codice penale, e gli articoli 14 e 19 della legge sulla stampa.

Altri degli emendamenti che erano proposti a quest'articolo secondo non si riferivano più al bisogno di questa specificazione, ma al desiderio d'inserirvi una qualunque clausola, dalla quale apparisse che questo pareggiamento, rispetto alle pene di alcuni delitti, tra la persona del Sommo Pontefice e quella del Re, non dovesse per nulla impedire nè restringere la discussione pubblica degli atti dell'autorità spirituale.

Rispetto a questa libertà, la Commissione ha espressamente dichiarato nella sua relazione che essa crede che la libertà della stampa non sia fermata dall'inviolabilità del Pontefice, come è fermata dall'inviolabilità della persona del Re. La Commissione ha sostenuto che la libertà della stampa, la quale, rispetto al Re, è contenuta da ciò che non vi è atto pubblico che si possa riferire a lui, bensì sieno tutti da riferire ai ministri, verso i quali la libertà è intera, non ha questo nè altro limite rispetto alla condotta del Pontefice; poichè, essendo irresponsabile tutto il suo governo, resta anche l'atto suo discutibile nella fonte stessa da cui emana: cosicchè noi siamo perfettamente concordi rispetto a ciò che la discussione degli atti del Pontefice deve essere intera, che la discussione religiosa non deve essere nè punto nè poco menomata in Italia dalla presente legge.

Ma, come ha detto bene l'onorevole Pianciani nella discussione della legge che è stata or ora votata dalla Camera, tutto ciò che è superfluo a dire nella legge è dannoso, e come noi non escludiamo nè punto nè poco questo diritto, ci pare affatto inutile l'esprimerlo esplicitamente, quasi bisognasse di rassicurarcene il possesso. Nessun atto del Pontefice è escluso dalla discussione per ciò solo che gli attentati, la provocazione, lo sprezzo contro la sua persona, l'offesa per mezzo della stampa sono vietati e puniti.

E diffatti, quando verremo alle varie proposte che parecchi deputati hanno fatto, la Commissione avrà occasione di mostrare come le varie forme che essi hanno scelto siano atte piuttosto a restringere che ad allargare un diritto che nessuno nega.

La Commissione quindi non si oppone a che qualche dichiarazione voglia essere fatta dalla Camera per esprimere il sentimento suo rispetto alla intera libertà della discussione religiosa, ma non crede opportuno

che ad un articolo nel quale nè punto nè poco, nè in tutto nè in parte vi si tocca, si aggiungano parole, le quali lascierebbero credere che, senza questa aggiunta, sarebbe stato distrutto dalle parole anteriori un diritto inconcusso ed innegabile, un diritto che deve formare la base della stessa vita religiosa in Italia, come dappertutto; poichè questa vita non ha fomite, non ha ventilazione e verità se non dall'intera libertà del dissenso e della controversia tra quelli che pensano diversamente sui problemi religiosi che si agitino nel seno di una nazione.

BONGHI, *relatore*. La Commissione deve essere alquanto maravigliata della grande contraddizione colla quale è stata accolta la sua proposta.

Una voce. Questo non è fatto personale.

BONGHI, *relatore*. Insomma il relatore è pure una persona, e poichè egli ha al principio della tornata esposte le ragioni, per le quali la Commissione aveva proposto questo articolo, e vede ora coi fatti che queste ragioni sono state affatto fraintese dagli oratori che hanno parlato delle idee e delle intenzioni della Commissione, chiede alla Camera di poter rettificare tutte le affermazioni a suo danno che non gli paiono esatte. (*Parli! parli!*)

Adunque il relatore della Commissione deve essere a ragione maravigliato di essersi espresso così poco felicemente da principio o di essere stato così poco inteso. Diffatti io ho detto e ripeto che l'articolo che ho presentato questa mattina a nome della Commissione era stato formulato così, non per allargare il secondo articolo quale era formulato prima, facendo pompa della grande fiducia e baldanza che la vittoria di ieri ci aveva inspirato, come l'onorevole Nicotera ha detto, sicuri oramai che ci si sarebbe passato ogni cosa, ma perchè una formola meno comprensiva, più precisa, più limitata, trovasse meno contraddizioni. Nè ciò può essere dubbio a nessun deputato il quale consideri che gli articoli i quali avrebbero potuto essere applicati colla prima formola erano i 153, 155, 468 e 471 del Codice penale del 1859, 14 e 19 della legge sulla stampa. Invece, colla redazione che è stata presentata oggi dalla Commissione, l'articolo 155 che si applica alle cospirazioni non sarebbe più applicabile, e l'articolo 471 che si applica ai discorsi pubblici scritti o fatti, i quali sono atti ad eccitare sprezzo o malcontento, questo articolo 471 non sarebbe più applicabile che per i discorsi i quali fossero intesi ad eccitare sprezzo.

Adunque la Commissione, nonchè prendere questa gran sicurezza dalla votazione di ieri, ha creduto anzi di dover agevolare alla Camera la discussione e la votazione di quest'articolo secondo, determinandolo meglio e conformandosi il più che poteva alle intenzioni che vedeva manifestate dai vari emendamenti che erano stati presentati nei giorni di ieri e ieri l'altro.

Ora lasciamo da parte qualche difetto di locuzione che la Commissione sarebbe stata prontissima a riconoscere; per esempio, la Commissione può anche ammettere che le parole « con qualunque mezzo proprio a manifestare il pensiero, » non sono forse una riproduzione abbastanza esatta dell'articolo 1 della legge sulla stampa, nel quale i mezzi ai quali qui si accenna sono annoverati e indicati. Ma non può però ammettere che tutta quella parte del discorso dell'onorevole Mancini, nella quale investiva così fieramente il reato della offesa, si applichi più ad essa che a lui, poichè l'onorevole Mancini vuole anche egli applicato al Pontefice quell'articolo 19 della legge sulla stampa, il quale statuisce la pena dell'offesa contro la persona del Re.

Cosicchè, eccettuate queste differenze di redazione, che pare avrebbero potuto essere osservate con molta calma, semplicità e speditezza, e che non meritavano nessuno scoppio di passione, non rimane altra differenza sostanziale, e non dico che sia di poco momento, tra la redazione così come era stata fatta in altri emendamenti e quella della Commissione, se non quella sola che concerne il reato del discorso, scritto o fatto pubblico, inteso a generare sprezzo. Ora ci basti che la Commissione non ha fatto in questa parte che riprodurre le parole dell'articolo 471 del Codice penale.

La Commissione adunque non ha fatto che riprodurre la espressione del Codice penale; e poichè in questo articolo 471 si puniscono i discorsi fatti e scritti pubblici, propri ad eccitare così lo sprezzo come il malcontento, ha creduto che questi atti non si ritenessero ingiuriosi al Pontefice, quando il loro fine fosse di promuovere malcontento contro di lui, bensì solo quando suscitassero il disprezzo. Che poi la Commissione avesse inserito nel suo progetto quest'articolo secondo che mancava in quello del Ministero, pare che non avrebbe dovuto riuscire sgradito, nè parere irragionevole all'onorevole Mancini, perchè un simile articolo egli ha posto anche nel suo progetto.

MANCINI. Non è vero, legga meglio.

BONGHI, *relatore*. Scusi: io non diceva che, anche secondo l'onorevole Mancini, l'articolo 471 vada applicato alla persona del Pontefice, anzi ho già detto che in ciò sta una differenza principale tra la Commissione e lui; diceva bensì che anch'egli ha posto nel suo controprogetto un articolo 2 corrispondente a quello della Commissione. Ora, se non sbaglio, in quel fiume di censure che egli ha scagliato, col suo impeto abituale, contro la Commissione, ci è stata anche questa, che essa avesse [illegible] qui questa materia dei reati contro la persona del Pontefice che il Ministero aveva lasciata da parte.

Ora io intenderei questa censura, per esempio, da parte dell'onorevole Crispi, che, se non erro, ha ommesso una simile disposizione nel suo controprogetto;

ma l'onorevole Mancini, che la introduce anch'egli, potrebbe avere un pochino di carità per questi suoi colleghi... almeno nelle cose in cui egli è d'accordo con loro, e non tirare contro se medesimo.

Tutta la differenza adunque del modo in cui l'articolo è concepito dall'onorevole Mancini e quello in cui è concepito dalla Commissione sta in ciò: « Si vogliono o no punire i discorsi pubblici, scritti o fatti i quali siano atti ad eccitare lo sprezzo contro la persona del Pontefice? » È tutto qui!

Io intendo le gravi ragioni che l'onorevole Pisanelli ha addotto, ed ammetto tutte le gravi considerazioni che l'onorevole Mancini ha esposto, e dico anch'io essere di una grandissima difficoltà il definire questo sprezzo. So come è malagevole il contenersi da parole che lo indicano quando si discorre del capo di una religione da chi ha fede diversa o non crede condotte bene le cose delle sue... (*Interruzioni a sinistra*)

È già faticoso l'ufficio di relatore, nè bisogna renderlo ancora più malagevole coll'obbligarlo a porre mente alle interruzioni altrui ed alzare tanto la voce da riempire non solo quest'Aula, ma vincere il mormorio indistinto degli avversari.

Dicevo che questa distinzione è difficilissima; poichè, per servirmi di una frase biblica, la religione che è posta alla contraddizione delle genti, deve essere contraddetta ogni giorno, ed anco da questa contraddizione quotidiana trae la sua principale vita e vigore (*Bene! Bravo!*): ed è difficilissimo che la discussione non si converta in parole ardenti tra i vari capi e aderenti di questa o quella religione, e gli esempi stessi accennati dall'onorevole Pasqualigo mostrano come questo ardore di parole può procedere nonchè da poco, da troppo zelo.

Io intendo come sia molto più malagevole punire questo sprezzo contro la persona del Pontefice che non il punirlo nei reati contro la persona del Re; e queste osservazioni non erano sfuggite alla Commissione, e il sentirle ripetere dall'onorevole Pisanelli vi ha certo aggiunto gran peso.

D'altra parte, molti onorevoli deputati hanno già presentato altre proposte le quali, secondo che ho visto, differiscono in ciò che alcuni vorrebbero distinguere i reati dell'eccitamento allo sprezzo e dell'offesa contro la persona del Pontefice da quello dell'attentato e della provocazione a questo; e nei primi due vorrebbero assimilare il Sommo Pontefice non al Sovrano dello Stato, ma ai Sovrani esteri.

Altri deputati invece restringerebbero il pareggiamento della sanzione penale, pei reati contro la persona del Re e quella del Pontefice, in quei limiti nei quali l'onorevole Corte si contentava di restringerlo anch'egli, cioè a dire lo limiterebbero all'attentato e alla provocazione a questo.

La Commissione quindi non potrebbe agevolmente ricusare la proposta dell'onorevole Pisanelli di riconsiderare tutti questi nuovi emendamenti e proposte, e provarsi a riproporre domani una nuova redazione la quale tenga maggior conto delle varie impressioni che sono state manifestate dalle varie parti della Camera.

RAELI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, il Ministero, ad evitare una passionata discussione nell'esame dell'articolo propostovi, si mostrerà indifferente, per quanto riguarda la sua persona, alle accuse che gli sono state dirette, quasi di voler rinnovare il tribunale dell'inquisizione, quasi di costituirsi altra volta come il braccio della persecuzione religiosa. Sottometterà piuttosto alla Camera in brevi parole quali siano state le sue idee nella presentazione degli articoli di legge, che avevano formato soggetto di due progetti distinti e separati, per i reati contro la persona del Sommo Pontefice.

L'onorevole Mancini, ed io gliene sono grato, accennava di già come il Ministero avesse scelto la via che credeva la più semplice, di farne, cioè, soggetto di progetti distinti, da esaminarsi indipendentemente da questa legge, la quale per se stessa offriva abbastanza gravi difficoltà. Pur nondimeno, poichè la Commissione ne aveva fatto soggetto di un articolo generale, che il Ministero formalmente dichiarava di non accettare, e poi anche da alcuni della Camera stessa si proponevano degli emendamenti che in certo modo rispondevano alle idee svolte nel progetto del Ministero medesimo, credeva dover acconsentire che in quest'articolo 2, si fossero, anzichè ricorrere a formole generali, espresse quelle disposizioni le quali si volevano e si potevano convenientemente applicare alle offese contro la persona del Sommo Pontefice, senzachè si venisse ad offendere alcuno dei principii che informano il nostro diritto comune.

Ora, o signori, l'onorevole relatore vi ha già accennato che, se la formola usata dalla Commissione ha potuto e può dare luogo a critiche per le frasi usatevi, non ha però voluto esprimere altro concetto.

Il solo punto sul quale mi sembra impegnata la lotta è l'applicazione dell'articolo 471, cioè se debbano punirsi i discorsi pubblici di natura da eccitare lo sprezzo contro la persona del Sommo Pontefice.

Ripeto, e prego gli onorevoli deputati di riflettere che non si tratta dello sprezzo della istituzione; il Ministero già l'aveva altra volta dichiarato: l'istituzione del Papato, gli atti che da lui emanano, possono essere certamente soggetti alla più larga discussione, alla più larga critica e censura, ma credeva e crede tuttavia che le ingiurie dirette all'individuo dovrebbero certamente, e potrebbero meritare una punizione, appunto

come lo meritano le offese e le ingiurie dirette contro un altro cittadino. Soltanto la differenza sta in questo, che nell'idea del Governo e della Commissione queste offese dirette contrò la persona del Sommo Pontefice, devono meritare una pena più grave, più severa di quella che può essere inflitta alle ingiurie e alle offese che si dirigono contro le persone private, e la misura di questa pena si aveva nell'articolo 19 per le offese colla stampa, nell'articolo 471 per le offese con pubblici discorsi.

Ecco quale era il concetto del Ministero: avrà potuto forse errare, avrà potuto forse malamente esprimere il suo pensiero; ma esso non era altro che questo, e voi ben comprendete, come già vi accennavano gli onorevoli Mancini e Pisanelli, che le offese le quali, fatte ai privati, vengono punite con una data pena, possono e debbono punirsi con una pena maggiore se dirette contro la persona del Sommo Pontefice in vista della sua condizione sociale, la quale ci impone una maggiore garanzia non tanto per la sua preminenza religiosa, quanto pel turbamento che nella società potrebbe nascere da alcuna offesa recata a questa persona, alla quale non sta in noi il togliere o il scemare quell'autorità morale e quell'interesse che desta nella grande comunione dei cattolici.

Sarà soggetto di studio, come si propone, il determinare come si possa meglio conseguire questo scopo; ma il dedurre da questa presentazione che il Ministero volesse impedire la discussione sugli atti del Pontefice, che volesse inceppare la libertà di coscienza, io credo che non sia giusto.

E veramente, signori, io avrei sperato che, anche senza guardare ai precedenti delle persone dei ministri, il fatto stesso che dà causa alla discussione di questa legge, l'occupazione di Roma dovrebbe salvarci dal sospetto di essere tanti picchiapetti da fare e dir cose che accennassero a pentimento di ciò che si era fatto. Ripeto che questo fatto avrebbe dovuto per lo meno farci giudicare altrimenti da coloro che con tanta violenza quest'oggi hanno voluto attaccarci in quanto alle nostre opinioni ed alle nostre tendenze.

Possiamo errare nei nostri atti, possiamo nelle nostre previsioni non corrispondere a quanto da altri si vuole e si crede migliore, ma assicuratevi, signori, che siamo tutti egualmente teneri dei principii della libertà applicata in tutto, non solamente nelle credenze, ma benanco nella discussione.

Così essendo, signori, e riconoscendo che la materia è ben grave, e notate che questa gravità non è attribuibile nè agli uni nè agli altri, ma al bisogno di voler provvedere con serietà all'importanza della materia medesima, io credo che la Camera farebbe cosa utilissima nell'accettare la proposta che vi veniva sottomessa dall'onorevole Pisanelli, perchè vogliate rimettere alla Commissione una nuova redazione dell'articolo in esame.

CRISPI. Giova il notare che in questa discussione finora non si sia alzato un solo oratore in favore della proposta della Giunta parlamentare. Devo quindi ragionare senza conoscere gli argomenti dei miei avversari; questo fatto però parmi di buon augurio, e voglio credere che i difensori del nuovo articolo si limiteranno a quelli che stanno sul banco della Giunta o sul banco del Ministero.

Quest'articolo 2, come fu nuovamente redatto, anche rimossi i pericoli che presentava l'articolo al quale venne sostituito, è di un'importanza la più grave. Esso è la parte della legge che minaccia più di qualunque altra le nostre istituzioni.

Io non so, in verità, perchè la Commissione voglia introdurre quest'articolo secondo nella legge sulle garanzie alla Santa Sede.

Nella tornata d'oggi ho presentato un emendamento col quale ho voluto sollevare una questione che io direi pregiudiciale.

Il Ministero nell'ottobre e nel novembre 1870 si permise di mutare la legislazione italiana, stabilendo un sistema eccezionale per la città che doveva essere la capitale del regno.

Col decreto del 19 ottobre, pubblicando nel territorio liberato la legge sulla stampa, fissò alcune sanzioni speciali per le offese al Sommo Pontefice. Naturalmente, dopo avere dichiarato col decreto di accettazione del plebiscito che la persona del Sommo Pontefice era sacra ed inviolabile, il Ministero videsi trascinato in un ordine d'idee opposte a quelle che erano in vigore nel regno, a tal segno da ritenere il Sommo Pontefice come un secondo monarca nello Stato.

Continuando nel suo sistema, il 21 ottobre, in occasione dell'ordinamento della giustizia punitiva in Roma e sua provincia, mantenne il regolamento di Gregorio XVI pei delitti e le pene, e conservò pel Sommo Pontefice, il quale era stato detronizzato dal generale Cadorna a colpi di cannone il 20 settembre 1870 e dal potere esecutivo il 9 ottobre col decreto di accettazione del plebiscito, il Ministero conservò i reati che nel regolamento suddetto si riferivano alla persona del principe temporale e non del capo della Chiesa.

Nè qui si arrestò; ma procedette sempre nella via in cui si era impegnato, ed il 27 novembre successivo, ordinando la estensione a Roma dei Codici del regno, stabilì che gli articoli 153, 468 e 471 del Codice penale del 1859 sarebbero applicati anche alla persona del Papa.

È assurdo, signori, che, mentre con un'autorità eccessiva e che a lui non concedeva lo Statuto, il potere esecutivo decretava questi privilegi alla Santa Sede, al tempo stesso disarmasse lo Stato sospendendo l'attuazione degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del regno; articoli che noi vogliamo modificati, ma che, finchè non lo siano bisogna mantenere. Egli volle

parificare il Pontefice spodestato al Re d'Italia, ma non volle che alla Chiesa cattolica rimanessero vincoli e, direi anche, non volle ci fossero sanzioni pei reati che i preti potrebbero commettere in pubbliche adunanze a danno delle nostre istituzioni.

Dopo questo lavoro, mi permetta l'onorevole guardasigilli che lo dica, dopo questo lavoro di reazione religiosa, egli portò al Parlamento due disegni di legge, l'uno per estendere a tutto il regno i principii del Codice penale che aveva stabiliti per Roma, l'altro per estendere anche al regno le modificazioni alla legge sulla stampa, che per Roma unicamente erano state sanzionate. Il Comitato doveva discutere questi progetti di legge, ma ne sospese l'esame in attesa della discussione che erasi impegnata alla Camera sulla legge per le garanzie pontificie. La vostra Commissione intanto, prima che il Comitato avesse dato il suo avviso, prima che le idee della Camera riunita in privato si fossero manifestate, compose il suo articolo 2, introducendovi quelle riforme al Codice penale che devono essere argomento di leggi speciali.

Io comprendo lo zelo dal quale la Commissione fu mossa; mi stupisce però l'accordo che essa abbia potuto trovare nel Ministero, il quale aveva proceduto, per quanto si riferisce ai lavori della Camera, con un ordine tutto diverso, cioè separando le due discussioni e proponendo che la Camera entrasse nella materia che riferivasi alla legislazione penale sol dopo che la legge delle garanzie fosse votata.

Come si è inteso da vari oratori che hanno parlato da questo lato della Camera, e come si è manifestato da molti amici miei negli emendamenti deposti sul banco della Presidenza, noi siamo tutti contrari a che la estensione di quelle leggi liberticide sia fatta a tutto il regno, ma vogliamo di più che i decreti del 19 ottobre e del 27 novembre 1870 vengano abrogati anche per Roma.

Signori, vi prego di essermi un momento cortesi della vostra attenzione, dovendo dirvi quello che contenga l'articolo 153 del Codice penale, affinchè sappiate quali sono i pericoli nei quali incorre il paese, ove la nuova proposta della Commissione venga approvata.

L'articolo 153 del Codice penale punisce come il parricida l'attentato contro la sacra persona del Re. Questo reato è contemplato al libro secondo, titolo I, capo 1 del Codice penale, cioè sotto la rubrica dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Che cosa è l'attentato? L'amico mio il deputato Villa un momento fa vi accennò quello che s'intende per attentato alla sacra persona del Re.

L'attentato è un reato di natura speciale, inventato per un interesse eminentemente politico.

I dottori riconoscono due ordini di attentati: l'uno alla vita, l'altro alla persona del principe.

Non parlo dell'attentato alla vita, perchè è subito capito anche da coloro i quali non sono famigliari alle materie giuridiche. Mi limito a parlare dell'attentato contro la persona.

L'attentato contro la persona, signori, è qualunque violenza, qualunque minaccia la quale possa forzare la libertà od offendere la dignità del monarca. Si volle garantire, dicono i dottori, la maestà, la dignità del trono; si volle impedire che queste siano compromesse con atti i quali possano in modo qualunque metterle in pericolo.

È attentato tutto quello che si tenta contro il Re; non importa che il fatto non arrechi un pregiudizio reale e immediato.

Il tentare vale come il commettere, ed è punito senza differenza di sorta. Nei reati comuni voi avete il tentativo il quale si divide in due reati. Nel tentativo si fa distinzione tra il reato tentato ed il reato mancato.

Il tentato, o signori, è quel reato in cui un individuo manifesti con atti esteriori di voler recare un'offesa a qualcheduno, ma dopo i primi atti, o per pentimento o per altra causa tutta sua volontaria, possa non volere consumare il reato e si arresti.

Il reato mancato è quello in cui il colpevole si arresta per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

Or bene, ne' reati comuni codesti due reati si puniscono differentemente, così si punisce con pena più grave quando il reato è consumato.

Nell'attentato alla persona del principe non si ammettono codeste distinzioni. Si punisce parimente di morte colui che tenta di uccidere e colui che uccide il principe. E vengono puniti della stessa pena capitale, perchè anch'essi costituiscono un attentato, tanto colui che mette le mani sul Re, quanto colui che lo minaccia, o che, avvicinandosi per commettere un atto di violenza contro il Re, si arresti per volontà propria o per opera altrui.

Questo reato, o signori, ha la sua origine nei tempi di decadenza della repubblica romana; nei tempi feudali fu punito ferocemente, e le moderne monarchie lo hanno ammesso nei loro Codici, perchè si crede che con esso vengano tutelati i supremi interessi della società. Si crede che, quando si attenta alla persona, alla dignità, alla vita del principe, le istituzioni dello Stato siano in pericolo.

Quale sarà lo scopo dell'attentato alla sacra persona del Papa? Vuolsi garantire il principe temporale? No, perchè il Papa ha cessato di essere Re in Roma.

Vuolsi garantire il capo della religione cattolica? Su questo caso pensateci bene, signori. Voi introdurrete in Italia una funesta legislazione che ci ricorderà i terribili statuti di Elisabetta in favore della Chiesa anglicana.

Sotto Elisabetta d'Inghilterra era reato di alto tradimento l'atto con cui un individuo riconosceva la giurisdizione del Papa, era reato di maestà il rifiuto del

prete cattolico, suddito della Gran Bretagna, a riconoscere la supremazia religiosa della regina. Ebbene, signori, noi avremo questa conseguenza col vostro articolo secondo, ove fosse accettato. Chi attenterà in un modo qualunque contro la persona del Papa, sarà punito di morte come colui il quale attenterà alla persona del Re. Al reato di lesa maestà politica, avrete aggiunto il reato di lesa maestà divina.

Io domanderei ai giureconsulti della Commissione: se mai domani doveste riformare il Codice penale, sotto qual titolo collochereste questo articolo il quale contempla l'attentato contro la sacra persona del Pontefice? La risposta ce l'ha data il ministro guardasigilli, il quale il 27 novembre 1870, pubblicando in Roma il Codice penale del 1859, ordinò che all'articolo 153 si aggiungesse un paragrafo nel quale era detto che l'attentato contro il Pontefice sarebbe punito come quello contro il Re. Cotesto articolo 153, siccome più innanzi io vi indicai, è nel titolo del Codice penale in cui si ragiona dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Ora, in buona fede, potete voi ammettere che sia un reato contro la sicurezza interna dello Stato l'attentato alla persona del Pontefice? Ma voi non vedete che si verrebbero a confondere le due podestà, che si farebbe un connubio della Chiesa e dello Stato, che in questo modo andremmo a rovesciare tutto un ordine d'istituzioni per le quali abbiamo tanto lavorato, e per le quali i nostri martiri hanno sparso il loro sangue!

Possiamo noi decretare un tale regresso nel nostro paese? Al ministro guardasigilli dispiacque quando nella precedente tornata io dissi che noi andremmo indietro di un secolo. Fu osservato un momento fa da altri oratori quanto sia difficile dividere nel Papa la persona che avete dichiarata sacra ed inviolabile dalle funzioni che egli esercita come capo della Chiesa cattolica.

Se mai si commetteranno simili reati, sarebbe impossibile al giudice di fare cotesta distinzione. Nè crediate che i magistrati potranno essere più liberali di voi dopo che la legge sarà votata.

L'altro giorno vi siete lagnati del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Roma perchè ha invocato l'articolo 185 del Codice penale pel sequestro della lettera del padre Giacinto. Ma quando, nella legge che il Ministero ha pubblicata, nel suddetto articolo 185 si parla appunto delle offese alla religione dello Stato, chi potrà dire che il procuratore generale del Re in Roma, col Codice in mano, non abbia fatto il debito suo? Non poteva fare altrimenti, perchè la legge, una volta pubblicata, bisogna che sia applicata; sta a noi d'impedire che si facciano leggi simili o di modificare quelle esistenti, affinchè non si inizino procedimenti i quali, insieme alla libertà di coscienza, offendano il libero svolgimento della ragione umana.

E di che temete, signori? Forse nella storia del nostro risorgimento successero casi dolorosi e inopinati, in conseguenza dei quali crediate necessario che s'introducano così severe sanzioni nella nostra legislazione? Mai no.

Pio IX, il quale nel 1849 ritornò sul trono sostenuto dalle baionette straniere fino al 1870, fino al giorno in cui il generale Cadorna entrò in Roma, giammai fu offeso nella sua persona, e le popolazioni potevano averne ragione: nulla fu tentato contro di lui principe temporale, quantunque del suo Governo tutti si dolessero. Ci sarebbe oggi il pericolo di un attentato? Oggi molto meno avremmo a temere che un tale reato si possa commettere; imperocchè, spogliato dell'amministrazione delle cose terrene, che poteva renderlo odioso, nessuno si occuperà del Papa, ed esso non potrà avere dall'Italia e da tutti coloro che accorreranno a Roma, senonchè venerazione e rispetto, perchè, fortunatamente per lui, egli non è che il capo di una potente religione.

Posto ciò, signori, io non comprendo il sistema della Commissione, perchè non ne vedo la necessità.

Riandando la storia, e guardando il cattolicismo in azione e, direi forse, nella sua varia esistenza, esso si presenta in tre stadii, con tre regimi diversi.

Il cattolicismo nei primi secoli è sotto gli imperatori. L'imperatore è il capo della Chiesa e dello Stato; i ministri della Chiesa dipendono da lui; Costantino, Giustiniano presiedono i Concilii, sanzionano canoni, stabiliscono diocesi, amministrano giustizia. La Chiesa è suddita e non sovrana.

Caduto l'impero d'Occidente, comincia a svilupparsi il pretto Pontificato romano. Il Papa, e per concessione di re lontani e per effetto di artifizi suoi, diviene capo delle cose celesti e delle terrene. I principi non imperano più sulla Chiesa, ma sono i suoi subordinati.

Egli, il Pontefice romano, è il padre; i principi della terra sono i suoi figli; a lui il potere assoluto, agli altri l'obbedienza passiva. Le cose durano così tanto che il possono, e naturalmente si avvicendano le tirannidi papali e le ribellioni dei principi, le vigliaccherie e le arditezze, finchè, transigendo la Chiesa ed i Governi col mezzo dei concordati, si giunge ai tempi nostri. Nulladimeno l'autorità suprema, come regola, si pretende dal Papa, il quale crede di poter rovesciare i troni ed investire i re del diritto di governare i popoli.

Viene finalmente la terza fase del cattolicismo, e l'esempio di questa noi lo troviamo nell'America e nel Belgio. La Chiesa è libera nello Stato, il quale non ha alcun rapporto giuridico colle religioni, meno quello di proteggerle tutte. Chiunque essi sieno i ministri di un culto, vengono tutti garantiti nell'esercizio delle loro funzioni, tutti tutelati contro le offese che potessero patire; libertà di coscienza per tutti i cittadini, anche per coloro che non appartengono ad alcuna associazione religiosa. Or bene, o signori, questo è lo

stadio che si schiude all'Italia e nel quale noi vogliamo che si entri.

Pienissima libertà al Papa ed alla Santa Sede, ma privilegio nessuno. Se mai si commettessero reati contro il Papa nell'esercizio del suo ministero spirituale, o per impedirgliene l'esercizio, punite il colpevole. La punizione però sia unicamente pel fatto della opposizione a che il Papa funzioni liberamente come capo della Chiesa cattolica. Per tutti gli altri casi s'invochi il diritto comune.

Di questo intanto non è necessario occuparci nella legge sottoposta al vostro esame. Ci verremo quando si dovrà discutere il disegno di legge per la riforma di alcuni articoli del Codice penale presentatovi dal ministro guardasigilli. Voi allora potrete fare tutte le ipotesi, prevedere tutti i casi, affinchè il principe della Chiesa cattolica, non solo sia libero, ma sia garantito contro tutte le offese e contro tutti i pericoli, ove si attenti alla sua persona nell'esercizio del suo ministero ecclesiastico.

Questo, o signori, è quello che noi soltanto dobbiamo fare. E avvertite che, ove si facesse altrimenti, parrebbe quasi che nel nostro paese noi dubitiamo di noi stessi; si direbbe che noi non siamo sicuri dell'opera nostra e delle nostre instituzioni.

Tutte le volte che si presentano in Italia casi speciali, alcuni credono che le leggi comuni non bastino; se la sicurezza pubblica è turbata, si vogliono leggi eccezionali; ed ora che il Papa venne spodestato come principe temporale, ed è rientrato nel gran demanio della libertà, voi credete che non bastino a sua tutela le leggi le quali valgono a garantire tutti i cittadini.

Comprendo, o signori, che nel nostro paese, essendosi fatto tanto strazio della libertà, i diritti che si dicono garantiti dallo Statuto essendo stati costantemente violati, noi dubitiamo che le potenze estere non si fidino di voi, non si fidino di noi. Questo però sarebbe un insulto gratuito che voi e noi faremmo alla nazione, al Parlamento, il quale fa le leggi, ai membri del potere esecutivo che dovranno farle eseguire. Quest'insulto noi dobbiamo respingerlo.

In fatto di riforme (poichè siamo qui per assicurare l'indipendenza della Santa Sede e del suo Capo) persuadetevi che il solo metodo di dare sicure guarentigie al Papato, è quello di fondare per lui e per noi la libertà.

Quando voi avete collocata la Chiesa cattolica nel demanio della libertà, ed avete stabilito di applicare a lei il diritto comune, voi obbligherete tutti i cittadini a sorvegliare perchè il diritto comune non sia viziato dalla reazione, imperocchè tutti avranno interesse a mantenerlo integro, anzi a vederlo progredire. Se voi darete al Papa piena ed intiera libertà, siete sicuri che in avvenire nessuno penserà a rivocare la vostra legge. Al contrario siccome le leggi di privilegio, col favorire un'associazione, ne danneggiano un'altra, il progresso spingerà naturalmente le popolazioni a far sì che il privilegio sia abolito, affinchè i cittadini i quali sono nello Stato godano tutti dei medesimi diritti. Vi chiedo pertanto che accettiate la mia proposta, la quale, comunque presentata sotto la forma di una questione pregiudiziale, rinvia a tempo più opportuno ed alla discussione di altra legge la trattazione del gravissimo argomento.

Quando si esaminerà il disegno di legge per la riforma di alcuni articoli del Codice penale sulle offese ai ministri dei culti, e sui reati che cotesti ministri potrebbero commettere contro le nostre istituzioni, avremo tempo e modo di discutere le disposizioni atte a guarentire il Pontefice nella sua persona e per l'indipendente esercizio del suo ministero ecclesiastico, senza bisogno di creare cotesto assurdo reato di lesa maestà divina. Al contrario, se accetterete il nuovo articolo della Commissione, vincolerete il Parlamento ed il paese ad un ordine di idee, il quale, una volta tradotto in legge, quando sarà messo in pratica, ne sarete tosto pentiti e cercherete alla prima occasione di tornare indietro.

Queste idee, signori, non sono mie personali. I miei amici che mi hanno preceduto in questa discussione, gli onorevoli Oliva, Villa Tommaso e De Witt, coloro che parleranno dopo di me, fra i quali l'onorevole Nicotera, non fecero e non faranno altro che associarsi, come tutti quelli che ci siedono a fianco, al gran principio della libertà religiosa e della indipendenza della ragione umana, che noi crediamo sia il punto di partenza pel progresso del nostro paese, pel progresso di tutte le nazioni.

PISANELLI. L'accoglienza che ha fatta la Camera alla proposta del presidente accenna al desiderio vivissimo che si proceda alla votazione sopra una questione che già è stata ampiamente discussa in due tornate.

Io sono il primo, o signori, rompendo l'aspettativa dell'onorevole Crispi, a difendere l'articolo proposto dalla Commissione. Non è a meravigliare che altri oratori più valorosi di me non abbiano prima assunto questo carico, perocchè pareva che, quando la Giunta, dopo una lunga discussione, informandosi al concetto prevalente di quest'Assemblea, era venuta a proporre un articolo, nel quale si racchiudevano gli emendamenti fatti da vari deputati che seggono e da questo e da quel lato, la proposta della Commissione non dovesse incontrare quella insistente opposizione che pure esperimentò nella tornata di ieri.

Io riassumerò i concetti principali che si sono venuti manifestando nella tornata di ieri per combattere l'articolo della Commissione e per sostituirvi una proposta diversa. E ciò non solamente per debito di abbreviare questa discussione, ma anche perchè fermamente io penso che una discussione intorno ai parti-

colari, minuziosa, prolissa, oltre al timore che potesse riuscire noiosa, sarebbe poco efficace per ismuovere le convinzioni dei deputati, le quali, dopo una discussione così ampia, debbono essere oramai certe e sicure.

E, prima cho io accenni alle proposte fatte, permettetemi, o signori, di ricordare un concetto ebe è stato molte volte ripetuto in questa discussione, ma talvolta, ed anche spesso direi, dimenticato, il concetto cioè che questa legge è una legge altamente politica; che noi, andando a Roma e distruggendo il potere temporale del Pontefice, non abbiamo inteso perciò distruggere il Pontefice romano; noi non potevamo far ciò, noi non dovevamo farlo. Nel Pontefice romano dovevamo rispettare un fatto estraneo e alla competenza e alla potenza del Governo; noi dovevamo rispettare un interesse che ha la maggioranza degli Italiani e con essi anche le comunioni cattoliche poste fuori dell'Italia.

Questo è il concetto fondamentale della legge; a questo scopo debbono mirare i nostri ordinamenti. Noi ci troviamo innanzi ad una situazione eccezionale, anormale, speciale, e però tornano moleste le osservazioni ispirate dalla estetica della legislazione e da squisite sottigliezze di concetti giuridici. I rapporti a cui provvediamo sono speciali, nuovissimi ed anormali.

Signori, tre a me pare che furono i concetti che vennero in luce nella discussione di ieri. Furono tutti preceduti da una proposta dell'onorevole Crispi.

Egli disse: il Ministero ha già proposto alcune leggi speciali le quali contengono la modificazione del Codice penale e della legge sulla stampa; ebbene, sospendete ora di risolvere: la questione più opportunamente sarà discussa quando ci occuperemo di quelle modificazioni: ma intanto non sospendete di prendere un altro provvedimento, di abrogare, cioè, i decreti che il potere esecutivo ha promulgati entrando in Roma.

Signori, possiamo noi abrogare i decreti del potere esecutivo?

Sarebbe un fatto nuovo in un'Assemblea; noi possiamo invitare il Ministero ad abrogarli, possiamo far una legge la quale contenga necessariamente l'abrogazione dei decreti emanati dal Governo, ma non abrogarli noi. Ad ogni modo, quale è la proposta che ha messo innanzi l'onorevole Crispi?

La sospensione.

Signori, io l'ho già dichiarato, e certo non rivocherò ora la mia opinione: anch'io avrei preferito che la Camera si occupasse delle sanzioni contro le offese al Sommo Pontefice, quando fossero venute in discussione le leggi proposte dal Governo; anch'io su questo punto ho difeso e lodato il Ministero per non avere inserito in questa legge disposizioni che concernano le offese al Pontefice. Siamo adunque d'accordo nel concetto astratto: in quanto a me, lo ripeto, avrei preferito la via ch'e ha battuto il Ministero, ma questa questione sospensiva è giunta ora troppo tardi e per ciò inutile.

La Commissione ha creduto opportuno invece di inserire in questa legge le disposizioni che riguardavano le offese al Pontefice; la Camera si è impossessata di questa discussione, e per due lunghe tornate molti oratori hanno ragionato, combattuto o sostenuto le fatte proposte: quale utilità porterebbe la discussione fin qui seguita quando fossimo condannati a ripigliarla più tardi? Non solo non si trarrebbe alcun profitto da questa discussione, ma se ne avrebbe un danno, imperocchè il giorno in cui, dopo una discussione così solenne, venisse la Camera ad accogliere una proposta sospensiva (a prescindere che questo suo voto potrebbe essere frainteso, giudicato in un senso diverso da quello in cui sarebbe proposto ed accettato), sorgerebbe naturalmente il concetto che delle garanzie penali dovute al Pontefice il Parlamento non si vuole in modo alcuno occupare.

Al punto in cui siamo, dopo che tutti gli oratori di questa Camera hanno avuto l'opportunità di mostrare il loro intendimento su questa materia; dopochè articoli, controarticoli, emendamenti e controemendamenti si sono proposti ed inviati alla Commissione; dopo che questa è venuta a presentarci un articolo che pareva dovesse soddisfare alle esigenze tutte od almeno a tutte quelle che si erano manifestate nella Camera, mi parrebbe poco degno della serietà d'una Assemblea il sospendere non la discussione, che è già fatta e piena, ma il voto. Oh! vogliamo noi mostrarci così infermi ed incerti?

Rimossa la questione sospensiva, tutte le proposte fatte, tutti gli emendamenti sottoposti alle deliberazioni della Camera si possono raggruppare a tre concetti. In uno si considerano i reati commessi contro la persona del Pontefice come i reati consumati contro ogni altro individuo; in altri termini, si vorrebbe applicato al Pontefice il diritto comune.

Può la Camera accogliere questo concetto? Mi pare evidente una risposta negativa. Voi avete stabilito l'inviolabilità della persona del Pontefice, e già si sono ampiamente ventilate le gravi, le serie ragioni che inducevano la Camera a questa dichiarazione. Ebbene, signori, tutte le ragioni che hanno prodotto questa dichiarazione, questa dichiarazione medesima vi stringe, vi obbliga a raffigurare la persona del Pontefice in una situazione molto distinta, molto diversa da quella in cui si trova ogni altro individuo.

Se voi oggi veniste a dire: applicate per i reati contro il Pontefice il diritto comune, ognuno avrebbe il diritto di redarguirvi. Ma perchè, vi si direbbe, avete dichiarato inviolabile la persona del Pontefice? Evidentemente dunque chi si rivolge al diritto comune, come unica garantia della persona del Pontefice, dimentica tutte le ragioni, che hanno consigliato il Governo e la Camera a dichiarare sacra ed inviolabile la persona del Pontefice, ed apertamente si contraddice.

Io comprendo che coloro i quali hanno combattuta

questa dichiarazione, occupandosi più di astratti concetti che della realtà delle cose, possano venire oggi invocando il diritto comune; ma tutti quelli i quali hanno dichiarata sacra ed inviolabile la persona del Pontefice, non potrebbero oggi ammettere che la persona del Pontefice sia trattata nel modo stesso, con cui si tratta ogni altro privato cittadino.

Ma se anche noi ci sciogliessimo dalla dichiarazione precedentemente fatta; se considerassimo come non votato l'articolo 1; ebbene, se anco fossimo collocati innanzi a questa sola questione, se debba essere cioè il romano Pontefice garantito dalle sanzioni stabilite pel diritto comune, o da sanzioni speciali, come risponderebbe la coscienza di tutti?

Signori, potreste voi considerare il romano Pontefice come il ministro di un culto qualunque? Come un parroco, come un privato cittadino? È questa la figura che egli ha nella realtà delle cose? Ma il romano Pontefice è qualche cosa di diverso; esso è il capo del cattolicismo, e con questa qualità ha una giurisdizione riconosciuta da tutti i Governi stranieri, che lo riguardano perciò come principe ed hanno con lui concordati e trattati. Questi sono i fatti e le credenze. Ora noi non dobbiamo e non possiamo sconoscere tali fatti e attentare a queste credenze, noi non possiamo nè dobbiamo sostituire alla realtà una fantasia e, conculcando i fatti e le credenze, ravvisare il romano Pontefice in quella medesima situazione in cui si trova un ministro qualunque del culto. È dunque evidente che, anche abolendo la dichiarazione fatta nel primo articolo da noi votato, quando veniamo a provvedere per la persona del Pontefice, ci incontriamo in una situazione eccezionale, speciale, che richiede provvedimenti speciali.

Il secondo concetto che si è messo innanzi tendeva ad escludere la proposta della Commissione in quanto che potevano ripetersi dal Codice penale gli speciali provvedimenti che s'invocano per le offese del Pontefice.

Uno dei più facondi oratori della Camera si è sforzato a dimostrare che il Pontefice poteva essere garantito dalle sanzioni stabilite nel Codice penale pei reati contro la religione, e dalla sanzione pei reati contro i principi stranieri. Ma questo sforzo ingegnoso non può essere coronato da successo; e, se lo fosse, le conseguenze sarebbero assai amare. Noi non vogliamo, non possiamo considerare il Pontefice come un principe straniero, questa è l'opinione che sembra accolta da tutte le parti della Camera. Se noi ragguagliassimo il Pontefice ad un principe straniero, le conseguenze, ognuno lo intende, sarebbero pel nostro diritto pubblico interno pericolose. Parimente non potremo personificare la religione cattolica nella persona del Pontefice in modo tale da dire che ogni sanzione nel Codice stabilita per le offese contro la religione debba considerarsi stabilita nel tempo stesso per riguardo al Pontefice. Le conseguenze di questa concessione sarebbero assurde e assai più gravi di quelle che possano derivare dalla presente legge.

L'ultimo sistema, o signori, è quello d'invocare anche l'applicazione del diritto comune, stabilendo però che pei reati contro la persona del Pontefice, si debbano applicare le pene sanzionate pei reati commessi contro ogni altro cittadino, ma sempre col grado massimo.

Ebbene, questa stessa proposta che parte dagli oratori che più hanno vagheggiato l'applicazione del diritto comune, non vi dimostra che essi stessi sentono come sia nella loro coscienza il pensiero di un provvedimento speciale per la persona del Pontefice?

Io rileverò un solo difetto di questo sistema: avete voi pensato che, abbracciandolo, sarete costretti ad applicare all'ingiuria, qualunque essa sia, il massimo grado delle pene?

Ma ciò facendo non vi accorgete che voi verrete ad urtare contro i più volgari precetti della ragione penale, contro i sentimenti più certi della coscienza umana?

Con questa norma vi accadrà di confondere spesso due reati che nella coscienza pubblica sono affatto distinti. Ciò facendo, non vi accorgete che spezzate nelle mani del giudice la garanzia che tutti i nuovi legislatori hanno dato nei giudizi penali, quella cioè, di proporzionare le pene che infliggono alle circostanze speciali dei reati.

In verità, questo concetto non è che il concetto del diritto comune, ma racchiude tali peculiari vizi che non possono non farlo respingere anche più risolutamente.

Signori, non vi sono che due sistemi, quello che vi pone innanzi la Commissione ed il sistema che vi propongono coloro i quali invocano l'applicazione del diritto comune.

Io non esito in questo bivio, credo che noi non possiamo esitare; non si tratta di cercar principii astratti, formole di un diritto assoluto, si tratta di provvedere alla condizione reale delle cose, si tratta di ricordarsi sempre che qui noi facciamo una legge politica, la quale è destinata ad assicurare l'ordine reale de' fatti, le coscienze e le credenze della maggioranza degli Italiani, e l'interesse dei Governi stranieri.

Ora consideriamo se la legge proposta raggiunge lo scopo, senza pericolo di ferire altri interessi e di urtare altre credenze.

Qual era l'intendimento del Ministero e della Commissione?

Essi volevano e noi tutti, credo, dovremmo volere che le offese contro il Pontefice fossero represse; vogliamo guarentire pienamente la sua inviolabilità, ma vogliamo, al tempo stesso, essere sicuri che queste garanzie che diamo al romano Pontefice non debbano turbare le libertà che abbiamo finora possedute, che

non debbano minacciare in nessun modo i diritti che ciascuno di noi ha il debito santissimo di tutelare e difendere, la libertà di coscienza, la libertà nella manifestazione del pensiero.

Ebbene, o signori, che dice l'articolo secondo novellamente proposto dalla Commissione?

In esso è garantita la persona del Pontefice; è garantita contro tutti quegli atti dai quali può essere offesa. Ciò a noi importava massimamente; imperocchè scopo della presente legge è appunto di mostrare all'Italia ed alle altre nazioni che la persona del Pontefice è assolutamente libera, e qualunque attentato che potesse offendere la sua indipendenza è da noi rigorosamente represso.

Ora, il nuovo articolo della Commissione risponde a questo concetto. Nel nuovo articolo tutte le offese che possono essere dirette contro la persona del Pontefice, sono punite, ma nel tempo stesso si lasciano incolumi i diritti che abbiamo intorno alla discussione in materia religiosa; per modo che quest'articolo è una garanzia sicura dei diritti inviolabili del paese e della civiltà.

Si è osservato che queste offese verso la persona del Pontefice sono state dichiarate soggette ad azione pubblica, e veggo alcuni emendamenti diretti a cancellare quest'alinea stabilito dalla Commissione. Il concetto di questi emendamenti è il seguente: lasciate, si dice, al Pontefice che produca egli stesso la querela; sia egli soggetto in questa parte al diritto comune; lasciate che egli produca la querela per le ingiurie e gli oltraggi che possono essere recati alla sua persona. Così non toglierete a lui la consolazione del perdono, la letizia di un'anticipata clemenza.

Dirò francamente che con maraviglia ho udito rimpiangere il perduto esercizio della clemenza nel Pontefice da coloro stessi che si mostrano e certo sono lietissimi dell'abolizione del dominio temporale.

È vero che la clemenza è la gemma più preziosa della corona dei principi, ma non bisognava infrangere la corona quando questa gemma si voleva mantenere. Resta immune al romano Pontefice l'altissimo e nobile sentimento del perdono; avrà questo suo sentimento pieno valore nell'ordine morale, ma nell'ordine giuridico lo avrà per quanto si troverà conforme agl'interessi sociali.

Noi abbiamo dichiarato questi fatti soggetti all'azione pubblica per due considerazioni. Se voi li dichiarate di azione privata, crederete voi che il Pontefice porterà querela? Non la porterà. Egli si rassegnerà innanzi all'Italia, innanzi al mondo come un martire, a cui i legislatori italiani hanno voluto far mostra di provvedere, ma con artifizi subdoli hanno impedito al tempo stesso la repressione, poichè erano certi che egli non avrebbe adoperato il suo ministero di carità e di pace per chiamare dinanzi ai giudici coloro che lo avessero offeso ed invocare sul loro capo la severità della legge.

No, la querela che voi mettete come condizione all'esercizio dell'azione penale, per me la vedrei con rincrescimento esercitata da un ministro dell'altare. Ed egli per certo non la eserciterebbe. Voi dunque non raggiungereste il vostro scopo, questa legge sarebbe vana.

D'altra parte, possiamo noi dubitare, noi che abbiamo dichiarata inviolabile la persona del Pontefice, possiamo noi dubitare che la sua persona è guardata con viva ed ansiosa sollecitudine da una gran parte degli Italiani e da molte genti del mondo civile? E da qual punto, da qual criterio legislativo si partirebbe per conchiudere che questa offesa sia un'offesa meramente privata, e che senza richiamo del Pontefice non potrebbe essere portata dinanzi ai tribunali e soggetta a giudizio?

Evidentemente dunque mi pare che anche da questo lato l'articolo della Commissione è immune da ogni censura.

Signori, io ho creduto di adempiere al mio debito riassumendo i concetti principali dai quali è animato l'articolo della Commissione. Io credo obbligo di onore per tutti coloro i quali hanno votata l'inviolabilità del Pontefice, di votare l'articolo 2 della legge; ma, indipendentemente da ciò, io stimo che ciascuno di noi, come uomo politico, che ogni cittadino, il quale sia compreso dai sentimenti, dai pensieri che si agitano nel cuore del paese, debba nudrire questi sentimenti, e debba richiedere per la persona del Pontefice quelle eccezionali guarentigie che la Commissione ha stabilite.

MANCINI. Io sono sorpreso che la voce dell'onorevole Pisanelli, il quale in un discorso proferito alcuni giorni or sono protestò che avrebbe lacerate le sue vesti e sparso il crine di cenere, se si fosse trattato di fare una legge di persecuzione, oggi abbia risuonato in mezzo a voi con tutta la sua autorità per indorvi a tale una novità, di cui, per avventura, gli annali nostri parlamentari non porgono l'esempio. Imperocchè, mentre stanno in discussione disposizioni di legge in materia penale, e in tema di estensione a casi non pochi della pena capitale ad onore e privilegio del Pontefice, con la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice vedesi in sostanza la Commissione rifuggire dal sottoporre all'esame ed al voto della Camera dal primo all'ultimo i vari miglioramenti che si propongono al suo testo. Se mi si addurrà un solo precedente di tal natura di questo stesso o di ogni altro Parlamento che si rispetti, io mi rassegnerò che oggi a quell'esempio se ne aggiunga un secondo.

Sostanzialmente la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice tende a quest'unico risultato, a spogliare cioè per via indiretta i deputati della libertà di

votare secondo la loro coscienza, perchè quelli i quali fossero determinati a respingere alcuni degli emendamenti, e ad ammetterne alcuni altri per consentire nel concetto fondamentale della Commissione, che in somma accetterebbero il proposto articolo, ma a condizione che vi s' introducano alcuni essenziali temperamenti e correttivi, chiamati a votare complessivamente sull'ordine del giorno puro e semplice, si troverebbero collocati nella dura alternativa o di accettare la proposta della Commissione tale quale essa è, e senza mutarvi sillaba, o di respingere interamente l'articolo 2 della legge.

E ponendosi quest'alternativa, badate che anche il respingere l'articolo 2 della legge sarebbe già un indiretto trionfo per le massime illiberali e contrarie alla giustizia, in favore delle quali rimarrebbero sempre i reali decreti pubblicati nell'ottobre e nel novembre in Roma, in cui si contengono parecchie delle disposizioni che ora dovrebbero soggiacere al giudizio della Camera nella votazione dei vari emendamenti proposti su questo articolo 2 della legge.

L'onorevole Pisanelli ha innanzitutto raccomandato la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice per una considerazione politica; poscia ha intrapreso una ostile rassegna ed espressa dal suo punto di vista una severa censura dei diversi emendamenti che ei vorrebbe implicitamente respinti mercè l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Quanto alla prima considerazione generale di ordine politico, la Camera mi permetterà di manifestare francamente la mia maraviglia. Acciò per avventura la disposizione di quest'articolo 2 della legge potesse essere considerata come indispensabile per conservare alla legge il suo carattere politico, converrebbe riconoscere e biasimare di cecità e d'imprevidenza il Ministero, il quale non sarebbesi accorto che, trascurando d'introdurre questo articolo nel suo progetto di legge, avrebbe la responsabilità di averci presentata una legge imperfetta ed incompleta. Non ha dunque fondamento l'opinione dell'onorevole Pisanelli che l'articolo 2 sia necessario per raggiungere lo scopo politico della legge.

Ma se, o signori, potesse anche essere considerato necessario, ob! come mai l'onorevole Pisanelli ha potuto affermare che le nostre gravissime ed inespugnabili obbiezioni di ordine giuridico non meritino considerazione, non importando che si faccia una legge anormale, e che non risponda a ciò che gli ha chiamato l'estetica della legislazione, ed ai principii del diritto che sono eterne verità e non sottigliezze, da che si tratta di una legge che ha un carattere o uno scopo politico?

Io sono rimasto stupito che da un giureconsulto, e specialmente da un maestro nelle penali discipline, come egli è, siasi osato pensare e qui pubblicamente dichiarare, che leggi penali colle quali si restringe la libertà de' cittadini, e soprattutto leggi che estendono la pena di morte, si possano consentire come atti politici e dimenticare che un così iniquo criterio fu quello de' tiranni e degli oppressori dell'umanità, mentre la scienza e la morale hanno posto in onore la massima perfettamente opposta, cioè che le leggi penali debbano essere giustificate dall'intrinseca essenza dei fatti, nonchè dalla dimostrata necessità della minaccia penale, la quale allora soltanto è rivestita del carattere della legittimità e della giustizia.

D'altronde, o signori, la legge potrebbe pur conseguire il suo carattere politico, senza minacciare pene eccezionali e severe contro gli offensori del Pontefice, con l'ispirarsi non alle feroci, ma alle benigne tradizioni dell'antico diritto imperiale, non mancando nelle collezioni della romana legislazione testi e documenti che potrebbero, nella specie, più opportunamente invocarsi ad esempio di ciò che meglio convenga alla principesca dignità e maestà. Basti rammentare la famosa costituzione degli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio, inserita nel Codice romano col titolo *Si quis imperatori male dixerit*, nella quale que' legislatori, circa le offese che si commettessero con le parole e cogli scritti anche verso la vera persona del principe e capo dello Stato, non credettero che venisse la maestà imperiale a scapitare, ma a risplendere di più bella luce con questa generosa disposizione, cioè che anche gl'improbi e petulanti malignatori della persona del principe e della sua autorità non dovessero assoggettarsi a veruna pena, nè sostenere alcuna conseguenza dura ed acerba, perchè, se tali offese fossero derivate da leggerezza, meritassero disprezzo; se da insania, commiserazione; e se anche da malvagità, perdono.

La Camera mi conceda, poichè noi siamo abituati a credere con superba stoltezza che la civiltà è solo dei tempi nostri senza volgere mai lo sguardo indietro, di leggere nella nativa efficacia le parole stesse di quegli imperatori, che meriterebbero di essere riprodotte ad aurei caratteri in tutti i moderni Codici, e che sono il migliore commentario della discussione di cui ci stiamo da tre giorni occupando. *Si quis, modestiæ nescius et pudoris ignarus, improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum penae nolumus subjugari, neque durum aliquid nec asperum sustinere: quoniam, si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum, si ex injuria, remittendum.*

Ecco il linguaggio, anche politicamente, il più dicevole alla vera maestà di un Sovrano, e tanto più quando non si tratta di un vero Sovrano, ma di un personaggio eminente, il quale, pel suo carattere ed ufficio, non deve procacciarsi la venerazione ed il rispetto dell'universale col terrore delle pene, ma dimostrandosi esempio sublime di carità, generosità e mitezza.

Ed ora, signori, permettetemi di rispondere brevemente alla critica che ha fatta l'onorevole Pisanelli

dei singoli gruppi, direi, delle proposte che trovansi sottoposte alla Camera.

Vi hanno alcune proposte più radicali: tale sarebbe l'ordine del giorno di rinvio dell'onorevole Oliva; tale l'articolo in via d'emendamento proposto dall'onorevole Crispi, il quale abroga i due reali decreti promulgati su questa materia in Roma; tale sarebbe infine una proposta di analogo effetto fatta dagli onorevoli Nicotera e Corte, i quali statuiscono che per tutti i reati commessi contro la persona del Pontefice sia applicato il diritto comune, cioè la pena ordinaria scritta nel Codice penale pei reati contro i privati.

Vi ha in secondo luogo un'altra proposta, presentata da me in unione cogli onorevoli Crispi, Rattazzi, Villa, Speciale e La Spada, meno radicale, ed intermedia tra la precedente e quella della Commissione. Essa si adagia sullo stesso fondamento dell'applicazione del diritto comune, ma tende ad escludere contro la prima proposta l'unica obbiezione che molti potranno attingere dal loro modo personale di sentire, e che l'onorevole Pisanelli, a torto, io credo, confondeva coll'espressione della pubblica coscienza, l'obbiezione cioè che non sia giusto e conveniente irrogare eguale ed identica pena all'offensore dell'ultimo e più oscuro dei cittadini come a colui che la medesima offesa commettesse sulla persona stessa del Pontefice.

La nostra proposta volendo dare anche soddisfazione a coloro che elevino una simile obbiezione, vorrebbe limitato l'arbitrio a la latitudine d'ordinario lasciata ai magistrati giudicanti, dimodochè non potessero applicare nè il minimo nè un grado medio della pena, ma dovessero necessariamente considerare la qualità della persona offesa come una circostanza aggravante, e tale una circostanza aggravante da far meritare all'offensore l'applicazione della pena ordinaria scritta nel Codice penale per le offese ai privati, ma elevata al suo massimo grado.

Questa proposta, o signori, sembra offrire molti vantaggi.

Anzitutto essa elimina quel concetto fastidioso ed ingiusto del pareggiamento della persona del Pontefice al Re, e considera il primo qual è in realtà, intieramente estraneo all'ordine civile e politico dello Stato, non essendo veramente il Pontefice nè un sovrano nè un funzionario pubblico, ma posto, lo ripeto ancora una volta, fuori di tutti gli ordini amministrativi e politici del paese.

Inoltre con essa, applicandosi il diritto comune con codesto aggravante, schivasi l'inconveniente di sollevare tutte le altre questioni speciali, che sono inevitabili nel sistema della Commissione.

Quali sono queste questioni? Ve ne indicherò le più importanti. La prima e la più ardua è quella della estensione della pena capitale per l'attentato contro la persona del Re anche all'attentato contro la persona del Pontefice.

Si è fatto già osservare, o signori, che l'articolo 153 del Codice penale non punisce di morte il solo *attentato alla vita*, ma qualunque *attentato alla persona*. La differenza è così grande, che nelle riforme recentemente apportate ne' Codici penali della Prussia e del Belgio, quei legislatori si sono affrettati a fare scomparire questa enormità, essendo manifesta ingiustizia per servile adulazione, confondere in una sola penalità, nella penalità estrema del supplizio capitale, fatti svariatissimi, cioè le tante offese materiali che non tendano alla consumazione dell'omicidio, egualmente che la compinta distruzione della esistenza. Ed oggi in quei Codici veggonsi diversamente puniti l'attentato alla vita del sovrano, e con pena di gran lunga più mite l'attentato semplicemente alla persona, ma senza l'intenzione di ucciderlo.

Questo progresso è ancora un desiderio nel nostro Codice penale. Io dunque prego il mio onorevole amico Pisanelli di riflettere che la conseguenza pratica della sua proposta e del rigetto della mia sarà questa che tutti quelli i quali commetteranno contro la persona del Pontefice uno dei tanti fatti che trovansi avviluppati nella dizione abbastanza vaga e generica dell'*attentato alla persona* saranno inesorabilmente puniti, dice l'articolo del Codice, col supplizio dei parricidi, e perciò il mio onorevole oppositore assumerà la responsabilità di trascinarli al patibolo!

Ora questa questione gravissima sarebbe completamente lasciata da parte col sistema dell'applicazione del diritto comune, emendata anche e limitata colla disposizione di doversi applicare le pene del diritto comune per le offese ai privati nel loro *maximum*.

Inoltre sarebbero evitate anche le altre due questioni, se, cioè, l'azione penale debba essere pubblica o privata, e se tutti questi reati debbano sempre dichiararsi di competenza delle Corti d'assise, o alcuni lo siano benanche dei tribunali correzionali. Pareggiati questi reati ai reati comuni ed ordinari, ne verrebbe di necessaria conseguenza che quelle azioni le quali riguardassero reati per cui la legge richiede l'istanza o richiesta dalla parte privata, tali tuttavia rimarrebbero; e del pari, per quanto concerne la competenza, tutti i crimini e delitti pei quali il Codice di procedura penale investe di competenza le Corti d'assise non cesserebbero di esserne giudicati anche quando fossero commessi contro la persona del Pontefice.

Finalmente, o signori, tanto nelle proposte della prima categoria, come in questa seconda, ed è giustizia riconoscerlo egualmente in quella della Commissione, con eloquente consentimento trovasi sempre la ultima importantissima proposizione, che spero possiamo riguardare di già come una preziosa conquista assicurata nella nostra legislazione, contro ogni ritorno di deplorati abusi, cioè la dichiarazione che la discussione degli atti e delle materie religiose, sia nella stampa, sia negli scritti e nei pubblici discorsi, debba

essere assolutamente libera, sì che ormai è da sperare che questa libertà in avvenire abbia ad essere seriamente ed efficacemente garantita.

Rimane una terza ed ultima specie di proposte, e sono speciali emendamenti proposti da parecchi onorevoli deputati, e la stessa mia antica proposta, la quale ora diviene sussidiaria ossia subordinata alla precedente, per introdurre alcuni particolari e necessari miglioramenti nel testo proposto dalla Commissione, se questo dovesse adottarsi.

La Camera mi continui ancora per alcuni istanti la sua indulgenza, acciò possa persuadersi che non sarebbe possibile approvare l'articolo proposto dalla Commissione senza alcun miglioramento.

L'ordine del giorno puro e semplice non potrà dunque accogliersi tostochè anche questi necessari miglioramenti verrebbero a cadere sotto la generica e indistinta reiezione che ne sarebbe l'effetto.

La Camera mi renda giustizia, e giudichi se si possa passare ai voti sul testo della Commissione senza emendarlo.

La Commissione stabilisce che *le stesse pene* per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re, sono estese agli attentati ed alle provocazioni a commetterli contro la persona del Pontefice.

Ora, abbiamo altre volte osservato che tra queste pene vi ha niente meno che una multa, la quale può elevarsi sino a cinquanta mila lire, ond'è una confisca mascherata a danno di povere ed innocenti famiglie ed inoltre a cautela di questa multa avvi l'eccezionale provvedimento di un anticipato sequestro, in pendenza del giudizio, dell'intiero patrimonio dell'imputato.

Non posso credere assolutamente che la Commissione abbia avuto in animo di estendere anche codeste mostruose sanzioni, le quali dobbiamo sperare che anche pei reati di Maestà scompaiano dal nostro Codice. Non posso rassegnarmi a pensare che dall'onorevole Pisanelli si vogliano nuovamente consacrare nel Codice penale, estendendone l'applicazione agli offensori del Pontefice. (*Segni di diniego dell'onorevole Pisanelli*)

L'onorevole mio amico Pisanelli mi fa col capo cenno di no, ed io me ne compiaccio con lui: ma, se egli ciò non vuole, deve permettere che il testo della Commissione possa essere migliorato; deve lasciare che possano approvarsi gli emendamenti che tendono ad eliminare da questa legge la vergogna della enorme multa di 50,000 lire, e dell'anticipato generale sequestro dei beni.

Nella seconda parte del suo articolo la Commissione non punisce soltanto l'ingiuria, ma adopera una parola generica ed elastica, una parola ch'è stata riconosciuta sommamente pericolosa nella giurisprudenza francese, cioè la parola *offese*; e statuisce che le *offese* e le *ingiurie pubbliche* commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con *fatti*, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite coll'articolo 19 della legge stessa.

Lascio stare che l'articolo 19 della legge sulla stampa è quello che contempla le *offese al Re*, e così ricomparisce sempre quel prediletto pareggiamento che sembra essere in cima di tutt'i pensieri della Commissione, e dominare fatalmente tutte le sue elucubrazioni.

A parte ciò, in vece di adoperare la parola *offese*, sarebbe preferibile usare la voce *oltraggi*, la quale meglio determina la natura dei fatti che s'intendono incriminare. Inoltre allorchè si parla di *discorsi*, dovrebbesi adoperare almeno la locuzione dell'articolo 468 del Codice penale, cioè *discorsi in pubbliche adunanze*; altrimenti, o signori, io vi prego di considerare che, lasciando il testo com'è proposto dalla Commissione, voi porterete a Roma un sistema a cui quella città, anche sotto il governo dei Papi, non è stata mai abituata; perchè, se in un caffè, in un'osteria, due vicini parleranno a bassa voce, e si lascieranno sfuggire una espressione di irriverenza verso il Pontefice, una guardia di pubblica sicurezza ignorante, potrà ravvisarvi l'*offesa* e condurli in prigione; e così i poveri Romani, cui il governo dei Papi non aveva finora potuto strappare la libertà della parola, dovrebbero perdere anche questa, grazie al novello regime che sarebbe da voi introdotto. Io comprendo che soltanto discorsi profferiti in *pubbliche adunanze*, che implicano la serietà, la deliberazione, il proposito di produrre determinati effetti possano dar luogo a processi; onde è manifesta la necessità di migliorare anche in questa parte la proposta della Commissione.

Finalmente, o signori, tralasciando altre minori osservazioni, con la terza parte della proposta della Commissione recisamente si dichiara pubblica l'azione penale per tutti questi reati, anche pei lievissimi. Qui l'onorevole Pisanelli ha detto: vorreste sul serio reputare necessaria una querela del Pontefice? Questa non potrebbe aversi, non avrebbe mai luogo.

Incomincio dal rispondergli che contro la sua opinione stanno l'esperienza ed il fatto. Potrei rammentare parecchi processi; ne rammenterò uno solo che agli egregi colleghi, antichi deputati piemontesi, non può essere ignoto. Divenne famoso in Torino il processo contro Giovanni Mosca, gerente della *Voce del deserto*, giornale diretto dall'illustre Brofferio, ed il querelante fu il Nunzio apostolico a nome del Pontefice, ed il giudizio arrivò fino alla Corte di cassazione; dunque non ci si venga a dire che ripugna tanto alle abitudini dell'autorità pontificia di farsi rendere giustizia dai nostri tribunali in materie penali. (*Bravo!*)

Ma qui, signori, permettetemi di richiamare tutta la vostra attenzione, perchè io credo questa una questione delicata, nell'interesse stesso del nostro Governo. Prego il Ministero di ben rifletterci e di pensare non

solo a sè, ma alla condizione che prepara ai suoi successori. Io credo che per due precipui motivi non possa ammettersi in modo assoluto l'*azione pubblica* contro gli autori di semplici delitti per diffamazioni, offese ed ingiurie verso la persona del Pontefice.

In primo luogo, ciò sarebbe aggravare il nostro Governo e tutti gli agenti del pubblico Ministero in Italia di una spaventevole responsabilità. Ciò darebbe indubitatamente il diritto ai giornali ultracattolici di gridare che si chiudono gli occhi, che non si osservano le leggi, che non si fanno i processi, che vi è una connivenza colpevole nel Governo e nei suoi agenti a pro degli offensori del Pontefice. Siatene certissimi. (*Conversazioni a destra*)

Qualunque potesse essere lo zelo, che ponessero con tutta sincerità gli agenti del pubblico Ministero, non si giungerebbe mai a sopprimere codeste lagnanze, le quali riempirebbero il mondo cattolico, e forse trarrebbero in errore i creduli.

Ora, signori, volete voi stabilire tale uno stato di cose, che per forza ogni mattina il pubblico Ministero tema di mancare al proprio dovere, di procacciare richiami e lamenti al Governo, se non inizia un processo penale contro chiunque lasci cadere in un giornale qualche frase che possa in menoma guisa ferire la suscettibilità del Pontefice e la sua autorità? Voi avrete iniziato un deplorabile sistema di persecuzione contro la libera stampa; voi ingombrerete i tribunali delle prime città d'Italia di questa specie di processi; ne avrete forse a centinaia; e sarà questo il fatto dell'improvvida disposizione che avrete scritta nella legge. Nel sistema contrario, il nostro Governo non avrà alcuna responsabilità, poichè egli potrà dire: la via dei tribunali è aperta sempre a nome del Pontefice per farsi rendere giustizia; essi non la negheranno mai; ma in tal modo il Ministero pubblico non sarà obbligato di ufficio a far nulla, dappoichè la natura del reato abbisogna della richiesta.

Il secondo motivo è forse ancora più grave del primo.

In questi processi, o signori, non di rado accade, e mi permetta la Camera parlarne per la mia esperienza, con qualche cognizione di causa, non di rado accade che l'impedire il giudizio possa interessare più di chi offende la stessa parte offesa. Vi sono certi reati, certe accuse, derisioni o rivelazioni di certi fatti che, la parte offesa, desidera che rimangano nell'obblio, che siano cancellati come la impressione fugace d'un giorno e che non ottengano una consacrazione permanente e durevole, che deriva dalla pubblicità e solennità di un processo.

Uno dei motivi, o signori, per cui tutti i legislatori hanno dichiarato i reati di diffamazione e d'ingiuria di azione privata, nel senso, cioè, che non fosse lecito al giudice di procedere, se non ad istanza della parte offesa, fu questo appunto di lasciare l'offeso medesimo giudice dell'opportunità e della convenienza di un pubblico giudizio, sicchè egli potesse, ove lo stimasse, meglio provvedere alla tutela della sua dignità e del suo decoro col silenzio e col disprezzo.

Voi adunque togliereste al Pontefice questa preziosa ed utile facoltà, che non negate all'ultimo dei cittadini diffamato ed ingiuriato. Dal che inoltre discenderebbe pure di necessaria conseguenza che lo spogliereste dell'attributo ancora più prezioso di rinunziare al processo e di perdonare a' suoi offensori; così egli che non ha più, come si è detto, il diritto di grazia e di amnistia, non essendo più certamente un sovrano, egli sarebbe al disotto dei semplici cittadini, anche per ciò che gli sarebbe negato il potere di desistere dalla sua azione e di pronunziare, secondo le ispirazioni della legge di carità, una parola di perdono e di pace.

E qui non occorre dimostrarvi come l'onorevole Pisanelli sia ricorso, non ad un argomento, ma (voglia scusarmi) ad un brillante sofisma, quando ha detto che di ciò possono dolersi unicamente i fautori del potere temporale del Papa, e coloro i quali credono il perdono la più bella gemma della corona dei Re non avrebbero dovuto spezzare a Pio IX questa corona.

Ma che? Tutti i cittadini, senza portare corona, non sono forse in possesso di questo diritto di perdonare le personali offese ed ingiurie o non ricorrendo al magistrato o desistendo? Non è dunque un povero sofisma l'enunciata alternativa?

Invece nel nostro sistema, se nella stampa o scritto fosse incriminata una deliberata contumelia alla religione, esistono già nel Codice penale le disposizioni di legge che provvedono a questo caso, e che ammettono l'azione pubblica. Ma quando si trattasse di offese personali aventi il carattere di diffamazioni ed ingiurie, appunto perchè il Pontefice non è più sovrano, è dovere lasciargli un diritto che non è negato a qualunque cittadino, la libertà di impedire un processo se il voglia, la libertà, quando creda, di desisterne.

Nondimeno, signori, con un mio emendamento, simile a quello dell'onorevole De Witt ed altri, si propone di migliorare la proposta della Commissione, non richiedendo che il Pontefice propriamente e direttamente quereli. Si mantenga all'azione il carattere privato, e la possibilità di rinunziarvi; ma basterà che il pubblico Ministero abbia un impulso qualunque a procedere, basterà senz'altro che egli faccia fede di essere stato richiesto. E ciò non perchè riguardiamo il Pontefice come un sovrano straniero. Egli non è nè un sovrano straniero, nè un sovrano nazionale; ma quella forma di procedimento che si è creduta conveniente alla dignità di tutti i sovrani stranieri, appunto per non lasciare al nostro Governo la responsabilità di dover procedere d'ufficio, è giusto che si estenda anche alle offese fatte alla persona del Pontefice, cui non vogliono negarsi le assimilazioni onorifiche a' sovrani.

L'onorevole Pisanelli finalmente si pronunciò con

maggiore severità, precisamente contro quella parte del mio principale emendamento, su di cui forse gli parve più facile ad ottenersi l'assenso della Camera, cioè la proposta che, senza farsi un nuovo Codice penale ad uso speciale del Papa, si applicassero pure il Codice penale comune e la legge della stampa come pei privati; ma ad un tempo si rendesse un omaggio a ciò che l'onorevole Pisanelli chiamava concetto politico della legge o sentimento della coscienza universale, cioè, alla necessità di dare una pena alquanto più grave a coloro che offendessero la persona del Pontefice, e quindi applicare il massimo della pena.

L'onorevole Pisanelli qualificò codesta proposta più viziosa di tutte le altre, perchè con essa si veniva a negare ai magistrati il diritto di proporzionare nella latitudine dei gradi la misura della pena all'entità del reato, come se l'onorevole Pisanelli non sapesse che non sono rari i casi nel Codice penale, in cui, appunto perchè è possibile un apprezzamento legislativo, è il legislatore stesso che *minimum relinquit arbitrio judicis*, e dice al magistrato: io anticipo quello che prevedo il giudice forse costantemente si sentirebbe obbligato a fare; e però non voglio lasciargli l'arbitrio di diminuire la pena (salva sempre l'applicazione delle circostanze attenuanti).

Non vi è qui dunque alcuna ripugnanza alle consuetudini legislative e ad altre disposizioni del Codice penale, nè ombra di ragione ai gratuiti rimproveri che in proposito si sono fatti.

Signori, io mi riassumo. La proposta dell'ordine del giorno puro e semplice avrebbe potuto essere dimostrata non conforme al regolamento; ma io per amore di brevità ho preferito di combatterla unicamente per la natura delle questioni che stiamo discutendo. Pensate che il paese riconoscerebbe essersi voluta evitare e sopprimere una discussione e la speciale votazione di proposte, che toccano così davvicino gli interessi di tutta la nazione, e alle quali tutti siamo interessati, e più di tutti gli scrittori, coloro i quali fanno la professione di pubblicisti, e quelli specialmente che si consacrano alla missione d'illuminare il pubblico sopra argomenti che hanno rapporto colle discussioni religiose.

Perchè dunque vogliamo noi sacrificare con forme eccezionali e sommarie l'adozione di leggi di tal natura, percorrendo con la benda sugli occhi e con temerità questo campo, privando costoro finanche dell'ordinaria guarentigia che hanno tutti, quella cioè, che si propongano al voto della Camera tutt'i possibili speciali miglioramenti al testo della legge? La Camera ha la sua maggioranza, essa è libera di respingerli ma non isfugga di votarli. Nè si potrà a questo punto temere che vi sia perdita di tempo, poichè la discussione ormai possiamo riguardarla in questo modo esaurita. Ora sento tutto il bisogno di chiedere scusa agli egregi colleghi proponenti que' vari emendamenti, che mi fecero l'onore or ora di delegarmi a rappresentarli, se ho fatto così imperfettamente e così debolmente all'improvviso e con brevi cenni, in loro vece, quell'ufficio che essi tanto meglio di me avrebbero saputo compiere.

Facciamo dunque tutti un sacrifizio: abbandoniamo la discussione delle singole proposte; ma la votazione è necessaria. Dobbiamo noi accettare il testo della Commissione tal quale fu presentato, respingendo in massa la votazione di tutti i miglioramenti che vi si potrebbero introdurre?

Io spero, signori, che quest'esempio non sarà dato, che questo scandalo non avverrà; gioverà assai più alla dignità della Camera se respingerà la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice e passerà poscia alle diverse votazioni, con quell'ordine che l'onorevole presidente stimerà, sopra i singoli emendamenti già proposti e discussi. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

BONGHI, *relatore*. Come mai la Commissione poteva proporre che nel Pontefice fosse riconosciuta una giurisdizione militare, quando la Commissione ha espressamente diniegato al Pontefice qualunque giurisdizione civile e penale?

Non è la giurisdizione militare un ramo spiccato dalla giurisdizione generale, che spetta al sovrano e che se ne stacca per regolare in una materia eccezionale un ordine di cittadini, e la relazione che deve correre tra essi reciprocamente e collo Stato? Come poteva essere venuto in mente a me, che, mediante questa giurisdizione militare, fosse nata in questi corpi la natura di militari, quando ho espressamente negato nella relazione che al Pontefice potesse spettare qualche giurisdizione? Non è esaurita nel Sommo Pontefice la fonte stessa di qualunque giurisdizione temporale, e come questo rivolo se ne sarebbe potuto conservare vivo? Come poteva venire in mente a me, non di dire, ma d'immaginare che alcuno pensasse ciò o lo dicesse?

Se ho ben inteso, l'onorevole Crispi desiderava che non si determinasse in una legge che onori sovrani dovessero essere resi al Pontefice, ma in un decreto.

Io gli fo osservare che egli col suo controprogetto non si allontana dalla Commissione, come egli crede, e che decreta nella legge gli onori reali al Pontefice.

All'onorevole Mancini, il quale propone che queste guardie debbano girare solo nell'interno del palazzo pontificio, mi permetto di chiedere se egli crede che queste guardie possano stare alle porte di questo palazzo o no, ovvero se debbano appiattarsi solo dietro di esse. Se egli vuole che esse stiano anche alle porte, allora non vuole nè più nè meno di quello che dice la Commissione. Il Governo e la Commissione non hanno dato a queste guardie altro ufficio che di stare a custodia ed onore del Pontefice e dei palazzi pontifici,

Questa custodia la faranno o per le stanze del palazzo o fuori delle porte, in quei modi abituali che si fa onore alle persone sovrane e custodia alle loro case.

Mi permettano tutti gli onorevoli oratori di osservare che la fonte di tutte quante le obbiezioni che sono state fatte nasce da una gran confusione che mi pare nata nelle menti, confusione assai perniciosa. Noi non abbiamo dichiarato il Pontefice sovrano; non vi ha nessun articolo di questa legge che lo chiami con questo nome; non abbiamo perciò riconosciuto in lui quell'intiero complesso di diritti che si comprende in questa parola *sovrano*, usata come comunemente si usa e s'intende da tutti, quantunque paia impropria all'onorevole Crispi; e certo non si può dire che sia propriissima, ma è pure conforme al linguaggio di tanti libri e statuti in tutta Europa.

Noi non abbiamo ammessa nè riconosciuta nel Pontefice questa sovranità nel suo concetto intero e complessivo; se avessimo voluto far questo, la legge si sarebbe potuta compendiare in un solo articolo: « Il Pontefice è sovrano. »

Ora, in nessuna parte della proposta ministeriale, in nessuna parte della proposta della Commissione trovasi un siffatto articolo. Abbiamo invece attribuito al Pontefice alcuni caratteri che concorrono con ben altri molti a formare la sovranità nei principi, ma che soli non la costituiscono. Quindi è vano il ragionare dei diritti del Pontefice deducendoli da ciò che è stato fatto.

Non bisogna attribuirli a noi questi diritti che sono proprii di quei soli caratteri di sovranità che gli assegniamo e che sono una minima parte, una cinquantesima, una millesima parte di quelli che ai sovrani appartengono. Non giova lasciarsi commuovere dalla fantasia, e provocarla a combattere questa sovranità che non esiste; lasciarsi da un siffatto fantasima far velo e nube al raziocinio.

Ora, da questa confusione nasce l'obbiezione che è sorta in alcuni banchi della Camera, ed è stata espressa dall'onorevole Cencelli, il quale teme che la costituzione di queste guardie esima i cittadini dagli obblighi che a tutti quanti i cittadini sono imposti dalle leggi dello Stato. Oh! in qual parte di questa proposta di legge è detto che il Pontefice ha diritto di esimere i cittadini dello Stato dagli obblighi generali che le leggi dello Stato impongono loro? Da quale parola di questo disegno di legge si può dedurre che il Pontefice, pel solo fatto di accettare l'offerta spontanea di taluno a fargli da guardia, lo franca dagli obblighi che la legge sulla guardia nazionale e la legge sulla leva gl'impongono? Quest'uomo non verrebbe sottratto a nessun obbligo.

Se egli, dopo esaurita la ferma, se, dopo compiuto il servizio di guardia nazionale, trova comodo di stare a sedere nell'anticamera del Papa e vederlo passare, a che vi giova il volerlo impedire? Mettiamoci bene in mente che, poichè questa è legge di privilegi eccezionali, al Pontefice non spetteranno se non quelli che qui saranno esplicitamente espressi e neanche un atomo di più.

Si son fatte delle grandi distinzioni tra le guardie palatine, le guardie svizzere e le guardie nobili.

Ora, la relazione della Commissione vi prova che tutte queste informazioni sono buone sì, ma non peregrine: poichè la Commissione ne ha facilmente raccolte notizie, oltre a quelle che se n'erano fornite in Comitato. Ma, quando la Commissione vi avesse proposto un articolo nel quale fossero state nominate solamente le guardie svizzere e le guardie nobili, le obbiezioni sarebbero sorte da questi banchi, poichè le obbiezioni nascono nella mente a quello che si dice, non a quello che non si dice; a quello che si legge, non a quello che non si legge. Le obbiezioni sarebbero saltate fuori in molto maggior copia. Come? si sarebbe detto, date dunque facoltà al Pontefice di costituire un corpo di mercenari svizzeri in Italia? Come? gli date facoltà di costituire un corpo di guardie nobili in Italia? Ma, adunque, volete che in Italia continuino ad esserci soldati mercenari? Dove avete saputo che ci siano ancora nobili in Italia come una classe a parte? Quanti non sarebbero nati gli sdegni ed i fremiti! Ecco le obbiezioni che avreste trovate allora. (*Bene! a destra*) Io non so, ed a me non importa il saperlo, chi saranno questi cittadini i quali vorranno stare nell'anticamera del Pontefice o alla porta dei suoi palazzi.

Sono cittadini che, comunque sia, fanno quest'officio liberamente, per spontanea devozione ed ammirazione al Pontefice. Di più, dalle informazioni che ho sentito da tutte le parti intorno alle guardie palatine, raccolgo che sono anche ora in generale capi di bottega, vecchi, che non hanno mai messo a pericolo l'ordine pubblico in Roma, la pace dei cittadini; e mi pare che potremmo avere abbastanza fiducia in noi stessi che non potranno punto mettere in pericolo, nè turbare il regno d'Italia.

Davvero io mi appello dalla Camera al Comitato della Camera. Permettetemi una franca parola. Nel Comitato della Camera questa legge fu discussa con eccesso di sentimento politico; io mi permetto di dire che questa legge nella Camera è discussa ora con difetto patente di sentimento politico. Noi ci perdiamo in questioni che paiono ridicole, scusatemi la parola di fronte all'enorme questione che stiamo a trattare ed a risolvere. Noi ci perdiamo a discutere se il Papa, perduto il potere temporale, avrà qualche guardia di più o di meno, vestita alla moderna o vestita colla divisa di Michelangelo. (*Bravo! Bravissimo! a destra*)

Eleviamoci al disopra di queste minuzie, se vogliamo escire con benefizio di tutti, di quelli che la vogliono e di quelli che non la vogliono, da questa legge.

Io mi ricordo un motto di Massimo D'Azeglio nel

Parlamento subalpino. Gli fu posta una domanda sulle cannoniere che il Governo avesse o no costrutte sul lago Maggiore. Massimo D'Azeglio rispose che egli non credeva che i destini d'Italia sarebbero stati risoluti da una battaglia navale sul lago Maggiore. (*Risa di approvazione a destra*)

Ebbene permettete che io creda anche che i destini d'Italia non saranno nè decisi, nè turbati da una rissa in piazza di San Pietro in Vaticano, se anche dovesse succedere, il che non credo; e permettetemi anche di dire che non credo che, se la Santa Sede usasse di queste guardie, non a custodia e decoro dei suoi palazzi, come ogni privato e un Papa ne può usare, colla licenza del Governo, ma per turbare l'ordine pubblico, ciò vorrebbe dire che questa legge non segna ancora l'ultima trasformazione del Pontificato romano, e, non che metterci impedimento al farla, tutta l'Europa, se saremo grandi e giusti e larghi ora, desidererà e consentirà che sia fatta. (*Vivi segni e voci di approvazione a destra*)

CORRENTI, *ministro per la pubblica istruzione*. Domando la parola. Debbo esprimere l'opinione del Ministero sulle modificazioni proposte negli emendamenti presentati.

Io non m'intratterrò troppo intorno all'emendamento dell'onorevole Sineo, che mi pare si allontani interamente dal sistema sia della Commissione, sia del Ministero, e che non abbia ricevuto appoggio altro che dalla sua parola. Egli vorrebbe pareggiare la dotazione od assegnazione, che dir si voglia, conservata al Pontefice, all'assegno della Corona, che, giusta il nostro Statuto, si vota ad ogni innovarsi della persona reale. Questo concetto mi par disforme affatto dallo spirito generale del disegno di legge che stiamo esaminando.

Noi abbiamo procurato di mettere l'istituzione del Pontefice fuori dell' orbita delle istituzioni politiche, e avemmo in pensiero di ravvicinare l'assegnazione mantenuta al Papa ad una dote beneficiaria. Ora, la dote d'un beneficio, l'onorevole Sineo lo sa benissimo, riguarda la istituzione del beneficio e non la persona del beneficiato, e però non muta col mutare della persona investita del beneficio. L'assegno che si concede alla Lista civile del Re, sente naturalmente l'influenza delle condizioni politiche tra le quali comincia il nuovo regno; laddove il beneficio ha un carattere meno dipendente dalle circostanze, e in più stretto rapporto colla fondazione del beneficio. E infatti il Ministero, nel determinare la misura dell'assegnazione pontificia, è stato fermo al concetto di mantenere quello che trovavasi già assegnato dal Pontefice a se medesimo, cosicchè non si è fatto se non se prendere la somma inscritta sul bilancio pontificio per le spese della Santa Sede, e passare a carico del bilancio italiano a titolo perpetuo ed inalienabile, una rendita rispondente a quell'istessa somma che precedentemente prelevavasi sull'erario dello Stato ecclesiastico, per tutti quei titoli di spesa che sono indicati nell'articolo proposto dalla Commissione, il quale è, nella sostanza, conforme a quello del Ministero.

L'onorevole Ercole propone che si cambi la dizione e si scriva: « a titolo di fondo sul trattamento del Sommo Pontefice, pel sacro Collegio dei cardinali, ecc., e pensioni agli addetti alla Corte pontificia. »

Parmi che questa modificazione non torni ad altro, che a mutamento di parole, e però me ne rimetto in ciò alla Commissione.

Tra le modificazioni proposte, quelle che meritano attenta considerazione sono le due, conformi nell'apparenza, opposte nella sostanza, che vennero presentate dall'onorevole Ruspoli e dall'onorevole Toscanelli. L'onorevole Ruspoli, coi suoi amici, propone che si tolga da quest'articolo tutto quello che si riferisce ai musei e alla biblioteca vaticana.

L'onorevole Toscanelli presenta la stessa domanda. Ma l'onorevole Ruspoli poi, se non m'inganno, intende far dichiarare nell'articolo successivo che la biblioteca vaticana e i musei, dichiarandosi proprietà nazionale, passino a carico dell'erario. L'onorevole Toscanelli vuole una dichiarazione diametralmente opposta. Questa controversia veramente avrebbe potuto acconciamente rimandarsi all'articolo successivo; ma, dacchè l'onorevole Toscanelli ha lungamente sviluppato il suo tema, ed ha sostenuto con tanto calore che i musei vaticano e lateranense e la biblioteca vaticana debbono essere considerati come proprietà ecclesiastica, anzi come proprietà, se non ho mal compreso, della Chiesa universale, non mette più conto ritardare la questione.

Qui è necessario parlar chiaro. Astenendomi di entrare in troppe particolarità, e perchè l'ora è tarda e perchè parmi che la Camera sia già stanca, io devo chiarire il primo concetto del Ministero. Esso non aveva creduto opportuno sollevare codesta questione, perchè gli pareva che la natura stessa della cosa potesse agevolmente darla risoluta, senza affrontare la difficoltà di espresse dichiarazioni, tanto meno utili in quanto che ora non possono essere che dichiarazioni unilaterali. Era una difficoltà di più sopraggiunta ad avviluppare inopportunamente tanti altri nodi intricati e quasi direi inestricabili; era naturale che si cercasse evitare inutili complicazioni. Ma, dacchè la questione è stata proposta, sollevata, agitata, dacchè la Commissione e gli oratori che hanno parlato vi sono entrati largamente, bisogna risolverla e risolverla risolutamente.

Ed ecco ricisamente quello che ne pensa il Ministero. Non si può ammettere che nè il Vaticano nè i suoi

musei e la sua biblioteca siano proprietà della Chiesa universale, della cattolicità.

La Chiesa universale è la comunione spirituale dei fedeli; ma, quanto al possesso delle cose temporali, sono le chiese, gli enti ecclesiastici, le istituzioni locali che hanno la proprietà, come corpi morali riconosciuti dalle leggi civili.

Tutto al più si può dire che i palazzi pontificii sono un'appendice, un annesso del beneficio papale, il quale è incorporato e connesso col beneficio episcopale, giacchè la Presidenza della Chiesa cattolica e la sua Primazia appartiene al vescovo della Chiesa di Roma. Che direste se alcuno sostenesse che la basilica Lateranense, perchè è il tempio primaziale, perchè s'intitola madre e capo di tutte le chiese cattoliche, dovesse dirsi proprietà di tutte le chiese cattoliche? È evidente che anch'essa è un ente ecclesiastico locale, una chiesa che appartiene al paese in cui si ritrova. Le chiese, quando con questo nome s'intendono gli edifizi e i possessi territoriali e temporali, non possono essere che enti localizzati. La comunione dei fedeli, la Chiesa spirituale non possiede che i tesori spirituali, le tradizioni, i sacramenti, ma non ha in proprio o in comune alcun possesso di temporalità, come sembravami credere l'onorevole Toscanelli. Le Chiese di Roma, matrici delle chiese cattoliche, sono però sempre chiese della diocesi di Roma.

Ma perdonate se io sono sdrucciolato in queste sottigliezze. Non ve n'è bisogno. Imperocchè, qual è al postutto la conclusione a cui è venuto l'onorevole Toscanelli? Dopo tanto impeto d'eloquenza, che cosa ha detto l'onorevole Toscanelli?

Ha detto che nulla si può sottrarre a quei musei, a quella biblioteca che stanno nei palagi vaticani. Ha detto che non si può vendere un libro, che non si può rimuovere una statua, e che sì i musei e sì la biblioteca debbono continuare a rimaner aperti a pubblico uso e vantaggio.

Su questo è stato più chiaro, più assoluto della stessa Commissione. A che dunque rifarsi dall'origine, e combattere per una differenza di premessa, se poi si deve giungere dalle due parti alle medesime conseguenze? Sia che si attenga al principio che sieno benefizio locale dell'episcopato, oppure, secondo l'altro principio, cui pare che accennino gli onorevoli preopinanti, e cui si accosterebbe anche il Ministero, che siano una proprietà nazionale, ma istituzioni nazionali e pubbliche; sia che codeste vogliansi dire proprietà ecclesiastiche, come crede l'onorevole Toscanelli; sia che vogliansi dire proprietà nazionali, come sostengono l'onorevole Ruspoli e gli amici suoi, dall'uno e dall'altro lato si conviene, ed è questo che importa, che i musei e la biblioteca vaticana sono e devono rimanere istituzioni dischiuse al pubblico e aventi uno scopo non mutabile ad arbitrio d'alcuno. Ottenuto questo, si ha quello che basta.

E qui permettetemi che faccia un rapido cenno della storia di codeste istituzioni.

In origine la biblioteca vaticana era veramente una biblioteca mista, pontificia e letteraria. Quando Martino V restituì la Sede del Pontificato a Roma, vi trasportò anche la maggior parte della biblioteca che un secolo prima da Roma, sotto Clemente V, era passata in Avignone, e così ebbe origine la biblioteca vaticana, la quale era, come è facile capire, accadendo il fatto nel 1417, tutta di codici, ed in massima parte di codici sacri e di atti pontificii.

Una volta in Roma, la biblioteca pontificia andò mano mano aumentando, e, venuto il furore della ricerca degli scritti degli antichi, per opera di Nicolò V, che fu cultore indefesso degli studi, cominciò a straricchire. Sisto IV poi e, un secolo appresso, Sisto V furono i veri fondatori della Vaticana, come quelli che eressero sontuosi edifizi per ospitarla, accrescerla ed ordinarla. E, se mi fosse concesso di ricordare via via tutti gli accrescimenti di questa grande biblioteca, voi, o signori, vedreste che l'origine di tutte queste ricchezze letterarie, la confluenza di tutti i materiali che riempirono questo gran serbatorio fu sempre di doppia natura.

Da un lato trovereste Codici, libri, raccolte largiti dai Pontefici alla biblioteca, doni fatti ai Papi, Codici e copie di Codici rarissimi, raccolte dalle Chiese levantina ed africana per mezzo di missionari; ma trovereste anche dall'altro lato intere biblioteche principesche (come, per ricordarne una, la ricchissima biblioteca dei duchi d'Urbino), le quali vennero a congiungersi colla biblioteca vaticana unicamente per fatto politico, per volontà del sovrano, e non per alcuna influenza religiosa. La natura mista di questa biblioteca, risponde alla confusione, alla mistione degli elementi politici ed ecclesiastici, alla riunione forzata del principato temporale col principato spirituale, che durò in Roma fino a ieri.

Non devo però tacere, signori, un fatto che scema in apparenza il valore della mia tesi, ma che in sostanza la rafforza. La biblioteca vaticana è mista di elementi ecclesiastici e profani, per usare il linguaggio consueto. Ma anche gli elementi ecclesiastici, non sono però di amministrazione spirituale. Sotto Pio IV fu ordinato una separazione dei libri e dei Codici dai veri atti dell'amministrazione pontificia. Dei manoscritti deposti nella biblioteca, quella parte che riguardava deliberazioni e carteggi della Santa Sede, i bollari, i brevi, le relazioni, vennero ordinati in aule separate e costituiscono l'archivio vaticano. E questa raccolta da quel dì diventò, e rimase fino ad oggi il vero archivio del Pontificato, mentre la biblioteca vaticana assunse un carattere sempre più letterario, storico, scientifico e per conseguenza pubblico.

E basta aver veduta quella celebre biblioteca, come

l'avranno veduta, credo, la più parte dei nostri colleghi, per persuadersi che essa non ha uno spiccato carattere ecclesiastico od esclusivamente ieratico. E, per verità, voi trovate effigiate sulle magnifiche tele, che adornano le aule della Vaticana, le immagini degli eroi e dei semidei del paganesimo, degli inventori storici dell'alfabeto, dei grandi filosofi e scrittori dell'antichità; e non v'è traccia di quella gelosa esclusività, che è tanto naturale in un istituto che voglia essere sacro e sacerdotale.

E siccome tutto quello che apparteneva veramente ai segreti spirituali e politici della Santa Sede è stato riposto nell'archivio e si custodisce con norme speciali, così quel fantasma evocato dall'onorevole Toscanelli, che temeva rivelazioni indiscrete e indagini odiose ed ostili, scoprimenti che potrebbero perturbare la coscienza dei fedeli, viene a dissiparsi; nè più occorre spaventarsi di una specie di giudizio finale, che metta in luce gli arcani delle anime e i segreti delle confessioni.

Presso a poco lo stesso discorso può farsi pei musei vaticani.

Come tutti sanno, i musei cominciarono a costituirsi a forma di raccolte sistematiche e di mostre separate sullo scorcio del secolo XVII, giacchè prima di quell'epoca le anticaglie usavansi come squisito ornamento delle aule dei grandi e delle case dei ricchi; e in grandissima copia, ma senza ordine speciale, si ammiravano nelle case vaticane e negli altri palazzi pontifici. I musei nacquero pel doppio istinto e di sgomberare i quartieri di abitazione quotidiana da oggetti divenuti incomodi per la frequenza di visitatori, e di raccogliere e ordinare in serie storica o estetica gli oggetti stessi.

E qui mi occorre osservare che la sola formazione dei musei vaticani, cioè del museo Pio Clementino prima, poi del museo Chiaramontese, infine dei musei egizio ed etrusco, aperti sotto Gregorio XVI, la sola formazione di questi musei ci rivela la loro destinazione pubblica, perchè essi vennero costruiti e ordinati appunto per sgomberare i quartieri ordinari del Pontefice e per potere disporre, in una serie sistematica, tutte le collezioni che potessero essere liberamente visitate dal pubblico e studiate più comodamente dai dotti.

E qui mi sia permesso di supplire ad un'ommissione. Non mi sovvenni di ricordare a tempo che anche la biblioteca vaticana fu da Sisto IV, suo primo fondatore, aperta al pubblico, e Sisto V il secondo fondatore la afforzò di regolamenti e di statuto per la conservazione dei libri e per le regole onde usarli e lasciarli usare.

Tanto i musei vaticani dunque, quanto la biblioteca, la biblioteca dico, e non l'archivio, sono istituzioni pubbliche, fondazioni nazionali, non solo perchè sorte e cresciute in Italia, non solo perchè (specialmente per ciò che riguarda i musei) conservano oggetti che sono come il frutto storico del suolo di Roma e dell'Etruria, ma anche perchè stabilite per vantaggio pubblico e a pubblico uso. E questo è ciò che a me importa di stabilire. E stabilito questo carattere di istituti diretti a pubblico vantaggio, comunque retti ed amministrati, è stabilito l'obbligo ed il diritto del Governo di conservare a codesti istituti il loro carattere e la loro destinazione di pubblica utilità. Ciò non costituisce certamente il diritto di ingerirsi nell'amministrazione economica o di fare atto alcuno di proprietà; ma basta dare allo Stato la facoltà di tutelare, di mantenere, di preservare, di difendere, d'impedire, la dispersione, la distruzione, la sottrazione e l'esclusione degli studiosi e del pubblico.

Dicemmo che anche i musei hanno carattere misto, come la loro origine e i tempi in cui nacquero. In verità sembra strano che si trovasse alcuno, fosse pure l'onorevole Toscanelli, il quale si facesse a sostenere che le raccolte de' musei vaticani sono per loro natura sacre e ecclesiastiche. Bisognerebbe spingersi fino a dire che sono essenziali all'ente ecclesiastico le statue delle Veneri e delle altre divinità pagane, che si raccolsero dalle mura dei palazzi e dei templi degli antichi. Ma non perciò mancano ne' musei anche oggetti d'arte, che non solo importano all'estetica e alla stima clericale, ma che sono veri oggetti sacri, come tutte le iscrizioni e i bassorilievi cristiani che stanno sulla porta sinistra della Galleria delle lapidi, iscrizioni e bassorilievi cavati quasi tutti dalle catacombe, che furono il primo asilo, ed ora sono il più venerabile sacrario della religione cristiana: per cui anche gli stessi musei, quantunque nel loro complesso siano costituiti da reliquie delle arti greche e romane, non mancano della immistione di oggetti chiesastici e sacri.

Per questo il Governo nel suo primo progetto si astenne non solo dal risolvere, ma anche dal promuovere la questione della proprietà dei musei vaticani, e si limitò ad affermare il suo diritto ed il suo dovere di conservare la biblioteca ed i musei ad uso pubblico, a quell'uso a cui sono soggetti anche di presente per espresso consentimento del Pontefice, e a cui furono fin da principio assoggettati nell'atto della loro propria e separata costituzione; giacchè, come ho ricordato, la biblioteca fu aperta al pubblico dal suo fondatore e conservata così aperta al pubblico pel corso di quattro secoli, e i musei furono istituiti appunto perchè con minori incomodità pei palazzi pontificii e per gli studiosi potessero essere visitati.

Se in questo siamo d'accordo: conservazione, e pubblicità, le altre sono questioni insolubili ora, e di nessuna importanza pratica. Perchè sottilizzare ora per risolvere la questione della proprietà giuridica, se possiamo di comune consenso mettere in sodo che questi istituti vaticani debbano essere conservati e debbano rimanere accessibili al pubblico come sono

stati aperti finora, e secondochè porta la consuetudine?

Se poi si volesse anche aggiungere quella parola che troviamo nell'articolo proposto dall'onorevole Mancini, la dichiarazione cioè d'*inalienabilità*, il Ministero non ripugnerebbe ad accettarla, benchè sia persuaso che essa non faccia che ripetere un concetto già chiaramente, sebbene solo implicitamente, fermato nello schema della Commissione, la quale non disse già che nel Pontefice avesse a continuare la proprietà dei palazzi pontificii, ma solo gliene attribuì il godimento.

La questione della proprietà rimarrebbe così non risoluta, ma anche per nessun conto pregiudicata. In questo senso il concetto d'*inalienabilità* parrebbe indicare quello stato di cose, che noi ci siamo sforzati di divisare, e che risponde ad un'istituzione perpetua, alla cui conservazione è interessato da una parte il Pontificato, che ha il godimento e l'amministrazione dei musei e della biblioteca, dall'altra lo Stato, per conto del pubblico che può visitare i musei, e della coltura e del decoro nazionale che se ne vantaggiano. Ad ogni modo, se il concetto dell'*inalienabilità* non è indispensabile, esprimendolo però non si verrebbe ad alterare il sistema che il Governo e la Commissione hanno concordemente adottato.

BONGHI, *relatore*. Devo una risposta all'onorevole Pissavini, e nel darla dirò insieme la ragione per cui non parrebbe alla Commissione opportuna l'aggiunta che gli onorevoli Mancini e La Spada propongono al primo capoverso di questo articolo.

Io credo che, se la Camera vuol venire a termine di questa legge; se non vuole ogni giorno allontanare questa meta, che pur dovrebbe essere desiderata da tutti, deve pur mettersi in mente che è impossibile devolvere da essa tutte quante le questioni possibili che potranno ancora sorgere per tutto il tempo che dureranno ancora il regno d'Italia e il Pontificato romano, due cose a ciascuna delle quali o gli uni o gli altri augurano di vivere immortali. Forse noi stessi dovremo molte altre volte tornare sulla materia di questa legge, non che i posteri nostri; ed il voler prevedere tutti i casi sin da oggi e risolverli, come se tutti li sapessimo e tutti li presentissimo nelle condizioni reali nelle quali verranno, non serve ad altro che ad affaticare noi medesimi ed a crearci difficoltà senza fine.

Ed ora, mi permetta l'onorevole Pissavini di osservargli che la sua questione è astratta. Egli mi chiede se, quando il Pontefice non risiedesse in Italia, noi dovremo continuare a pagargli 3 milioni e 225 mila lire, che gli fissiamo con questa legge.

Il Pontefice romano non riscuoterà questa rendita che noi inscriviamo per lui se non quando sarà perfettamente conciliato coll'Italia e persuaso di doversi contentare delle prerogative che in questa legge gli si assegnano in compenso dei poteri che gli son tolti. E allora non avrà nessuna ragione di non restare in Roma, di compiere l'ufficio che noi pur vogliamo che vi compia.

Adunque la questione che ci si propone non ha nessun valore pratico, non ha nessun peso vero e leale. Se l'onorevole Pissavini desidera poi di sapere da me il parer mio sulla risoluzione di questa questione astratta, io non posso trarre la risposta che dalla natura stessa delle cose. Il Pontefice è vescovo di Roma, non può altri che il vescovo di Roma essere il Pontefice della cattolicità. Ora il primo obbligo di questo vescovo di Roma è di risiedervi; cosicchè, quando egli se ne allontanasse stabilmente, allora sarebbe il caso di decidere se si possa o no, in questa sua assenza da Roma, continuare a pagare queste 3,225,000 lire. A me parrebbe di no, poichè egli, per quest'assenza stessa, mancherebbe al principale degli obblighi suoi, a quell'obbligo il cui adempimento soltanto ha potuto fare dell'episcopato di Roma il primo della Chiesa universale.

La seconda domanda dell'onorevole Pissavini è questa, se la Commissione creda che i musei debbano fare parte del benefizio, mi pare abbia detto, del vescovo di Roma. Anche a ciò la Commissione ha risposto nella sua relazione. Certo che, poichè tutto quanto il cattolicismo e il Governo italiano vogliono che il vescovo di Roma debba essere fornito di una residenza condegna al grado suo, è chiarissimo ed indubitato che questa residenza debba e possa essere più splendida di quello che lo sia la residenza di ogni altro vescovo. Ora, chi ha mai preteso che nessun vescovo non possa avere biblioteche nel suo palazzo episcopale? Chi ha mai preteso che nessun vescovo non possa avere quadri od oggetti d'arte nell'episcopio, e che si debba portarglieli via?

Fin dove dunque dobbiamo riconoscere che tale possa essere anche il caso nella residenza del vescovo di Roma? È una questione che non possiamo oggi risolvere; dobbiamo comprendere che volerla oggi risolvere darebbe al Governo molto più difficoltà che vantaggi al paese.

Mostriamo adunque in questa, come abbiamo mostrato in tutte le altre questioni che abbiamo incontrate durante questi dieci anni, quel meraviglioso senso comune che è la principale dote nostra e la via per la quale siamo arrivati a quella meta, a cui ci vediamo giunti con tanta fortuna.

La Commissione pregherebbe gli onorevoli Mancini e La Spada di non insistere nella loro aggiunta; ed in quanto alla parola *dotazione*, che essi vorrebbero levar via e surrogare con quella di *assegnazione*, si pregano ad osservare che la parola *dotazione* è stata preferita per ragioni assai semplici. La parola *dotazione* era già nel quarto articolo del progetto di legge del Ministero

usata invece di *assegnazione* preferita nel terzo; ora il servirsi di due parole per dire la stessa cosa, non è parso di buono stile legislativo, ed è parso meglio di sceglierne una nei due casi anzichè cambiarla a così poca distanza. Si è poi scelta la parola *dotazione* anzichè quella di *assegnazione*, perchè *assegnazione* non è parola abituale nel nostro linguaggio tecnico finanziario; è una parola invece tecnica del bilancio pontificio, poichè in questo era chiamato *assegnazione di fondi* ciò che noi chiamiamo *iscrizione in bilancio*.

La Commissione quindi ha creduto di doversi allontanare da un linguaggio non proprio della nostra amministrazione e che era adoperato da una amministrazione che avevamo distrutta. D'altra parte poi la parola *assegnazione* si riferisce ad una iscrizione annuale in bilancio e rispetto alla quale il principe che forma il bilancio o l'Assemblea che lo vota si riservò la libertà di mutarla anno per anno. Ora questa libertà noi ce la togliamo, poichè in questo stesso articolo della legge noi diciamo che questa dotazione è perpetua, è inalienabile. Invece la parola *dotazione*, quella stessa che era stata scelta nel seguente articolo dal Ministero, è propria del linguaggio ecclesiastico. Si dice: dotazione di una cappella, dotazione di un benefizio; e d'altra parte è propria per indicare la provvisione stabile d'una istituzione ed appropriata in perpetuo al mantenimento di questa. La parola *dotazione* adunque non è stata scelta se non per usare quella che pareva la più propria tra le due.

Se dunque all'onorevole Mancini la nostra osservazione paresse giusta, noi lo pregheremmo di accettarla; ma è evidente che su ciò la Commissione non può mettere nessuna ostinazione; e quando alla Camera piacesse usare una parola impropria o forestiera al linguaggio dell'amministrazione italiana, in luogo di una parola propria ed abituale, è certo padrona di farlo.

Gli onorevoli Ruspoli e Cencelli hanno fatto una proposta ragionevole al loro punto di veduta, desiderando essi che i musei e la biblioteca fossero dichiarate proprietà nazionali, hanno creduto levare dall'articolo 4 tutto ciò che nel loro parere avesse potuto impedire e pregiudicare la loro proposta.

Ora la Commissione prega essi e la Camera di osservare bene la redazione del presente articolo.

Il Ministero aveva proposto questa assegnazione o dotazione in una maniera indeterminata, riferendosi al bilancio romano di cui ripeteva alcuni articoli e accennava i seguenti con un *eccetera*. La Commissione invece, per conformarsi ai desiderii espressi nel Comitato, ha creduto necessario indicare tutta l'epigrafe del titolo, che è appunto quello che si legge nell'articolo; e poi specificare nell'articolo stesso i vari capi di spese ai quali il Governo italiano intendeva supplire colla somma stanziata, omettendo tra queste spese tutte quelle che, notate già nel bilancio romano, avevano ragione di spese temporali e laiche.

Naturalmente coteste spese cessano, e non era conveniente inserire nella legge italiana parola la quale lasciasse supporre che s'intendesse a provvedere ad altro che a spese di natura ecclesiastica, come sarebbe stata, per esempio, la spesa della segreteria di Stato. Se non che e' vi era tra queste spese quella della manutenzione e della custodia dei musei; ed indicando queste non altrimenti che le altre, sarebbe stata pregiudicata la questione di proprietà di parte o di tutte le collezioni che vi si contengono, poichè sarebbe stato implicitamente dichiarato che la spesa dei musei apparteneva al Pontefice per la stessa ragione che a lui spettavano le altre spese che in questo titolo sono annoverate.

La Commissione dunque ha voluto lasciare la questione affatto impregiudicata; non ha voluto che fosse pregiudicata nè dall'*eccetera* del Governo, nè da nessuna sua dimenticanza o citazione. Cosicchè alle parole colle quali si diceva che con queste 3,225,000 lire il Pontefice avrebbe dovuto provvedere anche alla manutenzione ed alla spesa per la custodia di questi musei, ha aggiunto che, rispetto ai musei, non si sarebbe trattato che della manutenzione ordinaria, o perchè l'assegno del Pontefice non fosse soggetto a nessuna diminuzione, per l'effetto di qualsiasi risoluzione che fosse ulteriormente presa intorno ai musei, quando il Parlamento dichiarasse che cotesti musei sono in tutto od in parte di proprietà nazionale, ovvero decidesse di collocare altrove le collezioni di oggetti d'arte, ha aggiunto che, qualunque risoluzione si prendesse poi intorno a ciò, la dotazione sarebbe rimasta sempre la medesima. E ciò era necessario di farlo a questo modo, poichè nel titolo del bilancio romano non è nè punto nè poco determinato qual parte della somma complessiva si spende in ciascheduno dei capi che in questo titolo sono registrati; di modo che noi non avremmo potuto, neanco se avessimo voluto, diminuire di qualcosa di certo l'ammontare del titolo, quando i musei avessero cambiato di proprietà e collocamento.

Non potendo farlo, e credendo che sia di grandissima importanza il determinare, qualunque sia per essere l'ulteriore decisione del Parlamento rispetto a questi musei ed a questa biblioteca, in modo certo e definito ed immutabile la dotazione del Pontefice, la Commissione ha aggiunto quelle parole con cui si stabilisce, che, anche quando la spesa della custodia e della manutenzione di questi musei fosse assunta dal Governo, la dotazione assegnata al Pontefice resterebbe sempre di 3,225,000 lire.

Vedono dunque gli onorevoli Ruspoli e Cencelli che essi potrebbero benissimo rinunciare alla proposta che hanno fatto rispetto a questo articolo, senza danno di quella che vogliono fare al seguente.

La Commissione, con quest'articolo 4, non ha inteso di fare altro che di lasciare impregiudicata la questione di proprietà dei musei, rispetto alla quale hanno

parlato l'onorevole Toscanelli con molto brio in un senso, e l'onorevole ministro con molta erudizione in un altro; questione che restava tutt'affatto libero alla Camera di risolvere più tardi.

Quale sia l'opinione della Commissione l'ho detto già di passaggio, ma certamente avrò occasione di dirlo più esplicitamente domani e di esporre le ragioni che mi paiono acconcie a suffragare quest'opinione. Spero soltanto di avere con questo provato già che gli onorevoli Ruspoli e Cencelli potrebbero lasciar votare lo articolo; poichè, quand'anche nell'articolo seguente fosse introdotta qualche parola per la quale l'articolo precedente dovesse essere modificato, la Commissione può, in virtù del regolamento della Camera, alla fine della discussione, indicare le modificazioni necessarie a farsi negli articoli votati, onde non resti discordanza e contraddizione tra essi; e questa mia dichiarazione serve anche per l'onorevole Ercole in risposta alle sue osservazioni.

Spero che queste semplici e discretissime osservazioni varranno a persuadere gli onorevoli proponenti in maniera che si possa con piacere di tutti votare, chi per sì e chi per no, l'articolo 4 di questa legge difficile.

LANZA, *presidente del Consiglio*. Si sovverrà la Camera che, quando si mise ai voti la chiusura della discussione generale, il Ministero dichiarò che accettava bensì la discussione sul progetto della Commissione, ma nell'esame degli articoli si riservava di proporre quelle mutazioni che avrebbe stimate necessarie per istabilire le guarentigie, a parer suo, necessarie a conseguire lo scopo che ci siamo prefisso, di rassodare la nostra unione con Roma e di rassicurare l'Europa ed il mondo cattolico.

Fin qui Commissione e Ministero ebbero la buona fortuna di procedere d'accordo in tutte le disposizioni precedenti, benchè la Camera ne abbia modificate talune.

Ora però il Ministero è costretto, con suo dispiacere, a discostarsi dalla Commissione e proporre un emendamento all'articolo 7 che riguarda una disposizione di altissima importanza, quella cioè che è rivolta a far sì che le residenze del Pontefice ed i luoghi dove si tenga un Conclave od un Concilio generale siano immuni da qualsiasi autorità o giurisdizione del regno.

A tale proposito dichiaro, che il Ministero accetta bensì l'articolo della Commissione, però tranne le ultime parole: « ovvero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma. »

Io esporrò brevemente le ragioni per cui il Ministero venne in questo divisamento. (*Movimento di sensazione*)

Noi non crediamo conforme alla politica convenienza, nè necessario, per difendere la sicurezza dello Stato, prevedere in questa legge il caso che il Pontefice ricusi di consegnare alla giustizia malfattori i quali si fossero rifuggiti nei locali che sono designati in quest'articolo.

Noi riteniamo sia, non solo improbabile, ma impossibile che egli possa rifiutare di consegnare alla giustizia coloro i quali avessero commessi reati colpiti dalle nostre leggi.

Appena è d'uopo dire che non intendiamo con ciò di far rivivere, come da taluni si teme, il diritto di asilo.

Qui non si sancisce il diritto di asilo, anzi si stabilisce esplicitamente che i rei e gli imputati di reati debbano essere consegnati; solo non si vuole prevedere un rifiuto da parte del Pontefice, perchè, ciò facendo, si recherebbe al carattere, alla coscienza stessa del Capo supremo della Chiesa un'offesa la quale non potrebbe a meno di apportare scosse perturbatrici e di produrre una sfavorevole impressione nell'Europa, ed in ispecie su coloro i quali hanno una viva fede nell'istituzione del Papato; inoltre sarebbe malagevole evitare dei fatti, i quali potrebbero far sorgere l'opinione che il Governo italiano non rispettasse il domicilio del Papa e non assicurasse la sua persona contro qualunque molestia; o che in qualche guisa si cercasse di rendere meno libere le deliberazioni emesse emesse nei Conclavi e nei Concilii ecumenici, non estendendo l'immunità ai locali in cui si tenessero quelle grandi assemble ecclesiastiche.

Ripeto dunque che l'immunità giurisdizionale che si tratta ora di stabilire, non ripristina punto, non ha nulla che fare col diritto di asilo.

Essa non tende a procurare l'impunità per infrazioni alle leggi dello Stato, ma solamente mira a tutelare il decoro, l'indipendenza e la dignità del Pontefice. E quando, per un'ipotesi che io non posso ammettere, succedessero casi straordinari, se si rifiutasse la consegna di rei, o d'imputati che si fossero rifugiati in quei palazzi, allora la legge sarebbe violata, ed allora il Governo ed il Parlamento potrebbero avvisare al modo di farla rispettare (*Segni di diniego a sinistra*); sì, la farebbe rispettare, e che lo possa, apparisce dal preciso tenore di questo articolo stesso.

Questo stabilisce che, ove nei luoghi immuni qualcuno commetta un reato o vi si introduca dopo averlo commesso, non possa esservi ricercato nè estratto, se non colla permissione del Sommo Pontefice. Dunque ciò suppone nello Stato il diritto di punire il reo e nella Santa Sede l'obbligo morale di consegnarlo.

Io so che quest'articolo, consegnato nelle mani di un valente giureconsulto, può sollevare delle difficoltà inestricabili. Se si comincia a voler prevedere tutti i casi possibili ed impossibili, se ne possono temere le più perniciose conseguenze e persino trarre delle illazioni che arrivino a dimostrare, come abbiamo già udito, che si possa mettere a repentaglio la sicurezza d'Italia.

Noi vi preghiamo d'innalzare la vostra mente a considerazioni molto più elevate. Nelle odierne condizioni in cui si trova l'Italia, non vi è chi non veda la necessità di non trascurare l'opinione pubblica di Europa e di non compromettere gli interessi nostri coll'avventatezza delle risoluzioni.

Noi dobbiamo fare una legge nella quale in ogni articolo, in ogni parola, traspiri il nostro rispetto per la dignità ed il decoro del Pontefice, e nulla ammettere che possa essere preso in sinistra parte e produrre una impressione sfavorevole.

Io so di non avere nè ingegno nè dottrina bastevoli per difendere dal lato legale la tesi propugnata dal Ministero: lascio quest'ufficio a chi è di me assai più versato in siffatte materie.

Io esaminerò piuttosto la questione dal lato politico. Ed a questo riguardo io non posso a meno di farvi considerare che con taluna delle vostre deliberazioni voi avete già diminuito di molto l'effetto benefico che può produrre in Europa questa legge. Riflettete, o signori, che lo scopo della medesima è precisamente quello di tranquillare le coscienze cattoliche, di calmare le apprensioni ed i timori. Ora voi avete scemato assai questo buon risultamento con alcuni de' vostri precedenti voti. Non parlo di quello relativo alla soppressione della guardia Palatina, che per poco che vogliate ponderarne le conseguenze all'atto pratico, voi vedrete quali imbarazzi possa causare al Governo quando esso, come è suo dovere, voglia fare eseguire questa disposizione allorchè fosse diventata legge dello Stato. È in ispecie la deliberazione che avete presa ieri, che menoma grandemente quelle guarentigie di sicurezza e di decoro che noi intendiamo dare al Pontefice. Coll'ultimo alinea dell'articolo 5 voi avete dato al Governo non solo la facoltà ma il dovere di regolare l'apertura dei musei, della biblioteca del Vaticano e di stabilirne le discipline. Quindi avverrà che, quando questa disposizione sia messa in atto, si potrà arrivare al punto che lo stesso Pontefice quando vorrà recarsi alla biblioteca dovrà dirigersi ad un impiegato governativo affinchè questi gli dia comunicazione di quei libri o documenti che volesse consultare.

Non è mio intendimento con ciò di muovere censura a quello che si è deciso; dal momento che la Camera ha preso tale deliberazione, io chino il capo; ma unicamente osservo come con questo voto voi avete diminuito assai quelle prerogative che noi avevamo proposto per assicurare il decoro, la dignità e l'indipendenza del Pontefice.

Ora, se oltre all'aver dato un'ingerenza al Governo riguardo alla biblioteca ed ai musei che occupano una buona parte del Vaticano, e del palazzo Lateranense dei quali deve godere liberamente il Pontefice, voi volete ancora lasciare al Governo la facoltà, quantunque circondata da certe cautele, di intervenire in quei locali con le sue guardie di pubblica sicurezza, co' suoi carabinieri, io davvero (perdonatemi se ritorno nuovamente sull'idea che a quest'uopo credo cardinale e più importante di tutte) non so se vi possa ancora essere alcuno il quale creda che questa legge valga ad assicurare il prestigio, la indipendenza e la libertà del Pontefice.

Mettetevi, o signori, per un istante al nostro posto, e vedete se è possibile che noi possiamo ancora accettare una disposizione di questa natura.

Noi, o signori, quando ci risolvemmo di assumere la grande responsabilità di occupare Roma, non rimanemmo gran tempo in esitazioni ed incertezze, come a taluno piacque affermare; procedemmo con misura e moderazione bensì, ma risolutissimi e con fermezza, senza ambagi o titubanze. Noi ci siamo reso conto delle difficoltà che ci attendevano e anche ammettendo che era un atto di andacia... (*Rumori*)

Noi, o signori, siamo andati a Roma in virtù del diritto nazionale; questo è vero e l'abbiamo proclamato; ma è certo altresì che era quello un atto di andacia, se si pone mente alle conseguenze che ne potevano derivare.

Prego intanto l'onorevole Oliva di non fare le sue interruzioni, ed a lasciare che io possa manifestare il mio pensiero; dal canto mio tutte le osservazioni che egli vorrà fare io le ascolterò ben volentieri ed in silenzio.

Dunque, come io diceva, noi abbiamo compiuto quell'atto arditissimo con risolutezza, sebbene ci si affacciassero alla mente i pericoli che ne potevano derivare, l'inquietudine che avrebbe ingenerata negli animi l'idea che colla caduta del potere temporale l'indipendenza e la dignità del Pontefice avrebbero potuto rimanere offese.

Quindi noi abbiamo volte le nostre sollecitudini a dissipare quelle dubbiezze, a calmare quelle apprensioni.

Nelle note diplomatiche ed in vari pubblici atti interni noi abbiamo dichiarato apertamente in ogni modo, sotto ogni forma, che l'indipendenza e la libertà del Pontefice non correvano nessun pericolo per la soppressione della potestà temporale; che anzi noi gli avremmo accordate quelle garanzie e quelle esterne distinzioni di onore e di riverenza reputate indispensabili all'esercizio del suo potere spirituale. E siccome noi avevamo soltanto espresso in modo sintetico il pensiero del Governo senza dargli un'applicazione, noi abbiamo dichiarato che la questione si sarebbe poi risolta praticamente con un atto legislativo.

Noi crediamo fermamente, o signori, che le nostre dichiarazioni abbiano trovato fede presso l'opinione pubblica ed i Gabinetti d'Europa, poichè sapevasi che esse partivano da uomini coscienziosi e retti, i quali non avrebbero osato di fallire agli impegni assunti.

Queste promesse, o signori, il Re stesso, interpretando le aspirazioni nazionali, le rinnovò mentre accettava il plebiscito dei Romani, e le ha ripetute nel

discorso solenne della Corona. Nella legge del plebiscito, o signori, noi abbiamo messo le basi fondamentali di queste garanzie, e mentre nel primo articolo è stabilito che le prerogative sovrane saranno accordate al Papa (*Interruzioni e bisbiglio a sinistra*), nel secondo si parla perfino di garantire con franchigie territoriali l'indipendenza della Santa Sede.

Ora, o signori, quando si è trattato di formulare un disegno di legge, e concretare esattamente le nostre idee, dovemmo modificare alquanto queste promesse; noi vi abbiamo quindi data un'interpretazione in forza della quale le franchigie territoriali non indicassero giurisdizione temporale, ma accennassero soltanto all'immunità degli edifizi sacri, dei palazzi e delle ville: noi ritenemmo che queste franchigie insieme coll'inviolabilità e le prerogative personali della sovranità potessero serbare incolume e l'indipendenza del Pontefice e il diritto nazionale.

Or bene, così procedendo secondo il nostro apprezzamento e la nostra coscienza, siamo arrivati agli estremi limiti delle concessioni che potevamo fare agli avversari di queste prerogative; noi non potevamo andare un punto più in là senza commettere quasi un atto di slealtà, senza mancare alla parola data... (*Rumori e interruzioni a sinistra* — Bravo! Bene! *al centro e a destra*)

Non compromette por nulla il paese. Io ho parlato degli atti del Ministero, i quali sono sindacabili dalla Camera; possono essere approvati oppure respinti e censurati, ma io sono perfettamente nel mio diritto.

Noi parliamo qui non tanto come Governo, ma come uomini politici che hanno fatto solenni dichiarazioni al cospetto del paese e dell'Europa e non vogliono seguire una via diversa da quella che hanno promesso di seguire.

Con ciò non si intende di dire che il Parlamento sia vincolato; esso le può o respingere in parte o totalmente, egli è completamente libero di risolvere come meglio crede il problema dei rapporti del Papato coll'Italia. (*Segni di approvazione*)

Esso può accettare con beneficio d'inventario quello che noi abbiamo fatto, vale a dire accettare Roma che è la parte attiva, e rifiutare tutte od alcune delle guarentigie che sono la parte passiva; ma debbe necessariamente ognuno assumere la responsabilità dei propri atti.

Noi non crediamo di poter prescindere da queste guarentigie e particolarmente da quella contenuta nell'articolo 7 dello schema ministeriale senza mancare in un modo evidente e incontrastabile alle promesse, alle dichiarazioni che abbiamo fatte; ma queste, lo ripeto, vincolano solamente il Ministero e non il paese, e in conseguenza neppure il Parlamento. (Bene! *al centro*)

Dunque se la Camera ritiene che questa specie di guarentigie siano profondamente lesive del diritto nazionale e pericolose alla sicurezza dello Stato, deve respingerle; se reputa invece che non si venga a creare un pericolo, e si dia piuttosto un pegno all'Europa che è intendimento dell'Italia di consolidare la grande opera della sua unità, senza turbare la podestà spirituale, che ha il suo capo a Roma, voterà la nostra proposta.

Il Ministero unicamente dichiara che egli non crede di poter proseguire il suo còmpito, e avere la responsabilità degli atti governativi, se nel fatto viene a mancare una delle principali promesse, una delle più importanti garanzie per le quali ha preso impegno: lo richiede il nostro onore e il nostro interesse politico; è un obbligo solenne contratto verso il paese, verso l'Europa, verso noi stessi.

Questo io dichiaro, onde la Camera conosca bene, e senza alcun equivoco, quali sono gli intendimenti del Ministero a questo riguardo, quali possano essere le conseguenze di una deliberazione che essa sta per prendere.

Quanto a noi facciamo voto perchè quelli che verrebbero a succederci possano con minori sacrifizi, senza turbamenti, senza pericoli, condurre a termine l'opera della unificazione italiana.

Questo io me lo auguro di tutto cuore, e sarò il primo ad applaudire a chi riesca. Ma gli attuali ministri, dopo i loro precedenti e gl'impegni personali assunti, da uomini d'onore, non potrebbero consentire a vedere scemate queste guarentigie, senza perdere (e questo non interessa solamente noi, ma anche il paese), senza perdere ogni forza, ogni autorità, ogni prestigio.

Certamente, o signori, il giorno in cui il Ministero venisse meno alle sue promesse, alle sue dichiarazioni, diverrebbe esautorato, non sarebbe più ascoltato in Europa. (Benissimo! *a destra*) E voi non dovreste permettere che un tal Ministero rimanesse al potere. (*Bene!*)

La Camera deciderà nella sua savièzza a qual partito voglia appigliarsi. (*Sensazione*)

BONGHI, *relatore*. Le ultime parole del presidente del Consiglio rendono necessaria una dichiarazione da parte della Commissione e la rendono nel tempo stesso assai facile.

La Commissione non aveva nessuna ragione di credere prima d'oggi che il dissenso che correva tra essa ed il Ministero rispetto all'articolo 7 potesse dar luogo ad una questione ministeriale. La Commissione aveva anzi fondata ragione di ritenere, aveva certissimo fondamento a credere che il Ministero potesse procedere d'accordo con essa anche rispetto a quest'articolo, e che insieme avrebbero potuto proporre alla Camera una di quelle risoluzioni che s'ispirano a quella logica media

che è la sola che regola con successo le cose umane, e che non è nessuna di quelle due logiche false, posticcie, illusorie, alle quali l'onorevole Alli-Maccarani ha appellato ieri, e che sono l'una e l'altra atte solo a rovinarle.

La Commissione nel tempo stesso riconosce il diritto, la convenienza, la ragionevolezza, al punto di veduta del Governo, della risoluzione in cui il Ministero è venuto, dopo la giornata di ieri, di porre la questione ministeriale sopra il mantenimento del proprio concetto nell'articolo 7 della legge.

Perciò non resta alla Commissione altro obbligo avanti alla Camera che d'esporre la precisa differenza che, rispetto a quest'articolo 7, ha luogo tra essa e il Ministero e d'esprimere quale sarà la sua condotta nella nuova posizione in cui la questione è messa.

La Camera sa che il Ministero aveva, nel suo disegno di legge, proposto l'immunità locale dei palazzi apostolici, e che l'idea di questa immunità vi si sviluppava attraverso tre articoli successivi, mentre negli articoli 4 e 5 questa immunità pareva, secondo le espressione della legge, estendersi sino ad una esclusione compiuta della legislazione civile e penale dello Stato dai recinti abitati dal Pontefice ed accordati a lui dal presente progetto. Nell'articolo 6 essa era più precisamente definita e pareva restringersi ad una esenzione di cotesti recinti da ogni azione della polizia giudiziaria, dicendovisi che nessun ufficiale di questa vi si potesse introdurre senza l'autorizzazione del Pontefice o del presidente del Conclave o del Concilio che erano in questo rispetto equiparati con lui.

Il Ministero adunque, nel chiedere oggi alla Camera che dall'articolo della Commissione si cancellino le ultime parole, nelle quali è detto che un ufficiale di polizia giudiziaria si possa introdurre in codesti recinti quando sia munito di un mandato della suprema autorità giudiziaria del regno anche senza autorizzazione del Pontefice, non ritorna già interamente sul suo concetto di prima, od almeno si contenta di esprimere con chiarezza e precisione, l'intento suo. Non si parlerà più, non s'intende parlare dell'esclusione di questi recinti spettanti al Pontefice, e delle persone che vi dimorino, dal dominio comune della legislazione civile e penale dello Stato; ma bensì l'azione di questa nella sua procedura è soggetta solo ad un'autorizzazione senza la quale non si può, sono per dire, mettere in movimento.

Queste osservazioni sono fatte dal relatore della Commissione, perchè gli onorevoli deputati possano giudicare con precisione sin dove la proposta attuale del Ministero differisca da quella che si ritrovava nel suo primitivo disegno, e che incontrò nel Comitato della Camera una così generale ed unanime contraddizione.

Ma il relatore non intende però punto, col mettere innanzi queste osservazioni, produrre nell'animo di nessuno di voi l'impressione, che la differenza tra la proposta attuale del Ministero e quella della Commissione non resti ancora grande e sostanziale. È certo grande e sostanziale la differenza che resta, poichè essa continua a consistere in ciò, che quel che era nel concetto della Commissione (la quale si era in ciò conformata al sentimento del Comitato), quello che era ed è, nel concetto della Commissione, un semplice ufficio di cortesia fatto al Pontefice, si converte nella proposta del Ministero in un diritto che gli si conferisce, di fermare quanto gli piaccia, e sin dove gli piaccia, l'azione della legge. La nuova redazione non muterebbe nulla in questa parte al concetto anteriore del Ministero.

Rispetto a quest'articolo 7 della legge, erano apparsi due concetti diversi nelle proposte ed emendamenti che stavano sinora innanzi alla Camera. Quello della Commissione (la quale, in questa discussione, è stata così spesso accusata dagli oratori dell'opposizione di soverchio favore e di ossequio al Pontefice) era molto severo e rigido; la Commissione aveva escluso a dirittura che cotesti palazzi pontificii potessero godere di nessuna vera e propria immunità, e si era contentata di circondare l'esercizio della polizia giudiziaria dentro di essi delle migliori cautele e guarentigie, che in uno Stato legale si possano pensare.

Aveva proposto che nessun atto di questa polizia si potesse esercitare dentro cotesti recinti, senza mettervi tanta cautela e rispetto, che non si potrebbe desiderare di più; tanta quanta in effetto non se ne richiede rispetto a nessun'altra abitazione, neanche a quella del Re. Così, essa aveva lasciato incolume il principio della sovranità territoriale, e messo fuori questione, che l'azione della legge potesse ricevere da chicchessia un durevole impedimento ed ostacolo. Invece nelle proposte che erano venute dai banchi che mi stanno di fronte, dai banchi di quegli avversari che si sogliono esprimere con tanta asprezza per il Pontificato e con tanto disdegno di coloro che mostrano a questo qualche rispetto, era venuta una mitigazione alla proposta della Commissione.

L'onorevole Mancini, e l'onorevole Crispi avevano proposto (almeno il loro concetto questo mi pare che sia), avevano proposto che si riconoscessero immuni cotesti palazzi abitati dal Pontefice, così come il Ministero li voleva, rispetto ad ogni esercizio nell'azione civile ed ai rei di delitti e di contravvenzioni: ma che non fosse il medesimo rispetto a' rei di crimini che o vi si rifugiassero, o si fossero resi colpevoli dentro di essi. In questo caso l'ufficiale della polizia giudiziaria vi si sarebbe potuto introdurre, munito d'un mandato della suprema autorità giudiziaria del regno, secondo l'onorevole Mancini; della sezione d'accusa della Corte di appello, secondo l'onorevole Crispi.

Il concetto adunque di questi due onorevoli colleghi era una attenuazione del concetto della Commissione. La Commissione ha esposto molto lungamente nella sua relazione le ragioni le quali l'avevano indotta ad una

soluzione della questione così precisa, così netta, così determinata, così assoluta.

La Commissione aveva creduto che in un Governo parlamentare il dono dell'immunità locale avrebbe potuto essere funesto al Pontefice stesso. Non si poteva sperare nè credere che deputati radicali e d'opposizione non avessero continuato ad esservi nella Camera, come ora ci sono, con diletto di tutti; è necessario, è bene, è indispensabile che vi siano. Ora, è naturale che tali deputati si sentano continuamente spinti e mossi da mettere in cattiva luce il Pontificato romano, la cui istituzione è e resterà pure così connessa coi principii conservativi che ad essi soprattutto ripugnano. Si sarebbero visti dunque levarsi in piedi ogni giorno, nel loro desiderio di beneficare, secondo la loro mente, il paese, e muovere sospetti, ed eccitare il Governo, ed evocare ogni ombra, e stuzzicare paure, e pretendere che rei politici o non politici, sopra i quali la polizia non fosse stata in grado di mettere le mani, si fossero appunto rifugiati in cotesti recinti, nei quali sarebbe stato dalla legge impedito alla polizia di penetrare.

La Commissione ha anche esposto le ragioni morali, le ragioni politiche, le ragioni delicate che avrebbero potuto impedire al Pontefice di consegnare i colpevoli, e che avrebbero potuto mettere lui stesso in una condizione difficile, amara, aspra, noiosa; cosicchè la Commissione era stata mossa a quella proposta sua, così recisa, così netta che vi sta innanzi, non solo dalle molte obbiezioni fatte nel Comitato, e facili a pensare contro una esenzione assoluta dall'esercizio giurisdizionale dei tribunali dello Stato, ma anche da considerazioni connesse colla istituzione stessa del Papato e della Chiesa. Essa era stata mossa dal desiderio di proporre cose che avessero speranza e ragione di reggersi; non voleva rendere probabile, necessario, inevitabile l'attacco, il sospetto, il biasimo quotidiano contro una istituzione che si voleva garantire da ogni turbamento. La Commissione non può certamente recedere da queste opinioni che essa ha espresso; non può nè devo disdirsi.

Essa avverte, vede, sente certamente la perturbazione che, nel concetto suo, della legge hanno portato alcune deliberazioni della Camera, ma sa altresì che la perturbazione che queste deliberazioni hanno prodotto può essere ancora risanata, stantechè il progetto non ha ancora traversato tutti gli stadii che gli è necessario di percorrere prima di essere convertito in legge.

E perchè sono stati, secondo il parer suo, introdotti nella legge alcuni principii, le cui conseguenze pratiche, la cui esecuzione sarebbe certamente causa di molte difficoltà e di molto danno morale, non perciò la Commissione può ritenere che sia opportuno e giusto il rimediare a questi che ad essa paiono inconvenienti gravi, ma dei quali non ha colpa, con un altro che ad essa pare un inconveniente più grave anche e durevole.

Perciò che partito resta alla Commissione?

Il parere del relatore della Commissione è stato sempre che, ogni volta che nella deliberazione di una materia la quale dovrebbe essere considerata nei meriti suoi soltanto, è introdotta per necessità, che io non nego nè giudico, la questione di Gabinetto, tutti i criteri propri e speciali della materia sopra la quale si deve deliberare, sono necessariamente spostati ed invertiti. Quelli che potevano parere principali diventano subordinati; quelli che potevano parere i più irremovibili sono facilmente rimossi e messi da parte. Ma di questo subitaneo spostamento la Commissione non ha nessun diritto nè mandato di giudicare. La Camera non le ha commesso punto di esaminare se una crisi politica valga ora meglio o peggio dell'immunità più o meno larga, concepita in uno od altro modo, dei palazzi pontifici; bensì di coordinare il meglio che sapesse e potesse l'istituzione del Pontificato col diritto comune dello Stato e l'impero universale della legge.

Sopra quella prima questione la Commissione, come non ha avuto nè poteva avere mandato, così non ha nessun diritto di esprimere il suo pensiero. La deliberazione dunque sulla materia dell'articolo 7 così complicata d'una questione ministeriale, mutando natura, esce da' limiti dell'uffizio della Commissione scelta dalla Camera a riferire su questa legge. Ciascun deputato vi si deve guidare, secondo i principii generali della sua condotta politica, secondo il suo criterio rispetto alla posizione politica che dalle dichiarazioni del Ministero è creata. La Commissione non deve su ciò nè può esprimere nessun parere. E cominciano i membri stessi della Commissione dal ritenersi liberi, ciascuno per parte sua, del proprio voto, non più nè meno di quello che resta libero del voto suo ciascun deputato. (*Bene!*)

MANCINI. Signori, seguirò l'esempio dell'onorevole Carutti che mi ha preceduto; esaminerò prima, ed imparzialmente, la questione legislativa in se stessa; dirò indi brevi parole sulla questione ministeriale stata così improvvisamente ed inaspettatamente sollevata.

L'onorevole presidente del Consiglio ha reso un omaggio ai principii, allorchè ha riconosciuto che non sarebbe possibile ad un'Assemblea, la quale si rispetti, di accettare una disposizione di legge, il cui pratico risultato importasse la consacrazione ed il ristabilimento di una istituzione antisociale, del diritto di asilo.

Egli ha dichiarato e protestato che l'articolo di legge proposto nel disegno ministeriale debba essere in tal guisa inteso e spiegato, che per esso non si in-

tenda menomamente trasformare i palagi apostolici e i luoghi di accidentale dimora del Pontefice in cittadelle inaccessibili nelle quali possano i malfattori impunemente rifugiarsi, e così sfuggire alle meritate pene; ma espresse un sentimento di fiducia che non vi sia bisogno di inscrivere nella legge alcuna limitazione o riserva per cansare un simile pericolo.

Credo di aver raccolto esattamente il concetto sostanziale del discorso dell' onorevole presidente del Consiglio.

Ora anzitutto la Camera mi permetterà di osservare che facilmente si riconosce questa dichiarazione ridursi ad una vana e sterile assertiva distrutta dal fatto.

In vero, è incontrastabile che l'articolo 7, come fu proposto nel progetto ministeriale, e come sarebbe oggi dal Ministero modificato nella formola proposta da me, e con lieve variante in quella della Commissione, cioè sopprimendone la facoltà eccezionale in caso estremo riservata alla suprema magistratura dello Stato, viene a produrre manifestamente l'identico risultamento pratico della consacrazione e ricognizione di un *diritto d'asilo*. Se questa parola produce un salutare orrore e ribrezzo, non è permesso al Ministero d'illudersi; invano cerchiamo di sfuggire a quella che realmente è e devo essere la conseguenza della disposizione di legge che si sottopone al vostro voto. Analizziamola ed esaminiamo se possa seriamente negarsi ciò che ai nostri occhi è verità intuitiva ed evidente.

Nel testo dell'articolo, è vero, non si dice che si autorizza l'uso dei palazzi apostolici ad asilo e rifugio anche di malfattori, non si insulta così apertamente la moralità. Ma crede per avventura l'onorevole presidente del Consiglio che anche nell'antichità e nel medio evo, quando esisteva il diritto di asilo, le nozioni morali fossero così oscurate nella coscienza umana, che s'intendesse consentire ai templi e sacri luoghi d'asilo la destinazione di servire di ricettacolo ad uomini empi e malvagi?

No certamente; anzi quell'antica istituzione ebbe origine da uno scopo altamente morale, dallo scopo di proteggere vittime sventurate di potenti persecuzioni dall'abuso della privata violenza, e non già di sottrarle all'azione della pubblica potestà.

Il *diritto di asilo* nondimeno reputavasi sussistente, sol perchè era scritto sul limitare di quei luoghi di sacro rifugio l'assoluto divieto al potere dello Stato di penetrarvi, qualunque ne fosse la cagione gravissima, per esercitarvi i propri diritti, o meglio per compiervi il più rigoroso ed indeclinabile dei doveri, quello di amministrare la giustizia e di guarentire la società dagli attentati dei ribaldi con la minaccia e l'applicazione di giuste ed efficaci penalità.

Questo concetto del *diritto di asilo* era nella persuasione di tutti; e basta rammentare il linguaggio che anche in quei secoli tenevano gli scrittori, interpreti della coscienza e dell'opinione dei tempi, per farsi una giusta idea dell'orrore e della universale indignazione che sentivasi dell'abuso che col fatto si faceva dell'istituzione del diritto di asilo.

Ora dunque, o signori, si risponda chiaramente alla nostra domanda: Avvi nell'articolo proposto, e che oggi il Ministero propugna, un divieto assoluto che si fa allo Stato di penetrare giammai nei molti e vastissimi luoghi ivi enumerati, ancorchè vi sia commesso non un leggero fallo, ma uno degli attentati più gravi contemplati dal Codice penale, oppure ivi siansi rifugiati individui macchiati da crimini anche i più esecrandi, delle offese le più atroci all'ordine morale ed alla sociale incolumità?

Io prego la Camera di fare attenzione alla formola stessa del proposto articolo:

« Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, *non potrà esservi ricercato nè estratto*, se non colla permissione del Sommo Pontefice. »

Dunque l'ipotesi è che realmente sia divenuto quel luogo teatro di qualunque reato, ancorchè gravissimo, o l'asilo ed il rifugio di qualsiasi specie di malfattori. Ed al cospetto di questi fatti che l'ipotesi legislativa suppone, la legge stabilisce e determina che nondimeno abdichi lo Stato l'autorità, il potere, un mezzo qualsiasi di compiere il dover suo. Se ciò, o signori, non è nelle sue conseguenze pratiche il ristabilimento del diritto d'asilo, in tal caso noi avremo cangiato il valore dei vocaboli, i quali avranno cessato di essere la espressione esatta delle idee e delle cose.

Che poi il Ministero, abbandonando la prima redazione del suo articolo, si appigli a quella della Commissione, allorchè ne sopprime l'ultimo inciso col quale, contemplandosi il caso, che anch'io voglio credere raro ed estremo, di un rifiuto di consegna, la Commissione meco riservava ad ogni modo, in principio, allo Stato, quel diritto che, mi si permetta il dirlo, è inseparabile dall'essenza sua medesima, si ricade nuovamente nella primitiva proposta ministeriale; e quindi vano mi sembra mettere in dubbio che in realtà l'odierno assunto del Governo si riduca alla consacrazione ed al ristabilimento di un vero e reale *diritto di asilo*.

L'onorevole presidente del Consiglio soggiunse che la legge nulla debba in proposito disporre, per evitare che si faccia in certa guisa ingiuria al carattere ed alla coscienza del Pontefice, dovendosi ritenere impossibile che dal canto suo si incontri il rifiuto della consegna di uomini perversi, di veri malfattori.

Ma, o signori, questo argomento dell'onorevole Lanza avrebbe potuto per avventura avere qualche valore nei tempi in cui era legislatore Solone, perchè abbiamo appreso a scuola che egli non volle scrivere nelle sue leggi alcuna pena per il parricidio, appunto perchè si

servì di questa stessa figura rettorica cui oggi ricorre l'onorevole Lanza, cioè della morale impossibilità che un figlio macchiasse le mani sacrilegbe nel sangue del proprio genitore. Ma l'esperienza dei secoli e la civiltà hanno provato che la supposta impossibilità era una virtuosa illusione; ed oggi pur troppo i popoli riderebbero alle spalle dei nuovi Soloni, se si avvisassero di cancellare dai Codici penali le necessarie sanzioni per qualunque specie di fatti alla società esiziali, confidando nella loro pretesa morale impossibilità.

Tanto meno, o signori, si può far fondamento, nella materia che ci occupa, su questa supposta impossibilità; dappoichè la storia è là per ammonirci che precisamente è la Chiesa, sono gli ecclesiastici, i quali hanno per lunghi secoli costantemente abusato di questo diritto di asilo e delle loro *immunità locali*, e provocarono così vive querele dal medio evo in poi per parte delle popolazioni che ne soffrivano i danni e dei Governi civili, fatti impotenti al compimento dei propri doveri, che davanti a queste manifestazioni della coscienza universale, una istituzione cotanto pericolosa ed abusata finì per iscomparire dal mondo.

Ora, le ragioni di quelle accuse, signori, sussistono ancora, e, permettetemi di dirlo, nella nuova condizione che voi fate al Pontefice in Roma risorgerebbero ancora più gravi; imperocchè, facendo pure astrazione dall'essersi voluto invocare lo spirito di perdono e di pace del cristianesimo per dimostrare la Chiesa obbligata da questo sentimento a stendere le braccia anche verso i malvagi ed i peccatori che dessero segno di pentimento, chi non comprende che molte azioni umane diversamente debbono essere estimate e giudicate dal legislatore civile e dalla coscienza pubblica, di quello che possano considerarsi e valutarsi (dirò anche in buona fede) dagli autori del Sillabo, e da coloro i quali professano teorie religiose o morali tra le quali e le nostre sovente corre un abisso?

Alcuni fatti, che a noi potranno sembrare atti di criminosa ribellione alla civile sovranità, possono, e forse debbono da coloro essere giudicati come fatti meritorii ed anzi degni di protezione e d'incoraggiamento.

E voi non siete i padroni d'imporre la vostra filosofia, le vostre teorie civili, il vostro giudizio dei fatti umani a coloro i quali non sono disposti ad accettare da voi somiglianti insegnamenti.

Dunque, senza offendere nè il carattere, nè la coscienza anche di un pio Pontefice, il pericolo della società è reale, presente, immancabile, e bisogna essere ciechi per non vederlo e temerari per affrontarlo.

Ciò dimostra come si riduca ad un tentativo di vana dilazione, e non altro, la riserva che l'onorevole presidente del Consiglio faceva, quando il bisogno ne sorgesse, di poter più tardi il Parlamento provvedervi, facendo pel caso speciale una legge.

Io prendo atto di queste sue parole, le quali dimostrano che una legge, la quale prescriva ciò che è scritto nel modesto ultimo inciso dell'articolo in discussione, è una legge intrinsecamente ragionevole e giusta, che può farsi, che può giustificarsi con savie ed accettabili considerazioni.

Ma, se una legge di tal sorta può farsi, non v'ha uomo assennato e prudente che non respinga l'infelice idea di far leggi per casi particolari e per procedimenti che già si trovassero in corso. Ed anche politicamente è maggior danno riservare la formazione di siffatta legge ad un'epoca ulteriore, dappoichè la minaccia di leggi nuove, le quali verrebbero a restringere e limitare quelle franchigie e guarentigie che oggi dall'Italia con questa legge si vogliono concedere al Papato, non produrrebbe che l'effetto contrario a quello cui mira con ragione l'onorevole presidente del Consiglio, cioè di togliere nell'opinione europea alla legge presente ogni serietà, fede ed efficacia.

L'onorevole Carutti, nel suo fervore pel Pontefice, or ora ci domandava se osiamo accordare minore garentia d'inviolabilità alla casa del Pontefice di quella che per diritto delle genti è consentita alla casa di tutti i ministri ed ambasciatori stranieri; ed ha rappresentato come uno scandalo di nuovo genere, e senza esempio in Europa, se mai avvenisse che un Governo osasse introdurre i propri agenti oltre la soglia della dimora di un ministro straniero per operarvi una perquisizione od un arresto, affermando nulla di simile essere mai avvenuto fuori di un caso unico ed aberrante da tutte le consuetudini internazionali per opera di Filippo II.

Non è il momento di fare digressioni storiche; ma egli conosce meglio di me la famosa opera del Wicquefort, *L'ambasciatore*, e potrà ivi trovare tre lunghi capitoli ripieni di esempi di atti somiglianti e più gravi ancora, che i Governi d'Europa si sono creduti nel diritto di autorizzare verso ambasciatori che abusassero del loro mandato, senzachè siansi sollevate doglianze nell'opinione degli uomini imparziali del tempo, tranne le querele interessate della potenza alla quale rincresceva vedere attraversate le proprie macchinazioni. In simili casi gli scrittori di diritto internazionale usavano considerare gli abusi del ministro straniero, come una volontaria abdicazione ai propri privilegi.

Io non voglio qui rammentare il trattamento che ebbe da Cromwell Pantaleone Sa. Ma tutti rammentiamo quanto fece Enrico IV rispetto al Brunean, il Reggente di Francia verso il principe di Cellamare, la repubblica di Venezia col marchese di Bedmar. La storia è dunque piena di tali fatti, che dimostrano la cessazione dei privilegi d'immunità diplomatica per l'abuso fattone da coloro che ne erano investiti.

Ma, indipendentemente da ciò, perchè mai volete stabilire una parità tra istituti di diritto, che non ammettono alcuna possibilità di somiglianza? Sapete perchè non vi è alcun inconveniente che sia garantita

all'ambasciatore straniero ed alla sua casa una locale inviolabilità, comunque oggi le tendenze novelle della civiltà europea e della scienza siano quelle di venire ogni giorno gradatamente restringendo anche codesta specie di eccezionale privilegio? La ragione ne è che, rispetto agli ambasciatori e diplomatici, codesta immunità è innocua, e non può compromettere la tranquillità e la sicurezza dello Stato che la concede.

Infatti, certamente non si accorderebbe il ricetto a malfattori nella casa d'un ambasciatore, il quale saprebbe di doverne rendere stretto conto al proprio Governo; e nel caso di un abuso e di un rifiuto a consegnare il colpevole ivi rifugiatosi, rimarrebbe sempre aperta la via allo Stato offeso di reclamare presso il Sovrano dell'ambasciatore medesimo, e quindi di ottenere la consegna dall'ambasciatore rifiutata, di far richiamare e punire l'ambasciatore, e ad ogni modo potrebbe sempre esercitare il diritto di consegnargli i passaporti ed allontanarlo dal regno; facoltà queste tutte consentite dal diritto internazionale, ed il cui esercizio non potrebbe sollevare ombra di difficoltà. In simile caso del ricorso al Sovrano, da cui l'ambasciatore dipende, avviene appunto quello che il Montesquieu esprime con felice laconismo, cioè che l'altro Governo sarebbe costretto a farsi, rispetto al proprio inviato, suo giudice o suo complice.

Potrete, o signori, far nulla di simile nei rapporti in cui andrete a collocarvi col Papa, non potrete neanche chiedergli un'estradizione. Egli nel fatto si troverà il più potente di tutti quanti i sovrani, poichè avete voluto battezzare con questo bugiardo nome un uomo che non ha Stato, che non ha sudditi, che non ha un esercito, che non può fare la guerra nè accettarla. Voi dunque non potrete mantenervi con lui nei rapporti in cui siete con qualunque sovrano straniero; voi non potrete con lui ricorrere ai mezzi che possono essere legittimamente adoperati con altri Governi.

Finalmente si è combattuto la originaria proposta della Commissione e mia obbiettando che il sistema accennato nell'ultimo inciso dall'articolo 7 sia tale da poter creare collisioni e difficoltà; perchè, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, nessuno più crederebbe all'indipendenza del Pontefice, quando potessero penetrare nella sua dimora carabinieri e guardie di questura; perchè in fine nulla si verrebbe ad accordargli, secondo l'onorevole Carutti, tutto riducendosi a sottometterlo al pari di ogni altro cittadino al diritto comune che, nel difetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, protegge l'inviolabilità di qualunque privato domicilio. Anche queste obbiezioni mi paiono destituite di fondamento.

Per me credo che, se l'ultimo inciso dell'articolo che il Ministero combatte, non avrebbe una grande virtù pratica per la frequenza dei casi, ne avrebbe però una preventiva grandissima e di valore immenso.

Ed è principalmente sotto questo rapporto che io mi sento nel dovere di raccomandarlo ai miei onorevoli colleghi, acciò essi concorrano a rendere un vero servizio al Pontefice, ed a risparmiargli una posizione immensamente difficile e veramente feconda di complicazioni e di difficoltà. E perchè, o signori? La cosa mi sembra evidente.

Quando uomini facinorosi sappiano che in qualunque guisa giungessero a rifugiarsi nel Vaticano, non possano colà credersi in condizione di piena sicurezza, e che in Roma non si è riaperto l'antico asilo di Romolo (pare un destino che Roma abbia dovuto cominciare con un asilo alla feccia della società e si voglia ancora oggi ripristinarlo); costoro allora non faranno assegnamento su questo mezzo d'impunità, e non vi si introdurranno, sapendo che anche colà, in casi estremi, potranno essere raggiunti dall'azione della legge; ed al certo non vi sarebbero accolti, e se pur vi penetrassero, il Pontefice stesso, geloso della propria dignità, dovrebbe ordinare che fossero consegnati al rigore della giustizia. E perchè tutto ciò? Perchè appunto, in ogni ipotesi contraria, saprebbesi essere a disposizione del Governo italiano l'*extrema ratio*, l'espediente al quale io stesso credo non si ricorrerà quasi mai, o più che raramente, quello di portare alla cognizione di una eminente ed imparziale magistratura alcun caso gravissimo, e di richiedere che essa, conosciute esattamente le condizioni del fatto, con un decreto motivato, di cui sarebbe naturalmente resa ragione all'opinione pubblica, autorizzasse il Governo all'esercizio di quella eccezionale facoltà.

Voglia poi permettermi l'onorevole Carutti di osservare che non è già questo semplicemente il diritto comune; perchè, secondo il diritto comune, qualunque agente di pubblica sicurezza e della forza pubblica (e non voglio far digressioni intorno agli abusi che quotidianamente in tal materia si commettono pur troppo nel nostro paese), per infiniti casi e con la più grande facilità, può penetrare nel domicilio di un privato cittadino ed arrestarlo, per mandato che può rilasciarsi da numerose autorità giudiziarie, secondarie od infime; e d'altronde da qualsiasi agente della pubblica forza. Tutti possono essere arrestati in flagranza, non esclusi i senatori e i deputati. Massimo è l'omaggio adunque, che si rende dalla Camera al principio del rispetto dovuto alla persona del Pontefice, introducendo a garanzia della sua indipendenza l'eccezionale privilegio, che, in caso di rifiuto e, naturalmente, quando si possa fornire la prova dell'esistenza nel luogo da lui abitato del rifugiato malfattore, non già qualunque tribunale (perchè io mi discosto dall'opinione di coloro, i quali vorrebbero che la sezione d'accusa di Roma, o del luogo dove l'arresto debbasi eseguire, bastasse a permetterlo), ma debba, come propone anche la Commissione, intervenire la più alta magistratura sedente nel luogo stesso, cioè d'ordinario la Corte di cassa-

zione che avrà sua sede in Roma, a conoscere della istanza del Governo ed a decidere.

Vogliate riflettere che, quando si adotta un somigliante sistema, e la Corte di cassazione debba essa stessa conoscere della realtà e gravità del caso, potrete essere tranquilli che di nessun abuso dovrà mai temersi, e tutti riconosceranno essersi veramente da noi raggiunto lo estremo limite delle possibili concessioni, negando solo quell'ultimo che sarebbe inconciliabile coi doveri dello Stato; potrete avere piena confidenza che giammai il Governo si rivolgerebbe alla Corte suprema, ovvero, anche rivolgendovisi, giammai potrebbe lusingarsi di vedere accolte le sue istanze, tranne quando l'eccesso fosse così grave, così flagrante, così notorio, che l'indignazione universale della popolazione di Roma quasi protestasse contro l'abuso medesimo.

Non aggiungerò, signori, da ultimo, che assai brevi parole intorno alla questione ministeriale. Essa inopportunamente, a mio avviso, fu posta. Comprendo che non è dato ad altri giudicare della posizione dei ministri, quando si tratta d'apprezzare i loro intimi sentimenti, ed è necessario che della convenienza della loro permanenza al potere, e delle condizioni che credono necessarie per conservarlo, siano lasciati giudici essi medesimi.

Nondimeno come uomo politico io debbo esprimere francamente l'impressione in me prodotta da quella inaspettata e per me spiacevole dichiarazione. Io comprendo che, quando si viene a domandare al Parlamento un provvedimento di manifesta necessità, ed il cui rifiuto sembrerebbe, in certa guisa, ricusare ai ministri ciò che d'ordinario un Parlamento si crede moralmente e politicamente obbligato ad accordare al Governo risponsabile, i ministri dichiarino che essi dovranno considerare, in caso di rifiuto, impossibile la loro permanenza al potere.

Ma la questione ministeriale, a mio credere, non poteva oggi essere posta sopra una domanda così anormale, nuova, straordinaria, eccessiva, che certamente incontrerebbe (intendo adoperare una espressione esatta) difficoltà forse insuperabili avanti a tutti i Parlamenti del mondo.

Mi dicano con sincerità gli onorevoli ministri se essi crederebbero facile cómpito di un Governo responsabile in ogni altro paese, anche dominato da sentimenti più favorevoli alle credenze cattoliche, strappare da un'Assemblea illuminata il voto che parte di una città (perchè il Vaticano e tutte le sue dipendenze sono, più che un palazzo, una parte importante e vasta di Roma) abbia a divenire assolutamente inaccessibile al potere dello Stato in guisa da convertirla in un asilo inviolabile!

L'onorevole Lanza desiderò essere grande giureconsulto per difendere ciò che giuridicamente non può difendersi; ma questa, più che quistione di giureconsulti o di uomini politici, è questione di moralità e di buon senso. Qualunque sia il Ministero che presuma di far passare i mandatari del paese sotto le forche caudine, con l'alternativa di una crisi politica, o di una rinuncia ai più elementari principii di giustizia, ed all'obblio di sacri doveri verso la patria, non può negarsi che ministri i quali sollevano in tali contingenze la questione ministeriale, pongono ad un cimento troppo arduo le coscienze dei rappresentanti della nazione.

Io dunque mi veggo costretto a sospettare o che gli onorevoli ministri conoscano fatti gravi a noi occulti, o che ad essi ormai sia venuto a noia il potere; ed in questo caso avrebbero potuto scegliere una questione più opportuna, mostrando, mi si permetta il dirlo, maggior riguardo alla posizione in cui si viene a collocare i deputati, ed anche coloro che hanno fiducia nel Ministero e desiderio di conservarlo.

Ma quando a noi è presentata questa dolorosa alternativa, che cosa si vuole che si faccia? Se si trattasse di un'altra questione meno rilevante, forse anche di alcuna di quelle che furono discusse e decise nei giorni precedenti, si sarebbe forse potuto transigere; ma, invitato a proclamare che in Italia debbasi ristabilire il diritto di asilo in tutto l'orrore del medio evo, in verità non mi sento la forza, per evitare mutamenti ministeriali, di violare i principii, di esporre il paese a pericoli ed a calamità, e finanche (scusate la frase, perchè, se è forte, risponde però al mio intimo sentimento) di disonorare col mio voto me stesso e la mia coscienza. (Bene! *a sinistra*)

Voglio ancora sperare che sarà dal Ministero ritirata la questione nei termini in cui fu posta, e, per quanto riguarda la formola dell'articolo 7, purchè non sia completa la impossibilità, assoluto il divieto allo Stato di esercitare i suoi diritti ed i suoi doveri, io darò l'esempio al Ministero d'intendimenti conciliativi.

Ma, se egli vorrà che si ponga ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Chiaves, o la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 7, il nostro voto non può essere dubbio. Ed invero l'ordine del giorno del deputato Chiaves, finchè dichiara che la Camera non intende di stabilire il diritto d'asilo, è con noi d'accordo, e possiamo tutti all'unanimità votarlo. Ma sussiste il medesimo dissenso nell'ultima parte, dove debbonsi indicare i mezzi cui la Camera intende ricorrere per non ristabilire il diritto d'asilo; imperocchè coloro che vorranno mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 7, saranno certamente i soli deputati logicamente coerenti con loro stessi, e che vorranno veramente una seria e reale applicazione della dichiarazione premessa dall'onorevole Chiaves; coloro invece che voteranno le ultime parole proposte dallo stesso onorevole Chiaves, nel senso della soppressione bramata dal Ministero, si contenteranno di una sterile parola e di una vuota

enunciazione teorica, ma nella pratica verranno a rinnegarla ed escluderla.

Tali, signori, sono le mie conclusioni, sulle quali attendo il vostro giudizio. (Bravo! *a sinistra*)

RAELI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, comincio dall'ultima parte del discorso dell'onorevole Mancini, sulla convenienza cioè della questione di Gabinetto posta dal Ministero.

L'onorevole Corte di già aveva dichiarato che non comprendeva una questione di Gabinetto per una questione che, a suo credere, era di medio evo; e l'onorevole Mancini con una frase men forte, ma con una perifrasi di questo concetto, e con parole involventi un rimprovero non meno grave, credeva che il Ministero aveva sconvolto tutto ciò che si ritiene come un sistema regolare nell'andamento della vita costituzionale, nel porre la questione di Gabinetto sopra una questione nella quale l'adozione della proposta ministeriale importava il rinnegare tutti i principii del nostro diritto ed esporre il paese a gravi pericoli.

Il Ministero ha già dichiarato che non intende come si possa dire far passare sotto le forche caudine alcun deputato, quando si dichiara francamente che il mantenimento dell'articolo 7, secondo l'ultima redazione, non è se non se l'applicazione di quella sola politica che crede opportuna alla salute del paese.

Gli onorevoli oppositori, i quali hanno creduto la questione di Gabinetto quasi derivare da un interesse personale per promesse fatte, mi permettano osservare che la questione di Gabinetto il Ministero la propone, perchè crede nel suo giudizio (potrà errare, ma è la sua convinzione) che il sistema incarnato in questo articolo sia quello che può evitare le complicazioni, quello che può dare le garanzie che tendono ad assicurare, a stabilire, a rendere più facile l'assettamento definitivo dell'unione di Roma coll'Italia.

Vi dissi che ha potuto errare, ma è questa la sua convinzione. Non è quindi questione di persone, è questione di sistema. Ed allora vede benissimo l'onorevole Mancini che appunto in coteste questioni, quando un Ministero crede che un provvedimento che egli propone come fondamentale di un sistema sia necessario al buon andamento della cosa pubblica, non può vederlo respinto senza che dichiari formalmente che egli con un altro sistema non può affatto governare il paese, e che coloro che hanno altri principii saranno certo più al caso di regolare e condurre la cosa pubblica.

Quindi sta la questione nel vedere se il concetto del Ministero, il criterio con cui egli giudica il disposto dell'articolo 7, sia erroneo, e produca quei gravi inconvenienti e quei pericoli che dagli onorevoli oppositori vi sono stati lungamente esposti.

Signori, nel trattare della questione del Sommo Pontefice, il Governo, io credo, e moltissimi di voi (come fu dimostrato nella votazione dei primi articoli del progetto in discussione) non ammisero l'idea di rendere applicabile alla stessa, e di farla giudicare colle norme ordinarie, coi principii comuni del diritto, con tutto ciò che serve per far regolare i rapporti quotidiani dei privati.

La contraria proposizione ebbe degli strenui difensori e poteva formare soggetto di un sistema diverso, ma fu respinta.

Ora il Ministero seguiva il sistema proposto in questa legge e da voi adottato non perchè egli avesse già annunziato, od accennato a queste idee come quelle che intendeva applicare al Pontefice, ma perchè realmente credeva e crede essere questo un sistema il quale derivava dalla natura, dalla condizione, dalla situazione delle cose.

Siamo entrati a Roma, abbiamo distrutto il potere temporale, abbiamo risolta la parte politica di questa questione la quale, o signori, non era così facile come alcuni oggi lo credono, in quanto che si trattava di far cessare un principato che aveva quasi mille anni di durata, si trattava almeno di acchetare le ansie della opinione cattolica sulle conseguenze della cessazione di questo principato.

Non è che io intenda che il merito di averlo fatto cessare si appartenga esclusivamente agli uomini che stanno al potere; era il progresso della pubblica opinione, della libertà, della civiltà, e, come disse l'onorevole mio collega degli affari esteri, ripetendo con plauso una frase dell'onorevole Coppino, in questa questione il Governo non è stato che il Comitato esecutivo della nazione; ma ci si accordi almeno di avere saputo evitare molte e gravi difficoltà e pericoli. E difatti per la completa soluzione della questione romana ci si presentava imponente la questione morale, la quale derivava (bisogna ripeterlo, perchè pare che ad ogni momento si dimentichi), derivava dalla condizione speciale che il principe spodestato era Capo di una religione, le cui credenze imperano sopra la massima parte dei cittadini italiani, e si estendono ben anche oltre l'Italia sopra moltissimi cittadini, che in alcuni Stati costituiscono, per dire così, la nazione intera.

Ed era per questa speciale costituzione gerarchica della Chiesa cattolica che, anche nel diritto pubblico internazionale europeo, il suo Capo Supremo è stato riguardato diversamente da tutti i capi delle altre credenze religiose, è stato riguardato come avente il carattere di sovrano, ed è per questo carattere speciale del Sommo Pontefice, che lo scioglimento della quistione romana aveva di tanto preoccupato, ed anche ora preoccupa l'Europa.

Si disse che per sciogliere cotesta quistione bisognava distrurre anche il potere religioso; ma è evidente che questa non è l'idea del paese, e ben era respinta dalla gran maggioranza della Camera quando

votaste il decreto che accettava il plebiscito del 30 dicembre 1870. E però con la medesima legge sanzionavate un carattere giuridico eccezionale nella persona del Sommo Pontefice, e riconoscevate doversi dare speciali garanzie, anche con franchigie territoriali, per la sua indipendenza ed il libero esercizio della sua autorità spirituale.

Questa legge, o signori, sanciva quindi il concetto dal Governo italiano costantemente proclamato che invece del potere temporale, ritenuto dai cattolici come una garanzia per la sua indipendenza, bisognava darne altre equivalenti, e che il Ministero ha formulate nello attuale progetto.

Fra queste le principali sono di certo la inviolabilità della sua persona di già sancita, e la inviolabilità della sua residenza proposta coll'articolo 7: colla prima si provvede alla sua sicurezza personale; colla seconda si assicura che il Sommo Pontefice, anche nella sua residenza, sarebbe stato al sicuro, sarebbe stato al coperto di qualunque siasi molestia, di qualunque siasi disturbo che avesse potuto soffrire per l'azione dell'autorità italiana; gli si garantisce insomma la libertà e la tranquillità della sua dimora.

Si obbietta che questa garanzia costituisce il diritto di asilo, parola che si ripete ad ogni passo per dimostrare come l'articolo 7 che si propone sia un ritorno al medio evo, sia una violazione di tutti i nostri principii, sia una diminuzione dell'integrità territoriale e della sovranità dello Stato. Questo rimprovero poteva in certo modo avere luogo sulla erronea interpretazione data alla frase generica dell'alinea dell'articolo 5, facendosi supporre nel Governo l'intenzione di sottrarre la residenza del Pontefice alla soggezione della legislazione del regno. Ma il Governo aveva già dichiarato nella sua relazione che la esenzione scritta in codesto alinea non riguardava se non se il divieto agli ufficiali della pubblica autorità od agenti della forza pubblica d'introdursi nei locali indicativi per esercitarvi atti del proprio ministero senza l'autorizzazione del Sommo Pontefice, e però a scanso di ogni equivoco si è rinunziato all'alinea dell'articolo 5; e si adotta la redazione della Commissione, respinto l'ultimo inciso che permette la entrata, se disposta dal decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

Codesto divieto d'introdursi e di eseguire alcun atto nelle residenze del Pontefice senza suo assentimento, non può affatto riguardarsi come l'antico diritto di asilo.

Voi trovate, o signori, che, indipendentemente da quanto si osserva verso gli ambasciatori stranieri per la immunità locale sulla cui estensione molto si discute, anche nei nostri Codici realmente si va di giorno in giorno questionando sulla maggiore o minore estensione che dapprima si era data; e non mancano locali e tempi, nei quali l'azione dell'ufficiale della pubblica autorità o della forza pubblica non si può esercitare; così per esempio, l'arresto dei debitori, secondo le disposizioni del Codice civile, non può avere luogo in date ore, non può avere luogo in date località, e specialmente nelle chiese in tempo di funzioni religiose.

Ora nessuno di certo in questo caso vi dice che si concede un diritto di asilo, nel senso che si aveva e che si accordava, secondo le antiche legislazioni; nessuno vi dice che si intende sottrarre alla sovranità dello Stato una parte del territorio.

Nel senso del Ministero, le residenze pontificie restano soggette alla legislazione come tutte le altre; soltanto per una ragione, della cui importanza saremo ora per conoscere e giudicare, l'azione dei funzionari che debbono metterla in attuazione si arresta. Si può meglio concepire la cosa, a mio avviso, supponendo una parte del territorio circondato da un torrente impetuoso il quale impedisce l'accesso, il passaggio all'agente della forza per farvi un atto qualunque del suo ufficio; per questo ostacolo non viene meno su quella parte del territorio la sovranità, non vi è sottrazione alla potestà nazionale. Lo stesso deve dirsi se, invece dell'ostacolo fisico, vi rappresentate un ostacolo morale che impedisce l'accesso agli ufficiali pubblici nelle residenze pontificie, e quindi neppure sono quelle residenze sottratte al potere legislativo ed alla sovranità nazionale ne' suoi principii generali sui quali si poggiano le moderne società. (*Bravo! Bene!*)

Che anzi, signori, mi sembra doversi ammettere questa idea con maggior ragione per l'ostacolo morale derivante da una disposizione di legge, in quanto che non si può mai riguardare come una negazione della sovranità una concessione o privilegio che deriva dalla sovranità medesima. Cotesta ragione altresì, a mio avviso, deve escludere il timore di ritornarsi all'antico diritto di asilo, che derivava dalla qualità ecclesiastica del luogo e dalle pretese esorbitanti della clerocrazia, e dalle quali a stento il potere civile si era liberato; poichè non si tratta ora di una immunità locale per favorire i delinquenti, ma di un divieto che il potere civile da se stesso e nel suo interesse prescrive all'esercizio di atti de' suoi agenti.

Così ridotta al vero suo carattere, la proposta del Ministero, mi pare che si restringa ad una questione di convenienza, e crederei di opportunità; il riconoscere, cioè, se i pericoli che da questa concessione derivano (secondo gli oppositori, e dei quali io non disconosco qualche gravità) siano maggiori o minori dei pericoli ai quali, seguendo altro consiglio, in un altro senso può andarsi incontro. (Bene! *a destra*)

Eccovi come la questione è stata posta dal Ministero. Si assicuri la Camera che nei Consigli della Corona, prima di addivenire alla redazione di questo articolo, non si mancò di lunga riflessione; che ciascuno di noi teneva anche molto ad impedire, ad evitare che si facesse la benchè menoma cosa, la quale avesse

potuto ricordare viete istituzioni che pei loro abusi non lasciano di esercitare tuttavia un sentimento di repulsione.

Ora il Governo ha creduto che il supposto pericolo di diventare queste residenze un ricovero di cospiratori i quali potessero compromettere e turbare l'esistenza e la sicurezza dello Stato sia un pericolo davvero da non temersi affatto, se si trattasse di uomini che avrebbero dovuto servirsi della forza per invadere la città di Roma ed il regno; e, se si trattasse invece di persone le quali dovrebbero servire come promotori d'insurrezione in altre parti del regno, la loro dimora nel Vaticano non sarebbe temibile; se le temute cospirazioni della Corte di Roma sóno state impotenti quando aveva uno Stato ed una forza militare organizzata, sarebbe strano l'averne oggi paura.

In quanto ai delinquenti comuni, oltrechè non si può supporre il malvolere nel Sommo Pontefice a permetterne il rifugio nelle sue residenze, di che temete, o signori? Non saranno altro se non se prigionieri lì ritenuti; saranno in una bella, in una magnifica prigione, ma saranno sempre privati di quella libertà la quale soltanto può mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Vi confesso che per questo rispetto il timore non mi sembra affatto giustificato. Sarà ben facile al Governo il farli guardare, più facile che non quando essi andassero occultandosi nelle case dei privati, o vagassero per le campagne od in altri luoghi. Questo pericolo dunque non esiste.

D'altra parte, o signori, pensate quanto più gravi e maggiori sarebbero i pericoli che per la sicurezza pubblica esterna ed interna deriverebbero dal poter perquisire tutti gli angoli del Vaticano per un motivo che fosse anche giustificabile per la legge comune.

Ieri l'onorevole Crispi, nel dirigere al presidente del Consiglio un'interpellanza sulla pubblica sicurezza in Roma, avvertiva con molto senno di badare che Pio IX è dolente che noi non abbiamo usato verso di lui come Napoleone I usò verso Pio VII; di badare che non gli si dia motivo di fare la figura di martire, perchè questo potrebbe crearci gravi imbarazzi internazionali.

E ben diceva l'onorevole Crispi; ed è appunto per cotesta ragione, che il Ministero ha sempre tenuto presente nella sua condotta per la questione romana, e che ora insiste per l'approvazione dell'articolo 7, come da lui vi è proposto.

Lo stabilire che per qualunque fatto si possa andare a perquisire in tutti gli angoli del Vaticano, ed anche nella stanza del Pontefice, per ricercarvi un delinquente od altro che possa servire per un procedimento, potrebbe sempre dare ai nostri avversari l'occasione di gridare al martirio, alla persecuzione, non ostante la giustizia del procedimento medesimo. Non si mancherebbe di dire che si vogliono usare soprusi al Sommo Pontefice, che assolutamente non gli si vuole accordare la libertà, la tranquillità necessaria per l'esercizio dell'autorità religiosa.

Ma, ci si opporrà, in questo modo vi disarmate, confidando nel Pontefice; e, mentre vi abbandonate alla più cieca fiducia, credendo che non vorrà abusare della sua posizione, che non vorrà spingersi sino a cospirare contro l'Italia, mentre i fatti provano il contrario, diffidate di voi stessi, e mostrate ad ogni passo di temere che veramente si voglia a suo danno abusare.

Signori, siamo franchi, poichè possiamo esserlo. Io credo che forse (non dico nell'animo del Pontefice, ma in coloro che lo circondano) sia tuttavia ardente il desiderio di vedere rovesciato il nuovo ordine di cose, e che forse oggi è più potente che mai il desiderio in essi di vedere distrutta l'unità d'Italia e ricostituito il potere temporale. Questo io lo credo; ma qual è il mezzo per combattere questo desiderio?

Il mezzo di combatterlo, secondo me, è quello di renderlo impotente; e voi lo renderete impotente, non col togliergli quei mezzi fisici e materiali di cui apparentemente potrebbe disporre, non coll'uso del diritto di fare entrare nel suo palazzo gli ufficiali pubblici ed agenti della forza; ma lo renderete impotente col fare sì che tutti i cattolici siano persuasi che voi lo rispettate, lo riverite non solo, ma gli mantenete integra la tranquillità della sua dimora, e vi negate a voi stessi il diritto di turbarla anche quando lo poteste per le regole del diritto comune.

Allora le sue doglianze saranno chiarite sempre ingiuste, e voi potrete essere sicuri che tutti i conati della curia romana, tutte le mene contro l'Italia riuscirebbero vane, sarebbero da disprezzarsi.

D'altra parte questa ostilità della Curia romana ci obbliga a maggiori riguardi per una circostanza di fatto della quale deve tenersi conto. Noi siamo entrati in Roma forti del nostro diritto; siamo entrati in Roma non solamente credendo di fare, ma facendo un atto di giustizia nazionale; non dobbiamo però dimenticare, non possiamo pretendere che tale la creda il Sommo Pontefice, non possiamo neanco finora lusingarci, almeno non ne abbiamo la prova e la conoscenza, che questo atto non desti alcun timore, alcuna apprensione sulla futura condizione della Santa Sede e del Sommo Pontefice, sulla nostra condotta a suo riguardo, considerato anche soltanto come capo della Chiesa cattolica, sia per conservare, sia per assicurare maggiormente ed a nostro vantaggio ciò che noi crediamo, ed è l'effetto dell'esercizio del nostro diritto.

Per vincere questa diffidenza, ancorchè ingiusta, per rassicurare gli animi paurosi ma onesti, bisogna quindi dare maggiori garanzie che realmente il Governo (chiunque sia al potere) non vorrà mai spingersi ad alcun atto di abuso e di molestia verso il Pontefice stesso. (*Conversazioni*)

Senza questa piena sicurezza, sarà difficile o per lo

meno lontano l'assetto definitivo della questione romana.

E però, se il divieto agli ufficiali pubblici d'introdursi nelle residenze pontificali può produrre qualche pericolo, vi ha il contrapposto dei maggiori pericoli che potrebbero nascere dal permettersi l'ingresso nei palazzi medesimi; ed è a questa maggior somma di più gravi pericoli che bisogna ovviare.

Vi è di più, o signori: gli oppositori temono che il Sommo Pontefice possa abusare a danno dello Stato del divieto che a di lui riguardo s'impone nello esercizio dell'uffizio de' suoi agenti; ma, a prescindere che lo Stato non intende e non può rinunziare ad alcun suo diritto quando l'abuso sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato, il Ministero crede che il maggior freno che si può imporre sarebbe sempre in quella forza che ho sempre sentito invocare da tutti coloro che non hanno creduto solo alla forza dei cannoni, in quella forza che è la vera forza dell'epoca moderna, la forza, cioè, dell'opinione pubblica.

Io credo che, più che i cannoni italiani, i quali facevano la breccia a Porta Pia, diede l'ultimo crollo al potere temporale (*Si parla*) l'asilo che le masnade dei briganti delle provincie meridionali trovavano nelle vicine provincie pontificie, e quell'asilo, secondo me, fu una delle più potenti cagioni della sua rovina.

Ho detto, o signori, che l'asilo accordato od almeno tollerato dei briganti nelle provincie pontificie, anche sul semplice supposto che si dava dal Governo romano, contribuì assai nell'opinione pubblica alla condanna di quello stato di cose; e ben vi diceva l'onorevole relatore della Commissione nella discussione generale che il maggior freno agli abusi di un privilegio, all'abuso di una immunità che si accorda consiste nell'interesse che si ha da colui che ha questa immunità a non abusarne per non avere contro di sè l'opinione pubblica e non correre il pericolo di perderla.

Eccovi adunque, o signori, come i pericoli che voi temete dall'abuso del privilegio, se anche si volesse ammettere il sospetto che se ne possa abusare, avranno un freno nell'interesse di colui cui si accorda.

Si è finalmente obbiettato che a tutti questi danni ed inconvenienti temibili, quando l'azione del Governo si spinga politicamente o amministrativamente, si provvede col volere l'intervento dell'autorità giudiziaria e, per maggiore garanzia, della suprema magistratura.

Signori, io credo che, se anco in cotesta questione e per ogni caso speciale faceste intervenire l'autorità suprema dello Stato, non evitereste gl'inconvenienti temuti, e ne risentirebbe forse danno l'istituzione giudiziaria stessa; perchè, siccome questa non dovrebbe giudicare che su ciò che potrebbe risultare dagli atti, si dovrebbe sempre aprire il procedimento, e sovente sopra lievi sospetti, o fatti alterati dalla passione politica o religiosa, che darebbero intanto causa allo eccitamento ed al sospetto, e che, se non seguiti da un decreto affermativo, darebbero facile appicco alle accuse, dalle quali in simile processure non difenderebbe la sapienza e la intemerata fama degli eminenti magistrati che ne giudicherebbero.

Per finire, signori, il Governo ha creduto che il permettere l'azione degli ufficiali pubblici o degli agenti della pubblica forza nell'interno delle residenze del Pontefice porterebbe tali inconvenienti, darebbe luogo a tali attriti da essere di molto superiori agli inconvenienti che potrebbero derivare dal non permettere che i medesimi vi s'introducano per la ricerca di alcuni delinquenti; il Governo ha creduto e crede che l'articolo presentatovi non costituisca il diritto di asilo, e che il propostovi sistema sia il migliore e più opportuno per poter condurre a termine l'ardua impresa del compimento del programma nazionale; ed è perciò che si è creduto nel dovere di pregarvi di adottarlo nello interesse della cosa pubblica.

FERRACCIÙ. Signori, le gravi difficoltà che s'incontrano ad ogni passo nel corso di questa discussione mi persuadono che il tema sul quale discutiamo escè dai limiti di un'Assemblea legislativa. E tanto la mancanza di un concetto veramente giuridico nel determinare le norme da seguire, quanto la divergenza che si rivela intorno all'apprezzamento di esse, mi fanno poi dubitare che in definitiva si possa riescire a far opera degna e vantaggiosa.

Per me un solo mezzo è sicuro, quello di cancellare una parte almeno di questo progetto di legge che io credo esiziale all'Italia. M'ingannerò, ma è codesto il mio avviso. Ad ogni modo, io rispetto le altrui convinzioni e non metto in dubbio la buona fede d'alcuno; però, in mezzo a tanto avvicendarsi di opinioni e di incertezze, sento il bisogno di pregare la Camera che voglia permettermi di sciogliere, starei per dire, un debito di coscienza, ed esporre senza ira, senza odio e senza spirito di parte, il mio modo di vedere.

Lascio da banda i preamboli, e comincio dal farmi una domanda semplicissima. La domanda è questa: qual è lo scopo che si è prefisso il Governo d'Italia nell'entrare in Roma? Evidentemente, un Governo che si mostra così tenero per la religione di Cristo, non poteva prefiggersi uno scopo che fosse contrario alle massime da lei proclamate. È quindi ovvio rispondere che ei vi entrasse a fin di bene, e segnatamente per rivendicare a Cesare ciò che è di Cesare, lasciando a Dio ciò che è di Dio. Come vedete, la risposta è di data un po' antica, ma non lascia perciò di essere sempre giusta ed opportuna. Parmi anzi la sola che valga a fissare la vera idea dei diritti e dei doveri, sia della

Chiesa rimpetto allo Stato, che dello Stato rimpetto alla Chiesa. La separazione del sacerdozio dall'impero vi è chiaramente designata, e designati pur sono, per chi voglia vederli, i limiti naturali della competenza rispettiva.

Separare adunque quello che, con tanta sapienza aveva separato e distinto il Salvatore del mondo, ma separarlo senza equivoci, ed in modo risoluto e completo, ecco, secondo me, il còmpito vero di chi ama governare l'Italia senza esporre a permanente pericolo la sua unità, la sua autonomia e la sua indipendenza. A me sembra che il tempo delle gratuite concessioni, dei differimenti inconsulti e delle mezze misure dovrebbe omai essere finito.

Signori, è inutile dissimularlo, se vuolsi governare sul serio, bisogna uscire dalla falsa via delle transazioni e delle tresche diplomatiche, e dare a ciascuno il suo. È questa la sola condotta plausibile. Non si può essere sovrani, nè pretendere a Governo, che ad una condizione, a condizione di far rispettare tutto ciò che è emanazione necessaria della sovranità. Ora, se in nome di una religione qualunque, si fa lecito ai suoi ministri di gittare il discredito sulle leggi e le istituzioni dello Stato, di oltraggiare impunemente il Re ed i poteri costituiti, di condannare i loro atti, tacciandoli di empietà, di sacrilegio, di spogliazione, di stimmatizzare insomma, di vituperare tutte cose con ogni maniera di vituperio, voi ben capite che non si può più parlare nè di sovrano nè di Governo nè d'altro. Tutto deve tacere dinanzi all'autorità inesorabile del dogma, tutto scomparire e dileguarsi, persino quel principio d'ordine che è stabilito in natura, siccome parte dell'economia onde si reggono le civili società. Poco importa la pienezza dei tempi, poco o nulla il progresso dei lumi e della civiltà. La ragione di Stato ha pur essa i suoi misteri, le sue esigenze, i suoi riserbi. Non conviene abbattere d'un tratto e per intero l'opera di molti secoli; prudenza vuole che alcuna cosa si conservi, soprattutto poi che si lasci una specie di addentellato agli intraprendimenti ed alle inframmettenze di un aggregato di uomini il quale, parlando ed operando in nome di un volere imperscrutabile, si proclama depositario ed arbitro dei destini dell'umanità. Ebbene, se così piace, e così sia; ma Dio voglia che per tal modo non si prepari all'Italia una nuova e lunga serie di tribolazioni e di affanni.

Io non so veramente se la storia debba giovare a qualche cosa; credo per altro che un qualche utile ammaestramento se ne dovrebbe ricavare. Che volete? Forse io m'inganno, ma il presumere che si possa dare stabile assetto al Governo d'Italia, senza togliere ai successori d'Ildebrando la più remota speranza di imperare sulla terra, permettetemi che io ve lo dica francamente, è una presunzione di salvarsi senza merito. (*Conversazioni*)

Se la Camera crede che io non debba continuare sono pronto a rinunciare alla parola. (*No! no! — Parli! parli!*), tanto più che mi sento poco bene.

Non basta rallegrarsi e dire: il primo prete è tornato alla rete; non basta scrivere nel gran volume delle leggi, la tiara è disgiunta dallo scettro; bisogna badare seriamente al modo pratico d'attuazione; bisogna soprattutto antivenire la possibilità di un nuovo connubio; bisogna quindi distruggere ogni elemento che gli dia presa ed ansa. E i provvedimenti che noi facciamo sono ben altra cosa, non provvedono, quasi direi, a nulla; racchiudono anzi un germe d'antagonismo, il cui sviluppo, in un tempo più o meno lontano, può essere cagione tristissima di confusioni, di disordini e di sfacimento.

Non illudetevi, o signori, se desiderate che il vostro edifizio stia veramente in piedi, cercate di mettere tutto a suo posto. Volete davvero che l'azione dell'autorità ecclesiastica non avviluppi quella dello Stato e non termini di soverchiarla ed assorbirla? Ebbene, in questo caso adoperate in modo che il sacerdozio, invece di annunciarsi e spingersi avanti coll'insolente motto « la Chiesa sono io, » si ritiri modestamente verso i suoi principii e viva circoscritto dentro i limiti delle sue naturali prerogative. Suo titolo d'origine sia unicamente la spontanea volontà dei credenti. Suo dover sacro, la custodia del prezioso deposito della fede. Sia la sua condotta costantemente esemplata su quella del Cristo; e mai non gli avvenga di torcere lo sguardo dagli insegnamenti suoi. Abborra perciò da ogni maniera di dominio, e lasci di trescare co' potenti della terra. Il suo regno non è di questo mondo. Il campo della politica e della diplomazia non gli appartiene e non dee spaziarvi. Epperò torni di cuor sincero alla semplicità dell'istituto, e, circondato dal suo immortale prestigio, predichi ed insegni la morale, illumini ed ammaestri le genti, adempia in una parola con zelo e santo trasporto l'augusta sua missione; ma in nome del suo ministerio, che è ministerio di pace, di amore e di carità, giammai non si faccia insidiatore o disturbatore dell'ordine, giammai non s'intrometta della civil polizia; nè si attenti per qualsiasi motivo, e neanco in nome della verità, di funestare lo Stato, di cui non è nè ministro nè moderatore nè vindice. (*Bene! a sinistra*)

Ecco le basi del vostro edificio. Se voi non fabbricherete su queste basi, fabbricherete sull'arena; voi potete far miracoli, ma non giungerete mai ad assodare in Roma il vostro politico reggimento.

Non fatevi illusione, o signori, non c'è via di mezzo: per fare opera duratura e proficua bisogna ritornare alla regola, e ritornarvi con logica inesorabile. Non esenzioni, non immunità, non giurisdizioni anomale, non altro che valga ad introdurre nello Stato un privilegio di casta. Nulla che sappia di parzialità, nulla che esca dai suoi confini naturali. Eguaglianza dinanzi alla legge per tutti e su tutto. I ministri dell'altare non

possono avere maggiori diritti di quelli che abbia ogni altro cittadino; non prerogativa politica o civile che li renda superiori alla legge. L'articolo 24 dello Statuto resterebbe altrimenti una lettera morta. Liberi ed indipendenti nell'esercizio del loro ministerio, non pretendano a speciali favori. Le aspirazioni religiose, che sono figlie primogenite della libertà individuale, non hanno bisogno che di libertà; ed alla libertà è sufficiente guarentigia l'eguaglianza cittadina. Libertà dunque ed indipendenza per tutti nella sfera della propria attività, ecco la regola suprema: chi ne esce, paghi. (*Bene!*)

Nè in questa via vi arresti, o signori, la considerazione che la religione cattolica è proclamata religione dello Stato. Checchè ne pensino gli onorevoli Toscanelli e Bortolucci, il primo articolo del nostro Statuto, che è tolto di peso dalla Carta francese del 1814, non può significare che vi sia una religione dominante, una religione di diritto, che obblighi forzatamente alla sua professione. Questo significato sarebbe empiamente tirannico e sovversivo. Lo Statuto, guarentendo indistintamente l'esercizio di tutti i culti, assicura per ciò stesso il principio della libertà di coscienza; imperocchè, quando ciascuno è libero di professare più l'una che l'altra credenza, non v'ha chi non vegga nessuno potersi costringere ad una professione che non sia quella del cuor suo.

Io non ho bisogno di qui dire che la religione è tutta individuale, e che l'individuo, entrando a far parte di una civile comunanza, se riconosce come giusta limitazione delle sue facoltà naturali tutto ciò che è necessario al conseguimento di uno scopo comune, non distrugge per codesto nè la sua individualità nè i suoi diritti, e molto meno fa getto della parte più nobile di se stesso, della potenza cioè d'innalzarsi liberamente a Dio, e di poggiare col suo intelletto e col suo cuore nelle purissime regioni del vero e del buono.

Se dunque l'articolo dello Statuto esprime qualche cosa che non sia contraria a tutta la sua economia, se esprime alcunchè di consentaneo al diritto più sacro dell'uomo ed ai portati del tempo e della civiltà, non può esprimere che una specie di omaggio alla maggioranza del paese. In altri termini, non può che attestare un fatto: il fatto cioè che nel territorio del regno la professione della fede cattolica è più estesa di qualunque altra; varrebbe quanto dire che in Italia predomina la religione di Cristo, come si direbbe che la maomettana predomina nell'Asia occidentale, o nella meridionale quella di Brama e di Xaca. Ma questi diversi modi di affermare la presenza d'un dato culto si riferiscono alla forza numerica dei credenti, non mai al reggimento politico del paese al quale appartengono.

Non è per altro (e qui convengo cogli onorevoli Bortolucci e Toscanelli), non è per altro che la locuzione dell'articolo in discorso possa dirsi molto felice. Ben al contrario: ed è appunto per ciò che i rappresentanti della Francia, veduto come simigliante locuzione avesse risvegliate delle ingiuste pretensioni ad una dominazione esclusiva, così contraria al vero spirito della religione ed alla libertà di coscienza, come alla pace del regno, non stimarono di conservarla nella Costituzione del 1830. Bisogna cancellare, diceva il relatore della Giunta incaricata di proporre le variazioni da introdursi nell'antica Carta, bisogna cancellare le parole dell'articolo 6, dappoichè le medesime, senza niente aggiungere a quanto la religione ha in se stessa di santo e di venerabile, sono divenute la sorgente di molti errori, ed hanno finalmente cagionato la disgrazia della famiglia regnante, e messo lo Stato sul pendio della propria rovina. Mi pare che l'esempio d'una nazione come la Francia, che pure si vanta di essere la figlia primogenita della Chiesa cattolica, sia più che sufficiente per cessare gli scrupoli delle coscienze anco le più timorate e le più sinceramente devote al cattolicismo ed al Papa.

Ma lasciamo da banda gli scrupoli e ragioniamo senza preoccupazioni e senza passioni. Lo Stato, signori, voi lo sapete, nell'ordine politico rappresenta, e non può non rappresentare, la società come si trova realmente costituita, colle sue abitudini cioè, co' suoi pregiudizi, co' suoi errori, con le varie sue discrepanze intellettuali e morali. Esso quindi non potrebbe riconoscere la superiorità nè la preminenza di tale o tal altra Chiesa senza farsi partigiano ingiusto. Impassibile in mezzo ai diversi partiti religiosi ed alle diverse credenze, deve serbare con tutti e per tutti, lasciatemi così dire, una specie di neutralità. Calvinisti, luterani e cattolici, maomettani od altro, per lui han da essere tutt'uno. Estraneo alle pratiche del culto, non si addentra nel sacrario delle coscienze, e punto non si occupa del diverso modo di adorare Iddio. Lo Stato non sa e non deve sapere se tra suoi vi abbia un vescovo, un cardinale, un rabbino, un papa. Egli non ha davanti a sè che dei cittadini, e dei cittadini garantiti e protetti sotto l'egida dell'uguaglianza. Compreso unicamente del dovere di assicurare a ciascuno il suo compiuto sviluppo, veglia a questo solo che, fatta a tutti parte egoale di diritti e di doveri nei limiti del giusto e senza privilegi, l'ordine non sia menomamente turbato nè dalle pretensioni degli uni nè dalle esorbitanze degli altri.

Or bene, se questo è vero, ed è verissimo, come si possono giustificare i vostri provvedimenti eccezionali? Voi volete creare una specie di aristocrazia cattolica; volete, sino a certo punto, sottrarre i suoi atti all'impero delle leggi; volete privilegiarla, sovvenirla, dotarla, e dotarla a spese del cattolicismo non solo, ma sì ancora dei dissidenti, violando cioè la giustizia per gli uni, e la giustizia e la libertà di coscienza per gli altri. Ed è a prezzo di così flagranti violazioni che si ha da garantire l'autorità dell'ex-principe di Roma?

Roma, signori, ci era necessaria per dare all'Italia

la sua unità, la sua autonomia, la sua indipendenza; bisognava dunque andarci, e ci andammo. Come ci siamo andati io non lo so: e se mi è lecito argomentare da quella specie di abiura fatta innanzi al Papa per bocca del nostro inviato, debbo inferirne che sia molto difficile a sapersi. Il vero è che, mentre noi si dormiva tranquilli all'ombra della famosa Convenzione del 15 settembre, un bel giorno, desti all'improvviso e quasi per forza, ci parve di essere sulle sponde del Tevere, e ci eravamo davvero; ma ci eravamo così inconscii del nostro viaggio, come incerti del nostro arrivo e della nostra posizione. Ad ogni modo la nostra entrata in Roma potè effettuarsi, ed oramai ci siamo, e ci siamo in virtù del diritto nazionale. Così almeno, dopo qualche esitazione, piacque al Governo d'annunziarne l'ingresso.

Ma, se credete realmente di essere a Roma per virtù ed a nome del diritto nazionale, di quello stesso diritto che ci condusse a Milano, a Napoli, a Firenze, oh! perchè mai vi arrestate dinanzi alla sua applicazione? Perchè volete applicarlo usando due pesi e due misure? Avete voi una vera e buona ragione per favorire più l'uno che l'altro dei principi spodestati, per non dovere trattar tutti alla medesima stregua? I loro titoli si equivalgono; portano tutti la medesima impronta, l'impronta dell'usurpazione; anzi quello del più favorito è senza dubbio il peggiore, il meno giustificabile di tutti; è quello che riassume in sè la dolorosa istorie delle secolari sciagure d'Italia. Ed è proprio a questo titolo che voi vi appoggiete per introdurre nello Stato una sovranità nuova ed un nuovo ordine di cittadini? Sia pure così; ma sia pure inteso che le vostre proposte, mentre offendono da una parte tutti i precetti di giustizia e di eguaglienza consacrati dallo Statuto, formano dall'altra un fatale anello di congiunzione tra il vecchio ed il nuovo, intorno a cui si rannoderanno più o meno tardi le infauste tradizioni del passato e le mire ambiziose dell'avvenire.

Questo stato di cose non ce lo siam fatto noi, si grida da tutte parti. Entrando in Roma abbiamo trovato un principe colla sua Corte, colla sua diplomazia, co' suoi onori principeschi; noi quindi non facciamo altro che riconoscere una sovranità esistente. Bella scoperta davvero! Questo è uno di quegli argomenti che provan troppo, e per conseguenza provan nulla. Tanto valeva non entrare in Roma, e lasciare che il Papa ed i cardinali continuassero nel pacifico esercizio de' loro sovrani poteri.

Ma pure una qualche garanzia bisognerà ben darla: abbiamo degl'impegni, degli obblighi morali di cui fa d'uopo adebitarci; ne scapiterebbe altrimenti la nostra lealtà, ne andrebbe di mezzo l'onore del paese, e poi e poi anche la politica reclama la parte sua, tanto più che questo progetto di legge non può da noi essere considerato che politicamente, e solo politicamente, se pure, come fu detto e scritto, si vuol essere tenuti in conto di uomini politici.

È codesta una obbiezione assai grave, quasi direi è una dolorosa necessità che ci sottomette all'impero di una situazione molto complicata e difficile. Sta solo a vedere se la necessità, passatemi l'espressione, sia veramente necessaria, se provenga cioè dalla natura intima delle cose, oppure non sia procurata e fattizia; se non sia opera volontaria d'uomini i quali, in un momento di entusiasmo misto di generosità e di paura, abbiamo smarrita la diritta via, e siansi spinti fin là, donde non è possibile uscire che a forza di sacrifici. Io lascio che ognuno giudichi a suo modo: in quanto a me, non posso accettare la posizione, e cancello volentieri il mio povero nome dall'elenco degli uomini politici.

Io credo, o signori, che la politica non debba ridursi ad una specie di galanteria diplomatica; per me la vera politica è quella che si fonda sugli eterni dettati della ragione e del diritto, e che, seguendo lo Stato nelle sue legittime aspirazioni, nelle sue tendenze, nei suoi bisogni, nel suo progressivo esplicamento, si vantaggia di tutti gli elementi creati dal tempo e dalla civiltà, ne prepara ed agevola lo sviluppo, e, ad occasione data, s'impossessa degli avvenimenti e li domina per incarnare col fatto quei principii, alla cui applicazione si lega indissolubilmente il vero e reale progresso dell'umanità. Tutt'altra politica è politica falsa, che guasta e corrode le istituzioni, che salva, se pur volete, la situazione del momento, ma che, ben lungi di contribuire alla solidità e floridezza degli Stati, ne logora gradatamente la vita, e da ultimo ne recide il filo. Su questo punto non vorrei dir altro; ma desidererei che una politica troppo tenera per la gerarchia ecclesiastica non facesse dimenticare ad alcuno l'utile insegnamento che lasciò scritto G. D. Romagnosi, vale a dire che, quando con una dottrina rivelata ed immutabile si esce dalla sfera dei principii morali per entrare in amministrazione od in politica, si tende, senza saperlo, alla distruzione della vita civile, e si attirano sulle nazioni le più grandi calamità. Mi pare che l'insegnamento non sia da disprezzarsi.

A ogni modo i nostri impegni hanno da essere mantenuti! Ma spieghiamoci chiaro: di quali impegni s'intende qui parlare? Io temo che si esageri di molto, e che l'esagerazione dipenda in gran parte da una specie di confusione di idee. Codesto io debbo argomentare dalla nota diplomatica del 28 ottobre, nella quale si legge che « primo dovere del Governo si è quello di dichiarare che il mondo cattolico non sarà minacciato nella sua comune credenza dal compimento dell'unità d'Italia. » Se non si confondesse troppo facilmente la Chiesa col Papato, e il Papato e il sacerdozio colla religione, non si uscirebbe così spesso di via. La Chiesa, signori, non è che l'estrinsecazione individuale dei sentimenti religiosi di ogni credente; ed il sacerdozio non è che il ministro puro e semplice di

questi stessi sentimenti; ma nè la Chiesa nè il sacerdozio è la religione. La religione non risiede in alcun ente collettivo. I suoi rapporti sono personali a ciascuno, ed affatto indipendenti da ogni umana podestà; sono unicamente regolati da una legge che è scolpita nella mente e nel cuore di tutti, e sfuggono perciò stesso ad ogni maniera di minaccia e di costringimento. Come dunque temete che dall'assoggettare il sacerdozio alla legge comune in tutto ciò che si connette colla vita politica e civile dello Stato possiate mancare ai vostri obblighi, o sia per venirne detrimento alla religione, quando la religione non dipende in veruna guisa dal sacerdozio? Quando essa invece s'appartiene sovranamente ad ogni singolo individuo che è libero di manifestare le aspirazioni dell'anima sua in quel modo che stima più degno e più conforme? O credete davvero che sia mestieri di un Governo gerarchicamente costituito per regolare le cose di coscienza? Ma voi vi ingannate. Colui che disse « il mio regno non è di questo mondo, » non venne sicuramente tra mortali per fondare un Governo che non era necessario. Esso fondò una religione; ed i suoi discepoli, mentre ne predicavano e diffondevano la dottrina, si gloriavano ad un tempo di stare sottomessi alle autorità costituite e di osservare scrupolosamente le leggi dell'impero.

Di quali obblighi dunque ci venite a parlare? I vostri obblighi nascono dalla natura stessa del Governo; sono determinati dallo Statuto e dal programma nazionale. Voi avete promesso di guarentire al Papa la sua dignità, il suo decoro e la sua indipendenza, e sta benissimo. Ciò vuol dire che intendete assicurare al medesimo, come ad ogni altro cittadino, il pieno godimento dei suoi diritti; vuol dire che gli assicurate il rispetto alla propria personalità sotto tutti gli aspetti ed in tutte le sue apparizioni. Ma non significa punto il riconoscimento di un privilegio. Un privilegio non avreste potuto darlo nè prometterlo senza mancare a voi stessi, senza violare le leggi dello Stato. Voi dunque non vi siete impegnati e non potevate impegnarvi oltre ai limiti delle vostre facoltà. Ciò è manifesto. Ora, volete voi sciogliere davvero le vostre promesse? Ebbene in questo caso attuate in ogni sua parte il programma: date alla Chiesa la sua piena libertà... Vedo che il signor presidente del Consiglio fa segni d'impazienza. Crede forse che io divaghi? Io credo invece di essere strettamente alla questione.

Attuate, io diceva, in ogni sua parte il programma nazionale; date alla Chiesa la sua piena libertà. È questo il solo mezzo di uscirne ad onore; il solo mezzo di mettere alla prova la vostra famosa formola, *libera Chiesa in libero Stato;* la quale, a conti fatti, o non significa nulla, o si converte in quest'altra, vale a dire che in uno Stato il quale si regge a libertà, vi ha da essere libertà d'associazione. Ed è appunto questa libertà che io vi domando in nome del diritto non solo, ma in nome eziandio della stessa Chiesa alla quale appartengo.

Il diritto d'associazione, o signori, è diritto primitivo, incontestabile, riconosciuto e proclamato dalle nostre leggi, e voi non potete negarlo, dirò anzi non dovete temerlo nelle sue razionali applicazioni; imperocchè coordinandosi, com'è naturale che si coordini, col bene comune, non può non essere temperato dalle circostanze, dalle speciali esigenze, dalla necessità del consorzio. E quindi, ammesso che un'associazione religiosa, come un'altra qualunque, abbia diritto di esistere, di svolgersi, di perfezionarsi, d'invigorirsi nella grande associazione dello Stato, non ne segue perciò che si possano togliere a questo gli elementi della propria forza, o molto meno i mezzi di cui abbisogna per compiere la sua missione, per provvedere in modo sicuro ed efficace alle condizioni della sua esistenza e della sua conservazione. In qualunque evento lo Stato conserva sempre i suoi legittimi poteri, e sebbene non possa ingerirsi nelle cose degli associati a scopo religioso, in quanto si aggirino nella sfera della propria libertà di coscienza, può nondimeno, anzi deve sottoporli all'impero delle leggi in tutti gli atti della vita che si legano con la civile comunanza, di cui politicamente fanno parto.

Non mi dissimulo che l'associazione religiosa è una associazione, per così dire, *sui generis*, un'associazione che si differenzia da tutte le altre, ma perciò appunto non bisogna permettere che il suo organismo prenda vita fuori dello Stato, e tanto meno che il suo movimento, anche collettivo, esca dalla cerchia individuale sia come principio, sia come azione. Soprattutto poi bisogna por mente a che questo essere morale, si chiami Chiesa od altro, non abbia esistenza propria e non agisca come tale anche al di fuori di coloro che l'hanno costituito: altrimenti si forma nello Stato un corpo eterogeneo, si crea una potenza rivale, che parla ed opera in nome di una autorità straniera; e, spingendosi avanti con rivalità sempre crescente, termina per sostituirsi alla vera rappresentanza del paese. Questa, o signori, non sarebbe libertà di svolgimento; sarebbe abuso deplorevole, sarebbe licenza senza freno e senza regola, e non è questo che io desidero. Io desidero invece che la Chiesa non abbia nè più nè meno di quello che può avere ogni religionario nei suoi rapporti di unione con Dio; io desidero che la Chiesa abbia piena libertà sotto la protezione delle leggi e delle istituzioni dello Stato. È a questo modo, ma a questo modo soltanto, che voi potrete garantire al Pontefice la sua indipendenza. È la sola guarentigia che voi potete dargli. Le pompe, gli onori, le preminenze che gli offerite, mentre da un lato non aggiungono punto di splendore a quella specie d'aureola celeste, di cui è circondato il suo carattere quasi divino, non valgono dall'altro a renderlo più sicuro nè più rispettato ed autorevole. Già a tutte le vostre offerte il Papa risponde

costantemente con un rifiuto, e fa bene; non potrebbe fare altrimenti. Il capo di una religione che mette a fondamento della sua morale il disprezzo delle cose terrene, ed altro non chiede al mondo che di servire ed adorare Iddio, non può avere bisogno dei vostri reali fastigi e deve anzi schivarli, affine di serbare incontaminato e puro il sacro deposito della fede. Almeno Cristo aveva mostrato con l'esempio di non averne bisogno, e l'esempio di Cristo non può non essere imitato dal Vicario suo.

Sotto qualunque aspetto pertanto si consideri la questione, si è per forza di logica costretti a conchiudere che il solo modo di assicurare l'indipendenza, la dignità ed il decoro del Papa è quello di rendere la Chiesa pienamente libera: intendiamoci, o signori, pienamente libera, ma senza privilegi. Se voi la circondate di privilegi, non le potete più dare una piena libertà; giacchè altrimenti verreste ad armare contro di voi una potenza che vi combatterebbe colle medesime vostre armi senza pericolo di essere offesa. Ed è quello appunto che riuscite a fare col vostro progetto di legge, accoppiando mostruosamente il privilegio colla libertà. Le vostre proposte adunque, non solamente non hanno ragione di essere perchè farebbero degenerare la libertà in licenza e vi toglierebbero i mezzi di poterla infrenare, ma eziandio perchè sarebbero una violazione flagrante dei principii di giustizia e di eguaglianza. È proprio così: con le medesime voi create dei privilegi da una parte, ed imponete dei gravami dall'altra; voi date alla Chiesa cattolica un carattere ufficiale e, per mantenere il decoro dei suoi ministri, colpite d'imposte l'israelita, il protestante, in una parola tutti i dissidenti dal cattolicismo. Come ciò possiate fare, io non lo so; so bene essere una specie di tirannia obbligare un uomo a pagare del proprio per la propagazione di una fede che non è la sua. Può darsi che io m'inganni, ma, sia difetto d'intelligenza od altro, non so spiegarmi la disparità di trattamento che voi volete introdurre. Io non ho bisogno di rammentare ancora una volta che i ministri di una religione, per questo solo che sono ministri, non lasciano di essere cittadini dello Stato, e perciò eguali dinanzi alla legge, come tutti gli altri esistenti nel suo territorio. Se voi li rendete superiori, voi ferite lo Statuto nella sua parte più vitale, voi disconoscete le norme sancite dal Codice civile nel suo titolo preliminare; ed io non trovo una ragione che possa giustificare questi vostri procedimenti.

Ma la legge della maggioranza non conta essa nulla? Non è forse ammessa in qualunque Governo libero? Lo disse l'onorevole Bertolami. Per carità, non confondiamo le idee. La forza numerica non ha fatto mai titolo di diritto; ed allora soltanto può essere prevalente quando si tratti di deliberare sopra un interesse comune a tutta la cittadinanza. Ma le credenze religiose non hanno rapporti di vera comunanza, sono personali ad ogni singolo credente, formano soggetto di coscienza individuale, e diversificano anzi da individuo ad individuo secondo il diverso modo di sentire di ciascuno; esse quindi non costituiscono un fatto comune, un comune interesse del consorzio, e non possono per ciò stesso essere governate colla legge del numero. Ob perchè adunque un uomo di fede repubblicana ha da essere costretto a contribuire per le spese di un Governo che non è nelle sue convinzioni? La risposta è semplicissima: perchè in questo caso vi è un comune interesse, perchè interessa comunemente che un Governo legittimamente costituito, riconosciuto ed approvato dalla universalità dei cittadini abbia modo di esistere; in una parola, perchè in questo caso la maggioranza si considera come la più larga estrinsecazione della coscienza pubblica, e vuol essere rispettata. Ma nulla di simile può verificarsi in materia di religione. Per me dunque sta fermo che non vi è alcuna ragione che possa giustificare il procedimento di favore che s'intende seguire.

Quella specie d'estraterritorialità che si è voluta immaginare può dirsi che stia veramente nell'immaginazione. Io non discuto nè la forza nè l'estensione della massima, sebbene il potrei con l'autorità di valenti pubblicisti. Ammetto volontieri che l'inviato d'una potenza estera possa considerarsi come residente nel luogo del Governo che l'invia; questa finzione, sulla quale vi sarebbe molto a ridire, la capisco benissimo; ma il volere che un cittadino dello Stato non sia cittadino dello Stato, che un individuo il quale fa parte della nostra politica società, della nostra civile comunanza, non ne faccia parte, questo, signori, è ben più che fingere, questo è distruggere la realtà delle cose per fabbricare dei castelli in aria.

Si è detto che le potenze cattoliche sono interessate a che il sacerdozio sia libero nell'esercizio del suo ministero. E noi non diciamo altrimenti; ma non possiamo ammettere che sotto le modeste apparenze di un interesse, quasi direi, di famiglia, quale è quello della religione, venga a far capolino una questione internazionale. Qui non vi è materia di diritto delle genti: qui si tratta di regime interno e naturale che non può andar soggetto a relazioni diplomatiche nè a stipulazioni di sorta. La libertà religiosa, come la politica, è patrimonio intangibile d'ogni generazione, la quale, come ha diritto di vivere in società e di perfezionarsi, ha pur quello di provvedere per mezzo del suo Governo a tutte le condizioni del suo sviluppo progressivo e del suo miglior essere.

Si è finalmente accennato ai concordati che possono esistere tra la Santa Sede ed i Governi esteri: ma nessuno ha mai sognato di toccare a questi concordati. Faccia pure il Papa la volontà sua, tratti coi Re e coi Principi nel modo che più gli piace, noi non ce ne diamo pensiero: abbia, se vuole, i suoi diplomatici, ma non pretenda che come tali siano pur riconosciuti dallo Stato. Lo Stato non riconosce e non può riconoscere

diplomazia di Chiesa: esso non fa il sagrestano. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*): lo Stato intende a questo solo, che l'ordine cioè sia mantenuto, e rispettata ogni credenza. Questo è il dovere di tutti ed anche del Papa: egli non potrebbe trasgredirlo senza contraddire ai disegni di Dio, senza falsare quello stesso sentimento religioso, di cui è ministro. Tali sono le mie profonde convinzioni; ve le ho espresse francamente; voi apprezzatele come credete, ma non dimenticate che con questo progetto di legge, mentre si corre dietro ad una improvvida politica di conciliazione, si tende, senza volerlo, a fermare il moto della civiltà e del progresso. (*Benissimo! Bravo! — Segni di approvazione*)

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. (*Segni di attenzione*) Mi permetta la Camera di rinnovare in brevi parole le dichiarazioni già fatte dal Governo e di esprimere il suo pensiero intorno agli emendamenti che sono stati svolti.

Non parlerò dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Ferracciù.

L'eloquente discorso che egli ha pronunciato avrebbe avuto la sua sede naturale nella discussione generale, e non poteva riuscire che ad una sola conclusione, quella di non procedere dopo la discussione generale alla discussione ed alla votazione degli articoli.

Noi non possiamo accettare nè le proposte della Commissione, nè gli altri emendamenti testè svolti, poichè, a nostro avviso, essi non sono conformi al concetto generale della legge.

Questa prima parte della legge, intorno alla quale noi andiamo laboriosamente discutendo, è essenzialmente una misura politica destinata a provvedere ad una situazione politica la quale, per la forza delle cose, non è e non può essere l'ultima parola della questione romana.

Andati a Roma, quasi mi duole il ripeterlo, ci era d'uopo mantenere le promesse da noi solennemente fatte, e dimostrare che il Pontefice poteva essere indipendente quanto lo era prima della caduta del potere temporale.

L'onorevole Crispi ha posto grande studio a provare che le dichiarazioni antecedenti fatte dal Ministero non costituiscono un impegno che menomi la libertà del Parlamento.

Io ringrazio l'onorevole Crispi di avere sostenuta questa tesi, che è la tesi pure del Governo. Ciò significa che la situazione è semplice per tutti, e per tutti egualmente degna. Il Ministero ha fatto delle dichiarazioni, le quali risultano dai suoi atti pubblici. Esso crede che la sua politica e la legge che ha presentata rispondano a queste dichiarazioni.

Esso non può dunque per conto suo modificare questa politica, nè alterare profondamente il concetto della legge. Altri lo potranno fare, ma evidentemente questo non può essere il còmpito nostro.

Noi dovevamo dunque, diceva, assicurare l'indipendenza del Pontefice. Ma in quali condizioni eravamo noi chiamati a dare questa prova, a determinare le guarentigie della indipendenza, della libertà e della dignità del Pontefice? Quando il conte di Cavour ed i Ministeri che gli sono succeduti ponevano innanzi progetti di soluzione della questione romana, quei progetti avevano e dovevano in quella circostanza necessariamente avere per base un accordo col Pontefice, sia che questi progetti rivestissero la forma, sia che avessero il carattere ed il valore di una transazione bilaterale, di un trattato pubblico.

In tal caso, l'accordo col Pontefice avrebbe, in primo luogo posto fuori di dubbio, in faccia al mondo cattolico, il valore delle guarentigie date ed accettate. Esso avrebbe inoltre tolto di mezzo molte difficoltà, che ora si possono andare escogitando; poichè molte questioni si sarebbe potuto definirle, si sarebbe potuto determinare per comune consenso il modo di procedere in quelle eventualità, che ora non si possono tutte prevedere nè risolvere.

Allora veramente, quando il Parlamento fosse stato chiamato a deliberare, esso avrebbe discussa e ponderata questa transazione bilaterale, siccome si misurano e si discutono nel loro valore e nella loro portata i termini di un contratto.

Ma questa ipotesi, la quale era allora la base naturale delle trattative, è molto discosta dall'attuale condizione delle cose. Noi non possiamo certamente fare assegnamento nè sull'accettazione del Pontefice, nè sul suo consenso tacito od espresso, nè sul suo concorso diretto od indiretto.

Siamo andati a Roma in nome del nostro diritto nazionale, e sta bene; ma ci siamo andati anche in mezzo ad un concorso di circostanze affatto eccezionali. Abbiamo affrontato il grande problema e ora sentiamo la necessità di provvedere, con un sentimento di responsabilità che ci è a tutti comune, indipendentemente dal consenso del Pontefice, indipendentemente dalle circostanze eccezionali e transitorie, nelle quali ci siamo trovati, alle condizioni generali e permanenti di una soluzione durevole.

Non bastava, o signori, il dire in termini generali che noi intendiamo di lasciare libero il Pontefice nelle sue funzioni religiose. Non bastava, per rassicurare tante coscienze inquiete e turbate, per soddisfare ai gravi interessi, di cui gli altri Governi sono i custodi, per dare un fondamento, un criterio di sicurezza all'opinione del mondo cattolico, non bastava dire in termini generali: noi rispetteremo la libertà del Pontefice, ma, quanto ai modi, alle guarentigie positive, non intendiamo nè determinarli noi stessi, nè dirli ad altri, ciò dipenderà dal nostro buon volere,

... manet alta mente repostum.

Evidentemente questo linguaggio non poteva tenersi. Bisognava dunque determinare i modi, coi quali intendevamo di assicurare la libertà della Santa Sede, così da convincere l'opinione imparziale della giustizia, della temperanza, della buona fede del nostro procedere, determinando quelle guarentigie che non esigevano una condizione impossibile a verificarsi, vale a dire il consenso e il concorso del Pontefice.

Ecco, o signori, perchè noi abbiamo presentato questa legge. Essa non può essere discussa come un contratto da stipulare e da dibattere col Pontefice, poichè questi non accetta. Essa non è e non può essere l'ultima parola della questione romana, poichè, o signori, il tempo solo, con quelle modificazioni che esso conduce seco, più profonde quanto sono meno avvertite, solo l'esperienza, il mutarsi delle circostanze, una linea di condotta seguita da noi con un indirizzo calmo e costante, potranno dare alla soluzione di molte questioni quella sanzione di consuetudine che varrà più e meglio e sarà più completa delle leggi che si possono fare nella presente condizione di cose.

Noi frattanto dobbiamo provvedere alla situazione presente, in modo che corrisponda a questa situazione, alla quale non si può assegnare un termine: io credo che dobbiamo in questo essere guidati molto più da un concetto politico che da un concetto strettamente giuridico.

Finchè non sarà intervenuta, come dicevo poc'anzi, quella sanzione che solo il tempo e le consuetudini possono dare, finchè la esperienza non avrà provato che i diritti della coscienza e i veri interessi religiosi non hanno sofferto offesa dal mutamento delle cose avvenuto in Roma, questa legge nella sua prima parte ha per iscopo di dare ai Governi ed alle nazioni cattoliche delle guarentigie espresse, quasi direi materiali, invece di quelle guarentigie morali che sono certamente le più valide, ma che la situazione attuale non può dare in un modo completo.

Talune di queste guarentigie possono dar luogo a qualche inconveniente escogitando tutti i casi possibili ed anche gli impossibili? Ma innanzitutto è d'uopo questi inconvenienti considerarli non solo in se stessi, ma nel complesso della situazione nella quale ci troviamo, perchè la politica è in gran parte l'arte di sacrificare i particolari all'essenziale, e perchè taluni degli inconvenienti che si possono escogitare saranno, in ogni modo, minori degli inconvenienti ai quali potremmo andare incontro autorizzando il dubbio che, in realtà, non intendiamo assicurare, in modo efficace, l'indipendenza del Pontefice.

Agli occhi, o signori, dei cattolici, e dirò anche degli uomini politici di tutte le nazioni, l'indipendenza religiosa del Pontefice non consiste solo nella libertà materiale, direi, per l'esercizio delle sue funzioni religiose; essa deve essere assicurata da una situazione del Papato rispetto al paese dove il Papato ha la sua sede, per la quale questo paese non possa esercitare sopra di esso alcuna pressione morale e politica, e la grande istituzione pontificia viva di un diritto proprio, conservi il suo carattere universale, senza che su di essa si eserciti l'azione e la giurisdizione dello Stato. Non si tratta solo di una libertà materiale, si tratta di una indipendenza morale e politica rispetto all'Italia, la cui guarentigia non si può ora trovare che in una situazione giuridica che è precisamente scopo della presente legge di determinare, e di determinare in un modo che a tutti appaia comprensibile e chiaro.

Ora, perchè questo modo appaia comprensibile e chiaro, era naturale che si trovasse il criterio, e, se non l'assimilazione completa, per lo meno il termine più prossimo di confronto, per determinare questa situazione, in qualcosa che già esisteva, che già era ammessa e conosciuta nel diritto pubblico attuale. Per questo, o signori, si presentava l'assimilazione, per quanto era possibile, al Sovrano estero; si presentava il concetto e l'esempio di quelle prerogative di cui godono le persone rivestite di un carattere internazionale.

Questo concetto aveva anche un'altra opportunità politica. Da un lato esso risponde alle inquietudini dei cattolici e degli uomini politici delle altre nazioni, i quali mostrano temere che il Papato perda il suo carattere universale, e cada sotto l'influenza diretta dell'Italia.

Dall'altro lato questo concetto risponde a quella obbiezione fatta anche in questa discussione in nome delle idee liberali, da vari oratori i quali avvertirono i pericoli che vi sarebbero se il Papato, invece di conservare il suo carattere estranazionale, venisse in qualche modo a far parte della Costituzione politica dell'Italia.

Per questo, o signori, il Ministero ha avuto cura che le immunità date al Pontefice non fossero minori delle immunità date ad un sovrano estero o ad un ambasciatore.

Forse, signori, che con questo abbiamo dato, abbiamo riconosciuto il diritto di asilo? No, non abbiamo riconosciuto questo diritto, contrario a tutti i principii della moderna civiltà. Nè un sovrano estero nè un ambasciatore hanno il diritto di asilo.

L'onorevole Crispi ci diceva che, quando abbiamo concesso al Pontefice quello che concediamo ad un sovrano estero, ad un ambasciatore, abbiamo fatto tutto quello che ci si può chiedere. Ora, signori, se in nessuna legge è scritto che un sovrano estero ed un ambasciatore abbiano il diritto di asilo, in nessuna legge è scritto neppure che si possa entrare in casa loro sulla sentenza del tribunale di un paese alla cui giurisdizione non appartengono. Non si potrà, checchè se ne dica, distruggere l'effetto politico di questo fatto, che gli ambasciatori accreditati presso il Pontefice, potranno dire: Noi, in forza del diritto delle genti, abbiamo delle

immunità, abbiamo delle guarentigie superiori a quelle che l'Italia ha riconosciuto al Pontefice.

Col sistema sostenuto dall'onorevole Crispi, che è pur quello degli emendamenti presentati, in realtà noi non accordiamo al Pontefice nessuna immunità locale, gli diamo sugli altri cittadini un privilegio di fôro, quanto al grado, quanto alla elevatezza del magistrato, con la cui sentenza si può entrare nel suo domicilio.

Io non voglio, o signori, discutere le opinioni dei vari scrittori di diritto internazionale su questa materia, perchè queste opinioni non concordano troppo fra loro e giungono a conclusioni assai poco determinate e precise. Ma, in linea di fatto, che cosa avverrebbe se un ministro estero si arrogasse la pretesa di assicurare l'impunità alle persone che sono perseguitate dalla giustizia del paese? Si reclamerebbe al Governo rappresentato da questo ministro, e, se questo Governo non rendesse giustizia al reclamo, noi ci troveremmo in faccia ad un conflitto, ci troveremmo in faccia ad una contestazione diplomatica. Da una parte vi sarebbe il diritto e la ragione, dall'altra una pretesa condannata dall'opinione del mondo civile.

Ebbene, signori, se il Pontefice volesse dare nel Vaticano impune rifugio ai malfattori, che cosa avverrebbe? Quale ne sarebbe la conseguenza? Il Pontefice commetterebbe un abuso; ed allora l'opinione del mondo civile ci renderebbe assai facile di far cessare degli inconvenienti, i quali sarebbero condannati dalla coscienza pubblica. (Benissimo! *a destra — Mormorio a sinistra*)

Questo prova, signori, che, se noi vogliamo fare una legge la quale rassicuri l'opinione e che provi il nostro rispetto pel Capo della Chiesa, noi non possiamo prendere per base di questa legge una simile supposizione.

Quali prerogative potremmo noi dare al Pontefice se il criterio per guidarci dovesse essere appunto l'abuso che il Pontefice può fare di queste prerogative?

Se noi prendiamo per punto di partenza che, coll'assenso del Pontefice, si potrà fare nel Vaticano un rifugio, un'accolta di malfattori per scatenarli contro l'Italia, allora certamente, o signori, sarebbe inutile parlare di una legge di garanzie pel Pontefice; allora bisognerebbe fare una legge di ostilità, bisognerebbe fare una legge di precauzioni contro il Pontefice, o varrebbe meglio non fare legge di sorta. (*Voci a sinistra*: Non si faccia — *Interruzione del deputato Corte*)

Comprendo l'interruzione dell'onorevole Corte, ma allora bisognerebbe seguire il suo sistema, completare cioè il nostro programma e dire non solo Roma unita all'Italia, ma anche il Pontefice allontanato da Roma e dall'Italia.

Se il Pontefice, o signori, cercasse la sua sede fuori d'Italia, se egli si recasse a Malta, a Colonia o in una città francese, che cosa farebbe il Governo di questo paese?

Il Governo di questo paese comincierebbe dal far prova verso il Pontefice di molto rispetto. Lo tratterebbe come un sovrano straniero, ma certamente il suo primo pensiero non sarebbe di fare una legge pel caso in cui il Pontefice diventi il protettore dei malviventi. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

Ora, o signori, l'Italia deve mostrare che essa può dare al Pontefice una sede tanto onorata, tanto sicura, quanto può trovare in qualunque altro paese, ed è questo il miglior argomento che si possa trovare presso gli altri Governi.

Io credo, o signori, che è impossibile provvedere a tutte le eventualità; lo ripeto, il tempo, l'esperienza indicheranno e faranno trovare le modalità per sciogliere tutte le questioni che possono sorgere.

Per me non temo questi inconvenienti, credo che essi non potranno creare un pericolo per l'Italia. Il pericolo a cui si tratta ora di provvedere è quello che viene dalla incertezza degli animi intorno alle condizioni che noi realmente vogliamo fare al Pontefice.

Quando questo pericolo sarà tolto, noi avremo, lo ripeto, una forza morale efficace a provvedere in seguito agli abusi se questi si verificassero.

Io non voglio aggiungere altre parole. Prego la Càmera di considerare, poichè si è parlato della situazione politica generale, in quali condizioni nuove entri ora l'Europa, e faccio una semplice domanda: se in queste nuove condizioni sia il caso di persistere nei nostri principii di moderazione, oppure se sia il caso di aumentare i dubbi, i sospetti, e di avvalorare tutti gli argomenti dei nostri avversari.

Il Ministero prendendo quel partito, che ha annunziato alla Camera, non ha certamente inteso di esercitare alcuna pressione sul Parlamento. Non ci crediamo necessari, e quindi non crediamo che una questione di Gabinetto possa esercitare una pressione su questa Camera che è uscita pur ieri dal suffragio del paese. Abbiamo anzi creduto che la migliore prova che per noi si potesse dare del nostro rispetto verso il Parlamento, fosse di mostrargli che siamo compresi da un profondo sentimento della nostra responsabilità. (*Moltissime voci a destra e al centro:* Benissimo! Bravo!)

BONGHI, *relatore.* Dacchè il regolamento dà diritto ed obbligo alla Giunta di rispondere ai deputati che hanno sviluppato le loro proposte, io credo di dovere tanto più adempiere questo mio dovere ed usare di questo mio diritto, chè, come l'onorevole Piolti de Bianchi ha osservato, io ho principiato ad obbiettare alla sua proposta prima che avessi avuto il tempo di finirla di leggere. Però, dopo averla letta, io aveva aggiunto che questa lettura non aveva punto cambiata la mia impressione, e che qualunque fossero le inten-

zioni degli onorevoli proponenti, mi era parso, dopo questa lettura, la proposta loro, nei suoi effetti, non diversa da quella dell'onorevole Caldini, proposta la quale era identica, nel suo fine e nel suo concetto, a quella dell'onorevole Righi ed altri deputati, che la Camera aveva già respinta.

L'onorevole Piolti de Bianchi ha opportunamente ricordato, in appoggio di questa mia argomentazione, quel che a me era sfuggito alla prima, cioè a dire che i quattro onorevoli proponenti della proposta di cui si tratta avevano già firmata la proposta Righi. Guardino dunque da sè, cerchino in se medesimi se, malgrado loro e contro il concetto che si sono fatto della loro proposta attuale, non continui ad oscillare davanti alla loro mente quella proposta che avevano sottoscritta per la prima e che la Camera ha già respinto; se non continui a muoversi nel loro animo il desiderio che questa proposta, una volta respinta, sia ora invece accettata di nuovo; e continui o no questo desiderio, persista o no questa intenzione, io devo dire all'onorevole Piolti de Bianchi che, nel mio parere, la loro proposta accettata non prometterebbe altro fato al titolo secondo della legge sulle guarentigie di quello che ebbe già in questa stessa Camera una legge sul decentramento amministrativo.

Mancata, dirò così, la spinta che alla discussione di questo secondo titolo darebbe la necessità di pur votare il primo, la necessità di non lasciare oramai più sospesa una questione di tanta e così grave importanza; levata via cotesta necessità, quella terribile copia di emendamenti e di proposte, delle quali l'onorevole Piolti de Bianchi ha parlato con isgomento, rischierebbe di diventare dieci volte più terribile, più grossa, più sproporzionata, sicchè il titolo secondo della legge ne affogherebbe. Ora l'onorevole Piolti de Bianchi non si mostra punto, nel fondo dell'animo, sgomentato di questo affogamento del secondo titolo della legge; ed alcuni degli argomenti da esso portati intendono a provare che di questa rovina non vi sarebbe punto luogo a disperarsi. Badi però che il principale dei suoi argomenti è fallace. È vero diffatti che la Giunta nella sua relazione, il relatore nel suo discorso, i ministri nelle loro dichiarazioni, hanno notato una differenza tra la prima parte e la seconda, ma la differenza non sta dove egli dice. Quanto a me, io non ho mai creduto che noi avessimo una necessità politica esplicita, chiara, dedotta da patti, dedotta da promesse a qualsiasi Stato estero ed accettate da questo di formulare, attorno alla persona del Pontefice, quelle garanzie che sono state ad esso accordate nel primo titolo; se lo avessi creduto sarei stato più restio ad accettare il primo titolo di quello che non sono stato. La necessità che mi è parso di vedervi, è quella che nasce dall'obbligo naturale, chiaro, evidente di non venir meno ora alle idee che tutti insieme, Ministero e Camera, abbiamo continuato a dire, durante dieci anni, essere le sole atte a risolvere la questione romana. Secondo me, questa era la sola necessità che ci sforzava, quella di essere consentanei con sè medesimi, e non farci ad un tratto leggieri e mutare di opinione giusto nel momento in cui si è raggiunta la meta, per raggiungere la quale l'Italia ha, per bocca dei suoi ministri e dei suoi deputati, manifestato costantemente d'avere un suo proprio sistema. Questa era la necessità. Ora questa necessità vige così pel primo titolo come pel secondo, poichè in tutti i discorsi e dispacci di questi dieci anni è stato molte volte espresso che il Pontefice dovesse, dopo cessato il potere temporale, rimanere una persona sacra ed inviolabile in Italia, ed è stato più volte anche espresso che, quando il potere temporale fosse cessato, la Chiesa sarebbe stata dichiarata libera in Italia.

Si è molte volte detto, e lo ha detto anche l'onorevole Mancini in un discorso che fece contro il Ministero Ricasoli nel 1867, che il momento di dare questa libertà e regolare in altro modo le relazioni dello Stato colla Chiesa sarebbe venuto appunto quando il potere temporale fosse cessato. Noi non dobbiamo essere punto oggi dimentichi di questa promessa fatta a noi medesimi, di questo nostro sistema che abbiamo annunciato con tanta pompa nel mondo, che in tutta Europa ha preso nome da uomini politici nostri.

Or dunque, siccome la Camera ha già deciso una prima volta che si debba immediatamente e come parte di un progetto unico procedere alla discussione del secondo titolo della legge, io sono persuaso che, quando in questa discussione si vada innanzi e si veda sin dove la Commissione ha creduto bene di procedere e dove la Commissione si è fermata, molte nubi si potranno dissipare, e sono persuaso che si troverà molto meno difficile il venire ad una conclusione di quello che all'onorevole Piolti de Bianchi pare ora.

Egli poi ha detto che una ragione della sua proposta la deduceva dal tempo. Però questa speciale ragione egli non l'ha cercata in quelle generali bufere politiche che sono parse tanto terribili e tanto minacciose all'onorevole Caldini, da non dovere la Camera oramai fare altro che starsene intanto affatto in ozio, poichè è chiaro, e tutti lo vedono dall'ordine del giorno steso sul loro banco, che quando questa legge non dovesse oggi essere discussa e deliberata dalla Camera, non vi sarebbe altro a fare e non rimarrebbe che andarcene a spasso. L'onorevole Piolti de Bianchi non ha cavata questa ragione del tempo da coteste apprensioni politiche che oscillano nella mente dell'onorevole Caldini, ma si è contentato di argomenti molto più umili e discreti. Egli ha detto che, votando ora il primo titolo, il Senato avrebbe avuto tempo di mettersi sino da ora ad esaminarlo e discuterlo.

Ma l'onorevole Piolti de Bianchi ha dunque dimenticato che appunto in Senato si è chiesto al Ministero se esso persisteva nei suoi proponimenti intorno alla

libertà della Chiesa ed a farne oggetto di questa stessa legge delle guarentigie, e che il Ministero ha risposto di sì. Esso non potrebbe oggi disdirsi presentando al Senato una legge, nella quale egli avesse consentito di staccare tutto quello che si riferisce alla libertà della Chiesa da ciò che si riferisce alla persona del Sommo Pontefice.

Il Senato avrebbe allora ragione, non di procedere innanzi, ma di aspettare, conformandosi ai desiderii che ha già espressi, e che si sono resi naturalmente più sicuri di raggiungere il loro intento per la promessa del Ministero.

Adunque la proposta che l'onorevole Piolti de Bianchi fa non agevolerebbe punto nè poco la discussione del primo titolo della legge in Senato, e varrebbe anzi a ritardarla.

Io prego dunque l'onorevole Piolti de Bianchi e i suoi colleghi, prego l'onorevole Caldini, per quanto possa sperare poco che la mia preghiera venga esaudita, di ritirare le loro proposte, e prego ad ogni modo la Camera di non votarle. Tutte le proposte di questo genere non servono che a ritardare il cammino della Camera. Noi abbiamo l'obbligo con noi medesimi di venire al fine di questa legge. Quanto prima ci metteremo in via, tanto più presto giungeremo alla meta.

Non seguiamo anche qui l'inclinazione che ci suole piacere in molti casi più del dovere, l'inclinazione di sospendere tutte le questioni, d'intralciarle, d'incagliarle, anzichè procedere risolutamente a quella qualunque soluzione che vogliamo dare ad esse, chi in un senso, chi in un altro. Gli articoli, concordati tra la Commissione ed il Ministero quasi del tutto, stanno davanti alla Camera. Quelli che ne hanno paura oggi, sono sicuro (e credo che lo ammettano essi medesimi), continueranno ad averla anche domani. Ebbene essi votino oggi contro questi articoli, e, se la loro opinione sarà l'opinione della maggioranza della Camera, l'Italia, l'Europa, la Chiesa saprà un giorno prima le condizioni alle quali soltanto noi vogliamo consentire che il Papa eserciti il suo dominio spirituale in Italia; e così avremo meglio noi, avranno meglio il Ministero, meglio la Camera, meglio tutti i cattolici d'Europa una base sopra la quale giudicare la condotta nostra e regolare la loro. E così potremo avviarci in una politica della quale avremo segnati già i primi passi, della quale avremo già tirate le prime linee, passi sicuri, linee spiccate, e potremo stare a vedere quali siano gli effetti sull'opinione generale d'Europa che queste nostre risoluzioni sono in grado di produrre e dovranno produrre.

LANZA, *presidente del Consiglio*. Prima che la Camera addivenga alla votazione, sia dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Caldini, come di quello proposto dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Cadolini, Varè e Biancardi, il Ministero deve naturalmente esprimere il suo avviso in proposito.

Credo non sorprenderà nessuno se il Ministero dichiara che respinge recisamente queste due proposte.

Per dir vero, egli non aveva nemmeno bisogno di fare questa dichiarazione, inquantochè, quando si discuteva il primo titolo della legge, ebbe occasione di dichiarare che non ammetteva la separazione della legge in due parti, cioè a dire la divisione del secondo dal primo titolo della stessa legge.

Per quanto possano essere sottili ed argute le argomentazioni svolte, particolarmente dall'onorevole Piolti de Bianchi, esse, a mio avviso, non potranno mai persuadere alcuno che la sua proposta, nello scopo, non sia identica (dico *identica*, non *simile*) a quella già sostenuta dall'onorevole deputato Righi e firmata da molti deputati; proposta che, come ognuno ricorda, venne respinta dalla Camera nella discussione generale del progetto di legge delle guarentigie.

La proposta Righi tendeva particolarmente a separare la legge in due parti, a fare cioè due leggi invece d'una.

Or bene, quella dell'onorevole Piolti de Bianchi e l'altra dell'onorevole Caldini, me lo concederanno i proponenti, tendono precisamente ad ottenere lo stesso scopo. Ciò ammesso, le ragioni che il Ministero ha addotte nell'opporsi alla proposta Righi hanno ancora oggi lo stesso vigore contro i due ordini del giorno, che ci condurrebbero alle medesime conseguenze.

Il Ministero, quando ha presentato il suo progetto, ha creduto di concretare nel medesimo tutte quelle guarentigie che erano state promesse più volte dal Parlamento in solenni deliberazioni; ha creduto di guarentire la indipendenza e il decoro del Pontefice, e di dare la libertà alla Chiesa prima che il Governo italiano si trasferisca a Roma. Signori, persuadetevene, se mai per avventura si volesse dimenticare questa dichiarazione, vi sarebbe certamente chi la rammenterebbe a tempo e luogo.

Voci a sinistra. Chi la rammenterebbe?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chi la rammenterebbe? L'opinione pubblica, l'Europa.

BILLIA A. La lasci rammentare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando l'onorevole Billia avrà la responsabilità di un Governo, potrà dire e disdire come crederà. Ma per ora la responsabilità è nostra, e non intendiamo di mancare così di leggieri a promesse fatte solennemente dal Parlamento e dal Governo italiano.

Il fatto sta, signori, che il Governo (lo ripeto, perchè sembra che venga facilmente dimenticato) dichiarò apertamente che, prima d'andare a Roma, avrebbe dato, in sostituzione del potere temporale, delle guarentigie al Sommo Pontefice ond'egli fosse perfetta-

mente libero ed indipendente. In queste guarentigie è contemplata esplicitamente la libertà della Chiesa.

Or bene, noi che ci siamo assunta l'impresa di occupare Roma e di sopprimere il potere temporale, dopo aver fatto solenni promesse, abbiamo il diritto di dichiarare che vogliamo, per quanto dipende da noi, fermamente mantenerle.

Queste, signori, sono le ragioni che valgono, tanto per la prima, quanto per la seconda parte della legge.

Il Ministero considererebbe la proposta separazione come un voto contrario al suo programma, come una negazione delle promesse da lui fatte prima di occupare Roma. Potete quindi comprendere che non mai il Ministero darà il suo assenso a tale separazione.

Rammentate ancora, o signori, che la Camera, dopo aver respinto a grande maggioranza l'ordine del giorno dell'onorevole Righi, ultimata la discussione del primo titolo, quando si trattava di passare alla discussione del secondo titolo, essa ha deliberato che questa parte del progetto fosse riveduta dalla Commissione in contraddittorio, direi, col Ministero e coi principali autori degli emendamenti, perchè cercassero di mettersi, per quanto era possibile, d'accordo, o almeno di diminuire i punti di dissenso onde facilitare la discussione e restringere anche le disposizioni di questo titolo.

Questo è il mandato che la Camera, prima di aggiornarsi l'ultima volta, ha dato alla Commissione ed al Ministero.

La Commissione ed il Ministero coi principali proponenti discussero con tale spirito di conciliazione le disposizioni di questo secondo titolo che, ad eccezione d'un punto, l'accordo fu completamente ottenuto.

È questo dunque il momento di riaprire una discussione sulla divisione della legge col pretesto di agevolare in questo modo all'altro ramo del Parlamento la votazione della medesima?

Riflettete, signori, a quello che ho avuto l'onore di dichiarare qui, che essendo stato interpellato nel Senato se era intenzione del Ministero di separare una parte della legge dall'altra, io ho affermato in modo preciso che il Ministero intendeva di mantenere inscindibili i due titoli. Or bene, se quest'opinione è partecipata dalla maggioranza del Senato (ed ho ragione di credere che lo sia), che cosa ne avverrà quando si mandasse al Senato solamente il primo titolo? Che probabilmente il Senato vorrà completare questo progetto di legge aggiungendovi il secondo titolo, e così esso dovrà ritornare alla Camera: lascio a voi di considerare con quale risparmio di tempo.

Infine, che cosa serve nascondere l'obbiettivo sotto il senso letterale delle parole? Se si analizzano le ragioni addotte dai due proponenti, ben si vede che lo scopo loro principale si è quello d'impedire che la seconda parte della legge venga mai discussa, o quanto meno di volere che il Parlamento si arresti alla prima. Questo, senza dubbio, se non è nell'intenzione dei proponenti, è nella natura stessa dei loro emendamenti e nei risultati pratici che ne seguirebbero. Ora questi risultati assolutamente il Ministero non li vuole, non li può accettare; per conseguenza insisto vivamente acciocchè la Camera respinga i due ordini del giorno che sono stati testè svolti dagli onorevoli Caldini e Piolti de Bianchi.

CORBETTA. Signori, debbo implorare la vostra benevolenza, a ben maggior ragione di quella per la quale ve la chiedeva testè l'onorevole Toscanelli, imperocchè egli è già tanto conosciuto fra voi. Debbo chiedervela perchè sento la mia pochezza, e d'altra parte perchè credo indispensabile l'entrare in qualche considerazione d'indole generale, sebbene intenda astenermi dal fare la vera discussione generale della proposta legge.

Questo disegno di legge consta di due parti così distinte, a mio avviso, che se il Ministero ha creduto da un lato di potere, avvolgendole in una sola cerchia, ottenere l'adesione dei deputati, i quali, ripugnanti ad una, erano disposti ad accordare il loro suffragio all'altra, d'altra parte ha disconosciuto poter avvenire precisamente il contrario. Così, o signori, a me avviene.

Certo io non ho dovuto arrestarmi all'indagine teorica e speculativa delle disposizioni contenute nel titolo primo di questa legge; imperocchè, se a questa mi fossi arrestato, i miei voti non sarebbero stati sempre adesivi. Nella prima parte ho compresso i sentimenti del pensatore, ho compresso i pensieri solitari del segreto recinto del mio gabinetto, per ricordarmi delle necessità politiche, per ricordarmi di essere un uomo politico. Io mi sono ricordato dell'esempio degli uomini inglesi, mi sono ricordato di Gladstone, il quale, dopo avere raccolti i primi allori della sua riputazione a Oxford stampando un libro in elogio dell'Anglicanismo, fatto ministro, dopo diciotto mesi di lotte contro il Ministero Disraeli, proponeva che fossero cancellate dal bilancio inglese quelle spese che servivano in certo modo a mantenere appunto in Irlanda la Chiesa anglicana.

Da un pratico punto di vista, io ho dovuto guardare la questione per dare nella prima parte il mio voto a tutti gli articoli della legge.

Io ho dovuto dimenticare l'indagine speculativa ed astratta sulla legge, imperocchè in quel caso non avrei potuto riconoscere che un paese accettasse due sovranità, accettasse due inviolabilità, imperocchè d'inviolabilità un paese, e tanto più un paese libero, non ne dovrebbe riconoscere che una, la quale nell'ordine fisico risponda all'altra che nell'ordine morale è rappresentata dall'irresponsabilità. Ho creduto che la necessità di riconoscere la sovranità del Pontefice era, se non

voluta dalle potenze cattoliche (chè potenze cattoliche nel preciso senso della parola non esistono), reclamata dal sentimento dei credenti cattolici, i quali vivono distribuiti in altri regni, in altri imperi, in altre nazioni.

Per queste ragioni ho assentito a che il Papa avesse proprie dimore rustiche ed urbane; a che il bilancio italiano stabilisse in suo favore una dotazione; ho assentito a che i suoi palazzi fossero esenti da espropriazione; ho assentito a tutte le guarentigie atte a fare del Papa un uomo libero nell'esercizio della sua sovranità spirituale.

Ho fatto qualche cosa di più; del mio buon volere e del pregio che io assegnava a questa necessità politica, ho dato angosciata prova quando ho seguito il Ministero, che in quell'occasione dimostrò grande vigoria, che forse sarebbe stata opportuna fosse stata dimostrata un po' innanzi, seguendolo anche sul calvario dell'articolo 7.

Erano le necessità politiche di cui io era preoccupato; ora questa necessità politica, o signori (lasciate che io vi dica il mio profondo convincimento, che niuna autorità mi potrebbe strappare dall'animo), questa necessità politica io non la vedo, io non la sento, io non la comprendo, per quanto riguarda il titolo secondo della legge che entra nell'argomento della così detta libertà della Chiesa.

Libertà della Chiesa! È una parola attraente, un nome caro, un'idea che forma il sogno di tutta la mia vita. Ma permettete a questo proposito il ricordarvi, giacchè credo le sue parole avranno quella autorità che a me manca, permettete che io vi ricordi le parole che nella tornata del 10 luglio 1867 pronunciava l'onorevole Mancini, quando, discutendosi della legge dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico, si discusse, sebbene di traforo, il concetto della libertà della Chiesa.

Egli diceva: « È vero che per illuderci si vuole coprire quest'abisso di fiori; è vero che si vuole toccare al novello sistema con nomi pomposi e seducenti di *libertà della Chiesa* e di separazione e d'indipendenza reciproca della società civile dalla ecclesiastica, ma io non dirò, rispondendo ad oratori così onesti e così schiettamente convinti delle loro idee, che conviene dubitare delle parole, penetrare nella sostanza delle cose e rammentare il detto di quell'uomo di Stato cui pareva che la parola fosse data per nascondere il pensiero. »

Signori, andiamo cauti adunque nel riconoscere questa libertà della Chiesa. Libertà della Chiesa? Fin da ragazzo mi fu detto che la Chiesa si componeva di tre elementi: Sommo Gerarca, clero, e devoti, credenti o fedeli che si vogliano chiamare.

Signori, dov'è in oggi questa Chiesa così organata, a cui noi potremmo apportare la libertà, che noi potremmo chiamare ad abbeverarsi al gran fiume di libertà?

Noi dobbiamo ricordare come la Chiesa ha percorso a ritroso tutta la via segnata dagli Stati, dalle podestà laiche. Le potestà civili, più o meno apertamente, dalla forma autoritaria e personale, sono venute alle forme collettive, al *demos*.

Ebbene, o signori, Roma, la Chiesa, ha fatto a ritroso tutta questa via; Roma ha fatto precisamente il contrario di quello che hanno fatto tutte le podestà civili; ed un bel giorno la Curia romana, ripetendo in un altro campo il detto del cadente Luigi, « lo Stato sono io, » proclamò « la Chiesa sono io. » L'ha risuggellata quel giorno in cui fu sancita l'infallibilità del Papa.

Come dunque, o signori, ci si può parlare di libertà della Chiesa? Permettete che io ve lo confessi, sarà la pochezza, la nullità del mio ingegno, ma io credo che noi concediamo la licenza alla Curia romana, concediamo la licenza al Papato, non concediamo la libertà ad alcuno. (*Benissimo! Bravo!*)

Signori, io, inscritto sull'articolo 15, quale era antecedentemente formulato dalla Commissione, credo di aver diritto di trattare quelle materie a cui l'articolo si riferisce. Ebbene in quell'articolo si parla eziandio dell'abbandono che lo Stato fa per quanto ha tratto alla nomina dei vescovi. Io penso che questo argomento sia il primo gradino in quella scala che ci condurrà appunto in un campo che io vedo pericoloso pel mio paese.

Certo non è la maggiore riluttanza che io provo nelle disposizioni di questo secondo titolo della legge; non è il maggior getto che ei va a fare nelle difese dello Stato e nelle leggi giurisdizionali; ma, lo ripeto, è il primo passo mosso in una via tutta irta di pericoli. L'ingerenza del potere civile nella nomina dei vescovi, in qualsiasi modo esplicato, è antico, rimonta a quasi dieci secoli, ed i canonisti stessi non negarono mai apertamente questo diritto allo Stato.

Se noi attendiamo a quanto ne dice l'abate Lupo di Ferrara, questo diritto fu concesso a Pipino dal Papa Zaccaria:

« Pipinus a quo per Maximum Carolum et religiosissimum Lodovicum imperatorem duxit res nostra originem, exposita necessitate hujus regni Zacariæ, romano Papæ, in synodo cui martyr Bonifacius interfuit, ejus accepit consensum, ut acerbitati temporis, industria sibi probatissimorum, decedentibus episcopis mederetur. »

Questo diritto, con diversa forma, lo stesso nella sostanza continuò nei secoli successivi.

Ommetto di ricordare come, se riguardasi alla Francia, la nazione cattolica per eccellenza, questo diritto essa conservò sempre, e ne siano prova la Prammatica sanzione del 1438, e il noto Concordato del 1516, continuato nei secoli XVII e XVIII.

Più innanzi, nel Decreto del 22 dicembre 1789, la nomina dei vescovi fu ridotta ad una vera nomina elet-

tiva, il vescovo fu quasi un impiegato civile; nomina che col Concordato dell'anno X fu lasciato al capo dello Stato, giusta l'articolo 4 della Convenzione del 23 fruttidoro; e così fu posteriormente.

In Italia questo diritto voi lo avete riconosciuto in Piemonte da un Indulto concesso da Niccolò V al duca Lodovico di Savoia. Voi lo avete in Napoli riconosciuto da Pio VII, in tempo non lontano, colla Bolla *Sinceritas fidei* del 7 marzo 1818. Lo avete in Toscana esercitato colla proposta di una quaderna; nel ducato di Parma, colla designazione sovrana. Voi lo avete in diverse forme in Lombardia colla presentazione; in Sicilia per patronato regio; lo avete pressochè dovunque in Italia.

La stessa potestà ecclesiastica non ha mai contestato questo diritto, e mi taccio per brevità, tanto più che vedo alcuni segni d'inquietudine dell'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni negativi del presidente del Consiglio*)

Permettete solo che io vi dica come la stessa Chiesa romana, anche in epoche remote, non contestò mai questo diritto allo Stato, e l'unico argomento che essa usò verso la potestà civile fu questo, che nei primi tempi della Chiesa, quando appunto queste nomine erano fatte dal clero e dal popolo, il Papa non vi entrava; sicchè pareva ad essa che anche la podestà civile dovesse astenersi da simile ingerenza (1).

Solo in quel tempo, mi piace il constatarlo, in cui questa autorità della nomina dei vescovi non era concentrata nella suprema gerarchia della Chiesa, ma nel clero e nel popolo.

Io insisto su questo diritto e sulla sua necessità, imperocchè, signori, ricordiamocene, oggi esistono 89 sedi vacanti, e con esso poi collegasi la gravissima questione della nomina del clero minore.

Io non so come andranno gli accordi colla Commissione; in ogni modo sta il fatto che sino ad oggi il Ministero mantiene la riserva per quanto riguarda i *placet* e gli *exequatur* per le provviste beneficiarie.

Ora, quando noi avremo abbandonato anche questo diritto di tutela, e quando questi vescovi dipenderanno esclusivamente dal Papa; quando il nostro clero minore, abbandonato da ogni difesa, sarà del tutto fatto servo ai vescovi devoti a Roma, io vi domando se noi non avremo creato in paese un terribile strumento delle esorbitanze papali, sagrificando anche quella parte di clero che pure si ricorda di essere italiana.

Non possiamo dimenticarci che il Papa ci è nemico; non possiamo dimenticarci che il Papa vive in un ambiente peggiore, se è possibile, di quello in cui viveva prima del 20 settembre 1870, perchè egli appunto ci accusa ad ogni ora di averlo spogliato (era il nostro diritto nazionale) del temporale dominio.

Il clero minore, volente o nolente, dovrà ubbidire a questa autorità che ci avversa; i bisogni della vita, se altro non fosse, lo daranno, mani e piedi legati, in mano alla Curia di Roma: in una parola, noi avremo contribuito a creare una forza deleteria, la ultrapotenza di Roma, da cui lo Stato dovrà ricevere grandissimo nocumento.

Egli è per ciò che io sono contrario ad un sistema che, sotto il nome di libertà, venga più o meno a disarmare lo Stato.

Io ammetto, o signori, che la potestà laica possa in certa guisa disarmarsi di tutte quelle difese, per dirlo con una formola generica, che si comprendono sotto il nome di *jus advocatiae* e di *jus inspiciendi*, come aventi un vero carattere di preventività; ma, quando si tratta di *jus cavendi*, del diritto di difesa, io non so come ci si proponga di farne getto in nome della libertà. Credo di essere liberale quanto ognuno che siede in questo recinto, ma non ho mai compreso vera libertà dove questa non debba fermarsi là dove è offesa la libertà degli altri. Fuori di questo campo, la libertà diventa licenza per gli uni, improvvido abbandono e temerità per gli altri. (*Segni di assenso*)

Si cita sempre l'esempio dell'America. Io, per amore di brevità e per quella discrezione che debbo alla Camera, non entrerò a farvi la storia della grande distinzione della Chiesa in America, in cui appunto è riconosciuta la divisione della *comunione spirituale*, dirò così, dall'*associazione religiosa*. La comunione spirituale non è riconosciuta dallo Stato; non è riconosciuta che l'associazione religiosa, in cui entra lo Stato, in cui niente meno che l'autorità giudiziaria interviene a vederne i conti e l'amministrazione. Ivi, in sostanza, vi è la distinzione capitale dei due campi, delle due materie, dello spirito e del corpo.

Ma io credo che in America vi sia un'altra grandissima ragione per cui il principio di libertà della Chiesa non riesce di nocumento allo Stato. E voi lo trovate nello stesso Tocqueville, il quale in questa materia può essere creduto, perchè non credo si possa accusare di eterodosso. Egli dice:

« I preti cattolici degli Stati Uniti mettono una specie d'orgoglio di professione nel mantenersi estranei all'esercizio del potere civile; essi hanno diviso il mondo intellettuale in due parti: nell'una i dogmi rivelati, e vi si sottomettono senza discuterli; nell'altra la verità politica, e pensano che Dio l'ha abbandonata alla libera discussione degli uomini. » (*È giusto! a destra*)

Ecco perchè quivi corre un sistema di completo disarmo; permettete che io ve lo dica con altre parole: perchè, passato l'Oceano, Roma non sente gli odii del perduto dominio temporale, e non indice al suo clero la guerra contro lo Stato. Qui esiste quello stato di pacifica convivenza che presupponete siavi in Italia.

Del resto, vogliamo noi l'esempio di uno Stato in cui la cosa corra precisamente contraria? Noi abbiamo l'e-

(1) Epistola di Adriano I a Carlo Magno nel 784.

sempio del Belgio. Signori, volete voi ridurre l'Italia allo stato del Belgio? Guardate il Belgio in cui questo partito cattolico funziona appunto come partito politico, cosa ne avviene? Voi avete nella Camera un partito liberale ed un partito cattolico; voi avete delle formule, dei codici, dei volumi intesi a frodare il divieto della legge che impedisce alla Chiesa di possedere. Voi avete un frate sopra ogni 350 abitanti, voi avete l'Università di Lovanio che contende con l'Università stessa dello Stato, in cui da 10 cattedre di teologia s'insegna tutto quel che vi può essere di avverso al progresso ed alla civiltà.

Signori, ricordiamoci che nel Belgio lo stesso Frère Orban, uno degli uomini più illustri del secolo, tiene qualche volta il potere per due o tre voti di maggioranza, e perchè? Perchè la Chiesa per lo Stato di completo disarmo in cui si è posto lo Stato è assolutamente disposta in partito politico; pugna come partito politico, ed ha portato quel paese ad un punto che il Laurent, il celebre autore di un noto trattato delle genti, è costretto ad esclamare: trattasi di sapere se vi è uno Stato nel Belgio o se lo Stato non è divenuto uno strumento in mano della Chiesa. (*Sensazione*)

Signori, io ho bisogno di entrare in un argomento che scuote tutte le mie fibre, in un argomento di cui sento un profondo bisogno nell'animo di essere tranquillato.

Qual è lo scopo supremo di questa legge? Io non ho sentito pronunciare la parola, ma mi parve sentire il peso di un'idea oscura che mi ha oppresso l'anima; ho sentito parlare di conciliazione! Cosa vuol dire conciliazione? Forse che l'Italia deve oggi con questa legge entrare in una via per cui essa debba cercare aiuto, appoggio, puntello fuori di sè? Io non credo, o signori, che lo Stato e le podestà civili, possano vivere all'infuori della forza propria; io credo che non sia vigore di vita, ma di cantaride quella che si ottenesse dall'appoggio di un altro potere, dal potere ecclesiastico.

Mi si è allargato il cuore quando ho sentito l'onorevole Minghetti, difendendosi da alcuni appunti che gli erano stati fatti in questo recinto, dire che egli avrebbe accettata la conciliazione come conseguenza, ma che non avrebbe mai accettato di fare della conciliazione uno scopo di sistema politico. E sia così, poichè io credo che lo Stato soffrirebbe, che le sue forze scemerebbero il giorno in cui noi entrassimo in una via la quale tendesse ad attingere appoggio da una corrente estrinseca alle forze laiche.

Ma v'ha di più. L'onorevole Guerzoni, che approva col capo le mie parole, mi desta un pensiero. L'Italia, o signori, non ha essa un più grande obbligo, una più solenne promessa, un grande impegno da mantenere? L'Italia non ha essa la parola da mantenere, la promessa da compiere, verso tutto il partito liberale di Europa? Ma noi stessi che sediamo da questa parte della Camera, non sediamo noi appunto sotto l'egida dei principii liberali? Non siamo forse cresciuti sotto l'egida della bandiera della libertà? Non ci vantiamo di essere liberali? Possiamo noi dimenticarci che in uno di questi giorni, nella tornata del 14 passato, lo stesso onorevole Toscanelli, colto, dirò così, dal tetano di dir cose briose, mentre ci accusava di aver emesso un voto clericale, era egli medesimo immemore in quell'istante che pochi giorni prima, analizzando alcune parole dell'onorevole Crispi, ci aveva tacciati tutti di rivoluzionari?

Ebbene, sì, rivoluzionari nel senso di essere protettori del partito liberale; rivoluzionari nel senso in cui lo diceva Cavour, che si compiaceva di aver cospirato e cospirare con 25 milioni di Italiani; rivoluzionari se con ciò vuolsi dire mantenere le tradizioni liberali, tenere alta la bandiera, i principii sotto i quali l'Italia si è compiuta. Imperocchè non dimentichiamo, o signori, che l'Italia sarà forte, se essa saprà conservarsi sul terreno del suo diritto. Guai a noi se saremo guidati dal principio di una improbabile, di una negata conciliazione con Roma! Questo servirà a dividere il partito liberale dell'Italia, e guai a lui se sarà colto sotto le ruine che egli stesso avrà contribuito a preparare.

In quella vece, non avremo a temere nulla se saremo saldi e fedeli ai principii del vivere colle forze nostre, ai principii soli sulla cui stregua si è fatto il nostro politico risorgimento.

Lasciate pure che Roma ci perseguiti; lasciate pure che Roma vada agli estremi degli anatemi; lasciate che essa ci scagli le estreme folgori della sua teocratica ferocia: *Os, orare, vale, communio, mensa negatur;* noi risponderemo giulivi col battesimo della nostra rivoluzione, col battesimo dell'evo moderno, col motto di quegli uomini che hanno, sotto Diderot, aperto un nuovo ciclo del pensiero e dell'animo, che hanno ravvivato il mondo di nuovo fuoco e di nuova luce, con quel fatidico motto che resterà scolpito sino alla più tarda posterità: *Elargissez Dieu.* (*Bene!*)

Me lo creda l'onorevole Carutti: se l'èra delle rivoluzioni politiche è cessata, come egli diceva, per l'Italia andando a Roma, non è finita l'èra delle rivoluzioni civili; epperò, andando a Roma, non possiamo fermarci, perchè un popolo che si ferma muore di inanizione.

Il cardinale Consalvi soleva dire, a proposito della libertà della Chiesa: veniamo al *princeps*, volendo alludere alla questione della proprietà della Chiesa. Io domando: se noi camminiamo con ordine logico su questo terreno, non dovremo noi venire un bel giorno a riconsacrare la mano morta, ad abrogare la legge di soppressione delle corporazioni religiose? Signori, io ricordo come l'onorevole Massari, nella tornata del 10 luglio 1867, a proposito della legge sull'asse ecclesiastico, parlando della libertà della Chiesa, diceva: la Chiesa vive in un'aria azotata; noi dobbiamo darle un

po' di ossigeno; e quest'ossigeno, per la Chiesa, sarà la libertà. Signori, badiamo che, respirando più liberamente la Chiesa, non ne rimanga esfissiato lo Stato.

Io sono dolente di non vedere al suo banco l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Se ci fosse, egli forse mi accuserebbe di timido e potrebbe dirmi: ma non pensate voi che c'è l'opinione pubblica, che c'è la stampa, che ci sono le scuole? Ma io domanderei all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica: siete voi sicuro che l'opinione pubblica, specialmente se andiamo a rintracciarla nelle campagne, sia così potente da opporsi a questo clero minore, fatto mancipio dei vescovi, a questi vescovi fatti mancipii di Roma, a questi strumenti di reazione, involontari spesso, lanciati nel paese?

Signori, nel 1867 tutti avvisavano a questi pericoli. Io ricordo che la Camera stessa approvò un ordine del giorno in cui si diceva a un dipresso che « tenute ferme tutte le regalie dello Stato verso la Chiesa, si passava all'ordine del giorno. » Di ciò indubbiamente la maggior parte dei miei colleghi me ne sapranno far fede. Quale sarebbe adunque l'argomento che si può opporre oggi a questa idea? L'achille degli argomenti avversari è questo, che ora il potere temporale del Papa è cessato. Per verità io credo che questo argomento non abbia alcun peso: perchè penso che la forza che il Papa può esercitare ed estrinsecare, questa forza deleteria, per la posizione in cui egli si è posto di faccia all'Italia, non era stabilita da due palmi di terreno. Infatti l'onorevole relatore, in una delle passate discussioni, rivolgendosi all'onorevole Bortolucci, gli mostrava, con quella erudizione che gli è naturale, come anzi la Santa Sede fosse stata sempre più grande, più potente nei giorni in cui il potere temporale era stato scompagnato da lei.

Or dunque, se essa aveva allora uguale o maggior forza, l'ha certo anche oggi accresciuta, appunto perchè ha cessato di avere questa soma del temporale dominio; e perciò non è meno temibile.

Io, del resto, non so comprendere come oggi si entri in questo campo, mentre nella stessa discussione del 1867 l'onorevole Mancini, che ora parmi accetti altre idee, dopo aver citato alcune parole del famoso discorso del conte di Cavour, del 1861, di cui dovrò fra poco occuparmi, soggiungeva: « Credo che anche dopo proclamata la caduta del potere temporale, succederà un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si as sicuri... Durante questo periodo di prova, io credo che sarà nostro dovere di mantenerci tuttora vigilanti. E non ci si dica che abbiamo paura, perchè nobil cosa è il coraggio anche eccessivo degli individui in faccia al pericolo, ma chi ha la responsabilità dell'avvenire di un paese, chi veglia all'integrità della cosa pubblica, ha il dovere di procedere con tutta prudenza e di non arrischiare i destini della nazione. »

Ora, o signori, come potete voi negare, se queste parole venivano accolte con lode da tutti i lati della Camera, con evidente omaggio e con evidente consenso alla loro portata, come potete voi distruggere queste angoscie, che io sento nell'animo, dei pericoli che ci sovrastano, se noi siamo in oggi appunto in questo periodo di prova, di esperimento, in cui ci conviene tuttora di tenerci vigilanti?

A vincere, dirò così, le angoscie di tante dubbiezze, si cita l'autorità del conte di Cavour. Innanzi a tanto nome, nessun italiano può rimanere non scosso per quel senso di profonda ammirazione che ogni ricordo suo desta nell'animo e nella mente.

Permettetemi adunque che io esamini, a mio modo di vedere, cosa ha detto realmente il conte di Cavour colla formola della *libera Chiesa in libero Stato*.

Io credo che libera Chiesa in libero Stato non suonava altro per lui che una formola politica. Egli aveva di fronte il cardinale Antonelli, il quale allarmava tutto il partito cattolico dicendo che a Roma non si trattava di una questione italiana, ma sibbene di una questione cattolica. Il conte di Cavour aveva quindi bisogno di mostrare allora come il regno d'Italia, come il Re Vittorio Emanuele, come l'Italia, andando a Roma, vi sarebbe entrata pel suo diritto nazionale, per distruggere il potere temporale, ma non mai per toccare al potere spirituale del Pontefice, egli voleva cioè stabilire la divisione dei due campi e delle due materie, quella in cui io faccio realmente consistere la separazione tra la Chiesa e lo Stato, e la libertà della Chiesa.

Imperocchè non ho mai potuto farmi ragione del come questa separazione tra la Chiesa e lo Stato, dei due campi, delle due vie, delle due materie oggi la si voglia sconvolgere ed avvolgere in una interpretazione che io non comprendo, quando si tratta di una questione di polizia interna, dei rapporti che devono passare tra lo Stato e la Chiesa.

Il conte di Cavour, del resto, se nei suoi scritti ebbe a dire che egli sarebbe stato disposto ad abbandonare, al Pontefice romano, anche le prerogative del principe e ad iniziare un principio completo di disarmo di fronte alla Chiesa, disse però, presupponendo ed aggiungendo, che ciò avrebbe fatto quando il potere temporale avesse cessato di pieno consenso del Papa, per modo che, sono sue parole, « molte piaghe della Chiesa potessero essere guarite. » Ma oggi, signori, questa condizione di fatto noi non l'abbiamo; questa condizione di consenso noi non l'abbiamo; anzi abbiamo una condizione opposta, abbiamo un nemico.

Voi, signori, presupponete una condizione che non esiste; presupponete che questa Chiesa non vi disturbi, si adagi sul solo campo religioso, non politico.

Il conte di Cavour ha detto *libera Chiesa in libero Stato*, ricordando i tempi in cui appunto l'autorità civile e l'autorità religiosa si appoggiavano l'una all'al-

tra, memore dei tempi di Costantino nei quali Simon Mago poteva ripetere l'iniqua richiesta: « Dammi un po' del tuo potere, io ti darò una particella della mia divina autorità. » (*Assensi a destra*)

« Libera Chiesa in libero Stato » ha detto il conte di Cavour a significare come la Chiesa sarebbe stata lasciata a sè, lo Stato dovendo procedere senza l'appoggio di essa; e perchè tale formola significasse all'Europa che da quel giorno sarebbe stata chiusa e troncata d'un colpo la via agli empi baratti.

« Libera Chiesa in libero Stato, » ricordando forse come fin dai tempi di Carlomagno, che pure fu uno dei più devoti campioni della Chiesa, egli, coi *missi dominici* da lui stipendiati, soverchiava colla sua ogni ecclesiastica autorità.

« Libera Chiesa in libero Stato, » forse ricordando come la stessa Riforma e gli avvenimenti del secolo XVI, intenti sempre a contenere esorbitanze papali, fossero andati più in là di quanto dovevano; avessero varcati certi limiti; avessero preteso accender rogbi a nome della tolleranza, e formolar dogmi; e ad Augusta non si fossero peritati dal decretare « che il potere civile aveva diritto di stabilire la dottrina ed il culto che egli stimasse opportuni. »

Il conte di Cavour disse *Libera Chiesa in libero Stato*, a significare piena libertà religiosa della Chiesa, non la formula regolatrice dei rapporti fra Chiesa e Stato. Infatti, durante i Ministeri del conte di Cavour, le nomine dei vescovi, gli appelli *ab abusu*, gli *exequatur*, i *placet* stettero, stettero tutte le leggi giurisdizionali. Non so quindi come si possa ora allegare l'autorità del conte di Cavour.

Signori, altre cose vorrei dirvi, ma temo di abusare della vostra pazienza.

Io non ho che poche cose ad aggiungere.

Nell'eventuale campo della conciliazione abbiamo in ogni modo librata noi la via che dovremmo segnare? Sapete voi cosa intende la Chiesa oggi rappresentata dal Sommo Gerarca per libertà della Chiesa?

Io mi permetto di non dirlo colle mie parole. Tolgo a prestanza la parola di una nota scritta dal cardinale Santucci nel 29 luglio 1852, scritta al Governo sardo nell'epoca in cui Roma, se non amichevolmente, assentiva però ancora a trattare col regno subalpino.

Ebbene, in quella nota del 29 luglio 1852, che del resto ognuno potrà ritrovare nel sesto volume della *Storia della diplomazia in Europa* di Nicomede Bianchi, si mettono tali clausole al matrimonio civile che valgono il distruggerlo; si vuole che i ministri di Vittorio Emanuele si impegnino a far rispettare la religione ed il clero dalla stampa quotidiana; si vuole che si riconosca nella Chiesa il suo pieno diritto di acquistare e di possedere; si vuole che nelle scuole pubbliche e private del regno si ammetta solo quell'insegnamento che è conforme alle dottrine della religione cattolica; si vuole che si accetti la sorveglianza dei vescovi sull'istruzione universitaria e secondaria; si vuole che si ponga la censura ecclesiastica su tutto quanto si voglia stampare rispetto al dogma e alla disciplina della Chiesa ed alla morale pubblica.

Signori, si vuole lacerare il nostro Statuto, distruggere tutto il nostro diritto pubblico. Certo, nessuno in questa Camera vuole arrivare a queste conseguenze.

Io credo adunque, che anche questa conciliazione con Roma non si raggiungerà mai, perchè per Roma sarà sempre troppo poco. Ecco perchè io avvisavo che assolutamente l'indole di opportunità e di convenienza non esiste in questa seconda parte della legge. Ora, addimostrato come grandi sieno i pericoli dello Stato, addimostrato come la conciliazione non si deve cercare come scopo, nè del resto si può ottenere (1), a mio avviso mancano i primi criteri per cui una legge deve essere fatta.

Vi ha di più: io dirò, non per ripetere quello che ieri con molta umiltà diceva l'onorevole Sella comechè in altro argomento, ma per un giusto apprezzamento delle mie forze, non sono abbastanza valente per risolvere un altro dubbio. Un dubbio esiste per me, ed è, se con questa legge della libertà della Chiesa noi non pregiudichiamo la questione dell'eventuale riduzione delle diocesi.

Ricordiamoci, o signori, che in Italia ci sono ben 235 diocesi (2), lo che vuol dire una diocesi ogni 90,000 abitanti, mentre in Francia ne abbiamo una su 450,000 abitanti, nel Belgio una su 600,000 abitanti, in Austria una su ogni 490,000 abitanti, e nello stesso Portogallo una su 266,000 abitanti. Io domando se con questa legge della libertà della Chiesa noi non ci precludiamo il campo a risolvere un giorno questa questione, la quale fu già manifestata in questo recinto all'epoca della discussione intorno all'assetto dell'asse ecclesiastico nel 1867, e in altre occasioni dallo stesso onorevole Sella.

A questo punto io dovrei rivolgere le mie parole all'onorevole ministro degli affari esteri.

Egli, in un discorso, sempre eloquente e sempre forbito, come è suo costume, sulla legge intorno all'approvazione del plebiscito, disse che nella questione romana si poteva dire esistere una parte di carattere nazionale, una parte di carattere internazionale.

Io ho già ammesso pel titolo I questo carattere, non dirò veramente internazionale, ma infine che riguarda anche non Italiani; ma io domando mi si dimostri che questo dono della libertà della Chiesa possa tornare giovevole e grato all'estero, e quindi d'indole quasi internazionale. Per mio conto credo la dimostrazione impossibile. Io credo anzi che i Governi in cui esistono dei cattolici, quando da noi si faccia questa seconda parte della legge, ci risponderanno: *Timeo Danaos et*

(1) Vedi Prop. 80 del *Sillabo*.
(2) Prima dell'annessione del Veneto e di Roma.

dona ferentes; imperocchè essi tengono, nè mostrano di essere disposti a lasciare quelle leggi giurisdizionali appunto che noi in oggi vogliamo abbandonare. (*Segni di approvazione vicino all'oratore*)

Io credo, o signori, che queste regalie che noi cediamo, non alla Chiesa, ma al Papa, e che egli non vuole accettare, non possono giovare agli altri potentati, venendo a costituire per essi un pericoloso precedente, del quale certo non ci saranno grati.

Ciò che può importare all'estero si è che il Papa sia posto nella condizione del libero esercizio spirituale, in quella condizione in cui egli era prima che i nostri soldati entrassero per porta Pia; nulla può importare all'estero che la questione di polizia ecclesiastica tra l'Italia e Roma, la questione dei rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa sia in questo od in quel modo disciplinata.

Io non starò a discutere qui se il Papa sia stato una grande e fortunata istituzione per l'Italia o una grande sventura; sarei combattuto dai diversi eruditi nelle due diverse sentenze. Da una parte gl'impaludati di guelfa veste sarebbero capaci di volermi dimostrare aver essi creduto possibili i sogni dorati del Gioberti e del Balbo, aver creduto al sogno di un'Italia non fatta per coscienza di popolo e lealtà di principe, ma per influsso delle somme chiavi. E d'altra parte sorgerebbero i fieri ghibellini, capaci di negare al Papato perfino il prestigio delle arti, e in questo campo il suo secolo d'oro.

Signori, io non scendo in questo terreno e ciò non discuto; questo solo io constato che noi a riguardo del Papato non possiamo avere e non abbiamo altro obbligo se non quello creato dal fatto speciale contingente all'Italia di avere il Papa nel suo territorio.

Di questi rapporti e contingenze ci siamo già preoccupati nel titolo primo della legge, e abbiamo mostrato che appunto per queste necessità politiche, e queste contingenze peculiari all'Italia siamo disposti a fare dei sacrifizi, e a disalvearci dalla legge generale; ma non possiamo assolutamente credere che l'Europa voglia e possa pretendere da noi sacrifizi maggiori di quelli per noi stabiliti dal fatto nostro speciale della esistenza del Papato sul nostro suolo. Sia la sua posizione estraterritoriale, territoriale, sopraterritoriale, come la chiamò l'onorevole Bonghi, è una obbiettività che riconosciamo, nulla più; non un fatto che ci possa mettere a questo proposito in condizioni impari agli altri paesi cattolici.

Io credo, o signori, che l'Europa sarà ben lieta delle concessioni che l'Italia fa al Papa col titolo primo di questa legge, colle garanzie necessarie alla sua efficienza spirituale che vogliamo rispettata, imperocchè il regno spirituale a lui solo appartiene.

Nè d'altra parte credo si possa dire che il disciplinamento dei rapporti interni fra Chiesa e Stato formi una parte delle nostre promesse, formi una parte della nostra passata politica, e per tale riguardo possa dirsi che anche il titolo secondo riveste un carattere politico.

Io non so accedere a questa opinione, e per rispondere all'onorevole relatore, il quale ciò affermava testè, dopo tutto non avrei che a ricordare alla Camera come la stessa relazione, accostandosi all'argomento della libertà della Chiesa, non può a meno di notare nel proposito, che « sarebbe facile provare come la libertà della Chiesa cattolica non si accorda del tutto bene colla sovranità del suo capo, e la cessazione del potere temporale non ha niente a che fare colla polizia ecclesiastica interna. »

Io credo quindi che non si possa mai dire, respingendo il secondo titolo, che noi manchiamo alle nostre promesse.

Signori, io mi riassumo. Separazione di Chiesa e Stato per me vuol dire separazione delle due materie, dei due campi, delle due vie, non getto delle leggi giurisdizionali; ogni separazione che vada oltre io non la intendo; imperocchè voi non potrete mai spiegarmi, nè persuadermi che ci possa essere una separazione palpabile, materiale, una separazione assoluta, per due radicali ragioni: la prima, perchè non vi è delimitazione; la seconda, perchè non vi è sanzione.

Non vi è delimitazione. Infatti la Chiesa pretende di arrivare sino ad un certo punto, lo Stato pretende di arrivare sino ad un certo altro. Nello stesso argomento del matrimonio civile voi vedete che la Chiesa vi nega il diritto di entrare in questa materia; noi invece, e con ragione, ci vogliamo entrare, perchè ci sono titoli contrattuali, titoli che devono essere contemplati dal Codice civile.

Non vi è poi sanzione perchè, quando siamo alle eventuali controversie, non vi è tribunale che valga a risolverle, mentre per le nazioni, almeno finchè non si verifichi l'angelico sogno dell'abate di Saint-Pierre, vi è quel tremendo tribunale sì, ma infine supremo tribunale della guerra.

Quindi separazione della Chiesa dallo Stato, in quanto si riferisce alla materia religiosa o civile, in quanto si riferisce ai due campi, la capisco e la voglio; ma in quanto alla separazione degli atti, è una cosa impossibile, è qualche cosa di più di un'ipotesi, è un sogno, perchè voi non potrete mai negare che questi atti si esplichino nel vostro territorio, e quando questi atti offendono od attentano alla libertà dello Stato, lo Stato deve intervenire, deve avere il diritto di cautelarsi. È il diritto eminente dello Stato, è un diritto di difesa; e, quando un uomo si difende, non si può dire offenda la libertà di alcuno.

Si potrebbe discutere se veramente sia il caso di entrare assolutamente a determinare una costituzione civile della Chiesa. Dacchè la Chiesa organata così rappresenta un pericolo, cambiamola, si dice.

In quest'ordine di idee io sono stato dispiacente

che non fosse presente l'onorevole Peeile, perchè so che egli avrebbe studiata la questione sotto questo punto di vista. Per mio conto io non c'entro. Anche in quest'ordine di idee, io autorità laica, io podestà civile, non mi credo autorizzato ad una ingerenza in una materia non mia. Il clero, il laicato cattolico può farlo, ma non credo che lo Stato abbia diritto, appunto per il concetto della separazione delle due materie, di fare delle disposizioni che possano essere ritenute come un vero Codice civile della Chiesa e del clero.

Egli è perciò che io non assento alle congregazioni parrocchiali, che io non assento alle congregazioni diocesane, o a qualsiasi altra formola, la quale, in certo modo, stabilisca una indebita ingerenza dello Stato.

Ripeto: avrei molte cose a dirvi, ma so pure che ho un debito di discrezione.

Io non faccio proposte, perchè non mi sento autorità di farne, ma vorrei fare una domanda ed una preghiera al Ministero. Una domanda: qual è l'elemento cardinale di una legge? È che sia richiesta da qualcheduno. Ma chi vi chiede questa legge di libertà della Chiesa? Ve la chiede l'estero? No; ve la chiede il Papa? No; ve la chiedono i cattolici? No; ve la chiedono gl'indifferenti? No; ve la chiedono i liberi pensatori? No; nessuno ve la chiede; non vi fu neppure l'iniziativa parlamentare. S'intende facilmente come una volta presentata una legge di questa natura in questa Camera dove sonvi splendide intelligenze ed elettissimi ingegni, l'importanza stessa, l'entità della materia abbia richiamato l'acuità delle menti, e sieno venuti avanti emendamenti, progetti e controprogetti molteplici; ma in fondo nessuno chiede questa legge. E se voi oggi, o signori, assentiste volenterosi, senza farne una questione di votazione, per dir così, a che se ne sospendesse la discussione, senza parlare di rinvii, o di pregiudiziali, o di altro, voi rendereste un grande servizio al paese, un grande servizio a tutti i partiti.

Il futuro ci direbbe il da farsi. Signori! La legge di contabilità stabilisce che nel corrente marzo debbono essere presentati i bilanci; quando li discuteremo, signori? Il paese attende con impazienza la legge sull'esazione delle imposte dirette; quando la discuteremo? L'onorevole Sella ha promesso che nel presente marzo presenterà la legge dei compensi pei danni di guerra; e l'onorevole Ricotti la legge sull'ordinamento militare: quando le discuteremo? Io credo che sarebbe oggi prezzo dell'opera occuparsi degli affari del paese più vitali ed importanti, ed aspettare a continuare la discussione del titolo secondo di questa legge quando saremo a Roma.

Signori, io ho finito. Vi ringrazio della straordinaria attenzione e bontà colla quale mi avete ascoltato; riconosco ancora una volta che questo è uno dei grandi vantaggi dei paesi liberi, quello cioè di rendere indulgenti; tanto è vero che voi lo siete stati a mio riguardo con una prodigalità che non posso ascrivere a merito mio. Ora, mi sia lecito, prima di lasciar la parola, farvi una preghiera. Qualunque sieno gli apprezzamenti che voi possiate fare sulla bontà e sul valore, o meno, delle argomentazioni che io ho addotte in appoggio del mio assunto, vogliate, o signori, essere unanimi nel ritenere che nello esporvele io non ho obbedito ad altra voce fuor di quella che mandava un eco lamentoso nella mia coscienza d'italiano e di cittadino. (Bravo! Bene! *da varie parti*)

MANCINI. L'onorevole Corbetta, con un discorso inspirato a liberali intendimenti ha aperta la discussione su questa seconda parte della legge, presentandovi una serie di importanti considerazioni generali.

Io non lo imiterò; ma, limitandomi solo a richiamare l'attenzione della Camera sopra la somma gravità delle conseguenze che nell'ordine pratico scaturiranno da ognuna delle disposizioni legislative su cui dovrà emettere ancora il suo voto, discenderò tosto ad esporvi alcuni brevi riflessi speciali sull'articolo 15 ora proposto dalla Commissione, che è il primo nell'ordine del restante titolo II della legge.

Non intendo, signori, ripetere tutto ciò che è stato più volte detto intorno all'importanza dell'argomento di cui prendiamo a discutere, e, se mi si permette la espressione, della profonda rivoluzione che si tratta di introdurre nel diritto del nostro paese.

A voi non isfuggirà che dal buon successo di questa nostra iniziativa dipenderà non solo che essa divenga un titolo di merito e di onore pel nome italiano, ma altresì che la riforma bene auspicata faccia il giro del mondo civile, e che, se noi invece la sbaglieremo, avremo reso un pessimo servizio agli stessi fautori e promotori di questa riforma importantissima.

Non sarà forse inutile piuttosto di farvi osservare che ognuna delle disposizioni sulle quali siete chiamati a dare il vostro giudizio, contiene nientemeno che la cancellazione di un testuale articolo del nostro Statuto.

Io non sono di coloro i quali credono che le disposizioni dello Statuto costituzionale siano così intangibili che, a fronte di esse, debbasi sistematicamente arrestare l'onnipotenza parlamentare. Ma tutti gli uomini gravi converranno meco che le modificazioni di questa specie operate con le leggi sono gravi, e perciò debbono essere assai rare e le meglio pensate: altrimenti la legge fondamentale sarebbe esposta con leggerezza a quotidiane e mal ponderate mutazioni.

Rammentate, signori, il testo dell'articolo 18 dello Statuto. In esso è scritto che « i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, *saranno esercitati* dal Re. »

Voglia la Camera fare attenzione alla formola imperativa di quest'articolo. Non si dice che l'esercizio di questi diritti è confidato al potere esecutivo, ma che questi diritti *dovranno* necessariamente esercitarsi dal Re. Essi adunque non sarebbero dalla semplice volontà del Re rinunziabili; essi costituiscono un elemento organico della costituzione dello Stato, la quale non si concepisce, e non è integra e completa se non in quanto codesti mezzi ed istituzioni che difendono la società civile contro i pericoli che la minacciano, per le testimonianze dell'esperienza e della storia circa le sistematiche tendenze invasive della potestà ecclesiastica, debbano dal Re essere esercitati a nome e nell'interesse del paese intero.

Ora io non pretendo che quest'articolo debba impedirci di discutere le proposte del Ministero e della Commissione; e nella stessa guisa nessuno vorrà più tardi oppormi quando un altro articolo da me proposto estenderà i benefizi di questa riforma a tutti i culti, che ciò per avventura introduca un cangiamento nell'articolo 1 dello Statuto cui non convenga toccare. La sola conclusione che per ora intendo desumerne è che, nell'adottare disposizioni legislative che con le loro conseguenze vengono a modificare o sopprimere alcuna parte della nostra legge fondamentale, e così in certa guisa a mutilare l'organismo dello Stato come dalla nostra Costituzione è stato concepito e determinato, è indispensabile che il nostro voto sia guidato da scrupolosa prudenza e maturità di consiglio.

Potrei ancora ritornare sull'osservazione, da me più volte fatta, del pericolo che vi era ad operare oggi precipitosamente queste mutazioni nel nostro diritto pubblico, per renderlo conforme allo spirito dei tempi ed ai principii di libertà, senza aspettare un tempo più opportuno, cioè quando sia trascorso un periodo di esperimento immediatamente successivo alla caduta del potere temporale, per assicurarci che dentro e fuori d'Italia ormai più non si cospiri per ricuperarlo, e che la pretesa libertà della Chiesa, mentre ferve la guerra tra l'Italia ed i sognatori di restaurazione della monarchia temporale del Papato, non riesca a fornire a costoro armi e mezzi di offesa, disarmando lo Stato de' suoi legittimi e finora incontrastati mezzi di difesa. E gioverebbe al mio assunto invitare la Camera a fare attenzione al linguaggio di amara provocazione e d'insulto che si tenne in recenti allocuzioni, col non dissimulato intento d'impedire che questa legge sulle guarentigie pontificie e sulla libertà della Chiesa pervenga al suo termine.

Ma, lasciando da parte codesti argomenti, rimane ancora una considerazione che per me è gravissima, quella cioè se a noi convenga oggi di adottare una parte sola del sistema, che si vuol chiamare libertà della Chiesa, riservando l'esame e l'adozione di un'altra parte di esso a tempo incerto ed indefinito.

Ai miei occhi questo metodo è più che ogni altro pericoloso. Imperocchè già ebbi occasione di avvertire come, se in America e in Inghilterra ha potuto senza danno questo sistema sperimentarsi, esso trovava il suo correttivo in certe garentie che preservavano la società civile dagli abusi ed eccessi del clero primamente mercè il concorso del laicato nella nomina agli uffici ecclesiastici; in secondo luogo pel suo concorso efficacissimo e quasi esclusivo nell'amministrazione dei beni e redditi ecclesiastici, il che costituisce il clero nella necessità di non abusare e di non fallire alla propria responsabilità per codesta naturale e legittima dipendenza in cui esso è posto verso coloro che debbono fornirgli i mezzi di esistenza e di mantenimento; e finalmente, per essere fuori contrasto che ai tribunali del paese spetti una giurisdizione onnimoda, universale, illimitata, anche su tutto ciò che riguardasse le relazioni e controversie interne dell'associazione religiosa riguardata come qualunque altra privata associazione al cospetto della legge e della giurisdizione dello Stato. Nel Belgio poi rimane sempre al potere legislativo il supremo rimedio e l'autorità immensa di ricusare o ridurre nel voto annuale del bilancio la somma in esso destinata a salariare e mantenere il culto cattolico ed i suoi ministri.

Ora, se io non m'inganno, le parti che vengono a mancare nell'odierno disegno di legge sono appunto parti essenziali, le quali, debitamente ordinate e riformate, sostituirebbero a quelle garantie, che fino ad oggi consistevano nell'autorità e nell'ingerenza governativa, altre garantie più conciliabili colla libertà, ma non meno potenti ed efficaci. Il progetto che la Commissione in gran parte d'accordo col Ministero ci presenta, se io lo esamino, si riduce a quattro oggetti soltanto. Essi sono il diritto e la libertà di riunione pei membri del clero cattolico, la rinunzia dello Stato ad ogni ingerenza nella nomina dei vescovi, alla quale materia non so con quale specie di nesso logico siasi preteso di associare in una sola e medesima proposizione l'abolizione della Legazione apostolica in Sicilia.

È inutile ed impossibile ogni studio per creare qualunque fallace apparenza di un rapporto che non esiste; si possono tentare ingegnosi ravvicinamenti e niente altro. Forse saprò io svelarne la ragione riposta ed intiera: perchè avete l'abitudine di ricorrere al meschino artifizio di mettere insieme due disposizioni, una delle quali sia facilmente accettabile, sperando così di far votare anche l'altra che incontra difficoltà.

Il terzo argomento riguarda l'abolizione dell'*exequatur*, del *placet* e di tutte le cautele preventive rispetto agli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica.

Ed il quarto propone disposizioni le quali, a mio avviso, ben imperfettamente ed incompletamente determinano e riconoscono la giurisdizione dei tribunali ordinari sopra molte delle materie e controversie ec-

clesiastiche, che prima erano di competenza amministrativa dello Stato. Come vedete, signori, non è questo un sistema completo. Esso manca di parti che sono considerate importantissime per comune consentimento, specialmente di tutto ciò che concerne la costituzione ed il modo di amministrazione e godimento della proprietà ecclesiastica, della provvista delle parrocchie, delle altre dignità, uffizi e benefizi minori, della completa soppressione dei conventi e d'istituti religiosi contrari alle leggi, della parificazione di tutti i culti in faccia al diritto, e perciò della cessazione di tutti gli speciali privilegi o sussidi ed assegni obbligatori pei contribuenti in favore del clero cattolico, e di altri non meno importanti argomenti. Si tratterà oggi adunque di accettare la parte del sistema, la quale disarma lo Stato, e costituisce la società civile in una condizione di non dispregevoli, forse anche di ben seri e gravi pericoli, mentre s'aspetterà chi sa fino a quando il complemento del sistema medesimo, ciò che potrebbe renderlo innocuo o meno infesto all'interesse generale del paese.

Per essere breve, io mi arresto a queste considerazioni preliminari, che basteranno a mettere in guardia gli onorevoli miei colleghi rispetto alla gravità ed alla importanza di ogni voto che essi saranno per emettere sopra ciascuna delle proposizioni ad essi presentate, e circa i pericoli cui si può andare incontro con un sistema così parziale ed incompleto; e passo senz'altro all'esame speciale dell'articolo 15, secondo l'ultima versione che dalla Commissione ne è proposta.

Nell'articolo 15 si propone di riconoscere o dichiarare la libertà di riunione pei membri del clero cattolico e l'abolizione di ogni speciale ed eccezionale restrizione all'esercizio di questo diritto.

Amatore di ogni libertà, ed in ispecie caldo propugnatore della libertà di associazione (e ne ho dato prova in questa Assemblea ogni volta che se ne presentò l'occasione), non sarò io certamente che avrò a pronunziare una sola parola contraria a questa libertà per tutti, ed anche per gli avversari delle nostre idee e dottrine politiche. Dichiaro quindi fin d'ora che accetto di buon grado e senza diffidenza la massima che la Commissione intende proclamare in questo articolo, nel senso che essa stessa le attribuisce, lasciando perciò alla Commissione medesima dichiararne le ragioni. Trovo nella relazione della Commissione questa dichiarazione importantissima.

La Commissione riteneva che fosse meno conveniente la primitiva formola proposta dal Ministero e che or ora rammenterò; ma si avesse a preferirne un'altra, la quale « per se medesima mostrasse come il troncamento dei precedenti vincoli non abbia altro fine ed effetto, se non quello di estendere all'associazione cattolica ed ai suoi membri, in qualunque grado siano, le guarentigie di diritto comune, che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni ceto di cittadini, poichè così questa estensione è fatta colla stessa precisione o misura che l'esercizio di quell'identica libertà ammette in ogni caso. »

E poco appresso ella dichiara appunto essere « conseguenza di questo principio l'estendersi a membri del clero le libertà costituzionali comuni al rimanente della cittadinanza. » (*Relazione*, pag. 27 e 28.)

Noi conosciamo adunque l'intendimento che muove la Commissione, e a questo intendimento vogliamo completamente associarci, escludendo però assolutamente ogni pericolo che questi limiti vengano oltrepassati.

Ora vediamo se vi corrisponda la formola ultima che la Commissione propone alla vostra approvazione, confrontandola con le formole precedenti.

Il Ministero aveva concepito l'articolo 15 in questi termini:

« I Concilii, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

Questa formola era anche mantenuta con lieve variante nel mio controprogetto.

Essa rivelava le conoscenze giuridiche e tecniche, direi quasi, degli autori del progetto. La verità è che non esistono ostacoli all'esercizio in genere del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; ma esistono leggi e discipline speciali, le quali limitano il *jus coeundi* dei Concilii, dei Capitoli e di alcune altre adunanze ecclesiastiche, le quali prendono deliberazioni a cui è riconosciuto un certo valore ed effetto. Perciò, specialmente i Concilii ecumenici, per radunarsi, avevano bisogno una volta della convocazione imperiale, e più tardi del consenso dei principi, i quali vi erano ben anche rappresentati; così era parimente necessaria la loro autorizzazione perchè i vescovi dei rispettivi Stati potessero intervenirvi. E, quanto ai sinodi diocesani, essi non potevano raccogliersi senza la preventiva licenza dell'autorità civile dello Stato. I Governi ingerivansi altresì in alcune convocazioni e deliberazioni dei Capitoli delle chiese cattedrali, specialmente per la elezione dei vicari capitolari nella vacanza delle sedi episcopali.

Queste essendo le vere e sole restrizioni che esistessero nel diritto pubblico ecclesiastico delle varie provincie d'Italia, si comprenderà come una nuova e preziosa libertà ed indipendenza venisse ad attribuirsi a questi corpi ecclesiastici, e giova fin d'ora avvertirlo, libertà ed indipendenza delle quali ancora non godono in nessun altro degli Stati cattolici del mondo.

Era dunque una concessione importante, e d'altronde innocua, e perfettamente ragionevole, alla quale insieme con me, ne sono certo, i miei amici saranno ben lontani dall'opporsi.

Ma la Commissione non fu paga di questa formola proposta dal Ministero, e ne sostituì dapprima un'altra così concepita:

« È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal paragrafo 1 dell'articolo 28 e dell'articolo 32 dello Statuto. »

L'articolo 28 riguarda la libertà della stampa, alla quale rimovevasi ogni speciale ostacolo, se pur tuttavia sussistesse, con l'abolizione dell'*exequatur*; e diffatti si è ora finito per ravvisare l'inutilità di codesta disposizione.

L'articolo 32 dello Statuto riguarda il diritto di riunione.

In verità questa prima formola della Commissione era anche suscettiva di qualche obbiezione, in quanto inopportunamente accennava all'abrogazione di restrizioni *pattuite per concordato*. Imperocchè era ovvio il dilemma. Intendevasi di parlare di concordati tuttora esistenti? Allora sarebbe strano che, esistendo un contratto fra due parti, potesse la volontà di una sola infrangerlo ed abolirne le obbligazioni e gli effetti. Intendevasi invece di parlare di concordati già abrogati e non più esistenti, come sarebbe facile di provare che i concordati avevano giuridicamente cessato di esistere nelle varie provincie d'Italia? Ed in tal caso, una volta che tutto intero un concordato non esisteva più, non potevano sopravviverne i diritti, le conseguenze e gli obblighi.

Ma quello che conteneva questa formola d'importante, almeno agli occhi miei, era l'esprimere esattamente quel medesimo concetto il quale era stato dichiarato nella relazione della Commissione colle parole di cui testè ho dato lettura. Era esplicitamente scritto nel testo della nuova legge che non si trattava di creare e introdurre verun privilegio a favore dei membri del clero cattolico; ma, considerando che l'esistenza di alcune speciali restrizioni dipendenti da leggi e discipline potevano collocarli in una condizione più sfavorevole della generalità dei cittadini, quelle restrizioni speciali si abolivano ed essi così rimanevano collocati nella stessa condizione giuridica di diritto comune, la quale è contemplata dall'articolo 32 dello Statuto.

Permettetemi, o signori, di rammentare quale sia questa condizione stabilita dall'articolo 32 dello Statuto. In esso è scritto: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, *uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.*

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali *rimangono intieramente soggetti alla legge di polizia*. »

Non è questo il momento opportuno per esaminare se e fino a qual punto la giurisprudenza nostra parlamentare abbia ravvisato nelle parole *diritto di riunione* una formola comprensiva beanche del *diritto di associazione*. Ma, checchè ne sia, tale è il diritto da concedersi ai membri del clero cattolico, quale è quello di cui possono usare e godere tutti indistintamente i cittadini: in ciò io non faccio che ripetere quello che la Commissione dal canto suo ha esplicitamente dichiarato.

Ora vediamo in quali termini si presenta l'ultima formola che dalla Commissione ci vien proposta:

« È abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Sparisce qui il richiamo dell'articolo dello Statuto; non si parla più del diritto comune a tutti i cittadini come misura e limite di quello che si vuole estendere al clero cattolico; e si adopera una formola la quale, mi si permetta il dirlo, contiene una pericolosa generalità. Potrebbe a taluni sembrare che questa formola, ponendo unicamente i membri del clero cattolico al di sopra della universalità dei cittadini, costituisca loro una posizione eccezionale e privilegiata, soprattutto poi allorchè questa formola viene sostituita, senza ben sapersi perchè, ad un'altra nella quale chiaramente ed esplicitamente contenevasi il richiamo di quell'articolo dello Statuto, mercè il quale indubitatamente la condizione del clero cattolico era parificata a quella della universalità dei cittadini.

Si potrebbe pretendere che, per tutti gli altri cittadini, il diritto di riunione sia temperato dalle leggi che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Ma che una eccezione sia stata introdotta a favore del solo clero cattolico, pel quale essendo abolita ogni restrizione, ei concedesse tale un diritto di riunione che non dovesse soggiacere all'azione delle leggi per la preservazione dell'ordine pubblico, e si potrebbe fin dubitare se per le riunioni del clero cattolico nei luoghi pubblici o nelle vie, come ad esempio, per le processioni od altre funzioni religiose analoghe, si dovesse considerare rinunziata dallo Stato quella facoltà doverosa di sorveglianza la quale giova ad impedire abusi, tumulti e disordini.

Non basta. L'articolo, come è concepito, offende ben anco un altro concetto. Poichè non si parla più della riunione dei concili, dei sinodi, dei capitoli, ma si vuol parlare delle riunioni per causa di religione in generale; perchè mai volete concedere soltanto al clero questa facoltà di riunione? Dovete riconoscerla. Perocchè nell'universalità dei credenti, voi non potete ostinarvi a considerare il clero come quello che costituisca la Chiesa, dimenticando che la Chiesa è composta del clero e del popolo credente; che anzi la sua parte precipua e più numerosa, più meritevole delle vostre sollecitudini, debba essere precisamente quest'ultima. E se mi si dirà che i cittadini già godono di questa libertà; allora risorge la necessità di esprimere che non si tratta di altro fuorchè di accomunare ai membri del clero cattolico quelle stesse franchigie, nè più nè meno delle quali gode l'universalità dei cittadini.

Un'altra considerazione per avventura potrà rimanere superflua mercè l'adozione di uno degli articoli aggiuntivi da me proposti, che saranno a suo tempo assoggettati all'approvazione della Camera.

Si potrebbe chiedere, e con ragione: perchè mai si aboliscono codeste restrizioni, e si rendono impossibili in avvenire, unicamente a favore del clero cattolico. Domani sarà lecito forse all'autorità pubblica di ordinare e stabilire restrizioni all'esercizio del diritto di riunione pei protestanti, e per gli israeliti?

Scrivete dunque nella legge, che questo diritto di riunione per causa religiosa, che la libertà di convenire, di pregare, di credere insieme, di deliberare sulle cose religiose, è assicurata indistintamente e con imparzialità in favore di tutti i culti.

Ma se la Camera, come io spero, chinderà questa legge con l'adozione di quell'articolo, che fu già in Comitato quasi ad unanimità approvato, per cui tutte le concessioni di libertà ed abolizioni di governativa ingerenza espressa nel corso della legge rispetto al clero e alla Chiesa cattolica si debbono intendere estese benanche in favore di tutti gli altri culti; ciò basterà a rimuovere quest' altra obbiezione, che altrimenti sarebbe gravissima.

Finalmente ho bisogno di richiamare particolarmente la vostra attenzione sopra un funesto pericolo che la generalità di quelle espressioni potrebbe celare, benchè senza alcuna intenzione degli onorevoli membri della Commissione.

Vi sono, o signori, due questioni assai ardue e delicate, le quali debbono rimanere intatte, e non debbono essere pregiudicate, senza discutersi, nella votazione di questa formula troppo generica ed assoluta in cui ci vien proposto l'articolo 15.

Una è la questione che riguarda la istituzione delle università cattoliche. Si è ammessa nella prima parte della legge una disposizione eccezionale per la città di Roma: il ministro per l'istruzione pubblica ce ne ha detto le speciali ragioni, accompagnandole con promesse, delle quali la Camera ed io stesso ci mostrammo soddisfatti. Oggi si tratta di una disposizione che riguarda tutto il regno.

Ora, che significa il diritto di riunione? Comprenderà forse il dritto di creare e costituire, senza la menoma ingerenza governativa, università, collegi, seminari? Io voglio anche rispondere immediatamente sì, ma alla condizione che una eguale, perfettamente eguale libertà, possa essere accordata e garantita benanche a tutti i cittadini.

Allorchè faremo una legge sulla libertà d'insegnamento, stabiliremo le norme regolatrici di questa materia, e le condizioni che debbono concorrere, acciò si possano creare da chinnque, e non solamente dal clero cattolico, stabilimenti di questa specie; ed allora sarà decisa una quistione, che oggi rimaner debbe riservata ed intatta.

Vi è poi un'altra questione più ardua ancora; ed è quella delle *associazioni* e *congregazioni religiose illegali*, il quale argomento si collega con la questione della completa soppressione dei conventi in quella parte del regno dove essi ancora esistono e con tutto ciò che possa riguardare il definitivo regolamento della proprietà ecclesiastica.

Voi sapete, signori, o la storia della legislazione francese merita in ciò di essere consultata, che anche quando in Francia erano stati soppressi tutti i conventi, per quella tendenza a subire le influenze clericali, che è antica in una parte del popolo francese e che negli ultimi tempi poi, sotto speciali condizioni politiche, ebbe l'occasione di svilupparsi in quelle proporzioni e nei modi che pur troppo, a mio avviso, contribuirono a condurre quella nobile e generosa nazione in uno stato che tutta l'Europa ha deplorato, si cominciò tosto a manifestare una sistematica ed artificiosa infrazione di quelle leggi abolitive, mediante la creazione ed apertura di conventi illegali. E la cosa andò tanto oltre che, sotto il Consolato, fu necessario che il Portalis proponesse e facesse sancire il decreto del 3 messidoro, anno settimo, preceduto da un suo famoso rapporto, in cui dimostra che le corporazioni monastiche, ristabilite a titolo di associazioni libere, presentavano tutti i pericoli, tutti gli inconvenienti degli antichi conventi, con un abuso di più, la frode e la violazione della legge.

Nel Belgio sono concordi le testimonianze in questo senso medesimo degli uomini sinceramente liberali, ed io posso giovarmi specialmente dell'autorevole testimonianza di uno dei più illustri giureconsulti ed uomini politici di quel paese, che qui nomino tra voi per rendergli onoranza, del Bara, stato parecchi anni ministro della giustizia nel precedente Gabinetto liberale, i quali scrivono e confessano che, se il Belgio non si trovasse nella condizione in cui si collocò sotto l'impulso, quasi direi, entusiastico che s'impadronì del Congresso l'indomani della sua gloriosa rivoluzione del 1830, votando appunto certi articoli concepiti con formole assolute e generali che molto assomigliano alla pericolosa formola dell'articolo 15 che a noi si presenta, oggi non vi sarebbe uomo serio ed amante del proprio paese e della libertà che lo consiglierebbe a collocarsi in quella posizione, perchè la statistica dimostra quante famiglie paghino, forse assai più che nei tempi anteriori, largbissimo tributo ad una specie di vasta cospirazione organizzata da una parte, o disgraziatamente non scarsa, del clero cattolico, per attirare al clero medesimo le private eredità e sostanze; che il numero delle associazioni illegali e dei loro membri è forse quintuplo in confronto dell'antico numero dei frati o delle suore, e che le ricchezze così illegalmente acquistate e possedute mediante persone interposte, e con una costante e sistematica frode alla legge, alla quale hanno tenuto mano, mi duole il dirlo, parecchi

di quei giuristi che i tribunali non hanno avuto la forza, come ne avevano il mandato ed il dovere, di smascherare e proscrivere, hanno condotto quel paese in una condizione, sotto un tale rapporto, veramente grave e difficile.

Ora io, o signori, non intendo in questo momento discutere una questione così importante, che richiederebbe tempo e cure, mentre io non voglio più oltre intrattenere la Camera. È dessa però una questione che bisogna lasciare invulnerata ed illesa: ecco tutto ciò che io domando. La Camera fra poco prenderà in esame due degli articoli del controprogetto da me proposto, i quali riguardano l'estensione delle leggi del 1866 e del 1867, abolitive degli ordini religiosi, a Roma ed alla sua provincia, con alcuni temperamenti. Se la Camera risolverà di adottare quegli articoli, allora si presenterà questa questione. Parimento, se venisse innanzi la proposta dell'onorevole Peruzzi e di altri che insieme con lui l'hanno firmata, sorgerebbe pure l'opportunità, ed anche meglio, di occuparsi della questione da me accennata, per vedere se la società civile, pur consentendo alla Chiesa la libertà, debba permettere e tollerare abusi e disordini così gravi, e la frode e la violazione sistematica delle sue leggi; e se non debba ordinare mezzi efficaci acciò quel che la legge direttamente vieta, non possa essere indirettamente ed impunemente operato.

Ora io dico: se stabilite nell'articolo 15 che in genere al clero cattolico, secolare e regolare è riconosciuto e garantito quel diritto di riunione che è comune a tutti i cittadini dello Stato, secondo l'articolo 32 dello Statuto, io non trovo che possa per avventura cadersi in un'erronea interpretazione e che le conseguenze di questa disposizione possano essere fraintese od esagerate. Ma appunto per ciò non posso appagarmi della formola attuale dell'articolo 15, e prego la stessa Commissione, che, sono certo, l'ha adoperata unicamente per maggiore brevità di locuzione, senza volere abbandonare i principii dei quali ha fatto così positiva dichiarazione nella sua relazione, io prego la stessa Commissione di considerare se ragionevole prudenza non consigliò che questa formola venga modificata, ritornando in parte alla locuzione adoperata dalla Commissione stessa nella sua precedente proposta, e secondo un emendamento che depongo sul banco della Presidenza, e che sono pronto a concertare con la Commissione medesima e col Ministero. Non essendovi differenza di principii, quando si è d'accordo sulle idee, è facile consentire in formole che allontanino qualunque pericolo di erronea interpretazione.

Conseguentemente, signori, io esprimo l'opinione di adottare il principio enunciato nell'articolo 15 del Ministero e della Commissione, rettificandone accuratamente la redazione; e laddove si presenti nel corso ulteriore di questa discussione l'opportunità di trattare la questione delle associazioni illegali o dell'insegnamento, io intendo fin d'ora riservarmi di proporre l'aggiunzione di un alinea a quest'articolo 15, il quale servirebbe ad impedire efficacemente che il diritto di riunione degenerasse in una tolleranza che sottoponesse il paese a questi inconvenienti e pericoli, i quali sono stati esperimentati nel Belgio liberale e costituzionale.

Tale è la conclusione delle mie osservazioni; e ringrazio la Camera della benevola indulgenza con cui, malgrado l'ora già tanto inoltrata, si è compiaciuta di ascoltarmi.

TOSCANELLI. La Camera rammenterà la riserva che io feci ieri avanti che si aprisse la discussione generale. A me non piace di essere richiamato all'ordine dall'onorevole nostro presidente, mi piace di essere chiaro. Se la Camera crede che nell'esame dell'articolo 15, che si riferisce al diritto di riunione e che viene più o meno indirettamente a riflettere tutta la parte del secondo titolo della legge ed il principio di *libera Chiesa in libero Stato*, si possa diffusamente parlare su questa materia, allora parlerò, diversamente dovrò rinunziarvi. Io non intendo di fare una discussione generale; ma l'onorevole Corbetta ieri spaziò su tutto il titolo, e l'onorevole Mancini fece altrettanto: se si crede che io abbia lo stesso diritto, bene; diversamente non parlerò.

Lo scopo del Ministero e della destra, nel suo controprogetto, è quello di attuare la formola *libera Chiesa in libero Stato* e di separare la Chiesa dallo Stato; la Commissione, più franca, dice che questa libertà deve essere data in avvenire, ma però nella sua relazione adduce molte ragioni dalle quali si desume che essa non stima opportuno di concederla. Indi, secondo la Commissione, sono due cose ben separate e distinte fra loro, promettere e mantenere. Sembra, o signori, che la libertà della Chiesa debba sempre limitarsi a promesse, e non debba venire mai; e non si vuole concedere neppure nel momento in cui si è verificata la scadenza della cambiale, perchè si era detto che, appena finito il potere temporale, si sarebbe data la libertà alla Chiesa: ma allora, o signori, questa libertà della Chiesa è una chimera che non si troverà giammai.

Lasciando però in disparte la Commissione ed il controprogetto della destra, io dirò francamente che, secondo me, essi non raggiungono lo scopo cui dicono di mirare.

Il Ministero, segnatamente nel manifesto fatto avanti le elezioni, aveva detto che intendeva separare la Chiesa dallo Stato.

Credo di poter agevolmente dimostrare che questa non è libertà della Chiesa, che la Chiesa è inseparabile dallo Stato, che la Chiesa non è effettivamente

separata dalle disposizioni che abbiamo innanzi, e che finalmente è un'illusione potersi dare all'Italia, nel vero senso e significato della parola e dell'espressione, il nome di Stato; per modo che manca il terreno sul quale attuare la formola, poichè nel progetto di legge mancano le disposizioni legislative atte a costituire lo Stato.

Oltre a questo, emmettendo ancora che ci sia lo Stato, a me pare che, colle istituzioni che ci reggono, lo Stato non sia libero.

Se era difficile ed intricato il problema delle garanzie, a me pare, signori, difficilissimo ancora quello della libertà della Chiesa, imperocchè esso varia a seconda del modo nel quale si concepiscono i rapporti fra Chiesa e Stato. Coloro i quali credono che lo Stato sia nella Chiesa, egli è ben naturale che concepiscano questa formola in modo ben diverso da coloro che hanno opinioni diverse.

Però questo concetto adesso non ha quasi più seguaci fra gli uomini politici, e la Chiesa stessa in fatto lo ha abbandonato fino dal 1200.

Coloro i quali (come l'onorevole Corbetta) credono che la Chiesa sia nello Stato, e che sia un nemico dello Stato, che lo Stato la deve perciò comprimere e vincolare in ogni modo, è ben naturale che il concetto di questa libertà se lo formino in un modo conforme a questo principio fondamentale dal quale pigliano le mosse.

Nel mio modo di vedere credo che la libertà della Chiesa, come ogni altra libertà, ben lungi dall'essere dannosa, produca sempre un salutevole effetto; ed io credo che uomini veramente liberali non sono coloro i quali vogliono dare la libertà in un'occasione, ed intendono negarla in un'altra.

Il vero liberale ha fiducia nella libertà, e la concede e l'accorda mai sempre. Ma però questo concetto della libertà è molto diverso, secondo il modo mio di vedere, poichè ritengo che la Chiesa e lo Stato sono uniti ed inseparabili fra loro. È vera, e sarà sempre vera, la massima, checchè si dica in contrario: *Quod Deus conjunxit, homo non separet.* (*Movimento*)

In Italia, o signori, vi sono solo 37,000 israeliti, e per arrivare a 40,000, bisogna comprendervi l'Istria e la Dalmazia; e poi 40 in 50 mila che professano altre religioni.

Sicchè, signori, questo è un fatto innegabile, la società civile e la società religiosa si confondono insieme, e sono costituite dalle medesime persone.

Io non so davvero comprendere come si possa sul serio venire innanzi col concetto della separazione. Questa separazione non è consentita dallo Statuto: non parlerò dell'articolo 1, non parlerò dell'articolo 18 che si riferisce alle materie beneficiarie, ma vi rammenterò quello nel quale è detto che l'essere vescovo cattolico costituisce un titolo sufficiente per essere senatore.

Domando adunque, o signori: come farete a negare che in questa disposizione il vescovo cattolico è riconosciuto un dignitario dello Stato?

Lo Stato ha dei diritti, ma ha altresì dei doveri. In Italia si parla mai sempre di diritti, ed i doveri si dimenticano.

Il primo dovere dello Stato è quello di procurare il bene e la felicità dei sudditi, e questo dovere è compreso in questa formola generale; ma, decomponendola, si ritrova che il primo dovere di chi regge uno Stato è quello di promuovere l'esistenza di una religione basata sopra i principii della morale e dell'onestà, perchè senza di questa non è concepibile l'esistenza del consorzio sociale. Senza questa condizione non esiste società civile.

Il secondo dovere è quello di promuovere nei cittadini la virtù ed il buon costume; e che questo sia il dovere dello Stato noi lo troviamo scritto in Puffendorf, che non è nè un teologo nè un Santo Padre, colle seguenti parole:

« Per la conservazione dell'interna tranquillità dello Stato è necessario di rivolgere al pubblico bene la volontà ed i costumi dei cittadini. Sono dunque le parti del sovrano, non solo di prescrivere leggi che additino le vie per le quali si perviene a questo termine, ma inoltre ordinare rettamente i pubblici ammaestramenti; sicchè i sudditi, indotti dalla ragione e dall'abito, anzichè dal timore dei castighi, si conformino alle leggi. Egli è perciò molto a proposito lo studio della cristiana religione e lo stabilimento delle pubbliche scuole. »

E l'onorevole e compianto Filippo Cordova, nella tornata del 13 luglio 1867, sebbene avesse coperte alte cariche in associazioni, come a tutti è notorio, pronunziava queste parole:

« Perchè, volere o non volere, il sentimento religioso è la base più solida della moralità umana, anche per la subordinazione all'autorità costituita, anche per la repressione del contrabbando, e per il pagamento delle imposte. »

Ora, o signori, così essendo le cose, producendo questa religione un effetto così importante nello Stato, rientrando nei doveri dello Stato, io non so davvero concepire come si possa sul serio dire che la Chiesa può separarsi dallo Stato, deve separarsi dallo Stato. Io non credo che alcuno di voi vorrà negare che la grandissima differenza che passa fra la civiltà moderna e l'antica si debba specialmente agli effetti che in essa ha prodotti il cristianesimo.

Ora, quando una religione, dall'essere in un modo anzichè in un altro, porta a risultati così diversi nei cittadini, io non so davvero comprendere come possa sostenersi che lo Stato sia estraneo agli effetti che nei cittadini stessi si producono per la loro felicità, pel loro benessere, per la forza e la solidità dello Stato.

Non metto in dubbio che una mente elevata, coi principii che si desumono dal diritto naturale, possa

sentire in sè tutti i sentimenti del dovere e della morale, ma però questo non è assolutamente possibile che avvenga nell'insieme degli uomini che costituiscono una società umana.

Indi, signori, secondo me, quando dalle vario parti della Camera si attacca il sentimento religioso, si attacca la religione del paese, non si fa soltanto un atto irreligioso, ma si fa altresì un atto impolitico, si fa un atto che mina le fondamenta dello Stato, ed è unicamente dal punto di vista politico e non già dal punto di vista religioso che io sono venuto qua dentro a parlare in varie occasioni.

Questa unione fra la Chiesa e lo Stato è riconosciuta dappertutto, e non vi è Stato nel quale non esista. E checchè ne pensasse l'onorevole Michelini in contrario, allorquando m'interruppe, l'unione tra la Chiesa e lo Stato esiste in America.

Dire come funzioni la Chiesa in America è cosa assai malagevole, per la semplice ragione che il suo modo di essere varia nei diversi Stati che compongono l'Unione Americana. Però accennerò le principali linee che costituiscono i rapporti della Chiesa con lo Stato in America, e l'accennerò perchè, a dire il vero, se ne è parlato molto, ma non mi pare che si sia detto in modo esatto come agisce la Chiesa in America. Vedrà, vedrà, onorevole Michelini!

In America è vero che non vi sono religioni, e che vi sono soltanto delle associazioni religiose: però queste associazioni religiose non possono esistere senza una Carta che loro dà il Governo, e la Carta contiene gli statuti, la Carta contiene le regole della vita e della esistenza di queste associazioni, e non vi è esempio di una Carta in cui non vi sia un articolo che stabilisca il diritto nel Governo della revocabilità.

Il diritto al possesso nelle associazioni religiose non è per nulla indefinito; esso è indefinito per le associazioni di carità, per le associazioni che si dirigono a scopi pii; ma per le associazioni religiose, il diritto di possesso è limitato ai bisogni delle associazioni stesse, ed ogni tre anni, chi è alla testa delle associazioni, è obbligato di rendere conto al giudice di pace, del modo come sono state amministrate le rendite, ed in genere il patrimonio dell'associazione.

Adorare Iddio in America non è soltanto un diritto, ma è altresì uno dei primi doveri del cittadino. In parecchi Stati le disposizioni legislative prescrivono che l'insegnamento religioso è un obbligo.

Vi sono degli Stati in cui è un dovere pagare i maestri religiosi; e se l'onorevole Corte fosse in America, a questo dovere non potrebbe in alcun modo sottrarsi. È verissimo che ciascuno è libero di scegliere la religione che crede, ma però ciascun cittadino deve dichiarare quale è la religione alla quale esso appartiene.

I liberi pensatori in America sono una pianta esotica: e chi dicesse in America di essere libero pensatore, in verità farebbe ridere. (*Movimenti e interruzioni*)

Professare un culto in parecchi Stati d'America è uno stretto dovere; e perchè non si dica che questo è immaginato da me, io, senza leggervi tutti gli articoli dei diversi Statuti americani, vi dirò che nel Massachusset, nel nuovo Hampsire e nel Maryland questo è espresso in un modo chiarissimo.

Nel Massachusset l'articolo che a ciò si riferisce è del seguente tenore:

« Articolo 2 della parte prima dello Statuto:

« Poichè la felicità di un popolo ed il buon ordine e la conservazione del civile Governo essenzialmente si fondano sulla pietà, sulla religione e sulla moralità; e poichè le medesime non possono venire generalmente diffuse nella Repubblica, fuorchè con la instituzione di un pubblico culto a Dio e di pubbliche istituzioni di pietà, di religione e di moralità; quindi è che a promuovere la sua felicità ed allo scopo di assicurare il buon ordine e la conservazione del Governo, il popolo di questa Repubblica ha il diritto d'investire il suo potere legislativo della facoltà di autorizzare e di richiedere (e ciò dovrà fare il potere legislativo di tempo in tempo) le varie città, parrocchie, precinti ed altri corpi politici o società religiose, di fare opportuni provvedimenti, a spese loro, per la istituzione del pubblico culto d'Iddio e per mantenere pubblici maestri di pietà, di religione e di moralità; protestanti in tutti i casi in cui i detti provvedimenti non siano fatti volontariamente.

« Tutto il popolo della Repubblica ha pure il diritto d'investire, come investe, il suo potere legislativo, con l'autorità d'ingiungere a tutti gl'individui soggetti al medesimo, di attendere alle istruzioni dei pubblici maestri (e ciò come sopra si è detto) a tempi ed a stagioni determinate, se vi sono di tali maestri, alle istruzioni dei quali essi possano attendere coscienziosamente e convenientemente. »

In altri Stati l'essere ateo costituisce una qualità sufficiente per essere escluso da tutti gli uffici.

Nel Mississipì, nel Tennessee, nella Carolina del Nord e nella Transilvania vi sono disposizioni a ciò relative

Mi limiterò a leggere l'articolo 32 della sezione seconda degli statuti della Carolina del Nord, che è così concepito:

« Nessuna persona che rinneghi l'esistenza di Dio e le verità della religione cristiana e la divina autorità, sia del nuovo che del vecchio Testamento, e che esterni principii contrari alla libertà e alla salvezza dello Stato, sarà capace di alcun ufficio od impiego di fiducia o di profitto nel dipartimento di questo Stato. »

Signori, se si facesse un appello nominale per domandare chi sono tutti quelli che credono interamente al vecchio ed al nuovo Testamento, oh! ci sarebbe una gran ripulita in questa Assemblea. (*Ilarità*) E chi sa quale sarebbe la sorte dell'onorevole Michelini, che invocava con tanta insistenza la separazione tra la Chiesa e lo Stato come è in America! (*Si ride*)

Indi, signori, io credo che queste citazioni dell'America vi metta conto in avvenire di non le far più; perchè non c'è paese al mondo nel quale le disposizioni legislative degli Stati diano tanta importanza alla religione del paese, quanto agli Stati Uniti.

Oltre a ciò, o signori, conviene fare una osservazione di grande rilievo, ed è che in America la libertà c'è in tutto e per tutto, ed in Italia questa non c'è. Perchè questa libertà ci sia bisognerebbe fare molte, ma molte leggi. Non voglio intrattenere la Camera con altre citazioni, perchè, anche quanto al Belgio, potrei trovare lo stesso; mi basta aver risposto per l'America.

In tutti gli altri paesi del mondo questa unione fra Chiesa e Stato non è negata, è consentita. Indi, signori, potrete a vostro bell'agio ispirarvi nella filosofia trascendentale del Kant per separare quello che è inseparabile; ma in realtà voi avrete sempre una società sola e due principii regolatori della medesima. E come nel parallelogramma delle forze, quando due forze diverse fra loro s'incontrano, ne nasce una risultante, così nello Stato e nella Chiesa, quando queste due forze s'incontrano, ne nasce pure una risultante: e questa risultante è buona e conforme alla natura delle cose, quando fra Stato e Chiesa c'è armonia; ma invece accade che la risultante prende una direzione diversa, con danno gravissimo della Chiesa e dello Stato, quando quest'armonia non c'è.

Passando dall'esame teorico all'esame di fatto, dico che voi non avete separato nulla. Lasciamo in disparte i tre articoli dello Statuto dei quali ho ragionato; ma i primi 13 articoli della legge delle garanzie che li avete dimenticati?

Il Santo Padre è dichiarato sovrano sacro ed inviolabile; chi l'offende sarà punito alla pari di chi offende il Re; vi sono parecchie prerogative, e, fra le altre, nell'articolo 7 si dispone che la forza pubblica non potrà introdursi nei palazzi apostolici che hanno 12 chilometri di circuito. Egli è innegabile che, dove non si introduce la forza pubblica, non v' hanno impero le leggi, e dove non hanno impero le leggi non comanda lo Stato, e dove non comanda lo Stato comanda chi ci sta dentro; e siccome chi c'è dentro ritiene di essere sovrano di diritto, egli è certo che eserciterà la sovranità di fatto là dove dalla forza ciò non gli venga impedito.

Dopo aver tanto combattuto contro di noi, perchè sostenevamo che il potere temporale era indispensabile pel libero esercizio del potere spirituale, voi l'avete approvato, l'avete sancito. L'avete approvato e sancito in limiti troppo angusti e troppo ristretti, ma però il principio l'avete adottato.

Ora, dopo tutto ciò, dopo che non esiste paese in Europa in cui vi siano tanti legami tra la Chiesa e lo Stato, quanto in Italia, io in verità non so comprendere come uomini seri possano farsi innanzi e dire che vogliono separare la Chiesa dallo Stato. Se il secondo titolo di questa legge ha per iscopo di separare la Chiesa dallo Stato, mentre il primo titolo tende ad unire la Chiesa allo Stato, questa legge allora corrisponderebbe pienamente all'abito di arlecchino.

Il concetto vero, secondo me, è che tanto la Chiesa quanto lo Stato cooperino al pubblico bene dei cittadini, e che le cose male ed irregolarmente procedono quando fra questi due poteri non vi è intelligenza.

Certamente non nego che vi siano delle cose di esclusiva sfera dello Stato, non nego che vi siano cose di esclusiva competenza della Chiesa; ma neppure voi potrete negare che vi sono moltissime cose di natura mista, nelle quali e Chiesa e Stato si confondono insieme.

L'accordo può avvenire in due modi: può avvenire per mezzo di concordati, ed io, in altra occasione, il 9 giugno, ho dichiarato che non ero favorevole a questa forma di accordi. Ma vi è un altro modo da seguire, ed è quello che lo Stato nelle sue leggi metta disposizioni legislative tali da non impedire che la Chiesa, nella sua sfera d'azione, nelle materie miste possa camminare e svolgersi liberamente in modo che quella parte che naturalmente le compete le sia accordata.

Signori, io sono nato in queste provincie, e posso assicurarvi che prima del 1848 in Toscana, sebbene non vi fosse concordato, sebbene le leggi giurisdizionali fossero in soverchia misura, ciò non ostante esisteva un pienissimo accordo fra la Chiesa e lo Stato, e l'una l'altro aiutava.

La Chiesa, signori, quando si trova concorde collo Stato, giova ad esso in mille e mille svariate maniere, e gli giova ancora colla preghiera. Sono profondamente convinto che se domani questo stato di cose cambiasse, e tutti i sacerdoti ricevessero il permesso di orare *pro Rege* nel divino sacrificio, da questa preghiera ne deriverebbe grandissimo vantaggio allo Stato. Non so davvero come, dopo tutto ciò, possiate sostenere che la Chiesa e lo Stato debbano separarsi.

L'onorevole deputato Corbetta ieri venne innanzi con pretese messe innanzi dal cardinale Santucci; ma l'onorevole Corbetta dimenticava che quando si fanno delle trattative si domanda molto per ottenere qualche cosa; egli dimenticava ancora che la Chiesa si atteggia in diversi modi, secondo la natura dei popoli sui quali deve agire, ma egli è ben naturale che il modo di essere della Chiesa in Francia, è essenzialmente differente da quello che non lo sia nella Repubblica dell'Equatore; indi è verissimo che essa non rinunzia a niente, essa mantiene tutti i suoi principii, ma, nell'applicazione, se l'onorevole Corbetta avesse ben visto come in tutte le sue parti procede la Chiesa, oh! in verità ne sono certissimo, egli non avrebbe pronunziate molte delle cose che profferì nel suo discorso di ieri; perchè la Chiesa ha anche una massima la quale dice: « *Toleranda aliquando pro bono utilitatis, quae pro*

bono aequitatis odio habenda sunt. » E questa massima essa non la dimentica mai.

Si parla sempre di Chiesa nemica, e quest'espressione, con grande entusiasmo, fu ieri pronunziata dall'onorevole deputato Corbetta; ma egli dimenticava che le disposizioni legislative che si adottano da dieci anni hanno costretto la Chiesa ad esserci nemica. La Chiesa non fa altro che difendersi. Se non si vuole la Chiesa nemica, si faccia diversamente, e si ritorni sul passato con giusta misura; però credetelo, signori, non voglio in verun modo menomare le prerogative, l'essenza e la forza dello Stato e del Governo.

Ma, se lo Stato prende i beni della Chiesa, e riduce a povertà ed a miseria i suoi sacerdoti; se s'impedisce che si dia applicazione estrinseca agli insegnamenti evangelici che raccomandano la castità, la povertà, l'obbedienza (*Mormorio a sinistra*); se, per mezzo della legge con cui sono stati incamerati i beni ecclesiastici, e quella della leva, si fanno venir meno i sacerdoti necessari alla Chiesa; se si aboliscono le feste, e si obbligano gli impiegati a non rispettarle; se nell'esercito si toglie tutto ciò che si riferisce alle pratiche ed alle materie religiose; se, non ostante le disposizioni dell'articolo 185 del Codice penale, si permette che la stampa resti impunita quando tali disposizioni non osserva; se dalla tribuna si attacca continuamente la Chiesa; se il Governo dice di volersi riconciliare con la Chiesa, e presenta in questo scopo una proposta di legge relativa all'asse ecclesiastico alla quale la Chiesa di Roma acconsente, dichiarando che, se la medesima fosse stata approvata, avrebbe incoronato Sua Maestà in Campidoglio; e se, dopo questo, il Governo manca interamente alla parola data; se il Governo universale della Chiesa è minacciato nella sua base e nella sua esistenza, oh! signori, ritenetelo bene: ove non si ritorni su queste cose con una giusta, con un'equa misura, l'espressione di libertà della Chiesa non è altro che un sogno. In questo momento, mentre si parla di libertà della Chiesa, si occupano i conventi di Roma e si occupano senza riguardo.

Domando se in questo non v'è una pienissima, una apertissima contraddizione col principio di libertà della Chiesa.

L'onorevole deputato Corbetta ieri, parlando delle disposizioni contenute in questa parte della legge, profferì niente meno che queste parole, che, se esse saranno adottate, si concederebbe la licenza alla Chiesa. Oh! vediamo un po' in che cosa consiste questa licenza.

Il diritto di riunione si dà soltanto al clero. E perchè non si dà ai fedeli tutti indistintamente? Ma l'onorevole oratore sa meglio di me che un diritto astratto, senza le regole che lo tutelino, è un diritto molto, ma molto poco guarentito. Inoltre quel diritto di riunione, ma che è un privilegio? Esso è conceduto ed è dato dallo Statuto a tutti. Quindi che cosa si fa? Non si fa altro che far rientrare la Chiesa nel diritto comune; non si fa altro che togliere quelle disposizioni legislative che costituivano un diritto speciale ostile ad essa e che la segregavano dal diritto comune.

Si abolisce la legazia apostolica in Sicilia. Ma, signori, è abolita di fatto. Io non voglio entrare in particolari, ma in fatto è abolita.

Si abolisce il giuramento. Questa poi è la più strana di tutte, perchè non c'è nessuna legge dalla quale si desuma che il Governo ha facoltà di far giurare i vescovi. Questo diritto il Governo lo aveva in forza di concordati, e tutti questi concordati sono stati aboliti. Ed io sfido chiunque di voi a citarmi una legge dello Stato per la quale i vescovi siano obbligati a giurare. Che cosa abolite dunque? Non abolite nulla, perchè? questo giuramento, ripeto, non è voluto da nessuna legge dello Stato.

Si parla della presentazione dei vescovi e dell'*exequatur*. Ma, signori, questo è un vincolo che la Chiesa lo ha tutte le volte che vuole. Quando si trova d'accordo collo Stato, essa non domanda di meglio, è contentissima che il vescovo sia ancora un dignitario dello Stato, e che abbia altresì il prestigio che gli viene da questa sua qualità, oltre quello che possiede come dignitario della Chiesa; ma, se la Chiesa non è d'accordo collo Stato, non si trova per nulla imbarazzata dalla voluta presentazione e dalla mancanza dell'*exequatur:* essa presenta il vescovo, e, se non è accettato, il vicario capitolare conduce perfettamente la diocesi. Ma naturalmente, i fedeli di questo stato di cose non sono molto contenti, e da ciò ne deriva molto più danno allo Stato di quello che ne venga alla Chiesa: voi concedete una cosa che è nella facoltà della Chiesa di avere o non avere.

Quanto al *placet* io credo che tutti oramai siano persuasi che, dopo le facilità delle comunicazioni, dopo le strade ferrate, dopo il telegrafo, è assolutamente impossibile che ciò che emana dalla Chiesa non sia conosciuto dai fedeli. Per conseguenza l'effetto che aveva questa disposizione nei tempi andati adesso non l'ha assolutamente più. Dunque si abolisce una disposizione legislativa, che in realtà non era più accompagnata da una applicazione pratica.

Ond'è che a tutte queste cose insignificantissime si riduce la nostra libertà della Chiesa. Però la Commissione promette e seguita a promettere. (*Si ride*)

Essa dice che in avvenire sarà fatta una legge per la proprietà ecclesiastica, una legge per gli enti giuridici che dovranno rappresentarla, una legge per l'economato, una legge per il Fondo del culto, e così via discorrendo.

Ma l'onorevole relatore, rammentatevelo, o signori, come combattè l'onorevole Righi, così combattè ieri i due onorevoli oratori, che volevano ritardare, che volevano protrarre questa legge ad un'altra epoca;

dicendo che questo equivaleva nè più nè meno cho rigettare la legge: ed ora questo stesso ragionamento cho, con tanta eloquenza od autorità molto maggiore della mia, faceva ieri l'onorevole relatore, io lo ritorco verso di lui, o per tal motivo tutte queste promesse (specialmente se considero ciò che è contenuto nella relazione) non mi sembra che sia molto nell'intenzione della Commissione di mantenerle.

In conclusione, nel mio modo di vedere, con queste promesse non si tenta altro cho di far vedere la *luna nel pozzo*. (*Ilarità*)

Quali sono le libertà che desidora la Chiesa?

La Chiesa desidera la libertà di dirigersi come stima opportuno. Ebbene questa libertà le è pienamente vietata, lo è pienamente impedita dallo leggi anteriori.

Ritenetelo pure, o signori, parlare di libertà di Chiesa mentre che tutte lo leggi anteriori fatte con un concetto diverso, fatte quando non si voleva concedere la libertà della Chiesa, rimangono nella loro integrità, non è altro che un sogno.

La Chiesa desidera libertà d'insegnamento; obbene, di questa libertà non si fa caso nel testo della Commissione, e, a dire il vero, non mi persuade molto neppure quella posta innanzi dalla destra, perchè questa libertà è molto limitata: si parla soltanto di seminari, mentre nel Belgio vi è l'università di Lovanio che è tenuta nello mani della Chiesa, che, come diceva l'onorevole Corbetta ieri, rivaleggia collo Stato, e di questo l'onorevole Corbetta faceva le più grandi meraviglie, e se ne spaventava. Io invece me no rallegrerei, e sapete perchè? Perchè ho profonda fiducia nella libertà, e perchè credo che la libertà facendo nascere la lotta, facendo nascere gli attriti, facendo nascere gli urti, spinga innanzi il consorzio sociale, e procuri il suo bene. Indi, o signori, appunto nel Belgio, perchè vi sono queste duo forze cho insegnano, ne nasce cho fra l'una e l'altra si costituisce una rivalità, e che l'una cerca di faro meglio dell'altra, ed è appunto per l'esistenza di questa libertà cho l'istruzione e l'insegnamento nel Belgio procedono molto innanzi, perchè è soltanto collo idee che è concesso combattere le altre idee.

Questa libertà d'insegnare, a forma delle leggi dello Stato, è concessa a tutti, tanto all'individuo quanto ai corpi costituiti. Gl'israeliti, i valdesi insegnano a loro piacere, e per qual ragione non volete concederla alla Chiesa? Noi in questo caso non domandiamo niente affatto la libertà, ma ci limitiamo a richiedere il diritto comune: domandiamo che si faccia per la Chiesa precisamente quello che si fa per tutti gli altri cittadini, per tutte le altre istituzioni dello Stato; domandiamo cho la legge eccezionale, questo diritto eccezionale che opprime la Chiesa, sia tolto.

La Chiesa desiderava la libertà di possedere, e a chi è negato di possedere? Tutti nello Stato possono possedero, tanto individui quanto associazioni; lo società israelitiche possono vendere o comprare quanto loro piace; si vieta soltanto alla Chiesa, la Chiesa sola non devo possedere...

Possiedono i parroci, ma non è data facoltà di costituire degli altri enti i quali possedano; possedono soltanto quegli enti cho desidera lo Stato; è un diritto limitato, e, a dir il vero, in questa parte a me pare che la proposta della destra lasci molto a desiderare, perchè, o signori, è libertà di possedere quando si prescrive la natura o la forma dol possesso, e si dice: voi dovete convertire, dovete possedere in cartelle del Debito pubblico sul quale sono scritte due parole, *ritenuta* od *eventuale riduzione?*

Ora, la libertà di possedere naturalmente non devo avere questo vincolo ulteriore; ed io non capisco como sia beno mettere dei limiti a questa libertà, mentre vi è una legge del 1850, che fu citata dall'onorevole Cordova nella seduta del 13 luglio 1867, la qualo, egli disse, inchiude il principio di limitare la quantità del possesso nei corpi morali.

Ma, o signori, questo modo di possedere in beni immobili, anzichè in titoli al portatore, costituisce una immensa differenza, perchè i beni immobili camminano insieme col diminuire o col crescere del valore delle terre, mentre questo non si verifica punto nel sistema della conversione.

Signori, sono state obbligate alla conversione le fabbricerie, ma vi sono di monumenti importantissimi ai cui bisogni, fra qualche anno, se procede l'attuale sviluppo economico, non sarà dato supplire, se non si adotteranno leggi speciali. Quindi, se voi obbligate la Chiesa a possedere in quella forma, impedite che possieda in quel modo che è indispensabile per sopperire ai suoi bisogni.

Si viene sempre innanzi con questo spauracchio della *manomorta*. E, a dire la verità, la espressione *manomorta* fa paura anche a me; ma per tutte le opere pie questo spavento della manomorta non si ha, non si ha questo spavento pei beni della Corona, dei comuni o delle provincie, e si ha questo spavento solo per i beni della Chiesa. Io credo invece che non si tratta di manomorta, ma si tratta di *mano viva*, perchè le persone che amministrano i beni sono vive, vivissime, almeno l'onorevole Corbetta pensa così. Onde, se si viene innanzi col principio della limitazione per ragioni economiche, cioè che il diritto del possesso sia limitato in modo da supplire ai bisogni delle singole istituzioni, e non più oltre, come in America, io dichiaro che non avrei difficoltà di consentirvi; ma una limitazione diversa a me pare una ingiustizia, per la quale si sottrae la Chiesa cattolica alle regole ed alle norme del diritto comune.

Laondo, signori, se non si tratta di privilegi da concedersi alla Chiesa, come riteneva nel suo discorso l'onorevole Boncompagni, non si tratta di grande li-

bertà, si tratta unicamente di non trattare la Chiesa con un diritto eccezionale, ed io credo che, basata la questione in questo modo, tutti coloro che sono liberali e hanno fiducia nella libertà, dovrebbero unirsi insieme per votar contro queste disposizioni speciali, che tendono ad opprimere ed a vincolare la Chiesa, producendo in questo modo anche un gravissimo danno allo Stato.

Ci si viene sempre innanzi con il clero minore, la democrazia del clero; per questa si ha sempre una grandissima tenerezza, e l'ho anch'io, ma io dirò francamente come intendo la cosa.

Nessuno è obbligato a farsi prete, chi si fa prete lo fa sempre spontaneamente; ma quando si è fatto prete ha il dovere di rimanere strettissimamente negli obblighi che impone il proprio stato; e fra questi obblighi vi è quello di obbedire ai propri superiori, e, se il prete non obbedisce, esso si rivolta ingiustamente: e ritenetelo, signori, quello è un cattivo prete, è un cattivo cittadino.

Cosa direste se si facessero delle disposizioni legislative per assicurare i soldati contro le punizioni che ricevono dagli ufficiali? Cosa fareste voi, se si facesse lo stesso per assicurare la posizione degli ufficiali subalterni contro la dipendenza dei superiori, contro il consiglio di disciplina? Voi ravvisereste che si porterebbe l'anarchia nell'esercito, e, con queste parole che mettete innanzi di supposta tenerezza per il clero minore, non tendete ad altro che ad introdurre l'anarchia ed il disordine nel clero.

L'onorevole Corbetta ieri ci fece un quadro tetro del Belgio. Ebbene, io non approvo tutte le disposizioni legislative che ci sono in quel paese per i rapporti fra Chiesa e Stato, ma, in verità sarei ben felice se l'Italia, considerata nel suo insieme, fosse nella condizione in cui si trova il Belgio. Il Belgio è uno dei paesi più côlti d'Europa, è uno dei paesi più laboriosi, più industriosi; è uno dei popoli più felici della terra; ed io credo che, per arrivare alle condizioni nelle quali si trova il Belgio, vi sia molto, ma molto da fare. Ripeto però che non approvo interamente i rapporti che esistono in quel paese fra Chiesa e Stato.

Indi a me parrebbe che, passandosi alla discussione di questo titolo della legge, si potesse lasciare interamente in disparte questo pomposo nome di libertà, perchè qui non si tratta punto di libertà; si tratta unicamente di non far ritornare la Chiesa nel diritto comune, e solo si fanno delle cose insignificanti, per le quali, in qualche modo, sarà meno distante di prima dal diritto comune, ma ancora molto lontana.

L'onorevole Corbetta ieri diceva che la Chiesa ci era nemica. Ma mi dica un poco quale è la forza della Chiesa per combattere lo Stato? Una sola, quella di rivolgersi ai fedeli e dire: vedete? Sono oppressa, difendetemi.

E l'onorevole Corbetta dimenticava che, concedendo questa libertà, opprimendo meno la Chiesa, dandole delle facoltà, naturalmente ella, se vuole combattere lo Stato, si rivolgerà ai suoi fedeli, e troverà della gente che le dirà: nulla abbiamo a desiderare.

Quindi non è vero che questo titolo secondo non si connetta col titolo primo; vi è connesso, connessissimo, inquantochè quanto più l'opera dei fedeli nelle singole diocesi non è inceppata, è libera, tanto vengono a menomarsi i pericoli per lo Stato, a cui accennava l'onorevole Corbetta.

Dovete ancora non obliare gli effetti politici che saranno prodotti, qualora, dopo di avere per tanto e tanto tempo promessa questa libertà alla Chiesa, voi vi limitaste a fare un'opera vana, come quella che si contiene nel titolo che noi abbiamo innanzi.

Ho già accennato che, nel mio modo di vedere, la proposta della Destra è insufficientissima; però, non posso nasconderlo, essa tende a diminuire le distanze; e siccome credo che ancora nelle inimicizie vi sono delle gradazioni, questo fatto, che le distanze vengono a diminuirsi, è certamente un fatto che ha un'importanza politica.

Però quel controprogetto, secondo me, ha una grandissima importanza in un certo senso, sebbene non mi piaccia considerato singolarmente, ed è quello di separare i pretofobi dai non pretofobi, perchè su quell'emendamento sarà fatto l'appello nominale; ed io, non lo posso nascondere, quando sentirò l'onorevole Tenca, l'onorevole Finzi e l'onorevole Guerrieri rispondere di no, ne proverò immenso piacere (*Si ride*); perchè, o signori, non ci possiamo dissimulare che, con parole più o meno velate, qui si sono manifestati due programmi politici diversissimi tra di loro.

Uno è il programma di coloro che vogliono combattere la Chiesa, che la vogliono combattere *ab æterno*, come diceva l'onorevole Corbetta, quasi vi sia esempio nella storia di questa guerra eterna; l'altro è il programma di coloro che tendono a raggiungere, quando che sia, una piena conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, senza però menomare le prerogative dello Stato, come sembrava temere l'onorevole deputato Corbetta.

Questi due programmi sono ben chiari e sono ben distinti fra di loro. Noi abbiamo sostenuto il secondo programma: e siccome l'emendamento, quando sarà votato, avrà l'effetto di separare i pretofobi dai non pretofobi, lo ripeto, perchè tutte queste scuse dell'opportunità, di rinviare, di sospendere non sono altro che scappatoie per non votare, io credo che se realmente dopo quella votazione gli uomini che avranno dato il loro assenso, non si riuniranno insieme con quelli che la pensano diversamente; se invece della vanità di avere una maggioranza informe, che in modo diverso la pensi, si rivolgerà il pensiero unicamente a costituire partiti, i quali sieno uniti fra loro per eguaglianza di opinioni politiche; se da quel-

l'appello nominale ne risultasse questo effetto, esso potrebbe essere fecondo di grandissimo bene al paese. Ma potrà ciò ottenersi? Io credo francamente di no. Temo, e ne temo grandemente, perchè fra quegli uomini ve ne sono di troppo abituati alle transazioni, che rovinano, a mio avviso, la politica italiana.

Nel principio del mio discorso ho detto che, l'espressione di Stato, stando strettamente al significato della parola, non conveniva all'Italia, perchè, nel mio modo di vedere, esiste una gran differenza tra Stato e Governo. Le condizioni necessarie per dare ad un paese il nome di Stato sono due: o che lo Stato esista da secoli ed abbia da per sè la sanzione del tempo, o che, se lo Stato esiste da poco tempo, abbia per sè il consenso dell'universalità dei cittadini. Ebbene, questo non è per nulla in Italia.

I cittadini italiani sono grandemente divisi tra loro, e lo sono per queste contese che esistono fra lo Stato e la Chiesa, che si diceva dovevano cessare con la caduta del potere temporale, mentre vedo che non si fa opera abbastanza efficace per ottenere questo risultato.

Immaginate, in astratto, che questa riconciliazione accada; dove rimarrebbero i nemici dello Stato? Lo Stato non sarebbe più solido, più forte? Immaginate una guerra straniera, ci sarebbe in ogni modo della unione, ma con la piena concordia che partisse dal profondo dell'animo si renderebbe lo Stato invulnerabile; indi la nostra politica, ben lungi dall'essere una politica clericale (come si compiaceva chiamarla l'onorevole presidente del Consiglio) è una politica eminentemente nazionale; è una politica diretta a costituire lo Stato, a rafforzarlo, a renderlo invulnerabile; è una politica finalmente che s'ispira al sacro amore che noi abbiamo pel nostro paese.

L'onorevole Corbetta teme, andando per questa via, la servitù dello Stato.

Dico francamente, la temo anch'io la servitù dello Stato; ma sapete, signori, come la temo? Seguendo quella politica che ieri delineava l'onorevole Corbetta; temo che a poco a poco accadranno delle complicazioni politiche per cui lo Stato rischierà grandemente.

Si accusa sempre la Chiesa di non avere base nazionale. Ma, signori, rammentatelo, nel 1848 questa base nazionale l'aveva, e forse, senza l'unione che c'era allora fra la Chiesa e lo Stato, noi non saremmo qui dentro a discutere.

Successivamente questa base la Chiesa l'ha sempre sperata nello Stato, ha sempre sperato che le scissure finissero, ed ha sperato specialmente nel 1865. Ma rammentatevi un grande pericolo, ed è che, se la Chiesa perde la speranza di trovare la sua base nel Governo, come è costituito, essa non dimenticherà ciò che accadde in Italia sotto l'impero di Federico I e Federico II; essa allora aiutò lo svolgimento della libertà dei popoli, e trovò in essi una fase che non aveva rinvenuta nell'impero. Quindi se si vuole realmente costituire lo Stato, si pensi che la Chiesa, quando non ha trovato la sua base e il suo punto d'appoggio nel Governo, si è sempre, o prima, o poi, rivolta ai popoli.

Onde nel mio modo di vedere conviene fare una politica assai diversa da quella che sino ad ora si è seguita appunto per consolidare lo Stato, e l'edifizio italiano. Da tutto questo deriva che, per attuare veramente la formola *libera Chiesa in libero Stato*, ci doveva essere nel secondo titolo della legge un insieme di articoli atti a fare sparire questa divisione, od almeno a renderla molto minore di quel che ora non sia.

L'onorevole Corbetta ieri mi rimproverò, dicendo che io attaccava tutti. Ma che vuole? Gli dirò francamente il motivo. So benissimo che nella Camera, del deputati che la pensano come me ce ne sono parecchi. (*Segni di denegazione*)

Ma siccome non sono molti quelli che lo dicono apertamente, come lo dico io, che miro all'obbiettivo della conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, è ben naturale che io combatta tutti, perchè le opinioni dei più a me non piacciono, e perchè le mie idee politiche sono diverse da quelle della grande maggioranza della Camera.

Io non guardo nè a destra nè a sinistra; dove trovo degli avversari politici, li combatto. Secondo l'onorevole Corbetta, per le idee che ho manifestate alla Camera, io sono niente meno che affetto dal tetano. Ma, colla sua teoria, credo che ne verrebbe questa conseguenza, che, avendo io opinioni tanto diverse dalle sue, ci vorrebbe il *placet* anche per me, prima di lasciarmi parlare. Secondo me, questo è un tetano molto maggiore di quello che io non ho, mentre ho professato e professo sempre principii liberalissimi. (*Movimenti*)

Non posso dissimulare che, a mio avviso, lo Stato non è, ammesso che vi sia lo Stato, interamente libero, perchè libertà dello Stato vuol dire quel Governo che corrisponde alla volontà, ai desiderii della maggioranza dei cittadini. Vi sono due libertà: vi è una libertà astratta, e vi è una libertà concreta. La libertà astratta tante volte ammazza i popoli, quando questi non la desiderano, o quando non sono in condizione di poterla assimilare. Vi è una libertà concreta, e questa libertà è quella che è voluta dalla maggioranza del paese.

Se il Governo emanasse da tutti, io credo che allora non esisterebbe il fatto di questo spostamento tra l'opinione del Governo e quella del paese. Ma invece non è così. Il diritto di nominare i deputati, da cui sortono i ministri, è limitato soltanto a coloro che pagano 40 lire d'imposta.

A mio modo di vedere, per costituire lo Stato realmente libero, è assolutamente necessario, è indispensabile riformare la base elettorale e ricorrere al voto universale. Allora sorgerà fuori il vero paese: allora

questo spostamento non ci sarà, ed allora l'onorevole Corbetta vedrebbe che noi non saremmo così pochi come oggi ci vede e ci discopre.

Se questo si farà, o signori, io credo che si potrà realmente costituire un partito conservatore; ma finchè ciò non sarà, è difficile che questo avvenga, perchè oltre l'adozione della massima nè elettori, nè eletti, vi è uno spostamento d'idee tra coloro che hanno diritto di eleggere e coloro che non l'hanno. Ma in conclusione è fuori di ogni dubbio che noi vogliamo più libertà di voi; noi abbiamo più fiducia nella libertà di quello che avete voi; noi non invochiamo privilegi, ma vi domandiamo il diritto comune, vi domandiamo di togliere le disposizioni eccezionali che esistono contro la Chiesa.

Noi miriamo a rafforzare lo Stato, riconciliandolo pienamente colla Chiesa; miriamo a fare con ciò il bene di tutti i cittadini e dell'Italia.

Noi non abbiamo nessun timore dei plebisciti, perchè siamo profondamente convinti che se domani si facesse un plebiscito per domandare all'Italia se desidera Roma città libera coll'alta sovranità del Pontefice, col protettorato e l'amicizia dell'Italia, oppure Roma capitale, noi siamo profondamente convinti, ripeto, che la risposta di questo plebiscito sarebbe conforme alle nostre idee. (*Rumori*)

BONGHI, *relatore*. I due discorsi ugualmente brillanti e vivaci, che sono stati sentiti in questa Camera con un'attenzione pari alla cognizione profonda che, da due punti di vista opposti, vi si rivelava della materia discussa, mi pare che dovrebbero bastare a provare ai miei colleghi quanto sarebbe inutile rinnovare oggi, dopo quello che si è già detto nella discussione generale della legge, fuori di ogni ordine e necessità, una discussione generale su questo secondo titolo circa la libertà della Chiesa.

Le frasi astratte e generiche, le parole assai complessive, se sono essenzialmente pericolose quando si scrive, sono pericolosissime quando si discute d'una legge; danno l'occasione di passeggiare fuori di ciascuna delle disposizioni delle quali quella si compone; di non toccarle mai da vicino, di discorrere con molta efficacia bensì, con molta vivacità e dottrina forse, ma di volare al disopra o di restare al disotto del soggetto.

Quando si parla della libertà della Chiesa in genere, si possono dire una quantità di cose più o meno esatte, più o meno belle, ma si comincia per lo più, come si è visto ora, dal non determinare bene il punto principale della controversia. Questa parola *libertà della Chiesa* è pure pronunciata da diverse parti in sensi affatto opposti; la Chiesa la chiede da parte sua, lo Stato gliela offre per parte sua; ma pure lo Stato non intende offrire la stessa cosa che la Chiesa vuole. E quando si è forzati a discorrere con questa indeterminazione, si è soggetti ad andare vagando in molte e varie considerazioni, alla fine delle quali succede, come è succeduto ai due egregi oratori, di dover dichiarare che non hanno nessuna proposta a fare, perchè, nell'astrazione di queste considerazioni, nella confusione dei concetti troppo generali coi quali hanno riguardato il loro soggetto, perdono d'occhio necessariamente una cosa così semplice, come è, per esempio, questa: si sono in Italia sviluppate storicamente delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, le quali sono state in parecchi punti alterate in questi ultimi dieci anni? Bisogna sì o no alterarle in alcuni altri punti?

La Commissione, per esempio, che propone di alterarle in alcuni punti, è concorde con quanto ha detto l'onorevole Corbetta, che la Chiesa da una parte e lo Stato dall'altra devono rimanere ciascuno nel campo suo: essa accetta perfettamente questa affermazione generica. Ebbene la Commissione ne ritrae che, affinchè questo succeda, bisogna ancora rovistare queste rovine del nostro diritto pubblico ecclesiastico, e in alcuni punti ancora spazzarne le macerie, modificandone qua e là le disposizioni; mentre invece l'onorevole Corbetta, in luogo di questa convinzione, ne cava uno sgomento che gli riempie d'angoscia lo spirito e l'anima, al quale io posso, se gli piace partecipare, ma da cui però, una volta che avessi partecipato, non saprei più io stesso, non mi ha saputo egli dire come salvarmi.

Dunque tutta quanta la questione, perchè arrivi ad una soluzione qualsiasi, è sui particolari, e non sui generali; la è su ciascheduna singola proposta che Commissione e Ministero fanno, non sul concetto generico ed astratto, intorno al quale è facile di armeggiare per un pezzo, senza colpire in nessun posto, ed anche senza essere tocco da alcun colpo.

È necessario, è utile, nello stato attuale della società laica, dietro le modificazioni che lo Stato e la Chiesa hanno subìto storicamente da tre secoli, e soprattutto da un secolo in qua, è necessario ed utile di mantenere ancora in esercizio alcuni diritti in altri tempi esercitati, ovvero ne manca il modo, ne manca il bisogno, ne manca la utilità?

È qui tutta la questione. Questa questione, signori, bisogna risolverla appuntando la mente e il raziocinio in ciascheduno di questi diritti, e non già sperdendoli in un vasto campo ed infinito, nel quale non si avventura leggermente se non chi ne vede tutta la vastità; non già cacciandosi in una selva intricatissima, nella quale non mette il piede se non chi non vede che gli sarà molto difficile il trovare il modo di trarnelo fuori.

Dunque, se la Camera vuole che questa discussione venga ad un termine, se la Camera vuole o accogliere o rigettare le proposte che le si fanno, gli oratori della Camera, volendo risparmiare il tempo loro e quello dei loro colleghi, è necessario che fermino tutto quanto

il loro studio, che appuntino tutte le loro obbiezioni, che appuntino tutte le loro ragioni in favore o contro di ciascheduna delle disposizioni che la Commissione ed il Ministero propongono.

E non è piccola materia quella nella quale noi possiamo pregarli di restringere le loro considerazioni. A qual lunghissimo discorso, a quale copia di osservazioni non darebbe luogo l'esame speciale di ciascheduno dei punti che sono toccati in questi quattro articoli della Commissione e del Ministero? È infinito, per dir così, il corso dei fatti storici, l'importanza delle idee che ciascuno di questi punti permette, sia per combattere, sia per difendere, ad ogni oratore di mettere avanti.

È dunque una materia troppo ristretta questa?

Se quindi la Camera crede utile che ciascun oratore d'ora innanzi combatta, non la libertà o la servitù della Chiesa in genere, ma bensì l'abbandono od il mantenimento di ciascuno dei diritti che si vuole che lo Stato eserciti rispetto alla Chiesa, noi possiamo procedere facilmente avanti.

Ed invero le dichiarazioni che furono fatte prima che io sorgessi a parlare provano quanto sia necessario che così s'intenda la discussione. Noi abbiamo sentito vari oratori venire l'uno dopo l'altro a dichiarare che la questione della libertà della Chiesa stava per loro essenzialmente sopra un diverso articolo del presente progetto di legge. L'onorevole Massari la pone sull'abbandono dell'*exequatur* e del *placet*; l'onorevole Peruzzi la pone sull'articolo 17; l'onorevole Toscanelli la pone al di là di tutti quanti gli articoli dell'onorevole Peruzzi, della Commissione e del Ministero.

Adunque è chiaro che cotesto vello d'oro della libertà della Chiesa non si deve andare a cercarlo con una navigazione senza timone: ma vedere volta per volta in ciascuna disposizione, se è quella che si deve prendere o no, ricavando le nostre risoluzioni, non da considerazioni astratte e generiche, ma da considerazioni concrete, attinte dalla natura della disposizione stessa, guardate al lume delle modificazioni che di fatto lo Stato e la Chiesa hanno già subito nelle loro relazioni reciproche. Infatti è miracoloso come queste modificazioni sfuggano dalla mente di coloro che ne discorrono; ed io vedo moltissime volte anche l'onorevole Mancini, per esempio, così dotto come è, mostrarsi sgomento delle concessioni che pure è pronto a fare, come se si trattasse ancora della Chiesa avanti la rivoluzione francese. Ma è impossibile sperare di poter procedere innanzi, se non dissipiamo queste apparenze. Bisogna convincersi che noi siamo già assai più innanzi di Tanucci e Giannone, assai lontani da loro. Tanucci e Giannone avevano a fare con una Chiesa che era parte dello Stato, avevano a fare con una Chiesa le cui leggi erano leggi dello Stato, avevano a fare con una Chiesa che era podestà pubblica nello Stato.

Ebbene, questa Chiesa contro la quale essi ordinavano la difesa dello Stato, si è andata in questa sua forma spegnendo da molto tempo; e si è spenta oramai affatto. A che giova dunque riandarne suscitando il fantasima, evocandolo nella immaginazione propria e nelle altrui?

Dette queste poche cose generali, io devo con rincrescimento venire ad una difesa speciale della Commissione. Dico con rincrescimento, perchè davvero io non vedo l'utilità che vi sia, così da una parte come dall'altra a dimostrare qui lungamente in pubblico, che si sia fatto bene o male, ponendo o non ponendo, alterando o non alterando una data parola.

Però gli attacchi che l'onorevole Mancini ha voluto dirigere anche questa volta contro la Commissione, obbligano la Commissione stessa a difendersi. Io prego però l'onorevole Mancini di non continuare in questo sistema di critica così minuta ed acerba e fastidiosa contro la Commissione, poichè da parte mia io non ho più la libertà di rinunciare alla difesa, perchè non abbandonerei solo la difesa mia ma quella dei miei colleghi; e tutto questo è tempo sciupato per tutti e per lui medesimo.

Egli è rimasto esule volontario dalla Commissione, come il Papa è prigione volontario in Vaticano. (*Risa di approvazione*) Se egli fosse venuto, o se egli venisse qui a dirci: badate che la tal parola vostra non è abbastanza chiara, ma che ragione avremmo noi per non aggiungere quello che d'accordo ci paresse utile?

Come è possibile, una volta che consentiamo sul concetto, consumare e perdere tanto tempo a discutere sulle variazioni della espressione di questo concetto? Che vogliono dire in fondo queste variazioni, se non questo solo, che il concetto è difficile ad esprimere, e che ciascuno cerca da parte sua l'espressione più adatta ad esprimerlo? Però non si creda che l'onorevole Mancini nel suo primo controprogetto avesse proposto, come si legge nei giornali, una sua idea o formola propria; l'onorevole Mancini aveva semplicemente riprodotto l'articolo del Ministero, il che serve a diminuire il piacere che i ministri abbiano potuto sentire dalla lode di dottrina che in questo caso il Mancini loro dava, poichè questa lode andava insieme ad essi ed a lui. Pure la Commissione si è dovuta allontanare da questa redazione, che, se la Camera non ricorda bene, era questa:

« I concili, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

E perchè se n'è essa allontanata? Per ragioni che dirò brevemente, perchè non rimangano sospetti nella mente di alcuno. Alla Commissione è parso che non sia proprio a dirittura un male che la legge sia formulata con espressioni dialetticamente, logicamente e grammaticalmente esatte e sostenibili. Ora la Commissione ha creduto che lo scrivere « I concili, i capitoli ed ogni

altra riunione ecclesiastica » non fosse espressione più propria ed esatta di quelle che userebbe un trattato di arboricoltura il quale principiasse col dire: il pomo, il pesco ed ogni altro albero fruttifero. (*Si ride*) S'intende che basterebbe il dire: ogni albero fruttifero; perchè tra questi il pesco ed il pomo si comprendono evidentemente. Così, chi dice riunione ecclesiastica, dice già e capitoli e concili ed ogni altra adunanza.

Ma perchè all'onorevole Mancini ed a quelli che hanno redatto per la prima volta questo articolo non è sembrato così? Perchè sta ostinato davanti alla loro mente il concetto di una Chiesa che non è più; perchè sta davanti ad essi il pensiero di quei concili ecumenici ai quali, come l'onorevole Mancini ha ricordato, intervenivano gli imperatori, di quei concilii provinciali e sinodali, i quali facevano leggi che avevano efficacia nello Stato, almeno come costituenti il diritto ecclesiastico di questo.

Ebbene, appunto perchè di Concili in cotesto senso non ce ne saranno, non ce ne possono essere più, alla Commissione non piaceva di nominarli nell'articolo, onde non far credere che con questa libertà comune di riunione, riconosciuta agli ecclesiastici, noi intendessimo richiamare anche in vita forme storicamente vere bensì, ma che in questa loro verità storica, rappresentavano la Chiesa che vi si radunava, non solo come collegio privato, quale oggi resta, ma come potestà pubblica.

E poi alla Commissione questa formola non era appunto parsa abbastanza esatta.

Diffatti, di quali capitoli vi s'intendeva parlare? Ho cercato molto; ma non ne trovo che tre: trovo il capitolo dei frati, della cui riunione non può accadere di parlare nella legge di uno Stato che ha soppresso le corporazioni religiose; trovo i capitoli che convocavano in altri tempi gli arcidiaconi della Chiesa, e questi capitoli sono finiti da un pezzo insieme colla potestà degli arcidiaconi; trovo infine i capitoli collegiali e cattedrali. Ma se di questi ultimi si fosse inteso parlare, certo era stata una strana svista. Il capitolo in questo senso è un instituto, un ente morale, la cui essenza è di essere un collegio. Come poteva essere necessario di dire che di un tale instituto si permettessero le riunioni senza permissione del Governo? Chi mai ha impedito ai canonici di cantare in coro e di fare qualunque altra riunione, propria della loro instituzione, naturale ed essenziale a questa? La legge non lo fa già riconoscendo il capitolo per un *ente morale?* Di maniera che questa incertezza di significato della parola, la quale non ne acquistava uno certo, se non a patto di diventare ridicolo, ha persuaso la Commissione ad allontanarsi dalla redazione proposta, ed a surrogarle quella che prima combatteva l'onorevole Mancini, ed ora che la Commissione l'ha variata in parte, gli è diventata così accetta e gradita. (*Si ride*)

La Commissione aveva proposto di dire che si sarebbe dovuto abolire ogni restrizione pattuita per Concordato, legge o consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti a tutti i cittadini, dall'articolo 32 e dal paragrafo primo dell'articolo 28 dello Statuto, che sono quel che si riferiscono al diritto di riunione e di stampa. Ed ora perchè questa forma l'ha variata? Per due ragioni: primo punto non era esatto che, ciò che noi volevamo dare alla Chiesa, fosse una libertà di stampa. Quello che volevamo darle era la libertà di pubblicazione; e questa libertà di pubblicazione, quantunque la Chiesa oggi non possa dare alle sue pubblicazioni gli effetti che dava loro prima, non è tutt'uno colla libertà di stampa. Questa libertà di pubblicazione, d'altra parte, era incagliata dall'*exequatur*, della cui abolizione si parlava in un articolo posteriore: così che l'esattezza della formula voleva che la disposizione concernente la libertà di pubblicazione fosse tolta da quest'articolo e collocata nel seguente.

Restava la libertà di riunione. Era meglio accordarla riferendosi all'articolo dello Statuto, o nominandola? La Commissione aveva preferito il primo modo nel suo articolo anteriore; preferisce il secondo nell'attuale. Ecco tutto.

L'onorevole Mancini ha osservato assai bene che il concetto della Commissione è precisamente identico al suo, che si debba lasciare alla Chiesa la libertà comune. Ebbene, per dire ciò e niente altro che ciò, la Commissione ha creduto che, meglio che una mezza citazione dell'articolo dello Statuto, convenisse esprimere il diritto stesso che vi si sancisce, perchè vogliamo che questa legge sia prontamente intelligibile a tutti, anche a coloro che non avessero alla mano lo Statuto; poichè è una legge che passa le Alpi, come tutti intendono.

Ed ora l'onorevole Mancini mostra di essere venuto in questa stessa opinione; ma non perciò si contenta della redazione della Commissione.

Nel suo discorso di ieri ha concluso coll'annunciare un emendamento, senza leggerlo; ed oggi si può leggere nel fascicolo che è stato distribuito testè alla Commissione e ai deputati.

MANCINI. L'ho deposto sul banco della Presidenza.

BONGHI, *relatore*. Io l'ho letto ora. L'articolo emendato da lui dice così:

« È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Ora, come intende l'onorevole Mancini, qui ricadiamo in una pura discussione di parole.

Io me ne rimetto proprio a lui, e mi contento di fargli alcune osservazioni. Se gli paiono buone, io ne sarò contento; se non gli paressero buone, piuttosto che perdere un quarto d'ora, direi che si voti pure l'articolo suo, poichè il concetto è il medesimo; e che si

sia espresso, secondo il nostro parere, men bene è il minor danno.

Io gli fo osservare, e avrei potuto farlo innanzi, che tutte quante le obbiezioni che egli ha mosse ieri all'articolo della Commissione, così com'era ed è redatto, quantunque volesse finire coll'accettarlo, obbiezioni che si riducevano a ciò, che dicendo il diritto di riunione senz'altro, si sarebbe potuto intendere che questo diritto di riunione avrebbe potuto essere esercitato dalla Chiesa in una maniera straordinaria, eccezionale, cosicchè il clero sarebbe stato esente da quelle norme generali che all'esercizio del diritto di riunione possono essere poste dallo Statuto, o da leggi che il Parlamento voglia quando che sia fare, tutte queste obbiezioni, dico, si sarebbero dovute piuttosto rivolgere contro l'anteriore redazione sua e del Ministero.

Diffatti, in questa era detto: « il Concilio, il capitolo ed ogni altra riunione ecclesiastica si sarebbe potuto tenere senza permissione del Governo. » Ora, in questa redazione non ci si riferiva più ad un diritto di riunione formulato per tutti nello Statuto, e retto comunemente dalle leggi dello Stato, bensì si parlava della riunione ecclesiastica in genere a parte, come di cosa speciale, e si esentava sempre da ogni permissione del Governo. E se mai in Italia avessimo voluto assoggettare il diritto di riunione, non ad una permissione del Governo, ma a quella notificazione al Governo od al municipio, a cui, per esempio, è assoggettato in Inghilterra, noi ne saremmo stati impediti dall'articolo che avremmo votato in tali parole; ragione anche questa per cui la Commissione aveva creduto di doversi riferire al diritto di riunione così com'era allegato nello Statuto.

Ed ora veniamo a quella disamina delle parole che l'onorevole Mancini surroga o aggiunge.

Egli dice: « È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Ebbene, la parola *stabilita*, osservi egli stesso, potrebbe introdurre un dubbio nell'espressione di quel concetto stesso che a lui parve il migliore. Che cosa a lui parve che si dovesse esprimere? A lui pareva che si dovesse esprimere, e in ciò è affatto d'accordo colla Commissione, che il diritto di riunione dei membri del clero non andrà soggetto più a nessuna di quelle restrizioni storicamente sviluppatesi nel corso dei secoli, e resterà unicamente soggetto alle condizioni ed alle norme generali che dalle leggi dello Stato possono essere imposte all'esercizio di questo diritto. Ebbene, quando egli dice *stabilita*, non dice ciò; dice che le forme attuali sono soppresse, sono abolite; ma non dice che si voglia sin d'ora per tutto l'avvenire stabilire, che i membri del clero entrano nel diritto di riunione comune, e questo diritto di riunione non sarà più soggetto, rispetto ad essi, a regole, a norme diverse da quelle a cui sono soggetti tutti gli altri ordini di cittadini dello Stato.

L'onorevole Mancini non si contenta che si dica *il diritto di riunione*, ma vuole aggiungere espressamente la citazione dell'articolo dello Statuto. Ma non pare a lui, così dotto giureconsulto, che quest'aggiunta sia affatto inutile e renda rozza, per dir così, la redazione dell'articolo? È evidente che, quando si parla di diritto di riunione, si parla di quello che nello Statuto è spiegato e garantito; giacchè, ogni volta che voi parlate di un diritto pubblico, voi vi riferite ad una legge, ad una consuetudine certa e definita dello Stato. È dunque chiaro che il concetto concreto che si risveglia nella vostra mente, quando voi dite *diritto di riunione* o qualunque altro, è quello che sorge dalla formola della legge che nello Stato vige. È egli elegante, è egli bene per la nostra riputazione di redazione legislativa l'aggiungere queste parole che egli vuole aggiungere, quasichè quello che tutti intendono non s'intendesse; quasichè, appellandoci noi al diritto di riunione, non ci appellassimo appunto a quello a cui per la comune intelligenza dello Statuto noi sogliamo dare questo nome?

È necessario il dichiarare esplicitamente che, indicando qui un diritto, l'indichiamo quale è definito dalla legge fondamentale dello Stato, non quale può essere fatto dalla nostra immaginazione o dall'altrui? Se si trattasse di un diritto naturale, di un diritto non espresso in alcuna legge, di un diritto che non nascesse dallo Statuto, intenderei l'aggiunta proposta, che del rimanente sarebbe in questo caso impossibile; ma quando si parla di un diritto concreto, attuale, formulato, prego l'onorevole Mancini a concedermi che ogni aggiunta sarebbe soverchia, e non adatta che a scemarci credito come legislatori.

Però, se all'onorevole Mancini non pare abbastanza chiara la redazione dell'articolo, egli potrebbe contentarsi che fosse aggiunta all'articolo della Commissione la parola *speciale*, in guisa che si dicesse così: « è abolita ogni speciale restrizione all'esercizio del diritto di riunione pei membri del clero cattolico. » Con questa parola sola la disposizione diverrebbe così esuberantemente chiara, precisa, netta da non potere dar luogo a dubbi e censure neanche da parte del sottilissimo ingegno del deputato Mancini.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io credeva che la discussione fosse giunta a tal punto da non meritare chiarimenti maggiori; ma, giacchè l'onorevole Crispi ha detto che l'articolo è o inutile od eccessivo, permettete che io sottoponga alla Camera poche osservazioni per dimostrargli che esso non è nè l'una cosa nè l'altra.

Vi sono nelle leggi di polizia ecclesiastica del regno delle restrizioni speciali che riguardano particolarmente le riunioni del clero cattolico? Non è dubbia la risposta affermativa. Cominciamo dal Napoletano: vi sono i rescritti dell'8 febbraio 1738.

CRISPI. Non v'era lo Statuto allora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta un momento. Vi sono i rescritti del 3 agosto 1754, dell'11 novembre 1756 e del 31 marzo 1828 che proibiscono la convocazione di sinodi, sia nazionali, sia provinciali, sia diocesani, senza la precedente autorizzazione del Governo. Questa medesima restrizione si trova stabilita in Toscana con una circolare del 2 agosto 1785. Le medesime regole sono osservate, come diritto pubblico ecclesiastico, nelle antiche provincie del Piemonte.

Diceva l'onorevole Crispi: ma allora non v'era lo Statuto che le ha poi abolite. Perdoni, ma, quanto al Napoletano in particolare, io debbo ricordare che, dopo la pubblicazione dello Statuto, l'onorevole Mancini ha pubblicato un decreto del 17 febbraio 1861, in cui, dichiarandosi abolito il concordato con tutte le leggi che ne erano derivate, è espressamente stabilito che rimangono in vigore le antiche disposizioni di polizia ecclesiastica. Dunque vi sono in diverse parti del regno delle disposizioni le quali proibiscono la riunione di questi sinodi e concilii. Che mai ha proposto il Governo, che cosa ha ritenuto la Commissione, fuorchè di togliere queste restrizioni?

L'onorevole Crispi dirà che può essere disputabile se queste leggi o consuetudini siano o non siano state mantenute in vigore; che può essere disputabile se il decreto 17 febbraio 1861 abbia o non abbia richiamata anche in questa parte l'antica polizia ecclesiastica del regno.

Ebbene, appunto perchè la questione può sorgere, togliamola con una espressa dichiarazione nella legge.

Fosse anco per questo solo, non che inutile, l'articolo deve ritenersi opportuno.

Ma è egli eccessivo quest'articolo? Per verità questo carattere non saprei scorgerlo, qualunque sia l'aspetto dal quale si voglia considerarlo. Esso non stabilisce alcun privilegio; non deroga al diritto comune, ma vi si riporta; abroga le speciali disposizioni dell'antica polizia ecclesiastica, ma non le leggi generali di sicurezza pubblica; rimette i membri del clero cattolico nell'esercizio dei diritti spettanti ad ogni cittadino, non stabilisce per essi una posizione giuridica speciale; e in una parola sottrae la Chiesa alle eccezioni ed ai privilegi del diritto pubblico, per riporla sotto le garanzie del diritto comune.

Parmi quindi che nessuna difficoltà si opponga all'adozione ed alla votazione di quest'articolo.

PATERNOSTRO P. Comprenderà la Camera che, avendo presentato, di unita all'onorevole Crispo-Spadafora, un ordine del giorno che costituisce una proposta sospensiva, io debba limitarmi a brevissime osservazioni. Se si volesse e si potesse discutere seriamente la conservazione della Legazia apostolica, o la rinunzia ai diritti che ne derivano, io mi permetterei, ed anche altri meglio di me lo farebbe, di tessere la storia di quella istituzione, esaminarne le disposizioni principali, e numerarne i vantaggi, per trarne la inoppugnabile conseguenza che la Legazia apostolica valga la pena degli sforzi fatti in tutti i tempi per conservarla, e che non debba e non possa farsi cessare. Ma, al punto in cui si trova la discussione di questa confusione che chiamiamo la legge delle garanzie, con la febbre che si è sviluppata di demolire, di spogliarsi di diritti che con sollecitudine paterna sono tutelati da tutti gli Stati, io reputo sarà ventura se potrò persuadere i miei onorevoli colleghi a sospendere per la Legazia apostolica qualunque precipitata risoluzione, e rimandare a tempi più calmi l'esame sul merito della questione.

Vi domando: potremmo noi di buona fede affermare che con perfetta cognizione di causa, e dopo studio accurato, risolviamo la questione della legazia apostolica? Credo di no.

Il Ministero nella relazione del progetto di legge non scrive che una sola frase. « La Legazia apostolica, egli disse, è la più larga e superlativa ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa. »

Ebbene, questa frase è un largo e superlativo errore in cui si è caduti. Diffatti, tutti sanno che i laici possono essere rivestiti di giurisdizione ecclesiastica; e quanti della Legazia apostolica si sono occupati, non ignorano che il sovrano di Sicilia, non personalmente, non come rappresentante dello Stato, non per privilegio dinastico, non come laico esercita giurisdizione volontaria e contenziosa, ma come legato *a latere* nato della Santa Sede; come rivestito di quelle attribuzioni che alla qualità di legato sono inerenti. Non parliamo, o signori, di un Re vestito da Papa; non cerchiamo di rimpicciolire la questione. Qui non trattasi di sapere se un Re sia Papa o voglia vestirsi da Papa: qui trattasi dell'esercizio di un diritto che sarebbe ventura potersi esercitare in tutte le provincie d'Italia, ed i sovrani di Sicilia l'esercitano, per la Sicilia, come legati perpetui e con vera e propria giurisdizione, l'esercitano per acquisto a titolo oneroso e di rimunerazione. E quel diritto è inalienabile, è irrevocabile per la sua origine e per le ulteriori conferme. Quel diritto non è ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa, non usurpazione dei poteri spirituali, ma esercizio di attribuzioni delle quali nè il Pontefice, perchè la concessione è irrevocabile, nè il sovrano stesso *pro tempore*, nè voi potete privare, nell'interesse degli amministrati siciliani, il legato apostolico della Sicilia.

Si cadeva dunque in errore nel credere all'ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa.

Non è lo Stato, non è il laico, non è la persona del Sovrano, è il legato rivestito di proprie attribuzioni per concessione fatta alle provincie siciliane. Ed erravano, a mio parere, Ministero e Commissione nel dire: la Legazia apostolica è abolita. Che cosa abolite voi? Se diritto ci potesse essere per abolire, questo diritto potrebbe essere del Papa: e l'hanno voluto, ma con infelice successo, abolire diversi Pontefici sino a Pio IX, che emanò un Breve e una Bolla nel 1864, pubblicati nel 1867. Ma voi non potete abolire, perchè non avete facoltà alcuna di abolire giurisdizioni ecclesiastiche. Comprendo che mi direte « è quistione di parole: oggi abbiamo detto *cessa* invece di *è abolita*, ed ora diciamo: *è fatta rinunzia* al diritto di Legazia apostolica. » Sta bene, ma ciò prova il mio assunto, cioè che, nè il Ministero che propose, nè la Commissione che approvò, ebbero un concetto esatto della questione. Che meraviglia se molti ripetono: aboliamo, facciamo cessare; poichè il Ministero lo vuole, e la Giunta lo consente, sbarazziamoci di questo peso inutile della Legazia apostolica.

Ma, signori del Ministero, avete voi pensato alle conseguenze di questa rinunzia? Perchè volete precipitare senza necessità l'abbandono di un diritto che giova al paese, e non nuoce all'assoluta indipendenza dell'esercizio spirituale del Santo Padre, nè alla massima *libera Chiesa in libero Stato;* nè all'unità politica? In verità non vi comprendo. Voi siete tutti liberali, onestamente liberali; voi lavorate, dicesi, per rimuovere gli ostacoli che vi si paran dinanzi, per farci assidere su basi solide in Roma; voi siete animati delle migliori intenzioni. Ma, che cosa volete! Voi mi fate l'effetto di quei tali liberali che hanno compinto una rivoluzione per abbattere una tirannide, e che all'apparire di un nuovo personaggio, non si contentano di subirlo dignitosamente come una necessità, non aspettano le opere per giudicarlo, ma forsennati staccano i cavalli, e tirano il cocchio. Sì, o signori, i cattivi consiglieri del Pontefice vi guardano sogghignando dall'alto del loro occhio, vi minacciano, vi insultano, vi respingono, e voi forsennati staccate i cavalli e vi mettete sotto per condurli in trionfo. (*Movimenti*)

E dicendo ciò, non voglio già persuadervi a retrocedere. Non voglio dirvi: mandate a monte tutta la legge delle garanzie, non dichiarate che siete decisi a rispettare pienamente l'indipendenza del Santo Padre. Io comprendo quanto altri mai certe necessità politiche: non discuto se bene o male faceste a promettere o dichiarare troppo; ma al punto in cui siete, bisogna concedere ciò che ragionevolmente si può per tranquillare le coscienze cattoliche; voi dovete dare in mano alle potenze di che far cessare le grida e l'agitazione che il partito retrogrado fomenta col pretesto della religione da noi, dicono essi, e lo dicono a torto, e lo dicono di mala fede, conculcata; voi dovete provare che il Santo Padre fu, è e sarà forse prigioniero degl'intriganti che lo circondano, ma non mai della tollerante e libera Italia. Ed in questa via io posso seguirvi: e se non votai articoli, che non voterò mai, i quali aumentino i casi di applicazione della pena di morte, che ho combattuto sin dalla prima gioventù, potrei votare quelle disposizioni che la libertà della Chiesa, e l'indipendenza del suo Capo assicurino. Ma non fate troppo zelo, ma non vi fate consigliare dalla troppa prudenza, che i malevoli potrebbero chiamare insipienza e paura.

Perchè volete oggi far cessare la Legazia apostolica? Nelle cinque categorie di libertà che costituiscono le franchigie da sancirsi a favore della Santa Sede e della Chiesa, enumerate nella vostra relazione, io non trovo possa essere inclusa la rinunzia al diritto di Legazia apostolica: potrei provarvelo ad esuberanza se mi fosse permesso di rientrare nella discussione generale, e potrei provarvi che nella via ove pare vogliate sdrucciolare potreste essere costretti a discutere sino alle ultime conseguenze la vostra teoria; dovreste discutere la dignità di primate di Milano e di Salerno, il patriarcato di Venezia, il rito greco, e chi sa quante altre istituzioni che nulla hanno da fare con le franchigie che volete sancire.

Quel profondo giureconsulto e pubblicista ch'era il compianto Filippo Cordova, che la questione della Legazia apostolica aveva profondamente studiato, e che era quant'altri mai caldissimo partigiano della libertà della Chiesa, sostenne più volte che il mantenimento della Legazia apostolica con la libertà della Chiesa fosse del tutto compatibile. Quando gli fu detto che nel progetto di legge presentato dall'amministrazione della quale aveva fatto parte doveva intendersi inclusa la rinunzia al diritto di Legazia apostolica, egli recisamente negava e spiegava il concetto della legge.

« Io, diceva l'onorevole Cordova, sono, fui e sarò sempre difensore dell'apostolica Legazia e del tribunale della regia Monarchia in Sicilia. Io domandai a me stesso quando ebbi veduti i primi articoli del progetto Borgatti: questo progetto di legge distrugge il diritto della Legazia apostolica? Signori, non ho potuto a meno di rispondere a me stesso: no; poichè, che ha da fare il tribunale dell'apostolica Legazia col *placet* e con altre simili restrizioni all'esercizio della potestà ecclesiastica? Si tratta di una giurisdizione ecclesiastica conceduta dai Papi all'isola di Sicilia, di un tribunale ecclesiastico particolare alla Sicilia, che ha delle attribuzioni proprie delle congregazioni romane. »

Il progetto Borgatti, il quale proponeva la separazione delle attribuzioni dello Stato da quelle della Chiesa, non vi diceva che si dovesse rinunziare a tutte le istituzioni provinciali e comunali.

E del parere dell'onorevole Cordova sono stati moltissimi che profondamente trattarono questa materia,

e dei quali non farò l'enumerazione. Permettetemi solamente di leggere pochissime parole in proposito, scritte ed approvate da molti distintissimi personaggi, dei quali alcuni siedono oggi nella Camera o nel Senato.

L'onorevole Mordini, prodittatore di Sicilia, promulgava un decreto nell'ottobre 1860, col quale istituiva un Consiglio incaricato di studiare quali sarebbero nella costituzione della gran famiglia italiana gli ordini e le istituzioni su cui convenisse portare attenzione, perchè rimanessero conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della nazione italiana. Ed il Consiglio del quale facevano parte, tra gli altri, il professore Ugdulena, il professore Ferrara, il professore Michele Amari, il senatore Francesco di Giovanni, il barone Nicolò Turrisi, così motivava il suo parere sulla conservazione della Legazia apostolica:

« Il Consiglio inoltre opina che, se sarebbe desiderabile presso tutte le nazioni cattoliche che il sacerdozio e l'impero fossero ristretti nei loro vicendevoli confini, e che le ragioni dello Stato venissero affatto distinte da quelle della Chiesa, in modo che lo spirituale fosse dal temporale diviso, non potrà al certo negarsi che è di sommo momento il conservare quelle libertà di diritti ecclesiastici, che rimontano a tempi antichissimi, e che costituiscono le discipline chiesastiche particolari alle varie parti del cattolicismo.

« Si è per questo che il diritto ecclesiastico siculo merita una speciale attenzione. Desso nella sua sostanza si allontana molto dal diritto comune, è ricco di molte libertà e di larghe prerogative della Corona, riguarda un regio patronato più vasto e più dovizioso di quelli che hanno le diverse regioni d'Italia, o si distingue per uno speciale privilegio non ad altri concesso che alla Sicilia, detto la Legazia apostolica o regia Monarchia, in virtù del quale i sovrani dell'isola sono legati *a latere* nati della Santa Sede.

« Nel suo spirito poi questo diritto ecclesiastico speciale dell'isola è stato il precipuo motore dell'indipendenza che il clero di Sicilia ha sempre spiegata contro le pretese usurpatrici della Curia di Roma; desso ha conservato vivo quello spirito di attaccamento che la Chiesa di Sicilia ha sempre nutrito verso il potere civile, e finalmente ha cooperato a conservare quell'associazione tra la libertà politica e la religione cattolica che in Sicilia ha dati tanti titoli di benemerenza cittadina al nostro clero. Tesoro dei nostri padri, essi l'hanno rivendicato dagli attentati di Celestino III, Innocenzo III, Clemente IV, Gregorio XI e Clemente XI, e l'hanno a noi tramandato intatto, anzi concordato con la Bolla di Benedetto XIII, ov'è sancito il principio della nullità di tutti gli atti che nell'avvenire ne usurpassero o attenuassero i poteri. A noi non è dato lo alienarlo, chè patrimonio egli è comune alle generazioni future dell'isola. »

E voi, o signori, questo diritto che non avete profondamente studiato tanto che ne veniste a proporre l'abolizione, voi lo volete oggi abbandonare, senza neppure l'onore della vostra attenzione; dico senza neppure l'onore della vostra attenzione, perchè mi sorprende che, mentre si discute una delle prerogative del Re d'Italia come Re di Sicilia; mentre si discute una questione di diritto patrio, l'onorevole ministro di grazia e giustizia non si faccia vedere, e, quello che è peggio, i ministri che erano presenti si allontanino, quasi fossero. .

PRESIDENTE. Onorevole Paternostro, debbo avvertirlo che tanto il presidente del Consiglio che il ministro di grazia e giustizia furono chiamati d'urgenza per affari di servizio pubblico nell'altro ramo del Parlamento; se ella me ne avesse chiesto spiegazione, io gliela avrei data.

PATERNOSTRO P. Chi vi chiede, o signori, vi diceva un valente giovane oratore l'altro ieri, chi vi chiede queste garanzie? Ed io domando: chi vi chiese la rinunzia alla Legazia?

Il Papa respinge le vostre garanzie, il Papa ritiene che, quando il momento arrivasse della vera libertà della Chiesa della vera divisione delle attribuzioni della Chiesa e dello Stato, non avrebbe bisogno della vostra rinuncia. Forse le potenze? Ma sanno esse le potenze in che veramente consista questa istituzione? Io non lo credo, e voi non potreste ciò sostenere. Ciò che noi facciamo non sarà gradito alle potenze. Esse desiderano forse quanto voi che si assicuri l'indipendenza dell'esercizio spirituale del Pontefice; ma non sarà loro gradito l'esempio nostro perchè creerà a tutti gravi imbarazzi di fronte alle esigenze del Vaticano.

Perchè volete oggi costringere senza necessità parecchi milioni d'Italiani della Sicilia a ricorrere a Roma per dispense, appelli, ricorsi, o per tutti quei provvedimenti che il legato può emettere?

Perchè volete far cessare le prerogative del legato *a latere* nato della Santa Sede in Sicilia?

Voi, senza volerlo, vi fate complici dei tentativi della Curia romana, che con l'abolizione della Legazia apostolica voleva turbare le coscienze, e servirsene come fomite di malcontento contro il nuovo ordine di cose.

Ed al clero minore, al clero liberale di Sicilia voi non pensate. Signori, voi tutti sapete come sin dal 1847, per non parlare di epoche anteriori, e come nel 1848 in Sicilia si facessero degli eroici sforzi per preparare l'avviamento al nuovo ordine di cose in Italia.

.... Le bell'opre
Che non hanno cantor, l'oblio ricopre;

e se i tentativi di Messina, e la rivoluzione a giorno fisso di Palermo e di tutta la Sicilia non vi si ripetono, per dignità, in ogni occasione, non è men vero che grandissima influenza esercitarono nei fatti che

ci condussero ove oggi siamo. E non vi parlerò degli eroici fatti del 1860 che tutti conoscete. Solamente voglio dirvi che in tutte le fasi del nostro risorgimento, al quale direttamente o indirettamente ebbe parte la Sicilia, l'elemento sacerdotale ci fu di aiuto e sostegno anzi che contrario. E la Corte di Roma, e il clero maggiore aspettarono ed aspettano il desiderato momento della punizione e della vendetta. E noi questo clero liberale, questo clero minore che a torto o a diritto, per necessità di Governo, o per errori ingiustificabili abbiamo ridotto povero e scontento in Sicilia, ora abbandoneremo mani e piedi legato alle prepotenze superiori senza che alcuno ci costringa? Badate che, se il clero minore, divenuto, come in quest'Aula fu detto, mancipio del clero maggiore, aiutasse i clericali a costituirsi, come nel Belgio, in partito politico, tanto più sarebbe pericoloso in Sicilia, qualora dovesse obbedire ad una parola d'ordine del Vaticano.

Il nostro sistema ha già prodotto nelle provincie siciliane molto malcontento: non aggravate la situazione, facendo a forza diventare il clero siciliano necessario ministro di reazione.

Signori del Ministero, colleghi onorevolissimi, a quanti hanno o non hanno abbastanza studiato la questione della Legazia apostolica io non domando (non mi pare il momento opportuno) risoluzione definitiva; io domando la sospensione, perchè in tempi più calmi sia la questione largamente trattata e con cognizione di causa risoluta. Poichè Ministero e Commissione rimandano ad altra legge il complemento di disposizioni che la separazione e la libertà della Chiesa assicurino, rimandate anche la questione della Legazia apostolica. Poichè oggi non è necessario che questa istituzione cessi, aspettate, per decidervi, la conciliazione col Pontefice, ed allora il Governo potrà trattare col Santo Padre.

Fu detto più volte che la conciliazione non si farà, e, se si facesse, sarebbe pericolosa. Signori, il tempo è un gran medico, e può guarire molte malattie, e guarirà forse la malattia cronica del *non possumus*. La conciliazione per necessità di cose verrà... (*Movimenti di diniego*)

Una voce al centro. Questo è contrario all'istituzione del Papato.

PATERNOSTRO P. ... verrà, se noi avremo senno, dignità e tenacità di propositi; verrà, se il Governo, nel tutelare l'indipendenza spirituale del Pontefice e nel consentire franchigie e libertà alla Chiesa, saprà fare energicamente rispettare i diritti dello Stato, e saprà, elevandosi all'altezza della propria missione, allontanare con fermezza i pericoli di una condotta irresoluta ed incerta.

E la conciliazione verrà, poichè il Santo Padre, ascoltando, quando sarà più calmo, il grido della propria coscienza, sentirà che i propositi nei quali cattivi consiglieri vogliono farlo perdurare, sono propositi parricidi, imperocchè la patria, che pure è madre sua, espongano a perturbazioni, forse a guerre e (Dio sperda l'augurio) ad eventuali invasioni straniere. E quando il Santo Padre si sarà ravveduto e conciliato colla patria e colla libertà, allora, se vorrete e lo crederete necessario, abbandonerete il diritto della Legazia apostolica. Raccomando la mia proposta di sospensione già presentata, e spero che verrà accolta favorevolmente dalla Camera.

MINGHETTI. La primitiva redazione dell'articolo sottoposto ora alla vostra deliberazione era assai più semplice e più generale; diceva: « Ogni ingerenza del Governo nella elezione dei vescovi è abolita. » Ed io fin d'allora aveva chiesto su questo articolo di parlare.

La Commissione appresso ha creduto meglio determinare il suo concetto, e lo ha distinto in due punti: nell'articolo 16 ha espresso la rinunzia al diritto regio di nomina o di proposta e di raccomandazione dei vescovi; ha poi contemplato nell'articolo 17 l'*exequatur* e il *placet* rispetto alle provviste beneficiarie, che è una specie di assenso regio, ma posteriore, onde l'ordinanza ecclesiastica diviene esecutoria. Però queste materie si tengono così strettamente fra loro, che quello che sarò per dire rispetto all'articolo presente mi pare che debba estendersi anche al successivo, anzi nel mio ragionamento dovrò comprenderli entrambi. Imperocchè, comunque si distinguano le sue parti, pure la questione resta sostanzialmente la medesima, cioè a dire: in un regime di libertà della Chiesa, può lo Stato mantenere ingerenza nella nomina dei vescovi?

Signori, qualunque società, corporazione o compagnia, per esistere e per operare liberamente, ha bisogno innanzitutto e sopra tutto della libertà di eleggere i suoi capi. Potrebbe quasi dirsi esser questo il principio e la fonte di ogni altro diritto.

Questa proposizione è di tanta chiarezza ed evidenza, che io crederei di spendere invano parole per dimostrarla; a me è avviso che non possa cadere nell'animo di alcuno di sostenere la proposizione opposta, cioè a dire poterai chiamare libera una società, una corporazione, una compagnia, alla quale siano imposti altronde coloro che la governano.

Non è dunque da un principio generale, ma da circostanze estrinseche che gli oppositori di questa legge traggono i loro argomenti a combatterla. E questi argomenti, esaminati attentamente, parmi si possano ridurre a tre categorie: l'una, principalmente politica, suppone che vi sia un pericolo per l'ordine e per la sicurezza dello Stato nel lasciare libera l'elezione dei vescovi; l'altra si desume dalla storia e dalle antiche consuetudini, per le quali il vescovo era eletto a clero

e popolo, laonde, se lo Stato è il rappresentante e quasi il mandatario del laicato cattolico, volendo rinunziare alla propria prerogativa, egli deve rimetterla nelle mani del popolo da cui la raccolse; la terze finalmente muove dal concetto di un diritto eminente dello Stato, e si afforza nell'esempio delle altre nazioni civili, le quali hanno tutte conservata un'ingerenza in questa materia così importante della elezione dei capi della Chiesa.

Permettetemi, signori, di esaminare il più brevemente che sia possibile queste tre obbiezioni.

Si dice che la libera elezione dei vescovi può essere un pericolo per l'ordine, per la sicurezze, per le istituzioni dello Stato.

Un pericolo certamente vi è. Ogni libertà che voi accordate fa sorgere a costa di essa un pericolo. La libertà della tribuna fu in alcuni Parlamenti cagione di scandalo e di rovina. Chi di noi non ha qualche volta provato ribrezzo della stampa libera, e pensato ai pericoli che essa cagiona col divulgare falsi concetti, sentimenti perversi, calunnie, oscenità? Quando noi abbiamo difeso in Parlamento le libertà del commercio, e l'abbiamo fatta trionfare, quali argomenti ci si opponevano? Ci si opponeva il rischio di distruggere la prosperità nazionale; ci si annunziava che la grande industria avrebbe annullata la piccola industria; che la concorrenza dello straniero avrebbe cacciato dai mercati le nostre merci, che la marina commerciale italiana sarebbe stata soffocata dalle marine straniere. E se si parla di libertà amministrative, voi udirete sempre ripetervi che, di quanto scema la tutela governativa sopra i comuni e sopra le provincie, di tanto crescono le dilapidazioni del pubblico danaro, e le soverchianze di una mano di cittadini sopra gli altri. Adunque questo argomento non è speciale alla questione della Chiesa, è generale per tutte le libertà; perchè accanto a tutte le libertà nasce un pericolo: eppure questo non ci trattiene e non ci dispera, perchè nella libertà stessa troviamo non solo la forza di vincere gli inconvenienti ed i mali che ha fatto nascere, ma altresì di promuovere il progresso della civile società.

Uopo è dunque vedere se il pericolo che nasce dalla libertà della Chiesa e della elezione dei suoi capi sia così grave che noi debbiamo ragionevolmente temere di non potere affrontarlo e vincerlo. Questa gravità può venire da due cagioni: dalla potenza dello episcopato e dall'avversione che esso abbia contro l'ordine attuale delle cose. Ma, signori, senza negare al tutto queste due cagioni, chi di voi non vede quante armi e quanti presidii abbia la società odierna dirimpetto alla Chiesa? Da gran tempo la società laica ha cominciato a resistere alla Chiesa, a respingerne le usurpazioni, a rivendicare i suoi diritti, eppure era non solo sotto il giogo dell'autorità, ma si trovava ben più sfornita di mezzi di quel che oggi non lo sia; pur nondimeno essa ha vinto: ed oggi appunto dovremmo paventarla? Quando io udiva da alcuno degli oratori che mi precedettero celebrare con postuma ammirazione gli enciclopedisti francesi del secolo scorso, io non poteva trattenermi dal ricordare che essi furono gli allievi di corporazioni religiose. I progressi che ha fatto la società civile in questo secolo, la scienza, le arti, le ricchezze mi affidano completamente che non abbiamo nulla a temere dal clero, se voglia tentare di risospingere indietro la odierna civiltà.

Ma guardiamo l'altra parte della questione. Qual è, o signori, l'efficacia dell'ingerenza governativa in questa materia? Posto che i vescovi avessero la potenza che taluni credono, posto che essi volessero servirsene contro le istituzioni del regno, qual è l'efficacia preventiva che il Governo può avere ad impedirne gli effetti?

Io vi prego di considerare, o signori, le varie provincie del regno, e di esaminare in voi stessi se trovate una differenza tra i vescovi, poniamo, della Romagna, delle Marche e dell'Umbria, che erano nominati senza alcuna proposta o raccomandazione regia, nominati dal solo Pontefice all'infuori di ogni eindecato, e quelli che furono scelti con regio gradimento nelle altre provincie. In verità io non ne scorgo nessuna. Il vescovo il quale è stato presentato o raccomandato dal Governo, non appena ha occupato la sua cattedra, sente il più delle volte un desiderio vivissimo, ed è quello di riabilitarsi presso la Corte di Roma; e non è raro il caso che un sacerdote, il quale si preconizzava come favorevole alle opinioni liberali e tutto governativo, sia tosto passato dalla parte opposta, cercando, con mostra di zelo eccessivo, di rendersi benemerito della Corte di Roma.

Inoltre, o signori, se vi è modo di far cessare questo conflitto e i timori che si vogliono suscitare negli animi nostri, egli è appunto quello di dare la libertà alla Chiesa. Quando non vi sarà più ingerenza governativa in questa materia, scemeranno le cagioni del dissenso, verranno meno quei motivi pei quali si tema che i vescovi possano avversare la società civile e mettere a repentaglio l'ordine e la pace pubblica.

Infine, se il vescovo cospira, se commette un reato, voi avete la legge comune. Egli è come ogni altro cittadino; noi non vi chiediamo privilegi a favor suo; chiediamo che sia trattato al pari di ogni altro. Questo solo dovrebbe bastare a rassicurarvi.

Ma si dirà: conservando il diritto di proposta e di raccomandazione dei vescovi, noi rimaniam liberi di farne poco o nessun uso: quando avvenga la vacanza di una diocesi, prorogheremo indefinitamente l'esercizio del nostro diritto ed avremo così un numero minore di avversari. Voi v'ingannate se stimate in questa guisa di evitare i pericoli; anzi li moltiplicate. Credete voi che i capitoli, che i vicari capitolari vi saranno meno avversi di quel che vi sarebbe il vescovo? Io credo che lo saranno di più, perchè in

un corpo collettivo la responsabilità è minore, l'azione più segreta, l'impunità più facile, mentre il vescovo, essendo unico responsabile ed in ufficio evidente, dovrà andar maggiormente cauto nei suoi atti, come quelli che sono veduti e giudicati da tutti.

E poi, o signori, quando vogliate conservare questa facoltà di presentazione e di nomina dei vescovi, avete pensato a preparare gli uomini che corrispondano ai vostri desiderii, e fra i quali possiate acconciamente scegliere? Avete riflettuto alla inevitabile necessità di vigilare non solo, ma dirigere e moltiplicare i seminari? Avete voi riflettuto alla importanza nelle Università delle facoltà teologiche, dove siano insegnate quelle dottrine che desiderate veder professate e dove siano educati quegli uomini dei quali un giorno dovrete valervi?

Strana contraddizione davvero è questa! Da un lato si diminuiscono i seminari di numero e di studi, si applaude all'abolizione delle facoltà teologiche nelle Università, dall'altro si vuol conservare il diritto di presentare dei sacerdoti a Roma, perchè siano fatti vescovi, senza conoscere nè la loro vita nè i loro precedenti nè i loro studi nè le opinioni loro, senza avere predisposto quel tirocinio che deve prepararli e renderli meritevoli della nostra scelta.

Adunque, sotto questo aspetto, io non posso accettare l'obbiezione che si accampa con tanto ardore e che si trae dai pericoli che allo Stato possono venire dalla rinunzia a questa ingerenza. Io non ne temo nessuno fuor quelli che sono inseparabili da ogni libertà.

Vengo alla seconda obbiezione, rincalzata anche testè dall'onorevole preopinante.

Si dice: lo Stato è il successore ed il rappresentante del popolo, il quale prendeva già tempo legittima parte alle elezioni ecclesiastiche; non può adunque gettare questo diritto di nomina che ora possiede, ma deve restituirlo a coloro dai quali lo ricevette. In questo argomento, mi sia lecito il dirlo, manca l'esattezza storica.

Gl'imperatori ed i sovrani hanno creduto sempre di avere un diritto nella nomina dei vescovi, sin dai tempi più remoti, sebbene lo abbiano in più modi e diversi esercitato. Ma la Chiesa, sin dai primi secoli, ha pur sempre rivendicato il suo diritto di libera elezione. E si è appoggiata in codesta rivendicazione al clero ed al popolo contro le pretese dei principi. Questi nel nono e decimo secolo, nel periodo feudale, hanno siffattamente soggiogata la Chiesa da imporle non solo la nomina dei vescovi, ma anche quella dei Papi.

Poscia venne la reazione della Chiesa contro queste pretese esorbitanti, e, dopo la guerra delle investiture, dopo cinquant'anni di stragi e d'intrighi, l'imperatore Enrico V rinunzia col patto di Worms a qualunque ingerenza nella nomina dei vescovi. Codesta chiamasi la pace di Calisto II nel 1122.

L'elezione dei vescovi si fa allora a clero e popolo, e la potestà temporale non fa che assistervi. Questa elezione, un secolo dopo, a tempi di Innocenzo III, viene deferita ai Capitoli delle cattedrali, ma la mancanza di forza loro in mezzo all'anarchia sociale ed alle eresie popolari fa che a poco a poco, mediante le riserve, codesta elezione è riportata a Roma; pure i re, gl'imperatori non vi hanno ingerenza alcuna. Egli è soltanto nel concordato tra Leone X e Francesco I, a Bologna, nel 1516, che questa prerogativa è dal Papa di nuovo concessa al re; in altra forma risorge l'antico diritto, e questo è il tempo nel quale si formano le grandi monarchie moderne e la libertà dei comuni vien meno; è il tempo nel quale comincia propriamente il dominio temporale dei Pontefici. Non è vero dunque che i Governi siano i successori ed i mandatari del popolo nella elezione dei vescovi. Questa teorica non può essere storicamente sostenuta.

Ma, si soggiunge, se cotesto non è esatto secondo la storia, è però quello che dovrebbe essere secondo i canoni della Chiesa, è la vera norma delle elezioni. Se per qualunque cagione lo Stato abbandona le sue prerogative, deve restituirle a chi di ragione: non al Papa di cui accrescereste così l'oltrepotenza e l'orgoglio, ma a coloro che hanno motivo di bene usarne.

Quest'argomento pecca, a mio avviso, in ciò che presuppone sempre nello Stato una competenza nelle questioni ecclesiastiche. A mio avviso, lo Stato nè sa nè può regolare l'ordinamento interno della Chiesa. Ma vediamo che ne avverrebbe nella pratica. Se il Parlamento facesse quello che taluni dei nostri colleghi ci propongono con alcuni emendamenti, sapete voi che cosa ne avverrebbe? Che i fedeli non accetterebbero il vostro dono, ed il Papa lo respingerebbe; e, mentre voi volete colla libertà separare interamente le questioni ecclesiastiche dalle civili, vi trovereste più che mai avvolti in un conflitto, le conseguenze del quale non si possono prevedere, se non in questo che sarebbero ad ogni modo dannose alla società civile. Ne avete un esempio nel 1790 in Francia.

Certo quella costituzione civile del clero che fu sancita dall'Assemblea veniva proposta da uomini pii e moderati; la rivoluzione francese era ancora lungi dal parossismo dei suoi delirii; quella legge non riguardava altro se non l'elezione dei vescovi e dei parroci, la distribuzione delle temporalità, la circoscrizione delle diocesi; eppure la esecuzione di essa incontrò tali e tante resistenze che, come ben sapete, non fu una delle ultime cagioni del sollevamento degli animi e dei dissidii che ne seguirono.

Finchè voi vorrete imporre alla Chiesa delle condizioni pel suo ordinamento interno, troverete i fedeli solidali col Papa contro di voi; nè questa solidarietà potrà rompersi mai se non quando voi sarete interamente disinteressati. Allora solo il popolo dei fedeli, se fervida è ancor la sua fede, reclamerà i propri di-

ritti: vi sarà un risvegliamento spontaneo ed efficace; ma, fino a che voi vorrete imporre la vostra volontà, non produrrete che disordini ed inconvenienti, senza ottenere il fine che vi proponete.

Mi rimane a dire del terzo ed ultimo obbietto, il quale si desume da una specie di diritto eminente dello Stato e dall'esempio di tutte le nazioni civili di Europa. Dico male, di tutte le nazioni, poichè in Europa ve n'è una la quale ha rinunziato coll'articolo 16 della sua costituzione ad ogni ingerenza nell'elezione e nell'insediamento dei ministri di qualunque culto.

Codesta nazione è il Belgio. Un tempo era costume, e nel Parlamento subalpino e nell'italiano, di parlare ad ogni ora con somma lode del Belgio; citavasi come lo Stato modello. Oggi invece si adduce il Belgio come esempio di tutti i pericoli che ad una società possono sovrastare, per preponderanza del clero cattolico inframmettente e fazioso.

Io non esaminerò le condizioni del Belgio; dirò solo che è ammirabile ed invidiabile un paese che, piccolo in sè e astiato dai vicini, ha attraversato due catastrofi così terribili come la rivoluzione del 1848 e la guerra del 1870, senza venire meno nè alla fedeltà per la sua dinastia, nè all'amore e all'esercizio delle libere sue istituzioni.

Comunque sia, nel caso presente l'esempio del Belgio io non posso accettarlo per due ragioni. La prima, perchè nel Belgio la rivoluzione è stata fatta sotto lo stendardo della religione, e capitanata dai cattolici a fine di separarsi da un paese protestante; e voi sapete, o signori, che le origini di un rivolgimento lasciano sempre lunghe e grandi traccie nel corso degli eventi successivi.

L'altra ragione si è che nel Belgio insieme a questa franchigia nell'elezione dei ministri della Chiesa, il clero è stipendiato, vescovi e parroci essendo pagati sul bilancio dello Stato; ora, il giorno che voi avete messo nel bilancio dello Stato la somma della quale il clero deve vivere, voi lo avete perciò di forza obbligato ad interessarsi delle materie politiche, l'avete spinto, dirò così, nell'arena elettorale affinchè gli uomini che debbono venire a discutere e decidere della sua materiale esistenza, siano a lui favorevoli. Per me, che ho creduto sempre che il sistema del clero stipendiato sia un grande errore morale e politico, non mi maraviglio affatto che egli abbia prodotto nel Belgio conseguenze deplorabili. Credo che laddove il clero, e il clero minore soprattutto, ha una proprietà della quale deve occuparsi, ivi esso sia per ciò stesso più immedesimato coi bisogni, coi sentimenti, colle idee della popolazione che lo circonda, e più si astenga dal divenire faccendiere politico. E siccome fortunatamente, in tanto rimescolamento e iattura della proprietà ecclesiastica, noi non abbiamo toccato ai beni delle parrocchie, così l'esempio del Belgio non mi pare che si convenga all'Italia.

Che è, signori, questo diritto dello Stato che odo ognora invocare? Esso discende da un principio superiore, l'unione indissolubile dello Stato e della Chiesa. Si concede che il fine dello Stato e quello della Chiesa sono distinti: l'uno è terreno, l'altro è oltramondano; ma si crede che siano indivisibili, si reputa che sia impossibile separare il cittadino dal credente.

Questo è il concetto che prevaleva nei secoli passati e soprattutto nell'epoca in cui si formavano i concordati, questo è il concetto che domina in tutte le leggi giurisdizionali. Voi vedete il prete essere officiale dello Stato, egli solo tiene in mano i registri delle nascite e delle morti, egli solo dà sanzione ai matrimoni; le leggi canoniche sono riguardate, almeno in parte, come leggi dello Stato; nei Codici penali si registrano fra i delitti molti fatti che altro non sono che una semplice offesa al dogma o alla disciplina religiosa; infine una grande preoccupazione regna nelle Società riguardo all'insegnamento religioso nei seminari e nelle Università. Lo Stato s'intitola protettore della Chiesa e difensore di essa, e quindi si arroga il diritto di vigilare acciocchè pura ed integra si conservi la dottrina, nè l'esercizio di essa in alcuna guisa trasmodi. Ecco il concetto che informa i concordati e le leggi giurisdizionali.

Basta leggerne i preamboli per persuadersi. Dovunque si dice che lo Stato, come protettore della Chiesa, ha il diritto di conoscere e giudicare le sue ordinanze ed i suoi atti, ha il diritto di preservarla dagli abusi, di difendere il cittadino dai soprusi del clero, il clero minore stesso dai soprusi dei suoi capi. Cotesto concetto nasce tutto quanto dal principio che vi ho espresso dianzi. Lo storico Carlo Botta, dopo aver fatto l'elogio di Leopoldo e di Giuseppe II per le ben note leggi che da essi tolsero il nome, conchiude con queste parole o simiglianti: « felice il mondo se Leopoldo e Giuseppe imperatori avessero preceduto Lutero, perchè la cristianità non avrebbe forse dovuto piangere una così dolorosa separazione, nè la Santa Sede una così fatale percossa sentito. » In codeste parole voi avete effigiato tutto il sistema.

Roma ripugnava, dolevasi sovente che lo Stato volesse opprimerla e usurpare sue prerogative, ma nel fondo si sentiva solidale con esso, non voleva perdere i vantaggi del braccio regio, l'influsso di tutti gli uffici governativi che le erano attribuiti; era qualche volta avversa allo Stato, più spesso n'era alleata anche a danno dei popoli.

Questo è il concetto che informa tutte le restrizioni che oggi vogliamo abolire. E qui l'onorevole relatore, che ieri sagacemente ci ammoniva di non spaziare troppo in largo e di non deviare dalla questione che è compresa nell'articolo speciale di cui ci occupiamo, mi permetta che per un momento mi allontani dal suo consiglio, per mostrare che fra questo sistema ed il potere temporale del Papa vi è un nesso

assai più intimo di quello che molti vogliano riconoscere. Io prego vivamente quelli dei nostri onorevoli colleghi i quali hanno con tanto calore insistito per provare che il titolo secondo di questa legge è completamente separato dal titolo primo, e che le due materie non hanno vincolo alcuno fra loro, che l'uno ha in mira rapporti internazionali, l'altro è tutto di diritto interno, io li prego, dico, di por mente al nesso che è fra il sistema delle leggi restrittive della Chiesa ed il potere temporale del Pontefice.

Finchè lo Stato possedeva ed usava di tante armi per contenere entro i suoi termini la Chiesa; finchè non permetteva che alcuno corrispondesse con Roma senza il regio gradimento, che gli atti e le ordinanze ecclesiastiche fossero esecutorie senza l'*exequatur* ed il *placet*, che i vescovi pubblicassero omelie senza il visto dei suoi censori; finchè si ingeriva in mille pratiche imposte alla Chiesa, e talora concorreva nei suoi atti come per la presentazione dei vescovi, talora si sostituiva ad essa, come nella Legazia apostolica di Sicilia, nelle pensioni e nell'amministrazione delle sedi vacanti; finchè, dico, esisteva tutto questo edificio, era evidente, o signori, che lo Stato medesimo poteva abusare della sua forza e impedire talora il libero esercizio dell'autorità spirituale della Chiesa; epperciò era conveniente che la Chiesa stessa avesse un territorio suo proprio nel quale tutte le sue ordinanze, tutti i suoi atti, tutte le sue provvisioni potessero essere eseguite senza contrasto; dove la tiara ed il regno essendo riuniti, nè concordati nè leggi giurisdizionali la sforzassero. Di qui la necessità del potere temporale. E questa necessità fu espressa nel 1849 da Odillon Barrot al Parlamento francese, quando diceva, parlando della spedizione di Roma: « Il faut que les deux pouvoirs soient confondus dans l'Etat romain pour qu'ils soient séparés dans le reste du monde. »

E molto più chiaramente altri scrittori più competenti dicevano che, finchè il potere civile si riservava delle armi contro la libertà religiosa, era necessario che il trono pontificio si conservasse e la Chiesa potesse trattare coi Governi da potenza a potenza.

Questo fu il concetto che prevalse da ultimo in tutti i paesi cattolici, e questa fu la ragione per la quale il conte di Cavour, quando parlò del fine del potere temporale del Papa e di Roma capitale d'Italia, non solo disse delle guarentigie, dell'indipendenza personale e delle immunità locali del Pontefice, ma affrontò il problema nel cuore, e proclamò la libertà della Chiesa.

Mi perdoni l'onorevole deputato Corbetta, del quale rispetto molto la sincerità delle opinioni, mel perdoni; io intendo bene che egli combatta con ardore tutte le idee le quali, nella famosa discussione del marzo 1861, furono manifestate e sancite dal Parlamento, ma egli non può, non deve interpretare le idee del conte di Cavour e dei suoi colleghi a ritroso del senso che risulta evidentemente e che fu inteso dall'Italia e dal mondo.

Chi legge quelle discussioni non può a meno di scorgere che il pensiero del conte di Cavour era precisamente questo, di dare in corrispettivo del potere temporale alla Chiesa tal concessione che ben doveva essere reputata al di sopra di un lembo di territorio e di una mano di sudditi da governare.

Tale era, come egli disse, la separazione dei due poteri: la proclamazione del principio di libertà lealmente, largamente applicato ai rapporti della società civile colla religiosa.

Quando un nostro antico collega, cui generosa spensieratezza spinse a morire nelle acque di Lissa, l'onorevole Boggio, interpellava su tale argomento il conte di Cavour, e gli chiedeva, se la sua intenzione era di abolire gli *exequatur*, i *placet*, e di rinunziare a qualunque diritto di nomina o raccomandazione dei vescovi, il conte di Cavour categoricamente gli rispondeva che tale era la sua intenzione, e che si rallegrava di trovarsi ora praticamente concorde colle idee espresse dall'onorevole Boggio, nelle quali già teoricamente lo era da gran tempo.

E come fu accolto in Europa questo pensiero, o signori? Esso fu accolto dai liberali tutti con entusiasmo, e apparve allora l'aspetto veramente grande del rivolgimento italiano e, per così dire, il còmpito della nostra patria nei tempi nuovi, poichè essa portava nel mondo l'attuazione di una nuova idea, di un'idea liberale qual è quella della separazione completa del potere civile dal potere spirituale. (*Bravo! Bene! a destra*)

Anche noi, o signori, crediamo di mantenere fedelmente le tradizioni del Parlamento italiano; anche noi siamo profondamente convinti di questa verità, e ci sembra di non poter tacere, quando vediamo lo spirito della discussione presente allontanarsi tanto da quel concetto che era fondamentale nel disegno del conte di Cavour, nel voto del Parlamento, nelle aspettative del partito liberale d'Europa.

A nostro avviso, o signori, lo Stato ha il suo proprio fine, e questo fine è distinto e indipendente da quello della Chiesa; non già che lo Stato, come con esagerazione straniera si dice, sia ateo, sia laico: esso è incompetente in materia religiosa. La Chiesa è un'associazione libera, la quale vive nello Stato, e non deve avere vincolo alcuno che non abbiano le altre società.

I diritti della Chiesa non sono privilegi che le provengano dalla propria essenza; scaturiscono dal diritto individuale di ciascun cittadino che si accoglie in associazione.

Certo la Chiesa è grandemente rispettabile e per la nobiltà e per la grandezza della sua missione e pel numero dei suoi membri, ma non per ciò deve avere privilegi: è una società che vive dentro lo Stato e quindi soggetta alla legge comune.

Vi piace questo concetto? Se vi piace, accettate francamente senza ambagi e senza paure la libertà della Chiesa, come avete accettato lietamente tante

altre libertà. Se non vi piace non esitate, non cercate pretesti, risospingete la civiltà, se pure vi è possibile, ai tempi del Tanucci e del Giannone tanto invocati in questa Camera, ma siate logici e allora date alla Chiesa il braccio secolare, restituitele tutte quelle prerogative che invoca a ragione quando vi è un indissolubile legame tra essa e lo Stato.

Io comprendo perfettamente quei magistrati antichi i quali erano nel fondo dell'anima convinti delle verità della religione cattolica, ne osservavano le pratiche minutamente e poi passavano il tempo loro a condannare dei vescovi e dei preti per appello *ab abusu;* io li comprendo, ma non comprendo in voi uomini moderni questo miscuglio d'incredulità e di riverenza, di rispetti e di paure, di libertà e di ingerenze; siffatto sistema non è il sistema del passato e non è quello dell'avvenire, non ha nessuna ragione che lo giustifichi e lo sostenga.

Pensate infine, o signori, che le libertà si attengono tutte infra loro; che le libertà politiche, che tanto si apprezzano, non possono a lungo fare buona prova se non sono dalle altre suffolte, e che il cômpito della nostra rivoluzione rispetto all'Europa è di introdurre una nuova libertà, quella che nasce dalla separazione della Chiesa dallo Stato, la libertà religiosa. Cotesta è la tendenza del secolo, e le leggi sulla Chiesa d'Irlanda sono manifesti segni del tempo. Potranno antichi pregiudizi e moderni rancori allontanare il trionfo di questa causa ancora per qualche tempo, e forse adesso noi in questa questione saremo vinti e rimarremo minoranza; ma non verrà perciò meno la nostra fede nell'avvenire, anzi la nostra certezza, che, se la civiltà non indietreggia, dovrà attuarsi indubitatamente nel mondo la separazione dello Stato dalla Chiesa nella comune libertà.

Adunque l'esito finale non è dubbio; noi non abbiamo altra scelta se non quella del tempo, e il problema che vi si pone, o signori, è solo questo: volete essere i primi, o volete essere gli ultimi? (*Molte voci di approvazione — Sensazione*)

CARUTTI. Signori, io ho posto il mio nome sotto gli emendamenti del titolo secondo proposti dall'onorevole deputato Peruzzi, e l'ho posto perchè i principii in essi contenuti sono quelli che io credo debbano informare la presente legge.

Vi è peraltro un punto intorno al quale io nutro gravi dubbi; ed avvene un altro, sopra il quale io porto opinione diversa da quella degli onorevoli colleghi ai quali mi sono unito. Il capo del quale io dubito tuttora, riguarda la costituzione delle congregazioni diocesane e parrocchiali; ma di questo non accade discorrere oggi, dovendo essere trattato a suo luogo ed a miglior tempo. L'altro capo, intorno a cui io non mi accordo nè cogli onorevoli autori degli emendamenti nè col Ministero nè colla Commissione, è quello per l'appunto che si riferisce alla rinunzia assoluta, per parte della Corona, nella nomina ai benefizi maggiori.

Permettetemi impertanto di esporre con brevità le ragioni che io credo si possano e debbano opporre alla proposta che ci è fatta, dileguando come saprò meglio le obbiezioni che l'onorevole Minghetti ci ha poc'anzi presentate. Io sento tutta la difficoltà della impresa di dover rispondere ad un oratore altrettanto autorevole quanto eloquente, ma ubbidisco ad un convincimento profondo nel tentarla.

Io non spazierò nel vasto campo della questione della libertà della Chiesa. Vi sono molti a cui l'arduo problema mette terrore; molti si dipingono alla mente turbata questa libertà quasi un orrendo e informe mostro che metterà a repentaglio il regno e la società italiana.

Io, lo confesso, non appartengo a siffatta schiera, io non divido queste paure, e non le divido per la semplice ragione che non ho aspettato a fermare il mio pensiero sopra il problema il giorno in cui il Governo dell'onorevole Lanza ci ha presentato il disegno di legge che stiamo esaminando; non l'ho affrontato per la prima volta neppure in quel giorno in cui il conte di Cavour ne pronunziò la celebre formola nel primo Parlamento italiano; non sono un neofita di questo culto. Non ho solamente considerata astrattamente la libertà della Chiesa; l'ho veduta per molti anni posta in atto, largamente esercitata come un diritto naturale e non contraddetto; e l'avere ravvisato in essa non un pericolo allo Stato, non un danno alla società, ma per contro uno strumento e un pegno di pacificamento e di concordia appo i popoli che la posseggono, mi assicura che l'Italia, ove proceda con senno, con temperanza, con misura, sarà per ricavare da questa libertà i benefizi che noi ne auguriamo, così a vantaggio della patria, come ad incremento della religione.

Se non che, a non impaurire della libertà della Chiesa, è necessario anzitutto chiarire in che cosa essa consista, quali siano i suoi caratteri essenziali, concretarne l'idea. Questi caratteri, queste necessità della libera Chiesa, ridotte ai minimi loro termini, sono quattro, a mio avviso. La Chiesa deve essere libera nell'esercizio del sacro suo ministero; avere facoltà di istruire tutti coloro che si consacrano al ministero ecclesiastico; potere liberamente adunarsi per trattare degl'interessi religiosi, giusta le discipline e i canoni; e finalmente deve avere il diritto di possedere e di disporre dei suoi possedimenti, con quei temperamenti prudenti che la natura dei corpi morali richiede a tutela dello Stato e dei privati. In questi quattro capi io riassumo le libertà necessarie della Chiesa: libertà di culto ossia di ministero; libertà di istruzione, di radunanza e di possesso. Ora questi diritti, queste li-

bertà essenziali e fondamentali non mi paiono in guisa alcuna di natura sì malvagia da mettere la società in pericolo; non mi paiono contrarie allo Statuto, agli ordini costituzionali; non mi rendono immagine di un orco pauroso e terribile all'Italia liberale, come paventava qualche oratore che mi ha preceduto.

Ma l'onorevole Minghetti argomentava, nell'esordire del suo discorso, dicendo: come potete voi affermare libera la Chiesa, quando voi le negate il diritto di nominare i suoi capi, quando voi, Governo, eleggete questi capi? Perchè la Chiesa sia veramente libera, è mestieri che lo Stato rinunzi al diritto della presentazione, della raccomandazione dei vescovi. Qui sta infatti il nodo della questione, qui è il punto di dissenso. Io non so comprendere come la rinunzia alla nomina dei benefizi ecclesiastici maggiori costituisca un elemento necessario della libertà della Chiesa, dove questa rinunzia venga fatta non a favore delle chiese stesse, ma bensì a favore della Santa Sede. E questo è ciò che il Ministero, la Commissione e l'onorevole Minghetti propongono concordemente. La Commissione, non lo dimentico, cercò un mezzo termine, una specie di guarentigia in pro dello Stato; ed io avrò occasione di ragionarne in appresso.

Ebbene, se noi adottiamo il sistema che ci viene raccomandato, noi alteriamo profondamente il diritto pubblico ecclesiastico riconosciuto e consacrato da secoli e vigente sotto altra forma pure ai giorni nostri; noi lo alteriamo, lo rinneghiamo a detrimento dei diritti naturali delle chiese particolari. Noi confidiamo alla Santa Sede l'esercizio di una potestà che non esercitò pel passato, e che tornerebbe pernicioso agli interessi permanenti della Chiesa stessa; imperocchè, concentrando nel solo capo un diritto che appartiene alle membra, togliete a queste la forza e la vigoria; creando un grande elettore universale, voi mutate la monarchia temperata in monarchia assoluta.

L'elezione ai vescovati, voi lo sapete, negli antichi tempi si compieva dal popolo e dal clero insieme; verso il quinto secolo il popolo non intervenne più alla elezione e in luogo suo sottentrarono i più notevoli e degni fra i cittadini.

In seguito, e verso il dodicesimo secolo, il laicato fu escluso intieramente, e la elezione si restrinse per lo più al solo clero. Finalmente il clero stesso fu diviso in due ordini: il clero semplice fu eliminato, il diritto elettorale si ridusse in mano dei capitoli. Solamente nel secolo XIV, il Pontefice Clemente V riservò alla Santa Sede, dapprima una parte considerevole delle sedi vacanti; e poscia, siccome il moto si fa più veloce nel fine, lo stesso Clemente e i prossimi suoi successori quasi tutte le sedi vescovili si riservarono. Ma questa, che i trattatisti chiamano *disciplina recente*, non fu ricevuta universalmente, non ebbe la sanzione del tempo; per modo che le Regole di Clemente V, di Benedetto XI e degli altri Papi di quell'età, andarono in dissuetudine, e l'elezione ritornò ai capitoli delle chiese. Stando le cose in questi termini, cominciarono nel secolo XV gli accordi tra la Santa Sede e i principi: il diritto delle chiese venne affidato ai capi degli Stati, e questo diritto noi vediamo sussistere anch'oggidì nella maggior parte delle monarchie europee.

Credete voi giunto il momento di rinunziare a questo diritto che legalmente possedete? Ebbene a me sembra che voi non dovete spogliarvene se non a favore di coloro cui spetta secondo la disciplina ecclesiastica, secondo quel diritto storico che credo nessuno in questa Camera e pochi forse fuori di qui vorrebbero porre in dubbio.

Ma, siccome noi non abbiamo potestà di dire alle chiese « eleggete voi stesse i vostri vescovi, » perchè noi allora eserciteremmo un *jus in sacra*, che, secondo i nostri principii, noi non possiamo riconoscere nello Stato, così io non saprei accostarmi al concetto dell'onorevole Mancini, il quale vorrebbe che il Governo ingiungesse ai Capitoli di formare una terna, dalla quale la Corona sceglierebbe alla sua volta la persona da essere raccomandata alla Santa Sede. Questo sistema io non potrei accettarlo, perchè mi pare usurpazione di un potere che a noi non compete.

Tanto meno poi vorrei accostarmi all'opinione di coloro i quali tendono ad imporre al clero la così detta costituzione civile; errore religioso e politico, dal quale io confido che il Governo ed il Parlamento italiano si terranno scrupolosamente lontani.

Per le quali cose tutte, non avendo noi balìa di restituire direttamente alle chiese l'elettorato antico, io mi risolvo che non dobbiamo in conseguenza di ciò mutare il diritto pubblico oggi esistente; penso che lo Stato debba continuare nell'esercizio di quei diritti che ha esercitato finora, ma col proposito e colla dichiarazione esplicita che è deliberato fin d'ora a rinunziare ad essi, non appena le chiese, nei modi legittimi, saranno abilitate a succedergli.

Se queste considerazioni racchiudono alcunchè di vero, sarà pienamente dimostrato che la rinunzia alla nomina non costituisce oggi una condizione sostanziale della libertà della Chiesa; anzi apparirà che il farne getto inconsiderato tornerebbe a nocumento di quella libertà stessa rettamente intesa. Io voglio che le chiese rientrino nei naturali e storici loro diritti; non intendo che con un atto nostro, di cui non possiamo pesare e prevedere tutte le conseguenze, si introduca una innovazione tanto grave nella disciplina ecclesiastica.

Per me, lo ripeto, questo è il nodo della questione. Gli altri aspetti della controversia avranno praticamente un'importanza maggiore o minore, ma rimarrà sempre fermo che qui sta il punto del diritto.

L'onorevole oratore che mi ha preceduto notava che nulla importa allo Stato, nulla alla società civile

che l'episcopato sia eletto in un modo piuttostochè in un altro. Io non posso andare così innanzi nella via dell'indifferenza. Io credo che la Chiesa italiana, per raggiungere il suo fine, per esercitare sopra la cittadinanza quegli influssi benefici, potenti e salutari di cui la società nostra ha così grande bisogno, debba essere unita di pensieri, di voti e di opere col suo gregge; io credo che la Chiesa italiana debba essere nazionale, (non attribuite a questa parola un senso riprovato e riprovevole), debba avere i sentimenti stessi del paese.

Se noi nelle contingenze presenti, in questi tempi di profondo dissidio con Roma, abbandoniamo alla Santa Sede la nomina dei vescovi, quali ne saranno gli effetti certi, inevitabili? Non dimenticate, o signori, che per anni ed anni il supremo intento del Papato sarà quello di ricuperare in qualche forma, in qualche parte, quella sovranità temporale che nè voi certamente, nè io saremmo lieti di vedere ristaurata.

Ebbene, io che non soglio malignare sulle intenzioni di quella suprema autorità che altamente rispetto, io che mi vergognerei di fare eco alle ingiurie ed alle accuse che si scagliano contro la più veneranda istituzione del mondo, io non posso dissimulare a me stesso che è proprio della natura umana il dare la preferenza, il premiare coloro che più zelo dimostrano per quegli interessi che più ci stanno a cuore. I zelatori più caldi e forse i più inframmettenti sarebbero i più graditi alla Curia romana; la stessa pietà, la stessa buona fede del Sommo Pontefice potrebbe essere sorpresa. E se ciò avvenisse? Se l'episcopato italiano sempre più si alienasse, ei segregasse dal sentimento nazionale, quali ne sarebbero le conseguenze religiose, quali le conseguenze politiche? Io mi accoro al pensarle. Noi separeremmo fatalmente la Chiesa italiana dalla civile Italia; daremmo ansa, fomento ed armi alle opinioni irreligiose che già traboccano; noi porteremmo la guerra invece della pace, sarà perpetuato un conflitto di cui vogliamo vedere prossimo il termine.

Diceva l'onorevole Minghetti: osservate le provincie dove la Santa Sede nominava direttamente, e sappiatemi dire se l'episcopato sia migliore, più amico o più ostile dell'episcopato delle altre provincie dove la nomina apparteneva alla Corona.

Io distinguo. Quanto alla purità delle dottrine, quanto alla santità della vita, io giudico egualmente lodevole, egualmente degno di rispetto, l'uno e l'altro episcopato; ma se noi, appartandoci per poco dalle considerazioni puramente religiose, esaminiamo più davvicino i concetti e gli andamenti politici, forse qualche diversità ci sarà dato di scorgere.

Sotto questo aspetto il contegno dei vescovi di alcune provincie si distingue dal contegno dei vescovi di altre provincie.

Le differenze appaiono nelle dichiarazioni, nelle proteste, nelle espressioni di dolore e di rammarico che tutti abbiamo letto in questi ultimi tempi. Queste scritture, concordi ed unanimi in tutto ciò che si riferisce a religione, nelle questioni che alla religione non attengonsi intimamente, presentano varietà che l'occhio sagace discerne, essendo talvolta il silenzio eloquente, dove la parola pienamente libera suonerebbe irriverente e inopportuna. Le une si discostano più, e le altre meno dall'opinione pubblica del paese.

Se io non approvo la rinunzia intiera ed assoluta al diritto di nomina, non accetto neppure il temperamento proposto dalla Commissione, il quale consiste nel separare l'ufficio dal beneficio, nel rinunziaro alla designazione della persona, pur conservando la facoltà di concederle o negarle la temporalità.

Questo partito mezzano (non se ne offendano gli onorevoli commissari che l'hanno divisato) mi pare il peggiore di tutti i sistemi, perchè non soddisfa coloro a cui dispiace che la nomina sia deferita alla Santa Sede; non appaga quegli altri i quali pretendono che la elezione sia restituita a chi ne era dapprima investito, e trova viva opposizione in chi prevede gli immanchevoli conflitti che ne nascerebbero. Infatti, quando la Santa Sede abbia nominato un vescovo il quale non talenti allo Stato, e quando lo Stato deliberi di negargli il beneficio, egli è manifesto che sarà lamentevole e doloroso spettacolo quello di un vescovo regolarmente eletto e consacrato, esercitante lo spirituale suo ministero, ma privo dei mezzi di sostenere il suo grado e l'ufficio di cui è insignito, costretto ad essere nutrito ed albergato dai privati cittadini.

La coscienza dei fedeli ne sarà offesa, il giudizio degli uomini imparziali vi griderà con giusto rimprovero: è questa la libertà che voi avete promesso alla Chiesa, è questa la libertà che le riserbavate? Il giorno in cui ciò si dicesse, l'Italia avrebbe non distinta la Chiesa dallo Stato, ma avrebbe separata molta parte della nazione dal suo Governo.

Erano queste le ragioni che io sentiva il dovere di sottoporre alla Camera. Aveva promesso di non spaziare largamente nel tema della libertà della Chiesa, e mantengo la promessa ponendo fine al mio discorso col dichiarare che, in nome della vera libertà della Chiesa, dissento dalla rinunzia proposta e che darò il suffragio a qualunque emendamento, il quale affermi e stabilisca che nulla per ora sarà innovato rispetto alla nomina ai benefizi maggiori.

UGDULENA. Io ho proposto per emendamento a quest'articolo 16 la soppressione del primo comma, nel quale sono contenute due rinunzie, la rinunzia al diritto di Legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il regno a quello di nomina, presentazione e proposta, finora esercitato dal potere civile nella collazione dei benefizi maggiori, ossia dei vescovadi.

Sulla prima di queste due rinuncie non ho che poche

parole a dire. Io non vo' farvi la storia della Legazia apostolica di Sicilia, nè la dimostrazione dell'importanza che quell'istituzione una volta aveva e delle lotte che suscitò tra la Corte di Roma ed il regno siciliano. Quest'importanza è ora venuta meno in gran parte; ma credo che sia inopportuno e inutile del tutto, e anzi nocivo, il voler ora venire con un articolo di legge a dichiarare espressamente la rinunzia a quel diritto.

La Corte di Roma non ci domanda questa rinunzia: tutti sanno che, per un breve pontificio, la Legazia apostolica è stata abolita, e negli intendimenti della Corte romana non si richiede altro atto perchè quest'abolizione sia intieramente compiuta.

Il Governo del Re dall'altra parte, dopo la morte dell'ultimo titolare di quell'ufficio, non vi ha più provveduto; e ha fatto bene, perchè nelle condizioni presenti il volere ripristinare quell'istituzione in Sicilia, il volere istituire un nuovo giudice della monarchia non sarebbe che cagione di dissensi e di scandali tra i fedeli.

Io conosco la condizione alla quale era ridotto l'ultimo giudice della monarchia, cioè che da tutti in Sicilia, non solo dal clero, ma anche dai laici, era ritenuto come appartato dalla congregazione dei fedeli, nessuno voleva più comunicare con lui; quindi l'istituzione per sè era divenuta inutile.

Ma, abolita da Roma, non provveduto al posto dal Governo italiano, che bisogno c'è di sancire oggi un articolo di legge per dichiarare questa abolizione? Quella istituzione è diventata oggi quasi del tutto inutile e fuori di luogo, poichè lo scopo principale di essa era di non obbligare il clero ed i fedeli di Sicilia ad uscire dal regno per vedere definite le cause ecclesiastiche in Roma, ed oggi Roma è dentro al regno d'Italia. Ma potrebbe avvenire benissimo il caso, e bisogna tenersi armati per questa eventualità possibile per l'avvenire, che la Sede pontificia voglia esulare da Roma; allora io credo che quella istituzione non sarebbe più inutile, ma potrebbe anzi tornare necessaria. E per questa eventualità io credo consiglio di prudenza il non dire nulla in questa legge intorno alla istituzione della Legazia apostolica di Sicilia.

Più amplamente dovrò parlare dell'altra parte di questo primo comma dell'articolo 16, cioè della rinunzia che si vuol fare al diritto di presentazione che esercita il Governo del Re pei benefizi maggiori, rinunzia che si vuol fare in nome della libertà.

Qual è il cuore che non palpita a questo nome? Anche coloro che non amano la libertà la vorrebbero almeno per sè; ed abbiamo dianzi, durante lo splendido discorso dell'onorevole Minghetti, udito applaudire da molti alle sue parole; perchè, secondo che egli ci diceva, non trattasi d'altro, con questa rinunzia, che di sancire una legge di libertà. Ed ancor io, anzi io il primo, sarei pronto a sottoscrivermi alla disposizione di codesto articolo, se in esso si trattasse veramente di libertà.

Ma, signori, fu detto, non mi ricordo bene da chi, che gli Italiani non hanno fede alle idee; io credo invece che essi hanno fede alle idee e, più che alle idee, alle parole. Basta che una disposizione di legge sia presentata sotto il nome di libertà, perchè noi, senza esaminare il valore vero di quella disposizione, le condizioni del soggetto al quale essa si vuol applicare, senza esaminare le conseguenze che ne derivano, per quel nome solo della libertà che porta scritto in fronte, noi siamo pronti ad accettarla; tanto più che codesto principio della libertà della Chiesa nel libero Stato, dal quale si crede informato tutto questo secondo titolo della legge, fu proclamato dal più grande uomo di Stato che abbia avuto l'Italia, dal conte di Cavour.

Io lascierò la storia da parte: non credo che il conte di Cavour sia stato l'inventore di cotesta formola; mi pare che prima di lui fosse pronunciata dal conte di Montalembert, mi pare anzi una teoria di origine belgica e straniera a noi.

Ma, comunque sia, essa è una teoria pronunciata nel Parlamento italiano, è una teoria dietro la quale, vi diceva il relatore, noi ci siamo impegnati.

Io non so come noi possiamo essere impegnati; non credo che basti che uno od un altro oratore venga a proclamare una teoria perchè essa diventi dottrina fondamentale nel nostro Stato, ed il principio al quale si debbono informare tutte le nostre leggi, dal quale non possiamo più svincolarci.

Ma ci si dice: è una teoria di libertà, abbiamo promesso di applicarla, venuto il tempo; ed il tempo era appunto quello della nostra entrata in Roma; il tempo preveduto dal conte di Cavour. Se non l'applichiamo ora, quando mai sarà applicata?

E s'aggiunge: ci sono altri Stati che l'hanno messa in atto prima di noi; ci si cita l'esempio del Belgio, sul quale io tornerò più tardi, e più specialmente quello dell'America.

C'è questo vezzo in Italia di ricorrere, come a ragione vera ed assoluta, agli esempi che si tolgono dagli altri paesi. Si dice: la tal cosa si fa così in Inghilterra, così in America; e si crede che questa sia una ragione sufficiente perchè noi ci induciamo a fare altrettanto. Signori, io credo che qui ci sia un vizio di logica; io credo che, anzichè argomentare a codesta maniera, se si volesse procedere *a priori* e senza scendere all'esame minuto e pratico delle cose che si hanno fra le mani, e si volesse così in generale conchiudere, si dovrebbe piuttosto andare alla conclusione contraria. Perchè al sillogismo che si fa manca una seconda premessa. E' si dovrebbe dire: nell'Inghilterra, negli Stati Uniti d'America si fa così; ma noi siamo in condizioni diverse, in condizioni sociali e politiche molto diverse da quelle dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America; dunque, ecco la conclusione, da noi si debbe fare altrimenti. Ma io non voglio ragionare in una maniera così assoluta ed astratta.

Io credo che, quando si deve fare una legge, bisogni esaminare, non tenendosi alla corteccia ed al suono materiale della parola; bisogni scendere addentro nel concetto dal quale la legge è informata; esaminare il valore vero di questa legge; quindi considerare dall'altro lato il soggetto al quale la si vuole applicare; e, da uomini pratici e positivi, prevedere tutte le conseguenze che da codesta applicazione potranno derivare.

Ecco la maniera, secondo me, alla quale devono attenersi gli uomini politici, i veri legislatori.

Ora, posto ciò, io dico che, se noi prendiamo ad esaminare il concetto di questa disposizione di legge che ci si presenta, cotesto concetto non è punto la libertà, non è punto quella libertà della Chiesa che si vuole stabilire in libero Stato. La libertà io la intendo quando è data a tutti, quando è data a tutti coloro che compongono un corpo, un'associazione. (Benissimo! *al centro sinistro*)

Ciascuno nel posto che gli compete, ciascuno nel suo grado deve avere la facoltà di esercitare il proprio diritto. Questa è libertà. Ma quando mi si vogliono spogliare tutti gli altri, quando mi si vuole spogliare anche uno o due, per concentrare tutti i diritti in un solo, allora io vi domando: è questa libertà, o non è piuttosto la negazione di essa e dispotismo assoluto?

Immaginate un momento che nel Governo italiano, invece di nove ministri, se ne nominasse uno solo: la chiamereste questa una libertà, perchè in quel solo sono concentrati i poteri di tutti? Se il Parlamento italiano, se questa Camera si sciogliesse, e tutti i suoi poteri si concentrassero nel capo dello Stato, la chiamereste voi una libertà, perchè il capo dello Stato potrebbe operare più liberamente, e non avrebbe ostacoli di sorta all'esercizio della sua giurisdizione?

Ora è appunto questo il caso in cui siamo. In questo momento, secondo le condizioni presenti del diritto ecclesiastico italiano, che in fondo non è diverso per questo da quello degli altri paesi cattolici, alla nomina dei vescovi concorrono due poteri, cioè il potere civile, il quale, checchè si voglia dire intorno all'origine storica del suo diritto, rappresenta al certo tutta la società civile, quando esercita il diritto di presentazione o di raccomandazione, come lo si voglia chiamare; e dall'altro lato il potere ecclesiastico che esercita il diritto della conferma, che conferma i vescovi e li istituisce.

Gli è un diritto che è esercitato in questo momento da due: e voi volete privare l'uno dei due della parte che gli compete ed accumulare tutto nell'altro. Chiamerete voi questa una legge di libertà? Io non so come questo si possa dire, specialmente quando si pone mente che quell'uno che si vuole spogliare non è una persona individua, ma il rappresentante di tutto lo Stato; quando in quest'uno, qualunque sia la ragione storica del suo diritto, sono rappresentati tutti i fedeli che compongono lo Stato.

Perchè, me lo permetta l'onorevole Minghetti, nel rifare la storia ecclesiastica, descrivendo la successione storica di questo diritto di presentazione, egli incominciò a metà, ossia dal medio evo, dimenticando tutti i secoli primitivi della Chiesa, i secoli più gloriosi e più splendidi del cristianesimo, quei secoli nei quali fiorivano i padri e i dottori, il cui nome è immortale (*Bravo!*); quei padri dei quali uno scrittore italiano, il Verri, diceva che era stolta pretensione il credere che noi appartenessimo alla medesima razza.

Questi padri della Chiesa, questi vescovi del mondo cattolico, della Chiesa latina e greca, come erano essi nominati? Io non vi dirò che fossero nominati per elezione propriamente detta, nè con forme esattamente eguali in tutte le diocesi della Chiesa; essi erano però nominati dietro il suffragio generale dei fedeli e del clero.

Il diritto vero di elezione era nel metropolitano assistito dai vescovi della provincia.

Non parlo dei tempi apostolici, chè quelli erano tempi eccezionali, dove anche un apostolo poteva da sè solo eleggere il suo successore o consacrare un vescovo senza che il rimanente della Chiesa vi prendesse parte. Ma, costituita questa Chiesa, il diritto di elezione fu riconosciuto nei vescovi stessi delle provincie, i quali, riuniti col patriarca o col metropolitano, secondo le testimonianze che altri oratori in questa discussione citarono, di San Cipriano, vescovo di Cartagine, o anche dello stesso Pontefice romano Leone Magno, non procedevano a codeste elezioni se non inteso e consultato il suffragio del clero e del popolo, perchè colui che a tutti doveva comandare fosse da tutti richiesto e riconosciuto. E ricorderò sempre quella età gloriosa nella quale il *popolo* di Milano raunato chiedeva per suo vescovo un laico, il magistrato imperiale che presiedeva alla raunanza; e *consentendolo l'imperatore*, il magistrato era creato vescovo. E quel vescovo era Sant'Ambrogio!

Codesta, onorevoli signori, era l'elezione primitiva dei vescovi della Chiesa; che se poi, col mutare dei secoli, al sopravvenire della barbarie, codesto diritto non potè più esercitarsi nelle forme regolari colle quali si esercitava dapprima; se intervennero re ed imperatori col sistema delle investiture; se una lotta s'impegnò per questo tra la Sede Apostolica e l'Impero; se in mezzo a questa lotta i capitoli delle chiese cattedrali, per la considerazione della quale godevano e la potenza e le ricchezze accumulate, avocarono a sè l'elezione dei vescovi; se questa fu poi riservata dalla Corte di Roma, e vennero poi i concordati; di tutto cotesto io non mi preoccupo. Ed osservo solo che, se questo diritto, esercitato ora dal capo del potere civile, non può dirsi che abbia la sua origine storica da quello che competeva prima al clero ed al popolo cristiano, che sia succeduto a quello direttamente per una serie di disposizioni legislative, non è meno

vero che, logicamente considerata la cosa in se stessa, il valore di questa presentazione non sia quello appunto che vi è da me indicato e che fu espresso dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto parlando in questo medesimo senso.

Il capo del potere esecutivo, nell'esercizio di questo diritto, rappresenta il corpo dei fedeli, ai quali il diritto di presentazione o di raccomandazione in origine apparteneva.

Ma mi si dice: la Chiesa non è che una associazione privata, e come tale lo Stato non deve ingerirsene; anche in America le comunioni religiose sono associazioni private (il solito esempio americano); e però bisogna che lo Stato abbandoni questo diritto, perchè non può, non deve intervenire negli affari di una privata associazione; e, non potendo abbandonarlo nelle mani di coloro che compongono l'associazione, che sarebbero i fedeli, l'abbandoni nelle mani del Sommo Pontefice.

Ma io per me non so perchè il potere civile, volendo pure spogliarsi di questo diritto, debba abbandonarlo nelle mani del Pontefice, e non mantenerlo nelle sue piuttosto come depositario, aspettando un tempo più felice, che forse verrà.

Ma è poi essa veramente la Chiesa cattolica in Italia una associazione privata? Gli è questo punto che io credo che debba più maturamente esaminarsi.

Signori, non basta che ci sia l'intenzione in uno ovvero in un altro di dichiarare una associazione qualunque come di natura privata; credo che non basti a ciò nemmeno una legge. Le cose sono quello che sono da natura, nè più nè meno. Colle leggi si possono creare delle finzioni legali, si possono fare colle dichiarazioni di uno o di un altro delle attribuzioni fantastiche, immaginarie, attribuire ciò che non è, e dare delle qualità che non sono altro che un fatto della nostra mente. Ma le cose rimangon sempre quello che sono da natura e in se stesse.

La Chiesa cattolica sarà bene un'associazione privata in Inghilterra, lo capisco, dove c'è una Chiesa ufficiale alla quale appartiene la grande maggioranza del popolo inglese; sarà un'associazione privata negli Stati Uniti d'America, dove c'è piena libertà di opinioni religiose, e la Chiesa cattolica non è certamente la riunione del maggior numero dei cittadini, ed è anzi in minoranza. Ma in Italia, dove alla Chiesa cattolica appartengono, non dirò tutti i 25 milioni di Italiani, ma per lo meno due terzi di essi, voi mi chiamate l'associazione della grande maggioranza dei cittadini dello Stato un'associazione privata?

Signori, questo mi pare uno scherzo. Un'associazione alla quale prende parte tutto lo Stato, poichè vi prende parte la grande maggioranza di esso, non è mica un'associazione privata.

Voi non potete trattarla come una società commerciale, come un'associazione privata qualunque. Essa interessa tutto lo Stato, e il capo dello Stato non può spogliarsi dei diritti che esercita in nome di questa società, perchè egli li esercita in nome della grande maggioranza dei cittadini italiani e, dirò anzi, di tutto lo Stato, che di codesta maggioranza si compone.

Egli non può dunque spogliarsi di questo diritto di presentazione o raccomandazione ai benefizi maggiori; gli è un diritto sacro della sua Corona, consacrato financo nello Statuto; un diritto al quale non potrebbe rinunziare se non quando fosse cancellato l'articolo 1 dello Statuto non solo, ma che di fatto la grande maggioranza dei cittadini italiani non appartenesse più alla Chiesa cattolica; perchè solo allora, e di fatto e di diritto, potrebbe essere cancellato quel primo articolo, e rinunziarsi ai diritti che esercita per conseguenza di quello il capo dello Stato. Oggi adunque io credo che sia un dovere del capo dello Stato di mantenere questo diritto.

Io comprenderei, se pure non s'incontrasse ostacolo nelle disposizioni dello Statuto, comprenderei che il capo dello Stato rinunziasse questo diritto nelle mani dei fedeli e del clero. Ma mi si risponde, ed è la ragione per la quale io medesimo non posso acconsentire alla creazione delle così dette congregazioni diocesane e parrocchiali, mi si risponde: nè i fedeli ripetono da voi questo diritto, nè la Chiesa di Roma lo riconoscerebbe più, quando esso più non risiedesse nel capo dello Stato, ma fosse trasmesso ai fedeli. Epperciò appunto io vi chiedo che, attendendo tempi migliori, non voglia farsi per ora questa rinunzia; che non voglia gettarsi via questa merce come inutile, come si fa del carico che mette a rischio la salvezza della nave, ma si riservi per tempi migliori. Anzi, se io sperassi di poter far passare una mia idea, io vi presenterei fin d'oggi una disposizione pratica, per la quale fin d'ora, e senza richiedere il consenso della Corte romana, questa non dirò rinunzia ma partecipazione a tutti i fedeli del diritto che ora esercita solamente il capo dello Stato, potrebbe aver luogo.

Chi impedirebbe, per esempio, al capo dello Stato che, quando si tratterà di questa presentazione o raccomandazione (ora non è il momento di occuparsene, perchè la Chiesa non l'accetterebbe, non perchè non riconosca il diritto nello Stato di fare ciò, ma perchè non riconosce il regno ed il Re che vuole esercitare questo diritto: e continueremo perciò ad avere, in luogo di vescovi, capitoli e vicari capitolari, i quali posso assicurare all'onorevole Minghetti essere molto meno avversi alla causa nazionale che i vescovi designati dai caduti Governi o mandati direttamente da Roma), chi impedirebbe, dico, quando venisse il tempo di questa conciliazione, che è nei desiderii di tutti e che anche io affretto co' miei voti, chi impedirebbe al capo dello Stato di consultare il suffragio dei fedeli e del clero, prima di fare cotesle proposte alla Sede pontificia? La proposta verrebbe sempre dal capo dello Stato, e non

potrebbe rifiutarsi per questo solo che egli ne avesse prima richiesto il suffragio o il consenso dei fedeli e del clero. Si potrebbe istituire una forma qualunque, secondo la quale il clero ed il popolo dessero il loro suffragio in favore di tali o tali altri ecclesiastici; e quelli che riescissero proposti in questa guisa, il potere civile potrebbe benissimo presentarli al Sommo Pontefice.

Ma io non vi fo nessuna proposta in questo senso; la è solamente una mia maniera di vedere, un'idea che io vagheggio e che in un avvenire più o meno lontano potrebbe avere la sua attuazione. Ma, se voi rinunciate fin d'ora al diritto che avete, quest'attuazione sarebbe affatto impossibile. La Corte di Roma, concentrati una volta tutti i poteri nelle sue mani, spogliato il potere civile del diritto che esso aveva, e rimessa l'elezione dei vescovi interamente alla discrezione del Pontefice, la Corte di Roma sicuramente non vi farebbe più alcuna concessione. Epperciò tutti coloro i quali vagheggiano l'istituzione delle così dette congregazioni diocesane e parrocchiali, se oggi consentono a questa disposizione di legge, debbono abbandonare del tutto ogni speranza che la loro idea possa una volta attuarsi e il loro desiderio avere il suo compimento.

Procediamo adunque con maggiore cautela e prudenza; non facciamo abbandono di nulla. Da chi ci è domandato questo abbandono? La Corte di Roma non ce lo domanda; gli altri Stati cattolici molto meno; essi sarebbero anzi adombrati a questa rinunzia che noi vogliam fare, la quale sarebbe quasi un invito, anzi un rimprovero per loro, se non vogliono fare altrettanto; ed io non credo che siano punto tentati di seguirci su questo terreno.

Ma andiamo a qualche cosa di più. Quali sarebbero le conseguenze pratiche di questa rinunzia che si vuol fare? Tornerebbe ella a vantaggio della Chiesa e dello Stato? Che ella non sia fatta in favore della libertà, di questo principio astratto davanti al quale tutti ci inchiniamo, purchè sia veramente, realmente applicato, io credo di avervelo dimostrato; e d'altra parte, ragioni d'utilità non ne vedo alcuna, credo invece che molti danni ne deriverebbero alla Chiesa e allo Stato.

Signori, bisogna essere estranei a questa materia per farsi delle illusioni. Io credo che tutti gli altri diritti che ha lo Stato in materia ecclesiastica, l'*exequatur*, il *placet*, l'appello *ab abusu* ammontino a troppo poco, e per sè non conchiudano nulla; io credo che in tutte le istituzioni umane, e, più che in tutte le altre in quella della Chiesa cattolica, come ella è ordinata al presente, (la chiamo umana in questo senso solo, nella sua presente ordinazione e disciplina), credo, dico, che la scelta delle persone sia il tutto.

Nel nostro Stato medesimo retto da leggi costituzionali, in cui una dovrebbe essere la volontà e l'azione dei pubblici funzionari, cominciando dai ministri e scendendo fino agli ultimi agenti della polizia, non c'insegna l'esperienza che le medesime leggi sono applicate diversamente, talvolta in maniera del tutto contraddittoria, in diversi luoghi, provincie e città, solamente per la diversità delle persone che devono applicarle? Ora, se questo è vero d'un'istituzione costituzionale, che opera sotto la sorveglianza e il controllo dei rappresentanti della nazione (ed io di questo non fo nè un'accusa, nè un rimprovero ai ministri, nè ad alcun altro degli agenti del potere esecutivo, perchè è nella natura delle cose, e gli uomini debbono essere presi come sono, nè possono avere tutti la medesima maniera di vedere: ancorchè la volontà sia buona, e si abbiano le migliori intenzioni del mondo, si può bene, per la diversa maniera di vedere, andare errati ed operare altrimenti), se questo, ripeto, è vero, in uno Stato civile e costituzionale, immaginate che cosa è nella Chiesa cattolica, nella quale, secondo le discipline del diritto nuovissimo, tutta la diocesi è personificata nel vescovo, che n'è l'arbitro e regolatore assoluto.

Ora co' suoi decreti, ora colle sue pastorali, ora colle sentenze della sua Curia, ora colle disposizioni *ex informata conscientia*, ora con le provviste o con le rimozioni, delle quali non deve rendere conto a nessuno, il vescovo fa tutto quello che vuole; ed i vostri *exequatur*, i vostri *placet*, i vostri appelli *ab abusu* non contano per nulla. Ho visto dei preti che si sono appellati dalle sentenze dei loro ordinari (non so se giuste od ingiuste, in questo non entro), ma essi hanno dovuto soggiacere alla volontà assoluta di chi ha tanti mezzi per farla valere; ed ho visto perciò dei preti, non rei forse d'altro che del loro affetto alla patria, caduti nella miseria.

Tutto sta adunque nella scelta delle persone. È questa la sola cosa che io raccomando al Governo di mantenere. Abbandoni tutto il resto, ma non abbandoni il suo diritto alla scelta delle persone. Nulla importa che oggi non ci sieno o sia scarso il numero degli ecclesiastici che per ciò si desiderano, non importa che non abbiamo al presente un semenzaio onde trarre buoni sacerdoti, che alla condotta esemplare della vita, e al sincero amor della religione, accoppiino l'affetto e la devozione alla patria; se oggi non li abbiamo, daremo opera perchè essi vengano su in un prossimo avvenire.

Ma intanto manteniamo il mezzo d'averli; e, quando si trovino, fate tutto il possibile per metterli a capo delle diocesi; chè quale sarà il pastore, tale sarà il popolo. Così voi sarete sicuri che nessuna cospirazione sarà tentata contro lo Stato, che lo spirito pubblico seconderà le nostre istituzioni, solo che vi siate assicurati della scelta delle persone.

E quando parlo di cospirazioni, io non intendo di crociate o di sollevamenti, che sono cose da ridere, e ogni tentativo di cotesto genere tornerebbe in capo senza fallo a chi volesse farsene autore; ma intendo parlare di quel lavoro lento, assiduo, segreto, silenzioso, i cui effetti sono tanto più profondi, estesi e du-

revoli, quanto più facilmente sfuggono all'osservazione di chi deve tutelare l'ordine pubblico, e alla repressione delle leggi dello Stato. Signori, più che al presente, pensate alle generazioni che verranno dopo di noi.

Quando voi avrete dato un clero ostile al paese, come lo darete abbandonandolo interamente nelle mani di un potere che in questo momento vi è così avverso, allora un bel giorno vi desterete dai vostri sogni dorati, e vi troverete in un paese nemico, nemico alla libertà, nemico alle nostre istituzioni, vi vedrete circondati da uomini che accoglieranno a braccia aperte lo straniero, purchè sieno liberati da una forma di governo che credono empia e scellerata. Dio disperda questi sinistri augurii! (*Bravo!*)

Mi si parla del Belgio, ma in sensi molto diversi, secondo la diversa maniera di vedere di ciascheduno. Perocchè da una parte mi si mostra come esempio di libertà, e mi si dice che lo spirito cattolico e religioso, che vi ha invaso tutte le classi della società, è un effetto della libertà stessa e della rivoluzione, e di certe disposizioni particolari, della particolar maniera nella quale è ordinato il clero di quello Stato, e delle relazioni che ha, per mezzo del bilancio, collo Stato medesimo. D'altra parte mi si dice: il Belgio è tutto ultracattolico, nel Belgio le istituzioni liberali si mantengono appena appena; una piccola maggioranza si trova talvolta, se pur si trova, contro il partito clericale, che ha tutto invaso.

Signori, del sentimento religioso, delle profonde convinzioni cattoliche io non mi spavento; purchè esse non sieno messe al servizio d'un partito che avversa la libertà e l'esistenza del paese, che non è il caso del Belgio, ma sarebbe per l'appunto il caso nostro. Io non mi spavento nemmeno (volete che ve lo dica francamente?), non mi spavento nemmeno del Papa.

Se il Papa fosse libero di se medesimo, se fosse abbandonato agli impulsi del suo cuore, che io credo generosi, oh! il Papa sarebbe sulla via della conciliazione con voi; chi sa se a quest'ora non vi avrebbe stesa la mano, riconosciuto il regno d'Italia e salutato in Roma la vostra bandiera? Ma, signori, bisogna pur troppo guardare la realtà delle cose, guardarla in faccia e dirla francamente, senza dissimulazioni nè sottintesi.

Cosa è il Papa? Da quali consigli dipende?

In altre parole, in quali mani abbandonate voi questo sacro diritto della presentazione dei vescovi?

Lo abbandonate voi nelle mani del Papa?

Vi farei anche questa concessione; abbandonatelo pure, se ciò fosse. Ma, signori, il Papa è in preda ad un partito, è attorniato, è assediato, è oppresso da un partito che non gli lascia vedere la realtà delle cose che è fuori di lui, un partito che non appartiene all'Italia, che si chiama oltramontano in Francia ed in Germania, ma che noi Italiani abbiamo maggiore diritto di chiamare oltramontano, perchè egli è un'importazione straniera. (*Benissimo!*) Istituzione italiana e gloria d'Italia era bene il Papato, ma finchè il Papa non era nelle mani degli stranieri. Che importa a me che il Papa sia nato a Sinigaglia o ad Imola od anche a Genzano, se coloro che, sotto questo nome e manto, imperano, non solo all'Italia, ma a tutti i paesi cattolici, sono stranieri? (*Bravo!*)

Signori, voi abbandonereste questo sacro diritto nelle mani di un'associazione straniera, di un'associazione che ha stese dappertutto le sue fila ed ha avviluppato nelle sue reti anche voi, senza che voi ve ne accorgiate; che spia i nostri pensieri ed i passi nostri; che a quest'ora ha registrato tutto nel suo libro, e saprà a tempo e luogo domandarci conto fin delle nostre parole. E fosse, ripeto, un'associazione italiana, ma essa è un'associazione straniera!

Signori, il vostro disegno di legge sapete che cosa fa?

Il vostro disegno di legge vuole infeudare l'Italia al Belgio; perchè la è un'associazione belgica, un'associazione che ha le sue radici nel Belgio, cotesta della quale io vi parlo. E voi vedete infatti che il Belgio è il paese che più di tutti si è agitato contro il compimento della nostra unità nazionale e l'entrata nostra in Roma; essa è un'associazione belgica, e potrei aggiungere che il capo segreto della Chiesa è un belga. Volete voi affidare alle sue mani l'elezione de' vostri vescovi? Volete voi abbandonare alla sua discrezione e clero e fedeli, perchè, dirigendosi alle coscienze e parlando dai pulpiti e dal confessionali, possano cotesti uomini disporre dei loro affetti e dei loro pensieri a loro modo? Volete voi far questo?

Signori, ciò non è certamente nelle vostre intenzioni. Io non posso farvene colpa, nè ve ne muovo censura; ma ho creduto mio dovere, checchè me ne avvenga, di parlarvi francamente, perchè amo la mia religione e il mio paese, e vorrei vederli insieme conciliati e concordi. Egli è stato il sogno della mia vita, come fu di tanti altri, di tanti grandi, dall'Alighieri venendo infino al Gioberti e al Rosmini, dietro i quali non oso nemmeno profferire il mio nome; ma io confido nella Provvidenza che l'Italia si manterrà fedele al suo còmpito e terrà alta la bandiera del suo paese e della sua religione; io confido che non morrò prima che sia compiuto questo sogno di tutti i miei anni. (*Moltissime voci dai vari lati.* Bravo! Benissimo!)

MANCINI. Signori, l'articolo 16 del presente disegno di legge, nell'attuale ed ultima sua redazione, congiunge due materie tra loro evidentemente distinte per essenza, scopo ed effetto; l'abolizione della legazione apostolica di Sicilia e l'abbandono dei diritti dello Stato nella elezione e nomina dei vescovi. Sia qualunque il nesso che tra queste due materie possa escogitarsi, certa cosa è che l'antichissima e secolare istituzione

della legazione apostolica di Sicilia non si riferisce alle nomine e provviste dei vescovi, ma comprende assai maggiore ampiezza e varietà di argomenti, attribuendo al Re d'Italia ed ai suoi successori l'esercizio di una parte notevolissima di quella stessa autorità ecclesiastica, che nel resto del mondo cattolico si esercita dal Pontefice, e specialmente il conoscere, per mezzo di un magistrato dal Re liberamente scelto ed investito, quale si è il giudice della Monarchia, delle appellazioni a tutte le sentenze dei vescovi di Sicilia, nelle materie anche puramente spirituali e tanto più nelle disciplinari; e così ancora il poter accordare alcune di quelle dispense che, per il resto dell'orbe cattolico, partono dalla Curia romana; e finalmente il provvedere ben anche nei casi di monitorii, di scomuniche e di altre pene ecclesiastiche.

L'onorevole Paternostro, educato all'ammirazione di una istituzione, che la Sicilia considerava come una delle sue glorie, argomentò per dimostrarvi essere inopportuna e prematura l'abolizione della legazione apostolica; e l'onorevole Ugdulena, considerando l'eventuale possibilità che la Sede romana avesse in tempi avvenire a trovarsi lontana dall'Italia, prevedeva potere ancora questa istituzione, oggi a suo avviso quasi inutile, prestare importanti servigi in epoche e condizioni diverse.

Signori, non intendo discutere di proposito questa questione. Ma in verità, per poco che vogliasi inaugurare il sistema di cessazione dell'ingerenza governativa nel ministero religioso, l'istituzione che prima si presenta come l'esercizio il più manifesto e diretto di questa ingerenza, e che realmente trasporta nel Governo civile attributi esclusivamente propri dell'autorità ecclesiastica, non si può negarlo, è l'istituzione della legazione apostolica di Sicilia. Essa dunque, a vero dire, può considerarsi come incompatibile nella sua conservazione col concetto stesso fondamentale della legge presente, una volta che dal Parlamento sia accettato.

Se non che dobbiamo riservare una questione, a mio avviso, importante, quella cioè di impedire che dall'abolizione di questo secolare istituto siano per derivare conseguenze pecuniariamente dannose alle popolazioni siciliane.

Siccome però nell'articolo seguente si tratterà di esaminare, se per alcuni atti e provvedimenti ecclesiastici, che da vicino possono ferire gl'interessi economici e temporali, sia necessario mantenere eccezionalmente la prerogativa dell'*exequatur*; io mi propongo di fare aggiungere nel novero di quegli atti la materia delle *tasse ecclesiastiche*, col qual mezzo si potrebbero le popolazioni caricare di eccessive gravezze; e quindi, io non insisterò sull'articolo dapprima proposto nel mio controprogetto, col quale, pure accettando l'abolizione della legazione apostolica di Sicilia, credeva utile aggiungere una riserva per impedire il pericolo anzidetto.

Inoltre io mi associo alla domanda, che credo essere stata fatta prima di me dall'onorevole Ugdulena, di un voto per divisione su questo articolo 16, acciò la materia di esso sia ristabilita in due separati articoli, come da principio nel progetto ministeriale. Così dopo essersi votata la prima proposizione che riguarda l'abolizione della legazione apostolica di Sicilia, potrà porsi ai voti la questione, pura e sceverata da ogni altra mistura, della rinunzia dello Stato al diritto di nominare i vescovi. Passiamo a questa, che è veramente la questione grave ed importante sollevata dall'articolo 16.

Se posso accettare la proposta ministeriale di abolizione della legazione apostolica siciliana, dichiaro alla Camera che, per quanto io abbia tentato di persuadere me stesso che si possa conciliare col concetto e col principio della libertà della Chiesa la rinunzia dello Stato all'ingerenza finora esercitata nella nomina dei vescovi, senza restituire questo diritto di elezione al clero ed al popolo donde allo Stato è pervenuto, ma facendone dono ed omaggio a chi non è la Chiesa, non potrebbe anzi servirsene come d'un mezzo per opprimerla e corromperla, non sono riuscito a convincermi della possibilità di conseguire codesto scopo. E mi sia concesso, o signori, di compiacermi che, sostenendo questa opinione, la medesima trovi un miglior appoggio che la debole e solitaria mia voce, alla quale facciano eco i miei amici politici, come già con nobili e liberali intendimenti non mancò di fare l'ultimo oratore che mi ha preceduto, l'onorevole e venerando Michelini.

No, o signori, voi avete udito benanche altri importanti discorsi nel medesimo senso su questa questione gravissima, discorsi ricchi di dottrina e di potenza di argomenti, i quali partirono da diversi banchi di questa Camera, pronunziati dagli onorevoli Arrivabene e Carutti, e dal pio e dotto ecclesiastico l'onorevole Ugdulena, il quale, specialmente nella precedente seduta, malgrado l'ora avanzata, col suo sapiente e facondo eloquio seppe tenere desta per lungo tempo e con grande successo l'attenzione di quest'Assemblea.

Io mi rallegro, o signori, di questa concordia d'opinioni, la quale torna a grande onore della Camera dei deputati italiana, dimostrando che tra noi le diverse parti politiche non cedono sempre agli impulsi ed alla disciplina, che può talvolta fare violenza alle individuali opinioni, allorchè nelle solenni questioni sono in causa i grandi principii o si decide dei grandi e vitali interessi della nazione.

L'opinione contraria del Ministero e della Commissione, nel senso dell'abolizione di questa potestà dello Stato, non trovò finora in mezzo a noi che una sola voce autorevole che si levasse ad appoggiarla, quella dell'onorevole Minghetti. Egli ci ha consigliato l'abbandono di questo diritto, e colla sua abituale facilità di parola tentò di persuaderci che tale essere dovesse la soluzione da darsi alla proposta questione, esami-

nata primamente in rapporto alla tradizione storica, poscia secondo il principio razionale della libertà della Chiesa, e da ultimo escludendo il timore di danni e di pericoli politici.

Se male non mi appongo, furono queste le tre parti della sua dimostrazione; ed io credo servire alla chiarezza ed alla brevità della discussione seguendo il valoroso difensore di quell'opinione nell'ordine stesso dei suoi ragionamenti.

Cominciando dalla tradizione storica: che i propugnatori dell'ambizione papale e dello spirito invasore del partito clericale sogliano abitualmente falsare la storia, e specialmente la storia dei primi secoli della Chiesa, non è da farne le meraviglie; non sono essi forse che hanno con mano sacrilega falsati i testi stessi della sua legislazione che sono i canoni e le decretali? Ma assai mi dolse che la parola dell'onorevole Minghetti si adoperasse a costruire, mi si permetta l'espressione, una nuova storia della Chiesa circa l'elezione dei vescovi, la quale favorirà per avventura il suo assunto, ma è facile riconoscerlo assolutamente difforme dalla storica verità.

Egli ci disse che in origine l'elezione dei vescovi facevasi dal clero e dal popolo, che poscia passò nei Capitoli delle chiese cattedrali, ma che nessuna ingerenza od autorità in ciò esercitarono i Re, gli Imperatori ed i Governi civili, fino al Concordato francese tra Francesco I e Leone X, che ebbe luogo nell'anno 1516, e che cominciò allora soltanto ad esercitarsi dai Re di Francia il diritto di designazione e scelta dei vescovi, facendo risalire così non più lungi dalla prima metà del secolo XVI l'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi.

Ora, o signori, è impossibile lasciar senza formale denegazione un'assertiva di questa natura. Ben altrimenti antichi sono l'autorità, il diritto, l'ingerenza dello Stato, o di chi lo rappresenta, nella nomina dei vescovi. Se le prove storiche ed i documenti non abbondassero, basterebbe aver famigliarità coi testi del corpo del diritto, in cui tutti possono leggere le due famose costituzioni dell'imperatore Giustiniano del VI secolo, che sono le novelle 123 e 127, intitolate: *De sanctissimis episcopis*, e *De ordinatione episcoporum*, per riconoscere che tutto in questa materia dipendeva dal legislatore civile. In esse è stabilito quali dovessero essere gli *elettori dei vescovi;* e se più non interveniva la plebe, la quale nei primi secoli della Chiesa era stata chiamata a parte di queste elezioni quando lo spirito democratico del cristianesimo sussisteva ancora nella sua nativa purezza, non di meno l'imperatore prescriveva che il laicato, cioè la comunione dei credenti, rappresentata dagli *ottimati e dai principali cittadini*, unitamente al clero, concorresse all'elezione: *Clericos et primates civitatis cujus futurus est Episcopus ordinandus.*

Il legislatore poscia determina la *forma* dell'elezione e prescrive quella maniera d'elezione che fu obbiamata *per compromissum*, e che nell'odierno linguaggio costituzionale chiameremmo un'elezione a doppio grado.

Statuivasi infatti che gli ottimati ed il clero scegliessero tre persone, e nelle città dove non fosse possibile averne tre, anche due, od una sola, deferendo interamente al loro giudizio e coscienza la nomina del vescovo: *in tribus personis decretum facere*, acciò le medesime designassero il vescovo *periculo suarum animarum.*

Il legislatore determina inoltre *i requisiti di eleggibilità;* egli altro non richiede se non che i nominati vescovi sieno *catholicæ fidei, honestæ vitæ*, e che debbano *litteras nosse*, qualità in quei secoli non comune. Parimente stabilì l'*età*, richiedendola non minore di 35 anni, poscia con la successiva novella ridotta a 30. Stabilì lo *stato di famiglia*, prescrivendo che l'individuo da nominarsi vescovo non dovesse avere nè moglie nè figli, e se fosse vedovo, dovesse essere vedovo di una donna che non avesse avuto altri mariti, che tanto meno avesse, o anteriormente avesse avuto una concubina, nè figli naturali. Finalmente l'Imperatore dichiarò, che potesse essere eletto vescovo, udite, signori, anche un laico: « si quempiam laicorum dignum memorata electione esse putent; » e prescrisse soltanto che questo laico nominato vescovo, non fosse immediatamente ordinato e consacrato, ma dovesse prima almeno per tre mesi « clericis connumerari, ut ita sanctas regulas, et quotidianum Ecclesiæ ministerium edoctus, episcopus ordinetur; qui enim alios debet docere, post ordinationem, ab aliis doceri non debet. »

L'Imperatore pone termine alle sue disposizioni di legge, aggiungendo che, qualunque vescovo non fosse eletto con queste forme e secondo le sue prescrizioni, non possa considerarsi vescovo, sia scacciato dalla sede, e non gli si permetta di esercitare le attribuzioni episcopali: « si quis citra memoratam observationem episcopus ordinetur, jubemus hunc omnibus modis episcopatu depelli. »

Così ognuno vede che l'autorità dello Stato è quella che ha provveduto colle sue leggi ed all'elezione dei vescovi ed alla forma di questa elezione e alla designazione delle persone che avessero la facoltà di eleggerli.

Più tardi troviamo nelle storie (non vado a cercarle in paesi lontani, mi trattengo principalmente sulla storia d'Italia, poichè la nostra legge riguarda l'elezione dei vescovi nelle diocesi italiane), troviamo una serie numerosa e continua di elezioni di vescovi fatte dal clero e dal popolo, alle quali tuttavia non attribuivasi efficacia, se non in quanto fossero convalidate dall'approvazione e dall'assenso dello Stato, rappresentato dal principe o dal capo della repubblica, il quale doveva gradire anzitutto la persona nominata, ricono-

scere che le leggi regolatrici dell'elezione e le sue forme obbligatorie fossero state adempiute e consentire col proprio assenso e conferma che l'eletto diventasse vescovo; e soltanto in seguito a questo assenso del principe poteva l'autorità ecclesiastica procedere alla di lui ordinazione ed accordargli l'istituzione canonica, la quale, come è noto, mentre prima concedevasi dai vescovi viciniori della provincia, cominciò poscia a concedersi dal metropolitano; siccome è noto altresì che il Pontefice romano, nella sua qualità di metropolitano e primate, cominciò ad avere ingerenza nelle istituzioni dei vescovi, finchè coll'avanzare dei secoli venne a poco a poco e con incessante studio a concentrarle e raccoglierle nella sede di Roma e nel supremo Pontefice.

Se non fosse mio dovere di fare economia del vostro tempo, potrei qui addurvi casi antichissimi dell'epoca dei ducati di Benevento e di Napoli, anteriori allo stabilimento della monarchia siciliana, coi documenti relativi i quali attestano che erano i principi e capi di quei Governi coloro che approvavano e confermavano la nomina del vescovo.

Ma non fu mai da chicchessia rivocato in dubbio che, costituite le monarchie di Napoli e di Sicilia, i re normanni e poi gli svevi, nei secoli XII e XIII, costantemente esercitarono, ed anzi furono sempre gelosi di custodire ed esercitare questo diritto inerente alla loro sovranità e rappresentanza dello Stato, ben più secoli avanti quello in cui ebbe luogo il concordato, a cui l'onorevole Minghetti accennava, tra Francesco I di Francia e Leone X.

Rammenterò soltanto un diploma dell'anno 1156 del re Guglielmo I, successore del re Ruggero fondatore di quella monarchia, indirizzato da Guglielmo a Papa Adriano, ed il cui tenore fu poi confermato benanche da uno dei successori di Adriano, dal Papa Clemente III. Un tal diploma può consultarsi nella storia di Napoli del Capecelatro, e si trova ancora negli annali del Baronio.

In esso è riconosciuta la necessità che il Re accordi il proprio assenso in tutte le elezioni di vescovi delle chiese del regno per la loro validità ed efficacia, e si aggiunge che se l'eletto non conseguisse la regia approvazione, perchè non fosse piaciuto al Re o fosse persona a lui odiosa, o per qualunque altra causa, non bastasse l'elezione del clero e del popolo, ma non potesse colui venire ordinato e consacrato vescovo. « Si persona illa de proditoribus aut inimicis nostris, vel hæredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiæ nostræ non existerit odiosa, vel alia in eo causa non fuerit pro qua non debeamus assentire, assensum præstabimus. »

Caduto poscia il reame di Napoli e Sicilia in mano di una donna, sotto la regina Costanza, s'incontra un fatto storico degnissimo di essere rammentato. Fu allora che Innocenzo III, quello spirito sapiente ed audace cui tanto dovè della sua grandezza l'istituzione del romano pontificato, tentò di attenuare, se non di escludere, l'ingerenza che il principe esercitava nella elezione e nomina dei vescovi, e nondimeno, in un suo breve del 19 novembre 1198, indirizzato alla stessa imperatrice Costanza, e da lui comunicato a tutti i vescovi e cleri delle chiese di quel regno, che fa parte della notissima collezione delle epistole di Innocenzo III, mentre si descrive e determina la forma delle elezioni dei vescovi, pur si riconosce essere necessario l'assenso del Re anteriore alla conferma pontificia. « Electiones secundum Deum per totum regnum canonice fiant, de talibus quidem personis, quibus vos ac hæredes vestri requisitum a vobis præbere debeatis assensum. Sede vacante, Capitulum significabit vobis et vestris hæredibus obitum decessoris. Deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam, cui *requisitum a vobis praebere debeatis assensum*, et electionem factam non differant publicare. Electionem vero factam et publicatam denunciabunt vobis, et *vestrum requirent assensum.* Sed ante quam *assensus regius requiratur, non inthronizetur electus, nec decantatur laudis solemnitas*; nec antequam auctoritate pontificali fuerit confirmatus, administrationi se ullatenus immiscebit. (*Ep. Innoc.*, tom. I, lib. I, *epist.* 411 e 412). »

Ma vi è di più. Morta Costanza lasciando nell'infanzia il figlio suo, che fu poi il grande Federigo II, e confidandolo al baliato dello stesso romano Pontefice Innocenzo III, non fu mai pregiudicato il diritto dell'assenso del Re, su tutte le elezioni dei vescovi dell'Italia meridionale, cioè della monarchia di Sicilia, Puglia e Calabria, ed il Pontefice medesimo accordava in ogni elezione questo assenso, dichiarando di darlo *vice regia* cioè come balio e tutore del Re, come specialmente può vedersi nelle sue epistole ai capitoli di Capua, Reggio e Penne, che sono epistole 174, 185, 190 del libro secondo della raccolta delle epistole innocenziane.

Quando poi Federigo II divenne adulto, una delle cagioni di quel dissidio che si cangiò in guerra aperta tra lui ed i Pontefici Innocenzo e Onorio III, chiunque non sia digiuno di quelle storie sa che fu appunto questa che i Pontefici impresero a contrastare e tentarono in molte circostanze limitare il diritto antico della Monarchia di convalidare col suo assenso le deliberazioni del clero e popolo nell'elezione dei vescovi, mentre lo Stato tenacemente difendeva un diritto che aveva sempre e da secoli esercitato.

Nè per diversa cagione anche con altri Stati e principi cattolici ebbero i romani Pontefici in seguito di simili discordie e controversie le quali sovente si troncarono, sapete come? con uno dei mezzi a cui frequentemente usò ricorrere la Curia di Roma quando aveva torto, ed in faccia a vigorosa resistenza le mancava forza bastevole a prevalere, cioè col concedere come privilegio la ricognizione dell'altrui diritto che era impossibile negare.

Questa è la genesi del famoso Indulto con cui Papa Niccolò V riconobbe nei duchi di Savoia il diritto di nomina dei vescovi della Savoia e del Piemonte.

Così Sisto IV sotto forma di simile concessione riconobbe lo stesso diritto in Ferdinando il Cattolico e ne' suoi successori nella Corona di Castiglia, risolvendo con tal mezzo l'insorta controversia, come è attestato dallo storico *Mariana*: « Cum fuisset de hoc controversia, Sixtus IV concessit perpetuo Regibus Castellae quod in Episcopatibus eligentur per eos nominati (*Historia hispanica*, lib. XXIV, cap. 16). » Per analoghe cagioni vennero del pari concedendosi ad altri Sovrani somiglianti indulti di riconoscimento, e così noi nell'ordine dei tempi giungiamo al Concordato del 1516 tra Francesco I di Francia e Leone dei Medici.

Ora l'onorevole Minghetti ben può scorgere quanto prima e ben più anticamente di quest'epoca, ed indipendentemente da qualsivoglia reciproco concordato, legge od uso, la potestà negli Stati cattolici e nei loro capi di approvare e rendere efficace e valida l'elezione dei vescovi, e di non permettere che senza tale approvazione alcuno potesse giammai considerarsi validamente ordinato vescovo, preesistesse e fosse universalmente consentita e riconosciuta finanche dalla stessa Curia romana.

Qui mi si permetta, o signori, di chiudere questa discussione storica con una osservazione che io credo di molto rilievo.

Che cosa erano questi indulti e questi privilegi?

Evitate, o signori, un equivoco a cui potrebbe dar luogo in questa legge la formola che vi è proposta dell'articolo 16, quando ne ravviciniate la prima e l'ultima disposizione.

Nell'ultima disposizione di quest'articolo è scritto: « Nulla è innovato nelle collazione dei benefizi di patronato regio. »

Ora i canonisti e giureconsulti sono concordi nell'ammettere che, mercè codeste concessioni pontificie d'indulti e privilegi a sovrani, veniva a costituirsi un vero diritto di patronato a pro della Corona per la presentazione e nomina dei vescovi. Per ciò provarvi, mi basta rammentarvi che, secondo le elementari nozioni sulla materia, il diritto di patronato poteva derivare non già soltanto dalla *fondazione* o *dotazione* del benefizio in uno dei tre modi *dos, ædificatio, fundus*; ma benanche poteva essere stabilito col mezzo delle *prescrizioni*, ed in terzo luogo da un *privilegio*, con cui l'autorità ecclesiastica avesse conferito e riconosciuto il diritto di presentazione e nomina nella persona o famiglia privilegiata.

È vero altresì che il Concilio di Trento volle abolita quest'ultima causa e titolo del jus patronato, richiedendo necessariamente l'estremo della fondazione o dell'ampliazione della dote beneficiaria. Ma nell'abolizione generale dei patronati fondati su privilegi, il Concilio fece due eccezioni « exceptis Patronatibus super cathedralibus ecclesiis competentibus, et exceptis aliis, quæ *ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos principes jura imperii* in dominiis suis habentes, pertinent. (*Dec. Trident.* Cap. 9, sess. 25, *de Reformat.*) »

Dunque il decreto del Concilio, che oggi ancora è la legge fondamentale della società cattolica, statuì che anche dove il diritto di nomina si fondasse su privilegi e concessioni fatte da Pontefici a Re ed Imperatori e capi di nazioni cui competessero *jura imperii*, cioè, le attribuzioni della civile sovranità, questi privilegi continuassero a costituire in avvenire un titolo legittimo di vero canonico diritto di patronato, perfettamente conciliabile colle leggi della Chiesa, e che voi non intendete di abolire, poichè nell'ultima parte del vostro articolo 16 dichiarate espressamente di mantenerlo e di non volere introdurvi la benchè menoma innovazione.

Se dunque non volete rinunciare ai diritti di patronato della Corona alla presentazione dei vescovi, egualmente che mantenete nei privati laici lo stesso diritto di presentazione ai benefizii; se il mantenimento e l'esercizio di questo diritto non ripugna al concetto della libertà della Chiesa, ma è perfettamente conciliabile con l'autonomia degli ordini spirituali e con la legislazione ecclesiastica; dovunque noi troveremo indulti o privilegi e concessioni di questa sorta, mercè le quali i Pontefici ebbero a riconoscere ne' capi degli Stati e così ne' reggitori dei diversi Stati italiani cessati per fondersi nell'auspicata unità nazionale, saremo obbligati a ravvisare altrettante cause e titoli speciali di veri *diritti di patronato*, autorizzati e mantenuti dal Concilio di Trento.

Noi dunque dobbiamo cancellare la seconda proposizione della prima parte dell'articolo 16, se vogliamo mantenere l'ultimo, altrimenti non solo creeremmo lo equivoco, ma faremmo una legge contraddittoria, distruggendo in principio di quest'articolo quello che poi riconosciamo in fine di esso.

E ciò basti quanto alle origini e ragioni *storiche*.

Passiamo ora, o signori, ad esaminare la questione dal punto di vista dei *principii razionali*, e vediamo se essi c'impongono la necessità di consentire all'abolizione che ci viene domandata, dei diritti dello Stato nelle mani dei vescovi.

Altri oratori, specialmente gli onorevoli Carutti ed Ugdulena vi dimostrarono con un linguaggio imparziale ed autorevole, como essi, tenacissimi nel desiderare ed accettare il principio della *libertà della Chiesa*, non sapessero scorgere che il medesimo venisse ad essere avvantaggiato dalla esclusione dell'ingerenza legittima del laicato in quella parte sola della elezione dei ministri del culto cattolico, dove ancora di questa ingerenza legittima alcun vestigio rimane.

Quando le stesse leggi della chiesa consentono una tale ingerenza, lo Stato, depositario del diritto del

laicato e dei credenti, calpesta o danneggia la libertà della Chiesa, se consente a rinunziarlo ed abbandonarlo.

È nostro dovere invece, se vogliamo realmente la libertà della Chiesa, e non già il predominio e l'esclusiva potenza di una casta, cioè soltanto dell'alto clero, mantenere quella ingerenza, svilupparla, cooperare e preparare le occasioni, a ciò si purifichi e si emendi ed allarghi, possibilmente per opera e consentimento della Chiesa medesima.

Ma se, per la nomina dei vescovi, la Chiesa, non riconobbe fin dai suoi primordi che l'applicazione di un sistema elettivo; la rinunzia del Governo verrebbe ad impedire che giammai più un somigliante sistema risorga.

A mio avviso, voi rendereste il peggiore servizio che mai si potesse al corpo intiero della Chiesa ed alla sua libertà; voi rendereste impossibile che essa ritorni al sistema elettivo.

Se poneste una condizione alla rinunzia; se, dichiarando di essere pronti a spogliare il Governo della sua ingerenza diretta nell'elezione dei vescovi, decretaste che questo sia un fatto compiuto il giorno in cui, non per opera nostra, ma per opera propria la Chiesa, riformando questa parte della sua disciplina, restituisca la libera elezione dei vescovi con opportune forme al clero e al popolo, od anche, come ho udito or ora in una proposta dell'onorevole Pescatore, ad assemblee composte del Capitolo della cattedrale e di tutti i parroci della diocesi, salva la istituzione canonica, comprenderei perfettamente ed applaudirei di cuore ad un tale sistema, mercè il quale servireste veramente alla causa della libertà della Chiesa, e potreste vantarvi di aver deposto nella vostra legge un seme fecondo di cotesta libertà.

Ma invece, coll'attuale proposta, o signori, non si farebbe che creare e costruire artificialmente per opera dello Stato, cioè per le mani nostre (che dovremmo averne eterno rimorso), tale un dispotismo papale, tale un autocratico accentramento di potere nel Pontefice, quale non è mai nella storia della Chiesa in egual misura esistito. Imperocchè chi sa a quali sotterfugi la Curia romana ha dovuto ricorrere col mezzo delle riserve, delle vacanze in Curia ed altri di simile natura per attirare a sè certi diritti di nomina che di regola riconosceva non competerle. Lo stesso Pontefice sarà sorpreso nel vedere con quanta prodigalità e larghezza noi intendiamo concedergli quel che a noi non appartiene, e che a lui stesso certamente non spetta secondo le stesse costituzioni ecclesiastiche, e ciò a detrimento del clero e del laicato ed a manifesto discapito della vera libertà della Chiesa, che si dice di voler fondare.

E quando, o signori, voi fareste ciò? Nel momento in cui, sotto un altro punto di vista, si va a concentrare nel capo del cattolicismo in Roma, una podestà arbitraria e senza freni ne' limiti, della quale a ragione si spaventa il mondo cattolico, e che giammai per lo innanzi i suoi predecessori non esercitarono; voglio alludere alla pericolosissima proclamazione del novello dogma dell'infallibilità.

Io ho sotto gli occhi, o signori, una memoria molto importante stampata in questi giorni in Germania, a Münster, che porta il titolo: « Proposta di un memoriale da presentarsi al regio ministro di Stato prussiano circa la causa della religione cattolica. » Questo scritto conclude con invitare lo Stato e l'autorità civile a proteggere oggi più che mai i diritti e la posizione giuridica di milioni di cittadini cattolici anti-infallibilisti de' quali è ripiena la Germania, nonchè quella parte del clero cattolico tedesco che non accetta codesta fondamentale rivoluzione della Chiesa. La memoria propone al Governo prussiano le seguenti principali questioni:

« 1° Possono in diritto i vescovi ora devoti al Papa togliere proventi ai parroci che sono fermi nella loro fede antica, e pretendere di conferirli ad un nuovo parroco, in opposizione della intera o di gran parte della popolazione educata alla religione cattolica nella sua precedente purezza?

« 2° Tutti i danari a scopo pio versati nella Chiesa possono mai ritenersi destinati a sostegno di questa nuova religione papale?

« 3° La posizione della nuova ortodossia cattolica permette che ancora le si affidi l'educazione, e che ottenga il favore dello Stato? »

Sono queste le gravi questioni, che in questo momento vanno ad esser sottoposte all'esame del Governo prussiano; e voi scegliete un tal momento di universale diffidenza, anche dei cattolici pii e sinceri, per contribuire dal canto vostro, artificialmente, a creare ed accrescere nel capo del cattolicismo una podestà superiore a quella finora avuta, e che potrebbe essere usata a danno, non mai a profitto e svolgimento della libertà della Chiesa!

Un'ultima considerazione, o signori. Voi ci venite sempre a rammentare, nel corso di questa discussione, il sistema americano. Abbiamo più volte mostrato, quale e quanta sia la diversità delle condizioni politiche, economiche e giuridiche, in cui quel paese si trova rispetto al nostro; ma checchè ne sia, io ho diligentemente percorso, con l'aiuto dell'onorevole collega nostro Valerio, una serie di documenti intorno alla posizione della Chiesa cattolica nell'America del nord; ed ivi trovate che nel testo stesso della costituzione di ciascuno degli Stati è determinato che le elezioni e nomine dei ministri, dai più alti agli infimi, del culto cattolico, spetta all'universalità dei credenti; e siccome colà non esistono quei benefizi che rendono inamovibile l'eletto, ne consegue che rimangono sempre sotto la dipendenza degli elettori, i quali sono liberi ad ogni istante di congedarli e di mutarli. Io leggerò le parole

adoperate nella costituzione dello Stato del Maine a cui quasi letteralmente somigliano in tal parte le altre.

Nell'articolo 1 è scritto: « Ogni società religiosa in questo Stato, sia o no incorporata (noi diremmo, sia costituita in *corpo morale*, o non lo sia), avrà sempre l'*esclusivo diritto* di eleggere i suoi pubblici maestri o ministri di religione, e di contrattar coi medesimi per le provvisioni loro. » Dunque in America il parroco, il ministro del culto cattolico, ha una posizione necessariamente dipendente dal laicato e precaria. Non venite perciò a parlarci del sistema americano come un esempio che obblighi ad imitarlo.

Potete e volete voi introdurre istituti somiglianti fra noi? Eccoci pronti. Ma non si comprende come realmente si provveda alla libertà della Chiesa e all'indipendenza del clero, degno della pubblica confidenza per la onestà della vita, per l'adempimento de' suoi doveri, per la rigorosa sua astinenza da fazioni politiche ostili alla patria, se vogliasi assoggettarlo unicamente ed interamente all'oppressione di un potere e di una setta antinazionale, anzichè mantenerlo in una qualche legittima dipendenza dal laicato, e non siano già i credenti che liberamente lo scelgano, lo stipendiino, e possano congedarlo.

In Italia invece le condizioni sono tanto diverse, che abbiamo diritto di domandare perchè a nome della libertà della Chiesa, di quel principio che nel paese suo favorito si esplica precipuamente nell'esercizio del diritto di elezione dei ministri da parte dell'intera associazione dei credenti, vogliate a proporci di spogliare la società civile del solo diritto che ancora le rimane, del solo mezzo di legittima influenza che possiede per ottenere la scelta di buoni e pii ministri del culto da mettersi a capo delle diocesi cattoliche; e perchè vogliate invece attribuire a chi, per le contingenze politiche degli ultimi anni, trovasi costituito quasi fatalmente nemico del nuovo Stato, dei nuovi ordini liberi, della nostra esistenza, insidiatore incessante della nazionale unità, una scelta la quale dovrebbe procedere dalla iniziativa laica e dalla fiducia popolare.

Ma un'obbiezione a noi si fa; quella che non si può e non si deve metter la mano, come esprimevasi l'onorevole Minghetti, nel dominio religioso, ciò rassomigliando ad una specie di modificazione portata dallo Stato nella costituzione interna della Chiesa. E si evocò la memoria de' tristi effetti, che in altri paesi produsse la costituzione civile del clero, ancorchè deliberata da uomini sinceramente liberali, e non ancora trascinati dal turbine rivoluzionario.

Ma, signori, due risposte, l'una più vittoriosa dell'altra, dovrebbero a mio avviso, dissipare cosiffatta obbiezione.

La prima è che, se pure è necessario che la Chiesa da se stessa si riformi e ritorni alla forma canonica dell'elezione dei vescovi, voi dovete promuovere ed attendere codesto avvenimento.

Nella forma attuale dell'ingerenza del laicato, benchè oggi un vescovo non sia più nominato nei saloni di madama Pompadour, potrebbe esserlo per effetto d'intrighi e protezioni di autorevoli personaggi, o della prevalenza di consorterie e di partiti politici. Ebbene, io dico: sarà questa forma d'ingerenza cattiva, nè io la voglio raccomandare; ma allora mantenetela provvisoriamente, sinchè non le venga sostituita un'altra migliore. Piuttosto che sorrogarne una peggiore, fate almeno che rimanga il sistema presente come eccitamento alla Chiesa ad introdurre cotesta benefica riforma.

La seconda risposta è che io non credo che anche fin d'ora nulla veramente da noi si possa fare.

L'onorevole Ugdulena, nel suo discorso, ci domandava: chi può impedire al capo dello Stato di consultare, per illuminare se stesso, il voto del clero e del popolo? Egli conserverà, nei rapporti coll'autorità ecclesiastica, il diritto di nomina che ha finora esercitato. Il resto è un affare che passa tra lui ed i suoi amministrati. Invece di farsi proporre i vescovi dal suo ministro dei culti, non potrà chiedere il suffragio di più ecclesiastici di coloro che costituiscono e rappresentano il clero della diocesi coi si tratta di provvedere, i quali, ove conoscano in essa qualche ecclesiastico veramente dotto, alieno dagli intrighi politici, modello di pietà e di buoni costumi, non mancheranno d'indicarlo, ritornando così indirettamente alla primitiva disciplina, secondo la quale non era permesso scegliere il vescovo fuori della diocesi, salvo quando mancasse nella medesima un soggetto idoneo e degno? Chi potrebbe impedire al Re ed allo Stato di usare di questo diritto di consultazione?

L'onorevole Pescatore ha fatto testè alla sua volta una proposta diversa; egli ha detto: la Corona accetterà le raccomandazioni che le saranno fatte da assemblee capitolari coll'intervento di tutti i parrochi della diocesi, e nominerà vescovi le persone con tal forma proposte. Dove queste proposte si vorranno fare, nessuno potrà mettere in dubbio che il Governo avrà con ciò conseguito a spogliarsi d'una facoltà, che ora esercita unicamente secondo le norme della propria discrezionale prudenza. E se la Corte di Roma lo impedirà, se si troveranno diocesi dove i capitoli ed i parroci non vorranno o non potranno far la proposta ed usare del loro diritto; signori, chi potrà in tali casi far rimprovero al Governo di voler esso conservare una facoltà che è invece prontissimo ed ha dichiarato solennemente di abbandonare, e che anzi avremo col fatto fin da ora realmente abbandonato, se scriveremo nella legge un articolo più o meno concepito nel senso in cui vien proposto dall'onorevole Pescatore?

Pertanto io conchiudo questa seconda parte della mia dimostrazione, affermando che mantenere l'ingerenza legittima del laicato nella nomina dei vescovi, oltrechè può giustificarsi nel massimo numero di casi

come l'esercizio di un vero diritto di Regio Patronato, inteso nel senso in cui canonicamente devesi intendere, rispetto ai principi ed ai capi degli Stati, importerà un vero servizio ed un omaggio al principio della libertà della Chiesa, anzichè pregiudicarlo ed offenderlo.

Da ultimo l'onorevole Minghetti ci disse che egli non aveva paura dei danni e dei pericoli politici i quali venivano ad ogni istante minacciati nella discussione di questa legge.

Ed io credo invece che questi danni e pericoli, senza bisogno di esagerarli, ed in misura tale da recare grave nocumento alle nostre popolazioni, alle condizioni del paese, ed aggiungerò allo stesso sentimento religioso, alla stessa libertà della Chiesa, sono manifesti ed incontrastabili.

Quanto ai pericoli politici, l'onorevole Minghetti, riconoscendo che dappertutto la nomina dei vescovi spetta ai principi ed ai capi degli Stati, ci chiese se vogliamo essere i primi in quella riforma o gli ultimi.

Io rispondo immediatamente: vogliamo essere i primi, ma nel dare un esempio da parte dell'Italia, degno di essere imitato dagli altri popoli, siccome un progresso, siccome un benefizio. Volete voi invece che siamo i primi a dare un esempio pericoloso e funesto?

Egli parlò poscia del Belgio, e si mostrò maravigliato per avere il Belgio, coll'articolo 16 della sua Costituzione, rinunziato al diritto di nomina dei ministri di qualunque culto; si abbia oggi l'abitudine di ricordare il Belgio come un esempio non più di ordinata libertà, ma di pericoli e timori in questa materia.

Ma anzitutto è bene osservare che quella rinunzia nel Belgio lasciava sussistere un modo di nomina di vescovi assai conforme a quello che da noi si desidera. Ivi infatti, ancorchè lo Stato più non eserciti alcuna influenza nella nomina dei ministri del culto, sussiste sempre il sistema stabilito, credo nel 1827, sotto il regime olandese, secondo il quale sono i Capitoli delle chiese cattedrali che fanno le relative proposte dei vescovi delle diocesi.

Inoltre lo stesso oratore rammentò che il clero e l'episcopato belga è stipendiato sui bilanci dello Stato; e questo è già un freno ad arbitrii eccessivi, ad abusi i quali non mancherebbero di sollevare la coscienza del paese contro i loro autori, e dipenderebbe quindi da un voto del Parlamento che immediatamente, ove fosse riconosciuta la loro condotte pericolosa per l'ordine pubblico, rimanessero privi degli assegni necessari alla loro sussistenza.

Vi domando, signori, se non sia questo un legame di dipendenza abbastanza serio ed efficace a spiegarci come mai nel Belgio, se alcuni pericoli si sono manifestati, i danni abbieno avuto luogo finora in certa misura la quale non ha toccato il limite estremo.

Dobbiamo in fine rammentare che nel Belgio il partito clericale non mette in pericolo l'esistenza dello Stato, perchè è uno Stato che esso stesso ha contribuito a fondare col suo sangue e col suo coraggio; non combatte, non insidia una libera costituzione alla cui ombra ha potuto sperimentare il progressivo sviluppo della sua potenza e della sua rinnovata ricchezza. Ma in Italia, signori, permettetemi di richiamare la vostra attenzione sulle relazioni che passano tra il Governo civile, ed una parte del clero, specialmente dell'alto clero, salve sempre le individuali eccezioni, tanto più lodevoli, quanto più sono difficili le condizioni presenti. A quale scopo dovrebbero fra noi adoperarsi i vescovi che il Papa nominerebbe? A combattere lo Stato come nemico, a lavorare per la distruzione dell'unità e dell'indipendenza nazionale, sarebbero faziosi ribelli, che si farebbero un dovere di coscienza di osteggiare in tutti i modi e ad oltranza i nuovi ordini e la nostra presente costituzione politica. Quale paragone potrà dunque fare tra le condizioni del Belgio e le attuali condizioni d'Italia?

Ma aggiungeva l'onorevole Minghetti: sapete ciò che il Pontefice farà? Non concederà l'istituzione canonica ai vescovi nominati dal Re; ed allora rimarranno per sempre i Capitoli coi loro vicari capitolari nelle sedi vacanti, reggitori di diocesi egualmente avversi alle patrie e liberali istituzioni. No, signori, io debbo protestare in nome della generalità di questa classe di ecclesiastici contro codesta assertiva assolutamente inesatta dell'onorevole Minghetti. Per me credo che la vacanza delle sedi non è una calamità, un disastro per l'Italia.

Non è tale anzitutto perchè così rimane sempre, ove siavi lontana speranza di pacificazione, la possibilità di una riduzione del numero sproporzionato ed eccessivo dei vescovi e delle diocesi italiane, riduzione che è un bisogno universalmente sentito dal Governo e dal popolo italiano.

Che non sia un disastro lo ha pur dimostrato l'esperienza in tutte quelle diocesi le quali furono amministrate da vicari scelti dai rispettivi Capitoli. Siccome il Capitolo nella sede vacante esercita collettivamente la giurisdizione e la delega d'ordinario a quello tra i suoi membri che raccoglie la fiducia e il suffragio del maggior numero, così gli uomini dominati da passioni politiche e che non abbiano qualità che li rendano meritevoli della pubblica stima, ben di rado e solo per eccezione riescono nominati vicari capitolari.

Confermerò questa mia asserzione con due esperimenti, uno dei quali è a me personale.

Rammentiamo, signori, ciò che accadde in Francia nel 1682, sotto Luigi XIV, al tempo della famosa dichiarazione del clero francese. Allora la Corte di Roma, nei primi anni del suo impotente corruccio contro i quattro articoli gallicani, cominciò a ricusare sistematicamente le Bolle d'istituzione ne' vescovadi a tutti gli ecclesiastici che li avevano sottoscritti ed accettati.

Quale fu il rimedio a cui ricorse la Francia? Al temperamento suggerito dall'insigne Bossuet, consistente in ciò che i prelati stati dal Re designati si presentassero ai Capitoli, acciò questi li investissero del potere di governare la diocesi col modesto titolo di *amministratori capitolari*, e con ufficio equivalente a quello di *vicari capitolari*. Così le cose procedettero in Francia dal 1682 al 1693. Il governo delle diocesi fu allora condotto con tanto spirito di moderazione, e con tale onestà ed indipendenza da Roma, che un simile temperamento non contribuì poco a far cessare la resistenza ormai chiarita inutile della Corte romana.

Il secondo esperimento mi è personale.

Nel 1861 trovai nelle provincie napoletane, credo non meno di ventotto diocesi, le quali nè anche erano del tutto vacanti. Si presentava perciò una istruzione più delicata, perchè i loro vescovi o erano stati cacciati a furia di popolo, come odiatori di libertà e strumenti della caduta tirannide, o volontariamente avevano esulato dalle loro diocesi per tenerezza verso il regime politico che era cessato. Trovai quelle diocesi senza governo; senza che alcuno vi esercitasse la giurisdizione episcopale. A qual mezzo io ricorsi? Al mezzo già suggerito in Francia dal Bossuet. Feci convocare i capitoli, i quali scelsero i loro vicari capitolari. La Corte di Roma comprese che un tal mezzo l'avrebbe privata della sua malefica influenza, e vi si oppose, minacciando fino di scomunicare gli eletti. Ma dopo non poche difficoltà questi vicari capitolari finirono per acconsentire, e non senza loro rischio, a mettersi in possesso del loro ufficio; e così abbiamo traversato meno male un periodo di tempo non breve ed assai malagevole fino al 1866, quando rischiarato alquanto l'orizzonte politico, questi vescovi espulsi poterono far ritorno alle loro sedi.

Obbiettò ancora l'onorevole Minghetti: Vedete, molti tra i vescovi odierni sono già nemici delle istituzioni nostre, quantunque siano stati nominati dallo Stato; questa dunque non è una garanzia della felicità della scelta. Ma io rispondo: Non tenete conto che questi cattivi vescovi (e ripeto che intendo sempre fare le individuali eccezioni verso molti di essi che le meritano) sono stati creati e nominati da quei principi spodestati, i quali facevano consistere il principal merito di un vescovo nella pompa di uno spirito illiberale ed antinazionale? Quanto poi a quei pochi che furono nominati nel 1866 sotto il Ministero dell'onorevole Ricasoli, tutti sanno che i loro nomi furono imposti da Roma; anzi per alcuni altri, il Ministero dovè opporre vigorosa resistenza per impedire che la loro imprudente scelta desiderata dalla Corte di Roma non avesse luogo, chè certamente sarebbesi considerata come una provocazione, ed avrebbe generato inevitabili disordini in mezzo alle popolazioni, cui si fossero imposti somiglianti vescovi.

Dunque, signori, è inutile dissimularlo, la legge che voi state deliberando, se questo articolo sarà approvato, sarà sorgente di pericoli e danni. Non sarà questione che della misura maggiore o minore di questi danni e dei mezzi che non mancheranno di resistere ad essi e di scemarli.

Ma io domando: quale è il merito di questa politica, la quale contro i principii, ed a loro detrimento, non già pel loro trionfo, si compiace di creare pericoli, inconvenienti, e danni senza necessità, riservandosi poi a difendersi dai medesimi, a combatterli, a scongiurarli?

A questi danni e pericoli permettetemi di aggiungerne ancora un altro, che, se non sarà il massimo, merita tuttavia che la Camera ne tenga qualche conto.

Pensate che il giorno in cui quest'articolo di legge sarà approvato si renderà necessaria ed inevitabile una serie incessante di nuovi conflitti e litigi colla Corte di Roma, anche innanzi ai tribunali; per modo che, se potesse anche giungere un giorno di conciliazione, questo articolo di legge avrebbe il merito di allontanarlo, e di renderlo impossibile.

Si comincierà a disputare quali siano i vescovadi di regio patronato, perchè non vi ha dubbio che, se voi conservate i diritti di patronato laicale a favore di semplici privati, non potrete privare dei suoi diritti di patronato la Corona.

Ora, è verità riconosciuta che tutti i vescovadi di Sicilia sono di regio patronato, per essere state le mense vescovili di Sicilia dotate dal conte Ruggero, e poi dal fondatore della monarchia. Quanto alle provincie napoletane, la Curia romana pretendeva nel 1527 che soli 24 vescovadi fossero di regio patronato, mentre invece il Governo reclamava la spettanza di quel diritto per un numero assai maggiore. Nè vi ha regione d'Italia in cui consimili controversie non siansi sollevate.

Ora è certo che da un lato i clericali diranno che per tal modo (per non saperne grado) la nostra concessione diviene poco più che illusoria ed inutile; dall'altro canto, non potendosi abbandonare i diritti di patronato della Corona, dovete di necessità sostenerli con altrettante liti davanti i tribunali, e sovente vi toccherà far decidere che il nominato dal Pontefice non è legittimamente vescovo, perchè, quel vescovado essendo di regio patronato, la nomina è stata fatta in isfregio di questo diritto della Corona.

Queste lotte si propagheranno in vaste proporzioni, e così quest'articolo 16 della legge, in cui alcuni credono scorgere un pegno di pace colla Corte di Roma, ai miei occhi invece si mostra indubitatamente come un segnale ed una dichiarazione di guerra.

Un'ultima considerazione, o signori. Io potrei, se non rallegrarmi a questo grande mutamento nel diritto pubblico del nostro paese, spiegarmi la sicurezza degli avversari, se si potesse almeno dirci: quanti vescovi possono morire in un anno? Se un danno deve esserci prodotto dalla Corte di Roma con la diretta

sua nomina dei vescovi, questo veleno per la necessità delle cose ci sarà somministrato in una dose così omeopatica, che alla fine dei conti riuscirà insensibile all'ammalato e non ne impedirà la guarigione.

Ma, signori, le circostanze politiche precedenti d'Italia ci hanno creato una condizione eccezionale. Voi avete ben 89 sedi vacanti; come volete dunque permettere una invasione di 89 proconsoli pontificii, scelti nel peggiore momento, scelti in tali disposizioni di animo, che il Pontefice stesso più tardi ne sarebbe pentito, quando avreste potuto quietare dall'attuale stato di agitazioni, di ire e di amarezze? Voi ben vedete che questa circostanza speciale aggrava ed oltre ogni tollerabile limite la misura del danno.

Io dunque dichiaro, o signori, non potere assolutamente acconsentire alla seconda proposizione del primo periodo dell'articolo 2, cioè all'immediato abbandono del diritto dello Stato nella nomina dei vescovi.

Ora dirò brevemente il mio avviso circa il temperamento che la Commissione ci lascia intravvedere deposto nel successivo articolo 17, quello cioè di riservare al Governo il diritto di dare o negare l'*exequatur nelle provviste beneficiarie*, e perciò ben anco nella nomina pontificia dei vescovi. È necessario anzitutto ben intendere in qual senso ed a quale effetto si vuole che una tale riserva sia scritta nella legge.

Se io dovessi desumerla da un emendamento proposto dall'onorevole Pisanelli, il quale mantiene la riserva di questa cautela dell'*exequatur* soltanto fino a che non si provveda per legge intorno alla proprietà ecclesiastica, potrebbe da ciò conchiudersi essere questa una riserva temporanea, la cui ragione di essere unicamente sia relativa al possesso della temporalità del beneficio, nel senso in cui ieri l'altro l'onorevole Ugdulena disapprovava la proposta, che, secondo lui, tendeva a separare l'ufficio dal beneficio.

Che se tale essere dovesse il senso dell'articolo, esso sarebbe assolutamente inaccettabile, poichè quali conseguenze ne deriverebbero?

Che il vescovo nominato sarebbe indubbiamente investito della sua giurisdizione, ed avrebbe diritto di esercitarla; solo non potrebbe prendere possesso delle rendite e dei proventi della mensa vescovile. Quindi suppongasi pure che da Roma si nomini ad arcivescovo di Napoli o di Firenze una persona notoriamente ostile all'Italia ed inaccettabile dallo Stato, e quindi che non potesse ricevere l'*exequatur* alla sua Bolla di nomina, nè potesse mettersi in possesso della temporalità della diocesi.

Ma un tale arcivescovo se ne verrà a Firenze ed a Napoli, e non mancheranno coloro che apriranno sottoscrizioni di volontari oblatori; e sarebbe anche peggio se in alcun luogo dovesse essere ridotto alla condizione di mancare del necessario. Questo spettacolo non potrebbe che tornare a disdoro dello Stato, ed accrescere il malcontento e l'avversione de' suoi nemici.

Dunque non è in questo senso, e ne faccio esplicita dichiarazione alla Commissione, al Governo, ed allo stesso onorevole Pisanelli, non è in questo senso che dovrà intendersi la riserva anzidetta: ed in verità nell'articolo 17 la Commissione adopera la formola, che si aboliscono l'*exequatur*, il regio *placet*, ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti e provvedimenti ecclesiastici, meno per alcune categorie di atti, ed una di tali specie eccettuate è quella in modo assoluto e generico delle provviste beneficiarie.

L'effetto esser debbe che il nominato quanto all'esteriore validità ed esecutorietà della nomina, quanto al prendere possesso della sua sede, ed al potere esercitare le sue attribuzioni giurisdizionali nelle cose spirituali ed ecclesiastiche, mancando dell'*exequatur*, non è e non può considerarsi vescovo; e se qualcuno si permettesse di promuovere o tentare l'esecuzione della Bolla pontificia a dispetto della inesistenza dell'*exequatur* dello Stato, incorrerebbe nella sanzione penale scritta nell'articolo 270 del Codice penale.

Ora, se tale essere dovrà il senso e l'effetto di quella riserva, nè potrebbe essere diversamente, i fautori della potestà pontificia tanto più grideranno che la rinuncia dello Stato è più di nome che di realtà, si riduce a poca cosa, scompone tutto il sistema odierno senza assicurare l'autorità e la preponderanza papale.

A fronte di ciò lascio a voi il considerare se siano preferibili queste collisioni posteriori tra il Governo ed il Pontefice, che possono riprodursi dopo ogni nomina di un vescovo all'attuale esercizio anteriore di un legittimo diritto di nomina che appartiene allo Stato.

Giova assai meglio, che quando il principe nomina i vescovi, rimanga al Papa la responsabilità di voler lasciare le chiese orbe dei loro capi e pastori religiosi, anzichè abbia a vedersi che, mentre il Pontefice le ha provvedute dei loro ministri, sia colpa e resistenza dello Stato che voglia ostinarsi ad impedire che l'investito, oramai pienamente e legalmente elevato all'ufficio, entri nel possesso della sua rispettiva sede, ed eserciti le proprie attribuzioni. Si dirà che, mentre in esclusivo favore dell'autorità ecclesiastica indubitatamente è riconosciuto e scritto nella legge il diritto di nomina, cui lo Stato rinunziò, nondimeno esso rende illusoria la rinunzia stessa, allorchè si oppone che i nominati vadano in possesso delle loro sedi e diocesi.

Io dunque preferisco a questi tardi ed imperfetti rimedi posteriori, che lo Stato continui ad esercitare il suo diritto di nomina, rendendosi organo di trasmissione delle proposte del clero e delle popolazioni.

Che se dovesse unicamente riservarsi allo Stato la facoltà di un posteriore rifiuto, questo essere dovrebbe almeno un vero ed ampio diritto di *veto*, che impedisse alla nomina pontificia di conseguire perfezione ed efficacia.

Io rammento a questo proposito, che tra i documenti pubblicati dei negoziati iniziati tra il conte di Cavour e la Corte di Roma, ed anche dei negoziati posteriori annunziati dal barone Ricasoli, mai non si pervenne al punto di voler rinunziare, come nell'attuale disegno di legge, a qualunque maniera d'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi.

Badate che allora, non ancora distrutto il potere temporale del Papa, non esistevano ancora le condizioni di ostilità estrema in cui oggi ci troviamo con la Curia romana, e d'altronde si proponevano capitoli di concordia e di pace. Ciò non ostante negli articoli 12 e 13 del progetto di capitolato presentato nel 1860 al conte di Cavour era scritto: « Il Governo rinuncia a qualsiasi diritto alla nomina e presentazione de' vescovi. Questi saranno presentati alla confermazione pontificia *dal clero* e *dal popolo*, che li eleggerà con un sistema da convenirsi. »

Ed in margine scriveva il conte di Cavour: *Accetto, ma la proposta sia fatta dal solo clero.*

Ecco, o signori, in quale senso ed in quali limiti anche allora si proponeva che lo Stato rinunziasse alla sua ingerenza nella nomina dei vescovi in favore del clero e del popolo, od almeno del clero soltanto, non mai nel senso di fondare l'autocrazia papale e la dispotica scelta dei capi delle diocesi.

Laonde nell'articolo 5 del capitolato definitivo, all'uopo compilato dallo stesso conte di Cavour, leggevasi questa più generica formola:

« La nomina dei vescovi sarà fatta *con un sistema elettivo* nei modi da combinarsi. Lo Stato rinunzia a qualunque diritto su tale materia, *tranne un veto in casi gravi*. »

Fate attenzione che, fin nelle nomine fatte con un sistema elettivo, quel grande nome di Stato non ammetteva che lo Stato potesse spogliarsi di una estrema precauzione difensiva sotto la forma dell'esercizio di un diritto di *veto*, più solenne del semplice rifiuto di un *exequatur*, che non riguardasse solo la immissione nella temporalità, ma paralizzasse affatto ogni efficacia della nomina del vescovo fatta dal Pontefice.

Nè pago di tal cautela, aggiungevasi ancor quest'altra, continuando l'articolo:

« Però per la prima volta la nomina delle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

Era determinato a questa eccezione il conte di Cavour dal numero già fin d'allora notevole delle sedi vacanti cioè nel 1860: chi può dubitare della cresciuta necessità dopo altri undici anni che sono da quel tempo trascorsi? Finalmente si aggiungeva nell'articolo 7:

« Saranno ridotte le diocesi a sole ottanta. »

Ed in fine questo memorabile capitolato chiudevasi domandando in corrispettivo la rinunzia del Sommo Pontefice al suo dominio temporale, e la ricognizione da parte sua del regno d'Italia.

Quando adunque tutto ciò dovevasi ottenere, nè pur si osava di proporre un abbandono dei diritti dello Stato che si rassomigliasse al sistema che oggi si viene a presentarci. Perciò, sotto tutti gli aspetti, quando sull'articolo 16 non fossero da voi accolte le nostre osservazioni; se per avventura una maggioranza di questa Camera approvare potesse la prima parte dell'articolo anzidetto come si vede proposto, il mio discorso riesce alle seguenti conclusioni pratiche.

Primamente aggiungerei un secondo paragrafo, al doppio scopo di dichiarare che la rinunzia ai diritti dello Stato, contenuta in questa disposizione di legge, non sarà applicabile che alle future vacanze, a quelle vacanze delle sedi diocesane che potranno avvenire dopo la promulgazione della legge, non alle 89 diocesi già rese vacanti sotto le leggi anteriori, per le quali bisogna mantenere intatta l'antica disciplina ed il presente sistema; ed inoltre anche nelle diocesi che vacheranno in avvenire, far salva ai Capitoli e parrochi diocesani, avvicinandomi perciò alla proposta dell'onorevole Pescatore, la facoltà di proporre la persona da promuoversi all'episcopato, la quale in tal caso verrebbe dalla Corona presentata senza alcuna alterazione al Pontefice. In estrema ipotesi mi riservo di votare nell'articolo successivo il mantenimento nello Stato del diritto di ricusare l'*exequatur* alla nomina dei vescovi. Logicamente vi siamo condotti per necessità dai convincimenti che abbiamo finora manifestati.

È un espediente che non soddisfa interamente ai principii, ma, in difetto di meglio, saremo obbligati ad accettarlo. Se il Ministero si oppone benanche a quella riserva, ed intende lasciare lo Stato disarmato di tutti i mezzi di difesa, noi faremo il nostro dovere, ed associandoci in questa parte alla Commissione, lo combatteremo votando contro di esso.

Tali sono, o signori, le conclusioni dei miei ragionamenti. Fondiamo la libertà della Chiesa; accettiamo il principio di questa legge, ma nella sua pura e legittima esplicazione. Consentiamo fiduciosi ad una legge, la quale provveda alla rigenerazione e non alla maggiore corruzione degli ordini ecclesiastici; ad una legge di libertà, ma non ad una legge di oppressione e di servitù per la Chiesa. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, io domando nella discussione di questa legge più che mai la vostra indulgenza. Spero che me concederete, se non per altro, in grazia dell'importanza dell'argomento e della brevità che mi propongo.

La questione che deve essere risolta dai vostri voti, a proposito dell'articolo 16 di questo progetto di legge, si riduce a vedere se nelle presenti condizioni dello Stato e della Chiesa debbasi o no conservare l'esercizio del diritto di nomina, di proposta o di presen-

tazione, che per concordati, ovvero per antiche consuetudini si è esercitato dal Sovrano nella collazione dei benefizi maggiori.

Altre questioni subordinate sono state qua e là proposte nel corso di questa discussione, cioè se, tolto pure il diritto di nomina o di presentazione, debba o nò essere riservata al Governo qualche ingerenza nell'esecuzione delle Bolle di nomina fino a tanto almeno che non sia riordinata l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico; e se questa rinunzia al diritto di nomina e di presentazione debba aver luogo soltanto per le sedi che divenissero vacanti in avvenire e non per quelle che già lo fossero all'attuazione di questa legge: ma queste sono questioni subordinate di cui ora sarebbe inutile l'esame; giacchè la prima troverà la sua sede allorquando verrà discusso l'articolo 17, e l'altra potrà essere esaminata prima che si compia la discussione della legge, e come appendice, o complemento di essa.

Stabilita, o signori, la questione nei termini in cui ho avuto l'onore di esporla, mi occorre di far notare che tre opinioni, o, per dir meglio, tre sistemi furono posti innanzi per risolverla.

Col primo sistema, sostenuto specialmente dall'onorevole Ugdulena e dall'onorevole Carutti, si è proposto di dimostrare non essere conveniente di portare ora alcun mutamento nell'esercizio del diritto di nomina e di presentazione così come attualmente esiste, almeno fino a tanto, dicono essi, che una conciliazione non abbia luogo tra la Chiesa e lo Stato, fra l'Italia e il Pontefice.

Nel secondo sistema, propugnato dall'onorevole Mancini e ultimamente modificato in alcuna parte dall'onorevole Pescatore, si sostiene che ben si debba recedere in qualche modo dall'esercizio del diritto di nomina o di presentazione nella collazione dei benefizi maggiori, ma invece di abbandonarlo alla Chiesa, debbasi rimetterne l'esercizio al clero, almeno mercè la proposizione di una terna di candidati, fra i quali spetterebbe al Governo prescegliere colui che dovrebbe essere raccomandato al Pontefice per la canonica istituzione.

Col terzo sistema, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, si rinuncia in termini generali ed assoluti all'esercizio del diritto di nomina o di presentazione dei vescovi, che, sia per concordati, sia per antiche leggi, sia per consuetudini venne finora esercitato dallo Stato.

La Camera comprenderà di leggeri che il Governo raccomanda o sostiene quest'ultimo sistema; lo raccomanda e sostiene perchè crede che esso contenga l'attuazione e l'esplicamento dei principii che hanno formato la base della politica italiana nello scioglimento della questione di Roma; lo raccomanda e sostiene perchè crede che il sistema della nomina e presentazione da parte del Governo, sorto in altre condizioni politiche e sociali, non solo non ha prodotto tutti quei frutti che se ne attendevano, ma è stato cagione di dissidi e di discordie; lo raccomanda e sostiene infine, perchè crede che, mutate le condizioni dello Stato, e proclamato il principio della libertà di coscienza, è reso oramai assolutamente impossibile l'esercizio di questo diritto per incompetenza dello Stato ad ingerirsi nelle cose di religione.

Io dirò brevi parole sopra ciascuno di questi concetti nei quali, secondo me, si concentra la ragione di essere della presente legge.

Io ho detto, o signori, che il primo argomento dal quale viene raccomandata la disposizione contenuta in questo articolo di legge si desume dalla convenienza di tenere fermi quei principii che hanno servito di base alla politica italiana nella risoluzione della questione romana.

Voi che siete di me più antichi nella vita parlamentare, conoscete che fino dal primo giorno in cui sorse la questione romana, si riconobbe e si proclamò che la risoluzione di essa in un senso conforme alle aspirazioni nazionali, consisteva nell'attuazione reciproca e contemporanea di questi due concetti:

Abolizione del potere temporale del Papa;

Indipendenza del Pontefice e libertà della Chiesa.

Tutti i discorsi che ebbero luogo nel Parlamento, tutti gli atti diplomatici, tutte le dichiarazioni degli uomini politici che ebbero a trattare la questione, non si dipartirono mai da questi concetti, e quanti furono preposti, nel giro di dieci anni, alla direzione della cosa pubblica, volsero tutti i loro sforzi a promuoverne l'attuazione.

L'onorevole Minghetti diceva, nel suo splendido discorso, che il conte di Cavour parlava poco dell'abolizione del potere temporale, ma ragionava spesso ed a lungo della libertà della Chiesa.

Ed era evidente; perocchè l'eminente uomo di Stato comprendeva che quando la Chiesa fosse divenuta libera, e si fosse svincolata dagli impacci, dai legami e dai privilegi del diritto pubblico, sarebbe facilmente sorto nella coscienza pubblica il convincimento della inutilità del potere temporale per l'esercizio del potere spirituale, il quale avrebbe trovato guarentigie sufficienti al libero esplicamento della sua azione, nelle norme del diritto comune.

Io, o signori, non intendo certamente di tessere innanzi a voi una pagina della vostra storia parlamentare; ma voi non potete avere obbliato come i principii che ho dianzi indicati, venissero proclamati ogni qualvolta si presentò l'occasione di trattare siffatta questione, e come essi fossero poi espressi in quella formola che fu la guida e la regola della politica italiana nella soluzione della questione romana, cioè *libera Chiesa in libero Stato.*

E qui mi permetta la Camera di osservare che io, per verità, non credo essere stato molto esatto l'onorevole-

vole Corbetta, quando sostenne che questa formola di *libera Chiesa in libero Stato* fosse un espediente politico del conte di Cavour per assicurare l'Europa che la religione non avrebbe sofferto pericolo alcuno dall'attuazione del nostro diritto nazionale; come non fu esatta l'interpretazione che di questa formola egli ha dato in un modo affatto contrario alle dichiarazioni esplicite di quell'eminente uomo di Stato.

Nè più esatta fu l'asserzione dello stesso onorevole oratore, e ripetuta più volte in questo Parlamento che cioè, la effettuazione del concetto della libertà della Chiesa, secondo il conte di Cavour, dovesse andare congiunta alla conciliazione dello Stato colla Chiesa, di guisa che, appunto perchè oggi un accordo è impossibile, debba pure ritenersi impossibile l'attuazione del concetto medesimo.

Permetta la Camera che io ricordi una dichiarazione fatta da questo eminente uomo di Stato nella tornata del 25 marzo 1861, in un discorso che può essere considerato come il suo testamento politico, in cui egli proclamò appunto e sostenne dinanzi al Parlamento un principio direttamente opposto a quello che dall'onorevole Corbetta gli viene attribuito.

Dopo avere in quel discorso esposte le sue idee intorno alla libertà della Chiesa, e fatti fervidi voti perchè una conciliazione potesse aver luogo tra il Pontefice ed il regno d'Italia, il conte di Cavour prevede il caso che quest'accordo non si verificasse, e la conciliazione fosse impossibile, o Roma fosse pur nondimeno resa all'Italia, e così si esprime:

« Ma, diceva egli, e se ciò non si avverasse - Segni di attenzione -, se per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia l'animo del Pontefice non si mutasse e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera d'accordo? Ebbene, o signori, non perciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza (ed è questo il caso nostro), giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe. (Ed a queste parole, la Camera applaudiva) Quando noi avremo ciò operato, quando queste dottrine avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento nazionale, quando non sarà più lecito di porre in dubbio quali sieno i veri sentimenti degl'Italiani, quando sarà chiaro al mondo che essi non sono ostili alla religione dei loro padri, ma anzi desiderano e vogliono conservare questa religione nel loro paese, che bramano assicurarle i mezzi di prosperare e di svilupparsi abbattendo un potere, il quale fu un ostacolo non solo alla riorganizzazione d'Italia, ma eziandio allo svolgimento del cattolicismo, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà gl'Italiani, e farà cadere su coloro a cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione, in mezzo alla quale esso risiede. - Applausi - »

E queste nobili parole, o signori, esprimevano tutto un programma politico, alla cui attuazione intesero, voi lo sapete, tutti gli uomini politici eminenti che, chiamati al governo della cosa pubblica, hanno dovuto occuparsi della questione romana. Io citerò fra i molti l'onorevole barone Ricasoli. Appena egli ebbe raccolta l'eredità del conte di Cavour, nella tornata del 1° di luglio egli diceva alla Camera: « Noi vogliamo andare a Roma non distruggendo, ma edificando; porgendo modo, aprendo la via alla Chiesa di riformare se stessa; o ciò col darle quella libertà e quell'indipendenza che sieno di mezzo e di stimolo a rigenerarsi. » E notate, signori, che questi concetti non erano esposti soltanto in formole generali od indeterminate, ma venivano studiati anche nella loro applicazione ai diversi rapporti fra la Chiesa e lo Stato, e fra gli altri, all'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi. Se non che l'onorevole Mancini ricordava poc'anzi, che il conte di Cavour non era disposto ad abbandonare la nomina dei vescovi in modo assoluto; che la voleva delegata al clero, anche senza il concorso del popolo; e che in questo senso appunto egli accettava il capitolato a lui proposto per un accordo colla Santa Sede e formolava poi gli articoli da lui a questo scopo redatti come base delle trattative iniziate a Roma nei primi mesi dell'anno 1861.

Tutto ciò è vero; quando si trattava di proporre delle condizioni come base di negoziati; quando si trattava di conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, era possibile qualche concessione reciproca per ottenere l'accordo desiderato; ma quando gli accordi non furono più possibili, quando non fu più permesso di sperare in una conciliazione, allora si mantennero i principii, ma se ne modificò l'attuazione; e il barone Ricasoli, negli articoli da lui proposti come base della soluzione della questione romana, non mantenne più quella limitazione posta dal conte di Cavour, e dichiarò, in termini generali ed assoluti, di rinunziare da parte del Governo ad ogni ingerenza nella nomina dei vescovi.

Ora, o signori, quello che, or sono undici anni, si prevedeva come possibile, si è verificato; la città eterna fu resa all'Italia, ma non le fu resa per virtù di accordi; pure è di eminente convenienza che l'Italia mantenga la sua parola, ed attui quella libertà che ha sempre proclamata vera e sufficiente garanzia all'esercizio del potere spirituale della Chiesa. Sia l'Italia fedele alle sue promesse, e col rispetto alla data fede, allontani da sè ogni responsabilità delle conseguenze di una lotta che per sua parte ha cercato con ogni studio di conciliare.

Sarà in questa guisa soltanto che l'Europa farà cadere, come il conte di Cavour presagiva, su coloro a cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione in mezzo alla quale risiede.

Io ho detto, o signori, che il secondo argomento pel quale il Governo crede che possa, senza inconvenienti, effettuarsi la rinunzia al diritto di nomina nei benefizi maggiori, nasce dalla natura medesima di questo diritto; imperciocchè esso è nato in condizioni essenzialmente diverse da quelle nelle quali ci troviamo, e per la mutata condizione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, e pella cessazione del potere temporale, e per gli stessi rapporti di fatto che attualmente esistono con Roma, sarebbe un diritto che difficilmente potrebbe essere esercitato, e che, mantenuto, non produrrebbe in avvenire, come non ha prodotto in passato, quegli effetti ai quali è coordinato; ma sarebbe invece, come fu sempre, cagione di dissidi e di lotte.

Per dimostrare, o signori, questa proposizione, io dovrei rifare la storia che è stata tante volte ripetuta in questa discussione intorno all'origine dell'intervento dello Stato nella nomina dei vescovi e dei benefizi maggiori.

Voi non ignorate, o signori, che questa materia è grandemente controversa fra gli scrittori. Il nostro Giannone sostiene che il potere civile dello Stato non intervenne nella nomina dei vescovi se non come rappresentante del popolo o come patrono, in seguito alla dotazione di alcune mense. Altri scrittori sostengono non essere esatta questa ragione storica e giuridica dell'intervento dello Stato nella nomina dei vescovi, sia perchè, quando i principi cominciarono ad esercitare tale facoltà, il popolo era stato già da lungo tempo escluso dal concorrere alla nomina dei vescovi; sia perchè, se simile intervento traesse il suo fondamento nella rappresentanza dei fedeli, sarebbe impossibile spiegare come sia stato esercitato da principi acattolici. Certo è però che, se può ritenersi storicamente esatto ciò che l'onorevole Mancini disse intorno al modo in cui ebbe origine ed andò svolgendosi questo diritto, si deve discordare intorno a certe spiegazioni che egli ha date ed a certe conseguenze che egli ha tratte dalla sua narrazione. Imperocchè a me pare che chiunque seriamente e studiosamente consideri questa parte della storia ecclesiastica, trova che la maniera di quest'intervento del potere civile nella nomina dei benefizi maggiori è andata mutandosi a misura che mutavano le relazioni della Chiesa collo Stato.

Nel primo periodo la Chiesa era o perseguitata o tollerata. Allora certamente nè principi nè sovrani intervenivano nella nomina dei vescovi; v'interveniva dapprima il clero in concorso del popolo che, o per diritto proprio o per concessione dei successori degli apostoli, era pure ammesso a dare il proprio voto o manifestare le proprie preferenze nella scelta dei suoi pastori. Ma più tardi, in un secondo periodo, il popolo fu messo da parte, ed il diritto di eleggere il vescovo rimase concentrato nel clero della cattedrale, con certe condizioni però e certe formalità, che l'autorità civile, divenuta, dopo Costantino, protettrice della Chiesa, veniva mano mano stabilendo, nell'interesse della Chiesa medesima, colle sue leggi. Di qui quelle leggi del Codice Teodosiano, del Codice Giustinianeo e delle novelle che rammentava l'onorevole Mancini.

Se non che questo non era un vero e proprio intervento dei principi nel nominare i vescovi, ma l'esercizio di quella protezione che lo Stato si riservava sulla Chiesa, e per la quale quegli imperatori convocavano o reggevano i Concilii e statuivano nelle loro leggi di dogma e di disciplina ecclesiastica. È da questo concetto che traggono origine quelle leggi citate dall'onorevole Mancini ed altre ancora che determinavano le formalità da seguirsi nella nomina dei vescovi, l'età in cui potevano essere nominati, le condizioni nelle quali erano ammessi ad esercitare il loro ministero spirituale e le persone che dovevano essere escluse dagli uffici sacri. Però lo Stato non interveniva allora direttamente nella nomina dei vescovi, ma dava leggi alla Chiesa, nell'interesse della Chiesa stessa: e soltanto più tardi, quando le monarchie cominciarono a fondarsi, e i sovrani da protettori vollero mutarsi in padroni, l'ingerenza loro nella nomina dei vescovi cominciò a mutare forma ed importanza; e complicatasi con gravi questioni attinenti al diritto feudale, fu cagione di lunghe e dolorosissime guerre, fra le quali ebbe speciale importanza quella delle investiture, sopita nel 1122 col Concordato fra Enrico V di Alemagna e Papa Calisto II.

Se non che, respinto e rinunciato il diritto all'investitura, sorgeva intanto una nuova forma d'ingerenza nella nomina dei pastori della Chiesa cattolica, quella del *regio assenso* o del *veto*, che si andò mano mano sviluppando ed estendendosi ai diversi sovrani di Europa, come un argine indispensabile all'invasione *delle riserve*, per le quali la Curia romana aveva tentato di richiamare a sè la nomina ai benefizi maggiori; finchè tale ingerenza prese, cogli indulti e coi concordati, le diverse forme di proposta, di presentazione e di nomina colle quali si mantenne fino ai nostri giorni.

Se considerate infatti il diritto pubblico ecclesiastico dei diversi Stati di Europa, voi trovate prevalere in Germania il sistema di elezione dei vescovi per mezzo dei Capitoli, salvo al principe il diritto di esprimere il proprio gradimento, di cui tengono conto il Capitolo nella proposta, e la Santa Sede nella collazione; nella Baviera invece l'elezione è riservata per concordato esclusivamente al re; nella Polonia, prima dello smembramento, i Capitoli raccomandavano le persone di loro scelta al re e questi a sua volta le raccomandava al Papa: ma, dopo lo smembramento, tale diritto di presentazione del prescelto dal clero non è

esercitato che per la parte assegnata all'Austria, escluse le altre perchè governate da sovrano acattolico.

E accanto a questi sistemi voi trovate, in un senso, la Francia e la Spagna, cui spetta per concordato il diritto di nomina, e in senso opposto l'Inghilterra e il Belgio, che non si occupano in nessun modo della nomina dei vescovi cattolici.

Che se passate nell'Italia nostra, cominciando dalle provincie napoletane, dove con mano sempre ferma vennero tutelati i diritti giurisdizionali, scorgete come andasse mutando forma ed importanza l'ingerenza del principe nella nomina dei vescovi secondo che mutarono le relazioni dello Stato colla Chiesa. In effetto, ai tempi dei Normanni, regnando Guglielmo I e durante il pontificato di Adriano IV, mediente un concordato, tale ingerenza assume forma di regio *exequatur* alla Bolla di canonica istituzione; e la storia racconta che questa facoltà della potestà regia fu esercitata ancora da Innocenzio III, balio dell'imperatore Federico II: al tempo degli Angioini, mentre Carlo I d'Angiò rinunzia a benefizio della Chiesa, durante il pontificato di Clemente IV, il diritto di nomina, ritiene però il diritto di veto ed è degna di considerazione la formola colla quale essi riservarono questo diritto: « Ne qui sibi suspecti aut alias minus probati essent ut episcopis eligerentur, aut eosdem non admittendi si jam electi et etiam consacrati essent; » il quale diritto di veto non era in sostanza che il regio assenso del diritto normanno; regnando Carlo V e mercè un concordato con Clemente VII, furono riconosciute di nomina regia ventiquattro sedi napoletane, e pure di nomina regia, per le dotazioni elargite dai principi, furono ritenute le sedi di Sicilia.

Venne quindi il Concordato del 1818. Io non vi darò minuta contezza delle norme stabilite con questo concordato per la nomina dei vescovi. Esse sentono tanto di inquisizione e di polizia che cagionano pena ricordandole.

Prima della nomina si facevano dalla polizia delle indagini; i nomi dei candidati venivano comunicati a Roma per le osservazioni della Curia; se non incontravano difficoltà, venivano ritornati al Governo, e questi sceglieva nella lista, due volte epurata, il soggetto da eleggersi, che veniva poi preconizzato dal Pontefice nel concistoro.

Questo Concordato fu abolito nel 1861.

Nè molto dissimili furono le vicende dell'ingerenza del principe nella nomina dei vescovi, negli altri Stati d'Italia. Basti di essi ricordare che, nell'ultimo stadio del diritto pubblico ecclesiastico, nel Lombardo-Veneto, come a Parma e Modena, la nomina dei vescovi è, in fórza del Concordato del 1803, sanzionato nel 1805, concessa al sovrano, salva al Papa l'istituzione canonica; nel Piemonte, per concessione di Nicolò V, fatta nel 1451 ai duchi di Savoia, confermata da Benedetto XIII, ed estesa da Benedetto XIV nel 1741, e da Pio VI nel 1791, dopo essersi accordate le due autorità sulla scelta degli eligendi, il Re propone il candidato, ed il Pontefice lo nomina; in Toscana, a parte il concordato del 1851, revocato nel 1859, la nomina è fatta dal Papa nella persona del primo di una quaderna presentata dal Principe; nelle provincie ex-pontificie vige il diritto canonico.

Ora, questa ingerenza che è sorta e si andò mano mano svolgendo in applicazione del duplice concetto della protezione esercitata dallo Stato a favore della Chiesa e del *jus inspiciendi et cavendi* ha raggiunto il suo scopo? Potrà giovare in avvenire a favorire un riordinamento della costituzione interna della Chiesa?

Quanto alla prima domanda, la storia è là per rispondere.

Signori, non è solamente l'Italia che con una dolorosa esperienza ha dovuto dimostrare l'insufficienza di questo mezzo a procurare pastori alle sue diocesi, se non amici, almeno non ostili. Il medesimo fatto, ed in proporzioni assai maggiori, si è verificato in Francia, dove pure il diritto di nomina ed i diritti giurisdizionali sono colla più grande tenacità mantenuti.

E qui permettetemi che io ricordi talune parole di uno scrittore francese, il Miron, il quale, nell'opera *Sulla separazione della Chiesa dallo Stato*, rispondendo a coloro che sostengono la necessità di conservare al Governo il mezzo di impedire che il potere vescovile sia rimesso ai nemici della legge e della Costituzione (come appunto si è udito in quest'Aula), così si esprime:

« Noi domandiamo alla nostra volta all'autore dell'obbiezione: come può assicurarsi che le funzioni ecclesiastiche non saranno punto rimesse ai nemici delle nostre istituzioni, dei nostri principii civili ed ecclesiastici? Sotto il regime attuale il capo dello Stato ha la scelta dei vescovi .. Lo Stato trova egli con questo mezzo una salda garanzia di civismo da parte del clero? .. I fatti sono là per rispondere. Il vescovo, appena installato, non si crede legato da alcuna riconoscenza verso il principe, al quale egli deve la sua alta posizione, e non si fa alcuno scrupolo di mostrarsi a suo riguardo malevolo, oppositore, ed anche ostile. Così il fu Bouvier, vescovo di Mans, nominato da Luigi Filippo, professò questa dottrina: che non si deve punto fedeltà ad un usurpatore; che si può ben accettare da lui funzioni pubbliche e dei favori, e prestargli giuramento, purchè nel fondo del cuore si conservi fedeltà al principe legittimo, ed al primo appello si corra a collocarsi con lui, rivolgendo contro l'usurpatore i poteri ricevuti... E poichè, conchiude, il Governo, malgrado i suoi sforzi per assoggettarsi il clero... non raccoglie che disdegno ed ingratitudine, non è evidente che la sua azione nella nomina dei vescovi non gli è di alcun vantaggio, e che potrebbe senza danno abbandonare questa prerogativa? »

Quanto alla seconda domanda, è prima di tutto da os-

servarsi che la più grande garanzia contro l'abuso della libertà sta nella libertà stessa: o i vescovi trasmoderanno fino a violare la legge, e il diritto comune varrà a tenerli in freno; o useranno legittimamente della libertà, e sarà facile combatterli sullo stesso terreno, colle stesse armi; e non è dubbio che il risultato di questa lotta non può essere che il trionfo della civiltà.

Ma una seconda osservazione e ancor più grave fornisce il Miron che ho testè citato, e che serve mirabilmente a rispondere anche all'obbietto fatto oggi dall'onorevole Mancini e nella precedente tornata dagli onorevoli Carutti e Ugdulena che, cioè, debbasi attendere a rinunziare ogni ingerenza nella nomina dei vescovi finchè la Chiesa sia riorganizzata in modo da poter resistere alla tirannide dei vescovi e della Curia romana. « Quando la Chiesa fosse abbandonata a se stessa, è molto dubbio, dice il Miron, che il clero vorrebbe abbandonare al Papa un'autocrazia senza limiti... È probabile che il clero francese non tarderebbe a sentire la necessità di conquistare una certa indipendenza, e che i vescovadi diventerebbero elettivi... Se il Papa potesse nominare liberamente i vescovi, è evidente che le brighe, il favore, la simonia prevarrebbero spesso, producendo scelte deplorabili; e un corpo così rispettabile come è il clero francese non potrebbe sopportare arbitrii così umilianti, e troverebbe un mezzo di nominare egli stesso i suoi pastori... »

Ed io pure credo, o signori, che soltanto colla forza e colla fede che si attinge nella libertà potrà l'associazione cattolica conoscere la necessità di un interno riordinamento e trovare la forza per compierlo.

Ma l'argomento più grave, pel quale io reputo impossibile il conservare questo diritto, deriva, a mio credere, dal principio da voi proclamato della separazione della Chiesa dallo Stato.

In virtù di questo principio, come la Chiesa è incompetente ad immischiarsi nelle cose dello Stato, lo Stato a sua volta è incompetente ad immischiarsi nelle cose della Chiesa.

Questo principio, che ha il suo fondamento nella libertà di coscienza, e che va sciogliendo quei vincoli di sospettosa solidarietà che tenne per tanto tempo congiunti per iscopo di mutuo sussidio il trono e l'altare, respinge l'azione della Chiesa entro la sfera dell'azione sua spirituale, ma interdice ad un tempo allo Stato di penetrare dove non ha interessi da tutelare o diritti da difendere coi mezzi diversi da quelli che sono forniti dal diritto comune.

Prima di cedere la parola, permettete, o signori, che io aggiunga brevissime parole sulla proposta del deputato Mancini.

Egli crede che la rinuncia all'ingerenza dello Stato nella nomina ai benefizi maggiori debba essere fatta esclusivamente a benefizio del clero. Ma è facile rispondere che, col sistema propugnato dall'onorevole Mancini, invece di fondare la libertà della Chiesa, si riuscirebbe allo scopo, dal quale forse egli stesso rifugge, di ordinare la Chiesa per mezzo di una legge, e di costituire una specie di ordine od associazione civile del clero. Ma non è chi non vegga quanto questo sistema ripugni al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e ne sia anzi la più completa negazione.

Nè l'articolo proposto dalla Commissione pregiudica in qualsiasi modo il diritto dei fedeli di dare all'associazione cattolica quella organizzazione che loro piaccia. Mercè di esso si rinunzia unicamente ad un diritto finora esercitato. Spetta all'associazione cattolica, spetta al clero di far fruttificare, a loro vantaggio, e per mezzo della libertà che loro viene concessa, simile rinunzia.

Perciò, o signori, io raccomando al vostro suffragio l'articolo quale vi è stato presentato. (*Segni di approvazione*)

PISANELLI. L'articolo 16 contempla la rinunzia alla presentazione dei vescovi. Intorno a questo articolo si sono manifestate due opposte opinioni: una, a mio avviso, inspirata dalla viva ricordanza, l'altra dall'oblio compiuto del passato. Di questa seconda mi accadrà di ragionare quando discorrerò degli *exequatur*. Essa è stata splendidamente enunciata dall'onorevole Minghetti.

Io per ora noto soltanto che la sua dottrina si fonda sopra un concetto sotto alcuni rispetti inesatto, quello cioè che la Chiesa possa equipararsi a qualunque altra società privata.

Mi limito ora a combattere soltanto l'opinione che io diceva essersi mostrata eccessivamente preoccupata del passato: quella per la quale si dovrebbe mantenere il concorso dello Stato nell'elezione dei vescovi.

Ebbene, io credo che l'esame su questo punto non sia stato finora completo. Non è da dimenticare che lo Stato concorre in due modi: sotto la forma della presentazione o raccomandazione, e sotto la forma dello *exequatur*. Queste due forme possono riguardarsi, la prima come un sistema preventivo, l'altra come corrispondente al sistema repressivo.

Io credo che, qualunque siano gli intendimenti per cui si domanda il mantenimento della presentazione, essi siano più largamente raggiunti col mantenere l'*exequatur*. Colla presentazione si provvede soltanto ai vescovi, coll'*exequatur* si provvede ad un numero di canonici che ammonta a circa 6000; si provvede ai benefizi parrocchiali che ammontano nel regno a circa 16,000, cioè a quella parte del clero più operosa, gli interessi della quale sono sempre stati tenuti in gran sollecitudine dal Governo e dal paese.

E vi si provvede in modo più legittimo quando cioè la Chiesa, estrinsecandosi ed entrando nel campo della

proprietà, non può rifiutare l'azione della potestà civile. Ma, di questa parte ne discorreremo nell'articolo 17; per ora si arrestano i nostri sguardi all'articolo 16 e agli argomenti di coloro che hanno inteso combatterlo.

Quali sono le ragioni per le quali si è creduto di sostenere il concorso del Governo sotto la forma della presentazione? Si è detto dapprima che sia un diritto storico; si è affermato in secondo luogo che sia un diritto razionale e si è soggiunto che questo diritto serve a due scopi, quello cioè di stabilire una garanzia politica, l'altro di procacciare il concorso del laicato.

Il diritto storico potrà essere invocato come un giusto titolo nella presente discussione?

A che pro si è parlato del Codice Giustinianeo, del Codice Teodosiano, e con qual vantaggio s' sono citati i trattati fatti con Costanza e con Francesco I? È la storia che vogliamo rovesciare, o, per dir meglio, è la storia che si è distrutta da sè, si è rinnovata, e noi siamo trascinati dalle nuove condizioni a descrivere le formole della nuova storia.

In questa nuova storia è il titolo più legittimo della presente legge; in essa si trova quella urgente richiesta che l'onorevole Corbetta sperava trovare nelle note diplomatiche e nelle petizioni popolari. Non mi farò a contraddire coloro che si sono serviti degli argomenti storici; soltanto mi piace rilevare un'osservazione fondamentale che è stata dagli uni o dagli altri trascurata.

Si è detto che il diritto di presentazione sia un'usurpazione compiuta dal principe.

Ora, i documenti storici attestano che nel tempo medesimo in cui i vescovi si eleggevano con libero suffragio, il principe aveva pure la facoltà d'assentire all'elezione dei vescovi. I capitoli denunciavano la sede vacante al principe, e, dopo d'avere proceduto all'elezione, gli notificavano la scelta da essi fatta, la quale era portata alla conferma del Pontefice solo quando vi aveva assentito il principe.

Se volete che usurpazione vi sia, vi sarà stata per parte del Pontificato romano; ma è più giusto dire che la elezione fu tirata al Pontefice da quel moto di concentramento che si sviluppò nel decimoquarto e decimoquinto secolo, e che, seguito dal romano Pontificato, fu pure eseguito dal principato civile.

Si è detto che il concorso dello Stato rappresenta un potere connaturale alla sovranità. Rispondo affermativamente, se si accenna alla sovranità antica; ma nego assolutamente se si discorre della sovranità moderna. Chi rammenta le relazioni che passavano fra lo Stato e la Chiesa nei tempi andati, non si maraviglierà di vedere i principi insistere tenacemente per mantenere nelle loro mani il diritto di presentare i vescovi. Allora il principe si reputava anch'egli mandatario di Dio destinato ad adempiere sulla terra i divini voleri.

I principi in quel tempo sentivano l'obbligo di proteggere la Chiesa, perseguitavano gli infedeli, davano braccio forte ai decreti del Pontefice e dei vescovi, i quali avevano una giurisdizione estesissima; punivano co' loro codici le offese contro la religione come offese fatte allo Stato. E d'altra parte, mentre il principe in questa guisa proteggeva e sosteneva la Chiesa, aveva una ingerenza vigilante ed assidua in tutti gli uffici della Chiesa. Il principe concorreva nella nomina dei vescovi; molti benefizi erano dal principe civile provveduti; regolava le visite dei vescovi; approvava perfino il calendario dei divini uffici; stabiliva il modo e la regole con cui i vescovi dovevano eseguire le elemosine. Ora, in siffatte relazioni il vescovo si presentava non solo come un dignitario della Chiesa, ma anche come un ufficiale della potestà civile, e quindi lo Stato sentiva il debito ed il diritto di concorrere allo sua scelta.

Allora la Chiesa e lo Stato, sequestrati entrambi dal paese, cercavano di puntellarsi a vicenda; speravano che con questi legami e coi reciproci aiuti potessero acquistare forza e vigore, e spesso si è veduto i vescovi tramutati in umili e divoti satelliti delle più oscene tirannidi. Questi legami però dovunque e sempre sono stati testimoni della debolezza di entrambi e hanno sempre prenunziato il fato che ad essi incombeva.

Il principato civile si ringiovanì mercè un patto il quale garantiva la soddisfazione di tutti i legittimi bisogni, di tutti i diritti, delle aspirazioni della civiltà. Ora tra questi diritti e questi bisogni c'era quello della libertà di coscienza, c'era quello della separazione tra la professione di fede e la professione di diritto.

In questa condizione di cose, è evidente che il principato civile non può senza urtare l'essenza della sua nuova vita, assumere ingerenze le quali non possono appartenergli, le quali sono in contraddizione colla sua destinazione, quantunque fossero state corrispondenti alla sua storia.

E mentre la scelta di un vescovo ripugna al principato civile, è diritto essenziale della Chiesa. Se a questa non consentite la libertà di scegliere i suoi ministri, voi violate il suo diritto.

E quale competenza avrebbe il principato civile a scegliere i vescovi e presentarli al Pontefice?

Supponete che segga al Ministero di grazia e giustizia uo israelita od un protestante; credete voi che i cattolici accoglierebbero con animo fiducioso la proposta che fosse fatta da un ministro di una religione diversa? Quando il Governo concorre alla nomina, assume una responsabilità che in molti casi può tornargli amara e penosa. Come alla Chiesa spetta la nomina del vescovo, ad essa sola dovete lasciare il peso della responsabilità.

Adunque, se la presentazione ha potuto considerarsi come un diritto inerente alla sovranità nel passato, chi così volesse riguardarlo anche oggi, sconoscerebbe

tutto il progresso civile e la natura del principato moderno.

Ma si è detto: questo diritto è una garanzia politica. E qui l'esagerazione si è accresciuta di mano in mano, e si è giunti perfino a conchiudere, come conchiudeva il mio nobile amico il deputato Ugdulena, che forse un giorno potremo trovarci per questa sola innovazione in mezzo ad un paese nemico.

E voi che siete i rappresentanti del laicato; voi che avete gagliardamente combattuto l'ingerenza soverchiatrice del clero; voi che avete restaurata la pienezza della potestà civile; voi che, pochi giorni or sono, avete potuto abbattere il dominio temporale dei Papi, voi tremate all'aspetto di un vescovo?

Non avete voi più dunque fiducia nelle vostre forze? Non vi accorgete da quanti presidii sono circondate le vostre conquiste? Si è smarrito nei vostri petti il sentimento dei vostri destini?

La ricordanza della sua antica grandezza ha nociuto enormemente alla Chiesa; rinserrata nell'orgoglio di questo ricordo, non ha tenuto conto delle mutate condizioni, e non ha tentato le vie per le quali poteva proseguire vigorosamente e con benefizio della società la sua alta missione. Non vorrei che il ricordo della nostra primitiva fralezza rispetto ai sacerdozio assorbisse le nostre menti; esso ci sarebbe causa di un ingiusto sconforto.

Si è detto in ultimo che la presentazione assicura il concorso del laicato.

Qui, o signori, è d'uopo intendersi chiaramente.

La Chiesa è sequestrata dal clero; essa, quasi chiusa in se stessa, è rimasta estranea a tutto quel movimento che ci ha cacciati fuori del medio evo, estranea ad ogni progresso, a tutti i principii della civiltà. È vano cercarne le ragioni, questo è il fatto.

Però anch'io desidero il concorso del laicato, ma lo desidero come un elemento indispensabile all'assetto naturale della Chiesa; anzi mi pare difficile a concepire una Chiesa disgiunta da' credenti. Ma, quando intendete effettuare il concorso del laicato con mezzi artificiosi o violenti, con modi che la Chiesa non accetta, che ad essa ripugnano, voi non raggiungerete il vostro scopo. Se voi con violenza volete irrompere nella Chiesa ed introdurre nel suo seno il laicato...

FERRACCIÙ. Il laicato è parte della Chiesa.

PISANELLI. Io male non mi apponeva facendo questa ipotesi, perchè mi pare che alcuni approvano.

Una voce. Tutt'altro.

PISANELLI. Era persuaso, e lo rilevo con piacere, che altri la impugnano. Ebbene, o signori, io sono con costoro; credo che sia con noi la grande maggioranza del paese, e dico che co' mezzi artificiosi o violenti potreste voi giungere a tormentare la Chiesa, ad inasprirla, a renderla più ostile; potreste giungere ad ucciderla, se fosse mortale, ma non vi riuscirà in nessun modo di metterla in accordo con la società civile, di renderla propizia, di amicarla col secolo, di procacciare ad essa stessa quella vita di cui ha bisogno.

Però io respingo tutte quelle proposte con le quali si deferisce la nomina del vescovo a capitoli o ad altri collegi. Con qual potere il legislatore potrebbe oggi rinnovare le discipline ecclesiastiche, ordinare la Chiesa? L'infelice prova, già fatta altrove, della costituzione civile del clero avrebbe dovuto preservarvi da simiglianti proposte.

La Chiesa dovete accettarla quale essa è; nè sperate qualunque riforma sia per la Chiesa stessa salutare, se non si trova disposta e apparecchiata ad accoglierla. Voi potete deplorare le sue condizioni, che con voi io spero deplora molta parte del clero, ma dovete rendervi esatto conto dei mezzi che possono condurvi al fine che vi proponete. Voi potete mutare le condizioni della esistenza esteriore della Chiesa, rompere le relazioni ed i legami che vi stringono ad essa: questo è nel vostro diritto, e fortunatamente questo basta per sospingere la Chiesa sopra un cammino diverso da quello che ha sinora battuto. Questo è il solo mezzo che è in vostro potere; ogni intromissione forzata, ogni prescrizione legislativa sarebbe illegittima e inopportuna, ed il paese stesso, la pubblica opinione non vi seguirebbe per questa via.

Però il cómpito dello Stato è manifesto: esso deve ritirarsi dalla Chiesa, separarsi da essa.

Quando la Chiesa non potrà più poggiarsi sullo Stato, quando non sarà più sicura su questa fittizia base, essa sentirà il bisogno di cercare in sè stessa la forza della sua vita e della sua esplicazione, sentirà il bisogno di cercare la sua base naturale.

Ed ove volete che la cerchi, ove è possibile che la trovi, fuori che nel sentimento religioso dei credenti?

Allora essa stessa sarà obbligata a rivolgersi ai credenti, al laicato; sarà spinta ad adoprarsi per le vie che sono quelle della sua missione, a risvegliare nel loro animo il sentimento religioso, ad eccitare quella fede, quella pietà e quel fervore di opere che saranno la sua vita, la sua salute e gran benefizio della società civile. Così essa diverrà capace dei sentimenti della cittadinanza, s'intrinsecherà con essa, e potrà inspirare quell'amore e quell'autorità che in altri tempi la resero forte e venerata.

Come sarà credibile che la Chiesa, sola, in mezzo a questo movimento generale di un paese libero, ove tutte le forze si esplicano, ove ogni opera onesta ha un premio assicurato, ove ogni aspirazione legittima è soddisfatta, affrancata dall'ingerenza dello Stato, resti essa sola a dormire il sonno dei pigri, e non si svegli e non si scuota o non cammini col secolo?

Tutti dobbiamo deplorare che in questo tempo la Chiesa, racchiusa in sè stessa, non partecipi ai desiderii, alle speranze, ai dolori e alle gioie, al sentimento del popolo; ma il giorno in cui romperete i vincoli che la legano allo Stato, ed essa si accorgerà che un

regime libero assicura tutti, soccorre ogni onesta attività, apporta naufragio solo ai neghittosi e agli inerti, e non può esserlo che propizio, se essa cammina per le vie che il Signore le addita, essa non rimarrà inerte come è stata finora, non sarà più come prima stizzosa ed ostile verso la società laicale.

Ad ogni modo, i mezzi soli legittimi per raggiungere il fine a cui mirate, cioè di ravvicinare la Chiesa ai credenti, d'intrinsecarla con essi, non sono che questi; tutti gli altri sarebbero illegittimi ed illusorii. Illusorio soprattutto è quello della presentazione dei vescovi; ve lo prova l'esperienza fatta anche in paesi liberi: vi basti ricordare la Francia.

E d'altra parte, credete voi che, scegliendo un vescovo, e gettandolo in una macchina che cammina a ritroso, possa costui imprimere un movimento diverso a questa macchina e trascinarla in una via diversa da quella nella quale procede?

Laonde a me pare che, rispetto alla presentazione, a nulla giova la storia; che non può considerarsi come un diritto naturale dello Stato, quando si riguarda uno Stato moderno; che i benefizi politici che da questo diritto si sperano non sono che vani. Chi pensa altrimenti s'illude e s'inganna; io non voglio ingannarmi.

In quanto all'avvenire della Chiesa, esso sarà immancabile, se voi la lascierete a se stessa; ma, se voi continuerete a volervi ingerire in essa, i vostri fini saranno traditi, le vostre speranze saranno deluse.

Però io prego la Camera a votare l'articolo 16 proposto dalla Commissione.

PESCATORE. Signori, *Semper ego auditor tantum? Nunquamne reponam?*

Io tacqui sulle guarentigie papali, e quantunque tale non sia la mia abitudine, diedi anche voto favorevole al Ministero, perchè ho creduto, e ceduto ad una necessità politica; tacqui anche lungamente sulla questione attuale delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato; ma ora, o signori, una mia fermissima convinzione è combattuta con tale violenza, che io sono irresistibilmente portato ad implorare per pochi istanti la vostra attenzione.

La Commissione ed il Ministero paiono, o signori, d'accordo, ma nella sostanza, a chi ben guarda, regna tra loro un disaccordo completo.

Quando un vescovo non si può creare senza il consenso di due poteri, poco importa a quale delle due parti sia attribuita l'iniziativa e a quale la conferma e l'approvazione.

Che l'iniziativa spetti al Governo o la conferma al Papa, o pure la nomina spetti al Papa e l'approvazione al Governo, fatto sta che la necessità del concorso dei due poteri, perchè la nomina abbia effetto, porta l'altra necessità di un previo accordo prima che l'iniziativa si esplichi officialmente; ed il Governo deve esplorare la volontà del Papa, ed il Papa dovrà esplorare la volontà del Governo prima di addivenire ad una nomina ufficiale.

Or bene, il Ministero, assai più logico della Commissione, vi chiede la rinunzia e all'iniziativa ed all'*exequatur*, per modo che i vescovi siano creati dal solo potere ecclesiastico. La Commissione invece abolisce l'iniziativa, ma mantiene l'*exequatur*, mantiene in sostanza la necessità del concorso dei due poteri, e con questo rende illusoria la rinunzia all'iniziativa medesima. Però Commissione e Ministero trovarono il modo di velare questa loro discordia sostanziale. La questione della iniziativa è una questione secondaria: ebbene, essi posero la questione secondaria in prima linea, lasciando la principale nell'ombra. Ed io veramente non so se coloro i quali amano le questioni chiare possano gran fatto lodarsi di questa maniera di presentarle. Checchè ne sia, signori, io credo che noi dobbiamo offrire la libertà alla Chiesa nelle nomine dei vescovi: non la possiamo imporre, ma offrire la possiamo.

Nel mio sistema la legge istituisce una facoltà che competerebbe alla Chiesa perpetuamente, di cui la Chiesa potrebbe usare o non usare in qualunque tempo. La legge, nel mio sistema, dichiara che il clero diocesano, rappresentato dai parroci e dai canonici delle cattedrali, ad ogni vacanza di sedi episcopali, possa, sulla convocazione del capo della diocesi, del vicario capitolare, radunarsi in assemblea e con libera votazione designare il vescovo che abbia ad essere proposto dal Governo e confermato dal Pontefice. Se il clero diocesano, o per propria volontà o per inibizione del Pontefice, non usa di questa facoltà, la legge resta, potrà usarne in qualunque tempo, ed intanto il Governo ritiene il diritto di nomina libera.

Ecco, o signori, il mio semplicissimo sistema. Noi offriamo una vera libertà alla Chiesa; non aggiungiamo un nuovo potere al già esorbitante potere del Papa.

A questo sistema si mossero tre principali obbiezioni. Innanzitutto ieri il ministro guardasigilli invocava contro la mia proposta il principio della perfetta libertà della Chiesa. Egli diceva: noi dobbiamo tener fermo codesto principio. Ora in questo principio è racchiusa anche la rinuncia al diritto della nomina regia; dunque dovete abolire la nomina regia.

Mi perdoni il guardasigilli, ma egli, così argomentando, non fu in perfetta coerenza col sistema adottato dal Ministero. Imperocchè il Ministero volle bensì, e la Camera pure ha voluto, che il Papa, come capo della Chiesa universale, nei suoi rapporti colle Chiese degli esteri Stati, fosse perfettamente libero; ma, riguardo alla Chiesa nazionale italiana, riguardo alle Chiese comprese nello Stato italiano, il Ministero stesso ha capito che il principio della libertà assoluta non

era da adottarsi. Egli invece ha creduto che la nota formola *Libera Chiesa in libero Stato* non fosse da seguire altrimenti che come un indirizzo, inquantochè sotto il regime della libertà si hanno bene da rivedere le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, si hanno da discutere ad una ad una le varie prerogative, le varie libertà, o si hanno da concedere tutte quelle libertà che si possono consentire senza verun danno e senza verun pericolo dello Stato; per modo che, ad ogni libertà che si domanda e che si discute, la questione non sia di diritto, ma sia bensì questione d'apprezzamento particolare, d'opportunità e d'interesse.

Non invochi adunque il guardasigilli il principio assoluto, chè questo non è il principio del Ministero; entri nell'esame particolare dell'opportunità e dell'interesse che ci sia a rinunziare alla nomina regia ed a concedere questa libertà: e su questo campo io lo seguirò.

Egli è entrato effettivamente anche nella questione di apprezzamento; ci disse che l'offerta della libertà al clero diocesano è un'offerta illusoria perchè il Papa non ne permetterà l'esercizio.

Nei primi momenti, o signori, lo credo anch'io; ma, mitigate col tempo le attuali asprezze, se il Governo tiene fermo all'esercizio del diritto dello Stato, quando il Sommo Pontefice si veda per lunghi anni e senza speranza di mutazione posto fra l'alternativa o di lasciare le sedi vacanti o di accettare le persone designate dal Governo per sua propria scelta, allora, io credo, comprenderà la migliore utilità della Chiesa e troverà assai meglio che le persone dei funzionari ecclesiastici sieno designate dal clero diocesano, sul quale egli può ben anche esercitare un'onesta e potente influenza. Nessuno adunque ha il diritto di dirmi che in futuro, sedate le ire, il Sommo Pontefice non sia giammai per permettere l'esercizio della libertà che noi offriremmo alla Chiesa.

Checchè del resto ne avvenga, forse non è fatto il dover nostro? Quando per noi si conceda la libertà, nè punto si revochi, restando sempre in vigore la legge, per quanto lunga sia l'ostinazione del Pontefice a non permetterne l'esercizio, la responsabilità cadrà non sopra noi ma sugli autori del fatto.

Nè dimentichiamo, signori, il carattere politico della legge che ci si chiede. Si tratta di sciogliere una promessa che, a quanto si dice, abbiamo fatta a noi stessi; si tratta di adottare provvedimenti che possano essere apprezzati come buoni anche dalle potenze straniere. Or bene la rinuncia assoluta al diritto della nomina regia può essere un provvedimento apprezzato come buono e gradito dagli altri Stati? A me non pare.

Agli altri Stati bisogna offrire un provvedimento imitabile. Fra gli altri Stati, come notava ieri l'onorevolo Crispi, alcuni continuano ad esercitare il diritto della nomina regia, altri hanno vescovi nominati dai capitoli.

Ebbene col sistema che ci si propone dal Ministero noi offendiamo la legislazione, le consuetudini degli uni e degli altri. Quel sistema suona come una censura a quegli Stati che si attengono al diritto della nomina regia, e suona eziandio come una censura alla legislazione di quei paesi in cui la nomina è data al clero diocesano.

Che cosa dunque speriamo, che cosa vogliamo ottenere con una legge la quale non fa che aggiungere al già esorbitante potere pontificio un altro potere, e che non può piacere alle potenze estere (a cui per altro vorremmo tornar graditi), censurando e condannando le legislazioni, gli usi e le consuetudini delle altre nazioni?

Ma alcuni oratori, ed oggi stesso l'onorevole Pisanelli, sostengono l'incompetenza assoluta dello Stato ad ingerirsi nella nomina dei funzionari ecclesiastici; e con un accurato esame dei fatti storici relativi alla materie, essi credono di poter asserire che il diritto della nomina regia trae l'unica sua origine da certe contingenze che già da lungo tempo sparirono. Io credo, signori, che la Camera debba essere grata a questi eruditi oratori, che ci istruiscono, che ci illuminano sulle origini storiche del diritto attualmente vigente; ma non credo che queste discussioni, che queste indagini possano esercitare un'importante influenza nella deliberazione del Parlamento. Signori, considerate qualunque degli istituti morali o sociali, che siano fondati nelle ragioni immutabili delle cose: voi vedete che si estendono largamente per tutti gli Stati, voi vedete che attraversano i secoli; ma credete voi che questi istituti così durevoli e così estesi, perchè hanno origine nella natura immutabile delle cose, credete voi che rivestano in ogni tempo od in ogni luogo la stessa apparenza esteriore? No certamente.

Un esame per quanto superficiale delle varie parti delle legislazioni ci dimostra il contrario; e ciò avviene perchè gli istituti anche i più razionali, anche i più naturali non si svolgono isolati, si svolgono in mezzo a molte vicende di altre condizioni sociali, a molti elementi estranei, e subiscono, in una parola, le influenze esteriori. Non arrestiamoci dunque alle diverse forme che la storia ci può presentare di un istituto giuridico, ma penetriamo nella sostanza nella ragione intima delle cose, e sappiamo che, quando un istituto si estende per tutto il mondo civile e dura per secoli, oh! questo non può avere a fondamento una ragione temporanea, una ragione fittizia, perchè un effetto perenne ed universale non può derivare altrimenti che da una causa egualmente universale e perenne: e non c'è altra causa universale e perenne che la ragione, che la natura immutabile delle cose. Se dunque, o signori, un istituto giuridico, benchè variato di forme, nato da cause occasionali diverse, e trascinato di vicenda in vicenda nel corso dei secoli, pur sempre ammise l'intervento del potere civile nella

nomina dei prelati ecclesiastici, e ciò universalmente e per secoli, io ne concludo arditamente che questo istituto trae la sua più vera ed intima ragione dalla natura immutabile delle cose.

E la ragione intima, la ragione permanente di cotesto istituto, non è difficile, o signori, di rinvenirla.

È un concetto volgare che la Chiesa cattolica si limita al governo strettamente spirituale.

No, o signori: la Chiesa si attribuisce ed esercita con grande efficacia il *governo morale* del mondo. L'umanità è governata, o signori, sotto questo triplice aspetto: sotto il rispetto del governo economico e sociale (il potere civile); sotto il rispetto strettamente religioso (potere ecclesiastico) e sotto il rispetto morale, e questo terzo campo è il campo comune in cui si incontrano il potere civile ed ecclesiastico; è in questo campo che nascono i dissidi, i conflitti, perchè il governo morale è legato indissolubilmente e colla religione da una parte o colla politica dello Stato dall'altra. Ed ecco il perchè un prelato della Chiesa cattolica non può essere altrimenti considerato che quasi come un funzionario anche del potere politico, o per lo meno lo Stato o il potere civile è legittimamente interessato ad esaminare e procacciare che la persona eletta all'esercizio del ministero ecclesiastico, non già che sia capace di bene esercitare il ministero ecclesiastico (chè di questo l'autorità civile non ha a preoccuparsi), ma sì che abbia tutte le qualità, tutte le disposizioni, che presenti le guarentigie per cui si possa sperare che, nell'esercizio del governo comune, nell'esercizio del governo morale, non leda gli interessi legittimi dello Stato; ed è dunque un interesse legittimo, un interesse permanente ed immutabile che dà diritto al potere civile di intervenire, di ingerirsi anche della nomina dei funzionari ecclesiastici della Chiesa cattolica.

È notissima una definizione di Montesquieu, quanto nota, altrettanto facilmente dimenticata: « Les lois (disse egli) sont les rapports nécessaires des choses. »

Ora negli ordini della natura vi ha sempre una gradazione, per cui si procede dalle cose di natura più semplice e generale alle cose di natura sempre più complessa e speciale. E come nell'ordine fisico la natura procede da corpi inorganici agli organizzati, agli animati sino all'organismo umano, che è il più complesso e speciale di tutti, così avviene negli istituti dell'ordine morale e giuridico; ma le leggi sono sempre *les rapports nécessaires des choses*, cioè l'espressione esatta della natura complessa delle singole specie che si tratta di regolare, e cade in un solenne errore colui che, sotto pretesto di non so quale diritto comune, applica falsamente le leggi più semplici e generali ad istituti di natura più speciale, come che si avvisasse di ridurre le leggi dell'organismo umano a quelle dei corpi inorganici

Ciò posto, non spiacciavi, o signori, di applicare questa semplicissima idea alla serie delle associazioni, alle associazioni libere e private, alle associazioni costituite in corporazioni non religiose, alle associazioni incorporate coll'elemento religioso, alle associazioni che abbracciano l'orbe cattolico, alle associazioni cattoliche la cui potenza e vita è concentrata in una sola persona, alle associazioni che non ammettono il diritto del libero esame, e combattono i principii della moderna civiltà.

Primo, associazioni libere e private: esse non hanno esistenza distinta da quella dei soci; sono caduche, fugaci: tutte insieme costituiscono il movimento sociale, nessuna di esse acquista una potenza soverchia e tale che imponga riguardi speciali allo Stato;

Secondo, associazioni costituite in corporazioni dalla legge civile: in esse già si rivela un nuovo elemento che richiede relazioni speciali; infatti queste associazioni hanno un'esistenza distinta da quella dei soci, esse rappresentano non solo il presente, ma l'avvenire e possono acquistare una grande potenza.

Aggiungete ora alle associazioni incorporate anche l'elemento religioso.

La potenza e la perennità del sentimento religioso che mette in pensiero i filosofi, e sempre commuove e domina le grandi masse delle popolazioni, il nesso della religione col governo morale del mondo, e conseguentemente col governo sociale, sono questi nuovi e potentissimi elementi, che generano nuovi e speciali rapporti tra le dette associazioni e lo Stato. E in questa serie di associazioni, cioè nelle corporazioni religiose, altro è che esse sieno molteplici e dissidenti, ed altro che si siano fuse in una sola confessione, in una medesima credenza universale, e costituiscano un orbe cattolico; ed altro ancora sarà, se questa grande associazione viva una vita libera, diffusa in tutte le sue parti, o se al contrario la vita e potenza sua sia concentrata in un dittatore spirituale; o per ultimo altro è, se la dittatura della corporazione cattolica ammetta il diritto del libero esame, o se con la sua concentrata potenza impugni il principio civile rappresentato dallo Stato, e condanni le libere istituzioni politiche.

Ora, o signori, misurate la distanza che disgiunge quest'ultimo organismo cattolico da quello delle associazioni private, e poi ditemi se le leggi, *rapports nécessaires des choses*, debbano essere eguali; ditemi se questa corporazione, che desta il fanatismo religioso di tutta Europa contro un certo regno, e gl'impone tali riguardi da indurre i legislatori a discutere laboriosamente certe leggi sopra certe guarentigie, sia da pareggiarsi umilmente ad una associazione privata e libera, ad una associazione accademica, ad una società mercantile.

Ed avvertite che la formidabile potenza cattolica non nacque di propria virtù dal cristianesimo, ma sì dalle concessioni civili imprudentemente moltiplicate e accumulatesi man mano a favor suo nel corso dei se-

coli. Infatti, se la Chiesa cristiana, sotto Costantino e i seguenti imperatori, fu eretta in corporazione, acquistò ricchezze, privilegi, giurisdizioni, ed ebbe a sua disposizione il braccio secolare, non fu questa una concessione del potere civile? Se più tardi una parte delle popolazioni italiane, *formanti una società civile*, si sottomise, con o senza il consenso dell'imperatore, alla potestà temporale del Papa; se le principali prelature ecclesiastiche acquistarono in tutta Europa signorie territoriali e feudali; se in qualche regno il clero acquistò il terzo intero del territorio immune da tributi; e se il potere civile, per suo eterno obbrobrio forniva all'Inquisizione ecclesiastica i feroci mezzi, al cui pensiero inorridisce la civiltà, i mezzi, dico, d'imporre col terrore la dittatura spirituale alle moltitudini ed allo stesso clero, spogliandolo di libertà, e concentrandone la potenza in un solo; ditemi, o signori, se queste non siano state concessioni della società, del potere, dell'impero civile.

Ed ora che il potere, o lo Stato, o la società civile crearono una potenza formidabile e pericolosa per i diritti dello Stato medesimo, per la libertà civile, quale è, vi domando io, il diritto dello Stato in questa condizione di cose? Il diritto è di ritogliere in parte quello che fu imprudentemente donato, il diritto è di moderare, per quanto lo richiede la sicurezza dello Stato medesimo, la potenza e la forza da lui stesso creata, il diritto di adottare provvedimenti capaci a sminuire gli effetti, i mezzi nocivi di questa pericolosa e straordinaria potenza. Eccovi, o signori, la ragione dello Stato, quella *potestas indirecta in sacra*, di cui parlano i più savi pubblicisti, i più eminenti scrittori di diritto pubblico ecclesiastico.

È inutile dissimularcelo: nel seno dell'umanità vivono due principii indistruttibili: il principio religioso, d'onde l'autorità della fede; ed il principio civile, il diritto del libero esame, la libertà filosofica rappresentata dallo Stato. Questi due principii si combattono eternamente; e se in certe epoche l'un principio si crede di essere sul punto di vincere ed atterrare l'altro, la storia dimostra quanto vana sia sempre stata siffatta lusinga or dell'uno, or dell'altro. Nè io mi meraviglio di questo dualismo interminabile: il dualismo è la legge universale ed immutabile della creazione, lo disse l'Ecclesiaste: *Intuere in omnia opera Altissimi: omnia duplicia, et unum contra unum.*

Quale dunque deve essere il criterio, la regola di condotta dello Stato, nella lotta dei due principii, uno rappresentato da lui medesimo, e l'altro dalla Chiesa? La norma è questa: lo Stato deve rispettare la missione della Chiesa, e difendere energicamente la propria.

Or bene, o signori, torniamo al nostro argomento: offrendo la libertà, nella questione di cui si tratta, alla Chiesa cattolica, noi la rispettiamo; e se la libertà è rifiutata, ritenendo il diritto del potere civile e contrapponendolo ad una soverchiante dittatura ecclesiastica, noi difenderemo energicamente la missione dello Stato. Ho detto. (*Bravo! Bene!*)

BONGHI, *relatore*. Quantunque la Commissione avesse, come gli onorevoli miei colleghi intendono, motivo e cagione di discorrere per molto tempo, tanti sono stati i discorsi ai quali il relatore avrebbe, per ragione di cortesia e di difesa, obbligo di riferirsi; nonostante a me pare d'interpretare il desiderio della Camera e l'interesse del paese, riducendo nel numero minore di parole possibile la mia risposta. Ed è fortuna che questo non mi debba riuscire punto rincrescevole, poichè so di non poter aspirare a nessuna lode di eloquenza. Del resto, se anche vi aspirassi, non vedo perchè, quando tanti si propongono di ottenerla col discorrere lungo, non sarebbe bene che qualcuno tentasse di conseguirla col discorrere breve. (*Ilarità*)

Ora le varie proposte che stanno davanti alla Camera, se si riducono al concetto dal quale muovono, si vedono raccogliersi tutte in questo: i diversi proponenti o rigettano affatto l'abbandono del diritto di nomina e di proposta da parte del Governo, ovvero non lo rigettano assolutamente, ma vogliono che l'abbandono di questo diritto di nomina sia condizionato ad una riforma ovvero nel modo in cui i ministri della Chiesa oggi sono installati od eletti od approvati od accettati dal Governo e dalle popolazioni, ovvero così in questo, come nel modo d'amministrare la proprietà ecclesiastica.

Ebbene, in quanto ai primi, cioè a dire a quelli i quali rigettano affatto, come l'onorevole Ugdulena, l'abbandono del diritto di proposta e di nomina, io fo loro osservare che essi non hanno appuntate le loro ragioni contro il preciso sistema che la Commissione propone, ma hanno argomentato come se la Commissione proponesse di abbandonare in tutto e per tutto ogni vigilanza del Governo in quello che si riferisce all'installazione dei ministri della Chiesa.

Or bene, questi onorevoli oratori avrebbero dovuto ricordare che il sistema della Commissione non è questo.

Il sistema della Commissione è abbandonare sì l'ingerenza che lo Stato oggi esercita nella nomina di questi ministri, ma mantenere per ora la vigilanza e sindacato che lo Stato esercita su queste nomine una volta fatte, prima che i nominati entrino nell'ufficio e per abilitarli ad entrarvi. E qui è bene che l'onorevole Carutti smetta una erronea interpretazione che ha posto avanti e l'onorevole Mancini un dubbio che ha espresso.

Il diritto dell'*exequatur* e del *placet*, che i Governi hanno esercitato finora, non si riferisce a tale o tale altra parte della collazione dei benefizi; il diritto dell'*exequatur* e del *placet* l'investe tutta. Esso si riferi-

sce alla pubblicazione dell'ordinanza ecclesiastica colla quale un sacerdote è investito del benefizio, maggiore o minore che sia. Questo rescritto può essere pubblicato o no nello Stato, secondo che l'autorità suprema dello Stato vi appone o no il suo *exequatur* o il suo *placet*, la sua *visura* in somma; cosicchè non è punto vero, non è punto esatto che l'autorità ecclesiastica, quando si mantenga il diritto al Governo dell'*exequatur* e del *placet*, e si lasci quello della partecipazione della nomina stessa del beneficiato, l'autorità ecclesiastica, come supponeva l'onorevole Carutti, potrebbe da parte sua nominare il vescovo, e lo Stato, dalla sua, negargli la temporalità; cosicchè niente mancherebbe a quel vescovo per esercitare pubblicamente l'ufficio suo, se potesse e volesse farlo *gratis*. Bisogna bene persuadersi che giuridicamente le temporalità sono intimamente connesse coll'ufficio; e, in tutti quanti i rescritti coi quali dal Pontefice o dal vescovo un benefizio maggiore o minore è conferito, il Papa per la parte sua, i vescovi per la parte loro non conferiscono solo l'offizio al vescovo o al parroco, ma conferiscono nel tempo stesso il godimento dei beni annessi a quell'uffizio ecclesiastico, sia di vescovo, sia di parroco necessariamente e giuridicamente annesso.

E questo diritto di conferire l'ufficio ecclesiastico insieme colle temporalità delle quali l'investito è abilitato a godere il frutto in compenso del suo lavoro spirituale, questo diritto, dico, non potrà mai essere alterato o variato fino a che il concetto del benefizio non sia alterato, fino a che l'entità giuridica del benefizio non sia distrutta; poichè esso è l'unico residuo, l'ultima ombra che noi da una parte e la Chiesa dall'altra, concordi in ciò, custodiamo molto più gelosamente del dovere, di quell'antica e vecchia organizzazione feudale nella quale nacque e si sviluppò; l'unico resto di quel vecchio organismo nel quale l'uffizio era connesso col patrimonio, nel quale l'uffizio germogliava, per così dire, dalla terra stessa di cui raccoglieva l'uso e il frutto. Cosicchè, sì il Pontefice per parte sua, che i vescovi per parte loro, quando istituiscono vescovi e parroci, danno allo stesso tempo l'uffizio ed il benefizio, attribuiscono l'esercizio del potere spirituale e il godimento dei beni temporali; e l'*exequatur* ed il *placet* dello Stato, apponendosi alle ordinanze, alle bolle, ai brevi, alle lettere, ai rescritti del Papa e dei vescovi, abilita così all'esercizio pubblico, esterno, legale dell'uffizio, come al sicuro, tranquillo, giuridico godimento dei beni, che con quell'uffizio è connesso.

Ed è bene osservare altresì che il diritto dell'*exequatur* e del *placet* si applica a tutti quanti i benefizi maggiori e minori, a tutti quanti gli investiti dei vescovati e delle parrocchie; cosicchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l'autorità dello Stato, tutta la sua facoltà di sindacato sulle qualità delle persone investite della giurisdizione ecclesiastica in quanto possono influire sulla quiete e sulla sicurezza pubblica, mentre il diritto di nomina e di proposta non si riferisce, ed anche solo in parte, se non ai vescovi soli.

Ora la Commissione spera che il Ministero si vorrà accostare al suo sistema, perchè, come la Commissione proverà quando si tratterà dell'*exequatur* e del *placet* nell'articolo 17, questo sistema suo non viola nessuno dei diritti della gerarchia ecclesiastica, e non serve se non a frenarla quando e dove volesse abusarne a danno dello Stato.

La Commissione proverà che questo diritto di *regio placet*, esercitato *ab antiquo* dagli Stati, non può essere abbandonato se non quando sia restituita, nel congegno del governo della Chiesa, qualche influenza all'elemento sociale, qualche diritto ai cleri e popoli delle diocesi; cosicchè l'autorità ecclesiastica si senta più penetrata, che non è ora, dall'atmosfera nella quale vive e si muove.

La Commissione non viola, non tocca, non vizia l'organismo della collazione del beneficio; lascia che in ciò l'associazione cattolica, quale diffatti si trova costituita, si determini da sè sola: ma vuole che pure lo Stato si tuteli dai pericoli che potrebbe cagionargli attualmente l'arbitrio che intanto, per le norme che nella collazione potrebbero immediatamente prevalere, l'alto clero acquista assoluto dietro l'abbandono per parte del Governo d'ogni ingerenza nelle nomine stesse dei beneficiati. E la Chiesa in nessun periodo della sua storia ha negato, che lo Stato possieda questo diritto di tutelarsi. Certo, lo Stato potrà rinunciare anche a questa tutela; ma non prima e non per altra ragione che ha fatto in ogni altra cosa. Come e quando l'ha fatto? Surrogando l'azione della cittadinanza stessa a sè medesimo; chiamando tutti i cittadini a partecipare in quella funzione che esso esercitava prima solo e come Governo, a nome di tutti. Come s'astiene e s'asterrà ogni giorno più in tutti quegli ordini di operosità puramente civili e laici, nei quali esso stesso colla sua mano ha potuto surrogare e surroga ogni giorno l'azione del cittadino alla sua, così potrà fare rispetto alla Chiesa, nella quale pure non può appartenere ad esso il surrogare l'azione dei fedeli e dei sacerdoti alla propria; poichè questa è la libertà, ed in ciò convengo perfettamente cogli onorevoli contraddittori: il surrogare l'azione di tutti all'azione del Governo. E questa è la libertà che il Parlamento ha introdotto e vuole introdurre via via colla mano sua in tutte quante le operosità sociali, delle quali può essere lasciata la cura e l'uso alla sola cittadinanza, ma che non può introdurre del pari esso stesso in quelle operosità affatto morali e religiose, le quali il principio, il concetto medesimo della libertà l'obbliga a lasciare al loro proprio e spontaneo movimento.

Ebbene la Commissione dice: il Governo aspetti quel giorno in cui veda questa libertà introdotta naturalmente in quegli ordini di azione morale ed ecclesiastica, nei quali non spetta a noi di introdurla; e

quel giorno, come è stato fatto per gli altri ordini di operosità civile e sociale, il Governo getterà via cotesti suoi *exequatur* e *placet*, cotesti suoi diritti di *assenso regio*.

Questo adunque è il sistema della Commissione; è un sistema che non compromette nulla, e, come in ciò che mantiene salva intanto l'autorità e la tutela dello Stato finchè il freno naturale della libertà non vi si surroghi, così in ciò che lascia non fa se non permettere che questa libertà sorga, ed abbandona perciò quello che del resto è, sotto ogni rispetto, giusto, equo, ragionevole, necessario abbandonare.

Non ripeterò qui la storia (già molte volte fatta in questa discussione, e, appunto perchè molte volte fatta, non esposta, per quanto è almeno parso a me, da nessuno degli oratori con animo abbastanza largo ed imparziale e con sufficiente copia di nozioni precise) delle diverse forme usate nelle nomine dei vescovi e dell'influenza esercitata sopra esse dai Governi.

Tutti quanti intendono che questa storia è assai difficile a farsi in brevissimo spazio di tempo; tutti quanti intendono che un'erudizione monca e saltuaria può giovare piuttosto a farla fraintendere che a farla intendere.

Le citazioni di testi latini smozzicati, presi di qua e di là, non servono già a presentare davanti alla mente l'intera serie delle vicende e dei fatti; servono piuttosto a fissare la fantasia di chi parla o di chi ascolta sopra un fatto solo, e ad indurla ad applicare a proposito la norma che da quel fatto scaturisce a tutta una storia lunghissima e complicatissima, lungo la quale le vicende sono state moltissime e svariatissime.

L'onorevole Corbetta, per darne un esempio, ha citate alcune parole di Lupo da Ferrara, segretario di Carlo il Calvo, nelle quali è detto che papa Zaccaria aveva conceduto a Pipino, stante l'infelicità dei tempi, di nominare i vescovi. E indovinate per qual fine questa citazione è stata fatta. L'onorevole Corbetta ha citato un passo in cui è detto che dall'autorità ecclesiastica è conceduto al potere laico un diritto, per dimostrare che la potestà laica ha per natura sua quel diritto! E non basta. L'onorevole Corbetta non ha letto Lupo di Ferrara egli stesso; perchè, se l'avesse letto, avrebbe visto che questo non dice già che a Pipino fosse stato concesso cotesto diritto di nomina assolutamente, bensì che il Pontefice gli aveva commesso e concesso di provvedere in alcuni casi, poichè non era, per il turbamento profondo dei tempi, possibile il chiamare i cleri e i popoli ad eleggere, secondo era tuttora l'uso canonico.

E, per darne un altro esempio, l'onorevole Mancini, colla citazione d'un altro passo latino, vi ha voluto provare che persino Innocenzo III aveva rispettato il diritto dei principi d'immischiarsi nella nomina dei vescovi, perchè, quando egli era stato balio di Federico II, aveva egli stesso, a nome del suo pupillo, prestato l'assenso regio alla nomina dei vescovi nel regno delle Due Sicilie.

Ma l'onorevole Mancini ha dimenticato di dirvi che Innocenzo III aveva convertito in un obbligo di dare l'assenso la facoltà di darlo o no che Guglielmo aveva ottenuta da Papa Adriano.

Un *potere* era stato commutato da Innocenzo III in un *dovere*, e come tale esercitato da lui. Della quale diminuzione dell'anteriore diritto regio Federico II lo rimproverò quando fu maggiore di età e governò lui.

E a che serve davvero il citare, a che serve l'andare ricercando passi e testi per ispiegare quale sia il concetto, la natura, l'essenza della nomina del ministro di un'associazione religiosa e soprattutto della cattolica? Mio Dio, ma quale pagina del vangelo non rivela da essa sola il concetto col quale l'associazione cristiana si è formata! quest'associazione cristiana che è stata la più feconda e la più sublime delle ribellioni della coscienza umana contro la podestà dei Governi! E voi volete che questa associazione cristiana, nascendo, non abbia sentito per primo suo obbligo, per prima sua necessità, per primo suo istinto, il diritto assoluto di nominare da sè i ministri suoi, di scegliere da sè quelli nei quali essa doveva porre la sua fiducia per esserne diretta nella fede e nella morale?

E questo è il concetto che traspare più costantemente, più intimamente da tutta quanta la storia cristiana dai primissimi tempi fino ad ora.

Certo questo concetto ha durato fatica a penetrare, a svilupparsi, a prevalere contro organismi politici che lo respingevano con tutta la forza loro; ma non calunniamo gli sforzi di quelli che gli hanno ottenuto la vittoria, perchè sono stati sforzi eroici e bagnati di sangue, che hanno introdotta nel mondo la libertà della coscienza morale e religiosa, e con queste resa stabilmente vittoriosa ogni altra. Intendo che nei primi secoli, dopo che Costantino ebbe fatto pubblico il culto cristiano, e quantunque egli stesso lasciasse intera la libertà dell'elezione dei vescovi, intendo, dico, che per lungo tempo gli imperatori d'Oriente che gli succedettero, a più riprese intervennero nelle nomine dei vescovi e violarono la libertà dei cleri e dei popoli, chiamati dai canoni ad eleggerli. Chi non lo intende? Cotesti imperatori erano successori di altri che avevano per più secoli attribuito a sè medesimi il nome di *pontefici massimi*, e stentarono essi stessi molto tempo ad abbandonarlo. Nell'impero che essi reggevano era persistita per più secoli, e stentava a dileguarsi la tradizione che nell'imperatore stesse il diritto di reggere la religione dei popoli, il diritto che la Chiesa cristiana era venuta a scuotere e a distruggere. Ma non poteva essere l'opera di un giorno solo. Questa profonda mutazione nel concetto della competenza propria, il potere politico e civile non l'ha ammessa che a poco a poco dopo infiniti sforzi e dopo infinite lotte e fa-

tiche; ma la Chiesa, col durare in questa lotta e col vincerla, ha ben meritato, confessiamolo apertamente, della libertà umana. Il principio che la Chiesa ha di feso contro la podestà civile, è stato il germe dal quale è nata l'antonomia perfetta della libertà morale e religiosa nel mondo; il principio il quale ha impedito che una tirannide intera, incontrastata si mostrasse mai più, e che lo impedirà per sempre. (*Bravo! Bene!*)

E si va ricercando dove e quando e come questo principio fosse violato e calpestato, per trovare fondamento al diritto presunto di violarlo e di calpestarlo? Certo dopo che fu violato dagli imperatori d'Oriente, per la memoria che si manteneva viva dell'impero anteriore a Costantino; dopo che fu violato a più riprese ed in più casi da imperatori abituati a reggere una macchina che cadeva a pezzi, col loro arbitrio solo, fu violato ancora più tardi dai principi barbari che nell'impero frantumato e disciolto a cotesti imperatori succedettero. E quei principi barbari, una volta battezzati, non negavano già alla Chiesa, a cui s'erano uniti, il diritto di reggersi da sè: la passione in essi era più forte della mente, e l'interesse più forte della passione. Il giorno dopo quello in cui avevano riconosciuto quel diritto, e s'erano gittati ginocchioni davanti al sacerdote, che dichiaravano padrone di sè, il giorno dopo irrompevano a rifarlo servo. Ed il sacerdote cristiano resistette ancora; e qualunque sia oggi il nostro dispetto, la nostra giusta querela contro di lui per quello che ha fatto dopo, riconosciamo con sollecitudine che egli però allora ha difesa ancora la libertà delle nostre coscienze, delle nostre convinzioni morali e religiose, e sappiamogliene grado. (Bene! *a destra*)

Ed a quelli tennero dietro assai davvicino altri tempi nei quali i principi investirono di feudi i vescovi; ed i vescovi fecero a gara a prenderli; e tutta quanta la Chiesa divenne un organismo civile e politico, connaturato collo Stato stesso. Chiesa e Stato precipitavano insieme. L'episcopato fu prossimo a mutarsi in un feudo, che il principe dovesse conferire come ogni altro beneficio.

E allora, quando una così perniciosa corruzione era prossima a diventare per la consuetudine un fatto legittimo, un monaco italiano, Ildebrando, una delle più salde ed ardenti tempre d'uomo che sia stato mai visto, sorse e strappò, sfidando ogni pericolo e danno, la libertà delle elezioni ecclesiastiche al potere dei principi.

È una gloria nostra, onorevoli colleghi, e rivendichiamola. Furono quasi tutti italiani e tutti inspirati da lui quei Pontefici che riuscirono a rivendicare in libertà la Chiesa prossima a diventare vassalla, e dettero la prima scossa all'organismo feudale, come i loro predecessori avevano data l'ultima alla corrotta macchina dell'impero romano.

Certo, Ildebrando e i suoi successori avevano torto quando credevano che la coscienza umana o cristiana dovesse essere tutta confiscata dall'autorità del Pontefice; ma avevano ragione nell'impedire che fosse tutta confiscata dalla potestà del principe. Ciò in cui avevano torto è scomparso; ciò in cui avevano ragione è rimasto. Ed essi, osservate bene, non combatterono, non lottarono, non vinsero per attribuire a sè la nomine dei vescovi, ma perchè i principi le lasciassero intere all'elezione dei cleri e de' popoli, a' quali spettava per la più antica e la più santa e la più ragionevole delle tradizioni apostoliche.

Ma presto, assai più presto che noi si poteva pensare, succedettero altri tempi. I cleri e i popoli di ciascuna diocesi, per il turbamento continuo delle società e per uno spirito nuovo che cominciava a spuntare e per le divisioni della Chiesa, divennero disadatti alle elezioni. Ed allora durante il duodecimo secolo, e più stabilmente dal decimoterzo in poi, le elezioni caddero alle mani dei capitoli delle chiese cattedrali.

Erano già corrotte, già degeneri queste corporazioni anguste, quando il diritto delle elezioni, perduto dal clero e dal popolo si restrinse nelle loro mani. Non furono, non potevano essere adatte nè a difenderlo nè a conservarlo.

Il Pontefice romano cominciò via via ad usurparlo sopra di esse. Ad un diritto di elezione, così raccorciato, così diminuito, così privo di larga e sicura base, succedette l'arbitrio della curia di Roma, coi mandati, colle grazie espettative, colle affezioni, colle riserve, con ogni altra maniera di violazione del diritto di ciascuna Chiesa.

È vero; ma per fortuna, diciamolo a nostro onore, non furono italiani codesti Pontefici, i quali allargarono ed alterarono così funestamente i diritti del loro primato, assumendo che tutta la sostanza ecclesiastica fosse del Pontificato romano, e tutte quante le collazioni dei benefizi gli appartenessero. V' ha qualcosa nel genio italiano che gli impedisce, gli vieta le esagerazioni, che gli fa intendere le necessità morali della condotta delle società di qualunque sorta. Non furono italiani, ripeto, per la più parte codesti Pontefici; furono francesi. (Bene! *a destra*)

A scusa loro si può dire che vennero trascinati a questo eccesso dalla infelicità dei tempi, dalle pressure dei principi, dalle scissure interne della Chiesa stessa; e a conforto nostro si deve aggiungere che l'eccesso e l'abuso loro produsse subito nella Chiesa di ciascuna nazione un movimento di contrasto e di opposizione.

I Concilii di Costanza e di Basilea, nati dall'istinto spontaneo dei popoli cattolici per mettere riparo ad una colluvie inaudita di mali, spezzarono l'abusata potestà pontificia. Per la Prammatica Sanzione in Francia, per il concordato moguntino in Germania fu restituito ai capitoli il diritto di eleggere i vescovi. Ma i capitoli non erano abbastanza forti per mantenerlo, e,

dopo che il Pontefice aveva dimostrato che egli era abbastanza potente nella Chiesa per ascrivere a sè il diritto di conferire poco meno che tutti i benefizi ecclesiastici, i principi trovarono comodo di non aversi ad intendere che con lui; e quelli tra essi che lo vollero, poterono via via ottenere da lui che abbandonasse nelle loro mani il diritto di nomina che era stato poco innanzi restituito ai capitoli.

I principi nominarono da una parte e il Pontefice confermò dall'altra; tutto il libero giuoco dell'influenza del clero particolare andò smarrito e perso, come prima era andato smarrito e perso quello dell'influenza del laicato. Sul mondo religioso si stese quella nebbia di potere assoluto che si cominciò a stendere ed addensare sul mondo civile.

La reazione non fu portata in Germania così oltre come in Francia; in Germania il potere elettivo dei capitoli si mantenne, e tuttora, fuori che in Austria e Baviera, si mantiene.

Questa è la condizione attuale dell'ingerenza della potestà civile nella nomina dei vescovi. Ma considerate di che natura è questa ingerenza. Essa oggi dipende tutta quanta dal diritto positivo, dipende dai patti che i Pontefici hanno conchiuso coi Governi; patti nei quali i Pontefici ora hanno assegnata ai re la nomina dei vescovi, ora l'hanno lasciata ai capitoli; ma l'una e l'altra ha sempre il suo fondamento in cotesti concordati o patti.

In questa discussione ho sentito (ed è forse stata la principal cagione della lunghezza di essa) sempre parlare del diritto di nomina o di proposta che oggi hanno i principi rispetto ai vescovi, come d'una conseguenza di quel diritto che avessero esercitato in qualunque altra maniera in altri tempi. Ma il diritto che oggi hanno i principi è di natura ben diversa da quegli altri modi d'ingerenza più antichi, così ostinatamente contrastati; nella storia non si riuscirebbe a trovare nessun filo che congiunga questo diritto nuovo agli anteriori veri o presunti. Trovate un filo continuo nella tradizione storica, da alcuni secoli in qua, per l'*exequatur* ed il *placet*, ma non trovate nessun legame storico tra il diritto che oggi i principi esercitano in virtù dei concordati circa la nomina dei vescovi, ed i diritti che abbiano potuto esercitare a torto o ragione gl'imperatori d'Oriente od i principi del medio evo.

E il diritto presente ha tutt'altro effetto. I principi del medio evo esercitavano quei diritti che furono poi loro strappati dalla forza della coscienza morale, religiosa dei cleri e dei popoli, sopra una Chiesa affatto diversa da quella che oggi esiste. In quella Sicilia, nella quale il conte Ruggiero ottenne da Urbano II che attribuisse l'ufficio di legato apostolico a lui e a suoi successori, i vescovi erano, per usare una parola del senatore Amari, prefetti e commissari generali del principe, tenevano tutta nelle loro mani la giurisdizione civile. Carlo Magno aveva già dato alle loro sentenze l'esecuzione parata; essi erano ufficiali dello Stato, e possedevano beni feudali, rispetto ai quali erano vassalli del re. E nonostante questo, la forza della coscienza morale e religiosa, vigorosamente maneggiata dai Pontefici, fu così forte che lo Stato dovette piegare il capo, e lo piegò, perchè ci era in tutta quanta la società di allora una forza di resistenza morale che non so se sia maggiore oggi, e sarebbe desiderabile che non s'allentasse ed affievolisse mai.

Si guardi ora, nelle sue attuali e vere condizioni, il diritto che oggi esercitano i principi, dove l'esercitano, nella nomina dei vescovi. In qual parte dello Stato oggi il Re d'Italia sarebbe in grado di esercitare questo diritto, che, come vi diceva, è un diritto positivo, scaturito, dopo infinite variazioni succedute nel congegno della nomina dei vescovi, da patti positivi, e firmati dai principi come capi dello Stato, dai Pontefici come capi della Chiesa?

Il Re d'Italia non l'esercita in tutte quante le provincie del regno: l'esercita nel Napoletano, nel Piemonte, nel Lombardo-Veneto, dove, per diversi patti della Sede Pontificia coi Governi anteriori, ha un diritto di nomina; qui in Toscana, dove ha un diritto di proposta fatta per mezzo di quaderne; in Parma, in Modena non l'esercita punto, perchè non l'ha; nelle Romagne ciascuno intende che non è in grado di esercitarlo nè di averlo.

Adunque questo diritto, che noi proponiamo di abbandonare, non è un diritto che scaturisce dalla natura stessa delle relazioni della potestà civile coll'autorità ecclesiastica, ma è un diritto che, come è variamente esercitato, così variamente nasce da patti diversi bensì, ma da patti che voi, badate bene, avete annullati tutti.

Si sono fatte molte citazioni latine in questa discussione; permettete che io pure ne faccia una, e che anche Salomone sia nominato fra i santi Padri che sono stati allegati finora. (*Si ride*) Egli ha scritto: *Justitia elevat gentem*. Non vi domando altro che questa maniera facile di elevarci.

Diffatti, senza accennare alle leggi, ai decreti coi quali sono stati annullati i concordati dall'onorevole Mancini nel Napolitano, dall'onorevole Ricasoli in Toscana, dal Parlamento, per legge, nella Lombardia, dal Governo, per decreto, in Venezia; senza accennare a questi fatti, io vi domando: non avete voi detto sempre che i concordati si debbono ritenere sciolti, possono almeno essere sciolti da ciascheduna delle due parti contraenti, quando l'una o l'altra di esse trovi in quelli un impedimento all'esercizio legittimo di quella che è una potestà sua essenziale? Questo è stato detto sempre nel Parlamento subalpino e italiano; vi è stato detto sin da che fu fatta la legge d'abolizione del foro ecclesiastico. Ebbene, questa non è una dottrina nuova, nè solamente nostra; è una dottrina della Curia romana, la quale non si è mai creduta obbligata a man-

tenere perpetuamente i concordati o gl'indulti; si è creduta anzi in debito e in diritto di scioglierli quando ne venisse, per una nuova condizione di cose, un ostacolo all'esercizio della sua essenziale potestà spirituale. In qualcuno, anzi, di questi concordati, in quello, per esempio, del 1516, è espressamente detto quando il principe decade dal diritto di nomina.

E se un Papa, un Pontefice più audace e meno legato alle consuetudini, fosse stato sulla Sede di San Pietro avrebbe annullato egli stesso i concordati diversi conchiusi cogli anteriori principi d'Italia, come ha abolito la Legazia di Sicilia. Che i concordati siano di questa natura lo dicono i canonisti stessi, e da essi l'abbiamo imparato; e, se non lo volessimo imparare da loro, ce ne terrebbero luogo gli scrittori di diritto internazionale, il Bluntschli, per esempio, che ho davanti.

Ebbene, con che diritto voi oggi vi presentereste al Pontefice per dirgli: noi vogliamo pel Napolitano esercitare il diritto di nomina pei vescovi, che ci è stato concesso da quel concordato del 1818, che l'onorevole Mancini ha abolito nel 1861?

Con qual diritto andreste davanti al Pontefice per dirgli: noi vogliamo presentare la proposta di quattro persone per ciascuna vacanza di vescovato in Toscana, in virtù d'una consuetudine antica, quando l'onorevole Ricasoli ha abolito nel 1860 un concordato col Pontefice?

Che diritto avreste voi di presentarvi, per questa stessa ragione, a proporre i nomi dei vescovi del Piemonte al Pontefice, quando avete dichiarato nullo, sino da quando avete fatta la legge sul foro ecclesiastico, il concordato, se non erro, di Benedetto XIII con Vittorio Amedeo?

Dunque vi manca la base di questo diritto; vi manca la ragione di questa domanda. A che censure non sarete ragionevolmente esposti quando voi vorrete invocare cotesto diritto positivo che avete frantumato, che avete scrollato da voi stessi? E avete fatto bene a scrollarlo, perchè si fondava sopra un'idea dello Stato diversa veramente da quella da cui oggi muovono coloro i quali vogliono mantenerlo, ma assai più perfetta, assai più progressiva, assai più razionale di questa. Con qual ragione potreste opporre il diritto che traete dal concordato? Con nessuna addirittura. Non vi dirò ciò che potrebbe dirvi il Pontefice; ma vi vorrei dire quello che scrissero i vescovi delle provincie di Vercelli e di Genova nella protesta che fecero quando il Governo pubblicò i decreti sull'Economato, sull'*exequatur*, sul *placet*.

Le loro parole furono dure, crudeli e scritte in un latino orrendo; non ve le ripeterò, per non farvi perder tempo, ma alle medesime sarebbe difficile il levar la ragione dell'asprezza onde sono improntate o il dichiararle false od esagerate (1).

Altri onorevoli proponenti vogliono che si abbandoni il diritto di nomina o di proposta; ma che nello stesso tempo si costituisca un'associazione, una congregazione, nelle cui mani s'affidi il diritto che lo Stato abbandona. Io non credeva davvero che fosse così piacevole fare da vescovo. Vedo che si è avuto ragione a dire che chi *episcopatum desiderat, bonum opus desiderat;* ma non credevo che qui ci fosse alcuno il quale fosse in questo desiderio, e avesse ragione di credersi in grado di pretendere che gli si soddisfacesse. Quanto a me, io sono certamente di parere che una riforma nel congegno elettorale della Chiesa debba essere fatta; ma credo che sia la Chiesa quella che la debba, che la possa fare. Non siamo noi quelli che dobbiamo, che abbiamo competenza a farla; a noi non può spettare che levar via dinanzi alla Chiesa gl'impedimenti a farla.

Mi meraviglio che l'onorevole Crispi, il quale desidera questa riforma nella Chiesa e vuole che sia fatta da essa stessa, pure vi scongiura di non abbandonare il diritto di nomina e di proposta rispetto ai vescovi, anzi di non abbandonare neanche la Legazia apostolica di Sicilia. Ma come dunque, senza levare di mezzo questi diritti che legano la Chiesa allo Stato, si può aspettare, si può pretendere che questo moto spontaneo nella Chiesa si produca?

Ebbene, se nella Chiesa vi sono forze morali atte ad ordinarla altrimenti, ad influire sul suo governo, esse saranno efficaci da sè. Ma se non ci sono, le vostre congregazioni parrocchiali, le vostre congregazioni diocesane saranno atte a crearle esse? Potranno disordinarle peggio; ma ricostituirle, oibò, nè punto nè poco.

A che servono le congregazioni parrocchiali e le diocesane, che amministrino solo la proprietà ecclesiastica e solo di un certo genere, come vuole l'onorevole Peruzzi, o che accettino anche il vescovo nominato dal Papa, ed il parroco nominato dal vescovo, secondo vuole l'onorevole Piolti de Bianchi? Sarà lecito a queste congregazioni parrocchiane o diocesane amministrare la proprietà ecclesiastica in perfetta sicurezza di coscienza, e senza censura dell'autorità che regge la Chiesa cattolica? Se no, quali saranno i cattolici che v'interverranno o che accetteranno il vescovo

(1) Eccole: « Innegabilem probam pro eo quod concordatum illud subsistat, vigoremque suum, respectu gubernii, retineat, suppeditat id quod potestas civilis continuet usum concessionum per S. Sedem in eodem concordato sibi factarum, tam illarum quae illud praecesserunt, quam quae in illo ratahabitae sunt. Ut ad minus unum exemplum allegemus, Rex continuat nominationes ad episcopatus et alia beneficia consistorialia antiquorum suorum Statuum, quamvis id ex sua indole ad potestatem spiritualem pertineat, nec possit reddi attributum potestatis civilis nisi e concessione S. Sedis. Dominus minister itaque cuperet ut Status se liberet, quando et quomodo ipsi videbitur, ab obligationibus respectu S. Sedis contractis, et eo ipso tempore manuteneat concessiones sibi ab eadem factas? Profecto hic agendi modus esset admodum commodus, ast in linguis omnium nationum civilium signatur nomine, quod neutiquam est gratum. »

ed il parroco? Volere o non volere, la Chiesa cattolica è un ordine d'idee e di autorità costituito, nel quale voi potete sperare che una nuova vita s'introduca, se lasciate che questa vita vi s'insinui da sè medesima; ma voi la spegnerete invece, se volete questa vita introdurvela colle mani vostre, che non sono mani di persone nelle quali l'associazione religiosa dei cattolici creda o possa credere. (Bravo! *a destra*)

Lasciate dunque che questa società cattolica si muova; levatele dinanzi gli impedimenti che sta a voi di levar via; rinunciate ai diritti coi quali voi avete, come potestà civile suprema, assunto nelle vostre mani quello che era il diritto proprio di quest'associazione, e allora vedremo se quest'associazione troverà modo, avrà potere o voglia di far discendere il Pontefice a patti.

Io credo che troverà questo modo, e che il Pontefice discenderà a patti.

Io mi maraviglio (e ne dirò la ragione), mi maraviglio della modestia delle proposte che sono state fatte. L'onorevole Pescatore, che è così sgomento dei pericoli onde è minacciata la potestà civile, che vuole guarentirla dalla prevalenza dell'autorità ecclesiastica, che cosa propone? Propone che la nomina dei vescovi sia data ai canonici ed ai parroci. I canonici dunque e i parroci devono essere, nel parer suo, i difensori valenti della società laica? L'onorevole Mancini proponeva invece che fosse data ai capitoli soli. Ma non sa che i capitoli sono corpi morti da più secoli? Non sa che nei capitoli non vi è più vita religiosa e morale di sorta? Se questi capitoli dovessero essere la sola garanzia che voi chiedete per abbandonare questo diritto, v'è davvero di che stupire che ciò vi bisogni. Vi deve parer davvero senza pericolo di sorta l'abbandono di un diritto, al quale si può surrogare una garanzia cosiffatta.

Mi è parso che qualcheduno esclamasse, quando io diceva che il Pontefice sarebbe disceso a patti. Io credo che non sarebbe possibile che questo succedesse subito, se la Sede Pontificia venisse a mani di forestieri; ma, se resta in mani d'Italiani, scenderà a patti, ve lo assicuro. Gl'Italiani amano i compromessi; agl'Italiani piace camminare per la via che prediligono, se possono; altrimenti, per quella che trovano più aperta davanti a sè.

Il Pontefice, che resiste oggi con tanta ostinazione, non è in quella condizione di spirito, nella quale possiate giudicare di ciò che egli o altri farà. Il Pontefice è indispettito oggi, amareggiato, aspreggiato, s'intende. Quando il Pontefice avrà inteso che ad ogni modo bisogna andare per questa via o far punto, il Pontefice andrà. (*Movimenti*) Se non questo, l'altro andrà; e l'onorevole Crispi ne ha detta una prova.

L'onorevole Crispi, che cosa ha detto? Che in tutti quanti gli Stati nei quali la Chiesa era stata lasciata a sè medesima, in Inghilterra, in America, il Pontefice si era affrettato di acconsentire ai desiderii dei concili provinciali, i quali non avevano voluto lasciare nelle sue mani la nomina dei vescovi, ma avevano proposto che i capitoli li eleggessero.

L'onorevole Crispi stesso mi ha ricordato che ciò era accaduto anche nel Belgio. Che cosa avrebbe impedito al Pontefice di applicarvi tutte quante le regole della cancelleria apostolica? Non era più lo Stato che glielo impediva; lo Stato aveva dichiarato, nella sua Costituzione, che egli avrebbe pagato lo stipendio a quella qualunque persona che dall'autorità ecclesiastica gli fosse stata dichiarata investita del beneficio. Che migliore occasione dunque di soggettare tutti i vescovi, tutti i cleri diocesani al cenno assoluto della Sede romana? La Sede romana lo ha fatto? Oibò. Ha mantenuto il diritto antico che vigeva nel Belgio, ha mantenuto nelle mani dei capitoli la elezione dei vescovi.

La Chiesa romana intende che non è se non una autorità morale la sua; che, se essa perde l'aiuto che ottiene dall'opinione religiosa delle varie parti del mondo, appunto perchè non le resta altro, cadrà.

La Chiesa romana intende che tutto il resto dell'edificio ecclesiastico è crollato e non si regge se non nella fantasia di tanti miei colleghi, per tormentarli e spaventarli colla memoria di quello che fu e più non è. Lo intende essa meglio e assai più vivamente di noi, perchè essa è naturalmente più vigile di noi sopra un danno che la tocca più da vicino e nel vivo.

Ebbene, io sono persuaso che la Chiesa romana obbedirà alla necessità delle cose quando si sarà persuasa che questa ormai è ineluttabile. Io sono persuaso che la Chiesa romana da se medesima comunicherà ai cleri ed ai popoli, ovvero agli uni o agli altri in qualche misura la facoltà di elezione che, per le regole della cancelleria apostolica, potrebbe mantenere tutta nelle sue mani, ma che, se mantenesse così stretta nel pugno, rischierebbe di farle perdere a poco a poco tutta quanta l'adesione non solo delle popolazioni cattoliche, ma dei cleri stessi; adesione che ora pare mantenuta fittiziamente dall'ingerenza che i Governi pigliano nella nomina dei vescovi, ma che cesserebbe naturalmente nella sua forma attuale, quando l'ingerenza dei Governi cessi. E state sicuri che la Sede romana intende questo nuovo obbligo, questa nuova necessità che le viene imposta; e se voi domandaste alla Chiesa romana se le fa più comodo l'ingerenza del Governo nella nomina dei vescovi, ovvero quella qualunque concessione che dovrà fare più tardi ai cleri e ai popoli, la Chiesa romana vi risponderà: a me fa più comodo la partecipazione attuale dei Governi, perchè mi guarentisce e mi assicura.

Ebbene, questo comodo non dovete darglielo; voi dovete lasciarla alle prese col clero e col laicato, senza rinunciare per ora, come avrò più in là occasione di dire, a un diritto supremo di sindacato e di tutela, sino a che questa trasformazione non si veda princi-

piata o compiuta. Ma per ciò stesso non dovete impedirle la via; non dovete frastornarla, trattenerla; non dovete frammettere lo Stato fra la Sede romana ed il clero; non dovete interporre tra il clero ed il laicato un diritto che non avete più nessuna ragione legittima di mantenere, e che non potete pretendere di mantenere senza cagionare una irritazione dolorosa in tutta quella parte del clero e del laicato che è sinceramente cattolico, in tutta quella parte del clero e del laicato, dalla quale voi dovete e potete solo sperare quella riforma della Chiesa, che gli uni desiderano in un modo e per un fine, gli altri in un altro e per un altro fine, ma che è parsa desiderata da tutti.

Per ogni ragione adunque voi dovete abbandonare questo diritto di proposta e di nomina ai vescovadi, che oggi il Governo esercita così variamente nelle diverse parti d'Italia ed in nessun modo in alcuna.

Potete abbandonarlo con sicurezza, potete abbandonarlo senza paura di pericolo, perchè pericolo non vi è, e non può esservi; non vi è pericolo una volta che una forza, una influenza morale è rimasta sola coi suoi mezzi morali per farsi valere nel mondo. Ogni azione di una forza puramente morale è utile perchè, se vi pare buona, che vuol dire conforme all'animo vostro, vi aiuta efficacemente; se è cattiva, che vuol dire contraria alla vostra opinione, non avete neanche il diritto di chiamarla cattiva e di considerarla nelle leggi come tale, poichè, se l'aveste, la più estrema tirannide avrebbe diritto a reggere la società umana. Ebbene, se vi pare cattiva, avocherà le forze tutte della vostra mente e del vostro animo. E noi, ve lo guarentiamo, abbiamo bisogno che le forze del partito liberale siano spronate e suscitate da una lotta più vivace nel campo delle idee e dei sentimenti religiosi e morali, che non è quella che oggi ferve in Italia Queste idee, questi sentimenti non ci chiedono, non ci devono, non ci possono chiedere che d'essere lasciati combattere; e saremmo vigliacchi se non dessimo loro il campo, saremmo più vigliacchi ancora se non avessimo fiducia di vincere. (*Vivissimi segni di approvazione a destra*)

BORGATTI. Comprende di leggieri ognuno di voi che, dopo le splendide prove fatte, come ben dovevamo aspettarci, dall'onorevole nostro relatore, dopo i suoi eloquenti e gravi discorsi, io non mi potrei attribuire l'incarico di parlare a nome della Commissione. Parlo a nome mio; e avrei di buon grado dispensata la Camera da questa nuova molestia, se nella discussione intorno alla prima parte di questo progetto di legge non mi fossi già impegnato a dare alcune spiegazioni, a portare taluni schiarimenti specialmente sopra una circostanza di fatto, intorno alla quale mi è parso che siano molto diversi e contraddittorii i giudizi. Se la Camera adunque mel consente, adempirò all'impegno assunto; farò poche considerazioni generali, e poscia mi fermerò, ma brevemente, sugli articoli in discussione.

E prego fin d'ora l'onorevole presidente ad avvertirmi se mai per avventura passassi ogni limite di discrezione, attesa l'ora tarda e la stanchezza della Camera.

Si è detto e ripetuto, anche da oratori coi quali mi onoro di avere in questa materia comuni i principii, che la questione della libertà della Chiesa ha stretta e necessaria attinenza col celebre ordine del giorno, che venne votato alla quasi unanimità a Torino, nella tornata della Camera dei deputati, il 27 marzo 1861, e che ebbe nome dall'illustre suo proponente, l'onorevole Boncompagni.

E poichè in quell'ordine del giorno *la piena libertà della Chiesa* è una delle condizioni per le quali dicevasi allora che, garantito il decoro, garantita la dignità e la indipendenza del Pontefice, si confidava, secondo le dichiarazioni fatte dal Ministero, che Roma, capitale acclamata dall'opinione nazionale, sarebbe congiunta all'Italia; così se ne dedusse, e se ne deduce, e si sostiene con insistenza, che la legge per le garanzie al Pontefice non può andare disgiunta da quella per la piena libertà della Chiesa; che l'una cosa è indeclinabilmente inseparabile dall'altra, ed ambedue sono la necessaria conseguenza dell'abolizione del potere temporale, e costituiscono un impegno formalmente assunto al quale l'Italia non può e non deve mancare.

E a confortare di qualche insigne autorità questa opinione, che io credo per lo meno inesatta, si ricorre, secondo il solito, al conte di Cavour, al quale da taluni si fa dire persino che *la piena libertà della Chiesa* era il premio, il compenso, il corrispettivo riservato alla Santa Sede per l'abolizione del potere temporale. Anzi mi ricordo ora opportunamente che nella discussione del 1867, il giorno 9 luglio, se non erro, avendo io voluto dimostrare il contrario, dimostrare cioè che la libertà della Chiesa, anzichè il compenso, il corrispettivo, la conseguenza necessaria dell'abolizione del potere temporale, doveva piuttosto riguardarsi come la necessaria conseguenza del nostro ordinamento interno, e che mi pareva assurdo il far dipendere la libertà da un fatto eventuale, quale allora era l'abolizione del potere temporale, quando invece la libertà stessa, siccome notò saviamente nel suo dotto e forbito discorso dell'altro giorno anche l'onorevole guardasigilli, la libertà stessa doveva precedere quel fatto e concorrere anch'essa, come uno dei mezzi morali più efficaci a preparare quel grande avvenimento; avendo, ripeto, voluto allora queste ed altre consimili cose, dimostrare, sorse contro di me uno degli oratori più eloquenti di quest'Assemblea, il quale, citando non so quali parole del conte di Cavour, esclamò con enfasi che a Roma, ma a Roma soltanto, la libertà della Chiesa poteva essere proclamata.

Voi vedete, o signori, come e quanto importi di stabilire questa circostanza di fatto secondo verità, affin-

chè una falsa od inesatta idea di precedenti impegni non abbia a fuorviare il nostro giudizio dal retto senso della libertà, dai fatti onde deve essa derivare, dai tempi e modi onde può essere opportunamente e pienamente attuata. In altri termini: affinchè, se mai non riusciamo ora, come non possiamo riescire in questa legge e con pochi articoli, a conseguire quella piena libertà di cui si è fatto cenno, non si abbia a dire che noi manchiamo ad impegni solennemente assunti.

La questione della libertà della Chiesa presenta, nel suo svolgimento parlamentare ed estraparlamentare, due periodi ben distinti e diversi, quello cioè che si riferisce alle negoziazioni diplomatiche ed alle questioni politiche, e quello che concerne le questioni pure di principio.

Io non nego che, quando per un istante si ebbe l'ingenuità di sperare che la Santa Sede fosse disposta a negoziare la rinunzia al potere temporale, non si accennasse, e dentro e fuori della Camera, alla libertà della Chiesa come ad uno dei compensi che si potevano offrire, od essere riservati alla Santa Sede per la cessazione della sua dominazione temporalesca, dimenticando però che la Curia romana non ha mai rinunziato a questa massima tradizionale: *libertà nei paesi protestanti, privilegio nei paesi cattolici*. Io non nego, dico, che, quando si ebbe questa speranza, non si facesse allusione anche alla libertà della Chiesa, come ad un compenso o corrispettivo pel caso snaccennato. Ma, quando all'incontro si discusse della libertà della Chiesa per la libertà, secondo la logica pura dei principii, e fuori di ogni preoccupazione politica o diplomatica, allora la libertà della Chiesa venne considerata come tutte le altre libertà interne. E voi ne avete, o signori, una prova irrefragabile nelle dichiarazioni stesse che furono appunto fatte dal Ministero per bocca del conte di Cavour, non nella tornata del 25, si noti bene, ma in quella del 27 marzo 1861, all'atto della votazione del citato ordine del giorno Boncompagni, e quando l'insigne uomo di Stato si fece a raccomandare all'unanime suffragio dei deputati quell'ordine del giorno, riassumendo l'insieme delle idee che egli era venuto svolgendo colla usata elevatezza di mente e col solito splendore di eloquenza.

Sebbene io abbia avuto l'onore di leggere le sue belle parole anche nella discussione del 1861, permettete, o signori, che ora pure le rilegga, avendo esse una importanza massima nell'argomento.

« Io ricorderò (diceva egli) a sostegno delle nostre proposte, che esse sono conformi a tutto il nostro sistema.

« Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile. Noi vogliamo la libertà economica, noi vogliamo la libertà amministrativa, noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza, noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, noi crediamo necessario all'armonia dell'edificio che vogliamo innalzare che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato.

Voi vedete, o signori, che, per far dire al conte di Cavour quello che gli si è voluto e che si vuole tuttavia fargli dire, bisognerebbe strappare dal memorabile discorso, che egli pronunciò in quella circostanza, tutto il paragrafo riassuntivo, che ho ora avuto l'onore di leggervi testualmente.

Voi vedete da esso che non solo non si parlò della libertà della Chiesa in contemplazione del potere temporale, come un corrispettivo, un compenso, una conseguenza necessaria della cessazione del medesimo: e neppure se ne parlò come di un privilegio, di una concessione speciale da farsi alla Chiesa, considerata essa siccome una istituzione pubblica fuori dello Stato; ma se ne parlò invece come di tutte le altre libertà interne, della libertà di coscienza, della libertà politica, della libertà civile, della libertà amministrativa, della libertà economica, ecc., e si disse in termini ben chiari e precisi che anche la libertà della Chiesa, al pari di tutte le altre libertà, doveva derivare da un intero sistema, da un ordine intero di cose, come conseguenza logica e necessaria dell'edifizio che si voleva innalzare.

E qual era quest'edifizio che si voleva innalzare? Ve lo aveva detto lo stesso Ministero, presieduto dal conte di Cavour, poco tempo prima, nel discorso della Corona. Ordinare lo Stato per forma che, insieme alla più forte unità politica, ne derivasse la più larga libertà; ed in siffatto modo anche la Chiesa, come ogni altra comunità religiosa, ogni altra istituzione interna, trovasse nell'organismo stesso dello Stato la propria libertà d'azione: *la ragione della propria autonomia*, per usare la felice espressione del signor Pauler, ministro austriaco dei culti, il quale pure trattò di questa materia negli scorsi giorni in un discorso assai importante.

Or bene, quell'edifizio a cui si alludeva dal conte di Cavour, l'abbiamo noi innalzato secondo quelle promesse? La legislazione, che noi abbiamo fatto successivamente corrisponde essa tutta quanta a quel liberale programma? No, o signori. E voi l'udiste, giorni sono, dalla voce autorevole dell'onorevole Boncompagni.

Anch'io mi sono più volte studiato e alla Camera e fuori di dimostrare che la maggior parte delle nostre leggi, improntate più o meno allo stampo francese, erano la negazione del programma liberale del 1860 e del 1861.

Ma non è ora il momento di discutere su ciò. Forse avrò in breve occasione di manifestare in quest'Assemblea e svolgere largamente gli antichi miei convincimenti intorno al detto argomento. Per ora mi basta di stabilire che la piena libertà della Chiesa, secondo il

concetto che si desume da tutti i nostri precedenti, non può derivare se non da un intero sistema, da un lavoro complesso di coordinamento di tutta la nostra legislazione; e che nella stessa guisa che io non divido i timori di coloro i quali non vorrebbero che, in questa legge e pel momento, si facesse cosa alcuna per la libertà, così non partecipo alle speranze di altri, i quali credono che anche nello stato attuale delle cose, nella presente condizione degli animi, allo stato dell'attuale nostra legislazione, si possa con pochi articoli, e in questa stessa legge conseguire quella piena libertà a cui si riferì l'ordine del giorno Boncompagni.

E le ragioni tutte, per le quali non è ciò possibile praticamente, vi furono addotte dal nostro relatore, colla usata sua vigoria e precisione, nel discorso conclusionale della discussione generale.

Anch'io, del resto, sono convinto che soltanto nella libertà largamente e pienamente praticata stia la vera e salda garanzia, così pel Pontefice, come per la Chiesa.

Ma dopo lunghe ed accurate discussioni dovetti pur io persuadermi, cogli onorevoli miei colleghi della Commissione, che il miglior partito, il partito più pratico e prudente che si potesse prendere allo stato attuale delle cose è quello che appunto fu preso dalla Commissione, limitarsi cioè a quelle disposizioni fondamentali che, meno contraddette, possono facilmente essere ammesse, anche nello stato attuale della nostra legislazione; e riservare a disposizioni successive tutto ciò che tocca veramente e direttamente le *temporalità*, e che non potrebbe essere statuito per legge senza modificare più o meno radicalmente la legislazione esistente.

Di qui la ragione, o signori, dell'articolo 17 della Commissione, ora divenuto articolo 19, nel quale è da notarsi, e prego bene la Camera di avvertirlo, che la abolizione degli Economati e dell'amministrazione pel Fondo del culto, nonchè del Ministero dei culti, è fin d'ora stabilita in principio.

Conseguenza giuridica di questo sistema è la temporanea conservazione dell'*exequatur* e del *placet* per tutto ciò che si riferisce alle *temporalità*, comprese le provviste beneficiarie. È una ragione, che può quasi chiamarsi pregiudiziale, onde mantenere l'*exequatur* e il *placet* anche nelle provviste beneficiarie, nasce ora dall'articolo 16, ieri votato dalla Camera.

In quell'articolo, e prego la Camera di seguirmi colla sua attenzione, è una disposizione, per la quale il diritto di nomina è limitato alla condizione che i nominati ai benefizi maggiori e minori siano cittadini del regno.

Non v'ha dubbio che cotesta condizione non debba riferirsi alle temporalità, imperocchè in un sistema di piena libertà e di separazione tra Chiesa e Stato, non saprebbe concepirsi una limitazione al diritto di nomina per uffizi meramente ecclesiastici. E infatti, i proponenti degli emendamenti Peruzzi, coi quali io dichiaro apertamente di dividere in massima i principii e gl'intendimenti formularono la detta limitazione in questi termini: « Però i nominati e legittimamente istituiti, *per avere diritto alle temporalità*, debbono essere cittadini dello Stato, e godervi i diritti civili e politici, ad eccezione dei vescovi suburbicari di Roma. »

E come farebbe lo Stato, senza l'*exequatur* e il *placet*, a garantirsi della esecuzione ed osservanza della posta condizione e limitazione?

L'articolo 4 del Codice civile reca, come voi ben sapete, che *è cittadino il figlio di padre cittadino:* e negli articoli successivi sono indicati gli altri casi e modi nei quali la qualità civile di cittadino può essere acquistata o perduta.

Or bene, a chi e in che modo i nominati dovrebbero giustificare di avere acquistata e conservata questa qualità che la legge civile impone? Lascereste forse ad essi libera facoltà di entrare in possesso delle *temporalità*, per ispogliarneli poscia quando si scoprisse che essi non acquisterono mai, od, acquistata, perdettero la qualità di cittadini del regno?

Un assenso preventivo dunque è necessario; e, se è necessario un assenso preventivo, è evidente che esso non può essere prestato in una forma diversa dalla consueta dell'*exequatur* e del *placet;* come è evidente che tutti coloro che coll'articolo 16 hanno votata la detta condizione, e molto più quelli che l'hanno proposta, non possono ora esimersi dalla necessità di votare per la temporanea conservazione dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficiarie.

Dico temporanea, perchè l'*exequatur* e il *placet* debbono essere tolti affatto quando il sistema della libertà sarà compiuto. E allora sarà inutile del tutto la condizione imposta ora ai nominati di essere cittadini del regno, come, a mio giudizio, è inutile anche adesso. Imperocchè la Santa Sede non può avere interesse alcuno di nominare ecclesiastici stranieri nei benefizi minori o maggiori del regno d'Italia; e, quando lo facesse, essa agirebbe contro il proprio interesse, ed alienerebbe da sè l'animo delle popolazioni italiane. Infatti essa non lo fece mai, neppure nelle proprie provincie, ove era pienamente libera di farlo, e lo avrebbe fatto senza dubbio, se le fosse parso di poterne trarre favore. Anzi nelle sue provincie la Santa Sede usava nelle nomine, specialmente pei benefizi maggiori, un sistema più razionale e meno ristrettivo del nostro, poichè essa prendeva per norma la *nazionalità* e non la *cittadinanza*.

E badate che il sistema della cittadinanza potrebbe per noi condurre a questo assurdo, che un ecclesiastico, per esempio, dell'isola di Corsica, un ecclesiastico di Nizza o del Trentino, e perfino un ecclesiastico dell'umile repubblica di San Marino, quantunque appartenenti tutti alla stessa nostra comunione cattolica, e sebbene tutti parlino la stessa nostra lingua, e siano nati e cresciuti tutti sotto questo medesimo

cielo d'Italia, non potrebbero tuttavia essere nominati ad un ufficio ecclesiastico nel regno italiano.

Anzi, riguardo alla repubblica di San Marino, potrebbe accadere questo, che un ecclesiastico, per esempio, distinto per pietà, per sapere, altamente venerato per le doti tutte necessarie all'ufficio di vescovo, non potrebbe essere promosso all'episcopato che in lontane regioni. Non a San Marino, infatti, imperocchè colà non vi ha sede vescovile; non nel regno d'Italia, perchè gli mancherebbe la qualità civile di cittadino del regno. Mi si dirà che potrebbe facilmente ottenerla. Ma, ripeterò, sarebbe conforme ad un sistema normale e compiuto di libertà, di separazione fra Chiesa e Stato, imporre una condizione, che contraddice il carattere di universalità della Chiesa cattolica?

Manteniamo adunque, ma solamente in via temporanea, l'*exequatur* ed il *placet*, e valga ciò di stimolo per affrettare la piena soluzione del grave problema della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato.

Qui però mi si opporrà di nuovo che in siffatta guisa noi manchiamo intanto ai nostri impegni e veniamo meno alle promesse solennemente e ripetutamente fatte, non solo verso la nazione, ma verso l'Europa intera, verso tutto il mondo cattolico.

No, o signori, fortunatamente, se la libertà non ha fatto molto cammino nell'ordine delle nostre interne istituzioni, nell'ordine della nostra legislazione, molto ne ha fatto nell'ordine pratico, nelle abitudini delle popolazioni. Sì, bisogna pur confessarlo apertamente, anche la libertà della Chiesa ha progredito più per naturale inclinazione delle popolazioni italiane, che per impulso di noi legislatori.

Ed io potrei, a conferma di ciò, citare molti fatti, se l'ora tarda e il timore di abusare troppo dell'indulgenza della Camera, non mi trattenessero. Credo anzi che il Governo dovrebbe trovar modo di richiamare l'attenzione dell'Europa sullo spettacolo che offre il paese nostro in fatto di libertà, pubblicando i casi più notori, onde rimane luminosamente constatato che in nessun altro paese cattolico la libertà della Chiesa è così largamente praticata come nel regno d'Italia.

Io stesso sono stato testimonio della condotta delle popolazioni delle Romagne, quando quelle provincie, nel 1859, si distaccarono dal Governo pontificio. Or bene, in quel momento eranvi colà cinque vescovi cardinali, cioè nelle sedi di Bologna, Ferrara, Ravenna, Imola, Cesena. Il più impopolare tra essi, forse per i precedenti della sua carriera diplomatica, quello che più degli altri poteva essere fatto segno ad atti irriverenti presso popolazioni di natura vivace, quali sono le popolazioni romagnole, nemiche implacabili, per antiche querele e per fatti e casi troppo noti, al dominio ecclesiastico, era il cardinale Viale-Prelà, arcivescovo di Bologna. Egli, come gli altri, si era munito di passaporto, e si teneva, ad esempio di altri ecclesiastici e di taluni secolari compromessi nelle passate vicende, pronto a partire, non appena gli Austriaci avessero dato indizio di sgombrare quelle provincie. Al partire degli Austriaci però quei cardinali, quei vescovi e quegli ecclesiastici mutarono consiglio, forse perchè dalla Francia furono assicurati che alla prima violenza, al primo atto di pubblica irriverenza verso alcuno di loro, la divisione o brigata dell'esercito francese, che era rimasta, dopo i preliminari di pace di Villafranca, tra Piacenza e Parma, si sarebbe avanzata ed avrebbe occupato le Romagne.

Ma accadde cosa, che va notata, anche a meritata lode di quelle popolazioni e degli uomini benemeriti che in quei momenti difficili tennero successivamente il Governo delle Romagne. I cardinali e i vescovi, come gli altri ecclesiastici tutti, furono generalmente circondati da un rispetto spontaneo, di cui non si ebbe esempio quando quei cardinali, quei vescovi e quegli ecclesiastici erano protetti e difesi dallo stato d'assedio o dagli eserciti austriaci. Lo stesso cardinale Viale-Prelà potè compiere pubblicamente e costantemente gli uffici del suo ecclesiastico ministero, girare per la città coll'usato treno, coll'usata pompa cardinalizia, senza che alcuno mancasse alla legge che tutti si erano imposta di non dare pretesti, di rispettar tutti e tutto.

Ed io mi ricordo di avere in quei giorni letta una lettera di un alto personaggio della Corte di Napoleone III, lettera nella quale erano minutamente descritti tutti gl'intrighi che uomini di ogni partito, rossi e neri, fanatici di sacristia e discepoli di Voltaire, adoperavano a nostro danno per rimuovere Napoleone III dal suo nobile e sapiente proposito, e indurlo a dare ordine affinchè la brigata francese, rimasta in Italia, marciasse nelle Romagne in difesa della minacciata libertà degli ecclesiastici, come essi dicevano. E mi ricordo pure che in quella lettera erano testualmente riportate le parole colle quali Napoleone, da quell'amico sincero d'Italia che fu e si mantenne costantemente, studiavasi di liberarsi dalla molesta insistenza dei nemici d'Italia, rispondendo ad ognuno di loro, coll'abituale sua calma, che egli non avrebbe mai prestato fede alle loro accuse, nè mai avrebbe temuto della libertà e della sicurezza degli ecclesiastici delle Romagne, finchè il cardinale Viale-Prelà rimaneva nella sua sede arcivescovile di Bologna.

A questi e ad altri fatti, accennati in parte anche dagli onorevoli miei amici Massari e Peruzzi nei loro splendidi discorsi, molti, ma molti altri ancora potrebbero essere ricordati alle potenze d'Europa e alla Francia particolarmente, la quale, anche nelle sue più strane aberrazioni politiche, ascrive a vanto di proclamarsi la figlia prediletta della Chiesa, e che certo non tollererebbe il linguaggio violento dei diari cattolici che si pubblicano in Italia, gli indirizzi dei vescovi, le pubbliche preghiere per la ristaurazione

del potere temporale del Papa, quando cotesta ristaurazione devesse costare alla Francia la perdita di una parte del suo territorio e il sacrifizio della sua unità nazionale.

E il padre Curci, impedito di predicare in Toscana dal più molle e tollerante dei cessati Governi italiani, e cacciato da questa provincia, non potè ritornarvi, sotto il nuovo ordine di cose, e sfogare a sua veglia lo zelo del suo ministero, e predicare liberamente in questa stessa savia e patriottica Firenze?

Tre o quattro mesi or sono, voi sapete, o signori, come e quanto si commovesse la pubblica opinione nel regno pel famoso sequestro dell'Enciclica papale. Ma se ne commosse forse per le ire e le frasi stizzose onde quel documento era pieno contro le cose nostre? Mai no; se ne commosse invece per la ragione opposta, perchè non si era lasciata libera la pubblicazione e diffusione all'Enciclica, e perchè nel sequestro, a cui l'Enciclica era stata sottoposta, parve a molti di scorgere una minaccia per quella larga libertà, che già nel regno è praticamente osservata verso la Chiesa cattolica come per ogni altra comunione religiosa.

Laonde io credo, e lo credo fermamente, o signori, che se a Roma noi riusciremo (come riusciremo senza dubbio) a mantenere autorità alla legge; se conserveremo al Governo quel prestigio che a Torino ed a Firenze ci procacciò le simpatie dei Governi stessi che più diffidavano della nostra rivoluzione, e perfino l'amicizia di quel potente vicino, che ci aveva in mille modi e con le armi alla mano contrariato; se il popolo romano, generoso per natura sua, facendo tesoro delle lezioni del 1848 e degli esempi degli altri popoli italiani, e resistendo alle provocazioni dei partiti estremi, saprà portare rispetto alle istituzioni ecclesiastiche ed agli ecclesiastici tutti dal primo all'ultimo, dal più umile chierico al Sommo Pontefice, oh! allora davvero noi avremo risolto col fatto un problema gravissimo, che, allo stato attuale delle cose, piuttosto col fatto appunto, che con una legge scritta, dev'essere sciolto. Ma se accadrà diversamente, la più larga legge di libertà non basterebbe a persuadere l'Europa che la Chiesa cattolica in Italia gode veramente di una piena libertà. (*Bravo!*)

MASSARI. Ringrazio l'onorevole Marazio che ha voluto cedermi il suo turno di parola, e credo di attestare a lui la mia gratitudine nel modo che so migliore, quello cioè di limitarmi a brevi e succinte osservazioni, sicuro con ciò d'interpretare, non solo le esigenze del paese, ma anche il desiderio della Camera troppo chiaramente espresso dall'aspetto non eccessivamente popolato di tutti questi banchi.

La decisione che la Camera ha preso l'altro giorno relativamente all'articolo concernente la nomina dei vescovi, e i dibattimenti che l'hanno preceduta mi pare che abbiano singolarmente semplificata la questione e debbano contribuire a rendere più spedita la conclusione di questa oramai faticosa discussione. La decisione della Camera è stato un primo passo verso l'attuazione del principio della libertà della Chiesa, ma certamente essa non vuol dire ancora sanzione di questo principio. Io sono anzi persuaso che, qualora dopo aver deliberato che lo Stato debba rinunciare a qualsivoglia ingerenza nella nomina dei vescovi, si voglia oggi, come propone la Commissione, conservare l'*exequatur* per quanto concerne la temporalità, si verrebbe a cadere in manifesta contraddizione colla decisione già presa dalla Camera, si verrebbe a renderla illusoria, si verrebbe anzi a rendere la condizione delle cose peggiore di quella che è stata finora sotto le legislazioni esistenti.

In verità, signori, per svolgere quest'assunto io trovo il mio còmpito singolarmente agevolato dallo splendido discorso che sul finire della tornata d'avant'ieri fu pronunciato dal mio onorevole amico il relatore della Commissione.

Per contraddire le conclusioni alle quali oggi giunge la Commissione a proposito della conservazione dell'*exequatur* sulle temporalità, io non avrei che a ripetere quella serie di brillanti ed efficaci argomenti che furono arrecati dall'onorevole deputato Bonghi nella seduta d'avant'ieri. La contraddizione, signori, mi sembra così chiara, così evidente, così palpabile, che per un momento, ve lo dico senza finta modestia, ho dubitato delle mie forze.

Conoscendomi incompetente nelle materie canoniche e giuridiche, sono stato tentato d'interrogare, di richiedere del loro parere parecchi fra i molti miei carissimi amici di tutte le parti della Camera che appartengono alla faconda coorte degli avvocati: ma ho avuto paura che l'abbondanza delle idee e dei suggerimenti che essi non avrebbero mancato di darmi, avrebbero potuto nuocere alle poche ma precise idee che ho in proposito.

Io quindi mi sono astenuto dal farlo; non ho consultato nessuno: non ho consultato neppure l'onorevole mio amico personale il deputato Mancini, dal quale posso dissentire e dissento non di rado in politica, ma di cui riconosco la speciale competenza in questa materie. Mi sono affidato e mi affido con animo sicuro all'indulgenza della Camera, persuaso che se essa troverà erronei i miei ragionamenti, me li menerà buoni, riconoscendo che essi sono l'espressione di convincimenti antichi e profondi, di convincimenti che lo studio e l'esperienza hanno maturati, e che, sento il debito di dirlo in attestato di riconoscenza, ho attinto da un sommo maestro, da un uomo il cui nome avrei voluto udire ricordare con riverenza e con gratitudine in questo recinto: intendo dire di Vincenzo Gioberti, il quale primo di tutti propugnò e sostenne la tesi della conciliazione della Chiesa coll'Italia nell'interesse dell'Italia, della libertà e della civiltà, il quale in tutti gli

atti della sua vita, in tutte le sue scritture mirò a questo scopo mutando sovente di mezzi, perchè la costanza nel fine lo induceva e lo persuadeva a ciò fare; Vincenzo Gioberti, signori, che in quel suo splendido capitolo della *Nuova Roma*, stampato nel 1851 nel *Rinnovamento*, ci ha lasciato il programma di un avvenire rimoto allora, prossimo oggi, e che sarebbe in poter nostro far diventare presente fausto e fruttifero.

Io dunque mi limiterò, come diceva poc'anzi, a semplici e succinte osservazioni.

Si è parlato dell'ufficio e del beneficio; si è detto che rinunziando all'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi, si concedeva al Pontefice il diritto esclusivo di provvedere all'ufficio; ed oggi ci si viene a dire che lo Stato non può rinunziare alla sua volta al diritto di conferire il beneficio. L'ufficio, signori, in questo caso rimane distinto dal beneficio. Ma potete voi ammettere che, una volta che colui il quale ha ricevuto l'ufficio, dovendolo esercitare ha d'uopo del beneficio, potete voi ammettere che egli, non avendo il beneficio, possa esercitare l'ufficio? A questo modo il dare da un lato la facoltà di conferire l'ufficio ed il negare dall'altro la facoltà di conferire il beneficio, equivale ad una patente e lampante contraddizione.

Pongasi il caso, o signori, che domani piaccia al Santo Padre di provvedere ad una delle sedi vacanti nel regno, e ve ne sono molte; pongasi il caso che il sacerdote prescelto a sostenere questa dignità non incontri il gradimento del Governo del Re, e che quindi esso si rifiuti ad investirlo delle temporalità, si rifiuti a conferirgli il beneficio; ma mio Dio! a che cosa allora si riduce la facoltà che è stata conceduta al Pontefice di nominare il vescovo senza proposta, senza ingerenza dello Stato?

E pongasi il caso, o signori, che questo pastore nominato dal Santo Padre, rifiutato indirettamente, ma rifiutato di certo dallo Stato, mantenendo la sua dignità, e riconoscendo per valida la sua nomina, si accinga a fare un pellegrinaggio nella sua diocesi, e vada di casa in casa chiedendo ai fedeli soccorso per sopperire ai mezzi che lo Stato, negandogli il benefizio, non gli vuol dare, ma che figura fate voi fare al Governo? Ma non vedete che a questo modo aprite, invece di chiudere, una serie interminabile di conflitti? Sono armi irrugginite, o signori, sono armi che non sono più dei nostri tempi, sono armi spuntate. E ciò si è veduto in altri paesi dove il Governo, per lunga consuetudine di libertà, gode un'autorità maggiore di quella che gode presso di noi. Se ne è veduto un esempio nel 1851 in Inghilterra. Voi vi ricorderete, o signori, che in quell'epoca piacque al Santo Padre di dividere il territorio della Gran Bretagna in altrettanti compartimenti diocesani e di conferire ad alcuni pastori il titolo di vescovo di quelle dute diocesi.

Monsignor Wisemann fu, a modo di esempio, nominato arcivescovo di Westminster. L'opinione protestante d'Inghilterra se ne commosse; uno dei più illustri e liberali ministri che abbiano seduto nei Consigli della regina Vittoria, il conte di Russell, si commosse alla sua volta della commozione della pubblica opinione, e malgrado gli avvisi reiterati di parecchi uomini autorevoli del partito liberale, stimò opportuno di abbandonare per un momento il suo programma politico-liberale, e propose al Parlamento quel certo *bill* che interdiceva con forti multe e con gravi penalità l'assunzione, come dicono in Inghilterra, del titolo di vescovo.

La discussione fu viva, fu animata, tutti i principali oratori della parte liberale parlarono contro la proposta ministeriale. Malgrado questo, l'opinione contraria ebbe il sopravvento e il *bill* fu approvato.

Che cosa avvenne, o signori?

Pochi mesi dopo che il *bill* venne approvato, esso cadde in disuso, nessuno se ne prese fastidio, si riconobbe che quel progetto di legge era un'arma irrugginita che si era andati a prendere dagli scaffali del medio evo e che non si confaceva collo spirito liberale dei tempi, ed oggi monsignor Manning, che nell'anno passato è stato uno dei più caldi fautori dell'infallibilità papale, e che oggi ancora, per quanto mi viene assicurato, si adopera molto a favore della cessata dominazione temporale del Pontefice, monsignor Manning continua a chiamarsi arcivescovo di Westminster malgrado il *bill* che non è stato revocato, e non viene in mente a nessun magistrato, a nessuna autorità in Inghilterra di richiamare quel vescovo all'osservanza della legge.

Vedete dunque, o signori, che, quand'anche voi vogliate ostinarvi a conservare nell'arsenale della vostra legislazione questa anticaglia, voi non farete altro se non che nuocere all'autorità delle leggi ed al credito del Governo.

E poi, o signori, voi intendete dare una salvaguardia allo Stato, voi intendete diminuire o rimuovere la possibilità delle usurpazioni della potestà clericale; ma non vedete che col conservare questo funesto ed infausto diritto allo Stato di provvedere alle temporalità, voi aumentate le difficoltà, e desiderando diminuire la potenza della Chiesa, voi l'accrescete? Chi limita, afferma. Per dimostrare la veracità di questa sentenza io me ne appello, come sempre, all'onorevole mio amico il relatore della Commissione, così versato nelle dottrine metafisiche.

Come ho avuto occasione di dire altra volta alla Camera, i conflitti fra due potestà autonome, l'una dall'altra indipendente, l'una che sfugge al sindacato dell'altra, sono inevitabili, sono frequenti, e le ragioni di essi si moltiplicano ad ogni tratto e sono tanto più possibili, tanto più, mi duole il dirlo, inevitabili quando si tratta delle condizioni speciali nelle quali oggi noi versiamo; poichè non bisogna dimenticare che, mentre

negli altri paesi la potestà ecclesiastica si trova in una condizione, per così dire, regolare verso la potestà civile, nel nostro paese, in Italia si trova in condizione affatto eccezionale e singolare; abbiamo nello stesso territorio, sotto lo stesso cielo la convivenza delle due potestà che spesso sono state avverse e nemiche, e che oggi pur troppo non sono vicine alla conciliazione, e voi le mettete l'una contro l'altra, ed invece di cercare di diminuire le occasioni di attrito, voi le moltiplicate!

E non vedete che con questo, invece di provvedere agli interessi della libertà, li vulnerate in modo fatale?

Ma, diceva ieri in un discorso che ha avuto non il merito ma il torto di essere stato troppo breve, diceva il mio amico Borgatti: abbiate pazienza; per provvedere efficacemente bisogna fare una legge sulla proprietà ecclesiastica, e noi oggi non abbiamo tempo di farla, e ve la promettiamo in un articolo di questa medesima legge.

Ma, signori, io a dire il vero mi farei a chiedere al mio amico il deputato Borgatti, il quale è da antica data uno strenuo e sincero propugnatore della libertà della Chiesa, quali siano questi ostacoli che ci vietano di occuparci fin d'ora della questione della costituzione della proprietà ecclesiastica?

Io non vi dirò che gli emendamenti presentati dal mio amico il deputato Peruzzi, ed a cui ho avuto l'onore di apporre, con tanti altri, la firma, io non vi dirò che in questi emendamenti sia stato sciolto in modo completo il gravissimo problema, ma certo con quegli articoli noi abbiamo data materia a studi, e non possiamo comprendere come oggi si venga ad affacciare, ed a contrapporre una eccezione di tempo.

Il tempo lo abbiamo. E poi non si tratta di fare opera perfetta, basta sanzionare il principio; c'è prima quello che più preme: gli sviluppi, i temperamenti, i miglioramenti verranno poi. Non è così tut'o ad un tratto che si può sciogliere una tanto grave questione da coloro stessi che la propugnano. Non si può sperare che immediatamente un disegno di legge come questo raccolga, come per incanto, i suffragi di tutti.

Quanto poi alla promessa contenuta nell'articolo 19, francamente parlando, non ne posso fare un grandissimo caso.

Prima di tutto io scorgo sempre un grande inconveniente ad inserire in una legge una clausola che dice che sarà fatta una legge. Il procedere più spedito è quello di fare questa legge.

Perchè vincolare il legislatore, il quale può fare leggi quando gli piace, con una disposizione che dice: sarà fatta una legge?

E poi, o signori, l'esperienza pur troppo ci ha dimostrato che queste promesse rassomigliano molto a quelle certe promesse che si fanno negli ordini del giorno, a cui si ricorre in un momento di difficoltà, e che poi rimangono completamente nell'oblio.

Pur troppo in Italia (ed io vorrei vedere cessare questo brutto vezzo) noi ci lasciamo sedurre sempre da quello che molto sagacemente un pubblicista francese, Beniamino Constant, chiamava *il demone della procrastinazione*. Tutte le volte che ci troviamo di faccia ad una difficoltà, invece di affrontarla risolutamente, cerchiamo il ripiego e lo espediente del differimento, e non ci accorgiamo che l'indugio, invece di diminuire le difficoltà, le accresce, le rende più avviluppate, più intricate, più lente a risolvere.

Noi in tal guisa non facciamo altro che una girata ai nostri successori.

Ma davvero, signori, io non posso ravvisare in questo procedere nè un grande accorgimento nè una grande sapienza politica.

Del rimanente, mi piace notare che i dibattimenti, i quali hanno preceduto la decisione della Camera sull'articolo relativo alla nomina dei vescovi, mi hanno dimostrato una cosa della quale, debbo dirlo francamente, non ero punto persuaso, vale a dire che in questa Assemblea gli avversari del principio della libertà della Chiesa o sono pochi o non ce ne sono affatto. Mi piacque anzi, e ne piglio atto oggi con soddisfazione, di udire una dichiarazione di questo genere fatta in una delle scorse tornate dall'onorevole deputato Crispi. Egli disse, e disse bene, in realtà ogni vero liberale non può osteggiare la libertà della Chiesa.

Evidentemente la libertà della Chiesa non può avere che un doppio ordine di avversari: quelli che vogliono che la Chiesa sia serva dello Stato, e quelli che vogliono che la Chiesa sia padrona dello Stato.

Ora a me pare che qui tra noi non siano persone le quali vogliano la Chiesa padrona dello Stato. Non ne conosco, e non credo si potrebbe con giustizia accagionare di questo errore il mio focoso amico l'onorevole deputato Toscanelli. (*Ilarità*)

Quanto a persone, le quali pensino che lo Stato debba essere padrone della Chiesa, lo dichiaro lealmente, io credo anche che non ve ne sieno, perchè non posso pigliare per partigiani, non posso considerare come partigiani di questa erronea sentenza coloro che si mostrano tanto teneri della legislazione giurisdizionale, nè coloro che, come fece l'onorevole Corbetta in una delle scorse tornate con molto calore e molta sincerità di convincimento, sono venuti a svolgere dinanzi alla Camera dottrine le quali, la Dio mercè, hanno fatto il loro tempo.

Perchè dunque si osteggia l'attuazione del principio della libertà della Chiesa? Si osteggia al punto di vista dell'opportunità. Non ci può essere altro motivo. Si adopera, cioè, contro l'attuazione del principio della libertà della Chiesa quella stessa arma, quello stesso sistema, quegli stessi argomenti che sono adoperati contro l'attuazione di qualsivoglia libertà.

Quando io ho uditi parecchi onorevoli oratori di questa Camera opporsi all'attuazione di questo prin-

cipio, ve lo dico schietto, mi sono ricordato degli argomenti che i protezionisti inglesi allegavano nel 1846 contro sir Robert Peel, allorchè proponeva, e fortunatamente riuscì nel suo intento, l'attuazione delle leggi di libertà commerciale: nè più nè meno.

Con questo sistema, con questa logica, permettetemi, signori, che ve lo dica senza velo, non ci è libertà al mondo che sia possibile, perchè naturalmente ogni libertà nei suoi primordi incontra difficoltà, anzi suscita pericoli. Se voi vi lasciate spaventare da questi pericoli, da queste difficoltà, è naturale che non ne verrete mai a capo.

Il miglior mezzo di stabilire la libertà, e qualunque libertà (ciò si riferisce alla libertà politica, si riferisce alla libertà economica e si riferisce, a più forte ragione, alla libertà religiosa), il miglior mezzo di assodare una libertà e di fare in guisa che essa possa svolgersi tranquillamente e passare dallo stato di principio, dallo stato di disposizione legislativa a quello di sentimento e di consuetudine, il solo modo è di adoperare la libertà medesima; la sola educatrice possibile alla libertà non può essere altra che la libertà. Se voi volete applicare questo principio all'attuazione del principio della libertà della Chiesa, troverete che noi non abbiamo punto torto a reclamarne l'immediata e pronta attuazione.

Altri dicono: la libertà, sta bene, la libertà è una cosa splendida, è una cosa magnifica, e noi non la vogliamo negare alla Chiesa, ma aspettiamo che la Chiesa si trovi in altre condizioni, aspettiamo che la Chiesa si concilii con noi. Ed anche questo, signori, permettetemi di dirvelo, è un errore, un errore gravissimo, poichè la conciliazione con la Chiesa deve essere l'effetto dello svolgimento della libertà, deve essere la conseguenza di una politica savia, illuminata, liberale, non deve essere il principio che informi questa politica medesima.

E ciò è tanto vero che, come vi hanno detto molto opportunamente parecchi oratori, segnatamente l'onorevole Borgatti, nel concetto degli uomini di Stato che hanno in Italia più caldeggiata la causa della libertà della Chiesa, questa libertà non era nè punto nè poco considerata come una conseguenza della cessazione della dominazione temporale del Papa; tutt'altro. Signori, la libertà della Chiesa, nel concetto nostro, era un mezzo; e che dico un mezzo? Era il solo mezzo sicuro di poter risolvere in modo definitivo ed efficace la questione romana. Ed oggi per noi la libertà della Chiesa è il solo mezzo sicuro ed efficace di mantenerci a Roma.

Altri dicono: daremo la libertà alla Chiesa, quando la Chiesa sarà tornata ai tempi primitivi. Ma anche questo, signori, mi pare un altro non lieve errore. Noi non siamo qui in un'assemblea di teologi, non siamo in un consesso ecumenico; quantunque da molti giorni si parli della libertà della Chiesa, evidentemente noi non trattiamo la questione che dal solo punto di vista dal quale abbiamo diritto di trattarla, vale a dire dal punto di vista politico. Dal punto di vista teologico non abbiamo il diritto di trattarla; quando ci volessimo assumere questo diritto, nessuno ce lo consentirebbe.

Noi non possiamo qui farci riformatori della Chiesa; noi non possiamo dettare alla Chiesa le condizioni nelle quali essa deve vivere come potestà ecclesiastica. Ora, o signori, il dire ad una potestà « voi sarete libera, avrete il libero esercizio di tutte le vostre prerogative e delle vostre attribuzioni; ma questa libertà, questo esercizio non lo avrete, se non quando sarete divenuta ciò che io voglio che voi diventiate, » questo equivale a dire: la libertà io ve la do in parole, ma in fatto ve la ritiro.

Ed, invero, una delle conseguenze più certe dell'attuazione della libertà della Chiesa sarà per l'appunto quella di collocare la Chiesa in condizione tale da doversi necessariamente modificare (ben inteso che io parlo sempre per quanto concerne la parte gerarchica e disciplinare, perchè, per quanto concerne il dogma, non c'è autorità di cui io possa riconoscere la competenza). Questa anzi è la ragione vera, la ragione essenziale e, dirò così, intuitiva per la quale, non dirò il Santo Padre (la riverenza che ho per la sua persona m'impedisce di dirlo), ma coloro che lo circondano sono spinti a rifiutare la libertà della Chiesa. Essi sentono, essi comprendono evidentemente che, una volta che la Chiesa si troverà in un'atmosfera di libertà, si troverà collocata nella necessità di modificarsi; e quindi, siccome essi vogliono rimanere quello che sono, naturalmente contrastano e non vogliono accettare il dono che si vuol fare alla Chiesa, perchè scorgono nell'attuazione del principio della libertà della Chiesa la cessazione della loro dominazione.

Ma è stato anche detto: chi è che ci chiede di dare alla Chiesa questa libertà? Non ve lo chiede l'opinione del paese, non ve lo chiede l'opinione pubblica all'estero. Ma, per attuare un principio giusto, vero e liberale, c'è forse bisogno che l'attuazione di questo principio venga richiesta da qualcheduno ad un'Assemblea legislativa, e soprattutto ad un'Assemblea come la nostra, che ha il glorioso mandato di compiere in modo definitivo l'unità d'Italia?

E poi, signori, chi può negare che, durante lo spazio di dieci anni e più, noi non abbiamo fatto che ripetere le stesse cose, abbiamo continuamente assordata l'Europa col fragore delle nostre promesse? Noi abbiamo detto: voi vedrete, quando noi saremo padroni di Roma, quando il Pontefice si troverà in mezzo all'Italia libera, egli sarà molto più libero, molto più indipendente di quello che è ora sotto la protezione effimera delle baionette straniere. L'abbiamo ripetuto per lo spazio di dieci anni, ed ora, signori, che giunge il momento di poter fare onore alla nostra promessa,

di poter mantenere la nostra parola, noi ci rifintiamo per meschine ragioni di opportunità!

Io non so davvero comprendere questo procedere. Le ragioni di inopportunità pur troppo ci sono; ma, mi si conceda di adoperare una locuzione metafisica: le ragioni di inopportnnità non sono nella cosa ma sono nel soggetto, non sono obbiettive ma sono subiettive. Le ragioni di inopportunità sono in noi, nei nostri pregiudizi di cui non sappiamo spogliarci; sono nelle nostre passioni che non sappiamo abbandonare, sono nei nostri risentimenti i quali, per quanto possano essere legittimi, dovrebbero essere calpestati e dimenticati; sono nelle nostre tradizioni alle quali per un falso punto di onore, crediamo obbligo nostro di rimanere fedeli.

Lasciamo stare, signori, in pace le ombre venerate di Tanucci, di Giannone, di Tamburini e di Dettori. Nei loro tempi essi sostenevano una tesi che ben si addiceva alle condizioni in mezzo alle quali vivevano, ed alla necessità delle cose. Nei loro tempi le condizioni della potestà civile e quelle della potestà ecclesiastica erano molto diverse da quello che oggi sono: e voi vorreste applicare in tempi di libertà le stesse massime, la stessa logica, gli stessi principii che si praticavano in tempi nei quali la libertà non esisteva, nei quali perciò lo Stato, per tutelare la propria indipendenza dalle usurpazioni della potestà clericale, aveva pur bisogno di guarentigie e di guarentigie definite? Io sono persuaso che se gli uomini illustri, dei quali ho testè ricordato i nomi, tornassero oggi a vivere, sarebbero i primi ad abbandonare le loro teoriche per unirsi a noi onde reclamare la libertà della Chiesa.

Quando ci è la libertà, o signori, ci è la guarentigia delle guarentigie, e non ci è bisogno di ricorrere a guarentigie, le quali erano efficaci quando la libertà non esisteva, e che oggi, torno a ripeterlo con pieno convincimento, sono armi spuntate, sono armi irrugginite, sono cose da gettarsi tra le ciarpe e i ferravecchi. Ma dirò di più: ci è anche un'altra ragione, e me ne rendo conto e la valuto grandemente, ci è anche un'altra ragione che ci muove subbiettivamente a guardare con diffidenza e gelosia la libertà della Chiesa.

Noi, signori, siamo ancora sotto l'influsso delle ricordanze del malgoverno della signoria temporale dei Papi. È impossibile, questo lo comprendo, è impossibile in certi dati momenti fare la distinzione che si può fare con serenità nei momenti di calma. È naturale che, quando un paese ha veduto da vicino e toccato con mano le cattive conseguenze di una dominazione, e di una dominazione così ibrida come quella che confondeva in una sola persona la potestà spirituale e la potestà laicale, è naturale che un paese abituato a vedere questo spettacolo, debba trovare strano e singolare che, una volta ricuperata la libertà, si pensi a farne godere anche coloro che l'hanno manomessa. Ma noi, signori, che viviamo in questa serena ed elevata atmosfera, noi non dobbiamo tralasciare di fare questa opportuna e necessaria distinzione. Noi dobbiamo ricordarci che il Pontefice ha cessato di essere Re, e che la libertà che noi vogliamo e dobbiamo concedere a lui, si riferisce alla sua condizione di principe della Chiesa e non punto a quella di sovrano spodestato.

A me pare, signori, che all'Italia sia riservata veramente la gloria di fondare la vera libertà religiosa; ed io auguro che il mio paese, e per esso quest'Assemblea, non voglia rinunziare a questa gloria. È un grande esempio che noi daremo all'Europa ed al mondo civile nell'interesse liberale. E dirò pure che, attuando il principio della libertà della Chiesa, noi provvederemo anche ad un grande interesse nazionale; poichè, signori, non bisogna farsi illusione, non bisogna dissimularselo, la questione romana è entrata in un periodo, di cui non possiamo ancora ravvisare la fine, e preme grandemente a noi d'impedire che possa suscitarci difficoltà e pericoli maggiori.

È indubitato che se l'Europa, l'anno scorso ed ora, si è mostrata perfettamente disinteressata, come è stato detto, nella questione politica, essa non rimane insensibile alle condizioni del capo spirituale della cattolicità. E quando noi avremo assicurato ad esso la piena libertà dell'esercizio della sua potestà spirituale, quando avremo seriamente, lealmente e sinceramente attuato il principio della libertà della Chiesa noi avremo tolto, non dirò solo le ragioni, ma qualunque pretesto, qualunque motivo alla ingerenza, all'intervento straniero. Proferendo questa parola d'intervento straniero, non crediate che io voglia fare allusione ad intervento armato, non crediate che io lasci signoreggiare in questo momento l'animo mio dalla paura, che mi pare signoreggiare gli animi di alcuni: io non parlo d'intervento armato, io parlo dell'intervento della opinione pubblica.

Ricordatevi che l'Italia è un paese che è nato col favore della pubblica opinione, che ha continuato a vivere ed a svilupparsi col favore dell'opinione pubblica. Noi dobbiamo far di tutto per conservarci questo favore, e lo conserveremo qualora ci risolveremo ad attuare senza reticenze il principio della libertà della Chiesa.

Ma noi, nell'attuare questo principio, faremo anche di più, provvederemo ad un grande interesse sociale.

È evidente che le condizioni nelle quali oggi versano l'Europa, e con essa l'Italia, sono condizioni gravi ed eccezionali; sarebbe puerilità il contrastarlo, sarebbe abbandonarsi a funeste e pericolose illusioni non vederle.

Nei giorni passati, o signori, io ho udito con molta attenzione i discorsi fatti da alcuni nostri onorevoli colleghi per reclamare dal ministro della guerra serii ed energici provvedimenti militari ad oggetto di collocare il paese in situazione da provvedere alla tutela

della propria indipendenza. Ed udii pure con molta soddisfazione la risposta che diede l'onorevole ministro della guerra. Ma credete voi, signori, che basti agguerrire un paese militarmente per collocarlo in grado di provvedere ai propri interessi, alla propria dignità, alla propria indipendenza? Credete che basti ad un paese, per essere ordinato, avere dei buoni ordinamenti militari?

Voi mi direte che ci vogliono anche buoni ordinamenti amministrativi, che noi desideriamo e desideriamo invano da tanto tempo; mi direte che ci vogliono buoni ordinamenti finanziari che noi desideriamo e desideriamo invano da tanto tempo, e che, dopo la seduta di ieri, mi sembrano più lontani, più remoti che mai. Ma io vi dirò che, accanto agli ordinamenti militari, accanto agli ordinamenti amministrativi, accanto agli ordinamenti finanziari, è necessario qualche cosa di molto più importante, di molto più elevato; ci vuole l'armamento morale del paese, quell'armamento morale che valga ad infondere in tutti gli animi il sentimento del dovere, quel sentimento che veramente crea gli eroi, e che preserva gli uomini e le nazioni dalle ebbrezze della vittoria e dagli sgomenti della sconfitta. (Bravo! *a destra*)

Ora, a raggiungere questo scopo, il mezzo più sicuro è la libertà della Chiesa.

Il dilemma, o signori è, chiaro, è netto, ve l'ha posto l'altro giorno colla sua splendida eloquenza l'onorevole mio amico il deputato Minghetti, ve lo pongo io quest'oggi; volete voi sinceramente la libertà della Chiesa? Ebbene concedetela, concedetela subito, senza restrizioni, senza reticenze, senza paure, senza aspettarvi a corrispettivi, senza aspettarvi gratitudine: concedetela, concedetela subito. Non la volete? Ebbene negatela, negatela francamente, come s'addice ad uomini leali quali voi siete, negatela apertamente, non ricorrete a questi vieti stratagemmi d'opportunità o non opportunità.

Io non so, signori, quale sia per essere in questa occasione il partito al quale sarà per appigliarsi il Ministero; ho udito dire che egli intenda cercare ricovero sotto le ali maestose del mio illustre amico il deputato di Taranto. Se ciò è, io dichiaro che non sono disposto a seguirlo in questa via. Parlo in mio nome, ma credo di parlare anche a nome di buona parte di quelli che hanno con me firmati gli emendamenti dell'onorevole deputato Peruzzi. Noi siamo risoluti a non recedere, noi sapremo preferire in questa occasione un'onorata sconfitta ad uno di quei fallaci trionfi che mediante transazioni lasciano i principii dimezzati e prostrati. Noi abbiamo inalberato la bandiera della libertà e la terremo con mano ferma, sicura, irremovibile.

Pensate, signori, e con questa esortazione ho terminato, pensate che la nave dell'Italia sta per avviarsi a viaggio periglioso ed incerto.

Per premunirla contro la furia dei flutti e contro le burrasche, vogliamo che sventoli su questa nave il vessillo della libertà, perchè, qualora la procella imperversasse e diventasse più paurosa, noi, agli uomini che stanno al timone e che paventassero, saremo per rivolgere con serena ed invitta fiducia la rampogna piena di conforto che Giulio Cesare rivolgeva al suo atterrito nocchiero: *Quid times? Libertatem vehis.* (*Voci di viva approvazione a destra*)

BARAZZUOLI. L'onorevole Massari ha parlato, bene secondo il suo solito, più della libertà della Chiesa che dell'articolo in discussione. Io parlerò poco dell'una cosa e dell'altra; poco dell'articolo in discussione e meno della libertà della Chiesa. Oratori di maggiore autorità potranno rispondere con più competenza di me agli elevati ragionamenti che avete udito dalla bocca dell'onorevole Massari.

Io ho udito con piacere lo splendido ed elegante discorso fatto dall'onorevole Massari a difesa del gran principio della libertà della Chiesa; ma, confesso il vero, nè l'elevatezza dei suoi ragionamenti, nè il lenocinio della sua parola sono riusciti a persuadermi di seguirlo sino in fondo nella via da lui così sicuramente battuta.

Io, come qualunque altro di questa Camera, teoricamente sono favorevole all'applicazione della libertà anche alla Chiesa. E come no, o signori? Ma ho bisogno, prima di applicarla, di capacitarmi come possano coesistere un'associazione retta a libertà e un principato assoluto, incensurabile, e che si proclama infallibile, alla sua testa; come possano coesistere l'associazione cattolica col diritto comune e il principato della Chiesa col privilegio.

Inoltre, signori, io accetterò con animo fidente e lieto la libertà della Chiesa, ma quando ci sarà presentato non un sistema smozzicato e parziale, sivvero un sistema intero e completo di libertà.

Questo sistema io non l'ho ancora veduto. Noi abbiamo udito spesso parlare di libertà, noi abbiamo spesso sentito delle eloquenti apologie, ma un sistema concreto e completo di libertà non ci è stato presentato ancora nemmeno dall'onorevole Peruzzi.

Ed invero, signori, quando avremo noi la piena, la vera libertà della Chiesa? Quando a fondamento della costituzione del sodalizio cattolico avremo il diritto di elezione, che è la base di tutte le società liberamente costituite.

So bene che lo Stato non deve farsi esso rinnovatore dell'ordinamento della Chiesa; so bene che lo Stato non può atteggiarsi a riformatore di cose religiose: ebbene aspettiamo dal progresso immancabile delle idee che venga il giorno nel quale sia matura la rivendicazione del diritto di elezione per parte dei fe-

deli; allora noi potremo concedere tutto quanto è in poter nostro, certi che la libertà sarà vera, che la libertà sarà feconda.

Ecco perchè, o signori, io darò il mio voto a che sia mantenuto l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, come un mezzo, come una riserva del diritto del laicato a riconquistare senza violenze questo diritto d'elezione dei suoi ministri e pastori, senza del quale la libertà della Chiesa non sarà se non un'apparenza ed un nome.

Inoltre, o signori, io non seguirò nè l'onorevole Massari nè i suoi colleghi nella via in cui si sono messi così animosamente, perchè voglio prima esperimentare quali saranno gli effetti, quali, rispetto al nostro paese, le conseguenze di quel nuovo ordine di rapporti fra lo Stato e la Chiesa, dal quale l'onorevole Massari trasse argomento per avviarsi fin d'ora sul sentiero della libertà, e da cui io traggo invece argomento per aspettare la maturità dei tempi e gli insegnamenti dell'esperienza.

È vero, come notava l'onorevole Massari, che da lungo tempo noi parliamo di libertà; è vero che da undici anni noi promettiamo la libertà alla Chiesa; ma, signori, la vita dei popoli e le trasformazioni delle grandi istituzioni sociali, qual è la Chiesa, si possono misurare cogli anni?

Egli ci ha citato l'esempio dei conservatori inglesi avversi alla libertà commerciale; ma l'onorevole Massari, così dotto dell'istoria di quel libero paese che è l'Inghilterra, insegna che l'idea della libertà di commercio costò e si elaborò ben più di 10 e 11 anni.

Infatti quell'uomo che fece trionfare le idee di libertà commerciale, Robert Peel, fu, quando i fautori del libero scambio le misero innanzi la prima volta, uno dei più fieri oppositori della libertà, dei più caldi fautori del sistema protezionista. Ma che temiamo noi dall'attendere?

L'onorevole Massari vi diceva che gli ostacoli a questa libertà, più che nelle cose, stanno nei pregiudizi che sono negli animi nostri. Ebbene, questo è un argomento di più per non precipitare: volete voi fare questa grande innovazione? Aspettate che passi prima nella coscienza e nel costume pubblico. Noi abbiamo l'esempio in Francia delle innovazioni troppo frettolose. Quella Francia, o signori, era immatura alla libertà del commercio; fu il secondo impero che la fece prevalere, ma, appena caduto l'impero, noi vediamo portato al Governo il campione più risoluto delle idee protezioniste.

Io, signori, non voglio trattenere più a lungo la Camera sopra il vasto argomento che sento esser troppo al di sopra delle mie forze; altri, molto meglio di me, potrà trattarlo e svolgerlo; io quindi, pago di queste brevi dichiarazioni, passo all'esame dell'articolo che è in discussione.

Questo articolo, o signori, si divide in tre punti, sopra ognuno dei quali può darsi un giudizio diverso. Si può volere l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia religiosa e disciplinare; si può volere invece la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* per le provviste beneficiarie, e volere o no la conservazione dell'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione o destinazione dei beni del clero.

Se, malgrado le lunghe trattative passate tra la Commissione ed il Ministero, non è ad essi riuscito di porsi d'accordo in ogni parte dell'articolo, sarà lecito a me di consentire in parte con essi, in parte con taluno di loro, in parte di non consentire nè con l'una, nè coll'altro.

Io consento col Ministero e colla Commissione per l'abolizione dell'*exequatur* rispetto agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare; mi separo dal Ministero e rimango colla Commissione per ciò che concerne la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficiarie; mi separo dalla Commissione e dal Ministero laddove l'articolo 17 conserva l'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazioni e destinazioni dei beni ecclesiastici.

Desideroso di libertà, pronto a darla fin dove credo prudente e utile il darla, non ho mai avuto dubbio, o signori, sopra la convenienza di sopprimere l'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare.

Lo Stato è incompetente in questa materia. Io non voglio lo Stato maestro di dottrina e correttore di disciplina ecclesiastica. Se fossi vissuto ai tempi di quel gran principe riformatore che fu Leopoldo I, io non lo avrei seguito fino al sinodo di Pistoia.

Lo Stato è inoltre incompetente perchè l'azione dello Stato in materie religiose non riesce che ad un risultato contrario di quello che si propone. Lo Stato che interviene in materia religiosa ha un bel vietare l'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, l'esecuzione essi l'avranno, non ostante, dalla coscienza e dall'obbedienza dei credenti.

Inoltre, o signori, noi dobbiamo in questa parte abolire l'*exequatur* ed il *placet*, se vogliamo essere coerenti a noi medesimi.

Nell'articolo 9 di questo disegno di legge noi abbiamo riconosciuto la piena indipendenza del Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, quando noi subordinassimo l'esecuzione dei suoi atti al *placet* e all'*exequatur* del Governo laico, gli ritoglieremmo con una mano quello che gli abbiamo dato coll'altra.

Quindi io rinunzio ben volentieri allo *exequatur* su questo argomento, perchè qui è realmente un'arma rugginosa e spuntata, come la chiamava l'onorevole Massari; ma non credo davvero che l'*exequatur*, per le provviste beneficiarie, sia divenuto un arnese inutile e vecchio, e perciò voterò la conservazione dell'*exequatur*.

La Commissione è stata accusata di incoerenza per avere proposto alla Camera l'abbandono del diritto di presentazione e di nomina dei vescovi, pur volendo conservato l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Io non devo e non voglio farmi difensore della Commissione, nè essa ha bisogno del mio aiuto; ma a dir vero, io non ammetto questa incoerenza di cui la si accusa; io trovo invece che la Commissione è stata sempre logica e coerente a se medesima. La Commissione, se io non m'inganno, ha proceduto con questo criterio.

Ciò che è di giurisdizione della Chiesa appartenga alla Chiesa, ciò che è di giurisdizione dello Stato appartenga allo Stato. *Quod est Cæsaris, Cæsari, quod est Dei, Deo.* La Chiesa nelle cose spirituali, lo Stato nelle temporali; nelle materie miste, laddove s'incontrano le due giurisdizioni, ogni potere eserciti la sua azione nel campo che gli spetta. Ecco il criterio che ha avuto a guida la Commissione. Non consento quindi coll'onorevole Massari il quale accusava di contraddizione la Commissione nel suo eloquente e forbito discorso.

Alla contraddizione noi andremmo, al contrario, se votassimo l'abolizione dell'*exequatur*, e la Camera si sovverrà di uno stringente argomento che l'onorevole Borgatti adduceva ieri nel suo discorso, il quale non ebbe altro torto che quello di essere troppo breve.

« Noi, diceva l'onorevole Borgatti, votando l'articolo 16, stabilimmo che non possono essere nominati ai benefizi nel regno d'Italia se non cittadini italiani. Ora, il giorno in cui lo Stato si spogli dell'*exequatur*, quale rimedio vi sarà se al godimento di un benefizio nel regno d'Italia sia nominato taluno che non sia cittadino italiano? »

Di più io voglio mantenuto l'*exequatur* perchè esso mi rappresenta un diritto inerente alla sovranità.

L'*exequatur* e il *placet* non sono già di quei diritti che abbiano sortito origine da concordati, o che sieno venuti, nella confusione dei tempi, per la tortuosa via della consuetudine: sono un diritto inerente allo Stato. Il benefizio rappresenta un ente morale, il quale viene in vita e vive pel beneplacito dello Stato, come cesserebbe di esistere il giorno in cui questo beneplacito fosse ritirato.

Ebbene, signori, non deve importare allo Stato il sapere che sia eletto a rappresentare questi enti fittizi, creazione sua, e il consentire o no che ne divenga titolare?

Inoltre, nel beneficio voi trovate due cose: trovate l'ufficio, cosa spirituale; trovate il beneficio, cioè i beni e il patrimonio, cosa temporale.

E su che mai si eserciterà la giurisdizione dello Stato, se non sulle cose temporali?

Ma vi è ancora un altro argomento: vi è la ragione dell'ordine pubblico, di cui il Governo è supremo tutore; ed egli verrebbe meno alla sua missione, se abbandonasse coll'*exequatur* un'arma che può essere un mezzo di difesa, una garanzia dell'ordine pubblico.

Il porre alla direzione di una diocesi, il porre al governo di una parrocchia piuttosto uno che un altro, non è, non può essere cosa indifferente pel Governo. Io vi dimando se, sciolta domani la compagnia di Gesù, piacesse al Pontefice di nominare a reggere una diocesi d'Italia il padre Curci, o qualcuno della compagnia di Gesù, io vi domando se la cosa passerebbe liscia, se ciò non sarebbe cagione di perturbazione, di scandalo, e forse di tumulti.

Dunque non deve interessare al Governo, tutore della quiete, della sicurezza, dell'ordine pubblico, non deve interessare al Governo di sapere chi è che passa ad uffizi così delicati, chi è che passa al regime di diocesi e di parrocchie, e, occorrendo, d'impedirlo?

Per conseguenza a me sembra non potersi porre in dubbio da chi, bramando la libertà, vuole mantenute illese ed intere le ragioni dello Stato, che si debba, finchè dura l'attuale ordine di cose, mantenere l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Ma qui, signori, io mi separo dal Ministero e dalla Commissione; qui, o signori, io faccio parte da me stesso.

Nell'articolo della Commissione è mantenuto l'*exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici. Io non sono riuscito a comprendere perchè si parli di *exequatur* per gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione dei beni della Chiesa. O io sono in un grande errore o la formula adoperata dalla Commissione non ne ha riprodotto fedelmente il pensiero.

Il parlare di *exequatur* agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione di beni ecclesiastici è, a parer mio, dire cosa la quale non ha riscontro nel nostro diritto pubblico interno. Imperocchè questo, o signori, esclude qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Non c'è che una potestà la quale esercita legittimamente la sua azione nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, e questa è la potestà civile; non c'è che una legge alla quale sono soggetti i beni ecclesiastici, e questa è la legge civile. La stravagante *Ambitiosæ*, l'intervento dell'autorità pontificia ed episcopale in materia di beni ecclesiastici sono dinanzi alle nostre leggi come se non fossero esistiti giammai.

Esaminiamo un po', di grazia, lo stato della legislazione nazionale, e vediamo come vi corrisponda la formola adoperata dalla Commissione. Noi, o signori, col Codice civile facemmo un ardito progresso. Fino alla sua pubblicazione l'amministrazione dei beni ecclesiastici era regolata con diritto speciale che, secondo la legislazione dei diversi Stati italiani, sentiva più o meno l'influenza del diritto canonico.

In Toscana, per le leggi del 1785, il beneplacito apo-

stolico, l'intervento dell'autorità ecclesiastica e il diritto canonico nella materia dei beni ecclesiastici erano proibiti come le pistole corte; il diritto di disporre, il diritto di regolare l'amministrazione dei beni ecclesiastici era esclusivamente riservato alla podestà laica. Nelle provincie napoletane il decreto del primo dicembre 1833 avocava alla podestà laica, alla sola podestà laica, il diritto di disporre, il diritto di regolare il movimento della proprietà ecclesiastica; del vescovo non si chiedeva che il semplice parere, del quale il potere civile teneva il conto che meglio credeva. Nelle altre provincie d'Italia infine si sentiva più o meno l'influenza del diritto canonico.

Sopraggiunse il Codice civile, il quale sanzionò un gran principio, che non ha riscontro in nessuno degli anteriori Codici degli antichi Stati italiani, statuendo coll'articolo 434 che i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alla legge civile, e non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Governo. Non si poteva con formula più chiara e precisa dichiarare l'esclusione di qualsiasi ingerenza della potestà ecclesiastica nei beni ecclesiastici.

Quando poi si volle tradurre in atto il disposto di questo articolo, si pubblicò il decreto 22 marzo 1866, il quale stabilì il procedimento che deve regolare l'alienazione o la destinazione dei beni ecclesiastici.

Questo decreto (il quale fu esteso a tutta l'Italia, tranne le provincie meridionali che avevano disposizioni pressochè conformi nel decreto del primo dicembre 1833) che cosa stabilisce? Che, allorquando si vuole alienare o fare soggetto di contrattazione i beni ecclesiastici, la domanda si rivolge al Governo, ed il Governo accoglie o rigetta la domanda, ma indipendentemente da qualsiasi intervento del potere ecclesiastico.

Anzi, tanto si volle chiaramente stabilire l'esclusiva giurisdizione dello Stato che fu delegata perfino alle procure generali la facoltà di autorizzare, d'accordo coll'Economato, la vendita di beni della Chiesa non eccedenti un valore determinato.

Che cosa significa quindi parlare di *exequatur* e di *placet* agli atti dell'autorità ecclesiastica in materia di alienazione di beni ecclesiastici? Ma parlare di *exequatur* in questa materia, significa ammettere la coesistenza di due poteri, uno dei quali dispone e l'altro accorda o nega l'*exequatur* alle disposizioni di quello; significa ammettere la facoltà nel potere ecclesiastico di disporre dei beni, salvo soltanto al Governo la facoltà di negare o concedere l'esecuzione; significa spogliare il Governo di quel diritto che esso ha dal Codice civile; significa mescolare il diritto canonico col civile.

Ma, signori, il regio *exequatur* è cosa ben diversa dall'autorizzazione. Il regio *exequatur* presuppone due poteri che si riconoscono a vicenda, e ognuno dei quali ha competenze speciali e distinte. L'autorizzazione suppone invece una persona che domanda ed un potere che concede o nega.

Ora, di fronte a questo stato di cose, io temo forte che l'articolo possa ingenerare il dubbio che noi veniamo ad ammettere un intervento, il quale non dubito di chiamare illegittimo, nella materia dei beni ecclesiastici; io temo che possa esserne ferito nel cuore il gran principio che noi stabilimmo coll'articolo 434 del Codice civile, e in nome del quale facemmo, promulgammo ed eseguimmo la legge sull'asse ecclesiastico.

Io temo finalmente che se ne possa cavare argomento dalla Curia romana per dirci che noi abbiamo riconosciuto la sua giurisdizione sovrana sui beni della Chiesa.

So bene che mi si potrà rispondere che si pratica al Ministero dei culti di accordare il regio *exequatur* ai decreti dell'autorità ecclesiastica in questa materia. Ma questa, signori, se anche fosse la pratica del Ministero dei culti, non formerebbe una giurisprudenza conforme alla legge, ed io, se è tale, vi raccomando di non darle sanzione di legge coll'approvazione di questa parte dell'articolo che discutiamo.

Ad ogni modo, se anche la formola adoperata dalla Commissione non fosse così pericolosa come a me sembra, siccome io ritengo che nè il Ministero, nè la Commissione avranno avuto in animo di derogare al diritto esistente, al diritto che è il portato della nostra rivoluzione, io spero che essi non avranno difficoltà ad adottare l'emendamento che io propongo in sostituzione, siccome quello che elimina ogni dubbio, siccome quello che allontana ogni pericolo, l'emendamento, cioè, che mantiene fermo il diritto vigente intorno all'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

PERUZZI Mi sono permesso d'interrompere l'onorevole guardasigilli quando diceva, a proposito dell'articolo 17, che noi abbiamo presentato un sistema diverso da quello del Ministero, laddove invece noi accettiamo puramente e semplicemente l'articolo del Ministero. Un solo articolo 17 sta in questo momento dinanzi alla Camera, ed è concordato col Ministero (così dice lo stampato, così disse l'onorevole relatore), fuorchè nelle parole stampate in corsivo. Ora le parole stampate in corsivo esprimono una eccezione all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, che sarebbe conservato per quanto concerne le provviste beneficiarie. Queste parole stampate in corsivo costituiscono precisamente la divergenza fra la Commissione da un lato, il Ministero e noi dall'altro. Il Ministero e noi non le accettiamo.

Laonde ho fiducia che sull'articolo 17 l'accordo fra il Ministero, gli amici miei e me rimanga sempre completo, come lo è sino a questo momento: quindi di questo articolo poco mi occuperò.

Spero che la Camera mi consentirà, e di questo domando al presidente licenza, che io non mi occupi neppure degli articoli 20, 21, 22 e 23 da noi proposti, nè tampoco degli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Peruzzi; già le ho dichiarato che ella ha facoltà di svolgere gli articoli intermedi.

PERUZZI. Questi articoli completano bensì quel sistema che vorremmo vedere uscire intiero dalle deliberazioni del Parlamento in quest'occasione, ma non hanno una stretta attinenza nè coll'articolo 17, nè coll'articolo 19. Quindi confido che la Camera vorrà, quando sia esaurita questa discussione intorno agli articoli 17 e 19 ieri incominciata, acconsentire che alcuno degli amici miei, più di me competente negli argomenti cui si riferiscono gli articoli testè citati, ne svolga il concetto.

La Camera intenderà agevolmente come noi non possiamo accostarci alla proposta dell'onorevole deputato Pisanelli, il quale collegherebbe l'articolo 17 coll'articolo 19 nel modo nel quale l'aveva collegato la Commissione, salvo qualche differenza di espressioni, rimanendo uguale la sostanza, che cioè non sia soppresso l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste beneficiarie fino a che non si adempia la condizione che la Commissione riteneva e ritiene non potersi adempiere ora, e che gli amici miei ed io abbiamo creduto darvi il modo di adempiere, in occasione della presente legge.

Allorquando pronunziai, non ha guari in questo recinto, alcune parole per annunziare appunto la proposta che ho avuto l'onore di presentare insieme con un numero di amici maggiore di quello che allora avessi sperato, taluno mi rimproverò di aver fatto un discorso di sinistra, tal altro mi rimproverò di aver fatto un discorso clericale, o, come dicono, neocattolico.

Io non mi difendo nè dall'una nè dall'altra di queste accuse, imperocchè tanto potrebbe da questa riforma uscire un effetto che piacesse all'uno, quanto un effetto che piacesse all'altro dei lati estremi di questa Camera: naturalmente io spero che piaccia principalmente a chi ama la cessazione di lotte sterili e nocive allo svolgimento della vera civiltà.

Avviene sempre così delle libertà. Egli è naturale che, quando le libertà si annunziano e si danno, può uscirne così del bene, come del male; e, se prima di accordarle, se ne avessero dinanzi agli occhi spiccatamente ritratti tutti gli effetti che si vedono dopo, quanti timidi, per avventura, si arresterebbero a mezza strada nel cammino sempre faticoso che bisogna percorrere per conseguirle!

Io sono stato sempre per le libertà, e per tutte le libertà, perchè io ho avuto ed ho fiducia che la somma dei beni che dalla pratica delle libertà possono venire alla società umana, soverchia, e di gran lunga, i mali che pur sono inseparabili dalle libertà stesse.

E diverse volte ho avuto l'onore di sentirmi fare rimproveri analoghi a quelli cui ho accennato poco fa, sia quando difesi la libertà di associazione, sia quando propugnai la libertà delle provincie, la prima con utile, la seconda con infelice risultamento. Malgrado questo, io persisto a credere che si debba cogliere ogni occasione per far progredire, sia pure a piccoli passi, le libere istituzioni, per alzare arditamente la bandiera della libertà, nè mi spaventa, anzi mi dà coraggio, questo vedermi contraddetto sempre con lo stesso argomento, quello dell'opportunità.

Quasi nessuno combatte la libertà per se stessa; ma quasi tutti la oppugnano dicendo: non è questo il momento; bisogna coordinare quest'applicazione che voi volete farne con molte altre applicazioni congeneri, altrimenti avrete un edifizio di pezzi, disarmonico, che non starà in piedi. Ed io credo invece che nelle istituzioni umane non si possa procedere senonchè a passi, nè si possano costruire edifizi se non di pezzi.

Esiste un edifizio di pezzi, la Costituzione inglese: e voi vedete come, malgrado che essa non regga in tutto ad una critica sapiente, regga per altro contro tutti i nemici e, quello che più importa, come regga da secoli.

Guardate invece la Francia: quante Costituenti si sono fatte in quel paese da 80 anni in qua! quante sapienti Costituzioni, discusse da ingegni preclari e nel diritto pubblico versatissimi, sono uscite tutte di un pezzo dalle deliberazioni di quelle Assemblee! Questi magnifici edifizi tutti di un pezzo quanto hanno durato? Io credo che gli edifizi politici sieno come tanti magnifici monumenti del medio evo: quando tu li vedi, ti sembra impossibile che stieno ritti, tu non sai come l'architetto, nel cominciare da una parte, abbia trovato il modo di costruirne un'altra che non intendi come stia in piedi, come si colleghi col rimanente; eppure il tutto riesce meraviglioso ed armonico.

Noi sul continente, o signori, scambiamo troppo spesso la libertà col cambiamento di forma della sovranità, la sostituzione della sovranità dei Parlamenti alla sovranità dei principi: il male si è che la sovranità dei Parlamenti può essere tirannica quanto quella di un despota, se le istituzioni parlamentari non sono accompagnate dalle libertà che più da vicino toccano l'individuo e le associazioni d'individui.

Il Parlamento inglese ha fatto contro i cattolici leggi tiranniche quanto quelle che i despoti cattolici hanno fatto contro i protestanti; ma quando la civiltà ha progredito, quando quel sentimento individuale che è tanto forte nelle razze anglo-sassoni, ha preso il sopravvento, allora in questi ultimi anni leggi sempre più liberali sono state sancite dal Parlamento britannico.

La sovranità parlamentare costituisce una garanzia; ma perchè questa garanzia sia utile ed efficace, bisogna che vi sia qualche cosa da garantire, bisogna che visieno le libertà; e per questo, o signori, bisogna re-

stringere, ogni volta che se ne presenti l'occasione, i confini dell'azione dello Stato; bisogna sfrondare quest'albero che, da inesperti potatori, abbiamo creduto rendere più rigoglioso collo allargarlo e renderne la chioma vieppiù fronzuta; bisogna, signori, che mutiamo sistema: i troppi rami danno scarsi frutti, e presto vanno in malora. Mirabeau diceva che lo Stato non deve fare se non le leggi che gli compaiono strettamente necessarie all'esistenza del consorzio sociale; questa necessità di leggi speciali e la probabile loro efficacia, mi pare dover essere minore negli argomenti attinenti alla religione che rispetto ad altri, perchè nelle associazioni religiose nessun'altra sanzione veramente efficace può esservi se non quella della responsabilità individuale innanzi alla coscienza propria ed a quella dei correligionari.

Tutte le volte, o signori, che lo Stato si è occupato della Chiesa, tutte le volte che lo Stato ha dato protezione alla Chiesa, si è compensato col toglierle qualche libertà, od ingerendosi nei fatti suoi; e tutte le volte che la Chiesa ha consentito questa ingerenza dello Stato nella sua costituzione interna, ha ottenuto in ricambio un qualche suo vantaggio.

Il gallicanismo in Francia fu patrocinato in odio al Papa da quel Luigi XIV che, in odio ai protestanti e qual re cristianissimo e figlio primogenito della Chiesa, revocava l'editto di Nantes; ed alle dichiarazioni del 1682 tennero dietro nel 1683 feroci persecuzioni dei protestanti.

Io convengo, o signori, che oggi l'esercizio delle nostre ingerenze, ridotte al *placet* e all'*exequatur* per le provviste beneficiarie, non darebbe occasione alla Chiesa di chiederci concessioni, nè a noi di chiederne a lei.

Avvertite bene, o signori, che io mi restringo a dirvi che ciò oggi non temo.

Ma poichè altri parla tanto dei pericoli che questa forte società religiosa, che si chiama Chiesa cattolica, può farci correre, quando le si dia la libertà, consentite a me di fare una domanda.

Non vi è mai passato per la testa il pericolo che essa può farci correre quando, esistendo tale quale è, conservi con noi delle relazioni, conservi degl'interessi misti con lo Stato, quando del nostro consenso abbia bisogno perchè gli eletti dai suoi capi esser possano investiti delle temporalità e goderne i frutti per essi necessari?

Io odo dire che nel Belgio vi sono tutti questi pericoli a motivo della libertà, e segnatamente a motivo della non esistenza dell'*exequatur* e del *placet;* e che il partito cattolico vi è nato e vive rigoglioso per la grande libertà concessa a tutte le istituzioni di quel paese.

Prima di tutto rispondo che il partito cattolico nel Belgio ha quel nome, come ha le sue origini pel fatto della rivoluzione belga, stata fatta da un paese cattolico contro un paese in maggioranza protestante; ed aggiungo che, sebbene questo fatto esser dovesse naturale argomento di predominanza del partito cattolico, hanno molto più lungamente governato i liberali che i cattolici.

Ma il principal motivo di quell'ingerenza del clero nella politica che si deplora nel Belgio (e questo fu detto dal conte Cavour e da quanti hanno parlato delle istituzioni belghe), il motivo pel quale il clero cerca di esercitare influenza, di mettere la influenza che gli dà il suo ministero al servizio di un partito politico che ha il nome di cattolico, il motivo principale è che i preti sono stipendiati dallo Stato. Malgrado la libertà, il clero conserva un grande interesse ad influire sull'andamento politico del Governo del suo paese; perchè avendo egli tutte le sue sostanze nelle mani del Governo, il suo essere o non essere nei rapporti temporali, lo star meglio o peggio dipende soltanto dalle deliberazioni del Parlamento.

Qual maraviglia quindi che il clero del Belgio abbia un grande interesse ad esercitare tutta la sua influenza per impedire che una maggioranza ad esso ostile possa disporre dei voti del Parlamento?

E se, conservando noi l'*exequatur* ed il *placet*, per altri motivi sorgesse, si sviluppasse e ingigantisse in Italia un partito cattolico; se quella pattuglia, di cui parlava l'onorevole Toscanelli, che divenne, come ei disse, in non so quale occasione, un pelottone di una trentina; pei malumori delle popolazioni, per effetto di tasse, di avvenimenti esterni, di cause che non saprei ora precisare, ma che pure non sono impossibili, divenisse un giorno maggioranza, a che servirebbero il vostro *placet* ed il vostro *exequatur?* Credete voi che il vostro *placet* ed il vostro *exequatur* impedirebbero che questo fatto si avverasse? E quando si fosse avverato, nelle mani di chi sarebbero questo *placet* e questo *exequatur?* Forse il Papa non avrebbe dato a voi l'occasione di valervene, ed a quella nuova maggioranza gioverebbe per i suoi fini, che non sarebbero certo i nostri.

Nè voglio astenermi dal dire come siasi veduto nei paesi liberi, e forse anche in qualche parte d'Italia, che la influenza del clero è talvolta adoperata dai partiti politici per trionfare nelle lotte elettorali. E quanto più il Governo può dare al clero, quanto più il Governo è in relazione con esso, tanto più queste influenze possono essere adoperate.

Non potrebbe accadere che il *placet* divenisse strumento per ottenere al servizio di un partito l'appoggio dell'influenza di un qualche vescovo?

Quindi io credo che, anche nell'interesse del libero svolgimento delle istituzioni civili, sia grandemente desiderabile che cessi ogni motivo di relazione fra lo Stato e la Chiesa, che cessi ogni interesse misto delle due società.

Per questo, o signori, come per qualsivoglia rispetto,

batte una falsa via chi crede che lo accrescere le prerogative del Governo possa essere garanzia di libertà.

Non entrerò nella discussione nella quale dottamente entrò l'onorevole Pisanelli, per dimostrare come sia meglio abbandonare la *presentazione* che l'*exequatur*, mentre altri ritengono esser vero il contrario; ma solamente devo avvertire di volo come io non possa consentire con lui quando ci dice che la presentazione è un mezzo preventivo, laddove l'*exequatur* è un mezzo repressivo. A me pare che anche l'*exequatur* sia un mezzo preventivo, in quanto che, quando io nego l'*exequatur* impedisco al Papa di nominare un vescovo che a me non par buono: e, se si vuole considerare questa nomina come un atto da reprimere, il negare l'*exequatur* sarebbe rispetto al Papa una misura repressiva. Ma quando io impedisco l'efficacia della nomina di un vescovo fatta dal Papa, quando impedisco l'efficacia della nomina di un parroco fatta da un vescovo, io traggo argomento dal passato di quest'individuo nominato per pronunziare un giudizio intorno al presunto suo avvenire; ed impedisco che questo individuo, sia come vescovo, sia come parroco, faccia un male che prevedo e che quindi non avrò occasione di reprimere.

Invece nel progetto nostro noi intendiamo che sia lasciato libero il campo all'azione del Papa e del vescovo nella nomina del beneficiario, ma nel tempo stesso intendiamo che sieno mantenute le leggi comuni le quali stabiliscono l'uguaglianza assoluta di tutti i cittadini, qualunque sia il carattere onde sono rivestiti; che se commettano azioni vietate dalle leggi o mettano in pericolo l'ordine e la sicurezza dello Stato, vadano soggetti a repressione, a seconda delle disposizioni della legge generale.

Noi intendiamo che intero, assoluto, senza limiti sia il diritto della società civile di difendersi contro chiunque l'assalga. Noi intendiamo che, se queste leggi che oggi abbiamo non bastano, rimanga intero in noi il diritto di farne delle altre. Tutti gli abusi, tutte le aggressioni, tutte le minacce alla sicurezza dello Stato esser devono represse e scongiurate senza distinzione di persone, esser devono represse, qualunque sia il cittadino che mette a pericolo la sicurezza della nazione. Soltanto, nè privilegi, nè ostracismi per categorie di persone.

Quindi per noi, signori, limitazione dei confini fra l'azione dello Stato e l'azione della Chiesa; restrizione in genere dei confini dell'azione dello Stato, la quale riteniamo debba divenire tanto più efficace e vigorosa quanto meno si allarga il campo in cui vuole esercitarsi. Noi riteniamo infine che intero rimanga nei rappresentanti della società civile il diritto di tutelarsi contro chiunque metta in pericolo la sua esistenza. Quindi, nomini pure il Pontefice dei vescovi, che noi per avventura, negli esami che faremmo per giudicare se sarebbero meritevoli o no dell'*exequatur*, ove lo conservassimo, potessimo stimar cattivi; se essi saranno cattivi nel senso degli interessi religiosi, ci penserà il Papa, ci penseranno i fedeli; se essi saranno cattivi rispetto alla società civile, noi li colpiremo con l'azione della legge, come colpiremmo qualunque altro cattivo cittadino.

Ho detto che, se fossero cattivi rispetto agli interessi religiosi, vi dovrebbero pensare il Papa ed i fedeli: ed intorno a ciò concedetemi di dirvi, o signori, come io non comprenda questa manìa, che a molti in questo Parlamento ed a molti di coloro che hanno scritto su questa materia è venuta, che a noi spetti la missione di difendere il clero inferiore ed i credenti contro gli abusi dei vescovi, del Papa, della Curia romana. Io, in verità, come deputato, come uomo politico, non ho la coscienza di aver questa missione, e per parte mia lascio che i credenti si difendano da se stessi; e guai! tutte le volte che lo Stato vuole intervenire a prendere le difese di una parte della società religiosa contro un'altra parte della società stessa! Io non credo meno pericoloso per lo Stato il prendere la difesa del debole contro il forte, di quel che lo sia stato in altri tempi il prendere la difesa del forte contro il debole. Col farsi protettore di una parte della società religiosa contro l'altra in caso di dissidi, egli accresce col suo intervento questi dissidi, e giova alla parte contro la quale agisce, e nuoce alla parte in favore della quale si adopera.

Quindi io non posso consentire (e non ne ripeto le ragioni perchè questo concetto fu già da me svolto anche troppo ampiamente un'altra volta), io non posso consentire colla Commissione che vi sia stretto vincolo fra la soppressione dell'*exequatur* e del *placet* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e dell'amministrazione delle temporalità; come non posso consentire con coloro i quali ritengono che si debba abbandonare questo *placet* e questo *exequatur* solo quando il modo di elezione dei beneficiari sia diverso da quello che è ora.

Per me l'*exequatur* ed il *placet* non salvano nè i credenti, nè lo Stato da nessun pericolo.

Taluno ha esaminato il nostro calendario ed ha visto con orrore che, se noi abolissimo l'*exequatur*, il Papa potrebbe nominare ad un tratto novantacinque vescovi!

Io confesso che quest'orrore non lo sento, ma lo sento invece pel caso che si conservi l'*exequatur* ed il Papa faccia queste nomine.

Nel primo caso, ho detto quale essere dovrebbe, secondo me, la condotta del Governo, e mi pare semplicissima; nel secondo invece io credo che il Governo si troverebbe estremamente imbarazzato.

Novantacinque *pratiche*, come dicono, concernenti novantacinque ecclesiastici da esaminare dal Ministero di grazia e giustizia! Qual criterio prenderà esso per dare agli uni l'*exequatur* per negarlo agli altri? Sarà la dottrina? Che ne sa lo Stato, e come deve ingerirsi

egli nella dottrina teologica? Saranno i costumi? Io credo che altra volta possa essere avvenuto che talora il potere laico abbia negato l'*exequatur* a dei nominati a benefizi, per vizi o per mancanza d'istruzione; ma penso che oggi neppure voi crediate la Corte di Roma possa volerci dare quest'argomento contro di sè. Dunque saremo costretti a dire: io do l'*exequatur* al tale perchè lo credo mio amico, o almeno non nemico, e lo nego al tal altro perchè lo credo nemico. Ora, signori, nelle condizioni presenti, procedendo con questo criterio, dovreste forse negare l'*exequatur* a tutti i novantacinque: e non vorreste farlo. E quando sopra i novantacinque aveste dato l'*exequatur* ad alcuni, e lo aveste negato agli altri, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che quelli ai quali aveste negato l'*exequatur* diventerebbero oggetto d'invidia per coloro ai quali lo aveste concesso. Questi ultimi non avrebbero altra premura che di farsi perdonare dalla Corte di Roma e dal clero a voi ostile il peccato d'essere stati da voi reputati degni del benefizio.

Io mi ricordo di aver conosciuto qui in questo palazzo dei vecchi giurisdizionisti, e di aver udito dire loro che, tutte le volte che avevano scelto col lumicino, come suol dirsi, dei preti non romanisti, come si diceva allora, per proporli alle chiese vescovili della Toscana, costoro riuscivano spesso i più contrari al Governo che li aveva proposti ed aveva loro dato l'*exequatur;* laddove, se qualche volta, accidentalmente o per influenza di Corte od altro, avevano dovuto nominare dei vescovi con fama di romanisti, questi si erano studiati di rientrare in grazia al Governo, dal quale sapevano di essere avversati.

E se il Papa non nomina i vescovi, già altra volta io vi dissi come l'amministrazione delle sedi vacanti sia, dal punto di vista ecclesiastico, nelle mani dei Capitoli. E chi vi ha al dì d'oggi di più ostile a noi, checchè vi abbia detto in contrario qualche oratore, chi ha più ragione che i canonici di esserci ostili? Altre volte la parola *canonico* rappresentava un uomo grasso, ben pasciuto, felice; oggi dire *canonico* è come dire uno che muore di fame, perchè essi sono stati molto più maltrattati che gli altri preti, tantochè in più occasioni sono sôrte voci in questa Camera per chiedere che venisse migliorata la sorte loro, oggi miserevolissima.

Io credo quindi che sotto tutti gli aspetti sia necessario, sia utile il procedere verso il sistema della libertà; imperocchè in questo sistema, qualunque sia l'origine di un vescovo, qualunque siano stati gl'intendimenti di colui che l'ha nominato, una volta sciolto ogni vincolo tra lo Stato e la Chiesa, segnati nettamente i limiti tra l'una e l'altra di queste potestà, il Papa, il vescovo, il parroco, sentiranno come essi possono trarre la loro forza soltanto dall'opinione e dalla fiducia dei loro correligionari, così del clero come del popolo.

Ecco, signori, il perchè io ritengo, come già ho avuto l'onore di dirvi, che non vi sia quel nesso stretto che la Commissione ha creduto di ravvisare fra l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet;* perchè per me le ragioni dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* sono di un ordine più generale, sono diverse da quelle della Commissione. Io non credo che questi diritti, che la Commissione vorrebbe riservati allo Stato, possano essere da esso utilmente esercitati.

Noi consentiamo, gli amici miei ed io, colla Commissione nel desiderio che all'azione oggi esercitata dallo Stato sia sostituita un'azione più conforme al vero spirito di una società religiosa, un'azione per la quale tutti coloro i quali hanno interesse al suo svolgimento prendano parte all'amministrazione di quello che è necessario pel mantenimento dell'associazione stessa.

E nel campo di questo desiderio gli amici miei ed io abbiamo voluto avanzarci quanto più fosse possibile senza invadere quello che vogliamo lasciare intatto alla società religiosa. Noi ci siamo detto: vi hanno due maniere di patrimonio ecclesiastico, vi hanno i patrimoni degli enti i quali hanno degl'investiti o che ne avranno in avvenire; a questi provvede la costituzione attuale della Chiesa dando l'amministrazione ai beneficiari. Noi possiamo per avventura desiderare che a quest'amministrazione partecipino più o meno largamente tutti coloro che fanno parte della società religiosa; questo è un desiderio che noi come uomini politici possiamo nutrire, e nulla più; liberi noi, come membri della società religiosa, di far voti e sforzi per far trionfare quest'idea. Ma come legislatori, come membri di quest'Assemblea, non abbiamo il diritto, non abbiamo il dovere, non abbiamo la potestà d'imporla alla Chiesa nè direttamente, nè indirettamente. Non solamente crediamo di non averne il diritto, di non averne il dovere, ma crediamo altresì che ogni passo che facessimo in questa via, non farebbe altro che ritardare la soddisfazione di questo desiderio nostro, di mettere ostacolo a quello che altrimenti per la forza delle cose potrà assai probabilmente avvenire. Fortunatamente abbiamo un campo abbastanza vasto riservato al Governo senza contestazione, neppure per parte della Curia romana; e questo campo è quello degli Economati, l'amministrazione dei quali è da lungo tempo esercitata dall'autorità governativa, e quello del Fondo pel culto, che da cinque o sei anni è un'amministrazione dello Stato.

Con ragione può dirsi, come taluno ha detto, che da quando nel 1861 fu proclamato il principio della libertà della Chiesa, si è sempre camminato in senso opposto a questo principio.

Nè io nego questa dolorosa verità, nè disconosco le difficoltà maggiori che per ciò abbiamo da vincere ma credo che, se abbiamo fatto male, non sia un motivo per far peggio; credo che, se abbiamo fatto male,

dobbiamo, quanto più presto se ne porga l'occasione, arrestarci in questa via.

Il Parlamento ha già fin dall'anno scorso dato una prova della sua ferma volontà di non proceder più oltre in questa via, imperocchè quando l'onorevole ministro delle finanze venne l'anno scorso a proporre di estendere le leggi del 1866 e del 1867 anche ai beni delle parrocchie, questa proposta non ebbe neppure l'onore di una pubblica discussione.

Or dunque, signori, io credo che l'applicazione di questo principio sia stata resa bensì più difficile dalle leggi del 1866 e del 1867, ma non credo che sia stata resa impossibile. Questa cresciuta difficoltà ha richiesto per parte nostra uno studio maggiore; ma questo studio, mercè l'opera di alcuni nostri colleghi versatissimi in questa materia, è stato fatto accuratamente, ed a noi almeno è stato per esso dimostrato come, malgrado queste difficoltà sopravvenute per la legislazione del 1866 e del 1867, si possa oggi proporre l'attuazione del principio da noi propugnato.

Noi abbiamo dunque proposto, come vedete nei nostri articoli, che fin d'ora sia tolta allo Stato qualsivoglia ingerenza nell'amministrazione delle temporalità dei diversi enti ecclesiastici, quando manchi il beneficiario. Quando vi sia il beneficiario, non crediamo che lo Stato possa nè debba intervenire nell'amministrazione. Come individui possiamo desiderare un cambiamento; ma crediamo che, quanto più vorremo adoperare l'azione dello Stato perchè questo cambiamento avvenga, tanto più ne ritarderemo l'attuazione. Noi abbiamo voluto far cessare quella confusione dei patrimoni dei singoli enti in una specie di patrimonio della Chiesa che l'istituzione degli Economati ha fatto sorgere e durare perdurante la vacanza dei benefizi. Ed abbiamo creduto in questa parte soddisfare, per quanto ci sembra possibile, senza invadere l'altrui campo, il desiderio che da quasi tutti gli oratori di questa Camera è stato manifestato. E perciò abbiamo proposto un ordinamento di queste amministrazioni conforme appunto a quello che diversi oratori e la Commissione stessa, o almeno il suo relatore, avevano vagheggiato, un ordinamento pel quale all'elemento ecclesiastico sia congiunto l'elemento laico nell'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici, finchè rimangono vacanti.

Taluno ci ha obbiettato, mi pare l'onorevole Sineo, che noi facciamo in questo caso una confusione dei diversi enti, e che disconosciamo la volontà dei testatori, i quali, non alla Chiesa, ma a certi enti hanno voluto attribuire i beni a loro legati; che noi abbiamo voluto anche disconoscere le disposizioni delle leggi del 1866 e 1867, le quali hanno, in parte, altrimenti disposto di queste sostanze.

I nostri articoli, o signori, non meritano queste censure: perchè, rispetto alle leggi del 1866 e 1867, noi abbiamo esplicitamente dichiarato in questi articoli, come si vedrà se la Camera farà ad essi l'onore di discuterli, di riservare tutti i diritti acquisiti per virtù sia della legge del 1866 che della legge del 1867. Noi abbiamo riservato tutte le basi di reparto sancite da queste leggi; e rispetto al primo rimprovero, rispondo invece che abbiamo fatto più certa e spiccata la separazione dei patrimoni degli enti, ed abbiamo decentrato col sopprimere gli Economati. Questi sono otto, e noi abbiamo fatto tante congregazioni quante sono le diocesi; e con ciò, lo ripeto, abbiamo reso un omaggio al decentramento, del pari che alle distribuzioni delle diverse parti del patrimonio ecclesiastico, fra gli enti cui sono destinate.

Taluno ci dice che queste congregazioni non si costituiranno perchè la Chiesa non accetterà questo nostro sistema.

Che la Chiesa non accetti questo nostro sistema in quanto concerne l'immediata sua attuazione, specialmente perchè sarà avversato dal Sommo Pontefice, io sono disposto a crederlo e tanto lo abbiamo creduto che abbiamo pensato di provvedere anche a questa eventualità nell'articolo 28 del nostro progetto, proponendo che le congregazioni si costituiscano anche in quelle diocesi nelle quali per avventura l'autorità ecclesiastica non volesse prendervi parte, e che allora sieno costituite di soli laici.

Queste nostre proposte intendono adunque, come già ho detto, ad attuare immediatamente il principio della separazione della Chiesa dallo Stato e ad attuare immediatamente il principio dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica per parte degli interessati, col sostituire, voglia o non voglia l'autorità del clero, delle congregazioni diocesane alle amministrazioni rette ed esercitate ora dallo Stato.

Quando avremo attuato questa separazione, quando questo esempio sarà da noi dato in quel campo nel quale ci è permesso spaziare senza ledere attribuzioni che vogliamo interamente rispettate, noi confidiamo che questo esempio possa fruttare una maggiore vitalità nella Chiesa ed una diminuzione di quel che vi abbia di eccessivo nel potere del Supremo Gerarca. Imperocchè, cessato il potere temporale, cessati i vincoli collo Stato, venuti meno i motivi dell'azione del Pontificato estranei a quelli inerenti all'essenza della società religiosa, io confido che avvenga ciò che eloquentemente presagiva l'onorevole Pisanelli stesso pochi giorni fa in questa Camera, con queste parole:

« Quando la Chiesa non potrà più appoggiarsi sullo Stato, diceva l'onorevole Pisanelli, quando non sarà più sicura su questa fittizia base, essa sentirà il bisogno di cercare in se stessa la forza della sua vita e della sua esplicazione, sentirà il bisogno di cercare la sua base naturale.

« Ed ove volete che la cerchi, ove è possibile che la trovi, fuori che nel sentimento religioso dei credenti? »

Se non che, per conseguire questo scopo dall'ono-

revole Pisanelli desiderato al pari che da me, il miglior mezzo sembraci quello di togliere completamente la possibilità che la Chiesa cerchi questa sua base nello Stato, di togliere interamente il pericolo che lo Stato voglia esercitare sulla Chiesa una qualche influenza. Ed il professore Pacifici Mazzoni, autore non sospetto in questa materia, scriveva non ha guari a proposito dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*: « Non ci spaventiamo di questa immane potenza del Pontefice: finito o prossimo a finire l'agitarsi intorno al Vaticano lo spirito mondano col dominio temporale, quella potenza dovrà necessariamente dispiegarsi al maggior bene della Chiesa; la riforma *immanchevole* della costituzione di questa farà il resto. »

Colla intiera libertà che noi propugniamo, io confido, o signori, che scongiureremo, non solo i pericoli interni, ma anche gli esterni. Prima di tutto a me pare, come dissi anche nel precedente mio discorso, che le più solenni delle nostre promesse fossero quelle concernenti la libertà; e, come esse furono le più solenni, così potranno essere eziandio le più efficaci e le più proficue.

Come già dissi l'altra volta, io ritengo, coll'onorevole Civinini, esagerate le paure che da taluno sono state parecchie volte poste innanzi intorno ai pericoli che a noi possono venire prossimamente dalla soluzione della questione romana.

Lasciate che io mi spieghi intorno alla prossimità di questi pericoli, all'indole, alla gravità loro.

Io non credo che nelle condizioni presenti di Europa il benefizio del tempo sia per farci soverchiamente difetto; credo anzi che questo tempo lo avremo; credo che pericoli di violente aggressioni, per la soluzione da noi data alla questione romana, non possano essere per adesso temuti. Credo invece che la questione romana tragga seco non pochi pericoli latenti, pericoli di difficoltà da rinascere ogni giorno; i pericoli di soluzioni violente possono sorgere nell'avvenire, ma, più che per volontà dei Governi, per effetto delle pressioni che una parte della società cattolica degli altri Stati del mondo si studi incessantemente di esercitare sopra i reggitori dei loro paesi.

Io credo che il titolo primo di questa legge possa dare ben poca soddisfazione alle potenze estere, e soprattutto ai cattolici, sia nell'interno che all'estero, e scongiurare ben pochi pericoli; imperocchè molte delle così dette *garanzie*, che nel titolo primo sono sancite, il Pontefice sarebbe sicurissimo di goderle quando anche non fossero scritte nella nostra legislazione. È mia opinione invece che coll'averle tassativamente definite possano crearci degl'imbarazzi, porgere argomento a discussioni diplomatiche ed armare facilmente di pretesti contro di noi i nostri nemici.

Quello che a me pare efficace a scongiurare i pericoli che reputo più temibili è la libertà della Chiesa, è il secondo titolo di questa legge, quando sia interamente svolto in tutte le sue applicazioni, come noi lo proponiamo.

Questa libertà data alla Chiesa non piacerà subito alla Corte di Roma per le influenze sotto le quali oggi essa si trova (il *Sillabo* condanna appunto i principii onde sono informate le nostre proposte), non piacerà certo al cardinale Antonelli. E tanto poco gli piacerà che, se il cardinale Antonelli, giovandosi dei suoi diritti di cittadino italiano, venisse a sedere in questa Camera, per essere logico, dovrebbe votare contro di noi, con gli onorevoli Guerrieri-Gonzaga e Corbetta. (*Voci e risa*. Oh! Oh!) Non piaceranno alla Corte di Roma oggi, lo so, ma tengo per fermo che piaceranno alla generalità dei cattolici, o almeno ad una gran parte di essi, tanto in Italia che all'estero, e più tardi piaceranno anche alla Corte di Roma.

Quei dell'interno cominceranno a persuadersi, a prendere gusto, a giovarsi di queste congregazioni, di questi diritti che noi accordiamo loro. In questo campo, lo ripeto anche una volta, a noi già libero ed aperto, saranno presto ottenuti buoni risultati, e forse questi porteranno al conseguimento di altri vantaggi. Anche maggiore sarà la soddisfazione che, per questo grande esempio nostro, proverà una gran parte di cattolici esteri; e la libertà da voi data alla Chiesa gioverà a diminuire la pressione del partito cattolico dei diversi Stati di Europa, ad amicarci molti di quelli che oggi sono nostri nemici, a fare che per ciò vengano meno molti dei pericoli temuti dall'estero.

Io posso forse ingannarmi, ma esprimo questa fiducia, come diceva l'onorevole Corbetta l'altro giorno, con un profondo convincimento. Io sono intimamente convinto che i Governi, in quanto sono Governi, non desidererebbero che di lasciarci tranquilli su quello che si attiene alla questione di Roma; e che, se taluni Governi esteri fossero per farci delle minaccie e suscitarci contro dei pericoli, ciò avverrebbe per effetto delle pressioni che su di loro tenteranno di esercitare i più ferventi cattolici di quei paesi. Ebbene, nulla gioverà a diminuire queste inimicizie dei cattolici, e a porvi termine, o almeno a scemare grandemente le lor pressioni sopra i propri Governi, quanto questo splendido esempio; a condizione però che lo si dia intiero, assoluto, con fiducia; non dimezzato, non grettamente, ma largamente, intieramente, come noi ve lo proponiamo. In questo, signori, bisogna poter dire, con piena convinzione, ad alta voce, a bandiera spiegata: *exemplum dedi vobis*. Risponderanno forse: *timeo Danaos et dona ferentes*, come diceva l'onorevole Corbetta? Forse sì taluni Governi, non già i popoli.

Avendo io precisamente l'opinione del conte di Cavour, non posso astenermi dal ricordare queste sue belle parole, che credo ancor più vere che belle: « Quando le dottrine della libertà della Chiesa avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento italiano, io porto speranza che la gran maggioranza della so-

cietà cattolica assolverà gl'Italiani, e farà cadere su coloro cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale, che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione in mezzo alla quale esso risiede. »

Ma io confido che anche questa lotta non sarebbe lunga; perchè, lo ripeto, caduto il potere temporale, caduta la base sulla quale si appoggiavano coloro che hanno, secondo me, fatto deviare il Pontificato romano dalla strada nella quale sarebbe stato suo vero interesse di mettersi già da lunghi anni, rispetto alla società cattolica e specialmente rispetto all'Italia; venuti meno gli elementi che porgevano occasione e motivo a quel conflitto; cessati quegli effetti del potere temporale che per un po' di tempo gli sopravviveranno, come, non senza ragione, prevedeva una volta l'onorevole Mancini, la Corte di Roma intenderà, perchè è suo antico costume il cambiare il suo modo di agire a seconda dei casi, intenderà, dico, come la sua forza stia nell'opinione dei credenti, nel perfetto accordo con tutte le parti di quella grande società religiosa che si chiama la Chiesa, e che è costituita da tutti gli ordini del clericato e dai fedeli.

Quindi, col profondo convincimento, o signori, di giovare del pari alla sicurezza ed alla quiete dello Stato, e al risvegliarsi di un vivace sentimento religioso, ho proposto, d'accordo con molti miei amici, questi emendamenti, che caldissimamente vi raccomando, siccome quelli pei quali questa legge può divenire veramente efficace.

La Commissione non mostrava dissentire in genere dalle nostre idee, ma diceva mancarle due condizioni essenziali: mancarle il mandato, mancarle i compagni. « La Commissione, diceva l'onorevole Bonghi, non aveva che due vie: o fermarsi prima, o andare più in là. Per andare più in là si è dimandata: quali sono i compagni? Non sapendolo, si è fermata prima. »

Io, signori, quando parlai l'altra volta, chiesi alla Camera che questo mandato fosse conceduto alla Commissione, e, quando la Camera consentì, essa prese l'impegno di esaminare gli emendamenti che insieme con alcuni amici ebbi l'onore di proporre.

I compagni allora erano pochi; nonostante erano tali che credo non potesse dispiacere alla Commissione di far con essi la via; ora sono cresciuti fino ad ottanta, e credo sieno pur sempre tali da non dispiacere nè alla Commissione nè a chicchessia di andare innanzi con loro.

Sono io troppo ardito se oso sperare, signori, che, dopo aver così soddisfatto i due desiderii della Commissione, dopo aver rimosso i due ostacoli che mi opponeva, essa consenta che questi emendamenti sieno, non dico già approvati, ma esaminati e discussi; che sieno presi dalla Camera in quel maturo esame, di cui ritengo meritevole l'altissimo argomento, che mi recherò sempre ad onore, avvenga quel che si vuole, di avere evolto in quest'Assemblea? (*Bravo! Bene! a destra*)

PISANELLI. Eccomi a sciogliere la mia promessa, a dimostrare, cioè, che coloro i quali tengono lo sguardo rivolto all'avvenire senza curarsi del passato, vanno lontani dal vero quanto coloro che del passato soltanto si preoccupano; smarriscono gli uni e gli altri il presente, che, sebbene dipenda dal passato e si congiunga all'avvenire, va pure contemplato dal legislatore.

L'onorevole Massari, antico e costante avversario di ogni tirannide, sciolse ieri un inno alla libertà; a quest'inno fece plauso e coro l'onorevole deputato Peruzzi. Essi non possono dubitare che noi ci associamo volentieri al loro amore ed alla loro fede nel principio di libertà; e quindi non possono arrogarsi il diritto di supporre che il contegno e la misura che noi crediamo di tenere in questa legge sia la dimostrazione che non vogliamo la Chiesa libera; nè possono imporci la confessione che non accettiamo la libertà; siffatta confessione sarebbe menzognera e contraria a tutta la nostra vita.

Noi abbiamo, d'accordo coll'onorevole Massari e coll'onorevole Peruzzi, combattuto quelle impazienze che senza indugio e senza posa affrettavano la soluzione della questione nazionale. Il giorno in cui l'unità nazionale fu compiuta, noi vedemmo i nostri avversari esultare, affermando che la loro politica aveva trionfato.

Il desiderio comune era stato soddisfatto, ma in verità aveva trionfato quella politica misurata e prudente che, assumendosi l'amaro carico di combattere generose impazienze, potè per qualche tempo essere fatta segno di sospetti ed ingiurie. Ora gli onorevoli Peruzzi e Massari si collocano nel campo degli impazienti; e noi crediamo, anche in questa questione, di non discostarci da quel contegno misurato e sapiente che insieme tenemmo nella questione politica, con tanto vantaggio del paese. Così ci sforzano a combatterli, ma non è senza grave rincrescimento che adempiamo al nostro dovere.

Per agguerrire queste impazienze l'onorevole Peruzzi ha evocata l'opinione dei Governi e dei cattolici stranieri.

In quanto ai Governi io credo che essi guarderanno anzi con turbamento l'opera nostra, e in quanto ai cattolici stranieri io dirò che essi saranno rassicurati, quando crederanno che noi siamo veramente sicuri.

Dobbiamo cercare in noi stessi gli argomenti di forza e di sicurezza che invano cercheremmo allo straniero, e quando ci collocassimo in una falsa posizione, sarebbero ad un tempo compromesse le nostre sorti, e le simpatie, le speranze, le aspettazioni che gli stranieri hanno concepito quando abbiamo promesso di contribuire alla civiltà del mondo dando libertà alla Chiesa.

L'onorevole deputato Massari ci invitava a spingere coraggiosamente la nave in mare, affermando, che

quando sovr'essa sventolava il vessillo della libertà non poteva pericolare; ma io lo pregherei a dire se, prima di volgerci cotesti consigli, ha usato quell'accorgimento che suole da ognuno usarsi in somiglianti congiunture. Ha egli esplorate le onde? Ha esplorato i venti? Sarà il nostro viaggio sicuro per la via nella quale ci sospingete?

Badate che si tratta già di rischiare la nostra vita. La nave che volete sospingere tra le onde è la nave dello Stato.

La legge non è una poesia, ma è l'espressione di una realtà. È l'opinione pubblica del paese apparecchiata per una compiuta riforma quale il deputato Massari la desidera?

Io ne dubito grandemente.

Il partito liberale riguarda questa legge con sospetto. La Curia romana la respinge; e voi, per credere che possa tornare gradita ad alcuno, avete bisogno di supporre l'esistenza di un partito cattolico nuovo, che finora non ha fatto udire la sua voce e i suoi desiderii, non si è affacciato alla vita. Molti del partito liberale appoggiano questa legge, ma fino ad un certo punto; appoggiano ciò che sinora si è fatto; nè questo è poco. Io prego gli onorevoli miei colleghi, i quali anelano al di più, a misurare l'ampiezza delle concessioni finora fatte alla Chiesa: abbiamo proclamato ampio ed inviolabile il diritto di riunione pel sacerdozio; abbiamo rinunziato agli *exequatur* ed ai *placet* per tutt'i provvedimenti che riguardano la materia spirituale e il Governo disciplinare della Chiesa; abbiamo rinunziato agli appelli *ab abusu* e a tutti quei richiami ond'è armato il potere civile per frenare gli eccessi e i trasmodamenti della potestà ecclesiastica. In questa parte facciamo subentrare il diritto comune; questa è la più larga guarentigia che possa offrire un partito veramente liberale, è la più larga concessione che possa la Chiesa ripromettersi. Abbiamo rinunziato l'altro giorno alla presentazione dei vescovi; la Chiesa potrà eleggerli liberamente senza il concorso dello Stato. Vi pare che ciò sia poco, signori?

Quale Stato di Europa ha tentato o pensato di fare altrettanto? Anche restando a questo punto, nessuno potrà dire che non abbiamo adempiute le nostre promesse, nessuno potrà rapirci la gloria di avere noi i primi spezzati i vincoli che per tanti secoli hanno stretta la Chiesa allo Stato. E come noi potremmo meritare l'accusa di riprodurre i concetti di Tanucci e di Gianone? Oh! quei concetti appartenevano ad altri tempi; anche oggi noi c'inchiniamo innanzi ad essi; dobbiamo riconoscere i benefizi che hanno portato alla civiltà; in quei concetti si riassumeva lo statuto politico di quei giorni; le catene che si ponevano al sacerdozio erano la libertà dei cittadini. Ma, se Tanucci e Gianone vivessero oggi, vorrebbero certo rotte le catene per tutti.

Riconosciamo la diversità dei tempi, e senza esitazione spezziamo la maggior parte di quelle armi irrugginite delle quali altra volta si servì lo Stato per contenere nei suoi giusti limiti i trasmodamenti della Chiesa.

Rimane, o signori, l'*exequatur*, ed io, quasi interpretando il pensiero della Commissione, ho creduto di portare un emendamento, il quale però varia sostanzialmente l'espressione del concetto della Commissione. Secondo il mio emendamento, l'*exequatur* e il *placet* sono mantenuti transitoriamente.

Io capisco che ogni legge è assolutamente revocabile; ma, quando noi vi diciamo che sin d'ora è fermo nel nostro animo di abolire l'*exequatur* ed il *placet*, la nostra dichiarazione, fatta da chi ha adempiuto fedelmente le sue promesse, finchè credetto che l'adempirle non potesse compromettere lo Stato, non può non ispirare anche agli impazienti quella fiducia e quella tranquillità a cui essi agognano; non può non rassicurare i cattolici, se a ciò essi pensano, della compiuta libertà della Chiesa.

Nondimeno nè l'onorevole Massari nè gli altri che dividono la sua opinione, si acquetano a queste nostre dichiarazioni.

Qual è dunque la questione?

Giova, o signori, mantenere transitoriamente l'*exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficiarie, o si può, senza danno, senza pericolo alcuno, senza contraddire a quei desiderii stessi che sono comuni cogli onorevoli colleghi nostri, manomettere fino da oggi il *placet* e l'*exequatur*?

Per risolvere siffatta questione gli onorevoli Peruzzi e Massari, o si sono collocati sulla cima delle opinioni liberali sciogliendo un cantico alla libertà, o si sono precipitati nelle triviali difficoltà che incontrano l'*exequatur* e il *placet*; ma con qual criterio il Governo darà o negherà il *placet* e l'*exequatur*? Se lo darà ad alcuni e lo rifiuterà ad altri, egli disgusterà i primi e non si amicherà i secondi!

Così ragionando, essi hanno distolto lo sguardo dal nodo sostanziale, dirò, dal cuore della questione: vi è all'altezza di ciaschedun uomo un gruppo di pensieri e d'idee da cui lo scioglimento della questione dipende, e si deve affrontare, e si deve discutere quando si vuole venire a una conclusione certa e sicura.

Ma, prima di entrare nella questione, sento il debito di liberarmi da un'accusa che con cortesi parole mi ha rivolto il deputato Massari. Voi che avete sostenuto, egli ha detto, che debba scomparire il concorso dello Stato nella presentazione dei vescovi, come venite voi a richiedere il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet*?

Signori, le ipotesi sono assolutamente diverse.

Quando eravamo innanzi alla presentazione dei vescovi, dinanzi ad un diritto così combattuto, chi poteva dubitare che, se c'era libertà a mantenere alla Chiesa, era quella della scelta dei suoi ministri?

Quale strano concetto si sarebbe fatto l'Europa della libertà che noi volevamo rendere alla Chiesa, se avesse veduto che, quando trattavasi di scegliere i suoi ministri, volevamo intervenire per dirigere la sua mano secondo i fini e gl'intendimenti dello Stato? Per contrario l'*exequatur* (ed è quasi inutile che lo ripeta, fu già osservato da molti, ed è stato notato anche dal relatore) esprime il diritto più certo, meno contrastato, ammesso da tutti nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Questo diritto racchiude una difesa ed una garanzia dell'ordine sociale, ed esplica pure in parte una ingerenza legittima della società civile.

Finchè la Chiesa rimane nella sua orbita, e prega, e insegna, e celebra, e sceglie i suoi ministri, e così adempie alla sua missione, indubitatamente qualunque ingerenza dello Stato può parere arbitraria e sinistra. Ma, quando la Chiesa si estrinseca, quando esce fuori di sè, si pianta sul suolo, entra nel giro dei proprietari e dei possessori, allora essa non può sfuggire all'azione della potestà civile.

Quando la Chiesa entra nel campo beneficiario, evidentemente è soggetta all'azione dello Stato, alla cui tutela è commesso quel patrimonio che dalla pietà dei nostri maggiori fu destinato al culto divino. Però non si potrebbe consentire che un ministro del culto, qualunque sia il suo grado e la sua dignità, entrasse nel possesso di una parte di questi beni, ne percepisse i frutti, senza che lo Stato ne avesse notizia.

Di più, questi possessi sono i benefizi. Ora i benefizi, come enti giuridici, non possono sottrarsi all'autorità della legge civile, e lo Stato non può non concorrere a determinare in chi sia la legittima rappresentanza degli enti stessi, che, per la parte civile, sono sua creazione.

Io comprendo che l'*exequatur* riguarda l'ufficio e il benefizio, ma non possiamo noi spezzare questo istituto. Sarebbe strano il pensiero di riformare coteste armi; si può accettarle o respingerle. Nè, rispetto all'uffizio, sarà, nelle presenti congiunture, un'arma vana. Può irriderla chi guarda all'avvenire, ma chi non sorvola al presente deve credere che lo Stato mancherebbe al suo dovere, se spensieratamente la spezzasse. Evidentemente adunque io non posso essere tacciato d'incoerenza se, avendo sostenuta l'abolizione della presentazione, ora mi fo a sostenere il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet*.

Io comprendo che, mantenendo l'*exequatur* ed il *placet*, noi non completiamo quella separazione tra lo Stato e la Chiesa, che noi tutti ci siamo prefissa come la meta dei nostri voti; ma io sento che, se affrettassimo i nostri passi, se ponessimo mano ad una riforma repentina, noi correremmo il rischio di ritornare sul nostro cammino, e di allontanare anche più da noi quella meta, che, se l'opera nostra sarà scevra di fretta, noi raggiungeremo immancabilmente.

Chi crede, o signori, che con un articolo di legge si possano in un tratto sciogliere le relazioni giuridiche che per diciotto secoli, con varia vicenda, hanno rannodato la Chiesa allo Stato, confida in una bugiarda onnipotenza. Quei secoli hanno creato un cumulo di sentimenti, di opinioni, di abitudini, di dottrine che solo il tempo può consumare. Il cómpito del legislatore è quello solo di apparecchiare e promuovere quel corso fatale.

Potrei su questo punto invocare l'autorità dell'onorevole Peruzzi, il quale diceva che « nelle istituzioni umane non si può procedere che a passi e fare un edifizio di pezzi. »

Egli citava opportunamente l'esempio dell'Inghilterra, ove senza formule arbitrarie la civiltà procede in un modo sicuro, appunto perchè non procede a sbalzi ed a salti, ma gradatamente.

Nel Belgio si è creduto, con un articolo di legge di potere, in un *fiat*, troncare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, e tutto innovare, tutto sopprimere. Ebbene, quelle dottrine, quelle opinioni, quei sentimenti, quelle gare, quelle pretese che si agitavano tra lo Stato e la Chiesa hanno cercato un'altra via; l'hanno trovata dove la Costituzione politica loro l'apriva: nel Parlamento. Però si è veduto il triste spettacolo della politica confuso colla religione, ed i partiti politici assumere per loro divisa la credenza religiosa.

Quando ciò accade, avvenga in un Governo assoluto o in un Governo liberale, le conseguenze sono funeste ugualmente alla libertà e alla religione; e, se nel Belgio queste conseguenze non si sono amaramente sviluppate, ciò deriva dal fatto che la rivoluzione e le istituzioni liberali furono colà promosse e sostenute appunto dal partito cattolico; ma presso di noi, ove il clero ha combattuto tutte le aspirazioni generose del paese, il giorno in cui sorgesse un partito politico che prendesse per sua divisa e per sua bandiera l'idea religiosa, sarebbe una grave minaccia per le libertà e per le istituzioni del nostro paese. Io sono certo che, se questo giorno venisse, tutti i liberali d'Italia congiurerebbero contro questo partito, riguardandolo come nemico delle libertà e delle istituzioni del paese.

La riforma di una libertà compita si poggia sostanzialmente sopra il concetto dell'onorevole Minghetti, diviso anche da altri nostri colleghi, cioè che la Chiesa sia una società e che debba riguardarsi come ogni altra società privata; che perciò allo Stato debba negarsi qualunque ingerenza. Io mi permetto di fare una sola osservazione. Che si voglia considerare la Chiesa come una società privata, quando la Chiesa si presenta innanzi ai nostri tribunali, quando si discute delle relazioni giuridiche che nascono tra i membri del clero o tra costoro ed altri cittadini, io lo comprendo perfettamente; che la nostra legislazione debba volgersi a promuovere questo risultato; che sia da sperare che veramente la Chiesa pervenga a siffatta condizione, lo

ammetterò volentieri; ma che anche oggi, ne' suoi rapporti con lo Stato, si possa uguagliare la Chiesa ad ogni altra privata società, e quindi abbandonarla a se stessa, così come accade di ogni altra società, è lo stesso che snaturare la vera indole dei fatti e smarrire il vero. Lo scopo della Chiesa trascende i limiti di ogni umana cura ed è diversissimo dallo scopo di ogni altra privata società; nella Chiesa avete un'organizzazione di Governo diffusa, gerarchica, a capo della quale si trova il romano Pontefice, che voi avete ultimamente tanto privilegiato, collocandolo al di sopra e al di fuori dei rapporti sociali. L'azione di ogni società privata, ristretta da uno scopo determinato, ha i suoi confini nel giro dello scopo medesimo; l'azione della Chiesa spande la sua influenza sopra tutta la vita morale dell'uomo, lo assiste nel suo nascimento, lo accompagna in tutta la vita, lo conduce nel sepolcro. La vita della Chiesa si estende fuori del territorio dello Stato; non è nazionale, ma umanitaria; e da ultimo, qui in Italia, la sua vita è anormale: non s'ispira a' pensieri più universali del paese, non si scalda agli affetti della cittadinanza, non sorride alle nostre speranze, non geme a' nostri dolori.

Tutti sentono l'amarezza di questa posizione, e tutti vorrebbero mutarla: nuoce alla Chiesa, nuoce alla società civile. Ma pure il mutamento non può essere nè repentino nè violento.

Noi vogliamo la riforma delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa; ma d'accordo con coloro che più ardentemente anelano alla libertà della Chiesa, abbiamo combattuto il pensiero di quei nostri colleghi i quali, nel promuovere questa riforma, si affrettavano a regolare l'avvenire della Chiesa, sospingendola con prescrizioni legislative sopra una via conforme ai loro desiderii. Gli emendamenti dell'onorevole Pescatore, dell'onorevole Mancini, dell'onorevole Piolti de Bianchi, coi quali si ordinavano le elezioni dei ministri del culto, accennavano a questo, al concetto cioè di una costituzione civile del clero.

Noi abbiamo respinto questo concetto col proposito che lo Stato non deve esso dirigere la Chiesa, non deve esso creare nella Chiesa quel movimento che tutti le desiderano.

Questi tentativi sempre e ovunque hanno fallito lo scopo, e, se non ci fosse altro argomento, basterebbe l'esperienza.

Ma, se lo Stato non può imporre alla Chiesa una nuova direzione, dovrà, operando la riforma delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, collocarla in modo da impedire qualunque nuova direzione a cui per proprio impulso si spingesse? Dovrà chiuderle la via a qualunque cammino? Dovrà rendere peggiore la sua condizione? Ecco il punto della questione.

Ora, se egli è manifesto che, quando voi sopprimiate l'*exequatur* ed il *placet*, collocherete la Chiesa in una condizione assai peggiore di quella in cui si trova e che voi deplorate, io vi domando: con qual prudenza, con qual sapienza potete voi abolire l'*exequatur* ed il *placet?* È egli vero che tutti, liberali e non liberali, tutti gli animi onesti deplorano la solitudine da cui è circondata la Chiesa, l'accentramento dei poteri nella Curia romana? E quando voi togliate l'*exequatur* ed il *placet* fin da ora, non è chiaro che questo accentramento ne riuscirà più rinvigorito, si farà più duro e più ferreo? Non è chiaro che voi avrete trascurata la sola garanzia che rimane al clero minore? Non è chiaro che voi chiudete il solo spiraglio di luce, la sola via per la quale può insinuarsi nella Chiesa il sentimento e la voce del paese?

Mi pare dunque evidente, e su questo punto attendo una risposta da coloro che sostengono l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, mi pare evidente, ripeto, che, se noi non abbiamo il diritto di dare un indirizzo alla Chiesa, abbiamo il dovere, troncando le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, di impedire che le condizioni della Chiesa divengano peggiori; abbiamo il dovere di non ribadire quelle catene che hanno spento nella Chiesa le virtù antiche; abbiamo il dovere di rispettare quelle sole garanzie che possono dare speranza di un movimento spontaneo, salutare alla Chiesa ed alla civiltà.

Richiamo ora la vostra attenzione sopra un'altra serie di ragioni.

È indubitato che in Italia e nel partito liberale si è destato il sentimento dell'utilità e dell'opportunità del concorso del laicato nella Chiesa. Un onorevole deputato, giorni fa, mentre io parlava, interrompendomi, diceva che il laicato è nella Chiesa. Vi è di diritto, perchè la Chiesa comprende il clero ed i fedeli, ma a questo stato di diritto non corrisponde il fatto.

Ebbene da più anni tutti gli statisti d'Italia hanno volto il pensiero per adoperarsi in modo che lo Stato di fatto si ponga in corrispondenza col diritto. Questo tentativo e questo desiderio io lo veggo perfino nella controproposta dell'onorevole Peruzzi.

In effetto quelle congregazioni parrocchiali o diocesane a quale scopo si propongono? O esse hanno lo scopo di mera amministrazione, e non servono a nulla, perchè in questo caso corrisponderebbero alle congregazioni diocesane e parrocchiane che erano nel Napoletano, e che non hanno portato frutto alcuno.

ACCOLLA. No, no!

PISANELLI. Mi piace udire dall'onorevole Accolla che esse abbiano un altro indirizzo, e questo lo rilevai ieri stesso dalle parole dell'onorevole Peruzzi.

Ebbene queste future congregazioni dovrebbero dunque rappresentare il concorso del laicato nell'azienda amministrativa; sono lieto di avere interpretato questo pensiero, poichè l'onorevole Accolla accenna affermando.

Ebbene, io dubito che il concetto delle congregazioni, così come sono costituite, possa essere attuato e

sviluppato. Perocchè, quando queste congregazioni, voi le costituite con un parroco o con un vescovo a capo di esse, vi mancherà il concorso del parroco e del vescovo; e però il vostro concetto fallirà. Se poi coteste congregazioni si costituissero, voi non potete sperare che la Chiesa le guardasse con amore e le accogliesse con simpatia.

La Chiesa scorgerebbe in esse la minaccia di perturbazioni e ribellioni. Voi avreste creati dei conflitti, potreste avere creato anche di più, se la fede fosse così accesa come era nei tempi andati, ma certo quelle congregazioni rimarranno sterile dimostrazione di un vano concetto.

Ad ogni modo, a me basta chiarire il vostro intendimento. Voi con quelle congregazioni pensate di stabilire anticipatamente il concorso del laicato.

Io non so fino a che punto sia possibile l'ordinare il laicato cattolico; ma questo io affermo di certo che nell'*exequatur* e nel *placet* avete già un' azione del laicato.

Comunque voi riguardiate il concorso dello Stato nell'*exequatur* e nel *placet*, esso costituisce un'ingerenza estranea alla Chiesa, la quale rappresenta l'azione laica che si muove e s'insinua nel governo della Chiesa e delle temporalità per raggiungere alcuni fini della società civile.

Questo *exequatur* è stato, nel 1863, a Napoli, da me delegato ai procuratori generali: ora chi c'impedirà, quando la proprietà sarà riordinata, di delegarlo ad altri enti, e sia pure a congregazioni che vorrete creare?

È un diritto esistente, un diritto in faccia a cui la Chiesa stessa non potrà ribellarsi, un diritto che la Chiesa non potrà disconoscere, un diritto di cui anticipatamente già sono conosciuti i termini, i limiti, l'ampiezza, lo scopo.

Avrete così in realtà raggiunto il proposito a cui tutti gli statisti italiani hanno mirato da più anni, di far concorrere il laicato. Ma lo farete concorrere legittimamente; ma lo farete concorrere conoscendo l'indole, l'ampiezza, i limiti di questo concorso: niente sarà nuovo, niente perciò difficile, nulla di oscuro ed incerto.

Ora perchè voi, che anelate di compiere la riforma, voi che sognate future congregazioni, che sono incognito finquì, volete affrettarvi a rompere l'istrumento solo efficace, solo legittimo, col quale potete organare questo concorso del laicato?

Lo Stato concorre quando la Chiesa esce fuori di sè e si estrinseca rispetto ai beni: concorre coll'*exequatur* e coll'*economato*, che amministra i benefizi vacanti. Volete disfare questi strumenti?

Io convengo che si debbano rompere, ma vi dico solo: aspettate. Quando avrete riordinata la proprietà ecclesiastica, quando avrete riordinata l'amministrazione, allora sarà giunto il tempo opportuno per metter via l'*exequatur* ed il *placet*. Abbandonarli in questo punto, repentinamente, senza cautele, senza studi, quasi alla cieca, mi pare opera improvvida.

Chi conosce in quali condizioni si trova l'amministrazione del Fondo del culto e l'economato non può pensare che ora sia possibile ripartire e riordinare la proprietà ecclesiastica.

Questi beni, pur troppo, sono stati fin qui agitati da una bufera che mai non resta, e che li ha menati di qua, di là, di su, di giù. Abbiate pietà; lasciate che si proceda innanzi alla conversione e alla liquidazione di quest'asse ecclesiastico. Quando si sarà potuto conoscere quali siano i beni, dove essi siano, a chi spettino, come si possano ripartire; quando insomma si sarà fatta la luce, allora sarà il momento di provvedere all'ordinamento delle proprietà ed all'amministrazione; allora sarà giunto il tempo per lo Stato di spogliarsi dell'*exequatur* e del *placet* investendo di questo diritto chi meglio potrà surrogarlo; allora si potrà evocare il concorso del laicato e sperare che riesca non meno proficuo alla ragione dello Stato che salutare alla vita della Chiesa. (*Bene! Bravo!*)

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo gli splendidi discorsi che la Camera ha ascoltato sì in favore della libertà della Chiesa, sì in favore delle antiche guarentigie e tutele dello Stato, permetterà che, in più modeste proporzioni, io mi soffermi ad esaminare l'articolo 17 ora in discussione, e che indichi quale è, sopra ciascuna parte di quest'articolo, il pensiero, qual è il concetto del Governo.

L'articolo 17, che siete chiamati a votare, si compone di due parti: con la prima si abolisce per regola generale il *placet* e l'*exequatur* ed ogni altra maniera di assenso preventivo finora richiesto per la pubblicazione e l'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica; con la seconda si fa un'eccezione a tale regola generale per le *provviste beneficiarie* e per le alienazioni e destinazione dei beni ecclesiastici.

Quanto alla prima parte, il Ministero è d'accordo colla Commissione; quanto alla seconda parte, il Ministero è pur d'accordo colla Commissione per quello che riguarda il mantenimento del *placet* e dell'*assenso regio* per l'alienazione e destinazione delle proprietà ecclesiastiche, e dissente soltanto in quanto riguarda il *placet* e l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, che la Commissione vorrebbe conservati, e che il Governo propone invece di abolire.

Credo superfluo esporre le ragioni che consigliano di accogliere la prima parte di questo articolo: ciascuno di voi le ha lette, o nella relazione colla quale il Ministero accompagnava la presentazione di questo progetto di legge, o in quella della Commissione; ed esse sono d'altronde così evidenti che non ho veduto

sorgere alcuno, nè da questo lato nè dall'altro della Camera, a combatterle.

E per verità, o signori, chi si fa a considerare le ragioni per le quali le misure preventive del *placet* e dell'*exequatur* vennero istituite e si mantennero fino ai tempi nostri in uso; gli atti ai quali si applicavano; i modi coi quali venivano adoperate, facilmente ravvisa come l'esercizio di questa prerogativa, tuttochè antichissima e, secondo scriveva il Wan Espen, *iam a tempore memoriam hominum excedente*, sia affatto incompatibile con le mutate condizioni delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, e possa essere senza pericolo alcuno e senza difficoltà abbandonato: ed è appunto per ciò che voi trovate questo *placet* e questo *exequatur* aboliti nel Belgio e nell'Olanda e, quel che è più notevole, nella Costituzione ultima della Prussia del 1851.

Quando infatti, o signori, i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche potevano avere esecuzione coatta; quando, come ai tempi di Niccolò V, il Pontefice poteva fare una provvisione che impediva nel Napoletano la riscossione delle imposte ordinate senza il suo beneplacito; quando il clero aveva immunità di persona e di foro, era ragionevole che lo Stato avesse dei mezzi per opporsi all'invasione dell' autorità ecclesiastica nell'esercizio della potestà civile. Ma, tolta la forza coattiva alle provvisioni ecclesiastiche, tolte le immunità di persona e di foro, la misura preventiva del *placet* e dell'*exequatur* non ha più alcuna ragione di essere. Perciò l'abolizione di queste vecchie armi, di questi vecchi mezzi coi quali lo Stato si è finora protetto dalle invasioni della potestà ecclesiastica, ben lo diceva ieri l'onorevole Massari, è consentita, richiesta e voluta dalle mutate condizioni dello Stato e della Chiesa, dalle mutate condizioni delle relazioni fra le due autorità.

La questione, o signori, cade intorno alle provviste beneficiarie. Rispetto ad essa si sono fatte tre proposizioni: quella del Ministero, che propugna l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie; quella della Commissione, che vorrebbe mantenerli per quanto riguarda le provviste beneficiarie in genere, salvo che pei benefizi e pei titoli assegnati nella città di Roma e nelle chiese suburbicarie pei cardinali della Chiesa romana; e quella svolta or ora dall'onorevole Pisanelli, che si allontana in parte dal progetto del Ministero e in qualche parte dal progetto della Commissione, colla quale, ammettendosi in principio l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, se ne sospende l'attuazione fino a tanto che si sia provveduto al riordinamento e all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Io domando il permesso alla Camera di ricordare le ragioni che consigliarono il Ministero a presentare la sua proposta, informata a concetti più ampi di quelli che sono prevalsi nel seno della Commissione, e che tuttora lo consigliano a persistere nella sua proposta, quantunque gli dolga di trovarsi, in un argomento così grave e delicato, in disaccordo con essa. Ma, prima di procedere a quest'esame, io ho mestieri di rispondere ad una specie di questione pregiudiziale che l'altro giorno fu proposta dall'onorevole Borgatti nel suo magniloquo e magnifico discorso. L'onorevole Borgatti, antico sostenitore della libertà della Chiesa, divise il suo discorso in due parti, l'una teorica, l'altra d'applicazione speciale alla questione che ora si discute. Nella parte teorica l'onorevole oratore diceva che la libertà della Chiesa non doveva essere considerata come un compenso per l'abolizione del potere temporale, ma come un'applicazione di quei principii di libertà che vogliono essere attuati in ogni parte della pubblica amministrazione, e che, secondo il concetto del conte di Cavour, non era già conseguenza, ma mezzo dei più efficaci, che dovevano condurci, come ci condussero, a Roma.

E in ciò convengo coll'onorevole oratore. Era questa una delle libertà, che debbono a poco a poco estendersi ed attuarsi in Italia nell'amministrazione, nelle istituzioni giudiziarie e politiche e nella pubblica economia; era uno dei mezzi morali che dovevano condurci, come effettivamente ci hanno condotto, a Roma; ma l'onorevole Borgatti deve però convenire che, ottenuto l'intento, caduto il potere temporale, quello che era mezzo, doveva diventare un fatto; ciò che finora non venne compiuto, deve esserlo ora; imperciocchè, come diceva ieri l'onorevole Massari, se la libertà della Chiesa è stata una delle precipue forze morali che hanno servito all'Italia per la risoluzione della questione romana, l'attuazione di questo concetto deve essere oggi una delle precipue forze morali per assicurarci il possesso di Roma e per raffermare il compimento dei destini della nostra patria.

In quanto alla questione speciale, l'onorevole Borgatti diceva: è inutile ormai parlare dell'abolizione assoluta dell'*exequatur* e del *placet*, perchè tale questione venne già implicitamente risoluta nell'articolo 16 votato dalla Camera. In effetti, egli diceva, in questo articolo vi ha un paragrafo che suona così:

« Ai benefizi maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Se avete, diceva egli, messo questa condizione per la consegna delle temporalità dei benefizi maggiori e minori, voi non potete più prescindere dal *placet* o dall'*exequatur*, perciocchè, senza cotesti mezzi, voi non potreste più verificare la condizione alla quale avete congiunto il rilascio del benefizio ecclesiastico.

Io, in verità, chiedo perdono all'onorevole giureconsulto Borgatti, ma non veggo un rapporto necessario ed indispensabile tra queste due disposizioni; io non veggo che, solo perchè si è voluto porre come condizione, per il rilascio dei benefizi maggiori e minori, che gli investiti fossero cittadini italiani, ne debba venire

di conseguenza che le nomine non potessero avere effetto se non dietro il *placet* e l'*exequatur* del Governo. È vero che la qualità di cittadino italiano è una condizione per il rilascio delle temporalità; ma essa può o non può essere messa in controversia; se non è messa in controversia, i beni sono rilasciati a colui che si presenta colla bolla d'investitura; se viene messa in controversia, appartiene ai tribunali il decidere se l'investito ha le qualità personali che la legge richiede per il rilascio del benefizio. Ma nell'un caso e nell'altro l'intervento preventivo del Governo, per mezzo del *placet* e dell'*exequatur*, non avrebbe alcuna ragione di essere, e, se anche avesse luogo, non potrebbe neppure pregiudicare i diritti di coloro che si credessero fondati a contestare la legalità della nomina o della collazione.

Soggiungerò poi un'altra osservazione, ed è che, se questa sola fosse la ragione necessaria per conservare il *placet* e l'*exequatur*, ne verrebbe di conseguenza che bisognerebbe circoscriverla alla verifica di questa sola condizione; il che li renderebbe inutili, e ben lontani dal rispondere a quello scopo pel quale la Commissione li vorrebbe mantenuti.

Dopo ciò, se l'onorevole oratore lo permette, se la Camera lo consente, io concluderò su questa osservazione pregiudiziale, che, a mio avviso, la questione non è rimasta pregiudicata dalla votazione dell'articolo 16, il quale non comprende di necessità l'obbligo del mantenimento del *placet* e dell'*exequatur* per le provviste beneficiarie, così come è stato proposto dalla Commissione nell'articolo 17.

Tolta di mezzo questa questione pregiudiziale, io credo necessario esporre le ragioni per le quali il Governo aveva proposto l'abolizione generale del *placet* e dell'*exequatur* anche per le materie beneficiarie, e tuttora la sostiene.

Signori, queste ragioni si trovano espresse in poche parole nella relazione che precedeva il progetto di legge presentato alla Camera: tollerate che le rilegga così come erano scritte.

Dopo avere il Governo parlato della rinuncia alla proposta e alla nomina dei benefizi maggiori e delle altre condizioni di libertà che intendeva fare alla Chiesa, conchiude così:

« Logica e necessaria conseguenza delle libertà avanti enunciate deve essere la cessazione del regio *exequatur*, del regio *placito, del giuramento dei vescovi al Re* e della *legazia apostolica* di Sicilia, che è la più larga e superlativa ingerenza del potere laico nelle cose della Chiese. L'abolizione di tutti questi vincoli imposti alla Chiesa per consuetudini o concordati, cancellando le antiche e perpetue cagioni di discordia tra l'impero e il sacerdozio, ne dovrà produrre, in tempo più o meno prossimo, la pace e la concordia finora invano desiderate. Giova notare, quanto al regio *exequatur*, che, essendo stabilito dall'articolo 18 dello Statuto per le *provvisioni provenienti dall'estero*, più non troverebbe termini di applicazione dacchè la curia romana ha cessato di avere sede in suolo straniero al regno d'Italia. Tuttavia l'articolo 17 del progetto, nel dichiarare abolite queste regalie, reca una esplicita riserva del diritto di vigilanza che incontestabilmente compete allo Stato sui beni temporali della Chiesa, come di qualunque altro istituto ammesso nel regno, perchè non siano distratti dalla dotazione dell'ente cui appartengono nè sia altrimenti menomata la proprietà dell'ente medesimo; qualsiasi provvedimento dell'autorità della Chiesa che colpisca tali beni, o per la loro alienazione, o per gravarli di pensioni, o per mutarne la destinazione, non potrà sfuggire all'assenso del Governo prescritto dalle leggi dello Stato. »

Nell'opinione del Governo adunque l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* era conseguenza logica e necessaria di quel sistema di libertà della Chiesa che intendeva con questa legge di inaugurare; ora per di più conseguenza logica e necessaria dell'abolizione dell'intervento del Governo nella nomina o presentazione dei vescovi; e, quanto all'*exequatur*, era finalmente consigliata dall'emergenza che in oggi Roma non è più terra straniera, perchè Roma è italiana, che oggi il Pontefice non è più re ma è solamente sommo sacerdote; e però la prerogativa dell'*exequatur* non potrebbe più trovare termini per essere applicata a norma dell'articolo 18 dello Statuto.

Signori, io comprendo che forse quest'ultima ragione avrebbe potuto dare luogo a contestazioni; perciocchè, se non oggi, può in avvenire accadere che dei provvedimenti ecclesiastici ci vengano da una terra straniera.

Ma ragioni più poderose, ragioni più forti per l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, come regola generale, sono state svolte qui nella Camera dagli oratori che hanno sostenuto la libertà della Chiesa. Voi le avete udite ieri dall'onorevole Massari e dall'onorevole Peruzzi; voi le udiste giorni sono dall'onorevole Minghetti; essi vi hanno dimostrato come questa fosse la condizione prima e necessaria all'attuazione di quella libertà che aveva da ben dieci anni servito di base alla politica italiana.

Io non ripeterò i loro argomenti, perchè le ripetizioni tornano sempre fastidiose; e d'altronde non potrei ripeterli con maggiore eloquenza nè con maggiore energia di quello che essi abbiano fatto.

Io mi limiterò a due sole osservazioni.

Traggo la prima, o signori, dallo spirito e dallo scopo della legge che voi avete già in parte votata. E per vero, se voi, amici della libertà della Chiesa, ritenete che l'Italia, per essere conseguente al suo passato e per progredire verso un migliore avvenire, debba cessare da ogni ingerenza negli affari della Chiesa, perchè, io vi domando, vi arrestate a mezzo? Se voi abbandonate ogni intervento nella nomina dei benefizi

maggiori e minori; se lasciate all'autorità ecclesiastica la facoltà di nominare come crede i suoi ministri, come pretendete poi di intervenire per annullare, per sospendere, per rendere inefficaci le nomine che da essa vengono fatte? Se voi credete che questa libertà della Chiesa nella nomina de' suoi ministri sia necessaria perchè la Chiesa stessa si ritempri, si rinvigorisca, e si renda pari a' suoi bisogni e degna della moderna civiltà, come potete poi pretendere di rimetterla sotto la tutela dello Stato e farvi giudici delle sue elezioni?

Desumo la seconda da una certa opposizione che, a mio credere, si ravvisa tra ciò che fu stabilito nell'articolo 16 e ciò che verrebbe ad essere stabilito in questo articolo 17. Io comprendo, o signori, la sottile quanto vera distinzione che fu enunciata nella relazione dell'onorevole Bonghi e che è stata maggiormente svolta in uno dei suoi splendidi discorsi; che cioè lo Stato interviene nella nomina dei benefizi in due diverse maniere: l'una anteriore alla collazione, mercè la nomina o la proposta di colui che deve essere investito; l'altra dopo la collazione, mercè la ricognizione della legalità della nomina e della provvista col *placet* o coll'*exequatur*, secondo che sono fatte o dalla autorità ecclesiastica interna, o dalla autorità ecclesiastica residente all'estero.

Io comprendo ancora, o signori, ciò che è stato soggiunto, che cioè questi due diritti provengono da diversa origine e si esercitano in diverso modo; che il primo è derivato da concessioni, da indulti e da concordati, e l'altro è l'espressione del potere, della sovranità, della supremazia dello Stato che invigila ciò che avviene nello Stato medesimo e ne tutela gli interessi.

Ma, ammessa pure questa distinzione, lo scopo e gli effetti che hanno queste due maniere d'intervento nelle elezioni dei funzionari ecclesiastici, sono essi diversi?

Certamente colla prima si vuole impedire che vengano elette ai benefizi ecclesiastici persone indegne e incapaci, ed impedire che sieno violati i diritti di coloro che potessero avere ragioni ed interessi da esercitare; colla seconda si vuole impedire che possa avere effetto una provvista contraria ai diritti ed agli interessi dello Stato o dei privati. Sono dunque due mezzi che mirano sempre al medesimo scopo.

Ora, o signori, se voi avete stabilito per principio che l'elezione debba essere fatta liberamente dall'autorità ecclesiastica; se voi avete stabilito per principio che la Chiesa può essa stessa eleggere i suoi pastori, come verrete voi, mantenendo il *placet* e l'*exequatur*, a distruggere le concessioni che già avete fatte? Come potrete giustificare quella specie di contraddizione che si manifesterebbe nelle disposizioni della stessa legge?

Queste obbiezioni, o signori, che certo vengono alla mente di ognuno, e che sono state già sollevate nelle lunghe discussioni che hanno avuto luogo in quest'Aula, non sfuggirono nè potevano sfuggire alla Commissione ed alla mente acutissima del suo onorevole relatore. Egli vide questa obbiezione, o signori; la vide e la enunciò nella sua relazione, e con maggiore vigoria di argomentazione e maggiore precisione di concetto la svolse nel suo discorso del 31 gennaio. Ma egli credette di averla superata dichiarando che, appunto per rimanere conseguente al principio posto nell'articolo 16, la Commissione manteneva l'*exequatur* ed il *placet*, per le provviste beneficiarie, non come un diritto organico e stabile, ma come un rimedio di protezione transitoria, finchè non fosse interamente risoluta la questione della libertà della Chiesa, e segnatamente fosse riordinata la proprietà e l'amministrazione dei beni ecclesiastici, la natura dei benefizi ecclesiastici, e creato un ente giuridico capace di rappresentare il beneficio ecclesiastico, meno intinto e viziato di fendalità.

E l'onorevole relatore nell'indicare le ragioni per le quali egli credeva necessario, e la Commissione con lui, di conservare ancora il *placet* e l'*exequatur*, non come un diritto organico e stabile, ma provvisorio e temporaneo fino all'ordinamento della proprietà ecclesiastica, accennava specialmente alla necessità di tutelare, nell'attuale costituzione della Chiesa, il clero minore dai soprusi dei dignitari ecclesiastici, e questi dal dispotismo della Curia romana, e i diritti e le ragioni di coloro che potessero avere interesse nel patrimonio ecclesiastico.

Io domando alla Camera il permesso di leggere questa parte del discorso dell'onorevole relatore, percioccchè importa di determinare che le ragioni per le quali la Commissione è venuta nel pensiero di mantenere, ancora temporariamente l'*exequatur* ed il *placet*, non sono già state suggerite da considerazioni politiche, ma piuttosto dal pensiero di proteggere interessi e diritti civili.

Ecco, signori, come il relatore si esprimeva:

« La Commissione è proceduta da un punto di veduta più pratico. Essa si è chiesto: qual è la relazione in cui, ammettendo la proposta del Governo, questo entrerebbe coll'autorità ecclesiastica rispetto alle provviste beneficiarie? In questa evidentemente, che il Governo, da una parte mantiene le temporalità nelle mani sue, dall'altra lascia all'autorità ecclesiastica la libertà intera della collazione dell'ufficio, e si obbliga insieme a consegnare quelle a chiunque sia dall'autorità ecclesiastica investito di questo. Il Governo dunque si contenta di consegnare quindi innanzi le temporalità all'investito dall'autorità ecclesiastica, senza intervenire nè punto nè poco in tale consegna col giudizio, col criterio suo.

« Ora non si tratterà solo di mettere in possesso quelli che l'autorità ecclesiastica nomina; si tratterà bensì anche di espellere dai benefizi quelli che l'autorità ecclesiastica dichiari indegni e ripudii.

« Poichè, o signori, non bisogna illuderci, cessa nel Governo ogni diritto d'impedire, di trattenere, di sviare

l'esecuzione delle ordinanze dell'autorità ecclesiastica rispetto all'investitura dei benefizi, d'intervenirvi in qualunque modo. Diffatti ogni diritto di questo genere si fonda sul concorso che esso sinora ha preso nella installazione del beneficiato mediante l'*exequatur* e *placet*, e, abbandonati questi, ogni simile diritto vien meno.

« Non vi sarà luogo a nessun ricorso al Governo per gli abusi che l'autorità ecclesiastica potesse commettere verso il beneficiato; poichè il richiamo al principe nasce da ciò, che le due autorità hanno preso parte all'istallamento del parroco nel beneficio. Quando di queste due autorità l'una dichiara di non volere più concorrere, e l'altra fa tutto essa, l'autorità civile non ha più diritto d'impedire che l'ordinanza ecclesiastica sia eseguita in tutto o per tutto. Poichè è così, io vi chiedo se sia una condizione possibile quella nella quale il Governo entrerebbe. Io non sono nè amico nè nemico della Curia romana, ma è impossibile che io nasconda a me stesso da quali sentimenti cotesta Curia è animata verso l'Italia, da quali sentimenti poi è animata questa Curia romana nel governo di tutta quanta la Chiesa. Io non pòsso più nascondere a me medesimo che oggi tutti i parroci sono nelle mani del vescovo, tutti i vescovi, sono per dire, stanno nelle mani del Papa; io non posso nascondere a me medesimo che può diventare un mezzo di azione politica, soprattutto nel momento attuale, l'uso di cotesta assoluta libertà di collazione. I Pontefici e vescovi che sono quelli i quali riassumeranno in sè tutta la Chiesa potranno forzare voi, potere civile, colla legge alla mano, che non avete più diritto di intervenire, perchè non avete più il fondamento del *placet* e dell'*exequatur* a farlo, vi potranno forzare, io dico, ad eseguire colle vostre mani stesse i provvedimenti suoi più contrari, più avversi, più odiosi a voi stessi... Ma la Commissione ha ragionato così: manteniamo allo Stato, non come diritto certo, organico stabile l'*exequatur* e il *placet*, ma manteniamolo sino a che non avremo risoluto il rimanente della questione della libertà della Chiesa, non avremo dato l'ultima mano al sistema della libertà della Chiesa. E quando avremo fatto ciò? Quando dalla parte nostra avremo dato alla proprietà della Chiesa una maggiore stabilità che non le si attribuisce ora per i criteri coi quali ci siamo sinora regolati rispetto ad essa; quando avremo mutato la natura del benefizio ecclesiastico e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà ecclesiastica, meno intinto e viziato di feudalità; e quando invece dalla parte dell'autorità ecclesiastica sarà ripristinata, nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata a quella dei parroci l'ingerenza antica del laicato e del clero.

« È vero, e noi stessi l'abbiamo pur ora affermato, che lo Stato non può da sè surrogare un'altra rappresentanza a sè stesso nell'esercizio di questo diritto. Però può non creare colle mani sue una condizione di cose, nella quale il desiderio di questa surrogazione diventi difficile o la soddisfazione di esso impossibile. Forse si potrebbe (lo giudicherà la Camera) dire sin d'ora che lo Stato rinuncierà all'esercizio dell'*exequatur* e del *placet*, quando la Chiesa avrà introdotto di nuovo nell'elezione dei suoi beneficiati un'altra rappresentanza del laicato diversa da quella che oggi esercita il Governo; forse si potrebbe investire dell'esercizio di questo diritto di *placet* ciascuna Chiesa particolare, quando il laicato si costituisse in una rappresentanza canonica e ragionevole. »

Io dichiaro, o signori, che se credessi a tutti questi inconvenienti che l'onorevole relatore andava rivelando, se credessi che lo Stato non abbia altro rimedio per provvedere agli inconvenienti medesimi (io parlo personalmente, non in nome degli onorevoli miei colleghi), nè fosse possibile trovarne altro, vi confesso che neppure io avrei il coraggio di abbandonarlo, e converrei nel pensiero che questo si abbia temporaneamente a mantenere. Ma, signori, io ho creduto che vi fosse un altro mezzo per prevenire i temuti inconvenienti e per ripararvi senza ricorrere a queste misure preventive dei *placet* e degli *exequatur*; e questo mezzo, a mio modo di vedere, è quello della giustizia dei tribunali, è quello di rendere applicabile a codeste questioni beneficiarie il diritto comune.

Epperò, o signori, io avevo veduto con piacere la disposizione che era stata aggiunta dalla Commissione all'articolo 16 del suo primo progetto, nella quale, dopo avere stabilita l'abolizione dei *placet* e degli *exequatur*, si soggiungeva: « sul valore legale ed effetto giuridico degli atti dell'autorità ecclesiastica, e sugli eccessi di questa, decide l'autorità giudiziaria. »

Era un germe, o signori, di una grande idea, di una idea che, coltivata, può produrre grandissimi effetti, e condurre lo Stato ad abolire, nelle sue relazioni colla Chiesa, qualunque siasi rimedio preventivo e ad adagiarsi sotto la protezione del diritto comune. Perciò Governo e Commissione si studiarono di trovare una formola atta ad esprimere un concetto più preciso e più completo, ed a fornire ai tribunali un mezzo sicuro per proteggere i diritti dello Stato e dei privati.

Ma era questa materia nuova e complicatissima; era una via, non mai percorsa prima d'ora, piena di difficoltà e di pericoli quella per la quale noi ci accingevamo ad entrare. E fu per questo motivo che taluni uomini politici, sagaci e ad un tempo prudenti, ritenendo questi pericoli come gravissimi, e queste difficoltà, almeno nelle condizioni presenti dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica, come insuperabili, si fecero innanzi colla proposta di mantenere il *placet* e l'*exequatur*, restrittivamente alle provviste beneficiarie, non come una regola, non come un principio, ma come un rimedio temporaneo, fino a che queste questioni della proprietà ecclesiastica fossero risolte e fino a che que-

st'ordinamento delle proprietà della Chiesa fosse meglio regolato.

Di qui nacque, o signori, il concetto delle proposte di cui vi tenni parola testè, e a questo concetto medesimo si informava la proposta dell'onorevole Peruzzi.

È chiaro infatti, o signori, che l'onorevole Peruzzi ed i suoi amici, con i loro emendamenti anch'essi vogliono far dipendere l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, nelle provviste beneficiarie, dall'ordinamento della proprietà ecclesiastica; giacchè non si limitano a proporre l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, ma si sforzano di accoppiare a questa abolizione una serie di disposizioni colle quali cercasi di riordinare il patrimonio ecclesiastico e di stabilirne l'amministrazione sopra nuove basi.

Il Governo, o signori, sarebbe desideroso quanto gli onorevoli proponenti di potere entrare in tale discussione, e di venire alla soluzione dei gravissimi problemi che in codesta proposta si racchiudono. Ma tutti comprendono quale materia complicata essa sia, e come sia irta di dubbi e di difficoltà. Gli stessi tentativi che sono stati fatti, per concretare i concetti contenuti in questa proposta sono una prova delle difficoltà che si dovrebbero superare e di quelle altre, e forse le maggiori, che una diligente e dotta discussione potrebbero far sorgere, senza che nell'arduo cammino la Camera possa essere accompagnata dalla fiducia di giungere al fine. Certo è infatti che la risoluzione di tutte queste questioni, in una materia così complicata e così difficile, prolungherebbe per moltissimo tempo, e forse senza corrispondente risultato, la discussione di questa legge, distraendo la Camera da altri studi che maggiormente interessano la cosa pubblica.

Non essendo quindi possibile occuparci ora del grave argomento del riordinamento della proprietà ecclesiastica, rimangono di fronte due proposte: quella del Ministero cioè, e quella della Commissione modificata dall'onorevole Pisanelli.

Il Ministero, o signori, raccomanda ancora oggi alla Camera la sua proposta, e fa voti vivissimi perchè essa voglia accoglierla. Il Ministero insiste nella sua proposta, perchè crede che in questo modo verrebbe affermato ancora meglio quel principio della libertà della Chiesa che è stato la base e la guida della sua politica nella soluzione della questione romana; vi insiste ancora, perchè ritiene che, dopo aver tolto al Governo l'ingerenza nella nomina dei vescovi e nella proposta ai benefizi maggiori, conservando *exequatur* e *placet*, sorgerebbero più gravi le difficoltà e più vive le opposizioni nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa; vi insiste perchè ritiene che, affidando ai tribunali la risoluzione di tutte le questioni intorno agli effetti giuridici delle provviste beneficiarie, come di ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica, ogni diritto sarebbe tutelato, ogni violazione delle leggi dello Stato repressa o punita.

Ma, se mai la Camera credesse che attualmente fosse inopportuno avventurare immediatamente una così grave innovazione, e che dovesse riputarsi più prudente consiglio il rimetterne l'attuazione all'epoca in cui sarà votata la legge di cui è fatta promessa nell'articolo 19, per un migliore ordinamento della proprietà e dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, il Governo, rimettendosi al giudizio della Camera, si tiene in dovere di dichiarare a quale fra le proposte presentate, ove cadesse la sua, darebbe la preferenza.

Fra queste proposte vi ha quella che, ritenendo in principio l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, li conserverebbe come un mezzo temporaneo, provvisorio, nelle provviste beneficiarie. (*Movimenti diversi*)

Il Governo accetterebbe questa proposta per due considerazioni.

La prima è che essa non rinnega, ma accoglie, riconosce e proclama il principio che ha informato la legge, dove dichiara che resta abolito il *placet* e l'*exequatur* ed ogni maniera di misura preventiva per tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, e non fa che sospenderne l'attuazione per considerazioni di opportunità, limitate nell'oggetto a cui la sospensione si riferisce, nel tempo per cui deve durare e nello scopo per cui è ordinata.

La seconda è che sta nelle intenzioni del Governo di presentare al più presto possibile una legge intorno a questo subbietto, così come è indicato in questo articolo 19; e in questo modo nutre la più ferma fiducia che, risolute una volta le questioni che hanno rapporto alle proprietà ecclesiastiche, potrà scomparire questo ultimo residuo di una difesa diventata inutile, ed entrare più efficacemente e più risolutamente nell'attuazione del principio della libertà della Chiesa, che segnerà, io ne sono convinto, uno dei più grandi progressi della civiltà moderna.

Vero è che il Ministero non riuscirebbe in questa guisa a far prevalere il sistema che ha principalmente sostenuto, e che vorrebbe fosse coronato dai suffragi della Camera; ma stimerebbe non lieve vantaggio l'ottenere che tale sistema venisse in massima accolto, e che riescisse in tal guisa escluso quello diametralmente opposto al suo, che, quanto alle provviste beneficiarie, risulterebbe dall'articolo proposto dalla Commissione.

Io potrei porre qui termine alle mie parole, se non avessi il dovere di rispondere ad alcune interrogazioni che mi furono rivolte dall'onorevole Mancini, e per le quali egli mi ha chiesta una risposta diretta ed immediata.

La prima domanda, fattami dall'onorevole Mancini, è diretta a sapere se il Ministero creda che, in seguito all'attuazione di esta legge, potrà la potestà ecclesiastica mutare a suo piacimento le circoscrizioni dio-

cesane e parrocchiali. Ma credo che l'onorevole Mancini abbia egli stesso preveduto la risposta.

È nei principii generali del diritto, ed è poi scritto nelle disposizioni del Codice civile, che, a dare legale esistenza ad un ente morale, laicale od ecclesiastico, occorre l'autorizzazione del Governo.

Ora, le variazioni nel modo di essere di un ente, modificandone o cangiandone l'esistenza, richiedono indubbiamente la stessa autorizzazione che è necessaria per costituirlo. Ma vi ha di più: il beneficio ecclesiastico si compone, non solo dell'ufficio, ma ben anco di una mensa, di un patrimonio, elemento essenziale alla esistenza dell'ente morale; ora lo staccare una parte di questo patrimonio per aggiungerla ad un altro, è portare un mutamento nella distribuzione della proprietà ecclesiastica; e nella legge è espressamente detto, che tutti i provvedimenti che hanno rapporto alla destinazione od altra modificazione della proprietà ecclesiastica, non possono ottenere esecuzione senza l'approvazione del Governo. E però il primo dubbio che l'onorevole Mancini ha proposto, è risoluto, sia dal concetto generale della legge, sia dalle peculiari sue disposizioni.

La seconda questione è diretta a sapere se il Ministero creda che si possano, in seguito all'attuazione di questa legge, creare nuovi istituti ecclesiastici senza la permissione del Governo. Ma anche qui l'articolo 2 del Codice civile stabilendo che gli istituti ed i corpi morali, laicali od ecclesiastici non acquistano carattere di persona civile se non quando sono legalmente riconosciuti dal Governo, risolve la questione. Che se l'onorevole Mancini alludesse a semplici associazioni, sarebbe facile rispondere che esse rimangono vincolate dalle disposizioni del diritto comune che regolano ogni specie di associazione.

La terza questione che mi proponeva l'onorevole Mancini, e per la quale voleva una risposta categorica, era quella di sapere che cosa avverrà, dopo l'attuazione di questa legge, dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che finora non hanno avuto od ai quali venne negato il *placet* e l'*exequatur*; e se, per ciò solo che il *placet* e l'*exequatur* sono aboliti, acquisteranno giuridica efficacia.

La risposta è semplice ed è scritta nell'articolo 2 delle disposizioni generali del Codice civile. « Le leggi non hanno effetto retroattivo, » e però non possono regolare fatti che sono avvenuti prima della loro promulgazione. Applicando questo principio alla questione, d'uopo è distinguere: o trattasi di leggi o provvedimenti d'ordine generale, e non possono acquistare giuridica efficacia se non in quanto vengano nuovamente pubblicati, e non sieno colpiti dalla disposizione del successivo articolo 18 di questa legge; o trattasi invece di provvedimenti particolari che riguardano privati, e qualunque provvedimento anteriore o posteriore, munito o no del *placet* e dell'*exequatur*, non potrebbe in verun modo pregiudicare i diritti acquistati.

Il Governo vi ha, o signori, per mezzo mio espresso i suoi intendimenti a proposito degli articoli 17 e 19 del progetto, e in essi insiste.

Egli ha fede nel programma di libertà che ha posto per base delle sue proposte, e spera che la Camera vorrà pure accoglierne l'applicazione alla questione che ci divide dalla Commissione, cioè all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie.

Ma, se prevalessero le considerazioni di opportunità, e la Camera accettasse la proposta della Commissione, emendata dall'onorevole Pisanelli, il Ministero deve dichiarare che non intende con ciò di pregiudicare menomamente il suo programma. Il Ministero ha inteso di sciogliere i vincoli che univano finora la Chiesa allo Stato; ha inteso che colla cessazione del potere temporale si inaugurasse per la Chiesa l'èra della libertà. Se condizioni speciali potessero vietare la piena attuazione di questo concetto, se qualche eccezione potesse essere accolta, essa non potrebbe che essere temporanea, e servire a raffermare sempre più il concetto della libera Chiesa in libero Stato. (*Bravo!*)

BONGHI, *relatore*. Non ho bene sentito se l'onorevole Oliva al termine del suo discorso abbia o no ritirato il suo ordine del giorno, ma congetturo che o deve averlo ritirato o lo ritirerà in breve. Diffatti non è possibile che egli non si accorga che, alzandosi oggi qui a difensore dei diritti della monarchia, si espone al rimprovero di essersi svegliato assai tardi. (*Risa a destra*)

L'onorevole deputato Oliva non ha dunque desiderato e votato le leggi che diminuivano queste materie beneficiarie, rispetto alle quali il Re poteva esercitare i diritti che nell'articolo 18 dello Statuto gli sono assegnati? L'onorevole Oliva non ha votato la legge in cui erano aboliti i benefizi semplici e tante altre sorta di benefizi nel regno? L'onorevole Oliva, anzi, ha egli letto l'articolo 18, a cui ha voluto fare scudo della sua destra? Ha egli visto in quest'articolo 18 definiti, descritti i diritti che spettano alla potestà civile? Non vi ha egli visto che non è riservato al Re, se non l'esercizio dei diritti che spettano alla potestà civile, senza dichiarare quali? E dove ha egli letto che noi in questa proposta di legge neghiamo al Re l'esercizio dei diritti che dichiariamo che alla potestà civile devono restare? Quando e dove egli si è formato un concetto assoluto, immutabile dei diritti della potestà civile in materia beneficiaria? Esclude egli liberale, anzi radicale, se non erro, dal giudizio del Parlamento tanta parte della legislazione del regno?

È egli possibile che una proposta di siffatta natura

ci venga dai banchi nei quali si afferma continuamente il diritto prevalente del Parlamento, il diritto prevalente, anzi, dei rappresentanti della nazione?

E d'altra parte il Re non è chiamato dallo Statuto stesso a considerare quali sono i diritti che, secondo questa proposta di legge, non dovrebbe più quindi innanzi esercitare? Se egli giudica che, col restringere questi diritti, noi turbiamo e violiamo la sua prerogativa, non ha egli il *veto* per opporvisi? L'onorevole Oliva sarà dunque molto più coerente ai suoi precedenti e ai principii che suol propugnare, se non assoggetta ad una votazione il suo ordine del giorno, e riconosce da sè di non averlo proposto con sufficiente maturità di esame.

Egli propone altresì un'aggiunta all'articolo 17 della Commissione.

È certo mirabile come, dopo avere per mezz'ora discorso a fine di persuadere sè ed altrui che alla Chiesa non si debba riconoscere il carattere di società privata, voglia aggiungere all'articolo 17 un paragrafo col quale questo carattere di società privata gli si scolpisca a dirittura sul viso. Certo noi tentiamo di produrre questa alterazione nella Chiesa. A ciò tendiamo via via colle disposizioni che in questa proposta di legge sono introdotte, ma noi stessi ci fermiamo in questa legge; noi sentiamo la difficoltà di introdurre in tutto e per tutto quell'alterazione che all'onorevole Oliva pare impossibile.

E, mentre noi ci fermiamo in questo cammino, egli, che crede impossibile il farci un passo solo, vuole che nella legge stessa s'inserisca una disposizione la quale voglia dire che tutto il cammino è fornito? Si vede adunque che è molto ragionevole sperare che egli rinuncierà anche da sè all'aggiunta che ha proposto all'ultima ora.

Ora passo ad esaminare le varie obbiezioni che sono state mosse contro l'articolo della Commissione e del Ministero, ed i vari emendamenti che sono stati presentati.

Davvero, io non avrò bisogno di essere che assai breve, dappoichè non resta, rispetto al Ministero, che a calmare alcuni scrupoli; rispetto ai vari proponenti, che a dissipare alcuni dubbi; diffatti, il Ministero, quantunque ripugnante, dichiara pure di non ricusare la proposta alla quale la Commissione e l'onorevole Pisanelli sono venuti, e non riserva per la sua proposta anteriore che un amore, un affetto quasi platonico. (*Si ride*)

Ora io prego il Ministero di considerare che egli potrebbe rinunciare anche a questa maniera di affetto, a questa maniera di reminiscenza, dappoichè quali sono le proposte che si sono sviluppate innanzi alla Camera e che le stanno ora dinanzi?

Dapprima il Ministero aveva proposto che l'*exequatur* ed il *placet* fossero aboliti, ed il braccio secolare fosse negato all'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica. Il Ministero non si era presentato sin da prima coll'idea che l'onorevole guardasigilli ora ha sviluppata e che esaminerò più in là, vale a dire che l'azione dei tribunali potesse e dovesse essere chiamata più o meno a riparare al danno che l'abbandono del *placet* e dell'*exequatur* potesse cagionare. Il Ministero ha adunque alterato la sua prima proposta.

Ora da una parte mantiene che l'*exequatur* ed il *placet* devono essere aboliti; dall'altra vuol riconoscinta ai tribunali una competenza, un'ingerenza negli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica, delle quali in quella prima proposta non era fatta menzione.

A questa proposta del Ministero se ne contrappongono davanti alla Camera due altre, le quali concordano nel concetto dal quale muovono, quella degli onorevoli Peruzzi e Minghetti e dei loro compagni da una parte, e quella della Commissione dall'altra. Esse convengono in ciò, che l'ulteriore abbandono dell'*exequatur* e del *placet*, rispetto alle provviste dei benefizi maggiori e minori, non si possa fare se non ad un tempo mutando la natura e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche. Senonchè da questo concetto comune gli onorevoli Peruzzi e Minghetti ritraggono che adunque bisogna oggi abbandonare l'*exequatur* ed il *placet*, e mutare insieme la natura della proprietà e della amministrazione ecclesiastica: e la Commissione invece ricava e conclude che, e per la condizione dei tempi, e per l'attuale pieno dissidio colla Chiesa, e per le immature informazioni, e per le leggi esistenti, promulgate in questi ultimi anni, e per le difficoltà intrinseche della materia, e per lo stato presente della proprietà e amministrazione ecclesiastica, non convenga oggi procedere all'abbandono del *placet* e dell'*exequatur* rispetto alle provviste dei benefizi maggiori e minori, giacchè non si possa introdurre *hic et nunc* nella proprietà ed amministrazione ecclesiastica quell'alterazione che sarebbe necessaria perchè cotesto abbandono fosse, non che utile, possibile.

Adunque cotesti due gruppi di deputati, il Peruzzi, il Minghetti e compagni da una parte, e la Commissione dall'altra, convengono in un principio dal quale il loro sistema si muove, nella contemporaneità necessaria di due ordini di provvedimenti, dei quali gli uni si riferiscono alla tutela dello Stato nella collazione dei benefizi, gli altri alla proprietà ecclesiastica e alla sua amministrazione; contemporaneità la cui necessità il Ministero negava prima e nega ora, supponendo che l'*exequatur* e il *placet* rispetto alle provvisioni beneficiarie si possano abolire, lasciando intatta, impregiudicata per ora e per sempre la proprietà ecclesiastica e l'amministrazione di essa.

Quanto alla differenza che l'onorevole guardasigilli ha creduto di notare oggi tra la proposta Pisanelli e quella della Commissione, questa non esiste davvero in alcun modo; poichè, se l'onorevole ministro ha letto tutto quel discorso mio del quale ha avuto la cortesia di parlare

con parole così gentili, delle quali gli rendo grazie, egli ha dovuto notare che e in quel discorso e nella relazione è spiccatamente dichiarato che la Commissione non ritiene come mezzo stabile e assoluto di polizia ecclesiastica il mantenimento del *placet* e dell'*exequatur*; ma che essa, conformandosi a quello che sinora era stato creduto e che continuerà ad essere in avvenire il criterio degli uomini politici e pratici, poichè è desunto dalla realtà delle condizioni dei tempi e degli uomini, si è dimandato se oggi fosse stato possibile il metter mano ad una legge così complessa, difficile, intricata e piena di contrasti, come è quella che dovrebbe dar nuova forma all'amministrazione ecclesiastica; e, poichè ha pensato che non si potesse, l'ha rimandata a farsi più in là, insieme colle altre disposizioni che l'abbandono dell'esercizio dell'*exequatur* e del *placet* richiedesse.

Ora l'onorevole Pisanelli non propone se non d'esprimere nella formola degli articoli cotesta connessione che la Commissione si era contentata di dichiarare. Il concetto suo non è diverso dal nostro, se la parola è in piccola parte diversa.

Ed ora perchè la Commissione non lo aveva espresso? Sarebbe inutile il dirlo, perchè per sè è storia di nessuna importanza, se non fosse un mezzo di passaggio comodo per venire a discorrere degli emendamenti che gli onorevoli Peruzzi, Minghetti ed altri loro compagni hanno proposto.

Io stesso non potrò forse qui parlare a nome di tutti i miei compagni; parlo, se bisogna, a mio nome solo e di quelli che convenissero con me.

Perchè dunque il relatore e parecchi dei suoi colleghi non avevano espresso questo collegamento tra i due ordini di provvedimenti, che l'onorevole Pisanelli propone di esprimere? Perchè ci stava fisso davanti il concetto contenuto in una parola che è stata molte, forse troppe volte ripetuta in questa Camera durante la presente discussione. Che cosa diffatti vuol dire cotesta tanto proclamata *libertà della Chiesa?* Nome che, durante questi giorni, ci siamo stancati di udire; poichè la frase, come di tante altre succede, riesce talora piuttosto a velare che ad esprimere un pensiero. Pure non dovrebbe essere difficile intenderci. Che cosa vuol dire libertà; che cosa vuol dire rendere libera un'associazione? Significa il darle l'intera disposizione dei suoi movimenti. Significa il dirle: muovetevi a vostra posta. Noi non intendiamo più prescrivervi le norme, secondo le quali voi dovete camminare; le barriere che abbiamo sinora alzate davanti a voi, le abbassiamo; gl'impedimenti li togliamo; procedete, avanzate; scegliete da voi quelle forme che vi paiono le migliori, e prosperate in esse. Lo Stato vi osserverà in questo movimento tutto interno e spontaneo; e, lasciandovi compirlo a vostro modo, non fa che riservare a sè la libertà d'intervenire, ove bisogni, colla sua azione legislativa in avvenire, nell'interesse suo e nel vostro.

Questo è il concetto che noi ci dobbiamo fare della libertà della Chiesa come d'ogni altra libertà di un'associazione. Questo è il concetto che i Governi anglo-sassoni, sia nelle Colonie, sia in America, hanno mostrato d'averne. Questo è il concetto che se ne trova espresso nella legge di libertà sulla Chiesa d'Irlanda, che l'onorevole Minghetti ha ricordato e del cui esempio si è servito per confortarci a non rimanere gli ultimi (1). Non dobbiamo, invece, noi qui, nel tempo stesso che dichiariamo libera la Chiesa, prescriverle le forme nelle quali la sua proprietà deve essere amministrata, nelle quali i suoi ministri debbano essere eletti; se noi glielo prescrivessimo questo, noi non riusciremmo a conseguire nulla, noi non riusciremmo che a dare ai partiti, che in questa stessa Chiesa sono contrari a noi, le armi più facili e più acute per combatterci. Siate sicuri che dall'esame di tutte quante le leggi fatte da poteri laici rispetto alla Chiesa risulta questo canone infallibile, infallibile anche più della infallibilità del Papa proclamata nell'ultimo Concilio ecumenico, codesto canone infallibile è che i Governi civili hanno avuto sempre torto dirimpetto alla Chiesa, ogni volta che hanno ordinato provvedimenti ed organizzazioni la cui effettuazione sarebbe poi dipesa dall'assenso della Chiesa stessa.

Ebbene, io, non esprimendo tra i due articoli 17 e 19 del progetto della Commissione quel vincolo che l'onorevole Pisanelli propone di esprimere, io ho sperato che si potesse invece esprimere, in un articolo a parte e frammesso tra' due, che l'*exequatur* e il *placet* si sarebbero abbandonati quando l'autorità ecclesiastica avesse da sè introdotto tali e tali modificazioni nell'ordinamento del suo governo e nell'elezione dei suoi ministri. Ma mi sono dovuto persuadere che la difficoltà di formulare questo articolo per la Chiesa cattolica è grande; e più grande altresì quella di farlo accettare. E, poichè mi sono persuaso di ciò, non ho più nessuna ragione di ripugnare a che tra' due articoli sia espresso invece quel collegamento che davvero hanno, e che è stato sempre nella mente e nell'animo della Commissione.

Ma, se io arrivo sino a dare non solo alla Chiesa la facoltà di muoversi a sua posta, ma anche a collegare l'abbandono dell'*exequatur* coll'uso di questa libertà in un modo più o meno determinato, non potevo mai in-

(1) Ecco l'articolo 22 di questa legge:

« Art. 22. Se in un qualunque tempo sia dimostrato con soddisfazione di S. M. che i vescovi, clero e laicato della detta Chiesa d'Irlanda o le persone che in quel tempo possono essere succedute nell'esercizio e nell'adempimento delle funzioni episcopali di tali vescovi ed il clero ed il laicato in comunione colle dette persone hanno nominato qualsiasi persona o corpo per rappresentare la Chiesa e per possedere proprietà per qualsiasi degli usi o degli scopi di essa, sarà legittimo per Sua Maestà di costituire in corporazione un tal corpo con facoltà, non ostante gli statuti di manomorta, di possedere terre in quella estensione che è determinata in questa legge, ma non più nè altrimenti. »

durmi, nè i colleghi miei potevano nella loro maggioranza indursi ad accogliere proposte le quali facessero compire oggi allo Stato le trasformazioni che per ora bisogna contentarci di lasciare compire alla Chiesa stessa. Diffatti, quando il potere civile dice: vi ordino delle congregazioni diocesane elettive per amministrare la proprietà ecclesiastica, delle congregazioni parrocchiali nelle quali interverrà il parroco, delle congregazioni diocesane nelle quali interverrà il vescovo, la potestà civile, oltrechè esce dalla competenza sua, si dà la scure tra piedi. Il parroco non interverrà, il vescovo non interverrà, e il parroco e il vescovo si metteranno in contrasto, in opposizione contro le vostre congregazioni parrocchiali, contro le vostre congregazioni diocesane, ed ecciteranno contro di voi tutta quella parte di quel tale laicato cattolico, del quale voi volevate usare per mettere in movimento questo vostro congegno. (*Interruzione del deputato Minghetti.*)

Sì, questo fu l'errore massimo, l'errore grandissimo della costituzione civile del clero; costituzione civile del clero la quale in Francia fu almeno mossa da un pensiero religioso di un più puro ordinamento ecclesiastico, ma che qui non sarebbe neanche mossa, neanche inspirata da un pensiero dello stesso genere. Qui non vi sono giansenisti; non ve ne sono forse più in Italia.

E furono i giansenisti francesi quelli che, per effetto dei loro studi, del loro ardore cristiano, spinsero l'Assemblea costituente a mettere mano all'ordinamento della Chiesa e a ravvicinarne le forme, per le mani del potere laicale, all'antichissimo tipo. Ora, se la costituzione civile del clero fallì, come volete che qualunque cosa la quale si rassomigliasse più o meno a quella, non fallisse del pari? E non solo fallisse, ma che desse in mano alla parte nemica del clero e del laicato armi sufficienti a ridurre a nulla qualunque vostro tentativo; a convertirlo agli occhi di questo laicato cattolico in una usurpazione violenta a danno di quella Chiesa stessa che voi pretendereste di rendere libera? Perocchè, siatene persuasi, la Chiesa non sarà mai fatta che da quelli che ci credono. Se potesse essere fatta da quelli che non ci credono, sarebbe molto facile modellarla a modo nostro; ma la Chiesa non sarà fatta, fino alla fine dei secoli, che da quelli che comunicano nella fede con essa. E chi sono quelli che ci credono?

Voi parlate molte volte del laicato cattolico, e ne parlo anch'io; ma io desidererei che mi si dicesse in che maniera si deve far rivivere questo cadavere; desidererei che mi si dicesse in che maniera voi volete che questo laicato cattolico si conti; vorrei che mi si dicesse in qual maniera e con qual criterio questa statistica dev'essere fatta. La Chiesa cattolica chiama cattolici tutti i battezzati per le mani di un sacerdote cattolico; sono questi quelli che verrebbero a far parte delle congregazioni parrocchiali o diocesane? Certo molti di noi sentono che questo fatto estrinseco ed inconsapevole del battesimo, per mano di un sacerdote cattolico, non risponde oggi a nulla nella nostra coscienza.

Il laicato che nelle varie comunioni protestanti è chiamato, è ordinato a formare congregazioni parrocchiali, congregazioni diocesane, sinodali, religiose di ogni sorta, sapete come conta i suoi membri? Considera membri suoi quelli che mantengono una reale e viva comunione colla Chiesa a cui appartengono. Ebbene, questo criterio nè voi potete stabilirlo, nè la Chiesa cattolica per ora lo accetta. La Chiesa cattolica, per ora, preferisce la statistica per cui può dire che ha 200 milioni di credenti a quella per la quale questo numero sarebbe di molto diminuito; preferisce la statistica che conta come cattolici tutti coloro che, come si dice in teologia (perchè nella teologia vi ha una parola per tutto), coloro che hanno una specie di fede abituale, a quella statistica nella quale non sarebbero contati se non quelli che avessero una fede attuale.

Volete voi dunque dare una sanzione giuridica, una sanzione legale a questa statistica della Chiesa cattolica? Volete voi ascrivere a questa società cattolica tutti quelli che sono stati battezzati per suoi, senza che abbiano dichiarato o dichiarino di volervi appartenere? E con questo volete voi costituire il suo Governo o l'amministrazione delle sue proprietà? In che scompiglio non gittereste voi essa stessa e la cittadinanza? Oh! no; riconoscetelo, voi non potete farlo; non potreste farlo che con danno vostro; voi non riescireste a farlo, voi fareste un'impresa vana e che vi screditerebbe.

Ed è inutile il proclamare, come l'onorevole Piolti de Bianchi ha mostrato di credere, che ci fosse un'enorme differenza fra il disegno suo e quello degli onorevoli Peruzzi e Minghetti. Certo la differenza c'è, ed è grande; ma l'affrettarsi tanto ad accusarla è prova della grandissima incompetenza ed impotenza nostra in questa via. Ecco adunque due gruppi di deputati, i quali pure in qualcosa convengono, ma che non hanno maggior premura, se non d'assicurarsi che l'uno dissente profondamente dall'altro, e di cercare col fuscellino, e gridare su pei tetti in che il dissenso stia.

Volete dunque che un'associazione cattolica, la quale si fonda sopra la certezza dell'autorità e sopra la stabilità della dottrina, accetti la legge da deputati, i quali non hanno altro di più frettoloso ed importante da osservare, se non che essi non consentono gli uni cogli altri? Ebbene, questa proposta dell'onorevole Piolti de Bianchi, che si accordava sino a un certo punto colla proposta degli onorevoli Peruzzi e Minghetti... (*Minghetti.* No!)

Sì, ed è perfino un grande errore, a parer mio, il credere che quella degli onorevoli Peruzzi e Minghetti fosse la più temperata. È una falsa immaginazione il credere che la Chiesa cattolica non re-

sisterebbe assai più a qualunque congregazione parrocchiale diocesana, laica, la quale presumesse d'amministrare in una qualunque maniera e per autorità dello Stato una proprietà ecclesiastica, che non a congregazioni diocesane, alle quali fosse conferita la nomina del vescovo, come oggi l'ha il principe. L'elezione del vescovo a clero e popolo è nelle tradizioni del cattolicismo, ma le congregazioni diocesane, laiche, amministratrici della sostanza ecclesiastica della diocesi, no. L'amministrazione diocesana della proprietà ecclesiastica non potrebbe essere costituita se non cancellando tutta quanta la storia dei primi secoli della Chiesa e del Concilio di Trento; l'elezione del vescovo a clero e popolo non potrebbe essere ricusata, contraddetta, dichiarata illegittima ed impossibile dalla Chiesa, se non cancellando dodici dei diciotto secoli della sua storia.

Adunque è bene avere in mente come, checchè sia dell'ingerenza data dall'onorevole Piolti de Bianchi alle congregazioni nell'accettazione del ministro della Chiesa, ingerenza che gli onorevoli Peruzzi e Minghetti non ammettono, sia certo che a ciò che le loro proposte hanno di comune, l'amministrazione totale o parziale della sostanza ecclesiastica per parte di congregazioni elettive, la Chiesa certo non acconsentirebbe ora, e forse non acconsentirà giammai.

E ne avete una prova negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'amministrazione della proprietà ecclesiastica dev'essere per la legge comune affatto laica. Lo Stato, anzi, non riconosce altro che questa amministrazione nell'associazione religiosa; di ciò che questo ha di meramente religioso, la legge non si dà carico di sorta. Sa che all'amministrazione dell'ente morale, riconosciuto per legge o per consuetudine, è commessa l'amministrazione di certi beni a certi fini; ed invocata dagl'interessati, tutela e guarentisce l'adempimento di questi fini. Ciò che vi è di ecclesiastico, non ha dallo Stato nessuna conferma o ricognizione legale.

Ebbene, il clero cattolico, fondato sulle vecchie dottrine del suo diritto, è stato abbastanza forte, per iscuotere questa legge comune e riuscire a farla in qualche posto abrogare. Nello Stato di New-York la legge è stata mutata; e l'amministrazione della sostanza ecclesiastica diocesana è stato riconosciuta appartenere al vescovo, e doversi e potersi intestare a lui la proprietà di quella. Il che non è succeduto più tardi del 1863; e negli altri Stati la lotta è continua, pervicace, ostinata fra le poche amministrazioni laiche che si ostinano a difendere il diritto loro ed i vescovi che vogliono attribuirlo a sè.

Dunque, non ci illudiamo. Un mezzo di reintrodurre il laicato nella Chiesa ci sarà forse più in là; ma un primo mezzo per ora è questo, che noi qui per ora non ce ne diamo carico.

Se più tardi si maturassero condizioni e circostanze che rendessero possibile e pratica una disposizione di legge; se da queste condizioni e circostanze scaturisse l'evidente opportunità ed applicabilità sua, allora potremmo avere motivo e ragione ad inoltrarci per una siffatta via; non oggi, chè quelle condizioni e circostanze mancano. Coll'immaginarci che esistono, non si farebbe che allontanarle.

Oggi qualunque organizzazione tentata dal potere civile prenderebbe nome di usurpazione violenta. Non servirebbe che ad eccitare la guerra interna fra il partito cattolico, il quale ricuserebbe la sua partecipazione alle vostre proposte, ed il partito anticattolico sarebbe infine quello al quale dovreste ricorrere per formare le congregazioni parrocchiali e diocesane dell'associazione cattolica.

La Commissione è stata anche accusata di volere e disvolere insieme la libertà della Chiesa, perchè vi ha nello stesso tempo proposto di rinunciare al diritto di nomina o proposta dei vescovi che oggi il Governo possiede in virtù di consuetudini e di concordati, e di mantenere l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste dei benefizi maggiori e minori.

Le ragioni per le quali questo diritto dell'*exequatur* e del *placet* vi si propone di abbandonarlo rispetto a tutte quante le materie della legislazione ecclesiastica, non serve di ripeterle qui; poichè non pare che a ciò si facciano valide obbiezioni da nessuna parte.

L'onorevole Mancini ha ben suscitato dei dubbi, i quali possono essere parsi molti a chiunque non conosce la natura sottile ed acuta dell'ingegno suo, ma a me che lo conosco, sono sembrati piuttosto pochi che molti; se non che a questi dubbi l'onorevole guardasigilli ha già risposto, e sarebbe tempo sciupato il rispondere di nuovo.

Se debbo anzi dire, io non mi sono maravigliato questa volta, nel sentire l'onorevole Mancini, che di una sola cosa; non ho inteso come egli non prendesse questa occasione d'investire il ministro delle finanze che ha affettato di rimanere sempre lontano da questa discussione, e non gli abbia fatto sentire quanto la sua assenza dal banco de' ministri avrebbe potuto riuscire dannosa allo Stato.

Certo, se fosse stato presente, gli sarebbe venuto in mente di ricordargli che Pio V aveva, dopo tanti altri Papi, ripubblicata una Bolla, una Bolla celebre, nella quale era dichiarato illecito d'introdurre nuove imposte o di aumentare le imposte, ed erano scomunicati tutti coloro i quali riscuotessero le imposte proibite o accresciute. (*Si ride*) Mentre voi, l'onorevole Mancini gli avrebbe potuto dire, apparecchiate *nuovi tormenti e nuovi tormentati*, qui nella Camera si abolisce l'*exequatur* e il *placet* alla pubblicazione delle Bolle pontificie, e vi si mette nelle più dure strette, poichè anche questa pubblicazione della Bolla *Unigenitus*, così ostinatamente contrastata in altri tempi, potrà essere fatta oramai e gittarvi nelle più difficili angoscie. (*Ilarità a destra*) E gli avrebbe potuto pro-

vare che le minaccie non eran vane, giacchè l'onorevole Mancini avrebbe potuto meglio di ogni altro raccontare alla Camera come il seggio di Nilo in Napoli si ricusasse appunto di partecipare alla votazione d'una imposta necessaria al comune per pagare il prezzo del grano comperato, temendo quelli che lo componevano, le orrende scomuniche, nelle quali, votandola, sarebbero incorsi senza rimedio. (*Nuova ilarità*)

Cosicchè si sarebbe aggiunto forse quest'altro argomento ai tanti che svieranno parecchi dei deputati dall'obbedire alla dolcezza della voce del ministro, e dal votargli il nuovo decimo che chiede ora o i susseguenti. Tutto questo non è detto solo per celia. Giova a farvi presente a tutti come rispetto a quella parte dell'esercizio della potestà legislativa pontificia, nella quale questa eccedeva il campo suo proprio e le sue sanzioni peculiari, noi abbiamo oggi ben altri mezzi e ben maggiori di difesa nelle coscienze nostre e nei Codici, che non l'*exequatur*. Nessuno pensa che il Pontefice con una Bolla sopra materie appartenenti alle materie proprie del potere civile voglia o possa limitare l'azione di questo o turbare la società. Quanto alla legislazione ecclesiastica, davvero propria all'ordinamento interno della Chiesa, noi rinunciamo il diritto dell'*exequatur*, perchè rinunciamo insieme all'obbligo di renderla esecutiva, rinunciamo all'idea di fare di essa una parte sostanziale del diritto pubblico interno.

Noi siamo dunque molto più avanti di quello che fossero i nostri maggiori, e l'onorevole Oliva non ha nessun motivo di sgomento e di esclamazione. I più severi giurisdizionali hanno affermato talora, che era cieca e senza lume di principio la pratica dell'*exequatur* applicato ai rescritti del Pontefice che concernevano la legislazione o le dottrine della Chiesa; e certo, son più i casi nei quali è stato affatto inefficace, che non quelli nei quali ha prodotto un effetto. La via nella quale siamo entrati noi, via pure preparata da loro, è più diritta e più larga.

Rinunziando all'*exequatur* in questa parte noi compiamo il concetto dell'articolo 15. Come in questo noi abbiamo lasciata libera alla Chiesa la nomina dei vescovi e dei parroci, così coll'abrogazione dell'*exequatur* rispetto alla legislazione sua noi lasciamo libero il Pontefice, libera la Chiesa di fare gli ordinamenti che crede utili per l'ordinamento del suo Governo e per l'elezione dei suoi ministri.

Ora questa libertà di scelta e di ordinamento compie le due condizioni che si devono ritenere e sono necessarie perchè nella Chiesa, così come è ordinata, un movimento interno si produca, si ecciti, se è possibile, e si riformi, per l'accordo di quelli che la dirigono, la costituzione sua in quelle parti nelle quali il mutarla paia utile o necessario ai credenti od ai loro capi.

Non mi resta adunque che a provare come il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet* rispetto alle provviste dei benefizi maggiori e minori, rispetto alle persone che ne sono dall'autorità ecclesiastica investite, mantenimento sul quale si dissente da alcuni, non viola la libertà della Chiesa più di quello che la violi il mantenimento di questo *exequatur* stesso e del *placet* rispetto agli atti dell'autorità ecclesiastica concernenti la destinazione dei beni, mantenimento sul quale pare che concordino tutti.

Come ho detto, la libertà della Chiesa è questa: libertà di nominare come le pare i ministri suoi, secondo le norme che le paiano migliori.

Ora, col mantenere l'*exequatur* ed il *placet* rispetto alle provviste dei benefizi, noi non turbiamo nè la libertà dell'elezione, nè la libertà della determinazione dei modi coi quali quest'elezione debba essere fatta.

L'*exequatur* ed il *placet* non furono mai confusi, e l'onorevole De Falco potrà farmene testimonianza, non furono mai confusi con nessuna delle forme dell'assenso regio; dell'assenso regio che precedeva l'elezione o che lo seguiva, o dava l'investitura o faceva la nomina o la proposta. Cotesto assenso, comunque concepito e in qualunque intervallo della collazione dei benefizi avesse luogo, costituiva una vera ingerenza, una vera partecipazione civile alla nomina dei vescovi, alla nomina dei beneficiati; ma l'*exequatur* ed il *placet* non costituivano una siffatta partecipazione.

Ed io non voglio che lo crediate a me, ma vogliate crederlo ai Pontefici stessi. Quando la casa d'Angiò fu da Clemente IV investita del regno di Napoli, Clemente IV pose a questa, come condizione d'investitura, che dovesse rinunciare all'assenso regio posteriore all'elezione dei vescovi per parte del Capitolo; ma la casa d'Angiò non rinunziò con questo all'*exequatur*. Anzi tutte le dinastie che si succedettero nel regno napoletano continuarono ad esercitarne il diritto.

E si può affermare che, rispetto alle provviste beneficiarie non è mai stato negato assolutamente, direttamente dalla Chiesa stessa, quantunque fosse aspramente, ostinatamente combattuto da questa rispetto a tutte quante le altre materie della sua giurisdizione e legislazione, nelle quali era fatto intervenire. La Chiesa non ha mai negato che i Governi avessero qualche diritto di sorveglianza o di sindacato ad esercitare rispetto alle persone le quali fossero dall'autorità ecclesiastica, indipendentemente da qualunque assenso regio, investite di una potestà giurisdizionale, anche spirituale, nello Stato, e del godimento di alcuni beni, per i quali la suprema potestà civile ha l'obbligo di tutela. La Chiesa non ha mai negato ciò, e non è neanche nella sua indole il negarlo.

Siate sicuri che, ogni volta che voi staccate in qualche maniera la Chiesa dallo Stato, la Chiesa subisce questo distacco a forza, non lo desidera, non lo chiede. Se ama la libertà sua, non ama di certo la separazione. La Chiesa cattolica, come ha bene osservato l'onorevole mio amico Borgatti, non ha mai ammesso ne-

gli Stati cattolici il sistema della separazione, quantunque l'abbia ammesso negli Stati protestanti. Però, anche in questi ammette che la persona scelta all'ufficio ecclesiastico deve essere *grata* al principe. Coll'*exequatur* e col *placet* noi guarentiamo lo Stato, che questa persona non gli debba riuscire troppo *ingrata*. Ecco quello a cui in fine questo diritto torna, mantenuto così solo: si lascia alla Chiesa cattolica facoltà di scegliere i suoi ministri a sua posta e colle norme che crede più adatte; ma, quando li abbia scelti, lo Stato le chiede di dirgli chi debba essere la persona che dovrà esercitare sulla società una grandissima autorità morale non solo, ma dovrà esercitarvi anche una grandissima giurisdizione spirituale, i cui atti non sono tutti privi di effetti civili, e dovrà possedere altresì una parte di quella proprietà ecclesiastica che è sotto la tutela sua. Lo Stato vuole saperlo e giudicare se questa persona non è tale da cagionare gravissimo danno ad esso non solo, ma alla Chiesa stessa.

Vuole e deve saperlo, ed interpone il suo giudizio nell'interesse dell'autorità ecclesiastica, perchè può occorrere che l'autorità ecclesiastica non abbia della qualità delle persone quell'accurata notizia che lo Stato è talora in grado di averne. Un mio amico mi ha registrato qui parecchi casi di negazione di *placet*, nei quali è accaduto davvero che l'autorità ecclesiastica non aveva cognizione dei precedenti della persona alla quale aveva conferito l'ufficio. Sarebbe inutile riferirli qui per l'appunto coi loro particolari; è chiaro che in cotesti casi lo Stato, ricusando il *placet*, ha fatto cosa utile alla Chiesa stessa.

E può essere altresì nell'interesse dello Stato; perchè la giurisdizione spirituale, l'impero morale, che il vescovo o il parroco esercitano, possono essere adoperati in ogni tempo a danno dello Stato; e domando se non lo possono essere soprattutto ora. Giova, dunque, che il carattere delle persone garantisca lo Stato che ciò non debba, non possa facilmente succedere. (*Bravo!*) Ebbene, perchè non vorreste riservare, almeno per ora, un diritto di sorveglianza, un diritto di tutela, sopra coteste provvisioni della podestà ecclesiastica? Come potreste rinunziarvi senza aumentare le difficoltà vostre, senza rinunciare, non a un diritto ma ad un dovere (e ad un dovere non si può rinunciare), ad un dovere, dico, che vi è imposto da tutta quanta la storia della Chiesa, da tutta quanta la storia della potestà civile, dalle relazioni attuali in cui questa è con quella in Italia?

Ma l'onorevole Peruzzi e qualche altro oratore ci han detto: badate, mantenendo l'*exequatur*, voi ponete la guerra, non fate la pace. Quando la potestà ecclesiastica avrà nominato liberamente i suoi ministri, quando li avrà nominati con la legge che avrà fatta a se stessa, sarà possibile che allora voi diciate a questi ministri: Io non voglio che voi esercitiate la vostra missione ecclesiastica, non voglio che godiate dei beni, il cui godimento è connesso con questa giurisdizione. Io mi meraviglio davvero, che per parte dell'onorevole Peruzzi, e di altri che seggono da questa parte, mi sia venuta una simile obbiezione. Ma chi non sa, chi non sente che nell'organizzazione dei poteri sociali d'ogni sorta, questa stessa obbiezione ci si presenta? Ciascuno di questi è costituito in maniera, che se usasse tutto il diritto suo, il congegno di tutti si spezzerebbe. Nello Statuto nostro il Re non ha il diritto di sciogliere la Camera quante volte gli piace, e di richiamarla ogni quattro mesi, per scioglierla da capo? Ed il Senato non ha il diritto di rigettare le leggi che da questa Camera vengono votate; e noi il diritto di rigettare quelle che in Senato venissero deliberate? Tutte quante le costituzioni dei poteri pubblici hanno cotesto intrinseco e necessario vizio. Se si spingessero tutti all'estremo esercizio del loro diritto, la macchina dello Stato si fermerebbe o andrebbe in frantumi; la società non proverebbe che sussulti: nessuna vita organica ed ordinata sarebbe possibile. Pure, i poteri dello Stato o di rado o non mai eccedono così. Vi ha intorno ad essi una forza grandissima morale che gli contiene, che ricaccia indietro qualunque potestà pubblica, la quale ecceda l'uso dei suoi diritti. In questa forza morale sta tutta la garanzia della durata, della stabilità del nostro Statuto stesso; perchè se questa forza morale non ci fosse, noi a quest'ora saremmo già sconquassati dalle nostre discordie. Ebbene, questa forza morale conterrà nello Stato l'uso del diritto che gli lasciamo, rispetto alle persone investite di beneficio dall'autorità ecclesiastica. Essa obbligherà lo Stato a non esercitare il diniego dell'*exequatur* e del *placet* se non quando la cagione di farlo fosse veramente evidente, e consiglierà la Chiesa a non provocare mai lo Stato ad esercitare questo diritto.

State sicuri che, mantenendo questo diritto, voi fate vantaggio allo Stato non solo, ma alla Chiesa stessa ed al clero, che se ne sentirà sconsigliato a fomentare nel suo seno le passioni politiche. Avete veduto quante difficoltà ha avuto questa legge a passare in questa Camera; e perchè ciò? Perchè ha dovuto contrastare, combattere contro infiniti pregiudizi e sospetti, sospetti e pregiudizi che aumenterebbero del triplo, del centuplo, se paresse oggi alla società italiana che lo Stato si fosse spogliato di ogni arma, di ogni difesa, non solo contro le leggi della Chiesa, non solo contro le norme di elezione dei ministri della Chiesa medesima, ma avesse gittato via da sè ogni scudo verso le persone di questi ministri; di ogni scudo contro l'animosità, possibilmente duratura, del Pontefice, nelle cui mani per ora cade tutto quanto il diritto di elezione dei vescovi, anzi della molto maggior parte dei beneficiati del regno. (*Bravo! Benissimo! — Movimenti*)

Sento dire da taluni: lo Stato abuserà; ma la storia della Chiesa prova forse che essa non abusa mai? (*Risa di approvazione*).

Dunque, mantenendo questo diritto dell'*exequatur* e del *placet*, voi non fate nulla che turbi il vostro concetto, le coscienze vostre. Noi ci avviamo verso una trasformazione intera delle relazioni dello Stato colla Chiesa; ma a questa trasformazione intera non ci siamo arrivati, nè possiamo arrivarci oggi. Due soci i quali hanno amministrato in comune i loro affari per tanti secoli, non possono liquidare la loro gestione comune in un giorno solo.

Ebbene, noi ci avviamo verso questa meta ed a passi non lenti. Coloro i quali credono che coi quattro articoli di questa proposta di legge noi non facciamo un grandissimo cammino nella strada nella quale siamo entrati, mi permettano di dir loro che hanno una cognizione ben limitata dell'ingerenza che lo Stato ha esercitato sinora nelle cose della Chiesa, che hanno una cognizione ben confusa delle lotte che hanno turbato la storia d'Europa, di quelle lotte tra la Chiesa e lo Stato, che la Chiesa non ha mai vinto sicuramente, quantunque in molti momenti ha avuto aria di avere stravinto.

Non vi affermo che l'esercizio del diritto dell'*exequatur* e del *placet* debba durare in eterno. Non abbiamo detto nella relazione, non abbiamo detto nei nostri discorsi che questo diritto deve mantenersi per sempre. Nessuno dei miei colleghi lo pensa. Noi crediamo però che è lecito, che è necessario farci questa domanda: quand'è che questi diritti dell'*exequatur* e del *placet* si potranno abbandonare? Ebbene: quando e come è che allo Stato è parso di potere abbandonare la tutela dei comuni? Quando e come è successo che allo Stato è parso di potere abbandonare la tutela sulle provincie? Perchè oggi comincia a spuntare nella mente di molti l'idea che l'elezione dei sindaci debba essere lasciata libera ai consigli comunali? Quando e come è insomma che spunta nelle società moderne il desiderio che le funzioni sociali le quali erano state sinora esercitate dai Governi, debbano essere invece commesse alla cittadinanza stessa?

Ora, chi non sa quando e come ciò sia e succeda? Quando all'azione dei Governi la cittadinanza si è mostrata pronta, disposta, adatta a surrogare la sua, ed una legge è intervenuta a darle il motivo di farlo.

Aspettate dunque anche rispetto alla Chiesa, per la quale non siete in grado di fare la legge voi stessi, che la comunità, non più di cittadini, ma di fedeli, sia adatta a sostituire all'azione del Governo la sua; aspettate che la società religiosa, non volendo più appoggiarsi sopra il Governo, sia messa in grado ed in voglia di appoggiarsi sopra se medesima. (*Bravo!*)

L'onorevole Oliva ha creduto di dovere dimostrare alla Commissione, al Ministero e alla Camera che la società cattolica non potesse essere considerata come una società privata.

L'onorevole Oliva avrebbe dovuto avvertire che questa trasformazione della Chiesa da potestà pubblica in società privata, in collegio privato, è tutt'altro che compinta nella presente proposta di legge. Nè è irragionevole che non vi si compia; poichè questa legge comincia pure dall'accordare una serie di privilegi, di prerogative al capo dell'associazione cattolica. Ma vi sono altre ragioni per le quali questa trasformazione non può essere compiuta subito. Poichè per ora noi non siamo disposti, nè da una parte nè dall'altra di questa Camera, a considerare la Chiesa una società viva ed organica. Noi non possiamo farlo.

Nella nostra legge gli enti ecclesiastici sono spaiati gli uni dagli altri; considerati, riconosciuti ciascuno in sè e per sè: non viene ammessa una Chiesa, che abbia sopra di essi un governo, una facoltà di disporre in più o meno estesi limiti. Voi avete un diritto civile e pubblico, che io non vi consiglio di mutare, e che, anche quando io vi consigliassi di mutare, voi non lo mutereste; avete un diritto civile, che è in opposizione diretta, immediata, contro questo concetto della Chiesa considerata come società privata. Quando si tratterà di trasformare questo diritto pubblico e civile, si esaminerà la questione; per ora nessuno può da senno formulare proposte come se questa mutazione fosse succeduta.

Guardate, qual è il carattere giuridico della proprietà ecclesiastica, come oggi esiste. Essa non può essere che o beneficio o fabbrica, e quest'ultima non si trova da per tutto, ed è conteso fra la Chiesa e la potestà civile, se abbia natura ecclesiastica o laica. Lasciamola da parte.

Ci resta, dunque, il beneficio. Ora, possiamo noi ridurre la Chiesa a società privata sino a che la sua proprietà rimane tutta quanta beneficiaria? Non lo possiamo. Dovremmo, per riuscirvi, fare quello che ha fatto l'America, scindere la temporalità dell'ufficio; per la temporalità non dovremmo riconoscere se non un'amministrazione affatto laica; dovremmo negare ogni esistenza legale e giuridica a tutto ciò che nell'associazione v' ha di religioso; dirizzare tutte le vostre leggi verso quest'amministrazione laica, e lasciare ai tribunali la decisione di tutto quello che a quest'amministrazione si riferisca, i cui atti rivestirebbero le forme abituali e solite degli atti civili, adatti a produrre relazioni giuridiche.

Ebbene, possiamo fare questo ora? No; nè l'opinione nè gli studi sono maturi. E l'occasione è la più inopportuna che si possa pensare. Adunque, seguiamo, seguiamo consigli più pratici e più seri.

Oggi la Chiesa nomina all'uffizio ed al benefizio insieme, e lo Stato, col *placet* e l'*exequatur*, dà facoltà all'esercizio esterno della giurisdizione e al godimento dei beni.

Quando saremo in grado di sciogliere l'uffizio dal benefizio, di separare due cose le quali si sono connaturate l'una coll'altra per secoli, ma che però si sono già separate in altri paesi e in diverse maniere, allora

verrà il momento di considerare se l'*exequatur* ed il *placet* si dovranno abolire; allora si avrà il modo di farlo organicamente, seriamente e senza pericolo che il giorno dopo qualcheduno venga qui e si levi a dire che la Chiesa popola di nemici d'Italia le mense vescovili e le parrocchie, e manca il rimedio. E se insieme le norme per le elezioni dei ministri della Chiesa si saranno raccostate di più a quelle che erano un giorno, noi potremo altresì abolire l'*exequatur* ed il *placet*, perchè così al giudizio ed all'intervento del Governo sarà stato surrogato un giudizio che noi abbiamo obbligo di rispettare, se vogliamo rimanere fedeli al genio del nostro diritto pubblico, ai principii liberali della società nostra, a tutto l'andamento del nostro progresso, il giudizio di una comunità di cittadini circa le persone a cui vogliono legittimamente commettere la cura degli interessi loro spirituali. Allora al freno del potere esecutivo si troverà naturalmente surrogato, in ciò come in tante altre cose, il freno sociale della cittadinanza.

Allora lo Stato e la Chiesa si saranno conformati agli stessi criteri e l'uno sarà chiamato *libero* nello stesso senso dell'altra. Allora progrediremo in una via della quale sarà possibile vedere la meta, quando invece oggi voi non vi ci avvicinereste se non per una via spinosa e pericolosa sulla quale il giorno dopo che ci aveste fatto un passo, sorgerebbero ostacoli nuovi o riprodotti, ostacoli veri od immaginari, davanti ai quali vi nascerebbe la voglia facilmente di tornare indietro. (*Segni di approvazione*)

Non giovano mai in nessuna materia e sopratutto in materia religiosa i progressi troppo rapidi: non giovano punto, perchè le mutazioni troppo repentine producono reazioni troppo violente. Amici o nemici che si sia della Chiesa cattolica, non si abbia fiducia che nelle forze e nel valore del proprio sentimento e delle proprie idee, e tutti sieno persuasi che al fine supremo che si propongono di raggiungere, la via è una sola, e bisogna inoltrarvisi con coraggio e prudenza insieme, se si vuole avanzare anzichè retrocedere. Così si potrà soltanto riescire, e voi riuscirete, alla fine di tre, di cinque, di dieci, di venti anni, a sciogliere un problema che ha affaticato i secoli. Altrimenti non farete che turbarne ed incagliarne qualunque soluzione, e non potreste consolarvene che con quelle frasi che possono raccogliere gli applausi momentanei della Camera, ma che certo non riescono a produrre persuasione nell'animo di alcuno, neanche in quello di chi le pronuncia.

È facile il dire che noi possiamo, come Cesare, gridare al nocchiero che ci conduce: *Quid times? Libertatem vehis!* Ma queste parole allora saranno vere, allora non saranno una storpiatura di quelle dette da Cesare, quando, invece di dirle noi qui, saranno dette dalla Chiesa stessa. Oggi, il Pontefice romano non esclama, non grida al nocchiero che conduce la barca della Chiesa: *Quid times? Libertatem vehis;* ma continua a dire e più forte che mai *Quid times? Cæsarem, Pontificem vehis.* (*Risa di approvazione*) E Cesare da quella barca non uscì incolume per la salvezza della Repubblica romana, ma per distruggerla. (*Bene!*) Cesare ne uscì salvo non già per mettere ordine e pace nel mondo romano, ma per finire di sconvolgerlo affatto. (*Benissimo! Bravo!*)

Aspettiamo adunque quel tempo, aspettiamolo con tutto quel coraggio col quale vi invitai a votare l'articolo 16 di questo progetto; ma aspettiamolo con tutta quella prudenza altresì colla quale io v'invito a votare il presente articolo 17; aspettiamolo, quel momento, con questo fiducioso coraggio e con questa sicura prudenza; e potremo allora sperare che l'opera nostra non svanirà appena finita; potremo sperare che quell'opera resti il fondamento dell'organizzazione del nostro paese, dell'avvenire politico e liberale della società italiana e del regno di Vittorio Emanuele. (*Vivi segni di approvazione*)

Ora debbo ancora fare una comunicazione alla Camera.

Dando ragione ad alcune obbiezioni che in questa discussione sono parse abbastanza fondate alla Commissione, dando ragione anche ad alcuno dei dubbi espressi dall'onorevole Mancini, soddisfacendo al desiderio del Ministero, che desidererebbe di accostarsi alla formola dell'onorevole Pisanelli, che in sostanza non è contraria al concetto nostro, ma che esprime in una maniera più palpabile il collegamento dell'articolo 17 col 19, la Commissione propone una nuova redazione. Desidero che i vari proponenti, ascoltandola, possano giudicare se si conformi ai loro desiderii, e sciolga affatto i loro dubbi: (*Segni di attenzione*)

« Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

« Però sino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all'articolo 19, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alla alienazione dei loro beni. »

MANCINI. Il presente articolo, o signori, vuol considerarsi come fondamentale nella economia della presente legge.

Già osservammo che il concetto ispiratore della medesima, per realizzare la libertà della Chiesa, consisteva nel sostituire all'ingerenza preventiva dello

Stato ed al suo giudizio necessariamente discrezionale e prudenziale, le garanzie dell'intervento posteriore dell'autorità giudiziaria inamovibile e indipendente, e perciò circondata da tutte le presunzioni di rettitudine e imparzialità, onde impedire che gli atti e provvedimenti ecclesiastici trasmodino i limiti delle proprie legittime competenze, ovvero che offendano le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini.

Era stata da me proposta una prima formola, che nel Comitato fu accettata alla quasi unanimità, ed io la rammento:

« Le disposizioni della presente legge non potranno mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquillità o sicurezza pubblica o fatti costituenti reato, secondo le leggi penali del regno, nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico effetti ripugnanti all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato.

« Apparterrà ai tribunali ordinari giudicare delle relative controversie, e conoscere delle azioni per eccesso o violazione di diritti commesse dalle persone ecclesiastiche, o nascenti dai loro atti e provvedimenti, a danno di qualunque cittadino, o della libertà e della podestà civile, nonchè dei richiami per eccessi dell'autorità civile in pregiudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche. »

Dopo ciò ha formato oggetto di lungo e paziente studio e di gravi discussioni nel seno della Commissione la nuova formola che ora dalla medesima ci viene proposta.

Ne esaminerò rapidamente il sistema.

Si stabilisce per regola generale, in primo luogo, non essere più ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, e non essere loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione con mezzi coattivi.

In secondo luogo è dichiarato che la cognizione degli effetti giuridici, tanto di questi atti in materia spirituale e disciplinare, come di qualunque altra specie di atti delle autorità ecclesiastiche, si appartiene esclusivamente ed intieramente ai tribunali ordinari dello Stato.

Finalmente, determinata così la giurisdizione dei nostri tribunali, si prescrive una norma, benchè, a mio avviso, incompleta, statuendosi che i tribunali siano obbligati a dichiarare privi di effetto gli atti delle autorità ecclesiastiche, i quali siano contrari alle leggi dello Stato; come altresì è soggiunto che quei loro atti i quali, secondo le leggi penali del regno, costituiscano reati punibili, rimangano, egualmente che per tutto il resto dei cittadini, soggetti alle leggi penali.

Io non intendo, signori, di farvi un discorso; ma mi propongo piuttosto di chiedere alla Commissione ed all'egregio ministro guardasigilli spiegazioni e dichiarazioni, con le quali la prima per organo del suo relatore, ed il secondo a nome del Governo, facciano uscire dallo stato di dubbio e d'incertezza la formola adoperata in questo articolo 18, e, dimostrandola conforme ai principii regolatori dell'unica ed universale giurisdizione in queste materie, possano servire di utile guida ad illuminare il cammino ai magistrati che dovranno conoscere di queste controversie. Quando queste dichiarazioni riescano appaganti, e nell'ultima parte dell'articolo la Commissione ed il Governo consentano ad un'aggiunta, che reputo necessaria ad evitare oscurità e contese pericolosissime, abbandonerò la mia proposta e non avrò difficoltà di associarmi alla formola elaborata dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo 18 evidentemente abolisce i procedimenti degli appelli per abuso, e tutti gli altri richiami di natura amministrativa e governativa contro gli atti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, salva però, ben inteso, nei tribunali la giurisdizione per dichiarare posteriormente codesti atti abusivi *privi d'effetto*, come appresso vedremo. Inoltre essa contiene una importantissima regola, per la quale agli atti e provvedimenti di ogni genere delle autorità ecclesiastiche quind'innanzi non è più riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione coatta.

Ciò importa, signori, espressamente considerare gli atti che provengono dall'ordine ecclesiastico come atti di natura meramente privata; importa escludere che la Chiesa eserciti più nello Stato sotto qualunque immaginabile aspetto veruna giurisdizione: e con ciò viene quindi tolta ogni possibilità di quella collisione che potrebbe elevare un vero conflitto, e viene pure conseguentemente a cessare l'utilità d'incaricare qualsivoglia autorità dello Stato di conoscere di somiglianti conflitti e di risolverli.

Avrei per verità desiderato che fossero state mutate le parole « non è loro riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione esatta » in queste altre: « non è permessa nè accordata; » imperocchè parevami indispensabile significare un doppio concetto, cioè che non solo per l'avvenire il Governo non accorderà il braccio secolare all'esecuzione coatta dei provvedimenti e degli atti ecclesiastici; ma che rimane vietato ed interdetto anche agli ecclesiastici stessi di adoperare a tal fine mezzi coattivi e coercitivi, dovendo i loro provvedimenti, secondo il concetto della libera Chiesa, essenzialmente indirizzarsi alla spontaneità di una coscienza obbediente e credente.

Tuttavia mi si è dichiarato che le parole *non è loro riconosciuta alcuna esecuzione coatta* dovesserò essere considerate non già come un'inutile ripetizione dell'altra formola *non è loro accordata*, e che servissero appunto a significare quell'altro concetto; il che, ove sia qui pubblicamente confermato, io me ne accontento.

Nella seconda parte dell'articolo avrei altresì bramato che si dichiarasse appartenere ai tribunali ordinari la cognizione non solo degli effetti giuridici, ma anche della *validità* o della *legittimità* o del *valore legale* di questi atti, adoperandosi questa o qualunque

altra analoga espressione, nell'intendimento di esprimere che i tribunali civili, nell'esaminare se un atto o provvedimento ecclesiastico, per la sua natura, forma ed oggetto, possa essere o no produttivo di effetti giuridici, non debbono reputare a loro medesimi interdetta, anzi debbono considerare obbligatoria l'indagine della *competenza* degli ecclesiastici autori dell'atto, e del concorso di quelle *forme essenziali* e *condizioni di legalità*, che sono necessarie alla sua efficacia. Altrimenti ne verrebbe la conseguenza che ogni atto ecclesiastico, da qualunque persona incompetente emanasse, e privo di ogni specie di forma, e delle garanzie e condizioni nelle quali è riposta la presunzione della giustizia, dovrebbe vedere ciecamente accettata la sua autorità da'tribunali nostri, i quali non potrebbero e non dovrebbero esaminare se l'atto fosse oppure no conforme alle condizioni anzidette.

Ma la Commissione ed il guardasigilli unanimi mi risposero che, nel loro concetto, la *cognizione degli effetti giuridici*, secondo i principii generali del diritto, significare dovesse che questo primo ed essenziale esame dovesse in ciascun caso intraprendersi; e che un atto, il quale non emanasse da persona *competente*, o non fosse accompagnato dall'esatta osservanza delle *forme* e *condizioni di legalità* relative, non potesse per la propria natura generare *civili effetti ed obbligazioni;* e conseguentemente che la formola adoperata, la quale riconosce nei nostri tribunali la potestà di conoscere in genere e pronunziare intorno agli *effetti giuridici* di tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, già implicasse l'adempimento del mio voto.

Il che, quando egualmente risulti dalle concordi dichiarazioni del Governo e della Commissione, e quando la Camera ritenga realmente in questa formola gli enunciati concetti sufficientemente espressi, anche io me ne appagherò, e ritirerò la mia diversa proposta.

Rimane l'ultima parte dell'articolo 18, nella quale a me sembra indispensabile una breve aggiunta. Benchè nella seconda parte dell'articolo si fosse determinato dovere i tribunali conoscere se gli atti ecclesiastici potessero o no produrre effetti giuridici, dal che di necessità consegue che questi effetti debbano essere negati tutte le volte che gli atti non corrispondano a quelle regole di diritto ed a quelle leggi e norme che sono regolatrici della specie e natura degli atti medesimi; nondimeno nell'ultima parte, per salvaguardia di supremi e vitali interessi, si è voluto prescrivere al giudice, e non farne materia de' suoi apprezzamenti discrezionali, ma obbligo indeclinabile ad esso imposto dal legislatore, che ei dovesse negare effetto a codesti atti ecclesiastici in certi casi in cui concorressero in essi speciali e caratteristiche condizioni, e propriamente allorchè questi atti fossero in qualunque guisa ripugnanti o contrari alle leggi dello Stato.

Ora, io diceva, le leggi dello Stato dominando su tutti i cittadini, ed indistintamente su tutti gli ordini ed associazioni (e la Chiesa viene ad essere in questa legge pareggiata ad un'associazione privata), niuno può al certo sottrarsi all'osservanza delle leggi; e d'altronde per l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, riducendosi a vano ed inutile conato qualunque manifestazione di privata volontà che venga ad offendere l'*ordine pubblico*, la stessa limitazione non può non essere applicabile ben anche al giudizio intorno agli atti e provvedimenti ecclesiastici, i quali in simil guisa dovrebbero necessariamente dai tribunali venir dichiarati destituiti d'effetto.

Ora, appunto perchè questa disposizione meglio si concordi colla formola del menzionato articolo 12, io domando che alla medesima si aggiunga doversi dichiarare *privi d'effetto* gli atti ecclesiastici, non solo allorchè sono contrari alle *leggi dello Stato*, ma anche allorchè, quando pure non si potesse additare una legge positiva che ne rimanga offesa, i medesimi possano considerarsi ripugnanti genericamente all'*ordine pubblico*, così come si fa delle private convenzioni o di qualunque provvedimento che venga da autorità e tribunali stranieri.

Finalmente altrettanto dovrà sentenziarsi, allorquando questi atti sono *lesivi dei diritti dei cittadini*. Imperocchè, qualunque sia la qualità del cittadino, laico o chierico; qualunque sia il titolo in forza del quale egli creda che un diritto gli appartenga; qualunque sia la sorgente di questo diritto, che potrebbe anche derivare da un contratto, da un testamento, da un altro titolo qualsiasi; tutte le volte che vi è un cittadino il quale pretende che il provvedimento ecclesiastico è in alcuna maniera, diretta od indiretta, lesivo di un suo diritto, è impossibile che non si ponga in movimento la giurisdizione ordinaria dei tribunali dello Stato, e che perciò il tribunale stesso non sia obbligato a mantenere incolume il diritto del cittadino, ed a dichiarare manchevole di effetto l'atto o il provvedimento ecclesiastico che di esso apparisca lesivo.

La Commissione, in ciò meco concorde, si è mostrata propensa ad accogliere questa mia aggiunta dopo averla discussa; ed io spero che anche l'onorevole guardasigilli non vi incontrerà ripugnanza, nel qual caso l'ultima parte dell'articolo 18 rimarrebbe così formulata: « ... però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Come vede la Camera, in tal modo l'articolo 18 rappresenta un sistema completo e semplicissimo nel regolare i rapporti dello Stato e le competenze dell'autorità giudiziaria verso la società religiosa. La società religiosa è libera nel suo interno ordinamento di regolare i propri rapporti d'ordine puramente spirituale; ed in tale materia, per ciò che riguarda il merito dei suoi atti e provvedimenti, la società civile ha nulla da osservare.

Nondimeno, o signori, se anche quando, non semplici privati, individui ed associazioni, come noi dobbiamo considerare gli ordini ecclesiastici, ma anche quando una pubblica e riconosciuta autorità, quale si è certamente la pubblica amministrazione, coi suoi atti venisse ad offendere le leggi o a ledere i diritti di un cittadino, sorgerebbe immediatamente la competenza dei tribunali ordinari, i quali non mancherebbero d'impedire che l'atto amministrativo producesse alcun effetto. Ognuno comprenderà in quali ristretti limiti questo sistema si racchiuderebbe, ancorchè nell'ultima parte dell'articolo 18 s'imponga ai magistrati di non accordare nè riconoscere effetto alcuno agli atti ecclesiastici nei quali concorra una di queste condizioni, l'offesa alle leggi, l'offesa all'ordine pubblico, la lesione di un diritto qualunque dei cittadini.

Ma si può dimandare se, fuori di queste limitate condizioni, ogni altro esame sugli atti dell'autorità ecclesiastica sia negato ai tribunali civili.

Il rispondere affermativamente sarebbe un errore. Quest'ultima parte dell'articolo contiene, per dir così, un sistema imperativo di precetti che al magistrato non è dato di infrangere. Qui è stabilito quali sono quegli atti ecclesiastici i quali è impossibile che ottengano il loro effetto, non potendosi in veruna guisa transigere co'maggiori e vitali interessi della società. Ma, come abbiamo già detto esaminando la seconda parte di questo articolo medesimo, rimarrà sempre all'autorità giudiziaria, fuori ancora di questo campo, il conoscere e giudicare se l'atto ecclesiastico possa o no produrre effetti giuridici, secondo la natura del medesimo, sia considerando le attribuzioni degli autori di quell'atto, sia indagando se apparisca circondato dalle forme, dalle garantie essenziali e dalle condizioni di legalità, che, secondo la specie sua, concorrer vi dovevano; sia finalmente allorchè per avventura possa scorgersi commessa una manifesta violazione di quelle norme e statuti interni dell'associazione religiosa, da cui l'atto medesimo esser doveva retto e governato.

Si supponga, o signori, un vescovo il quale, malgrado l'inamovibilità dei parrochi, deponga un parroco, gl'impedisca di esercitare il suo ministero, lo privi dei proventi del suo benefizio, e ciò faccia senza processo, con un atto puramente arbitrario; nella stessa guisa in cui anche al giorno d'oggi nessuno potrebbe dubitare che il parroco, per continuare a godere dei proventi del suo benefizio, e per non soffrir lesione dei propri diritti, potrebbe chiedere giustizia ai tribunali, acciò si escludano gli effetti giuridici dell'atto illegale ed abusivo dell'autorità ecclesiastica; parimenti nessuno potrà dubitare che noi intendiamo con questo articolo 18 di spogliare di una simile garantia qualunque persona ecclesiastica e di peggiorarne le condizioni. Lo ripeto ancora una volta: ciò non implicherà che i tribunali divengano teologi, che i tribunali sostituiscano il loro apprezzamento sul merito del provvedimento che in materia spirituale e disciplinare può esser considerato proprio delle ecclesiastiche autorità. Ma il campo del diritto appartener deve intero allo Stato; e dov'è un diritto leso, ivi alla competenza dei tribunali dello Stato non può farsi contrasto.

Così essendo, o signori, io mi limiterò a pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il ministro guardasigilli di voler dichiarare se questi, che io presento non come dubbi, ma come una interpretazione dottrinale, consentita tra la Commissione ed il Ministero, dell'articolo 18, risponda esattamente alla verità.

E quando dubbi non insorgano, ed a me paia che l'articolo 18, così come venne finora esposto e sviluppato, sia senza alcuna opposizione benanche da tutti inteso, io abbandonerò tutte le mie proposte, restringendomi a pregare la Commissione ed il guardasigilli di consentire che nell'ultima parte dell'articolo 18, anche a maggiore e più completa chiarezza, siano aggiunte le parole da me proposte.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Tre sono gli ordini diversi di opposizioni che vennero fatte all'articolo 18 della Commissione concordato col Ministero.

Per poter intendere queste opposizioni conviene che la Camera si renda conto per un momento del concetto che informa l'articolo in discussione.

Che cosa ha avuto in pensiero il Governo, che cosa ha avuto in pensiero la Commissione di provvedere con questo articolo? È facile intenderlo.

Una volta tolto ogni mezzo preventivo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, era necessario provvedere a che dalla pubblicazione e dalla esecuzione di questi atti non rimanessero lesi i diritti dello Stato e quelli dei privati cittadini; ed a tale scopo si pensò di deferire ai tribunali ordinari la cognizione, secondo le norme ordinarie del diritto, delle controversie e dei conflitti che possono sorgere nell'esecuzione di tali provvedimenti.

Ma qui era necessario stabilire una prima distinzione fra i provvedimenti che hanno rapporto alla materia spirituale e disciplinare della Chiesa e quelli che hanno rapporto all'ordine civile.

Quanto ai primi, la Commissione ed il Governo hanno ritenuto che, per applicare anche in questo argomento il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, lo Stato dovesse rinunciare ad ogni ingerenza repressiva finora esercitata mercè l'appello per abuso od altro richiamo in sede amministrativa, e togliere ad un tempo espressamente a simili provvedimenti la esecuzione coatta; quanto agli altri pensarono che fosse naturale il porli, come ogni altro diritto privato e patrimoniale, sotto la salvaguardia delle leggi e dei tribunali ordinari.

Ma quali saranno i limiti entro i quali i tribunali ordinari potranno esercitare la loro azione?

Tre sono le indagini che spetteranno al potere giudiziario. La prima, e quasi pregiudiziale, è diretta a stabilire la legale esistenza dell'atto su cui cade la controversia, cioè: se è emanato dall'antorità competente, e nelle forme di cui, secondo l'antorità da cui proviene, deve essere rivestito.

La seconda è diretta a porre l'atto di cui trattasi in rapporto colle leggi generali dello Stato, ed a stabilire, come condizione indispensabile alla sua esecuzione, che non ne violi le disposizioni o contraddica ai principii su cui esse si fondano.

La terza è diretta a considerare l'atto o il provvedimento nei suoi rapporti coi diritti della persona alla quale si riferisce, ed a riconoscerne l'efficacia giuridica in quanto soltanto non rechi alcuna violazione ai diritti medesimi.

Questi sono, o signori, i concetti che si è creduto di compendiare nelle disposizioni dell'articolo 18: e credo che, a forza di studi e di elaborazioni, ne sia risultata una redazione la più comprensiva, ed oserei dire, la migliore che in un argomento di tanta difficoltà e sconosciuto finora alla legislazione ed alla giurisprudenza poteva essere escogitata.

Che cosa, o signori, si oppone a quest'articolo? Abbiamo una proposta dell'onorevole Pescatore, certi dubbi dell'onorevole Mancini, ed un'aggiunta a schiarimento dell'onorevole Ugdulena.

L'onorevole Pescatore ha fatte tre redazioni diverse di un suo controprogetto. Io credo di non dovermi soffermare nè alla prima nè alla seconda che pare siano state abbandonate; esaminerò soltanto l'ultima, tuttora manoscritta, che ha mandato testè al banco della Presidenza.

Per avvertire le differenze che passano tra le proposte dell'onorevole Pescatore e quelle della Commissione, pregherei la Camera a concedermi di dare lettura dell'articolo 18 siccome venne tra la Commissione medesima ed il Ministero concordato:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, e soggetti alle leggi penali se costituiscono un reato. »

Che cosa sostituisce l'onorevole Pescatore? Esso riproduce, quanto al primo comma, la stessa formola colla seguente aggiunta: « benchè rivestano la forma e la qualità di sentenze pronunciate in giudizi da esse antorizzati. »

Ma io credo che quest'aggiunta o spiegazione non abbia alcuna ragione di essere. Noi non riconosciamo nell'autorità ecclesiastica giurisdizione nel senso che i giureconsulti attribuiscono a questa parola; noi non riconosciamo sentenze di tribunali ecclesiastici, e in ciò conveniamo coll'onorevole Pescatore; ma crediamo che nell'articolo da noi proposto questo concetto sia chiaramente espresso. Quando infatti si dice che non è riconosciuta ed accordata agli atti delle autorità ecclesiastiche alcuna forza coatta, si usa la forma più comprensiva che sia possibile escogitare, giacchè la parola *atti* significa *quod actum est*, qualunque sia la forma di cui l'atto è rivestito. E però qualsiasi aggiunta o spiegazione non potrebbe avere altro effetto che di restringerne il significato e comprometterne l'interpretazione.

Anche al secondo paragrafo, che riguarda appunto la risoluzione delle controversie civili che possono nascere dall'esecuzione di un atto dell'autorità ecclesiastica, l'onorevole Pescatore vorrebbe sostituite queste parole:

« La cognizione delle controversie di natura civile, dipendenti così da questo come da ogni altro atto di essa autorità, appartiene ai tribunali ordinari. »

Quindi non vi è che la sostituzione delle parole: *controversie di natura civile* a quelle usate dalla Commissione di *effetti giuridici*. Ma è egli necessario aggiungere la parola *controversie?* Ognuno sa che i tribunali non possono spiegare la loro azione se non in caso di controversia, e che non agiscono, e non esercitano giurisdizione se non quando ne sono richiesti.

Per poter dunque un tribunale intervenire per conoscere degli effetti giuridici di un atto, è d'uopo necessariamente che questi effetti giuridici siano oggetto di controversia: e perciò sembra inutile spiegare un concetto che non può avere altro significato fuori di quello che si vorrebbe esprimere.

Ma, aggiunge l'onorevole Pescatore e con lui l'onorevole Ugdulena, di quali effetti giuridici parlate voi? Queste parole si riferiscono agli effetti giuridici nell'ordine civile soltanto, o si estendono a quelli che gli atti dell'autorità ecclesiastica possono avere nell'ordine spirituale o disciplinare? Non conviene limitarne il significato per escludere questi ultimi che sfuggono per natura loro ad ogni controversia di competenza dei tribunali ordinari?

Ma io prego l'onorevole Pescatore e l'onorevole Ugdulena ad osservare che in verità non vi è tra noi disaccordo nel concetto: i tribunali ordinari non possono spiegare la loro giurisdizione, nè giudicare degli effetti giuridici di un atto o provvedimento, se non per ciò che ha rapporto all'ordine civile; tutto ciò che riguarda l'ordine spirituale, o l'ordine disciplinare, sfugge di per sè alla censura dei tribunali; e credo perciò che non sia mestieri togliere un dubbio che non può sorgere. Che se si pone a raffronto la disposizione di questo col primo paragrafo dell'articolo 18 che ri-

guarda specialmente i provvedimenti in materia spirituale e disciplinare, escludendo ogni sorta di richiami o di appello contro di essi, risulta ancor più evidente che, quando si parla di effetti giuridici, e di azione esperibile dinanzi ai tribunali, non si può alludere se non a quelli effetti ed a quelle azioni che ottengono la loro esplicazione nell'ordine civile. E però qualunque aggiunta o schiarimento di questo concetto mi sembra cosa superflua.

Viene la terza parte della proposta Pescatore diretta a far accogliere la seguente aggiunta: « Però tali atti sono privi d'effetto se contrari alle leggi, al diritto e all'ordine pubblico dello Stato; e potranno anche essere formalmente annullati nell'interesse della legge e per i provvedimenti che di diritto sull'istanza promossa dal pubblico Ministero, salvo in tutti i casi l'applicazione della legge penale. »

È facile scorgere, o signori, che con quest'aggiunta l'onorevole Pescatore si allontana tutt'affatto dall'ordine delle idee accolto nell' articolo proposto dalla Commissione e dal Governo.

Secondo questa aggiunta, è l'appello *ab abusu* che ricomparisce; non più nella forma amministrativa e colla competenza del Consiglio di Stato, ma nella forma e colla competenza giudiziaria.

Ora egli è questo appunto che il Governo e la Commissione hanno voluto togliere, perchè in completa contraddizione al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e di piena libertà della Chiesa nell'esercizio del suo ministero spirituale.

Che se la proposta dell'onorevole Pescatore prevalesse, ne sarebbe radicalmente mutato il sistema della legge, ed aggravata e peggiorata anzi la condizione presente delle cose.

Il Consiglio di Stato infatti, nei giudizi di appello per abuso a lui deferiti, compie un apprezzamento politico più che un processo giudiziale; segue criteri di equità e di politica convenienza più che leggi scritte; è un provvedimento insomma d'ordine amministrativo che può estendersi anche a fatti che, non contenendo la immediata lesione di un diritto o la violazione di una legge, non dovrebbero, nel nostro concetto, formare oggetto di alcuna diretta o indiretta repressione.

Parmi quindi che quest'ultima parte della proposta Pescatore non possa veramente essere accolta dalla Camera, a meno che non voglia uscire dai termini della legge, e rimettere in vigore l'appello *ab abusu*.

Vengono ora gli schiarimenti richiesti, più che le proposte fatte dall'onorevole Mancini.

I dubbi che egli proponeva erano tre. Quanto al primo, egli vi diceva che non basta il prescrivere che in materia spirituale e disciplinare non è riconosciuta agli atti dell'autorità ecclesiastica, non è accordata alcuna esecuzione coatta; ma è necessario aggiungere che è vietato alle autorità ecclesiastiche di agire coattivamente per l'esecuzione dei loro atti e dei loro pronunziati: che non basta negare il braccio secolare per l'esecuzione degli atti e provvedimenti della Chiesa, ma bisogna dire che non si riconosce in essa forza, autorità per potere esercitare questo diritto.

Parmi però che, quando si dice che non è *riconosciuta forza coattiva*, si debba intendere esclusa non soltanto la forza che potesse essere attribuita agli atti dell'autorità ecclesiastica dal potere civile, ma ben anco quella che pretendesse di avere per virtù propria. E per vero, io credo che a nessuno possa nascere il pensiero di attribuire alla Chiesa il *jus vim inferendi*, che non ebbe mai per proprio istituto, e che esercitò soltanto per concessione o tolleranza di principi in tempi che hanno lasciato una triste pagina nella storia. Ad ogni modo questo non è certo nel pensiero del Governo nè in quello della Commissione.

In secondo luogo, diceva l'onorevole Mancini, voi date la cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica, ai tribunali ordinari; ma voi, soggiungeva, non determinate di quale natura e di quale estensione sia la giurisdizione attribuita al potere giudiziario, e specialmente se esso abbia diritto di esaminare l'atto in se stesso e negli estremi che costituiscono la sua legalità e validità.

Ma anche qui io credo che quest'aggiunta sia già compresa nelle parole della legge; e non mi estenderò a dimostrarlo, perchè di questa osservazione ho già dovuto occuparmi rispondendo all'onorevole Pescatore, e credo che le mie osservazioni possano avere eliminato ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Mancini.

Rimane l'ultima aggiunta che vorrebbe l'onorevole Mancini. Voi dichiarate, egli dice, nell'ultimo comma che gli atti dell'autorità ecclesiastica sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, poi soggiungete *e soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato*. Ora, dice egli, io vorrei che aggiungeste le parole: *od all'ordine pubblico; e sono di nessun effetto, se lesivi dei diritti dei cittadini.*

Io non voglio contendere all'onorevole Mancini che, ove egli il voglia, si aggiungano queste parole nell'articolo; ma, in verità, io credo che siano superflue. Esse possono servire a chiarire maggiormente il concetto che si contiene essenzialmente nella legge. E perchè si parlerà espressamente d'ordine pubblico? Le leggi dello Stato non sono le prime che lo guarentiscono, che lo tutelano? Ora, quando voi dite che un atto non ha effetto se è contrario alle leggi dello Stato, indubbiamente voi comprendete con ciò tutti gli atti che possono turbare l'ordine pubblico. E perchè si menzioneranno espressamente gli atti lesivi dei diritti dei cittadini? Quando si deferisce ai tribunali il giudizio sugli effetti giuridici di questi atti, quali giudizi loro si deferiscono, se non quelli diretti a stabilire se tali atti hanno o non hanno portato lesione ai diritti dei cittadini? E quando si riconoscerà che questi diritti sono

stati lesi, quale è il còmpito che spetta ai tribunali se non quello di dichiararli senza effetto?

Io credo quindi che il concetto che l'onorevole Mancini vorrebbe espresso, si trovi essenzialmente e in una forma concisa, energica, legale, e solenne nell'articolo 18.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo medesimo come fu proposto, senza che io mi opponga all'aggiunta suggerita all'ultimo comma dall'onorevole Mancini.

MORDINI. Signori, io debbo cominciare con una dichiarazione. Mi fu penoso assai non essermi trovato presente alla discussione che nell'ultima tornata si fece intorno al mio ordine del giorno. Ma quando dovei assentarmi dalla Camera alle quattro pomeridiane, non era per me prevedibile che la discussione della legge fosse per finire così presto; e non era neppure prevedibile alla Presidenza, alla quale io mi recai per prendere le debite informazioni e per consultarmi coll'onorevole presidente.

Dopo che dallo stesso onorevole presidente ebbi udito che la discussione avrebbe avuto seguito per qualche altro giorno, allora credei di potermi assentare.

Io oggi sostengo, come ebbi già a sostenere altra volta, il mio ordine del giorno, del quale vi è stata data testè lettura dall'onorevole presidente.

La questione, o signori, è grave, molto più grave di quello che potea essere apparsa da principio a qualcheduno, e merita di essere trattata dalla Camera colla massima calma e colla massima ponderazione; da me soprattutto colla massima calma, inquantochè nel presentare il mio ordine del giorno non ho inteso di manifestare in modo alcuno sentimenti di ostilità verso il Ministero.

Che la questione sia grave, quando mancassero altre ragioni, lo dimostrerebbe l'agitarsi che fece la Camera nel giorno di sabato passato intorno al mio ordine del giorno. Quell'agitazione rivelò una inquietudine patriottica, fece manifesto che c'era pure una questione vitale nel mio ordine del giorno.

Ed infatti, o signori, una questione vitale ci ha tanto che sul limitare della medesima conviene deporre qualunque dubbiezza, qualunque irresolutezza, qualunque timore, conviene porsi all'altezza dei destini della nuova Italia.

Io non ripeterò quello che altre volte fu detto, cioè che è ben lontano il tempo in cui per causa di religione accadevano e offese di diritti internazionali, ed aspre contese e guerre accanite, e paci e trattati. Io dico bensì che la nostra legge non è stata fatta per alcuna nazione straniera, nè per favorire gli interessi della cattolicità; essa è stata fatta per il paese, indipendentemente da qualunque considerazione di doveri internazionali, e per riconoscere e sancire nei cittadini italiani professanti la religione cattolica il diritto che sia del tutto indipendente e libero nell'esercizio del ministero spirituale l'augusto capo della loro religione.

Questa legge poi si informa a quegli stessi principii di rettitudine e di libertà che reggono lo stesso nostro Statuto e tutta la nostra legislazione. Chè se, in ossequio a inveterate e rispettabili consuetudini e alla grande diffusione del cattolicismo, noi abbiamo varcato il segno del diritto comune, abbondando nel dare, questa nostra condiscendenza spontanea non può alterare il carattere della legge, che è legge d'ordine interno, non può produrre alcuno stato di diritto che sia proficuo ad altri e dannoso a noi, non può giustificare in alcun potentato straniero la pretensione che si debba apporre a questa legge il suggello di una stipulazione internazionale.

Godano pure i cattolici non italiani ed i rispettivi Governi delle larghezze che noi concediamo al Sommo Pontefice; questa è per essi cosa legittima, naturale, onesta, come è per noi della massima soddisfazione; non altrimenti sentimmo e sentiamo il più vivo compiacimento per il favore col quale furono accolte le disposizioni del nostro Codice civile verso gli stranieri; ma non aspirino a concessioni maggiori.

Considerando poi dal nostro lato la cosa, noi dobbiamo, è vero, adoperarci con tutti quei mezzi che possono essere a disposizione di un'oculata, solerte, intelligente diplomazia a far riconoscere lo stato delle cose creato in Italia dalla rivendicazione di Roma alla patria comune, vale quanto dire a far conoscere l'unità italiana. A questo effetto possiamo anche, se vuolsi, comunicare ufficialmente la nostra legge con tutte quelle note esplicative che siano atte a far comprendere i nostri concetti, i nostri intendimenti, ed a rendere testimonianza che il popolo italiano osserverà scrupolosamente la legge, ma qui dobbiamo assolutamente fermarci. Un passo che facessimo più in là offenderebbe il nostro diritto nazionale. Che se ci si venisse invece a parlare di congressi, di protocolli, di trattati, noi la nostra risposta la troveremmo in quella che diede non ha guari la Prussia, quando minacciò di ritirarsi dalle conferenze di Londra per le cose d'Oriente, se si fosse voluto portare sul tappeto la questione del conflitto franco-germanico. (*Interruzioni a destra*)

Signori, la Prussia è forte, è formidabile, sento susurrarmi intorno. Non voglio adesso rispetto al paese nostro contrapporre delle parole che farebbero contrasto a queste che ho accennate; ma io dico: anche i popoli che non sono forti, che non sono formidabili, come può essere la Prussia, anche i popoli meno forti, che abbiano per altro il sostegno del diritto, e agiscano colla coscienza di questo, anche questi popoli sapranno farsi rispettare. (Bravo! Bene! *a sinistra*) E

quella Prussia stessa, la quale si dice che adesso può imporre la propria volontà, perchè potente e formidabile, oh! quella Prussia stessa, signori, non mi negherete che abbia avuto umili principii, e nonostante, anche quando era marchesato di Brandeburgo e quando fondava la sua potenza sotto Federico il Grande, seppe sempre farsi rispettare, e sempre far valere la sua volontà.

All'esempio citato, potrei anche aggiungerne uno che ci riguarda davvicino, l'esempio del Piemonte, il quale seppe in ogni occasione mantenere la dignità nazionale, e non consultò mai coll'aritmetica le forze sue per proclamare il diritto nazionale, e tenere alta la sua bandiera.

Signori, un pubblico trattato sulla legge che abbiamo votata, ferirebbe la sovranità del diritto nazionale e ci costituirebbe in uno stato di vassallaggio ignominioso, inaudito, unico nella storia. (*Segni di approvazione a sinistra*)

E infatti, qualunque Stato avente cittadini cattolici potrebbe di continuo darci molestie infinite, a cominciare dall'impero germanico fino alle più piccole repubbliche dell'America meridionale. E mentre noi abbiamo tanto faticato per acquistare e per assicurarci la indipendenza e la unità, ci troveremmo in balìa di un intervento permanente, esposti a pretese ognora crescenti e ad esorbitanze cosiffatte che, permettetemi il dirlo, gli stessi Stati barbareschi soggetti alle capitolazioni, potrebbero essere in talune circostanze oggetto di invidia a noi e noi ad essi di compassione. La libertà stessa religiosa, alla quale tiene tanto la Camera, andrebbe forse perduta, in quanto che il Papato, sorretto e protetto da pubblici trattati, cercherebbe di infrenare qualunque aspirazione a riforma.

E, mentre noi abbiamo con una interpretazione altamente liberale e civile tolto all'articolo 1 dello Statuto il suo significato esclusivo, ci troveremmo forse condannati a vederlo imperare in tutta la sua forza, cosicchè quelle stesse contese tornerebbero possibili, le quali oggi sono fortunatamente impossibili; e forse avremmo a vedere ancora ripetersi le discordie civili per causa di religione.

Ma, mutilata che fosse la sovranità nazionale, chi è poi che non veda tra voi come verrebbe ad essere vincolata la podestà legislativa nel suo esercizio? Il paese dovrebbe curvare la testa sotto gli effetti di un pubblico trattato, ancorachè il tempo e l'esperienza concorressero a dimostrarlo pernicioso ed esiziale al nostro paese. Ma intanto il trattato ci sarebbe. Vedete, o signori, che noi commetteremmo un suicidio. Non c'è nessuno fra noi che il voglia, nessuno.

Non ha guari l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri non lo voleva certo. Io mi permetto di ricordare alla Camera le parole che esso pronunziò allorquando si discuteva l'articolo 7 del titolo I della legge presente.

L'onorevole presidente del Consiglio, dopo avere detto che l'immunità giurisdizionale non tende a procurare l'impunità per infrazioni alle leggi dello Stato, ma mira unicamente a tutelare il decoro, l'indipendenza e la dignità del Pontefice, aggiungeva:

« E quando, per un'ipotesi che io non posso ammettere, succedessero dei casi straordinari; se si rifiutasse la consegna di rei e d'imputati che si fossero rifugiati in quei palazzi, allora la legge sarebbe violata, ed allora il Governo ed il Parlamento potrebbero avvisare al modo di farla rispettare. »

Non lo voleva neanco l'onorevole ministro degli affari esteri il quale nella discussione stessa sull'articolo stesso così si esprimeva:

« Questa legge non è, non può essere l'ultima parola della questione romana. »

Non lo voleva lo stesso onorevole Carutti, il quale a proposito del mio ordine del giorno così si esprimeva:

« L'onorevole deputato Mordini ha detto che si era indotto a proporre il suo ordine del giorno principalmente perchè, leggendo il mio, l'aveva trovato oscuro ed ambiguo, quasichè per esso si volesse vincolare lo Stato con patti internazionali in materia di diritto interno. Ebbene io che non ho più facoltà di svolgere il mio ordine del giorno, domando di chiarire questo dubbio, dicendo solamente che il fare ricorso ai principii che intendiamo proclamare non è punto un volere vincolato nè lo Stato nè il Parlamento. Il volere riconosciuti dall'Europa i principii di questa legge esprime il voto che essi siano rispettati, e non crederei che saranno per essere universalmente rispettati, se non quando saranno definitivamente riconosciuti. Questo e non altro è il significato del mio ordine del giorno, perchè nessuno più di me vedrebbe con dolore che l'Italia dovesse un giorno conchiudere una seconda Convenzione di settembre. »

Dalle citazioni che ho fatte di alcuni brani dei discorsi dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e dell'onorevole ministro degli affari esteri, si deduce che in quel tempo il loro concetto era diametralmente opposto a stipulare patti internazionali che avessero per materia la legge presente. Oggi pare che i due ministri la pensino diversamente.

Prima di tutto, io che altamente stimo l'oculatezza dei due onorevoli ministri, mi permetto di domandare loro se credano avere tanta forza che, legando se stessi, leghino i loro successori.

Ma vi ha di più. Ammettendo, riconoscendo e dichiarando che il titolo primo, se vuolsi, della legge presente si presti alla stipulazione di patti internazionali, io temo, se me lo permettono, che essi abbiano già compromessa la questione di fronte agli stranieri. Il Ministero non ha più libertà d'azione dopo questa dichiarazione; se è richiesto domani dall'estero, non so vedere come potrebbe sottrarsi a contrarre delle stipulazioni internazionali.

In tutti i casi io sarò lieto che questi dubbi vengano in me dissipati dalle precise e categoriche risposte degli onorevoli ministri.

Io credo che, in questione di tanta gravità, come la presente, l'antiveggenza e la prudenza non siano mai soverchie; credo che, a parare a tutti gli eventi, sia necessario che la Camera stabilisca un punto fisso, una massima, una regola direttiva in principio, che sia, per così dire, un assioma indiscutibile per la politica nazionale in ordine ai rapporti coi potentati stranieri per tutte le questioni che sono relative al Papa.

Una deliberazione così fatta, presa dalla Camera solennemente, non potrebbe portare se non le più utili conseguenze. Essa sarebbe da una parte un avviso salutare ai potentati stranieri di non ispingere le loro domande al di qua del limite estremo che noi nella pienezza della sovranità nazionale avremmo irrevocabilmente fissato. Dall'altra parte, quando queste domande fossero per diventare eccessive, quando tendessero ad offendere gli essenziali diritti del nostro Stato, essa porgerebbe al Ministero abilità di rispondere *no* immediatamente, risolutamente, senza lasciare adito alcuno ad alcuna risposta. Non dubitate: qualunque Ministero fosse per trovarsi nel caso da me contemplato, sarebbe ben fortunato di avere alla mano una risposta pronta e categorica; me ne appello all'onorevole ministro degli affari esteri.

Le situazioni chiare e nette bisogna cercarle sempre che si può ed ovunque si può, e, lasciate che lo dica, anche nella diplomazia, perchè nella diplomazia spesso il terreno si presta favorevole ai sottintesi, alle reticenze, alle sottigliezze e sfumature del pensiero, alle mezze e velate parole. La casuistica diplomatica non è, o signori, meno ingegnosa ed avviluppata di un'altra casuistica famosa che è nota a tutto il mondo.

Dunque situazioni chiare e nette per il bene di tutti.

Dai resoconti dei giornali sulla discussione che si fece intorno al mio ordine del giorno nell'ultima tornata ho rilevato che qualcheduno sorse ad affacciare la questione pregiudiziale, dicendo che il mio ordine del giorno offende la regia prerogativa di far trattati che non portino oneri alle finanze o cessione di territorio. Io potrei rispondere che in questa Camera, alle parole di tutti noi si deve dar sempre una interpretazione in senso costituzionale; che davanti a noi non c'è che il potere ministeriale, solo responsabile, che cuopre con la sua firma tutti gli atti pubblici del principe; ma di queste risposte non mi curo. Io dico: dappoichè il Ministero ebbe presentato alla Camera il progetto di legge sulle guarentigie al Papa e sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa; dappoichè la Camera ha questo progetto convertito in legge, è evidente che questa legge ha assunto il carattere di legge d'ordine interno, e conseguentemente è diventata inviolabile.

Ma, quando mi mancassero argomenti miei propri, il Ministero stesso me ne ha somministrato uno che credo molto poderoso. Da questo dilemma io credo che esso difficilmente potrà sfuggire: o la prerogativa regia si può esercitare sul titolo primo della legge presente, e il Ministero esso stesso le reca la più sensibile offesa allorquando prende l'impegno di venire a presentare alla Camera i trattati che sarà per fare su questa stessa materia; o la prerogativa regia non può esercitarsi sul titolo primo, ed allora io domando: perchè opporsi al mio ordine del giorno?

Questo mio povero ordine del giorno può andare soggetto ad un altro obbietto, desunto dalla sorte spesso infelice degli ordini del giorno.

Il mio amico, l'onorevole Massari, qualche tornata addietro rammentava con ragione il poco conto che generalmente si fa in Italia degli ordini del giorno. Io mi associo a questa lagnanza dell'onorevole Massari senza, intendiamoci bene, senza voler fare la minima allusione al Ministero presente, e nel tempo stesso mi auguro che d'ora innanzi siano sempre scrupolosamente rispettate ed osservate le manifestazioni della Camera tradotte in ordini del giorno; ma riferendoci dal futuro al passato, è pur giustizia il dire che, se gli annali nostri parlamentari registrano più e più ordini del giorno caduti in dimenticanza, ne registrano ancora di quelli indimenticabili e indimenticati; valga per tutti l'ordine del giorno che acclamò Roma capitale d'Italia. (*Benissimo! a sinistra*)

E, a proposito di quest'ordine del giorno, permettetemi una domanda: perchè quell'ordine del giorno? Quale ne fu la causale? O che non era nella coscienza di tutti il proposito che si doveva andare a Roma? E perchè allora una superfluità come quell'ordine del giorno? Sì, il paese aveva coscienza che la sua capitale era Roma, ma il Parlamento italiano, volendo parare a tutti i pericoli del presente, a tutte le incertezze dell'avvenire, a tutte le mutabilità del pensiero, a tutte le debolezze d'animo, a tutti i pentimenti, il Parlamento italiano volle in sull'esordire stesso del regno tagliare la via ad ogni ritirata ed acclamò Roma capitale d'Italia, e disse al mondo intiero: questo è l'obbiettivo della nostra politica nazionale.

La Camera del 1871 prenda ad esempio la Camera del 1861; e, quantunque abbia la coscienza che il paese, come essa stessa, respinge l'idea d'un ingerimento straniero nelle nostre faccende interne, provveda fin d'ora alla salvezza dell'indipendenza e della dignità nazionale, dichiarando altamente che i principii delle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere materia di pubblici trattati e che il popolo italiano vuol essere assolutamente padrone in casa sua. (*Bravo! Bene!*)

Si può opporre: ma se casi straordinari avvengono? Se siamo sopraffatti dalla violenza?

Certo, signori, dei gravi pericoli ne circondano. Non veggo color di rosa, come taluno si compiace di vedere. Certo dei pericoli gravi ne circondano. Ricordia-

moci che abbiamo in Italia un nemico formidabile, irreconciliabile. Spesso ho sentito parlare di conciliazione in questa discussione.

Permettetemi che a questo riguardo io v'apra intero l'animo mio, dicendovi che non posso dividere tale speranza. Il Papato colle sue istituzioni, colle sue dottrine, col suo Sillabo, colla sua infallibilità sarà sempre nemico acerrimo dello Stato italiano libero ed uno. (*È vero!*)

Papato e monarchia unitaria italiana sono due termini incompatibili, come incompatibili sono monarchia e repubblica, teniamolo bene a mente.

Questo nemico formidabile ed irreconciliabile che abbiamo in Italia, credete, signori, che spontaneamente non si riformerà, ma tenterà tutte le vie per riconquistare l'antica potenza. Voi con nessuna concessione potrete ottenere da lui quello che non è nella sua natura di dare. Rendetegli Roma, rendetegli il patrimonio di San Pietro, rendetegli le Marche, l'Umbria, le Romagne, non l'avrete mai amico. Siamo due principii opposti: l'acqua ed il fuoco non possono stare insieme. (Bravo! *al centro*)

Adunque, o signori, dei nemici, non dubitate, ne avrete.

A quali conseguenze possa condurci l'inimicizia del Papato, non c'è nessuno, oso dire, che possa prevedere e misurare.

Ma, quando, per fatto di questa inimicizia, ci trovassimo esposti a casi straordinari, a violenze, oh! allora il potere legislativo, ispirandosi al sentimento della dignità e dell'indipendenza della patria, saprà di certo provvedere. (Bravo! Bene! *a sinistra e al centro*)

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. (*Segni d'attenzione*) Mi permetta la Camera che io esponga brevemente le ragioni per le quali il Ministero ha dichiarato nella passata seduta ed oggi dichiara di non potere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini dichiara che nessuna disposizione, nessun principio, a cui la legge che stiamo per votare si riferisce, potrà in nessun caso essere l'oggetto di una stipulazione internazionale.

La Camera, o signori, conosce già quali sono i nostri intendimenti. Essa conosce che, come abbiamo affermato ed attuato il diritto nazionale, così intendiamo di serbarlo incolume anche per l'avvenire.

Se l'onorevole deputato Mordini ci chiede la dichiarazione che il Governo non intenda di assoggettare quanto spetta al diritto pubblico interno dello Stato a delle stipulazioni, e quindi a delle ingerenze internazionali, certo noi non possiamo avere alcuna difficoltà di fare questa dichiarazione. La riputerei anzi superflua perchè i trattati non si stipulano che per quelle materie che hanno una diretta relazione internazionale.

Non vi è Governo il quale vorrebbe alienare la libertà della sua legislazione interna, e d'altronde a che varrebbe questo fatto in un paese dove vi ha un Parlamento il quale fa parte del potere legislativo dello Stato?

Ma il Ministero ha fatto anche un'altra dichiarazione. Il voto del Parlamento è necessario in tutti i casi che sono determinati dallo Statuto; di più è d'uopo che, in una forma o nell'altra, una sanzione parlamentare intervenga tutte le volte che, perchè un trattato abbia il suo effetto, è d'uopo d'una disposizione legislativa.

Ma ad ogni modo per togliere ogni dubbio, per togliere ogni incertezza, perchè era nostro dovere di riconoscere la eccezionale gravità, la importanza direi nazionale di questa questione, abbiamo detto che in ogni caso, se, sopra qualunque oggetto che si riferisse alla situazione del Papato, alla sua indipendenza, alla sua libera comunicazione col mondo cattolico, dovesse intervenire una sanzione internazionale, noi riserberemmo l'approvazione del Parlamento, e verremmo a chiedervi il vostro voto.

Ripetute queste dichiarazioni, noi, signori, non possiamo accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini, e per considerazioni di opportunità politica, e perchè, a nostro avviso, quest'ordine del giorno turba ed offende le rispettive competenze dei poteri dello Stato quali sono determinate dallo Statuto. (*Movimenti*)

Come questione di opportunità politica, che cosa chiediamo noi alla Camera? Noi chiediamo alla Camera di lasciare al Governo quella libertà d'azione che ci è necessaria e che è adeguata alla nostra responsabilità; noi domandiamo alla Camera di non pregiudicare in alcun modo la situazione internazionale d'Italia per quanto riguarda la questione romana. L'ho detto nella scorsa seduta ed oggi lo ripeto: se fosse ora sottoposto al vostro voto un ordine del giorno nel quale si eccitasse il Governo a trattare, il Ministero vi pregherebbe di respingerlo. E perchè? Perchè esso comprometterebbe la situazione e potrebbe parere un invito indiretto a chiederci delle obbligazioni non necessarie. Per la stessa ragione noi non possiamo accettare un ordine del giorno che ci vieta, ci inibisce ogni specie di trattative.

Quale è, signori, il grande argomento di cui si servono i nostri avversari? Essi sanno bene che tutti gli uomini imparziali in Europa riconoscono che le guarentigie assicurate dalla nostra legge sono sufficienti a porre fuori di dubbio il libero esercizio dell'autorità spirituale del Pontefice; ma, dicono essi, chi ci assicura che ciò che fu fatto oggi non sarà distrutto domani?

Il tempo, signori, proverà che noi non vogliamo di-

struggere in avvenire quello che oggi abbiamo fatto; col tempo noi potremo e sapremo dare la prova che, abolito il potere temporale, la libertà morale, la libertà religiosa del Pontefice non sarà punto diminuita.

Ma oggi, o signori, frattanto, l'ordine del giorno dell'onorevole deputato Mordini avvalorerebbe tutti questi argomenti, avvalorerebbe tutti i sospetti che si propagano contro di noi; ed io sono convinto che, se vi è qualche cosa che potrebbe spingere i Governi a chiederci degli impegni e a chiederci delle arre, sarebbe il voto che oggi si viene a domandare alla Camera. (Benissimo! Bravo! *a destra ed al centro* — No! no! *a sinistra*)

Forse, o signori, che l'ordine del giorno dell'onorevole deputato Mordini impedirebbe all'Europa di occuparsi della situazione del Pontefice?

L'onorevole deputato Mordini teme a ragione che si apra l'adito a ingerenze internazionali, ma egli frattanto ci ha consigliato di comunicare ufficialmente le disposizioni della legge agli altri Governi perchè ne prendano atto; ma, signori, se ne prendono atto avranno anche il diritto di occuparsi di quanto hanno preso atto. È questa una contraddizione dell'onorevole Mordini, mi permetta che glielo dica, perchè il solo effetto logico del suo ordine del giorno è quello di rendere incapace il Governo a discutere, a trattare sopra qualunque cosa che si riferisca alla questione romana. Ognuno vuol rispettato il diritto nazionale, ma la tutela dei nostri diritti non è il dispregio dei diritti altrui, e l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini farebbe credere che l'indipendenza del Pontefice, noi crediamo che dipenda esclusivamente dal nostro arbitrio, ed infirmerebbe quanto vi ha di rassicurante in questa legge.

Inoltre, o signori, noi crediamo, che l'ordine del giorno offenda le prerogative della Corona.

Lo Statuto determina quale è la sfera d'azione del potere esecutivo in quanto si riferisce ai trattati. Una nostra dichiarazione potrebbe impegnare la responsabilità morale, potrebbe impegnare la politica del Ministero; ma nè una nostra dichiarazione nè un voto della Camera possono modificare le rispettive competenze dei poteri dello Stato, quali furono determinate dallo Statuto. Io qui, o signori, voglio togliere ogni dubbio dall'animo della Camera.

È assolutamente contrario al vero che il Ministero voglia velare, colla sua opposizione all'ordine del giorno del deputato Mordini, delle trattative in corso. Non vi sono trattative in corso, nè negoziati iniziati o da iniziarsi.

Noi abbiamo quanto altri il sentimento di ciò che richiede il decoro, l'indipendenza e il diritto della nazione. Non saremo noi certamente che andremo a cercare delle obbligazioni non necessarie e che possano essere pericolose, ma noi non possiamo ammettere che col nostro consenso sia diminuita quell'autonomia che spetta al potere esecutivo nei limiti assegnatigli dallo Statuto.

L'onorevole deputato Mordini dice: il mio ordine del giorno non può toccare alla prerogativa della Corona, esso non si riferisce che al Ministero. Ebbene, allora che cosa è quest'ordine del giorno? Un mandato imperativo per il Ministero! Ed, in tal caso, che cosa diventerebbe la nostra responsabilità? La Camera può giudicare il Ministero, la Camera può biasimarlo, può porlo anche in istato d'accusa, ma come potrebbe liberamente giudicare il Ministero se la sua responsabilità non fosse intera, e se esso, un giorno qui obiamato (*Mormorio a sinistra — Voci.* Bravo! *a destra*) a rendere ragione della situazione, potesse rigettare sulla Camera una parte della sua responsabilità? (Bravo! Benissimo! *a destra*)

La questione, o signori, è grave, lo riconosco coll'onorevole deputato Mordini; essa tocca il sentimento nazionale, e quindi non vi può essere antagonismo fra il Ministero e la Camera.

Mi si permetta però di dire che i nostri oppositori pongono la questione in un modo contro il quale è impossibile di non protestare. Si vorrebbe quasi fare apparire che qui vi sia un partito che sia meno sollecito dell'indipendenza e del decoro della nazione. (*Movimenti in vari sensi*)

Sì, vi è un partito, signori, il quale si fa del regime parlamentare un altro ideale, quello di una tumultuaria confusione fra le attribuzioni e la responsabilità del potere esecutivo, e le attribuzioni e la responsabilità del Parlamento.

La Camera sa che nessuna questione potrà essere pregiudicata, potrà essere risolta senza il suo consenso. Noi le chiediamo la nostra legittima libertà di azione. È questo il miglior mezzo, perchè essa possa conservare intero il suo sindacato ed intere le sue prerogative. (*Segni di approvazione a destra*)

LA PORTA. Il signor ministro degli affari esteri è venuto a giustificare la sua opinione contro l'ordine del giorno del deputato Mordini, dicendo: che quell'ordine del giorno pregiudica la situazione internazionale del paese, offende e turba le prerogative dei poteri dello Stato.

Io credo invece di poter sostenere che l'ordine del giorno Mordini salva lo Stato (*Mormorio a destra*) da tutti i pericoli dei quali la politica del Ministero con l'ingerenza straniera può minacciarlo; che l'ordine del giorno Mordini tende a salvare le prerogative della Camera, senza pregiudicare quelle del potere esecutivo.

Ed invero, perchè il signor ministro degli affari esteri crede pregiudicata la situazione internazionale dall'ordine del giorno?

Perchè ritiene, senza darne ragione, che quella pro-

posta può provocare l'intervento, le domande dei Gabinetti stranieri per garantire collettivamente le garanzie che la Camera ha votato a favore del Pontefice. Io credo il contrario: le dichiarazioni che il signor ministro ha pronunciate oggi in questa Camera, per me, o signori, sono la rivelazione di un indirizzo di trattative diplomatiche sollevate e provocate forse dalle sue note, poi sconfessate in questa Camera, quando l'onorevole Mancini e l'onorevole Oliva l'interpellarono.

Perchè non ha egli il coraggio di sconfessarle interamente, perchè non ha detto una parola che valga a rassicurarci che mai egli consentirà a che di questa legge si faccia soggetto di trattati internazionali?

Anzi, io ricordo che nella seduta di sabato, volendo egli giustificare come in questa legge vi erano articoli che potevano formare soggetto di trattati internazionali, disse: ma, se si volesse fare un trattato internazionale per assicurare la dotazione del Papa, vorreste voi negare al potere esecutivo la facoltà di poter fare questo trattato? Ma senza dubbio io non potrei tollerare una simile stipulazione.

L'articolo 19 dello Statuto riserva, per la dotazione della Corona, la facoltà alla Camera di fissarla in principio di ogni regno. Vorreste voi per la dotazione del Papa spogliare la sovranità nazionale di questo diritto?

Una voce dal banco dei ministri. Il Papa non è sovrano dell'Italia.

LA PORTA. Ragione di più perchè questa dotazione non venga sottratta alla potestà della rappresentanza nazionale che l'ha concessa. (*Interruzioni*)

Quando parlo della Camera, parlo della maggioranza; son dieci anni che siedo su questi banchi, e conosco il linguaggio parlamentare.

Dunque, o signori, io non posso ammettere che la dotazione accordata al Papa sia soggetto di una stipulazione internazionale.

Si parlava nella seduta di sabato della rappresentanza diplomatica; si diceva: vorreste voi che per un rappresentante diplomatico presso al Papa non si potesse fare un trattato internazionale? Ma anche in questo caso, io credo che voi non dovete farlo.

Il giorno in cui il potere temporale è caduto, voi non potete ammettere rappresentante diplomatico nel Vaticano. Sia laica, sia ecclesiastica la persona che rappresenta i cattolici stranieri presso il Papa, per voi non può avere altro carattere che non sia esclusivamente ecclesiastico. Diversamente ricostruireste una sovranità che è caduta col potere temporale.

Signori, queste dichiarazioni del Ministero, devono consigliare la Camera ad impedire che l'indirizzo del Ministero possa condurci a stipulazioni internazionali che offendano il diritto e la sovranità dello Stato, e debbono mostrare come sia molto ragionevole il timore che ha soggerito all'onorevole Mordini la presentazione del suo ordine del giorno.

Poi, o signori, devo confessarvi che mi ha fatto un senso penoso, il sentire un ministro, dinanzi alla rappresentanza nazionale di un paese che si rispetta, venir dicendo: ma, che volete, il mondo cattolico ha diffidenza; egli non crede che voi manterrete la legge che avete votata, e quindi la dichiarazione dell'onorevole Mordini non fa che avvalorare questa diffidenza.

Io compiango, signori, questa rappresentanza del potere esecutivo, la quale non ha il rispetto che dovrebbe avere al paese ed alla Camera.

E volete voi che la vostra politica sia creduta? Che le potenze straniere ci portino rispetto? Ma il Ministero che dà l'esempio di non rispettare nè il paese nè la sua rappresentanza è la prima càusa del discredito nazionale.

Se vi è dunque un pericolo, un pregiudizio nella situazione internazionale d'Italia, questo pericolo esiste nell'indirizzo che annunziava il signor ministro degli affari esteri colle dichiarazioni che egli ha fatto testè.

Se occorresse quindi una ragione perchè l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini fosse votato dalla Camera, questa ragione starebbe nelle dichiarazioni del Governo il quale ha in mano l'indirizzo politico del paese.

Ma, diceva l'onorevole ministro degli affari esteri, se volete una dichiarazione che noi non stipuleremo con alcuna potenza sulla materia del diritto pubblico interno, noi ve la facciamo.

Ma dove è il criterio per distinguere in questa legge le disposizioni del diritto pubblico interno dalle disposizioni di diritto internazionale? Io ritengo che non vi sia disposizione in questa legge la quale non sia di diritto pubblico interno.

Io ricordo come dal principio della discussione tutti i sostenitori della legge, compresi i ministri, siano venuti a dirci che essa era una legge libera per le deliberazioni della Camera, e che, quando avvenimenti straordinari si fossero verificati, quando dei privilegi enormi, che avete sancito a favore del Papa, si fosse abusato, il Parlamento avrebbe avuta tutta la facoltà di modificare questa legge a seconda dei bisogni straordinari che intervenissero.

Or bene, quando si tratta di consacrare con un ordine del giorno queste dichiarazioni ministeriali, sorge il ministro degli esteri e si oppone dicendo: voi pregiudicate la situazione internazionale.

Aveva dunque ragione qualcuno degli onorevoli miei colleghi, se non prendo equivoco, l'onorevole Mordini, il quale, quando il ministro dichiarò non esservi trattative in corso, diceva: non lo credo, perchè non si potrebbe altrimenti spiegare il contegno del ministro degli affari esteri e l'opposizione, direi quasi ostinata, nella quale persiste verso l'ordine del giorno Mordini.

Ma vi ha di più. L'onorevole Visconti-Venosta diceva che l'ordine del giorno di cui si tratta pregiudica,

invade le prerogative del potere esecutivo, il quale ha diritto di far trattati.

Il potere esecutivo ha diritto di far trattati, ma dei trattati sulla materia che ne è suscettibile, dei trattati sulla materia che è soggetta a trattati; ma, se domani il Governo assoggettasse ad un trattato e vincolasse la libertà della stampa; se domani facesse un trattato contro il diritto di riunione, sarebbe egli nei limiti statutari delle sue prerogative?

Ma, o signori, quando si dice con un ordine del giorno, voi non potete fare trattati sulle disposizioni di questa legge, si viene a fare una dichiarazione che queste disposizioni sono materia essenzialmente di diritto pubblico interno, è una dichiarazione che fa la Camera, è una interpretazione del suo voto.

Il fatto stesso che voi avete sottoposto questa legge alla discussione della Camera dimostra che voi l'avete riconosciuta come esclusiva materia di diritto pubblico interno, perchè, se l'aveste creduto materia di stipulazione, o non l'avreste presentato alla Camera, o l'avreste sottoposto al suo voto sotto la forma di un contratto internazionale.

Io credo che molti dei nostri colleghi che hanno dato il voto favorevole agli articoli, non lo avrebbero dato se avessero potuto dubitare che questi articoli avrebbero potuto fare oggetto di stipulazioni internazionali.

Vi ricordate, o signori, e lo ricorda l'onorevole Bonghi che dal banco della Commissione gridava: questa è legge di pace, non è legge di guerra; che intendeva dire? È una legge che noi consentiamo oggi, e che ritireremo quando se ne volesse fare un'arma di guerra contro di noi. Ma, se l'onorevole Bonghi avesse detto: i privilegi che voi sancite domani, avranno la garanzia collettiva delle potenze straniere; io credo che molti che votarono quegli articoli, sarebbero stati di opinione contraria.

Signori, io desidero che la Camera raccolga la sua attenzione sull'ordine del giorno Mordini; poichè trattasi di vedere se finalmente la politica italiana debba sbarazzarsi da ogni ingerenza straniera; ma prevedo che l'onorevole ministro degli esteri, negoziatore e governante sotto il regime della Convenzione di settembre, non ha l'abitudine di una politica, che non riconosca altra forza, se non quella che si attinge nel rispetto del diritto nazionale; e non sappia rassegnarsi, dopo la caduta dell'impero francese, alla emancipazione della politica italiana da ogni illegittima influenza straniera.

Io comprendo che si possa da taluno (in ciò non fo un appunto personale all'onorevole ministro degli esteri) vedere un mezzo di governo in una politica che s'ispiri all'ingerenza estera; io comprendo che si possa creder facile l'ostracismo degli avversari politici dal potere dicendo: voi che siete gli avversari della Convenzione di settembre, non potete governare per la Convenzione di settembre; voi siete avversari del Papa, non potete governare il paese mentre una convenzione internazionale garantisce il Papa. Io comprendo questo sistema o signori; ma questo è un sistema di servitù pel paese, è quel sistema che perde i Governi che l'adottano, per quanto giovi agli uomini che abusano del potere che hanno nelle mani.

Ricordatevi, o signori, che, dopo i fortunati eventi i quali emanciparono la nostra politica dall'impero francese, è tempo di averne una nazionale.

Voi credete che l'emancipazione di Roma deve essere la soggezione dello Stato al potere spirituale del Papa, la soggezione dello Stato all'ingerenza collettiva delle potenze cattoliche. (*Rumori a destra*) V'ingannate; Roma allora sarebbe una sventura per l'Italia, e non deve esserlo, non è questo il voto dell'Italia che vi ha spinti a Roma malgrado la vostra politica che ve ne allontanava. No, non è stato questo.

L'onorevole ministro per gli affari esteri scuote la testa. Ricordatevi il *Libro Verde*, pagina 38: abbiamo discusso su quella materia; ma a che parlare del tempo passato? Guardate le note diplomatiche che precedettero l'entrata a Roma, che la seguirono, ma non vi è in esse atto continuato di provocazione all'ingerenza straniera? Chi lo spingeva a Roma in un momento in cui l'Europa era occupata nella guerra franco-germanica, in cui nessuno pensava a noi? Era il paese intiero, ed il ministro degli esteri richiamava l'ingerenza straniera, domandava un trattato internazionale, era egli che generava il sospetto di una politica che non sapeva reggersi senza l'ombra protettrice delle potenze straniere (Bene! *a sinistra*)

O signori, non mi fa meraviglia che noi non abbiamo potenza, prestigio in faccia ai Gabinetti stranieri; una politica che non si rispetta può essere mai rispettata? La vostra politica non è nemmeno rispettata dalle potenze di quarto e di quinto ordine; noi sentimmo dire dal Parlamento belga « che l'Italia non è potenza da far paura; » persino vediamo il Governo tunisino trattarci nella maniera come ci ha trattati. (*Segni di assentimento a sinistra*)

Che volete di più? Ed è naturale. La potenza di un Governo non si misura già dal numero della sua popolazione, nemmeno per la statistica del suo esercito; si misura dalla dignità che ha nel saper sostenere il suo diritto, nel saper cadere piuttosto in sostegno di quel diritto, ma non coll'umiliazione di cedere sempre, anche quando gli è facile di farsi ragione colla forza.

L'onorevole Mordini parlava di pericoli. Senza dubbio ve ne sono, ma il maggior pericolo non istà forse, ove egli crede trovarlo; sta, a mio avviso, nella politica rappresentata dall'onorevole Visconti-Venosta: quello è il maggior pericolo che temo pel mio paese. Lo so, il Papa starà sempre contro di noi, cospireranno i cattolici; ma, signori, la politica inau-

gurata colla nostra neutralità è destinata a portare i suoi frutti anche nel nuovo sistema delle alleanze d'Europa.

Io sentiva l'altro giorno un onorevole mio amico dire che abbiamo diffidenza da un lato, indifferenza dall'altro.

Riconosco che c'è diffidenza dalla parte della Francia, ma non posso consentire che debba esservi indifferenza dalla parte della Germania. La politica di neutralità da noi seguita col sacrificio dei precedenti, dell'alleanza tradizionale dell'onorevole Visconti-Venosta e dei suoi amici, la politica di neutralità ha il suo peso e deve avere la sua legittima influenza nell'apprezzamento dell'impero tedesco.

Parliamoci chiaro. La politica di neutralità inaugurata nella guerra franco-germanica dall'Italia deve essere apprezzata dalla Germania per quello che vale. Essa fu un omaggio al principio di nazionalità minacciato dall'impero francese. Fu neutralità completa. Ne tengo gran conto, poichè vi aderirono coloro che per dieci anni erano stati gli alleati del Governo francese e vi si conformarono fedelmente. Rendo loro questa giustizia.

BILLIA A. Io no.

LA PORTA Benissimo, datemene le prove perchè possa anch'io condannarli.

Non credo che non si possa apprezzare dalla Germania una politica di neutralità in un momento in cui le sorti della guerra non erano prevedibili, e non poteva dirsi omaggio reso al vincitore quello tributato al principio di nazionalità che si voleva violare, l'omaggio al principio per cui in altra guerra si combattè dall'Italia e dalla Germania.

Conchiudo. Non si tratta di una questione incidentale sorta a proposito di una proposta di legge per guarentigie al Papa, non si tratta di una questione di Gabinetto, non si tratta di sostituire un altro ministro degli affari esteri all'attuale; si tratta di decidere l'indirizzo politico in cui si vuole avviare. Volete l'ingerenza straniera, volete in favore del Papa una guarentigia collettiva delle potenze europee? Respingete l'ordine del giorno. Anche un ordine del giorno che prendesse semplicemente atto delle dichiarazioni del Ministero, condurrebbe a funesti risultati. Le potenze straniere saprebbero giovarsi di una tale deliberazione della Camera, e ci sarebbe imposta una stipulazione internazionale.

È tempo, o signori, che la Camera decida francamente la questione, lasciando da parte l'equivoco della forma pregiudiziale o quello dell'ordine del giorno puro e semplice. Dica francamente la Camera se vuole che lo Stato italiano sia governato sotto l'influenza di una stipulazione internazionale che guarentisca il Papa e perennemente si ingerisca nell'amministrazione interna d'Italia. Se vuole questo, respinga l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini. Ma, se la Camera vuole conservata l'indipendenza e la dignità del suo indirizzo politico, approvi l'ordine del giorno Mordini. (*Bravo! a sinistra*)

BONFADINI. Quella calma che l'onorevole Mordini, nell'esordire della discussione, consigliava al Parlamento di mantenere su questo argomento, spero non mi verrà meno neanche dopo il veemente discorso dell'onorevole La Porta.

Nella seduta di sabato, quando, dopo quell'infelice e brevissima discussione intorno a questa materia, venne chiesto l'appello nominale, io ho avuto l'onore di proporre l'ordine del giorno puro e semplice contro l'ordine del giorno Mordini. E questo pensiero era venuto in me, non già per una considerazione di partito, ma per una considerazione dell'alto ed elevato argomento che si conteneva nell'ordine del giorno Mordini. Non già perchè a me ed a tanti amici miei di questa parte della Camera spiacesse manifestare nettamente il proprio voto sopra una delle mille giaculatorie nelle quali siamo oramai abituati ad esprimerci, ma perchè, oltre l'impressione che poteva nascere nella Camera, io considerava quella che poteva nascere nel paese; e perchè considerava che il dire di no sopra una questione che era mal posta, potesse nel paese avere una importanza e assumere un significato che realmente non doveva avere.

Del resto io non disconosco che in quella discussione, da parte mia e da parte di molti di questo lato della Camera, vi fu un torto, lo dichiaro lealmente, quello cioè di avere chiusa la discussione; ma sarebbe stato un torto ancora più grave se l'altra parte della Camera si fosse ostinata a voler reagire contro questo torto, chiedendo la votazione sopra una tesi che non poteva in quel modo essere accettata.

Ad ogni modo, dopo il discorso d'oggi dell'onorevole deputato Mordini e dopo quello dell'onorevole La Porta, testè pronunciato, veggo che aveva indovinato la situazione l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, quando aveva proposto la questione pregiudiziale. Giacchè effettivamente gli argomenti con cui ha svolto la sua mozione l'onorevole Mordini, e quelli ancora più enormi, mi si permetta la parola, con cui l'ha appoggiata l'onorevole La Porta, ci debbono assolutamente inibire di risolvere con un ordine del giorno per sì o per no la questione posta in quel modo dall'onorevole Mordini.

Signori, dopo che l'onorevole La Porta è venuto a dirci che l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini salvava il paese, evidentemente quelli che credono di respingere quell'ordine del giorno non possono ammettere che questo voto contrario esprima l'intenzione di rovinarlo.

L'onorevole La Porta è entrato negli andirivieni del

nostro diritto pubblico statutario per scavarne delle ragioni da opporre a quelle giustissime osservazioni dell'onorevole ministro degli affari esteri, che coll'ordine del giorno dell'onorevole Mordini si pregiudicavano i diritti della Corona, e l'onorevole La Porta, fra gli altri argomenti, ha creduto di scavare fuori dall'articolo 19 la prova che noi eravamo completamente liberi di modificare la dotazione del Papa pel solo fatto che in quell'articolo 19 siamo liberi di modificare la dotazione della Corona.

Ma io credo che l'onorevole La Porta non sia suddito del Papa; quanto a me, non sono niente il suddito del Papa, o non posso riconoscere che una disposizione, tassativamente ammessa pel capo dello Stato, possa essere *ad libitum* riferita ad un'altra persona che noi dichiarammo inviolabile per altre condizioni e ragioni che non sono quelle della sovranità.

Voci a sinistra. L'avete pareggiato al sovrano! Gli deste le prerogative della Corona. (*Rumori a destra*)

BONFADINI. L'onorevole La Porta è venuto anche a dirci che l'articolo 5 dello Statuto non era violato dall'ordine del giorno Mordini, perchè non si poteva supporre che la Corona avesse il diritto di fare un trattato internazionale, per esempio, sulla libertà della stampa.

Ma è egli bisogno di dire ad un uomo, così versato nelle pratiche costituzionali come l'onorevole La Porta, che davanti alla Camera ci è sempre un Ministero il quale rappresenta la Corona? E che evidentemente quando un Ministero ci presentasse un trattato internazionale sulla libertà di stampa, non troverebbe un solo uomo di Stato in Parlamento che accorderebbe venia al suo procedere?

Non creda l'onorevole La Porta che tutto quello che non c'è nello Statuto debba per questo essere lecito. Non sa l'onorevole La Porta che si sono visti anche esempi di colpi di Stato che non sono nello Statuto, e che, contro abusi di questa natura, il Parlamento ha sempre diritto di opporre anche violenza a violenza?

Io credo che se l'onorevole Mordini venisse a considerare più maturamente il suo ordine del giorno, dovrebbe pur riconoscere che l'ha presentato con troppa precipitazione.

Io per me credo che quest'ordine del giorno è il frutto di un difetto francese, e ritengo che tutti quelli i quali sempre combattono questa predominanza dell'influenza francese sulle nostre idee, dovrebbero respingere questa forma degli ordini del giorno; forma pur troppo famigliare a quel falso concetto che attribuisce ad un'Assemblea l'onnipotenza sopra tutte le materie, espressa con qualunque forma le piaccia di scegliere. Invece le teorie veramente parlamentari sono ben diverse: ciascun'Assemblea non ha che quel potere che le è attribuito dallo Statuto, e non può esercitarlo che con quelle forme che lo Statuto determina.

L'ordine del giorno Mordini tratta un altissimo argomento, tratta una elevata questione di diritto statutario e costituzionale. Or bene, come possiamo noi, con un ordine del giorno, pregiudicare l'opinione che può avere l'altro ramo del Parlamento in questa questione? Come possiamo pregiudicare l'opinione che può avere il terzo potere dello Stato?

In questa materia bisognerebbe fare una legge, che il Ministero porterebbe allora all'altro ramo del Parlamento, ed approvata, obbligherebbe tutti i poteri.

Ma, signori, con un ordine del giorno noi facciamo un'opera inane.

D'altronde, che risultato potrà avere quest'ordine del giorno? O la limitazione che noi pretendiamo imporre al potere esecutivo è riconosciuta dallo Stato, e noi effettivamente non facciamo con quest'ordine del giorno che provocare in certo modo le altre potenze a vedere, se non abbiano modo d'intervenire negli affari nostri; o quest'ordine del giorno importa una limitazione che non è consentita dallo Statuto, e nessun Ministero che si rispetti accetterebbe in questa forma d'ordine del giorno una modificazione alla legge fondamentale dello Stato.

E se il Governo, non ostante gli ordini del giorno da noi votati, ci venisse davanti con una deliberazione contraria, ma che egli credesse ispirata dalla necessità di salvare il paese, se venisse a dirci: signori, ho violato il vostro ordine del giorno, ma l'ho fatto pel bene della nazione, giudicatemi; credete voi che la Camera si terrebbe legata dalla votazione di quest'ordine del giorno? No, signori. Infatti quest'ordine del giorno non è che rivolto contro di noi.

Quest'ordine del giorno è una guarentigia di più aggiunta alla legge delle guarentigie, ma è una guarentigia contro la libertà delle nostre determinazioni; è in certo modo la paura di aver paura; è uno dei peggiori modi che possano avere le Assemblee per far disdoro a se stesse.

Signori, se crediamo che le idee contenute nell'ordine del giorno dell'onorevole Mordini siano le nostre, che siano ispirate dal vero sentimento di dignità nazionale, non dobbiamo aver paura che questa idea domani o posdomani l'avremo perduta; e se il Ministero ci verrà davanti con una risoluzione la quale contraddica questo nostro concetto, ma noi, o signori, lo biasimeremo allora come lo biasimeremmo oggi...

Oppure crediamo che questa opinione sia un'opinione fondata sopra passioni giornaliere e che possa essere modificata dagli avvenimenti e dai tempi, e allora, o signori, che dignità c'è in noi a crearci colle nostre mani le ritorte del pensiero, a precluderci nell'avvenire una determinazione diversa?

Signori, le Assemblee pratiche non si mettono per questa via; le Assemblee pratiche non pretendono pregiudicare, in omaggio ad una dichiarazione teorica, le deliberazioni che possono essere richieste nel futuro dagli avvenimenti e dalla necessità; esse conservano

invece intiera la loro libertà e la conservano appunto per poter lasciare intiera la responsabilità del potere esecutivo. Giacchè, o signori, che cosa direste se l'onorevole ministro degli affari esteri, dopo una votazione di questa natura, venisse e vi dicesse: la Camera risponda a delle note diplomatiche perchè io non ho più la responsabilità di rispondere come vorrei? Evidentemente il ministro degli affari esteri sarebbe asserbito dalla Camera, e sarebbe la Camera che dovrebbe prescrivere al ministro degli affari esteri il modo di rispondere personalmente dei propri doveri.

A me duole ancora che l'onorevole Mordini abbia portato in questa discussione un argomento il quale tendeva piuttosto ad appassionare che a calmare gli animi, come era certo suo desiderio. L'onorevole Mordini ci ha mostrato il suo ordine del giorno ispirato dal sentimento della dignità nazionale, e con questo evidentemente ha lasciato trasparire il concetto che quelli i quali votassero contro il suo ordine del giorno, potessero essere mossi da un sentimento meno altero e meno vigoroso del suo.

Questo, onorevole Mordini, non mi è parso giusto, molto più che egli l'ha circondato di argomenti, i quali mi parvero affatto inadeguati all'uopo.

L'onorevole Mordini ci ha parlato della Prussia, ma ha dimenticato da quali umili origini e da quali umiliazioni è stato accompagnato il risorgere e il giganteggiare della Prussia verso i suoi attuali destini. L'onorevole Mordini ha dimenticato che la Prussia, prima di giungere alla cima delle nazioni europee, è passata per le forche caudine di Olmütz.

L'onorevole Mordini ci ha parlato del Piemonte, ma ha dimenticato che il Piemonte, più pratico in questa materia di noi, non ha mai formulato con un ordine del giorno il concetto del programma nazionale, lo ha formulato facendo degli eserciti e dando delle battaglie. (*Mormorio a sinistra*)

Del resto il Piemonte, che ha conservato sempre altissimo il sentimento nazionale, non ha per questo creduto di umiliarsi accettando qualche volta la situazione come la prepotenza dei fatti in Europa gl'imponevano, e colla legge del 1852 a proposito dei fuorusciti, e colla legge del 1858 sulla stampa, dopo l'attentato di Orsini, ha dato un esempio come una nazione può essere al tempo stesso audace e prudente, conservando intero il proprio programma, ma piegandosi a quelle necessità pratiche che dal programma non potevano essere scongiurate.

L'onorevole Mordini ci ha ancora detto: perchè contrastate gli ordini del giorno? Ve ne è pure qualcuno il quale è stato tanto efficace da dominare per dodici anni la nostra politica! Mi scusi l'onorevole Mordini, egli ha citato molto male a proposito l'ordine del giorno del 1861, poichè è forse l'unico ordine del giorno votato dal Parlamento il quale abbia appunto riconosciuta l'ingerenza straniera, dicendo che la questione di Roma doveva sciogliersi d'accordo colla Francia. Adunque in questa questione, che l'onorevole Mordini sostiene essere estranea ad ogni ingerenza straniera, citi un altro ordine del giorno, non citi quello.

Io credo, mi scusi l'onorevole Mordini, che egli abbia confuso due sentimenti essenzialmente diversi; egli ha confuso il sentimento della dignità nazionale col sentimento dell'orgoglio nazionale, e se il primo è un sentimento giusto, nel quale tutti gl'Italiani devono essere fermi dinanzi a qualunque pericolo, il secondo è un sentimento esagerato, dal quale l'esempio, pur troppo fatale, della Francia, dovrebbe per tempo trattenerci.

Signori, l'orgoglio nazionale fu già da un illustre nostro statista biasimato, dall'illustre Vico, sotto il nome di *boria nazionale*. Non è mestieri, per avere il sentimento della dignità nazionale, di affermare ad ogni momento che lo si ha; è mestieri, quando si presentino dei fatti che possano violare questa dignità, respingerli allora; ma è sentimento di orgoglio e di boria il provocare inutilmente il paese ad esagerare il concetto della propria importanza e della propria dignità.

Io so che questo è un terreno delicato e difficile, e so che, se i deputati che siedono in questa Camera vorranno portare la questione nel paese e toccare queste corde vibranti, essi potranno aggiungere delle altre difficoltà a quelle che già ci premono. Ma, o signori, appunto quando vi può essere un pericolo nell'esagerazione di un sentimento, bisogna che qua dentro si faccia più vivo lo stimolo della ragione, e non si perda il sentimento della realtà. (*Bravo! a destra*) È quando la corrente può divenire vorticosa che l'uomo di cuore deve puntare risolutamente il suo bastone ferrato nell'arena, per impedire che la barca si rovesci o si rompa contro gli scogli.

Io non so veramente se l'onorevole Mordini si riprometesse da quest'ordine del giorno una battaglia parlamentare od uno scopo pratico: se egli si riprometteva una battaglia parlamentare, egli è soddisfatto, poichè stiamo combattendola in questo momento; ma se egli si riprometteva uno scopo pratico, io credo che le dichiarazioni dell'onorevole ministro degli affari esteri potrebbero bastare a provargli che su questa questione il sentimento del Ministero è, come quello della gran maggioranza della Camera, prossimo al suo.

Per conseguenza io credo che, se dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro degli affari esteri egli ritirasse il suo ordine del giorno, farebbe opera utile al paese e grata alla gran maggioranza di questa Camera. Ad ogni modo se l'onorevole Mordini, per ragioni che io non divido, ma che rispetto, non acconsente a ritirare il suo ordine del giorno, io ripropongo fin d'ora la questione pregiudiziale. (*Movimento di approvazione a destra*)

MANCINI. Signori, se vi ha nel paese sentimento spontaneo, ed oserei dire concorde, sopra un argomento intimamente legato alla legge che da così lungo tempo occupa le nostre discussioni, io credo che esso consista nell'universale ripugnanza a vedere entrare veruna parte di questa legge nel campo degli impegni internazionali.

Ed è vera sventura che il Ministero, in tutto ciò che si riferisce alla questione romana, sembri condannato da un genio nemico sistematicamente ad esercitare la sua morale influenza per contrastare a quello che più vivamente, e più generalmente, nel paese è desiderato.

Io credo di aver dato prova negli ultimi giorni delle maggiori tendenze conciliative per accelerare il termine di questa così prolungata discussione; non ho quasi fatto altro che costantemente ritirare gli articoli e gli emendamenti da me proposti, accettando le dichiarazioni del Governo per poco che mi rassicurassero; e parevami che un ultimo sacrificio bene apprezzabile dal giudizio dell'Assemblea, fosse da mia parte quello di ritirare l'articolo 24 del mio contro-progetto, il quale riduceva ad una disposizione imperativa di legge quella dichiarazione di principii che si contiene nell'ordine del giorno dell'onorevole deputato Mordini, e di associarmi a quell'ordine del giorno rendendolo a me comune.

Io sperava che assai più facilmente avrei con ciò risparmiato al Ministero quest'ultima, e, a mio avviso, la meno scusabile, di tutte le sue resistenze.

La temperanza dei principii, di cui l'autore di quell'ordine del giorno ha date in quest'Assemblea solenni prove, e la parte politica a cui egli appartiene, non permettevano di attribuire un sinistro significato alla proposta, ricorrendo ad un mezzo di combattimento sventuratamente troppo spesso adoperato, per presentare sotto fallace aspetto, ed al bisogno calunniare, le proposte di un'altra parte di questa Camera; e mi avevano persuaso della convenienza di lasciare sottoporre al vostro voto semplicemente codesto ordine del giorno. Eppure mi era riserbato ancora un inaspettato disinganno, ed ho dovuto veder levarsi l'onorevole ministro degli affari esteri a qualificare la discreta proposta dell'onorevole Mordini, da lui svolta con potente ingegno e con autorità, ma colla maggiore circospezione di forme, niente meno che come una tumultuaria confusione fra le attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo...

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Non ho detto questo...

MANCINI. Scusi, è la sua frase..

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Ma non si riferiva all'onorevole Mordini.

MANCINI. Ah! comprendo; sono complimenti riserbati dai ministri ad una sola parte della Camera (*Ilarità*); cosicchè, le identiche proposizioni, secondo che vengano da un deputato o da un altro, possono meritare, a piacimento dei ministri, ed in ragione delle simpatie od avversioni di partito, benigne o severe qualificazioni. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Sta però in fatto, che la proposizione ora sottoposta all'esame della Camera, e sulla quale essa è chiamata a dare il suo voto, meritò l'accusa di costituire una confusione tumultuaria delle attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo.

Ed infatti l'onorevole ministro ha dichiarato, che a quest'ordine del giorno opponevasi primamente per ragioni di opportunità politica, sulle quali anche rapidamente si intrattenne, ed in secondo luogo perchè, a suo avviso, esso turba ed offende le competenze fissate dallo Statuto.

Dirò brevi parole sopra ambi questi due argomenti; e spero dimostrarvi che nè l'uno nè l'altro hanno il menomo fondamento.

L'onorevole ministro combatteva anzitutto la proposta dell'onorevole Mordini e mia, perchè laddove fosse accolta, potrebbe ingenerarsi in Europa la diffidenza ed il timore che l'Italia pensasse presto o tardi a rivocare e modificare le sue concessioni in questa legge contenute.

Ora, o signori, riflettete alla conseguenza logica di questa considerazione dell'onorevole ministro. Evidentemente, se la sola legale possibilità di questa revoca o modificazione bastasse a produrre quell'effetto, e creare dovesse codesto preteso sentimento di diffidenza, nel concetto ministeriale apparirebbe inesorabile la necessità di un trattato; e però, a mutare codesta supposta persuasione di altri Governi, ormai sarebbe divenuta e confessata, non già come una eventualità remota, ed anzi da evitarsi dal Governo italiano con ogni possibile sforzo, ma come un fatto certo, prossimo ed anche desiderabile, la stipulazione, che pur troppo vi è chi in segreto vagheggia, di una convenzione internazionale che ci leghi le mani, e tolga all'Italia una parte preziosa della sua sovranità.

No, o signori; il vero pegno di sicurezza per le altre nazioni d'Europa esser debbe che a capo dell'Italia sia un Governo conscio della dignità propria, e di quella della nazione che rappresenta: esso deve consistere, e i ministri italiani dovrebbero dirlo ad alta voce, nell'onore e nella lealtà di un gran popolo, e nel suo stesso ben inteso interesse, cioè nel bisogno di trovar pace e concordia con l'Europa e col mondo cattolico, di non provocare contro di sè ostilità e diffidenze. La moderazione, di cui finora si è dato prova longanime verso il Papa, l'esperienza, il tempo stesso che trascorrerà, meglio assai che il respingere un ordine del giorno, persuaderanno che l'Italia seriamente e sinceramente desidera rimanere leale e fedele esecutrice di ciò che, da nessuno richiesta, spontaneamente ha statuito e deliberato.

Inoltre, o signori, io non posso astenermi in questo momento dal richiamare alla vostra memoria un fatto

che dimostra come per avventura l'onorevole ministro ed i suoi amici, respingendo l'ordine del giorno di cui si tratta, contraddicano ad un concetto al quale attribuirono in altro tempo una grande importanza, e del quale anzi vollero farsi un titolo di merito in precedenti loro negoziati. Voi non avrete potuto obliare che allorquando si discusse nel Parlamento la legge sul trasporto della capitale da Torino a Firenze, e incidentalmente della Convenzione di settembre, alle vive opposizioni sollevate contro quella Convenzione, di cui taluni prevedevano i funesti effetti, l'onorevole ministro ed i suoi amici rispondevano che anzi quella Convenzione meritava tutti gli elogi, perchè, mentre si pretendeva di far credere che Roma avesse quasi a considerarsi come una specie di manomorta del mondo cattolico, e la questione pontificia come questione da risolversi col consenso ed ingerimento di tutte le nazioni cattoliche, quella Convenzione stipulata dall'Italia unicamente con la Francia, che era la potenza che allora militarmente occupava Roma, restituiva alla questione il suo vero carattere di questione essenzialmente italiana, nella quale nessuna legittima ingerenza di carattere internazionale potesse esercitarsi da parte delle altre potenze cattoliche.

Ed oggi, o signori, vediamo l'onorevole ministro ritornare sui propri passi; e quando non si ha più potenza straniera che occupi Roma, e questa in virtù dei Plebisciti è divenuta parte integrante del territorio e capitale della monarchia italiana, ripudiare il concetto della nostra nazionale indipendenza, abbandonare l'antico concetto direttivo della nostra politica, e sostenere che stipulazioni ed accordi diplomatici possano pretendere ancora che stipulazioni internazionali possano introdurre in questa questione quel carattere internazionale che finora le veniva negato.

L'onorevole ministro ha appuntato di contraddizione l'onorevole Mordini, perchè egli avesse accennato che, sanzionata e promulgata questa legge, non fosse interdetto agli altri Gabinetti di riceverne comunicazione e di prenderne atto, quasichè ciò fosse equivalente nei rapporti internazionali alla creazione ed al riconoscimento di veri diritti e rapporti contrattuali.

Egli sa quanto me l'immensa differenza che passa tra la semplice notizia data alle potenze delle innovazioni che un'altra faccia nei suoi ordini interni, i quali non perdono perciò il carattere di atti della sua interna legislazione, ed il vincolarsi in quelle verso altri Stati col mezzo di internazionali stipulazioni, le quali garantiscono un diritto perfetto in ciascuno dei contraenti ad esigere a carico dell'altro l'adempimento dei patti stipulati, ciò che costituisce nel diritto delle genti il fondamento degli interventi e delle guerre. Son questi, o signori, i pericoli, ancorchè lontani, che noi dobbiamo scongiurare; non dobbiamo creare pretesti, perchè in avvenire alcuna potenza straniera possa presentarsi all'Italia, non colla veste di ultronea protettrice del Papa e di restauratrice del caduto potere temporale, mentre chi ciò tentasse attirerebbe contro di sè l'anatema della civiltà generale, ma in vece possa presentarsi armata di un solenne trattato stipulato coll'Italia, e chiedere in nome della propria dignità, e del rispetto alla propria firma e promessa, l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Poichè si parla di contraddizioni, piuttosto a me pare che una possa esserne rimproverata all'onorevole ministro, avendo egli dichiarato che, anche quando stipulazioni intervenire dovessero in questa materia sopra questioni su cui lo Statuto riconosce alla Camera intera facoltà di consentirvi, il Ministero riserverebbe esplicitamente sopra di esse l'esame e l'approvazione del Parlamento. No, signori, appunto perchè i limiti dei poteri costituzionali, come materia di ordine pubblico, non dipendono dalla semplice volontà di chi trovasi investito del loro esercizio, nè questa volontà basterebbe ad apportarvi alterazione, sarebbe impossibile che ad un trattato per avventura stipulato in materia, in cui alla Corona fosse dato acconsentire in nome dell'Italia, fosse negata la virtù obbligatoria e la compiuta perfezione, solo perchè l'onorevole ministro Visconti-Venosta fosse venuto in quest'Aula a farci una dichiarazione inaccettabile, perchè inutile, come quella che or ora udimmo. E d'altronde, può egli parlare a nome dei suoi successori, ed in veruna guisa anche moralmente vincolarli?

No, il vero mezzo, il solo mezzo costituzionalmente corretto, che ha il Ministero di procedere nelle future eventualità d'accordo col Parlamento, permettetemi di dirlo, è d'accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini e da me. Quest'ordine del giorno non impone che un vincolo di carattere morale. Ma la stessa Assemblea, da cui un ordine del giorno somigliante emana, in ogni tempo potrà rivocarlo e modificarlo.

Supponete che sopravvengano circostanze straordinarie. Benchè protestiate di non avere trattative diplomatiche in corso, o negoziati da compiere, supponete pure che veramente l'urgenza, l'utilità, l'opportunità di qualche stipulazione sopra alcuno degli argomenti che riguardano la persona e la posizione del Pontefice, venga in appresso a manifestarsi, e che codesto espediente si mostri consigliato da evidenti ragioni di prudenza. Allora voi, o i vostri successori, vi presenterete al Parlamento, gli rammenterete il suo ordine del giorno, gli spiegherete le mutate condizioni, esporrete il sistema di politica che intendete abbracciare, ed anzichè riservare alle assemblee reggitrici dello Stato una tardiva, inutile, e, a nostro avviso, anche incostituzionale discussione, attesa la sua materia, nell'ipotesi preveduta dall'onorevole ministro degli affari esteri, potrete consacrare i vostri sforzi ad ottenere che il Parlamento, illuminato dai vostri ragionamenti, deliberi di modificare o rivocare la sua

deliberazione di oggi, cioè l'ordine del giorno Mordini, che nè pur sarebbe una legge, ma soltanto l'espressione dei principii direttivi della nostra politica, i quali al certo col mutar delle circostanze possono parimente mutarsi.

Qual è dunque la diversità tra i due sistemi? Noi vogliamo in parte così vitale della politica nazionale serbarne al Parlamento l'iniziativa, la direzione, l'impulso. Voi al contrario volete essere liberi di stipulare trattati, perchè sapete che tardivamente e inutilmente, soprattutto in materia cotanto ardua, si verrebbe a sollevare una seria controversia sulla loro approvazione.

Di grazia, mostratemi un solo trattato, dacchè nel 1849 vi fu il generoso voto che negò approvare il trattato di pace coll'Austria, manifestazione di una resistenza disperata del sentimento nazionale italiano, per quanto inutile ed impotente, mostratemi da quell'epoca in poi una sola delle convenzioni internazionali che il Parlamento, prima subalpino, poi italiano, abbia in sè trovata la forza di disapprovare e di disdire, ed allora io potrò credere alla serietà ed all'utilità della riserva a cui vi mostrate propensi.

Ma ben maggiore sviluppo fu dato alla controversia *costituzionale*, sulla quale anche l'onorevole Bonfadini principalmente s'intrattenne, conchiudendo il suo discorso col proporre esplicitamente la questione pregiudiziale.

Si è preteso dimostrare, o signori, che la proposta Mordini sia contraria allo Statuto, che essa per ciò non possa essere assolutamente nè accettata, nè posta ai voti, come quella che pregiudichi i diritti della Corona, ed apporti limitazioni non consentite dallo Statuto medesimo alla regia prerogativa.

Prima di esaminare questa seconda parte delle obbiezioni, permettetemi di esprimere la mia maraviglia che nel venirne svolgendo le ragioni, fino ad un certo punto siasi contraddetto alla tesi medesima; dappoichè si comincia col sostenere che l'ordine del giorno Mordini è troppo, cioè nientemeno che una violazione dello Statuto; e poi si finisce col conchiudere che è troppo poco, da che un ordine del giorno non vincola, e può benissimo essere dal potere esecutivo, come se ne ebbero esempi, trasgredito e non curato. Ponete d'accordo, se potete, le due parti di questa argomentazione, le quali davanti alla mia mente sono in aperta e manifesta contraddizione. La verità è che la seconda obbiezione è la confutazione vittoriosa della prima.

Io comprenderei che, se doveste votare l'articolo 24 del controprogetto da me proposto, sarebbe inevitabile di scendere alla discussione già iniziata in quest'occasione davanti alla Camera intorno alle materie che possano, o no, formare oggetto di stipulazioni internazionali; dappoichè io il primo riconoscerei che, quando si trattasse di materie proprie di trattati, non potrebbe la Camera, senza invadere le regie prerogative, imporre ai ministri del Re di non esercitare quei poteri che a lui sono affidati dallo Statuto.

E pure, o signori, in questo medesimo campo l'onorevole Bonfadini vi diceva: « Che importerebbe che si venisse a stipulare un trattato con cui si vincolasse la libertà della stampa? Rimarrebbe sempre alla Camera la facoltà di mettere in accusa i ministri! »

Egli veniva con ciò a riconoscere che illecite convenzioni possano con abuso stipularsi; e se il Parlamento può sempre invalidarle, reprimendo l'abuso, non si comprende come e perchè non possa, e meglio non convenga in casi gravi di prevenirlo, evitando appunto che si eserciti il potere di stipulare trattati fuori di quelle materie, sulle quali unicamente e limitatamente esso possa legittimamente esercitarsi.

E meno opportunamente ancora il deputato Bonfadini rammentava l'esempio di ciò che ebbe a fare il Parlamento subalpino in occasione dell'attentato di Orsini, perchè anche allora, o signori, malgrado l'esempio dato dal piccolo Stato del Belgio, che quasi creava anche al Piemonte una specie d'impegno morale, e malgrado gli accordi fin d'allora già esistenti intorno ai benefizi che l'Italia ansiosa attendeva dalla politica di Napoleone III, che cosa fece il Parlamento subalpino? Stipulò forse un trattato? Non fece che discutere ed approvare una legge, la quale poteva sempre ad ogni istante essere rivocata. E se ben considerate una proposta di legge recentemente fatta da me con altri deputati e già stata presa in considerazione dal Comitato e letta in questa Camera, in essa appunto voi troverete un novello ordinamento del sistema dei giudizi in materia di stampa, che implicherebbe, almeno in parte, la riforma e la revoca di quella legge.

Dunque, anche a fronte delle esigenze di potentati stranieri, leggi hanno potuto essere sancite, ma vincoli internazionali non sono mai stati stipulati e contratti.

Ma questa discussione, o signori, addiviene perfettamente inutile, se vi piaccia di considerare che ora non trattasi più di votare un articolo di legge, ma semplicemente di approvare un ordine del giorno.

Che cosa è, signori, un ordine del giorno?

Una voce. Niente!

MANCINI. No, un ordine del giorno, per ministri che non prendano a gabbo l'autorità del Parlamento, contiene la manifestazione dei principii che, secondo la Camera, debbono, in determinate materie e circostanze, dirigere la politica nazionale. Ed io aggiungerò che, nel momento attuale, quello che il deputato Mordini meco propone ha benanche il vantaggio di essere l'espressione genuina dei sentimenti del paese.

Sarà forse vietato al Parlamento manifestare le proprie idee circa l'indirizzo politico del paese anche in quelle materie nelle quali si esercita la prerogativa regia? No, signori, sarebbe questo un errore gravis-

simo. La prerogativa regia in tutte le sue parti non si esercita che sotto la risponsabilità dei ministri; ed i ministri possono e debbono raccogliere dai voti del Parlamento la direzione e la guida della loro condotta nel governo della cosa pubblica; e se loro non piace di conformarsi alla suprema autorità di quei voti, non rimane ad essi altro mezzo che abbandonare il potere, o consigliare un appello alla nazione.

Così del pari nel medesimo articolo del nostro Statuto, in cui è scritto che il Re *fa i trattati*, è scritto ben anche che egli *dichiara la guerra*. Per questo sarà forse, signori, vietato al Parlamento di esprimere coi suoi ordini del giorno quali debbano essere i principii direttivi della politica del Governo in tutto quello che può riguardare dissensi, relazioni di ogni specie e conflitti con nazioni straniere?

Ma che dico io, signori? Non mi basta rammentare un esempio vostro recentissimo? L'ordine del giorno col quale voi avete imposto al Governo di rispettare la politica di neutralità, che cosa è desso? Se fosse vero che in quelle materie che si riferiscono all'esercizio della prerogativa regia fosse interdetto al Parlamento intervenire coi suoi ordini del giorno, i ministri del Re avrebbero allora dovuto insorgere e respingere quell'ordine del giorno, sostenendo che esso costituiva una lesione alla regia prerogativa. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Sapete, signori ministri, quale è la verità? Che quando gli ordini del giorno della Camera secondano le vostre idee, quando sono concordi con ciò che voi bramate, allora siete lieti e fieri di accettarli e di provocarli; ma appena essi contrariano l'indirizzo delle vostre idee o possono formare il più lieve ostacolo ai vostri propositi, allora non solo li respingete come inopportuni, ma vi fate lecito di sostenere che sono incostituzionali, violatori della legge fondamentale dello Stato! (*Viva approvazione a sinistra*)

Finalmente, o signori, permettetemi di osservare che discutiamo una legge, la quale da capo a fondo è una distruzione dell'articolo 18 dello Statuto. Ora in voi, che avete virilmente propugnata e difesa questa legge nelle varie sue parti, senza preoccuparvi della larga ferita ed anzi cancellazione di un articolo dello Statuto, è veramente maravigliosa questa tarda e postuma tenerezza per la incolumità di un'altra disposizione statutaria, la quale dall'ordine del giorno, ora sottoposto al voto della Camera, è impossibile che riceva la benchè menoma lesione e pregiudizio.

Se almeno, o signori, l'onorevole ministro degli affari esteri avesse fatto delle dichiarazioni franche, soddisfacenti e categoriche, avrei potuto fino ad un certo punto comprendere che l'onorevole Bonfadini si fosse mostrato soddisfatto; ma, se ho bene udito, l'onorevole ministro si limitò a dichiarare che non vi erano trattative in corso, che non vi erano negoziati intrapresi. Ed io voglio credere che negoziati aperti nelle forme officiali e proprie non esistano; ma che dal Ministero siansi fatte offerte di stipulazioni internazionali, nessuno potrà negarlo, perchè i documenti sono pubblici. Che quel linguaggio si debba necessariamente mantenere da quella medesima amministrazione che una volta l'ha adoperato, ognuno di leggieri lo comprenderà. Ed infine l'onorevole ministro, cui niuno negherà il merito di essere circospetto e prudente, si è ben guardato dal promettere alla Camera che in avvenire giammai non sarebbero iniziate simili trattative senza provocare preventivamente le vostre deliberazioni; e tanto meno ha dichiarato che egli si associa al sentimento della Camera e del paese nel riconoscere come anche la prima parte di questa legge non possa, senza danno e pericolo dell'Italia, addivenire materia di stipulazioni internazionali. Siete forse rassicurati da così calcolata reticenza?

Ecco pertanto abbastanza palese, o signori, la diversità dei nostri concetti da quelli del Ministero. Il Ministero penserebbe di aver dato una soddisfacente soluzione a quella che oggi ancora egli chiama la questione romana, quando potesse ottenere l'adesione delle potenze dell'Europa ad un trattato, mercè il quale l'Italia si obbligasse verso le altre potenze cattoliche a ciò che per ora non è che un obbligo verso se stessa e verso la propria dignità.

Ebbene quello che al Ministero può sembrare una fortuna, permettetemi di dirlo francamente, a me sembrerebbe una calamità, un infortunio nazionale, dappoichè, quali ne sarebbero le conseguenze?

Una stipulazione internazionale, per assicurare la posizione e i diritti del Pontefice con mezzi diplomatici, si ridurrebbe inevitabilmente ad essere la cessazione del potere temporale del Papa, subordinata a condizioni e ad obblighi internazionali, la cui interpretazione apparterrebbe perpetuamente, ed in tutte le variabili contingenze della politica europea, a tutte le potenze contraenti, e colla facoltà espressamente consentita a tutte queste altre potenze di esigerne l'adempimento.

Ora, quali sono i mezzi coi quali una nazione impone all'altra l'osservanza dei trattati? Voi lo sapete, o signori: gl'interventi e le guerre. Dunque l'Italia, con la stipulazione di trattati di siffatta specie, si esporrebbe ultroneamente, e con imperdonabile leggerezza, al perpetuo rischio di coteste eventualità.

Per tal modo essa si troverebbe tutta costituita in uno stato di tutela, ridotta in una specie di perenne minorità e diminuzione di capo nell'ordine politico; e l'onorevole ministro che ieri l'altro non sapeva tollerare che un Ministero, il quale si rispettasse, fosse, in certa guisa, in istato di incapacità, vorrebbe sottrarsene consentendo che l'Italia, che la nazione intera, a fronte dell'Europa, venga ad essere precipitata in questa ignobile e degradante condizione?

Signori, il passato debbe servire di ammonimento

per l'avvenire. Il Papato costantemente non ebbe che una sola politica storica e tradizionale, e quale fu questa politica in faccia all'Italia? Chiamare in essa gl'ingerimenti e gli eserciti stranieri. L'ingerenza e l'intervento straniero provocati dai pontefici si potrebbe quasi dire che riassumono la più gran parte della storia d'Italia e delle sue sventure. Or bene, signori, io non voglio far torto ad alcuno dei partiti politici che sono in Italia; non pronunzierò un'ingiuria troppo crudele, essa non uscirà dal mio labbro. Non esiste, e non può esistere un partito il quale, per avventura dal punto di vista del suo particolare interesse, osi farsi connivente con questa specie di politica papale, e chiamare ancora una volta lo straniero in Italia!

Ma non basta che un sì codardo e sacrilego partito non esista; ogni partito onesto ha il dovere di evitare che ne sorgano anche soltanto le apparenze; di evitare soprattutto che avvenimenti posteriori, allorchè succedano, possano produrre contro di esso rimproveri dolorosi e rimorsi inespiabili!

Decliniamo tutti, o signori, così grave e funesta responsabilità in faccia ai nostri concittadini, in faccia alla storia. Se qui rappresentiamo l'Italia, poniamo la mano sul suo cuore, sentiamone i palpiti, interpretiamo il sentimento generale e spontaneo del paese.

Ognuno di noi si atterrisca delle conseguenze che potrebbero derivare da stipulazioni, che porgerebbero occasioni e pretesti di perenne ingerenza delle nazioni straniere nelle cose d'Italia. Il nostro voto sulla questione che siamo chiamati a decidere, sia questo: nessuna ingerenza ed intervento straniero in Italia; nessuna minaccia alla nazionale indipendenza! (*Voci di approvazione a sinistra ed al centro*)

BONGHI, *relatore*. In uno dei momenti più passionati della focosa orazione dell'onorevole Mancini, egli vi ha confortati a votare l'ordine del giorno dell'onorevole Mordini, col richiamarvi ad una vostra votazione anteriore. Egli vi ha detto: come mai oggi si nega che si possa dalla Camera impedire al Governo di negoziare sopra alcune materie, che si possa dalla Camera prescrivere al potere esecutivo che escluda dalla sua facoltà di negoziare e di stipulare colle potenze estere tutta una materia indefinita, vastissima, delicatissima, mentre alcuni mesi sono questa Camera stessa ha votato un ordine del giorno, con cui essa prescriveva al Governo appunto una maniera di condursi, gli prescriveva quello che oggi si nega possa prescrivergli?

L'onorevole Mancini è stato bene ispirato in quel paragone; egli è stato ispirato da quel demone del buon senso, che suole assistere l'oratore quando non si lascia trascinare via dal demone della facondia. (*Rumori a sinistra*)

Ma quel demone del buon senso, per essere ascoltato, non gli ha ridotto a memoria il testo di quell'ordine del giorno, a cui l'ha consigliato ad appellarsi. Ed io lo ricorderò invece alla Camera, perchè quell'ordine del giorno le mostra chiaramente sin dove va il suo diritto, come il suo diritto essa lo deve esercitare, e, paragonandolo all'ordine del giorno che ora le si propone, le prova esso solo che quest'ultimo debba essere rigettato da essa.

Ecco l'ordine del giorno votato il 25 luglio 1870:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, esprimendo la sua fiducia in esso, passa all'ordine del giorno. »

Qui era tutto chiaro, tutto vero, tutto esatto, tutto conforme a quella teorica di diritto costituzionale che io non dubito che l'onorevole Mancini, così illustre professore, avrà molte volte proclamato dalla sua cattedra.

Qui è evidente come tutta quanta la discussione della Camera è proceduta; qui si vede un Governo che davanti alla Camera ha spiegato la sua politica, ed una Camera di rincontro che ha dichiarato di volerlo reggere in questa politica; vi spiccano, l'uno di faccia all'altro, due poteri ciascuno capace del suo ufficio, capace del suo dovere, della sua dignità e del suo diritto; il potere esecutivo nella sua libertà dichiarava quale politica volesse seguire, ed il potere legislativo nella sua pienezza di sindacato dichiarava se a questa politica intendeva o no dare la sua approvazione ed il suo appoggio.

Questa è la verità dell'organismo dei poteri dello Stato; e come mai l'onorevole Mancini e gli altri oratori, i quali hanno parlato nello stesso senso di *lui*, ma soprattutto egli, hanno potuto allontanarsi da questo concetto semplice e chiaro di ciò che spetta al Ministero da una parte ed alla Camera dall'altra?

Egli, o signori, ha detto che la maggioranza della Camera dovrebbe oggi votare un ordine del giorno in cui sono scemati e stremati i diritti propri del potere esecutivo, perchè egli credeva che questa maggioranza della Camera sarebbe stata poi incapace di non sancire qualunque uso il potere esecutivo avesse fatto di cotesti suoi diritti.

Ma se l'onorevole Mancini ha questa opinione della maggioranza dei deputati che i cittadini del regno d'Italia mandano in quest'Assemblea, come può sperare che, per via di un ordine del giorno, per via di alcune parole votate oggi, questa maggioranza diventi a un tratto capace di fare il dover suo? Se egli ha così piccola opinione del giudizio degli elettori del regno; se egli ha così piccola opinione dell'indipendenza della Camera dinanzi al potere esecutivo; se egli si fa così misero concetto dei suoi colleghi, quale garanzia ha egli che cotesto ordine del giorno infonda a un tratto nei ministri il sentimento dei loro doveri e nella Camera quello dei suoi diritti? È pervertendo l'idea di quelli e di questi che spera forse ottenere l'effetto, che

davanti ad una Camera, così com'egli afferma, corriva nel servire, il potere esecutivo acquisti la persuasione di non aver forza a violare lo Statuto e a scuotere tutto il fondamento del diritto pubblico dello Stato?

È veramente maraviglioso, e davvero mi sgomento a scorgere come la foga della passione politica, la gara delle nostre discussioni possa far vedere altrimenti di quello che è impossibile che ciascuno di noi non veda dentro di sè; ed io ho tanta stima per l'onorevole Mordini, che non posso vincere in me la convinzione che egli sia già assai dubbioso ed esitante sulla bontà dell'ordine del giorno che ha proposto. (*Oh! oh! — Ilarità*) È una convinzione che sarà falsa, se volete, ma che io vi rivelo come rivelo agli amici tutti quanti i sentimenti dell'animo mio.

Io non mi posso persuadere che un uomo che è stato al Governo dello Stato possa invitare i suoi colleghi a votare un ordine del giorno, il quale è concepito (quasi a prova della insolita cosa che vi si vuole fare deliberare) nella più insolita forma che si possa mai immaginare. (*Rumori a sinistra*)

Avete mai visto un ordine del giorno con questa dichiarazione; che si *debbano* escludere dalle competenze del potere esecutivo alcuni diritti che dallo Statuto gli sono accordati? Avete mai letto, avete mai pensato, avete mai visto in questo Parlamento o altrove una dichiarazione di questo genere? Non è un invito al Governo, come si suol fare negli ordini del giorno; non è un'approvazione che gli si dà, come si suole darla negli ordini del giorno; non è una censura, di cui si colpisca, come si può colpirlo in un ordine del giorno; è una dichiarazione di diritto; una dichiarazione assoluta di limite fra i poteri dello Stato, che la Camera si attribuisce essa sola di segnare. Ciò che essa non potrebbe fare neppure per legge, le si propone di farlo con un ordine del giorno! (Benissimo! *a destra*)

È egli possibile, che un uomo così autorevole, e che ha provate colle mani sue le asprezze e le difficoltà del Governo; che ha sentito la necessità dell'intera responsabilità che al Governo deve essere lasciata, perchè l'uffizio suo sia compinto, è possibile, dico, che un uomo siffatto abbia, altrimenti che per distrazione, presentata una proposta siffatta? (*Viva ilarità — Movimenti diversi*)

E non basta, o signori, non basta. Alla decisione insolita di competenza, che la Camera si assumerebbe di fare da sola, e che è certo impossibile, che la si persuada di fare, s'aggiunge la materia dell'ordine del giorno. La considerazione di questo mi conferma anche più nell'opinione che ho espresso, e nel desiderio che ne consegue e che non posso non manifestare, il desiderio che lo stesso proponente dell'ordine del giorno lo ritiri, e risparmi alla Camera una votazione inutile.

L'onorevole mio amico il deputato Bonfadini ha fatto suonare in questa Camera il nome della Francia, come quello di un paese dal cui esempio ci dovessimo tenere lontani. Questa ammonizione, come affatto inopportuna, è stata accolta con risa dalla parte opposta della Camera. È parso che quella citazione fosse inutile e cercata ad arte. Ebbene, essa non era così vana come ha potuto parere a quelli ai quali è spuntato il riso sulle labbra. Sì, le sventure della Francia vengono tutte dal non aver mai inteso, dal non aver mai osservato, dal non aver mai rispettato i limiti dei poteri che le sue Costituzioni stesse fissavano allo Stato. (Sì! sì! *a destra — No! no! a sinistra*) Sì, le sventure della Francia provengono tutte da questo, ed hanno raggiunto oramai l'estremo limite; hanno raggiunto oramai quell'estrema meta alla quale conduce una via sulla quale, per quanto spetta a noi, non vorremo mai, non permetteremo mai che il nostro paese faccia i primi passi. (Bene! *a destra*)

CRISPI. Li avete fatti. (*Si ride a sinistra*)

BONGHI, *relatore*. Niente mi meraviglia meno delle risa che scoppiano da quella parte della Camera... (*Rumori ed interruzioni a sinistra*) ma tutte coteste risa non mi faranno variare una sola delle mie parole, nè velare nessuna parte del mio pensiero. Sì, le sventure della Francia vengono tutte di lì.

Voci a destra. È vero!

Voci a sinistra. Alla questione! Che c'entra questo?

BONGHI, *relatore*. Vengono dal non avere inteso, dal non aver sentito che, perchè Stato libero ci sia, occorre da una parte un potere esecutivo vigoroso e capace di mantenere la sua dignità e i suoi diritti, dall'altra un potere legislativo non meno vigile nel sindacarlo che alieno dall'abbassarlo. Le sventure della Francia vengono tutte da questo, che... (*Rumori a sinistra*)

MUSSI. Non discutiamo sulla Francia adesso; stia all'argomento.

PRESIDENTE. Non interrompano, lascino che l'oratore svolga il suo pensiero.

BONGHI, *relatore*. Queste interruzioni, delle quali di qui si sente il suono, ma non si raccoglie il senso, potrebbero, avverto gli interruttori, essere interpretate assai male... (*Nuove interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano, li prego. Onorevole relatore, continui il suo discorso, non badi alle interruzioni.

BONGHI, *relatore*. Poichè esse potrebbero significare una di queste due cose: o che la storia della Francia non sia stata abbastanza studiata da quelli che m'interrompono, o che non vogliano che io premunisca, per quanto può spettare a me, il mio paese dal ripeterla. (Bravo! Benissimo! *a destra — Rumori ed interruzioni a sinistra*)

CRISPI. L'ha ripetuta. Che bisogno c'era di ripeterla?

PRESIDENTE. Continui l'onorevole relatore il suo discorso.

BONGHI, *relatore*. Che cosa dice l'onorevole Crispi?

L'avverto, perchè non gli paia scortese se non gli rispondo, che di qui non s'intende.

CRISPI. L'ha ripetuta, ha ripetuti gli errori che hanno rovinato la Francia.

MASSARI. L'hanno rovinata gli avvocati.

PRESIDENTE. Invito i signori deputati ad astenersi dalle interruzioni.

MAZZARELLA. Non sono gli avvocati, ma...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a continuare il suo discorso e a non badare alle interruzioni.

CRISPI. Non furono gli avvocati, nè il Parlamento, ma Ollivier...

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la prego di non interrompere.

CRISPI. Ha ragione.

(*Il deputato Mazzarella pronunzia alcune parole in mezzo ai rumori.*)

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, la prego di fare silenzio!

Una voce a sinistra. Inviti anche l'onorevole Massari.

BONGHI, *relatore.* Ebbene, è necessario che l'Italia non entri quasi a sua insaputa nella via così funesta che accennavo.

Quelli che vogliono mantenere il presente ordine di cose in Italia, quelli persino che volessero mutarlo, se non hanno proprio il proponimento di precipitare affatto la patria, si persuadano che una delle condizioni necessarie perchè l'educazione politica del paese progredisca, perchè la stessa forma politica del Governo o duri nelle sue condizioni attuali con effetto felice, o s'alteri anche, quando che sia, senza rovina, è di non turbare o confondere il concetto dei limiti nei quali si deve contenere ciascuno dei poteri necessari ad uno Stato.

Ebbene, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini lo turba, non che nella mente pubblica, persino nella vostra. Dai discorsi che ho inteso, ho raccolto che quest'effetto, l'ordine del giorno è già riuscito a produrlo. Diffatti, si può dare più erronea interpretazione di quella che abbiamo sentita dell'articolo 5 dello Statuto? Erronea, non già perchè limiti più del dovere i diritti del potere esecutivo, ma perchè anzi li allarga oltre misura, ed ammazza affatto i diritti nostri.

Quante volte succede, e succede assai più spesso di quello che non si crede, che la poca rettitudine, precisione e dottrina con cui giudicano della vera origine e significato delle diverse disposizioni delle costituzioni degli Stati i partiti che si chiamano *radicali*, e si pretendono solo *liberali*, quantunque *radicale* e *liberale* sieno parole che oramai vogliono quasi dire l'una l'opposto dell'altra, sono causa, questa poca rettitudine precisione e dottrina, che, invece d'accrescersi i diritti del potere che sindaca, si accrescono gli abusi del potere che fa!

A prova di quello che io vi dico, mi basti osservare che in questa discussione ho sentito a citare l'articolo 5 dello Statuto, come se esso desse al Re il diritto di stipulare, mediante i suoi ministri, trattati sopra ogni cosa. L'articolo 5 dello Statuto non dà questo diritto assoluto ed illimitato al potere esecutivo.

Questo diritto gli è attribuito solo nel confine della competenza sua, in quel campo d'obblighi e diritti internazionali in cui esso è chiamato a rappresentare lo Stato, dirimpetto alle potenze estere; ed anche nell'esercizio di quella competenza gli sono imposti due limiti, la notificazione alla Camera dei trattati che esso conclude, appena sia in grado di farlo senza danno pubblico, e l'approvazione della Camera ogni volta che il trattato importi onere alla finanza, o diminuzione di territorio.

Però questi sono limiti posti all'azione del potere esecutivo nei suoi negoziati cogli Stati esteri, sino a che esso resta nei confini della sua competenza; ma v'ha un altro limite superiore a tutti, un limite che nasce dalla comune, chiara, intrinseca natura di tutte quante le costituzioni degli Stati liberi, la cui essenza è questa, che il potere esecutivo non può invadere sopra il legislativo e disporre di ciò che è proprio e necessario oggetto delle deliberazioni di questo.

Il potere esecutivo è quindi in una radicale ed insanabile impotenza di stipulare trattati senza intervento del potere legislativo ogni volta che con questi trattati si contraggano obblighi, la cui sanzione non può derivare che dalla legge o i quali per un tempo più o meno lungo o determinato esigono, per essere mantenuti, che il potere legislativo circoscriva la libertà dell'arbitrio suo. Adunque, non è già che l'articolo 5 dello Statuto, come si è avuto aria di dire, dia al potere esecutivo facoltà di stipulare da sè trattati sopra ogni cosa, cosicchè ci bisogni premunirci contro un possibile abuso che egli facesse del suo diritto, ma spetta ad esso solo di negoziare liberamente, gli spetta di stipulare dove stipula di cose, nelle quali gli appartenga di decidere; ma fuori di queste, ed anche rispetto a queste nei due casi detti più su, deve intervenire il Parlamento.

E questa libertà, questi vincoli suoi gli sono imposti dalla lettera dello Statuto da una parte, dalla natura di ogni Stato libero, dall'altra, dall'essenza stessa della divisione dei poteri; non vi è punto quindi a temere che esso possa per trattato modificare in nessuna parte il diritto pubblico dello Stato, poichè non può appartenere che al potere legislativo il modificarlo. Cosicchè, se per caso stranissimo e poco meno che impossibile un Ministero osasse oltrepassare questi confini necessari del potere che rappresenta, esso non potrebbe già venire davanti alla Camera a comunicargli un trattato che avesse osato stipulare e ratificare, ma dovrebbe abbandonare le redini dello Stato e sedere sul banco degli accusati per sentire la sua condanna.

Il potere esecutivo non può dunque violare in nessuna parte il diritto pubblico interno del regno per trattati; se lo potesse, se mai credeste che nello Statuto gli fosse conferito un diritto simile, pensate che assurdo ne nascerebbe!

Il potere esecutivo avrebbe diritto, per la via e in forma di trattati, di assorbire in sè tutto il potere legislativo del regno! (*Voci:* Bravo! Bene! *a destra*)

Ecco, tutto quello che voi supponete possibile e legittimo, chiedendo alla Camera che se ne guardi: voi immaginate una interpretazione dello Statuto assurda affatto, e, ammesso che sia la vera, chiedete alla Camera che con un ordine del giorno vieti al potere esecutivo l'esercizio d'un diritto immaginario!

Vi può essere proposta più pericolosa di questa?

Con un ordine del giorno che non esprime se non altro che una risoluzione dell'Assemblea, fissare il limite delle competenze dei poteri, e fissarlo così, che mentre al potere esecutivo si preclude la libertà che gli spetta di negoziare, e al potere legislativo quella di sindacare, si lascia intendere che il diritto del potere esecutivo di stipulare trattati sia per se medesimo quasi indefinito? Si può alterare più profondamente di così il diritto costituzionale del regno?

Ed anche il motivo d'una simile proposta è strano. Si dice che non si vuole che il diritto pubblico dello Stato diventi oggetto di *patti*, questa è anche l'impropria parola che si usa, di patti internazionali.

Ma dove trovate il criterio per definire se e quale parte di diritto può diventare oggetto di negoziati e di trattati, e qual parte no? Di che sorta di trattati intendete parlare? Ad ogni sorta di trattato e ad ogni e qualunque parte del diritto pubblico estendete voi la vostra asserzione? Se è così, dite: si è mai sostenuta, asserita dottrina più barbara, incivile e regressiva di quella che sosterreste voi? Nessuna materia adunque di diritto pubblico interno dovrebbe mai essere oggetto di trattative e di stipulazioni internazionali? Questo è il concetto vostro. Avreste quindi vietato ai Governi civili d'Europa e d'America di obbligarsi reciprocamente a non permettere la schiavitù nei loro Stati, ed a prendere tutti quegli accordi che potessero conferire a non aumentare il numero degli schiavi, impedendone l'acquisto, il trasporto, la vendita?

L'onorevole Mordini ha dichiarato di temere che quando s'entrasse nelle vie degli accordi rispetto alla questione romana (e qui io non dico che ci si deve entrare o no), combatto i ragionamenti che sono stati fatti dagli avversari; l'onorevole Mordini ha detto, che quando s'entrasse in questa via, la libertà stessa religiosa avrebbe potuto correre pericolo. Adunque, l'onorevole Mordini ha dimenticato, che, appunto perchè non mai un ordine del giorno come il suo, ha legato l'azione de'Governi civili, questi hanno più volte potuto stipulare che la libertà religiosa dovesse essere mantenuta intatta negli Stati rispettivi; e che da queste stipulazioni successive s'è sviluppato via via nel diritto pubblico internazionale il principio, che un trattato, il quale obbligasse o uno degli Stati contraenti o amendue a calpestare la libertà religiosa dei sudditi, o anche solo a menomarla, dovrebb'essere ritenuto intrinsecamente irrito e nullo?

Non ci si cacci, adunque, senza bisogno in tante contraddizioni. Conserviamoci fedeli ai veri principii; i quali ci lasciano ogni libertà e ci danno ogni garanzia, fissando con evidenza fin dove il potere esecutivo può andare da solo, fin dove non può arrivare a nessuna conclusione senza il potere legislativo.

Manteniamo questi principii intatti; manteniamoli nella verità loro, o persuadiamoci che allora noi riusciremo (*Mormorio*) a dare fondamento stabile a questo nostro Stato; che allora noi riusciremo a dare all'andamento di quest'Assemblea un movimento rapido, preciso e pronto; quando noi rispetteremo le competenze del potere esecutivo da una parte, e non permetteremo che siano men rispettate le nostre. In questo sentimento di rispetto verso i diritti del potere esecutivo, in questa risoluzione vigorosa e chiara di esercitare i diritti nostri, sta tutto il fondamento della stabilità dello Stato. E chi procura, chi tenta, chi vuole persuadere al paese, alla Camera che la vera garanzia non si deve trovare in cotesto procedere misurato e risoluto insieme, chi la cerca nell'alterazione continua, incessante dei congegni costituzionali dello Stato, quegli, secondo me, fa pessimo servizio al paese.

Io non ho inteso, nè intendo indicare al Governo nessuna politica; mi basta mantenerci intera la libertà di giudicare quella che esso prescegliesse. La Commissione non può essere punto accusata di non aver abbastanza mostrata, additata la necessità che all'esecuzione di questa legge fosse data tutta quanta la garanzia nell'organismo stesso interno dello Stato. La Commissione anzi ha proposto alcune disposizioni che la Camera non ha accolte, ma il cui fine evidente e dichiarato era appunto questo, di fornire la legge di quella maggiore garanzia d'osservanza e d'esecuzione che le istituzioni dello Stato potessero darle.

La Commissione adunque non può essere accusata di essere meno che altri tenera che questa questione pontificia resti affatto nella competenza dello Stato italiano.

Ma la Commissione non potrebbe però dichiarare alla Camera che essa non abbia intesa la ragione per la quale questa ha speso tre mesi nella seguente discussione; la Commissione non potrebbe supporre, che la Camera non avesse saputo da sè sino da principio, quale sia la ragione di tutto il primo titolo della legge. È evidente che la ragione è questa sola, che il Pontefice è capo della Chiesa universale. Se il Pontefice fosse stato capo di una Chiesa solo italiana, non avremmo

avuto nessun argomento per votare, per difendere gli a ticoli del primo titolo della legge. Come possiamo credere, che a nessun'altra potenza dall'Italia in fuori, appaia questa universalità dell'instituzione Papale?

E che cosa essa vuol dire, se non questo: che non ci prendiamo interesse soli noi? E che custodendola nel nostro seno, esercitiamo un ufficio di fiducia mondiale?

Mentre l'onorevole Mordini e gli altri sostenitori della sua proposta parlavano, io ragionavo nella mia mente, tra me e me: Come vogliono, dunque, questi onorevoli miei colleghi che si proceda!

Con questa loro timidità persistente, con questo loro sospetto indomabile verso ogni azione del Governo, in che maniera intendono che questa questione romana debba essere risoluta? Credono essi che l'interesse d'Italia sia adunque che questa questione rimanga continuamente aperta? Credono essi che sia utile allo Stato, utile al Governo, secondo apparirebbe dai loro discorsi, che il ministro degli esteri non potesse domandare neanche alle potenze estere, se pare loro che il sistema di questa legge sia un sistema sufficiente a garantire quegl' interessi cattolici i quali stanno loro così a cuore? Il ministro degli affari esteri, secondo questa proposta, dovrebbe anzi uscire a precipizio dalla sua stanza il giorno in cui il ministro di una potenza straniera, senza neanche essere stato interpellato prima, gli venisse a dire: io vi dichiaro, a nome dello Stato che rappresento, che sono contento della vostra legge per le guarentigie del Pontefice, e vogliamo fare una pubblica e comune dichiarazione che bastano. Il ministro degli affari esteri si dovrebbe mettere le mani nei capelli il giorno in cui tutte quante le potenze estere per mezzo dei loro rappresentanti, venissero a dirgli: noi troviamo che la legge vostra soddisfa in tutto e per tutto al problema della indipendenza spirituale del Pontefice; noi troviamo che era una idea falsa ed esagerata che a questa indipendenza spirituale del Pontefice bisognasse il potere temporale; noi troviamo che le guarentigie che voi gli date sono tutto ciò che a lui occorre; noi troviamo che se egli chiede di più, non lo chiede per guarentigia della indipendenza del suo potere spirituale, ma per un suo capriccio, per un'antica reminiscenza, per una vecchia tradizione; e noi siamo qui ora a voler levare ogni difesa, ogni scudo, ogni speranza a queste vecchie reminiscenze, a queste antiquate pretensioni, corruzioni, ambizioni non più degne dei tempi nostri. Ed allora, per obbedire all'acume politico degli avversari che siedono dall'altra parte della Camera, dei difensori di quest'ordine del giorno, il ministro degli esteri dovrebbe dire: fuggite via da me, tentatori; via da me (*Ilarità*); io non posso ammettere che voi non vogliate più il potere temporale, che voi crediate che bastino le guarentigie che l'Italia ha dato al Pontefice; io non posso prendere atto di queste vostre dichiarazioni e fondarvi sopra un accordo che levi, che sperda ogni nube dall'orizzonte d'Italia.

Questa, la riconosco, è la politica vostra; una politica continuamente astratta, una politica che non sa fiutare la realtà delle cose, una politica che non tocca mai terra, e neanche cielo, e si perde nelle nebbie; una politica che, come si è visto in altri paesi, e come noi non vogliamo vedere in Italia, è adatta ad arruffare ogni cosa, ma non è adatta a metterne a posto nessuna. (*Applausi a destra*)

PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 marzo 1871

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.

L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3.

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili addette sinora alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del regno.

Art. 4.

È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e biblioteca.

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Sono di proprietà nazionale i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edifizi vaticani.

L'accesso al pubblico nei locali sovraccennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero competente.

Art. 6.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e nei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7.

Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporanea-

mente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non antorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma, tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10.

Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

Art. 11.

Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del regno le prerogative ed immunità d'uso secondo lo stesso diritto nell'andata e ritorno delle loro missioni.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13.

Nella città di Roma i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14.

È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15.

È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il regno al diritto di nomina o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

Ai benefizi maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

Art. 16.

Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 19 rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17.

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi

come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti de' cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18.

Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico.

Art. 19.

Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

Sono parimente abrogati gli articoli 4, 5, 7, 8 e 10 del regio decreto 19 ottobre 1870, n° 5940.